

Proc. n. 2463/2009 R. G. N. R. - D. D. A.
Proc. n.1401/2010 R. G. G.I.P. - D. D. A.
n. 8/2015 R. O. C. C. D. D. A.



TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
- SEZIONE G.I.P. - G.U.P. -

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI

(Artt.272 e ss. C. p. p.)

e contestuale **DECRETO DI SEQUESTRO PREVENTIVO**

(Artt. 321 e ss. C. p. p.)

Il giudice per le indagini preliminari, dr. Domenico Santoro,

esaminati gli atti del procedimento penale in epigrafe indicato, nei confronti di:

- 1) **ANNUNZIATA Alfonso**, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 05.04.1943 e residente a Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111, n. 294
- 2) **EPIFANIO Domenica**, nata ad Oppido Mamertina (RC) il 02.01.1951 e residente a Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111, n. 294
- 3) **ANNUNZIATA Valeria**, nata l'11.12.1978 a Reggio Calabria e residente a Gioia Tauro via Nazionale 111, n. 294
- 4) **ANNUNZIATA Rosa Anna**, nata a Reggio Calabria il 18.11.1972 e residente a Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111, n. 294
- 5) **ANNUNZIATA Marzia**, nata a Oppido Mamertina (RC) l'11.11.1982 e residente a Gioia Tauro (RC), via degli Ulivi, n. 21
- 6) **AMBESI Carmelo**, nato a Scilla (RC) il 17.05.1974 e domiciliato in Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111, n. 294
- 7) **ANNUNZIATA Fioravante**, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) l'11.05.1947 ed ivi residente in via Ugliano n. 34
- 8) **PONTORIERO Claudio**, nato in Svizzera il 22.06.1969 e domiciliato a San Calogero (VV), via Giuseppe Berto
- 9) **BRAVETTI Roberta**, nata a Forlì (FO) il 10.02.1967 e ivi domiciliata in via Gobetti Piero 9
- 10) **ZINNA' Rosina**, nata a San Calogero (CZ) il 02.05.1942
- 11) **BRAVETTI Andrea**, nato Forlì il 06.04.1968 ed ivi domiciliato in via Gobetti Piero 9
- 12) **FANÌ Andrea**, nato a Bologna il 15.04.1967 e domiciliato ad ARGELATO (BO), via Santo Stefano 35

PERSONE SOTTOPOSTE AD INDAGINI:

ANNUNZIATA Alfonso

A) art. 416 bis commi I, III, IV, V, VI C. p., per avere preso parte – tra gli altri con il defunto PIROMALLI Giuseppe (cl. 21), nonché con PIROMALLI Giuseppe cl. 45 e PIROMALLI Antonio cl. 72 (nei confronti dei quali si è proceduto separatamente nell’ambito del p.p. c.d. *Cent’Anni di Storia*), con COPELLI Giovanni (nei confronti del quale si procede separatamente nell’ambito del p.p. n. 5529/13 R.G.N.R. DDA), e con altre persone ancora non individuate –, nell’ambito della associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta – operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, del territorio nazionale ed estero costituita da molte decine di locali, articolata in tre mandamenti (Tirrenica, Ionica e Reggio Calabria città) e con organo di vertice denominato “Provincia” – alla cosca PIROMALLI, operante sul territorio del comune di Gioia Tauro, a sua volta inserita nel mandamento tirrenico (per come già giudiziariamente accertato nei processi *DE STEFANO Paolo + 59*, “*La Mafia delle tre Province*”, “*Tirreno*”, “*Porto*”, “*Conchiglia*”, “*Tallone d’Achille*”, “*Cent’Anni di Storia*”), avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dal vincolo associativo e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si creavano nel citato territorio, attuando un capillare controllo di ogni aspetto della vita, specie pubblica ed economica, affermatasi nel corso del tempo ed avendo come scopo quello:

- di conseguire vantaggi patrimoniali dalle attività economiche che si svolgevano nel territorio attraverso o la partecipazione alle stesse, ovvero con la riscossione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;
- di acquisire direttamente o indirettamente la gestione e/o il controllo di attività economiche nei più svariati settori;
- di affermare il controllo egemonico sul territorio, realizzato anche attraverso accordi con organizzazioni criminose omologhe, sopprimendo i soggetti che a quel controllo si contrapponevano;
- di commettere delitti contro il patrimonio, contro la vita e l’incolumità individuale e in materia di armi;

e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.

In particolare, per avere, l’ANNUNZIATA Alfonso, ricoperto un ruolo di partecipe della associazione, occupandosi nel corso degli ultimi venti anni e più – quale storico imprenditore di riferimento della cosca Piromalli – dapprima della progressiva acquisizione, nei pressi dell’attuale svincolo autostradale di Gioia Tauro (anche per conto e/o a vantaggio dei soggetti al vertice del predetto sodalizio criminoso), di decine di ettari di terreni agricoli da destinare ad uso commerciale, e, successivamente, della realizzazione, in una parte dei predetti terreni – servendosi per i lavori di sbancamento, di costruzione e di finitura di ditte o società riconducibili direttamente e/o indirettamente a soggetti intranei e/o comunque contigui alla cosca, ed in ogni caso agendo sempre a diretto beneficio della predetta cosca –, dei capannoni (nonchè delle conseguenti opere di urbanizzazione e degli arredi) che compongono l’odierno parco commerciale Annunziata;

inoltre, e più in generale, per essere stato persona a completa disposizione degli interessi della cosca, cooperando con gli altri associati nella realizzazione del programma criminoso del gruppo, fungendo costantemente (ed in più occasioni) da anello di congiunzione tra i soggetti al vertice della cosca e gli

imprenditori che richiedevano specifiche “garanzie ambientali” necessarie per operare in tranquillità nel territorio di Gioia Tauro (e nella specie presso il parco commerciale Annunziata) ed infine contribuendo economicamente – mediante l’impiego di un ingentissimo patrimonio mobiliare ed immobiliare accumulato illecitamente nel tempo (nella specie, tra l’altro, avvantaggiandosi dell’ingresso in determinati circuiti politici e finanziari, dell’apertura di linee di credito e di finanziamento, di risorse finanziarie ed umane a basso costo, nonché di protezione rispetto alle cosche “concorrenti” ed antagoniste che operavano nel medesimo territorio) – alle molteplici esigenze della cosca e dei vari associati anche mediante la dazione di periodiche somme di denaro.

Con l’aggravante dell’essere la associazione armata.

Con l’aggravante dell’utilizzare i proventi della attività delittuosa per finanziare le attività economiche di cui gli associati intendevano assumere e/o mantenere il controllo.

Commesso in Gioia Tauro e territori limitrofi dall’aprile 1994 e con condotta tuttora in atto.

Con la recidiva infraquinquennale (art. 99 c.p.)

ANNUNZIATA Alfonso, ANNUNZIATA Fioravante, EPIFANIO Domenica, ANNUNZIATA Rosa Anna, ANNUNZIATA Valeria, ANNUNZIATA Marzia e AMBESI Carmelo

B) Art. 416, commi I, II e III, C. p., perché, nelle qualità di seguito indicate, si associavano tra loro e con altri soggetti non meglio identificati, al fine di commettere più delitti contro la fede pubblica (art. 473 ss c.p.), contro l’industria ed il commercio (art. 515 ss c.p.), nonché contro il patrimonio (art. 648 c.p.).

In particolare:

- **ANNUNZIATA Alfonso**, nella qualità di titolare di una quota sociale del 26% della società Annunziata srl e di amministratore della predetta società, nonché quale titolare della omonima ditta individuale, entrambi i soggetti giuridici aventi come oggetto sociale tra l’altro il commercio al dettaglio di abbigliamento e accessori, con punti vendita siti a Gioia Tauro (presso il Parco Commerciale Annunziata), a Vibo Valentia ed a Barcellona Pozzo di Gotto (presso la BON.DIAL. srl), **con il ruolo di capo, promotore ed organizzatore;**
- **EPIFANIO Domenica** (moglie di Annunziata Alfonso), quale titolare di una quota sociale del 25% della Annunziata srl e quale responsabile di fatto della gestione (unitamente agli altri componenti del nucleo familiare) dei predetti punti vendita, **con il ruolo di promotore ed organizzatore;**
- **ANNUNZIATA Rosa Anna, ANNUNZIATA Valeria, ANNUNZIATA Marzia** (figlie di Annunziata Alfonso), ciascuna quale titolare di una quota sociale del 16% circa della Annunziata srl e quali responsabili di fatto della gestione (unitamente agli altri componenti del nucleo familiare) dei predetti punti vendita, **con il ruolo di organizzatori;**
- **AMBESI Carmelo** (genere di Annunziata Alfonso), quale socio accomandatario della AMBESI GROUP SAS DI AMBESI CARMELO & C. - esercente tra l’altro l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio

di tessuti, calzature ed abbigliamento, con un'unità locale presso la "Galleria commerciale Marconi più" di Rende – nonché anche quale responsabile della gestione (unitamente agli altri componenti del nucleo familiare) dei suddetti punti vendita (siti a Gioia Tauro, Vibo Valentia e Barcellona Pozzo di Gotto), **con il ruolo di organizzatore;**

- **ANNUNZIATA Fioravante** (fratello di Annunziata Alfonso), quale abituale e stabile fornitore dell'Annunziata srl e della ditta individuale Alfonso Annunziata di capi di abbigliamento ed accessori recanti marchi contraffatti, segni distintivi mendaci, ovvero aventi comunque origine, provenienza e qualità diversa da quella dichiarata o pattuita, **con il ruolo di partecipe,**

si associavano e accordavano tra loro al fine di commettere più delitti contro la fede pubblica (artt. 473 ss c.p.), **contro l'industria ed il commercio** (art. 515 ss c.p.), **nonché contro il patrimonio** (art. 648 c.p.).

Nella specie, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale ed al fine di commercializzare i prodotti presso i suddetti esercizi commerciali all'ingrosso e/o al dettaglio (o mediante l'impiego di differenti modalità di distribuzione) – anche con l'ausilio di una tipografia operante a Gioia Tauro e dopo essersi approvvigionati attraverso l'utilizzo di svariati canali di commercio illecito (anche dall'estero) della merce necessaria (sciarpe; maglie; borse; tessuti; cinture; foulard; trolley etc) –, **alteravano e/o contraffacevano le etichette recanti i marchi o i segni distintivi e successivamente le apponevano nei vari tessuti o capi di abbigliamento** (o negli accessori), ovvero **in taluni casi acquistavano, detenevano per la vendita e ponevano in vendita prodotti già oggetto di contraffazione**, ovvero – in altri casi ancora – **mettevano in vendita al dettaglio merce avente origine, provenienza e qualità diversa da quella dichiarata o pattuita** (ad esempio eliminando l'etichetta *Made in China*), **nonché prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi mendaci.**

Con l'aggravante per ANNUNZIATA Alfonso, EPIFANIO Domenica, ANNUNZIATA Valeria, ANNUNZIATA Rosa Anna, ANNUNZIATA Marzia e AMBESI Carmelo di aver rispettivamente capeggiato, promosso ed organizzato l'associazione.

In Gioia Tauro, Vibo Valentia, Rende, Barcellona Pozzo di Gotto e altrove dal 2012 e con condotta tuttora permanente

Con la recidiva infranquinquennale (art. 99 c.p.) per Alfonso ANNUNZIATA

Con la recidiva semplice (art. 99 c.p.) per Fioravante ANNUNZIATA

PONTORIERO Claudio, ANNUNZIATA Rosa Anna, BRAVETTI Roberta, ZINNA' Rosina, FANI' Andrea e BRAVETTI Andrea

- C) **Art. 416, commi I, II e III, C. p.**, perché, nelle qualità e con i ruoli di seguito meglio indicate, **si associavano tra loro e con altri soggetti non meglio identificati al fine di commettere più delitti contro la fede pubblica** (artt. 473 ss c.p.), **contro l'industria ed il commercio** (art. 515 ss c.p.), **nonché contro il patrimonio** (art. 648 c.p.).

In particolare:

- **PONTORIERO Claudio**, nella qualità di titolare di una quota sociale del 95% della società MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C. nonchè di amministratore della predetta società, avente come oggetto sociale il commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori e con un punto vendita sito a Gioia Tauro (presso il Parco Commerciale Annunziata), **con il ruolo di capo, promotore ed organizzatore;**
- **BRAVETTI Roberta**, quale socio ed amministratore della B25 S.N.C. DI BRAVETTI Andrea e Roberta & C. (compagine sociale che dal 14 marzo 2011 ha inoltre amministrato la SIMAR S.R.L. –oggi in liquidazione), entrambe società esercenti l'attività di produzione, commercio, importazione ed esportazione di pelletteria, valigeria, abbigliamento in genere ed accessori, **con il ruolo di capo, promotore ed organizzatore;**
- **ANNUNZIATA Rosa Anna** (moglie di PONTORIERO Claudio), quale responsabile di fatto della gestione (unitamente al marito) del predetto punto vendita, nonchè delle attività e degli interessi economici della società MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C., **con il ruolo di organizzatore;**
- **ZINNA' Rosina** (madre del PONTORIERO Claudio), quale titolare di una quota sociale del 5% della MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C e responsabile di fatto della gestione (unitamente al figlio ed alla nuora ANNUNZIATA Rosa Anna) del predetto punto vendita, nonchè delle attività e degli interessi economici della citata società, **con il ruolo di organizzatore;**
- **BRAVETTI Andrea**, quale socio ed amministratore della B25 S.N.C. DI BRAVETTI Andrea e Roberta & C. (compagine sociale che, dal 14 marzo 2011, ha inoltre amministrato la SIMAR S.R.L. – oggi in liquidazione –), entrambe società esercenti l'attività di produzione, commercio, importazione ed esportazione di pelletteria, valigeria, abbigliamento in genere ed accessori, **con il ruolo di partecipe (in particolare avente, tra l'altro, lo specifico compito di occuparsi della concreta produzione illecita della merce da porre successivamente in commercio);**
- **FANI' Andrea**, quale abituale e stabile fornitore alla MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C di borse ed accessori in pelle recanti marchi contraffatti, segni distintivi mendaci, ovvero aventi comunque origine, provenienza e qualità diversa da quella dichiarata o pattuita, **con il ruolo di partecipe,**

si associavano e accordavano tra loro al fine di commettere più delitti contro la fede pubblica (artt. 473 ss c.p.), contro l'industria ed il commercio (art. 515 ss c.p.), nonché contro il patrimonio (art. 648 c.p.).

Nella specie, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale ed al fine di commercializzare i prodotti presso i suddetti esercizi commerciali all'ingrosso e/o al dettaglio (o mediante l'impiego di differenti modalità di distribuzione) – anche con l'ausilio di una tipografia operante a Gioia Tauro e dopo essersi approvvigionati attraverso l'utilizzo di svariati canali di commercio illecito (anche dall'estero) della merce necessaria –, **alteravano e/o contraffacevano le etichette recanti i marchi o i segni distintivi e**



successivamente le apponevano nei vari capi di abbigliamento e/o accessori (scarpe; maglie; borse; portafogli cinture; foulard; trolley etc), ovvero in taluni casi acquistavano, detenevano per la vendita e ponevano in vendita prodotti già oggetto di contraffazione, ovvero – in altri casi ancora – mettevano in vendita al dettaglio merce avente origine, provenienza e qualità diversa da quella dichiarata o pattuita (ad esempio eliminando l’etichetta *Made in China*), nonché prodotti industriali recanti marchi o segni distintivi mendaci.

Con l’aggravante per PONTORIERO Claudio, BRAVETTI Roberta, ANNUNZIATA Rosa Anna e ZINNA’ Rosina di aver rispettivamente capeggiato, promosso ed organizzato l’associazione.

In Gioia Tauro e altrove dal 2012 e con condotta tuttora permanente

* * *

Vista la richiesta, depositata in data 10/2/2015 (ed assegnata allo scrivente in data 11/2/2015), per l’applicazione,

nei confronti

- di ANNUNZIATA Alfonso, con riguardo ai reati ascritti ai capi A) e B) della rubrica, **della misura cautelare della custodia in carcere,**
- di EPIFANIO Domenica, ANNUNZIATA Valeria, ANNUNZIATA Rosa Anna, ANNUNZIATA Marzia, AMBESI Carmelo, PONTORIERO Claudio e BRAVETTI Roberta, con riguardo ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi B) e C) della rubrica, **della misura cautelare della custodia in carcere,**
- di ANNUNZIATA Fioravante, ZINNA’ Rosina, FANI’ Andrea e BRAVETTI Andrea, con riguardo ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi B) e C) della rubrica, **della misura cautelare degli arresti domiciliari;**

OSSERVA

1) PREMESSA: IL QUADRO DELLE INDAGINI.

La richiesta all’esame del decidente costituisce il compendio delle complesse attività investigative che hanno interessato la figura di ANNUNZIATA Alfonso, noto imprenditore operante nel territorio di Gioia Tauro (e non solo) e che, già imputato nel processo c. d. *Tirreno*, è tornato all’attenzione investigativa nel procedimento in epigrafe indicato, che ne ha disvelato la natura di **imprenditore al servizio della cosca PIROMALLI**, ‘ndrina costantemente sottoposta al *focus* investigativo della Procura della Repubblica in sede, Direzione Distrettuale Antimafia, e che, dopo essere stata oggetto dell’operazione localmente nota come *Cent’anni di storia*, ha, di recente, visto essere tratto in stato di fermo il suo apicale esponente **COPELLI Giovanni** [in atto a giudizio innanzi al Tribunale di Palmi]. Per comprendere il dipanarsi delle investigazioni i cui esiti sono, ora, posti al vaglio del G. I. P., appare opportuno evidenziare quanto riportato nell’*incipit* della richiesta del P. M.:

“
...”

La presente richiesta trae origine da una complessa attività di indagine svolta – a decorrere dall’anno 2009 – nei confronti di ANNUNZIATA Alfonso, imprenditore di origini campane operante a Gioia Tauro da quasi quarant’anni nel settore della distribuzione e vendita al dettaglio di abbigliamento.

Si è invero trattato di una articolata attività investigativa finalizzata ad approfondire ed accertare la natura, la tipologia e l’esatta connotazione delle sinergie e dei rapporti di stretta cointeressenza economica tra il predetto ANNUNZIATA e l’articolazione territoriale della *‘ndrangheta* storicamente attiva e radicata nel comune di Gioia Tauro e negli ambiti limitrofi; rapporti questi ultimi – giova evidenziarlo, ma con la precisazione su cui si tornerà a breve su tale profilo – che invero erano già emersi più volte nell’ambito di precedenti attività di indagine e che peraltro erano stati cristallizzati in una specifica vicenda processuale (processo cd. Tirreno). Infatti nell’ambito della predetta vicenda processuale l’ANNUNZIATA Alfonso – imputato per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p. in ragione della condotta di pieno sostegno alle cosche mafiose operanti a Gioia Tauro nella posizione di imprenditore dapprima vittima e quindi pienamente complice – dopo essere stato condannato in primo grado alla pena di due anni di reclusione (sentenza Corte di Assise di Palmi n. 7/97 del 27.11.1997), era stato successivamente assolto per non aver commesso il fatto dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria con la sentenza n. 16/00 del 11.08.2000.

Pertanto, il punto di partenza delle indagini avviate nel presente procedimento penale nei confronti del predetto ANNUNZIATA (originariamente iscritto per il reato il cui agli artt. 110 e 416-bis c.p.) ha riguardato - oltre che la compiuta ed attenta disamina delle risultanze del processo cd. Tirreno - gli elementi più significativi emersi negli anni a seguire nell’ambito dei procedimenti (“*Porto*”, “*Conchiglia*”, “*Operazione Sindact*”, “*Arca*”, “*Maestro*” e “*Cent’anni di Storia*”) che hanno interessato le più potenti cosche di *‘ndrangheta* attive nella piana di Gioia Tauro (ovvero, tra le altre, quelle dei PIROMALLI e dei MOLE`E) e che hanno visto in più occasioni emergere la concreta esistenza di strette relazioni e costanti sinergie economiche dell’ANNUNZIATA con le predette cosche.

Non è peraltro un caso che nei citati procedimenti sia emersa in modo plastico, e sia stata accertata giudizialmente con autorità di cosa giudicata, la volontà delle predette consorterie mafiose di infiltrarsi prepotentemente nelle attività economiche che si svolgono sul territorio di loro “competenza” e ciò non solo attraverso l’estorsione praticata a vari livelli, ma anche con il controllo - diretto e/o indiretto - delle iniziative imprenditoriali più remunerative. Sotto questo profilo il dato investigativo più concreto ed evidente è consistito nel registrare come, nel territorio di Gioia Tauro, a fronte di imprenditori la cui attività economica aveva subito attentati e non aveva ottenuto alcun tipo di redditizia espansione (anzi, addirittura, talvolta era definitivamente scomparsa dal panorama commerciale) ve ne erano altri – per l’appunto l’odierno indagato ANNUNZIATA Alfonso – che non solo non erano stati oggetto di alcuna intimidazione (fatti salvi due episodi delittuosi di matrice estorsiva verificatisi nei primi anni ’80), ma aveva visto nel corso degli anni incrementata, ampliata e potenziata con sorprendente rapidità la propria capacità imprenditoriale e la relativa forza di investimento di risorse economiche nel territorio.

Ed è proprio muovendo dal quadro appena tratteggiato che le indagini a carico di ANNUNZIATA Alfonso - caratterizzate, sin dalla fase embrionale, dal compimento di attività tecniche di intercettazione (telefonica ed ambientale) - sono iniziate nel 2009 in coincidenza con l’avvio, da parte della locale Sezione Tutela Entrate, di una verifica fiscale ai fini I.V.A., II.DD ed IRAP per le annualità 2007 e 2008 (verifica successivamente estesa anche alle annualità 2004, 2005 e 2006) nei confronti dell’ANNUNZIATA S.r.l.; società quest’ultima formalmente ed interamente partecipata dal predetto indagato (e dai propri familiari), avente sede legale ed amministrativa a Gioia Tauro ed operante – come anche l’omonima ditta individuale Annunziata Alfonso – nell’attività di commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti.

Pertanto in tale contesto, nel mese di aprile 2009, anche alla luce dei significativi “*finanziamenti soci*” rilevati in sede di accertamento fiscale in corso, venivano intraprese specifiche indagini tecniche (telefoniche e ambientali); queste ultime però venivano sospese - relativamente all’intercettazione ambientale presso l’ufficio in uso ad ANNUNZIATA Alfonso (RIT n. 800/09) - dal 16.5.2010 all’8.10.2010, ovvero nel periodo concesso alla parte per le “controdeduzioni” conseguenti agli accertamenti bancari effettuati nell’ambito del controllo tributario. In data 8.10.2010, in contemporanea con l’avvio della fase ispettiva del c.d. “contraddittorio”, le operazioni tecniche ambientali riprendevano fino alla conclusione del termine di durata delle indagini preliminari fissato con riguardo all’originaria ipotesi di reato di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p..

Le risultanze della suddetta attività tecnica di intercettazione, unitamente ai riscontri acquisiti nell’ambito della verifica fiscale sopra indicata, venivano compendiate dal Nucleo di Polizia Tributaria di Reggio Calabria nell’annotazione di polizia giudiziaria n. 2055/INC del 04.07.2011. In particolare la predetta annotazione - oltre a connotarsi, da un lato, per l’attualità delle cointeressenze economiche tra l’ANNUNZIATA Alfonso e vari soggetti storicamente contigui alla cosca Piromalli operante nel territorio di Gioia Tauro nonché, dall’altro lato, per il ruolo dell’odierno prevenuto quale datore di “*garanzie ambientali*” in favore di diversi imprenditori (Giovinazzo Francesco e Domenico, nonché tale “Gatto” della Despar) interessati ad avviare attività economiche nel predetto territorio - evidenziava l’esistenza di molteplici indizi della consumazione da parte del suddetto indagato (in concorso con i prossimi congiunti) del reato di riciclaggio, nella specie aggravato dalla finalità di agevolare la ‘*ndrangheta* ed in particolare l’articolazione territoriale operante a Gioia Tauro.

Pertanto, previo aggiornamento dell’iscrizione nel registro delle notizie di reato (in ordine, tra le altre, alla citata ipotesi di reato di cui all’art. 648-bis c.p.) ed al fine di svolgere i necessari approfondimenti investigativi, veniva (ri)avviata una articolata e complessa attività di indagine di natura tecnica e patrimoniale. In particolare gli obiettivi della predetta indagine erano, tra gli altri, quello di accertare:

- 1) gli attuali scenari relativi alla/e cosca/cosche di ‘*ndrangheta* operanti nel territorio di Gioia Tauro, effettuando i necessari ed opportuni approfondimenti investigativi alla luce di quanto emerso, tra le altre, dalle conversazioni ambientali registrate all’interno dell’ufficio di ANNUNZIATA Alfonso tra quest’ultimo e GIOVINAZZO Domenico ovvero tra lo stesso ANNUNZIATA e tale “GATTO” della Despar;
- 2) quali attività economiche fossero gestite direttamente e/o indirettamente da ANNUNZIATA Alfonso, approfondendo ogni aspetto relativo al parco commerciale “ANNUNZIATA”, con particolare riferimento alla progettazione e realizzazione (soggetti coinvolti, costi complessivi, modalità di finanziamento), alla gestione (affitto dei locali a terzi, soggetti economici coinvolti; modalità di pagamento e di reclutamento dei dipendenti, garanzie e/o vincoli tra la società locataria e i titolari delle singole attività economiche operanti nel centro commerciale, ecc.) e al controllo (società o gruppo societario controllante, ecc.) dello stesso; ciò al fine di verificare - anche alla luce di quanto emerso dagli esiti della verifica fiscale compiuta presso l’Annunziata srl - l’ipotesi investigativa relativa ad un concreto coinvolgimento di ANNUNZIATA Alfonso (e dei suoi familiari) in un’attività delittuosa di riciclaggio per conto dell’organizzazione criminale operante nel territorio di Gioia Tauro.

Gli esiti complessivi della predetta indagine - scaturita, come detto, dalle risultanze compendiate nell’originaria annotazione di P.G. del 4 luglio 2011 - risultano puntualmente analizzati, ricostruiti e sviluppati nell’annotazione (e relativi allegati) depositata in data 14 ottobre 2014 dalla Polizia Giudiziaria all’uopo delegata,

la quale peraltro – nell'illustrare le innumerevoli risultanze probatorie acquisite a carico dell'odierno prevenuto – ha evidenziato in premessa quanto segue (*cf. pg. 8-9 citata annotazione del 14.10.2014*):

“omissis ... In estrema sintesi, per ciò che concerne la famiglia ANNUNZIATA, le investigazioni svolte, partendo dai precedenti giurisdizionali che hanno acclarato l'esistenza e l'operatività sulla piana di Gioia Tauro di un'associazione di tipo 'ndranghetista facente capo alla cosca PIROMALLI, hanno permesso di appurare la contiguità di ANNUNZIATA Alfonso a detto gruppo.

In particolare, ANNUNZIATA, con la consapevolezza anche di tutti gli altri familiari (la moglie EPIFANIO Domenica¹ e le figlie Rosa Anna², Valeria³ e Marzia⁴), ha fornito un contributo causale rilevante nel rafforzamento economico della predetta 'ndrina sul territorio di Gioia Tauro e, conseguentemente, nel suo controllo del territorio.

Il quadro che si è venuto a delineare, e che verrà puntualmente rappresentato con dovizia di evidenze probatorie nei capitoli successivi, ha consentito di tracciare la figura di un imprenditore che si è asservito, nel tempo, al gruppo PIROMALLI, tanto da prestarsi completamente ai bisogni e alle esigenze dello stesso in ordine alla realizzazione di investimenti sul territorio e, nel contempo, a dissimularne la loro origine e riconducibilità.

Come è stato possibile ricostruire, i rapporti tra ANNUNZIATA Alfonso e i PIROMALLI affondano le loro radici già negli albori dell'attività di commerciante di abbigliamento del primo; l'iniziale ruolo di vittima (destinatario di attentati) si è trasformato e plasmato, nel tempo, in un chiaro rapporto “simbiotico” in cui tutte le parti (sia l'organizzazione criminale che lo stesso ANNUNZIATA) ne hanno tratto beneficio con la realizzazione del parco commerciale “ANNUNZIATA” quale evidenza tangibile sul territorio dei piani della cosca.

Altresì nel corso delle investigazioni, anche di natura tecnica, è stato possibile documentare, tra l'altro, come ANNUNZIATA Alfonso, unitamente ai suoi familiari, sia il promotore di un'associazione per delinquere dedita al commercio di merce contraffatta ovvero di merce a cui viene asportata l'etichetta recante l'indicazione di provenienza (prevalentemente “made in china”) ed apposta un'altra etichetta di non precisata natura.

Considerata la complessa e articolata attività delegata svolta, nonché in considerazione dei diversi soggetti e ambiti investigati, si è ritenuto opportuno dividere la presente in tre parti, dando comunque una visione d'insieme delle investigazioni, concernenti gli argomenti di seguito indicati:

- la PARTE I (precedenti giurisdizionali delle 'ndrine PIROMALLI e MOLÈ e scalata imprenditoriale di ANNUNZIATA Alfonso avente connotazioni di stampo mafioso, includente gli approfondimenti in ordine alle conversazioni ambientali registrate tra ANNUNZIATA Alfonso e tale “GATTO” della DESPAR, nonché tra ANNUNZIATA Alfonso e GIOVINAZZO Domenico - con particolare riferimento al contatto per la locazione dei capannoni da adibire a supermercato CRAI) (punti 1. e 6. della suddetta delega);

1 **EPIFANIO Domenica** (PFNDNC51A42G082T), nata a Oppido Mamertina (RC) il 02.01.1951 e residente a Gioia Tauro (RC) in via Nazionale 111, n. 294.

2 **ANNUNZIATA Rosa Anna** (NNNRNN72S58H224Z), nata il 18.11.1972 a Reggio Calabria e residente a Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111, n. 294.

3 **ANNUNZIATA Valeria** (NNNVL78T51H224G), nata l'11.12.1978 a Reggio Calabria e residente in Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111, n. 294.

4 **ANNUNZIATA Marzia** (NNNMRZ82S51G082A), nata l'11.11.1982 a Oppido Mamertina (RC) e residente a Gioia Tauro (RC), via degli ulivi 21.

- la PARTE II (approfondimenti investigativi richiamati nella PARTE I e posizione economica/reddituale/patrimoniale della famiglia ANNUNZIATA) (punti 2. e 3. della suddetta delega);
- PARTE III (profili di rilievo penale emersi dalle risultanze delle intercettazioni di conversazioni e comunicazioni e dai riscontri operativi in ordine ai componenti della famiglia ANNUNZIATA, con particolare riferimento all'ipotesi delittuosa di contraffazione)".

Giova infine premettere che la predetta annotazione di P.G., *pienamente condivisa e qui da intendersi integralmente trascritta*, si fonda, tra le altre, sulle seguenti fonti di prova (**cf. pg. 10 ss**):

1. sentenze passate in giudicato relative ad alcuni processi celebrati negli ultimi venti anni in questo distretto (*Tirreno; Porto; Conchiglia; Operazione Sindaci; Arca, Maestro, Cent'Anni di Storia*) e le connesse risultanze (documenti; dichiarazioni testimoniali; dichiarazioni rese dagli imputati etc) acquisite nell'ambito dei predetti processi;
2. conversazioni telefoniche e comunicazioni tra presenti intercettate nell'ambito del presente procedimento penale ovvero acquisite, ai sensi dell'art. 270 c.p.p., da altri procedimenti penali;
3. dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia RUSSO Antonio Onofrio Michele⁵, RASO Annunziato⁶, GERMANÒ Salvatore⁷, VIRGIGLIO Cosimo⁸ e SCOPELLITI Giuseppe⁹;
4. dichiarazioni testimoniali rese all'udienza del 4.07.1995 da SORRENTI Angelo Maria¹⁰ nell'ambito del processo cd. Tirreno celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Palmi;
5. atti, esiti degli accertamenti patrimoniali, nonché documenti amministrativi e fiscali afferenti sia la costruzione del parco commerciale cui fa capo l'ANNUNZIATA S.R.L.¹¹ che l'operatività delle società facenti capo all'ANNUNZIATA Alfonso; tali risultanze costituiscono peraltro riscontro alle fonti di prova dichiarative sopra indicate e sono state acquisite formalmente sia nell'ambito dell'attività di indagine del presente procedimento penale, che

⁵ **RUSSO Antonio Onofrio Michele**, nato a Locri (RC) il 02.01.1964.

⁶ **RASO Annunziato**, nato il 05.06.1963 a Rosarno (RC).

⁷ **GERMANÒ Salvatore**, nato a Taurianova (RC) il 25.05.1960.

⁸ **VIRGIGLIO Cosimo**, nato il 25.05.1966 a Rosarno (RC).

⁹ **SCOPELLITI Giuseppe**, nato a Villa San Giovanni (RC) il 18.11.1956.

¹⁰ **SORRENTI Angelo Maria**, nato a Cinquefrondi (RC) il 14.10.1954; nell'ambito del processo cd. Tirreno (capi di imputazione A3) e A31)) il SORRENTI - unitamente al socio Riefolo Mario quali titolari della CEMEL srl e della Saitel 90 snc (imprenditori operanti nel settore delle telecomunicazioni - è stato l'unico soggetto a costituirsi parte civile e ciò quale persona offesa con riferimento ad una complessa vicenda estorsiva (preceduta da un incendio) commessa ai suoi danni (ed ai danni di Riefolo Mario) da Piromalli Giuseppe cl. 1945, Molè Girolamo, Molè Domenico, Albanese Girolamo cl. 1967, Mesiani Mazzacuva Giuseppe, Mesiani Mazzacuva Pietro, Priolo Giovanni e Alagna Antonio. Per i predetti capi di imputazione - anche e soprattutto a seguito delle dichiarazioni testimoniali rese in dibattimento dal SORRENTI e dal Riefolo (nonché della registrazioni di conversazioni dagli stessi effettuate) - i soggetti appena indicati sono stati tutti condannati nell'ambito del predetto processo con sentenza passata in giudicato.

¹¹ **ANNUNZIATA S.R.L.** (già ANNUNZIATA Alfonso S.R.L. fino al 08.03.2008) - P.IVA 01356300804, società a responsabilità limitata, con sede e domicilio fiscale in Gioia Tauro (RC), Via Nazionale 111, 220.

in occasione delle citate operazioni di verifica fiscale operate dal Nucleo P.T. di Reggio Calabria (come compendiate nei relativi verbali del 16.12.2009 e del 10.11.2010).

Infine, in data 19.01.2015 la P.G. delegata depositava l'annotazione integrativa del 13-14 gennaio 2015, contenente tra l'altro:

- a) ulteriori riscontri alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia RUSSO Antonio Onofrio Michele;
- b) l'analisi di altre intercettazioni auto ed etero-accusatorie a carico di EPIFANIO Domenica (moglie di Annunziata Alfonso), nonché di conversazioni ambientali acquisite ex art. 270 cpv c.p. da diversi procedimenti penali;
- c) ulteriori dati probatori a conferma dell'attività delittuosa di contraffazione ampiamente ricostruita nella terza parte dell'annotazione di P.G. del 14.10.2014.

...”

Questa la genesi delle investigazioni.

Prima di esaminare gli elementi di prova compendiate nelle note della P. G. e negli ulteriori atti allegati a fondamento della richiesta, è necessario fare riferimento ai criteri di valutazione del materiale indiziario.

2) GLI ELEMENTI INDIZIARI ED I CRITERI DI VALUTAZIONE.

Per come indicato nell'atto di impulso cautelare, i principali elementi di prova (compendiate nell'annotazione di P. G. del 14/10/2014 e nella successiva depositata il 19.1.2015) sono rappresentati da:

- conversazione tra presenti registrata in data 27.09.2007, nell'ambito del p.p. 6268/06 R.G.N.R. DDA (R.I.T. - DDA 1856/07 - operazione "*Cent'anni di storia*"), all'interno della Casa Circondariale di Secondigliano tra il detenuto MOLÈ Girolamo (detto *Mommo*)¹², il figlio Antonino¹³ (detto *Nino il Nero*) ed il nipote STANGANELLI

¹² **MOLÈ Girolamo** (detto *Mommo*), nato a Gioia Tauro (RC) il 01.02.1961.

Soggetto a capo dell'omonima cosca di 'ndrangheta, attualmente detenuto all'ergastolo e condannato con sentenza:

- della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria in data 11.08.2000, irrevocabile il 25.05.2002 (nell'ambito del processo c.d. "TIRRENO"), per i delitti di associazione di tipo mafioso (artt. 110, 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e ultimo comma c.p.); importazione, acquisto, detenzione, trasporto e cessione di sostanze stupefacenti (artt. 110, 81 cpv c.p., 71 e 74 L. 22.12.75 n. 685, 73 e 80 T.U. 309/90); associazione finalizzata alla commissione di più delitti tra i predetti afferenti alle sostanze stupefacenti (art. 75 L. 22.12.75 n. 685 e 74 T.U. 309/90); illegale importazione, acquisto, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni e da guerra e relative munizioni (art. 110, 112 n. 1 e 2, 61 n. 2, 81 cpv c.p., 9, 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497 e art. 7 D.L. n. 152/91); omicidio (artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 575, 577 n. 3 e 4 c.p.); rapina (artt. 110, 628 1° e 3° comma c.p.); estorsione (artt. 1110, 81 cpv., 46-629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91), turbata libertà dell'industria e del commercio /art. 110, 513 bis c.p. e 7 D.L. 152/91);
- della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 24.05.2001, irrevocabile il 25.11.2002 (nell'ambito del processo c.d. "PORTO") per i delitti di associazione di tipo mafioso (artt. 110, 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5° comma c.p.) e di tentata estorsione (commi 1 e 3 art. 628 c.p. e art. 61 n. 7 c.p.);
- della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 19.04.2007, irrevocabile il 14.05.2008 (nell'ambito del processo c.d. "TEMPO"), per il delitto di associazione di tipo mafioso (artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° c.p.);
- della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 14.07.2011, irrevocabile l'8.04.2014 (nell'ambito del processo c.d. "CENT'ANNI DI STORIA") per il delitto di associazione di tipo mafioso (artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 61 n. 9 c.p.).

- Domenico¹⁴;
- conversazione tra presenti registrata in data 4.04.2008, nell'ambito del p.p. 6268/06 R.G.N.R. (R.I.T. - DDA 1856/07 - operazione "*Cent'anni di storia*"), all'interno della Casa Circondariale di Nuoro tra il detenuto MOLE' Domenico¹⁵ e la moglie MESIANI Mazzacuva Valeria¹⁶;
 - conversazione tra presenti registrata in data 7.06.2008 nell'ambito del p.p. 6268/06 R.G.N.R. (R.I.T. - DDA 1856/07 – operazione "*Cent'anni di storia*"), all'interno della Casa Circondariale di Nuoro, tra il detenuto MOLE' Domenico ed il figlio MOLÈ Antonio¹⁷;
 - conversazione ambientale¹⁸ captata il 23.01.2004 all'interno della vettura Aixam, nell'ambito del procedimento penale n. 1348/2001 R.G.N.R. DDA (R.I.T. 1456/03 - c.d. operazione "*Arca*"), tra PIROMALLI Gioacchino¹⁹ ed un uomo n.m.i.;

13 **MOLÈ Antonio**, nato a Gioia Tauro (RC) il 26.07.1989. Identificato attraverso il cartellino (riportante i dati anagrafici e le foto segnaletiche) acquisito dall'interrogazione della banca dati SIDET (nell'ambito dell'applicazione SDI).

Condannato con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 14.07.2011 (nell'ambito del processo c.d. "*CENT'ANNI DI STORIA*" – rito abbreviato) per il delitto di associazione di tipo mafioso (artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 61 n. 9 c.p.).

In data 07.02.2013 la Suprema Corte, decidendo in ordine al ricorso da questo presentato, ha rideterminato in anni tre e mesi quattro di reclusione la piena inflittagli nel giudizio di 2° grado.

14 **STANGANELLI Domenico**, nato a Gioia Tauro (RC) il 10.06.1977 (nipote di Girolamo MOLÈ in quanto figlio di sua sorella Girolama, nata a Gioia Tauro il 09.06.1958). Identificato attraverso il cartellino (riportante i dati anagrafici e le foto segnaletiche) acquisito dall'interrogazione della banca dati SIDET (nell'ambito dell'applicazione SDI)

Condannato con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 14.07.2011 (nell'ambito del processo c.d. "*CENT'ANNI DI STORIA*" – rito abbreviato) per il delitto di associazione di tipo mafioso (artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 61 n. 9 c.p.). In data 07.02.2013 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato avverso la pronuncia del giudice di 2° grado.

15 **MOLÈ Domenico**, nato a Gioia Tauro (RC) il 06.04.1962.

Soggetto di vertice dell'omonima cosca di 'ndrangheta, attualmente detenuto all'ergastolo e condannato con sentenza:

- della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria in data 11.08.2000, irrevocabile il 25.05.2002 (nell'ambito del processo c.d. "*TIRRENO*"), per i delitti di associazione di tipo mafioso (artt. 110, 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e ultimo comma c.p.); illegale importazione, acquisto, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni e da guerra e relative munizioni (art. 110, 112 n. 1 e 2, 61 n. 2, 81 cpv c.p., 9, 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497 e art. 7 D.L. n. 152/91): omicidio (artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 575, 577 n. 3 e 4 c.p.); omicidio (artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 575, 577 n. 3 e 4 c.p.); rapina (artt. 110, 628 1° e 3° comma c.p.); estorsione (artt. 1110, 81 cpv., 46-629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91); turbata libertà dell'industria e del commercio /art. 110, 513 bis c.p. e 7 D.L. 152/91).
- della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 14.07.2011, irrevocabile l'8.04.2014 (nell'ambito del processo c.d. "*CENT'ANNI DI STORIA*"), per il delitto di associazione di tipo mafioso (artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 61 n. 9 c.p.).

16 **MESIANI MAZZACUVA Valeria**, nata a Reggio Calabria il 24.03.1969, moglie di MOLÈ Domenico.

17 **MOLÈ Antonio**, nato a Gioia Tauro (RC) il 28.03.1990, detto *Nino il bianco*, figlio di MOLÈ Domenico. Identificato attraverso il cartellino (riportante i dati anagrafici e le foto segnaletiche) acquisito dall'interrogazione della banca dati SIDET (nell'ambito dell'applicazione SDI)

Condannato con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 14.07.2011 (nell'ambito del processo c.d. "*CENT'ANNI DI STORIA*" – giudizio abbreviato) per il delitto di associazione di tipo mafioso (artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 61 n. 9 c.p.).

18 Progressivo n. 669 del 23.01.2004 (ore 12.11) – Proc. pen. 1348/2001. Procura Rep. presso il Tribunale di Reggio Calabria (cfr. pagg. 1009 e 1010 formulata il 20.07.2004 dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria nell'ambito del proc. pen. 1348/2001 R.G.N.R. - c.d. operazione "*ARCA*").

19 **PIROMALLI Gioacchino** (PRMGCH34P12E041H), nato il 12.09.1934 a Gioia Tauro (RC). Condannato con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 14.07.2011 (nell'ambito del

- conversazione ambientale²⁰ captata il 09.04.2004, nell'ambito del p.p. n. 4584/02 R.G.N.R. DDA (R.I.T. DDA n. 449/04, confluita nel citato p.p. "Cent'anni di storia"), tra il Sindaco Giorgio Dal Torrione e due soggetti n.m.i.;
- conversazioni tra presenti registrate, nell'ambito del presente procedimento penale, all'interno dell'ufficio privato in uso all'indagato ANNUNZIATA Alfonso (sito all'interno del Parco Commerciale Annunziata di Gioia Tauro), nel periodo compreso tra il 12.06.2009 ed il 3.12.2010;
- conversazioni tra presenti registrate, nell'ambito del presente procedimento penale, all'interno delle autovetture in uso ad ANNUNZIATA Alfonso, ai generi di quest'ultimo, MANGIONE Sergio e PONTORIERO Claudio, nonché all'indagato RESTUCCIA Angelo;
- conversazione ambientale²¹ registrata in data 27.03.2012 a bordo del veicolo Fiat Panda - targato ED*693*DR²² – nell'ambito del procedimento penale penale n. 20893/10 R.G.N.R. D.D.A., pendente, presso la Procura della Repubblica di Firenze, nei confronti, tra gli altri, dell'indagato **RASO Armando**²³, tra quest'ultimo, RASO Gioacchino²⁴ e CARBONE Enzo²⁵;
- conversazioni telefoniche registrate, nell'ambito del presente procedimento penale, sulle utenze in uso ad ANNUNZIATA Alfonso ed agli altri indagati.

* * *

Si aggiungono a quanto sopra ulteriori elementi di prova:

- le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia **RUSSO Antonio**,
- quelle degli altri collaboratori **RASO Annunziato**, **GERMANÒ Salvatore**, **VIRGIGLIO Cosimo** e **SCOPELLITI Giuseppe**,
- le dichiarazioni rese, all'udienza del 4.7.1995 tenutasi nel processo *Tirreno*, da **SORRENTI Angelo Maria**,
- la documentazione attestante gli esiti di accertamenti patrimoniali, nonché quella di natura amministrativa e fiscale riguardante, per un verso, la realizzazione del c. d. *parco commerciale Annunziata* e, per altro verso, le società facenti capo all'ANNUNZIATA Alfonso,
- sentenze ormai munite dell'autorità del giudicato,
- sentenze non ancora irrevocabili,

processo c.d. "CENT'ANNI DI STORIA" – rito abbreviato) per il delitto di associazione di tipo mafioso (artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 61 n. 9 c.p.).

²⁰ R.I.T. 449/04. Progressivi nn. 105 e 106 del 09.04.2004 – Proc. pen. 4584/2002 R.G.N.R. D.D.A. Procura della Repubblica c/o Tribunale di Reggio Calabria.

²¹ R.I.T. 1102/12. Progressivo n. 15 del 27.03.2012 (Proc. pen. n. 20893/10 R.G.N.R. - D.D.A. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze).

²² Veicolo noleggiato presso la HERTZ in uso a RASO Armando (classe '50).

²³ **RASO Armando**, nato il 09.02.1974 a Taurianova (RC).

²⁴ **RASO Gioacchino**, nato il 30.10.1966 a Taurianova (RC).

²⁵ **CARBONE Vincenzo**, nato a Sant'eufemia d'Aspromonte (RC) il 25.10.1959.

- atti di altri procedimenti penali.

2.1) I criteri di valutazione delle intercettazioni

Premidente essendo, anche in questo procedimento, il materiale di prova offerto dai servizi di captazione di conversazioni telefoniche e tra presenti, occorre, anzitutto, soffermarsi sui **criteri di valutazione delle intercettazioni**.

Non può, ovviamente, non sottolinearsi l'elevata valenza probatoria dello strumento delle intercettazioni (specie di quelle fra presenti) ritualmente autorizzate. L'attività di intercettazione, infatti, rappresentando in tempo reale l'accadimento di singoli fatti storici, costituisce senz'altro uno dei modi di raccolta della prova di natura oggettiva e, per ciò stesso, di maggiore affidabilità. I dati che ne scaturiscono fotografano una realtà possibile di "artefazioni", in via astratta, in sole due ipotesi. In un primo caso, quando essi siano contraddittori o inintelligibili, in un secondo caso, quando i protagonisti della conversazione siano chiaramente consapevoli di essere soggetti a tale attività di acquisizione della prova e se ne servano, in modo strumentale, per falsare intenzionalmente ed in maniera anomala la rappresentazione del dato storico. Al di fuori di tali ipotesi (certamente non ipotizzabili nel procedimento che ne occupa), deve concludersi che la situazione rappresentata da tale mezzo di prova è esattamente rispondente alla realtà dei fatti. A tali conclusioni deve giungersi anche laddove il dato indiziante desumibile dall'intercettazione sia utilizzato in pregiudizio di soggetti "terzi", che, quindi, non hanno partecipato al dialogo, laddove ci si riferisce al coinvolgimento di tali persone in attività illecite. È chiaro che è maggiore la valenza di prova di un dialogo quando a parlare sia la stessa persona nei cui confronti si utilizzino, in chiave indiziante, le affermazioni oggetto di registrazione, ma, allorché due o più soggetti si riferiscano ad un terzo, narrando fatti penalmente rilevanti a carico di questi, egualmente il valore probatorio di tale atto è da ritenere elevatissimo, salve la comprovata circostanza o la ragionevole probabilità che, nella consapevolezza dell'attività cui sono soggetti, gli interlocutori abbiano inteso preconstituire false prove a carico del terzo estraneo alla conversazione. Il che, secondo evidenti principi logici, non può ritenersi plausibile quando due o più soggetti, comunque, riferiscano, nel corpo della conversazione, fatti illeciti nei quali essi stessi risultino coinvolti.

Alla stregua di queste considerazioni, si anticipa, sin da ora, che (non essendo emerso alcun elemento tale da far ritenere che gli interlocutori, le cui conversazioni sono state di volta in volta oggetto di intercettazione, abbiano inteso creare false prove, essendo evidente che hanno riferito, nel corso di tali dialoghi, elementi riconducibili a fatti nei quali erano direttamente ed in primo luogo coinvolti essi stessi), nell'ambito del presente procedimento deve attribuirsi agli esiti delle effettuate attività di intercettazione una particolare e sicura efficacia probatoria. E ciò tanto più che le circostanze oggetto delle diverse conversazioni intercettate – anche quelle da cui potrebbe trarsi la responsabilità di terzi "estranei" – hanno ricevuto puntuale conferma attraverso l'acquisizione di elementi di prova diversi, il cui contenuto ha corroborato le vicende sulle quali gli indagati avevano interloquuto con altri durante le conversazioni



oggetto di captazione, la cui veridicità rimane, pertanto, confermata anche sotto tale profilo. È chiara, difatti, la rilevanza, in ottica confermativa dell'interpretazione offerta dalla P. G. rispetto alle conversazioni captate, dei vari accertamenti compiuti in ordine non solo alla contiguità dell'ANNUNZIATA Alfonso alla cosca PIROMALLI ma anche in relazione alla merce oggetto delle attività illecite poste in essere dagli indiziati dei delitti sub B) e C).

Tanto brevemente premesso, prima problematica da affrontare, in tema di valenza delle intercettazioni, ovviamente, è quella relativa all'**identificazione dei soggetti conversanti**.

Nel caso di specie, va evidenziato che l'identificazione dei singoli interlocutori protagonisti delle conversazioni telefoniche e/o delle comunicazioni tra presenti intercettate appare pacifica.

Essa, infatti, è già stata oggetto di accertamento, quanto alle registrazioni acquisite ai sensi dell'art. 270 C. p. p., nei vari procedimenti penali in cui le predette intercettazioni sono state eseguite.

Con riferimento, invece, alle risultanze delle attività tecniche eseguite nell'ambito del procedimento penale che ne occupa, appare sufficiente richiamare le argomentazioni della P. G. nell'annotazione del 14.10.2014 (vd. pag. 12 – 13), laddove si evidenzia:

“..."

“omissis ...Quanto alla identificazione dei singoli interlocutori, mentre in alcune conversazioni ambientali e telefoniche gli stessi si chiamano per nome o per cognome, durante l'ascolto di altri dialoghi il personale di polizia giudiziaria operante ha potuto apprendere fatti o vicende personali da cui si è tratto inequivocabilmente il dato dell'identificazione dell'interlocutore.

Non può non sottolinearsi come sia stato lo stesso sviluppo delle conversazioni, incrociato con le altre risultanze investigative, ad offrire la chiave di identificazione dei soggetti.

In altri casi, ancora, si è fatto espresso ricorso al riconoscimento vocale soggettivo compiuto dagli operanti, da ritenere particolarmente affidabile sulla base delle pregresse conoscenze, ovvero alle identificazioni operate da altri Reparti del Corpo o da altre Forze di Polizia nell'ambito di autonome informative redatte e utilizzate nel corso delle investigazioni.

Da ultimo gli interlocutori delle conversazioni ambientali intercettate nelle case circondariali con videoriprese sono stati identificati attraverso i cartellini (riportanti i dati anagrafici e le foto segnaletiche) acquisiti dall'interrogazione della banca dati SIDET (nell'ambito dell'applicazione SDI) ovvero attraverso i rispettivi documenti di identità visionati presso i comuni di residenza (all. 5).

*Benchè nel corso della presente informativa siano stati indicati gli elementi e i documenti adoperati per l'identificazione degli interlocutori, **gli stessi sono riportati, per ciascun soggetto indagato, in apposite schede riepilogative** altresì delle conversazioni a lui riferibili.*

L'integrazione dei dati delle captazioni avvenute a bordo delle autovetture con il sistema di posizionamento GPS installato sugli stessi veicoli ha permesso inoltre di individuare luoghi e persone, richiamati nella presente informativa".

..."

Si rinvia, pertanto, anche alla lettura delle **schede riepilogative predisposte dalla P. G.**, ai ff. 198 – 217 dell'annotazione citata.

A corollario di quanto sopra, si rammenta che Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 13085 del 3/10/2013, dep. 20/3/2014, Rv. 259478, evidenzia che, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario.

Si pone, poi, il problema della **"esatta comprensione"** e della **"credibilità"** delle affermazioni fatte dai conversanti.

Sotto il profilo dell'**esatta comprensione**, la Corte di Cassazione ha affermato che ... *con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, il giudice di merito deve accertare che il significato delle conversazioni intercettate sia connotato dai caratteri di chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci margini di dubbio sul significato complessivo della conversazione. In questo caso ben può il giudice di merito fondare la sua decisione sul contenuto di tali conversazioni. Se invece la conversazione captata non è connotata da queste caratteristiche – per l'incompletezza dei colloqui registrati, per la cattiva qualità dell'intercettazione, per la cripticità del linguaggio usato dagli interlocutori, per la non sicura decifrabilità del contenuto o per altre ragioni – non per questo si ha un'automatica trasformazione da prova ad indizio, ma è il risultato della prova, che diviene meno certo con la conseguente necessità di elementi di conferma che possano eliminare i ragionevoli dubbi esistenti. E, quindi, in definitiva, i criteri di valutazione della prova divengono quelli della prova indiziaria...* (Sez. IV° n. 21726 del 7.05.2004; in senso analogo Sez. VI n. 29350 del 3.05.2006).

E, infatti, già in precedenza, la Suprema Corte aveva affermato che <<gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni qualora siano: - **gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti**; - **precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto verosimile**; - **concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati od elementi certi...**>> (Sez. IV° n. 22391 del 21.05.2003).

Ciò che, quindi (in riferimento, cioè, alla valutazione dei risultati delle intercettazioni di comunicazioni), il giudice di merito deve accertare è unicamente che il significato dei dialoghi intercettati sia connotato da chiarezza, decifrabilità dei significati, assenza di ambiguità, di modo che la ricostruzione del significato delle conversazioni non lasci

marginale di dubbio sul significato complessivo della conversazione medesima, nel senso che l'assetto interpretativo ai fini dell'individuazione del *fumus* sia plausibile.

Ebbene, quanto alla disamina del contenuto delle conversazioni oggetto di captazione, nel caso di specie, può certamente affermarsi che **i dialoghi che si andrà ad esaminare sono caratterizzati** – per la gran parte – **da contenuto chiaramente intelligibile, tale da essere compreso nel suo effettivo significato**, senza necessità di dovere ricorrere ad operazioni ermeneutiche dal tratto incerto o, peggio, oscuro.

Trattasi, difatti, di conversazioni dal tessuto facilmente comprensibile e, nei casi in cui, invece, i conversanti hanno utilizzato toni criptici o altri accorgimenti diretti a celare il reale oggetto dei dialoghi, il contenuto delle frasi che si sono potute carpire e quanto, conseguentemente e successivamente, appurato dagli inquirenti a riscontro non lascia adito a dubbi sul fatto che anche tali conversazioni, per quanto ammantate da tenore criptico, si riferissero ad attività illecite (la cui essenza si è disvelata alla luce della complessiva attività di indagine e del contenuto stesso di altre conversazioni captate) o, comunque, ai fatti oggetto dell'attenzione investigativa (che sono stati ricostruiti anche mediante ulteriori elementi di prova, in modo da consentire una affidabile lettura del mezzo di prova intercettivo).

Si pensi, ad esempio, ai dialoghi intervenuti fra i sodali in relazione alle attività inerenti la commercializzazione dei prodotti contraffatti o con segni mendaci, laddove taluni riferimenti criptici (specie nelle conversazioni telefoniche fra la EPIFANIO e l'ANNUNZIATA e gli altri indagati, in particolar modo le figlie) sono indiscutibilmente svelati, nei loro reali contenuti, nel corso di altre conversazioni (dal contenuto ampiamente confessorio) e, in ogni caso, dalla complessiva mole delle indagini svolte (che ha riguardato anche accertamenti su taluni *campioni* della merce da costoro trattata).

Eguale dicasi per taluni passaggi dei dialoghi che vedono protagonista ANNUNZIATA Alfonso ed i suoi riferimenti a vicende che connotano il suo rapporto con la 'ndrangheta e, in particolare, con i PIROMALLI, il cui contenuto è stato, laddove non di immediata percezione, perfettamente decifrato sulla scorta di altre emergenze probatorie e, in particolare, di dichiarazioni auto-accusatorie che lo stesso ha reso in altre conversazioni.

Ultimo profilo da approfondire è quello della **“credibilità” delle affermazioni intercettate e, quindi, della loro valenza probatoria**, riguardo al quale occorre evidenziare come la giurisprudenza di legittimità distingue quelle **totalmente auto-accusatorie**, quelle **parzialmente auto-accusatorie** e quelle **totalmente etero-accusatorie**.

Intercettazioni totalmente auto-accusatorie. Si tratta di intercettazioni relative a conversazioni nel corso delle quali è lo stesso interlocutore che, esplicitamente od implicitamente, accusa sé di aver commesso un dato reato. Le affermazioni “contra se” pronunciate dall'imputato equivalgono praticamente ad una sorta di confessione

extragiudiziale e, pertanto, <<**hanno integrale valenza probatoria**>> (Sez. VI° n. 27656 del 9.07.2001).

La Suprema Corte di Cassazione, tornando, poco dopo, sulla valenza di tali intercettazioni, ha, inoltre, sottolineato che: <<*in materia di intercettazioni telefoniche non trovano applicazione gli artt. 62 e 63 cpp, in quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione telefonica, la cui intercettazione sia stata ritualmente autorizzata, non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese del corso dell'interrogatorio dinanzi all'Autorità giudiziaria od a quello di polizia giudiziaria, né le registrazioni ed i verbali delle conversazioni telefoniche sono riconducibili alle testimonianze "de relato" sulle dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse di cui rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto*>> (cfr. Cassazione, Sez. VI°, n. 31739 del 28.07.2003).

Di recente, Cassazione, Sez. VI°, 19/2/2013, n. 16165, ha ribadito che le dichiarazioni, captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata, con le quali un soggetto si auto-accusa della commissione di reati, hanno integrale valenza probatoria, non trovando applicazione, al riguardo, gli artt. 62 e 63 cod. proc. pen, confermando che l'ammissione di circostanze indizianti, fatta spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione legittimamente intercettata, non è assimilabile alle dichiarazioni da lui rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria e che le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testimonianze "de relato" su dichiarazioni dell'indagato, in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto.

Intercettazioni parzialmente auto-accusatorie. Si tratta di intercettazioni relative a conversazioni nel corso delle quali uno dei conversanti accusa sé di avere commesso un dato reato, in concorso con un terzo del tutto estraneo alla conversazione.

Tali conversazioni possono, in linea di principio, costituire prova diretta della responsabilità senza bisogno di ulteriori elementi di conferma, ma, essendo coinvolto pur sempre un terzo estraneo alla conversazione, la loro valutazione deve avvenire con particolare rigore. E, infatti, Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 47028 del 03/10/2013 Ud. (dep. 26/11/2013) Rv. 257519, indica che le dichiarazioni compiute da persone che conversino tra loro – se captate nel corso di attività di intercettazione regolarmente autorizzata ed a loro insaputa – sono liberamente valutate dal giudice secondo gli ordinari criteri di apprezzamento della prova, anche quando presentino valenza accusatoria nei confronti di terzi che avrebbero concorso in reati commessi dagli stessi dichiaranti, non trovando in questo caso applicazione la regola di cui al terzo comma dell'art. 192 cod. proc. pen.

Intercettazioni totalmente etero-accusatorie. Si tratta di intercettazioni relative a conversazioni nel corso delle quali uno od entrambi i conversanti accusano un terzo di avere commesso un determinato reato. La **necessità di valutare con la dovuta**

attenzione ⁽²⁶⁾ **le dichiarazioni etero-accusatorie** non deve, tuttavia, far ritenere indispensabile l'acquisizione di riscontri estrinseci ed intrinseci richiesti dal legislatore nell'ipotesi di chiamata in correità, prevista dall'art. 192, terzo comma, C. p. p..

Riservate alla parte espositiva del materiale indiziario ulteriori considerazioni sul punto, in ordine ai criteri giuridici da applicare in sede di valutazione della valenza indiziaria delle conversazioni intercettate e registrate (e che in base all'art. 273, comma 1-bis, C. p. p. sono omogenei nel giudizio cautelare ed in quello di responsabilità), difatti, una delle questioni fondamentali affrontate dalla giurisprudenza riguarda la possibilità di assimilare le affermazioni fatte dai conversanti a carico dei medesimi o di terzi a delle chiamate di correo, con conseguente estensione alle prime della regola di giudizio di cui all'art. 192 comma 3° C. p. p.. La soluzione offerta da un ormai consolidato orientamento giurisprudenziale è nel senso che *“Il contenuto di un'intercettazione, anche quando si risolve in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, **non è equiparabile** alla chiamata in correità e pertanto, se anch'esso deve essere attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non è però soggetto, in tale valutazione, ai canoni di cui all'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.”* (Sez. V°, n. 21878 del 26/03/2010; l'orientamento risulta costante in tal senso: cfr. Sez. V°, n. 13614 del 19.01.2001; Sez. V°, n. 38413 del 9.10.2003; Sez. V°, n. 603 del 13.01.2004; Sez. I°, n. 1683 del 21.01.2004; Sez. IV n. 3 5860 del 28.09.2006).

A tal riguardo, da ultimo, Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 25806 del 20/02/2014, dep. 16/06/2014, Rv. 259673, Caia e altri, ha avuto modo di precisare che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192, 195, 526 e 271 cod. proc. pen., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost. e l'art. 6 CEDU, nella parte in cui non prevedono che le indicazioni di reità e correità, rese nell'ambito di conversazioni intercettate, debbano essere corroborate da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità, come avviene per le chiamate in reità o correità rese dinanzi all'autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria, e nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità di tali dichiarazioni qualora il soggetto, indicato quale fonte informativa nella conversazione intercettata, si avvalga poi della facoltà di non rispondere (**in motivazione escludendo** – con conferma delle precedenti pronunzie sul punto – **la possibilità di equiparare**, ai fini predetti, **il chiamante in reità o correità** – ovvero un soggetto che, nel rendere dichiarazioni accusatorie nel corso di un interrogatorio, può essere mosso da intenti calunniatori od opportunistici – **al conversante, il quale è animato dalla volontà di scambiare liberamente opinioni con il proprio interlocutore salvo che non risulti accertata l'intenzione dei loquenti, nella consapevolezza dell'intercettazione in corso, di far conoscere all'autorità giudiziaria informazioni finalizzate ad accusare taluno di un reato**).

²⁶ Qualora gli elementi a carico di un soggetto siano costituiti dalle dichiarazioni tra terzi, captate nel corso di operazioni di intercettazione, il giudice è chiamato ad un rigoroso apprezzamento delle risultanze processuali potenzialmente idonee ad invalidare il rilievo accusatorio delle dichiarazioni stesse [Sez. 6, Sentenza n. 5073 del 19/12/2013 Ud. (dep. 31/01/2014) Rv. 258523]

* * *

Tanto premesso, nel caso di specie, le conversazioni intercettate, come si è anticipato, **non presentano particolari problemi interpretativi.**

Se si è detto che le **dichiarazioni auto-accusatorie** intercettate (rivelatesi, nella specie, intrinsecamente attendibili e logicamente credibili) non necessiterebbero di alcun elemento di riscontro o di conferma, in concreto, nel presente procedimento, sono stati conseguiti diversi dati confermativi del contenuto delle captazioni.

Rimandando al prosieguo ulteriori valutazioni nel merito, davvero prive di ogni difficoltà interpretativa si sono rivelate le dichiarazioni in cui lo stesso ANNUNZIATA Alfonso ha palesato i propri risalenti legami con esponenti della famiglia PIROMALLI, commentando le pregresse vicende inerenti detti rapporti. Analogamente quando l'indagato ha palesato il proprio ruolo di **garante ambientale** rispetto agli imprenditori interessati ad operare nel settore della grande distribuzione alimentare presso il *parco commerciale Annunziata*²⁷.

Parimenti si dica per quelle intercorse fra costui e la moglie, o il fratello, in merito alle attività illecite che hanno presieduto ad uno dei versanti della loro attività commerciale o per i dialoghi, di pari significato, colti fra gli altri indiziati dei delitti di cui ai capi B) e C), chiaramente riconducibili alle attività di contraffazione della merce acquistata e poi venduta presso gli esercizi commerciali riconducibili alle diverse espressioni imprenditoriali del gruppo.

Occorre, poi, sottolineare che non é emersa ragione alcuna per ritenere che le dichiarazioni auto-accusatorie registrate fossero oggetto di invenzione o fantasia, tenuto anche conto dell'assoluta delicatezza ed importanza delle questioni oggetto dei dialoghi.

Né si è colto dato di sorta da cui poter inferire che i conversanti, nell'occasione, si siano lasciati andare a millanterie.

Quanto alle **dichiarazioni etero - accusatorie**, poi, é evidente che queste abbiano una maggiore e più pregnante valenza probatoria soprattutto quando la fonte conoscitiva del soggetto conversante sia diretta; andranno distinti, ovviamente, i casi in cui la dichiarazione etero-accusatoria si sia risolta in una scarna ed isolata affermazione da quelli in cui sia stato possibile valutare compiutamente un complesso di dichiarazioni

²⁷ Non a caso, a f. 19 della richiesta, il P. M. cita in proposito le conversazioni tra presenti intercettate all'interno delle autovetture in uso ad ANNUNZIATA Alfonso, intercorse tra quest'ultimo ed altri interlocutori quali la moglie ed il suo commercialista CHIODO Giuseppe (nell'ambito del RIT n. 947/12 al progr. n. 346 del 4.10.2012, al progr. n. 7123 del 13.07.2013, al progr. n. 7811 del 11.08.2013, al progr. n. 8872 del 24.06.2013 ed al progr. n. 9637 del 26.10.2013), e quelle registrate all'interno dell'ufficio privato (sito all'interno del Parco Commerciale Annunziata di Gioia Tauro) in uso allo stesso (RIT n. 800/09 progr. n. 5609 del 5.12.2009, progr. n. 12671, 12672 e 12673 del 3.02.2010, progr. n. 5574 e 5575 del 3.12.2010).



– o di elementi di conferma – che si integrano, si raccordano e si riscontrano tra loro, disvelando un compiuto quadro probatorio.

E, nel procedimento in esame, le dichiarazioni etero-accusatorie provengono da individui che non avrebbero avuto alcun motivo per operare, a carico di persone ad essi vicine e con le quali esistono, per di più, rapporti familiari intimi o di parentela e/o di assoluta prossimità, affermazioni inerenti fatti penalmente rilevanti ove questi non fossero stati veri.

Si pensi, ad esempio, ai dialoghi in cui vengono commentate (dalla figlia o dalla moglie) le *relazioni pericolose* dello stesso ANNUNZIATA con la ‘ndrangheta, alle conversazioni in cui, specie con riferimento ai delitti di cui ai capi B) e C), si fa cenno ai profili di illiceità delle condotte tenute dagli altri sodali, alle dichiarazioni rese, nel dialogo oggetto di intercettazione, da RASO Armando (perfetto conoscitore delle dinamiche di ‘ndrangheta di Gioia Tauro per la sua prossimità ai MOLE’, tanto da essere stato condannato per l’appartenenza alla cosca, allora unitaria, MOLE’ – PIROMALLI), a quelle fra i germani Mommo MOLE’ e Mico MOLE’ ed i rispettivi congiunti recatisi in visita presso le case circondariali di loro detenzione ²⁸ [certo non sospettabili di calunnia ove solo si consideri che, nel rendere quelle dichiarazioni, costoro hanno rivelato, essi stessi, dinamiche che sono loro valse condanne definitive per il delitto di cui all’art. 416 bis C. p.]

In ogni caso, è opportuno evidenziare che gli elementi di responsabilità si fondano anche su dichiarazioni auto-accusatorie captate dagli stessi indiziati e, comunque, su copiosi elementi di conferma venuti da vari altri dati di prova quali le dichiarazioni di collaboratori di giustizia, gli accertamenti di P. G., specie quelli di natura documentale (si pensi, ad esempio, a quelli compiuti in ordine alle sorti dei terreni via via destinati ad accrescere l’impero commerciale dell’ANNUNZIATA) o connessi alla disamina dei precedenti processi che hanno riguardato la ‘ndrangheta in Gioia Tauro e, in particolare, la cosca PIROMALLI, ecc..

Il giudizio, pertanto, è di massima affidabilità e valenza indiziaria.

²⁸ In tal caso, correttamente, si menzionano nella richiesta – ibidem –, oltre alle conversazioni fra presenti intercettate in data 27.03.2012 a bordo del veicolo Fiat Panda targato ED*693*DR tra RASO Gioacchino, CARBONE Enzo e RASO Armando (di cui al p.p. n. 20893/10 R.G.N.R. D.D.A. Procura della Repubblica di Firenze - RIT n. 1102/12 progr. n. 15 e 16 del 27.03.2012, quelle registrate in data 27.09.2007 nell’ambito del p.p. *Cent’anni di Storia*, all’interno della Casa Circondariale di Secondigliano tra MOLE’ Girolamo, il figlio Antonino (Nino il Nero) ed il nipote STANGANELLI Domenico, quella registrata, in data 4.4.2008, per i fini del medesimo p. p., all’interno della Casa Circondariale di Nuoro tra il detenuto MOLE’ Domenico e la moglie MESIANI MAZZACUVA Valeria, quella registrata in data 7.6.2008, per i fini sempre del p. p. *Cent’anni di Storia*, all’interno della Casa Circondariale di Nuoro tra il MOLE’ Domenico ed il figlio MOLE’ Antonio.



Si tratta, perciò, di acquisizioni probatorie particolarmente credibili, indicative e concludenti, generalmente suscettive di fornire una ricostruzione degli eventi in maniera aderente ai reali accadimenti ed esaustiva.

* * *

2.2) I criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia imputati in procedimenti connessi.

Passando, ora, ad esaminare i criteri di valutazione delle **dichiarazioni rese da soggetto coimputato nel medesimo reato e/o imputato in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 C. p. p.**, deve, in linea generale, osservarsi che il legislatore indica la regola di giudizio relativa nei commi 3 e 4 dell'art. 192 C. p. p., il cui tenore è il seguente: *"3. Le dichiarazioni rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 sono valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità. 4. La disposizione del comma 3 si applica anche alle dichiarazioni rese da persona imputata di un reato collegato a quello per cui si procede nel caso previsto dall'art. 371 comma 2 lett. b)."*

Come è noto, in ordine alla valutazione della **"chiamata in correità"** ai fini del giudizio di merito, la giurisprudenza di legittimità (cfr., ad esempio, Cassazione, Sezione 5, 18.01.00, ORLANDO) ha statuito, in modo costante, che la stessa assume valore di prova diretta contro l'accusato in presenza di tre requisiti, consistenti:

- a) **nella credibilità del dichiarante**, valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona, quali il carattere, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con l'accusato, la genesi ed i motivi della chiamata di correo;
- b) **nell'attendibilità intrinseca della chiamata di correo**, desunta da dati specifici interni ad essa quali la spontaneità, l'immediatezza, la reiterazione senza contraddizioni, la costanza nel tempo, la verosimiglianza, la logicità, la precisione, la completezza della narrazione, l'univocità;
- c) **nell'esistenza di riscontri esterni**, che confermino l'attendibilità della chiamata di correo già scrutinata come intrinsecamente attendibile (principio questo ricavabile dalla stessa lettera del comma 3 dell'art. 192 C. p. p., che parla di "conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni" e non del dichiarante).

Quanto ai **riscontri**, la giurisprudenza ha evidenziato come gli stessi

- a. debbano essere **certi**,
- b. **non debbano necessariamente riguardare direttamente il "thema probandum"** (ovvero la prova in sé della colpevolezza dell'imputato, altrimenti costituirebbero prove autonome della responsabilità),
- c. **debbono avere carattere "individualizzante"** (nel senso che non possono limitarsi a confermare le modalità obiettive del fatto descritte dal chiamante,



ma devono riguardare in modo specifico la posizione soggettiva del chiamato in relazione ai singoli fatti delittuosi a lui addebitati),

d. possano avere qualunque natura, **sia rappresentativa sia logica,**

e **possano essere costituiti anche da altra chiamata di correo**, purché le due chiamate siano: convergenti in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; indipendenti, nel senso che non devono derivare da pregresse intese fraudolente od anche solo da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiarne il valore della concordanza; specifiche, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante, ossia le varie dichiarazioni pur non necessariamente sovrapponibili devono confluire su fatti che riguardano direttamente sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui attribuite (Sez. 2, 30.04.99, CATALDO).

Tale regola, originariamente fissata solo per il giudizio di merito, opera, oggi, anche in sede cautelare, per effetto della legge n. 63/2001, il cui art. 11 ha inserito nell'art. 273 C. p. p. il comma 1 bis, che evidenzia come: *“Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli artt. 192 commi 3 e 4...”*.

Nell'interpretazione di questa norma si sono registrati oscillanti orientamenti giurisprudenziali, che hanno trovato soluzione nella decisione delle Sezioni Unite secondo cui *“in tema di valutazione della chiamata in reità o correità in sede cautelare, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata od imputata in un procedimento connesso o collegato, integrano i gravi indizi di colpevolezza di cui all'art. 273 comma 1 cpp, in virtù dell'estensione applicativa dell'art. 192 commi 3 e 4 ad opera dell'art. 273 comma 1-bis c.p.p. soltanto se esse, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, risultino corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto-reato al soggetto destinatario di esse, ferma restando la diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata ad un giudizio prognostico in termini di ragionevole ed alta probabilità di colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza del chiamato, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato”* (Cassazione, Sez. Un. n. 36267 del 30.05.2006, P.G. in proc. SPENNATO).

Tale ultimo orientamento appare senz'altro preferibile, essendo evidente che il legislatore, nell'introdurre la modifica normativa ed avendo ben presenti i diversi criteri usati dalla giurisprudenza in ordine alla valutazione della “chiamata in correità” a seconda che si trattasse del piano cautelare o del giudizio di merito, ha perseguito lo scopo di omologare, per quanto possibile, la valutazione della chiamata in correità in sede cautelare ed in sede di merito.

Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 18097 del 13/04/2010 Cc. (dep. 12/05/2010) Rv. 247147, ha, poi, precisato che, in tema di misure cautelari personali, **la chiamata di correo quale grave indizio di colpevolezza**, oltre che essere apprezzato nella sua attendibilità intrinseca, deve essere supportato da riscontri esterni individualizzanti in

grado di dimostrarne la **compatibilità col "thema decidendum" proprio della pronuncia "de libertate" e di giustificare, quindi, la razionalità della medesima, essendo l'esigenza della "corroboration" – che inerisca non solo alle modalità oggettive del fatto descritto dal chiamante ma anche soggettivamente indirizzata – imprescindibile nell'ambito di una valutazione che è strumentale all'adozione di un provvedimento, quale quello restrittivo della libertà, dagli effetti rigorosamente "ad personam".**

Ai fini di una corretta valutazione della chiamata in correità, il giudice è tenuto a seguire [come già indicato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la nota sentenza n. 1653 del 21.10.1992 (dep. il 22.02.1993), ric. Marino, Rv. 192465] un preciso ordine logico:

- in primo luogo, deve affrontare e risolvere il **problema della credibilità del dichiarante** in relazione, tra l'altro, alla sua personalità, alle sue condizioni socio-economiche, al suo passato, ai suoi rapporti con il chiamato in correità, nonché alla genesi, prossima e remota, delle ragioni che lo hanno indotto alla confessione e all'accusa dei coautori e dei complici;
- in secondo luogo, deve **verificare l'intrinseca consistenza e le caratteristiche delle sue dichiarazioni**, alla luce di criteri quali quelli, ad esempio, della precisione, della coerenza, della costanza e della spontaneità;
- infine, egli deve procedere all'**esame dei riscontri cosiddetti esterni** (cfr. anche Cassazione, Sez. 6, 20.12.2011, n. 16939, Sez. 2, n. 21171 del 07/05/2013, dep. 17/05/2013, Rv. 255553; Sez. 2, n. 2350 del 21/12/2004, dep. 26/01/2005, Rv. 230716).

Le sequenze di tale accertamento, peraltro, devono essere scandite secondo l'indicato ordine logico, perché non si può procedere ad una valutazione unitaria della chiamata in correità e degli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sè considerata, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni ad essa.

I riscontri necessari ex art. 192 C. p. p., comma 3, per superare il "deficit" probatorio intrinseco alla chiamata in correità possono consistere – si diceva – in **elementi di qualsivoglia natura, cioè non predeterminati per specie o qualità, e quindi anche solo di carattere logico che, pur non avendo autonoma forza probante, siano in grado di corroborare la chiamata, in radice passibile di sospetto, conferendole la credibilità piena di qualsiasi elemento di prova.** Essi debbono, comunque, consistere in elementi, fattuali e/o logici, esterni alla chiamata nel senso che, pur dovendosi collegare ai fatti riferiti dal chiamante, debbono tuttavia essere esterni ad essi, allo scopo di evitare che la verifica sia circolare, tautologica ed autoreferente e cioè che, in definitiva, la ricerca finisca per usare come sostegno dell'ipotesi probatoria che si trae dalla chiamata la chiamata stessa, ossia il medesimo dato da riscontrare (ex

multis, v. Sez. 4, n. 6343 del 31/03/1998, dep. 30/05/1998, Rv. 211625; Sez. 1, n. 1263 del 20/10/2006, dep. 18/01/2007, Rv. 235800).

I riscontri esterni alla chiamata di correttezza richiesti dall'art. 192 C. p. p., inoltre, devono essere – come detto – individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito (Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009, dep. 26/01/2010, Rv. 245867).

Quanto all'analogia chiamata proveniente da altri soggetti e, cioè, **il c.d. riscontro incrociato**, la regola della "convergenza del molteplice" sottende o la verità delle dichiarazioni o la realtà di una congiura: e se si esclude la prima ipotesi, la seconda esige un movente, una causale, almeno una congettura da verificare. In ultima analisi, sul piano metodologico, comunque, si deve riconoscere che la pluralità delle fonti è elemento estrinseco atto a conferire valore di prova alle dichiarazioni, salvo il dovere del giudice di esplorare che questa coincidenza non sia frutto di convergente mendacio (Cass. 20 aprile 2005, n. 6221, secondo cui in tema di chiamata di correo, ove le dichiarazioni accusatorie siano plurime e sussista il dubbio di artificiose consonanze, al giudice è fatto obbligo di verificare non soltanto se la convergenza non sia l'esito di collusione o concerto calunnioso, ma anche se non sia il frutto di condizionamenti o reciproche influenze, pur senza alcuna preordinata malafede, dovendo pertanto procedere con particolare severità e scrupolo al giudizio di attendibilità intrinseca). Si richiamano, inoltre e con riferimento a quanto sopra, ulteriori e significativi arresti giurisprudenziali, primo tra i quali Cassazione, sentenza n. 7437 del 30 aprile 1999, Rv. 213845, secondo cui *"In tema di valutazione della prova, i riscontri alle dichiarazioni rese da coimputato nel medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso possono essere costituiti anche da ulteriori dichiarazioni accusatorie, le quali devono tuttavia caratterizzarsi: a) per la loro convergenza in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; b) per la loro indipendenza - intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente - da suggestioni o condizionamenti che potrebbero inficiare il valore della concordanza; c) per la loro specificità, nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e riguardare sia la persona dell'incolpato sia le imputazioni a lui ascritte, fermo restando che non può pretendersi una completa sovrapposibilità degli elementi d'accusa forniti dai dichiaranti, ma deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della loro concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere"* (conforme Cass. Sez. 2 n. 13473 del 4.03.2008).

Cassazione, sentenza n. 31695 del 23 giugno 2010, Rv. 248013, ancora, ha evidenziato che un collaboratore di giustizia, anche non coimputato o non indagato nello stesso procedimento, può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate nell'ambito della sfera di criminalità organizzata in cui sia inserito, purché venga accertata l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni, i quali, in caso di più chiamate convergenti, possono anche consistere nella circostanza che le dichiarazioni riconducano, anche se in modo non sovrapposibile, il fatto all'imputato, essendo sufficiente la confluenza su comportamenti riferiti alla sua persona e alle imputazioni a lui attribuite, cioè l'idoneità delle dichiarazioni a riscontrarsi reciprocamente nell'ambito della cosiddetta "convergenza del molteplice".

Cassazione, sentenza n. 15133 del 3 marzo 2009, Rv. 243789, poi, indica come, in tema di chiamata di correo, **non sono assimilabili a pure e semplici dichiarazioni "de relato" né alle c.d. "voci correnti nel pubblico", quelle con le quali un intraneo riferisca notizie assunte nell'ambito associativo, costituenti un patrimonio comune, in ordine ad associati ed attività propri della cosca mafiosa;** sul punto, vd. anche Cassazione, sentenza n. 15554 del 13.3.2009, per la quale hanno rilievo probatorio le dichiarazioni del collaboratore di giustizia su fatti e circostanze relative alla vita del sodalizio criminoso di appartenenza, se sono corroborate da elementi di verifica in ordine al fatto che le notizie riferite costituiscono oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, e ciò in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le provalazioni dei collaboratori di giustizia [cfr. anche Cass. n. 9001 del 15 giugno 2000: *"I riscontri esterni della chiamata in correità possono essere ricavati anche da una pluralità di chiamate convergenti; il requisito della convergenza tuttavia non va inteso come piena sovrapposibilità delle diverse chiamate (che sarebbe, oltretutto, sospetta), ma come concordanza dei nuclei essenziali delle dichiarazioni, in relazione al "thema decidendum", dovendo piuttosto il giudice verificare che tale consonanza non sia frutto di condizionamenti, collusioni e reciproche influenze"*; Cass. 19 settembre 2008, n. 38321: *"in tema di chiamata di correo, non può definirsi "de relato" l'accusa proveniente da un correo di associazione mafiosa, il quale, proprio per la sua qualità di associato, ha precisa e sicura conoscenza degli altri partecipanti al sodalizio, anche se – nell'ipotesi in cui l'accusato abbia una posizione preminente nella gerarchia dell'organizzazione – il chiamante non abbia avuto con lui contatti diretti"*].

Si evidenzia, inoltre, in merito ai più recenti approdi giurisprudenziali concernenti la valutazione delle chiamate in reità o in correità ed i relativi riscontri, che Cassazione, Sez. 6, n. 16939, del 20.11.2011 sottolinea che, *ai fini della valutazione della chiamata in correità, le dichiarazioni de relato rese dal coimputato del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p. e non confermate dal soggetto indicato come fonte di informazione, possono costituire elemento indiziario idoneo a fondare la dichiarazione di colpevolezza soltanto se confortate ai sensi dell'art. 192 co. 3 c.p.p. da riscontri estrinseci, certi, univoci, specifici e individualizzanti, e tali da consentire un collegamento diretto ed obiettivo con i fatti contestati e con la persona imputata. Ne consegue che il riscontro ad una chiamata in reità o correità de relato non può essere integrato da un'altra chiamata dello stesso tipo priva dei suddetti riscontri, mentre plurime chiamate de relato ben possono ritenersi reciprocamente corroborate e idonee a fondare il giudizio di colpevolezza, purchè sottoposte alla verifica di attendibilità, intrinseca ed estrinseca, e supportate da riscontri esterni muniti delle su indicate caratteristiche".*

Da ultimo, la Suprema Corte, a Sezioni Unite, con sentenza n. 20804/13 (emessa in data 29.11.2012 e con motivazione depositata il 14.05.2013) ha risolto la questione *"se la chiamata in reità o correità de relato possa avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell'accusato, un'altra chiamata de relato"* in senso affermativo *"sempre che le due chiamate abbiano autonomia genetica e siano positivamente valutate per attendibilità, specificità e convergenza"*. Segnatamente, le Sezioni Unite hanno chiarito – risolvendo un contrasto tra due opposti orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul tema – che: la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova di responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore; per il conseguimento del fine precisato si

richiede: a) la valutazione positiva della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) l'accertamento dei rapporti personali tra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo; c) la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum; d) l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente; e) l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazioni diverse.

Va, ancora, tenuto conto del fatto che Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 23687 del 03/05/2012 Ud. (dep. 14/06/2012) Rv. 253221, afferma che ***"In tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (Fattispecie nella quale il ricorrente, chiamato in correità da parte di un collaboratore di giustizia, lamentava che quest'ultimo non avesse fatto riferimento ad alcuno specifico reato-fine)."***

Altro rilevante elemento di giudizio *in subiecta materia* è dato dal **principio di "frazionabilità"** delle dichiarazioni rese dai collaboratori, nel senso che le affermazioni accusatorie, anche se denegate per una parte del racconto per mancanza di riscontri, non diventano inutilizzabili ma assumono rilevanza per quelle parti e nei confronti di quegli indagati per i quali reggono alla verifica giudiziale del riscontro. La validità della dichiarazione è ammissibile allorché non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate. Detta interferenza si verifica solo quando fra la prima parte e le altre vi sia un rapporto di causalità necessaria, ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (vd., in tal senso, fra altre, Cass. Sez 1°, 18-12-2000, n.468).

Sez. 4, Sentenza n. 5821 del 10/12/2004 Rv. 231300, infatti, evidenzia che *In tema di valutazione probatoria della chiamata in correità, è lecita la "valutazione frazionata" delle dichiarazioni accusatorie, sempre che non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa o non credibile e le rimanenti parti che siano intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate; il che si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra. Ciò in quanto nella valutazione della chiamata in reità o correità vale, comunque, il principio della cosiddetta "frazionabilità" delle dichiarazioni, conseguendone che l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se esclusa per una parte del racconto, non coinvolge necessariamente l'attendibilità del dichiarante con riferimento a quelle parti del racconto che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno; sempre che l'inattendibilità di una parte della dichiarazione non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante. Quando ragionevolmente e plausibilmente si prospetta, e ancora più quando si verifica,*

un'ipotesi siffatta, l'onere motivazionale del giudice ne risulta rafforzato, non potendo egli omettere di affrontare la questione e spiegare le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite, non incide sull'attendibilità del dichiarante; cfr. anche Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 2884 del 20/01/2000, Rv. 215505: In virtù del principio della cosiddetta "frazionabilità" delle dichiarazioni rese da chiamanti in correità, l'attendibilità della dichiarazione accusatoria, anche se negata per una parte del racconto, non ne coinvolge necessariamente quelle che reggono alla verifica del riscontro; Sez. 1, Sentenza n. 1031 del 10/11/2005, Rv. 233375: Il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni rese da chiamanti in correità, in conformità alle regole fissate dall'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., si applica sia ai collaboratori coimputati sia ai collaboratori testimoni, con possibilità, quindi, di attribuire valenza probatoria solo a quelle parti delle dichiarazioni testimoniali suffragate da idonei elementi di riscontro; Sez. 6, Sentenza n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233095, che ribadisce, poi, come In tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, l'esclusione di attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento a quelle altre parti che reggono alla verifica del riscontro oggettivo esterno, sempre che, però, non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti e l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per accertato contrasto con altre sicure risultanze di prova, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante.

* * *

Ciò premesso (se vanno condivise le ulteriori considerazioni di carattere generale operate dal P. M., nella richiesta, in merito ai criteri valutativi delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia – vd. ff. 22 e ss. –), nel presente procedimento, vengono in considerazione, anzitutto, le **propalazioni di RUSSO Antonio.**

Occorre qui richiamare, in quanto totalmente condivise, per la corretta valutazione in chiave fattuale oltre che giuridica, le considerazioni del requirente, quando osserva (ff. 22 – 23 della richiesta):

“...


Quanto alle dichiarazioni del collaboratore RUSSO Antonio Onofrio Michele é invece necessaria una breve premessa; quest'ultimo é infatti un soggetto nato e vissuto a Gioia Tauro il quale, pur non essendo mai stato formalmente affiliato alla 'ndrangheta, per svariate ragioni ha costantemente avuto rapporti con l'articolazione dell'organizzazione operante nel predetto comune della piana, in particolare con le famiglie PIROMALLI e MOLE', divenendone personaggio di fiducia.

Omissis, n. d. e.

Premesso quanto sopra, si rileva che RUSSO Antonio ha rapporti con i PIROMALLI e con i MOLE' da più di vent'anni e che nel tempo ha avuto modo di conoscere l'organigramma, gli affari e le dinamiche interne della storica cosca, fino al momento della frattura all'interno della stessa, determinata dall'omicidio di Rocco MOLE'.

Nel tempo, come si é già evidenziato, RUSSO Antonio é divenuto personaggio di fiducia dei PIROMALLI-MOLE' e ciò per diversi ordini di ragioni.

In proposito innanzitutto si deve sottolineare che nel 1990 RUSSO Luciano, fratello del collaboratore RUSSO Antonio, ha sposato MOLE' Dorotea Debora²⁹, figlia

²⁹ **MOLE' Dorotea Debora**, nata a Taurianova (RC) il 12.07.1970.

di MOLE' Domenico cl. 43³⁰. Il citato MOLE' Domenico, suocero di RUSSO Luciano, è fratello di Antonino³¹ cl.'28, inteso "Nino", e Gioacchino³² cl.'31, e figlio del capostipite Girolamo cl.'07. PIROMALLI Concetta cl. 48, suocera di RUSSO Luciano, è figlia dello storico boss PIROMALLI Giuseppe cl. 21, a sua volta cognato di COPELLI Giovanni.

Dalle dichiarazioni rese dal collaboratore, inoltre, emergeva che fin dai primi anni ottanta il suo defunto padre aveva un rapporto con i PIROMALLI, per conto dei quali fungeva da Presidente della locale squadra di calcio: "**...mio padre era il Presidente della squadra di calcio della Gioieseera il Presidente Lui... si è trovato in difficoltà ... perché mio padre è stato usato principalmente dal signor Gioacchino PIROMALLI ... Gioacchino senior ... quello che è in vita... il quale gli disse a mio padre di andare avanti sempre con la squadra di anticipare che poi i soldi un giorno sarebbero arrivati ... mio padre con questa squadra si è rovinato completamente ... i soldi li metteva la società ... che era composta da Gioacchino PIROMALLI... OLIVERI Matteo Giuseppe ... il Barone MUSCO... quello in vita ... non quello morto... il Barone MUSCO ... quello in vita non quello morto ... i fratelli DE LEO... insomma era una bella ... era una bella società... poi si sono tirati tutti indietro... mio padre aveva preso impegni con fornitori per la squadra di calcio... lo hanno lasciato solo ... anche perché poi il signor PIROMALLI è stato arrestato... per associazione e per motivi... da lì sono iniziati i nostri problemi..... **la Società era Gioacchino PIROMALLI ... più il Barone MUSCO ed altri ... però il perno principale era Gioacchino PIROMALLI ...**" (cfr. stralcio del verbale di interrogatorio del 8.08.13).**

Per come emerge dalle dichiarazioni del collaboratore, nel corso degli anni egli diveniva soggetto "a disposizione" dei PIROMALLI-MOLE', per conto dei quali si prestava a compiere svariate attività.

Giova infine evidenziare che, in ragione del recente avvio del percorso di collaborazione con la giustizia del RUSSO Antonio, non sono ancora intervenute sentenze passate in giudicato che ne cristallizzino giudizialmente la credibilità. **Le dichiarazioni del predetto collaboratore hanno però già formato oggetto di un positivo vaglio giurisdizionale di attendibilità; e ciò tanto nell'ambito del p.p. n. 5529/13 R.G.N.R. DDA a carico di COPELLI Giovanni pendente presso questo Ufficio per il reato di cui all'art. 416-bis c.p.³³, quanto ancora più di recente nell'ambito del p.p. n. 4508/06 R.G.N.R. DDA nei confronti di Barbera Francesco + 14 per i reati, tra gli altri, di cui all'art. 416-bis c.p.³⁴ (operazione cd. ORSO). Ed infine, da ultimo, nell'ambito del p.p. n. 6870/13 R.G.N.R. DDA a carico, tra gli altri, dello stesso Russo Antonio (per i reati di associazione per delinquere, falso e truffa aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. n. 251/91 (conv. in L. n. 203/91), all'esito del quale il G.u.p. di Reggio Calabria ha condannato il predetto collaboratore, riconoscendo per un verso la predetta aggravante e per**

³⁰ **MOLE' Domenico**, nato a Gioia Tauro (RC) il 20.01.1943. Questi risulta coniugato con **PIROMALLI Concetta**, nata a Gioia Tauro (RC) il 12.01.1948.

³¹ **MOLE' Antonino**, inteso "Nino", nato a Gioia Tauro (RC) l'8.07.1928. Questi risulta coniugato con **ALBANESE Teresa cl.'37** e padre di **Girolamo cl.'58, Girolamo cl.'61, Domenico cl.'62 e Rocco cl.'65**.

³² **MOLE' Gioacchino**, nato a Gioia Tauro (RC) il 9.01.1931. Questi risulta coniugato con **ALBANESE Maria Rosa cl.'40** e padre di **Teresa cl.'62, Girolamo cl.'63, Michele cl.'66, Maria Giuseppina cl.'68 e Domenico cl.'72**.

³³ Cfr. o.c.c. G.i.p. di Reggio Calabria del 26.10.2013 (n. 49/2013 R.O.C.C.) a carico di COPELLI Giovanni per il reato di cui all'art. 416-bis, co. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p. (soggetto appartenente con ruolo direttivo alla cosca Piromalli operante a Gioia Tauro), successivamente confermata dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione del Riesame, con ordinanza n. 1094/2013 del 15.11.2013. Quest'ultima ordinanza è stata poi da ultimo confermata, in sede cautelare, dalla Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 725 del 15.04.2014), che ha rigettato il ricorso proposto nell'interesse del COPELLI.

³⁴ Cfr. o.c.c. G.i.p. di Reggio Calabria del 18.07.2014 (n. 8/2014 R.O.C.C.) a carico di Barbera Francesco + 14 per i reati, tra gli altri, di cui all'art. 416-bis, co. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 c.p. (cosca Gallico operante a Palmi), successivamente confermata, con riferimento alle singole posizioni, dal Tribunale di Reggio Calabria, Sezione del Riesame.

altro verso al RUSSO l'attenuante speciale di cui all'art. 8 del d.l. n. 152/91, conv. in L. n. 203/91 (cfr. dispositivo sentenza n. 758/14 del 16.12.2014 acquisito in atti).

...”

Se tali argomenti risultano, come detto, condivisibili, di seguito si riporta quanto indicato nell'ordinanza n. 8/2014 R. O. C. C. D. D. A., emessa per i fini del p. p. n. 4508/2006 RGNR DDA, a carico di **BARBERA Francesco + altri**, nell'ambito dell'operazione localmente denominata **Orso**, richiamando anche le considerazioni di questo decidente nella precedente ordinanza resa, ex art. 27 C. p. p., nel procedimento nei confronti di **COPELLI Giovanni**:

“...”

Dell'altro principale indagato nel presente procedimento, BARBERA Francesco, poi, riferisce il collaboratore di giustizia (assai di recente affacciato alla ribalta con riferimento a procedimenti penali inerenti la zona della Piana di Gioia Tauro) **RUSSO Antonio**.

Evidenza, al suo, riguardo, il P. M. (vd. capitolo VII, pagine 366 e ss.):

“...”

1. Le dichiarazioni del collaboratore RUSSO Antonio.

a. Attendibilità del collaboratore di giustizia RUSSO Antonio

Prima di analizzare le dichiarazioni rese da RUSSO Antonio nei confronti di BARBERA Francesco é necessaria una premessa relativa a tale collaboratore: RUSSO Antonio é un soggetto nato e vissuto a Gioia Tauro il quale, pur non essendo mai stato formalmente affiliato alla 'ndrangheta, per svariate ragioni ha costantemente avuto rapporti con l'articolazione dell'organizzazione operante nel comune della piana, in particolare con le famiglie PIROMALLI e MOLE', divenendone personaggio di fiducia.

Si ritiene preliminarmente opportuno esaminare il profilo relativo alla **credibilità soggettiva** del collaboratore ed alla attendibilità “generica” del suo narrato, rimettendo al prosieguo la disamina dei fatti specifici che ne costituiscono oggetto.

Ebbene, le risultanze in atti non consentono di ravvisare ragioni tali da far dubitare della genuinità del contributo dichiarativo offerto dal RUSSO.

Il collaboratore non appare animato da motivi di astio o risentimento personale nei confronti di BARBERA Francesco.

Più in generale, si deve rilevare che durante il percorso collaborativo il RUSSO non si è limitato a riferire circostanze e fatti a carico di terze persone, ma ha avuto la forza di autoaccusarsi della commissione di reati gravi, sino a quel momento non emersi nel corso delle indagini, ben conscio delle pesanti ripercussioni sanzionatorie che le dichiarazioni rese *contra se* avrebbero comportato ai suoi danni.

Ripercussioni significative destinate, con alta probabilità, a compensare e sopravanzare gli eventuali effetti “premiali” derivanti dalla scelta collaborativa.

E' pertanto da escludersi che il suo contributo sia stato mosso da razionali calcoli di convenienza o dall'interesse a conseguire un trattamento sanzionatorio più favorevole (interesse che, comunque, per quanto sopra precisato in via generale, non sarebbe stato sufficiente ad incidere in modo significativo sulla valutazione in punto di credibilità).

Sul punto, anzi, é bene sottolineare che **il RUSSO, quando decideva di iniziare a collaborare con la giustizia, era detenuto per una o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Palmi per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alle truffe e non per reati rientranti nell'elenco di cui al comma tre bis dell'art. 51 c.p.p.:** solo successivamente, e proprio in ragione delle dichiarazioni auto-accusatorie rese nel corso degli interrogatori, il collaboratore veniva iscritto sul registro di cui all'art. 335 c.p.p. per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.

Precisato tale rilevante aspetto, si osserva che le plurime chiamate in correità operate dal RUSSO (fra le quali quella a carico di BARBERA Francesco) appaiono, inoltre, **intrinsecamente attendibili** in quanto coerenti nel relativo sviluppo narrativo, costanti nel tempo anche a fronte di ripetuti interrogatori, precise e dettagliate nei riferimenti spazio-temporali, soggettivi ed oggettivi.

Quanto alla c.d. **attendibilità estrinseca**, il suo narrato è stato corroborato dalle ulteriori acquisizioni investigative poste a corredo del quadro indiziario tracciato dagli inquirenti e compendiate nella nota della Questura di Reggio Calabria-Squadra Mobile-S.C.O. e del Commissariato P.S. di Palmi depositata in data 10.01.14.

Per tutte queste considerazioni, rimettendo al prosieguo la valutazione circa la specifica conducenza ai fini cautelari delle singole propalazioni, sembra possibile qualificare in termini di elevata affidabilità l'apporto conoscitivo proveniente da RUSSO Antonio.

E' opportuno sottolineare, infine, che RUSSO Antonio collabora con la giustizia da pochi mesi (precisamente dal 9.08.13), ma **la sua attendibilità é già stata valutata positivamente nell'ambito del p.p. 5529/13 R.G.N.R.-D.D.A.** sia dal G.i.p. presso il Tribunale di Palmi (ordinanza del 17.10.13, con la quale é stato convalidato il fermo di indiziato di delitto eseguito a carico di COPELLI Giovanni e, contestualmente, é stata applicata a quest'ultimo la misura della custodia in carcere), sia dal G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria (ordinanza del 26.10.13, con la quale é stato confermato il predetto provvedimento restrittivo a carico di COPELLI Giovanni, ordinanza confermata dal T.d.I.), sia dal Tribunale del Roesame di Reggio Calabria (che ha confermato l'o.c.c. del 26.10.13).

In particolare, nella citata ordinanza del 26.10.13 il G.i.p. ha rilevato quanto segue con riferimento all'attendibilità di RUSSO Antonio: <<può passarsi alle valutazioni conclusive, allo stato degli atti, sulla figura del citato collaboratore e sul tenore delle sue dichiarazioni.

Esaminando il versante della **credibilità del dichiarante**, valutata in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla sua persona (quali – come anticipato – il carattere, il temperamento, la vita anteatta, i rapporti con l'accusato, la genesi ed i motivi della chiamata di correo), **occorre evidenziare come il RUSSO appaia individuo soggettivamente credibile, innanzitutto perché, al di là dei vantaggi che può ottenere come collaborante, egli è soggetto che non cela mai le proprie condotte delittuose pregresse**, che inserisce in un contesto in cui indica di aver avuto significativi legami con gli ambienti di 'ndrangheta gioiesi. **RUSSO, difatti, ha descritto fatti, circostanze o questioni di cui ha avuto esperienza personale per esserne stato diretto protagonista o spettatore più o meno interessato, accusandosi di gravi reati, non ancora emersi nel corso delle indagini e passibili di rilevante trattamento sanzionatorio, così che è da escludere che il suo contributo possa essere stato dettato da razionali calcoli di convenienza o**



dall'interesse esclusivo a conseguire benefici di pena (come, invece, sostiene – vd. oltre – il COPELLI nel relativo interrogatorio).

Corretto, pertanto, l'argomentare del P. M. quando, nel decreto di fermo, evidenzia:

Il RUSSO, inoltre, non si è limitato a riferire circostanze e fatti a carico di terze persone, bensì ha avuto la forza di autoaccusarsi della commissione di reati gravi, sino a quel momento non emersi nel corso delle indagini, ben conscio delle pesanti ripercussioni sanzionatorie che le dichiarazioni rese contra se avrebbero comportato ai suoi danni.

Ripercussioni significative destinate, con alta probabilità, a compensare e sopravanzare gli eventuali effetti "premiali" derivanti dalla scelta collaborativa.

E' pertanto da escludersi che il suo contributo sia stato mosso da razionali calcoli di convenienza o dall'interesse a conseguire un trattamento sanzionatorio più favorevole (interesse che, comunque, per quanto sopra precisato in via generale, non sarebbe stato sufficiente ad incidere in modo significativo sulla valutazione in punto di credibilità).

Sul punto, anzi, è bene sottolineare che il RUSSO, quando decideva di iniziare a collaborare con la giustizia, era detenuto per una o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Palmi per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alle truffe e non per reati rientranti nell'elenco di cui al comma tre bis dell'art. 51 c.p.p.: solo successivamente, e proprio in ragione delle dichiarazioni auto-accusatorie rese nel corso degli interrogatori, il collaboratore veniva iscritto sul registro di cui all'art. 335 c.p.p. per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.

Si aggiunga, poi, che non è dato riscontrare in atti, almeno allo stato, alcun elemento dal quale desumere motivi di rancore o di astio (o, peggio, intenti calunniatori) verso il COPELLI.

Né, a tal riguardo, lo stesso indagato, nel corso del suo interrogatorio (vd. oltre), è stato in grado di rendere indicazioni che possano seriamente segnalare profili apprezzabili sotto questo punto di vista [tali non potendo certo ritenersi i presunti motivi di astio connessi alla relazione del RUSSO con il di lui genero ROMANO Eugenio, che, a tutto voler concedere (ma anche sul punto non v'è dimostrazione concreta, allo stato), potrebbero aver rilievo solo con riguardo alla persona di costui].

Passando alla valutazione dell'attendibilità intrinseca, desunta dai dati specifici interni alle dichiarazioni, non vi è dubbio che esse si connotino per spontaneità, siano caratterizzate dall'assenza di contraddizioni, siano costanti nella narrazione e coerenti nello sviluppo narrativo, risultino non modificate nelle diverse occasioni in cui è stato – al momento – esaminato, precise e dettagliate nei riferimenti spazio – temporali, soggettivi ed oggettivi, specialmente sul ruolo del COPELLI, e (specie tenuto conto del contesto descritto come quello di operatività del RUSSO) prive di aporie logiche.

In altri termini, sono dichiarazioni che vengono da un'affidabile fonte, da soggetto che è stato diretto protagonista delle vicende narrate, propalazioni delle quali si può apprezzare la precisione ed una generale completezza della narrazione, oltre che univocità.

Venendo, infine, all'esistenza dei riscontri esterni, in grado di confermare l'attendibilità delle sue propalazioni, **è da dire come RUSSO appaia credibile anche nella prospettiva del vaglio richiesto dall'art. 192, comma terzo, C. p. p..**

A tal riguardo, infatti, basta richiamare le emergenze delle acquisizioni investigative riversate nella nota della Questura di Reggio Calabria, Squadra Mobile, S. C. O., del 14.10.2013.

Passando ad una breve disamina sul punto, dopo aver reso dichiarazioni su vari fatti che hanno uno sfondo chiaramente di 'ndrangheta, accaduti nel territorio di Gioia Tauro, come le vicende riguardanti il Consorzio Agrario di quel centro o la squadra di calcio della Gioiese, il furto di olio presso il citato Consorzio Agrario ed il tentativo di estorsione ad opera di Albanese Antonio e Raso Giuseppe ed il correlato intervento del PIROMALLI Giuseppe cl. '21, i cui dati di riscontro appaiono certi e connotano in termini gravemente indizianti le propalazioni sul contesto mafioso e, in particolare, sui PIROMALLI, il RUSSO passa a fare specifiche dichiarazioni sull'odierno indagato, indicando (in termini che, allo stato, si appalesano precisi) parentela con soggetti appartenenti ai PIROMALLI e con quel ROMANO Eugenio, suo genero, col quale egli stesso intratteneva relazioni non adamantine.

Orbene, alcuni fatti descritti dal collaboratore, quale l'episodio estorsivo nei confronti dello stesso RUSSO, ritenuto responsabile di un furto invece commesso da PRIOLO Giuseppe [in cui la rilevanza delle dichiarazioni del predetto è tal quale quella di una persona offesa (ché tale, in realtà, deve ritenersi rispetto all'episodio specifico)], il *summit* organizzato, con la collaborazione di Mimmo MARZANO, nel capannone di proprietà del RUSSO in contrada Morrone (capannone già centro di interessi illeciti rivelati dall'operazione c.d. *EASY*, condotta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palmi), nel quale sono stati conferiti incarichi e deliberate affiliazioni di 'ndrangheta (con riscontri compendati negli allegati 35, 36, 37 e 38 della nota in data 14.10.2013 della Squadra Mobile), la vicenda relativa ai lavori di ristrutturazione della facciata del palazzo dell'UPIM di Gioia Tauro (riscontrate dal documento di cui all'allegato 71 alla predetta informativa, che fa risalire la ditta incaricata degli stessi al GATTUSO, vicino ai FICARA-LATELLA), che vide un interessamento diretto del COPELLI, accompagnato dallo stesso RUSSO a Reggio Calabria, onde incontrarsi con costoro per discutere sull'entità della somma che, pur di favore, era comunque dovuta dalla ditta appaltatrice alla cosca dominante nella zona di esecuzione del lavoro, appaiono, tutti, dati dichiarativi esternamente riscontrati dagli elementi acquisiti nella più volte citata informativa e rappresentati negli allegati alla stessa.

Infine, le dichiarazioni di RUSSO che indicano il COPELLI quale reggente della cosca PIROMALLI [che, peraltro, come già sottolineato, sono in parte autoaccusatorie, se solo si bada al fatto che, in relazione all'episodio della truffa ai danni delle Poste di Gioia Tauro, il principale accusato è, ovviamente, lo stesso propalante, che di esso si era reso responsabile dopo aver ottenuto il beneplacito del COPELLI, cui, quale rappresentante dei PIROMALLI, quale corrispettivo dell'autorizzazione, sarebbe spettata una parte del profitto illecito (RUSSO indica, infatti, che avrebbe fatto il suo *dovere*)] trovano riscontro nelle risultanze a carico del COPELLI emerse in altri procedimenti, il cui pregio in chiave indiziaria deriva già dalla circostanza che i soggetti conversanti che tali ulteriori elementi di prova rivelano inconsapevolmente a carico dell'odierno indagato sono stati, proprio in virtù delle suddette conversazioni, destinatari di sentenze dibattimentali o emesse all'esito di giudizio abbreviato affermative della loro responsabilità per l'addebito di partecipazione all'associazione mafiosa unitaria denominata 'ndrangheta.

Le propalazioni del RUSSO, dunque, appaiono confortate anche da numerosi elementi emersi in altre indagini (e, in particolare, dal contenuto di conversazioni intercettate), che, complessivamente considerati e valutati, risultano

compatibili con la chiamata in correità e rispetto a questa rafforzativi, certi ed univoci.

Elementi, in altri termini, tutti quelli sopra indicati, che sono in grado di corroborare la chiamata, conferendole la valenza piena di qualsiasi elemento di prova, in quanto individualizzanti, cioè inerenti fatti riguardanti direttamente la persona dell'incolpato, in relazione allo specifico reato a lui addebitato.

E se dell'articolazione di 'ndrangheta denominata cosca Piromalli il RUSSO indica che il COPELLI, con posizione apicale, fa parte, le risultanze degli altri procedimenti corroborano, pertanto, le sue dichiarazioni.

Ma, ad un attento esame, le risultanze di cui si dice, peraltro tratte da diversi procedimenti che hanno analizzato la 'ndrangheta pianigiana, già di per sé avrebbero autonoma efficacia dimostrativa della correttezza dell'addebito mosso al COPELLI, tale è la rilevanza delle indicazioni etero – accusatorie che da esse si traggono, per di più rivenienti da diversi contesti di 'ndrangheta e che, in maniera univoca e convergente, disegnano il ruolo del prevenuto nel contesto mafioso gioiese >> (cfr. o.c.c. del G.i.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria del 26.10.13, pgg. 121/124).

...”

Le proposizioni del requirente richiamano, quindi, la positiva valutazione già operata da questo Ufficio nel procedimento sopra menzionato.

Occorre, ora, considerare come altro significativo contributo sia venuto dal RUSSO Antonio in merito ad ulteriori condotte delittuose, poste in essere da soggetti che sono stati ritenuti partecipi dell'associazione mafiosa 'ndrangheta e, in particolare, della sua articolazione denominata cosca ZAPPIA, operante, al pari di quella CIANCI, in San Martino di Taurianova. Il riferimento è, infatti, alla O. C. C. n. 20/2014 emessa da questo stesso G. i. p., per i fini del procedimento penale n. 80/2014 R. G. N. R. D. D. A. – 710/2014 R. G. G. I. P. D. D. A., a carico di soggetti, taluni dei quali già gravati da precedenti penali per addebito associativo mafioso, ritenuti responsabili, oltre che della perdurante partecipazione al costituito 'ndranghetista, di estorsioni, aggravate ai sensi dell'art 7 Legge 203/1991, in danno di possidenti terrieri operanti in San Martino di Taurianova.

Il dato, nella complessiva valutazione circa la credibilità ed attendibilità del RUSSO, ha evidente significatività, specie ove si consideri come, in perfetta corrispondenza alle annotazioni del P. M. sul rilievo del suo portato conoscitivo, nel procedimento cui vien fatto cenno, il collaboratore abbia rivestito un ruolo diretto, tanto da essersi accusato dell'intermediazione in una delle condotte estorsive di cui aveva narrato in termini che sono stati sviscerati dal P. M. anche nei dettagli più minuti, con riscontri obiettivi che hanno corroborato il portato delle sue dichiarazioni.

Alcun dubbio può nutrirsi, pertanto, allo stato, circa la natura positiva del giudizio di credibilità e di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del RUSSO Antonio, al pari di quelle del GAGLIOSTRO Pasquale e del MARINO Vincenzo.

Alle conferme esterne al loro narrato si accennerà nel prosieguo, affrontando il materiale di prova sottoposto dal P. M. all'esame del decidente.

...”

Se queste sono le premesse, occorre considerare come veramente alcun dubbio sussista in ordine alla ulteriore manifestazione dell'elevato grado di attendibilità che ha



rivelato il collaboratore RUSSO Antonio anche nelle indagini svolte per i fini del presente procedimento.

Il P. M. ne opera una stringente valutazione, rispetto alla quale ogni altra considerazione sarebbe ultronea e, pertanto, può essere riportato – in quanto ampiamente condiviso – ciò che, al riguardo, viene evidenziato in seno alla richiesta, nei termini che seguono, ai ff. 29 – 30:

“...
_____”

a) la credibilità del collaboratore Antonio RUSSO

Tanto premesso, è possibile in questa sede esaminare il profilo relativo alla **credibilità soggettiva** del collaboratore RUSSO Antonio ed alla attendibilità “generica” del suo narrato, rimettendo al prosieguo la disamina dei fatti specifici che ne costituiscono oggetto.

Ebbene, le risultanze istruttorie in atti non consentono di ravvisare ragioni tali da far dubitare della genuinità del contributo dichiarativo offerto dal RUSSO.

Il collaboratore non appare animato da motivi di astio o risentimento personale nei confronti dei chiamati in correità (nella specie, tra gli altri, l’odierno indagato ANNUNZIATA Alfonso) a cui piuttosto è stato legato da solidi e persistenti rapporti d’affari e cointeressenza.

Egli piuttosto ha reso informazioni di prima mano, dotate di un tale grado di precisione e completezza che solo il possesso di fonti di conoscenza affidabili può assicurare: ha così descritto fatti, circostanze o questioni di cui ha avuto esperienza personale per esserne stato diretto protagonista o spettatore più o meno interessato.

Il RUSSO, inoltre, non si è limitato a riferire circostanze e fatti a carico di terze persone, bensì ha avuto la forza di autoaccusarsi della commissione di reati gravi, sino a quel momento non emersi nel corso delle indagini (cfr. risultanze di cui al citato p.p. n. 5529/13 RGNR DDA mod. 21 a carico di COPELLI Giovanni), ben conscio delle pesanti ripercussioni sanzionatorie che le dichiarazioni rese *contra se* avrebbero comportato ai suoi danni.

Ripercussioni significative destinate, con alta probabilità, a compensare e sopravanzare gli eventuali effetti “premiali” derivanti dalla scelta collaborativa.

E’ pertanto da escludersi che il suo contributo sia stato mosso da razionali calcoli di convenienza o dall’interesse a conseguire un trattamento sanzionatorio più favorevole (interesse che, comunque, per quanto sopra precisato in via generale, non sarebbe stato sufficiente ad incidere in modo significativo sulla valutazione in punto di credibilità).

Sul punto, anzi, è bene sottolineare che **il RUSSO, quando decideva di iniziare a collaborare con la giustizia, era detenuto per una o.c.c. emessa dal G.i.p. presso il Tribunale di Palmi per il delitto di associazione a delinquere finalizzata alle truffe e non per reati rientranti nell’elenco di cui al comma 3-bis dell’art. 51**

c.p.p.: solo successivamente, e proprio in ragione delle dichiarazioni auto-accusatorie rese nel corso degli interrogatori, il collaboratore veniva iscritto sul registro di cui all'art. 335 c.p.p. per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa.

Precisato tale rilevante aspetto, si osserva che le plurime chiamate in correità operate dal RUSSO (nel caso che ci occupa quella a carico dell'odierno prevenuto ANNUNZIATA Alfonso) appaiono, inoltre, **intrinsecamente attendibili** in quanto coerenti nel relativo sviluppo narrativo, costanti nel tempo anche a fronte di ripetuti interrogatori, precise e dettagliate nei riferimenti spazio-temporali, soggettivi ed oggettivi.

Quanto alla c.d. **attendibilità estrinseca**, il suo narrato – oltre ad essere stato già in precedenza ampiamente riscontrato nell'ambito dei citati procedimenti penali n. 5529/13 R.G.N.R. DDA e n. 4508/06 R.G.N.R. DDA – è stato corroborato dalle acquisizioni compendiate nella suddetta annotazione di P.G. depositata in data 14.10.2014 e nella successiva annotazione integrativa depositata il 19.01.2015. I necessari riscontri esterni, come nello specifico si vedrà in seguito, sono costituiti tra l'altro dagli esiti delle intercettazioni ambientali eseguite nei confronti del soggetto chiamato in correità (ovvero dell'ANNUNZIATA Alfonso); intercettazioni in occasione delle quali quest'ultimo confermerà – rendendo di fatto dichiarazioni auto-accusatorie – le propalazioni (che sono peraltro da collocarsi in un arco temporale successivo rispetto a quello della captazione delle medesime conversazioni ambientali) del RUSSO Antonio a suo carico.

Per tutte queste considerazioni, rimettendo al prosieguo la valutazione circa la specifica conducenta ai fini cautelari delle singole dichiarazioni, sembra possibile qualificare in termini di elevata affidabilità l'apporto conoscitivo proveniente da RUSSO Antonio.

...”

Le proposizioni del requirente vanno integralmente condivise.

E, d'altronde, non può tacersi della positiva valutazione già complessivamente operata da quest'Ufficio in più procedimenti in ordine alla figura del RUSSO.

Fra questi, vi è quello denominato localmente **“Vecchia Guardia”** (richiamato, come si è visto, anche in seno all'ordinanza c. d. **Orso**) inerente ulteriori condotte delittuose, poste in essere da soggetti che sono stati ritenuti partecipi dell'associazione mafiosa 'ndrangheta e, in particolare, della sua articolazione denominata **cosca ZAPPIA, operante, al pari di quella CIANCI, in San Martino di Taurianova.**

Il riferimento è, infatti, alla **O. C. C. n. 20/2014, emessa da questo stesso G. i. p.**, per i fini del procedimento penale n. 80/2014 R. G. N. R. D. D. A. – 710/2014 R. G. G. I. P. D. D. A., a carico di soggetti, taluni dei quali già gravati da precedenti penali per addebito associativo mafioso, ritenuti responsabili, oltre che della perdurante partecipazione al costituito 'ndranghetista, di estorsioni, aggravate ai sensi dell'art 7 Legge 203/1991, in danno di possidenti terrieri operanti in San Martino di Taurianova.

Il dato, nella complessiva valutazione circa la credibilità ed attendibilità del RUSSO, ha evidente significatività, specie ove si consideri come, in perfetta corrispondenza alle annotazioni del P. M. sul rilievo del suo portato conoscitivo, nel procedimento cui vien fatto cenno, il collaboratore abbia rivestito un ruolo diretto, tanto da essersi accusato dell'intermediazione in una delle condotte estorsive di cui aveva narrato in termini che sono stati sviscerati dal P. M. anche nei dettagli più minuti, con riscontri obiettivi che hanno corroborato il portato delle sue dichiarazioni.

Alcun dubbio può nutrirsi, pertanto, allo stato, circa la natura positiva del giudizio di credibilità e di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni del RUSSO Antonio.

Quanto agli altri collaboratori di giustizia, invece, poco è da dire.

La relativa credibilità, infatti, è stata già definitivamente affermata nei vari procedimenti in cui sono stati escussi.

Infatti, **RASO Annunziato, GERMANÒ Salvatore, VIRGIGLIO Cosimo e SCOPELLITI Giuseppe** sono soggetti già condannati con sentenze passate in giudicato in relazione, tra gli altri reati, a quello di partecipazione, a vario titolo, a cosche operanti all'interno del *mandamento tirrenico* (RASO, VIRGIGLIO e GERMANO') e di quello di Reggio Calabria *città* (SCOPELLITI) della 'ndrangheta.

Sulla loro credibilità, pertanto, non è dato elevare alcun dubbio, mentre l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del rispettivo narrato hanno costituito più volte oggetto di un positivo (e reiterato) vaglio giurisdizionale e le statuizioni contenute nelle relative sentenze di condanna sono, nel frattempo, divenute irrevocabili.

Peraltro, con evidente cura dei particolari, **il requirente ha avuto modo di attestare come, dai rispettivi certificati del casellario giudiziale acquisiti in atti, emerge essere stata loro riconosciuta** – a seguito dell'avvio del percorso di collaborazione con la giustizia ed in occasione delle condanne riportate nell'ambito dei numerosi processi penali in cui sono stati co-imputati – **l'attenuante speciale di cui all'art. 8 del d.l. n. 152/91, conv. in L. n. 203/91.**

Ciò detto, alle conferme esterne al narrato dei citati collaboratori di giustizia si accennerà nel prosieguo, affrontando il materiale di prova sottoposto dal P. M. all'esame del decidente.

2.3 Elementi tratti dalle pregresse attività investigative.

Occorre, in proposito, evidenziare come la giurisprudenza di legittimità [cfr. Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 88 del 6/11/2008 Cc. (dep. 7/1/2009) Rv. 242376] abbia correttamente evidenziato che **i gravi indizi di colpevolezza richiesti per l'applicazione di una misura cautelare personale possono essere validamente costituiti dalle risultanze di altri procedimenti non ancora conclusi con sentenza divenuta irrevocabile**, atteso che la previsione di cui all'art. 238 bis cod. proc. pen. si riferisce esclusivamente alle fonti di prova utilizzabili nel giudizio.

Più recentemente, Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 37024 del 29/9/2011 Cc. (dep.14/10/2011) Rv. 251142, ha indicato come, ai fini dell'adozione di misure cautelari, anche reali, siano **utilizzabili gli atti provenienti da altri procedimenti** e non ancora acquisiti in dibattimento, sempre se indicati già in sede di richiesta della misura.

In merito alle **sentenze non ancora munite dell'autorità di giudicato**, si richiama, poi, Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 17269 del 2/3/2001, Cc. (dep. 28/4/2001), Rv. 218819, che evidenzia come i gravi indizi di colpevolezza richiesti dall'art.273, comma 1, C. p. p. per l'applicazione e il mantenimento di misure cautelari personali possono essere validamente desunti anche da sentenze non ancora irrevocabili, senza che ciò comporti violazione nè dell'art.238 bis C. p. p. (il quale, nel prevedere che possano essere acquisite e valutate come prova le sentenze divenute irrevocabili, si riferisce al giudizio di colpevolezza e non alle condizioni di applicabilità delle misure cautelari), nè dell'art.238, comma 2 bis, C. p. p. (il quale, nel subordinare l'acquisizione di dichiarazioni rese in altri procedimenti alla condizione che il difensore abbia partecipato alla loro assunzione, si riferisce anch'esso al solo giudizio sulla responsabilità).

Di tal che, non v'è dubbio che elementi tratti da procedimenti ancora in corso possano essere utilizzati, unitamente a quelli desumibili da altri definiti con pronunzie munite dell'autorità del giudicato (sulle quali si veda al paragrafo successivo), ai fini dell'apprezzamento del quadro di gravità indiziaria.

2.4 Altri elementi.

Alcun profilo problematico, infine, comporta la valutazione del materiale di prova inerente gli accertamenti conseguenti alle captazioni registrate e consistenti, per la gran parte, in **acquisizioni documentali**, poste in essere dalla P. G. al fine di individuare elementi esterni di conferma al contenuto delle stesse.

Del pari dicasi per le attività di acquisizione probatoria che hanno connotato le investigazioni inerenti le fattispecie sub B) e C), laddove ci si è giovati anche delle relazioni stilate da parte degli appositi uffici delle imprese/società proprietarie dei marchi riguardanti i prodotti reputati oggetto delle attività di contraffazione da parte degli indagati [a tal fine, ci si è avvalsi di accessi del personale di P. G. presso gli esercizi commerciali, con l'acquisto di beni (o con l'effettuazione di rilievi fotografici sugli stessi) rivelatisi, appunto, di illecita provenienza e/o fattura], nonché delle acquisizioni documentali che hanno disvelato l'evolversi delle strutture societarie o delle ditte individuali nel corso del tempo.

3) I PREGRESSI RISULTATI INVESTIGATIVI IN ORDINE ALLA COSCA PIROMALLI.

Passando ad esaminare le emergenze delle **pregresse indagini che hanno visto affermata la sussistenza dell'articolazione di 'ndrangheta oggetto della contestazione sub A)**, occorre richiamare quanto osservato dal P. M. nella sua richiesta, che lungamente si diffonde in merito ai pregressi accertamenti



giurisdizionali inerenti la cosca PIROMALLI, per come compiutamente effigiati nell'annotazione della P. G. del 14/10/2014.

Deve, a tal riguardo, premettersi come la giurisprudenza di legittimità consenta di pervenire a tranquillanti considerazioni in ordine alla **valenza delle sentenze munite dell'autorità del giudicato.**

Si evidenzia, infatti, che *“In tema di prova, le risultanze di un precedente giudicato penale acquisite ai sensi dell'art.238 bis c.p.p. devono essere valutate alla stregua della regola probatoria di cui all'art.192 comma terzo c.p.p., ovvero come elemento di prova la cui valenza, per legge non autosufficiente, deve essere corroborata da altri elementi di prova che lo confermino. Al riguardo deve ritenersi che la locuzione codicistica “fatto accertato” con sentenza irrevocabile vada riferita non solo alla statuizione contenuta nel dispositivo, ma anche alle acquisizioni di fatto risultanti dalla motivazione del provvedimento”* (Cass., sez. I, sent. 5894 del 17/6/97, imp. Bottaro ad altri, in archivio CED).

Si aggiunge, poi, che *“Una volta acquisite ai sensi dell'art.238 bis c.p.p., le sentenze irrevocabili sono valutabili entro i limiti ben precisi indicati dagli artt. 187 e 192 comma terzo stesso codice. Pertanto il giudice, perché tali sentenze assimilate alle dichiarazioni accusatorie del reo o del correo, assurgano a dignità di prova nel diverso processo penale al quale vengono acquisite, deve, in primo luogo, nel contraddittorio delle parti, accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrati dalle dette sentenze e rilevanti ex art.187 c.p.p., salva la facoltà dell'imputato di essere ammesso a provare il contrario; del pari, su richiesta dell'accusa, il giudice dovrà acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova -costituiti da riscontri esterni individualizzanti- che confermino la veridicità dei fatti, accertati nelle sentenze irrevocabili acquisite e che divengono, in tal modo, fonti di prova del reato per cui si procede, sicché sulla base delle esposte premesse non è ipotizzabile alcuna violazione del principio della terzietà del giudice né di quello del diritto di difesa”* (Cass., sez.I, sent. 727 del 29/7/95, imp.Ronch, in archivio CED).

Ciò premesso, nella richiesta, richiamando **alcune delle pronunce intervenute sull'associazione mafiosa denominata ‘ndrangheta**, si legge quanto segue (ai ff. 32 – 34):

“..."

Relativamente alla struttura dell'organizzazione denominata 'ndrangheta, gli elementi acquisiti nel corso dell'attività di indagine relativa al p.p. 1389/08 R.G.N.R.-D.D.A. (p.p. noto come “CRIMINE”) e p.p. nr. 43733/06 R.G.N.R. D.D.A. Milano (noto come “Infinito”), quest'ultimo **passato in cosa giudicata**, hanno consentito di approfondire in maniera esaustiva *“la questione fondamentale dell'unitarietà dell'organizzazione”* (cfr. relazione n. 2/10, redatta il 23.2.2010 dalla Suprema Corte di Cassazione a commento del d.l. n. 4/2010) e di affermare con certezza quello che già si era intuito nelle sentenze pronunciate negli anni passati³⁵: la 'Ndrangheta è un'organizzazione unitaria, divisa in tre

³⁵ Già nelle sentenze pronunciate nel processo noto come “Armonia” (proc. pen. n. 14/1998 RGNR DDA), relativo ad una attività di indagine svolta alla fine degli anni novanta, gli organi giudicanti avevano registrato un *“processo evolutivo di tipo piramidale”* nel senso che dalle conversazioni intercettate era emersa la possibile esistenza di un *“organismo collegiale egemone”* sovraordinato ai singoli locali e denominato *“la Provincia”*. In particolare la sentenza pronunciata dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria (sentenza n. 2002/1512 - Reg. sent., 2002/361 Reg. Gen. – proc. pen. n. 14/1998 RGNR DDA) concludeva nel senso che la piattaforma probatoria a disposizione non aveva consentito di affermare con certezza l'esistenza di tale *“organismo collegiale egemone”*, né di individuarne i poteri, pur non potendosi escludere l'esistenza.

distinti mandamenti (tirrenico, di Reggio Centro e jonico), facenti capo ad un organismo di vertice, denominato la "Provincia", che ha il compito di coordinare l'attività dei vari locali e di dirimerne le controversie.

Le "cariche della Provincia" (Capo-Crimine, Capo-Società, Contabile, Mastro Generale, Mastro di Giornata) hanno durata temporanea e vengono conferite a vari esponenti appartenenti ai tre mandamenti nel mese di Settembre, in occasione della festa per la Madonna di Polsi.

Sul punto semplicemente straordinarie sono risultate le emergenze acquisite nel corso dell'attività di indagine relativa al citato p.p. n. 1389/08 R.G.N.R.-D.D.A., che hanno consentito di accertare "in diretta" il conferimento delle cariche della Provincia per l'anno 2009, decise in data 19.08.2009, in occasione del matrimonio fra PELLE Elisa (figlia di PELLE Giuseppe) e BARBARO Giuseppe, ed entrate in vigore a Polsi il 2.09.09. L'organo collegiale di vertice dell'associazione denominata 'ndrangheta ("la Provincia") coordina non solo l'attività dei locali operanti in Calabria, ma anche quella delle articolazioni territoriali che hanno sede in altre regioni italiane o addirittura all'estero. Tale assunto, che poteva desumersi già da una conversazione tra presenti registrata nel corso della citata Operazione "Armonia" ("*Ci siamo riuniti tutti... tutta la provi... tutta... la chiamiamo la Provincia, tutta l'Italia, ah! Per questo fatto, abbiamo fatto le "CARICHE"*"), ha trovato molteplici riscontri nel corso delle successive attività di indagine. Chiarissime sono, in questo senso, le parole di NESCI Bruno, Capo-Società di Singen, in Germania, a proposito delle iniziative di un altro associato: "*Adesso se lo vuole fare lo fa, però ci devono essere pure quelli del Crimine presenti, gli ho detto io ... perché lui dipende di là, come dipendiamo tutti*". E ancora più drasticamente: "*... senza ordine di quelli di lì sotto non possono fare niente nessuno*". Queste ultime costituiscono parole inequivocabili sul cui significato nessuno può nutrire dubbi anche alla luce della sorte toccata a NOVELLA Carmelo, ucciso nel Luglio 2008 perché cultore del progetto "indipendentista" della Lombardia ("*no lui è finito oramai...! e finito...! la Provincia lo ha licenziato a lui*").

Dal territorio calabrese, la 'ndrangheta si è da tempo proiettata verso i mercati del centro-Nord Italia, verso l'Europa, il Nord America, il Canada, l'Australia. L'infiltrazione e la penetrazione in questi mercati ha comportato la stabilizzazione della presenza di strutture 'ndranghetiste in continuo contatto ed in rapporto di sostanziale dipendenza con la casa madre reggina. Occorre, tuttavia, precisare che il principio di unitarietà dell'organizzazione comporta anche la possibilità, in alcune circostanze, di lasciare significativi margini di autonomia per le singole articolazioni dell'associazione, come si è potuto constatare, in particolare, per i locali operanti in Lombardia.

Si ritiene doveroso evidenziare che la bontà della ricostruzione operata nell'ambito delle operazioni *Crimine* e *Infinito* (eseguite in coordinamento investigativo e coordinate, rispettivamente, dalla D.D.A. di Reggio Calabria e dalla D.D.A. di Milano) – a sostegno della 'ndrangheta quale organizzazione unitaria e gerarchica, e dunque caratterizzata da un processo evolutivo di tipo piramidale – è stata riconosciuta non solo in sede cautelare (dai rispettivi G.i.p. e Tribunali della Libertà, e dalla Corte di Cassazione), ma anche nel merito, con diverse sentenze pronunciate da G.u.p. e Tribunali della Repubblica, precisamente:

1) sentenza del **G.u.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria del 15.06.11**, confermata, quanto alla struttura dell'organizzazione, dalla sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in data 24.02.13 (processo nei confronti di PELLE Giuseppe + altri, **c.d. REALE**, nell'ambito del quale erano stati acquisiti in copia tutti gli atti dei p.p. *Crimine* e *Infinito*) e di recente passata in giudicato a seguito della pronuncia della Corte Suprema di Cassazione;

2) sentenza del **G.u.p. presso il Tribunale di Milano del 19.11.11**, confermata dalla sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Milano in data 23.04.13 (processo nei confronti di ALBANESE Giuseppe Domenico + altri, **c.d. INFINITO**, troncone definito con rito abbreviato) e **divenuta irrevocabile in data 6.06.2014 per l'intervenuta statuizione della Corte Suprema di Cassazione;**

3) sentenza del **G.u.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria del 8.03.12** (processo nei confronti di AGNELLI Giovanni + altri, **c.d. CRIMINE**, troncone definito con rito abbreviato), confermata dalla successiva sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in data 27.02.2014 (con motivazioni depositate in data 10.12.2014);

4) sentenza del **Tribunale di Locri del 19.07.13** (troncone del processo **c.d. CRIMINE** definito nelle forme del rito ordinario);

5) sentenza del **Tribunale di Milano del 6.12.12** (processo nei confronti di AGOSTINO Fabio + altri, **c.d. INFINITO**, troncone definito con ordinario);

6) sentenza del **Tribunale di Locri del 19.07.13** (processo nei confronti di AGOSTINO Anna Maria + altri, **c.d. CRIMINE**, troncone definito con ordinario).

7) sentenza del **G.u.p. presso il Tribunale di Milano del 20.06.11** (processo nei confronti di BELNOME Antonino, relativa all'**omicidio di NOVELLA Carmelo, passata in giudicato**).

Essendo incontestabile, alla luce di quanto sopra, che il sodalizio in discorso rientri pienamente nel paradigma dell'associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416-bis c.p., appare del tutto superflua in questa sede una disamina generale sul reato in discorso, del quale ci si limiterà ad esaminare solo alcuni aspetti.

Le questioni principali afferiscono alla natura permanente del reato e concernono l'individuazione dei fatti o atti tipici che possano dirsi interruttivi della permanenza, con i conseguenti rilevanti riflessi in tema di *ne bis in idem*, di reato continuato, come anche sulla sussistenza della condotta nei periodi temporali contestati a ciascun imputato.


Esula da tale disamina l'ipotesi della volontaria cessazione della condotta con l'irreversibile abbandono della associazione da parte dell'agente, che ovviamente costituisce la più tipica causa di interruzione della condotta permanente, ma non presenta aspetti problematici in punto di diritto.

Vengono in primo luogo in rilievo gli effetti della sopravvenuta carcerazione di un associato. Sul punto l'orientamento della Suprema Corte, da cui non vi è ragione di discostarsi, è oramai consolidato nel senso di ritenere che la circostanza dell'arresto di uno dei partecipanti all'associazione non può, per ciò solo, escludere il concorso nell'attività successiva esplicita dagli altri membri dell'associazione rimasti in libertà, quando non risulti dimostrato che la detenzione di tale compartecipe abbia interrotto il vincolo che univa i partecipanti al sodalizio criminoso. La condotta antiggiuridica, infatti, ben può persistere, sia sotto il profilo materiale sia sotto quello morale, nello stato di detenzione che non impedisce di concepire, organizzare ed eseguire delitti servendosi di altri (v. Cass. Sez. VI, 11/2/1994 n. 1793, De Tommasi; Cass., Sez. 1, 8/3/93 n. 550; Cass. Sez. 1, 12/2/88 n° 1896; Cass. Sez. 2, 14/12/85 n° 1934; Cass. Sez. 1, 13/3/84 n° 6092).

Tale orientamento appare condivisibile in linea generale ed è pienamente rispondente alle concrete risultanze procedimentali concernenti gli associati alla cosca PIROMALLI, essendo emersa, con assoluta e convergente conducenza degli elementi investigativi acquisiti, la persistente attività dei capi della cosca e la loro capacità di far pervenire con ogni mezzo -prevalentemente messaggi verbali- all'esterno direttive relative alle vicende dell'associazione, spesso con precise istruzioni o nulla osta relativi ad imprese delittuose da commettere (cfr. sentenza del g.u.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria del 8.10.09, passata in giudicato il 7.02.2013, c.d. procedimento *Cent'anni di Storia*).

...”

Si rinvia, poi, ai ff. da 42 a 54 della richiesta, laddove viene richiamata la ricostruzione operata dalla P. G., nell'annotazione del 14/10/2014, in ordine alle diverse pronunzie giudiziarie che hanno riguardato le cosche PIROMALLI - MOLE’.



Tutto ciò richiamato, questo G. I. P. reputa sufficiente riportare alcune delle considerazioni operate nell'ordinanza (in atti) emessa, ex art. 27 C. p. p., nel procedimento n. 5529/2013 R. G. N. R. D. D. A., nei confronti di **COPELLI Giovanni**. Costui, ritenuto apicale esponente della cosca PIROMALLI, è stato tratto in stato di fermo, poi convalidato dal G. I. P. presso il Tribunale di Palmi, e successivamente raggiunto dall'ordinanza n. 49/2013 R.O.C.C. emessa da questo G. I. P.. Nel citato provvedimento, richiamando quanto evidenziato nella sentenza *Cent'Anni di storia* emessa dal G. U. P. presso questo Tribunale, si è evidenziato (ff. 11 e ss.) quanto segue:

“...
 ...

LE 'NDRINE PIROMALLI E MOLE': precedenti giurisdizionali.

Come detto, la presenza della criminalità organizzata nel territorio di Gioia Tauro è stata osservata e ritenuta nel passato, anche più recente.

L'esistenza e il ruolo delle famiglie 'ndranghetiste PIROMALLI-MOLE' sono stati per la prima volta organicamente ripercorsi nell'ambito del procedimento n.41/93, meglio conosciuto come processo "Tirreno", definito con sentenza del 25-11-1997, divenuta irrevocabile il 25-05-2002. Il provvedimento giurisdizionale de quo disegna e narra le vicende relative all'affermazione a partire dagli anni '70 dell'egemonia della cosca PIROMALLI, di cui tutti i capi delle cosche mafiose del versante tirrenico, individuate nelle singole consorterie dei PESCE, BELLOCCO e PISANO di Rosario, dei CREA e FRANCONIERI di Rizziconi, degli AVIGNONE di Taurianova, degli ALBANESE-RASO di Cittanova, dei MAMMOLITI-RUGOLO di Castellane, dei GULLACE-CUTELLE' di Laureana di Borrello, riconoscevano la suprema autorità nella persona di Giuseppe PIROMALLI, rafforzato nel suo prestigio criminale anche dall'alleanza con la potente cosca reggina dei DE STEFANO.

La sentenza in esame ha, in primo luogo, approfondito le radici dell'indiscussa "autorità" impersonata da don Pino Piromalli e dal suo nucleo familiare, cui si è strettamente affiancato quello dei cugini Molè, con particolare attenzione all'ambito degli interessi e fini perseguiti dalla solida compagine a composizione prevalentemente -ma non esclusivamente- familiare ed in questa ricerca ha assunto come guida alcune significative sentenze divenute irrevocabili nei confronti di alcuni degli allora imputati.

Due sono state le sentenze irrevocabili, esaminate nel processo Tirreno, che meritano particolare attenzione nella ricerca delle radici del potere intimidatorio promanante dai Piromalli-Molè.

La prima è la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Reggio Calabria in data 23/7/1979 nel processo contro De Stefano Paolo + 59, irrevocabile il 25/3/92.

Le contestazioni consistevano esclusivamente in fattispecie di tipo associativo: tra esse spiccavano la cosca facente capo a De Stefano Paolo di Reggio Calabria, e la cosca facente capo ai germani Piromalli Girolamo (nato a Gioia Tauro il 7/10/1918 e deceduto in corso di processo in data 11/2/1979) e Piromalli Giuseppe (nato a Gioia Tauro il 1°/3/1921), zio degli altri Piromalli (i fratelli Gioacchino classe 1934, Antonio classe 1939 e Giuseppe - detto Pino - classe 1945), nonché prozio dei più giovani Piromalli Antonino (detto Ninello-classe 1965), Gioacchino (classe 1969) e Antonio (classe 1972), rispettivamente figli dei predetti Gioacchino, Antonio e Pino (Piromalli Antonio cl. 1972 e Gioacchino cl. 1969).

In particolare, ai fratelli Piromalli Girolamo e Piromalli Giuseppe si contestava il "reato p. e p. dagli artt. 416 c.p., 7 legge 31/5/1965 n.575, per essersi associati tra di loro e con Mazzaferro Girolamo, Mazzaferro Teodoro, Piromalli Gioacchino (classe 1934), Crea Teodoro, Crea Domenico, Pesce Giuseppe ed altre persone, allo scopo di commettere più delitti di omicidio, favoreggiamento, estorsione ed altro, promuovendo, organizzando e costituendo l'associazione ed assumendo la posizione di capi, commettendo il fatto da indiziati di appartenere ad associazione mafiosa, sottoposti a misura di prevenzione".

Al predetto Piromalli Gioacchino (classe 1934) e Crea Domenico si contestava, il "reato p. e p. dall'art.416 c.p., per essersi associati tra loro e con Piromalli Giuseppe, Piromalli

Girolamo, Mazzaferro Girolamo, Crea Teodoro, Mazzaferro Teodoro, Pesce Giuseppe, allo scopo di commettere più delitti di omicidio, favoreggiamento, estorsione ed altro”.

Inoltre a De Stefano Paolo, Piromalli Girolamo, Piromalli Giuseppe (classe 1921), Piromalli Gioacchino (classe 1934) ed altri si contestava l'ulteriore “reato p. e p. dall'art.416 c.p., per essersi associati tra di loro allo scopo di commettere più delitti di estorsione, favoreggiamento, omicidio ed altro, commettendo il fatto in più di dieci persone e con l'aggravante di cui all'art.7 legge 31/5/1965 n.575 per il De Stefano, Piromalli Girolamo, Piromalli Giuseppe, Mammoliti Vincenzo, Rugolo Giuseppe, Rugolo Rosario, Pesce Giuseppe, Crea Teodoro, Sigilli Francesco, Avignone Giuseppe, Libri Domenico e Libri Pasquale ed altri, perché indiziati di appartenere ad associazione mafiosa e sottoposti a misura di prevenzione”.

Tutti i reati associativi, di cui sopra, erano contestati come commessi “in località imprecisata fino al 30/1/1978” (sottolineatura del redattore).

La sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 23/7/1979, poi divenuta definitiva, con specifico riguardo agli imputati che qui interessano dichiarava non doversi procedere nei confronti di Piromalli Girolamo, già condannato in primo grado alla pena di anni undici di reclusione ritenuta la continuazione tra le plurime fattispecie associative contestategli, per estinzione dei reati a causa della morte del reo; riduceva la pena inflitta a Piromalli Giuseppe (classe 1921), già condannato in primo grado ad anni dieci di reclusione, ad anni sette di reclusione, esclusa la continuazione e ritenute tutte le imputazioni a lui ascritte assorbite in unica ipotesi criminosa; riduceva la pena inflitta a De Stefano Paolo Rosario, già condannato in primo grado alla pena di anni nove e mesi nove di reclusione, ad anni cinque e mesi sei di reclusione, esclusa la continuazione e ritenute le imputazioni a lui ascritte assorbite in unica ipotesi criminosa; assolveva per insufficienza di prove, tra gli altri, Piromalli Gioacchino (classe 1934), già condannato in primo grado alla pena di anni sette di reclusione, e Pesce Giuseppe (classe 1923), a sua volta già condannato in primo grado alla pena di anni nove di reclusione.

La decisione in esame, sulla base di un nutrito rapporto in data 30/1/1978 della Squadra mobile della Questura di Reggio Calabria e degli altri elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria, riteneva provata la sussistenza di più associazioni per delinquere in Gioia Tauro e Reggio Calabria, che avevano, da un lato, perseguito “l'accaparramento dei profitti derivanti dai servizi di autotrasporti connessi con i lavori portuali nella zona del V centro siderurgico, appaltati dalla Cassa del Mezzogiorno (Casmez) al Consorzio di imprese di Gioia Tauro (Cogitau), nonché dalle opere di sbancamento appaltate dal consorzio ASI (Area sviluppo industriale) di Reggio Calabria al Colas (altro consorzio imprenditoriale) e da questo alla S.p.A. Timperio; dall'altro, ottenuto la indebita percezione di congrua tangente attraverso lo strumentale subappalto dei lavori di movimento di terra da parte della Società edilizia reggina (collegata con la mafia urbana) nel contesto dei lavori del raddoppio ferroviario e di sistemazione della via Marina di Reggio Calabria, appaltati dalla ditta Cambogi” (v. pp. 1-2 del documento “de quo”).

In particolare, la sentenza riconosceva l'esistenza di una cosca unitaria risultante dalla federazione delle due cosche principali operanti nella città di Reggio Calabria e nella piana di Gioia Tauro, facenti capo, rispettivamente, a De Stefano Paolo di Archi -frazione di Reggio Calabria - e ai fratelli Girolamo e Giuseppe Piromalli di Gioia Tauro (il primo deceduto nelle more tra il giudizio di primo e di secondo grado), cui sono collegate ulteriori cosche minori operanti nella provincia reggina in posizione di sudditanza.

La cosca De Stefano, staccatasi dall'originaria unica associazione capeggiata da Tripodo Domenico con un sanguinoso conflitto scatenatosi negli anni settanta tra i fuoriusciti fratelli De Stefano e coloro che erano rimasti fedeli al Tripodo, nel corso del quale furono uccisi due fratelli di Paolo De Stefano (Giovanni e Giorgio rispettivamente nel novembre 1974 e nel novembre 1977) e lo stesso don Mico Tripodo, ammazzato nel carcere di Poggioreale a Napoli il 26/8/1976, viene riconosciuta in sentenza come vincente nella guerra suddetta e, pertanto, monopolizzatrice dei profitti illeciti tratti dalla penetrazione nelle grandi opere pubbliche in corso nella città di Reggio Calabria negli anni settanta, tra cui i ricordati lavori di raddoppio ferroviario e di sistemazione della via Marina, dati in subappalto dalla ditta Cambogi alla “Società edilizia reggina” dei fratelli Libri Domenico e Pasquale (entrambi condannati con la sentenza in esame, divenuta irrevocabile, ad anni quattro di reclusione per partecipazione all'associazione per delinquere capeggiata dal De Stefano).

La medesima sentenza attribuiva alla cosca Piromalli facente capo ai predetti germani, Girolamo e Giuseppe (classe 1921), il monopolio di altre importanti opere pubbliche, consistenti nei lavori di autotrasporti, di sbancamento e fornitura di

materiali inerti per i costruendi V centro siderurgico e area portuale in Gioia Tauro.

In particolare, l'accertato intervento della mafia nel settore dei predetti lavori pubblici segnava, secondo la sentenza in esame, il passaggio dalla "vecchia mafia" espressione di una società agricolo-pastorale, che "prende di mira essenzialmente i proprietari di fondi rustici inducendoli ad assumere i suoi affiliati come guardiani o a servirsi della loro mediazione o imponendo persone di sua fiducia per il fitto dei terreni, per la raccolta e la vendita dei prodotti agricoli specie delle olive e degli agrumi", alla "nuova mafia", figlia "dell'industrializzazione del mezzogiorno e dello sviluppo della edilizia pubblica e privata, attorno al quale gravitano interessi per decine di miliardi...con possibilità di guadagni impensati, assolutamente non paragonabili con gli introiti delle vecchie forme di sfruttamento" (c.f.r. pp.25-26 della sentenza in esame).

Due sono i fatti certi, indicati in sentenza, che dimostrano l'incombenza mafiosa nella piana di Gioia Tauro e la sua invadenza nel lucroso campo degli appalti pubblici "a partire dal 1975": **il monopolio degli autotrasporti e l'"affaire Limbadi"**, entrambi connessi ai ricordati lavori pubblici del V centro siderurgico e del porto di Gioia Tauro.

Essi si accompagnano a quello che viene icasticamente definito in sentenza come "ordine restaurato" in Gioia Tauro nell'anno 1975, che significativamente non registra alcun danneggiamento a cose e insediamenti industriali, dopo i "centocinquanta attentati dinamitardi denunciati nello stesso comune nell'anno 1974", evidentemente sufficienti a dissuadere i potenziali concorrenti dalla partecipazione ai lucrosi affari che si prospettavano intorno alle grandi opere pubbliche in cantiere (c.f.r. pp.13-14 del documento cit.).

Con riferimento all'accaparramento diretto dei lavori di trasporto terra e di inerti per cui non occorre una specializzazione, la sentenza elenca i seguenti dati certi sui proprietari degli autocarri adibiti al trasporto e sugli introiti da ciascuno ottenuti:

Teresa Albanese, moglie di Antonio Molè, nipote dei Piromalli (£ 39.015.950);

Francesca Amante, moglie di Ippolito Stanganelli, "fedele" dei Piromalli (£ 31.662.630);

Rosa Cananzi, moglie di Domenico Piromalli, fratello di Girolamo e Giuseppe (£ 197.050.333);

Domenico Copelli, cognato di Gioacchino Piromalli (£ 30.071.833);

Concetta Gullace, moglie di Gioacchino Piromalli, omonimo dell'imputato, altro nipote di Girolamo e Giuseppe (£ 69.060.578);

Annunziata Mazza, moglie dell'imputato Gioacchino Piromalli (£ 21.417.750);

Domenico Molè, genero di Giuseppe Piromalli (£ 132.505.580);

Rocco Nicoletta, ex autista di Gioacchino Piromalli (£ 37.041.660);

Giuseppe Piromalli (£ 28.176.760);

Gioacchino Piromalli (£ 202.540.050);

Giuseppe Tripodi, nipote di Piromalli (£ 25.965.800);

Fiorina Reitano, moglie di Albanese Antonio (classe 1945, cognato di Molè Antonio: nella sentenza d'appello viene erroneamente indicata "come moglie di Molè Antonio": n.d.r.) (£ 75.965.800);

Caterina Stanganelli cognata del predetto Molè Antonio (£ 40.780.470);

Domenico Vecchio, persona legata ai Piromalli (£ 39.849.703);

Giuseppe Zito, anch'egli legato ai Piromalli (£ 4.215.876)... (v. p.73 della sentenza "de qua").

Seguono le analitiche specificazioni delle altre partecipazioni facenti capo ai gruppi familiari dei Mammoliti, Rugolo, Mazzaferro, Pesce di Rosarno (di cui particolarmente interessante, perchè imputato in questo processo, è l'accertata presenza come autotrasportatore di Antonio Pesce, nipote di Giuseppe, con un guadagno di £ 143.560.854), Avignone di Taurianova, Crea di Rizziconi.

Complessivamente, conclude la sentenza in esame, dei "3.613.686.473 sborsati dalle S.p.A. Cogitau e Timperio", appaltatrici dei lavori pubblici da eseguire in Gioia Tauro:

L. 1.384.187.766 al gruppo Piromalli;

L. 350.614.930 al gruppo Mammoliti;

L. 105.082.620 al gruppo Rugolo;

L. 77.005.400 al gruppo Mazzaferro;

L. 180.398.654 al gruppo Pesce;

L. 177.066.981 al gruppo Avignone;

L. 235.849.522 al gruppo Crea;

L. 23.059.000 a Camillo Bruzzi;

L. 26 milioni ad Antonio Franconeri;

L. 28.026.760 a Francesco Sigilli (condannato in sentenza come prestanome dei De Stefano, degli Avignone ed altri: n.d.r.) per un totale di lire 2.526.281.632" (c.f.r. p. 74 della sentenza cit.).

L'altro fatto, di cui si fa menzione nella motivazione come univocamente sintomatico dell'associazione per delinquere giudicata, è quello sinteticamente indicato come "cava di Limbadi", un complesso terriero già appartenuto a trentatré piccoli proprietari, acquisito per intero da uno solo di essi, tale Mancuso Francesco, che funge da prestanome dei principali esponenti delle cosche locali liquidando le ragioni degli altri trentadue proprietari con i soldi ricevuti dai primi, i quali sfruttano il detto complesso per l'estrazione e conseguente trasporto del materiale lapideo destinato al costruendo porto e V centro siderurgico.

"E' accaduto -si legge in sentenza- che la direzione tecnica della Cogitau segnala che vi è necessità di una immediata acquisizione di materiale lapideo per cui va subito localizzata una cava nel comprensorio di Gioia Tauro, che soddisfa appieno l'esigenza dell'impresa per le sue caratteristiche geomorfologiche, per idoneità di immediato sfruttamento, per la sua vicinanza al cantiere cui è collegata da agevole raccordo stradale.

Poteva costituire un'occasione d'oro -annota la sentenza- per i piccoli proprietari dei trentadue lotti ricadenti nella zona i quali avrebbero ben potuto costituirsi in consorzio per la migliore tutela dei propri interessi nei confronti della potente impresa del Nord. E invece no! La mafia allunga i suoi tentacoli e tutto si risolve con la rapidità di un fulmine frustrando le legittime aspettative di quei piccoli proprietari. Esempio emblematico della collusione tra mafia e potere economico!

A Mancuso Francesco, proprietario di un piccolo appezzamento ricadente appunto nel comprensorio interessante la cava, viene conferito l'incarico di condurre a buon fine l'affare.

Egli è il classico uomo di paglia. In men che non si dica vengono perfezionati i contratti con i trentadue proprietari previo il rapido disbrigo delle necessarie pratiche negli studi tecnici e notarili,...e previo il pagamento dei prezzi pattuiti con i venditori da parte del prestanome Mancuso. Indubbiamente -rileva il giudice- la forza suadente degli argomenti dovette essere notevole se, in meno di un mese, ben trentadue persone che si ripromettevano di ricavare dallo sfruttamento diretto della cava cospicui vantaggi (e vi erano tra essi anche dei professionisti ed operatori economici) addivennero senza protesta all'affare (si fa per dire) che veniva loro proposto.

Una sola delle persone interessate alla cava abbozza un timido tentativo di resistenza, tale Papatutto Serafino, ma la caduta "accidentale" di grossi massi nel suo fondicello a seguito dell'escavazione mediante esplosivo, lo induce a recedere dal suo atteggiamento.

L'affare è così concluso ed è interessante rilevare l'accordo tra esponenti delle varie cosche mafiose del reggino i quali, al "rumor di quel metallo" rinunciano, almeno per il momento, al "regolamento" dei loro eventuali contrasti personali.

Ciascuno ha la sua fetta di utili e 760 milioni vengono distribuiti a seconda della importanza del personaggio, come risulta dal sequestro degli assegni circolari emessi dal Banco di S. Spirito in favore di Francesco Mancuso (e da questi girati agli imputati di quel processo: n.d.r.) in conseguenza del contratto di sfruttamento della cava: L. 88 milioni a Piromalli Gioacchino; L. 10 milioni a Piromalli Giuseppe; L. 10 milioni a Mammoliti Antonio; L. 10 milioni a Mammoliti Maria Rosa; L. 10 milioni a Cosoleto Salvatore; L. 10 milioni a Giorgio De Stefano; L. 10 milioni a Libri Pasquale; L. 20 milioni a Melasi Peppino; L. 20 milioni a Mazzaferro Antonio; L. 20 milioni ad Anselmo Chiara (moglie di Avignone Giuseppe); L. 20 milioni a Bruzzi Domenico (cognato di Crea Teodoro); L. 10 milioni a Zito Pasquale; L. 10 milioni a Stillitano Maria; L. 10 milioni a Tripodi Giovanni (in realtà, come si

evince dalla lettura comparata della sentenza di primo grado, trattasi di Tripodi Giovanna, nipote di Piromalli Giuseppe del 1921 perché figlia della sorella Rosa e coniugata con un cognato dello stesso Piromalli, Stillitano Giuseppe: v. sul punto la testimonianza dell'ispettore Loiacono, in questo dibattimento, in verbale del 13/11/96, pp.118, 123-124); L. 10 milioni a Zito Giuseppe; L. 20 milioni a Cutri Natalina; L. 10 milioni a Iemma Antonio (cognato del noto Cataldo Giuseppe); L. 10 milioni a Messina Carlo (parente del noto Furia Francesco).

I rimanenti 17 assegni per L. 170 milioni sono stati riscossi, generalmente sulla piazza di Gioia Tauro, da persone diverse dagli intestatari la cui firma non si è riusciti a decifrare.

Orbene, al dilemma ricorrente sovente nel presente processo: operazione economica spregiudicata quanto si voglia ma irrilevante per il diritto penale, ovvero operazione mafiosa, gestita ed attuata dalla mafia, la risposta non può che essere che la seguente: i due episodi trattati sono oltremodo probanti per l'affermazione della sussistenza di un'associazione a delinquere di tipo mafioso, essi rappresentano il momento esecutivo del programma delittuoso che si esprime attraverso la commissione di fatti penalmente illeciti i quali consistono, con specifico riferimento all'affare Limbadi, nella coartazione psichica e nella violenza morale operata nei confronti dei 32 proprietari che nulla hanno potuto opporre all'azione prevaricatrice della mafia; l'ingiusto profitto così conseguito ne è la conferma.

A fronte dell'accaparramento del servizio autotrasporti stanno i numerosi autotrasportatori per mestiere che non hanno potuto partecipare ai lavori del V centro siderurgico o che hanno dovuto, se nelle grazie dei capi mafia, accontentarsi delle briciole del banchetto, pagando la tangente ipotizzata dalla polizia ma che trova indiretto riscontro nei numerosi assegni rilasciati dalla impresa e girati, a volte per conoscenza, a Girolamo Piromalli". (v. pp. 75-77 della sentenza irrevocabile, in esame, dove i "fatti" espressivi dell'associazione mafiosa nella sua invadenza economica sono sinteticamente e coloritamente rappresentati).

Molto interessanti sono anche i profili che i giudici di quei lontani fatti, risalenti agli anni 1975-1977, dedicano ai principali imputati dei quali qui interessano, in particolare, Girolamo Piromalli (classe 1918), Giuseppe Piromalli (classe 1921), Gioacchino Piromalli (classe 1934) e Giuseppe Pesce (classe 1923), il primo e l'ultimo deceduti, mentre il secondo e il terzo sono imputati anche in questo giudizio.

Con riguardo a Piromalli Girolamo (già deceduto al tempo della sentenza del 23/7/1979 in esame), si legge:

"Non può sottacersi come anche nel suo letto di dolore dove giaceva piantonato nel policlinico di Messina perché affetto dalla grave malattia che lo condusse a morte prematura, Girolamo Piromalli non avesse abdicato alle sue mansioni di capo. La conversazione telefonica registrata dalla polizia con la moglie in occasione del ritrovamento dei miseri resti di Salvatore Giuliano...costituisce un documento traumatizzante poiché da esso traspare il disprezzo profondo per la vita umana" (segue la trascrizione del brano, in cui la moglie del Piromalli comunica al marito il ritrovamento dei poveri resti del predetto Giuliano, dati in pasto ai maiali, come risulta in questo processo anche dalla testimonianza dell'ispettore di polizia, Loiacono Pasqualino, che qui subito si richiama a conforto dell'agghiacciante dato emergente dalla sentenza in attenzione: c.f.r. verbale del 20/11/96, pp.7-8).

"Altrettanto significativo -continua la sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria a proposito della posizione di Piromalli Girolamo- è l'episodio relativo al padre del giovane Edoardo Morcino, impegnato politicamente, il quale aveva in pubblico parlato contro lo strapotere della mafia sia pure senza fare alcun nome. Ebbene, il padre del Morcino (o Marcino: n.d.r.) fu convocato da Piromalli Girolamo nella sua abitazione e pregato di dire al figlio di smetterla di parlare contro la mafia perché la gente pensava subito che si riferisse a lui" (v. pp.78-79 del documento in esame).

Con riguardo alla posizione di Piromalli Giuseppe, si legge in sentenza che essa è "strettamente legata a quella del fratello Girolamo...egli è comprimario della cosca e la rappresenta nel mondo della malavita organizzata, ha contatti ad alto livello, come si desume dalle molte persone che incontra mentre si trova al soggiorno obbligato e dai notevoli contatti telefonici che intrattiene con persone appartenenti alla malavita nazionale (Carluccio, La Barbera, Scaduto a tacer d'altri).

In particolare, durante il suo soggiorno obbligato a Fabri dove alloggiava nell'hotel Ianus, il migliore della zona, è stata notata una frequenza di contatti telefonici con l'utenza corrispondente al centralino del Consiglio dei Ministri.

Frequenta l'autosalone Argondizzo in Roma, punto di incontro...di pregiudicati d'alto rango, calabresi e non, ed è presente alla riunione al Fungo.

Emblematica è la sua presenza al ristorante "Il Fungo". Per presenziarvi non esita ad allontanarsi dal soggiorno obbligato!

Tale riunione, lungi dall'essere una mera riunione conviviale..., costituiva invece una vera e propria riunione mafiosa ad alto livello, come, peraltro, era risultato da una segreta segnalazione pervenuta alla squadra mobile di Roma (rivelatasi fondata) con la presenza di tre boss calabresi: Giuseppe Piromalli, Saverio Mammoliti (l'unico non rinvenuto) e Paolo De Stefano, e altresì di noti esponenti della malavita romana: Giuseppe Nardi, Gianfranco Urbani, Manlio Vitale (era altresì presente Pasquale Condello, reputato l'accompagnatore ufficiale del De Stefano e condannato nella sentenza irrevocabile in esame: n.d.r.).

In tale circostanza, nel corso di una perquisizione, Giuseppe Piromalli viene trovato in possesso di una banconota facente parte dello stoc versato come riscatto per la liberazione di Paul Getty che, come è noto, è stato trovato in Calabria.

Tutte le superiori circostanze,... in una al suo tenore di vita elevato, alla sua presenza in Roma per lunghi periodi di tempo e senza alcun plausibile motivo, portano a ritenere, senz'ombra di dubbio, il suo saldo inserimento in funzione di comprimario, di addetto alle pubbliche relazioni, nell'associazione criminale, facente capo al fratello Girolamo" (pp.79-80 del documento cit.).

In merito a Piromalli Gioacchino (classe 1934), la sentenza indica come certi i seguenti elementi in fatto, dai quali il tribunale in primo grado trasse il convincimento di penale responsabilità del predetto imputato:

1) (le) incombenze particolari che gli sono state affidate; egli agisce quale rappresentante del "sindacato" degli autotrasportatori ed in tale veste ha espletato un ruolo determinante nelle trattative intercorse tra le parti e nella fissazione dei prezzi;

2) (lo) introito superiore in senso assoluto a quello di tutti gli altri:

3) (il) fatto che è l'accompagnatore ufficiale dei funzionari della Cogitau in una zona calda della Calabria, ove i forestieri non hanno vita facile se non godono di forti protezioni;

4) (il) conferimento a trattativa privata dell'incarico per il disboscamento del terreno su cui doveva essere costruita la zona portuale in Gioia Tauro e ciò dopo che una gara pubblica predisposta dall'ASI (Azienda sviluppo industriale) era andata stranamente deserta (importo dei lavori L. 150 milioni);

5) (la) entità del suo patrimonio immobiliare: nell'anno 1975 la genitrice Clementina Mazzaferro ha donato ai figli il proprio patrimonio stimato in L. 2.376.120.000, mentre i fratelli Gioacchino, Giuseppe e Antonio risultano acquirenti, nell'anno 1976, di un immobile in Gioia Tauro per l'importo di L. 203 milioni e la sorella Domenica figura intestataria di altri immobili acquistati dal 1974 al 1976 per il valore di L. 143 milioni, facenti parte di un contesto valutato circa due miliardi".

Segue la conclusione della corte d'appello, la quale, pur riconoscendo che tutti i predetti elementi di fatto, "sia singolarmente considerati sia valutati nel loro complesso", gettano "delle pesanti ombre sulla figura di Gioacchino Piromalli", reputa tuttavia che essi non siano tali da giustificare una pronuncia di responsabilità nel senso che, per quanto possa distillarsene tutto il contenuto pregiudiziale nei confronti di Piromalli Gioacchino, non può affermarsi con assoluta certezza che egli abbia aderito all'associazione criminale capeggiata da Piromalli Girolamo e Giuseppe accettandone il programma delittuoso.

Il fatto che egli abbia potuto e saputo trarre notevole vantaggio -continua la sentenza- dagli stretti vincoli di parentela che lo legano ai sunnominati Girolamo e Giuseppe Piromalli; che abbia, al limite, abilmente sfruttato tale sua condizione di privilegio, non è motivo sufficiente, a giudizio della Corte, nella carenza di altri elementi più precisi e probanti, per ritenere una sua responsabilità per così dire "iure sanguinis" (v. pp.81-82 documento "de quo").

In sintesi, dall'importante sentenza irrevocabile finora esaminata emergeva l'accertata esistenza di una cosca mafiosa "Piromalli", insediata nella cittadina di Gioia Tauro e, tuttavia, imperante nell'intera provincia reggina in stretto raccordo con altra potente cosca radicata nella città di Reggio Calabria, la cosca "De Stefano", sì da formare, secondo il giudicato in esame, un'unica organizzazione in grado di lucrare, insieme con i gruppi criminali satelliti operanti nei territori limitrofi, i cospicui proventi derivanti dalle principali opere pubbliche avviate nella provincia di Reggio Calabria nella seconda metà degli anni settanta.

La composizione dell'associazione per delinquere facente capo ai componenti della famiglia Piromalli comprendeva i germani Girolamo (classe 1918) e Giuseppe (classe 1921) insieme ad altri personaggi, mentre veniva esclusa in sentenza, per insufficienza di prove, la partecipazione del nipote più adulto dei primi due, figlio del defunto fratello Antonio, Gioacchino (classe 1934), pur ammettendosi la primaria partecipazione dello stesso agli "utili" derivanti dalla monopolizzazione dei subappalti nell'esecuzione delle importanti opere pubbliche sopra ricordate.

E' importante sottolineare che il "modus operandi" dell'associazione Piromalli della prima generazione (anni settanta), **così come si legge nella sentenza Tirreno**, sarà puntualmente osservato dai membri della seconda generazione (anni ottanta) fino ai più recenti anni novanta in uno sviluppo diacronico che non registra pause operative nè sostanziali mutamenti di stile, come si evince, tra l'altro, dall' "impegno" inizialmente diretto -seppure parziale- di Pino Piromalli e del suo nucleo, unitamente al nucleo dei cugini Molè coi quali la ripartizione degli affari avviene secondo un criterio rigidamente paritario, nella società Zincar di carpenteria metallica, frutto dell'iniziativa del Sorrenti nella seconda metà degli anni ottanta, su proposta di Pino Piromalli interessato a partecipare alle costanti possibilità di guadagno offerte dall'importante insediamento portuale in corso di realizzazione a Gioia Tauro. La lusinghiera promozione del Sorrenti, da parte del Piromalli (ormai subentrato al più anziano zio -arrestato il 24/2/1984 dopo un lungo periodo di latitanza- nella rappresentanza degli interessi del "nucleo" familiare), a imprenditore abilitato a prendere iniziative nella nuova area industriale di Gioia Tauro, risale all'anno 1985 e, cioè, a circa un decennio dopo le invadenze economiche della riconosciuta cosca mafiosa Piromalli, delle quali si occupa la menzionata sentenza del 23/7/1989.

La deposizione del Sorrenti in proposito (richiamata diffusamente nella sentenza Tirreno) trova, dunque, una significativa conferma metodologica retrospettiva nel comportamento dei primi Piromalli, così come lo stile d'azione dell'associazione criminale di Gioia Tauro negli anni settanta, quale emerge dalla prima sentenza illustrata, lascia un'eco che si proietta con significativa continuità nel tempo che segue: come dire, passano i decenni, mutano le persone fisiche impegnate nell'imposizione degli interessi dell'organizzazione (alla generazione degli zii, Girolamo defunto e Giuseppe detenuto, subentra la generazione dei nipoti e, in particolare, il brillante Pino), ma resta e si consolida, anche in forza della successione rigidamente familiare, il potere e l'"autorità" accumulati nel tempo che vengono costantemente "investiti" in nuove imprese di illecito e perfino lecito arricchimento, utilizzando peraltro sempre il vietato metodo intimidatorio che quel potere fonda e consolida.

Ed ancora così si legge nella sentenza Tirreno:

Se la sentenza del 23/7/1979, finora considerata, illustra i campi di arricchimento illecito delle cosche mafiose operanti nell'intera provincia reggina, e, in particolare, di quelle facenti capo ai germani Piromalli, Girolamo e Giuseppe, e a De Stefano Paolo, senza escludere dagli interessi della organizzazione criminale il lucroso traffico delle sostanze stupefacenti (c.f.r. il significativo riferimento, che si legge in quella sentenza, p.4, alle dichiarazioni di due agenti del Narcotic Bureau International -N.B.I.- infiltratisi in ambienti criminali circa gli interessi, nell'ambito del traffico internazionale della cocaina, di Antonio Macri -indicato come il capo

della mafia di Siderno alleato di Tripodo Domenico- e di don Mommo Piromalli), **le sentenze della Corte d'Assise di appello di Reggio Calabria in data 12/7/1986, della Corte d'Assise d'appello di Catanzaro in date 12/7/1988 e 21/3/1990 (tutte pertinenti allo stesso processo definito in primo grado con sentenza del 18/7/1985, e le ultime due emesse all'esito di altrettanti giudizi di rinvio: vedile, tutte, in faldone S14 bis) definiscono, col crisma della irrevocabilità intervenuta nel tempo** per le varie posizioni in virtù di tre sentenze della Corte di Cassazione di cui la prima del 10/7/1987, la seconda del 19/4/1989 (dopo il primo giudizio di rinvio) e la terza del 30/6/90 (dopo il secondo giudizio di rinvio), **una complessa vicenda processuale attinente precipuamente alla cosca insediata in Gioia Tauro facente capo a Piromalli Giuseppe (classe 1921) e alla sua attività, per così dire "militare", diretta al consolidamento della propria egemonia territoriale, attraverso la vincente partecipazione alla faida -scandita da efferati omicidi- che vide contrapposti gli stessi Piromalli ad un gruppo emergente, costituito dalla famiglia Tripodi di Gioia Tauro** (c.f.r. le sentenze, sopra richiamate, in apposito faldone intestato alla prima di esse in ordine cronologico: la sentenza n.5/85 emessa dalla Corte d'Assise di Palmi in data 18/7/1985 nei confronti di Piromalli Giuseppe+61).

In particolare, nel giudicato che interessa, figurano condannati -tra gli altri- per il delitto associativo di cui al capo A49: Piromalli Giuseppe (classe 1921) ad anni quattro di reclusione nella contestata qualità di promotore ed organizzatore dell'associazione; Piromalli Giuseppe (classe 1945), Copelli Francesco (classe 1958), Molè Antonio (classe 1928), Molè Girolamo (classe 1961), Molè Domenico (classe 1962), Alagna Antonio (classe 1963), Stillitano Carmelo (classe 1961), Gangemi Domenico (classe 1960), Reitano Giuseppe (classe 1957) e Atteritano Tommaso (classe 1961), ad anni tre di reclusione per ciascuno, nella qualità di partecipanti alla associazione, per limitarsi ai condannati nel precedente diverso processo che risultano imputati di analoga fattispecie associativa di stampo mafioso anche nel presente giudizio.

Altri condannati alla pena di anni tre di reclusione per il medesimo delitto associativo, che interessano in questa sede pur non essendo qui imputati, sono: Gangemi Antonio (classe 1944, deceduto nell'anno 1993, fratello dell'omonimo imputato Domenico), Copelli Giovanni (classe 1934, zio paterno dell'omonimo imputato Francesco e cognato di Piromalli Giuseppe del 1921), Stillitano Giuseppe (classe 1928, padre di Carmelo e Rocco Ivan, entrambi imputati in questo giudizio), e Molè Domenico (classe 1943, fratello dell'omonimo imputato Antonio e genero di Piromalli Giuseppe -classe 1921- per averne sposato la figlia Concetta).

La contestazione di cui al citato capo A 49 è quella di "associazione per delinquere (art.416 c.p.) per essersi associati tra loro, in una organizzazione (mafiosa) a delinquere avente un inequivoco programma di esecuzione di delitti di omicidio, di estorsioni, di danneggiamenti aggravati commessi per la maggior parte dai compartecipi dell'associazione mafiosa e compendiati nei capi di imputazione precedenti, rispetto ai quali i non correi hanno svolto attività di collaterale fiancheggiamento (pedinamenti,

frequentazioni assidue con Piromalli Giuseppe -classe 1921- latitante), **allo scopo di realizzare e conservare sul territorio di Gioia Tauro una preminente egemonia mafiosa**. Fatto aggravato dal numero di associati, nonché limitatamente al Piromalli Giuseppe (classe 1921) dallo essere egli promotore ed organizzatore dell'associazione.

Così compendiate, per i singoli imputati i reati agli stessi ascritti ai capi G) e B2) dell'imputazione contestati con ordine di cattura n.5/82 fino al 14/1/1982 e con mandato di cattura n.5/83 fino al 31 luglio 1981, in Gioia Tauro(sottolineatura del redattore).

Con l'aggravante per Piromalli Giuseppe (classe 1921) di avere agito in stato di latitanza (art. 61 n.6 c.p.) e di avere promosso ed organizzato tutti i delitti configurati nei capi d'imputazione che precedono”.

In merito ai delitti fine (omicidi) risulta un giudicato di condanna nei confronti di Piromalli Giuseppe (classe 1921), Copelli Giovanni, Gangemi Antonio, Molè Antonio, Sciotto Pasquale e Reitano Giuseppe in ordine al delitto di “omicidio pluriaggravato (artt.575-577 n.3, 61 n.1, 110 c.p.) per avere, in concorso tra loro, nonché con Zito Giuseppe, poi deceduto, e con altra persona rimasta sconosciuta, agendo con premeditazione ed al fine di conservare l'egemonia mafiosa nel territorio di Gioia Tauro insidiata dalla cosca emergente di Francesco Tripodi, cagionato la morte di Francesco Tripodi, avendo il Piromalli, il Copelli, il Molè, il Gangemi ed il Bova (quest'ultimo, a nome Rosario, assolto per insufficienza di prove: n.d.r.) programmato il delitto eseguito materialmente dallo Sciotto, dal Reitano, dal Coppola (quest'ultimo, a nome Giuseppe, deceduto in corso di processo: n.d.r.), dallo Zito e dal latitante appartenente alla cosca De Stefano rimasto sconosciuto. In Gioia Tauro, il 18 marzo 1980” (c.f.r. capo di imputazione A1 nella rubrica della sentenza del 18/7/1985 n.5 cit.)

In ordine a tutti gli altri delitti di sangue compresi nel nutrito capo di imputazione, il giudizio definitivo è quello di assoluzione per insufficienza di prove (fatta esclusione per l'omicidio di Tripodi Giuseppe, sul quale il secondo giudizio di rinvio davanti alla Corte d'Assise di appello di Catanzaro è stato successivo all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale).

In particolare, la lettura integrata dei dispositivi delle citate sentenze, tutte in atti acquisite, rivela l'esito assolutorio per alcuni omicidi significativi della accertata faida tra le cosche Piromalli e Tripodi: il già richiamato omicidio di Tripodi Giuseppe, padre del primo assassinato, Francesco, e il contemporaneo tentato omicidio di altri due figli di Giuseppe, Tripodi Orazio e Marcello, commesso in Verzuolo (provincia di Cuneo) il 24/9/1980 (v. capo A3 della rubrica della sentenza in esame), contestato a Piromalli Giuseppe come mandante, a Pesce Antonino (classe 1953, imputato anche in questo processo), a Raso Giuseppe e Alagna Antonio quali autori materiali, a Reitano Giuseppe e Atteritano Tommaso quali autisti, e a Copelli Giovanni e Copelli Umberto quali coautori, “per motivi abietti consistenti nel proposito di conservare al loro gruppo mafioso il predominio nella zona di appartenenza contro la cosca emergente dei fratelli Tripodi, nonché allo scopo di realizzare una vendetta per l'uccisione precedente di Piromalli Antonio (quest'ultimo cugino di primo grado di Piromalli Giuseppe,

ammazzato il 20/9/1980, come si evince dalla rubrica e dalla motivazione della sentenza: n.d.r.)”;

l'omicidio di Tripodi Rocco, figlio dell'ucciso Giuseppe e fratello del primo ammazzato Francesco, commesso in Sanremo il 25 giugno 1981, contestato ad Alagna Antonio e a Raso Giuseppe quali esecutori materiali, a Copelli Giovanni quale coordinatore ed al Piromalli quale mandante, “per fini abietti consistenti nel proposito di conservare al loro gruppo mafioso il predominio nella zona di appartenenza contro la cosca emergente dei Tripodi, nonché allo scopo di realizzare una vendetta per la precedente uccisione di Piromalli Antonio, e con premeditazione” (v. capo A10 della rubrica della sentenza cit.);

l'omicidio di Tripodi Carmelo, altro figlio di Giuseppe, commesso in Pietra Ligure, nel gennaio 1981, contestato a Piromalli Giuseppe quale mandante, a Copelli Giovanni quale coordinatore, e ad altri, consumato “allo scopo di rafforzare l'egemonia mafiosa di Giuseppe Piromalli che aveva deciso l'eliminazione di tutti i componenti della cosca emergente dei Tripodi” (v. capo A11 della medesima rubrica).

Significativamente è condannato, con sentenza irrevocabile, Tripodi Luciano, reo confesso, figlio dell'ucciso Giuseppe e fratello di Francesco, Rocco e Carmelo (tutti morti ammazzati), per uno dei principali delitti che colpiscono gli adepti alla cosca Piromalli. Trattasi dell'omicidio di Zito Giuseppe (classe 1948), contestato al predetto Tripodi, “in concorso con propri congiunti, successivamente uccisi, per fini di vendetta, dopo che era stato ucciso il fratello Francesco, agendo con premeditazione...In Gioia Tauro, il 14 giugno 1980” (capo A33 della rubrica in esame);

lo stesso Tripodi è, invece, assolto per insufficienza di prove dall'altro omicidio di appartenente di rango alla contrapposta cosca Piromalli, il già ricordato Piromalli Antonio di Angelo (cugino di primo grado di Piromalli Giuseppe classe 1921), delitto contestato al Tripodi, come quello precedente, “in concorso con propri congiunti, successivamente uccisi, per fini di vendetta, dopo che era stato ucciso il fratello Francesco...in Gioia Tauro, il 20 settembre 1980” (capo A34 della ripetuta rubrica).

Altrettanto significative, al di là delle affermazioni di penale responsabilità a carico dei singoli imputati escluse dalla dichiarata improcedibilità per estinzione dei reati a seguito di amnistia, sono le contestazioni di due fatti - storicamente acclarati nella loro materialità- di danneggiamento aggravato: il primo “mediante spargimento di materiali infiammabili, (del)la casa di abitazione già appartenente a Tripodi Giuseppe...per motivi abietti (si legge nella contestazione di cui al capo A5) consistenti nell'obiettivo di impedire l'esecuzione delle onoranze funebri dell'ucciso Tripodi Giuseppe, avendo il Piromalli (classe 1921), **il Copelli (Giovanni)**, il Molè (Antonio) ed il Gangemi (Antonio) programmato il delitto eseguito dagli altri coimputati, su bene esposto alla pubblica fede, cagionando un danno di particolare gravità. In Gioia Tauro, il 25 settembre 1980”; e il secondo “per avere, per motivi futili, agendo in danno di persona contestualmente uccisa dai predetti allo scopo di sottolineare il disprezzo contro la sua memoria, danneggiato gravemente un agrumeto già appartenente al Tripodi, cagionando un danno di particolare gravità, avendo il Piromalli (Giuseppe, classe 1921), il Copelli (Giovanni), il Molè (Antonio) ed il Gangemi Antonio programmato il delitto eseguito dagli altri coimputati (tra i quali Molè

Domenico, classe 1962, figlio di Antonio); In Gioia Tauro, il 26 settembre 1980" (v. contestazione di cui al capo A6).

Degno di menzione è, altresì, il giudicato di condanna ad anni tre di reclusione dei fratelli Ventre Paolo (n. a Gioia Tauro il 29/6/56) e Ventre Francesco (n. a Gioia Tauro il 30/5/60), per il delitto di partecipazione all'associazione per delinquere di cui al predetto capo A49), mentre dal reato di danneggiamento aggravato di cui al citato capo A5), del quale gli stessi fratelli Ventre rispondevano come esecutori materiali insieme a Copelli Francesco ed altri, tutti gli imputati risultano prosciolti per improcedibilità a seguito di estinzione del reato in virtù di amnistia (v. dispositivo della sentenza 12/7/1986 della Corte d'Assise d'appello e della sentenza 10/7/1987 della Corte di Cassazione nel menzionato faldone intestato alla prima sentenza emessa nel processo nei confronti di Piromalli Giuseppe+61).

Nella citata sentenza n.5/1985, modificata nei gradi successivi solo nell'entità della pena e non nell'accertamento del "fatto" associativo, il giudicato di condanna per il reato (mezzo) di associazione per delinquere (citato capo A49) si fonda sulla riconosciuta responsabilità dei condannati come associati per i delitti (fine) del sodalizio criminale e, in particolare, per l'omicidio di Tripodi Francesco (classe 1952), geometra, elemento di spicco dell'omonima famiglia emergente che insidiava la supremazia territoriale dei Piromalli.

Conviene riportare un passaggio significativo della motivazione sul "fatto" di omicidio - parimenti coperto dal giudicato formatosi nei gradi successivi influenti soltanto sulle entità delle pene inflitte in primo grado - che appare rilevante per l'accertamento del "fatto" associativo che qui più interessa.

Dalle testimonianze di Arcangelo e Girolamo Furfaro, padre e figlio, e, rispettivamente, fratello e nipote di Furfaro Maria Rosa coniugata Punturiero, la quale ospitava il latitante Giuseppe Piromalli (classe 1921) nelle campagne di proprietà familiare, tra la località Bosco di Rosarno e la località Sovereto di Gioia Tauro, si apprendono le ragioni dell'omicidio di Francesco Tripodi indicate come segue:

"In ordine all'omicidio di Francesco Tripodi è da precisare -dichiara Girolamo Furfaro il 25/4/1983 nel verbale richiamato testualmente in sentenza- che lo stesso fu determinato dal fatto che i Tripodi commettevano numerose estorsioni in Gioia Tauro senza chiedere il preventivo consenso a Piromalli Giuseppe sr. e, per giunta, anche in danno di famiglie vicine ai Piromalli... Ho assistito ad una conversazione avuta dal boss Piromalli con il cognato Copelli Giovanni, con Antonio Molè, Nino Gangemi, Rosario Bova e con altre persone di cui non ricordo il nome. Si discusse dell'attentato a Bova Rosario (attribuito al Tripodi: n.d.r.) e si decise di eliminare Francesco Tripodi, che per la sua cultura e capacità, veniva considerato l'organizzatore delle estorsioni poste in essere dalla famiglia Tripodi e, comunque, il personaggio di spicco della famiglia. Si decise di affidare l'esecuzione dell'omicidio, che venne compiuto uno o due giorni dopo, non ricordo bene, a Sciotto



Pasquale, ad un latitante di Reggio Calabria, alto e con il viso largo di cui non ricordo il nome, e a Reitano Giuseppe.

Non sono in grado di precisare se anche altre persone abbiano preso parte all'assassinio di Tripodi Francesco. L'omicidio avvenne di pomeriggio. Il Reitano mi disse poi che a sparare materialmente erano stati, oltre ad esso Reitano, lo Sciotto e il latitante di Reggio Calabria...

La riunione -precisa Girolamo Furfaro in altro verbale del 21/8/1983 anch'esso testualmente richiamato in sentenza- **nella quale... si decise di eliminare Francesco Tripodi avvenne a casa di mia suocera a nome Furfaro Maria Rosa** (sorella del padre Arcangelo: il Girolamo, invero, era sposato con la cugina di primo grado, Punturiero Serafina, che divenne l'amante di Giuseppe Piromalli senior e successivamente di Reitano Giuseppe, come si evince dalla stessa sentenza il cui contenuto, in proposito, risulta avallato dalle ammissioni della stessa interessata: n.d.r.).

La discussione durò, come ho detto, circa due ore al fine di mettere a punto le modalità dell'operazione. Neppure su tale punto sorsero dei contrasti tra i partecipanti.

La riunione avvenne di mattina...L'uccisione di Tripodi Francesco avvenne dopo qualche giorno. Sul momento non ricordo quanti.

Sono certissimo della presenza alla riunione dei partecipanti da me indicati. I partecipanti giunsero per la riunione a bordo di diverse autovetture, condotte da Reitano, Raso (persona diversa dall'imputato in questo processo: n.d.r.), Adornato Francesco ed altri" (v. pp.349-352 della sentenza del 18/7/1985 passata in cosa giudicata sul fatto di omicidio in esame nei confronti di tutti i responsabili suindicati).

"La considerazione del rilievo causale di tale riunione -continua la citata sentenza motivando la responsabilità dei convenuti in ordine all'omicidio di Francesco Tripodi-, ai fini del giudizio dell'idoneità di essa a costituire un valido contributo alla commissione del delitto, si ricollega agli scopi per cui venne convocata, quali risultano dalla deposizione di Girolamo Furfaro. Questi ha ripetutamente dichiarato che le deliberazioni adottate riguardarono l'eliminazione di Francesco Tripodi e la puntualizzazione delle modalità esecutive del delitto. L'importanza della decisione, la concezione del piano esecutivo e la complessità della sua architettura, l'efficienza dell'organizzazione e la puntualità dell'attuazione concreta consentono di valutare sostanzialmente quale sia stata la rilevanza di questa riunione, dalla quale scaturì il meccanismo di terribile e fulminea efficacia, con il quale fu vibrato ai Tripodi un colpo mortale.

Non può esservi, perciò, dubbio alcuno sull'efficacia causale di tale riunione, che, considerando il valore ideativo, decisionale e organizzativo delle deliberazioni che vi si presero, assunse una funzione fondamentale.

Pertanto l'apporto dato da ciascuno degli intervenuti in quella sede si qualifica come concorsuale, avuto riguardo, in fatto, all'attestazione di Girolamo Furfaro che nessun contrasto sorse tra loro e, in diritto, al principio secondo il quale "in virtù della concezione monistica ed unitaria del concorso, così come accolta



dall'art.110 c.p., l'attività del correo può essere rappresentata da qualsiasi forma di compartecipazione, da un contributo causale, di ordine materiale o psicologico, a tutte o ad alcune delle fasi di ideazione, organizzazione ed esecuzione dell'azione criminosa... A conferma dell'esattezza del riscontro in fatto e della rispondenza, nella specie, del principio di diritto enunciato, occorre tenere, altresì, presente la particolare natura di quella adunanza, che, per la qualità dei partecipanti e l'interesse generalmente comune che ispirava la programmazione di quel delitto e che si è visto essere alla base della faida, costituiva un'assemblea di affiliati alla cosca mafiosa Piromalli, ossia un momento essenziale nella struttura organizzativa e nel funzionamento dell'associazione per delinquere (sottolineatura del redattore).

Vale qui riportare -continua la sentenza citando una precedente pronuncia della stessa Corte d'Assise- quanto questa Corte ha altrove affermato che "alla costituzione del vincolo segue, infatti, nella normalità di svolgimento del rapporto associativo l'adozione di deliberazioni relative alla realizzazione dello scopo sociale, mediante la stessa scelta e l'organizzazione delle specifiche attività delittuose in esso genericamente comprese; tali deliberazioni vengono adottate dall'organo sociale che svolge questa funzione e, cioè, dall'assemblea degli associati. Come articolazione organizzativa dell'associazione, che si attua nella forma dell'adunanza e della contestuale discussione, l'assemblea e, cioè, ogni singola riunione assembleare (ma, alla stessa stregua, qualsiasi raduno di tutti o parte degli associati in funzione di organo sociale) costituisce prova idonea dell'esistenza, in quanto espressione della permanenza del vincolo associativo, con la stessa dignità logica dei reati-fine, dai quali, in quanto rivelatori di uno scopo criminale perseguito in forma associativa, si risale all'esistenza dell'associazione"...**Nel caso in esame, dunque, quella particolare riunione è prova non solo del concorso di tutti nel reato-fine dell'omicidio di Francesco Tripodi, bensì anche dell'esistenza dell'associazione...**"(v. pp. 401-404 della sentenza in esame, con sottolineatura sempre del redattore).

Passando all'individuazione dei partecipanti alla cruciale riunione, essi si identificano in Piromalli Giuseppe (classe 1921) ritenuto il "protagonista assoluto dell'intera vicenda che portò all'omicidio di Tripodi Francesco e alla faida che ne seguì" (pp.395-396 ib.); in Copelli Giovanni e Molè Antonio, individuati come "i suoi più stretti seguaci...con lui imparentati e inseriti nello staff dirigenziale della cosca"(p.396 cit.); in Gangemi Antonio, altro fedelissimo del Piromalli (p.398 ib.)

La partecipazione all'associazione per delinquere degli altri condannati e, prima ancora, la sussistenza del reato nella sua materialità è così delineata nella parte finale della sentenza, che, sul punto, è stata confermata nei gradi successivi del giudizio con modifiche limitate alla ridotta entità delle pene inflitte per i due delitti oggetto di giudicato di condanna, l'omicidio di Tripodi Francesco e l'associazione per delinquere: "La fattispecie societaria che emerge dal processo coincide pienamente con tutte le forme tipicamente previste nella fattispecie astratta, delineata nell'art.416 bis c.p., implicita, ovviamente, in quella più generale prevista dall'art.416 c.p., per la quale, comunque, gli imputati

sono stati denunciati col ricordato rapporto dei carabinieri di Gioia Tauro del 30 novembre 1982.

In forza di tale denuncia appare del tutto legittimo tener conto dell'indagine patrimoniale svolta dal Tribunale per le misure di prevenzione di Reggio Calabria, con irrogazione di misure personali e patrimoniali.

Rileva il tribunale nel relativo decreto del 27 marzo 1985 la generale mancanza di attività lavorativa dei prevenuti, fra cui, in primo luogo l'imputato Giuseppe Piromalli senior, a carico del quale stanno notevolissimi precedenti penali e giudiziari.

La sua qualità di capo e organizzatore dell'associazione appare evidente, alla luce dell'azione svolta nei reati-fine giudicati in questo processo.

Associati con lui sono in primo luogo i familiari, che risultano collegati a lui da uno specifico rapporto associativo di tipo delinquenziale.

Tali sono gli imputati Domenico Piromalli, fratello del capo, pregiudicato, al quale era, fra l'altro, diretta nel presente processo la telefonata pervenuta ai Molè (il 22/5/1981: v. p.34 della sentenza) con la segnalazione della presenza di Rocco Tripodi (fratello dell'ucciso Francesco: n.d.r.) a Reggio Calabria...; Giuseppe Piromalli (1945), il cui ruolo decisionale risalta a proposito della sua opposizione interna all'omicidio di Giuseppe Priolo (trattasi dell'amico del Sorrenti, erede di Telecalabria da lui ceduta alla Fininvest, ucciso subito dopo il padre e il fratello in una catena di sangue voluta da Giuseppe Piromalli senior, secondo la contestazione in quel processo non confortata da giudicato di condanna, e comunque col riconosciuto dissenso di Giuseppe Piromalli iunior dalla deliberazione di uccidere l'ultimo dei Priolo: n.d.r.) e quello organizzativo preminente, dalla gestione, insieme con i fratelli Antonio e Gioacchino, del distributore AGIP di Gioia Tauro (riconosciuto in sentenza -v. pp. 79/80, pp.306/307 e p. 497- come crocevia di significativi incontri tra persone pregiudicate)... Devono ritenersi altresì affiliati -continua la sentenza- i complici nei reati fine commessi dalla cosca e, cioè, Giuseppe Reitano, Antonio e Domenico Gangemi, Tommaso Atteritano, Antonio Alagna,... per quanto riguarda l'esecuzione materiale dei più gravi reati;

Antonio Molè e Giovanni Copelli, mente direttiva l'uno e coordinatore dell'organizzazione, l'altro,...tutti complici nell'omicidio Tripodi; Domenico Molè (1962), esecutore, fra l'altro, del danneggiamento dell'agrumeto dei Tripodi; Paolo e Francesco Ventre...(e) Francesco Copelli...esecutori, fra l'altro, dell'incendio di casa Tripodi.

Altri affiliati sono Girolamo Molè con la sua banda di estortori..., nonché i pedinatori, fra gli altri...Ippolito Stanganelli (classe 1953), Carmelo e Giuseppe Stillitano... Associati devono, inoltre, ritenersi Domenico Molè (1943), longa manus dei Piromalli nel Comune di Gioia Tauro, quale consigliere comunale...(v. pp.664-666 della sentenza in esame).

In sintesi dalla importante sentenza finora esaminata, che costituisce il principale precedente giurisdizionale sulla cosca Piromalli-Molè, emerge, con l'autorità del giudicato, seppure non sufficiente, come si è detto, a provare la permanenza dell'associazione e l'appartenenza ad essa degli imputati già condannati fino ai tempi contestati nel presente giudizio, l'esistenza di un'organizzazione per delinquere armata a composizione prevalentemente familiare, diretta da Piromalli Giuseppe (classe 1921) con la stretta

collaborazione del nipote Molè Antonio, del cognato Copelli Giovanni e di Gangemi Antonio, della quale fanno parte altri congiunti del "capo-promotore" e dei membri eminenti del gruppo, tra i quali il fratello di "don Peppino": Piromalli Domenico; i cognati: il predetto Copelli e Stillitano Giuseppe; i nipoti: Piromalli Giuseppe (classe 1945), Stillitano Carmelo e Rocco Ivan, Copelli Francesco (risultano, invece, assolti per insufficienza di prove gli altri nipoti: Piromalli Gioacchino del '34 e Antonio del '39, fratelli di Giuseppe del '45); e, ancora, il fratello di Molè Antonio: Molè Domenico (classe 1943) genero di Piromalli Giuseppe senior; i figli di Molè Antonio: Molè Girolamo e Molè Domenico; ed altre persone legate da vincoli familiari ai Piromalli-Molè come Alagna Antonio, genero di Piromalli Gioacchino (classe 1934), quest'ultimo nipote più adulto dell'omonimo capo e, insieme, cugino di primo grado di Molè Antonio. Vanno, poi, ricordati come quadri intermedi tra lo staff dirigenziale e la base operativa: Gangemi Domenico (fratello minore di Antonio), Atteritano Tommaso, e i predetti più giovani nipoti e figli dei principali esponenti del gruppo. Infine, in posizione gerarchica inferiore, come addetti alle mansioni esecutive di tipo militare della consorteria criminale: il killer Reitano Giuseppe, i fratelli Ventre ed altri.

Dallo stesso giudicato si ricava, altresì, l'egemonia territoriale della consorteria di tipo mafioso diretta da Giuseppe Piromalli senior e la forza militare della stessa per annientare coloro che minacciavano, nei primi anni ottanta, la supremazia criminale dell'associazione, a cominciare da quel Francesco Tripodi (classe 1952), geometra, intelligente e intraprendente "leader" della omonima famiglia di Gioia Tauro antagonista dei Piromalli-Molè, il quale rappresenta la prima e più illustre vittima -di accertata matrice Piromalli- di una lunga e sanguinosa catena di morti ammazzati dell'uno e dell'altro gruppo in conflitto, la cui tragica scansione, pur nell'alternanza dei caduti, registra una netta prevalenza delle vittime Tripodi (vengono, infatti, sterminati, dovunque si trovino, anche in provincia di Cuneo e in Liguria, quasi tutti i componenti maschi della predetta famiglia), e dunque rivela la sicura vittoria del gruppo storico dei Piromalli all'inizio degli anni ottanta, tempo al quale si arrestano le contestazioni coperte da giudicato di condanna.

Pur non assumendo il rilievo delle due pronunce emesse all'esito dei processi nei confronti di De Stefano+59 e Piromalli Giuseppe+61, che riguardano in via principale proprio la cosca Piromalli-Molè imperante a Gioia Tauro e dintorni, meritano di essere menzionati altri giudicati che interessano associazioni criminali territorialmente limitrofe alla prima e repute alleate della stessa cosca.

Innanzitutto, nella sentenza del Tribunale di Palmi emessa il 12/2/1985, confermata in appello in data 19/11/1993 con la valorizzazione da parte del secondo giudice delle sopravvenute collaborazioni delle testimoni, sorelle Scandinaro Carmela e Grazia, e del chiamante in reità, già associato alla cosca Pesce, Marasco Salvatore, e divenuta irrevocabile col rigetto dei ricorsi per cassazione il 7/4/1994, viene riconosciuta l'esistenza di una associazione per delinquere di tipo mafioso, denominata "cosca Pesce" avente per scopo connaturato e programmato (nuova mafia) l'esecuzione di estorsioni, danneggiamenti mediante impiego di sostanze esplosive, detenzione e porto di esplosivi, di armi e munizioni. In Rosarno, fino al 30/10/1980, sotto la direzione di Giuseppe Pesce (classe 1923) reputato il capo della cosca mafiosa (c.f.r. il testo dell'imputazione nella predetta sentenza inserita nel fascicolo personale dell'imputato in questo e quel giudizio, Pesce Antonino, classe 1953, ex art.236 c.p.p., in faldone S14).

Nel corpo della motivazione si legge: "...1) è provato che Rosarno e le zone limitrofe sono assoggettate alla mafia; 2) è provato che esiste la cosca Pesce, il cui capo è Giuseppe Pesce (cl.1923) e che costituisce un sodalizio criminale saldissimo, basato su rapporti di parentela e proiettato verso la costante realizzazione, attraverso l'uso della propria considerevole forza intimidatoria, di un programma illecito comprendente una sistematica pratica estorsiva ai danni del ceto produttivo di Rosarno, l'accaparramento delle più lucrose attività economiche della zona ed il personale arricchimento dei singoli affiliati; 3) è provato che fanno parte della cosca, oltre il capo, i di lui omonimi nipoti Giuseppe (classe 1954), Vincenzo, Antonino e Rocco, nonché il genero Giuseppe Iannace e Giuseppe Di Marte (v. pp.23-24 della sentenza di primo grado confermata in appello e in cassazione per tutte le posizioni suindicate, ad esclusione di quella di Pesce Giuseppe, nel frattempo deceduto, per il quale si è proceduto alla dichiarazione di improcedibilità, senza modificazioni nel merito della struttura dell'associazione per delinquere così come delineata nel capo di imputazione sopra trascritto).

In particolare, a proposito delle "amicizie" del capo cosca, in stato di latitanza all'epoca del processo che qui interessa, nella sentenza irrevocabile del 12/2/85 si legge della frequentazione, da parte di Giuseppe Pesce (classe 1923), "di una zona in contrada "Focoli", costituente rifugio di latitanti pericolosi, come Giuseppe Piromalli (il dato è riportato anche nella sentenza n.5/1985 della Corte d'Assise di Palmi, sopra richiamata, a pp. 333-336: n.d.r.), in cui compagnia veniva notato, a dimostrazione delle relazioni coltivate al massimo livello con le cosche operanti nel territorio limitrofo a quello di Rosarno" (v. p.12 della sentenza del 12/2/85 cit.).

E non solo: di particolare interesse è la rivisitazione della sentenza emessa nel processo nei confronti di De Stefano Giuseppe+59, a proposito della posizione di Pesce Giuseppe (classe 1923).

Dopo avere ricordato la condanna del Pesce in primo grado, nel processo cosiddetto "dei sessanta" dal numero degli imputati, superata da una assoluzione con formula dubitativa in appello, confermata dalla corte di cassazione, la sentenza del tribunale di Palmi osserva: "senza ovviamente alcuna pretesa di scalfire la forza di un giudicato,...che i documenti acquisiti e le stesse dichiarazioni rese dal Pesce nel presente procedimento smentiscono in punto di fatto le asserzioni della corte d'appello e confermano invece quelle del giudice di primo grado.

Ed infatti -continua la sentenza- dalla nota informativa del nucleo di polizia tributaria di Reggio Calabria datata 30 marzo 1981...risulta: 1) che effettivamente stretti congiunti dell'imputato eseguirono lavori per il costruendo porto di Gioia Tauro e che, in particolare, il di lui figlio (evidente "lapsus" dell'estensore, trattandosi del nipote, come emerge nella pagina successiva e nell'intero corpo della sentenza in esame: n.d.r.) Antonino incassò dal consorzio Cogitau oltre 53 milioni nel 1976, oltre 62 milioni nel 1977, circa 35 milioni nel 1979 e più di 71 milioni nel 1980; 2) che l'imputato (ci si riferisce sempre a Giuseppe Pesce del 1923) non è affatto impossidente, avendo intestato alla moglie Giuseppina Spagnolo un palazzo di ben 4 piani, di cui 3 fuori terra, adibiti ad abitazione (altro che una casetta di due vani!). Entrambe le circostanze d'altra parte già si trovano evidenziate nel rapporto dei carabinieri che ha dato origine al presente processo e quella inerente alla proprietà del palazzo è stata addirittura confermata dal Pesce nell'interrogatorio reso al P.M. il 1° febbraio 1981...Con questo non si rimette in discussione un giudizio ormai esaurito, ma si dimostra come, a dispetto di contrarie e fallaci apparenze, pur formalmente consacrate, il Pesce abbia spinto le proprie mire d'imposizione mafiosa anche nel redditizio settore dei trasporti e dei subappalti e come ne abbia ricavato cospicue fortune" (v. pp. 16-17 della sentenza "de qua" nell'interessante confutazione delle ragioni dell'assoluzione di Pesce Giuseppe nel precedente processo cosiddetto "dei sessanta").

Data per certa l'esistenza di una "cosca Pesce" e la sicura identità del suo capo, la sentenza in esame enuncia, con l'autorità del giudicato, le seguenti partecipazioni al sodalizio criminale: quelle dei nipoti del capo che si identificano in Giuseppe Pesce (classe 1954), Antonino Pesce (classe 1953), Rocco Pesce (classe 1957), e Vincenzo Pesce (classe 1952); la partecipazione di Giuseppe Iannace (classe 1949), coniugato con la figlia Maria del capo cosca, e infine del cognato di Vincenzo Pesce, tale Giuseppe Di Marte (classe 1956).

In particolare, con riguardo al nipote del capo cosca, Antonino Pesce (classe 1953), che risulta imputato anche in questo processo, si legge nella decisione irrevocabile: "Provata è altresì da ritenere la posizione di associato di Antonino Pesce, altro nipote del capo cosca; incensurato ma con numerosi carichi pendenti...; assiduo frequentatore dei coimputati...; denunciato nel 1970 col cugino Giuseppe (cl.'54) ed il cugino Rocco per tentato omicidio, nel

1979 per favoreggiamento dell'altro cugino Francesco Pesce e contestuale resistenza a pubblico ufficiale...; diffidato nel 1976 e sottoposto nel 1977 alla sorveglianza speciale per tre anni; imputato con lo zio Giuseppe nel procedimento per le truffe ai danni dell'AIMA separato da quello relativo all'omicidio Valarioti (Giuseppe, presidente della sezione rosarnese del P.C.I., del quale fu accusato e poi assolto Pesce Giuseppe del '23: n.d.r.); inserito come valido esponente della cosca nei lavori del V centro siderurgico di Gioia Tauro, con incassi dal consorzio Cogitau per svariati milioni di lire, di cui oltre 95 soltanto negli anni 1979 e 1980... e con conseguente florida posizione economica, in cui spicca la proprietà di immobili urbani, fondi agrumetati, autocarri ed un'autovettura..." (v. p.21 della pronuncia "de qua").

Interessante, infine, è il dato che si legge a pagina 27 della decisione, incidentalmente alla trattazione della posizione di Celini Salvatore: si tratta di "un episodio verificatosi nel giugno del 1968, allorchè Celini fu sorpreso dai carabinieri a bordo di un'autovettura insieme a Gioacchino Piromalli e Giuseppe Pesce e con una valigia di indumenti destinati al latitante Giuseppe Piromalli, talchè -conclude il decidente- non è agevole stabilire se l'indizio sia espressivo della partecipazione (del Celini: n.d.r.) alla cosca Pesce o a quella ancora più nota, dei Piromalli" (v. pp.26-27 della sentenza del 12/2/1985, in esame).

La circostanza appena riferita, al di là del valore attribuitole in punto a partecipazione di Celini Salvatore alla "cosca Pesce" (fatto dal quale il predetto imputato risulta assolto), ripete analogo riferimento già evidenziato nella sentenza della corte d'appello di Reggio Calabria del 23/7/1979 nell'ambito del processo De Stefano+59 (v. richiamo a p.268 che precede), esaltando il sicuro rapporto di stretta colleganza criminale tra il capo mafia di Rosarno ed i fratelli Girolamo (don Mommo) e Giuseppe (don Peppino) Piromalli, riconosciuti capi mafia dell'omonima associazione con sede in Gioia Tauro, in base al già ricordato giudicato pertinente al processo cosiddetto "dei sessanta".

Altra sentenza irrevocabile di indubbia importanza poiché conferma il primato della cosca Piromalli di Gioia Tauro nella federazione di gruppi mafiosi riconosciuta come esistente nella piana gioiese, è quella emessa dalla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria in data 12/2/96, passata in cosa giudicata nei riguardi di quasi tutti gli imputati (ad esclusione di Fameli Antonio) a seguito del rigetto dei rispettivi ricorsi con sentenza della Corte di cassazione in data 3/4/1997 (vedi le sentenze di primo e secondo grado, rispettivamente, in faldoni S7 e S7 bis). Nel processo, inizialmente instaurato nei confronti di Pesce Giuseppe-classe 1923 (deceduto nelle more del giudizio il 29/5/1992) + 138 e ridottosi in appello al giudizio nei confronti di Pesce Giuseppe-classe 1954 + 50, sono contestate due associazioni per delinquere di cui una caratterizzata da una articolata struttura federativa risultante dalla aggregazione di più cosche locali, donde il nome di processo alla "mafia delle tre province" col quale è comunemente indicato il complesso giudizio, fondato sulla collaborazione di Giuseppe Sciva -già 'ndranghetista di rango in Rosarno-iniziata nel settembre 1983, definito in primo e secondo grado negli anni '86-'87, interamente annullato dalla Corte di Cassazione nell'anno 1988, ripetuto in primo e secondo grado negli anni '93-'96 fino al giudicato del 3/4/97 sopra ricordato. Nello stesso processo risultano, altresì, contestati plurimi omicidi iscritti nella faida di Cittanova tra gli Albanese-Raso-Gullace da un lato e i Facchineri dall'altro, e altri omicidi compresi nella faida di Taurianova tra i Martino-Avignone da un lato e i Monteleone dall'altro, tutti risalenti agli anni settanta (v. capi di imputazione della citata sentenza in data 12/2/96, acquisita in base ad ordinanza del 31/5/97 di questa Corte e custodita in faldone S7 bis intestato alla stessa sentenza, con il richiamo dell'ordinanza di acquisizione ex art.507 c.p.p.).

In questa sede non interessa la contestazione associativa che si legge nel capo n.49 nei confronti degli appartenenti alle cosche perdenti nelle "guerre" di mafia: Facchineri Michele e Vincenzo, Monteleone Salvatore, Guerrisi Domenico e Varone Francesco, bensì **la più nutrita imputazione di cui al capo n.74, che raccoglie, in un'unica associazione per delinquere (federazione di cosche) di stampo mafioso, numerose persone appartenenti alle principali cosche operanti nella piana di Gioia Tauro ovvero in provincia di Reggio Calabria, e nelle altre due province all'epoca esistenti in Calabria** (originariamente, invero, figuravano tra gli imputati, esponenti della famiglia Mancuso -tra cui Luigi e Giuseppe- di Limbadi, in provincia di Catanzaro, ed esponenti della criminalità di Cosenza come Pino Francesco, poi assolti).

In particolare, nel citato capo n.74, figurano numerosi imputati dal comune cognome Pesce (Giuseppe cl. 1923, Giuseppe cl.1954, Antonino, Rocco e Vincenzo),

Bellocco (Umberto, Giulio, Giuseppe, Mario, Rocco, Michele, Carmelo e Gregorio), Pisano (Domenico, Salvatore, Francesco), ed altri, tra i quali degni di menzione Piromalli Giuseppe (cl.1921), Crea Teodoro di Rizziconi, Avignone Giuseppe di Taurianova, Mammoliti Saverio e Rugolo Domenico di Castellace, tutti già imputati nel processo dei "sessanta", ai quali è attribuito il reato di: "associazione per delinquere di stampo mafioso (art.416 bis) per essersi riuniti in un'associazione di stampo mafioso finalizzata verso l'obiettivo della consumazione di omicidi di componenti di cosche avverse allo scopo di potenziare l'egemonia mafiosa della cosca di appartenenza dedita alla consumazione di sequestri di persona a scopo estorsivo ed estorsioni nonché per alcuni di essi allo spaccio ed al traffico di sostanze stupefacenti, come contestato in rubrica.

In Rosarno ed altre località fino al 5/4/83 (sottolineatura del redattore).

Nel giudizio di primo grado, la Corte d'assise di Palmi, rilevando l'omessa indicazione nell'imputazione degli elementi di "fatto" idonei ad individuare l'associazione di tipo mafioso, di cui ricorreva solo il richiamo normativo all'art.416 bis c.p., ritenne contestata in concreto l'associazione per delinquere cosiddetta semplice (art.416 c.p.) e, per questo titolo, condannò molti degli imputati (c.f.r. sentenza emessa il 26 febbraio 1994 dalla predetta Corte di Assise, custodita in apposito faldone ad essa intestato).

Il giudice d'appello, pur confutando la qualificazione dei reati contestati come associazioni criminali comuni e non di stampo mafioso, in mancanza di appello del Procuratore generale sul punto, ha confermato quasi tutte le condanne del giudice di primo grado per i fatti associativi nella ritenuta ipotesi semplice, con l'unica esclusione di Celini Salvatore, già condannato in primo grado come partecipe all'associazione (rectius: federazione di cosche) di cui al capo n.74, il quale è stato assolto in appello per non avere commesso il fatto.

Conviene riportare alcuni significativi passaggi motivazionali della sentenza d'appello, divenuta irrevocabile, sull'associazione per delinquere contestata nel ripetuto capo n.74: **"L'esistenza pluridecennale sul territorio della piana di Gioia Tauro e località limitrofe di consorterie criminali associate dedite ad ogni tipo di attività e traffici illeciti, è realtà da sempre ben nota alla generalità dei cittadini residenti in quelle contrade. Tale consapevolezza è stata ed è alimentata dalla costante ed ininterrotta, nel corso degli anni, consumazione, spesso da parte degli stessi personaggi o da individui appartenenti alle stesse famiglie, di numerosissimi e gravissimi delitti di natura tipicamente associativa -quali le estorsioni, il contrabbando, le ricettazioni, i sequestri di persona, il commercio su larga scala di sostanze stupefacenti, gli attentati dinamitardi, gli omicidi eseguiti con le tipiche modalità mafiose, l'illecito possesso di armi, anche sofisticate, e munizioni, l'accaparramento monopolistico di attività imprenditoriali e commerciali, la devastazione del territorio attraverso la edificazione illegale di case e di interi quartieri, l'acquisizione in proprietà di vasti latifondi, la presenza in armi ed in atteggiamenti sospetti di personaggi equivoci, le frequenti esplosioni di violenza che accompagnano le rituali faide e guerre di mafia che disseminano di cadaveri il territorio- ed ancora dalla quasi impossibilità di individuare i responsabili di così gravi delitti, dall'atteggiamento reticente delle vittime, dalle grandi e improvvise ricchezze, segnalate in capo a personaggi privi di qualsiasi attività lavorativa, che costituiscono segnali ineludibili attraverso i quali è facile percepire la presenza sul territorio di bande criminali mafiose.**

Realtà criminale, peraltro, direttamente percepita dalla Corte che ha avuto modo, nel corso del lungo dibattimento, di rilevare non solo l'assenza delle parti civili, ma la posizione assolutamente reticente assunta dalle vittime e dalle parti offese che, o per il rispetto delle "regole d'onore" cui in precedenza si è accennato o ancor più per paura di ritorsioni, si sono ben guardate dal testimoniare contro i responsabili di tanti efferati delitti e sono giunte, con Facchineri Michele, addirittura a difendere i propri acerrimi nemici (Albanese Rocco e Francesco).

Tale realtà, ribadita dalle sorelle Scandinaro (Carmela e Grazia, quest'ultima moglie dell'assassinato Carmelo Luppino: n.d.r.), è, del resto, ormai da tempo consacrata in centinaia di rapporti giudiziari; di guisa che chi dovesse a tal proposito nutrire ancora dei dubbi, altro non dovrebbe fare che rileggersi l'imponente documentazione in atti, che pur raccoglie solo una piccola parte dell'attività investigativa sviluppata nel corso di tanti anni.

Proprio la visione unitaria di tale imponente materiale... la lettura complessiva delle centinaia di vicende delittuose succedutesi nel corso di tanti anni, solo in piccola parte confluite nel presente procedimento, consentono di registrare le

reciproche interconnessioni e di verificare l'esistenza dell'organizzazione criminale denominata 'ndrangheta, effettivamente organizzata -secondo lo schema rivelato dallo Scriva (Giuseppe: collaboratore di giustizia, n.d.r.)- su basi territoriali, in consorterie familiari tra loro generalmente collegate e talvolta in conflitto. L'esistenza di tale organizzazione, peraltro, ha ricevuto, ormai da anni, precisi riscontri giudiziari, a partire dalla già richiamata sentenza del Tribunale di Reggio Calabria del 4 gennaio 1979 (sentenza di primo grado nel noto processo "dei sessanta": n.d.r.) che ne ha individuato l'origine, i riti, i sistemi operativi, le strategie criminali, la dislocazione su tutto il territorio della provincia, i collegamenti nazionali ed internazionali...

Pienamente riscontrate devono, quindi, ritenersi le rivelazioni dello Scriva relative all'esistenza dell'associazione criminale in argomento, rivelazioni che, del resto, hanno ricevuto precise e significative conferme da ulteriori, seppur meno dettagliate, dichiarazioni di altri individui ben addentro nei segreti di tale organizzazione...

Tutte le citate dichiarazioni hanno concordemente descritto la'ndrangheta come un'associazione criminale gerarchica costituita su base territoriale e con importanti collegamenti extraregionali... Mentre gli agenti di custodia Iunti Ciriaco e De Bonis Antonio hanno confermato le rivelazioni del collaboratore relative alla "presenza" dell'organizzazione calabrese anche all'interno dell'istituzione carceraria. Rivelazioni in seguito confermate, nel loro complesso, da altri "pentiti"...che hanno ribadito l'esistenza sul territorio calabrese e, per quanto più direttamente oggi interessa, sul territorio della piana gioiese, dell'associazione criminale denominata "ndrangheta". Associazione avente caratteristiche identiche a quelle indicate dallo Scriva, costituita, relativamente alle località che oggi interessano, dalle stesse "famiglie" indicate dal predetto collaboratore ed individuate anche dalla Corte d'Assise di Palmi con la già richiamata sentenza dell'8 febbraio 1993 (menzionata per la prima volta in questa sede: n.d.r.)..., che si è giovata della collaborazione di Salvatore Marasco, un tempo affiliato al clan dei Pesce, che ha confessato di essere esecutore materiale in concorso con altri affiliati, di numerosi omicidi per i quali egli stesso è stato condannato a pesanti pene detentive"(v. pp.494-496 della sentenza del 12/2/96 in esame).

Passando all'individuazione dei componenti della riconosciuta associazione per delinquere denominata "ndrangheta", la sentenza precisa, in via preliminare, i criteri seguiti per la identificazione degli appartenenti al sodalizio: "...esame delle condotte di vita dei singoli personaggi, delle situazioni in cui essi si trovano coinvolti, dei rapporti che tra loro intercorrono. Così, significative devono ritenersi le relazioni di parentela, di affinità, di frequentazione, di affari che legano un soggetto a personaggi di sicura caratura mafiosa, le improvvise ed apparentemente immotivate irreperibilità (evidentemente dirette, non tanto ad eludere gli interventi delle forze dell'ordine, quanto a mantenere ogni più ampia libertà d'azione per l'esecuzione dei delitti programmati, a rendere difficile ogni tentativo d'incriminazione, a sottrarsi agli attacchi degli avversari), le lunghe latitanze (che presuppongono grandi disponibilità finanziarie e vasti appoggi), l'assenza di stabili attività lavorative a fronte di dispendiosi sistemi di vita, gli ingiustificati e repentini arricchimenti, i precedenti penali ed i carichi pendenti (sintomi di una scelta di vita dedicata al delitto). Altrettanto significativi sono: la partecipazione a determinati reati funzionali all'esistenza dell'organizzazione (porto e detenzione di armi e di esplosivi, favoreggiamento), il possesso di particolari attrezzature (giubbotti antiproiettile, auto blindate, radio ricetrasmittenti, abitazioni fortificate) che implicano la consapevolezza del soggetto di poter essere oggetto di attentati alla vita, l'essere rimasto vittima di tali attentati, e così via (v. pp.497-498 della sentenza in esame).

In particolare, si ritengono affiliati tutti i protagonisti della sanguinosa faida di Cittanova: Albanese Francesco, Albanese Rocco e Cosentino Tommaso; Raso Giuseppe, Gullace Carmelo e Bruzzi Camillo; e il principale artefice della faida di Taurianova, Avignone Giuseppe, del quale si segnala altresì "il coinvolgimento... nel processo "dei sessanta" ed in quello relativo ai "fatti di Razzà" (omicidio di due carabinieri in data 1° aprile 1977: v. p. 333 della sentenza 18/7/1985, n.5, cit., n.d.r.), la condanna per altri gravi reati reati, tra cui diverse associazioni per delinquere, il suo proficuo inserimento nei lavori del V centro siderurgico ed in quelli per il raddoppio della linea ferrata Reggio-Villa S.Giovanni. Vicende che -secondo la sentenza in esame- valgono a riscontrare abbondantemente la indicazione dell'Avignone, da parte di Giuseppe Scriva, quale capo di una delle più temute cosche della piana gioiese" (v. p.500 della sentenza del 12/2/96).

Analogo giudizio di appartenenza è formulato in sentenza nei riguardi di "Crea Teodoro che, sebbene assolto...dai delitti di sangue attribuitigli dall'accusa..., da anni occupa un posto certamente di rilievo nell'associazione criminale, quale capo della cosca di Rizziconi. Ruolo, del resto, riconosciutogli, oltre che dallo Scriva, da Furfaro Arcangelo che ha, altresì, evidenziato, fin dall'aprile-agosto 1983, gli stretti rapporti che, almeno all'epoca, legavano il Crea a Giuseppe Piromalli... Latitanze lunghe e frequenti, condanne per omicidio, associazioni per delinquere e tentativi di estorsione, sottoposizione a misure di prevenzione costituiscono il curriculum professionale del Crea...Lo stesso Crea, a conferma del rilievo mafioso ormai raggiunto, ha avuto il privilegio di essere coinvolto, insieme con i più qualificati esponenti della mafia locale, nel procedimento c.d. "dei sessanta", che ne ha accertato, tra l'altro, l'attivo inserimento nei lavori del V centro siderurgico, attraverso i soliti prestanome, notoriamente monopolizzati da tutte le più importanti famiglie mafiose della piana gioiese. Ruolo e prestigio rimasti immutati negli anni successivi, e forse ancora più rafforzati, se è vero che in successivi rapporti giudiziari egli è stato ripetutamente segnalato, ed in qualche occasione condannato, quale autore, in concorso con altri, di delitti di stampo mafioso" (v. pp.500-501 della sentenza cit.).

Si riconosce altresì, in sentenza, l'esistenza di una cosca mafiosa in Castellace e dintorni, denominata Mammoliti-Rugolo dai cognomi dei suoi principali esponenti.

Il ruolo di capo cosca è attribuito a Mammoliti Saverio, del quale è sicuro alleato Rugolo Domenico.

"L'unicità strutturale ed operativa della cosca -si legge nella sentenza "de qua", pp. 501/502- risale... agli anni settanta ed è stata consacrata dal matrimonio tra Mammoliti Saverio e Rugolo Clara, sorella di Domenico; evento che nelle società criminali calabresi costituisce, da sempre, segnale inequivocabile di precisa alleanza di interessi tra le famiglie interessate... Contiguità di vita e di interessi, generalmente diretti all'accaparramento, con i soliti sistemi dell'intimidazione mafiosa, di estese proprietà terriere... Ampiamente verificata deve, quindi, ritenersi l'indicazione nominativa dello Scriva relativa all'appartenenza, non solo di Mammoliti Saverio, ma anche di Rugolo Domenico alla cosca mafiosa che dai due prende il nome".

Altro appartenente di rango alla federazione delle cosche mafiose, nella piana di Gioia Tauro, è "Piromalli Giuseppe quale capo -si legge a pp.502/503 della medesima sentenza- della più potente e autorevole cosca mafiosa operante nella piana gioiese (sottolineatura del redattore). La posizione di prestigio da costui ricoperta nell'organizzazione criminale in questione emerge, in modo chiaro e indiscutibile, da ogni pagina dell'imponente materiale probatorio acquisito agli atti del processo. Prestigio ed autorevolezza personali molto risalenti negli anni e che si sono definitivamente consolidati, a partire dal 1979, dopo la morte del fratello Girolamo Piromalli, capo riconosciuto del clan gioiese... basterà ricordare, quale ulteriore riscontro alle rivelazioni di Giuseppe Scriva, la più volta citata sentenza del 4 gennaio 1979 del Tribunale di Reggio Calabria (nel processo c.d. "dei sessanta": n.d.r.) che ne ha ampiamente delineato la figura e la posizione che già a quel tempo, e malgrado la presenza del fratello Girolamo, erano caratterizzati da grande prestigio, non solo all'interno del clan familiare, ma di tutta l'organizzazione criminale calabrese.

Sentenza che ha, altresì, evidenziato la grande operatività del clan Piromalli, sempre con ruolo di vertice e di guida rispetto alle altre cosche della zona (sottolineatura del redattore), anche nel settore degli appalti pubblici, equamente divisi, secondo precisi criteri spartitori, tra le diverse cosche "federate" della piana gioiese. Operatività -aggiunge la sentenza del 12/2/96 in esame- che non è stata minimamente scalfita da quella inchiesta e dalle condanne inflitte con quella sentenza se è vero che, anche nel periodo successivo, le stesse cosche, ed in testa il clan Piromalli, hanno continuato tranquillamente a ricavare ingenti profitti da quegli appalti...

La posizione del Piromalli all'interno dell'organizzazione mafiosa in questione -continua la medesima sentenza- è stata successivamente ribadita dalla sentenza della Corte d'Assise di Palmi del 18 luglio 1985, che ha lucidamente ricostruito lo scontro mafioso esploso nei primi anni ottanta tra i Piromalli ed i Tripodi -ai quali si sono affiancati i Fedele- ed il ruolo in tale occasione ricoperto da Giuseppe Piromalli. Più di recente -conclude la sentenza sulla specifica posizione- è stato Marasco Salvatore a ricordare il ruolo di "capo dei capi" ricoperto da costui e segnalato nella citata sentenza della Corte d'Assise di Palmi dell'8 febbraio 1993" (v. pp.502-503 della sentenza cit.).

Un ultimo rilevante accertamento sulle cosche di Rosarno appartenenti alla federazione di gruppi mafiosi, secondo la complessa associazione contestata nel capo n.74 della rubrica, merita menzione in questa sede.

Innanzitutto, la decisione irrevocabile parla del "clan rosarnese dei Pesce" come di uno dei "gruppi mafiosi più rappresentativi della piana di Gioia Tauro", citando a conforto dell'assunto le dichiarazioni di Giuseppe Scrivera, delle sorelle Scandinaro e, successivamente, di Marasco Salvatore.

"Già dal tempo dell'inchiesta relativa al procedimento a carico "dei sessanta" -precisa la sentenza-...è stata segnalata la prepotente ascesa, negli anni settanta, nel panorama mafioso della piana gioiese, del gruppo delinquenziale guidato da Pesce Giuseppe, favorita anche dalla decimazione delle cosche Cunsolo e Scrivera, un tempo egemoni in Rosarno. Proprio la eliminazione di Francesco Scrivera avrebbe segnato, secondo i risultati cui è pervenuta quella inchiesta, la prestigiosa carriera di Giuseppe Pesce, indicato, da allora in poi, come il capo indiscusso della mafia rosarnese, molto legato ai Piromalli (sottolineatura del redattore). Posizione di prestigio solo parzialmente documentata dalle vicende giudiziarie nelle quali il Pesce è stato coinvolto, ma che tuttavia segnalano il mafioso di razza che, partito dalle guardiane abusive, è giunto ai vertici dell'organizzazione mafiosa della piana gioiese tanto da essere indicato da Salvatore Marasco "capo dei capi" ("zio Peppino") al posto di Giuseppe Piromalli ormai impossibilitato, dalle vicende giudiziarie nelle quali era stato pesantemente coinvolto, a svolgere tale ruolo.

La condizionante presenza in Rosarno del clan Pesce ed il ruolo guida assunto da Giuseppe Pesce è stato segnalato dai Carabinieri del Gruppo di Reggio Calabria, con rapporto del 20 novembre 1980, che hanno altresì rilevato i legami che il clan aveva stretto con le più importanti cosche della piana gioiese, comprese quelle dei Piromalli e dei Mammoliti...

Nello stesso rapporto -continua la sentenza- è stato segnalato che il sodalizio era caratterizzato da strettissimi vincoli di parentela tra gli associati ed estendeva il proprio dominio sui territori compresi nei comuni di Rosarno e San Ferdinando, suddivisi con altre importanti cosche secondo precise e rigorose ripartizioni territoriali.

E' stato, altresì, segnalato che il gruppo era particolarmente attivo nel settore agrumicolo ed olivicolo, al quale era solito attingere con la pratica costante dell'estorsione ed attraverso l'infiltrazione nelle stesse strutture cooperativistiche create dagli imprenditori agricoli per meglio resistere alla pressione mafiosa; è stato, infine, rilevato che il clan era costantemente presente nei subappalti relativi al costruendo porto di Gioia Tauro e che non trascurava i contatti di natura politica" (v. pp.503-504 della sentenza in esame).

La decisione irrevocabile accerta come appartenenti al clan dei Pesce, innanzitutto, i nipoti del defunto "capo": i fratelli, Pesce Antonino (cl.'53), Rocco (cl.'57) e Vincenzo (cl.'59), e il cugino dei primi, Giuseppe Pesce (classe 1954); il genero di Pesce Giuseppe (cl.'23): Iannace Giuseppe; il cognato di Pesce Vincenzo (cl. '52): Di Marte Giuseppe (tutti i predetti già riconosciuti responsabili di appartenenza ad associazione per delinquere nella ricordata sentenza del Tribunale di Palmi del 12/2/1985, passata in cosa giudicata il 7/4/1994), ed altri.

Risultando Pesce Antonino (cl.'53) l'unico appartenente alla predetta famiglia che è imputato anche in questo processo, merita di essere riportato l'accertamento contenuto nella decisione irrevocabile del 12/2/96 che lo riguarda:

"Della cosca in questione, oltre a Pesce Giuseppe, deceduto il 29 maggio 1992, fa parte, e con ruolo di grande rilievo (sottolineatura del redattore), Pesce Antonino, nipote del boss defunto.

Costui,... in passato condannato per altro omicidio (in realtà tentativo di omicidio, come si desume da altra sentenza irrevocabile della Corte d'Assise di appello di Reggio Calabria in data 23/7/94, che sarà richiamata subito dopo: n.d.r.) ai danni di tale Arcuri Vincenzo (pregiudicato appartenente al clan mafioso avverso), condannato per il delitto di associazione per delinquere con la citata sentenza del Tribunale di Palmi del 12 febbraio 1985, sospettato di essere autore di numerosi altri omicidi, è stato indicato, non solo dallo Scrivera, ma anche dalle sorelle Scandinaro, come uno degli elementi di vertice della cosca, mentre più di recente, Marasco Salvatore ha ribadito tale ruolo e lo ha indicato quale responsabile di alcune rapine, di sequestro di persona a scopo di estorsione, di associazioni per delinquere di stampo mafioso e finalizzate allo spaccio di sostanze stupefacenti, dell'omicidio di Cappone Consolato (zio dello Scrivera); delitti per i quali è stato recentemente condannato all'ergastolo, e ad altre pene detentive, con la citata sentenza... della Corte d'Assise di Palmi dell'8 febbraio 1993 (emessa nell'ambito dello stesso processo definito in grado d'appello dalla sentenza del 23/7/94, sopra incidentalmente richiamata: n.d.r.).

Le lunghe latitanze, le improvvisate ed apparentemente immotivate irreperibilità, l'elevata posizione economica raggiunta, dal nulla, malgrado latitanze e detenzioni, la ripetuta sottoposizione a misure di prevenzione, l'ultima delle quali imposta con decreto del

Tribunale di Reggio Calabria del 9 aprile 1993, ne ribadiscono il pieno e autorevole inserimento nella cosca (già) capeggiata dallo zio Giuseppe Pesce" (v. p.505 della decisione "de qua").

Altri gruppi familiari di Rosarno, appartenenti alla federazione delle cosche mafiose della piana di Gioia Tauro, sono indicati nella sentenza irrevocabile come quelli dei Pisano e dei Bellocco.

Riguardo al gruppo familiare dei Pisano, si legge nella pronuncia giurisdizionale che esso "è sicuramente inserito nell'associazione criminale rosarnese ed opera in perfetta sintonia con le altre due cosche di Rosarno: quelle dei Pesce e dei Bellocco. Tale inserimento e la contiguità di interessi tra i tre gruppi familiari, segnalata originariamente dallo Scriva, è stata ribadita dalle sorelle Scandinaro e, qualche tempo dopo, da Marasco Salvatore che ne ha rivelato i forti interessi nel settore dello spaccio delle sostanze stupefacenti...

Di tale clan familiare hanno certamente fatto parte, relativamente al periodo indicato nel capo d'imputazione, Pisano Domenico, Pisano Francesco e Pisano Salvatore, la cui indicazione nominativa proveniente dallo Scriva, è stata ribadita dalle sorelle Scandinaro. Ulteriori segnali dell'antico inserimento dei tre imputati nell'organizzazione criminale in questione possono trarsi: dai nutriti certificati penali, che annotano condanne per delitti tipici della malavita associata; dalle ripetute denunce anche per associazione per delinquere... oltre che le continue frequentazioni con autorevoli esponenti della criminalità organizzata; dalla ripetuta loro sottoposizione a misure di prevenzione" (v. p. 511 della sentenza in esame).

Riguardo al gruppo familiare mafioso dei Bellocco, si legge che esso è "guidato da Bellocco Umberto (classe 1937), è operativo in Rosarno "fin dai primi anni settanta" ed è "strettamente collegato al clan dei Pesce".

"Degli affiliati a tale gruppo mafioso, denominato clan Bellocco -continua la sentenza- il collaboratore (Giuseppe Scriva: n.d.r.) ha fornito molti nomi, parecchi dei quali, come sempre avviene nelle organizzazioni criminali, parenti tra loro; tra costoro lo Scriva ha, altresì, indicato Bellocco Giuseppe, fratello del capo clan nonché cognato, correo e favoreggiatore, un tempo, della latitanza dello stesso collaboratore che, proprio per tale condizione, aveva avuto modo di apprendere molte delle vicende delittuose che negli anni settanta e fino ai primi anni ottanta avevano coinvolto la cosca in questione.

Di una "cosca Bellocco particolarmente efficiente ed agguerrita, tipica espressione della nuova mafia, formatasi nel volgere di pochi anni intorno alla figura di Bellocco Umberto" hanno ampiamente trattato -precisa la sentenza-, con rapporto del 20 novembre 1980, i Carabinieri del Gruppo di Reggio Calabria. In tale occasione gli investigatori hanno evidenziato la ferocia e la temerarietà del gruppo criminale, i cui adepti si erano segnalati per le loro gesta sanguinarie, ed hanno ricordato, tra le altre, la figura di Bellocco Antonino, cugino di Umberto, condannato all'ergastolo per avere ucciso la sorella, il cognato e persino il loro figlioletto di dieci anni, per asseriti "motivi d'onore".

Nello stesso rapporto sono stati, altresì, segnalati i precisi collegamenti che il gruppo in questione manteneva con tutte le più importanti famiglie della piana di Gioia Tauro, tra le quali quelle dei Piromalli e dei Mammoliti... sono stati segnalati altri collegamenti della cosca con la camorra napoletana e con la malavita pugliese; a proposito di questa, è stato ricordato l'arresto in provincia di Lecce (Casalabate), il 24 giugno 1983, di Bellocco Umberto, Rao Gaetano, La Rosa Francesco ed altri calabresi e di sei pregiudicati pugliesi, trovati in possesso di armi e munizioni e di materiale generalmente adoperato per i sequestri di persona.

Più di recente -aggiunge la sentenza con riferimento allo stesso gruppo-, nel corso di dichiarazioni rese tra la fine del 1988 e i primi mesi del 1989, Marasco Salvatore ha ribadito l'operatività in Rosarno della cosca Bellocco, i suoi rapporti (non sempre idilliaci) con gli altri gruppi mafiosi di Rosarno e della piana gioiese e ne ha specificato le zone d'influenza territoriale ed i settori d'interesse, tra cui quello relativo allo spaccio delle sostanze stupefacenti" (v. pp.512-513 della decisione in esame).

Segue l'elencazione della fitta composizione familiare della cosca Bellocco; oltre al capo, il già ricordato Bellocco Umberto (classe 1937), i fratelli dello stesso: Giuseppe (cognato del collaboratore Scriva), Giulio, Mario, Rocco, Michele e Carmelo; nonché i cugini del capo: Bellocco Gregorio, La Rosa Cesare; e ancora: La Rosa Francesco, Rao Gaetano, Arena Domenico ed altri (pp. 513-522 del documento giurisdizionale in attenzione).

La conclusione del complesso accertamento è formulata nei seguenti termini, muniti del crisma dell'irrevocabilità della decisione: "Ampiamente verificate devono, quindi, ritenersi le rivelazioni dello Scriva relative: sia all'esistenza di un'associazione criminale denominata "ndrangheta", gerarchicamente costituita, presente su tutto il territorio regionale, costituita in numerosi clan familiari, con "filiali" su gran parte del territorio nazionale, inserita in ogni attività criminosa capace di produrre profitti, successivamente reimpiegati anche in attività produttive, commerciali e finanziarie apparentemente lecite; sia del patto federativo che ha caratterizzato le c.d. "cosche vincenti" delle diverse guerre di mafia, accorpate in solide alleanze, dirette ad eliminare gli avversari di ognuna di esse ed a gestire unitariamente strategie delinquenziali di interesse generale; sia dell'affiliazione a tale articolata organizzazione di gran parte degli imputati elencati nel capo 74 della rubrica.

Associazione criminale che già era stata individuata dalla più volte citata sentenza del 4 gennaio 1979 del Tribunale di Reggio Calabria che ha, altresì, riscontrato: a) i costanti collegamenti tenuti dalle famiglie mafiose più importanti, all'epoca, della piana gioiese, tra loro e con gli altri gruppi mafiosi della provincia e del paese; b) il rapido arricchimento di tutti i componenti delle diverse cosche, ottenuto attraverso la monopolizzazione di tutte le attività produttive del territorio (in particolare, quei giudici hanno ricordato la monopolizzazione del servizio di trasporto degli inerti con riferimento alla costruzione del V centro siderurgico di Gioia Tauro, la egemonizzazione del settore olivicolo da parte del gruppo Mmmoliti-Rugolo, il tentativo di monopolizzazione abusiva, da parte dei Mammoliti, della zona turistica di Rovaglioso) ed il loro inserimento in molte delle attività delittuose tradizionali: dalle innumerevoli estorsioni ai sequestri di persona (21, nella sola zona di Palmi, tra il 1970 ed il 1977, oltre a quelli consumati in zone del centro e nord Italia e gestiti in territorio controllato dalle cosche della piana gioiese), dal contrabbando di armi al traffico di stupefacenti; vicende nelle quali sono stati ripetutamente coinvolte alcune delle più importanti famiglie mafiose oggi imputate.

Associazione che non si è certo dissolta negli anni successivi ma che, al contrario, eludendo i rigori della legge, intessendo trame ed alleanze sempre più strette con diversi settori, anche istituzionali, della società, ha implacabilmente continuato ad arricchirsi, con i soliti sistemi, a spese della comunità, come ampiamente dimostrano le numerosissime inchieste giudiziarie in corso, di alcune delle quali vi è traccia agli atti del processo. Di tale organizzazione criminosa, per quanto riguarda l'imputazione formulata sub capo 74 della rubrica, hanno, dunque, fatto parte relativamente al periodo indicato nello stesso capo d'imputazione- tutti gli imputati sopra indicati; compreso Giuseppe Scriva che ha ampiamente confessato di esserne stato un autorevole affiliato" (v. pp.524-525 della sentenza del 12/2/96 in esame).

*Altro giudicato che assevera la preminenza della cosca Piromalli nella piana di Gioia Tauro e i suoi stretti legami con la cosca Pesce di Rosarno, al cui vertice vengono collocati Giuseppe Pesce (classe 1923) e Antonino Pesce (classe 1953), è la **sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria emessa il 23/7/1994 e divenuta irrevocabile nei confronti di quasi tutti gli imputati e per quasi tutte le imputazioni in data 22/3/96** (vedila nell'apposito faldone S10, intestato alla sentenza Arena Domenico+54 dal nome del primo imputato dell'elenco).*

Il processo cui attiene la sentenza "de qua" è fondato sulle chiamate in correità e in reità del coimputato, Marasco Salvatore (nato il 18/7/64 e dichiarato irreperibile con decreto del 25/11/93: v. intestazione della sentenza citata), condannato in via definitiva all'ergastolo e ad altre pene quale riconosciuto autore di numerosi omicidi commessi nel corso della sua militanza nelle fila della pur riconosciuta associazione di tipo mafioso imperante in Rosarno, denominata cosca Pesce dal gruppo familiare principale in essa presente.

La contestazione associativa del delitto p. e p. dall'art. 416 bis C.P. indica come luogo e tempo del commesso reato i territori di Rosarno, S. Ferdinando e zone viciniori fino al gennaio 1989 (c.f.r. capo Q della rubrica, con sottolineatura del redattore).

In particolare, nonostante la declaratoria di improcedibilità nei confronti di Pesce Giuseppe (classe 1923) per estinzione dei reati a seguito di morte del reo (come si è detto, sopravvenuta il 22/5/92 nel corso del giudizio di primo grado), lo stesso Pesce e il nipote Antonino (classe 1953) sono riconosciuti come appartenenti a livello verticistico alla cosca in

esame, con condanna definitiva del secondo, nella veste di dirigente-organizzatore dell'associazione armata di tipo mafioso, ad anni dieci di reclusione.

In questa sede interessa il pregnante collegamento che il collaborante Marasco, reputato intrinsecamente attendibile e, in punto a struttura e composizione della cosca, confortato da altri elementi di prova, indica tra il gruppo dei Pesce e quello dei Piromalli nei seguenti testuali termini riportati nella sentenza irrevocabile del 23/7/94 in esame: "Preciso tra l'altro che il clan Pesce, unitariamente considerato, è affiliato al clan dei Piromalli: con ciò intendo dire che i capi Giuseppe Pesce e Antonino Pesce prendono decisioni autonome rispetto ai Piromalli; per esempio Piromalli non viene avvertito se i Pesce intendono compiere una rapina, delle estorsioni o altri delitti; tuttavia se i Pesce ritengono che nella loro attività delittuosa possono in qualche modo incidere sulla sfera degli interessi dei Piromalli quanto meno avvertono questi ultimi di quanto stanno per fare o tal altra, se si tratta di episodi più gravi, chiedono il permesso ai Piromalli. Ciò si intende sempre che si sappia che i Piromalli sono interessati a qualche attività o perché questa ricada nel territorio di Gioia Tauro o perché si tratta di persone che possono avere rapporti con i Piromalli... Posso dire che... quando era latitante Peppino Piromalli, "mussu stortu" (lo stesso soprannome gli risulta attribuito anche da Sciva Giuseppe, come si legge nella già richiamata sentenza della Corte d'Assise di Palmi del 18/7/1985, p. 437: n.d.r.), era il capo dei capi di tutte le cosche operanti nella piana di Gioia Tauro, ora il capo dei capi in quanto tutti si rivolgono a lui è lo zio Peppino Pesce coadiuvato dal più furbo Antonino Pesce...il territorio della cosca Pesce comprende tutta l'area urbana di Rosarno, il paese di San Ferdinando e le terre circostanti di cui loro hanno la guardiania..."(v. pp.566-567 della sentenza 23/7/94 cit.).

Come le dichiarazioni dei Furfaro (Arcangelo e Girolamo, rispettivamente padre e figlio) nel processo nei confronti di Piromalli Giuseppe+61, di Sciva Giuseppe nel processo della c.d. "mafia delle tre province", e prima ancora, indipendentemente da rivelazioni di testimoni o coimputati, gli elementi raccolti nel processo cosiddetto dei sessanta, avevano indotto i giudici di quelle vicende, con pronunce divenute irrevocabili, ad affermare non solo l'esistenza della 'ndrangheta (associazione per delinquere di tipo mafioso radicata nel territorio calabrese a composizione prevalentemente familiare), ma altresì la struttura federale dell'organizzazione comprensiva di più nuclei capillarmente insediati nei Comuni principali del territorio, tra loro federati in un organismo più ampio in cui si imponeva l'autorità criminale dei fratelli Piromalli senior, così anche il Marasco e gli altri collaboratori nel processo che interessa determinano un ulteriore accertamento giurisdizionale, munito del crisma della irrevocabilità, sul fatto della "struttura federativa della 'ndrangheta, composta da numerose entità comunali (cosche o 'ndrine), tra loro collegate e non indipendenti come per anni si era creduto: il che aveva permesso di spiegare fenomeni, una volta oscuri, di ricorrente cooperazione tra diversi gruppi in attività criminose, come momento operativo non occasionale ma preconstituito e organizzato (già individuato in occasione della strage di Razzà)" (c.f.r. sentenza del 23/7/94, p.574).

Per mera completezza e per sottolineare l'armonia dei risultati conseguiti seguendo percorsi probatori evidentemente diversi nelle complesse sentenze qui richiamate, giova accennare al fatto che anche la decisione del 23/7/94 accerta la presenza in Rosarno di tre distinte cosche in equilibrio seppure difficile tra loro, grazie alle relazioni amicali e ai vincoli di parentela instaurati: la principale cosca dei Pesce, la cosca dei Bellocco e quella dei Pisano (detti "i diavoli"), con accertati interessi di ciascuna nel campo del traffico delle sostanze stupefacenti.

Infine, va qui ricordato che la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 19/11/93 di sostanziale conferma della citata sentenza del Tribunale di Palmi del 12/2/85, divenuta irrevocabile il 7/4/94, include nella cosca Pesce, giudicata fino al 30/10/80, insieme al decano Giuseppe (classe 1923) e agli omonimi nipoti, Antonino (classe 1953), Vincenzo (classe 1952), Rocco (classe 1957) e Giuseppe (classe 1954), soltanto il genero di Pesce Giuseppe del '23, Iannace Giuseppe, e il cognato di Vincenzo del '52, Di Marte Giuseppe; la successiva sentenza del 23/7/94 estende la composizione della cosca Pesce, giudicata a termini di contestazione fino al gennaio 1989, includendovi, oltre ai predetti condannati con la più volte citata sentenza del 12/2/85, altri personaggi: Celini Vincenzo (n. il 21/8/64 in Rosarno), figlio di Salvatore, quest'ultimo già assolto dalla imputazione associativa nel primo processo, De Bartolo Francesco, Ferraro Mario, Sibio Giovanni, Belcastro Raffaele ed altri.

Un'altra sentenza, che merita di essere ricordata, è quella emessa dal Tribunale di Palmi il 15/12/1983, confermata in appello in punto a responsabilità per il reato associativo in data 10/12/84, e divenuta irrevocabile col rigetto dei ricorsi per cassazione in data 22/11/85, nei confronti di: Gullace Giuseppe (n. a Gioia Tauro il 2/1/1926); Gullace Vincenzo (nato a Gioia Tauro il 12/1/1935), fratello del primo; Gullace Salvatore (nato a Rosarno il 4/1/1956), figlio di Vincenzo e nipote di Giuseppe; Cutellè Michele e Cutellè Antonio, fratelli tra loro (entrambi nati in Laureana di Borrello, rispettivamente il 18/3/1954 e il 2/9/1957); e Mamone Biagio (nato a Laureana di Borrello il 23/8/1957), nipote dei predetti fratelli Gullace.

La ragione della menzione nella presente sede, fermo restando che questa e le altre corpose sentenze finora ricordate saranno oggetto di ulteriori richiami nel prosieguo della trattazione per la miniera di elementi probatori da esse desumibili da valutare insieme alle copiose prove direttamente assunte davanti a questa Corte secondo il canone integrativo codificato nell'art.238 bis c.p.p., consiste nell'ennesima sottolineatura che in essa si legge in merito al primato del sodalizio rappresentato da Giuseppe Piromalli nella criminalità operante sul versante tirrenico della provincia reggina, che si estrinseca nella monopolizzazione diretta e/o indiretta, attraverso gruppi alleati, dei principali appalti pubblici interessanti il territorio di questo circondario (vedi la sentenza "de qua" in faldone D4, acquisita ex art.507 c.p.p. in base ad ordinanza 31/5/97 di questa Corte, punto 6, lettera f, pag.14).

In particolare, nella sentenza di primo grado, non riformata nei gradi successivi in punto a riconosciuta esistenza di associazione di tipo mafioso, "in Galatro dal giugno 1981 all'ottobre 1982", composta dai menzionati Gullace, Cutellè e Mamone, "finalizzata all'acquisizione ed al mantenimento del controllo del subappalto dei servizi dei trasporti - committente il Consorzio FE.LO.VI (Ferramenti Lodigiani Vianini)- riguardanti il lotto di lavori, in località Galatro, Diga "Cava della Limina" (c.f.r. capo A della rubrica), si descrive "il panorama dei subappalti dei lavori di costruzione della diga sul Metramo, appaltati dal consorzio FE.LO.VI. ..., con l'inserimento fin dal momento iniziale dell'attuazione dell'opera pubblica (finanziata con un primo stanziamento di 39 miliardi circa, elevati a 72 miliardi in seguito a revisione dei prezzi: v. pag.3 della decisione del 15/12/83) dell'impresa di Pasquale Mercuri, che si aggiudica il primo dei subappalti in data 30 marzo 1981 per l'esecuzione dei lavori di scavo e sbancamento per l'impianto del cantiere dell'impresa FE.LO.VI. ed impiega in tali lavori i camions di pregiudicati mafiosi, fra i quali Franconieri Michelangelo, indicato come il capo cosca di Rizziconi, e Longo Luigi, indicato come capo cosca di Polistena. E si conclude con l'avvicendamento, dopo un certo periodo di coesistenza, del gruppo degli attuali imputati facente capo ai Gullace-Cutellè ed operante nella zona di Laureana di Borrello e dintorni" (pp.15-16 della sentenza in esame).

Riguardo ai fratelli Gullace, dei quali si sottolineano i vincoli di parentela con i Piromalli (risulta, invero, che Piromalli Gioacchino -classe 1940- nipote di don Peppino Piromalli è coniugato con Gullace Concetta, stretta congiunta degli omonimi fratelli: v. retro, p. 271, la citazione contenuta nella sentenza del processo c.d. "dei sessanta") e gli ottimi rapporti intercorrenti tra i due nuclei familiari (testimoniati, tra l'altro, dalla partecipazione dei Gullace ai funerali di don Mommo Piromalli il 13/2/1979: c.f.r. sentenza in attenzione, p.8), afferma il giudice che: "Giuseppe Gullace e il suo distributore di carburante (AGIP da lui gestito in Laureana di Borrello: v. p.8 cit.) costituiscono il centro effettivo intorno al quale ruotano le attività e gli interessi del gruppo operante sul Metramo.

Egli stesso vi è interessato direttamente con le forniture di gasolio..., ma questo tipo di interesse è superato e compreso in un inserimento più vasto, che lo vede interlocutore reale di tutti gli operatori della diga e dello stesso FE.LO.VI, titolare dell'appalto: a lui, infatti, si rivolgono i titolari delle imprese subappaltatrici per offrire lavoro ai camions del suo gruppo, onde garantirsi col pagamento di questo tributo la tranquillità della gestione ...

In questa sua funzione -continua la sentenza- egli è efficacemente coadiuvato da persone di provata pericolosità come il fratello Vincenzo, che è il suo braccio destro e l'organizzatore del gruppo, e Michele Cutellè, che dirige in condizioni di larga autonomia il settore operativo dell'associazione, mantenendo il fronte dei rapporti con le imprese titolari dei subappalti ai fini della realizzazione degli inserimenti, con gestione articolata sul duplice versante del lecito e dell'illecito" (pp.40-41 della sentenza cit.).

La conclusione è oltremodo interessante ed approda, per altre vie e nella diversità dei fatti esaminati, agli stessi risultati raggiunti nel processo De Stefano+59, di cui alla sentenza irrevocabile del 23/7/1979 più volte richiamata.

"E, infatti -conclude la decisione in esame-, nel panorama complessivo dei lavori della diga i poteri direttivi di Giuseppe Gullace non si esauriscono palesemente all'interno del gruppo di Laureana, ma ne appaiono anche rappresentativi all'esterno.

L'osservazione si innesta nella più ampia constatazione, da cui parte il rapporto dei carabinieri, della coesistenza dei due gruppi, quello del Mercuri e quello dei Gullace-Cutellè, che rivela un piano generale riguardante l'inserimento parassitario della mafia nelle opere pubbliche dell'intero versante tirrenico della provincia, realizzato mediante la coordinazione dell'attività di più cosche.

In un'operazione di questa portata confluiscono, infatti, le cosche dei Franconieri e dei Longo, insieme con elementi di Rosarno, in un'unica gestione rappresentata da Pasquale Mercuri, e la cosca dei Gullace-Cutellè.

Il gruppo rappresentato dal Mercuri è il primo ad inserirsi; suo è, infatti, secondo l'elenco acquisito in dibattimento, il primo dei subappalti aggiudicati dal FE.LO.VI. il 30 marzo 1981 (il 18 giugno 1981 si aggiunge l'appalto per il trasporto di materiale inerte dal cantiere SALCOS di Cinquefrondi all'impianto di betonaggio del FE.LO.VI. in contrada Castagnara di S.Pietro di Caridà).

Il gruppo dei Gullace-Cutellè subentra in un secondo tempo, alcuni mesi dopo i subappalti del Tassone e del Messere, che risalgono rispettivamente al 7 aprile e al 30 luglio 1981.

I due gruppi convivono nel cantiere per un certo periodo. Secondo i controlli eseguiti dai carabinieri il camion del Cutellè (guidato dal fratello di Michele, Antonio: v. p.7 della stessa sentenza) opera già nel cantiere nel settembre 1981...; il 17 settembre i militari controllano ancora il camion del Mercuri ed il 1° e il 2 ottobre successivi quello di Luigi Longo...

La coesistenza dei due gruppi si protrae almeno sino al 22 ottobre 1981... il motivo reale dell'abbandono del cantiere della diga sul Metramo (da parte del gruppo Franconieri-Longo rappresentato dal Mercuri: n.d.r.), confermato da Bruno Tassone ai carabinieri di Serrata, non corrisponde già ad un irrigidimento del FE.LO.VI. ..., ma in realtà consiste nell'esigenza dei gruppi della 'ndrangheta di assicurarsi lo sfruttamento dei lavori di completamento della superstrada Tirrenica-Ionica in corso nella zona Melicucco-Polistena.

Questa circostanza fornisce un preciso riscontro diretto dell'esistenza di un piano strategico generale di utilizzazione delle risorse offerte all'azione parassitaria mafiosa dall'esecuzione di opere pubbliche e apre l'adito ad altre importanti considerazioni...

L'omogeneità dei gruppi (Franconieri-Longo e Gullace-Cutellè: n.d.r.) ed il loro avvicendamento in seguito allo spostamento del primo su una diversa opera pubblica della medesima zona (il già citato completamento della superstrada Tirrenica-Ionica: n.d.r.), la rappresentanza in ciascun gruppo di più cosche su vasta base territoriale costituiscono altrettanti indizi autonomi, univocamente concordanti, che attestano la presenza di una direzione unitaria dell'impresa, la quale per le suddette caratteristiche e per l'importanza e la distribuzione territoriale delle cosche stesse ben poteva far capo a Giuseppe Piromalli (prosciolto per insufficienza di prove dal giudice istruttore nell'ambito dello stesso procedimento, come si legge a pag. 14 della sentenza "de qua": n.d.r.), il capo-mafia dotato di potere ed autorità adeguati ad assumere la funzione di indirizzo e controllo di un'operazione programmata di così vasta e generale concezione, quale -bisogna dirlo- assai difficilmente avrebbe potuto essere concordata ed attuata al di fuori di ogni sua interferenza...

Il Piromalli (del quale del resto i Gullace sono, come si è visto, parenti) viene raggiunto da indizi ulteriori e di natura obiettiva, che si affiancano, conferendole significato e attendibilità, all'affermazione di Furfaro Girolamo da Rosarno (figlio di Arcangelo, entrambi già sopra richiamati come principali e credibili fonti di accusa del gruppo Piromalli nella sentenza del 18/7/1985 cit., pertinente ai numerosi omicidi della faida tra gli stessi Piromalli e i Tripodi di Gioia Tauro: n.d.r.) che per i lavori della diga "tutto era Piromalli Giuseppe" (c.f.r. pp.46-49 della sentenza in esame, divenuta irrevocabile, come si è detto, il 22/11/1985 in punto ad associazione di tipo mafioso Gullace-Cutellè ed estorsione aggravata commessa, in località Monte Seduto di Galatro il 1°/7/1982, dagli stessi Gullace-Cutellè in danno dell'imprenditore subappaltatore, Di Gregorio Giuseppe, reati rispettivamente contestati nei capi A e D della rubrica).

Conferma la penetrazione della mafia di Gioia Tauro nel settore dei pubblici appalti, questa volta deliberati dall'autorità comunale, con pesante condizionamento dell'attività amministrativa locale, un'altra sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data 22/12/1988 nel processo instaurato nei confronti di Pedà Antonino+45, parzialmente riformata dalla sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria pronunciata il 6/3/91, passata in cosa giudicata col rigetto dei ricorsi per cassazione in data 16/1/92 (vedila nel faldone B 16, vol. VII, delle produzioni del P.M., e con tutte le annotazioni pertinenti agli ulteriori gradi del giudizio -appello e ricorso per cassazione- acquisita in altra copia nel

fascicolo personale dell'imputato Stillitano Carmelo, a norma dell'art. 236 c.p.p., in faldone S14).

Con la predetta decisione irrevocabile due sindaci di Gioia Tauro, Pedà Antonino e Cento Giuseppe, rispettivamente in carica nella prima e seconda metà degli anni ottanta, sono stati condannati, insieme con i componenti degli organi (giunta e consiglio) municipali e con i favoriti imprenditori apparenti ed occulti, per delitti contro la p.A. e, in particolare, per plurimi fatti di abuso patrimoniale di ufficio ai sensi dell'art.323 cpv. C.P., nel testo modificato dalla legge 26/4/1990, n.86, così riqualificate in sede d'appello le originarie contestazioni di peculato (art.314 c.p.) e di interesse privato in atti di ufficio (art.324 c.p.), per avere fatto uso strumentale delle pubbliche funzioni al fine di favorire due imprese, succedutesi nella gestione della discarica comunale in contrada Marrella di Gioia Tauro, facenti capo entrambe alla famiglia Stillitano, espressione del gruppo Piromalli per gli stretti vincoli parentali esistenti: l'impresa di Stillitano Fortunata, sorella degli omonimi Carmelo e Rocco Ivan (entrambi imputati in questo processo), figlia di Stillitano Giuseppe e Tripodi Giovanna, rispettivamente cognato (fratello della moglie) e nipote (figlia della sorella, Piromalli Rosa) di Giuseppe Piromalli (classe 1921); e l'impresa di Giofrè Salvatore, cugino di Infantino Giuseppe, marito di Stillitano Fortunata, ritenuto nella decisione irrevocabile in esame, prestanome di Stillitano Carmelo direttamente interessato all'appalto pubblico.

In particolare, secondo il giudicato di condanna, il sindaco Pedà con i componenti della giunta municipale liquidarono, a favore dell'impresa individuale di Stillitano Fortunata, fatture per lavori di pulizia della discarica in contrada "Marrella", che non potevano essere stati eseguiti (capo B della rubrica della sentenza), commettendo a tal fine anche falsità ideologica nelle deliberazioni in data 13/7/1982, 12/8/1982 e 8/9/1982 (capo C della medesima rubrica), "in quanto le opere di sistemazione di detta discarica erano state aggiudicate alla medesima ditta Stillitano il 24/6/1982 ed i lavori erano stati consegnati alla stessa il 15/7/1982", cosicchè erano storicamente impossibili, e di fatto non attuati, interventi di pulizia antecedenti alla consegna ovvero coevi all'avvio delle opere di sistemazione, che erano le uniche previste nel contratto d'appalto per il corrispettivo originario di lire 38.447.800 + lire 10.618.200 per riconosciuta variante in corso d'opera, donde l'arbitraria liquidazione dell'ulteriore somma di lire 2.387.500 (v., per gli esatti termini dell'appalto, il capo A della sentenza in relazione ai citati capi B e C pertinenti alle attività di pulizia non comprese nell'appalto, non compiute e, tuttavia, liquidate).

Inoltre, secondo il giudicato in esame, il sindaco Gentile (succeduto al Pedà e assassinato in data 8/5/87) insieme ai componenti della giunta municipale commisero abuso di ufficio, al fine di procurare un ingiusto vantaggio patrimoniale a Giofrè Salvatore e Stillitano Carmelo, a loro volta condannati a titolo di concorso, prorogando retroattivamente con deliberazione n.1959 del 20/11/1985 l'appalto dei lavori di spianamento della discarica in contrada Marrella, già aggiudicati con procedura di licitazione privata all'impresa del predetto Giofrè per l'importo di lire 17.820.000, in virtù di deliberazione n.781 del 29/5/1984 adottata dalla precedente amministrazione facente capo al sindaco Pedà; inserendo altresì, nella proroga retroattiva dell'appalto, già scaduto il 15/5/85 e confermato fino al 15/12/1985, la previsione di due interventi di ruspa alla settimana per l'importo più elevato di lire 29.438.640, mentre l'originario contratto stipulato per la durata di dieci mesi, a decorrere dal 16/7/84 fino al 15/5/1985, prevedeva un solo intervento di ruspa alla settimana per lo spianamento della discarica; procedendo infine all'effettiva liquidazione della somma di lire 21.000.00 a favore del Giofrè, prestanome dello Stillitano, remunerativa di due interventi di ruspa alla settimana, mentre quest'ultimi non avevano superato, nella realtà, il numero di 3 - 4 e talvolta 5 al mese (v. capi H ed I della sentenza in attenzione, dove la data dei commessi reati, riferita ai tempi delle deliberazioni di liquidazione delle fatture amplificate va dal 16/5/85 -data d'inizio del periodo di proroga- fino al 2/4/87, essendo la gestione Giofrè dei lavori di spianamento continuata, senza alcun titolo giuridico che la giustificasse, ben oltre la scadenza del 15/12/85 prevista nella citata proroga retroattiva).

Ulteriori capi di imputazione, per cui c'è condanna irrevocabile, riguardano la conferma da parte del consiglio comunale di Gioia Tauro presieduto dal sindaco Gentile, con deliberazione del 19/12/1985 n.329, della proroga retroattiva dell'appalto Giofrè già deliberata in via d'urgenza dalla giunta municipale presieduta dallo stesso Gentile in data 20/11/85 (v. deliberazione n.1959 di cui al precedente capo H), sebbene quest'ultima deliberazione fosse stata rinviata per nuovo esame da parte dell'organo di controllo regionale CO.RE.CO., procedendo altresì l'amministrazione comunale, con la stessa deliberazione n. 329 confermativa della proroga, alla liquidazione all'impresa Giofrè di una prima serie di interventi parametrati a due impieghi settimanali di ruspa, mentre nella realtà essi non avevano superato il numero di cinque in un mese (v. capi L ed M della rubrica della sentenza "de qua").

L'amministrazione comunale di Gioia Tauro in persona del successivo sindaco Cento, insieme ai favoriti Gioffrè Salvatore e Stillitano Carmelo, è stata poi condannata per aver omesso di procedere tempestivamente a nuova gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di livellamento della discarica, dopo la pur tardiva adozione della deliberazione in data 4/2/1987 n.146 da parte del consiglio comunale presieduto dal sindaco Vincenzo Gentile (assassinato nel successivo mese di maggio), con la quale finalmente si sottraeva la gestione della discarica comunale al regime di estrema precarietà giuridica in cui versava, stabilendo di affidare il servizio ad impresa selezionata col sistema della licitazione privata, di fatto realizzata solo un anno dopo, il 5/2/1988 (sindaco Cento Giuseppe), con aggiudicazione dell'appalto anche questa volta all'impresa del Gioffrè (capo N della rubrica della decisione in esame).

Infine, i pubblici amministratori del comune di Gioia Tauro, a partire dal nuovo sindaco Cento Giuseppe, risultano condannati per abuso patrimoniale d'ufficio per avere liquidato a favore della ripetuta impresa Gioffrè, con deliberazione n.209 del 29/7/1987, successiva di pochi mesi all'omicidio del sindaco Gentile, una serie di fatture (per gli importi di lire 23.718.888 + lire 18.054.000 + lire 26.373.000 + lire 15.753.000) attinenti a lavori di spianamento della discarica, con riguardo ad un arco di tempo (dal 6/6/1986 al 18/7/1987) non coperto dalla disposta proroga retroattiva dell'appalto, trattandosi di importi palesemente sproporzionati alle prestazioni realmente eseguite nell'ordine di 3-4 e talvolta 5 interventi mensili con la ruspa, mentre gli importi liquidati in conformità delle fatture presentate dal Gioffrè erano corrispondenti a due (e più) interventi settimanali parzialmente fittizi per accertata duplicazione e, in alcuni casi, addirittura quadruplicazione dei compensi spettanti (capi O e P della stessa rubrica).

Un ultimo reato di abuso d'ufficio per cui c'è condanna dei pubblici amministratori, inclusi i fratelli Sorridente Giovanni e Sorridente Vincenzo, rispettivamente membri del consiglio comunale e della commissione edilizia, indicati in sentenza come molto vicini al gruppo dei Piromalli-Stillitano, attiene alla deliberazione del consiglio comunale n.317 del 30/11/1985 (bocciata dal CO.RE.CO.), con cui si autorizzava il sindaco dell'epoca, Vincenzo Gentile, al rilascio di concessione edilizia in deroga al regolamento vigente in tema di distanze tra edifici ad uno sparuto gruppo di cittadini, tra i quali risalta Piromalli Rosa, sorella dell'omonimo Giuseppe del '21 e nonna materna di Stillitano Carmelo e Rocco Ivan (capo S della nutrita rubrica delle contestazioni per cui è sentenza).

Se i reati coperti da giudicato di condanna, finora esaminati, riguardano specificamente il comportamento strumentalizzatore dell'ufficio da parte dei sindaci e dei consiglieri comunali delle varie amministrazioni in carica, nel lungo lasso di tempo cui attengono le contestazioni dal 13/7/82 (contestazione più remota di cui ai capi B e C) fino al 29/7/87 (contestazione più recente di cui ai capi P ed O), per procurare ingiusti vantaggi patrimoniali prima all'impresa di Stillitano Fortunata (dal 13/7/82 all'8/9/82) e poi all'impresa di Gioffrè Salvatore (dal 16/5/85 al 29/7/87), le contestazioni di minaccia aggravata ad un pubblico ufficiale, di cui ai capi U), V) e Z), attingono soltanto Stillitano Carmelo, irrevocabilmente condannato per i predetti reati unificati col vincolo della continuazione, ed esprimono la forza di intimidazione dell'intero gruppo di appartenenza dello stesso Stillitano nei confronti dei pubblici amministratori e, segnatamente, dei due sindaci succedutisi nel governo del comune di Gioia Tauro, in quegli anni, i già ricordati Gentile e Cento.

In particolare, le condotte per cui è condanna del predetto imputato consistono nell'aver minacciato gravemente Gentile Vincenzo, sindaco del comune di Gioia Tauro, "avvalendosi anche della forza intimidatrice promanante dal gruppo cui apparteneva", in due distinte occasioni: 1) al fine di ottenere, in violazione di legge, la concessione edilizia richiesta dalla nonna, Piromalli Rosa (in Gioia Tauro, estate 1985: c.f.r. capo Z della sentenza in esame);

2) al fine di costringere il Gentile a provvedere alla liquidazione di fatture (nn.1, 2 e 4 del 1987) a favore dell'impresa Gioffrè, per l'importo complessivo di lire 68.145.000, concernenti gli abusivi lavori di spianamento della discarica comunale "Marrella" eseguiti nel periodo 6/6/86-30/4/87, "fatture che, per la loro palese illegalità, il sindaco ritardava a far liquidare nonostante la pregressa connivenza", desunta dalla precedente liquidazione di altre fatture pertinenti ad analoghi interventi nella discarica, compiuti nel periodo di proroga retroattiva e nella prima metà dell'anno 1986 per l'importo complessivo di lire 64.113.640 (in Gioia Tauro, il 6/5/87 -la seconda minaccia dello Stillitano- esattamente due giorni prima dell'uccisione del Gentile avvenuta alle ore 21,45 dell'8/5/87: c.f.r. capo U della ripetuta sentenza irrevocabile del 22/12/88 e, anche, le pp.44-49 della stessa decisione per l'analitica ricostruzione della condotta dell'Amministrazione guidata dal predetto sindaco in merito alla liquidazione dei lavori in discarica, a proposito della quale - si legge a pag.46- "il Gentile operò con la sua abituale prudenza in conformità della sua natura che lo portava al compromesso, trovandosi ad operare in un ambiente difficile", rifiutandosi

tuttavia di "superare limiti invalicabili" e, dunque, non insistendo per la liquidazione di "ulteriori fatture quadruplicate della ditta Gioffrè"-pag.48- dopo l'adozione della deliberazione di giunta n.146/1987 cit., che finalmente bandì la necessaria gara, mediante licitazione privata, per l'aggiudicazione dei lavori di spianamento della discarica Marrella).

Con riferimento all'atteggiamento cauto del sindaco assassinato nei confronti della mafia locale, da lui non contrastata ma neanche sostenuta, si rimanda alla pure acquisita -ai sensi dell'art.234 c.p.p.- sentenza del giudice istruttore del Tribunale di Palmi in data 21/5/90 che, nell'ambito dell'altro procedimento instaurato per l'omicidio del sindaco Gentile, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dello Stillitano e di altri imputati del suo gruppo di appartenenza (i congiunti Piromalli Giuseppe del '21, Piromalli Gioacchino del '34, Piromalli Antonio del '39, Piromalli Giuseppe del '45, Molè Antonio del '28 e i figli di quest'ultimo: Girolamo, Domenico e Rocco) per non avere commesso, in concorso tra loro, l'omicidio suddetto (vedila in faldone B4 vol. I, prodotta dal P.M. col consenso della difesa).

Senza addentrarsi nella complessa vicenda storico-processuale attinente al diverso procedimento per l'assassinio del Gentile, sebbene connesso a quello in esame nei confronti dei pubblici amministratori del comune di Gioia Tauro per plurimi abusi d'ufficio a favore degli imprenditori sostenuti da Stillitano Carmelo e dal suo gruppo di appartenenza, preme qui sottolineare alcuni dati di fatto, emergenti dal giudicato di condanna di cui trattasi, certamente sintonici con le risultanze ampiamente acquisite "aliunde" (c.f.r. le altre sentenze irrevocabili precedentemente menzionate in questa stessa sezione) circa il potere criminale espresso dal nucleo Piromalli, in cui sicuramente rientrano gli altri ceppi familiari legati da stretti vincoli parentali al primo, come quello dei Molè e, per quanto più interessa in questa sede, quello degli Stillitano.

Nella sentenza irrevocabile del 22/12/1988, un'ampia sezione è dedicata alla testimonianza di Rombolà Marianna, vedova dell'assassinato sindaco Gentile, e fonte rivelatrice delle plurime minacce indirizzate dallo Stillitano al di lei marito: la prima minaccia, in presenza della stessa Rombolà, nell'estate 1985, per la negata concessione edilizia alla nonna, Piromalli Rosa; la seconda, pochi giorni prima dell'omicidio, per l'omessa liquidazione di una serie di fatture attinenti a lavori di livellamento nella discarica Marrella, come la Rombolà ebbe ad apprendere nel corso di una conversazione col sindaco succeduto a suo marito, Cento Giuseppe, a sua volta a conoscenza di quest'ultima minaccia per averla appresa dallo stesso Gentile.

La confidenza irriflessa del Cento, convinto che la vedova fosse stata già informata dal marito dell'ultima minaccia rivoltagli dallo Stillitano e poco dopo reiterata al nuovo sindaco che, infatti, si affrettò con il consiglio municipale a liquidare, con deliberazione del 29/7/1987 n.209, sopra citata, tutte le fatture gonfiate dell'impresa Gioffrè per interventi di spianamento dal 6/6/86 fino al 18/7/87, indusse la vedova, assetata di verità e giustizia per l'orribile omicidio del marito, a convocare a casa sua il Cento per documentare con la registrazione della conversazione tra presenti la circostanza della più recente minaccia dello Stillitano nei riguardi del sindaco, alla vigilia del suo assassinio. L'incontro, con la predisposta registrazione, avvenne nel gennaio 1988.

Nel paragrafo n.12 della sentenza irrevocabile del 22/12/1988, più volte citata, si illustra il contenuto della fonoriproduzione del colloquio tra la Rombolà e il Cento, il quale non confermò, nella seconda occasione, la delicata confidenza sfuggitagli nel precedente colloquio ammettendo, delle tre minacce attribuite allo Stillitano, soltanto la prima rivolta al Gentile per la questione edilizia, a lui rivelata dallo stesso sindaco, e l'ultima nei suoi diretti confronti per la sollecita quanto arbitraria liquidazione delle fatture presentate dal Gioffrè, già oggetto di confidenza del Cento alla vedova nel primo colloquio dell'ottobre 1987.

La ripetuta sentenza n.361 del 1988, nel dare atto dell'estraneità al tema sottoposto al suo giudizio dell'idoneità della controversa minaccia vigilare a costituire causa efficace, adeguata ed esclusiva per l'attribuzione del fatto di omicidio alla matrice Stillitano e alleati (evidentemente esclusa, nonostante la riconosciuta plausibilità, dal giudice istruttore investito dello specifico procedimento pertinente all'omicidio, come da sentenza di proscioglimento del 21/5/90 cit.), ritiene comunque raggiunta la prova della seconda minaccia rivolta al Gentile dallo Stillitano per la medesima causa (mancata liquidazione delle fatture al prestanome Gioffrè) addotta a fondamento della terza intimidazione indirizzata dallo stesso autore al nuovo sindaco, Cento, pochi mesi dopo l'omicidio (v. capo V della rubrica della decisione in esame, pure coperto dal giudicato di condanna).

In particolare, dal contenuto registrato della predetta conversazione tra presenti (evidentemente assimilabile ad un documento ai sensi dell'art.234 c.p.p. e non alle intercettazioni per cui vige divieto di utilizzabilità in diverso procedimento ai sensi dell'art.270 c.p.p.), il giudice ricava alcuni elementi in fatto, riportati in motivazione, sul

solido "potere" del gruppo Piromalli del tutto speculari ai diffusi riconoscimenti di "leadership" criminale, nella piana gioiese e nell'intera Calabria, che si leggono nei plurimi documenti giudiziari finora esaminati con riferimento allo stesso gruppo.

"Il contenuto della cassetta -si legge al riguardo nella sentenza del 22/12/1988- da una parte convalida la verità di quanto riferito dalla Rombolà (a proposito delle reiterate minacce subite dal sindaco ad opera dello Stillitano: n.d.r.), dall'altra mette in evidenza le relazioni pericolose del marito Vincenzo Gentile ed il sottile rapporto di dipendenza psicologica e di condizionamento ambientale che portava tutta una società gioiese (nessuno escluso) a vedere nella famiglia Piromalli il supremo giudice e vendicatore del delitto Gentile secondo la visione patriarcale del ruolo primario della giustizia dei padrini e che spingeva soltanto alcune persone ad invocare per tale delitto la giustizia dei Tribunali dello Stato in via meramente sussidiaria per supplire eventuali manchevolezze o ritardi della giustizia dei padrini" (c.f.r. pag. 35 della sentenza cit.).

Parole pesanti che confermano, con la drammatica realtà delle considerazioni del sindaco Cento (il "primo" dei cittadini) sull'uccisione del suo predecessore espresse alla coraggiosa vedova, la sostanza metodologica dell'associazione per delinquere di tipo mafioso che, perseguendo fini di illecito arricchimento per i propri membri, "si pone come intermediazione parassitaria e imposta con mezzi di violenza (e minaccia) tra la proprietà e il lavoro, tra la produzione e il consumo, tra il cittadino e lo Stato", secondo una autorevole definizione riportata in altra decisione irrevocabile, già sopra richiamata, intervenuta nel processo c.d. "dei sessanta" (c.f.r. sentenza 23/7/1979 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, cit., pag.18).

Al riguardo, è interessante lo sviluppo del contenuto della cassetta nella rievocazione che si legge nel documento giudiziario del 22/12/1988: "Spesso la difesa ha fatto colpa alla Rombolà di non avere riferito la verità intorno ai collegamenti del marito con i Piromalli (in genere), di averlo eroizzato oltre misura e di averlo arbitrariamente classificato come facente parte della categoria dei buoni in contrapposizione ai cattivi Piromalli.

Con ciò non ci si accorge che è assurdo pretendere da una donna e da una moglie -continua la sentenza "de qua"- un comportamento del genere e che tutto ciò in ogni caso non significa che la Rombolà non dica la verità per le altre cose.

Non c'è certamente bisogno di ricorrere ai manifesti del partito comunista italiano, alle testimonianze rese dal Gentile in favore dei Piromalli (proprio nel processo c.d. "dei sessanta", dove il sindaco ebbe a dichiarare davanti al Tribunale di Reggio Calabria che non esistevano ingerenze mafiose di alcun tipo nell'amministrazione da lui presieduta: c.f.r. sentenza del suddetto Tribunale 4/1/79, pag. 24, nel fascicolo personale di Piromalli Giuseppe cl.1921, n.d.r.), alla corrispondenza con tali gruppi rinvenuta dagli inquirenti in casa Gentile, ai numerosi rapporti giudiziari di polizia e carabinieri (di cui alcuni sono in atti), per dipingere adeguatamente la figura di Vincenzo Gentile. Basta l'ascolto attento della cassetta e la lettura della trascrizione di parte (privata: n.d.r.).

Alla vedova che incalza dicendo che il marito è stato tradito da tutti e non ha avuto amici, il Cento ribatte pregandola di non credere alle parole ma ai fatti, cioè alla giustizia mafiosa che avrebbe sicuramente punito il colpevole riducendolo in posizione orizzontale" (c.f.r. pp.37-38 sentenza del 22/12/1988 in esame).

In sostanza la tesi del Cento, il quale pure ammette di essere stato minacciato dallo Stillitano per la liquidazione di fatture "a forfait" a favore dell'impresa Giofrè monopolizzatrice dei lavori nella discarica comunale senza alcun titolo giuridico, essendo scaduto sia l'appalto originario sia la proroga retroattiva (v. sopra), donde la palese illegalità -come tale riconosciuta dal Cento nel colloquio con la Rombolà- della pretesa liquidazione (c.f.r. pp.36-37 ib.), è nel senso che la mafia di Gioia Tauro non avrebbe avuto interesse alcuno a decretare la morte del sindaco Gentile, il quale era "un manto di copertura e di garanzia...in tutto e per tutto, nel bene e nel male, nelle cose buone e nelle cose meno buone... fonte di sicurezza e di garanzia...aiuto, grandezza, conforto... parafulmine a mille cose" (v. pp. 39, 41 e 42 ib.), con la conseguenza che, avendo l'assassinio sorpreso gli stessi Piromalli, quest'ultimi, con la forza irresistibile del loro potere, dopo aver scoperto il responsabile, lo avrebbero eliminato, dando insieme certezza del responsabile e soddisfazione piena all'affranta vedova (c.f.r., ancora, le pp. 37-42 già citate).

Al di là della questione di merito pertinente alla matrice dell'omicidio del Gentile (coinvolgimento o meno del gruppo Piromalli nella sua interezza o in alcune sue articolazioni), ciò che preme sottolineare in questa sede, trattandosi di un dato inconfutabile e coerente con quelli desumibili dai numerosi giudicati qui rivisitati, è l'ennesimo unanime

riconoscimento del potere criminale della consorteria dei Piromalli, sia seguendo la versione della vedova, la quale, forte delle confidenze ricevute dall'affezionato marito, è convinta che il delitto sia stato voluto dalla predetta famiglia per avere il Gentile rifiutato una piena condiscendenza alle sempre più esigenti pretese mafiose; sia seguendo la versione del Cento, documentata nella predetta conversazione registrata, il quale esclude che i Piromalli possano avere voluto la soppressione del sindaco a loro gradito, da attribuire piuttosto al gesto inconsulto di un isolato assassino, dichiarandosi fiducioso nel corso della giustizia "mafiosa" che saprà individuare e punire con l'estrema sanzione il temerario autore dello sconcertante omicidio.

Nel contrasto dialettico tra la vedova e il nuovo sindaco, equilibratamente esposto nella sentenza n.361/1988 più volte citata e incisivamente rappresentato nella sentenza del G.I. in data 21/5/90 pure ricordata (c.f.r. pp.18-23 di quest'ultimo documento), resta certo e condiviso da entrambi gli interlocutori che il sodalizio dei Piromalli, abbia o non abbia ordinato l'omicidio del Gentile, è un'autorità in Gioia Tauro in grado di condizionare le scelte del Comune imponendo allo stesso deliberazioni illegittime, e di decretare ovvero vendicare un omicidio eccellente come quello del sindaco Gentile, in virtù del ferreo controllo delle vicende ambientali e delle estreme sanzioni che lo accompagnano.

Un primo dato costantemente affermato nei documenti giurisdizionali richiamati è la preminenza dell'associazione per delinquere Piromalli, insediata in Gioia Tauro, nel vasto panorama dei sodalizi criminali operanti nella parte tirrenica della provincia reggina.

Questa preminenza legata, negli anni settanta (v. sentenza del processo nei confronti di De Stefano+59), ai fratelli Girolamo (don Mommo) e Giuseppe (don Peppino) Piromalli, si concentra, nella prima metà degli anni ottanta, dopo la morte di Mommo Piromalli, nella persona di Giuseppe Piromalli (classe 1921), coralmemente indicato nei plurimi giudicati esaminati come il "capo dei capi" delle cosche della piana di Gioia Tauro (c.f.r. la sentenza del processo nei confronti dello stesso Piromalli+61 e la sentenza del processo c.d. della mafia delle tre province nei confronti di Pesce Giuseppe+ altri), al quale sono sottomessi perfino i potenti esponenti della famiglia Pesce di Rosarno, il cui decano Giuseppe (classe 1923) conoscerà un periodo di superiore prestigio solo dopo l'arresto di don Peppino Piromalli il 24/2/1984.

Altro dato ricorrente nei giudicati esaminati è l'accertato collegamento tra le cosche mafiose, unite in una federazione criminale dove i capi delle singole consorterie, dai Pesce, Bellocco e Pisano di Rosarno ai Crea e Franconieri di Rizziconi, dagli Avignone di Taurianova agli Albanese-Raso e Cittanova, dai Mammoliti-Rugolo di Castellace ai Gullace-Cutellè di Laureana di Borrello, riconoscono la suprema autorità in Giuseppe Piromalli, che unisce al suo personale prestigio criminale quello del defunto fratello, don Mommo, estendendo il suo dominio anche al capoluogo reggino tramite l'alleanza con la potente cosca De Stefano.

E' scritto ancora nella sentenza Tirreno :il quadro emergente dalla antologia delle decisioni utilizzate copre il decennio compreso tra la seconda metà degli anni settanta e la prima metà degli anni ottanta, con l'eccezione della sentenza in data 8/2/1993, confermata sul tema associativo in grado di appello il 23/7/1994 e divenuta irrevocabile il 22/3/96, la quale spinge l'accertamento sulla specifica cosca Pesce di Rosarno, seconda nella piana solo alla associazione Piromalli di Gioia Tauro, fino al gennaio 1989 sulla base della più recente collaborazione di Marasco Salvatore, iniziata nel dicembre del 1988, rispetto a quelle più remote dei congiunti Furfaro Arcangelo e Girolamo e del "ndranghetista" Scriva Giuseppe, rispettivamente considerate nel processo Piromalli+61 attinente alla faida Piromalli-Tripodi e nel processo Pesce+altri meglio conosciuto come processo alla mafia delle tre province, all'epoca, calabresi; e, ancora, con l'eccezione della sentenza del 22/12/1988 n.361, pertinente alla malefica simbiosi di interessi mafiosi e politico-amministrativi nel comune di Gioia Tauro, nel non breve lasso di tempo compreso tra il 1982 e il 1987 (v., sopra, gli analitici riferimenti temporali delle numerose contestazioni).

Nel febbraio 1994, com'è ampiamente noto, la collaborazione testimoniale di Sorrenti Angelo indicherà in Pino Piromalli (classe 1945), del quale è sottolineato il ruolo pregnante svolto nell'associazione già nei primi anni ottanta (v., retro, la specifica citazione nella sentenza della Corte d'Assise di Palmi in data 18/7/1985), la massima autorità rappresentativa del potente nucleo dei Piromalli nella città di Gioia Tauro, a far tempo dalla latitanza dello "zio

Peppino" e successivamente all'arresto di quest'ultimo, il 24/2/1984, fino all'epilogo nel febbraio 1994 dei fatti riferiti dal Sorrenti, senza alcuna soluzione di continuità.

Il primato del più giovane Piromalli, subentrato nel rango ed autorità dello "zio Peppino", è accompagnato, nelle dichiarazioni del Sorrenti ampiamente riportate sopra, dalla diarchia in affari del nucleo dei Piromalli e di quello dei Molè con la divisione dei profitti secondo un criterio rigidamente paritario.

Non v'è chi non veda la profonda coerenza che esiste tra il contenuto delle diffuse dichiarazioni del testimone-persona offesa, Sorrenti, e quello delle sentenze irrevocabili sopra richiamate e, in particolare, tra la autorità di don Peppino Piromalli strettamente coadiuvato dal quasi coetaneo nipote, Antonio Molè (classe 1928), e il successivo primato del nipote Pino Piromalli sostenuto dai fratelli Gioacchino e Antonio, in solida intesa con i più giovani cugini Molè, figli di Antonio, secondo una linea di condivisione e successione nel potere criminale che non conosce interruzioni né cedimenti alcuni.

In sintesi, la testimonianza del Sorrenti che, come tale, non ha bisogno di riscontri estrinseci sfuggendo alla regola probatoria di cui all'art.192 co. 3° c.p.p., funge invece da importante complemento probatorio rispetto al contenuto delle decisioni irrevocabili esaminate, di cui corrobora sul piano storico e logico il dato di fatto accertato a proposito dell'eminente potenza e correlata autorità criminale acquisita, già nei decenni antecedenti, dal gruppo mafioso dei Piromalli-Molè.

Come, nel lontano 1981 il giovane Sorrenti è costretto a ricorrere all' "autorità" di Pino Piromalli per continuare a lavorare nel campo della televisione privata, dopo le orribili uccisioni dei componenti della famiglia Priolo, che erano stati i primi imprenditori televisivi in Gioia Tauro, così, nel più recente 1988, addirittura il sindaco di Gioia Tauro, Cento Giuseppe, indica esplicitamente ad una addolorata quanto determinata vedova il gruppo dei Piromalli come vindice supremo del sangue del marito assassinato, il precedente sindaco Vincenzo Gentile, non altrimenti riscattabile dalle imbelli autorità istituzionali.

La storia del potere criminale in Gioia Tauro trova, dunque, conferma nel tempo ad ogni livello di estrinsecazione: militare per la spietata eliminazione degli avversari (v. la faida con gli annientati Tripodi), economico per la diffusa penetrazione negli appalti pubblici di rilevanza nazionale e locale, e perfino politico per la drammatica vicenda della gestione del comune di Gioia Tauro negli anni ottanta, culminata nel barbaro omicidio del sindaco Gentile.

La trattazione che segue illustrerà ulteriori prove, prevalentemente testimoniali, assunte in questo e in altri dibattimenti, che confortano l'assunto di primaria autorità criminale attribuita al predetto sodalizio dal Sorrenti e dalle decisioni irrevocabili sopra richiamate, nel lungo arco temporale che va dagli anni settanta agli anni novanta, coprendo circa un trentennio.

Questa sintonia di prove, diverse dalle chiamate in reità o correatà, pur abbondanti in questo giudizio come si vedrà, è particolarmente significativa poiché consente, indipendentemente dall'affidamento, necessariamente critico ed estrinsecamente convalidato, alle dichiarazioni accusatorie di coimputati o imputati in procedimenti connessi o collegati, di definire una mappa del potere criminale in Gioia Tauro e dintorni sufficientemente precisa nelle sue linee essenziali e portanti, e per di più autenticata e corroborata dall'ampio spettro temporale di riferimento.

L'analisi che sta per iniziare dimostrerà, inoltre, che la testimonianza del Sorrenti e del Riefolo in merito al potere criminale del gruppo Piromalli-Molè non è isolata, trovando importanti conferme retrospettive rispetto ai fatti occorsi negli anni 1993-1994, cui principalmente si riferiscono i predetti testimoni, non solo nelle numerose sentenze irrevocabili di cui sopra, ma anche in altre testimonianze della più varia estrazione e provenienza, e dunque di sicura indipendenza ed attendibilità."

La predetta sentenza, sebbene parzialmente riformata in sede di appello, diveniva irrevocabile in data 25.5.2002.

Nel mentre venivano istruiti altri processi inerenti il medesimo sodalizio criminale, primo fra tutti **il c.d. processo "Porto"**.

E' bene subito precisare che in entrambi i processi *de quibus* le contestazioni erano cc.dd. "aperte" e, dunque, riguardo al momento interruttivo della condotta criminosa, bisogna considerare le date delle sentenze di primo grado: 25.11.1997 per il processo "Tirreno" e 23.5.2000 per il processo "Porto".

Nel merito, poi, va rilevato come il processo **"Porto"** aveva come oggetto un'organizzazione esclusivamente finalizzata al controllo dei lavori di costruzione del Porto di Gioia Tauro ed alla movimentazione delle merci realizzata al suo interno.

Così scrivevano i Giudici del Tribunale di Palmi circa l'esistenza e l'operatività della cosca Piromalli-Molè di Gioia Tauro, federata a quella dei Pesce-Bellocco di Rosarno, i quali rispondevano, fra l'altro, del seguente reato:

Piromalli Giuseppe, Molè Girolamo, Bellocco Carmelo, Bellocco Giuseppe, Bellocco Umberto, Piromalli Gioacchino, Albanese Girolamo, Stanganelli Domenico, Sorridente Luigi Emilio, Zito Antonio, Fondacaro Gesuele, Pesce Savino, D'Agostino Francesco, Saffioti Fausto, Ruggiero Gianfranco, Bellocco Domenico, Copelli Francesco, Copelli Antonino, Copelli Salvatore, Priolo Giuseppe, Balsamà Carmelo, Fondacaro Marcello, Liberati Giancarlo e Zappia Sebastiano
(in concorso con Raso Armando, Stanganelli Carmelo, Pepè Domenico, Canerossi Domenico, Riso Francesco, Bagalà Letterio, Dal Torrione Mario)

- A) per il delitto di cui all'art. 416 bis commi I, II, III, IV, V, VI C.P. perché si associavano tra loro nell'ambito della 'ndrangheta della Piana di Gioia Tauro operante nel territorio dei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando - articolantesi nelle 'ndrina "Piromalli - Molè" che esercitava il potere criminale nel territorio di Gioia Tauro, "Pesce" e "Bellocco", che esercitavano il potere criminale nel territorio di Rosarno, e tutte anche nel territorio di San Ferdinando - costituendo un'organizzazione mafiosa che - avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dalle dette 'ndrine e delle corrispondenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si creavano nei citati territori, ove era insediata la potenza criminale delle predette affermatasi nel corso del tempo con la commissione di efferati delitti contro la persona ed il patrimonio e grazie anche alla ampia disponibilità di armi, ed operando anche sulla scorta degli accordi che negli anni '92 e '93, in virtù del controllo che le dette 'ndrine esercitavano sul territorio, con le medesime aveva stretto il Presidente della Contship Italia S.p.a. Ravano Angelo in funzione dello sfruttamento economico del "Porto di Gioia Tauro" che ricadeva nell'area dei menzionati territori - aveva come scopo quello:
- di trarre illeciti profitti dalle attività economiche, in gran parte finanziate dallo Stato e da altri enti pubblici nazionali e dalla Comunità Europea, connesse allo sviluppo della detta struttura derivante dall'accordo di programma concluso tra il Governo Italiano e la predetta S.p.a. in data 29.7.94, ed avente per oggetto il completamento del porto, l'inizio della sua attività e l'adeguamento e sistemazione della circostante area;
 - 1) di influire sulle decisioni della Pubblica Amministrazione relative all'assetto territoriale dell'area interessata e, corrispondentemente, di ottenere il favore e/o la complicità dei pubblici ufficiali competenti;
 - 2) di conseguire vantaggi patrimoniali dalle imprese operanti nel territorio attraverso affidamenti di lavoro e/o erogazioni di forniture di beni e/o servizi (da distribuire in base a precisi accordi di ripartizione territoriale intercorsi tra le dette 'ndrine) ed assunzione di mano d'opera, ovvero direttamente attraverso la corresponsione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;
 - 3) di accaparrarsi fraudolentemente contributi e/o agevolazioni economico - finanziarie da parte dello Stato ed altri Enti pubblici, anche attraverso la partecipazione allo svolgimento delle attività produttive nell'area portuale e nella circostante zona industriale;
 - 4) e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.
- Ed in particolare:
- a) Piromalli Giuseppe, Molè Girolamo, Bellocco Carmelo, Bellocco Giuseppe, Bellocco Umberto e Pesce Francesco per aver promosso, organizzato e diretto la attività criminale dianzi descritta;
 - b) Piromalli Gioacchino per aver operato sotto le direttive dello zio Piromalli Giuseppe (latitante) allo scopo di realizzare lo sfruttamento economico delle opportunità offerte dallo sviluppo dell'area portuale, mantenendo i rapporti tra il detto suo congiunto e il complesso economico-imprenditoriale impegnato nell'area portuale anche in funzione estorsiva, promuovendo e favorendo incontri del predetto con terzi, adottando iniziative imprenditoriali per il perseguimento del programma criminoso;
 - c) Stanganelli Carmelo, Albanese Girolamo, Raso Armando e Stanganelli Domenico, svolgendo la medesima attività di cui sub b). sotto le direttive di Molè Girolamo (latitante sino al luglio 1997);
 - d) Sorridente Luigi Emilio, per aver curato la continuità dei rapporti tra i due nuclei criminali di cui si componeva la 'ndrina di Gioia Tauro (nucleo "Piromalli" e nucleo "Molè"), ed

- altresi, per conto di entrambi, per avere mantenuto i contatti con il mondo imprenditoriale e politico, il tutto anche in funzione della individuazione delle iniziative economiche più redditizie per la 'ndrina e delle attività estorsive da consumare;
- e) Fondacaro Marcello, per aver cooperato col Sorridente nella attività di cui sub d) e contribuito all'inserimento della 'ndrina nelle attività economiche oggetto del programma criminoso;
 - f) Liberati Giancarlo e Zappia Sebastiano, per aver operato nell'interesse del nucleo "Molè", mettendo a disposizione dello stesso le loro capacità imprenditoriali e tecniche, i loro rapporti e contatti con il mondo politico, economico ed istituzionale, nonché qualsiasi prestazione fosse loro richiesta da Molè Girolamo, col quale intrattenevano rapporti e contatti nella di lui latitanza, ivi compresa la disponibilità ad operare entrambi da intestatari fittizi, e per aver operato, in particolare, in funzione della partecipazione del detto nucleo criminale ai lavori relativi alle infrastrutture portuali aggiudicati in appalto alla TODINI S.p.a., e, specificamente, il Liberati per aver in un primo tempo anche promosso la instaurazione di rapporti degli associati con il deputato Maticena Amedeo e la società SOGESCA;
 - g) Zito Antonio, per essere stato strumento operativo del nucleo "Piromalli" sia in funzione della partecipazione dello stesso alle attività economiche riguardanti l'area portuale, che in funzione dello svolgimento delle attività estorsive, ad entrambi i fini mantenendo contatti diretti col latitante Piromalli Giuseppe ed il di lui nipote Piromalli Gioacchino;
 - h) Pepè Domenico, svolgendo il compito di collegamento tra la 'ndrina di Gioia Tauro e quelle di Rosarno, a tale scopo favorendo anche gli incontri tra i latitanti delle medesime, coi quali aveva contatti diretti, in funzione dello svolgimento delle attività estorsive, cui direttamente partecipava, e dell'incremento delle attività economiche delle imprese direttamente ed indirettamente legate e/o collegate agli associati;
 - i) Fondacaro, Gesuele, per aver curato gli interessi della organizzazione criminale, cui era legato attraverso rapporti societari precedentemente intercorsi col nucleo "Piromalli", ed altresì instaurati ed instaurandi col nucleo "Molè", avvalendosi della posizione di prestigio assunta nella qualità di consulente della TODINI S.p.a., che gli consentiva di pilotare subappalti e forniture di servizi e beni, nonché delle sue specifiche competenze tecnico - professionali che, unite alla predetta qualità, gli permettevano di operare anche nel campo delle false fatturazioni, sempre in funzione del perseguimento dei predetti interessi;
 - j) Canerossi Domenico, operando per conto del nucleo "Molè" con compiti di computo della contabilità e di espletamento di operazioni finanziarie, nonché di promozione di interventi della organizzazione nell'area portuale anche attraverso la partecipazione ad attività imprenditoriali, ed infine di cooperazione nella attività estorsiva;
 - k) Pesce Savino, cooperando nella attività della 'ndrina "Pesce" di Rosarno con specifico riferimento alle operazioni estorsive;
 - l) D'Agostino Francesco, per aver operato nell'interesse della 'ndrina Bellocco di Rosarno, nella sua qualità di titolare della BETON MEDMA S.a.s., società che si avvaleva, per assicurarsi la fornitura dei calcestruzzi alle varie imprese operanti nel territorio, del potere criminale della detta 'ndrina (il cui favore e benevolenza esse imprese acquisivano attraverso le richieste di forniture), cui consentiva anche di conseguire i compendi estorsivi spettanti dissimulandoli con attività negoziali;
 - m) Riso Francesco e Baagalà Letterio, nella loro rispettiva qualità di Presidente e Vice - Presidente del consiglio di amministrazione della MARIBA Società Cooperativa Navale a r.l., di fatto ricadente sotto il dominio del nucleo "Piromalli" della 'ndrina di Gioia Tauro, per aver determinato una condizione di monopolio di fatto di detta società nell'area portuale di Gioia Tauro nel settore dei servizi portuali, che impediva e/o limitava la libertà di iniziativa e di scelte imprenditoriali sia alla M.C.T. S.p.a., concessionaria del Porto di Gioia Tauro, che alle altre imprese che avessero intenzione di operare nel settore dei detti servizi, così divenendo, in definitiva, essa MARIBA un importante strumento operativo della organizzazione mafiosa all'interno della struttura portuale nel settore del "transhipment";
 - n) Dal Torriente Mario, per aver operato, anche quale prestanome di Piromalli Gioacchino, nella sua qualità di Amministratore unico della BABELE PUBLISERVICE S.r.l., la quale, avvalendosi del potere criminale della organizzazione mafiosa (con specifico riferimento al nucleo "Piromalli" della 'ndrina di Gioia Tauro), si accaparrava alcuni servizi all'interno dell'area portuale di Gioia Tauro, tra cui quello del trasporto di persone via terra, anche sottraendoli, per effetto di quel potere, ad altre imprese;
 - o) Saffioti Fausto, cooperando con Sorridente Luigi Emilio nell'espletamento delle attività di cui sub d), e ponendo a disposizione della organizzazione criminale le proprie competenze tecniche ed il proprio nome, in funzione anche della costituzione di imprese ed assegnazione di terreni da parte del Consorzio A.S.I. di Reggio Calabria, così consentendo

- e/o agevolando la penetrazione della predetta nei settori economico - produttivi dell'area portuale e l'accesso alle contribuzioni pubbliche;
- p) Ruggiero Gianfranco, nella sua qualità di amministratore unico della Società Kero - Sud S.r.l., della società Tirreno Petroli s.r.l. e di socio della Inter-Repairs Sud S.r.l., le quali, avvalendosi della appartenenza del predetto alla 'ndrina di Gioia Tauro e, conseguentemente, della forza di intimidazione di quest'ultima nei confronti della concorrenza, si accaparrava il monopolio della fornitura dei prodotti petroliferi all'interno della struttura portuale di Gioia Tauro (Kero-Sud), e quello degli interventi sui contenitori frigoriferi utilizzati per il transhipment (Inter-Repairs Sud), ed altresì richiedeva la concessione di area demaniale per la realizzazione di depositi costieri di prodotti petroliferi (Tirreno Petroli), così costituendo, per la organizzazione criminale, un ulteriore strumento di penetrazione e controllo mafiosi all'interno della predetta struttura, e di commissione di attività illecite;
- Bellocco Domenico, perché, nella sua qualità di appartenente alla 'ndrina "Bellocco" di Rosarno, cooperava con D'Agostino Francesco nello svolgimento della attività di cui sub n);
 - Copelli Francesco, Copelli Antonino e Copelli Salvatore, perché, nella loro qualità di soggetti appartenenti al nucleo "Piromalli" della 'ndrina di Gioia Tauro, quali soci della società LAVISUD s.a.s., partecipavano alla percezione delle utilità provenienti dagli accordi di ripartizione territoriale intercorsi tra le 'ndrine di cui al presente capo di imputazione, con riferimento alle forniture da effettuarsi in favore delle imprese appaltatrici dei lavori appaltati dallo stato e/o da altri Enti Pubblici nell'area portuale di Gioia Tauro;
- s) Priolo Giuseppe e Balsamà Carmelo, perché il primo, legato al nucleo "Piromalli" da stretti vincoli parentali e ad entrambi i nuclei della 'ndrina di Gioia Tauro da rapporti operativi in campo criminale, cooperato dal secondo, partecipava alla attività di penetrazione della organizzazione nei settori produttivi della zona portuale e di fruizione anche fraudolenta dei contributi pubblici, occupandosi particolarmente della acquisizione di macchinari e beni occorrenti al superiore scopo a ciò pure destinando il profitto del delitto associativo.

Con le aggravanti specificate nei numeri e nel capo di imputazione.

Accertato in Gioia Tauro a decorrere dal 1993 sino alla data odierna.

...A questo punto della motivazione si va solo per accenno, con rimando alle relative trattazioni successive, ma è evidente come le fonti di prova già indicate, ed il particolare gli atti del processo Tirreno, le sentenze passate in giudicato acquisite, le dichiarazioni dei verbalizzanti che sul fenomeno mafioso hanno operato sul campo e le dichiarazioni dei c.d. "pentiti" che da quel campo provengono ed in esso addirittura vivevano, dimostrano in modo copioso che nella piana di Gioia Tauro vi era un ordine mafioso e il dominio delle cosche Piromalli-Molè e Pesce, Bellocco ed altre la cui identificazione non è necessaria stanti i limiti del capo di imputazione. Di fatto sono state individuate delle organizzazioni strutturate gerarchicamente, ben avviate e con potere illimitato sul territorio, con individuazione dei capi storici e del divenire delle associazioni nel tempo.

Emergono sempre dalle medesime fonti le attività, gli obiettivi, i mezzi e le metodiche consolidate.

Ne discende, come da concetto già illustrato, e sulla base delle nutritissime prove della sua esistenza, acquisite in questo processo, una associazione che le raggruppa, che ne mutua soggetti, mezzi e struttura, di impressionante se non totalizzante forza e potere.

La organizzazione concreta non solo è la mera sommatoria di quelle dei gruppi ma esprime la possibilità di utilizzazione degli uomini e dei mezzi secondo le migliori attitudini ed utilità, e così per le trattative con la Medcenter viene usato il Pepè, e la sua struttura, che pur non è direttamente un "uomo Piromalli", e così, per "l'invasione del Porto", si utilizzano le ditte e gli uomini dei vari gruppi, che diventano il perno essenziale dell'associazione, inserito nel sistema economico e che giovano a tutti o comunque consentano che ciascuno abbia la sua parte.

Con evidenza, cioè, si crea un nuovo organigramma, anche se il riferimento al gruppo d'origine resta forte, in cui tutti si coordinano, trovano la collocazione giusta ed operano "nell'interesse generale".

Non vi è scambio di Killer, ma questo non è il processo degli omicidi ma dei manager ed imprenditori.

Vi è solo da dire che indubbiamente il gruppo di riferimento appare quello Piromalli-Molè, e con elementi di supremazia del primo.

Molteplici fonti di prova, che si riscontrano tra loro, individuano al riguardo l'appartenenza a detta cosca della gran parte degli odierni imputati e l'alto rilievo di essa (non potranno bastare le sole parole del Cantafio per individuare in modo totale l'altra cosca che conta, apparendo comunque l'espressione del Cantafio relativa a una che contasse di più tra quelle di Rosarno).

Sul punto un incidens, perché si tornerà a parlarne, è necessario, e cioè va affermato che, alla luce della contestazione, non è necessario ricercare la prova dei completi organigrammi delle cosche, e quindi nella specie anche di tutte le cosche che si sono riunite, né del singolo ruolo di ogni associato, essendo sufficiente verificare la esistenza delle cosche e della super cosca, l'effettività della sua rappresentatività di tutte le cosche, pur quelle non individuate e non indicate nel capo di imputazione, e poi il contributo individuale dei soggetti che sono imputati in questo processo.

Per pacifici principi generali non è necessario, anche a fronte di una contestazione associativa, che siano imputati ed individuati tutti gli associati (e nella specie, quindi, tutte le cosche), potendo per ipotesi estrema il processo esser fatto nei confronti di un solo imputato, e con segmenti di condotta non gravissimi, basta che la prova evidenzi la esistenza di una complessiva associazione con le caratteristiche normativamente prescritte.

Né è necessario che vi siano atti costitutivi, né verbali assembleari della nuova associazione, ma una operatività comune per le finalità comuni e con la specificazione che l'associazione, specie per i casi in cui vi è (come nel caso concreto) una successione in vita, non richiede la esclusività, in quanto se è consentito, per il singolo, o se è stabilito dai vertici stessi, si può tranquillamente far parte di due associazioni contemporaneamente, magari con l'occhio di riguardo alla propria cosca di origine, perché si resta nell'ambito del "giuramento" (inteso in senso figurato, non essendo necessario) di fedeltà alla mafia. Incompatibile, salvo alte strategie, è essere mafioso e vicino ai poliziotti o essere mafioso od essere pentito, per il resto ferma l'assoluta saldezza dei vincoli familiari e di <<famiglia>>, si può ben lavorare a tempo non pieno, curare se autorizzati il doppio lavoro o creare, come nel caso di specie, una federazione, che per l'unità dei fini e dei mezzi diventa associazione "di associazioni".

Il gruppo Piromalli-Molè, per come è risultato con evidenza dalle prove esaminate, ha mantenuto nel tempo una sorta di ordine nella stessa criminalità e indirettamente nella città (in Gioia Tauro, che è al centro dell'attenzione, fermo il coevo potere che emerge dalle risultanze in atti, dei Pesce, Bellocco e Pisano in Rosarno), avendo il pieno controllo delle attività estorsive.

Attività condotte con prassi consolidate di richieste, successivi danneggiamenti anonimi e una mancanza di palesi sviluppi successivi o di conferme delle persone offese, emergendo però alle forze dell'ordine come in realtà le vittime pagassero e tacessero, cioè in un quadro di reati diffusi e di diffusa omertà (clamorosa è la indicazione, emergente dai verbali del Tirreno e che si esaminerà, del raduno degli imprenditori, ad opera della cosca, per fissare la regola nei pagamenti).

Tale gruppo operava altresì con costanza nel campo imprenditoriale, degli appalti e in particolare dei subappalti (si vedrà, nelle sentenze acquisite, l'elenco di tanti di tali lavori, spessissimo per ditte intestate ad evidenti prestanome, familiari ed amici) emergendo che l'uso dei subappalti era un fenomeno tanto privo di giustificazioni su reali necessità delle ditte appaltanti (divenendo evidente la matrice estorsiva), quanto diffuso.

Emerge più' in generale un interesse alle ricchezze del territorio, dai lavori pubblici in corso a quelli solo previsti e annunciati, come prova <<l'affare Porto>> e la eccezionale lungimiranza relativa di Piromalli Giuseppe.

Emerge quindi un capillare controllo e potere sul territorio, il terrore e l'omertà della gente, la finalità e anzi l'attuazione di ingiusti profitti da estorsioni e la longa manus sugli appalti e su qualsiasi fonte di ricchezza.

Quelle Piromalli-Molè, come quelle Pesce e Bellocco, non sono solo famiglie mafiose ma sono le famiglie mafiose "doc", riconosciute, che hanno rapporti con le altre famiglie mafiose come emerge dalle sentenze passate in giudicato acquisite.

Tutti i profili di diritto evidenziati sono presenti, e in modo classico perché è mafia storica, dalla paura della gente tale da non richiedere violenza, alle violenze sistematiche che tale paura hanno sedimentato a tali livelli da determinare terrore il solo nome del gruppo, alla organizzazione gerarchica complessa con mezzi e uomini, alle attività e finalità non singole ma massicce e capillari su tutti i negozi e tutti gli appalti, alla pubblica amministrazione e alla politica che si tenta di deviare, subornare, influenzare (su tal punto si rimanda a quanto emerge dai verbali di Tirreno, con le vicende Gentile e Pedà) ed infiltrare.

Ma è soprattutto mafia vera perché si ritiene padrona piena ed esclusiva del territorio, con tutti i relativi poteri, come si vedrà dalle <dichiarazioni Pepè> e dal riscontro <Tirreno>.

E' mafia che vive anche del <prestigio> dei capostipiti mitici, intatto anche con la detenzione, per come emergente dalla serie di dichiarazioni incrociate di collaboratori che dipingono prestigio, alleanze, potere ricattatorio e capacità e possibilità di comunicare determinazioni dal carcere.

La statuizioni di insufficienza degli elementi di prova per Bellocco Umberto, infatti, non nasce automaticamente dai limiti di efficacia connessi alla detenzione, ma dai limiti probatori di quella che risulta una parzialmente provata partecipazione alla super associazione, ma che non trova riscontro per le omesse verifiche possibili sui colloqui e messaggi dal carcere e sul loro concreto contenuto.

E su tale ultima figura il dato appare confermato anche dal contesto di mafia tracciata, e dalla circostanza che in esso non può negarsi che l'essere <carcerato> e per gravi reati, crea un alone di prestigio e timore, tale da consentire il mantenimento di un potere esterno quando ricorrano due condizioni, presenti nella specie, e cioè la possibilità di comunicazione con l'esterno e la connessa esistenza all'esterno di un gruppo, e nel caso in oggetto vi sono proprio i familiari, che resti fedele e pronto alla esecuzione degli ordini.

E sul tema carcere, e delle vicende soggettive e delle associazioni, può forse farsi una riflessione generale, breve perché il tema, di estremo interesse teorico, è di scarso rilievo nel presente processo.

Il carcere non recide ex sé la partecipazione associativa, e non influisce più di tanto sulle associazioni.

Sul primo tema, si riporterà in coda a questo paragrafo, il prevalente orientamento della Suprema Corte, con le massime relative.

Con riferimento alle associazioni vi è da ribadire che esse tendenzialmente sopravvivono alle vicende dei singoli associati, con gli opportuni ricambi e mettendo in aspettativa pagata i detenuti.

Nel presente processo emerge dai collaboratori come essi, nelle fasi detentive precedenti alla collaborazione stessa, fossero stipendiati dalle organizzazioni ed emerge, dalle intercettazioni, come il carcere fosse un luogo di aggregazione e come si tornasse subito attivi all'uscita.

Il dato è di concreto rilievo nel presente processo, essendovi molti associati detenuti all'epoca dei fatti contestati.

E la sottolineatura è utile solo per comprendere la forza delle associazioni, che non è costituita solo dai soggetti intercettati o pedinati o in libertà ma anche dai detenuti, con il loro peso, con il prestigio che loro dà il carcere e con quell'aspettativa di un pronto rientro in campo, con la scarcerazione, che essi danno, e consentono sia fondata, all'associazione.

E il dato è significativo per cogliere nel loro complesso le associazioni e per ribadire e comprendere come le cosche di cui si parla, pur se si presentano a quadri ridotti e con obiettivi "civili" (lo è quasi la tentata estorsione rispetto alla caterva di morti precedente), sono appunto quelle stesse che pochi anni prima hanno fatto stragi di uomini e scempio dell'umanità.

Il vestito nuovo del Pepè non deve mai far dimenticare l'immanenza dei morti, di cui parlano testi e collaboratori nell'acquisito processo "Tirreno".

La diversificazione degli obiettivi, la parziale sommersione, dopo gli arresti del "Tirreno", la blindatura dei gruppi rispetto alle indagini e alle collaborazioni, sono solo causa di maggiori difficoltà di prova, ma non creano alcuna interruzione nella continuità delle associazioni in esame.

E che tutto venga utilizzato, come da buona mentalità imprenditoriale della mafia, lo dimostrano proprio le emergenze (vedi Raso, vedi Grimaldi Vincenzo nei verbali acquisiti del Tirreno) relative alla pace provinciale tra le cosche:

diminuiscono gli omicidi, cala la tensione delle forze dell'ordine o comunque l'attenzione della gente, non vi è il rischio che taluno si penta per paura di essere ucciso, anzi ai pentiti si fanno ponti d'oro per farli ritornare indietro in famiglia o si tentano strategie di inserimento di falsi pentiti per far saltare questo pesante meccanismo, e ci si può concentrare sugli affari economici, distruggendo già con la paura che fanno i nomi, la concorrenza e facendosi forti delle alleanze che sorgono con la pace.

Si può anzi proprio dire che la pace mafiosa appare la base prima, e le relative emergenze un riscontro, di quella coalizione di forze che si presenterà alla Contship, rappresentata dal Pepè, la Super cosca con i suoi super obiettivi e con tanta, forse ad oggi inesplorata, super potenza.".

La predetta sentenza diveniva irrevocabile in data 26.7.2001.

Ancora, nel **c.d. processo "Conchiglia"** si contestava il seguente capo di imputazione:

A) del delitto di cui all'art. 416 bis commi I, II, III, IV, V, VI C.P. perché si associavano tra loro e con **Piomalli Giuseppe, Molè Girolamo, Bellocco Carmelo, Piomalli Gioacchino, Stanganelli Carmelo, Albanese Girolamo, Raso Armando, Stanganelli Domenico, Sorridente Luigi Emilio, Liberati Giancarlo, Zappia Sebastiano, Zito Antonio, Riso Vincenzo, Pepè Domenico, Fondacaro Gesuele, Canerossi Domenico, Pesce Savino, Zungri Antonio, D'Agostino Francesco, Riso Francesco, Bagalà Letterio, Dal Torrione Mario, Saffioti Fausto, Ruggiero Gianfranco, Bellocco Domenico, Copelli Francesco, Copelli Antonino, Copelli Salvatore, Sicari Giuseppe** (già giudicati in diverso procedimento), nell'ambito della 'ndrangheta della Piana di Gioia Tauro operante nel territorio dei comuni di Gioia Tauro, Rosarno e San Ferdinando - articolantesi nelle 'ndrine "Piomalli-Molè", che esercitava il potere criminale nel territorio di Gioia Tauro, "Pesce" e "Bellocco", che esercitavano il potere criminale nel territorio di Rosarno, e tutte anche nel territorio di San Ferdinando - costituendo un'organizzazione mafiosa che - avvalendosi della forza di intimidazione che scaturiva dalle dette 'ndrine e delle corrispondenti condizioni di assoggettamento e di omertà che si creavano nei citati territori, ove era insediata la potenza criminale delle predette affermatasi nel corso del tempo con la commissione di efferati delitti contro la persona ed il patrimonio e grazie anche alla ampia disponibilità di armi, si da determinarsi da parte delle dette 'ndrine un controllo sul territorio che aveva anche consentito che esse stringessero accordi, negli anni '92 e '93, con il Presidente della Contship Italia S.p.a. Ravano Angelo in funzione dello sfruttamento economico del "Porto di Gioia Tauro" che ricadeva nell'area dei menzionati territori_aveva come scopi quelli:

di trarre illeciti profitti dalle attività economiche, in gran parte finanziate dallo Stato e da altri enti pubblici nazionali e dalla Comunità Europea, connesse allo sviluppo della detta struttura derivante dall'accordo di programma concluso tra il Governo Italiano e la predetta S.p.a. in data 29.7.94, ed avente per oggetto il completamento del porto, l'inizio della sua attività e l'adeguamento e sistemazione della circostante area;

di influire sulle decisioni della Pubblica Amministrazione relative all'assetto territoriale dell'area interessata e, corrispondentemente, di ottenere il favore e/o la complicità dei pubblici ufficiali competenti;

di conseguire vantaggi patrimoniali dalle imprese operanti nel territorio attraverso affidamenti di lavoro e/o erogazioni di forniture di beni e/o servizi (da distribuire in base a precisi accordi di ripartizione territoriale intercorsi tra le dette 'ndrine) ed assunzione di mano d'opera, ovvero direttamente attraverso la corresponsione di somme di denaro a titolo di compendio estorsivo;

ovvero di stringere accordi operativi con gli amministratori e dirigenti di imprese nazionali, che così partecipavano alla attività della associazione, allo scopo di assicurarsi i proventi dei pubblici appalti altrimenti non conseguibili per difetto, in capo alle imprese locali controllate, dei requisiti richiesti dalla legge per le aggiudicazioni delle gare;

di accaparrarsi fraudolentemente contributi e/o agevolazioni economico-finanziarie da parte dello Stato ed altri Enti pubblici, anche attraverso la partecipazione allo svolgimento delle attività produttive nell'area portuale e nella circostante zona industriale;

- e, comunque, infine, di procurarsi ingiuste utilità.

Ed in particolare:

Marzano Salvatore perché, quale uomo di fiducia del "nucleo Piomalli" della 'ndrina di Gioia Tauro, essendo prima inserito all'interno dell'area di servizio AGIP dei Piomalli, centro operativo criminale della predetta, riceveva e trasmetteva ordini e disposizioni, nonché notizie utili per il perseguimento dei fini della associazione, ed ancora "notificava" agli imprenditori localmente operanti le imposizioni mafiose di tangenti estorsive e le prelevava, e, successivamente, fuoriuscito dalla citata area di servizio, forte della sua appartenenza alla associazione medesima, si inseriva nelle attività produttive dell'area portuale attraverso la società "ETRUSCA" formalmente intestata alla moglie Pirilli Ada, ma di fatto da lui gestita, così agendo in condizioni di quasi monopolio, in uno con altre imprese gravitanti nella stessa area criminale, nel settore delle pulizie della zona portuale;

Russo Domenico Antonio, perché, quale titolare della impresa Calcestruzzi Calbeton e cointeressato alla impresa Vibo Calcestruzzi, entrambe correnti in Vibo Valentia, metteva le predette a disposizione della associazione nei cui interessi stipulava un contratto di fornitura di materiali cementizi nei confronti del cantiere di Gioia Tauro della TODINI S.P.A. allo scopo, da un lato di mascherare le forniture di fatto effettuate dalla impresa LA.VI.SUD appartenente alla famiglia Copelli affiliata alla cosca mafiosa di Gioia Tauro, e dall'altro di agevolare la costituzione dei fondi neri che consentivano alla TODINI di adempiere alle

obbligazioni monetarie derivanti dall'illecito patto stipulato con la criminalità organizzata, ed a quest'ultima di fruirne;

Paladino Matteo Salvatore, perché, quale titolare della omonima impresa corrente in Rosarno, operava d'intesa con e per conto della 'ndrina di Rosarno, mettendo a disposizione se stesso e la predetta impresa per garantire il monopolio della esecuzione dei lavori di costruzioni varie nel territorio di competenza della detta organizzazione mafiosa;

Valenti Francesco, perché quale titolare della ditta SUDBETON corrente in Vibo Valentia, operava d'intesa con Copelli Clementina ed, attraverso la medesima, con la famiglia Copelli del nucleo Piromalli della 'ndrina di Gioia Tauro, che possedeva la LA.VI.SUD, monopolizzatrice delle forniture di calcestruzzi nella zona di competenza della cosca mafiosa, mettendo se stesso e la sua impresa a disposizione della detta cosca, come strumento per perpetuare le condizioni di monopolio (con le connesse modalità impositive nelle forniture) anche nei periodo in cui la LA.VI.SUD, per ragioni giudiziarie, non era in condizioni di operare;

Ed, altresì, per aver operato d'intesa con i soggetti operanti nell'area di servizio AGIP di Gioia Tauro sotto le direttive di allo scopo di percepire compendi estorsivi nell'interesse di predetti.

Con le aggravanti specificate nei numeri e nel capo di imputazione.

Commesso in Gioia Tauro, Rosarno, San Ferdinando a decorrere dal 1995 e sino all'aprile 2001.

Così come descritto nelle motivazioni della sentenza emessa nel processo "Conchiglia", il quadro delineato nel processo Porto era il medesimo in cui si inserivano i fatti oggetto del processo Conchiglia ed i soggetti ai quali il reato era contestato. Le condotte estorsive realizzate ai danni dell'imprenditore Mangiafico, pur presentando uno spessore meno elevato rispetto a quanto accertato nell'ambito del procedimento "Porto", evidenziavano tuttavia un'ideale prosecuzione di quelle condotte.

Scrivendo al riguardo il GUP: "...e così alla stessa stregua di come non pare possibile configurare una condotta estorsiva nei confronti della Medcenter, se non alla luce di un totale controllo dell'intero tessuto economico sul quale insisteva la società da parte dei gruppi mafiosi, non pare possano spiegarsi le azioni vessatorie in danno del Mangiafico al di fuori di quelle promananti dal sodalizio, per la capillarità del controllo del territorio operato dalle cosche. E che le vicende che ci riguardano, si innestano nello stesso contesto mafioso nel quale sono maturate le condotte in danno della Medcenter, è dato che si ricava dalla vicenda Lavisud, laddove Copelli Clementina rappresenta colei che prosegue l'attività realizzata dai fratelli, costringendo il Mangiafico a rifornirsi di calcestruzzo dalla sua ditta e, allorché ciò non era possibile a causa dei provvedimenti di natura ablatoria emessi, dalla società Valenti.

Parimenti significative appaiono poi le vicende connesse alla CMR e all'obbligo imposto dal D'Agostino all'imprenditore siciliano di rifornirsi di calcestruzzo dalla società a qualunque costo ed in qualsiasi momento.

Si è visto, allorché si è affrontato il tema dei rapporti tra la CMR e la Beton-Medma, come la prima rappresenti una sorta di non più tanto larvata prosecuzione degli interessi della prima. Si è visto, seppure in maniera non approfondita, come la sentenza Porto, recependo l'impostazione accusatoria, abbia riconosciuto il collegamento tra la Beton-Medma, società facente capo a D'Agostino Francesco, fratello di Pasquale e il gruppo dei "Bellocco".

Così come la Beton-Medma imponeva il rifornimento di calcestruzzo alle imprese che operavano nell'ambito del territorio del Porto di Gioia Tauro, alla stessa maniera proprio a ribadire tale prosecuzione, è la CMR e per essa D'Agostino Pasquale, ad imporre a Mangiafico Giampaolo, il medesimo rifornimento.

In ragione di ciò, correttamente il PM ha individuato l'associazione mafiosa oggetto del presente giudizio, quale continuazione o forse sarebbe meglio dire integrazione di quella già giudicata, alla luce delle nuove emergenze investigative.

Riconosciuta la sussistenza di una consorteria qualificabile ai sensi dell'art. 416 bis c.p., è possibile procedere all'esame delle singole posizioni.

L'esistenza di una consorteria criminale, giudizialmente accertata ed operante nei territori di Gioia Tauro, Rosarno e S. Ferdinando, che vede tra i partecipi in qualità di capi e promotori tra gli altri anche Piromalli Giuseppe, Molè Girolamo, Bellocco Carmelo e Piromalli Gioacchino, esclude già sotto il profilo logico, la possibilità di considerare gli episodi (estorsivi) quali espressione di un agire isolato da parte del singolo, sganciato da un ambito associativo di tipo mafioso e come tale rilevante al solo fine del riconoscimento della responsabilità penale per il reato di estorsione. L'esperienza giudiziaria ha infatti insegnato che sul territorio in cui operano le cosche è assolutamente inconcepibile ritenere che il singolo possa incidere sulla realtà imprenditoriale senza che faccia alcun riferimento alla cosca dominante.

Il processo Porto ha chiarito l'interesse delle cosche ad estendere i propri tentacoli sul porto di Gioia Tauro, interesse talmente preponderante che si è giunti ad una coalizione, ad una sorta di cartello tra i gruppi malavitosi per addivenire ad una spartizione del territorio e degli utili, realizzata attraverso il controllo del territorio. Tale tendenza all'accaparramento degli appalti o ancor meglio dei sub appalti risulta assolutamente inconciliabile con l'iniziativa del singolo che non sia anche partecipe e che agisca quindi al di fuori del gruppo.

Tali dati vanno poi rapportati alla metodologia utilizzata che denota il tipico agire mafioso oltre che alla rilevanza che, in tale procedimento così come negli altri ha assunto il famigerato distributore AGIP, sul quale si è soffermata l'attenzione di molti difensori, nel tentativo di svilire la rilevanza del dato per contro correttamente valorizzato dal rappresentante dell'accusa.

E' evidente che, il materiale probatorio a disposizione di questo giudice debba essere valutato complessivamente e non in base a criteri di valutazione atomistica, che evidenziano e valorizzano le eventuali discrasie rilevabili tra le varie fonti di prova ovvero cercano di sminuire la portata di alcuni dati che isolatamente considerati possano apparire scarsamente significativi se non neutri (cass. Sez. VI n. 9210642, Pm in proc. Ranucci, sez. I 9601428, Pm in proc. Riggio; sez. VI 9903089, Caruana G).

Il riferimento al distributore AGIP, quale luogo di raccordo, di incontro, nel quale si assumono le decisioni operative, assume una notevole importanza anche nell'ambito del presente giudizio, poiché rappresenta il simbolo della famiglia Piromalli, il luogo in cui idealmente, attraverso i nuovi gestori, si perpetua il carisma del gruppo. Non può non essere riconosciuta la rilevanza del dato rappresentato dal fatto che, nell'area del distributore si sono consumate le condotte estorsive, le dazioni di denaro oltre al fatto che taluni dei soggetti responsabili del reato sono coloro che ivi prestano l'attività lavorativa (è il caso di Romagnosi Cosimo e Catania Felice).

E' per tale ragione dunque che il distributore, una volta venuta meno la presenza del Piromalli, viene gestito da Giuliano Salvatore, uomo di fiducia della famiglia, soggetto incensurato e come tale utile prestanome. Tale ruolo dell'imputato risulta in maniera evidente dall'attività d'intercettazione e di osservazione disposta dalla p.g. e dalla quale emerge la continuità tra il vecchio e il nuovo, tra chi è detenuto e chi ne ha preso il posto. Eloquenti sono le conversazioni intercettate che denotano una vera e propria sudditanza del giovane Giuliano rispetto a Piromalli Antonio cl. '72.

Anche tale sentenza diveniva irrevocabile.

Dalla predetta disamina possiamo, dunque, affermare con certezza (quella certezza giuridica che le sentenze irrevocabili affermano oltre ogni ragionevole dubbio) che in Gioia Tauro e comuni vicini (nello specifico Rosarno e San Ferdinando) dalla metà degli anni '70 (processo De Stefano + 59) sino agli inizi del 2000 la 'ndrangheta esisteva e prendeva corpo, fra l'altro, nelle famiglie dei Piromalli e dei Molè.

Occorre, pertanto, soffermarsi brevemente sul valore probatorio delle sentenze passate in giudicato, anche in considerazione dei dubbi interpretativi che ha suscitato l'introduzione nel codice di rito dell'art. 238 bis ad opera della legge 7 agosto 1992, n. 356.

Stabilisce la predetta norma che le sentenze irrevocabili *possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato*, divenendo così una delle fonti del convincimento del giudice, e che la loro valutazione deve essere effettuata *a norma degli artt. 187 e 192*. Si tratta di una disciplina correttamente inserita dal legislatore all'interno di quella riguardante i mezzi di prova documentale e non di quella relativa al giudicato in genere e all'efficacia delle sentenze penali o civili nel giudizio penale in particolare, poiché essa non attiene a nessuno degli effetti tipici del giudicato, riassumibili nel binomio preclusione - vincolo, bensì squisitamente al tema della prova. Nell'impianto originario del codice, teso a garantire in modo rigoroso l'oralità e l'immediatezza del dibattimento, le sentenze irrevocabili non potevano essere acquisite se non ai limitati fini *del giudizio sulla personalità dell'imputato o della persona offesa dal reato*, ma a seguito della riforma del 1992 si è notevolmente incrementato il fenomeno della circolazione probatoria tra processi diversi, attraverso, soprattutto, una incisiva modifica dell'art. 238 c.p.p., che non poteva non avere conseguenze anche sull'efficacia probatoria delle sentenze. Parallelamente, infatti, ad un notevole ampliamento della possibilità di utilizzare, in deroga ai principi dell'oralità e dell'immediatezza, la documentazione di atti probatori formati in altro processo, il legislatore ha voluto che gli accertamenti compiuti in altra

sede processuale, sulla base di prove in quella raccolte, potessero essere vagliati dal giudice ai fini della prova dei fatti, realizzando così un ampliamento dell'orizzonte probatorio del giudizio che è cosa ben diversa dal vincolo derivante da un precedente giudicato (vincolo, peraltro, che non troverebbe alcun argomento di diritto positivo su cui essere fondato, poiché non esiste nell'ordinamento processuale alcuna disciplina in ordine all'efficacia del giudicato nell'ambito di un altro procedimento penale, con l'unica eccezione del giudicato civile che decide una questione sullo stato di famiglia o cittadinanza, ex art. 3 comma 4 c.p.p.).

Una chiara conferma di quest'ultimo assunto può trarsi, d'altronde, dal riferimento, contenuto nella seconda parte della norma, all'art. 187 c.p.p. ed al criterio valutativo di cui all'art. 192, comma 3 c.p.p., poiché sarebbe del tutto incomprensibile la necessità di un elemento di riscontro per confermare l'attendibilità non già di un mezzo di prova, bensì di un accertamento giurisdizionale. D'altronde la formula legislativa che consente l'utilizzazione della ricostruzione storica e naturalistica dell'evento contenuta nella sentenza irrevocabile, attraverso una verifica rimessa al libero convincimento del giudice, dà luogo a un meccanismo che si differenzia chiaramente da quello della pregiudizialità penale cui è connessa l'automatica efficacia *erga omnes* del giudicato penale e anche sotto questo profilo tale disciplina non appare in contrasto con il principio stabilito dall'art. 2 comma 2 c.p.p..

Cruciale nodo interpretativo è costituito dalla corretta definizione dell'oggetto della prova e dal significato che è da attribuire all'espressione "*fatto in esse accertato*", usata dal legislatore. Un orientamento restrittivo sostiene che la norma vuole alludere al solo fatto ritenuto in sentenza ed argomenta che una diversa interpretazione renderebbe vane le previsioni dell'art. 238 c.p.p., che pone limiti all'acquisizione dei verbali di prove di altri procedimenti. Secondo un diverso orientamento, seguito dalla giurisprudenza di legittimità l'art. 238 *bis* c.p.p. consente l'acquisizione di sentenze divenute irrevocabili *in vista della utilizzazione, ai fini del decidere, di risultanze di fatto emergenti anche dalla loro motivazione, e non dal solo dispositivo*, dovendosi intendere per "*fatto*" ogni elemento concernente i nudi fatti storici scevri di ogni qualificazione giuridica, riconducibile o meno a quelli enunciati nell'imputazione, sui quali il giudice, al fine di fondare la pronuncia conclusiva, abbia espresso il proprio giudizio storico affermandone o negandone l'esistenza. Questa interpretazione appare la più aderente al dettato normativo, poiché distingue chiaramente tutti i fatti dei quali si discute nella sentenza, da quelli sui quali viene compiuto un accertamento funzionale per la decisione e, come è stato rilevato in giurisprudenza, appare coerente con la presunzione di pertinenza della motivazione di cui all'art. 546, *lett. e* c.p.p.. Essa trova, inoltre, una chiara conferma nella stessa lettera della legge, dove viene fatto riferimento all'art. 187 c.p.p., poiché il richiamo operato ad una norma che indica l'oggetto della prova senza porre alcuna regola di valutazione apparirebbe inutile o impreciso, ove non fosse funzionale a definire l'ambito di rilevanza della prova quale criterio per definire i fatti oggetto di accertamento. Non si colgono, infine, differenze significative tra l'interpretazione qui accolta e quella contrapposta in relazione a possibili interferenze con la disciplina di cui all'art. 238 c.p.p. che pone limiti normativi per l'acquisizione di prove di altri procedimenti e, peraltro, si tratta di una preoccupazione infondata, perché la sentenza è una realtà complessa avente natura certamente non omogenea a quella delle prove utilizzate dal giudice in funzione dimostrativa dei fatti accertati.

Proprio le peculiarità della sentenza irrevocabile, quale prova dei fatti che hanno costituito oggetto di accertamento, determinano, tuttavia, un livello di affidabilità più basso rispetto a quello di altre prove rappresentative, poiché in essa i fatti sono ricostruiti sulla base di prove non direttamente verificabili dal giudice e sono inseriti all'interno di una più complessa costruzione logica nella quale acquistano pregnanza, ma che potrebbe non essere validamente proponibile in un diverso giudizio. E' per questo motivo che il giudice non può sottrarsi, con riferimento ai fatti accertati in altre sentenze, al dovere di esercitare un rigoroso vaglio critico dell'efficacia probatoria del documento e che, comunque, il legislatore gli richiede la verifica dell'esistenza di elementi esterni di riscontro, secondo un meccanismo già sperimentato per la chiamata in correità e in ordine al quale è sufficiente richiamare i canoni ermeneutici in precedenza esposti, anche ai fini di ammettere l'utilizzabilità di più sentenze irrevocabili in funzione vicendevolmente complementare.

Alla luce di ciò, è evidente che le sentenze irrevocabili non possiedono un'efficacia vincolante nell'ambito di un diverso processo, non essendo contemplato nell'ambito del nostro ordinamento il principio dello *stare decisis*, vigendo per contro, il principio della libera valutazione da parte del giudice. Deriva pertanto che i fatti, oggetto della sentenza passata in giudicato, potranno essere ritenuti o meno esistenti nel nuovo processo a seconda che sussistano ulteriori elementi che ne confermino o meno l'esistenza.

E di questi ulteriori elementi se ne ritrovano a iosa nell'ambito del presente processo.

E', intanto, evidente sulla base delle sentenze passate in giudicato acquisite, fondate in parte sulle dichiarazioni dei verbalizzanti che sul fenomeno mafioso hanno operato sul campo e le dichiarazioni dei c.d. "pentiti" che da quel campo provengono ed in esso addirittura vivevano, dimostrano in modo copioso che nella piana di Gioia Tauro vi era un ordine mafioso e il dominio delle cosche Piromalli-Molè e altre la cui identificazione non è necessaria stanti i limiti dei capi di imputazione. Di fatto sono state individuate delle organizzazioni strutturate gerarchicamente, ben avviate e con potere illimitato sul territorio, con individuazione dei capi storici e del divenire delle associazioni nel tempo.

Emergono sempre dalle medesime fonti le attività, gli obiettivi, i mezzi e le metodiche consolidate.

Le organizzazioni di 'ndrangheta in esame si sono perpetuate nel tempo, rinnovandosi, riemergendo dalla cenere come l'araba fenice, mutuando soggetti, mezzi e struttura e mantenendo intatti forza e potere.

La cosca Piromalli-Molè, con l'imperitura supremazia dei primi, costituisce quasi l'esaltazione del modello mafioso, divenendo altissimo il livello dei mezzi (imprese e professionisti) e delle finalità (non solo l'accaparramento delle ricchezze economiche del territorio ma la canalizzazione di ricchezza in tale territorio e l'influsso su scelte politiche ed amministrative dello Stato).

Molteplici fonti di prova, che si riscontrano tra loro, individuano al riguardo l'appartenenza a detta cosca della gran parte degli odierni imputati (il Piromalli Giuseppe che è succeduto allo zio, capo dei capi, don Peppino, quest'ultimo *strettamente coadiuvato dal quasi coetaneo nipote, Antonio Molè classe 1928*, prendendo le redini del comando già negli anni ottanta, *sostenuto dai fratelli Gioacchino e Antonio, in solida intesa con i più giovani cugini Molè, figli di Antonio, secondo una linea di condivisione e successione nel potere criminale che non conosce interruzioni né cedimenti, a far tempo dalla latitanza dello "zio Peppino" e successivamente all'arresto di quest'ultimo, il 24/2/1984, fino all'epilogo nel febbraio 1994 senza alcuna soluzione di continuità*, il Piromalli Gioacchino cl. 34 fratello del primo, sfuggito finora alle mannaie delle condanne ma ritenuto fin dai tempi dei primissimi processi (v. sentenza Tirreno sopraripercorsa) partecipe primo agli utili derivanti dalla monopolizzazione dei subappalti nella esecuzione delle importanti opere pubbliche avviate nella provincia di Reggio Calabria nella seconda metà degli anni settanta, i fratelli Molè Girolamo e Domenico, figli di Antonio, operativi a fianco del Piromalli Giuseppe fin dai tempi della guerra di mafia con i Tripodi, Piromalli Antonio cl. 72 giovane capo emergente sin dalle evenienze del processo Conchiglia al pari del giovane Stanganelli Domenico, fido dei Molè) e l'alto rilievo di essa. **Le principali direttrici di azione della eminente associazione dei Piromalli sono di tipo militare ed economico insieme, nel senso che il potere cercato e conseguito col metodo dell'intimidazione e della violenza mira ad assicurare la supremazia sugli avversari (v. la sanguinosa faida tra i Piromalli e i Tripodi in Gioia Tauro, e le altre guerre di mafia esaminate nelle sentenze di cui sopra), e il monopolio diretto e indiretto, attraverso le cosche alleate, delle principali fonti di ricchezza che si aprono nel territorio, quali sono gli appalti delle imponenti opere pubbliche intraprese nella depresso regione calabrese: dai lavori per la costruzione del porto e del V centro siderurgico in Gioia Tauro all'opera di ampliamento della rete ferroviaria a Reggio Calabria, dai lavori di realizzazione della diga sul Metramo in Galatro all'opera di completamento della superstrada che dal versante tirrenico raggiunge quello ionico della provincia reggina, non c'è impresa di rilevanti dimensioni e cospicuo stanziamento di denaro pubblico che non cada nei tentacoli delle organizzazioni criminali, con odioso soffocamento della libera concorrenza e iniquo impedimento alla circolazione della ricchezza che si concentra costantemente nelle oligarchie criminali, condannando le popolazioni ad un avvilito stato di sudditanza psicologica e depressione economica.**

L'associazione in esame, per come è risultato con evidenza dalle prove esaminate, caratterizzata dalla diarchia in affari del nucleo dei Piromalli e di quello dei Molè con la divisione dei profitti secondo un criterio rigidamente

paritario, ha mantenuto nel tempo una sorta di ordine nella stessa criminalità e indirettamente nella città (in Gioia Tauro, che è al centro dell'attenzione, fermo il coevo potere emergente dalle sentenze in atti dei Pesce, Bellocco e Pisano in Rosarno), avendo il pieno controllo delle attività estorsive.

Attività condotte con prassi consolidate di richieste, successivi danneggiamenti anonimi e una mancanza di palesi sviluppi successivi o di conferme delle persone offese, emergendo però alle forze dell'ordine come in realtà le vittime pagassero e tacevano, cioè in un quadro di reati diffusi e di diffusa omertà (clamorosa è la indicazione, emergente dai verbali del Tirreno del raduno degli imprenditori, ad opera della cosca, per fissare la regola nei pagamenti).

Tale gruppo operava altresì con costanza nel campo imprenditoriale, degli appalti e in particolare dei subappalti (si è visto, nelle sentenze acquisite, l'elenco di tanti di tali lavori, spessissimo per ditte intestate ad evidenti prestanome, familiari ed amici) emergendo che l'uso dei subappalti era un fenomeno tanto privo di giustificazioni su reali necessità delle ditte appaltanti (divenendo evidente la matrice estorsiva), quanto diffuso.

Emerge più in generale un interesse alle ricchezze del territorio, dai lavori pubblici in corso a quelli solo previsti e annunciati, come prova <<l'affare Porto>> e la eccezionale lungimiranza relativa di Piromalli Giuseppe.

Emerge quindi un capillare controllo e potere sul territorio, il terrore e l'omertà della gente, la finalità e anzi l'attuazione di ingiusti profitti da estorsioni e la longa manus sugli appalti e su qualsiasi fonte di ricchezza.

Quelle Piromalli-Molè non sono solo famiglie mafiose ma sono le famiglie mafiose "doc", riconosciute, che hanno rapporti con le altre famiglie mafiose come emerge dalle sentenze passate in giudicato acquisite.

Tutti i profili di diritto evidenziati sono presenti, e in modo classico perché è mafia storica, dalla paura della gente tale da non richiedere violenza, alle violenze sistematiche che tale paura hanno sedimentato a tali livelli da determinare terrore il solo nome del gruppo, alla organizzazione gerarchica complessa con mezzi e uomini, alle attività e finalità non singole ma massicce e capillari su tutti i negozi e tutti gli appalti, alla pubblica amministrazione e alla politica che si tenta di deviare, subornare, influenzare ed infiltrare.

Ma è soprattutto mafia vera perché si ritiene padrona piena ed esclusiva del territorio, con tutti i relativi poteri.

E' mafia che vive anche del <prestigio> dei capostipiti mitici, intatto anche con la detenzione, per come emergente dalla serie di dichiarazioni incrociate di collaboratori che dipingono prestigio, alleanze, potere ricattatorio e capacità e possibilità di comunicare determinazioni dal carcere.

E sul tema carcere, e delle vicende soggettive e delle associazioni, può forse farsi una riflessione generale.

Il carcere non recide ex sé la partecipazione associativa, e non influisce più di tanto sulle associazioni.

Con riferimento alle associazioni vi è da ribadire che esse tendenzialmente sopravvivono alle vicende dei singoli associati, con gli opportuni ricambi e mettendo in aspettativa pagata i detenuti.

Nei precedenti processi è emerso dai dichiarati dei collaboratori come essi, nelle fasi detentive precedenti alla collaborazione stessa, fossero stipendiati dalle organizzazioni ed emerge, dalle intercettazioni, come il carcere fosse un luogo di aggregazione e come si tornasse subito attivi all'uscita.

Il dato è di concreto rilievo nel presente processo, essendovi molti associati detenuti all'epoca dei fatti contestati.

E la sottolineatura è utile solo per comprendere la forza delle associazioni, che non è costituita solo dai soggetti intercettati o pedinati o in libertà ma anche dai detenuti, con il loro peso, con il prestigio che loro dà il carcere e con quell'aspettativa di un pronto rientro in campo, con la scarcerazione, che essi danno, e consentono sia fondata, all'associazione.

E il dato è significativo per cogliere nel loro complesso le associazioni e per ribadire e comprendere come le cosche di cui si parla, pur se si presentano a quadri ridotti e con obiettivi "civili", sono appunto quelle stesse che pochi anni prima hanno fatto stragi di uomini e scempio dell'umanità.

La diversificazione degli obiettivi, la parziale sommersione, dopo gli arresti del "Tirreno", la blindatura dei gruppi rispetto alle indagini e alle collaborazioni, sono solo causa di maggiori difficoltà di prova, ma non creano alcuna interruzione nella continuità delle associazioni in esame.

E che tutto venga utilizzato, come da buona mentalità imprenditoriale della mafia, lo dimostrano proprio le emergenze (vedi Raso, vedi Grimaldi Vincenzo nei verbali acquisiti del Tirreno) relative alla pace provinciale tra le cosche:

diminuiscono gli omicidi, cala la tensione delle forze dell'ordine o comunque l'attenzione della gente, non vi è il rischio che taluno si penta per paura di essere ucciso, anzi ai pentiti si fanno ponti d'oro per farli ritornare indietro in famiglia o si tentano strategie di inserimento di falsi pentiti per far saltare questo pesante meccanismo, e ci si può concentrare sugli affari economici, distruggendo già con la paura che fanno i nomi, la concorrenza e facendosi forti delle alleanze che sorgono con la pace.

..."

Lo stralcio della pronuncia resa dal G. U. P. in sede per i fini del procedimento *Cent'anni di storia* consegna, dunque, un dettagliato resoconto, tratto dalla monumentale sentenza *Tirreno*, della storia della famiglia PIROMALLI e già qualifica in termini di assoluta rilevanza la figura dell'odierno indagato COPELLI Giovanni in seno alla stessa, per come si rileva dai riferimenti che riguardano la vicenda processuale di cui è stato protagonista, riportando sentenza di condanna per i delitti di omicidio ed associazione per delinquere [allora contestata ai sensi dell'art. 416 C. p. (si veda, al riguardo, anche il certificato del casellario giudiziale in atti inerente il COPELLI Giovanni)].

..."

Se queste sono le risultanze cui si è fatto cenno nella sentenza emessa all'esito del procedimento c. d. *Cent'anni di storia*, occorre evidenziare che la storia lumeggiata dalle menzionate decisioni evidenzia un dato di fondo: **quello della comunione di interessi e di intenti fra i PIROMALLI ed i MOLE', loro parenti**. Sarà proprio quella sentenza, tuttavia, ad evidenziare la **frattura insorta fra le due fazioni e la fine della storica alleanza**.

Prima di operare ulteriori considerazioni, occorre evidenziare come anche le emergenze del procedimento c. d. *Crimine* abbiano evidenziato la sussistenza di (inevitabili) riferimenti al potere mafioso delle 'ndrine gioiesi, specie i PIROMALLI. Si legge, infatti, nella richiesta del P. M., con considerazioni assolutamente condivise, quanto segue:

“...”

Le emergenze dell'indagine *Crimine* (p.p. n. 1389/08 R.G.N.R. DDA) hanno confermato ed attualizzato, ove ve ne fosse bisogno, l'esistenza di una *locale* di 'ndrangheta a Gioia Tauro, inserita nel c.d. *mandamento* tirrenico, e la presenza delle famiglie PIROMALLI e MOLE' su quel territorio.

Tale precisazione appare doverosa, in quanto nel procedimento penale *Crimine* compare un solo soggetto quale appartenente alla *locale* di Gioia Tauro: CENTO Domenico Rocco, condannato con la già citata sentenza

pronunciata dal Tribunale di Locri in data 19.07.2013 alla pena di anni nove di reclusione.

Tale circostanza potrebbe ingenerare un equivoco e far pensare che il nome dei PIROMALLI e dei MOLE' non compaia nella predetta indagine.

In realtà è vero esattamente il contrario: **il nome delle due storiche famiglie di Gioia Tauro compare nelle intercettazioni, che confermano che, nell'arco temporale (anni 2008/2010) in cui era stata eseguita l'indagine, la famiglia PIROMALLI aveva un ruolo di vertice nella predetta locale.**

Quanto alla **famiglia MOLE'**, si deve innanzitutto ribadire che nel predetto arco temporale (2008/2010) la *locale* di Gioia Tauro viveva un momento di altissima fibrillazione, determinata dall'omicidio del boss MOLE' Rocco, commesso in Gioia Tauro il 1° febbraio 2008.

In proposito è opportuno sottolineare, da un lato, che le risultanze acquisite nel corso dell'attività di indagine nota come *Cent'anni di storia* hanno dimostrato in modo chiarissimo che l'omicidio di Rocco MOLE' aveva sancito la fine della storica alleanza fra le due più prestigiose famiglie di *'ndrangheta* di Gioia Tauro, quella dei PIROMALLI ed i MOLE' (cfr. sentenza Corte d'Appello di Reggio Calabria del 14.07.11, di recente passata in giudicato); dall'altro, che praticamente tutti i componenti della famiglia MOLE' (oltre agli ergastolani MOLE' Girolamo cl. 61 e MOLE' Domenico cl. 63) erano detenuti dal mese di luglio del 2008 (ci si riferisce a MOLE' Antonio cl. 89, MOLE' Antonio cl. 90, STANGANELLI Domenico, STANGANELLI Antonio, MOLE' Girolamo cl. 63, ARENA Giuseppe).

Nonostante ciò anche il nome dei MOLE' compare nel corso dell'indagine *Crimine*; infatti il "**Nino U Barberi**" cui faceva riferimento CENTO Domenico nella conversazione del 13.09.09, si identifica in ALBANESE Antonio cl. 45, suocero di Mommo MOLE' cl. 63 (cfr. sentenza Corte d'Assise di Palmi del 25.11.97, processo *Tirreno*, pg. 469: "*Albanese Antonio (classe 1945), meglio conosciuto come "Mastro Nino" ovvero "Il barbiere" (in dialetto calabrese "u barberi")*").

Il suddetto Albanese Antonio, da ultimo, veniva condannato in via definitiva per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. nell'ambito del p.p. nr. 1910/06 R.G.N.R. D.D.A. (c.d. p.p. "Maestro") in data 18.11.2011, sentenza che - dopo i vari gradi di giudizio - è divenuta irrevocabile.

Inoltre, dei MOLE' parlava anche GATTUSO Nicola (capo-locale della fraz. Oliveto di Reggio Calabria, nonché uomo della *Provincia*) in una conversazione con FICARA Giovanni cl. 64 (elemento di vertice dell'omonima cosca) registrata in data 31.07.08 (progr. 2729, R.I.T. 1205/07). Più precisamente, nel corso di tale conversazione il GATTUSO parlava dei PIROMALLI ed esprimeva una sua considerazione circa gli equilibri di quel momento ("*come si sono combinati tra di loro?*"), e poi, facendo riferimento all'anno precedente ed alla *montagna* (Polsi), aggiungeva che era presente anche ROCCO MOLÈ che non proferiva parola, concludendo che di uno così si doveva aver paura.

Ma soprattutto, come già accennato, **le emergenze dell'indagine Crimine confermavano il ruolo di vertice assunto dalla famiglia PIROMALLI dopo l'omicidio di Rocco MOLE'.**

In tal senso particolarmente interessante risulta una conversazione tra il *capo-crimine* OPPEDISANO Domenico e il *Mastro di giornata* della Società di Rosarno MARASCO Michele, captata a bordo dell'autovettura in uso a quest'ultimo in data **29.08.2009**, alle ore 06:35:09 (R.I.T. 1686, al progr. 1789-1790).

Nella circostanza i due interlocutori discutevano del fatto che CENTO Domenico era stato escluso dalle nuove cariche della locale di Gioia Tauro, in quanto non era residente in quel centro. Ma ciò che maggiormente rileva è il fatto che in tale occasione l'OPPEDISANO, parlando dei soggetti appartenenti alla predetta locale, faceva esplicitamente il nome della famiglia **PIROMALLI**. In particolare, collegandosi ad una domanda fattagli precedentemente dal MARASCO (cioè se avesse dato altre doti a "Gennaro") OPPEDISANO Domenico **rispondeva di avere dato qualcosa in più solamente a un appartenente alla ben nota famiglia PIROMALLI non meglio specificato, al quale aveva conferito il Padrino**: "può darsi pure che là hanno fatto qualcosa, io non lo so...poi ci siamo incontrati...l'altro ieri, mi pare, l'altro ieri...(inc)...**io gli avevo dato qualcosa in più solamente a...a PIROMALLI**, qualcosa in più, in quale senso... qualcosa in più, di come l'aveva il cognato di Rocco IAROPOLI, mastro Nino aveva il "Quartino" e a lui **gli abbiamo dato "Il Padrino"** ...allora...sempre là, tu c'eri quando...là..." (progr. 1790).

TRASCRIZIONE DELLA CONVERSAZIONE AMBIENTALE **PROGRESSIVO NR. 1789**
DEL **29.08.2009** INIZIO ORE 06.35 DURATA 15.05
RELATIVA ALL'AUTOVETTURA OPEL ASTRA TG AN 790 DG
IN USO A MARASCO MICHELE
RIT 1133/09

INTERLOCUTORI
MARASCO MICHELE
OPPEDISANO DOMENICO
omissis

MARASCO M. Statevi a casa.. qualcuno passiamo, perché vengo io, Tommaso, Gianni, mio nipote.. eh.. voglio che passiamo a prendere a Mimmo. Peppino con Pietrino non vengono pure?

(Stativi a casa.. ncunu passamu, pecchi vegnu io, Tommasu, Gianni, niputima.. eh.. voghju u passamu mi pighjamu a Mimmu. Peppinu cu Petrinu non veni puru?)

OPPEDISANO A Mimmo chi?

(A Mimmu cu?)

MARASCO M. A Mimmo CENTO.

OPPEDISANO A Mimmo CENTO.

MARASCO M. Ha detto se come andiamo, mi ha telefonato avantieri.

(Dissi si.. comu jamu.. mi telefonau avanteri)

OPPEDISANO L'hanno messo di fianco là a Gioia)

(U.. u misiru i ciancu nocu a Gioia)

MARASCO M. L'hanno messo di fianco? Eh.. ma adesso, l'hanno portato già che?

(U Misiru i ciancu? Eh.. ma mò.. u portaru già che?)

OPPEDISANO Più o meno.. ha detto di no, cerchiamo di lasciarlo.. che c'è insomma.. va che lo tiene un'altra volta, lo tiene di turno.. lo tengono, lo lasciano che forse..

(Chjù o menu.. dissi no, circamu u lassamu cu c'è inzomma.. va mu teni n'atra vota u teni i turnu, u tennunu, u lassanu ca forsi)

MARASCO M. Ma loro dicono di no?

(Ma iddi dinnu ca no?)

OPPEDISANO Coso dice di no là, il nipote di Angelino mi ha detto che no..

(Cosu dici no nà, u niputi d'Angiulino mi dissi ca no)

MARASCO M. Noo.

OPPEDISANO A casa.

MARASCO M. U Gennaro?

OPPEDISANO Le cariche se le sono prese loro. "Capo Locale" è coso là.. il nipote di Angelino.

(I Carichi si pighjaru iddi. "Capu Locali" è cosu nà.. u nipu di Angiulinu)

MARASCO M. Gennaro?

OPPEDISANO Il "Contabile" era coso, non mi ricordo come va.. il "Contabile" lo fa.. non mi ricordo..

(U "Contabili" era cosu, non mnu ricordu comu vaci, u "Contabili" u faci. Non mi ricordu.)

MARASCO M. Quello, quello che abbiamo fatto noi.. no?

(Chiddu, chiddu chi ficimu nui no?)

OPPEDISANO Quale?

MARASCO M. Quel ragazzo no? **PIROMALLI** no?

(Chiddu fighjolu no? **PIROMALLI** no?)

OPPEDISANO No.. no.. no.. ..incomprensibile.. queste qua.. comunque le hanno fatte, le hanno fatte fra loro.

(No.. no.. no.. ..inc.. chisti ca.. comunque i ficiru, i ficiru tra iddi)

MARASCO M. E lui mi diceva.. l'altra volta quando, quando.. adesso sono qualche 15 giorni, è dal matrimonio che non lo vedo per dire la verità:

(E iddu mi dicia.. l'atra vota quandu, quandu.. mò avi ncunu chindici jorna, avi du matrimoniu chi no vidu pe diri a verità)

omissis

MARASCO M. Io da quando siamo andati al matrimonio là fuori, dal matrimonio di coso che non lo vedo. Ma lui diceva che solo il coso devono fare.

(Io di quandu jmmu o matrimoniu nà fora, du matrimoniu i cosu chi non viju. Ma iddu dicia ca sulu u cosu hannu a fari)

OPPEDISANO Il "Capo Società".

MARASCO M. Il "Contabile diceva che dovevano fare loro.

(U "Contabili" dici c'hannu u fannu iddi)

OPPEDISANO Il "Contabile" c'era.. eh.. **GUERRISI va di cognome.**

(U "Contabili" c'era eh.. GUERRISI Vaci i cognomi)

MARASCO M. Ma il GUERRISI il grande? Quello delle casse da morto?

(Ma u GUERRISI U randi? Chiddu di Tambuti?)

OPPEDISANO Non lo so se è quello delle casse da morto o qualche altra cosa, un GUERRISI è. Uno che sta con loro è.. scuro.. scuro un poco.

(No sacciu si è chiddu di tambuti o ncun'atra cosa, nu GUERRISI è. Unu cu iddi è.. nigrù.. nigrù nu pocu)

MARASCO M. Sto cercando di capire qual è? Io conosco a quello che ha i figli, che devono essere due, tre che erano in galera.. e il grande, il padre grande.. però.

(Stai capendu qual è? Io canuscìu a chiddu chi nd'avi.. i fighj, c'hannu a essiri du, tri.. chi eranu in galera.. e u randi, u patri randi.. però)

OPPEDISANO No! Questo giovanotto è.

(No! Chistu giovanotto è)

MARASCO M. Ah.. giovanotto, allora il figlio mi pare che è.

(Ah.. giuvanotto, allura u fighju mi parei ca è)

OPPEDISANO C'è il "Contabile" mi pare che ha detto che lo aveva fatto già, l'aveva fatto Pino FURFARO.. questo qua.. e l'hanno confermato a questo.

(Nd'avi u "Contabili".. mi pari ca dissi chi l'aviva fattu già, l'aviva fattu Pinu FURFARO.. chistu ca.. e u confermaru a chistu)

MARASCO M. Uh.

OPPEDISANO L'aveva cambiato, a quello là il primo lo aveva cambiato.

(Avia cambiatu, a chiddu nà u primo l'avia cambiatu)

MARASCO M. E a quello l'hanno cacciato pure a quello?

(E a chiccu u cacciaru puru a chiddu?)

OPPEDISANO Sì, ed è giusto, è giusto.

MARASCO M. Quello?

OPPEDISANO A Coso.. a Mimmo CENTO quasi che non lo vogliono per niente.. Cioè non.. è giusto questo turno lo possono lasciare a lui. Non era possibile, perché non era giusto, non erano in regola, il "Capo Società", il "Contabile", il "Capo Società", tutti i carichisti devono essere dello stesso paese, non ci devono essere.. Tu sei a Rosarno.. eh.. e fai il "Capo Società" a Gioia Tauro.. Ma dove siamo di casa? È anche giusto che state in regola con le cariche.

(A cosu.. a Mimmo CENTO quasi chi no vonnu i nenti. Cioè non.. è giustu stu turno u ponnu lassari a iddu. Non era possib.. perché non era giustu, non eranu a regola, u "Capu Società", u "Contabili", u "Capo Società", tutti i carichisti.. devono essiri du stessu paisi, non ca c'avi essiri.. Tu si.. a Rosarnu.. eh.. e fa u "Capu Società" a Gioia.. Ma undi simu i casa? È anche giustu ca stati a regola chi carichi)

MARASCO M. Ma là come dicono pure loro.. Ma voi gli avete dato qualche cosa a coso?

(Ma nocu comu dinnu puru iddi.. Ma vui ci dastu carichi cosa a cosu?)

OPPEDISANO Ah?

omissis

TRASCRIZIONE DELLA CONVERSAZIONE AMBIENTALE **PROGRESSIVO NR. 1790**

DEL **29.08.2009** INIZIO ORE 06.50 DURATA 15.09

RELATIVA ALL'AUTOVETTURA OPEL ASTRA TG AN 790 DG

IN USO A MARASCO MICHELE

RIT 1133/09

INTERLOCUTORI

MARASCO MICHELE

AURELIO - soggetto maschile non meglio generalizzato

OPPEDISANO DOMENICO

omissis

OPPEDISANO Può darsi pure là che hanno fatto qualche cosa, io no lo so.. Poi ci siamo incontrati avantieri mi pare, si avantieri, sono passati di nuovo di qua.. però a me.. non hanno detto niente che gli hanno dato..

Io gli avevo dato una cosa in più solamente a.. a.. PIROMALLI. Una cosa in più in qualità.. senza.. una cosa in più di come ce l'aveva, il cognato di Rocco IEROPOLI là, mastro Nino, **che aveva il "Quartino".. e a lui gli abbiamo dato, gli abbiamo dato il "Padrino".** Allora sempre là, tu c'eri quando gliela..

(Può darsi puru nà ficiru ncuna cosa, io non lo so.. Po' ndi ncuntrammu.. avanteri mi pari, si avanteri, passaru attorna di ca.. però a mia non mi dissiru nenti ca ci detturu.. Io c'aviva datu na cosa i chjù sulamenti a.. a PIROMALLI. Na cosa i chjù in quali sen.. na cosa i chjù i comu l'avia, canatu i Rocco IEROPOLI nà, mastro Ninu, c'aviva u "Quartinu" e a iddu ci dezzimu, ci dezzimu u "Patrinu". Tandu sempri nà, tu c'eri quandu c'ha..)

MARASCO M. Sì, ma poi, quando l'avete chiamato a parte, non c'ero, non so che gli avevate dato.

(Sì, ma po' quandu u chiamastu sparti, non c'era, non sacciu chi c'avivu datu)

OPPEDISANO Solo a lui gliela.. a PIROMALLI gli avevamo dato.. a chi.. a quegli altri no.

(Sulu a iddu c'ha.. o PIROMALLI c'aviamu.. datu.. a cu.. a chidd'atri no!)

omissis

Dalla frase di OPPEDISANO Domenico emerge chiaramente non solo che i PIROMALLI fanno parte dell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, ma anche che si tratta di soggetti che all'interno del sodalizio godono di prestigio e considerazione, al punto che nell'estate del 2009 ad un solo soggetto, all'interno della locale di Gioia Tauro, era stata attribuita una nuova dote, e **si trattava, evidentemente non a caso, di un appartenente alla famiglia PIROMALLI, al quale era stato conferito il grado più elevato della c.d. Società Maggiore, quello di Padrino, a riprova dell'importanza riconosciuta alla predetta famiglia.**

Tale assunto trova riscontro in un precedente passaggio della medesima conversazione, quando OPPEDISANO Domenico e MARASCO Michele discutevano del modo in cui erano state distribuite le "nuove cariche" all'interno della locale di Gioia Tauro: dallo scambio di battute fra i due, in particolare, emergeva che **la carica di contabile era stata attribuita a tale "GUERRISI"** (progr. 1789: "...il capo locale è coso, il nipote di Angelino...il contabile lo fa...**il contabile dice che devono fare loro, GUERRISI fa di cognome...comunque le hanno fatte tra loro...**"), circostanza che si ritiene di dover sottolineare in considerazione del fatto che **i componenti della famiglia GUERRISI sono notoriamente "vicini" alla cosca più importante di Gioia Tauro, quella dei PIROMALLI** (sul punto vd sentenza del Tribunale di Palmi del 25.10.10 -Cent'anni di storia-, con attestato di esecutività per i soggetti assolti, per i quali la Procura della Repubblica non ha proposto appello ed in particolare le dichiarazioni rese in dibattimento dall'Ispettore Capo della Polizia di Stato Rosario Blandino alla pubblica udienza del 13.11.2009:

"Il fatto concreto in base alla nostra analisi inizia dal quattordici marzo 2005, in quella data infatti viene assassinato in via Tripodi di Gioia Tauro Albanese Rocco, che era ritenuto un fidatissimo del Boss storico Don Peppino Piromalli. Ci fa pensare questa vicenda che succede perché viene assassinato circa un mese dopo che il boss don Peppino era deceduto, quindi prima ritenevamo non potesse essere fatto per rispetto quantomeno al Boss. L'Albanese però, almeno da quello che emergeva, gestiva, coordinava diciamo un gruppo che noi riteniamo satellite a cui facevano capo i vari Guerrisi etc. etc.

... ..

PRESIDENTE - Il gruppo capitanato dal Guerrisi, che faceva capo all'Albanese da una parte e il gruppo Giacobbe erano tutti legati verticisticamente a don Peppino Piromalli fino al quattordici marzo 2005?

RISPOSTA - Esatto.

... ..

).

Il fatto che non si sia riusciti ad accertare l'identità del PIROMALLI e del GUERRISI cui faceva riferimento OPPEDISANO Domenico nelle conversazioni sopra richiamate non ha, ovviamente, alcun rilievo: certo è che i PIROMALLI, quale appartenenti alla più prestigiosa famiglia della locale di Gioia Tauro, erano e sono inseriti nell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, all'interno della quale nel momento in cui la conversazione veniva intercettata OPPEDISANO Domenico ricopriva il ruolo apicale, quello di capocrimine, mentre MARASCO Michele era il Mastro di giornata della Società di Rosarno.

Tenuto anche conto del fatto che la locale di Gioia Tauro fa parte del mandamento tirrenico (cioè lo stesso mandamento di cui fanno parte OPPEDISANO Domenico e MARASCO Michele), altissima deve ritenersi l'attendibilità di entrambi i conversanti quando facevano riferimento ai PIROMALLI.

Quanto sopra riportato è stato condiviso dal G.u.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria nella sentenza del 8.03.12, con la quale è stato definito il processo Crimine con rito abbreviato:


<<D'altro canto, non risponde neppure al vero che i nomi di alcune delle storiche "famiglie" **ndranghetistiche emerse nei processi celebrati negli ultimi decenni in Reggio Calabria, come i DE STEFANO e i TEGANO** (mandamento città) ed i **PIROMALLI** (mandamento tirrenico), non compaiano in questa indagine, che soltanto non ha tra i suoi imputati appartenenti a quelle cosche (per quanto detto sopra, circa la non "universalità" di questo processo, che non può certo abbracciare l'intero panorama criminale reggino).

Infatti, in una conversazione tra Domenico OPPEDISANO e Michele MARASCO del 29 agosto 2009 (RIT 1686/08, progr. 1789 ss.) il nome dei **PIROMALLI** emerge, laddove i due conversanti, discutendo del fatto che Domenico CENTO (imputato nei confronti del quale si procede con rito c.d. ordinario) era stato escluso dalle nuove cariche del *locale* di Gioia Tauro, in quanto non era residente in quel centro, fanno esplicitamente il nome della famiglia PIROMALLI: e ciò quando OPPEDISANO chiariva di aver dato qualche dote a un appartenente a quella cosca ("*può darsi pure che là hanno fatto qualcosa, io non lo so... poi ci siamo incontrati ...l'altro ieri, mi pare, l'altro ieri ... (inc)...io gli avevo dato qualcosa in più solamente a... a PIROMALLI, qualcosa in più, in quale senso... qualcosa in più, di come l'aveva il cognato di Rocco IAROPOLI, mastro Nino aveva il "Quartino" e a lui gli abbiamo dato "Il Padrino" ...allora...sempre là, tu c'eri quando...là...*"). Tale frase, inserita in un contesto di conversazione chiaramente avente ad oggetto questioni interne all'associazione (e la carica di "contabile" assegnata a tale GUERRISI), dimostra sia che i PIROMALLI fanno parte dell'organizzazione unitaria denominata 'ndrangheta, sia che si tratta di soggetti che all'interno del sodalizio godono di prestigio e considerazione, al punto che nell'estate del 2009 all'interno del *locale* di Gioia Tauro, era stata attribuita una nuova dote ad un solo soggetto, appartenente a quella famiglia ed al quale era stato conferito il grado più elevato della c.d. Società *Maggiore*, quello di *Padrino*.>> (cfr. sentenza del G.u.p. presso il Tribunale di Reggio Calabria del 8.03.12, pgg. 128/129).

..."

Occorre, ora, osservare che le vicende che si passerà ad esaminare nel presente provvedimento consegnano uno spaccato della realtà delle relazioni fra le due anime del sodalizio originariamente unitario che rende, se si vuole, ancora più chiara la ragione della frattura già evidenziata dal procedimento *Cent'Anni di storia* e che coinvolge, appieno, la figura del principale odierno indagato, ovvero l'**ANNUNZIATA Alfonso** e, in particolare, le redditizie attività imprenditoriali da lui **liberamente** esercitate in Gioia Tauro.

Il termine **liberamente**, sopra utilizzato, è funzionale ad anticipare come, in maniera **inattesa** per una fiorente attività commerciale, specie in una cittadina totalmente sotto il controllo della 'ndrangheta quale è Gioia Tauro, costui abbia – specie da un certo momento storico – dato fondo alla sua vocazione imprenditoriale in apparenza senza alcun disturbo della 'ndrangheta.



Si coglierà, appunto, come di apparenza si tratti e come la realtà disvelata dalle complesse attività d'indagine esperite dalla P. G. sotto la direzione della locale D. D. A. ben evidenzi i legami che avvincano il prevenuto ai PIROMALLI, finanche all'insaputa dei MOLE', che pagano con il prezzo del sangue del loro apicale esponente, Rocco, quando (oltre alla vicenda *All services*) vogliono, in qualche modo, mettere in discussione proprio gli interessi sottesi all'ANNUNZIATA.

Su questo, tuttavia, si dirà oltre e sempre oltre sarà riportata (richiamando lo stralcio ad essa dedicato della richiesta del P. M.). la parte della sentenza *Cent'anni di storia* che ha ricostruito **l'operatività attuale non solo dei MOLE', ma, ovviamente, anche dei preponderanti PIROMALLI.**

Se, dunque, alcun dubbio sussiste in ordine all'esistenza (accertata con sentenze munite dell'autorità del giudicato) della cosca PIROMALLI, quale articolazione dell'associazione di tipo mafioso denominata 'ndrangheta operante in Gioia Tauro e territori limitrofi, **si anticipa come le risultanze indiziarie conseguite in questo procedimento costituiscano efficace conferma del perdurare, nell'attualità (anche più stretta), della sua operatività, specie in Gioia Tauro, con connotazioni di condotta che ne illustrano il dominio su quel centro e, in particolare, le enormi capacità economiche che la connotano, frutto del reimpiego in attività assai lucrative dei proventi delle condotte illecite.**

4) ALFONSO ANNUNZIATA ED I SUOI LEGAMI, STORICI, CON LA COSCA PIROMALLI.

Delle suddette enormi capacità economiche dei PIROMALLI uno degli artefici, e protagonisti, deve ritenersi l'odierno indagato **Alfonso ANNUNZIATA.**

Tanto emergerà all'esito della valutazione dei plurimi elementi indiziari che attingono costui e che provengono da veramente molteplici fonti di prova.

La ricostruzione del requirente si caratterizza per estrema completezza ed adesione alle fonti da cui viene tratta e sancisce, seguendo il corso del tempo, l'evolversi della relazione fra l'ANNUNZIATA ed i PIROMALLI.

Per esigenze espositive, pertanto, appare opportuno trascrivere la richiesta del P. M., con integrale trasposizione del materiale indiziaro in questa riportato, atteso che da essa possono desumersi in dettaglio i dati fattuali e gli elementi indizianti raccolti nel percorso investigativo.

D'altronde, tale *modus operandi* si rende necessario anche al fine di evitare superflue ripetizioni nella ricostruzione dei fatti, specie laddove questa, in quanto condivisa, sia ritenuta esaustiva.

All'esito di tale esposizione [ed analogamente – si anticipa – si procederà con riguardo alle contestazioni sub B) e C)], seguirà apposito paragrafo con le valutazioni conclusive del G. I. P., operate (anche tramite richiamo alle prospettazioni del pubblico ministero,

laddove ritenute esaurienti e condivisibili), con l'indicazione sintetica delle circostanze che sono state repute rilevanti ai fini delle determinazioni sulla domanda cautelare.

Ebbene, il primo momento di questa sorta di percorso investigativo diacronico esposto nella richiesta è, necessariamente, connesso alle vicende del processo *Tirreno*, **nel quale ANNUNZIATA Alfonso era stato imputato del delitto di cui agli artt. 110 - 416 bis C. p.**

Si riporta, pertanto, quanto indicato alle pagine 62 e ss. della richiesta:

“... ”

1. ORIGINE DELLE VICENDE GIUDIZIARIE DI ANNUNZIATA ALFONSO

Al fine di avere un quadro esaustivo nell'ambito del quale collocare le risultanze delle indagini svolte sul conto di ANNUNZIATA Alfonso e della sua ascesa economica, oltre ai precedenti giurisdizionali riguardanti le 'ndrine dominanti sul territorio gioiese, risulta imprescindibile anche la ricostruzione delle vicende giudiziarie in cui è stato coinvolto lo stesso ANNUNZIATA.

Ripercorrere queste vicende, assume rilievo anche perché si pongono in continuità con fatti successivi che consentono di delineare compiutamente il ruolo di ANNUNZIATA Alfonso in rapporto con la 'ndrina PIROMALLI, circostanza che, nel corso dei processi che lo hanno riguardato, è risultata viziata dalla mancanza di diversi elementi di fatto individuati e ricostruiti solo in epoca successiva rispetto ai fatti contestati.

Molti di questi elementi, peraltro, assumono anche autonoma valenza temporale rispetto ai fatti contestati oggetto del vaglio giudiziario.

Per tale ragione, dopo aver ripercorso le fasi e gli elementi principali delle vicende giudiziarie, verranno messi in luce quegli aspetti che, dalle indagini svolte nell'ambito del presente procedimento, risultano essere, di fatto, difformi rispetto a quanto considerati dai giudici di merito, talchè sono giunti - in difetto di tali elementi fattuali - ad una conclusione assolutoria nei confronti di ANNUNZIATA.

Preme, però, precisare che gli elementi raccolti sul conto di quest'ultimo in ordine ai suoi rapporti di intraneità con i PIROMALLI attengono non solo ai fatti erroneamente rappresentati dai giudici di merito, ma anche, se non soprattutto, ad altri elementi probatori ulteriori e successivi rispetto a quanto ricostruito nel giudizio di merito cui è stato sottoposto ANNUNZIATA.

a. La sentenza di 1° grado

Le vicende giudiziarie di ANNUNZIATA Alfonso traggono origine dal procedimento penale n. 41/93 R.G.N.R. - D.D.A. (operazione convenzionalmente chiamata "TIRRENO"), culminato con il suo fermo eseguito il 22.03.1994³⁶ e nella condanna emessa il 25.11.1997 dalla Corte d'Assise di Palmi - Sez. II per il reato qualificato nei termini di cui all'art. 416 bis co I e IV ricondotto sino al marzo 1994³⁷.

³⁶ Cfr stralcio sentenza processo c.d. OLIMPIA, emessa il 03.04.2001 dalla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria nell'ambito del proc. pen. 30/99 Reg. gen. e 46/96 R.G.N.R. D.D.A. - Capitolo le devianze istituzionali (**all. 21**).

³⁷ ANNUNZIATA Alfonso è stato tratto in arresto il 22.03.1994 in esecuzione del decreto di fermo n. 41/93 del 21.03.1994 e scarcerato il 25.03.1994 con provvedimento del GIP del Tribunale di Reggio Calabria per non convalida del Fermo (cfr. pag. 2447

In particolare, l'organo giudicante ha evidenziato (alle pagine 2169 e 2170) come "Il caso di Annunziata Alfonso è un'altra espressione dell'invadenza strapotente dell'associazione criminale in esame"

"Nella vicenda che ora sarà rappresentata il gruppo riuscirà ad ottenere il sostegno di un importante imprenditore locale, Annunziata Alfonso, il quale, nella condiscendenza agli interessi della associazione troverà il modo di promuovere anche i propri, allargando la propria attività in un territorio di alto interesse della cosca, dove solo un imprenditore "amico", disponibile ad arricchire il gruppo con costanti contributi, oltre che se stesso, avrebbe potuto osare di espandersi.

Proprio nell'emerso sinallagma di interessi tra cosca e imprenditore risiede il fondamento dell'imputazione all'Annunziata, il quale, altrimenti, sarebbe una semplice vittima della mafia.

In realtà, risulta che l'Annunziata abbia "investito" il fattore mafioso aziendale nella sua impresa, sfruttandone l'appoggio per allargare la propria attività economica e, con essa, i profitti a beneficio proprio e della stessa associazione criminale, nelle condizioni di potere contare su "apporti" più cospicui al proprio arricchimento.

Siffatta condotta integra, ad avviso della Corte, partecipazione ad associazione di tipo mafioso poiché non esprime una situazione di soggezione, ma di consapevole cooperazione ai fini del consolidamento sul piano economico dell'organizzazione criminale in un inammissibile "scambio" di favori in funzione del reciproco accresciuto arricchimento.

L'amara parabola dell'abile imprenditore Annunziata in terra di Calabria, che lo portò a diventare da imprenditore soccombente (in passato egli aveva subito numerosi attentati e danneggiamenti) ad imprenditore compiacente, è rappresentata dalle numerose prove assunte in dibattimento.

In particolare, gli elementi a sostegno dell'affermata responsabilità di ANNUNZIATA erano costituiti dalle dichiarazioni di RASO Annunziato e di PALUMBO Giovanni, nonché dalle testimonianze rese dall'Ispettore della Polizia di Stato DE FUSCO Enza, da CATALANO Filippo, da MUSCO Ruggiero e dallo stesso ANNUNZIATA Alfonso.

Sulla base delle argomentazioni svolte, ANNUNZIATA Alfonso è stato dichiarato "[...] responsabile del reato a lui ascritto al capo A), qualificato nei termini di cui all'art. 416 bis co. I e IV e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata circostanza aggravante, in considerazione della difficilissima situazione ambientale in cui si è trovato l'Annunziata al punto di dovere compiacere e contribuire al rafforzamento dell'associazione per avere la possibilità di ampliare la sua attività commerciale, si stima equo irrogare la pena di anni 2 di reclusione (pena base anni 3 diminuita di un terzo) con ordine di sospensione condizionale della stessa pena" (pagine 2447, 2448) (all. 9 cit.).

b. Il giudizio di 2° grado

In riforma della succitata sentenza, l'11.08.2000, la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria ha assolto ANNUNZIATA Alfonso per non aver

della Sentenza di 1° grado del processo c.d. "TIRRENO"). Il capo di imputazione di ANNUNZIATA riportato nella citata sentenza cristallizza a "sino al marzo 1994 e successivamente" i fatti contestati.

commesso il fatto, osservando che “[...] costui non ha fornito alcun contributo interno o esterno alla ipotizzata associazione mafiosa.

I primi giudici non hanno specificamente indicato gli elementi indiziari a carico dell'appellante, esponendo in sentenza una serie di stralci di verbali dell'istruttoria dibattimentale.

Si può pertanto immaginare quali siano stati gli elementi alla stregua dei quali hanno emesso un giudizio di colpevolezza: - l'Annunziata sarebbe stato costretto, in un primo tempo, a pagare ingenti somme alle famiglie mafiose di Gioia Tauro, secondo quanto riferito dal Raso; - avrebbe subito dei danneggiamenti che non si sarebbero più verificati nella nuova grande struttura commerciale, realizzata all'imbocco dell'autostrada; - per realizzare tale nuova sede aveva comprato un lotto di terreno dal barone Musco e aveva presentato al Comune di Gioia Tauro domanda di concessione edilizia; - la struttura sorge in zona sulla quale erano accentrate le attenzioni e le mire espansionistiche della cosca Molè, che aveva perciò attuato una serie di operazioni simulate ed atti intimidatori culminati con l'episodio dello scasso della cantina rossa del 4.10.1992, quando tre emissari della cosca sono stati scoperti ed arrestati in flagrante; - vittima dell'attività intimidatoria era stato Catalano Filippo, proprietario di notevoli lotti di terreno nella zona e costretto ad abbandonare l'attività commerciale e trasferirsi a Monza; - le mire espansionistiche dei Molè comprendevano la realizzazione di grosse strutture commerciali nella zona prossima allo svincolo autostradale; - l'attività commerciale dell'Annunziata ha raggiunto una notevole dimensione; - durante il periodo di costruzione del manufatto nel terreno al confine con l'autostrada era stato accertato, anche con rilievi fotografici, un via vai di automezzi appartenenti a persone vicine alla famiglia dei Molè - Piromalli; - in una agendina sequestrata in casa dei Molè, erano annotati, in corrispondenza del nome di Alfonso Annunziata, i numeri di due distinte utenze telefoniche.

Per i primi giudici l'Annunziata da imprenditore soccombente sarebbe diventato imprenditore compiacente. Costui invece aveva un esclusivo interesse alla gestione dell'attività commerciale e non era un prestanome (ha chiamato la ditta di Matteo Luppino per la costruzione della struttura, imprenditore di sua fiducia).

Nella sentenza c'è un macroscopico travisamento dei fatti nella parte in cui si assume che quando il Raso riporta l'intenzione del Molè di realizzare un supermarket e un negozio di abbigliamento fa riferimento proprio all'area in cui poi sorse il capannone dell'Annunziata, grosso commerciante nel settore dell'abbigliamento.

Nessuno ha però mai parlato di un'attenzione o di un interessamento dei Molè al terreno venduto dal Musco all'Annunziata.

Tutti i riferimenti sono all'area occupata dal capannone Catalano e ai terreni confinanti, tutti situati sull'altra sponda dell'autostrada rispetto a quello acquistato dall'Annunziata. I Molè puntavano al terreno del Catalano.

È pur vero che il Raso ha riferito che l'intenzione del Molè era quella di realizzare il centro insieme all'Annunziata, ma questa è solo una intenzione unilaterale che non attesta un incontro di consensi.



Gli autocarri Zito si trovavano all'interno del cantiere poiché l'appaltatore si è avvalso dell'opera di tali camionisti per il trasporto del materiale di risulta.

Il prevenuto ha dimostrato la legittimità dell'acquisto presso i Musco e l'estraneità di qualsiasi terzo in detto acquisto.

Già il Tribunale Misure di Prevenzione di Reggio Calabria nel rigettare la richiesta di confisca dei beni del prevenuto e di sottoposizione alla misura di prevenzione ha rilevato che "la circostanza relativa all'effettivo interessamento delle cosche mafiose al terreno acquistato dal proposto e sul quale è stato realizzato il centro commerciale non è stata confermata da sufficienti elementi di verifica" e che non può esserlo "il danneggiamento in pregiudizio di Musco Ruggiero (il fatto delle "cantine rosse", n.d.r.) atteso che tale episodio è successivo all'acquisto del terreno da parte dell'Annunziata dal barone Musco" che, ancora, "non risulta provato che il terreno del quale Piromalli Giuseppe ha parlato al Sorrenti sia identificabile con quello acquistato dall'Annunziata. Il Sorrenti ha riferito che sul suolo è stato realizzato un capannone; ma di un capannone parla anche il Raso, precisamente nelle dichiarazioni del 19.1.1994, riferendo che Mommo Molè aveva l'idea di costituire a Gioia Tauro sulla statale 111, altezza svincolo autostradale un grosso centro commerciale, avente sede là dove sorgono i capannoni di Catalano".


Tale ipotesi alternativa circa l'appartenenza del terreno indicato dal Piromalli trova, per quei giudici, significativi elementi di conferma proprio nella serie di intimidazioni perpetrate ai danni di Catalano fino al marzo 1991: "Non è da escludere e non è escluso dalle risultanze emrgenti agli atti, che le mire appropriative della famiglia Piromalli-Molè tendenti alla realizzazione dell'idea di Mommo Molè si siano concretizzata sul terreno di Catalano, sito anch'esso nei pressi dello svincolo autostradale".

L'appellante è stato certamente vittima delle cosche mafiose per come s'evince da una conversazione ambientale intercettata nell'ambito del processo "Tempo" dalla quale risulta che costui era sottoposto al versamento di mazzette periodiche (la conversazione non è stata acquisita nel dibattimento d'appello come da ordinanza del 19.11.1999, n.d.r.). Per i primi giudici, infondatamente, l'Annunziata avrebbe assunto una posizione di consapevole cooperazione ai fini del consolidamento sul piano economico dell'organizzazione criminale in un ammissibile scambio di favori in funzione del reciproco accresciuto arricchimento.

Gli stessi primi giudici pur esprimendo un giudizio di responsabilità hanno affermato che "la posizione dell'Annunziata è veramente al limite tra il lecito e illecito"; tale giudizio però è il frutto di un esame erroneo delle pretese fonti di prova e della non conoscenza di altre emergenze da poco conosciute dall'appellante.

In via subordinata è stato chiesto di riconoscere nella condotta dell'appellante .gli estremi di quella di favoreggiamento personale ai sensi dell'art. 378 c.p." (pagine 1467-1471)

Altresì il giudice del 2° grado, ritenendo l'appello di ANNUNZIATA Alfonso fondato e meritevole di essere accolto, ha scritto che "La Corte d'Assise di Palmi ha ritenuto che la consorteria mafiosa è riuscita ad ottenere il sostegno dell'imprenditore locale Annunziata, che "nella condiscendenza degli interessi dell'associazione troverà il modo di promuovere anche i propri, allargando la propria attività in un territorio di alto interesse della cosca, dove solo un imprenditore "amico" disponibile ad arricchire il gruppo



con costanti contributi, oltre che se stesso avrebbe potuto osare di espandersi" (v. sent. app. pag. 2171).

Per i primi giudici l'appellante avrebbe investito il fattore mafioso aziendale nella sua impresa sfruttando l'appoggio per allargare la propria attività economica e quindi i profitti per sé e per l'associazione.

Tale condotta non esprimerebbe uno stato di soggezione ma piuttosto di consapevole cooperazione ai fini del consolidamento sul piano economico dell'organizzazione, con reciproco scambio di favori finalizzato all'arricchimento del singolo imprenditore compiacente e della cosca (in tal senso v. pag. 2171).

Le fonti di prova sono individuate nelle dichiarazioni del Raso, di Palumbo Giovanni, dell'ispettrice De Fusco Enza, di Catalano Filippo, di Musco Ruggiero, riportate, unitamente a quelle dell'appellante nelle pagg. da 2171 a 2190 della sent. app.

Secondo il Raso Mommo Molè aveva manifestato l'intenzione di acquisire un grande appezzamento di terreno in cui costruire fabbricati o negozi, terreno ove sono stati realizzati i capannoni di Catalano.

Il Catalano ha subito un incendio in tale luogo che era stato ordinato da Mommo Molè ed eseguito da Tonino Albanese e dal Migali.

Al Raso sembra che dopo tale fatto il Molè ha acquistato il terreno sul quale c'erano i capannoni del Catalano, comprando anche un piazzale vicino dove teneva i camion e dove voleva fare un grosso negozio, proprio vicino allo svincolo dell'autostrada.

Il Molè voleva realizzare un supermarket e un grosso negozio d'abbigliamento.

Il Palumbo ha dichiarato che i Molè - Piromalli, dopo avere realizzato il supermercato Idea-Sud, avevano l'intenzione di fare un altro molto più grande e avevano bisogno del terreno adatto. Nino Molè diceva a Mommo che quello ideale era vicino all'autostrada dove c'era il mobilificio Catalano. Anche tale collaboratore è a conoscenza che presso il mobilificio è stata collocata una bomba, anche se non conosce gli autori.

Dalla testimonianza dell'ispettrice di P.S. Fusco è emerso: - che Musco Ruggiero aveva subito una serie di danneggiamenti in un terreno di 400 ettari sito in contrada "Piraino" di Gioia Tauro, vicino all'autostrada; - che nel corso di un opportuno appostamento di fronte ad uno dei terreni del Musco sito di fronte allo svincolo autostradale hanno sorpreso tre soggetti che erano penetrati all'interno e in particolare in un vecchio fabbricato chiamato "Cantina Rossa", perché era una vecchia cantina; tali soggetti possedevano delle accette e risultavano legati ai Piromalli, uno di essi, Romagnosi Cosimo, lavorava presso il distributore Agip; - che successivamente il Musco ha subito nel terreno in contrada Falcò, di fronte allo svincolo autostradale, lo scarico di materiale di risulta proveniente dalla limitrofa proprietà di Catalano Filippo; - che il Catalano Filippo era un mobiliere e aveva subito numerosi danneggiamenti nella sua proprietà tant'è che aveva abbandonato Gioia Tauro e si era trasferito a Monza, ove aveva ricevuto delle telefonate intimidatorie con le quali si minacciava di morte la figlia Valeria; - che il materiale di risulta proveniva dal terreno di Catalano Antonio, fratello di Filippo, intestato alla moglie Piccola Nicotina Saveria, e che era stato venduto al geometra Fondacaro Flirterò; - che tale geometra aveva chiesto a Catalano Filippo se intendeva vendere anche il suo terreno e costui aveva risposto che l'avrebbe ceduto per 4 miliardi; -

che le società Silo e Sia confinano con il terreno del mobiliere Catalano e con quello della cognata; - che il terreno della Piccolo era stato effettivamente venduto per 100 milioni a tale Paolo Michelino, fratello di Ippolito, quest'ultimo pluripregiudicato arrestato in Svizzera insieme a Girolamo Molè, - che l'atto di vendita era stato stipulato il 19 ottobre 1992, a distanza di 4 anni dalla cessione di fatto; - che Paolo Michelino è risultato amministratore di una società la "Paolo Michelino e company", nella quale il fratello Giuseppe era socio; - che successivamente Paolo Ippolito era uscito dalla società ed aveva fatto subentrare i fratelli, Michelino con l'incarico di amministratore; - che la Sia è stata realizzata su terreno degli eredi Musco; tale terreno è stato ceduto a Mazza Agostino, padre dell'Annunziata, e imparentato con i Piromalli; - che la Sia è stata costituita da Mesiani Mazzacava Giuseppe ed altri due soggetti; nell'89 sono subentrati tre soci, Piromalli Gioacchino, figlio di Antonio, Cipri Maria e Piromalli Antonio, figlio di Gioacchino e gestore del distributore Agip; - che un terreno dei Musco risulta acquistato da Annunziata Alfonso il 29 aprile 1992 dove poi è stato realizzato il grosso negozio di abbigliamento; che la Silo è stata costituita da Fondacaro Antonio e da Antonuccio Renato, poi al posto del Fondacaro è subentrato come socio Ruggiero Paolo, con un aumento di capitale, per la sua quota, pari a 784 milioni; - che né il Musco, né il Catalano Filippo hanno dichiarato di avere ricevuto richieste estorsive.

Musco Ruggiero, più in particolare, ha dichiarato che negli ultimi anni ha venduto i terreni appartenenti agli eredi Musco, con vendite frazionate in piccole estensioni di terreno; l'ultima delle vendite più grosse è stata fatta ad Annunziata nel '92 in contrada Falcò. Ha ancora riferito d'aver subito una serie di danneggiamenti di alberi in un terreno in cui una settimana prima aveva provveduto a far ripristinare la recinzione più volte abbattuta sul quale era stato creato un passaggio abusivo di mezzi anche pesanti per raggiungere agevolmente l'autostrada e l'area di servizio Agip.

Tutto ciò premesso la difesa dell'Annunziata ha obiettato, per come s'è visto, che il Raso nel riferire le mire espansionistiche di Mommo Molè, non ha indicato il terreno sul quale poi è sorto il negozio di abbigliamento dell'Annunziata, ma piuttosto il terreno ove era sorto a suo tempo il mobilificio del Catalano, trovandosi invece il primo sull'altra sponda dell'autostrada.

Ritiene questa Corte che effettivamente alla luce delle dichiarazioni del Raso riportate in sentenza alle pagg.2171-2172, non appare ben chiaro a quale terreno si sia riferito il collaboratore anche se ha parlato dell'intenzione di Mommo di realizzare "un negozio di abbigliamento". Inoltre il Palumbo ha parlato del terreno del Catalano, come luogo ideale per realizzare un altro Supermarket.

Quel che più rileva è che difetta in ogni caso la prova della cointeressenza da parte di Mommo Molè nell'attività dell'Annunziata, e che questi abbia acquistato il terreno dagli eredi Musco in sintonia con la detta famiglia.

Per tali ragioni, in riforma della prima pronunzia, Annunziata Alfonso deve essere assolto dal reato di cui al capo A) per non avere commesso il fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p. (pagine 1500-1504) **(all. 10 cit.)**.



c. Elementi di discrasia tra le risultanze delle investigazioni e la sentenza d'appello

Come si è fatto cenno, alcuni elementi analizzati dal giudice di 2° grado hanno consentito di scagionare ANNUNZIATA Alfonso poiché non davano conferma della coincidenza degli interessi dello stesso ANNUNZIATA con quelli dei PIROMALLI.

Partendo dall'assunto che la sentenza della Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria è passata in giudicato il 22.01.2002, e come tale è caratterizzata dall'incontrovertibilità della cosa giudicata per i fatti ascritti ad ANNUNZIATA Alfonso fino al 1994, preme in questa sede evidenziare che la successiva puntuale ricostruzione effettuata dei medesimi elementi posti a base del giudizio definitivo ha permesso di raccogliere nuovi elementi fattuali in grado di dare una diversa visione delle circostanze vagliate nel corso del giudizio.

In particolare, nella suddetta sentenza:

- (1) veniva rilevato come i terreni su cui avevano posto le mire i PIROMALLI-MOLÈ erano quelli di tale CATALANO, anziché quelli di ANNUNZIATA.

Altresì non era stata data dimostrazione che gli interessi delle cosche riguardassero anche quelli acquistati da ANNUNZIATA e sui quali era stato realizzato il parco commerciale; in merito veniva osservato che:

- (a) "le mire appropriative della famiglia Piromalli-Molè [...] si siano concretizzate sul terreno di Catalano, sito anch'esso nei pressi dello svincolo autostradale";
- (b) "Il prevenuto (n.d.r. ANNUNZIATA Alfonso) ha dimostrato la legittimità dell'acquisto presso i Musco e l'estraneità di qualsiasi terzo in detto acquisto";
- (c) "la circostanza relativa all'effettivo interessamento delle cosche mafiose al terreno acquistato dal proposto e sul quale è stato realizzato il centro commerciale non è stata confermata da sufficienti elementi di verifica", richiamando integralmente il contenuto della sentenza di rigetto della confisca dei beni e della sottoposizione a Misure di Prevenzione.

In realtà, come verrà concretamente dimostrato, gli interessi dei PIROMALLI riguardavano proprio i terreni riconducibili ad ANNUNZIATA Alfonso e non quelli di CATALANO.

Su questo punto, sarà addirittura Mommo MOLÈ³⁸ a "chiarire" quale sia stato e quale sia l'interesse di PIROMALLI Giuseppe (inteso "Facciazza") sui terreni di ANNUNZIATA.

- (2) veniva indicato, facendo anche riferimento al procedimento di prevenzione, come non fosse stato dimostrato l'effettivo interessamento delle cosche mafiose ai terreni già acquistati da ANNUNZIATA su cui poi è sorto l'omonimo parco commerciale.

A tal riguardo, veniva fatto riferimento al danneggiamento in pregiudizio del barone MUSCO Ruggiero³⁹ (il fatto delle "cantine

³⁸ **MOLÈ Girolamo** (inteso MOMMO), nato il 01.02.1961 a Gioia Tauro (RC)..

³⁹ **MUSCO Ruggiero** (MSCRGR40R26H501O), nato il 26.10.1940 a Roma ed ivi domiciliato in via Donatello 39.

rosse⁴⁰: un immobile ubicato all'interno dell'area in cui poi è sorto il parco commerciale "ANNUNZIATA", effettuato il 04.10.1992, perpetrato⁴¹ ad opera, tra gli altri, di ROMAGNOSI Cosimo⁴², fedelissimo della cosca PIROMALLI, quale episodio in cui erano culminati gli atti intimidatori strumentali alle mire espansionistiche della cosca MOLE'.

In merito, veniva rilevato come ANNUNZIATA avesse acquistato dei terreni⁴³ dallo stesso barone MUSCO Ruggiero prima di detti atti intimidatori ma che tali terreni non erano quelli oggetto dei medesimi danneggiamenti.

Le indagini su detta "cantina rossa" (ma anche sui terreni limitrofi⁴⁴) hanno dimostrato come tali immobili siano stati poi effettivamente acquistati da ANNUNZIATA Alfonso in epoca successiva (il 16.12.1998) sia alla ricostruzione dibattimentale dei fatti sia alla sentenza di primo grado emessa in data 25.11.1997.

Infatti, i terreni acquistati da ANNUNZIATA nell'aprile 1992 non erano quelli in cui era presente la "cantina rossa" oggetto di danneggiamenti, ancorchè ad essa attigui⁴⁵.

40 Insistente al foglio n. 34, particella n. 78.

41 Cfr. pagg. nn. 2430 e 2432 delle motivazioni del processo di 1° grado c.d. "TIRRENO" che riportano rispettivamente:

- "Verbale di arresto in flagranza di reato redatto il 3-10-1992 da PS Gioia Tauro, per tentato furto aggravato in concorso con Romagnosi Antonio (Gioia T., 24-3-1957) e Alampi Raffaele (Oppido M., 9-10-1958), in una cantina di proprietà degli eredi del barone Musco";
- Verbale di sequestro, redatto il 3-10-1992 da PS Gioia T., di arnesi trovati in possesso del Romagnosi, del fratello Antonio e di Alampi Raffaele in occasione del tentato furto nella cantina rossa del barone Musco".

42 **ROMAGNOSI Cosimo**, nato a Gioia Tauro (RC) il 21.04.1960.


43 **Insistente al foglio 34, particelle nn. 1310 e n. 1465** (già insistenti alla particella n. 1270 e, prima ancora alla particella n.1191). Di fatto la particella n. 1191 è stata soppressa ed ha generato nel 1994 le particelle nn. 1270 e 1271. Queste ultime a loro volta hanno originato rispettivamente (nel 1995 e nel 2000) la particella n. 1310, avente una superficie di 1 ha 48 are e 19 ca., e la particella n. 1465 (ente urbano, categoria D/1).

44 Già Insistenti al foglio n. 34, particelle nn. 1194 (di ettari 1 e 16 are) , 1195 (di 2 ettari e 90 are), 1196 (di 2 ettari, 79 are, 63 ca). Le particelle in argomento nel 2008 sono state soppresse e sono confluite nella particella n. 1728, che a sua volta ha generato le particelle nn. **1741, 1740** (quest'ultime due originariamente ricadenti nelle partt. 1195 e 1196), 1742 (quest'ultima soppressa e generante la particella 1802 - originariamente ricadente nella part. 1194) e la 1739 (a sua volta soppressa e generante le partt. **1963-1964-1965**).

Si specifica che nel 2007 è stata generata la particella n. 1720 incorporando, tra le altre, le particelle nn. 850, 849,848, 847, 846 e 79. Altresì la particella n. 1720 è stata soppressa nel 2008 ed è stata unita alla particella n. **1728** sopra menzionata.

45 Cfr. pagina n. 2177 del processo di 1° grado del c.d. processo "TIRRENO" che riporta le dichiarazioni rilasciate, nel corso dell'udienza del 03.10.1995, dall'ispettore DE FUSCO Enza, la quale ha spiegato che il terreno su cui era presente la "cantina rossa", oggetto di danneggiamento, era ubicata in prossimità di quelli di ANNUNZIATA Alfonso ("Tutti i terreni dei quali si è finora parlato sono limitrofi in quanto inizialmente erano proprietà Musco, poi venduti, compresi i terreni di proprietà Catalano ed un altro appezzamento venduto all'Annunziata. Anche la cantina rossa è posta al centro di questi terreni contraddistinta col n° 75 della particella 317 nel foglio di mappa 34, subito dopo, andando verso la S.S. 111, si trova il terreno di Annunziata") (all. 9 cit.).

Per dare una visione immediata della posizione degli immobili in argomento, di seguito è stato inserito un estratto del foglio di mappa n. 34 del Comune di Gioia Tauro indicativo, in colore verde, degli immobili acquistati da ANNUNZIATA Alfonso nel 1992 e in colore giallo di quelli acquistati dalla sua famiglia nel 1998 (includenti la "cantina rossa" ex particella n. 78)



- (3) è stato fatto riferimento alle dichiarazioni del 19.01.1994 rese dal collaboratore RASO Annunziato in cui lo stesso ha rivelato la volontà di MOMMO MOLÈ di realizzare un negozio con sede dove sorgevano i capannoni di CATALANO.

Invero, RASO Annunziato, nelle successive dichiarazioni del 19.06.1996, pur facendo riferimento sempre alla volontà di MOLÈ Girolamo di realizzare specificatamente un negozio d'abbigliamento insieme ad ANNUNZIATA Alfonso ha dato maggiori indicazioni tali da concludere che si fosse riferito proprio all'area in cui sorge attualmente il parco commerciale "ANNUNZIATA", anziché al terreno di CATALANO ("[...] voleva fare un negozio insieme a Annunziata, voleva fare un negozio insieme a Annunziata, pure" "D'abbigliamento"; "E in più voleva fare 'n'altro negozio comu di.. comu di IDEA SUD, lì, un supermarket...[...]... "O' svincolo 'i 'll'autostrada"; "**VICINO I CAPANNONI I BAGALÀ**", se non ricordo male, quelli capannoni che 'nc'avevamo bruciati", "**Sì, CATALANO[...]**" **SO CHE HANNO FATTO IL NEGOZIO, LÌ** (immobile già sede dell'ANNUNZIATA S.R.L., oggi sede dell'esercizio commerciale ad insegna DECATHLON, n.d.r.), D'ABBIGLIAMENTO... "L'ho saputo ultimamenti.. anche dopo collabora.. ch'ero collaboratore [...]").

- (4) veniva fatto riferimento alla circostanza che PIROMALLI Giuseppe, nel corso di una conversazione ambientale intercettata con il collaboratore di giustizia SORRENTI Angelo, era interessato allo spostamento di un traliccio Enel da un terreno di suo interesse

adiacente l'autostrada, ubicato ove sorgerà la prima sede del parco commerciale "ANNUNZIATA".

Tale terreno in un primo momento era stato individuato "con quello acquistato dall'ANNUNZIATA" ma, nel corso del dibattimento, veniva rilevato dagli elementi acquisiti che si trattava, anche in questo caso, del terreno di CATALANO.

I giudici sono giunti a tale conclusione senza considerare in alcun modo rilevante la vicenda relativa al traliccio ENEL ma semplicemente, e per l'ennesima volta, collegando le dichiarazioni di SORRENTI inerenti ad un capannone con quelle di RASO che, come evidenziato nel punto precedente, sono state comunque travisate rispetto alle reali indicazioni fornite in merito dallo stesso collaboratore.

Gli approfondimenti investigativi effettuati nelle more delle indagini hanno, di contro, permesso di acquisire nuovi e non conosciuti elementi che, in conclusione, hanno consentito di documentare come il riferimento di PIROMALLI fosse proprio al terreno acquistato formalmente da ANNUNZIATA Alfonso, come verrà in seguito dettagliatamente riportato.".

...".

L'esito del processo *Tirreno* nei riguardi di ANNUNZIATA Alfonso è, sulla scorta della pronuncia della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria, assolutorio.

Corretto appare, pertanto, l'opinare del P. M. quando evidenzia (f. 70) come tutto ciò renda necessarie due distinte considerazioni di natura giuridica in ordine:

- al momento di protrazione della permanenza del delitto di cui all'art. 416-bis C. p. e, nel caso di specie, del reato di concorso esterno in associazione mafiosa⁴⁶ contestato all'imputato nel processo *Tirreno*;

- al tipo ed alla natura della preclusione connessa al formarsi di un giudicato assolutorio in ordine al predetto reato di natura associativa.

La soluzione che viene prospettata appare corretta, atteso, anzitutto, il richiamo al costante orientamento giurisprudenziale per cui "in tema di reato associativo, laddove la contestazione sia formulata senza specificazione del termine finale della condotta, la pronuncia della sentenza di primo grado segna il termine ultimo e invalicabile della protrazione della permanenza del reato, in quanto la condotta futura dell'imputato trascende necessariamente l'oggetto del giudizio" (si cita., tra le altre, Sez. 6, Sentenza n. 13085 del 03/10/2013).

Nella specie, dalla lettura dell'imputazione contestata ad ANNUNZIATA Alfonso nel processo *Tirreno* si coglie, peraltro, come la stessa sia stata mossa *sino al marzo 1994 e*

⁴⁶ Conferente, infatti, il richiamo a quanto evidenziato, tra le altre, da Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 35100 del 5/6/2013, secondo cui "La fattispecie del concorso esterno in associazione di tipo mafioso si atteggia come reato permanente, al pari di quella di partecipazione alla medesima associazione da parte del soggetto organicamente inserito nel sodalizio, fermo restando che il concorrente può far cessare la permanenza desistendo dal continuare a prestare il proprio apporto alla vita dell'associazione".

successivamente. E, considerato come il termine finale dell'addebito mosso all'ANNUNZIATA coincida temporalmente, ed in termini sostanziali, con quello stesso di emissione a suo carico del decreto di fermo, ovvero il 21/3/1994, eseguito il 22/3/1994 a carico, tra gli altri, dell'ANNUNZIATA, a ben vedere, la protrazione della permanenza del reato deve considerarsi cessata proprio nel mese di marzo del 1994.

Sotto il secondo profilo segnalato dal requirente stesso, poi, la giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, Sentenza n. 41003 del 20/09/2013; Sez. 2, Sentenza n. 45153 del 13/11/2008) afferma che "È legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte in altro procedimento conclusosi con una sentenza irrevocabile di assoluzione, in quanto la **preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale in ordine al reato che è stato oggetto del giudicato, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possano essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati**".

Sicchè non vi è dubbio che possa procedersi ad una rinnovata valutazione di circostanze che hanno costituito oggetto di quell'accertamento giudiziale nell'ottica della disamina, propria di questa fase incidentale, in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'addebito di cui al capo A).

Esaurita la necessaria parentesi, si può, pertanto, passare ad esaminare gli elementi di prova indicati a carico dell'ANNUNZIATA, riservando alla parte delle valutazioni conclusive di questo G. I. P. in ordine alla sua posizione le considerazioni in diritto che riguardano la significatività della relazione fra imprenditore ed associazione mafiosa.

Così, quindi, il P. M. nella richiesta (ai ff. 80 e ss.):

“..."

L'imprenditore ANNUNZIATA Alfonso
quale soggetto intraneo alla cosca PIROMALLI

1. L'inizio dell'ascesa imprenditoriale di ANNUNZIATA Alfonso: gli strettissimi e risalenti legami esistenti con il capo-cosca Piromalli Giuseppe cl. 21 (alias *Peppino Piromalli o Peppe il vecchio*)

Giova premettere che dalle risultanze dei processi celebrati nell'ultimo ventennio in questo distretto non è mai emersa la prova di rapporti di frequentazione e/o conoscenza personale tra l'odierno indagato e Piromalli Giuseppe cl. 21, ovvero colui che – per oltre trenta anni (la prima condanna risale al 1979 nell'ambito del p.p. contro De Stefano Paolo + 59) – è stato il capo indiscusso della omonima cosca operante nel territorio di Gioia Tauro. Al contrario, l'ANNUNZIATA Alfonso – nelle occasioni in cui è stato sentito sul punto dall'A.G. (nella specie in data 20.11.1994⁴⁷ ed in data 17.02.1997⁴⁸) – ha sempre

⁴⁷ Verbale s.i.t. rese il 20.11.1994 da Annunziata Alfonso nell'ambito del p.p.n. 46/93 R.G.N.R. DDA:

fermamente negato di aver conosciuto personalmente il predetto Piromalli, avendo sostanzialmente riferito di averne appreso dell'esistenza e della latitanza soltanto dai giornali.

Ciò premesso, un primo elemento che depone inequivocabilmente a sostegno della sussistenza di un storico sinallagma criminoso tra la 'ndrangheta ed ANNUNZIATA Alfonso è rappresentato dalla vicenda dell'attentato dinamitardo subito da quest'ultimo nel 1987 a Gioia Tauro presso il negozio di abbigliamento sito lungo l'ex S.S. 111; e ciò con particolare riferimento alla conseguente iniziativa dell'ANNUNZIATA - il quale dopo l'attentato aveva abbandonato la propria attività ed aveva fatto temporaneamente ritorno con la propria famiglia a San Giuseppe Vesuviano - di prendere contatti, tramite lo zio Fioravante⁴⁹, con Piromalli Giuseppe cl. 21 (in quel periodo già detenuto) ed ottenere così dallo stesso il *placet* per potere fare rientro a Gioia Tauro.

Si riporta di seguito quanto sul punto analiticamente ricostruito dalla P.G. operante nella citata annotazione del 14.10.2014 (pg. 45-55):

“

3.LA CARRIERA COMMERCIALE DI ANNUNZIATA ALFONSO E I SUOI RAPPORTI CON I PIROMALLI

a. Le dichiarazioni e le intercettazioni auto-accusatorie di ANNUNZIATA Alfonso

Le notizie sull'inizio della carriera commerciale di ANNUNZIATA Alfonso e sulla sua successiva ascesa imprenditoriale sono state fornite dallo stesso ANNUNZIATA Alfonso nel corso dell'udienza del 17.02.1997 afferente al processo di 1° grado c.d. "TIRRENO".

In particolare è emerso dalle dichiarazioni di ANNUNZIATA, peraltro riportate nella sentenza di 1° grado (pagine da 2180 a 2189), che costui "è partito come ambulante

"...non conosco personalmente PIROMALLI GIUSEPPE perché so che egli è stato sempre latitante, come riportato sulle cronache dei quotidiani locali ed anche nazionali".

⁴⁸ Interrogatorio reso in data 17.02.1997 dall'imputato Annunziata Alfonso nell'ambito del processo cd. Tirreno celebrato innanzi alla Corte di Assisi di Palmi:

OMISSIS "**Pres.: "Senta, e lei ha mai fornito gratuitamente o a prezzi, diciamo, di alta convenienza, abiti maschili a Piromalli Giuseppe?" Annunziata A.: "No" Pres.: "Mai?" Annunziata A.: "No, no" Pres.: "Conosce Piromalli Giuseppe, la famiglia Piromalli?" Annunziata A.: "La figlia e la moglie sì, in quanto che sono clienti i nostri, lui personalmente no, l'ho conosciuto sui giornali" Pres.: "E la figlia e la moglie..." Annunziata A.: "Sono clienti nostri...rientrano tra quelle persone alle quali noi usiamo trattamenti...particolarmente, diciamo, delicati?, anche se non sono stati loro a chiederlo, ma sono stato io ad anticiparmi, ecco".**

⁴⁹ Dagli accertamenti anagrafici compendiate nella annotazione integrativa di P.G. depositata in data 19.01.2015 (pg. 12 ss) emerge che, all'epoca della vicenda in esame, ANNUNZIATA Alfonso aveva in effetti uno zio di nome "Fioravante"; quest'ultimo si identifica in **BIFULCO Fioravante, nato a Ottaviano (NA) il 05.11.1919 (e deceduto il 24.02.1990)**, fratello della madre del predetto ANNUNZIATA, BIFULCO Rosa (nata ad Ottaviano (NA) il 27.07.1918 e deceduta il 07.05.2013).

e poi nel 1977 faceva l'ambulante e in più ha messo il primo negozio sulla 111 che, dopo circa cinque anni di attività aiutato dalla famiglia, moglie, figlie, suocera, cognata, ha ampliato: nel 70-71 aveva comprato il primo lotto di terreno, poi, dopo 5-6 anni, ne ha comprato un altro e, dopo altri 5-6 anni, un terzo lotto. Su questi terreni, ovviamente limitrofi, ingrandiva il negozio ed espandeva la propria attività commerciale; tre anni fa, non potendo più allargare dove si trovava, ha comprato il suolo di fronte all'autostrada. Il primo terreno lo ha comprato dal principe Imperiale, attraverso i suoi agenti, lo studio Barbaro, Gioffré Giacinto. Il secondo da un certo Cucinotta di Messina che aveva un'attività a Gioia Tauro ed anche un ingrosso a Messina dove si trasferì. L'altro da un signore di Delianuova che ha un'attività commerciale a Cannavà, tra Gioia e Taurianova, dove vende materiale per l'idraulica; ha venduto a Gioia e ha comprato a Cannavà. Il negozio della 111 adesso è chiuso. Il suolo vicino all'autostrada l'ha comprato verso aprile-maggio del 93 dal barone e avvocato Musco Ruggero o dal fratello, non ricorda bene il nome, e ne ha avuto la disponibilità subito dopo l'atto di vendita. Ha pagato 410 milioni, ma nell'atto è riportata la somma di lire 230 milioni per diversi motivi: anche se è di oltre 29 mila metri, bisogna lasciare delle fasce di rispetto di terreno che sono di 60 metri dall'autostrada e di 30 metri dalla 111; restano insomma poco più di 8 mila metri di terreno edificabile, ma di forma irregolare. A questo va aggiunta una servitù di elettrodotto dell'Enel, un traliccio al centro. Avendo poi acquistato come ditta, ha potuto scaricare l'intero importo e perciò ha avuto convenienza. Ha pagato l'intera somma in quattro o cinque mesi con assegni del suo conto corrente, come ditta, per 230 milioni, gli altri con assegni del conto di sua moglie, Epifanio Domenica⁵⁰. La scelta cadde sul quel suolo perché lo riteneva fra i migliori di Gioia Tauro per un'attività commerciale in quanto c'è lo spazio per i parcheggi che ormai sono indispensabili (spesso al vecchio negozio rubavano le macchine e costringevano i mariti delle clienti ad attendere nell'autovettura) e quindi consentiva di offrire maggiori servizi ai clienti e di migliorare complessivamente. Parlò direttamente col barone Musco un anno prima circa. La sua proprietà e quella di Catalano sono divise dall'autostrada. In questo terreno non ha mai subito atti intimidatori o danneggiamenti. I lavori sono iniziati nel 94; le fondazioni le ha fatte la ditta Luppino Matteo che conosce e lavora con lui da una quindicina d'anni, il capannone l'ha montato la IMEC di Torre Annunziata, impianto elettrico, condizionamento, scaffalature ed arredamento del negozio, la COARCO di Malcontenta in provincia di Venezia. Al Comune ricorda di aver presentato un primo progetto nella primavera del 94 per una costruzione su due livelli che fu subito scartata anche perché troppo costosa. Non ha mai chiesto rilascio di concessioni per centri commerciali. Si crea confusione su una licenza commerciale richiesta al Comune nel 92. Non ha mai avuto richieste estorsive, mentre ricorda un grosso attentato dinamitardo nell'87-88 con bomba davanti alla serranda dell'ingresso che ha provocato seri danni al negozio vecchio della 111, ma non fu preceduto né seguito da richieste né esplicite né implicite. A seguito di quest'attentato ha venduto la merce in magazzino, ha fatto fronte agli impegni commerciali ed ha chiuso l'attività; si è trasferito al suo paese di origine, San Giuseppe Vesuviano, dove si è fermato per 8 mesi o un anno, in attesa anche ...di qualcuno che volesse rilevare l'attività o almeno una richiesta del locale: niente. Dopo un anno circa è rientrato a Gioia Tauro con tutta la famiglia che aveva sofferto molto la mancanza del lavoro, sia la moglie che le tre figlie collaborano nel negozio, delle amicizie anche perché il lavoro si fa per passione e non solo per avidità, voglia di guadagnare, ma anche di dare un servizio sempre migliore alla vastissima clientela che non è solo di Gioia o della Piana, ma pure da Reggio, Vibo, dal lato ionico" (all. 9 cit.).

⁵⁰ **EPIFANIO Domenica** (PFNDNC51A42G082T), nata a Oppido Mamertina (RC) il 02.01.1951 e residente a Gioia Tauro (RC) in via Nazionale 111, n. 294.

Benchè ANNUNZIATA ha riferito di non aver mai avuto richieste estorsive va evidenziato che lo stesso ha subito atti intimidatori ancor prima dell'attentato dinamitardo da lui collocato tra il 1987 e il 1988.

Di fatto la predetta sentenza del processo c.d. "TIRRENO" cita a pagina 2447 due relazioni di servizio della PS datate 12.08.1980 e 11.09.1981. La prima afferente al fatto che "gli agenti notano nelle serrande del negozio dell'Annunziata dei fori provocati dall'esplosione di cartucce di fucile" e che "l'Annunziata dichiara che quei fori erano stati provocati da ignoti circa due mesi prima e che non aveva denunciato il fatto per mancanza di tempo". La seconda relativa al fatto che "le due serrande del negozio di abbigliamento dell'Annunziata sono attinte da 4 colpi di fucile caricato a pallini".

Altresi, l'episodio del succitato attentato dinamitardo del 1987 e le vicende ad esso correlate occorse successivamente sono state oggetto di una conversazione ambientale⁵¹ tra CHIODO Giuseppe⁵² ed ANNUNZIATA Alfonso, captata all'interno del veicolo Mercedes s320 targato BC*344*GS e intestata a quest'ultimo

Tale soggetto, che nel corso del dialogo si è qualificato con cognome e nome ed ha specificato la professione di commercilista e l'iscrizione all'albo di Palmi, lo stesso giorno (alle ore 09.25) è stato controllato dalla Polizia di Stato, in Mileto (VV), unitamente al suo interlocutore, a bordo del succitato veicolo.

Invero CHIODO Giuseppe è rappresentante legale dello STUDIO CHIODO ASSOCIATI⁵³ di Gioia Tauro, che da accertamenti all'archivio dell'Anagrafe Tributaria (sez. dichiarazioni fiscali delle informazioni reddituali) risulta aver presentato le dichiarazioni per ANNUNZIATA Alfonso e per l'ANNUNZIATA S.R.L. relative agli anni d'imposta dal 2007 al 2013.

Benchè ANNUNZIATA abbia ricondotto temporalmente detto episodio al 1983, la sua descrizione dei fatti (laddove ha raccontato di essere andato via da Gioia Tauro) comparata anche con le sue dichiarazioni rese in sede di interrogatorio nell'ambito del processo "TIRRENO" (all. 22) e con le notizie apprese dalla consultazione dell'archivio dei Carabinieri⁵⁴ di Gioia Tauro, ha permesso di collocarlo nel 1987⁵⁵.

In particolare ANNUNZIATA, ha riferito (nel corso della citata conversazione ambientale) di aver chiuso l'attività commerciale e di essere andato via a seguito di un episodio intimidatorio poiché era convinto che i responsabili volessero rilevarla.

Il riferimento è chiaramente rivolto ai componenti della cosca MOLÈ, che "allora erano in tre" (i fratelli Girolamo, Domenico e Rocco MOLÈ) e che "un anno prima avevano aperto IDEA SUD" (infatti in data 23.01.1986 era stata costituita la IDEA

51 Conversazione ambientale di cui al R.I.T. 947/12 - D.D.A. Linea 5438. Progressivo n. 9637 del 26.10.2013 (Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A.) (all. 23).

52 **CHIODO Giuseppe**, nato a Gioia Tauro (RC) il 26.09.1964, iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Palmi dal 16.10.1990 con il n. 63; Identificato con verbale di trascrizione di conversazione tra presenti di cui al R.I.T. 947/12 - D.D.A. Linea 5438. Progressivo n. 9639 del 26.10.2013 (Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A.) (all. 24).

53 "STUDIO CHIODO ASSOCIATI" (P. IVA 02502860808), con sede legale e domicilio fiscale in Gioia Tauro, via Mezzina 1.

54 È emerso dalla consultazione dell'archivio dei Carabinieri di Gioia Tauro che a seguito dei danneggiamenti ricevuti ANNUNZIATA Alfonso era andato via da Gioia Tauro con la famiglia circa due mesi prima del 09.02.1988 (all. 25).

55 La consulenza Tecnica del rag. JEMMA Giuseppe Antonio (a pagina 9), depositata il 16.01.1998 presso il Tribunale di Reggio Calabria - Sezione Misure di Prevenzione, colloca al 1° agosto 1987 atti vandalici posti in essere dalla criminalità organizzata nei confronti di ANNUNZIATA Alfonso (all. 26).

SUD S.a.s.⁵⁶, cessata in data 03.09.1987; mentre in data 18.05.1987 era stata costituita la IDEA SUD S.r.l.⁵⁷).

Inoltre ANNUNZIATA ha specificato che era giunto a tale conclusione in considerazione del fatto che non aveva ricevuto richieste estorsive, ancorchè si fosse interessato personalmente sulla questione ("perché dopo, io sono andato da quello e no, quello no e quello no"), e dopo aver appreso, in maniera alquanto "anomala" e dubbiosa, che probabilmente gli autori di quel gesto intimidatorio non fossero di Gioia Tauro ("[...] quando mi hanno messo la bomba a me... nell'ottantatre... allora hanno detto tu no, tu no e tu no, eh.. allora erano in tre. E tu no, tu no, tu no.. no richieste, né niente..che qualcuno che..inc.le..allora, siccome che allora in quell'epoca, in quell'...un anno prima avevano aperto IDEA SUD..eh.. si dovevano mettere il negozio GS mettevano l'abbigliamento pure, le cose... allora... allora ho detto... "questi qua vogliono rilevare l'attività"... non avevo altre spiegazioni e qua la cosa migliore ora chiudo...infatti io ho svenduto la merce le cose...e...e... e me ne sono andato... è inutile che tu... combatti... che cosa puoi... puoi... puoi fare? Se non è per estorsione... se era dice... volevano mille lire e tu non glieli hai date... ma poi... ti facevano una richie... oppure dopo messa la bomba, ti dovevano fare la richiesta?"; "perché dopo, io sono andato da quello e no, quello no e quello no... e allora che veniva un altro da fuori? Loro... loro dicevano gente... gente di fuori, ma la gente di fuori venivano a Gioia?"; "eh eh... allora... neanche niente mi hanno detto "devi dare mille lire... devi dare mille lire" oppure "devi dare un contributo tu non hai capito... hai capito non hai capito" e cose... niente... allora ho detto "questi vogliono rilevare l'attività" perché allora erano messi nel commercio alimentare cose... scarpe... eeh... quelli delle scarpe a fianco a me... Cernuto (fonetico)... ecc... sai... e allora ho detto "questi qua si vogliono prendere il negozio" allora l'attività andava bene a me... erano anni fiorenti proprio..."; "... se la loro... l'obbiettivo loro è quello è inutile... non posso fare niente.. e.. **e me ne sono andato...**"").

Dal racconto di ANNUNZIATA è emersa la sua connotazione di imprenditore apparentemente vittima allorquando ha asserito che pur essendo stato tentato di sporgere denuncia si era rassegnato al danno ("allora ho detto "allora che devo fare? Qua due sono le cose... se insisto... se denuncio non sto bene... se... e sto così... ma questi mi daranno sempre grattacapi, cioè...") ed aveva cercato di perseguire un'intesa volta a limitarlo.

Lo stesso ANNUNZIATA, nel prosieguo della conversazione ambientale, ha narrato della successiva circostanza in cui fu autorizzato dal boss PIROMALLI Giuseppe, all'epoca detenuto, a poter tornare a Gioia Tauro e a riprendere la sua attività.

Nello specifico, ANNUNZIATA ha rivelato che erano stati presi contatti, con il coinvolgimento di suo zio Fioravante, sia con Peppe "il vecchio"⁵⁸ (ndr PIROMALLI

56 "IDEA SUD SAS" (P. IVA 00925720807) con sede legale a Gioia Tauro (RC) in via SS 111, esercente l'attività di "prodotti alimentari non altrove classificati", rappresentata da **BORGESE Domenico**, nato a Gioia Tauro (RC) il 24.03.1947. Tale società è stata costituita, tra gli altri, da **STANGANELLI Carmelo**, nato a Gioia Tauro (RC) il 04.02.1948, alias "il professore".

57 Supermercato "IDEA SUD S.r.l." (P. IVA 01002400800), con sede a Gioia Tauro (RC) in via Strada Statale 111 nr. 235, inizio attività in data 27.05.1987, rappresentata da **SPERANZA Giuseppe**, nato a Gioia Tauro (RC) il 30.01.1941. Tale società è stata costituita, tra gli altri, da **BORGESE Domenico**, nato a Gioia Tauro (RC) il 24.03.1947 socio e rappresentante della predetta "IDEA SUD SAS". Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione M.P., con provvedimento nr. 110/98 RGMP e nr. 38/98 provv. seq. del 26/06/98, disponeva il sequestro del patrimonio aziendale della suddetta società nella disponibilità di MOLÈ Rocco, MOLÈ Girolamo e STANGANELLI Carmelo, ovvero delle quote societarie intestate a ALBANESE Caterina, MOLÈ Girolamo, SPERANZA Giuseppe (classe 1941), SPERANZA Rossella (classe 1969).

58 Inteso **PIROMALLI Giuseppe**, nato a Gioia Tauro (RC) l'01.03.1921.

Giuseppe classe '21, allora recluso, durante una fase dibattimentale in un processo, sia con l'omonimo nipote⁵⁹ verso il quale lo stesso Pepe PIROMALLI lo aveva indirizzato e che la pretesa consistette in un regalo a Natale e a Pasqua "alla famiglia" ("[...] dopo tempo poi... mio zio Fioravante... allora dice "ma come, parlando di cose... **poi abbiamo parlato coneppe... il vecchio... in carcere... eeh... mentre facevano la causa... gli hanno detto... "ma questo che deve fare?"**) ([...] dice "no, parla... parla con mio nipote" con mio nipote [...]), ("[...] dice, niente no... non hanno voluto niente... dice "voi a Natale e a Pasqua fate un regalo alla famiglia qua" e stop...", "e stop... e questo qui abbiamo fatto...").

Si evidenzia che ANNUNZIATA Alfonso⁶⁰ si era già riferito a PIROMALLI Giuseppe (classe '21), chiamandolo con l'appellativo "il vecchio", in una precedente conversazione ambientale⁶¹ con sua moglie EPIFANIO Domenica⁶² (captata in data 24.06.2013 all'interno dell'autovettura Ssangyong mod. Rexton targata EB*422*YY) - allorquando il veicolo stava marciando lungo la via Pozzillo di Gioia Tauro⁶³, ad angolo con contrada Guardiola -, e quest'ultima, dopo aver indicato a suo marito una casa, gli chiese se fosse di PIROMALLI ("... quella è quella casa di PIROMALLI?"), ricevendo risposta affermativa (**all. 29**).

Altresì nella sentenza emessa il 22.02.1995 dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria (nell'ambito del proc. pen. 41/93 R.G.N.R. D.D.A.), si rinviene tale appellativo a pag. 88, allorquando vengono riportate le dichiarazioni rilasciate dal RASO il 27.08.1993.

In particolare, RASO, dopo aver parlato di PIROMALLI Girolamo, descrive la figura del fratello Giuseppe asserendo che "diversa è la natura di suo fratello Peppe, il vecchio, il quale ancora ora dal carcere [...]" (**all. 30**).

Nel prosieguo del dialogo intercettato tra CHIODO e ANNUNZIATA, quest'ultimo ha lasciato intendere che non si trattava di un semplice fatto estorsivo, ma che la scelta di attentare alla sua attività economica aveva avuto una chiave di lettura più complessa.

In particolare, l'imprenditore ha narrato di una faida in atto in quel periodo, che aveva visto schierati da una parte i PIROMALLI e dall'altra i TRIPODI, dalla quale i primi uscirono vittoriosi e continuarono indisturbati la loro egemonia sul territorio gioiese.

Proprio a detta faida ha ricondotto l'attentato dinamitardo di cui fu vittima, unitamente ad altri imprenditori (SCIARRONE⁶⁴ e SEMINARA⁶⁵), ipotizzando che gli

59 **PIROMALLI Giuseppe** (inteso "Facciazza"), nato a Gioia Tauro (RC) il 04.01.1945.

60 ANNUNZIATA Alfonso, identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 274/12. Linea 4617. Progressivo n. 13229 del 05.09.2013 (Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A.) (**all. 27**).

61 R.I.T. 947/12 - D.D.A.. Linea 5173. Progressivo n. 8872 del 24.06.2013 (ora 09.12.17) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

62 **EPIFANIO Domenica**, identificata con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 1880/12 - D.D.A.. Linea 5479. Progressivo n. 207 del 23.10.2012 (Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A.) (**all. 28**).

63 La localizzazione GPS del veicolo riporta le coordinate 38°26'56" (latitudine) e 15°54'48" (longitudine) proprio corrispondenti alla via Pozzillo di Gioia Tauro (RC).

64 Dall'esame degli atti all'archivio dei Carabinieri di Gioia Tauro (**all. 25 cit.**) risulta che:

- le Officine Riunite Sciarrone-Pedullà di Gioia Tauro, site alla periferia di Gioia Tauro, sono state oggetto di danneggiamento mediante esplosione di ordigno ad opera di ignoti in data 10.04.1980;
- la Casa del Ricambio di Sciarrone Ugo (nato il 04.06.1941), sita in strada Statale 111 n. 263, è stata danneggiata mediante esplosivo in data 26/27.03.1980 ed è stata oggetto di esplosione di colpi di arma da fuoco in data 29.11.1989.

stessi attentati avessero avuto ripercussione su di loro in quanto erano imprenditori sotto la protezione dei PIROMALLI-MOLÈ, a cui consegnavano il c.d. fiore.

Altresi ANNUNZIATA, narrando della faida, si riferisce ancora una volta a "Peppe il vecchio" (PIROMALLI Giuseppe classe '21), confermando di essere a conoscenza delle dinamiche criminali che hanno interessato nel tempo la città di Gioia Tauro ed evidenziando come in quel periodo non vi fossero buoni rapporti tra il predetto PIROMALLI ed il cognato "Copelli".

Quest'ultimo, da identificarsi in COPELLI Giovanni⁶⁶, è stato sottoposto a fermo nell'ambito del p.p. n. 5529/13 R.G.N.R. D.D.A., per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. in quanto considerato il reggente della cosca PIROMALLI.

Il fermo è stato poi convalidato con Ordinanza C.C. emessa il 26.10.2013 dal G.I.P. di Reggio Calabria, dott. Domenico Santoro, confermata dal Tribunale del riesame di Reggio Calabria il 15.11.2013 e dalla Corte Cupreme di Cassazione in data 15.04.2014 (all. 30 bis)

("[...] però in quel frattempo, in quei sette otto mesi... a Gioia... la faida dei Tripodi... Piromalli - Tripodi... Mazzaferro si è ritirato... Copelli è stato messo da parte... c'è stata una... una sistemazione e si sono fortificati Molè e Piromalli... hanno preso il sopravvento loro e basta... erano loro... allora ecco... c'è stata... allora... la bomba a me, a Seminara, a Sciarrone..."), "... per il predominio perché... magari con il cognato stesso... Copelli... con Peppe il vecchio... non si potevano urtare fra loro, allora, **quelli che prendevano il fiore da me** e allora ... questi qua (incomp.le) allora... **secondo me ci siamo andati sotto noi...per loro [...]**" (all. 23 cit.).

Conversazione intercorsa tra ANNUNZIATA Alfonso (A) e CHIODO Giuseppe (C).

R.I.T. D.D.A. 947/12 - Linea n. 5438. Progressivo n. 9637 R.G.N.R. 2463-09. Data: 26.10.2013.

... Omissis... (da inizio conversazione a ore 09:10:23)

A: [...] **quando mi hanno messo la bomba a me... nell'ottantatre...allora hanno detto tu no, tu no e tu no, eh..allora erano in tre. E tu no, tu no, tu no.. no richieste, né niente..che qualcuno che..inc.le..allora, siccome che allora in quell'epoca, in quell'...un anno prima avevano aperto IDEA SUD..eh.. si dovevano mettere il negozio GS mettevano l'abbigliamento pure, le cose... allora... allora ho detto... "questi qua vogliono rilevare l'attività"... non avevo altre spiegazioni e qua la cosa migliore ora chiudo...infatti io ho svenduto la merce le cose...e...e... e me ne sono andato... è inutile che tu... combatti... che cosa puoi...**

⁶⁵ Dagli atti all'archivio dei Carabinieri di Gioia Tauro risulta che SEMINARA Giovanni (nato in data 11.01.1925) ha denunciato:

- il 14.11.1984, l'esplosione di una bombola di gas per uso domestico alla via Nazionale 111;
- il 05/06.03.1985 l'incendio presso la villa in costruzione sita alla S.S. 18;
- in data 11.03.1985, la tentata estorsione di lire 200 milioni, con minaccia di morte ai figli e alla ragioniera;
- il 22.03.1985, l'esplosione di colpi di arma da fuoco sulle vetrine della concessionaria Mercedes sita in Gioia Tauro via Nazionale 111 nn. 20, 22, 24;
- il 05.02.1986, il furto di un assegno bancario e denaro contante presso la concessionaria Opel;
- il 15.01.1987, il furto di accessori di automobili.

⁶⁶ **COPELLI Giovanni**, nato a Gioia Tauro (RC) il 01.04.1934, cognato di Giuseppe PIROMALLI cl. 21, in quanto quest'ultimo era coniugato con STILLITANO Teodora (nata a Gioia Tauro il 01.09.1930), sorella di STILLITANO Maria (nata a Gioia Tauro il 03.08.1943), moglie del COPELLI.

puoi... puoi fare? Se non è per estorsione... se era dice... volevano mille lire e tu non glieli hai date... ma poi... ti facevano una richie... oppure dopo messa la bomba, ti dovevano fare la richiesta?

C: *si, eh*

A: *perché dopo, io sono andato da quello e no, quello no e quello no... e allora che veniva un altro da fuori? Loro... loro dicevano gente... gente di fuori, ma la gente di fuori venivano a Gioia?*

C: *eh, senza chiedere?*

A: *eh eh... allora... neanche niente mi hanno detto "devi dare mille lire... devi dare mille lire" oppure "devi dare un contributo tu non hai capito... hai capito non hai capito" e cose... niente... allora ho detto "questi vogliono rilevare l'attività" perché allora erano messi nel commercio alimentare cose... scarpe... eeh... quelli delle scarpe a fianco a me... Cernuto (fonetico)... ecc... sai... e allora ho detto "questi qua si vogliono prendere il negozio" allora l'attività andava bene a me... erano anni fiorenti proprio...*

C: *certo*

A: *allora ho detto "allora che devo fare? Qua due sono le cose... se insisto... se denuncio non sto bene... se... e sto così... ma questi mi daranno sempre grattacapi, cioè..."*

C: *certo*

A: *... se la loro... l'obbiettivo loro è quello è inutile... non posso fare niente.. e.. e me ne sono andato... Aspettando che io ricevevo qualcosa di affittare il negozio... perché io l'ho svuotato... di affittare il negozio... dico "adesso mi propongono..."*

C: *si*

A: *... infatti io ho fatto fare una valutazione pure per vendere l'immobile all'architetto Nostro, gli ho detto "fatemi una valutazione della costruzione" e se vengono... e vogliono comprare... o affittare o comprare... "dite, vedete, la valutazione è questa, datemi i soldi e e... e cedo tutto... è inutile fare il... il forte insomma..."*

C: *eh, certo*

A: *... non è venuto nessuno... nè niente... e dopo tempo poi... mio zio Fioravante... allora dice "ma come, parlando di cose... poi abbiamo parlato con Peppe... il vecchio... in carcere... eeh... mentre facevano la causa... gli hanno detto... "ma questo che deve fare?" dice "no, parla... parla con mio nipote" con mio nipote... dice, niente no... non hanno voluto niente... dice "voi a Natale e a Pasqua fate un regalo alla famiglia qua" e stop...*

C: *uhm*

A: *... e stop... e questo qui abbiamo fatto... allora... però in quel frattempo, in quei sette otto mesi... a Gioia... la faida dei Tripodi... Piromalli - Tripodi... Mazzaferro si è ritirato... Copelli è stato messo da parte... c'è stata una... una sistemazione e si sono fortificati Molè e Piromalli... hanno preso il sopravvento*

loro e basta... erano loro... allora ecco... c'è stata... allora... la bomba a me, a Seminara, a Sciarrone...

C: si

A: **... per il predominio perché... magari con il cognato stesso... Copelli... con Peppe il vecchio... non si potevano urtare fra loro, allora, quelli che prendevano il fiore da me e allora ... questi qua (incomp.le) allora... secondo me ci siamo andati sotto noi...per loro...** e loro no... allora adesso... e poi... questo... o l'obiettivo erano altri di... di fare le... le... le... l'attività loro insomma, però l'attività loro poco (salta l'audio) ... l'alimentare è molto facile tiene il direttore, le case, l'affiliazione, le cose... an...anche se allora le affiliazioni erano poche però... c'erano questi forti cash & carry che fornivano le cose, ma l'abbigliamento è diverso...

C: **ci vuole un (incomp.le si accavallano le voci)...**

A: ... è complicato

...Omissis... (dalle ore 09:15:03 alle ore 09:15:13)

A: **e allora ecco, però, io ho avuto la cosa dice ...di andarmene. Aspettavo che si facessero vivi qualcuno...**

C: **che si (incomp.le) vivi, certo...**

A: ... non si è fatto vivo nessuno..ho detto allora? (si interrompe l'audio)... poi ci sono stati tutti questi omicidi, questa... questa guerra... e allora..

...Omissis...

A: ... questi qua... è inutile questo è un muro, che... **che devo fare? L'eroe? Che devo fare insomma... eeh... poi contro questi... questi sono criminali...**

C: si si si

A: **... sono criminali, che fai?**

...Omissis... (dalle ore 09:17:14 fino al termine della registrazione)

Riguardo alla versione dell'attentato fornita da ANNUNZIATA si rammenta che la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Palmi il 18.07.1985 ha fatto luce sulla faida in atto in quel periodo tra la cosca facente capo a PIROMALLI Giuseppe (classe 1921) e un gruppo emergente costituito dalla famiglia TRIPODI di Gioia Tauro.

In realtà, a parere di questa p.g. e dalle risultanze investigative, si può affermare che la paternità dell'attentato dinamitardo è da attribuire ad altra faida in atto nello stesso periodo sul territorio gioiese e che l'esecutore materiale dell'attentato venne ucciso.

Infatti, il processo c.d. "TIRRENO" ha fatto emergere che negli anni ottanta vi erano altre due famiglie in contrapposizione fra di loro, quella dei MOLÈ, che si era unita ai PIROMALLI, e quella dei PRIOLO.

Nella sentenza d'Appello del predetto processo - laddove è stato trattato il triplice omicidio di PRIOLO Girolamo⁶⁷, FOTI Santo⁶⁸ e MANYIANI Abded⁶⁹ avvenuto il

67 **PRIOLO Girolamo**, nato a Gioia Tauro (RC) in data 10.06.1970 e assassinato il 09.09.1988.

68 **FOTI Santo**, nato a Gioia Tauro il 18.11.1951 e assassinato il 09.09.1988.

09.09.1988 (per il quale verranno condannati tra gli altri **MOLÈ** Girolamo⁷⁰, **MOLÈ** Domenico⁷¹ e **MOLÈ** Rocco⁷²), sintetizzando la ricostruzione del "complesso fatto" effettuata da **RASO** Annunziato e **PALUMBO** Giovanni - si desume la frizione tra i **MOLÈ** e la cosca dei **PRIOLO** ("un giorno è arrivato alla masseria Mico Corigliano, che aveva una gamba offesa e che stava sempre con Nino Molè, e ha portato la notizia che **Santo Priolo**⁷³ voleva uccidere **Mommo** o **Mico Molè**. Il Corigliano ha appreso la notizia da tale Lattari, che è stato poi ucciso per paura che potesse rivelare che **l'omicidio dei Priolo era stato organizzato dai Molè**". **Nino Molè sembrava una belva e ha detto che bisognava ammazzare tutti i Priolo, comprese le donne e i bambini**") (pagina 430).

"I Priolo erano risentiti con i MOLÈ, che nel passato, avevano ucciso alcuni loro Parenti" (pag. 431) (all. 10 cit).

Con specifico riferimento ai pregressi fatti di sangue che avevano riguardato la famiglia **PRIOLO**, dall'esame in dibattimento, nell'ambito di detto processo, dell'ispettore di polizia **SPADAFORA** Pietro Fausto (in data 14.11.1995) è emerso che il 17.02.1981 erano stati uccisi **PRIOLO** Francesco (nato il 20.06.1927) e suo figlio **Nicodemo** (nato il 16.05.1961), mentre in data 08.04.1981 era stato ucciso **PRIOLO** Giuseppe (nato il 17.12.1956) (all. 31).

Altresì l'esame del teste **LOIACONO** Pasquale (in data 08.11.1996) ha fatto emergere che il 12.04.1987 erano state uccise le sorelle **PRIOLO** Maria e **Domenica** (all. 32).

Come dettagliatamente illustrato nel prosieguo della presente informativa, dopo l'attentato dinamitaro ai danni di **ANNUNZIATA** verrà assassinato **PRIOLO** **Giuseppe**⁷⁴, che il collaboratore di giustizia **GERMANÒ** Salvatore ha

69 **MANYIANI** Abed, cittadino marocchino nato a Marif in data 01.06.1957 ed assassinato il 09.09.1988.

70 **MOLÈ** Girolamo, nato a Gioia Tauro (RC) l'01.02.1961.

71 **MOLÈ** Domenico, nato a Gioia Tauro (RC) il 06.04.1962. Condannato con sentenza della:

- Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria in data 11.08.2000, irrevocabile il 25.05.2002 (nell'ambito del processo c.d. "TIRRENO"), per i delitti di associazione di tipo mafioso (artt. 110, 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e ultimo comma c.p.); illegale importazione, acquisto, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni e da guerra e relative munizioni (art. 110, 112 n. 1 e 2, 61 n. 2, 81 cpv c.p., 9, 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497 e art. 7 D.L. n. 152/91); omicidio (artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 575, 577 n. 3 e 4 c.p.); omicidio (artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 575, 577 n. 3 e 4 c.p.); rapina (artt. 110, 628 1° e 3° comma c.p.); estorsione (artt. 110, 81 cpv., 46-629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91); turbata libertà dell'industria e del commercio /art. 110, 513 bis c.p. e 7 D.L. 152/91).
- Corte d'Appello di Reggio Calabria il 14.07.2011, irrevocabile l'8.04.2014 (nell'ambito del processo c.d. "CENT'ANNI DI STORIA"), per il delitto di associazione di tipo mafioso (artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 61 n. 9 c.p.).

72 **MOLÈ** Rocco, nato a Gioia Tauro (RC) il 16.8.1965, assassinato in data 01.02.2008.

Condannato con sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria in data 11.08.2000, irrevocabile il 25.05.2002 (nell'ambito del processo c.d. "TIRRENO"), per i delitti di associazione di tipo mafioso (artt. 110, 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e ultimo comma c.p.); illegale importazione, acquisto, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico di armi comuni e da guerra e relative munizioni (art. 110, 112 n. 1 e 2, 61 n. 2, 81 cpv c.p., 9, 10, 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497 e art. 7 D.L. n. 152/91); omicidio (artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 575, 577 n. 3 e 4 c.p.);

73 **PRIOLO** Santo, nato il 30.10.1957 a Gioia Tauro (RC), assassinato il 21.04.1989.

74 Il teste **LONGO** Salvatore, nel corso dell'udienza che ha avuto luogo in data 29.04.1996 nell'ambito del processo c.d. "TIRRENO" aveva riferito dell'omicidio di **PRIOLO** Giuseppe avvenuto in data 19.09.1987, del ferimento di **PRIOLO** Santo (nato il 30.10.1957) e di suo cognato **ZAPPÀ** Giuseppe (nato l'8.10.1951) e della denuncia

indicato quale materiale esecutore di detto attentato, ipotizzando che, nel momento in cui i MOLÈ, aiutati dalla famiglia PIROMALLI, "stavano nascendo", i PRIOLO erano stati allontanati da quest'ultimi ("[...] i Priolo [...] erano sempre nella famiglia, cioè non è che volevano emergere, purtroppo può darsi che li avevano messi in un angolo essendo che cioè i Molè, cioè stavano nascendo i molè eh... eh... allora cominciarono a metterli in un angolino no! Cioè a lasciarli per i fatti suoi [...]") (all. 34).

Quindi, la scelta di attentare proprio all'attività economica di ANNUNZIATA non è stata casuale e la motivazione, evidentemente, va ricercata in quello che l'imprenditore gioiese rappresentava già a quel tempo: un punto di interesse della cosca MOLÈ - PIROMALLI e non un semplice imprenditore estorto come tutti gli altri.

Ad ogni buon conto, la vicenda narrata direttamente da ANNUNZIATA fornisce uno spaccato chiaro di come costui abbia inteso chiarire i rapporti con le organizzazioni criminali operanti sul territorio.

Dopo aver avuto contezza della supremazia della 'ndrina PIROMALLI-MOLÈ sulle altre organizzazioni gravitanti nella piana di Gioia Tauro, il predetto imprenditore ha iniziato un percorso teso a creare un connubio simbiotico con questi ultimi, frutto di un vero e proprio calcolo costi/benefici che lo ha portato ad "allearsi" con i vincenti e ad avviare con loro un vero rapporto di reciproco vantaggio, in cui ANNUNZIATA è diventato il referente della citata 'ndrina dal punto di vista imprenditoriale.

Del resto è stato lo stesso ANNUNZIATA a riferire, rispondendo alle domande del Pubblico Ministero in sede di interrogatorio nel corso dell'udienza del 17.02.1997 del processo "TIRRENO", che a Gioia Tauro non esistevano altri esercizi commerciali come il suo, lasciando intendere che poteva vantare una vasta clientela ultra-provinciale ("Negozio tipo come il mio a Gioia Tauro no, ma io.. però bisogna dire un'altra cosa, che io non è che lavoro con la popolazione, i miei clienti sarà il 10 per cento di Gioia Tauro, il 15, ma gli altri.. i clienti veri potenziali sono del circondario..." "...noi abbiamo clienti da Reggio, dal lato ionico, da Vibo, da tante parti, non è che il lavoro.. altrimenti per l'attività che io svolgo a Gioia Tauro è troppo, non è proporzionale, ecco, non è proporzionale") (all. 22 cit.).

Dalla suddetta ricostruzione effettuata dalla P.G., ed in particolare dal contenuto della conversazione ambientale intercettata all'interno dell'autovettura in uso ad ANNUNZIATA Alfonso tra quest'ultimo ed il proprio commercialista CHIODO Giuseppe (RIT DDA n. 947/12 - progr. n. 9637 del 26.10.2013), emerge quanto segue.

In primo luogo, l'episodio dell'attentato dinamitardo subito dall'ANNUNZIATA nel 1987 presso il proprio negozio di abbigliamento è da qualificarsi, senza alcun dubbio, in termini di azione delittuosa finalizzata a garantirsi il "predominio" sul territorio di Gioia Tauro ed è stata attuata quale ritorsione nei

del predetto Santo per tentato omicidio in pregiudizio di ETZI Filippo (nato il 16.10.1944) e CUTRÌ Maurizio (nato il 22.9.1968) avvenuto il 9 settembre del decorso anno (1988 ndr) - "[...] da ricollegare a una immediata vendetta posta in essere dal Priolo Santo contro i componenti di un clan avverso che poco prima avevano ucciso a colpi di arma da fuoco e in due riprese, Priolo Giuseppe, Foti Santo e Manjari Abdeh e ferito gravemente Zappia Giuseppe [...]" (all. 33).



confronti delle cosche Piromalli (capeggiata da Piromalli Giuseppe cl. 21) e Molè, che già allora avevano preso il sopravvento nel predetto territorio⁷⁵; ritorsione quest'ultima verificatasi - secondo quanto ipotizzato dallo stesso Annunziata Alfonso dialogando con il Chiodo - nell'ambito della violenta faida che in quel periodo era ancora in corso tra la cosca Piromalli ed un gruppo criminale riconducibile alla famiglia Tripodi di Gioia Tauro; ovvero - alla luce della compiuta analisi effettuata dalla P.G. - nell'alveo della differente faida che aveva visto contrapposti in quegli anni da un lato i soggetti al vertice della cosca Molè (alleata e supportata in tale faida da quella consanguinea dei Piromalli) e dall'altro i componenti della famiglia Priolo.

Pertanto risulta evidente che in ogni caso - a prescindere da chi abbia ordinato materialmente l'attentato dinamitardo ai danni di ANNUNZIATA Alfonso (i Tripodi ovvero i Priolo) ed alla luce di quanto riferito dallo stesso ANNUNZIATA nel corso della citata conversazione tra presenti intercettata - vi è un'assoluta certezza sul movente di tale condotta delittuosa (ovvero i contrasti tra cosche rivali esistenti in quel periodo nel territorio di Gioia Tauro), nonché sulla riconosciuta ed indiscussa "vicinanza" dell'odierno indagato a "*Peppe il vecchio*" (*alias* Giuseppe Piromalli cl. 21).

Fermo restando quanto si dirà a breve in ordine agli ulteriori ed inequivocabili riscontri emersi nel corso delle indagini in ordine a tale "vicinanza", è infatti lo stesso ANNUNZIATA ad indicare la duplice circostanza che - all'epoca dell'attentato (1987) - egli pagava il "pizzo" (in gergo anche cd. "*fiore*") al predetto Piromalli Giuseppe cl. 21 (ed alla cosca da quest'ultimo capeggiata) e che pertanto, in ragione di tale situazione, lo stesso - unitamente ad altri imprenditori già in precedenza vittime di attentati dinamitardi (Sciarrone e Seminara) - era stato preso di mira dalle cosche in quel momento storico rivali dei Piromalli ("... per il predominio

⁷⁵ **Conversazione ambientale tra Annunziata Alfonso e Chiodo Giuseppe - RIT DDA n. 947/12 - progr. n. 9637 del 26.10.2013**

omissis "A: ... non è venuto nessuno... nè niente... e dopo tempo poi... mio zio Fioravante... allora dice "ma come, parlando di cose... poi abbiamo parlato con Peppe... il vecchio... in carcere... eeh... mentre facevano la causa... gli hanno detto... "ma questo che deve fare?" dice " no, parla... parla con mio nipote" con mio nipote... dice, niente no... non hanno voluto niente... dice "voi a Natale e a Pasqua fate un regalo alla famiglia qua" e stop...

C: uhm

A: ... e stop... e questo qui abbiamo fatto... allora... però in quel frattempo, in quei sette otto mesi... a Gioia... la faida dei Tripodi... Piromalli - Tripodi... Mazzaferro si è ritirato... Copelli è stato messo da parte... c'è stata una... una sistemazione e si sono fortificati Molè e Piromalli... hanno preso il sopravvento loro e basta... erano loro... allora ecco... c'è stata... allora... la bomba a me, a Seminara, a Sciarrone...

C: si

A:... per il predominio perché... magari con il cognato stesso... Copelli... con Peppe il vecchio... non si potevano urtare fra loro, allora, quelli che prendevano il fiore da me e allora ... questi qua (incomp.le) allora... secondo me ci siamo andati sotto noi...per loro... e loro no..."

perché... magari con il cognato stesso... Copelli... con Peppe il vecchio...non si potevano urtare fra loro, allora, quelli che prendevano il fiore da me ... e allora ... questi qua (incomp.le) allora... secondo me ci siamo andati sotto noi...per loro... e loro no...”).

Va però rimarcato che tale ultimo dato, ovvero quello dell'assoggettamento dell'ANNUNZIATA al pagamento di una tangente alla cosca di 'ndrangheta dominante nel territorio (come dallo stesso ammesso nella conversazione con il proprio commercialista), non deve comunque trarre in inganno, in quanto – come si è già detto analizzando l'evoluzione giurisprudenziale formatasi in ordine alla figura del cd. imprenditore colluso – la nascita del rapporto tra i sodalizi criminali mafiosi e tale figura di imprenditore (quale si dimostrerà a breve essere l'odierno indagato) trae spesso scaturigine proprio da un impatto “traumatico” (minacce esplicite o velate, veri e propri danneggiamenti o in atti intimidatori di vario genere a titolo di monito) e non necessariamente con la preventiva messa a disposizione⁷⁶; ed inoltre l'evoluzione di tale rapporto è connotata frequentemente dal fatto che l'imprenditore cd. colluso (ed a tale logica non sfugge di certo l'Annunziata Alfonso) deve comunque soggiacere alle richieste di denaro (ovvero all'imposizione di assumere determinati soggetti, o di avvalersi di certi fornitori, o ancora di offrire prestazioni diffuse di varia natura), quale necessario prezzo correlato ai benefici ed ai vantaggi derivanti dalla collaborazione continuativa (od occasionale nel caso dell'imprenditore strumentale) instaurata con l'associazione di tipo mafioso (tra gli altri, ad esempio, la protezione rispetto alle cosche “concorrenti” ed antagoniste che operano nel medesimo territorio) e finalizzati al perseguimento di uno scopo meramente lucrativo, ovvero imporsi sul mercato ed agire da monopolista.

D'altro canto, anche la terminologia utilizzata dall'Annunziata è esplicativa di quanto sostenuto dagli scriventi: l'Annunziata, infatti, nel riferirsi a quanto pagato ai Piromalli, fa riferimento al termine “fiore”, gergalmente utilizzato fra gli *ndranghetisti* per indicare un “dono”, un “omaggio” che viene offerto in segno di rispetto da un mafioso ad un altro nel momento in cui si appresta a inserirsi in un contesto dove il secondo esercita un potere in posizione di primazia.

L'esperienza giudiziaria è ricca di tali emergenze processuali.

⁷⁶ Non è un caso al riguardo che, oltre all'attentato dinamitardo del 1987 di cui si è ampiamente detto, il negozio di abbigliamento di proprietà ANNUNZIATA Alfonso (sito a Gioia Tauro lungo la S.S. 111) era già stato oggetto in precedenza di azioni intimidatorie di matrice estorsiva (nella specie erano stati esplosi da soggetti rimasti ignoti colpi di fucile contro le serrande del negozio) in data 12.08.1980 ed in data 11.09.1981.

Tipica esplicitazione di quanto sostenuto avviene tutte quelle volte in cui un'impresa "mafiosa" (per esempio operante nel settore della movimentazione terra e/o edilizia) si porti a svolgere lavori in un comune diverso da quello di appartenenza, dove opera e controlla una *ndrina* diversa da quella di appartenenza.

Diverso è il caso, invece, di un soggetto cui venga chiesto del danaro a titolo di estorsione; in tal caso il riferimento al termine "*fiore*" scompare, facendo spazio a quello – per l'appunto – di estorsione, di "*pizzo*", di "*tangente*".

In secondo luogo, tornando al contenuto suddetta conversazione ambientale, emerge plasticamente la "*messa a disposizione*" di ANNUNZIATA Alfonso. Il predetto imprenditore – pienamente consapevole del fatto che l'attentato dinamitardo appena subito non era ovviamente riconducibile alla cosca Piromalli (a cui dava il "*fiore*") e dopo aver accertato, durante i mesi di esilio lontano da Gioia Tauro e come invece ipotizzato in un primo momento⁷⁷, che non era coinvolta neppure quella dei Molè (l'altra cosca che - usando le sue stesse parole - aveva "*preso il sopravvento*" a Gioia Tauro) – decideva scientemente di non denunciare⁷⁸ ed al contempo compiva però una precisa scelta di campo, offrendosi alla *'ndrangheta* e gettando le basi per la creazione di un solido e duraturo connubio con la cosca dominante a Gioia Tauro, quella per l'appunto dei PIROMALLI.

Risulta evidente però come tale connubio non possa nascere se non stringendo un preciso accordo con colui che – seppure già detenuto – era all'epoca il capo incontrastato della predetta omonima cosca, cioè con Giuseppe Piromalli cl. 21 (detto "*Peppe il vecchio*"⁷⁹). Nella conversazione ambientale più volte citata è infatti lo stesso ANNUNZIATA a raccontare al Chiodo dapprima dell'incontro – a cui si era interessato personalmente il proprio zio

⁷⁷ **Conversazione ambientale tra Annunziata Alfonso e Chiodo Giuseppe - RIT DDA n. 947/12 – progr. n. 9637 del 26.10.2013**

"omissis quando mi hanno messo la bomba a me... nell'ottantatre...allora hanno detto tu no, tu no e tu no, eh..allora erano in tre. E tu no, tu no, tu no.. no richieste, né niente..che qualcuno che..inc.le..allora, siccome che allora in quell'epoca, in quell'...un anno prima avevano aperto IDEA SUD..eh.. si dovevano mettere il negozio GS mettevano l'abbigliamento pure, le cose... allora... allora ho detto... "questi qua vogliono rilevare l'attività"...".

⁷⁸ **Conversazione ambientale tra Annunziata Alfonso e Chiodo Giuseppe - RIT DDA n. 947/12 – progr. n. 9637 del 26.10.2013**

"omissis allora ho detto "allora che devo fare? **Qua due sono le cose... se insisto... se denuncio non sto bene... se... e sto così... ma questi mi daranno sempre grattacapi, cioè...**"

⁷⁹ Quanto alla identificazione di "*Peppe il vecchio*" – termine, tra gli altri, utilizzato per distinguere Giuseppe Piromalli cl. 21 dall'omonimo nipote Giuseppe Piromalli cl. 45 detto anche "*Pino Piromalli*" o "*Facciazza*" (succeduto al primo nel ruolo di capo della omonima cosca di *'ndrangheta*) si richiama quanto evidenziato dalla P.G. a pg. 49 dell'annotazione del 14.10.2014, nonché quanto pacificamente statuito sul punto nelle sentenze passate in giudicato che hanno confermato nel corso dei decenni l'esistenza e l'operatività della cosca Piromalli.

Fioravante – con lo stesso Giuseppe Piromalli cl. 21, avvenuto durante la pausa di un processo⁸⁰ in cui quest'ultimo era imputato detenuto (“... **e dopo tempo poi... mio zio Fioravante... allora dice "ma come, parlando di cose... poi abbiamo parlato con Peppe... il vecchio... in carcere... eeh... mentre facevano la causa..."**); e successivamente delle ampie rassicurazioni fornite da “*Peppe il vecchio*”, il quale aveva dato ampie garanzie per un ritorno sicuro dell'ANNUNZIATA a Gioia Tauro, lo aveva indirizzato dal “nipote” (e suo successore) Giuseppe Piromalli cl. 45⁸¹ ed aveva preteso in sostanza soltanto che a Natale e Pasqua lo stesso ANNUNZIATA facesse un “regalo” alla famiglia (“**gli hanno detto... "ma questo che deve fare?" dice " no, parla... parla con mio nipote" con mio nipote... dice, niente no... non hanno voluto niente...dice a Natale e a Pasqua fate un regalo alla famiglia qua e stop ... e stop ... e questo qui abbiamo fatto**”).

A tal riguardo giova poi evidenziare che – quanto raccontato dall'ANNUNZIATA Alfonso al proprio interlocutore – costituisce oggetto di una conversazione intercettata all'insaputa dell'odierno indagato ed avente una chiara connotazione auto-accusatoria; va da sé che, per pacifica giurisprudenza di legittimità (sopra ampiamente richiamata), non è pertanto necessario alcun elemento di riscontro o conferma. Ciononostante, le indagini compiute hanno consentito di acquisire anche sulla circostanza *de qua* (ovvero la “*messa a disposizione*” di Annunziata Alfonso ed il conseguente *placet* ricevuto a Giuseppe Piromalli cl. 21) una formidabile conferma nelle dichiarazioni rese dal citato collaboratore di giustizia RUSSO Antonio durante l'interrogatorio del 21.11.2013. Quest'ultimo infatti – ciò costituendo un ulteriore inequivocabile elemento di riscontro esterno in ordine all'attendibilità estrinseca del predetto collaboratore – senza essere ovviamente a conoscenza del contenuto della suddetta intercettazione all'interno dell'autovettura in uso all'ANNUNZIATA Alfonso (che ovviamente non ha costituito oggetto di *discovery* e

⁸⁰ Cfr. sul punto quanto evidenziato dalla P.G. a pg. 57 ss dell'annotazione del 14.10.2014 analizzando le dichiarazioni rese sul punto in data 21.11.2013 dal collaboratore di giustizia RUSSO Antonio (all. 37 annotazione del 14.10.2014).

⁸¹ **PIROMALLI Giuseppe (detto Facciazza)**, nato il 04.01.1945 a Gioia Tauro (RC) (ricercato sin dal 02.06.1993, tratto definitivamente in arresto in data 11.03.1999.

Condannato con sentenze:

- della Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria in data 11.08.2000, irrevocabile il 25.05.2002 (nell'ambito del processo c.d. “TIRRENO”) per i delitti di associazione di tipo mafioso (artt. 110, 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5° e ultimo comma c.p.); omicidio (artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 575, 577 n. 3 e 4 c.p.); estorsione (artt. 1110, 81 cpv., 46-629 cpv. c.p., 7 D.L. 152/91); turbata libertà dell'industria e del commercio /art. 110, 513 bis c.p. e 7 D.L. 152/91);

- della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 05.07.2012, irrevocabile l'8.04.2014 (nell'ambito del processo c.d. “CENT'ANNI DI STORIA”), per i delitti di associazione di tipo mafioso (artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 61 n. 9 c.p.).

Quato al ruolo di successore dello zio Giuseppe Piromalli cl. 21 si confrontino, tra le altre, le statuizioni della sentenza di primo grado del processo cd. Tirreno (v. p. 263 ss sentenza Corte di Assise di Palmi del 25.11.1997)

che è stata peraltro registrata solo un mese prima del predetto interrogatorio) ha riferito quanto di seguito puntualmente ricostruito dalla P.G. nella citata annotazione del 14.10.2014:

“

(1) Le dichiarazioni di RUSSO Antonio

Altro elemento che fa comprendere in modo chiaro il rapporto ANNUNZIATA-PIROMALLI negli anni che vanno dal 1988 (anno in cui l'imprenditore è ritornato a Gioia Tauro per volere del capo cosca dei PIROMALLI) in poi si può desumere dall'interrogatorio del collaboratore di giustizia RUSSO Antonio⁸², avvenuto in data 21.11.2013 nell'ambito del proc. penale 4062/13⁸³ (all. 37).

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia hanno infatti confermato quanto narrato da ANNUNZIATA circa la motivazione del suo rientro a Gioia Tauro: **come di seguito meglio relazionato, il collaboratore ha riportato, con novizia di dettagli, la stessa ricostruzione degli accadimenti fatta dall'imprenditore gioiese.**

In merito, si evidenzia che RUSSO Antonio è fratello di Luciano⁸⁴, il quale è coniugato con **MOLE' Dorotea Debora**⁸⁵; quest'ultima è nipote di **PIROMALLI Giuseppe** (classe '21) in quanto figlia di **Molè Domenico**⁸⁶ e **PIROMALLI Concetta**⁸⁷.

Il collaboratore di giustizia, sentito dal Sostituto Procuratore D.D.A. Dott.ssa PANTANO Giulia, ha riferito di conoscere bene ANNUNZIATA in quanto quest'ultimo gli effettuava cambio assegni stante l'ingente disponibilità di denaro contante in suo possesso **specificando che era ritornato a Gioia Tauro dopo l'attentato "PER VOLONTÀ DI PEPPINO PIROMALLI"** ("[...] l'ho conosciuto e mi ha cambiato tanti assegni perché era pieno di liquidità. [...] solo quando aveva i magazzini vecchi [...]).

RUSSO ha riferito di aver appreso tale informazione da suo fratello Luciano il quale aveva parlato direttamente con ANNUNZIATA ("Gliel'ha detto a mio fratello e questo l'ho saputo da mio fratello"), ed ha specificato che in quella circostanza suo fratello gli raccontò che, nel corso di una udienza di un processo presso la Corte d'Appello di Catanzaro (collocata temporalmente tra il 1987 e il 1988), Peppino PIROMALLI (classe '21), dalle sbarre, "mandò a chiamare Annunziata [...]" (che stava seguendo quel processo) "[...] e gli disse di tornare a Gioia Tauro a lavorare [...] che nessuno gli avrebbe torto più un capello".

In questo contesto si evidenzia che PIROMALLI Giuseppe risulta effettivamente essere stato imputato (in stato di detenzione) nell'ambito del processo presso la Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro, conclusosi con sentenza di condanna del 21.03.1990 (all. 7 cit.).

⁸² **RUSSO Antonio Onofrio Michele**, nato a Locri (RC) il 02.01.1964.

⁸³ Acquisito in relazione alla disposizione della dott.ssa Giulia Pantano del 19.06.2014.

⁸⁴ **RUSSO Luciano**, nato a d Atripalda (AV) l'01.06.1967, coniugato con **MOLE' Dorotea Debora** (nata il 12.07.1970 a Taurianova), figlia di **Domenico** (nato il 20.01.1943 a Gioia Tauro) e **PIROMALLI Concetta** (nata a Gioia Tauro il 12.01.1948). Quest'ultima è figlia di Giuseppe (classe 1921).

⁸⁵ **MOLE' Dorotea Debora**, nata il 12.07.1970 a Taurianova (RC).

⁸⁶ **MOLE' Domenico**, nato il 20.01.1943 a Gioia Tauro (RC).

⁸⁷ **PIROMALLI Concetta**, nata il 12.01.1948 a Gioia Tauro (RC).

La disamina di tale pronuncia ha fatto emergere (alle pagine 48, 49, 51, 54) che detto processo ha avuto luogo a seguito di rinvio per nuovo giudizio disposto dalla Corte di Cassazione il 10.07.1987 (la quale aveva annullato la sentenza della Corte di Assise di Reggio Calabria), conclusosi presso altra Sezione della Corte d'Assise d'Appello di Catanzaro con la sentenza n. 26/88 del 12.07.1988, parzialmente annullata dalla Corte di Cassazione con pronuncia del 19.04.1989.

Inoltre, la circostanza per cui il ritorno di ANNUNZIATA a Gioia Tauro sia avvenuto solo ed esclusivamente per volere del boss PIROMALLI Giuseppe, si desume da un altro racconto dello stesso collaboratore.

Quest'ultimo ha narrato infatti che la moglie di suo fratello, **MOLE' Dorotea Debora** (nipote diretta di **PIROMALLI Giuseppe cl' 21**), si era recata presso il parco commerciale "ANNUNZIATA" per degli acquisti ma, essendo sprovvista del denaro, non le fu consegnata la merce.

Tale avvenimento fece andare su tutte le furie la madre della ragazza, **PIROMALLI Concetta**, che fece chiamare ANNUNZIATA per lamentarsi del trattamento riservato alla figlia, rammentandogli tutto quello che aveva fatto il padre, PIROMALLI Giuseppe cl. 21, per farlo rientrare a Gioia Tauro. In tale circostanza ANNUNZIATA si giustificò dicendo che lui non era presente e la cassiera non aveva riconosciuto la ragazza.

Russo ha continuato affermando che era stato PIROMALLI Giuseppe cl. 45 (Facciazza) a dare ordine ad ANNUNZIATA di non fare credito a nessuno ("Tant'è che una volta alla moglie che non aveva soldi, alla moglie di mio fratello - ndr MOLE' Dorotea Debora - [...] andò là per spendere mi pare o 2 o 300€ non aveva i soldi, non gli diede la roba. E la suocera di mio fratello - ndr PIROMALLI Concetta - si arrabbiò tanto che mandò a chiamare Annunziata e dice "ma non è stata colpa mia, dice, perché io non c'ero, la cassiera non l'ha conosciuta. Si arrabbiò tanto dice **"DOPO TUTTO QUELLO CHE HA FATTO MIO PADRE PER FARTI TORNARE A GIOIA TAURO"** dice viene mia figlia e tu non gli fai credito per 300€". Non aveva i soldi addosso e non gli ha dato la roba, eh? Tant'è che mio fratello è andato là, gli ha dato i soldi e si è ritirato la roba. Perché ordine di Pino Piromalli, questo ancora io continuo a ribadirlo, perché non danno niente a nessuno")".

In particolare dalle propalazioni di RUSSO Antonio - oggetto di puntuali, univoci ed innumerevoli riscontri esterni compendiate dalla P.G. nell'annotazione depositata il 19.01.2015 (*pienamente condivisa e qui da intendersi integralmente trascitta*) - è possibile cogliere ulteriori elementi che, intrecciandosi a doppio filo con quanto di qui a breve si dirà più ampiamente, segnano inequivocabilmente la nascita - sin dalla fine degli anni '80 (in sostanza dal ritorno a Gioia Tauro di Annunziata dopo l'attentato dinamitardo subito nel 1987) - di solidi, stabili e concreti rapporti di cointeressenza economica tra l'ANNUNZIATA Alfonso e Giuseppe Piromalli cl. 45 (ovvero colui che lo zio, e storico capo-cosca, "Peppe il vecchio" - già all'epoca detenuto - aveva espressamente indicato all'imprenditore gioiese come suo unico referente all'esterno del carcere).

In primo luogo, come già detto, dalle dichiarazioni di Russo Antonio si ha la puntuale conferma, ove ve ne fosse bisogno, della cd. "messa a disposizione" di ANNUNZIATA Alfonso e della

conseguente "autorizzazione" a tornare a Gioia Tauro (dopo l'attentato del 1987) ricevuta direttamente da Giuseppe Piromalli cl. 21 (alias *Peppino Piromalli*). Per meglio comprendere la portata del narrato del citato collaboratore di giustizia si riporta di seguito quanto riferito sul punto (cfr. all. n. 37 annotazione del 14.10.2014 - verbale di interrogatorio del 21.11.2013):

omissis

dott.ssa Giulia Pantano	Lei sa di.. di interessi della famiglia Piromalli nel.. nel parco Annunziata?
RUSSO Antonio	Guardi io.. <u>Annunziata da quando l'ho conosciuto io che ero ragazzo era un semplice mercatario diciamo che girava col furgone e vendeva tessuti. Poi piano piano si è ingrandito.</u> <u>Poi è andato via da Gioia Tauro e so che è ritornato a Gioia Tauro perché lo incontrai una volta ad Avellino quando lui se ne andò che ebbe gli attentati, dal fratello ai magazzini Giardini di inverno, e che per volontà di Peppino Piromalli ritornò a Gioia Tauro. Perché chiese aiu..</u>
dott.ssa Giulia Pantano	Questo glielo disse sempre lui?
RUSSO Antonio	Chi?
dott.ssa Giulia Pantano	Glielo disse sempre Annunziata? "sto tornando perché Peppino Piromalli mi ha detto che posso.. che sono apposto"
RUSSO Antonio	<u>Gliel'ha detto a mio fratello e questo l'ho saputo da mio fratello</u>
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm
RUSSO Antonio	<u>Ve lo confermo</u>
dott.ssa Giulia Pantano	Quindi lei deduce da questo dice ha avuto un avallo
RUSSO Antonio	<u>Eh parliamoci chiaro. Un avallo, un bene placet diciamo ecco, lo diciamo in modo più chiaro</u>

omissis

dott.ssa Giulia Pantano	<u>E lei sapeva fino a quel momento quali erano i rapporti tra Annunziata e Pino Piromalli?</u>
RUSSO Antonio	No, io non lo.. non li ho mai saputi questi rapporti come erano, <u>so che era in buonissimi rapporti con la buon'anima del nonno di mio fratello. In buonissimi rapporti perché il bene placet gliel'aveva dato Peppino Piromalli classe 21 per ritornare a Gioia Tauro e lavorare.</u>

omissis

dott.ssa Giulia Pantano	No, dico gli attentanti lei ha detto riguardavano l'attività che lui aveva sulla 111?
RUSSO Antonio	Sulla 111 certo
dott.ssa Giulia Pantano	Che non è questo negozio di fronte alla Guardia di

	Finanza?
RUSSO Antonio	Sempre questo è. Lui.. lui
dott.ssa Giulia Pantano	Lui li aveva già avuti prima di..
RUSSO Antonio	Sempre in questo negozio qua
dott.ssa Giulia Pantano	Sempre in questo negozio però dico prima di quando le dice ho ricevuto ordini da Pino Piromalli?
RUSSO Antonio	<u>Allora lui gli attentati non so se li ha avuti nell'86, nell'87. Lui se ne andò da Gioia Tauro per un periodo</u>
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm
RUSSO Antonio	<u>Poi ritornò per volontà del nonno di mio fratello</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>E quanto tempo andò via da.. da Gioia Tauro?</u>
RUSSO Antonio	<u>Eh e quei negozi sono stati chiusi circa un anno un anno e mezzo</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Con tutta la famiglia se ne andò?</u>
RUSSO Antonio	<u>Si, si, si</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Con tutta la famiglia</u>
RUSSO Antonio	Si, si, si. Si spostò dal fratello ad Avellino ai Giardini d'Inverno. Gestiva col fratello un altro magazzino del loro gruppo..
dott.ssa Giulia Pantano	<u>E poi lei ha detto prima "è tornato per volere.."</u>
RUSSO Antonio	<u>Di Peppino Piromalli</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Di Peppino Piromalli. Questo perché gliel'ha detto sempre, aveva detto prima, sempre Annunziata glielo disse?</u>
RUSSO Antonio	<u>No questo qua che lui tornò me lo disse mio fratello perché era suo nonno insomma. È tornato per volontà sua, no? del nonno. Anzi mi ricordo che mio fratello mi raccontò un episodio che c'era un processo a Catanzaro dove allora mi pare che erano 33 persone e poi uscirono tutti era stato il processo famoso là alla Corte d'Appello di Catanzaro..</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Come si chiama questo processo?</u>
RUSSO Antonio	<u>Era un processo di 'ndrangheta dove c'erano coinvolti i Piromalli, Alagni, Atteritano e company, no? poi a Catanzaro ne uscirono tutti e rimase condannato Giuseppe Piromalli, Pino Reitano e Giovanni Copelli. E in quella circostanza mi raccontò mio fratello che mandò a chiamare ad Annunziata dalle sbarre..</u>
dott.ssa Giulia Pantano	Chi?
RUSSO Antonio	<u>Si facevano avvicinare all'ora</u>
dott.ssa Giulia Pantano	Chi?
RUSSO Antonio	<u>Peppino Piromalli</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Peppino Piromalli</u>
RUSSO Antonio	<u>Classe '21</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Quindi durante un'udienza praticamente?</u>
RUSSO Antonio	<u>Durante un'udienza certo, allora pure io andai una volta a salutarlo quando aveva qualche udienza a Palmi non nell'aula bunker..</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Ma di che periodo.. di che periodo stiamo parlando?</u>
RUSSO Antonio	<u>..non nell'aula bunker</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Si, e di che periodo stiamo parlando di questo qua.. di questo processo a Catanzaro?</u>

RUSSO Antonio	Catanzaro.. e beh io le date precise non le so, però potete..
dott.ssa Giulia Pantano	No. L'anno più o meno
RUSSO Antonio	Sarà stato.. quando è uscito Alagni che cos'era? '88, '87 '88, na cosa del genere
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm, e Annunziata era.. stava seguendo quel processo
RUSSO Antonio	Mi raccontò mio fratello io non ero presente..
dott.ssa Giulia Pantano	Si, si, si
RUSSO Antonio	..che lo mandò a chiamare e gli disse di tornare a Gioia Tauro a lavorare. Punto e basta che nessuno gli avrebbe torto più un capello. Ed infatti lui tornò a Gioia Tauro a lavorare, e riaprì l'attività
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm
RUSSO Antonio	Guardi che lei dalla Camera di Commercio dottoressa può vedere anche il lasso preciso in cui lui è stato chiuso, di cui ha chiuso attività e poi ha riaperto attività. Non si scappa.
dottor Gianluca Gelso	Quindi ritornò per ordine di Pino Piromalli?
RUSSO Antonio	Peppino Piromalli classi 21 attenzione
dottor Gianluca Gelso	Peppino Piromalli
RUSSO Antonio	Non confondiamo perché sennò.. va beh diciamo che c'è la registrazione quindi non si scappa, però la verità che so io è questa
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm. Quindi ritornò e lei chiese a suo fratello con quali patti?
RUSSO Antonio	No, no, no
dott.ssa Giulia Pantano	No
RUSSO Antonio	Non chiesi mai
dott.ssa Giulia Pantano	Cioè che cosa gli.. per quale motivo adesso ha l'autorizzazione.. per quale.. per quale ragione Annunziata avrebbe adesso, a questo punto aver avuto l'autorizzazione?
RUSSO Antonio	Ve beh dottoressa torniamo.. torniamo sempre al discorso di dove girano poi come dico io in dialetto i tre cani, no?
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm
RUSSO Antonio	Quando io ho subito l'attentato alla macchina qualcuno me l'ha sparata la macchina e poi l'ho scoperto, no? perché me l'ha sparata? Perché volessi che io mi rivolgessi a lui. Quindi è tutto il giro.. è la 'ndrangheta questa, ecco come funziona la 'ndrangheta. Prima vi fanno il danno e poi vi pigliano con loro. Questa è la 'ndrangheta. Quindi chi gli ha.. chi gli ha sparato poi l'ha fatto rientrare, poi non lo so, fatti loro io su queste.. queste terminologie ho cominciato a capirle dopo che mi hanno sparato la macchina, perché io da ingenuo non le capivo queste cose. Non le capivo
dott.ssa Giulia Pantano	Però diciamo lei su questo discorso non ha parlato. Di questo discorso non ha mai parlato con.. con Annunziata non era in legami tali da parlare?
RUSSO Antonio	No, no, no assolutamente
dott.ssa Giulia Pantano	No. E invece i rapporti tra suo fratello e

	Annunziata?
RUSSO Antonio	Erano in buoni rapporti. Sono ancora in buoni rapporti. Ogni volta che va là gli fa qualche sconto ma paga e ringrazia. Questo ve lo posso assicurare io
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm.
RUSSO Antonio	Tant'è che una volta alla moglie che non aveva soldi, alla moglie di mio fratello, dottoressa voglio che questo venga pure chiarito perché non.. che non.. per verità che io so, tant'è che rimase molto male, andò là per spendere mi pare o 2 o 300€ non aveva i soldi, non gli diede la roba. E la suocera di mio fratello si arrabbiò tanto che mandò a chiamare Annunziata e dice "ma non è stata colpa mia, dice, perché io non c'ero, la cassiera non l'ha conosciuta". Si arrabbiò tanto dice "dopo tutto quello che ha fatto mio padre per farti tornare a Gioia Tauro dice viene mia figlia e tu non gli fai credito per 300€". Non aveva i soldi addosso e non gli ha dato la roba, eh?
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm, uhm
RUSSO Antonio	Tant'è che mio fratello è andato là, gli ha dato i soldi e si è ritirato la roba.
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm.
RUSSO Antonio	<u>Perché ordine di Pino Piromalli, questo ancora io continuo a ribadirlo, perché non danno niente a nessuno</u>

In secondo luogo, dalle puntuali provalazioni del Russo Antonio si registra in modo inequivocabile la circostanza della nascita - quanto meno a decorrere dal 1992 - di un connubio economico-imprenditoriale di matrice mafiosa tra ANNUNZIATA Alfonso e Giuseppe Piromalli cl. 45 (detto Facciazza o Pino Piromalli); ed in particolare emerge il pieno e diretto coinvolgimento di quest'ultimo nell'attività commerciale di vendita di abbigliamento gestita dall'Annunziata presso l'originario punto vendita sito a Gioia Tauro lungo la S.S. 111 (ovvero il medesimo negozio oggetto dell'attentato dinamitardo nel 1987), e ciò prima del trasferimento del predetto esercizio presso il primo capannone costruito dall'odierno indagato nei pressi dello svincolo autostradale⁸⁸. Il coinvolgimento di "Pino Piromalli" è plasticamente desumibile dall'episodio - riferito con dovizia di particolari dal citato collaboratore - dell'improvviso rifiuto frapposto dall'ANNUNZIATA Alfonso alle operazioni di cd. cambio assegni

⁸⁸ Il capannone in questione, costruito tra il 1993 ed il 1994, ha costituito per alcuni anni la sede del negozio di abbigliamento dopo il trasferimento dall'originario punto vendita sito sulla SS 111; il predetto capannone fa oggi parte del cd. Parco Commerciale Annunziata ed ha formato oggetto da ultimo di un atto di locazione non finanziaria di costruzione commerciale (registrato a Palmi in data 08.09.2009 al n. 2314 con valore euro 250.000,00, stipulato tra ANNUNZIATA Alfonso e DECATLHON ITALIA SRL (P. IVA 11005760159 - C.F. 02137480964), con sede a Lissone (MB), viale Valassina 268, esercente l'attività di commercio al dettaglio di articoli sportivi e per tempo libero.

(liquidità immediata in cambio di assegni post-datati) in favore di RUSSO Antonio e del fratello Sabino, nonchè della giustificazione addotta dallo stesso Annunziata a sostegno di tale rifiuto, ovvero il fatto di aver ricevuto precisi ordini proprio da Giuseppe Piromalli cl. 45.

Per meglio apprezzare quanto sopra sintetizzato si riportano le dichiarazioni rese sul punto dal collaboratore di giustizia Russo Antonio (cfr. all. n. 37 annotazione del 14.10.2014 - verbale di interrogatorio del 21.11.2013):

dott.ssa Giulia Pantano	Cosa mi sa dire di Alfonso Annunziata? Innanzi tutto il legame con chi?
RUSSO Antonio	Io confermo quello che ho dichiarato originariamente.. originariamente su questa Annunziata
dott.ssa Giulia Pantano	Cioè? Me lo ripeta?
RUSSO Antonio	Si, confermo quello che ho dichiarato originariamente che l'ho conosciuto e che mi ha cambiato tanti assegni perché era pieno di liquidità. Sia quando aveva i magazzini vecchi.. solo quando aveva i magazzini vecchi. Con i magazzini nuovi no. In quanto poi ci fu un veto da parte di Pino Piromalli a detta di Annunziata che ci disse che su.. che aveva avuto autorizzazione a non cambiare più assegni a nessuno.
dott.ssa Giulia Pantano	Quindi li ha cambiati anche a lei?
RUSSO Antonio	Si
dott.ssa Giulia Pantano	E in che periodo glieli ha cambiati?
RUSSO Antonio	Dunque quando lui aveva il negozio sulla 111 dove poi è stato preso dalla.. dalla Happy House, sarà stato '88, '89, '90. Fino a che è stato su quella strada là.
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm
RUSSO Antonio	Poi ha avuto il veto di non.. di non cambiarci più assegni ma non ne cambiava a nessuno perché là era un andirivieni. A me personalmente ha detto che ha avuto ordine da Pino Piromalli
dott.ssa Giulia Pantano	Gliel'ha detto lui?
RUSSO Antonio	Si, si, lui personalmente
dott.ssa Giulia Pantano	Cioè gliel'ha detto lo stesso Alfonso Annunziata
RUSSO Antonio	Si, si lo ha detto a me e lo ha detto.. e l'ha detto anche a mio fratello
dottor Gianluca Gelso	Scusi gli anni quali erano? Intorno?
RUSSO Antonio	'88, '89, '90, gli anni che si lavorava insomma. '90, '91
dott.ssa Giulia Pantano	Ma non gli ha mai prestato.. non gli ha mai prestato soldi ad usura?
RUSSO Antonio	No mai, no, no, no. 6 milioni gli davo in assegno, 6 milioni in contanti mi dava. Assolutissimamente no
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm. Ma c'ha legami con i.. con i Piromalli che lei sappia Annunziata Alfonso?
RUSSO Antonio	Che io.. che io sappia si, però ecco essere certo al mille per mille non ve lo posso dire, però so che ha legami con i Piromalli

dott.ssa Giulia Pantano	Uhm e quando lei..
RUSSO Antonio	<u>Già il fatto che lui mi ha detto che ha avuto ordini da Pino Piromalli a non cambiarci più assegni, vuol dire che..</u>
dott.ssa Giulia Pantano	Ma lei gliel'ha chiesto che cosa vuol dire questa..
RUSSO Antonio	Come?
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Lei gliel'ha chiesto cosa vuol dire questa cosa?</u>
RUSSO Antonio	<u>No, questo..</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Perché ti dà ordini Pino Piromalli?</u>
RUSSO Antonio	<u>Questo non gliel'ho mai chiesto perché a me non mi interessava però io da persona intelligente capivo. ... omissis</u>

omissis

dott.ssa Giulia Pantano	<u>Uhm. Ma al di là di quella frase che le disse Alfonso Annunziata quando negli anni che lei ha detto.. ha nominato prima '88, '89, '90 le cambiava gli assegni e poi dice a un certo punto lui si è rifiutato dicendo..</u>
RUSSO Antonio	<u>Ordini di Pino Piromalli..</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Ordini di Pino Piromalli</u>
RUSSO Antonio	<u>..Io assegni non ne posso cambiare più a nessuno, non vi dispiacete</u>

omissis

dott.ssa Giulia Pantano	Ecco. Ed adesso invece la zona per esempio dell'Annunziata, io adesso non so in che cosa rientra
RUSSO Antonio	<u>La zona dell'Annunziata va beh ma quella è intoccabile, no? dietro Annunziata c'è.. è risaputo da tutto il paese che dietro di loro.. che dietro di lui ci sono i Piromalli. Se già io vi dico che a me ha detto che Pino Piromalli.. da ordine di Pino Piromalli di non cambiarmi più assegni, quindi ciò fa capire che il suo protettore è Pino Piromalli</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>E me lo.. e me lo racconta questo episodio giusto per contestualizzarlo?</u>
RUSSO Antonio	Si
dott.ssa Giulia Pantano	Dove eravate? Quando le ha detto questa cosa?
RUSSO Antonio	<u>Eravamo.. lui aveva ancora il vecchio magazzino sulla 111 dove abita. Dove c'ha l'abitazione, il vecchio negozio di Annunziata</u>
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm
RUSSO Antonio	<u>E andammo una mattina..</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>E si ricorda come si chiamava quel negozio?</u>
RUSSO Antonio	<u>Sempre Annunziata</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Sempre Annunziata si chiamava?</u>
RUSSO Antonio	<u>Sempre Annunziata. Lui non ha mai cambiato</u>

	denominazione
dott.ssa Giulia Pantano	Ed era sempre diciamo come genere era sempre lo stesso di quello adesso.. del parco Annunziata, cioè l'abbigliamento
RUSSO Antonio	Il vecchio negozio è di fronte alla guardia di finanza non si può scappare
dott.ssa Giulia Pantano	Si però dico sempre abbigliamento?
RUSSO Antonio	Sempre abbigliamento vendeva lui
dott.ssa Giulia Pantano	Abbigliamento. Uhm. E lavorava da solo in questo negozio?
RUSSO Antonio	Lui, la moglie. Lui e la moglie c'erano..
dott.ssa Giulia Pantano	E l'Epifanio
RUSSO Antonio	Tante volte lui alla cassa, la moglie.. cioè tante volte anche la moglie c'ha cambiato gli assegni in assenza di.. infatti quando ci vedeva la moglie lo chiamava se lui non c'era e dice "c'è il Signor Russo puoi salire un attimo?" se era nei depositi..
dott.ssa Giulia Pantano	Ma i suoi assegni erano di provenienza illecita?
RUSSO Antonio	No, no erano assegni che io lavoravo onesto allora. Erano assegni a firma di mio padre o a firma di mia madre, o a firma di mia moglie
dott.ssa Giulia Pantano	Quindi lui semplicemente dava liquidità?
RUSSO Antonio	Ci faceva la cortesia e ci dava la liquidità
dott.ssa Giulia Pantano	La liquidità
RUSSO Antonio	Anche perché poi un assegno lui se lo teneva in tasca un mese, un mese e mezzo. Una volta un assegno se l'è versato dopo un anno. Se l'è versato dopo un anno. Perché se l'era dimenticato nei pantaloni
dott.ssa Giulia Pantano	E signor Russo all'epoca lei se lo ricorda qual'era.. qual'era la banca dei suoi assegni?
RUSSO Antonio	La mia banca?
dott.ssa Giulia Pantano	Eh
RUSSO Antonio	La banca commerciale italiana. Io solo con quella ho lavorato
dott.ssa Giulia Pantano	Sempre con quella?
RUSSO Antonio	Sempre quella, io parlo di Banca Commerciale Italiana. Il conto corrente era di Russo Sabino 9355784/10/95
dottor Gianluca Gelso	Aspetti lo ripetiamo un attimo?
RUSSO Antonio	9355
dottor Gianluca Gelso	Aspetti, allora 93?
RUSSO Antonio	55 784
dottor Gianluca Gelso	Uhm
RUSSO Antonio	/ 10 / 95. Intestato Russo Sabino
dott.ssa Giulia Pantano	Quindi erano questi gli assegni che lei cambiava?
RUSSO Antonio	Si, si, si
dott.ssa Giulia Pantano	E da che.. di che importo.. di che importo più o meno glieli cambiava?
RUSSO Antonio	5 milioni, 6 milioni, tante volte me ne cambiava due da 5 milioni, perché dice che lui li dava al fornitore, gli metteva la data, faceva quello che voleva però a noi c'ha dato sempre la liquidità
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm

RUSSO Antonio	E a interessi zero
dott.ssa Giulia Pantano	Ok. Quindi diciamo veramente un piacere
RUSSO Antonio	A noi ci ha fatto sempre delle cortesie
dott.ssa Giulia Pantano	E quando le disse "guarda ho ricevuto ordine da Pino Piromalli?"
RUSSO Antonio	Dunque sarà stato in quel periodo.. le spiego subito
dott.ssa Giulia Pantano	No, dove eravate?
RUSSO Antonio	Eravamo là nei suoi locali, dove eravamo?
dott.ssa Giulia Pantano	Nei suoi locali
RUSSO Antonio	Eravamo andati a cambiare un assegno, nel '92 anche perché era andato.. là c'andava a cambiare assegni Carmelo Stillitano, là ci cambiavano un pochettino assegni tutti. Logicamente poi si sarà stancato o avrà avuto ordini nel momento in cui sarà subentrato Pino Piromalli non lo so, però lui ci ha detto "ordine di Pino Piromalli io assegni non ne cambio più a nessuno"
dott.ssa Giulia Pantano	Quindi non l'ha detto solo a lei.. lei era da solo quel giorno quando..
RUSSO Antonio	Eravamo io e mio fratello "ordine di Pino Piromalli..
dott.ssa Giulia Pantano	Russo Luciano?
RUSSO Antonio	Luciano si
dott.ssa Giulia Pantano	Quindi entrambi stavate cambiando assegni.. dovevate cambiare assegni
RUSSO Antonio	Siamo andati là per cambiare degli assegni, convinti che ce li avrebbe cambiati perché una volta ogni 15 giorni andavamo
dott.ssa Giulia Pantano	E lui vi ha detto "questa è l'ultima volta" oppure s'è proprio rifiutato
RUSSO Antonio	No, no, no ordine di.. si è proprio rifiutato, dice non posso cambiare più assegni a nessuno, ho avuto ordine da Pino Piromalli. Ordini..
dott.ssa Giulia Pantano	Ordini di non cambiare
RUSSO Antonio	..Assegni non ne posso cambiare più
dott.ssa Giulia Pantano	E lei sapeva fino a quel momento quali erano i rapporti tra Annunziata e Pino Piromalli?
RUSSO Antonio	No, io non lo.. non li ho mai saputi questi rapporti come erano, so che era in buonissimi rapporti con la buon'anima del nonno di mio fratello. In buonissimi rapporti perché il bene placet gliel'aveva dato Peppino Piromalli classe 21 per ritornare a Gioia Tauro e lavorare.
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm. Quindi poi.. e lei se lo ricorda ad esempio questo negozio giusto per capire io, come era fatto? quanti locali aveva?
RUSSO Antonio	Entrata e uscita. Quella.. è.. è il negozio
dott.ssa Giulia Pantano	Una.. una sola stanza.. tipo un solo locale
RUSSO Antonio	È il negozio che lei vede in fotografia oppure non so se qualche volta ha avuto il piacere di andare a comprarsi qualche capo di abbigliamento, è quel negozio che c'è di fronte alla Guardia di Finanza. Ed è rimasto sempre lo stesso
dott.ssa Giulia Pantano	Quindi là c'aveva.. e quindi lei dice in.. in quella.. fu la prima circostanza in cui io avevo avuto sentore.. ma lei non fece domande?

RUSSO Antonio	Come? No
dott.ssa Giulia Pantano	Non fece domande?
RUSSO Antonio	Non si domanda mai poi non si va oltre alle domande
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm. E Pino Piromalli già a quell'epoca chi era?
RUSSO Antonio	Come?
dott.ssa Giulia Pantano	A quell'epoca chi era Pino Piromalli per poter dare ordini?
RUSSO Antonio	Pino Piromalli chi era? Era il nipote di Peppino Piromalli ed era.. rappresentava lo zio Peppino Piromalli
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm.
RUSSO Antonio	Era lui.. era lui che rappresentava lo zio
dott.ssa Giulia Pantano	Quindi lei aveva capito gli sta dando l'ordine la mafia, la 'ndrangheta a non cambiare.. a non cambiare assegni
RUSSO Antonio	Va beh è normale, no? è normale

Atteso il notevole lasso di tempo trascorso dal suddetto episodio (22 anni circa), nessun riscontro documentale è stato possibile acquisire in ordine agli assegni cui ha fatto riferimento il collaborante. Al contrario, come emerge dalla citata annotazione depositata in data 19.01.2015, è stato possibile riscontrare tanto l'effettiva esistenza del conto corrente (intestato al padre Russo Sabino) dal quale erano tratti gli assegni "cambiati" dall'Annunziata, quanto tutte altre indicazioni di tempo e di luogo oggetto delle puntuali propalazioni in esame di Russo Antonio.

Il narrato del Russo - che troverà piena conferma alla luce di quanto meglio si argomenterà nel prosieguo della presente richiesta - costituisce peraltro un formidabile riscontro rispetto a quanto già emerge dalla più volte sopra citata conversazione ambientale del 26.10.2013 tra l'odierno prevenuto e il proprio commercialista (RIT n. 947/12 DDA - progr. n. 9636 del 26.10.2013); le suddette dichiarazioni accusatorie fotografano infatti l'evoluzione della puntuale indicazione impartita da "Peppe il vecchio" allo stesso Annunziata ("**...dice " no, parla... parla con mio nipote" con mio nipote... dice, niente no... non hanno voluto niente**") e consentono di identificare con certezza il "nipote" nella persona Giuseppe Piromalli cl. 45 ("**Pino Piromalli chi era? Era il nipote di Peppino Piromalli ed era.. rappresentava lo zio Peppino Piromalli ... Era lui.. era lui che rappresentava lo zio P.M: Quindi lei aveva capito gli sta dando l'ordine la mafia, la 'ndrangheta a non cambiare.. a non cambiare assegni Va beh è normale, no? è normale**")⁸⁹.

⁸⁹ Quanto alla successione di Giuseppe Piromalli cl. 45 allo zio Giuseppe Piromalli cl. 21 si confrontino, tra le altre, le statuizioni della sentenza di primo grado del processo cd. Tirreno (v. p. 263 ss sentenza Corte di Assise di Palmi del 25.11.1997, passata in giudicato il 23.05.2002).



D'altronde la successione di Pino Piromalli allo zio (detenuto) Peppino Piromalli ha peraltro costituito oggetto delle provalazioni anche del collaboratore di giustizia Germanò Salvatore; in occasione dell'interrogatorio reso il 5.05.1999 (cfr. pg. 83 ss annotazione di P.G. del 14.10.2014) quest'ultimo - oltre a individuare l'ANNUNZIATA Alfonso come soggetto vicino ai Piromalli ("... **Annunziato(a) è sempre stato dalla parte dei Piromalli. Per trovarsi dov'è Annunziato(a) Alfonso, no è che da oggi un uomo, oggi giorno arriva un imprenditore ed apre un ... un'estesa così enorme ... Annunziato(a) da quel momento che ha fatto il capanna none chi glielo ha toccato qualcuno ...**") e ad indicare il cugino Priolo Giuseppe quale esecutore materiale dell'attentato dinamitardo compiuti ai danni dell'odierno prevenuto ("... è **successo soltanto questa escalation di omicidi cominciando da mio cugino Pino che è stato quello attentatore che hanno messo ... che ha messo la bomba nella ... da Annunziato(a) ...**") - ha riferito con dovizia di particolari in ordine all'evoluzione degli equilibri interni alla cosca Piromalli ("... **con Don Peppino c'era Pino che le andava, cioè tra Mo ... c'era Mommo e Pino ... Don Peppino c'era Pino il nipote che andava sempre dietro, ecco perché ha preso sempre lui personalmente le redini della famiglia Piromalli, morendo Don Mommo ha preso le parti Don Peppino, poi arrestato si... cioè arrestando Don Peppino ... Peppino Piromalli che è successo, qualcuno doveva aiutare Giuseppe...Pino...**") e alla genesi dell'ascesa criminale della famiglia Molè, compresi i rapporti con la famiglia Piromalli. Tali dichiarazioni si pongono sulla medesima lunghezza d'onda sia di quanto narrato, a sua insaputa, dall'ANNUNZIATA al proprio commercialista nella citata conversazione ambientale del 26.10.2013, sia con quanto di recente riferito dal suddetto collaboratore di giustizia Russo Antonio.

Si riportano di seguito, per quanto di interesse, le dichiarazioni del Germanò Salvatore:

Interrogatorio di GERMANÒ Salvatore, tenutosi il 05.05.1999 alla presenza del Tenente Orlando PILUTTI e dei Marescialli Ordinari Salvatore TORRISI e Marco MALORGIO

...Omissis...

Germanò: "[...] **con Don Peppino c'era Pino che le andava, cioè tra Mo ... c'era Mommo e Pino ... Don Peppino c'era Pino il nipote che andava sempre dietro, ecco perché ha prese sempre lui personalmente le redini della famiglia Piromalli, morendo Don Mommo ha preso le parti Don Peppino, poi arrestato si... cioè arrestando Don Peppino ... Peppino Piromalli che è successo, qualcuno doveva aiutare Giuseppe...**";

Malorgio: Pino?

Germanò: **Pino ... nella ... nella ... nella ... nella ...**

Malorgio: nella conduzione...

Germanò: **Conduzione del ...cre... del... delle ...delle attività criminali, e si fece eh... aiutare da questo Mommo, Nino eccetera ... eccetera ... Domenico da questi ragazzi qua che prima...**

Malorgio: Gentilmente può fare anche i cognomi?

Germanò: Sì ... **Molè...**

Malorgio: Poi magari ...

Germanò: **Molè, Nino Molè, si fece aiutare principalmente da queste persone perché erano eh ... cioè Nino già era insieme insieme alla famiglia Piromalli Nino Molè il padre, eh ... e si fece aiutare dai ... da questa famiglia qua ... Molè e ... i Molè sono usciti cioè sono venuti alla ribalta dall'ottanta ... adesso, cioè prima i Molè erano ... erano ragazzini limo ... (incomprensibile) ... come me ha l'età mia ... Mommo perciò non è che sia un uomo ... erano piccoli, sono nati in questo periodo [...]**

...omissis...

Malorgio: **Perché i Priolo hanno ... fanno l'attentato ad Annunziata?**

Germanò: Niente... perché ... allora Le spiego ... perché ci hanno ... **i Priolo sono stati sempre una grande famiglia.**

Malorgio: Volevano emergere?

Germanò: No! ... **erano sempre nella famiglia, cioè non è che volevano emergere, purtroppo può darsi che li avevano messi in un angolo essendo che cioè i Molè, cioè stavano nascendo i molè eh... eh... allora cominciarono a metterli in un angolino no!** Cioè a lasciarli per i fatti suoi [...]

...omissis...

Germanò: "[...] **ormai la famiglia Piromalli e Molè erano già parenti per i fatti suoi, i Priolo non erano parenti con i Piromalli e né con i Molè, essendo che erano già parenti ... un giorno i Priolo ... distaccati perché prima non importa perché anche loro erano del ... del... delle compagine abbastanza potenti, che è successo ... è successo soltanto questa escalation di omicidi cominciando da mio cugino Pino che è stato quello attentatore che hanno messo ... che ha messo la bomba nella ... da Annunziato, poi hanno ammazzato a Mino, hanno sparato a Santo. Santo è scappato, lo hanno ferito ad una gamba si è curato a casa senza che lo sapesse nessuno, poi ha rifatto la pace con ... con ... Mommo, Mommo gli ha detto non ti preoccupare, è andato via e poi l'hanno l'hanno ... lì, ecco dove è nata tutta. In questi anni qua sono venuti alla ribalta i Molè con tutti i suoi omicidi [...]**

omissis

Peraltro, ancor più preganti e specifiche in ordine ai rapporti tra ANNUNZIATA e Pino Piromalli, sono le seguenti dichiarazioni rese presso gli uffici della D.N.A dallo stesso GERMANO' in occasione dell'interrogatorio del 21.06.1999:

Interrogatorio di GERMANO' Salvatore, tenutosi il 21.06.1999, presso la Direzione Nazionale Antimafia, avanti ai Sostituti Procuratori della

Repubblica Dott. PENNISI Roberto e D'ONOFRIO Vincenzo, alla presenza del Tenente Orlando PILUTTI e dei Marescialli Salvatore TORRISI e Marco MALORGIO

...Omissis...

A.D.R.: [...] **Posso ben dire che la parte del leone la fanno i PIROMALLI. È inimmaginabile la potenza anche economica di questo gruppo. Al servizio di Pino PIROMALLI sono pure gli OLIVIERI e i LEUZZI.** Per OLIVIERI mi riferisco a quelli che hanno l'oleificio sulla S.S. 111 e che adesso stanno realizzando un altro grande stabilimento (i lavori sono stati affidati alla ditta del padre di SORRIDENTE Luigi a nome Arturo⁹⁰ unitamente al quale c'è anche un tale POLACCHI). Specificatamente per OLIVIERI mi riferisco a OLIVIERI Giuseppe "guai a chi gli tocca OLIVIERI Giuseppe a Pino PIROMALLI".

A.D.R.: **Sono a conoscenza di tali dati perché quando giravo per Gioia Tauro con Luigi SORRIDENTE nell'ambito dell'attività da me descritta, nell'occasione in cui gli ho prospettato di operare nei confronti dell'OLIVIERI, il SORRIDENTE mi disse che quella "era cosa dei PIROMALLI", non nel senso che su quella ditta operava le estorsioni il PIROMALLI, bensì nel senso che quella era una cosa sua. In pratica esisteva un rapporto che io definisco "cooperazione negli affari".**

A.D.R.: **Lo stesso posso dire anche per LEUZZI.**

A.D.R.: **Per fare intendere quello che voglio dire posso fare riferimento alla posizione dei CONDELLO che operano nello stesso settore dei LEUZZI: costoro invece sono vittime e pagano sia ai PIROMALLI che ai MOLE'.**

...omissis...

A.D.R.: **Una vera e propria estorsione poi è anche quella ai danni del titolare della concessionaria MERCEDES di Gioia Tauro⁹¹. So con certezza che quest'ultimo pagava regolarmente la tangente a Pino PIROMALLI.** La circostanza l'ho appresa sia da Domenico STANGANELLI che da Luigi SORRIDENTE, ai quali chiesi le ragioni per le quali quel grande esercizio commerciale non subiva attentati. Entrambi mi risposero di atti intimidatori, in quanto quella persona pagava regolarmente.

A.D.R.: **La S.V. a questo punto mi chiede di ANNUNZIATA, cioè del titolare del noto negozio di abbigliamento e corredi di Gioia Tauro; so bene che costui è stato imputato nel processo TIRRENO per concorso in associazione mafiosa e so pure che è stato condannato. Ora, certamente non compete a me emettere giudizi sulle sentenze, però se mi è consentito posso dire che, in base a ciò che mi risulta, la sentenza rispecchia la realtà delle cose. Voglio dire che la posizione dell'ANNUNZIATA è assimilabile a quella che sopra ho descritto dell'OLIVIERI e del LEUZZI, per parte sia dei MOLE' che dei PIROMALLI.** Alla S.V. che mi chiede come sia in condizioni di affermare ciò, rispondo che ciò, oltre a essermi stato riferito vuoi dal SORRIDENTE, vuoi dallo STANGANELLI Domenico, è stato da me constatato direttamente col tipo di percezione che una persona come me che ha vissuto ed operato a

⁹⁰ **SORRIDENTE Arturo**, nato a Melicuccà (RC) il 22.08.1943 e residente a Gioia Tauro (RC) in via Sofia Alessio nr. 22.

⁹¹ Si tratta della concessionaria Mercedes Benz denominata "SEMINARA Giovanni S.r.l.", sita sulla via Statale 111, nr. 88 di Gioia Tauro (RC).

Gioia Tauro può avere. Mi si consenta di dire che le cose che io posso percepire per il mio ruolo sono diverse da quelle che può percepire una qualsiasi persona estranea a questo tipo di logiche che ho descritto e di cui sono addentro. Ebbene, in una occasione ebbi a recarmi in quel negozio accompagnato da STANGANELLI Antonio, il fratello più piccolo di Domenico per prelevare un po' di capi di abbigliamento per i miei figli. Ricordo che presi capi di abbigliamento per circa 800.000, poi passammo davanti al signore ANNUNZIATA che staccò le etichette indicanti il prezzo e, guardando Antonio disse: "com'è questa roba qua? Tutto a posto?", e Antonio rispose "mio zio lo sa, è tutto a posto". E la roba venne incartata. In pratica ho percepito chiaramente il comportamento dell'ANNUNZIATA come quello di chi era in attesa di disposizioni da chi poteva dargliene. Quanto ad Antonio STANGANELLI tengo a dire che costui, pur essendo ancor più giovane di età del fratello Domenico, non è da meno del fratello dal punto di vista delle attività di cui stiamo parlando e più spregiudicato di lui.

...Omissis...

Ma vi è di più !!

L'indiscussa e risalente familiarità esistente tra l'ANNUNZIATA Alfonso e "Peppino Piromalli" (Giuseppe Piromalli cl. 21) - all'epoca capo indiscusso della più potente cosca di 'ndrangheta della Piana di Gioia Tauro - trova peraltro una diretta conferma dalla stessa voce dell'odierno indagato; quest'ultimo infatti - in occasione di una conversazione intercettata all'interno dell'autovettura a lui in uso (RIT n. 947/12 DDA - progr. n. 8872 del 24.06.2013) - racconta candidamente alla moglie Epifanio Domenica di aver incontrato in più occasioni ("un paio di volte" almeno) il predetto Giuseppe Piromalli cl. 21 durante il periodo della propria latitanza (conclusasi definitivamente nel 1984), mentre quest'ultimo giocava a carte con altri amici.

Si riporta di seguito quanto in merito a tale circostanza ha puntualmente ricostruito la P.G.:

"Vi è di più, proprio al periodo delle suddette faide si ritiene poter collocare, in relazione alle risultanze dell'attività investigativa, i rapporti e/o i contatti tra ANNUNZIATA Alfonso e PIROMALLI Giuseppe (classe '21) - già ricercato nel luglio 1979 e tratto in arresto nel 1984.

Infatti, in occasione della citata conversazione ambientale⁹² tra ANNUNZIATA Alfonso e sua moglie EPIFANIO Domenica - allorquando il veicolo su cui si trovavano stava marciando lungo la via Pozzillo di Gioia Tauro⁹³, ad angolo con contrada Guardiola -, quest'ultima, dopo aver indicato a suo marito una casa, gli chiese se fosse di PIROMALLI, ricevendo risposta affermativa.

⁹² R.I.T. 947/12 - D.D.A.. Linea 5173. Progressivo n. 8872 del 24.06.2013 (ora 09.12.17) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

⁹³ La localizzazione GPS del veicolo riporta le coordinate 38°26'56" (latitudine) e 15°54'48" (longitudine) proprio corrispondenti alla via Pozzillo di Gioia Tauro (RC).

Nel prosieguo, ANNUNZIATA Alfonso rivela di essersi recato un paio di volte in quel fabbricato all'epoca in cui si trovava lì, latitante, "Peppe il vecchio" (PIROMALLI Giuseppe classe '21) mentre giocava a carte con degli amici ("... qua ci stava... una volta... in... un paio di volte ci sono andato pure io... stava... on... Peppe il vecchio qua, che giocava a carte con quattro amici quando era latitante!") ed il territorio circostante era costituito da campagna ("era...era campagna ancora! Campagna... c'era una baracca dentro però... una... una casa...") (all. 29 cit.).

In merito alla latitanza di PIROMALLI Giuseppe (classe '21), si rappresenta che l'estratto della sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dalla Corte d'Appello di Reggio Calabria il 23.07.1979 veniva notificata mediante deposito ex art. 170 c.p.p., in quanto imputato irreperibile o latitante (all. 6 cit.).

Altresi, la sentenza emessa nei suoi confronti il 21.03.1990 dalla Corte di Appello di Catanzaro (in riforma della pronuncia della Corte d'Appello di Palmi il 18.07.1985) ha rideterminato le pene per i reati di cui ai capi di imputazione A1 ed A2 (in 24 anni di reclusione e lire un milione di multa), ritenendo che i fatti (datati 18.03.1980 e contestati con ordine di cattura n. 5/82 del Giudice Istruttore di Palmi) erano stati commessi in stato di latitanza (cfr. pagg. 2, 6, 7, 13, 217 all. 7 cit.)

Conversazione intercorsa tra ANNUNZIATA Alfonso (A) e sua moglie EPIFANIO Domenica (D).

R.I.T. 947/12 - D.D.A.. Linea n. 5173. Progressivo n. 8872. R.G.N.R. 2463-09. Data: 24/06/2013; ora: 09:23:17.

... Omissis ...

A: [...] ah poi ti faccio vedere questo posto qua!

D: no ma oggi è chiuso... è lunedì...

A: ah è lunedì!

D: ... **quella è quella casa di PIROMALLI?** E sopra il camposanto se l'è fatta?

A: eh!

D: è aperta... ma è sequestrata questa?

A: boh...

D: certo si era fatto proprio... si vede tutto il porto... poi il posto bello non è... questo se l'è fatto lui... **gli ha fottuto a qualcuno il terreno.... diciamo.... perché il posto non è che...**

A: ma è da parecchi anni che ce l'hanno loro in mano... diciamo...

D: vabbè però da parecchi anni se.... eh...

A: ... **qua ci stava... una volta... in... un paio di volte ci sono andato pure io... stava... on... Peppe il vecchio qua, che giocava a carte con quattro amici quando era latitante!**

D: e vabbè.... però era più campagna.... forse?

A: **era...era campagna ancora! Campagna... c'era una baracca dentro però... una... una casa...**

... Omissis ...

D: da dove si... se sto terreno è in mano... di chi era? Loro pure?

A: no.... questo è demanio questo!

D: ah... è del demanio... dove hanno fatto il porto?

A: no questo è del porto... dell'Autorità Portuale... questo!

... Omissis ...

D: ... questo qua è quello di Naturalgel, che poi lo hanno arrestato... è quello?

A: no, non l'anno arrestato....

D: eh... vabbè.... però non fece niente... a buttato tutte queste cose...

A: non ha fatto niente, ma non è che lo hanno arrestato...

D: ... coso lordo questo...

A: no... è vittima pure questo!

D: però... hanno... hanno lo stomaco questi eh!... campano bene, non hanno problemi... sai cos'è? ... il problema?... che non hanno intestato niente... questo è tutto, noi eh... **noi dobbiamo sc... cacciarci sta corazza.... intestiamo qualcosa ai figli... facciamo come a O... Oliveri, Afonso... eh... eh che... però c'è il fatto... il problema del personale non lo puoi fare, perché te li devi portare lo stesso eh... pure che tu cambi attività... giusto?**

A: sii...

D: non è che.... però noi.... secondo me mai nessuno ci...

... Omissis ...

La rivelazione di ANNUNZIATA (connessa allo stato dell'immobile succitato e del territorio circostante) trova conferma nelle risultanze emerse dalla consultazione degli archivi del catasto, ove l'immobile è classificato come fabbricato rurale e risulta intestato ai PIROMALLI⁹⁴.

⁹⁴ L'esplorazione informatica dell'archivio catastale ha permesso di appurare che l'immobile oggetto della suddetta conversazione (ricadente nel foglio di mappa 15 del Comune di Gioia Tauro, particella n. 122, di are 3 e ca 38, già accatastato dal 07.08.1975) è intestato a MARTINO Maria (nata il 10.12.1954 a Villa San Giovanni) per 1/24 e a suo marito PIROMALLI Giuseppe (nato il 04.01.1945 a Gioia Tauro) per 23/24, pervenendo loro da MAZZAFERRO Clementina (nata il 12.02.1909 a Gioia

La circostanza narrata da ANNUNZIATA Alfonso non è di secondaria importanza in quanto fornisce una collocazione temporale, precisa e inequivocabile, circa l'inizio della conoscenza con l'allora boss indiscusso della cosca dei PIROMALLI, attribuendovi un carattere confidenziale, a tal punto da potersi permettere di incontrarlo mentre lo stesso era in stato di latitanza.

In realtà, ANNUNZIATA ha negato di conoscere il PIROMALLI Giuseppe (classe '21) allorquando:

- è stato escusso in atti il 20.11.1994 dal Centro Operativo della Direzione Investigativa di Reggio Calabria (nell'ambito della delega di indagini n. 46/93 R.G.N.R. D.D.A. del 21.09.1994, le cui risultanze sono state compendiate in un'informativa formulata dalla predetta D.I.A. il 10.12.1994), avendo dichiarato: "non conosco personalmente PIROMALLI GIUSEPPE perché so che egli è stato sempre latitante, come riportato sulle cronache dei quotidiani locali ed anche nazionali" (**all. 36, 36 bis**);

- è stato interrogato nel corso dell'udienza del 17.02.1997 del processo "TIRRENO" ("[...] lui personalmente no, l'ho conosciuto sui giornali") (**all. 22 cit.**)”

Risulta allora evidente come tali incontri - avvenuti per ragioni ludiche e ancor più preganti in quanto verificatisi durante il periodo di latitanza di Don Peppino Piromalli cl. 21 ("... **Peppe il vecchio qua, che giocava a carte con quattro amici quando era latitante!**...") - si collocano senza dubbio in un momento storico antecedente a quello dell'attentato dinamitardo subito dall'Annunziata nel 1987 (lo stato di latitanza del Piromalli cessa infatti nel 1984) e confermano, ove ve ne fosse bisogno, che:

- a) all'epoca del predetto attentato l'ANNUNZIATA Alfonso era già un imprenditore di riferimento della cosca Piromalli e non un mero soggetto vittima di estorsione;
- b) conseguentemente il movente dell'attentato - come sostenuto dallo stesso ANNUNZIATA nella citata conversazione ambientale del 26.10.2013 - era in effetti da ricercarsi in una ritorsione attuata da cosche rivali (con ragionevole certezza quella dei Priolo) nei confronti di quella facente capo alla famiglia Piromalli;
- c) la cd. "messa a disposizione" dell'odierno indagato si collocava nell'alveo di un rapporto con la famiglia Piromalli già ben datato e strutturato, destinato però nel tempo - come si vedrà - a consolidarsi e rafforzarsi.

Tauro, moglie di PIROMALLI Antonino), attraverso gli altri figli PIROMALLI Gioacchino (nato il 12.09.1934 a Gioia Tauro), Antonio (nato il 04.12.1939 a Gioia Tauro) e Domenico (nato il 14.06.1948 a Gioia Tauro) (**all. 35**).

La stessa titolarità è emersa per taluni appezzamenti di terreno circostanti (ricompresi al foglio 15 del Comune di Gioia Tauro nelle particelle nn. 121, 123 e 124), mentre un vicino fabbricato rurale (ricadente nella particella n. 125) e un vicino terreno (ricadente nella particella n. 174) risultano essere intestati al predetto PIROMALLI Antonio (classe '39).

D'altro canto il dato oggettivo dell'esistenza di un rapporto di risalente e stretta familiarità tra l'ANNUNZIATA e Peppino Piromalli trova conferma nelle dichiarazioni rese in occasione del processo cd. Tirreno (udienza del 5.06.1996 celebrata innanzi alla Corte di Assise di Palmi) dal collaboratore SCOPELLITI Giuseppe. Quest'ultimo infatti ha riferito la reazione di Giuseppe Piromalli cl. 21 (all'epoca - era il 1993/1994 - suo compagno di cella per oltre un anno) in occasione dell'inizio del percorso di collaborazione con la giustizia di RASO Annunziato ed in particolare una volta venuto a conoscenza delle dichiarazioni che quest'ultimo aveva reso circa una tangente periodicamente versata da ANNUNZIATA Alfonso in favore delle cosche Piromalli e Molè⁹⁵.

Si riporta quanto in merito a tali reazioni di Giuseppe Piromalli cl. 21 ha ricostruito la P.G. (pg. 65 ss annotazione 14.10.2014):

“Le dichiarazioni di SCOPELLITI Giuseppe

Le relazioni tra il gruppo PIROMALLI (ed in particolare PIROMALLI Giuseppe - classe '21) ed ANNUNZIATA Alfonso si evincono da ulteriori dichiarazioni di testi e collaboratori di giustizia, oltre che da conversazioni captate nel corso di intercettazioni ambientali e da altri elementi qualificanti acquisiti nel corso delle investigazioni di diversi procedimenti penali (connotanti, tra l'altro, lo status della famiglia ANNUNZIATA).

In particolare, rilevano le dichiarazioni rese nel corso dell'udienza del 05.06.1996⁹⁶ (afferente al c.d. processo “TIRRENO”) da SCOPELLITI Giuseppe⁹⁷ (imputato in un procedimento connesso), “[...] personaggio inserito nella cosca IMERTI e per tale ragione definitivamente condannato (quando ancora non era collaboratore di giustizia: il suo “pentimento” risale al mese di agosto dell'anno 1994) alla pena di anni 14 di reclusione con sentenza della Corte d'assise d'Appello di Reggio Calabria dell'8.6.1994 nell'ambito del procedimento denominato “Santa Barbara” [...]” (all. 41 bis).

SCOPELLITI, dopo aver raccontato di conoscere PIROMALLI Giuseppe per essere stato in cella con lui per quasi un anno, è stato chiamato a riferire sulle reazioni di quest'ultimo, allorquando aveva appreso della collaborazione di RASO Annunziato⁹⁸.

Nell'occasione SCOPELLITI ha raccontato la preoccupazione di PIROMALLI (correlata ad una dichiarazione di detto collaboratore su un'estorsione) a

⁹⁵ Le predette dichiarazioni - poi confermate in dibattimento dal collaboratore RASO Annunziato all'udienza del 19.06.1996 nel processo cd. Tirreno innanzi alla Corte di Assise di Palmi - erano state rese da quest'ultimo nel corso delle indagini in data 19.01.1994 ed avevano formato oggetto di *discovery* in occasione del fermo eseguito, tra gli altri, a carico di Annunziata Alfonso nell'ambito del proc. pen. n. 41/93 RGNR DDA (procedimento cd. Tirreno)

⁹⁶ Si fa riferimento all'esame di SCOPELLITI Giuseppe a pagina n. 1965 della sentenza di 1° grado del c.d. processo “TIRRENO”.

⁹⁷ **SCOPELLITI Giuseppe**, nato a Villa San Giovanni (RC) il 18.11.1956.

⁹⁸ **RASO Annunziato**, nato il 05.06.1963 a Rosarno (RC).

seguito del fermo di ANNUNZIATA Alfonso, avvenuto il 22.03.1994, che qualificava come suo compare.

La preoccupazione di PIROMALLI Giuseppe era tale da non farlo dormire per una settimana ("C'è stato un episodio, ad esempio, dell'arresto di un suo compare, compare, un commerciante, se non ricordo male, Annunziata, così via, riguardo una dichiarazione di Raso su un'estorsione; lui era molto preoccupato tanto che non dormì per una settimana, mi ricordo...").

Il collaboratore ha riferito della preoccupazione di Don Peppino PIROMALLI in merito alle rivelazioni che poteva fare dal carcere ANNUNZIATA, non reggendo magari l'ambiente carcerario e le pressioni a cui sarebbe stato sottoposto.

PIROMALLI "[...] aveva paura che l'Annunziata, cioè, non essendo una persona, detta da lui, molto forte potesse cantare in carcere non tenendo il carcere e cantare e avallare questa dichiarazione di Annunziato Raso".

SCOPELLITI, entrando nei particolari sul rapporto tra PIROMALLI e ANNUNZIATA, riferiva il suo pensiero: "[...] parlava di compare, compare non inteso compare a livello, penso io, come 'ndrangheta, come diciamo noi, ma compare in effetti un legame di San Giovanni⁹⁹", evidenziando che PIROMALLI si vantava dell'abbigliamento che gli veniva inviato dallo stesso ANNUNZIATA a titolo di regalia ("Infatti tutti i vestiti lui se li vantava pure, gli arrivavano 10 vestiti alla volta lì, dice: «Questo me lo manda mio compare, questo... -non pagando- ...me lo regala», per modo di dire, tra parentesi") (all. 42).

Esame imputato SCOPELLITI Giuseppe. Udienza del 05.06.1996 del processo c.d. "TIRRENO" presso la Corte di Assise di Palmi

...Omissis...

P.M.: "Senta, e dopo che apprese della collaborazione del Raso, a parte la sua rabbia nei confronti del D'Agostino, lei ebbe modi di ascoltare dal lui, ecco, iniziative eventuali da adottarsi?"

Scopelliti G.: "Sì. Mi ricordo che inizialmente, come mi ripeto, era molto adirato, poi, in periodo successivo, non tanto breve, si calmò, si calmò, anche perché c'era.. mi scusi se faccio una confusione, certe volte, perché faccio mente locale mentre parlo. **C'è stato un episodio, ad esempio, dell'arresto di un suo compare, compare, un commerciante, se non ricordo male, Annunziata, così via, riguardo una dichiarazione di Raso su un'estorsione; lui era molto preoccupato tanto che non dormì per una settimana, mi ricordo...**"

P.M.: "Scusi se la interrompo..."

Scopelliti G.: "Sì"

P.M.: "...un suo compare di chi?"

Scopelliti G.: "Il compare di Peppe Piromalli, almeno lui diceva: «E' mio compare»..."

⁹⁹ Il legame di San Giovanni in gergo è sinonimo di comparatico, inteso come rapporto intercorrente tra i due comparati o le due commari.

P.M.: "Questo Annunziata commerciante?"

Scopelliti G.: "Annunziata, se non ricordo male, era.. cioè mi ricordo che poi uscì a distanza di 10 giorni, non so se lui uscì.. il Tribunale della Libertà, c'è stato pure qualche articolo di giornale, dell'associazione dei commercianti in favore di lui e quando l'arrestarono questo signore lui era molto preoccupato tanto che diceva: «Questo qui ci sta inguaiando tutti, va a finire che inguaia pure mia figlia¹⁰⁰», e poi aveva paura che l'Annunziata, cioè, non essendo una persona, detta da lui, molto forte potesse cantare in carcere non tenendo il carcere e cantare e avallare questa dichiarazione di Annunziato Raso, infatti si prodigò per vedere se l'avessero portato nel supercarcere di Palmi affinché gli mandassero del confo.. qualche conforto per aiutarlo, per farlo; cioè, si sa come si fa in questi casi, ma non lo portarono al supercarcere di Palmi, fu.. si seppe poi in un altro carcere; poi a distanza di qualche giorno, qualche settimana uscì e lui finalmente riuscì a prendere sonno"

...Omissis...

Scopelliti G.: Lui .. io so che si preoccupava di questo, della figlia, che avrebbe inguaiato pure la figlia nell'ambito di questa estorsione [...].

...Omissis...

Scopelliti G.: [...]...parlava di compare, compare non inteso compare a livello, penso io, come 'ndrangheta, come diciamo noi, ma compare in effetti un legame di San Giovanni"

P.M.: "Entrò nei partico..."

Scopelliti G.: "Infatti tutti i vestiti lui se li vantava pure, gli arrivavano 10 vestiti alla volta lì, dice: «Questo me lo manda mio compare, questo... -non pagando- ...me lo regala», per modo di dire, tra parentesi"

...Omissis...

Dell'allarmismo che si era generato negli ambienti criminali di Gioia Tauro in merito alle eventuali dichiarazioni di ANNUNZIATA in carcere ne parla anche il collaboratore di giustizia **RUSSO Antonio** nel corso del citato interrogatorio del 21.11.2013. Il collaboratore ha riferito che, in una occasione, fu lo stesso imprenditore gioiese a rassicurare di non avere parlato, di non aver detto niente.

In particolare **RUSSO**, dopo aver rivelato di essersi recato a casa di ANNUNZIATA allorquando questi era stato rilasciato ("Quando lui è uscito siamo andati a casa a fargli visita e lui ci ha ricevuto a casa sua che c'ha una casa sopra dove aveva il negozio"), ha riferito che nell'occasione suo fratello, che lo aveva accompagnato nella visita, era stato tranquillizzato dallo stesso ANNUNZIATA sul fatto di non aver rivelato niente e che niente gli era scappato "[...] lui non aveva parlato"; "che non gli era scappato niente" (all. 37 cit.).

Emblematica è la circostanza che un uomo del calibro criminale di **PIROMALLI Giuseppe** cl. 21 fosse preoccupatissimo per quello che ANNUNZIATA Alfonso avrebbe potuto dichiarare sul suo conto.

¹⁰⁰ **PIROMALLI Concetta**, nata a Gioia Tauro (RC) il 12.01.1948, coniugata con **MOLÈ Domenico**, nato a Gioia Tauro (RC) il 20.01.1943.

Dichiarazioni, evidentemente, che potevano rivelare scenari di altissimo profilo.”.

Peraltro, le propalazioni sul punto di SCOPELLITI Giuseppe – soggetto sulla cui attendibilità non possono sorgere dubbi e che, nel caso di specie, riferisce circostanze direttamente apprese in ragione della condivisione, all’epoca, della medesima cella della casa circondariale in cui era detenuto Giuseppe Piromalli cl. 21¹⁰¹ - risultano pienamente riscontrate dal narrato del citato collaboratore di giustizia RASO Annunziato; la preoccupazione esternata da Giuseppe Piromalli cl. 21 (e riferita dallo SCOPELLITI) – **“riguardo una dichiarazione di Raso su un’estorsione”** ed in ordine al fatto che l’ANNUNZIATA **“non essendo una persona, detta da lui, molto forte potesse cantare in carcere non**

¹⁰¹ cfr. pg. 1869-1870 motivazione sentenza Corte di Assise di Palmi del 25.11.1997, divenuta irrevocabile il 25.05.2002:

“omissis Anche in questo caso alla piena attendibilità intrinseca della fonte, già sopra dimostrata, si aggiunge la particolare “qualificazione” in ambito criminale del suo informatore, corrispondente all’amico e compagno criminale, Santo Ascuitto.

L’obiezione che, nel tempo di promozione della pace tra le varie cosche - fine anno 93/inizio anno 94- nelle carceri (come si è visto, all’esterno, il processo di pacificazione era già iniziato da alcuni anni e già si era consolidato a metà dell’anno 92: c.f.r. la specifica trattazione nell’ambito del capitolo dedicato al duplice omicidio Versace), i fratelli Gioacchino e Antonio Piromalli non avrebbero potuto comunicare con l’anziano zio, Peppino (classe 21) parimenti detenuto, ma sottoposto al regime differenziato di cui all’art.41 bis, mentre i predetti germani erano ristretti in regime ordinario, è superata da altre “indipendenti” rivelazioni di collaboratori di giustizia, di cui si dirà (v., in particolare, Bruno Antonio, infra), attestanti l’effettiva trasmissione di messaggi tra l’anziano Piromalli e i suoi nipoti custoditi, nell’anno 94, nel medesimo carcere di Palmi, come emerge dai rispettivi certificati biografici di detenzione, acquisiti in faldone Q2 (fascicoli anagrafici personali).

Bruno Antonio (verbale 13/1/97).

Il collaboratore riferisce sulla sua detenzione nel carcere di Palmi, negli anni 93-94 (dato riscontrato nel suo certificato biografico di detenzione: vedilo nel fascicolo a suo nome ex art.236 c.p.p. in faldone S2).

Al secondo piano, in cui si trovava il Bruno, non c’erano detenuti sottoposti al 41 bis; questi ultimi erano tutti sistemati al primo piano.

Al primo piano, sotto la loro cella, c’erano Giuseppe Piromalli, Nino Imerti e Scopelliti Giuseppe, quello che poi è diventato collaboratore.

Il Piromalli era una persona anziana. Dalla cella del Bruno si comunicava con queste persone a voce e attraverso segnali sonori ottenuti battendo sul soffitto o sul pavimento col manico della scopa.

Con questa tecnica, il Piromalli mandava messaggi ai suoi nipoti che si trovavano al terzo piano.

Di solito parlava Scopelliti per conto di Piromalli: battevano dei colpi sul pavimento, loro rispondevano e attraverso di loro mandavano messaggi ai nipoti dell’anziano Piromalli.

Con la stessa tecnica, Bruno trasmetteva i messaggi al piano superiore. Al terzo piano, sopra la sua cella, c’era gente di Taurianova, un certo Fazzalari ed altri che non ricorda; Bruno comunicava con loro pregandoli di trasmettere i messaggi ai nipoti del Piromalli. Questo modo di comunicare avveniva tutti i giorni, anche due o tre volte al giorno.

Il Bruno ha conosciuto di vista questi due nipoti del Piromalli perché si incontravano durante i colloqui oppure al campo sportivo. Avevano sui 35 - 37 anni, non erano alti ed avevano entrambi pochi capelli, erano molto stempiati. Non sa se i due Piromalli fossero fratelli, ma pensa di sì perché si assomigliavano moltissimo. Non sa in quale cella erano sistemati i due Piromalli, certamente non nella cella sopra la sua perché doveva mandare i messaggi attraverso altri detenuti e a volte per ricevere la risposta doveva aspettare un po’. I Molè sono collegati con i Piromalli, sono la stessa cosa.”

tenendo il carcere e ... avallare questa dichiarazione di Annunziato Raso - si salda infatti con quanto puntualmente riferito da RASO Annunziato all'A.G. dapprima nel corso delle indagini (circostanza ragionevolmente appresa dal Piromalli a seguito dell'esecuzione del fermo del 22.03.1994 nell'ambito del procedimento cd. Tirreno), e successivamente nel corso del dibattimento scaturito dal predetto procedimento, proprio in ordine ad una estorsione commessa da Peppino Piromalli cl. 21 e da Domenico Molè ai danni di ANNUNZIATA Alfonso¹⁰².

Che vi fosse peraltro il timore di Peppino Piromalli e dei suoi più stretti congiunti circa una possibile "collaborazione con la giustizia" di Alfonso Annunziata durante, e soprattutto a seguito

¹⁰² **Esame imputato RASO Annunziato - Udienza del 19.06.1996 del processo c.d. "TIRRENO" - Corte di Assise di Palmi**

" P.M.: Lei ha avuto modo di conoscere o di apprendere qualcosa a proposito di un tale Annunziata di Gioia Tauro?"

RASO A.: "Annunziata pagava 'a mazzetta, pagava il pizzo"

P.M.: "Ecco, intanto questo Annunziato chi è?"

RASO A.: "Uno che c'ha un negozio d'abbigliamento"

P.M.: "Dove?"

RASO A.: "Su 'a 111 chi porta 'i l'autostrada a Gioia Tauro"

P.M.: "Ah, un negozio d'abbigliamento a Gioia Tauro"

RASO A.: "Sì"

P.M.: "Lei lo conosceva personalmente questo signore?"

RASO A.: "No"

P.M.: "Non l'ha mai visto?"

RASO A.: "No"

P.M.: "E allora come sa che questo pagava la mazzetta?"

RASO A.: "Perchè c'è stato quel periodo che hanno chiamato i commercianti, quelli in base che.. in base chi negozi avevano"

P.M.: "Scusi un attimo Raso, prima ancora le domando: sa se questa persona ha subito attentati dinamitardi?"

RASO A.: "Prima sì"

P.M.: "Cioè? Mi spieghi"

RASO A.: "Parecchi anni fa sì, quando.. io sempre parlo quando mi trovo lì a' masseria io, comunque non so se è stato 8 anni fa, 10 anni.. comunque ha avuto dei attentati st'Annunziata"

P.M.: " Fatti dai Molè?"

RASO A.: "Non so se l'hanno fatti i Molè o i Piro.. comunque.. o i Piromalli, non so propria 'i preciso"

P.M.: "Però sa che furono fatti questi..."

RASO A.: "Sì"

P.M.: "...attentati"

RASO A.: "**Sì, perchè dopo questa qua pagava 'na mazzetta 'i 50 milioni l'anno**"

P.M.: "**Pagava 50 milioni l'anno a chi?**"

RASO A.: "**A Peppe Piromalli**"

P.M.: "**Ah, a Peppe Piromalli quello anziano?**"

RASO A.: "**Sì**"

P.M.: "**Come lo sa lei questo?**"

RASO A.: "**Che me l'ha detto.. l'ha detto Mommo, perchè dopo 'nci pagava 50 milioni l'anno a Piromalli...**"

P.M.: "Ah"

RASO A.: "**...e più un milione al mese a noi, un milione al mese, un milione e mezzo...**"

P.M.: "Ah, perchè poi vi aggiungete anche voi in questo..."

RASO A.: "**Sì**"

OMISSIS "

del periodo di detenzione, è stata di recente confermata dal narrato del collaboratore di giustizia RUSSO Antonio; quest'ultimo, in occasione dell'interrogatorio reso il 21.11.2013, ha infatti dichiarato quanto segue:

omissis

RUSSO Antonio	<i>Questo non gliel'ho mai chiesto perché a me non mi interessava però io da persona intelligente capivo. Tant'è che lui ha subito un arresto mi pare, non so in che.. in quale anno, in quale anno e poi andammo con mio fratello¹⁰³, questo mi ero dimenticato di dirlo nelle fasi precedenti, lo confermo adesso, andammo a trovarlo quando uscì dal carcere, perché mi pare che è stato poco lui in carcere, un paio di mesi. <u>E gli faceva mosse a mio fratello "comunque Luciano" gli diceva "dici a.. dici a tua suocera¹⁰⁴ che io" faceva intendere "non mi è scappato niente, che io non ho parlato, che io non ho parlato".</u> <u>Questo è quello che mi ricordo e questo voglio che venga messo qui a verbale</u></i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i>Ma perché lei era a colloquio con.. con Alfonso Annunziata?</i>
RUSSO Antonio	<i>Si, io e mio fratello siamo andati a trovarlo</i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i>Ah, lei è andato..? Dove stava.. dove stava detenuto?</i>
RUSSO Antonio	<i>Sopra.. lui è stato detenuto a Palmi, e penso che vi risulterà dalle carte</i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i>Uhm</i>
RUSSO Antonio	<i>Non si scappa</i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i>Di che anni stiamo parlando?</i>
RUSSO Antonio	<i>Quegli anni là c'è stata un'associazione allora e lui è stato arrestato. Quindi..</i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i>E lei è andato a trovarlo in carcere?</i>
RUSSO Antonio	<i>Quando lui.. no! a casa</i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i>A casa?</i>
RUSSO Antonio	<i>Quando lui è uscito siamo andati a casa a fargli visita e lui ci ha ricevuto a casa sua che c'ha una casa sopra dove aveva il negozio</i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i>E lui disse a suo fratello "stai tranquillo che.. dillo a.. dillo a tua.."</i>
RUSSO Antonio	<i>"comunque Lucìa io tutto apposto" gli faceva in napoletano. Perché lui è napoletano, con mio fratello si intendevano</i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i>Tutto apposto e lei sta mostrando tipo che.. tipo..</i>
RUSSO Antonio	<i>"io tutto apposto" questa mossa ecco che lui non</i>

¹⁰³ **RUSSO Luciano**, nato ad Atripalda (AV) l'01.06.1967, coniugato con **MOLÈ Dorotea Debora** (nata il 12.07.1970 a Taurianova), figlia di **Domenico** (nato il 20.01.1943 a Gioia Tauro) e **PIROMALLI Concetta** (nata a Gioia Tauro il 12.01.1948). Quest'ultima è figlia di Giuseppe Piromalli (classe 1921).

¹⁰⁴ **PIROMALLI Concetta**, nata a Gioia Tauro il 12.01.1948). Quest'ultima è figlia di Giuseppe Piromalli (classe 1921) ed è la madre di **MOLÈ Dorotea Debora** (nata il 12.07.1970 a Taurianova), a sua volta coniugata con **RUSSO Luciano**, nato ad Atripalda (AV) l'01.06.1967 (fratello del collaboratore di giustizia RUSSO Antonio).

	<i>aveva parlato</i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i>Che non aveva parlato</i>
RUSSO Antonio	<i>Che non gli era scappato niente</i>

Pertanto le suddette dichiarazioni di SCOPELLITI Giuseppe consentono di cristallizzare i seguenti ulteriori elementi probatori a carico dell'odierno indagato:

a) ANNUNZIATA Alfonso ha avuto senza dubbio un rapporto privilegiato con Peppino Piromalli cl. 21 ed è addirittura stato legato a quest'ultimo da un "San Giovanni", tanto da essere chiamato "compare"; a conferma di tale rapporto lo stesso Piromalli Giuseppe cl. 21 era solito vantarsi con i propri compagni di cella (tra cui lo Scopelliti Giuseppe) di ricevere in carcere numerosi vestiti donatigli dal proprio "compare" ANNUNZIATA Alfonso;

b) già prima del suo arresto nell'ambito del procedimento cd. Tirreno (avvenuto nel 1994) l'ANNUNZIATA - come peraltro dallo stesso ammesso in occasione della citata conversazione ambientale registrata il 26.10.2013 - è un soggetto legato da rapporti di inequivocabile familiarità con le cosche di 'ndrangheta operanti a Gioia Tauro (ed in particolare con colui che era all'epoca il capo della cosca più potente) e, secondo quello che il *modus operandi* tipico dell'imprenditore cd. colluso (e non già vittima), ha sostenuto e contribuito allo sviluppo della predetta associazione mafiosa mediante il pagamento periodico di una tangente; in particolare ottenendo da tale dazione di denaro indubbi vantaggi, quali la protezione rispetto alle cosche "concorrenti" ed antagoniste che già all'epoca operavano nel medesimo territorio, nonché la possibilità di imporsi sul mercato agendo da assoluto monopolista.

Tali benefici risultano nel caso di specie più che tangibili e, come si vedrà meglio nel prosieguo, hanno costituito il volano a base della esponenziale crescita economica di ANNUNZIATA Alfonso, il quale - dopo l'attentato dinamitardo patito nel 1987 - non ha più subito alcuna minaccia e/o danneggiamento e da "venditore ambulante di abbigliamento" è divenuto nell'arco di un ventennio il titolare di un patrimonio mobiliare ed immobiliare pari ad oltre 200 milioni di euro.

2. I rapporti e le cointeressenze economiche esistenti tra ANNUNZIATA Alfonso e la cosca Piromalli; in particolare i rapporti dapprima con Piromalli Giuseppe cl. 45 (alias Facciazza o Pino Piromalli) e successivamente con il figlio Piromalli Antonio

a. L'acquisto del primo terreno nel 1992 e la realizzazione del primo capannone nell'area in cui nascerà e poi si svilupperà il Parco Commerciale Annunziata



Si è già ampiamente argomentato in ordine agli strettissimi rapporti esistenti tra Giuseppe Piromalli cl. 21 ed ANNUNZIATA Alfonso, nonché - muovendo, tra le altre, dalle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Germanò Salvatore e Russo Antonio - in merito alla sussistenza di evidenti cointeressenze economiche tra l'ANNUNZIATA e Giuseppe Piromalli cl. 45 (*alias* Pino Piromalli). In tal senso costituisce una vicenda assolutamente significativa quella narrata dal collaboratore Russo Antonio (da quest'ultimo collocata temporalmente nel 1992 ed in particolare quando l'odierno indagato era ancora titolare solamente dell'originario punto vendita sito a Goia Tauro lungo la S.S. 111) e relativa al rifiuto improvvisamente opposto (a lui ed al fratello Sabino) da ANNUNZIATA Alfonso alla consueta operazione di favore del cd. cambio assegni (dazione di liquidità immediata in cambio della consegna di assegni post-datati); e ciò adducendo la inequivocabile giustificazione di aver ricevuto precisi "ordini" da Pino Piromalli¹⁰⁵. Appare fin troppo evidente come tali "ordini" fossero sintomatici dell'esistenza di una spiccata cointeressenza tra la 'ndrangheta (e nel caso di specie colui che era il successore dello storico ed omonimo capo della cosca Piromalli) e l'imprenditore Alfonso ANNUNZIATA¹⁰⁶.

L'esistenza di un solido connubio economico tra la 'ndrangheta (rappresentata nella specie da Pino Piromalli) e l'odierno indagato trova conferma in ordine alla vicenda dell'acquisto da parte di quest'ultimo, a decorrere dal 1992, di alcuni terreni sui quali verranno successivamente costruiti i primi capannoni che andranno a comporre l'architave dell'attuale *Parco Commerciale Annunziata*.

Fermo restando quanto si è già accennato alla problematica dell'acquisto di tali terreni nel paragrafo relativo alle "vicende giudiziarie di ANNUNZIATA Alfonso" ed al suo coinvolgimento nel processo cd. Tirreno (pg. 32-42 annotazione P.G. del 14.10.2014), merita di essere di seguito riportata la puntuale ricostruzione effettuata dalla P.G. in ordine all'acquisto dei predetti terreni (pg. 98-107 annotazione di P.G. del 14.10.2014):

"

¹⁰⁵ Stralcio verbale interrogatorio reso da Russo Antonio il 21.11.2013 - "omissis *RUSSO Antonio: Siamo andati là per cambiare degli assegni, convinti che ce li avrebbe cambiati perché una volta ogni 15 giorni andavamo ...No, no, no ordine di.. si è proprio rifiutato, dice non posso cambiare più assegni a nessuno, ho avuto ordine da Pino Piromalli. Ordini ... Assegni non ne posso cambiare più*"

¹⁰⁶ Stralcio verbale interrogatorio reso da Russo Antonio il 21.11.2013 - "omissis *dott.ssa Giulia Pantano: Quindi lei aveva capito gli sta dando l'ordine la mafia, la 'ndrangheta a non cambiare.. a non cambiare assegni ? RUSSO Antonio: Va beh è normale, no? è normale*" omissis "*Quindi è tutto il giro.. è la 'ndrangheta questa, ecco come funziona la 'ndrangheta. Prima vi fanno il danno e poi vi pigliano con loro. Questa è la 'ndrangheta*".

4.L'AREA IN CUI SI SVILUPPA IL PARCO COMMERCIALE "ANNUNZIATA" E I TERRENI AD ESSO PROSPICIENTI

d.I terreni su cui sono stati edificati i primi capannoni dell'ANNUNZIATA S.R.L.

Come finora recensito, episodio qualificante nell'ambito della scalata imprenditoriale di ANNUNZIATA Alfonso è l'acquisto, in data 29.04.1992¹⁰⁷ (circa dieci anni dopo l'ultima compravendita del 20.10.1982), dalla famiglia MUSCO¹⁰⁸, per lire 220.000.000, di quota parte di un terreno¹⁰⁹ (di circa tre ettari) sito a Gioia Tauro, in un'area che si è rivelata convergenza di interessi sia della stessa famiglia ANNUNZIATA sia dei gruppi criminali operanti in quella zona, attesa la posizione strategica nell'ambito del territorio della città calabrese (all. 56).

Si tratta di terreni acquistati per un valore superiore a quello indicato in atti; di fatto lo stesso ANNUNZIATA, nel corso del processo a suo carico, ha dichiarato di aver versato al venditore la somma di 410.000.000 di lire, anziché 230.000.000.

Con riferimento agli interessi dei PIROMALLI, illuminanti sono le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RUSSO Antonio il quale, rispondendo in data 21.11.2013 alle domande del Sostituto Procuratore D.D.A. Dott.ssa PANTANO Giulia sul conto di ANNUNZIATA Alfonso, ha riferito che è impensabile in tale territorio effettuare un tale acquisto di terreno se non si ha la protezione della cosca PIROMALLI "[...] non so poi lui come abbia fatto ad acquistare a Gioia Tauro.. cioè a Gioia Tauro non poteva comprare nessuno niente se non si è protetti parliamoci chiaro. Lui ha acquistato tutti quegli ettari di terreno però ha lasciato un casolare. Un casolare antico dove là dovrebbe sorgere un ristorante [...] Eh intendo dire che senza il veto dei Piromalli, cioè a Gioia Tauro non può fare nessuno niente. Lo dico e lo confermo. Punto." (all. 37 cit.).

¹⁰⁷ Atto di trascrizione nr. 7058/6015 e atto di registro nr. 1190 (mod.69-1V) del 29.4.1992 - ufficio di Palmi.

¹⁰⁸ **MUSCO Ruggiero** (MSCRGR40R26H501O), nato il 26.10.1940 a Roma ed ivi domiciliato in via Donatello 39, proprietario per una quota di 4/24; **MUSCO Edoardo** (MSCDRD65H27H501B), nato il 27.06.1965 a Roma e domiciliato in Gioiosa Jonica, via Giordano Bruno 15, proprietario per una quota di 1/24; **MUSCO Adelaide** (MSCDLD66P51H501W), nata a Roma l'11.9.1966 e domiciliata in Gioiosa Jonica (RC), corso F.M. Pellicano 35 - proprietaria per una quota di 1/24; **MUSCO Elena** (MSCLNE69C69H501W), nata a Roma il 29.03.1969 e domiciliata a Reggio Calabria in via S.S. 106 - I TR 11, proprietaria per una quota di 1/24; **MUSCO Isabella** (MSCSL71E64H501G), nata a Roma il 24.05.1971 e domiciliata a Reggio Calabria, via Circonvallazione 13 - scala B, proprietaria per una quota di 1/24; **MUSCO Berdj Domenico** (MSCBDJ72B10H501V), nato il 10.02.1972 a Roma ed ivi domiciliato in via Bevagna 68, proprietario per una quota di 4/24; **MUSCO Giuseppe** (MSCGPP46B16H501M), nato a Roma il 16.02.1946 e domiciliato a Gioia Tauro (RC), via Vallamena 3, proprietario per una quota di 4/24; **MUSCO Maria Elisabetta** (MSCMLS44A56H501Z), nata a Roma il 16.01.1944 e domiciliata a Cava dei Tirreni (SA) in via Paolina Craven 6, proprietario per una quota di 4/24; **MUSCO Maria Ida** (MSCMRD52C46H501T), nata a Roma il 6.3.1952 e domiciliata senza interruzione dal 30.01.2001 a Cava dei Tirreni (SA) in via Paolina Craven 6, proprietaria per una quota di 4/24.

¹⁰⁹ **Insistente al foglio 34, particelle nn. 1310 e n. 1465** (già insistenti alla particella n. 1270 e, prima ancora alla particella n.1191). Di fatto la particella n. 1191 è stata soppressa ed ha generato nel 1994 le particelle nn. 1270 e 1271. Queste ultime a loro volta hanno originato rispettivamente (nel 1995 e nel 2000) la particella n. 1310, avente una superficie di 1 ha 48 are e 19 ca, e la particella n. 1465 (ente urbano, categoria D/1).

I predetti terreni sono limitrofi alla Strada Provinciale 1 (ex S.S. 111) e prospicienti allo svincolo autostradale di Gioia Tauro. Su tali terreni ANNUNZIATA ha poi costruito¹¹⁰ un capannone¹¹¹ di 4.145 mq¹¹², che oggi è concesso in locazione all'esercizio commerciale ad insegna DECATHLON.

La titolarità di tale terreno è stata ricondotta a PIROMALLI Giuseppe cl.45, (inteso Facciazza), **all'epoca dell'acquisto capo clan indiscusso della famiglia PIROMALLI,** dallo stesso MOLÈ Girolamo (detto Mommo)¹¹³, detenuto nella casa circondariale di Secondigliano (NA), nel corso di un dialogo captato in data 27.09.2007 (nell'ambito del p.p. 6268/06 R.I.T. - DDA 1856/07 - operazione di polizia denominata "CENT'ANNI DI STORIA") e intercorso con suo figlio Antonino¹¹⁴ (detto Nino il Nero) e suo nipote STANGANELLI Domenico¹¹⁵. Quest'ultimo, all'epoca della conversazione era il luogotenente dell'organizzazione criminale dei MOLÈ, a cui Mommo si era rivolto per avere notizie e per impartire ordini per la gestione del loro gruppo.

Nell'occasione, MOLÈ, dopo aver appreso da STANGANELLI la sussistenza di problematiche con i PIROMALLI circa la spartizione dei lavori della costruzione di altri tre capannoni presso il parco commerciale ANNUNZIATA ("Ah!... senti... ehh... ti devo spiegare due cose! La prima è che abbiamo problemi... la sopra Annunziata... deve costruire altri tre capannoni [...]"), **ha rivelato al nipote che il motivo di tale**

- 110 Concessione n. 1192 del 20.12.1993 per la costruzione di un fabbricato in C.A.P. solo piano terra ad uso attività di piccola industria per confezionamento abbigliamento e similari, sito in Gioia Tauro S.S. 111 (**all. 57**).
- 111 Costruito per quanto indicato a pagg. 10 e 11 della citata consulenza del rag. JEMMA Giuseppe Antonio (**all. 8 cit.**) sfruttando il capitale attinto dall'indebitamento verso i fornitori senza pagare interessi, benché disponesse di capitale liquido al 31.12.1991 (Credito Italiano - Agenzia di Napoli: titoli per lire 1.925.000.000, attivo di c/c lire 76.988.579; Istituto Bancario San Paolo di Torino - Agenzia di San Giuseppe Vesuviano: attivo di c/c lire 208.514.558 e deposito amministrativo con saldo attivo di lire 1.155.000.000).
- 112 Capannone (categoria D/8), ricadente nel catasto fabbricati, **al foglio 34, particella n. 1310, sub. 1** (già insistente sul terreno di cui al foglio 34, particella n. 1191 che ha generato successivamente la particella n. 1310), che il 27.06.2005 verrà concesso in locazione all'ANNUNZIATA S.R.L. da ANNUNZIATA Alfonso e che oggi occupato dall'esercizio commerciale ad insegna DECATHLON.
- 113 **MOLÈ Girolamo** (detto Mommo), nato a Gioia Tauro (RC) il 01.02.1961. Identificato attraverso il cartellino (riportante i dati anagrafici e le foto segnaletiche) acquisito dall'interrogazione della banca dati SIDET (nell'ambito dell'applicazione SDI) (**all. 6 cit.**).
- 114 **MOLÈ Antonio**, nato a Gioia Tauro (RC) il 26.07.1989. Identificato attraverso il cartellino (riportante i dati anagrafici e le foto segnaletiche) acquisito dall'interrogazione della banca dati SIDET (nell'ambito dell'applicazione SDI) (**all. 6 cit.**).
Condannato con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 14.07.2011 (nell'ambito del processo c.d. "CENT'ANNI DI STORIA" - rito abbreviato) per il delitto di associazione di tipo mafioso (artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 61 n. 9 c.p.). In data 07.02.2013 la Suprema Corte, decidendo in ordine al ricorso da questo presentato, ha rideterminato in anni tre e mesi quattro di reclusione la piena inflittagli nel giudizio di 2° grado.
- 115 **STANGANELLI Domenico**, nato a Gioia Tauro (RC) il 10.06.1977 (nipote di Girolamo MOLÈ in quanto figlio di sua sorella Girolama, nata a Gioia Tauro il 09.06.1958). Identificato attraverso il cartellino (riportante i dati anagrafici e le foto segnaletiche) acquisito dall'interrogazione della banca dati SIDET (nell'ambito dell'applicazione SDI) (**all. 6 cit.**).
Condannato con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 14.07.2011 (nell'ambito del processo c.d. "CENT'ANNI DI STORIA" - rito abbreviato) per il delitto di associazione di tipo mafioso (artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 61 n. 9 c.p.). In data 07.02.2013 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato avverso la pronuncia del giudice di 2° grado.

opposizione da parte di Antonio PIROMALLI¹¹⁶ era dettata da una circostanza sconosciuta al ragazzo e cioè che i terreni interessati, anche se formalmente intestati allo stesso ANNUNZIATA Alfonso, in realtà erano riconducibili al padre di Antonio, Pino PIROMALLI¹¹⁷ (ndr inteso Facciazza), il quale li aveva acquistati dal barone MUSCO e poi intestati all'imprenditore gioiese, vendendoglieli al doppio ("il figlio di Pino ha chiamato...Antonio"; "allora ha detto "non voglio che lo facciate... all'ANNUNZIATA"... "sono cazzi nostri che vogliamo fare... all'ANNUNZIATA") ("no, va be sai...(inc.le) suo padre (inc.le) allora... sai che hanno fatto? Dunque... **suo padre ha comprato dal barone MUSCO e gliel'ha venduta al doppio ad Annunziata... e Annunziata ha costruito**").

Le dichiarazioni di MOMMO sono di estrema rilevanza investigativa in quanto il boss dei MOLÈ, oltre a ribadire i succitati passaggi di titolarità dei terreni, ha fornito delle indicazioni precise anche circa l'estensione del terreno in questione (circa tre ettari).

Tale elemento ha consentito di identificare i suddetti terreni con quelli acquistati nel 1992 da ANNUNZIATA Alfonso e sui quali è stato costruito il capannone oggi sede dell'esercizio commerciale ad insegna DECATHLON ("Si però è... (incomp) i primi... **i primi tre ettari che ha comprato, li ha comprati Pino... dal barone MUSCO e poi glieli ha dati ad ANNUNZIATA...hai capito? ecco perché lui si sente...la cosa di parlare di suo padre...**") (all. 58).

La successiva indicazione fornita da STANGANELLI ("No, sai dove ricadono? Nella terra di coso... di Cananzi ...ti ricordi la strada...", "Ma, andando per la sopra? Per Taurianova?", "Si... si") ha fornito poi la prova inconfutabile che i due hanno parlato anche dei terreni acquistati effettivamente da ANNUNZIATA da VADALÀ e TRIPODI (su cui sono stati costruiti i tre capannoni), ricollegando la titolarità degli stessi ai PIROMALLI, posto che, come sopra evidenziato, anche i primi tre ettari erano stati acquistati dallo stesso ANNUNZIATA per conto di Pino PIROMALLI.

Conversazione intercorsa all'interno del carcere di Secondigliano (NA) il 27.09.2007 tra MOLÈ Girolamo (Mommo), suo figlio Antonio (Nino) e suo nipote STANGANELLI Domenico (Domenico). P.P 6268/06, R.I.T. - DDA 1856/07.

Mommo: ... Allora!

Domenico: Ah!... senti... eeh... ti devo spiegare... due cose

Mommo: eh!

Domenico: **La prima è che abbiamo problemi... perché... là sopra Annunziata... deve costruire altri tre capannoni... ha preso Antonio è sceso...**

Mommo: Ma poi Rocco¹¹⁸...

¹¹⁶ **PIROMALLI Antonio**, nato a Polistena (RC) il 29.05.1972, figlio di Giuseppe (classe '45). Condannato con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 14.07.2011 (nell'ambito del processo c.d. "CENT'ANNI DI STORIA" - rito abbreviato) per il delitto di associazione di tipo mafioso (artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 61 n. 9 c.p.). In data 07.02.2013 la Suprema Corte ha rigettato il ricorso presentato avverso la pronuncia del giudice di 2° grado.

¹¹⁷ **PIROMALLI Giuseppe** (inteso Facciazza), nato a Gioia Tauro (RC) il 04.01.1945.

¹¹⁸ **MOLÈ Rocco**, nato a Gioia Tauro (RC) il 16.08.1965, assassinato in data 01.02.2008.

Domenico: ... è uscito Rocco... aspetta... e lo ha chiamato Rocco ad Annunziata, e gli ha detto... "no, io avevo parlato con Pino", dice, "per fare quella parte da ristrutturare..."

Mommo: con Pino?

Domenico: Pino! **...il figlio di Pino ha chiamato... Antonio...**

Mommo: Il figlio

Domenico: Antonio...

Mommo: per parlare...

Domenico: gli ha detto "guarda qua" gli ha detto... uno lo hanno fatto ...ne devono fare altri tre... ne dobbiamo fare uno noi... perché gli altri due...

Mommo: Tre di che cosa?

Domenico: e non lo so, poi è... vede lui quello che vuole fare ...tra cui uno di questi (inc.le) dobbiamo farlo... noi... (inc.le) lui prima no, no, no... poi si vede che ne ha parlato a casa... lo zio è sceso...si sono incontrati... con Rocco ...gli ha detto Rocco ..."quando tu mi dici che perdi la faccia ...relativamente! perché tu non puoi... tuo padre non può decidere solo e noi non possiamo decidere soli..." Rocco ha fatto... ha fatto... questa volta ha fatto un ragionamento giusto. Lui, sì, no, qua... la... tippete... e abbiamo chiuso che uno lo facciamo noi, ora, qua il primo quello che dobbiamo fare... niente... che lui il primo lo deve fare per forza lui ...lui con me si vede sempre ... sempre ... non abbiamo avuto mai battibecchi ...

Mommo: Mi ricordo che lo avete avuto allora quando ...

Domenico: No no Piero lo ha avuto quando è stato... no, io con Gioacchinello¹¹⁹ ho avuto... (inc.le)... eeh... questi problemi qua ... niente che lui non molla che il primo lo deve fare lui... che suo padre quando ha fatto il colloquio gli ha detto che lo deve fare lui, punto e basta... poi lui mi ha detto "va bene?" Gli ho detto io...

Mommo: Che vuole fare?

Domenico: il capannone... per farlo lui... il capannone

Nino: per costruirlo!

Domenico: per costruirlo! Gli ho detto Antonio... questo è un capannone che facciamo fare noi, se noi troviamo la ditta pinco pallino che ci fa a poco prezzo, perché lo devo fare quando... **allora ha detto "non voglio che lo facciate... all'ANNUNZIATA"... "sono cazzi nostri che vogliamo fare... all'ANNUNZIATA..."** che tu mi dici che è tutto tuo...non è tutto tuo...

... Omissis...

Domenico: Pino gli ha detto che non si fermano che devono fare... o gli ha detto...

Mommo: Ma non ho capito per fare che...

Domenico: altri tre capannoni

¹¹⁹ **PIROMALLI Gioacchino** (inteso "l'avvocato"), nato a Gioia Tauro (RC) l'01.01.1969, figlio di Antonio (inteso "Nini" classe '39). Condannato con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 14.07.2011 (nell'ambito del processo c.d. "CENT'ANNI DI STORIA" - rito abbreviato) per il delitto di associazione di tipo mafioso (artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 61 n. 9 c.p.).

Mommo: tre capannoni che li deve fare Annunziata

...Omissis...

Mommo: no, va be sai... (inc.le) suo padre (inc.le) allora...sai che hanno fatto? Dunque... suo padre ha comprato dal barone MUSCO¹²⁰ e gliel'ha venduta al doppio ad Annunziata... e Annunziata ha costruito

Domenico: No, sai dove ricadono? Nella terra di coso... di Cananzi ...ti ricordi la strada...

Mommo: Ma, andando per la sopra? Per Taurianova?

Domenico: Si... si

Mommo: Si però è... (incomp) i primi... i primi tre ettari che ha comprato, li ha comprati Pino...

Domenico: (rivolgendosi al cugino al suo fianco) non fare così Nino

Mommo: dal barone MUSCO e poi glieli ha dati ad ANNUNZIATA...(inc.le) hai capito? ecco perché lui si sente...la cosa di parlare di suo padre...

...Omissis...

È, pertanto, possibile fare una puntualizzazione riguardo alla:

1) individuazione dei terreni sui quali dovevano essere costruiti i capannoni oggetto del predetto dialogo;

2) determinazione dell'effettiva titolarità dei primi tre ettari di terreno.

Riguardo al punto sub 1) si osserva che i terreni sui quali dovevano essere costruiti i capannoni si possono identificare con quelli che ANNUNZIATA ha acquistato nel 2004 da TRIPODI Vincenzo¹²¹ (e dai fratelli VADALA'), partendo dalle parole proferite da STANGANELLI allorquando ha riferito a Mommo che ricadono "[...] Nella terra di coso... di Cananzi [...]".

Si tratta degli stessi terreni oggetto di esproprio da parte dell'ANAS S.p.a., per l'esecuzione dei lavori di ammodernamento che hanno interessato lo svincolo autostradale A3 di Gioia Tauro¹²², per i quali era intervenuto, in nome e per conto dell'allora reale proprietario TRIPODI Vincenzo, CANANZI Vincenzo¹²³ in occasione del sopralluogo effettuato dalla stessa ANAS S.P.A. il 13.09.2001 per l'esproprio dei terreni¹²⁴ (all. 59).

¹²⁰ Si fa riferimento a **MUSCO Ettore** (nato a Napoli il 14.02.1899 e deceduto il 02.09.1990) ed ai suoi eredi.

¹²¹ **TRIPODI Vincenzo**, nato a Oppido Mamertina (RC) il 10.05.1945.

¹²² Come da progetto finanziato dal CIPE con delibera n. 49 del 21.04.1999 (pag. 63 del verbale del Consiglio di amministrazione dell'ANAS datato 15.12.2000) (all. 60).

¹²³ **CANANZI Vincenzo**, nato il 15.07.1942 a Gioia Tauro (RC) ed ivi residente in via Soverato III Strada.

¹²⁴ Già insistenti al foglio 34, particelle nn. 846 (di ettari 1.32.80) - 847 (di ettari 1.32.80) - 849 (di ettari 1.32.80) e 850 (di ettari 1.32.80). Ad oggi tali particelle risultano soppresse, generandone a loro volta altre. In particolare:

- ✓ la particella n. 846 ha generato le particelle nn. 1728 (soppressa) e **1729** (vigneto);
- ✓ la particella n. 847 ha generato le particelle nn. 1726 (confluita nella 1728) e **1727** (vigneto);
- ✓ la particella n. 849 ha generato le particelle nn. 1722 (confluita nella 1728) e **1723** (vigneto);

A tal proposito, si sottolinea che **CANANZI Vincenzo** è fratello di Rosa¹²⁵, coniugata con **PIROMALLI Domenico**¹²⁶ e quest'ultimo è fratello dello storico boss "don Mommo PIROMALLI" e di Giuseppe (classe '21).

Ulteriore conferma dell'ingerenza del CANANZI sui medesimi terreni è stata fornita dall'ex sindaco di Gioia Tauro, DAL TORRIONE Giorgio¹²⁷, il quale, in una conversazione intercettata presso il suo ufficio¹²⁸, rivolgendosi al suo interlocutore al fine di indicargli con precisione i terreni interessati da un progetto di variante di destinazione riguardante l'attività commerciale di ANNUNZIATA Alfonso, oltre a VADALÀ e TRIPODI, ha individuato tale CANANZI quale titolare di parte dei terreni, anche se quest'ultimo, formalmente non ne era il proprietario.

In conclusione, si può affermare che, allorquando STANGANELLI ha fornito allo zio i riferimenti per l'individuazione del terreno in argomento fa riferimento proprio ai terreni di ANNUNZIATA, in precedenza formalmente di proprietà di TRIPODI ma evidentemente riconducibili di fatto a CANANZI Vincenzo, quest'ultima circostanza evidentemente ben nota anche ai due interlocutori.

Con riferimento al punto sub 2) si evidenzia, invece, che l'aspetto connesso al corrispettivo della compravendita rivelato da MOLÈ Girolamo sui primi tre ettari di terreno ("[...] suo padre ha comprato dal barone MUSCO e gliel'ha venduta al doppio ad Annunziata [...]") è emerso anche dall'interrogatorio di ANNUNZIATA Alfonso, nel corso dell'udienza del 17.02.1997 afferente al processo "TIRRENO", il quale ha rivelato di aver operato l'acquisto pagando lire 410 milioni (all. 22 cit.), rispetto al minor prezzo (pari a circa la metà) indicato nella relativa Nota di trascrizione del 09.05.1992 (all. 56 cit.).

Oltre alle dichiarazioni di MOLÈ Girolamo, captate nel colloquio in carcere, ad avvalorare la tesi che l'effettiva titolarità del terreno acquistato da ANNUNZIATA fosse da ricollegare a PIROMALLI vi è un'ulteriore circostanza riscontrata da questa p.g. legata alla presenza sul terreno in parola di un traliccio dell'ENEL.

In particolare, si è constatato che della necessità di eliminare tale traliccio si era occupato lo stesso PIROMALLI Giuseppe (classe '45), atteso che il terreno su cui insisteva, a suo dire, era di suo interesse.

Al fine di commentare tale elemento si è fatto richiamo sia alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia SORRENTI Angelo Maria¹²⁹ (all. 61), riguardo ad un incontro avvenuto con PIROMALLI Giuseppe (classe '45), sia a quelle di ANNUNZIATA (all. 22 cit.), in merito all'acquisto nel 1992 da tale MUSCO del terreno su cui insisteva il capannone, entrambe rese dinanzi alla Corte di Assise di Palmi - nell'ambito del c.d. "Processo TIRRENO" rispettivamente il 04.07.1995 e il 17.02.1997.

✓ la particella n. 850 ha generato le particelle nn. 1720 (confluita nella 1728) e **1721** (vigneto).

La succitata particella n. 1728 a sua volta ha generato, tra le altre, le particelle nn. 1802 e 1739 (a sua volta soppressa e generante le partt. **1963-1964-1965**).

¹²⁵ **CANANZI Rosa**, nata a Gioia Tauro (RC) il 13.12.1922.

¹²⁶ **PIROMALLI Domenico**, nato a Gioia Tauro (RC) il 15.04.1923.

¹²⁷ **DAL TORRIONE Giorgio**, nato a Gioia Tauro (RC) il 08.08.1946.

¹²⁸ Conversazione captata il 09.04.2004 nell'ambito del p.p. 4584/02 della Procura della Repubblica di Reggio Calabria - R.I.T. 449/04, compendiata nell'informativa formulata il 26.04.2005 dalla Squadra Mobile della polizia di Stato di Reggio Calabria (procedimento confluito nel prc. Pen. 5275/07 R.G.N.R. D.D.A. cd. operazione di polizia "SINDACI").

¹²⁹ **SORRENTI Angelo Maria**, nato a Cinquefrondi (RC) il 14.10.1954.

Nella specie, ANNUNZIATA dichiarava¹³⁰ che la trattativa per l'acquisto del terreno in questione era stata un po' lunga a causa della presenza su di esso di un traliccio dell'ENEL ("[...] è stata la trattativa anche un pochettino lunga per questo motivo, per il suolo com'era combinato riguardo i metri edificabili e in più c'era anche un servizio dell'Enel, c'era un traliccio al centro, e questo è stato anche l'altro motivo della trattativa un po' lunga [...]").

Altresi il collaboratore SORRENTI ha asserito che il succitato PIROMALLI era interessato allo spostamento di alcuni tralicci, a cominciare da un suolo confinante con l'autostrada, perché attraversavano un terreno di suo interesse di fronte alla stessa autostrada sul quale era stato costruito un capannone ("[...] ricordo che io ero con Piromalli Giuseppe in macchina, e lui vide questi lavori dell'ENEL e mi disse che anche lui era interessato allo spostamento di alcuni ... di questi tralicci, e precisamente a iniziare da quel suolo che confina con l'autostrada, perché anche lì attraversava un suolo che era di suo interesse, e mi indicò quel suolo dove attualmente è stato.. di fronte all'autostrada è stato realizzato un capannone anche lì [...]").

In sostanza, è da ritenere veritiera la tesi secondo la quale Pino PIROMALLI abbia fatto riferimento proprio al terreno di ANNUNZIATA e che si sia adoperato per l'eliminazione della servitù di elettrodotto che insisteva nella sua proprietà, attraverso le sue conoscenze presso l'ENTE Nazionale per l'energia elettrica, al fine di realizzare interessi comuni¹³¹.

Tale assunto investigativo si desume anche dalla lettura dell'annotazione di servizio formulata il 07.10.2009 dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gioia Tauro nell'ambito del p.p. n 5275/07 R.G.N.R. - D.D.A. (c.d. "SINDACT") (all. 62).

Per qualificare temporalmente detti fatti, va precisato che l'atto di vendita del terreno¹³², datato 29.04.1992, indica che "[...] l'immobile è interessato diagonalmente da una linea ad alta tensione ancorata a due tralicci [...]" e che "in merito alla suddetta circostanza i venditori hanno dichiarato di avere inoltrato, presso il competente Ufficio di Zona Enel, una richiesta di rimozione al fine di modificare l'attuale tracciato".

Quindi, considerato che, come predetto, le dichiarazioni di SORRENTI sono state assunte nel corso dell'udienza del processo c.d. "TIRRENO" del 04.07.1995¹³³ e che nel 1993 (come si evince dalle dichiarazioni rilasciate da ANNUNZIATA Alfonso il 17.12.1997 in detto processo) lo stesso ANNUNZIATA aveva iniziato la costruzione dell'immobile¹³⁴ su detto terreno acquistato con atto notarile del 29.04.1992 (22 cit., 56 cit.), si può desumere che è possibile datare l'intervento

130 Cfr. pagg. 122 e 123 dell'allegato.

131 La vicenda connessa ai tralicci dell'ENEL, che ha permesso di identificare il terreno di cui PIROMALLI Giuseppe aveva parlato al SORRENTI con quello acquistato da ANNUNZIATA, non è stata menzionata nella sentenza di 2° grado del processo c.d. "TIRRENO".

132 **Insistente al foglio 34, particelle nn. 1310 e n. 1465** (già insistenti alla particella n. 1270 e, prima ancora alla particella n.1191). Di fatto la particella n. 1191 è stata soppressa ed ha generato nel 1994 le particelle nn. 1270 e 1271. Queste ultime a loro volta hanno originato rispettivamente (nel 1995 e nel 2000) la particella n. 1310, avente una superficie di 1 ha 48 are e 19 ca, e la particella n. 1465 (ente urbano, categoria D/1).

133 La vicenda connessa ai tralicci dell'ENEL, che ha permesso di identificare il terreno di cui PIROMALLI Giuseppe aveva parlato al SORRENTI con quello acquistato da ANNUNZIATA, non è stata menzionata nella sentenza di 2° grado del processo c.d. "TIRRENO".

134 Concessione edilizia n. 1192 del 20.12.1993. Immobile concesso in affitto, nel novembre del 2005, all'ANNUNZIATA S.R.L. (all. 57 cit.).

dell'ENEL S.P.A. per lo spostamento dei tralicci tra il mese di maggio del 1992 e il mese di dicembre del 1993.

**Prova testimoniale di SORRENTI Angelo. Udienza del 04.07.1995.
Corte di Assise di Palmi**

...Omissis...

P.M.: "Senta, in questo terreno vostro, ecco, è stata realizzata qualche cosa?"

Sorrenti A.: "Un capannone"

P.M.: "Un capannone"

Sorrenti A.: "Un capannone, fu.. per la linea elettrica forse le.. dei tralicci sano stati? Sì furono.. cioè siccome noi abbiamo.. prima c'erano dei tralicci di media tensione che attraversano quest'area, e quindi praticamente penalizzando il lotto perchè.. erano attraversa.. c'erano questi due tralicci in mezzo, facemmo domanda all'ENEL perchè questi venissero spostate, e in un tempo.. questo già, stiamo tornando indietro nel tempo..."

P.M.: "Sì, certo"

Sorrenti A.: "...notevolmente, e in quell'occasione ricordo che io ero con Piromalli Giuseppe in macchina, e lui vide questi lavori dell'ENEL e mi disse che anche lui era interessato allo spostamento di alcuni.. di questi tralicci, e precisamente a iniziare da quel suolo che confina con l'autostrada, perchè anche lì attraversava un suolo che era di suo interesse, e mi indicò quel suolo dove attualmente è stato.. di fronte all'autostrada è stato realizzato un capannone anche lì, come ho già verbalizzato..."

P.M.: "Sa a chi appartiene questo suolo?"

Sorrenti A.: "No, oggi..."

P.M.: "Cioè a chi appartiene ufficialmente?"

Sorrenti A.: "No, non lo so a chi appartiene"

P.M.: "Sa che cosa si doveva realizzare o si è realizzato o si sta realizzando in quel suolo?"

Sorrenti A.: "So che adesso.. adesso ho visto che c'è un capannone ma non so di cosa.. a cosa è destinato" ...

...Omississ...

Orbene, le indicazioni di spazio e di tempo fornite dal SORRENTI presentano evidenti punti di contatto con le informazioni acquisite presso l'ENEL S.P.A. di Reggio Calabria, all'uopo interessata da questi Reparti.

In particolare, dette informazioni hanno consentito di appurare che il terreno¹³⁵ in argomento è attraversato da un elettrodotto (realizzato in data antecedente al

¹³⁵ Oggi ricompreso al foglio 34, particelle nn. 1310 e 1465 (già insistenti alla particella n. 1270 e, prima ancora, alla particella n. 1191).

1986), che oltre vent'anni fa era stato spostato¹³⁶ sui confini nord ed est della relativa particella¹³⁷.

La mappa dei luoghi fornita dal suddetto Ente ha poi offerto una diretta visione della modifica del tracciato della linea elettrica, facendo evincere che in origine i relativi conduttori aerei passavano sopra il terreno in cui sono stati costruiti i capannoni sede dell'ANNUNZIATA S.R.L. (all. 63).

Infine, questi Reparti, allo scopo di effettuare riscontri in relazione al contenuto del provvedimento di rigetto della proposta della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno nei confronti di ANNUNZIATA Alfonso e di revoca del sequestro dei suoi beni (formulato il 12.02.1998 dalla Sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria), hanno proceduto a richiedere ulteriori informazioni presso l'ENEL S.P.A. di Reggio Calabria.

Di fatto con detto provvedimento è stato osservato che non risultava "[...] provato che il terreno del quale Piromalli Giuseppe parlò al Sorrenti sia identificabile con quello acquistato dall'Annunziata" e che "[...] le risultanze prospettano e (non consentono di smentire) un'ipotesi alternativa circa l'appartenenza del terreno de quo" in relazione alle dichiarazioni rese nel corso dell'udienza del 19.01.1994 dal collaboratore RASO laddove era stato riferito che "Mommo Molè aveva l'idea di costruire a Gioia tauro sulla Statale 111, altezza svincolo autostradale, un grosso centro commerciale, avente sede "... là dove sorgono i capannoni di Catalano" (all. 64).

Ebbene, le ulteriori informazioni comunicate dall'ENEL S.P.A., a seguito di ulteriore specifica richiesta di questi Reparti (all. 64 bis), hanno avvalorato, in maniera incontrovertibile, la tesi per cui vi è coincidenza tra il terreno per il quale PIROMALLI Giuseppe (classe '45) si è interessato per ottenere lo spostamento di alcuni tralicci ed il terreno acquisito da ANNUNZIATA nel 1992 (sul quale è stato costruito il primo capannone).

Infatti, la società di gestione dell'energia elettrica ha comunicato che le ricerche operate nel periodo temporale 1990-1993 sui terreni¹³⁸ indicati da questi Reparti (già della CATALANO ARREDAMENTI S.R.L.¹³⁹, limitrofi a quello in cui è stato costruito il parco ANNUNZIATA), "[...], non hanno evidenziato la presenza di tralicci per linea elettrica né relativi lavori di eliminazione o spostamento [...]" (all. 65), dimostrando come i terreni di interesse di Giuseppe PIROMALLI non potevano essere quelli di CATALANO ma dovevano essere senza dubbio alcuno quelli di ANNUNZIATA su cui è stato costruito il primo capannone."

Alla luce dei suddetti elementi probatori compendati dalla P.G. risulta superflua ogni ulteriore considerazione in ordine all'esistenza di un preciso ed inequivocabile interesse di "Pino Piromalli" sul terreno (della superficie di circa tre ettari) in origine di

136 La relazione dell'ENEL indica che nell'occasione "[...] sarebbero stati sostituiti n. 2 sostegni di linea con tralicci di vertice e aggiunto un nuovo traliccio di vertice [...].

137 Foglio n.34, particella n. 1310.

138 Insistenti al foglio 34, particelle nn. 1713 (già n. 275 fino al 1988), 1716 (già n. 926 fino al 1988) e 1711 (già n. 447 fino al 1988).

139 CATALANO ARREDAMENTI S.R.L. (ora ARREDO SUD SRL IN LIQUIDAZIONE) - P. IVA 00090630807, con sede in via Nazionale 111, n. 410, rappresentata (dall'1.1.1980 al 23.06.2008) da CATALANO Filippo, nato a Gioia Tauro (RC) il 30.01.1936.

proprietà della famiglia Musco, nonché della connessa *partnership* economica instaurata con l'odierno prevenuto.

Si tratta infatti di un immobile formalmente acquistato da ANNUNZIATA Alfonso con atto notarile del 29.04.1992 (ma in realtà ceduto a quest'ultimo con la mediazione simulata a titolo oneroso esercitata dal predetto Piromalli Giuseppe cl. 45) e sul quale - a seguito di concessione edilizia rilasciata in data 20.12.1993 all'ANNUNZIATA - quest'ultimo ha costruito il primo capannone nei pressi dello svincolo autostradale di Gioia Tauro; tale capannone - già sede del punto vendita Annunziata (dopo il trasferimento dall'originario esercizio commerciale) - va oggi a comporre una parte del *Parco Commerciale Annunziata* ed è stato concesso in locazione nel 2005 dall'Annunziata srl ad altra società titolare della licenza per la vendita del marchio *DECATHLON*.

Ma vi è di più !!

Fermo quanto più avanti si dirà in ordine alla costruzione nel 2007/08 di altri "tre capannoni" nella medesima zona prossima dello svincolo autostradale di Gioia Tauro, l'interesse di "Pino Piromalli" e della omonima cosca allo sviluppo di quella zona (composta da terreni agricoli di scarsissimo valore economico ed abitualmente adibiti al pascolo delle greggi) non può essere ovviamente circoscritto alla fittizia interposizione nella compravendita dalla famiglia Musco del terreno poi formalmente acquistato da ANNUNZIATA Alfonso.

A tal riguardo le indagini, compiute nell'ambito del presente procedimento penale, hanno infatti consentito di individuare con ragionevole certezza l'esistenza, già a decorrere dal 1992¹⁴⁰, di un preciso accordo di natura economica tra un imprenditore chiaramente colluso (ANNUNZIATA Alfonso per l'appunto) e la 'ndrangheta (nel caso di specie impersonata da Giuseppe Piromalli cl. 45). Tale accordo - come confermeranno le vicende connesse all'intervento di riqualificazione urbana della S.S. 111 e l'adesione al P.R.U. (Programma recupero urbano)¹⁴¹, nonché quelle della

¹⁴⁰ **Il dato temporale relativo all'anno 1992 assume una valenza probatoria significativa**; ciò in quanto il 1992 è l'anno in cui ANNUNZIATA Alfonso acquista dal barone Musco - con l'interposizione onerosa di Giuseppe Piromalli cl. 45 - i tre ettari di terreno su cui edificherà il primo capannone del futuro Parco Commerciale Annunziata; ma è altresì, non a caso, l'anno a cui il collaboratore di giustizia RUSSO Antonio fa risalire l'ordine di "Pino Piromalli" ad Annunziata finalizzato a non effettuare più l'operazione di favore del cd. cambio-assegni.

Risulta evidente come, alla luce anche degli altri elementi probatori acquisiti, non si tratti di una mera coincidenza temporale, ma segni invece ragionevolmente il momento della effettiva nascita di un connubio mafioso-imprenditoriale tra ANNUNZIATA Alfonso e Giuseppe Piromalli cl. 45.

¹⁴¹ Tramite il predetto Programma di Recupero il Comune di Gioia Tauro - sulla base di una delibera Regionale - rilasciava a favore dei privati alcune concessioni in deroga, rispetto allo strumento urbanistico a quel tempo vigente (assentendo, ad esempio, un aumento di cubatura delle opere da edificarsi o il cambio di destinazione urbanistica dei

costruzione nel 2007/08 dei suddetti “tre capannoni” da parte della famiglia Piromalli – si è da ultimo concretizzato con la costruzione ed il recente completamento del *Parco Commerciale Annunziata*, e si è fondato essenzialmente sull’esigenza di garantire un duplice chiaro vantaggio economico per la cosca Piromalli.

In primo luogo, vi era infatti la priorità per la famiglia Piromalli di ottenere – anche attraverso un investimento economico quale quello che ha condotto alla realizzazione del predetto Parco Commerciale – la valorizzazione di un immenso patrimonio immobiliare (nella specie terreni a destinazione agricola di valore commerciale praticamente nullo), collocato in prossimità dello svincolo autostradale di Gioia Tauro e, fino al 1992, abbandonato e/o destinato al libero pascolo.

Non è dunque un caso che, nell’area attigua a quella “scelta” da ANNUNZIATA Alfonso per il predetto investimento, siano compresi decine di ettari di terreni nella disponibilità diretta e/o indiretta di componenti della famiglia Piromalli e nella specie di prossimi congiunti di Pino Piromalli. Si riporta quanto, per la prima volta nella presente indagine, puntualmente ricostruito e fotografato dalla P.G. (pg. 107-114 annotazione del 14.10.2014):

“

e. Le acquisizioni dei terreni limitrofi all’area su cui insiste il parco commerciale “ANNUNZIATA”

Gli interessi del gruppo di ‘ndrangheta PIROMALLI nell’area gravitante intorno all’attuale parco commerciale “ANNUNZIATA” risultano ancor più evidenti in ragione delle successive acquisizioni dei terreni su cui lo stesso è stato costruito, operate dalla famiglia ANNUNZIATA, anche attraverso l’intermediazione dell’avv. MACINO Giuseppe¹⁴² (professionista

suoli etc), purchè ciò avvenisse su quelle aree periferiche e degradate individuate dall’Ente territoriale, e a condizione che i medesimi privati si accollassero le spese o l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di quelle zone.

¹⁴² **MACINO Giuseppe** (MCNGPP50R12E041W), nato il 12.10.1950 a Gioia Tauro (RC) ed ivi domiciliato in via Duomo, titolare dell’omonima ditta individuale (P. Iva 00299910802), sita in Gioia Tauro (RC) via Duomo 30 ed esercente l’attività degli studi legali.

Sul conto di MACINO Giuseppe è emerso che:

- ✓ si accompagna a **MONEA Domenico** (nato a Taurianova il 17.03.1977) - cugino di ZAPPÀ Francesca (nata a Oppido Mamertina il 15.06.1965), la quale è moglie del collaboratore di giustizia **RUSSO Antonio** (controllo del territorio in data 15.12.2001 in Gioia Tauro, via Pozzillo);
- ✓ è spostato con MUSITANO Domenica (classe '53), responsabile dell’ufficio legale del Comune di Gioia Tauro (anche nel periodo in cui era sindaco DAL TORRIONE Giorgio);
- ✓ ha avuto alle dipendenze presso il suo studio legale **RUGGIERO Gabriella** (nata a Gioia Tauro il 02.03.1966), avvocato ed ex assessore al bilancio della giunta ALESSIO (cfr. **O.C.C. emessa dal Tribunale di Reggio Calabria in data 05.10.2008 nell’ambito dell’operazione di polizza c.d. “SINDACI” pag. 76 - All. 66**), figli di Carmine e **MAZZA Giuseppina**. Quest’ultima è cugina di **CARMELA** e **ANNUNZIATA** (mogli di **Antonio** e **Gioacchino PIROMALLI**);
- ✓ unitamente alla moglie, al fratello Edoardo (nato il 18.09.1949 a Gioia Tauro) ed alla cognata FERRIGNO Giovanna (nata a Salerno il 15.05.1953), nel 1992 ha

effettuato compravendite di terreni agricoli con i fratelli STURNIOLO Carmelo (nato a Gioia Tauro il 16.08.1944), Giuseppina (nata a Gioia Tauro l'08.02.1933) e **Luigina** (nata a Gioia Tauro il 16.09.1936). Quest'ultima è coniugata con **FONDACARO Filoreto** (nato a Gioia Tauro il 14.03.1932 il quale annovera precedenti per associazione di tipo mafioso in quanto legato alla cosca MOLÈ);

✓ il fratello Edoardo, dalla consultazione degli atti di registro, risulta avere o aver avuto i seguenti rapporti di particolare rilievo investigativo.

In particolare, nel 2001 locazione commerciale con **BOVA Anna** - nipote di Rosario (nato il 29.09.1940), con precedenti di polizia, tra gli altri, per associazione di topo mafioso (in data 13.05.1983) ed omicidio doloso (in data 17.08.1982); nel 2002 conferimento per aumento di capitale del "centro di consulenza biologico ambientale di Macino Edoardo sas" (di cui era rappresentate legale) unitamente a **PRIOLO Antonio** (nato a Gioia Tauro il 24.10.1948), nipote di **Luigi** (nato a Gioia Tauro l'11.05.1937, annoverato tra gli affiliati alla cosca PIROMALLI in una nota informativa dei Carabinieri di Gioia Tauro); nel 2004 compravendita di terreno edificabile, unitamente alla moglie FERRIGNO Giovanna, al sopraccitato PRIOLO Antonio e PUGLIESE Brunilde Maria (moglie del PRIOLO), a favore di **BAGALÀ Antonino** (nato a Gioia Tauro il 20.03.1982), nipote di Giuseppe e Carmelo, arrestati nell'ambito dell'operazione "Ceralacca"; nel 2013, in qualità di rappresentante legale della "Centro diagnostico Gamma Srl di Gioia Tauro (P. IVA 00315980805)", locazione immobiliare con la sopraccitata **BOVA Anna** e nel 2012 con **PAOLO Giuseppe** (nato a Gioia Tauro il 15.01.1957) - cugino di **Michelino, Giuseppe ed Ippolito**, affiliati ai PIROMALLI-MOLÈ;

✓ nel 1990 ha acquistato un terreno da FAMELI Pasquale (nato a Palmi il 31.01.1922) unitamente, tra gli altri, ai suoi fratelli Edoardo e Vincenzo (nato a Gioia Tauro il 16.11.1959) e **PEDÀ Antonino** (nato a Gioia Tauro il 27.11.1937), sul conto del quale si riporta di seguito quanto evidenziato dai Carabinieri del R.O.S. a pag. 143 dell'informativa redatta il 18.07.1999 nell'ambito dell'operazione denominata "Corinto" (**all. 50 cit.**):

- In data "20/09/1980, militari del Comando Compagnia C.C. di Gioia Tauro (RC) lo notavano ai funerali di PIROMALLI Antonio;
- 08/06/1980, militari del Comando Compagnia CC. di Gioia Tauro (RC) lo notavano in piazza Duomo dello stesso Comune unitamente a MOLÈ Antonino, nato a Gioia Tauro (RC) il 02/07/1928, esponente dell'omonima cosca e cugino dei più noti PIROMALLI, SPERANZA Girolamo, cognato di MAZZAFERRO Teodoro, nato a Gioia Tauro (RC) il 10/07/1928, PIROMALLI Gioacchino, nato a Gioia Tauro (RC) il 12/09/1934.
- In data 26/06/1981 con informativa nr.292/1-1 del Comando Compagnia di Gioia Tauro (RC) si riferiva alla Procura della Repubblica di Palmi in merito al danneggiamento patito da RICHICHI Rosalba e nell'occasione di evidenziavano i legami fra le famiglie PIROMALLI, MAMMOLITI e MAZZAFERRO con l'amministrazione comunale nella quale il PEDÀ rivestiva la carica di sindaco.
- In data 28.06.1983, con informativa nr. 441/1 del Comando Compagnia CC. di Gioia Tauro (RC) si riferiva alla Procura della Repubblica di Palmi in merito ad una serie di esposti anonimi riguardanti opere pubbliche e presunti sprechi di denaro avvenuti a Gioia Tauro ad opera dell'amministrazione comunale, nella quale il PEDÀ rivestiva la carica di sindaco, ancora una volta emergono legami con le consorterie mafiose operanti nella piana di Gioia Tauro (RC).
- In data 03/04/1983 con verbale nr. 398/1 del Comando Compagnia CC. di Gioia Tauro viene tratto in arresto in esecuzione dell'ordine di cattura nr.90/83 R.G. e nr.6/84 O.C. emesso il 02/04/1984 della Procura Generale della Repubblica di Catanzaro per truffa pluriaggravata e continuata ai danni della C.E.E.
- In data 19/01/1985, con nota nr. 015342/3-1 il Comando Compagnia CC. di Gioia Tauro rendeva edotta la Prefettura di Reggio Calabria in merito alla comunicazione giudiziaria nr.866/84 della Procura della Repubblica di Palmi nei confronti di una serie di amministratori pubblici per aver concesso una licenza edilizia illegittimamente e quindi rispondevano di interesse privato in atti d'ufficio in concorso, fra questi risulta il PEDÀ, che riveste la carica di sindaco.
- In data 10.04.1985 con R.G. nr. 283/1. del Comando Compagnia CC. di Gioia Tauro, denunciato a seguito di querela, alla Procura della Repubblica di Palmi per violazione degli artt. 110, 595 c.p. e violazione della legge sulla stampa.
- In data 20/04/1988, la Procura della Repubblica di Palmi emetteva comunicazione giudiziaria e invito a nominare un difensore di fiducia.

di fiducia di ANNUNZIATA Alfonso), con diverse compravendite che hanno avuto come controparti le famiglie MUSCO, FRISINA, VADALÀ, TRIPODI e CORDOPATRI.

Prima di trattare diffusamente delle suddette acquisizioni (illustrate anche nell'allegato 66 bis in maniera più organica e sistematica), preme illustrare i trasferimenti, operati nel corso degli anni direttamente o indirettamente dalla famiglia MUSCO alla famiglia PIROMALLI ovvero a soggetti ad essa vicini, aventi ad oggetto i terreni ricadenti in una area adiacente al tratto autostradale che lambisce dal lato opposto il summenzionato parco commerciale.

In particolare, tramite le varie compravendite succedutesi nel tempo, tali terreni sono pervenuti, direttamente o indirettamente:

- a **MAZZA Agostino**¹⁴³ (suocero di PIROMALLI Gioacchino - classe '34 e PIROMALLI Antonio - classe 1939), in data 13.01.1986¹⁴⁴ (**all. 67**), dalla famiglia MUSCO¹⁴⁵;
- alla **S.I.A. Srl**¹⁴⁶ (società riconducibile alla famiglia PIROMALLI, come si desume dalla lettura della compagine societaria inserita in nota), in data 15.02.1986¹⁴⁷, dalla famiglia MUSCO¹⁴⁸ (**all. 69**)

-
- In data 23/05/1988, tratto in arresto dalla polizia di stato in esecuzione di ordine di cattura n.688/88 e n. 33/88 O.C. emesso il 22/05/1988 dalla Procura della Repubblica di Palmi per concorso in interesse privato in atti d'ufficio, peculato e altri reati connessi; il Tribunale di Palmi con sentenza nr. 361 del 22/12/1988, visti gli artt.483 e 488, lo condannò ad anni tre e mesi due di reclusione e a lire due milioni di multa oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare; nella circostanza giova evidenziare come il PEDA' risultava imputato unitamente ad acclarati esponenti delle cosche PIROMALLI - MOLE' e MAZZAFERRO.
 - In data 11/07/1988, il Giudice Istruttore presso il Tribunale di Palmi emetteva M. C. n.9/88 in relazione al procedimento penale nr.130/88 R.G. e n.130/88 R.G.G.I. per interessi privati in atti d'ufficio e turbativa d'asta in concorso.
 - In data 22/12/1988 il Tribunale di Palmi lo condannava alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione ed alla multa di lire due milioni, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare, con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, condonando sei mesi di reclusione per interessi privati in atti d'ufficio, peculato e reati connessi.
 - In data 05/01/1991, veniva denunciato per violazione dell'art.21 30.04.1962 nr.283. Con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria veniva condannato in concorso: "per aver favorito il gruppo STILLITANO ed in particolare Fortunata STILLITANO, apparente titolare della ditta omonima,... figlia convivente di Giuseppe STILLITANO, esponente mafioso affiliato alla cosca Giuseppe PIROMALLI (del quale era nipote) e nei cui confronti pendeva procedimento penale per associazione per delinquere ed altro...".

143 **MAZZA Agostino**, nato a Rizziconi (RC) il 30.08.1907.

144 Terreno insistente al foglio di 34, particella n. 1382, già insistente al foglio 34 - particelle nn. 989 e 991 (**all. 68**), trasferito alla S.I.L.O. SRL il 10.03.1988 (**all. 68 bis**).

145 MUSCO Adelaide, Berdj Domenico, Edoardo, Elena, Ettore, Giuseppe, Isabella, Maria Elisabetta, Maria Ida, Ruggiero.

146 **S.I.A. SOCIETÀ INDUSTRIALE AGRICOLA S.R.L.** (P. IVA 00918220807), società a responsabilità limitata, con sede in Gioia Tauro (RC), via ponte vecchio, esercente l'attività di produzione di succhi di frutta e di ortaggi:

- con capitale sociale di euro 82.697,00, diviso in quote di euro 16.539,40
- la cui compagine sociale evinta dal mod. 760/2008 era costituita:

- ad **OLIVERI Matteo Giuseppe**¹⁴⁹ (come già precedentemente enunciato, pregiudicato, affiliato ai PIROMALLI) -, in data 31.07.2001¹⁵⁰ (**all. 70, 71**), da MUSCO Adelaide e Isabella.
- ad **OLIVERI Fortunata Vincenza**¹⁵¹, in data 31.07.2001¹⁵² (**all. 75, 75 bis.**) da MUSCO Elena.

La citata OLIVERI è sposata con GIACOBBE Vincenzo¹⁵³ (imprenditore collegato alla famiglia PIROMALLI¹⁵⁴) ed è figlia del sopracitato OLIVERI Matteo Giuseppe.

- (1) PIROMALLI Gioacchino (PRMGCH69A01E041M), nato in data 01.01.1969 a Gioia Tauro (RC), la cui quota sociale, pari ad € 16.539,40, risulta confiscata con decreto n. 47/03 e n. 50/01 RGMP). PIROMALLI Gioacchino è figlio di Antonio (classe 1939) e MAZZA Carmela (classe 1945).
 - (2) PIROMALLI Antonino (PRMNN65M26E041S), nato il 26.08.1965 a Gioia Tauro (RC), per il quale non si esclude possa sussistere una misura di prevenzione finalizzata alla confisca della quota societaria, atteso che **alla camera di commercio risulta quale socio PIROMANI Antonio**. PIROMALLI Antonino è figlio di Gioacchino (nato il 12.09.1934) e MAZZA Annunziata (nata il 03.05.1937);
 - (3) TRIPODI Giuseppantonio (TRPGPP49S16H558S), nato il 16.11.1949 a Rosarno (RC), rappresentante legale della **S.I.A. SOCIETÀ INDUSTRIALE AGRICOLA S.R.L.** (P. IVA 00918220807), nonché fratello di Francesco, nato a Gioia Tauro (RC) il 24.02.1953, il quale è coniugato con **PIROMALLI Concetta**, nata a Gioia Tauro (RC) il 29.05.1960. Quest'ultima è figlia di **PIROMALLI Girolamo (don Mommo)**, nato il 07.10.1918 e deceduto l'11.02.1979;
 - (4) CIPRI Maria (CPRMRA58H68E041Q), nata il 28.06.1958 a Gioia Tauro (RC), coniugata con il pregiudicato **ZITO Antonio** (nato l'1.1.1951 a Gioia Tauro), detto "u palisi", nonché zia di **CIPRI Giuseppe** (nato il 19.03.1987 a Palmi (RC), dipendente dell'Annunziata S.r.l. dal 2008.
 - (5) CALLE Nicola (CLLNCL46L30E041D), nato il 30.07.1946 a Gioia Tauro (RC) e ivi domiciliato in via Regina Margherita 22, testimone di nozze di PIROMALLI Giuseppe classe 1945.
- 147 Terreno insistente al foglio di 34, particella n. 1614, già insistente al foglio n. 34 - particelle n. 988 (di are 30 e ca 40) e 990 (di are 70 e c.a. 30) - che sono state distaccate dalla originaria partita 3892, particelle 50 e 51 (**all. 69 bis**).
- 148 MUSCO Ruggiero, MUSCO Ettore, MUSCO Edoardo, MUSCO Adelaide, MUSCO Elena, MUSCO Isabella e MUSCO Berdj Domenico, MUSCO Giuseppe, MUSCO Maria Elisabetta e MUSCO Maria Ida.
- 149 **OLIVERI Matteo Giuseppe**, nato a Melicuccà (RC) l'08.06.1928.
- 150 Terreni insistenti al foglio di 34, particelle nn. 1794 (già particella n. 1356), 1355 (**all. 72, 73**).
- 151 **OLIVERI Fortunata Vincenza**, nata il 21.02.1968 a Reggio Calabria.
- 152 Terreni insistenti al foglio di 34, particelle n. 1596 (già particella 1353) e 1598 (già particella n. 1354) (**all. 73 bis. 74**). Queste particelle sono state oggetto di atti giudiziari, tra i quali, in ultimo quello trascritto al registro gen. n. 5351 e registro particolare n. 498 del 10.03.2014 (**all. 74 bis**).
- 153 **GIACOBBE Vincenzo**, nato a Gioia Tauro (RC) il 03.05.1967.
- 154 L'informativa formulata il 20.07.2004 dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria nell'ambito del proc. pen. 1348/2001 (c.d. operazione "ARCA") indica a pagina 879 che: "*Vincenzo GIACOBBE è un imprenditore collegato con la criminalità organizzata della "Piana", precisamente alla famiglia PIROMALLI, in quanto coniugato con OLIVERI Fortunata Vincenza, figlia del noto OLIVERI Matteo Giuseppe nato a Melicuccà (RC) l'08/06/1928, pericoloso criminale, con precedenti per associazione per delinquere, reati contro la P.P.A.A., truffa, ricettazione, contrabbando, frode, ecc., il quale unitamente ai figli OLIVERI Vincenzo cl. '54 e OLIVERI Antonio cl. '65, risulta affiliato alla cosca mafiosa dei PIROMALLI*".
 Altresi a pag. 882 specifica che "*I GIACOBBE (già vicini ai PIROMALLI), dopo aver raggiunto un certo potere imprenditoriale, avevano tentato di rivendicare la propria autonomia nel settore degli appalti. I fatti accaddero subito dopo aver ultimato alcuni*

- a **PIROMALLI Antonino**¹⁵⁵, in data 01.10.2005¹⁵⁶ (**all. 77**), dalla famiglia MAZZA¹⁵⁷, ricevuto dal succitato MAZZA Agostino, che l'aveva acquistata dalla famiglia MUSCO¹⁵⁸ il 13.01.1986 (**all. 67 cit.**);
 - a **FURFARO Alfredo**¹⁵⁹ ed a **MANGIONE Concetta Maria**¹⁶⁰, in data 12.08.1981¹⁶¹ (**all. 80**), da IMPERIALI Clemente¹⁶² - avendola ricevuta per usucapione dalla famiglia MUSCO¹⁶³ il 23.10.1980 (**all. 82**).
 MANGIONE Concetta Maria è nipote di MANGIONE Francesco, coniugato con MAZZA Concetta (classe 1915), che risulta essere sorella del summenzionato MAZZA Agostino (suocero di PIROMALLI Gioacchino - classe '34 e PIROMALLI Antonio - classe 1939).
 Il succitato FURFARO è stato oggetto di una richiesta di misura di prevenzione patrimoniale, rigettata dal Tribunale di Reggio Calabria il 20.11.2003, unitamente ad gli altri soggetti, tra cui PIROMALLI Arcangelo¹⁶⁴ (affiliato alla cosca PIROMALLI);
 - a **GULLONE Giuseppa**¹⁶⁵, madre del sopracitato GIACOBBE Vincenzo (sposato con OLIVERI Fortunata Vincenza), in data 04.04.1984¹⁶⁶ (**all. 83**), dalla famiglia MUSCO¹⁶⁷;

lavori ad una villa di proprietà di un esponente dei PIROMALLI, ubicata vicino l'ospedale di Gioia Tauro. Da qui nacquero i primi dissapori che portarono i GIACOBBE a valutare la propria posizione imprenditoriale, tentando di staccarsi dal clan e lavorare autonomamente, avendo acquistato nuovi camion e attrezzature. Ma i PIROMALLI non gradirono affatto quell'iniziativa, e la risposta fu evidente nella consumazione di attentati ai camion che i GIACOBBE dovettero subire passivamente. Solo dopo essersi riavvicinati ai PIROMALLI, grazie al provvidenziale intervento di OLIVERI Matteo Giuseppe, i GIACOBBE riacquistarono nuovamente potere economico. Nella circostanza, OLIVERI chiari personalmente la questione incontrandosi con l'allora latitante Giuseppe PIROMALLI detto "facciazza", capo indiscusso dell'omonima organizzazione".

La stessa famiglia OLIVERI è indicata a pag. 883 come "il "portafoglio" dei PIROMALLI" (all. 76).

- 155 **PIROMALLI Antonino**, nato il 26.08.1965 a Gioia Tauro (RC).
- 156 Insistente al foglio di 34, particella n. 1789, già insistente al foglio 34 - particella n. 1038 (**all. 79**).
- 157 **MAZZA Annunziata** (nata il 03.05.1937 a Gioia Tauro), moglie di **PIROMALLI Gioacchino** (classe '34); **MAZZA Antonino** (nato il 02.01.1936); **MAZZA Carmela** (nata il 23.01.1945 a Gioia Tauro), moglie di **PIROMALLI Antonio** (classe '39); **MAZZA Maria** (nata il 09.10.1948 a Gioia Tauro), **MAZZA Maria Concetta** (nata il 27.05.1943 a Gioia Tauro).
- 158 MUSCO Adelaide, Berdj Domenico, Edoardo, Elena, Ettore, Giuseppe, Isabella, Maria Elisabetta, Maria Ida, Ruggiero.
- 159 **FURFARO Alfredo**, nato a Feroletto della Chiesa (RC) il 21.01.1942.
- 160 **MANGIONE Concetta Maria**, nata a Gioia Tauro (RC) il 10.01.1945.
- 161 Insistente al foglio di 34, particella n. 748 (già particella n. 726) (**all. 81**).
- 162 **IMPERIALI DI FRANCAVILLA Clemente**, nato a San Vito dei Normanni in data 01.01.1906
- 163 MUSCO Adelaide, Berdj Domenico, Edoardo, Elena, Ettore, Giuseppe, Isabella, Maria Elisabetta, Maria Ida, Ruggiero.
- 164 **PIROMALLI Arcangelo**, nato a Gioia Tauro (RC) il 30.06.1972.
- 165 **GULLONE Giuseppa**, nata a Gioia Tauro (RC) il 30.05.1941.
- 166 Insistente al foglio n. 34, particella n. 49, (già foglio n. 34, particelle nn. 47/b, 49/b e 51/b) (**all. 84**).
 Al medesimo foglio insiste altresì la particella 47, fino al 04.04.1984 intestata alla famiglia MUSCO (Adelaide, Berdj Domenico, Edoardo, Elena, Giuseppe, Isabella, Maria Elisabetta, Maria Ida e Ruggiero) (**all 84 bis**).

- alla **G.I.C.A. S.n.c.**¹⁶⁸ (la cui rappresentante legale è GIACOBBE Marisa¹⁶⁹ sorella del predetto Vincenzo), in data 19.07.1976¹⁷⁰, dalla famiglia MUSCO¹⁷¹;
- alla **S.I.F.A. S.r.l.**¹⁷², in data 06.04.1988¹⁷³, dalla famiglia MUSCO¹⁷⁴ (**all. 93**); nella compagine sociale¹⁷⁵ di detta società risultano:
 - **ZAMPOGNA Luciano Agostino**¹⁷⁶, figlio di Pasquale e MAZZA Maria Concetta. Quest'ultima è sorella di Carmela ed Annunziata, rispettivamente coniugate con PIROMALLI Gioacchino (classe 34) e PIROMALLI Antonio (classe 39);
 - **MANGIONE Rocco**¹⁷⁷, figlio di Francesco e MAZZA Concetta (zia delle sopracitate Carmela ed Annunziata), nonché zio di MANGIONE Sergio¹⁷⁸ (genero di ANNUNZIATA Alfonso) e socio, unitamente allo stesso ANNUNZIATA e ad altri soggetti, della S.I.M. Spa.

Hanno interessato direttamente o indirettamente la famiglia PIROMALLI anche altre compravendite di terreni situati in detta area, proseguendo sulla ex S.S. 111 - ora S.P. 1 - in direzione Taurianova, in quanto pervenuti:

- a **GIOVINAZZO Ippolito**¹⁷⁹ (e, per successione, alla moglie COPELLI Concetta¹⁸⁰ - figlia di Domenico¹⁸¹ e PIROMALLI Concetta¹⁸² - ed ai figli GIOVINAZZO Francesco¹⁸³ e Letizia¹⁸⁴ - **all. 94**), ed ai suoi fratelli

-
- 167 MUSCO Ruggiero, Edoardo, Adelaide, Elena, Isabella, Berdj Domenico, Giuseppe, Maria Elisabetta e Maria Ida hanno trasferito a GULLONE Giuseppa.
- 168 **G.I.C.A. snc** (oggi **G.I.C.A. Costruzioni srl**) - P. IVA 00552810806, con sede legale a Gioia Tauro (RC) in via T. Campanella n. 37, esercente l'attività di costruzione autostrade, strade, campi di aviazione, impianti sportivi, trasformata in Srl con atto registrato in data 20.03.1991 riportante i dati del patrimonio societario tra cui il terreno insistente al foglio n. 34 particelle nn. 47/b, 49/c, 50/b, 51/b e 51/c (**all. 85**).
- 169 **GIACOBBE Marisa**, nata a Gioia Tauro (RC) il 15.11.1972 e ivi domiciliata in via T. Campanella 37.
- 170 Insistenti al foglio 34, particelle nn. 1201 (già particella 51), 1445 (proveniente dalla particella 47), 1446 (proveniente dalla particella 49), 1447 (proveniente dalla particella 51) e 1448 (proveniente dalla particella n. 50) (**all. da 86 a 91**).
- 171 MUSCO Ruggiero, Edoardo, Ettore, Adelaide, Elena, Isabella, Berdj Domenico, Giuseppe, Maria Elisabetta e Maria Ida
- 172 **SOCIETÀ INDUSTRIALE FRIGO-ALIMENTARE - S.I.F.A. SRL** (P. IVA 01047150808), con sede in Gioia Tauro (RC), via Pontevecchio.
- 173 Insistente al foglio 34, particelle nn. 1962 (già particella n. 1036) e 1938 (già particella n. 1378) (**all. 92**).
- 174 MUSCO Ruggiero, Edoardo, Ettore, Adelaide, Elena, Isabella, Berdj Domenico, Giuseppe, Maria Elisabetta e Maria Ida.
- 175 Rilevata dal mod. 760/2009.
- 176 **ZAMPOGNA Luciano Agostino** (ZMPLNG67T13I536C), nato il 13.12.1967 a Scido (RC).
- 177 **MANGIONE Rocco** (MNGRCC47M17E041B), nato a Gioia Tauro (RC) il 17.08.1947.
- 178 **MANGIONE Sergio**, nato il 25.10.1977 a Taurianova (RC) e residente a Gioia Tauro (RC), via degli ulivi 21.
- 179 **GIOVINAZZO Ippolito**, nato a Gioia Tauro (RC) il 16.05.1954.
- 180 **COPELLI Concetta**, nata a Gioia Tauro (RC) il 30.12.1956.
- 181 **COPELLI Domenico**, nato a Gioia Tauro (RC) il 10.11.1931.
- 182 **PIROMALLI Concetta**, nata a Gioia Tauro (RC) il 06.09.1933.
- 183 **GIOVINAZZO Francesco**, nato a Gioia Tauro (RC) il 04.04.1981.
- 184 **GIOVINAZZO Letizia**, nata a Gioia Tauro (RC) il 12.03.1986.

Claudio¹⁸⁵, Pietro¹⁸⁶ e Roberto¹⁸⁷, in data 11.01.1984¹⁸⁸ (**all. 95**), da FORESTIERI Giuseppe¹⁸⁹. La succitata PIROMALLI Concetta è sorella di Antonio (classe '39) e Gioacchino (classe '34).

- alla **GIOVINAZZO Edilizia S.r.l.**¹⁹⁰ (il cui rappresentante legale è GIOVINAZZO Rocco¹⁹¹, figlio del pregiudicato Francesco¹⁹²), in data 01.12.2009¹⁹³ (**all. 96**), da GIOVINAZZO Ippolito¹⁹⁴ ed AVATI Grazia¹⁹⁵ (**97, 98**);
- al sopracitato **GIOVINAZZO Francesco** - classe 1943 - (la cui figlia Annunziata¹⁹⁶ è coniugata con MAIOLO Giuseppe¹⁹⁷ - cugino dell'omonimo¹⁹⁸ soggetto coniugato con PIROMALLI Concetta¹⁹⁹) in data 11.01.1984²⁰⁰, dal predetto FORESTIERI Giuseppe.

Per offrire una immediata visione dei terreni di proprietà di detti soggetti, rispetto a quelli acquistati dalla famiglia ANNUNZIATA (ove insiste l'omonimo parco commerciale) ed a quelli oggetto di esproprio (tutti ricadenti in una area pressochè adiacente al tratto autostradale di Gioia Tauro ovvero posta nei pressi dello svincolo), è stata predisposta, in allegato, una mappa opportunamente colorata in relazione alla rispettiva titolarità evinta dagli atti catastali estrapolati dalle banche dati in uso al Corpo (**all. 100 bis**).”

In secondo luogo, è indubbio l'interesse di Pino Piromalli e dell'omonima cosca a partecipare attivamente ai lavori per la realizzazione - sin dal 1994 - dei capannoni e delle opere infrastrutturali nel tempo commissionate da ANNUNZIATA Alfonso per conto della società Annunziata srl dallo stesso amministrata, capannoni che attualmente compongono il *Parco Commerciale Annunziata*.

185 **GIOVINAZZO Claudio**, nato a Gioia Tauro (RC) il 30.08.1955.

186 **GIOVINAZZO Pietro**, nato a Gioia Tauro (RC) il 17.10.1958.

187 **GIOVINAZZO Roberto**, nato a Gioia Tauro (RC) il 09.10.1960.

188 Insistente al foglio 34, particella n. 868 del Comune di Gioia Tauro.

189 **FORESTIERI Giuseppe**, nato a Rizziconi (RC) il 03.05.1925.

190 **GIOVINAZZO EDILIZIA S.R.L.** (P. IVA 02244940801), con sede legale in Gioia Tauro (RC) via Nazionale 111 n. 428, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di altri materiali per rivestimenti.

191 **GIOVINAZZO Rocco**, nato il 04.07.1981 a Gioia Tauro (RC), in data 21.12.2001 è stato controllato in compagnia del fratello Antonio (classe '74) nel comune di Sinalunga (SI) a bordo di una BMW serie 3 intestata al sopracitato GIOVINAZZO Pietro, fratello di IPPOLITO.

192 **GIOVINAZZO Francesco**, nato a Cosoleto (RC) il 04.09.1943, con precedenti di polizia per tentato omicidio volontario, strage, porto abusivo e detenzione di armi, fabbricazione o detenzione di materiali esplodenti, lesioni personali, truffa; segnalato per specializzazione criminale è stato sottoposto alla misura dell'obbligo di soggiorno.

193 Insistente al foglio n. 34, particelle nn. 924 e 925.

194 **GIOVINAZZO Ippolito**, nato in data 01.06.1940 a Gioia Tauro (RC).

195 **AVATI Grazia**, nata il 02.07.1947 a San Ferdinando (RC).

196 **GIOVINAZZO Annunziata**, nata a Gioia Tauro (RC) il 07.02.1972.

197 **MAIOLO Giuseppe**, nato a Gioia Tauro (RC) il 25.10.1968.

198 **MAIOLO Giuseppe**, nato a Vibo Valentia (VV) l' 08.05.1970.

199 **PIROMALLI Concetta**, nata a Taurianova (RC) il 07.03.1972, di Antonio e MAZZA Carmela.

200 Insistente al foglio n. 34, particelle nn. 1255, 1279 (**all. 99, 100**).

Fermo restando infatti quanto si dirà in ordine alle ditte che hanno operato nell'ambito dei lavori di completamento del predetto Parco (con la costruzione degli ultimi capannoni completati nel 2008) (cfr. pg. 156 ss annotazione di P.G. del 14.10.2014) non può sottacersi come, allora come ora, le opere di sbancamento e di costruzione dei capannoni di ANNUNZIATA siano state affidate a persone direttamente ed inequivocabilmente espressione della cosca Piromalli e del suo capo Pino Piromalli.

Per meglio apprezzare la rilevanza di quanto detto, si riporta un passaggio dell'esame testimoniale dell'Isp. P.S. Enza Fusco nel corso del dibattimento del più volte citato processo cd. Tirreno celebrato innanzi alla Corte di Assise di Palmi (udienza 3.10.1995 - pg. 2057 ss sentenza Corte di Assise di Palmi n. 7/97 del 25.11.1997:

"...quindi si proseguiva nelle indagini perchè, all'esito dell'esame del Raso, ci venivano richiesti, con delega, riscontri alle dichiarazioni del pentito con rilievi fotografici sul cantiere di Annunziata Alfonso. Il 2 febbraio 94 si iniziò a fotografare la zona cercano di riscontrare la presenza di persone all'interno del cantiere. Insieme a personale tecnico del Gabinetto di polizia scientifica di Palmi cominciarono i rilievi dall'inizio dell'attività fino alla chiusura del cantiere.

*Di questa attività si è dato conto nell'informativa del 12 febbraio 1994. Per prima è comparsa 1) un'autovettura BMW di colore nero targata RC 382766 intestata a **Zito Michele di Vincenzo nato a Gioia Tauro il 27-4-63** e dallo stesso guidata; 2) poi arrivò una FIAT UNO di proprietà di **Luppino Matteo nato a Gioia Tauro il 7-5-45**, targata RC 397526, guidata dal proprietario; 3) una Renault 5 targata RC 401059 intestata a **Cammareri Carmino nato a Taurianova il 16-11-72**; 4) un'autovettura FIAT UNO RC 500958 intestata a **Zito Antonio nato a Gioia Tauro 1-1-1951 e coniugato con Cipri Maria nata a Palmi il 28-6-58** di cui si è parlato quando sono stati analizzati i soci della SIA ubicata alle spalle del cantiere Annunziata Alfonso. **Zito Michele è figlio di Vincenzo, fratello di Antonio**; 5) autocarro di colore rosso adibito a trasporto cose RC 485957 intestato a **Zito Giovanni nato a Gioia Tauro il 25-6-41, fratello di Antonio e zio di Michele**; 6) FIAT PANDA di colore avorio RC 317765 intestata a **Zito Michele di Giovanni nato a Taurianova il 19-8-67, guidata dal padre Giovanni**; 7) altra FIAT PANDA RC 401507 intestata a **Covani Giovanni**; 8) fuoristrada TOYOTA di colore bordeaux RC 514005 intestato ad **Annunziata Alfonso nato a San Giuseppe Vesuviano il 5-4-43, titolare del cantiere, guidato dal proprietario che si accompagnava col coniuge Epifanio Domenica nata a Oppido Mamertina il 2-1-51**; 9) autovettura PEUGEOT 205 bianca targata RC 427985 intestata a **Barrese Antonietta, nata a Rosarno il 7-5-61, condotta dal marito Callè Nicola, socio della SIA, nato a Gioia Tauro il 30-7-46**; 10) autovettura GOLF grigia targata RC 498238 intestata a **Gangemi Ettore fu Cesare, nato a Gioia Tauro il 2-1-49, e da lui stesso condotta**; 11) una RENAULT ESPACE grigia targata VERONA 724547 intestata ad **Oliveri Giuseppe Antonio nato a Rosarno il 30-8-51 coniugato con Bellocco Maria Rosa di Domenico**; 12) FIAT UNO targata RC 445348 intestata a **Bagalà Francesco nato a Gioia Tauro il 30-6-50 e guidata da Bagalà Santo fratello di Francesco nato a Gioia Tauro il 29-10-63**; 13) altra FIAT UNO targata RC 371414 intestata a **Piromalli Francesco nato a Rosarno il 12-3-51**; 14) autocarro per trasporto cose targato RC 372809 intestato alla **SILLO**; 15) autovettura FIAT UNO bianca targata RC 363482 intestata a **Gomei Norma e guidata dal coniuge Nostro Angelo, nato a Gioia Tauro il 6-11-50**, 16) autovettura FIAT PANDA rossa targata CZ 484277 intestata a **Belfiore Beatrice e condotta dal suocero Maglia Francesco, nato a Curinga il 9-2-41**; 17) autovettura LANCIA THEMA bleu targata RC 511866*

intestata a Guerra Vincenzo, nato a Sasso Corvaro il 23-7-41; 18) FIAT TIPO targata CS 452992 intestata a Ruggero Simone, nato a Cetraro il 28-9-70.

Furono, poi, esaminate le persone, attraverso la consultazione degli atti di ufficio e da altri accertamenti e si è potuto rilevare che **gli Zito erano tutti legati da stretti vincoli di parentela, che Zito Giuseppe nato a Gioia Tauro il 19-10-48, ucciso in un agguato in Gioia Tauro il 4-6-80 nell'ambito di una faida, era considerato fedelissimo dei Piromalli Giuseppe e Girolamo e veniva notato spesso all'interno della stazione AGIP dei Piromalli; lavorava nel costruendo Quinto Centro Siderurgico sul quale la famiglia Piromalli, secondo quanto riportato in una proposta per l'obbligo di soggiorno, ha grande influenza tanto che, rilevato sempre da una informativa, non si può lavorare presso questi cantieri senza la volontà dei Piromalli.**

Non gli era da meno il fratello Zito Antonio²⁰¹ che in una informativa del 9-11-85 è considerato il braccio destro della famiglia Piromalli, proprietario di un ingente patrimonio creato dal nulla ed intestatario di grossi automezzi impiegati nel trasporto di pietrame per il Centro. Come dati obbiettivi circa il collegamento tra Zito Antonio ed i Piromalli ci sono relazioni di servizio e di controllo che hanno accertato l'assidua presenza dello Zito Antonio all'interno della stazione AGIP dei Piromalli; è coniugato con Cipri Maria, bracciante agricola, entrata a far parte della SIA (Assemblea Straordinaria del 10-11-1989) assieme a Piromalli Gioacchino e Antonino rispettivamente figli di Antonio e Gioacchino. Zito Giovanni il 13-03-1981 acquista da Piccolo Nicolina Saveria, moglie di Catalano Antonio, un immenso stabile situato sulla S.S. 18 di Gioia Tauro confinante con suolo libero dei Musco. Il 22-04-89 all'interno della SIA veniva identificato assieme a Tripodi Giuseppe Antonio, socio Sia, e Zito Antonio, Callé Nicola, socio SIA, impegnato U.S.L., che il 2-2-94 viene ritratto nel cantiere Annunziata alla guida della PEUGEOT 205 di proprietà della moglie.

Altro particolare che risalta dai rilievi fotografici è quello relativo alle sequenze riprese quando al cantiere arriva un autocarro intestato alla SILO dal quale scende una persona che entra nel cantiere, parla con gli Zito, prende una scala che carica sul camion e va via. **Tutti i terreni dei quali si è finora parlato sono limitrofi in quanto inizialmente erano proprietà Musco, poi venduti, compresi i terreni di proprietà Catalano ed un altro appezzamento venduto all'Annunziata. ... omissis Su Gangemi Ettore (fu Cesare e di Albanese Caterina ('21) sorella di Albanese Teresa ('37) moglie di Molé Antonino; le due Albanese sono sorelle di Antonio del 45, suocero di Mommo Molé in quanto la figlia Caterina è coniugata con Mommo Molé) bisogna dire che è legato da stretti rapporti di parentela con la famiglia Piromalli-Molé e che più volte era stato notato accompagnarsi a Zito Antonio.**

Oliveri Giuseppe Antonio è coniugato con Bellocco Maria Rosetta, sorella di Giulio, di Gregorio ed Umbero Bellocco di Rosarno.

Bagalà Santo, fratello di Francesco proprietario della macchina sulla quale viaggiava e di Antonio **tutte persone ritenute molto vicine alla famiglia Piromalli-Molé.**

Per quanto riguarda l'intestatario della LANCIA THEMA targata RC 511866, Guerra Vincenzo, forse era solo l'intestatario precedente dell'autovettura perché il 25-01-1994 (relazione di servizio) su questa stessa automobile venivano controllati Piromalli Antonio di Giuseppe nato a Gioia Tauro il 29-05-72, Tripodi Domenico del 1969, Mazzaferro Rosario

²⁰¹ L'appartenenza di quest'ultimo (nato a Gioia Tauro il 01.01.1951 e detto "u palisi") alla cosca PIROMALLI è stata giudizialmente accertata con sentenza passata in giudicato il 26.07.2001 nel processo c.d. "PORTO" (fatto commesso nel 1993 a Gioia Tauro); nel predetto processo è stato inoltre condannato con la medesima sentenza per una vicenda estorsiva commessa fino al 14.04.1997 ai danni della M.C.T. Spa (concessionaria del porto di Gioia Tauro) in concorso con gli associati PIROMALLI Gioacchino (nato a Gioia Tauro il 1.01.1969) e PIROMALLI Giuseppe (nato a Gioia Tauro il 4.01.1945).

del 1975 e Mazzaferro Rosario di Domenico del 1976; questa autovettura risultava essere nella disponibilità di Piromalli Antonio. L'architetto Nostro Angelo è stato il costruttore di tutte le proprietà dei Piromalli e dei Molé.

Su **Callé Nicola** ed i collegamenti con la famiglia Piromalli, fa presente il PM, c'è una nota della Compagnia Carabinieri di Gioia Tauro inviata al Commissariato di Polizia di Stato di Gioia Tauro, del 14-02-1994, nella quale si riferisce che alle ore 22,00 del 26-12-1982 il Callé Nicola **veniva controllato al quadrivio Sbaglia di Gioia Tauro assieme a Zito Antonio del 1951 a bordo di un'autovettura ALFA ROMEO ALFETTA di proprietà di Puromalli Giuseppe del 04-01-1945 guidata da Callé Nicola**; il pomeriggio del 09-11-1980, poi, a seguito di perquisizione per la ricerca di armi eseguita all'interno del distributore AGIP, venivano controllate all'interno del bar annesso al distributore, Callé Nicola unitamente a Bova Vincenzo del 1950, Bagalà Luigi del 1946, Adornato Francesco del 1951, Zito Antonio del 1951, Piromalli Antonio del 1939, Piromalli Gioacchino del 1934, Gioffré Salvatore del 1901 e Bonasorta Carmelo del 1928. Essendo la famiglia Gangemi composta dal padre Cesare del 1915, dal figlio Antonio del 1944, dal figlio Domenico del 1960 e dal figlio Ettore del 1942, risulta che l'imputato Domenico è fratello di Ettore che alle ore 18,45 del 21 aprile 1984 veniva controllato dai militari dell'Arma di Gioia insieme a Canazi Rocco del 3-01-1944, sulla S.S. 18 dietro il locale adibito ad ufficio del distributore TOTAL, mentre discutevano con Molé Girolamo del 06-04-1963 e Molé Rocco del 16-08-1965".

b. L'acquisto dei terreni su cui sono stati realizzati gli altri capannoni che compongono il Parco Commerciale Annunziata

Previa proposta formulata in data 10.10.1997 dall'Ufficio Prevenzione della Questura di Reggio Calabria, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, disponeva il sequestro dei beni di ANNUNZIATA Alfonso e ciò sul presupposto della fondatezza dell'ipotesi accusatoria formulata a suo carico nell'ambito del processo cd. Tirrerno, nell'ambito del quale lo stesso era imputato (e, *medio tempore*, era stato condannato in primo grado) per il reato di cui agli artt. 110 e 416-bis c.p.. Il predetto Tribunale, dopo pochi mesi e nonostante l'intervenuta condanna dell'ANNUNZIATA, disponeva il dissequestro dei beni originariamente sottoposti a vincolo giudiziale nell'ambito del procedimento di prevenzione.

In epoca immediatamente successiva al predetto dissequestro, ed in particolare a decorrere dalla fine dell'anno 1998, ANNUNZIATA Alfonso ed i suoi familiari risultano coinvolti in decine di operazioni immobiliari finalizzate prevalentemente all'acquisto di terreni e di costruzioni nella medesima area (sita nei pressi del nuovo svincolo autostradale di Gioia Tauro) in cui, qualche anno prima (1994), era stato realizzato il primo capannone sul terreno "comprato" dal barone Musco.

Tali acquisizioni sono peraltro cronologicamente seguite dalla contestuale richiesta al Comune di Gioia Tauro di un cambio di destinazione urbanistica dei terreni (da area agricola ad area per attività produttive); e ciò dapprima (in data 20.09.1999) mediante

la presentazione di un progetto per la realizzazione di un nuovo complesso commerciale e produttivo, nonchè successivamente (in data 18.11.2000) attraverso il deposito di un'istanza di adesione al Programma di Recupero Urbano (di seguito anche P.R.U.), finalizzato alla valorizzazione economica del territorio calabrese e pubblicato in quel periodo dalla Giunta Regionale.

Le vicende connesse alle acquisizioni dei predetti terreni ed alla successiva variazione della destinazione urbanistica degli stessi - in guisa da consentire in ad ANNUNZIATA Alfonso una definitiva espansione imprenditoriale e la concreta possibilità di realizzare, mediante l'adesione al P.R.U., immobili commerciali in variante rispetto allo strumento urbanistico vigente - sono state puntualmente ricostruite dalla P.G. nella citata annotazione del 14.10.2014, che sul punto si riporta di seguito integralmente (pg. 114-143):

“

c. I terreni su cui sono stati edificati i nuovi capannoni dell'ANNUNZIATA S.R.L. e le vicende connesse

Circa dieci mesi dopo il dissequestro dei beni di ANNUNZIATA Alfonso (precedentemente sottoposti a provvedimento ablativo su proposta formulata il 10.10.1997 dall'Ufficio Misure di Prevenzione della Questura di Reggio Calabria stante l'ipotesi accusatoria della sussistenza di un disegno espansionistico della famiglia PIROMALLI-MOLÈ sul territorio ricadente nei pressi dello svincolo autostradale SA-RC di Gioia Tauro, dell'interessamento della associazione mafiosa PIROMALLI-MOLÈ sul terreno acquistato da ANNUNZIATA e dell'interessenza di quest'ultimo con le cosche locali) (all. 64 cit.), la famiglia ANNUNZIATA ha proceduto, in più tranches, all'acquisto di ulteriori terreni prospicienti lo svincolo autostradale di Gioia Tauro.

Su detti terreni verranno realizzati gli immobili che saranno destinati in parte all'esercizio dell'attività commerciale propria dell'ANNUNZIATA S.R.L., in parte all'esercizio delle attività commerciali delle società con cui la stessa opererà fitti di ramo d'azienda ed in parte verranno concessi in locazione.

Di fatto, si tratta di tre autonome costruzioni: nella prima è allocata la suddetta società; la seconda ospita l'esercizio commerciale ad insegna MCDONALD'S; la terza (la più recente in ordine di edificazione) concerne tre capannoni che, come già anticipato, saranno oggetto di diatriba tra la famiglia MOLÈ e la famiglia PIROMALLI.

(1) L'acquisizione del 1998 (i terreni e la "cantina rossa" dei MUSCO)

Alla fine del 1998 la famiglia ANNUNZIATA ha ricevuto il diritto di usufrutto e la nuda proprietà di circa sei ettari di terreni²⁰² (ove oggi insistono i punti vendita dell'ANNUNZIATA S.R.L.) ed un fabbricato rurale²⁰³ (la c.d.

²⁰² Insistenti al foglio n. 34, particella n. 1740 (già insistenti al foglio n. 34, particelle n. 1194 - di ettari 1 e 16 are, n. 1195 - di 2 ettari e 90 are e n. 1196 - di 2 ettari, 79 are, 63 ca).

²⁰³ Insistente al foglio 34, particella n. 78 (di 23 are e 30 ca).

“cantina rossa” dei MUSCO, oggetto di furto con scasso), che avrebbe intenzione di trasformare in struttura da adibire ad attività alberghiera/ristorativa (all. 101, 102, 103). Da sottolineare che i coniugi MACINO – MUSITANO avevano acquistato i suddetti immobili il 15.12.1998 dalla famiglia MUSCO (all. 104, 105, 106), sciogliendo, il giorno successivo, la riserva di nomina dei soggetti²⁰⁴ in nome e per conto dei quali avevano acquistato.

In questo contesto si richiama l’episodio del danneggiamento della succitata “cantina rossa” (avvenuto il 04.10.1992), non considerato nella sentenza di 2° grado del processo c.d. “TIRRENO” quale elemento probatorio qualificante riguardo all’effettivo interessamento delle cosche mafiose ai terreni già acquistati da ANNUNZIATA Alfonso e su cui poi è sorto l’omonimo parco commerciale.

In merito, nella sentenza di 2° grado veniva rilevato come ANNUNZIATA avesse acquistato dei terreni²⁰⁵ dallo stesso barone MUSCO Ruggiero prima di detti danneggiamenti e che tali terreni non erano quelli oggetto dei medesimi atti intimidatori.

Le indagini su detta “cantina rossa” (ma anche sui terreni limitrofi²⁰⁶) hanno dimostrato come tali immobili siano stati poi effettivamente acquistati da ANNUNZIATA Alfonso ma in epoca successiva (il 16.12.1998) sia alla ricostruzione dibattimentale dei fatti sia alla sentenza di primo grado emessa in data 25.11.1997.

Infatti, i terreni acquistati da ANNUNZIATA nell’aprile 1992 non erano quelli in cui era presente la “cantina rossa” oggetto di danneggiamenti, ancorché ad essa attigui²⁰⁷.

204 ANNUNZIATA Alfonso ed EPIFANIO Domenica, per il diritto di usufrutto, ANNUNZIATA Rosa Anna e ANNUNZIATA Valeria, per la nuda proprietà.

205 **Insistente al foglio 34, particelle nn. 1310 e n. 1465** (già insistenti alla particella n. 1270 e, prima ancora alla particella n.1191). Di fatto la particella n. 1191 è stata soppressa ed ha generato nel 1994 le particelle nn. 1270 e 1271. Queste ultime a loro volta hanno originato rispettivamente (nel 1995 e nel 2000) la particella n. 1310, avente una superficie di 1 ha 48 are e 19 ca, e la particella n. 1465 (ente urbano, categoria D/1).

206 Già Insistenti al foglio n. 34, particelle nn. 1194 (di ettari 1 e 16 are) , 1195 (di 2 ettari e 90 are), 1196 (di 2 ettari, 79 are, 63 ca). Le particelle in argomento nel 2008 sono state soppresse e sono confluite nella particella n. 1728, che a sua volta ha generato le particelle nn. **1741, 1740** (quest’ultime due originariamente ricadenti nelle partt. 1195 e 1196), 1742 (quest’ultima soppressa e generante la particella 1802 – originariamente ricadente nella part. 1194) e la 1739 (a sua volta soppressa e generante le partt. **1963-1964-1965**).

Si specifica che nel 2007 è stata generata la particella n. 1720 incorporando, tra le altre, le particelle nn. 850, 849,848, 847, 846 e 79. Altresi la particella n. 1720 è stata soppressa nel 2008 ed è stata unita alla particella n. **1728** sopra menzionata.

207 Cfr. pagina n. 2177 del processo di 1° grado del c.d. processo “TIRRENO” che riporta le dichiarazioni rilasciate, nel corso dell’udienza del 03.10.1995, dall’ispettore DE FUSCO Enza, la quale ha spiegato che il terreno su cui era presente la “cantina rossa”, oggetto di danneggiamento, era ubicata in prossimità di quelli di ANNUNZIATA Alfonso (“*Tutti i terreni dei quali si è finora parlato sono limitrofi in quanto inizialmente erano proprietà Musco, poi venduti, compresi i terreni di proprietà Catalano ed un altro appezzamento venduto all’Annunziata. Anche la cantina rossa è posta al centro di questi terreni contraddistinta col n° 75 della particella 317 nel foglio di mappa 34, subito dopo, andando verso la S.S. 111, si trova il terreno di Annunziata*”) (all. 9 cit.).

(2) La variazione di destinazione urbanistica: l'adesione al P.R.U.

Per quanto riguarda i terreni su cui insistono la c.d. cantina rossa ed i terreni limitrofi, acquistati nel 1998, si evidenzia che, in data 20.09.1999 (**all. 107**), le sorelle ANNUNZIATA Rosa Anna e Valeria chiedevano al Comune di Gioia Tauro, il cambio di destinazione urbanistica da area agricola ad area per attività produttive, con riferimento ad un progetto per la realizzazione di un nuovo complesso commerciale e produttivo in Gioia Tauro.

Tale progetto (sviluppato su 16.000 mq da destinare ad attività commerciale, magazzini e unità produttiva) si rivelava per alcuni punti identico a quello presentato dall'ANNUNZIATA Alfonso SRL il 03.05.1999 (**all. 108**), malgrado questa avesse acquisito la proprietà degli immobili solo in data 26.06.2000²⁰⁸ (**all. 109**), quindi in epoca successiva.

Un nuovo tentativo per la variazione d'uso di detti terreni veniva posto in essere il 18.11.2000 da ANNUNZIATA Alfonso che, per conto dell'ANNUNZIATA S.R.L., presentava al Comune di Gioia Tauro l'istanza²⁰⁹ di partecipazione al Programma di Recupero Urbano²¹⁰ (da adesso chiamato P.R.U.), avviato nel territorio calabrese a seguito della pubblicazione²¹¹ dell'avviso approvato dalla Giunta Regionale della Calabria (cui aveva aderito il citato Ente e che sarà oggetto dell'O.C.C. emessa nell'ambito dell'operazione di polizia cd. "SINDACI") (**all. 110, 66 cit.**).

Il P.R.U., che si è rivelato strumento fondamentale per l'espansione imprenditoriale di ANNUNZIATA Alfonso (avendogli consentito la realizzazione degli immobili commerciali in variante allo strumento urbanistico vigente, di cui si argomenterà in maniera più ampia nella "SECONDA PARTE" della presente), di fatto è correlato a soggetti identificabili nelle imprese "in cooperazione negli affari" con il gruppo "PIROMALLI-MOLÈ" (LEUZZI e OLIVERI), come indicato dal collaboratore di giustizia GERMANÒ Salvatore,

Si evidenzia, infatti, che ANNUNZIATA Alfonso veniva ammesso al P.R.U. il 07.12.2000²¹² unitamente ad altri sei partecipanti:

- LEUZZI Raffaele²¹³ (**all. 114**);

- tre soggetti riconducibili alla famiglia OLIVERI:

(1) PROGRESSO AGRICOLO CALABRESE²¹⁴, società per azioni rappresentata dal pregiudicato OLIVERI Antonio²¹⁵ (classe '65),

208 Trascrizione n. 9077 del 26.6.2000 del 26.6.2000 - ufficio di Vibo Valentia.

209 Istanza di partecipazione al P.R.U. - integrazione del 01.12.2000 con l'inoltro del progetto preliminare (**all. 110 bis**) e con la precisazione dell'offerta in data 05.12.2000 (**all. 111**).

210 I P.R.U. permetteranno, alcuni anni dopo, in deroga e variante urbanistica, la possibilità per i privati proprietari partecipanti a detti Programmi di realizzare interventi edilizi in aree individuate nel P.R.G. per tutt'altra destinazione, a fronte di un loro apporto di mezzi finanziari all'interno dello stesso programma pari al plus valore ottenuto dall'operazione.

211 B.U.R.C. n. 100 del 13.11.1998 (**all. 112**).

212 Deliberazione n. 80, datata 07.12.2000, del Consiglio Comunale di Gioia Tauro (**all. 113**).

213 **LEUZZI Raffaele** (LZZRFL24T01E041V), nato a Gioia Tauro in data 01.12.1924, fratello di Santo (classe '23) e coniugato con SCIBILIA Maria (nata a Gioia Tauro il 06.09.1927), sorella di Pietro.

214 **PROGRESSO AGRICOLO CALABRESE** (P. IVA 00813180676), società per azioni, con sede a Mosciano Sant'Angelo (TE), Strada Provinciale 22, esercente l'attività di

la cui compagine sociale ricomprende tra gli altri OLIVERI Matteo Giuseppe (classe '28) e il pregiudicato OLIVERI Vincenzo²¹⁶ (classe '54) (**all. 115**);

(2) SCIBILIA Pietro²¹⁷ (classe '29), suocero di OLIVERI Antonio (classe '65), cognato del suddetto LEUZZI Raffaele (classe '24) (**all. 116**);

(3) CARNOVALE Domenica²¹⁸, coniugata con il summenzionato OLIVERI Vincenzo (classe '54) (**all. 117**);

- MAZZAFERRO Girolamo²¹⁹ (in rappresentanza della Soc. Agenzia Immobiliare S. Antonio S.R.L.²²⁰) (**all. 118**), il quale era figlio di Teodoro²²¹ (affiliato ai PIROMALLI) e si accompagnava²²² con PIROMALLI Antonio²²³ (classe '72) ed i pregiudicati PISANO Domenico²²⁴ (classe '69) e CANEROSI Domenico Carmelo²²⁵ (classe '67);

- i fratelli VADALÀ Francesco²²⁶ e Serafino²²⁷ sottoposti al racket estorsivo del predetto GERMANÒ (**all. 119**).

coltivazione di frutti oleosi, rappresentata da OLIVERI Antonio (classe '65), la cui compagine sociale ricomprende tra gli altri: OLIVERI Matteo Giuseppe (classe '28) e OLIVERI Vincenzo (classe '54).

- 215 **OLIVERI Antonio**, nato a Villa San Giovanni (RC) il 04.04.1965.
- 216 **OLIVERI Vincenzo**, nato il 07.05.1954 a Villa San Giovanni (RC) e domiciliato a Borgia (CZ), contrada Fiego sc.
- 217 **SCIBILIA Pietro**, nato a Gioia Tauro (RC) il 01.05.1929, rappresentante legale della OLEARIA PIETRO SCIBILIA S.R.L. (indicato nell'istanza di adesione al P.R.U. come SCIBILIA Pietro nato il 01.05.1954).
- 218 **CARNOVALE Domenica** (CRNDNC54R67Z404C), nata a Englewood (N.Y. - USA) il 27.10.1954, coniugata con OLIVERI Vincenzo (classe '54).
- 219 **MAZZAFERRO Girolamo** (MZZGLM73T08G288X), nato a Palmi (RC) in data 08.12.1973 (deceduto il 07.01.2011), il quale tra le altre cose:
1) è stato rappresentante della **Soc. Agenzia Immobiliare S. Antonio S.R.L.**;
2) che si accompagnava, tra gli altri:
- in data 13.07.2004, con PIROMALLI Antonio (classe '72);
- in data 05.05.2003, con PISANO Domenico (classe '69);
- in data 27.09.2008, con CANEROSI Domenico Carmelo (classe '67).
- 220 Trattasi di **Soc. Agenzia Immobiliare S. Antonio S.R.L.** (P. IVA 01431200805), società a responsabilità limitata, con sede a Gioia Tauro in via Filicuso 40 ed esercente l'attività di "costruzione di edifici residenziali e non" (già rappresentata dal succitato MAZZAFERRO Girolamo e dal 03.01.2011 rappresentata da ARCURI Antonino, nato il 19.01.1963 a Palmi).
- 221 **MAZZAFERRO Teodoro**, nato a Gioia Tauro (RC) il 26.11.1938.
- 222 Controllo del territorio del 16.11.2010.
- 223 **PIROMALLI Antonio** (nato il 29.05.1972 a Polistena), con precedenti di polizia per associazione per delinquere di tipo mafioso (in data 14.02.1999 - scarcerazione; 2.05.2001, 25.07.2008), omicidio tentato volontario e lesioni personali (in data 06.01.2001).
- 224 **PISANO Domenico** (nato il 14.07.1969 a Polistena), con precedenti di polizia connessi all'applicazione dell'obbligo di soggiorno per mafia e all'accertamento patrimoniale nel corso di misure di prevenzione (in data 04.04.2001).
- 225 **CANEROSI Domenico Carmelo** (nato a Taurianova in data 08.09.1967), con precedenti di polizia, tra gli altri, per associazione di tipo mafioso (in data 10.03.1999 - scarcerazione).
- 226 **VADALÀ Francesco** (VDLFNC41B02G288T), nato il 2.2.1941 a Palmi (RC) ed ivi domiciliato in contrada Romeo, rappresentante legale della **VADALÀ S.R.L.** (P. IVA 01103010805).

Solo tre di detti soggetti iniziarono gli interventi e, tra questi, solo ANNUNZIATA S.R.L. ha completato parte dell'intervento programmato: la realizzazione dell'immobile commerciale (coincidente con il punto vendita dell'ANNUNZIATA S.R.L.) (all. 120).

Inoltre, detto P.R.U. è correlato ad altri fatti e vicende che hanno interessato allo stesso tempo la famiglia ANNUNZIATA e l'area prospiciente lo svincolo autostradale (di cui si forniranno preliminari cenni atteso che verranno trattati in maniera più ampia e completa nella "SECONDA PARTE"):

- l'intervento di riqualificazione urbana della S.S. 111;
- i lavori di ammodernamento della sede autostradale;
- la compravendita di un appezzamento di terreno che aveva beneficiato della variante urbanistica.

(3) L'intervento di riqualificazione urbana della S.S. 111

L'ANNUNZIATA S.R.L.²²⁸ veniva autorizzata dal Comune di Gioia Tauro ad aderire al P.R.U. in relazione all'intervento pubblico genericamente denominato "SS 111"²²⁹, cui ha fatto riferimento l'informativa (a pagina 1009) formulata il 20.07.2004 dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria nell'ambito del proc. pen. 1348/2001 (c.d. operazione "ARCA"), argomentando circa l'influenza di PIROMALLI Gioacchino sulle amministrazioni locali.

227 **VADALÀ Serafino** (VDLSFN47L10G288R), nato il 10.7.1947 a Palmi (RC) e ivi domiciliato in contrada Romeo, rappresentate legale della:

- **FRANCESCO E SERAFINO VADALÀ SNC** (P. IVA 00736900804), esercente l'attività di locazione immobiliare di beni propri, con sede legale in Palmi (RC), via San Giorgio 9;
- **MAV S.R.L.** (P. IVA 02175580808), con sede in Gioia Tauro (RC), via S.S. 111 n. 101, esercente l'attività di commercio al dettaglio di supermercati;
- **VADALÀ DUE S.R.L.** (P. IVA 02017170800), società a responsabilità limitata, con sede legale in Via Nazionale 111 68, esercente l'attività di commercio al dettaglio di altri prodotti n.c.a..

228 L'ANNUNZIATA S.R.L. nelle more aveva ricevuto dalla ditta individuale ANNUNZIATA Alfonso il diritto a costruire su parte dei terreni **(in cui oggi insiste la sede dell'attività commerciale ad insegna SUSAN BOWLING)** oggetto della compravendita avvenuta nel 1992, per ampliare ulteriormente (con un capannone a doppia elevazione i mq 1400 circa) l'attività commerciale esistente **(all. 122)**, ed aveva ricevuto l'autorizzazione di commercio al dettaglio già concessa circa un anno prima alla ditta individuale **(all. 123)**.

229 In merito si rappresenta che tale intervento non era ricompreso tra quelli indicati nella relazione allegata al provvedimento di approvazione del P.R.U. (essendo stato individuato con successiva deliberazione consiliare n. 38 del 29.09.2001- **all. 124**), né è stato rinvenuto alcun provvedimento di destinazione del contributo della ditta ANNUNZIATA S.R.L. ai lavori della S.S. 111, associato, invece, con il provvedimento di rimodulazione del P.R.U. n. 80 del 07.12.2000 (nella relativa relazione) ai lavori di riqualificazione edilizia ed urbanistica del rione MAZZAGATTI **(all. 113 cit.)** e con la successiva deliberazione n. 38/2001 alla "sistemazione del Fosso Mastro **(all. 124 cit..)**.

Rileva inoltre che l'intervento in argomento è stato mantenuto nell'ambito del P.R.U. nonostante il 12.07.2001 un tratto della S.S. 111 che lambiva la perimetrazione urbana (partendo dalla particella n. 276 - posta prima del cavalcavia - in direzione Taurianova sia stata interessata dal Decreto prefettizio di occupazione temporanea e di urgenza **(all. 125)** e la proprietà dell'intera arteria stradale della S.S. 111 (dal km 00+000 al km 56+026) sia stata trasferita dall'ANAS alla Provincia di Reggio Calabria il 03.10.2001 **(all. 126)**.

In particolare, veniva richiamata la conversazione ambientale²³⁰ captata il 23.01.2004 a bordo del veicolo AIXAM tra PIROMALLI Gioacchino ed un uomo n.m.i. che "[...] dimostrava, ancora una volta, la capacità di condizionare palesemente tutto l'apparato amministrativo del Comune di Gioia Tauro, in relazione alla costruzione di arterie che dovevano collegarsi con l'autostrada".

Nella circostanza, l'intervento di PIROMALLI, riferendosi alla riqualificazione della Strada Statale 111 (che risultava inclusa nel quadro di attuazione di recupero urbano elaborato dall'amministrazione comunale di Gioia Tauro e correlato al piano di ammodernamento dell'autostrada) era volto a rassicurare il suo interlocutore (rivoltosi a lui per ricevere garanzie) che i lavori non avrebbero assolutamente intaccato i suoi interessi (all. 76 cit.).

Conversazione del 23.01.2004 (ore 12.11) tra PIROMALLI Gioacchino e uomo n.m.i.. Proc. pen. 1348/01 - R.I.T. 1456/03 D.D.A. Progressivo n. 669 - ambientale AIXAM targata 2 VT CO

...Omissis...

PIROMALLI: **Rocco .. se ne andato..dove è andato?**

UOMO: **è là lui!**

PIROMALLI: **no, è andato a pozzo .. era là.. è andato al pozzo..**

UOMO: **peccato che non.. (inc)..**

PIROMALLI: **vengono di qua e poi..non posso passare che è chiusa .. se la fanno o non la fanno .. sono dieci anni che faccio bordello .. dieci con l'altra amministrazione con questo con quello**

UOMO: **lui la strada l'ha chiusa .. prima passavamo.. (inc)..lo devono togliere (inc)**

PIROMALLI: **ma io .. ma io .. mi sono seccato .. ho fatto sempre pressioni per quella là non per fare .. otto anni..io fino a là la 111 si faceva l'allaccio davanti là..e per questo io l'ho fatto .. non per fare entrare (inc) tanti..di là che c'entra .. e perciò.. ma io fino a là ho fatto bordello.. pure quando c'era ALESSIO .. quando c'era questo e tanto .. tanto ho fatto bordello fino a che stavo arrivando..**

UOMO: **(inc)..**

PIROMALLI: **a prendere tutta la strada .. ma no..non vi faranno qua..**

UOMO: **l'aggiustiamo?**

PIROMALLI: **fino a là la fanno.. ora la provincia .. là..**

... Omissis...

230 Progressivo n. 669 del 23.01.2004 (ore 12.11) - Proc. pen. 1348/2001. Procura Rep. presso il Tribunale di Reggio Calabria (cfr. pagg. 1009 e 1010 formulata il 20.07.2004 dalla Squadra Mobile di Reggio Calabria nell'ambito del proc. pen. 1348/2001 - c.d. operazione "ARCA").

Nel caso di specie poiché l'ANNUNZIATA S.R.L. aveva partecipato all'intervento pubblico del P.R.U. con più del 50%²³¹, ANNUNZIATA Alfonso, in qualità di amministratore unico di detta società, ha potuto scegliere la ditta appaltatrice individuata nell'Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle ditte GANGEMI Silvio²³² e GIACOBBE Antonino²³³ (**all. 128**).

GANGEMI Silvio²³⁴, titolare della succitata omonima ditta individuale, è nipote di ZITO Caterina (in quanto coniugata con GANGEMI Giuseppe²³⁵), cugina di Antonio ZITO cl. '51, affiliato ai PIROMALLI.

Altresì lo stesso GANGEMI è cugino di Domenico²³⁶, il quale si accompagna a PIROMALLI Francesco (classe 1979) ed ai pregiudicati STANGANELLI Antonio, GIACOBBE Stefano, CORDÌ Vittorio e RICCIO Francesco.

Per quanto concerne GIACOBBE Antonino²³⁷, titolare dell'omonima ditta individuale, risulta coniugato con CONDELLO Maria Carmela²³⁸, figlia di Domenico²³⁹.

Quest'ultimo, che annovera precedenti di polizia per associazione per delinquere (in data 27.12.1988), nel 1989 si è recato a Lourdes, in compagnia dei propri familiari e di PIROMALLI Gioacchino, MAZZA Annunziata e PIROMALLI Giuliana, queste ultime due rispettivamente moglie e figlia del primo.

CONDELLO Domenico è stato inoltre sottoposto a controllo del territorio in Gioia Tauro (c/o S.S. 18) il 19.07.2003 con MAZZA Gennaro²⁴⁰, cugino della sopracitata MAZZA Annunziata e MAZZA Carmela²⁴¹, moglie di PIROMALLI Antonio, ed era considerato, nell'ambito processo c.d. "CENT'ANNI DI STORIA" (di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 28.10.2010 - pag. 394), "[...] soggetto di massimo interesse investigativo, in ragione del fatto che lo stesso, nell'ambito delle indagini che furono compiute in occasione della cattura del latitante Molè Girolamo, cl. 61, fu all'epoca una persona il cui cellulare era

231 La convenzione stipulata il 21.12.2001 tra ANNUNZIATA ed il Comune di Gioia Tauro prevedeva la destinazione di lire 583.500.000 (quale finanziamento regionale) e lire 1.495.500.000 a carico del privato (**all. 127**).

232 ditta individuale **GANGEMI Silvio** (P. IVA 00898570809), con luogo di esercizio e domicilio fiscale in Cittanova (RC), rispettivamente via Archimede 17 e via Muratori, esercente l'attività di installazione di impianti idraulici e di condizionamento.

233 Ditta individuale **GIACOBBE Antonino** (P. IVA 00801430802), con sede in Gioia Tauro (RC) via SS 111, esercente l'attività di "costruzione autostrade, strade, campi aviazione, impianti sportivi".

234 **GANGEMI Silvio**, nato il 23.09.1956 a Rizziconi (RC) e domiciliato in Cittanova (RC), via Muratori 3.

235 **GANGEMI Giuseppe**, nato l'11.01.1944 a Tortora (CS).

236 **GANGEMI Domenico**, nato il 31.08.1976 a Gioia Tauro (RC) ed ivi domiciliato in via Filicuso n. 15 il quale si accompagna a **PIROMALLI Francesco** (nato a Gioia Tauro il 05.05.1979) come da controlli del 20.01.2002 e del 23.11.2002.

237 **GIACOBBE Antonino**, nato a Vibo Valentia il 15.01.1966 e domiciliato in Gioia Tauro (RC) via Nazionale 18 n. 289, con precedenti di polizia: associazione di tipo mafioso (in data 05.08.1993 – indicato con luogo di nascita Reggio Calabria).

238 **CONDELLO Maria Carmela**, nata a Taurianova (RC) il 04.01.1971 e residente a Gioia Tauro (RC) in via Nazionale 18 n. 237.

239 **CONDELLO Domenico**, nato a Santa Cristina d'Aspromonte (RC) il 20.09.1943 e residente a Ricadi (VV) zona Tono - fraz. San Nicolò snc. Presidente del CONASCO – organizzazione di produttori olivicoli – società cooperativa (P. IVA 00714440807) con sede in Reggio Calabria in via 2 settembre n. 33, il cui figlio Fabio è stato socio della GEIM S.r.l. unitamente, tra gli altri, ad ANNUNZIATA Alfonso.

240 **MAZZA Gennaro**, nato a Gioia Tauro (RC) il 18.08.1951.

241 **MAZZA Carmela**, nata il 23.01.1945 a Gioia Tauro (RC).

nella disponibilità di Stanganelli Antonio, il quale, oltre ad essere nipote del predetto Molè, era anche un favoreggiatore della latitanza di quest'ultimo. Infine, in aggiunta a quanto appena detto, il P.M., sempre in fase di discussione, faceva rilevare che trattavasi di quel Condello il cui figlio, a nome Fabio, sarebbe stato sostenuto dai Molè nel corso delle elezioni amministrative del 1997" (**all. 19 cit.**).

Inoltre GIACOBBE Antonino è cugino del pregiudicato GIACOBBE Vincenzo²⁴², ritenuto vicino al sodalizio criminale PIROMALLI di Gioia Tauro²⁴³, anche dai rapporti di parentela con la nota famiglia OLIVERI²⁴⁴.

Si vedrà nella "SECONDA PARTE" che anche gli altri interventi pubblici del P.R.U. a partecipazione privata verranno realizzati da soggetti gravitanti sempre nel gruppo PIROMALLI.

(4) I lavori di ammodernamento della sede autostradale: lo svincolo di Gioia Tauro

La vicenda del P.R.U. si incrocia, per tempistica, soggetti ed area d'interesse tra parte privata e pubblica, a quella dei lavori di ammodernamento e adeguamento della sede autostradale²⁴⁵, oggetto di investigazioni della Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, le cui risultanze sono confluite nella già citata comunicazione di notizia di reato redatta il 20.07.2004 nell'ambito della citata operazione "ARCA" (**all. 76 cit.**), laddove era stato rilevato l'interesse di PIROMALLI Gioacchino²⁴⁶ non solo ai lavori autostradali, ma anche agli espropri (pagg. 1006, 1007), tant'è che veniva argomentato come quest'ultimo avesse preteso il ridisegnamento dello svincolo autostradale e "[...] abbia addirittura condizionato la realizzazione dell'opera, pretendendo il ridisegnamento e il conseguente spostamento dello svincolo autostradale di Gioia Tauro (pag. 1127).

E proprio lo svincolo autostradale di Gioia Tauro è stato oggetto di una conversazione²⁴⁷ ambientale tra le sorelle ANNUNZIATA Valeria²⁴⁸ e Rosa Anna,

²⁴² **GIACOBBE Vincenzo**, nato a Gioia Tauro (RC) il 03.05.1967 ed ivi domiciliato in via Tommaso Campanella n. 37, il quale annovera precedenti per associazione di tipo mafioso, finalizzata al controllo ed alla gestione degli appalti pubblici relativi al rifacimento-ammodernamento dell'autostrada A3.

²⁴³ Così come riferito dal collaboratore di giustizia SPANÒ Roberto, nato a San Giorgio Morgeto (RC) il 04.05.1969, nelle dichiarazioni rese il 17 marzo 2001.

²⁴⁴ Ciò avendo sposato OLIVERI Fortunata Vincenza, figlia del noto OLIVERI Matteo Giuseppe, e sorella di OLIVERI Vincenzo (cl. '54) e OLIVERI Antonio (cl. '65): famiglia considerata **"il portafoglio dei PIROMALLI"** (**all. 76 cit.**).

²⁴⁵ Tronco 3° - Tratto 2° - Lotto 4° (dal km 383+000 - svincolo di Rosarno escluso - al Km 395+500 - svincolo di Gioia Tauro incluso), finanziato dal CIPE con delibera n. 49 del 21.04.1999 ed il cui progetto esecutivo era stato approvato nella Conferenza dei Servizi del 16.10.2000 (all. 60 cit. - pagg. 63 e 67 adunanza del consiglio di amministrazione dell'ANAS datato 15.12.2000), e Tronco 3° - Tratto 3° - Lotto 1 (dal km 393+500 - svincolo di Gioia Tauro escluso - al Km 400+900 - svincolo di Scilla escluso, oggetto di conferenza dei servizi tenutasi il 19.09.2001 a Roma presso il Ministero dei Lavori Pubblici) (**all. 129**).

²⁴⁶ **PIROMALLI Gioacchino** (PRMGCH34P12E041H), nato il 12.09.1934 a Gioia Tauro (RC). Condannato con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 14.07.2011 (nell'ambito del processo c.d. "CENT'ANNI DI STORIA" - rito abbreviato) per il delitto di associazione di tipo mafioso (artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 61 n. 9 c.p.).

²⁴⁷ R.I.T. 947/12 - D.D.A.. Linea n. 5173. Progressivo n. 12387 del 17.11.2013 (ora 20:58:50) - Proc. pen. 2463-09 R.G.N.R.

nel corso della quale le due hanno commentato il comportamento di alcuni dipendenti del negozio ad insegna Expert (sito all'interno del centro commerciale "Porto degli Ulivi" a Rizziconi), i quali, a dire delle due sorelle, si sarebbero recati presso il negozio ad insegna Euronics (sito presso il parco commerciale "ANNUNZIATA") per interessarsi ai prezzi praticati (riferendosi al nuovo negozio aperto da poche settimane nei locali dei nuovi capannoni costruiti dall'ANNUNZIATA S.R.L.).

A tal proposito si evidenzia che, nell'ambito dell'operazione di polizia denominata "Saline", culminata con la sentenza emessa il 18.09.2009 dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione G.I.P. – G.U.P. (afferente al proc. pen. n. 1704/2007 R.G.N.R. D.D.A.), è stato delineato il ruolo dell'imprenditore INZITARI Pasquale²⁴⁹ (cognato del deceduto PRINCI Antonino²⁵⁰, genero del boss RUGOLO Domenico²⁵¹), quale referente politico²⁵² delle organizzazioni mafiose operanti nella piana di Gioia Tauro.

In particolare INZITARI è legato alla costruzione del suddetto centro commerciale "Porto degli Ulivi" (ad iniziativa della DEVIN S.P.A.²⁵³) per la quale veniva accertata la cointeressenza delle consorterie mafiose dei CREA e dei RUGOLO, operanti rispettivamente nei territori di Rizziconi e Castellace, di cui era referente politico (pagg. 8, 9, 12, 94, 108, 111 della sentenza) (all. 131).

Altresi, l'intero patrimonio di INZITARI, già sottoposto a sequestro in data 14.08.2009 (in esecuzione del decreto n. 31/2009 del 12.08.2009), è stato oggetto di confisca in data 15.10.2013 da parte del Tribunale di Reggio Calabria (come rilevato dall'interrogazione alla banca dati SDI); in merito si evidenzia che la "NIFRAL SVILUPPO S.R.L.²⁵⁴" (preposta alla commercializzazione al dettaglio di prodotti di elettronica con il marchio "Expert") è stata rappresentata fino al 14.08.2009 da PRINCI Maria²⁵⁵ (sorella del predetto Antonino), mentre nell'ambito della "Devin S.p.a.", figura quale socio lo stesso INZITARI.

Ebbene, le citate sorelle ANNUNZIATA, nel commentare il comportamento dei dipendenti del negozio Expert, rivelano di essere perfettamente a conoscenza delle ingerenze da parte dei proprietari di detto negozio (collegati alle suddette 'ndrine **CREA e RUGOLO**) per indirizzare l'uscita del predetto svincolo verso la propria attività, realizzata invece nelle vicinanze del parco commerciale "ANNUNZIATA", attesa la modifica imposta da PIROMALLI Gioacchino (come riportato nella citata informativa del procedimento "ARCA"), che ha raggiunto lo

248 **ANNUNZIATA Valeria**, identificata con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea 4615. Progressivo n. 4679 del 18.04.2012 (Proc. Pen. 2463/09 R.G.N.R. – D.D.A.) (all. 130).

249 **INZITARI Pasquale**, nato a Rizziconi (RC) il 05.10.1960.

250 **PRINCI Antonino**, nato a Delianuova (RC) il 24.06.1963, deceduto a seguito di attentato dinamitardo nel maggio del 2008.

251 **RUGOLO Domenico**, nato ad Oppido Mamertina (RC) il 11.06.1935.

252 Il capo di imputazione, riportato la sentenza emessa il 18.19.2009 dal Tribunale di Reggio Calabria - Sezione G.I.P. – G.U.P. (afferente al proc. pen. n. 1704/2007 R.G.N.R. D.D.A.), indica INZITARI Pasquale quale "[...] persona inserita nella amministrazione comunale di Rizziconi (consigliere comunale dal 1994 al 200, ed assessore ai lavori pubblici nel periodo 1998-2000), prima, e poi in quella provinciale di Reggio Calabria [...]".

253 **DEVIN S.P.A.** (ora CALABRIA RE S.R.L.) – P. IVA 01516270806, con sede a Milano in via Antonio da Recanate 1, esercente l'attività di affitto d'azienda.

254 **NIFRAL SVILUPPO S.R.L.** (P. IVA 02308160809), con sede a Rizziconi in contrada Parchieria.

255 **PRINCI Maria**, nata a Delianuova (RC) il 12.04.1962 e domiciliata a Rizziconi, via Giovanni Verga 6.

scopo di non danneggiare quello che è un suo interesse economico, il parco commerciale "ANNUNZIATA".

In particolare ANNUNZIATA Valeria e Rosa Anna, facendo riferimento ai reali domini del negozio ad insegna Expert, hanno rivelato che quest'ultimi pretendevano lo spostamento dello svincolo autostradale, ostacolando in quel modo la loro attività ("[...] pretendevano che si spostasse l'autostrada" "quanto hanno parlato per noi e quanto ci hanno ostacolato!"; "quanto ci hanno ostacolato e pretendevano che si spostasse l'autostrada"; "eh, volevano spostarsi l'autostrada... quanto ci... ci hanno ostacolati e ci hanno... ti ricordi che tu...") (all. 133).

Conversazione intercorsa tra **ANNUNZIATA Valeria (V)** e **ANNUNZIATA Rosa Anna (R)**.

R.I.T. 947/12 - D.D.A.. Linea n. 5173. Progressivo n. 12387.
R.G.N.R. 2463-09. Data: 17/11/2013; ora: 20:58:50.

... Omissis ... (da inizio registrazione fino alle ore 20:58:50):

V: dice che quelli dell'Expert vanno tutti i giorni da Euronics a vedere i prezzi!

R: chi te l'ha detto?

V: Salvatore, che gliel'hanno detto i siciliani, gli ha detto che si possono pure prostituire e si possono pure mettere nudi... hanno finito di vendere!

R: ah si?

V: si... che chi va più là... che un fosso è... soprattutto da Expert non c'è luce... possono andare a coricarsi!

R: **quanto hanno parlato per noi e quanto ci hanno ostacolato!** ... (Si accavallano le voci)

V: **quanto ci hanno ostacolato e vedi che loro volevano spostarsi l'autostrada!**

R: **eh, volevano spostarsi l'autostrada... quanto ci... ci hanno ostacolati e ci hanno... ti ricordi che tu...**

Di fatto, lo svincolo autostradale è stato modificato rispetto al progetto originario, approvato oltre quattro anni prima, con una perizia di variante²⁵⁶ che ha comportato un aumento di spesa sia per lavori, pari a € 2.198.678,98 (all. 135), sia per espropri, pari a € 4.223.740,68 (all. 136).

Orbene, solo l'interesse comprovato di PIROMALLI ha evitato che due cosche allora potenti come quelle dei CREA e dei RUGOLO potessero variare il progetto dell'uscita autostradale, danneggiando l'attività di ANNUNZIATA Alfonso; ciò dimostrando che solamente chi è interessato a far sì che tale esercizio commerciale non subisca un danno può spingersi al punto da pretendere ed

²⁵⁶ Cfr. pag. 9 della relazione del direttore dei lavori sul conto finale, dell'ing. TIBERI Giampaolo, datata 10.11.2011, che indica la realizzazione di una perizia di variante in data 11.02.2005 (all. 134).

imporre il ridisegnamento di uno svincolo autostradale già approvato dall'ANAS S.p.a..

(5) Le vicende connesse all'acquisto dei terreni dai f.lli VADALÀ

Per quanto concerne l'**ANNUNZIATA S.R.L.**, la nuova situazione particellare generata dalle espropriazioni (**all. 137**) aveva interessato ulteriori terreni rispetto all'originario piano d'esproprio²⁵⁷ del 2001. Gli ulteriori terreni sono da identificarsi in quelli acquistati rispettivamente il 29.07.2004²⁵⁸ dai fratelli VADALÀ Francesco e Serafino e il 29.11.2004²⁵⁹ da TRIPODI Vincenzo.

Ciò si è tradotto in un maggior indennizzo per la società di ANNUNZIATA Alfonso (anche in relazione al relativo deprezzamento stimato, liquidato e pagato dall'ANAS s.p.a. in euro 61.471,06), la quale, per il tramite di ANNUNZIATA Alfonso, aveva configurato un "[...] danno consequenziale di adeguamento e sistemazione del piazzale, dell'ingresso e di tutti gli impianti tecnologici presenti nel sottosuolo" in occasione della redazione del verbale di consistenza integrativo del 04.04.2006 (**all. 138, 139, 140, 141**).

Tale situazione fattuale presenta evidenti elementi di discrasia con le dichiarazioni del Sindaco pro tempore di Gioia Tauro DAL TORRIONE Giorgio riportate nella sentenza del processo c.d. "CENT'ANNI DI STORIA" emessa il 28.10.2010 dal Tribunale di Palmi (pagg. 434, 435), nella parte in cui afferma che "[...] in occasione dell'ammodernamento dell'autostrada, l'Anas, al posto dell'attuale svincolo, ritenne opportuno dare esecuzione ad un vecchio progetto, che riguardava la realizzazione di un sottopasso, che era, però, molto costoso quanto alla sua realizzazione, e che avrebbe danneggiato gli operatori commerciali che avevano edificato le loro attività nei pressi di quello svincolo medesimo, tra cui lo stesso Annunziata, Vadalà Francesco e molti altri.

Fu così che venne indetta una riunione presso il Comune, alla quale presero parte i suddetti imprenditori ed i rappresentanti dell'Anas e così si convenne di lasciare lo svincolo al suo posto originario, ma di realizzarlo in modo più ampio, e ciò venne fatto previa cessione di una porzione dei rispettivi terreni da parte di quegli operatori commerciali che erano più vicini ad esso, i quali accettarono quel tipo di accordo, pur di non vedere compromesse le loro attività aziendali dalla costruzione del progettato sottopasso" (**all. 19 cit.**).

Come in precedenza accennato, il succitato P.R.U. ha interessato, oltre ai terreni di ANNUNZIATA, parte dei terreni di proprietà dei coniugi VADALÀ Francesco e GIARRIZZO Concetta²⁶⁰ e di VADALÀ Serafino.

Tali terreni²⁶¹, che erano perfettamente adiacenti a quelli dell'ANNUNZIATA S.R.L., sono stati ceduti ad essa il 29.07.2004²⁶² (**all. 142**), realizzando un

257 La superficie in occupazione ricadeva al foglio 34, particelle n. 1310 (mq. 3.964,56, incolto ster.) e n. 79 (mq. 326,80, vigneto).

258 Foglio 34, particella n. 1725 (ex 848) per mq 570.

259 Foglio 34, particella n. 1729 (ex 846) per mq 290, n. 1727 (ex 847) per mq 330, n. 1723 (ex 849) per mq 1.600 e 1721 (ex 850) per mq 1.680.

260 **GIARRIZZO Concetta** (coniuge di VADALÀ Francesco), nata il 17.3.1939 a Messina e domiciliata a Palmi (RC), contrada Romeo.

261 Insistenti al foglio 34, particella n. 848 del Comune di Gioia Tauro.

262 Trattasi di vigneto di ettari 1.32.80 (ricadente per 8.480 mq in zona agricola, per 1.000 mq in zona di fascia di rispetto e per 3.800 mq in zona H2), già insistente al Foglio 34 - particella n. 848, successivamente soppressa in quanto ha generato le particelle nn. **1725** (vigneto) e 1724 (soppressa poichè accorpata nella già menzionata particella n. 1728), oggi ricompresa nella **1963**.

apparente scambio²⁶³ con altri terreni²⁶⁴ limitrofi (**all. 143**), atteso che gli importi delle rispettive compravendite risultano equivalenti (euro 172.000,00 per la parte edificabile ricadente in zona "H2" del P.R.G. ed euro 20.000,00 per quella agricola).

Dalla sovrapposizione dell'attuale mappa catastale con quella allegata alla richiesta di intervento privato nell'ambito del P.R.U. si evince che sui succitati terreni²⁶⁵, già di proprietà dei VADALÀ, **attualmente insistono parte dei nuovi capannoni dell'ANNUNZIATA S.R.L. con annessa zona adibita a parcheggio.**

Si osserva, altresì, che l'attività di intercettazione ha fatto emergere come **la famiglia ANNUNZIATA ha acquistato i terreni in argomento ad un prezzo superiore di quello indicato in atti, così come accadde per l'acquisto degli immobili operato nel 1992.**

Infatti, in una conversazione ambientale tra ANNUNZIATA Alfonso, EPIFANIO Domenica e un uomo n.m.i. (captata nel corso dell'intercettazione di una telefonata²⁶⁶ in partenza dall'utenza del primo interlocutore verso un'altra utenza), i predetti coniugi, rivolgendosi a quest'ultimo, hanno rivelato di aver effettuato uno scambio tra il terreno in cui insiste la concessionaria VADALÀ (ove attualmente insiste la pista di prova delle auto) e il terreno in cui insiste l'esercizio commerciale ad insegna Euronics, corrispondendo un miliardo di lire ("allora...lo spostamento...dove...", "sì, dove c'è Euronics era loro e il nostro era più sopra...abbiamo fatto un cambio, sapete quanto ci è costato? un miliardo di lire").

La stessa conversazione ha messo in luce inoltre che il terreno ove oggi insiste la concessionaria di auto, in origine era stato acquistato da tre soggetti tra cui lo stesso ANNUNZIATA Alfonso e uno dei fratelli VADALÀ ("la concessionaria adesso...quelli erano (squillo) l'avevamo comprato io, il fratello, il fratello di lui e un...un amico mio (inc.) poi lui se ne uscì dai terreni (squillo) e lui aveva quella striscia dove adesso (squillo) Euronics (squillo) questa è tutta la striscia [...]") (**all. 144**).

Conversazione intercorsa tra EPIFANIO Domenica (D), ANNUNZIATA Alfonso (A) e uomo n.m.i. (U).

R.I.T. 274/12 - D.D.A.. Linea n. 4617. Progressivo n. 14369. R.G.N.R. 2463-09. Data: 02/10/2013; ora: 21:24:11. Durata: 0:01:04.

Conversazione con alcuni passaggi in dialetto trascritti in italiano.

Mentre il telefono squilla Epifanio Domenica, Annunziata Alfonso e soggetto n. m. i., in ambientale parlano dei terreni sui quali sorge il centro commerciale.

D: **allora...lo spostamento...dove...**

U: **del terreno?**

263 Nota di trascrizione n. 14123 registro generale e n. 10093 registro particolare del 27.08.2004.

264 Insistenti al foglio 34, particella n. 79 del Comune di Gioia Tauro.

265 Ricadenti nell'attuale Foglio 34 - particella n. 1963 (ex 848).

266 R.I.T. 274/12 - D.D.A.. Linea n. 4617. Progressivo n. 14369 del 02.10.2013 (ora: 21:24:11) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. – D.D.A..

D: si, dove c'è Euronics era loro e il nostro era più sopra...abbiamo fatto un cambio, sapete quanto ci è costato? un miliardo di lire.

A: (squillo) la concessionaria adesso...quelli erano (squillo) l'avevamo comprato io, il fratello, il fratello di lui e un...un amico mio (inc.) poi lui se ne uscì dai terreni (squillo) e lui aveva quella striscia dove adesso (squillo) Euronics (squillo) questa è tutta la striscia (inc.).

A distanza di pochi secondi (nel corso di una successiva telefonata²⁶⁷ in partenza dalla predetta utenza e sempre attraverso una conversazione ambientale), ANNUNZIATA ha lasciato intendere che la vendita è stato un ripiego ad una soluzione non condivisa dalla controparte ("non hanno, non hanno voluto..e dopo tempo, poi, (squillo).. abbiamo pensato di fare questo scambio... questo scambio con vendita (squillo) io gli davo..inc.le..però la differenza poi (squillo)...quasi un miliardo di lire"); inoltre EPIFANIO ha ribadito l'effettivo prezzo dell'immobile, un miliardo di lire ("siamo partiti di cinquecento milioni e siamo arrivati ad un miliardo e all'ultimo, manco contento era") (all. 145).

Conversazione intercorsa tra ANNUNZIATA Alfonso (A) ed EPIFANIO Domenica (D).

R.I.T. 274/12 - D.D.A.. Linea n. 4617. Progressivo n. 14370. R.G.N.R. 2463-09. Data: 02/10/2013; ora: 21:25:33. Durata: 0:00:59.

Si precisa che ANNUNZIATA Alfonso parla in ambientale mentre il telefono squilla.

A: ..(squillo) non hanno, non hanno voluto..e dopo tempo, poi, (squillo).. abbiamo pensato di fare questo scambio... questo scambio con vendita (squillo) io gli davo..inc.le..però la differenza poi (squillo)...quasi un miliardo di lire.

D: siamo partiti di cinquecento milioni e siamo arrivati ad un miliardo e all'ultimo, manco contento era.

... Omissis ...

In un altro dialogo²⁶⁸, intercorso all'interno del veicolo MERCEDES S320 targato BG*344*CS tra l'avv. MACINO Giuseppe²⁶⁹ ed ANNUNZIATA Alfonso, il primo, lasciando intendere di aver seguito da osservatore la relativa trattativa ("[...] l'ho seguita, quella piccola trattativa che c'è stata tra voi e loro.... [...]"), **ha fatto trasparire che i fratelli VADALÀ abbiano funto da prestanome di ANNUNZIATA per l'acquisto dei terreni (avvenuto nel 1992) e siano riusciti ad avere un ritorno economico dalla successiva operazione di compravendita (risalente al 2004)** ("l'ho seguita, quella piccola trattativa che c'è stata tra voi e loro... là.... praticamente loro hanno comprato con i soldi vostri e vi

²⁶⁷ R.I.T. 274/12 - D.D.A.. Linea n. 4617. Progressivo n. 14370 del 02.10.2013 (ora: 21:25:33) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

²⁶⁸ R.I.T. 947/12 - D.D.A.. Linea n. 5438. Progressivo n. 5594 del 10.05.2013 (ora: 22:11:53) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

²⁶⁹ **MACINO Giuseppe**, identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 274/12 - D.D.A.. Linea 4617. Progressivo n. 7962 del 14.02.2013 - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A. (all. 146).

hanno venduto la terra che era comprata con i soldi vostri... più di quanto è valida, quello a me mi... mi... mi ha dato alla testa..."; [...] ecco... a fare una cosa... avranno guadagnate quelle quattro lire....") (all. 147).

Conversazione intercorsa tra ANNUNZIATA Alfonso (A) e MACINO Giuseppe (M).

R.I.T. 947/12 - D.D.A.. Linea n. 5438. Progressivo n. 5594. R.G.N.R. 2463-09. Data: 10/05/2013; ora: 22:11:53.

... Omissis ...

M:... Vadalà, ecco... la... come persona... sotto certi punti.. profili è o... odioso...però la costruzione l'ha fatta bella....

A:si, si.

M:... perché è gente un po troppo tirata... tanto Serafino che... che Francesco....

A: tutti e due.

M:. tutti e due, tutti e due... ecco.... ecco per me.... ad esempio loro non sanno vivere.. a mio modo di vivere, a mio modo di vedere...poi li conoscerò molto poco... però non mi piacevano e non mi piacciono e pure ho co... ho comprato macchine da loro...io mio... mio genero.... ma... l'ho portato anche io comprare.... ma non... non sanno vivere bene... no che mi hanno fatto niente eh... però mi sono...

A:sono freddi. L'interesse....

M:... **si sono sembrati complessivamente non rispettosi...** cioè non sanno proprio.... ora io ricordo... che **l'ho seguita, quella piccola trattativa che c'è stata tra voi e loro... là.... praticamente loro hanno comprato con i soldi vostri e vi hanno venduto la terra che era comprata con i soldi vostri... più di quanto è valida, quello a me mi... mi... mi ha dato alla testa....**

A: un'accattonaggine.

M: ... e...è stata una cosa.... guardate che io... ecco mi sono fatto una idea talmente negativa che è difficilissimo che la posso cambiare.... quando cambieranno quel problema.... io ca... cambierò giudizio su di loro....proprio sono stati quasi ricattatori.... e... e francamente non si fa così, perché poi alla fine.... siete sempre tra... persone che... siete stati tutti insieme a fare un... un'avventura.. una cosa e l'altra... **ecco... a fare una cosa... avranno guadagnate quelle quattro lire....**

A: va bè...

M: quelle quattro lire sono finite.... voi le avete recuperate.... voi avete il vostro vantaggio che poi è diventato di più di quello che è loro, tanto per capire.... però.... penso che voi siate rimasto male in quell'occasione.

A: si, malissimo.

Originariamente, tali ultimi terreni²⁷⁰ erano di proprietà di FRISINA Arcangelo²⁷¹ (pervenutigli mediante atto di successione²⁷² di sua madre TOSCANO Maria Grazia e oggetto di atto di divisione²⁷³ del valore di lire 390.000.000), il quale, in data 20.11.1992, li aveva venduti proprio ai germani VADALÀ Francesco e VADALÀ Serafino per lire 100.000.000 (**all. 150**).

Si rammenta che proprio nel 1992 furono acquistati dalla famiglia ANNUNZIATA i terreni la cui proprietà è stata ricondotta da Mommo MOLÈ in capo a PIROMALLI Giuseppe.

Invece, lo stesso giorno del succitato scambio di terreni tra l'ANNUNZIATA SRL e la VADALÀ SRL (il 29.07.2004) è stata operata tra le due società una cessione di quote, pari ad € 58.800,00 (**all. 151**).

Gli accertamenti effettuati hanno permesso di appurare che si trattava di quote della MAV SRL²⁷⁴, società costituita il 20.06.2002 dalla predetta ANNUNZIATA SRL (per una quota pari ad € 39.200,00), dalla VADALÀ DUE SRL²⁷⁵ (per una quota pari ad € 39.200,00) e da MANGANO Orazio (per una quota pari ad € 19.600,00) (**all. 152**).

Va precisato che la quota ceduta dall'ANNUNZIATA SRL alla VADALÀ SRL includeva la quota che, il 17.04.2003, la prima di dette società aveva ricevuto da MANGANO Orazio (**all. 153**).

Con la cessione del 29.07.2004 la VADALÀ SRL diveniva socio di maggioranza della predetta MAV SRL, consentendo, di fatto, ai fratelli VADALÀ di acquisire la proprietà esclusiva della stessa, atteso che la VADALÀ DUE SRL era proprietaria della restante parte di capitale sociale.

Inoltre, sempre lo stesso giorno della sopracitata cessione tra l'ANNUNZIATA SRL e la VADALÀ SRL, quest'ultima società riceveva dalla MAV SRL i due terreni²⁷⁶, acquistati in data 02.09.2002 (**all. 154**), adiacenti tra di loro e limitrofi al parco commerciale "ANNUNZIATA" (ove oggi insiste la concessionaria VADALÀ), per un valore pari ad € 516.000,00 (**all. 155, 156**).

Da ciò trova conferma il contenuto delle suddette conversazioni captate il 10.05.2013 e il 02.10.2013 dalle quali è emerso il "pagamento" da parte di ANNUNZIATA di ulteriori € 500.000,00 a favore dei VADALÀ rispetto all'importo pattuito tra le parti per lo scambio dei terreni.

270 Foglio 34 particella n. 848.

271 **FRISINA Arcangelo**, nato il 12.5.1931 a Oppido Mamertina (RC).

272 Atto di successione trascritto il 17.08.1981 anche a favore dei fratelli FRISINA Francesco, Giosofatte, Arcangelo, Domenico e Maria Rosa e del loro nipote TRIPODI Vincenzo (figlio della premorta Giuseppina) (**all. 148**).

273 Nota di trascrizione di un atto stipulato in data 10.03.1984 n. 37703/11391 di repertorio (**all. 150**).

274 **MAV S.R.L.** (P. IVA 02175580808), società a responsabilità limitata (cessata il 30.09.2013) già con sede a Gioia Tauro (RC) in via S.S. 111 n. 101, esercente l'attività di commercio al dettaglio dei supermercati.

275 **VADALÀ DUE S.R.L.** (P. IVA 02017170800), società a responsabilità limitata, con sede legale in Via Nazionale 111 68, esercente l'attività di commercio al dettaglio di altri prodotti n.c.a.,

276 Insistenti al Foglio di mappa n. 34, particelle nn. 1369 e 466 ed acquistati in data 02.09.2002 dalla MAV SRL da TRIPODI Vincenzo (nato il 19.09.1945 a Gioia Tauro, in regime di comunione legale con MARTOREL Pierrette, nata in Algeria il 05.08.1947); TRIPODI Vincenzo (nato a Gioia Tauro il 04.04.1947); TRIPODI Gian Franco (nato il 02.01.1949 a Gioia Tauro, in regime di comunione legale con CANNATÀ Anna Maria (nata il 14.05.1957 a Rosarno), TRIPODI Rocco Nazario (nato il 28.07.1952 a Gioia Tauro).

A margine della compravendita dei terreni da parte di ANNUNZIATA, si segnala che il 31.10.2004 il sopracitato VADALÀ Francesco ha sporto denuncia per il danneggiamento seguito da incendio, subito una settimana prima, di alcuni alberi secolari di ulivo insistenti su un terreno in comproprietà con il fratello Serafino e le sue tre sorelle, sito in località Prestangelello del comune di Scido (RC).

Altresi, il 18.12.2010 PIROMALLI Girolamo²⁷⁷ veniva tratto in arresto²⁷⁸ (nell'ambito del proc. pen. 559/09 R.G.N.R. – D.D.A.), in quanto ritenuto responsabile, unitamente ad altri soggetti, per aver compiuto atti non equivoci a costringere VADALÀ Serafino e VADALÀ Francesco²⁷⁹, titolari della VADALÀ DUE S.R.L.²⁸⁰ di Gioia Tauro, con implicite e reiterate minacce (consistite, tra l'altro, nell'avvalersi della forza intimidatrice derivante dalla vicinanza della cosca PIROMALLI di alcuni di essi) a versare la somma corrispondente a trentamila euro.

Nell'ambito della medesima fattispecie criminosa risulta implicato anche ROMAGNOSI Cosimo (classe '60), già oggetto di analogo provvedimento per furto all'interno della proprietà della famiglia MUSCO.

La relativa ordinanza di applicazione delle misure cautelari indicava che "La richiesta estorsiva, quindi, traeva origine dal fatto che i fratelli VADALA' avevano acquistato un terreno, confinante con la sede della concessionaria TOYOTA di Gioia Tauro, per un importo pari ad € 910.000,00: per tale acquisto PIROMALLI Girolamo cl. 80, detto "Mommo", pretendeva la corresponsione di una somma di denaro".

"La richiesta aveva innegabile matrice estorsiva, anche se in un primo momento gli indagati cercavano di camuffarne la natura, asserendo che l'acquisto dei VADALA' aveva procurato loro un non meglio precisato danno, in quanto il terreno in questione interessava anche a loro: i successivi accertamenti compiuti, come vedremo, avrebbero dimostrato che gli odierni indagati non avevano alcun interesse ad acquistare il terreno e che la somma pretesa era una sorta di "percentuale" sull'acquisto, dovuto a titolo di corrispettivo a soggetti quantomeno vicini alla cosca operante sul territorio di Gioia Tauro" (all. 157).

(6) **La compravendita dei terreni realizzata dai coniugi TRIPODI**

Il 29.11.2004, esattamente quattro mesi dopo la compravendita realizzata con i fratelli VADALÀ, l'ANNUNZIATA S.R.L. ha acquistato²⁸¹ dai coniugi TRIPODI Vincenzo²⁸² e BARBERIO Rosa²⁸³ la proprietà di ulteriori terreni²⁸⁴ ricadenti in

²⁷⁷ **PIROMALLI Girolamo**, nato il 16.01.1980 a Gioia Tauro (RC). Dagli archivi dell'applicazione SDI risulta iscritto nel registro notizie di reato in data 05.10.2008 nell'ambito del proc. pen. 5275/07 D.D.A. e il 21.07.2008 nell'ambito del proc. pen. 6268/06 R.G. per associazione di tipo mafioso.

²⁷⁸ In esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere n. 559/09 R.G.N.R. – D.D.A., n. 2409/10 G.I.P. D.D.A., emessa in data 09.12.2010 dal G.I.P. di Reggio Calabria per i reati p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 56, 629 cpv cp., 7 L. 203/91.

²⁷⁹ **VADALÀ Francesco** (VDLFNC41B02G288T), nato il 02.02.1941 a Palmi (RC) ed ivi domiciliato in contrada Romeo.

²⁸⁰ **VADALÀ DUE S.R.L.** (P. IVA 02017170800).

²⁸¹ Trascrizioni nn.rr. 24085-24086 del 29.11.2004. Atto di registro n. 1595, telematico, ufficio di Palmi. In quest'ultimo atto è presente anche BARBERIO Rosa, nata a San Giovanni in Fiore (CS) il 03.01.1947, coniuge di TRIPODI ed in comunione legale di beni.

²⁸² **TRIPODI Vincenzo** (TRPVCN45R10G082N), nato il 10.10.1945 a Oppido Mamertina (RC) e domiciliato a Gioia Tauro (RC), in via Tripodi.

Gioia Tauro – località Falcò²⁸⁵, pagandoli complessivamente euro 2.582.284,00²⁸⁶ (all. 158, 159, 160).

In questo contesto si ribadisce che parte di detti terreni erano stati oggetto della procedura di esproprio da parte dell'ANAS S.p.a. per i succitati lavori di ammodernamento dello svincolo di Gioia Tauro, atteso che con verbale del 13.09.2001 era stato formalizzato l'accertamento dello stato di consistenza di immissione in possesso degli stessi immobili.

Nell'occasione era intervenuto, per conto dei proprietari, CANANZI Vincenzo²⁸⁷ (cognato di PIROMALLI Domenico, classe '23) che si era riservato di esibire il certificato di destinazione urbanistica dell'area (all. 59 cit.).

(7) L'intervento del Sindaco DAL TORRIONE nel progetto espansionistico di ANNUNZIATA

Le compravendite dei citati terreni dei VADALÀ e di TRIPODI Vincenzo sono state precedute da alcuni fatti qualificanti, convergenti nel progetto espansionistico di ANNUNZIATA.

Si tratta, innanzitutto, della visita al Sindaco pro-tempore di Gioia Tauro Giorgio DAL TORRIONE di ANNUNZIATA Alfonso, di VADALÀ e di altri soggetti n.m.i. (qualificati come "compagnia bella" dallo stesso Sindaco), alla quale è seguito l'interessamento di quest'ultimo per un progetto commerciale del predetto ANNUNZIATA, connotato da criticità che avrebbero imposto una variante urbanistica adottabile solo per finalità di pubblico interesse.

Ciò è emerso da una conversazione²⁸⁸ (captata il 09.04.2004 nell'ambito dell'operazione di polizia cd "SINDACI") tra il suddetto Sindaco e due soggetti n.m.i., nel corso della quale DAL TORRIONE, dopo aver fatto riferimento alla summenzionata visita, ha citato la S.S. 111, lo svincolo A/3, l'ANNUNZIATA e dei terreni liberi ricondotti a **CANANZI, TRIPODI e VADALÀ**, come se li stesse

283 **BARBERIO Rosa**, nata a San Giovanni in Fiore (CS) il 03.01.1947.

284 Tali immobili sono pervenuti a TRIPODI mediante atto di successione del 1981, che è il medesimo atto di cui si è fatto riferimento nell'ambito dei trasferimenti di proprietà degli immobili della famiglia FRISINA, e sono stati oggetto del già citato atto di divisione del 1984. Di fatto la madre di TRIPODI Vincenzo è la defunta FRISINA Giuseppina, sorella di Maria Rosa, Arcangelo, Francesco, Giosofatte e Domenico.

285 Già insistenti al foglio 34, particelle nn. 846 (di ettari 1.32.80) - 847 (di ettari 1.32.80) - 849 (di ettari 1.32.80) e 850 (di ettari 1.32.80). Ad oggi tali particelle risultano soppresse, generandone a loro volta altre. In particolare:

- ✓ la particella n. 846 ha generato le particelle nn. 1728 (soppressa) e **1729** (vigneto);
- ✓ la particella n. 847 ha generato le particelle nn. 1726 (confluita nella 1728) e **1727** (vigneto);
- ✓ la particella n. 849 ha generato le particelle nn. 1722 (confluita nella 1728) e **1723** (vigneto);
- ✓ la particella n. 850 ha generato le particelle nn. 1720 (confluita nella 1728) e **1721** (vigneto).

La succitata particella n. 1728 a sua volta ha generato, tra le altre, le particelle nn. 1802 e 1739 (a sua volta soppressa e generante le particelle nn. **1963-1964-1965**).

286 euro 1.925.837,00 (particelle nn. 846-847-849) ed euro 656.447,00 (particella 850).

287 **CANANZI Vincenzo**, nato il 15.07.1942 a Gioia Tauro (RC) ed ivi residente in via Soverato III Strada, fratello di Rosa (nata a Gioia Tauro il 13.12.1922), coniugata con **PIROMALLI Domenico** (nato a Gioia Tauro il 15.04.1923).

288 R.I.T. 449/04. Progressivi nn. 105 e 106 del 09.04.2004 – Proc. pen. 4584/2002 R.G.N.R. D.D.A. Procura della Repubblica c/o Tribunale di Reggio Calabria.

indicando su una mappa (“[...] Senti... l’altro giorno... è venuto a trovarmi... don Alfonso Annunziata... assieme con Vadalà e...” “...compagnia bella, e mi stavano dicendo... che hanno prospettato un certo problema del dove... dovrebbero... in qualche modo ...far entrare ... **BIP** ... questa è la SS 111...”; “questo è ...lo svincolo... A/3...”, “eh... questo è Annunziata”, “qua c’è... Annunziata...”, “qua ci sono ...tutti quei terreni liberi... Cananzi... Tripodi... Vadalà..”, “eccetera...eccetera..”).

Sono state le parole di uno degli altri due interlocutori a far trasparire con chiarezza che oggetto della discussione erano i terreni limitrofi all’ANNUNZIATA (“a nord di Annunziata..., a est di Annunziata...”), all’epoca di proprietà rispettivamente dei succitati TRIPODI Vincenzo (che, come innanzi evidenziato, in occasione del sopralluogo degli incaricati dell’ANAS S.p.a. - correlato all’esproprio dei terreni per i lavori di ammodernamento del tratto autostradale di Gioia Tauro - era stato rappresentato da CANANZI Vincenzo - cognato di PIROMALLI Domenico) e dei fratelli VADALÀ Francesco e Serafino.

Nel prosieguo, il Sindaco, che ha qualificato come categoria D3 (attività produttive) i terreni prospicienti la strada (“questi terreni... prospicienti la strada... sono di tre²⁸⁹ mi pare attività produttive...incomp.....e quindi possono essere” “conseguiti”), ha evidenziato la volontà della famiglia ANNUNZIATA di portare a termine un progetto di espansione che avrebbe avuto riflessi positivi sul territorio in conseguenza della creazione di una società rilevatrice dei terreni incolti delle ferrovie e della relativa trasformazione dell’area (“Qua ne hai la conferma, se tu vedi lì, all’Annunziata... al giorno... c’era l’ira di Dio...oooh... immaginati no..., lavorando tu come ditta...si...come tua...immagina questa loro volontà di realizzare, trasferita all’interno di una...operazione ... che crea una società che rileva i terreni incolti della ... delle ferrovie ...e... e che crea la sostituzione dell’area della centrale in termini... quando me l’hai accennato, io già c’avevo pensato a queste cose, ed ho cercato pure di fare dei movimenti [...]”), facendo poi riferimento all’esistenza di un grande problema (“[...] solo che là il problema è molto più grande... il problema...”).

La proposta del secondo interlocutore del Sindaco di “[...] fare una surroga, fargli fare una trasformazione sulla carta...” e il riferimento dello stesso DAL TORRIONE a un terreno agricolo ed all’ipotesi di una proposta progettuale da sottoporre al Consiglio Comunale con risvolti occupazionali (“[...] ora io dico una cosa, questo terreno agricolo, se loro mi disegnano... un progetto serio con... in ...occupante cento unità, io posso... poi portandolo logicamente in consiglio comunale...”) hanno lasciato intendere che la realizzazione del progetto di ANNUNZIATA avrebbe comportato la modifica della destinazione d’uso dei terreni.

Di fatto l’area limitrofa alle proprietà dell’ANNUNZIATA ricadeva in parte in zona “D3” (per insediamenti produttivi esistenti) ed in parte in zona “E2”²⁹⁰ (di interesse agricolo) del Comune di Gioia Tauro.

Nonostante l’altro interlocutore avesse rammentato l’impossibilità di effettuare una variante per un’opera non pubblica (“si, la variante tu sai come farla ... per un’opera pubblica, non puoi farla ad un’opera che non è un’opera pubblica ...”), DAL TORRIONE ha fatto riferimento alle deroghe, sostenendo che le varianti si potessero realizzare in presenza di attività di interesse pubblico (“Ma mi pare che

289 D3 è la classificazione della categoria afferente alle “attività produttive”, nell’ambito del P.R.G. del Comune di Gioia Tauro.

290 Il P.R.G. del Comune di Gioia Tauro indicava tale zona, individuata come “E2” dall’Ufficio tecnico del Comune di Gioia Tauro, in “E1” (zona di interesse agricolo - paesaggistico).

avevo letto da qualche parte, che si possono concedere, queste deroghe, fare queste varianti quando ci sono delle attività ..." "... d'interesse pubblico ...").

Il Sindaco, contraddetto dall'uomo che riteneva di difficile realizzazione le attività in discussione con il vigente strumento urbanistico non considerando dette attività d'interesse pubblico ("se tu hai gli strumenti...con lo strumento attuale per fargliela realizzare... io avrei qualche dubbio e ci andrei con i piedi di piombo ... perché... l'interesse pubblico si può configurare che so... con un intervento ...destinato alla salute..."; "... queste non sono d'interesse pubblico perché qualunque cosa si sviluppa sopra al coso ... adesso io faccio l'avvocato del diavolo"), ha ritenuto che poteva essere "un appiglio"; **inoltre, pur dimostrandosi concorde con lui, ha osservato che un soggetto n.m.i. "[...] vuole proprio che l'apriamo un supermercato [...]" e che comunque avevano "individuato quella strada" per realizzare quanto prospettato.**

In questo contesto si evidenzia che alla data della presente conversazione la MAV S.R.L., società costituita dall'ANNUNZIATA SRL e dalla VADALÀ DUE SRL ed esercente l'attività di commercio al dettaglio di supermercati, era titolare di due terreni²⁹¹ adiacenti tra di loro e limitrofi al parco commerciale ANNUNZIATA (ove oggi insiste la concessionaria VADALÀ).

Nel corso del dialogo in argomento lo stesso interlocutore del Sindaco, dopo aver trovato nel Piano Strutturale una soluzione più agevole ("... se è nel piano strutturale lo possiamo risolvere senza problemi, io stavo dicendo se tu hai la necessità di tempi diversi..."), ha indicato a DAL TORRIONE i possibili tempi per l'adozione di detto strumento urbanistico (un anno), lasciando intendere che con esso si sarebbe potuto variare la destinazione "di parti impegnative della città" ("[...] io penso che noi... che noi entro l'anno... i primi dell'ann...penso che la primavera dell'anno prossimo hai lo strumento adottato..."; "... l'anno prossimo di questi tempi siamo con... con il piano... adottato o in fase di adozione [...]"; "eh ...e quindi ... fra l'altro, se... se questo ragionamento loro lo fanno... su uno strumento adottato nel quale vi sono le varie opzioni possibili, ivi inclusa quella operazione di sostituzione di parti impegnative della città, e facendo questa operazione, che secondo me sarà il futuro loro... gli imprenditori... gli imprenditori con il cervello... oltre che il futuro della città... a parte... quella ristrutturazione giustifica anche queste cose... giustifica anche il piano residenziale ... almeno così è più presentabile, ci ... ci vuole un... un'ossatura che giustifichi tutto... Allora, all'interno del tessuto urbano, io").

Lo stesso uomo ha poi fatto trasparire che tra gli imprenditori che avevano cercato di contattarlo c'era stato ANNUNZIATA e che malgrado ciò aveva risposto loro che "l'unico mediatore sociale" era il Sindaco ("in tanti hanno cercato di mandarmi messaggi, io a tutti ho sempre detto "l'unico mediatore sociale è il sindaco" ...ivi incluso Annunziata che mi aveva mandato messaggi [...]"; "e anche a lui il messaggio che gli era stato restituito era che io non... che noi non parliamo coi privati se non in sede pubblica e che l'unico mediatore di importanza sociale è il sindaco... quando noi cominceremo a trascrivere... praticamente queste cose... noi dobbiamo fare quello che tu avrai ritenuto il tuo progetto che è compatibile con la logica, no?") **(all. 161, 162).**

291 Insistenti al Foglio di mappa n. 34, particelle nn. 1369 e 466 ed acquistati in data 02.09.2002 dalla MAV SRL da TRIPODI Vincenzo (nato il 19.09.1945 a Gioia Tauro, in regime di comunione legale con MARTOREL Pierrette, nata in Algeria il 05.08.1947); TRIPODI Vincenzo (nato a Gioia Tauro il 04.04.1947); TRIPODI Gian Franco (nato il 02.01.1949 a Gioia Tauro, in regime di comunione legale con CANNATÀ Anna Maria (nata il 14.05.1957 a Rosarno), TRIPODI Rocco Nazario (nato il 28.07.1952 a Gioia Tauro).

Conversazione intercorsa tra DAL TORRIONE Giorgio (G) e due uomini: uomo (U) e uomo (U2). Progressivo n. 105 del 09.04.2004

00:28:24292 (inizio conversazione da lettore multimediale)

G: [...] **Senti... l'altro giorno... è venuto a trovarmi... don Alfonso Annunziata... assieme con Vadalà e...**

U: *eh*

G: **...compagnia bella, e mi stavano dicendo... che hanno prospettato un certo problema del dove... dovrebbero... in qualche modo ...far entrare ... BIP ... questa è la SS 111...**

U: *eh*

G: **questo è ...lo svincolo... A/3...**

U: *eh... questo è Annunziata*

G: **qua c'è... Annunziata...**

U: *eh...perfetto...*

G: **qua ci sono ...tutti quei terreni liberi... Cananzi... Tripodi... Vadalà..**

U: **a nord di Annunziata....**

G: *eccetera...eccetera..*

U: **a est di Annunziata...**

G: *... verso Taurianova*

U: *a est di Annunziata, va bene...*

...Omissis...

(Dal Torrione interrompe la conversazione per parlare al telefono)

G: **questi terreni... prospicienti la strada... sono di... di tre mi pare attività** produttive....incomp.....e quindi possono essere

U: *convalidati...*

G: *possono essere conseguiti*

U: *...dalla nuova tecnologia urbanizzata...*

G: *Nella parte di dietro...*

U: *posteriore, si*

G: *... c'è un terreno che è...**BIP**... ora dice... (con) **BIP**... noi possiamo ... **BBBBBBBBBBBBBBBBBIP**²⁹³... però... però rimane ... rimane come una specie di...*

292 Per aspetti tecnici connessi alla copia del file audio, l'orario della conversazione (iniziale e finale) non coincide con quello effettivamente risultante dalla traccia originaria.

- U: Secondo me sono è un'operazione sbagliata che fanno...
- G: cioè, commercialmente...
- U: No, no, sul piano... sul piano della funzionalità perché queste cose vanno fatte ormai all'interno del tessuto della città ... perché in Lombardia fanno recuperare ...incom...
- G: **Qua ne hai la conferma, se tu vedi lì, all'Annunziata... al giorno... c'era l'ira di Dio...oooh... immaginati no..., lavorando tu come ditta...si...come tua...immagina questa loro volontà di realizzare, trasferita all'interno di una...operazione ... che crea una società che rileva i terreni incolti della ... delle ferrovie ...e... e che crea la sostituzione dell'area della centrale in termini... quando me l'hai accennato, io già c'avevo pensato a queste cose, ed ho cercato pure di fare dei movimenti, solo che là il problema è molto più grande... il problema...**
- U2: **Basta fare una surroga, fargli fare una trasformazione sulla carta...**
- G: ...per farli rientrare ...
- U2: ...cioè la prospettiva questa è...
- U: ...ma lo dico anche nel loro interesse ... questa è (inc.le)...
- U2: ...la verità... sì... intanto mandiamo (inc. si accavallano le voci) in...
- G: naturalmente avranno fatto le loro belle ricerche, avranno fatto le loro valutazioni, ora io dico una cosa, questo terreno agricolo, **se loro mi disegnano... un progetto serio con... in ...occupante cento unità, io posso... poi portandolo logicamente in consiglio comunale...**
- U: Ma vedilo attentamente ...il suolo non è previsto ... per capire se nelle pieghe del regolamento vi è... un passaggio di questo tipo... tu lo sai prima di me...
- G: Io penso che sia poi più fattibile perché all'epoca ...un pezzo, parte di questi terreni, erano terreni...(inc.le)
- U: Sì...però tu gli dovresti dare, diciamo che trenta anni fa... nel regolamento di servizio c'era la facoltà di dare deroghe ...eh... in quanto le fattispecie per cui è prevista la (inc.le)
- G: ...(inc.le)...la variante
- U: **si, la variante tu sai come farla ... per un'opera pubblica, non puoi farla ad un'opera che non è un'opera pubblica ...**
- G: **Ma mi pare che avevo letto da qualche parte, che si possono concedere, queste deroghe, fare queste varianti quando ci sono delle attività ...**
- U: **... sono d'interesse pubblico ...**
- G: ... d'interesse pubblico ...
- U: **... queste non sono d'interesse pubblico perché qualunque cosa si sviluppa sopra al coso ... adesso io faccio l'avvocato del diavolo**
- G: ... è chiaro ... (inc.le)
- U: ... questo qua io te lo dico a te ma faccio l'avvocato del diavolo ...

293 L'audio si interrompe in quanto viene coperto da un BIP ed un rumore simile all'entrata di un fax della durata di circa 36 secondi.

G: Vorrei sapere se ... E' importante che io ...

U: può essere ...

G: ... **può essere un appiglio** ...

U: **può essere un appiglio istituzionale** ...

G: dobbiamo capire se è laborioso se ... fare ...

U: non lo so ... noi possiamo ragionarci ma in ... parlo in assetto futuro [...]

**Conversazione intercorsa tra DAL TORRIONE Giorgio (G) e uomo (U).
Progressivo n. 106 del 09.04.2004**

00:00:00²⁹⁴ (inizio conversazione da lettore multimediale)

U: **se tu hai gli strumenti...con lo strumento attuale per fargliela realizzare... io avrei qualche dubbio e ci andrei con i piedi di piombo ... perché... l'interesse pubblico si può configurare che so... con un intervento ...destinato alla salute...**

G. però intanto

U: no...I...(inc.le)

G: quello ... **vuole proprio che l'apriamo un supermercato...(inc.le)...**
abbiamo individuato quella strada come possibile ...

U: ...quella è un'altra...è un'altro discorso ...Giorgio... **se è nel piano strutturale lo possiamo risolvere senza problemi**, io stavo dicendo se tu hai la necessità di tempi diversi...

G: no, io non ho sta necessità

U: e allora...

G: **sul piano strutturale...**

U: .. fai questa e...

G: si, i tempi (incomp.le) in base alla tua esperienza dobbiamo andare alla...

U: (inc.le) sono quelli che stanno tentando tutti... **io penso che noi... che noi entro l'anno... i primi dell'ann...penso che la primavera dell'anno prossimo hai lo strumento adottato...** eh ...e quindi ... fra l'altro, se... se questo ragionamento loro lo fanno... **su uno strumento adottato nel quale vi sono le varie opzioni possibili, ivi inclusa quella operazione di sostituzione di parti impegnative della città, e facendo questa operazione, che secondo me sarà il futuro loro... gli imprenditori... gli imprenditori con il cervello... oltre che il futuro della città... a parte... quella ristrutturazione giustifica anche queste cose... giustifica anche il piano residenziale ... almeno così è più presentabile, ci ... ci vuole un... un'ossatura che giustifichi tutto... Allora, all'interno del tessuto urbano, io con molta franchezza te lo dico, che... io parlo con... con una**

²⁹⁴ Per aspetti tecnici connessi alla copia del file audio, l'orario della conversazione (iniziale e finale) non coincide con quello effettivamente risultante dalla traccia originaria.

persona che considero... mio fratello sul piano dell'affetto... eeh...in tanti hanno cercato di mandarmi messaggi, io a tutti ho sempre detto "l'unico mediatore sociale è il sindaco" ...ivi incluso Annunziata che mi aveva mandato messaggi ... no? Io te lo dico per chiarezza di...perchè tu devi avere il quadro della ...eh...

G: è normale

U: ... e anche a lui il messaggio che gli era stato restituito era che io non... che noi non parliamo coi privati se non in sede pubblica e che l'unico mediatore di importanza sociale è il sindaco... quando noi cominceremo a trascrivere... praticamente queste cose... noi dobbiamo fare quello che tu avrai ritenuto il tuo progetto che è compatibile con la logica, no?

G: si

U: e quindi questo glielo risolviamo

G: si

U: peraltro se noi lo affrontiamo... ti ripeto, lo risolviamo...

G: gli diciamo... nell'arco di un anno grosso modo...

U: ... l'anno prossimo di questi tempi siamo con... con il piano... adottato o in fase di adozione... se si firma

G: bene

U: noi siamo nel rispetto di calendari così... dieci giorni di più dieci giorni di meno...

G: (inc.le)

U: ...per cui queste cose te le devi...

G: no, (inc.le) prolungare

U: ...prolungare... secondo me tu...

G: (inc.le)... se mi chiede... (inc.le)...

U: se tu... secondo me ti conviene (inc.le) e dirgli... e dirgli... ecco un buon consiglio, e dirgli... che prendiamo... che prendi in esame questa questione per... perché non c'è soluzione, perché tu... appena ti sbagli loro ti fottono.... Con lo strumento attuale, secondo me rischieresti l'osso della testa o a invischiarti... ...a che fare con (inc.le) ...

G: quella zona era già stata oggetto di piano di recupero

U: si, ma una cosa è il PRU... lo so, lì un pezzo è stato inserito come PRU... una cosa è più che legittima, là devi fare solo, non comanda la variante o il PRU... il PRU si configura come uno strumento particolareggiato che va in deroga a tutto, no? Gli strumenti particolareggiati normali invece, che non vanno in deroga, hanno l'obbligo di rispettare...la questione chiave...no... particolareggiato significa questo ... secondo me ti conviene tenerli... sotto controllo...(inc.le)

G: (inc.le) ...funziona la cosa...

(La conversazione tra presenti si interrompe in quanto U. riceve una telefonata, nel contempo Giorgio Dal Torrione effettua una chiamata ad una persona che lui chiama On. SARRA



Onorevole SARRA buongiorno, come state? Vi siete alzato? Immagino...eh, senti un attimo, siccome io... sai che poi mi muovo pure con la mia... con i miei...i miei canali, ora, sono riuscito a parlare con... Gianfranco e mi diceva che se voglio andare per mezzogiorno lui è lì in assessorato, ora chiaramente tu stamattina avrai i tuoi impegni (incomp.le) capisco che molto probabilmente... eh... eh, lo so lo so però Alberto non mi dire... tu sai come la vedo pe ... ora.. io ci vado, intanto gli illustro questo e gli dico che avevo parlato già con te e che noi avevamo messo assieme... gli ricordo che tu quella mattina hai avuto quel problema e non ti sei potuto muovere e quindi già entrando nel dialogo tra privati in modo che lui sia già a conoscenza della cosa, che dici? Eh? Va bene, allora io vado a parlare con lui poi dopo che deciderà lui io ti chiamo, va bene? Uhm.... Senti, che tu sappia, Umberto stamattina è lì su Catanzaro? Eh, eh, va bene, allora lo sento... lo sento lì prima... prima di arrivare lo chiamo e glielo dico. Va bene... Albertone... buona Pasqua... sì... sì, ti chiamo dopo, ciao bello mio, ciao, ciao, ciao...)

G: Sarra ti manda a dire... (incomp.le)...

U: noi possiamo affrontarla e risolvergliela la cosa, no? sempre... su tua... volontà privata, no? che non sarà fatto nulla di inconveniente nel...

G: sì...Angelo ... qua con la fame di lavoro... di occupazione che c'è, quando parli... di duecento posti di lavoro...

U: vabbé ma non si deve gestire...

G: mettetemelo sulla carta, fatemi un bel progetto, uno studio, una cosa... (inc.le) i paletti... basta che la presentino per il meglio per fare una cosa del genere, sempre imprenditori (inc.le)...

U: secondo me il problema sarebbe veicolare sempre in... questi imprenditori che possono avere un interesse e una potenzialità economica, di veicolare questa ipotesi invece di questo intervento all'interno di (incomp.le) però di tipo diverso, voglio dire, però, fargli incentrare la cultura del fatto che creerai una società di trasformazione urbana prevista dalla legge, la creerai con fondi privati per cercare di tirare dentro Trenitalia, di recuperare le... le aree dismesse dell'operazione della ferrovia, di cambiare il futuro della città. Questo tu te lo tieni e lo affrontiamo poi lo vediamo ...

G: (incomp.le)...nell'ottica...

U: eh, ma già...

G: (inc.le) di un partito ...

U: ... a Reggio Cala... a Reggio Calabria però... lì con Sarra hanno concordato per far interrare la ferrovia centrale... la stazione centrale

G: inc.le

U: no no no, questi hanno già (incomp.le)...

G: (incomp.le) i soldi del Decreto Reggio

U: (inc.le) secondo me (inc.le) di trasformazione urbana prevista dalla legge, che mettere in circuito... ma tu ti rendi (incomp.le)... delle aree recuperabili... gli imprenditori dovevano venire dietro la porta per farti... pressione per farla... per le superfici, i volumi che si possono realizzare, io... magari non lo capiranno subito, però mi auguro che onestamente cioè... possono capirlo e possano lanciarli, i cambi che hanno individuato, questo lo teniamo in considerazione e lo esaminiamo all'interno del... percorso del...

G: okay...
U: ... del percorso del piano strutturale
... Omissis...

Evidente frutto del dialogo succitato sono state:

- l'istanza che, dopo due mesi, l'ANNUNZIATA S.R.L. ha presentato al Comune di Gioia Tauro per ottenere la variante urbanistica dei terreni (di cui aveva dichiarato di essere in procinto di acquistare), mediante "[...] trasferimento della zona D3 in una zona non occupata dallo svincolo autostradale [...]" (avente destinazione E1²⁹⁵), al fine di non perdere la possibilità edificatoria dell'area ed il conseguente sviluppo" e quindi per "creare un "unicum" produttivo" con le confinanti proprietà della stessa società **(all. 163)**;
- l'acquisto ad opera dell'ANNUNZIATA S.R.L, in data 29.07.2004, di una parte dei terreni oggetto della suddetta istanza dai VADALÀ, citati dal sindaco DAL TORRIONE nel corso della succitata conversazione intercettata;
- l'approvazione del relativo atto di impulso da parte del Consiglio Comunale di Gioia Tauro in data 04.09.2004 (benchè la suddetta società non avesse ancora acquisito i terreni di TRIPODI), facendo ricorso "[...] al procedimento semplificato e urgente al fine di permettere la creazione delle nuove strutture nelle quali presuppone si possa creare occupazione per circa cinquanta nuovi posti di lavoro [...]" e considerato che "tale trasformazione urbanistica può chiaramente ed indiscutibilmente essere considerata anche di preminente interesse pubblico [...]" **(all. 165)**;
- l'acquisizione, dopo quasi tre mesi da detto provvedimento, degli altri terreni oggetto della richiesta di variante urbanistica ad opera dell'ANNUNZIATA S.R.L dal suddetto TRIPODI, anch'egli citato dal sindaco DAL TORRIONE nel corso del summenzionato dialogo;
- l'adozione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Gioia Tauro, con provvedimento n. 55 formulato dal suddetto organo consiliare il 03.10.2005 **(all. 166)**, riguardante, tra gli altri terreni, quelli oggetto dell'istanza dell'ANNUNZIATA S.R.L..

295 Il Piano Regolatore Generale, adottato con deliberazione n. 1 del 12.07.1995 del Comune di Gioia Tauro, individuava quattro zone:

- per la residenza (A, nucleo di interesse storico ambientale; B1, nuclei urbani consolidati da sottoporre a P.R.; B2, aree urbane di completamento del centro urbano; B3, aree urbane di completamento della prima fascia periferica; C1, area urbana di espansione ad alta densità edilizia; C2, area urbana di espansione a bassa densità edilizia; C3, aree urbane di trasferimento delle esistenti attività non residenziali);
- per le attività produttive (D1, zona portuale ed industriale; D2, zona per insediamenti produttivi di nuovo impianto; D3, zona per insediamenti produttivi esistenti, D4, zona per attività estrattive, H1, zona per attività direzionale; H2, zona per le attività commerciali; E1, zona di interesse agricolo- paesaggistico; E2, zona di interesse agricolo; E3, zona di interesse agricolo - turistico; E4, zona agricola a bassa potenzialità produttività);
- con destinazione speciali (G1, zona turistico ricettiva; G2, zona dell'arenile);
- di interesse collettivo (F1, zona destinata all'urbanizzazione secondaria; F2, zona per attrezzature e servizi pubblici, F3, zona a verde pubblico attrezzato) **(all. 164)**.



È stato, altresì, adottato il 21.07.2006²⁹⁶ da parte di detto Ente il Piano Strutturale Comunale²⁹⁷ (**all. 167**), poi approvato il 26.04.2007²⁹⁸ (**168**), che riclassificava il territorio comunale in “urbanizzato urbanizzabile, agricolo e relazionale”²⁹⁹, riqualificando la porzione di superficie in cui ricadeva la proprietà dell'ANNUNZIATA S.R.L. oggetto della citata variante.

A margine dei fatti sopra descritti, si ritiene opportuno richiamare, con riferimento alle sopracitate vicende relative alla posizione dell'imputato DAL TORRIONE Giorgio che non hanno trovato riscontro con le risultanze investigative, le dichiarazioni rilasciate in data 01.02.2010 da ANNUNZIATA Alfonso, nell'ambito del procedimento c.d. “CENT'ANNI DI STORIA”, richiamate nella sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data 28.10.2010 (pagina 435).

In particolare ANNUNZIATA Alfonso ha spiegato che “quel nuovo esercizio commerciale di cui si diceva, dell'estensione di circa 16.000 mq, e per il quale egli aveva aderito nell'anno 2000 ai predetti P.R.U., era stato costruito su un terreno acquistato nell'anno 1998 da tale Musco.

In relazione a detto appezzamento di terra, il predetto imprenditore, nell'anno 2004, fece richiesta all'Amministrazione Comunale di Gioia Tauro, presieduta dal Sindaco Dal Torrione, affinché questa gli consentisse di poter far arretrare la costruzione dell'erigendo stabile di circa 500 metri rispetto alla linea della strada, con conseguente cambio di destinazione urbanistica tra le due parti di quel suolo, e ciò al fine di realizzare un ampio parcheggio nella zona antistante a quella nuova struttura, al quale si sarebbe potuto accedere direttamente dalla strada principale.

Detta richiesta - proseguiva l'Annunziata - venne evasa positivamente dal Comune in data 20.10.2004 e non deve essere in alcun modo confusa con la distinta operazione commerciale, che egli fece sempre nell'anno 2004, **allorché acquistò da tal Frisina quel terreno, avente già in origine vocazione commerciale, su cui si sarebbero dovuti edificare i tre capannoni di cui si è detto e per il quale non fu chiesto alcun mutamento di destinazione**” (**all. 19 cit.**).

Orbene, il terreno su cui è stata costruita la nuova sede dell'ANNUNZIATA S.R.L., benché sia stato acquistato nel 1998 dall'omonima famiglia, non è stato ceduto direttamente ad essa, ma, come già recensito, per il tramite dell'avv. MACINO; quest'ultimo, il giorno dell'acquisto, si era riservato di nominare le persone che avrebbero acquistato i diritti e obblighi nascenti dalla compravendita.

Inoltre non risulta che il suddetto appezzamento di terreno sia stato oggetto di una richiesta nel 2004, con la quale ANNUNZIATA intendeva arretrare la costruzione di 500 mt rispetto alla linea della strada.

²⁹⁶ Delibera del Consiglio Comunale di Gioia Tauro n. 51 del 21.07.2006.

²⁹⁷ Costituisce, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 19/2002 strumento di pianificazione comunale. Ai sensi dell'art. 20, il Piano Strutturale Comunale (P.S.C.) “[...] definisce le strategie per il governo dell'intero territorio comunale, in coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi urbanistici della Regione e con gli strumenti di pianificazione provinciale espressi dal Quadro Territoriale Regionale (Q.T.R.), dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) e dal Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.)”. “Il P.S.C. classifica il territorio comunale in urbanizzato, urbanizzabile, agricolo e forestale, individuando le risorse naturali ed antropiche del territorio e le relative criticità ed applicando gli standard urbanistici di cui all'art. 53 della presente Legge e, fino alla emanazione della deliberazione della Giunta regionale, di cui al comma 3 dello stesso art. 53, assicurando la rigorosa applicazione del DM 2/4/1968 n. 1444 con gli standard e le zonizzazioni ivi previsti in maniera inderogabile e non modificabile [...]”.

²⁹⁸ Delibera del Consiglio Comunale di Gioia Tauro n. 15 del 26.04.2006.

²⁹⁹ Cfr. art. 12 delle norme di attuazione del Piano Strutturale Comunale.

Di contro, in data 18.06.2004³⁰⁰, ANNUNZIATA ha chiesto al Comune di Gioia Tauro una variante urbanistica (finalizzata alla traslazione in un'area di diversa destinazione) afferente ad immobili di cui non aveva ancora acquisito la proprietà.

Di fatto detti terreni verranno acquistati dall'ANNUNZIATA S.R.L. in due tranches (il 29.07.2004 dalla famiglia VADALÀ ed il 29.11.2004 dalla famiglia TRIPODI) e saranno interessati da ANNUNZIATA per la costruzione di tre capannoni.

Tuttavia, solo gli immobili di VADALÀ (ex particella n. 848) avevano vocazione commerciale (in quanto ricadenti in zona "H2" del P.R.G. del Comune di Gioia Tauro) in virtù del cambio di destinazione d'uso ottenuto con l'adesione al P.R.U.; gli altri (quelli ex particelle 846, 847, 849, 850) ricadevano in zona "D3³⁰¹ – E3³⁰² fascia di rispetto stradale" (all. 169).

Altresì il provvedimento di variante urbanistica sarà adottato dal Comune di Gioia Tauro con deliberazione consiliare n. 55 del 03.08.2005 (all. 166 cit.).

In seguito, con l'adozione e conseguente approvazione del succitato Piano Strutturale Comunale, la suddetta zona verrà contemplata nell'ambito del territorio urbanizzato e urbanizzabile tra gli insediamenti produttivi e commerciali sparsi³⁰³, consentendo in concomitanza con la variante allo stesso Piano (diretta a definire gli interventi di trasformazione e di sostituzione per ciascun edificio o complesso edilizio produttivo e commerciale non facente parte di zone produttive e terziarie) il cambio di destinazione d'uso (all. 168 cit. – annessi 1, 2).

In definitiva, su detti terreni non verranno edificati fabbricati destinati ad attività produttive, ma ad attività commerciali (all. 170, 171, 172) di soggetti terzi con cui l'ANNUNZIATA S.R.L. ha stipulato altrettanti contratti di locazione non finanziaria di immobili commerciali (MCDONALD'S DEVELOPMENT ITALY, INC³⁰⁴, BON.CAL. S.R.L.³⁰⁵, BRUNO S.P.A.³⁰⁶, CASA PIOCHEUR ITALY SRL³⁰⁷).

Non risulta, infine, che nel 2004 ANNUNZIATA abbia realizzato alcuna compravendita di terreni con FRISINA, bensì l'acquisto di terreni da FRISINA Francesco³⁰⁸ è avvenuto il 28.04.2000 e ovviamente non riguardava i terreni sui quali si sarebbero dovuti costruire i tre capannoni (all. 173).

300 Istanza richiamata nella deliberazione n. 55, datata 3.10.2005 del Consiglio Comunale di Gioia Tauro (all. 166 cit.).

301 Zona per insediamenti produttivi esistenti.

302 Zona di interesse agricolo-turistico.

303 Contrassegnati dalla sigla TR3 nella cartografia di piano strutturale.

304 "MCDONALD'S DEVELOPMENT ITALY, INC." (in breve, "MCDONALD'S" o anche "MCD"), con sede legale in Wilmington, 2711 Centerville Road (Stato del Delaware Stati Uniti d'America) e con sede secondaria per l'Italia in Milano Assago (Milano), Centro Direzionale Milanofiori Nord, Via del Bosco Rinnovato n.6 Edificio U7, Codice Fiscale e Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02409950876 (P. IVA 09499510155).

305 "BON. CAL. S.R.L." (P. IVA 03131960837), società a responsabilità limitata, esercente l'attività di "Supermercati", con sede a Barcellona P.G. (ME), via Milite Ignoto (angolo via ind.) e punto vendita "MERCATI ALIMENTARI" in Gioia Tauro (RC) nelle adiacente del parco commerciale ANNUNZIATA - dal 24.01.2010.

306 BRUNO S.P.A. (P. IVA 00183090877), con sede legale a Catania, contrada Torre Allegra sn, esercente l'attività di commercio al dettaglio di elettrodomestici, rappresentata da BRUNO Provvidenza Grazia, nata a Catania in data 01.06.1938.

307 CASA PIOCHEUR ITALY SRL (P. IVA 06223260966), con sede a Bologna, viale Tito Carnicini 11, esercente l'attività di commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico.

308 FRISINA Francesco, nato il 22.11.1918 a Taurianova (RC).

(8) La compravendita del 2008

In data 31.10.2008 ANNUNZIATA ha ulteriormente acquistato³⁰⁹ dalla famiglia MUSCO³¹⁰ un fabbricato rurale³¹¹ ubicato nella citata località Falco³¹² (all. 174).

Tale compravendita è stata però preceduta da alcuni episodi di danneggiamenti e furti subiti e denunciati da alcuni componenti della famiglia MUSCO, così come avvenuto per la vendita del 1992.

In particolare, dalle risultanze presenti all'archivio SDI, risultano, in ordine cronologico, le denunce presentate da:

- MUSCO Giuseppe (classe '46), il 23.07.2004 presso il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro, relativa al danneggiamento, avvenuto due giorni prima mediante fuoco, di una piccola parte di terreno "ulivettato", sito in contrada Piraino di Gioia Tauro di cui era comproprietario con la sorella Maria Ida (classe '52);
- MUSCO Maria Ida (classe '52), in data 29.11.2004 presso la stazione di Gioia Tauro (RC), relativa il furto di una autovettura di proprietà della FIAT FERRAJOLI & C ;
- MUSCO Giuseppe sopra menzionato, il 27.03.2006, afferente al danneggiamento di dieci piante di ulivo presso un suo podere sito in c.da Piraino di Gioia Tauro;
- MUSCO Berdj Domenico (classe '72), in data 10.09.2007 presso la Stazione dei Carabinieri di Gioia Tauro, afferente al furto di ventotto irrigatori presso un agrumeto di sua proprietà sito in Gioia Tauro, contrada Piccolo.

Dall'atto di registro afferente la citata compravendita è emerso che ANNUNZIATA Alfonso è intervenuto in nome e per conto di tutti i componenti della famiglia MUSCO³¹³, in virtù di una pregressa procura speciale datata 7.9.2006 ricevuta dal notaio rogante dott. Stefano POETA.

Il pagamento del corrispettivo, non indicato specificatamente in atti (ma ricavato dall'Anagrafe Tributaria) è risultato pari ad euro 8.267,00 e pagato anteriormente al 04.07.2006 (più di due anni prima del rogito)³¹⁴.

³⁰⁹ Trascrizioni 21018 del 31.10.2008 e atto registro 3118, modello 1T, del 31.10.2008 ufficio di Palmi.

³¹⁰ MUSCO Adelaide (1/24), MUSCO BERDJ Domenico (4/24), MUSCO Giuseppe (4/24), MUSCO Isabella (1/24), MUSCO Ruggiero (10/24). A carico di quest'ultimo vi è una iscrizione di ipoteca del 2007 dalla GERIT Spa per un valore di euro 67.656,00 a fronte di un capitale di euro 33.828,00.

³¹¹ Dall'atto di registro tale fabbricato di mq. 84, insistente al catasto terreni al foglio 34, particella n. 80, risulta "in avanzato stato di degrado".

³¹² Detto fabbricato rurale ha diritto alla corte sul terreno di cui alla particella n. 53.

³¹³ MUSCO Adelaide, MUSCO BERDJ Domenico, MUSCO Giuseppe, MUSCO Isabella, MUSCO Ruggiero.

³¹⁴ Non si esclude che la ragione di tale modalità di pagamento si riconduca all'intenzione di eludere la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti per le compravendite di immobili. Infatti, con il decreto Bersani-Visco (Decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) emanato il 4 luglio 2006, è stato previsto, tra l'altro, l'obbligo all'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. E' ragionevole ritenere che le modalità di

Emergono ancora una volta dalla suddetta ricostruzione (che abbraccia un arco temporale compreso tra il 1998 ed il 2008) una serie di univoci elementi indiziari pienamente conformi a quelli esposti nel precedente paragrafo relativo all'acquisto da parte di ANNUNZIATA Alfonso dal barone Musco, nel 1992, del primo terreno (pari a tre ettari circa) sito nei pressi dello svincolo autostradale di Gioia Tauro; ed in particolare meritano, tra le altre, di essere evidenziate le seguenti circostanze.

In primo luogo, giova evidenziare l'indubbio interesse economico della cosca Piromalli all'intervento di riqualificazione urbana della S.S. 111 (reso possibile soltanto grazie all'adesione al P.R.U. di ANNUNZIATA Alfonso tramite l'ANNUNZIATA srl), nonché al conseguente spostamento dello svincolo di Gioia Tauro in occasione concomitanti lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 SA-RC³¹⁵ [in ordine alle pressioni esercitate, a tale ultimo fine, si confrontino: 1) **la conversazione ambientale del 23.01.2004 (ore 12.11) tra PIROMALLI Gioacchino e uomo n.m.i.** proc. pen. 1348/01 – R.I.T. 1456/03 D.D.A. Progressivo n. 669 - ambientale AIXAM targata 2 VT CO; 2) **la conversazione ambientale intercorsa tra ANNUNZIATA Valeria e ANNUNZIATA Rosa Anna il 17.11.2013** - R.I.T. 947/12 - D.D.A. Progressivo n. 12387 - R.G.N.R. 2463/09].

In secondo luogo, non può sottacersi la circostanza oggettiva dell'affidamento da parte di ANNUNZIATA Alfonso (tramite l'ANNUNZIATA srl) delle opere conseguenti all'adesione al P.R.U. (per un valore pari ad oltre due milioni di euro³¹⁶) ad un'A.T.I. costituita da ditte - ancora una volta (come già per la costruzione del primo capannone nel 1994) - direttamente ed inequivocabilmente riconducibili alla cosca Piromalli³¹⁷. D'altro

pagamento indicate nell'atto siano state pretestuosamente indicate per non indicare le reali modalità di pagamento. Questo lascerebbe, allo stato, dedurre che l'immobile acquistato dalla società possa essere stato pagato un importo superiore a quello rilevato e con somme di denaro che non troverebbero giustificazioni nelle somme ufficiali.

³¹⁵ Di fatto, lo svincolo autostradale di Gioia Tauro è stato spostato rispetto al progetto originario, approvato oltre quattro anni prima, con una perizia di variante (approvata in data 11.02.2005); tale variante ha comportato un aumento di spesa sia per lavori, pari a € 2.198.678,98 (cfr. all. 135 annotazione di P.G. del 14.10.2014), che per espropri pari a € 4.223.740,68 (all. 136 annotazione di P.G. del 14.10.2014).

³¹⁶ Degli originari sei partecipanti ammessi al P.R.U. dal Comune di Gioia Tauro con delibera del Consiglio Comunale n. 80 del 7.12.2000 **soltanto tre soggetti hanno iniziato gli interventi previsti** e, tra questi, **solo l'ANNUNZIATA S.R.L. ha completato - seppure in parte - l'intervento programmato, realizzando l'immobile commerciale (un capannone) coincidente con l'attuale punto vendita dell'ANNUNZIATA S.R.L. presente all'interno del Parco Commerciale Annunziata.**

³¹⁷ Cfr. pg. 119 ss annotazione P.G. del 14.10.2014 - "Nel caso di specie poiché l'ANNUNZIATA S.R.L. aveva partecipato all'intervento pubblico del P.R.U. con più del 50%³¹⁷, ANNUNZIATA Alfonso, in qualità di amministratore unico di detta

canto, come meglio si dira nel paragrafo seguente, la conferma del fatto che l'adesione al P.R.U. e la realizzazione dell'intervento programmato (nella specie la costruzione di un capannone coincidente con l'attuale punto vendita dell'ANNUNZIATA S.R.L. presso il *Parco Commerciale Annunziata*) costituisca un interesse economico strategico per la cosca Piromalli (tanto è vero che la realizzazione del capannone in questione è stato ancora una volta affidato a ditte inequivocabilmente riconducibili alla cosca Piromalli – *cfr. nota a piè di pagina n. 334*) proviene dalle stesse parole pronunciate da Stanganelli Domenico in occasione del colloquio intercettato in data 27.09.2007 con lo zio detenuto MOLE' Girolamo (detto Mommo) presso il carcere di Secondigliano (RIT DDA 1856/07 – p.p. n. 6268/06 RGNR DDA). Nella predetta occasione lo Stanganelli (esponente di spicco della cosca MOLE') – riferendo allo zio le problematiche sorte nell'area di Annunziata e le parole di sfida pronunciate dal fratello Roccò Molè (poi ucciso il 1°

società, ha potuto scegliere la ditta appaltatrice individuata nell'Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle ditte **GANGEMI Silvio³¹⁷** e **GIACOBBE Antonino³¹⁷** (all. 128).

GANGEMI Silvio³¹⁷, titolare della succitata omonima ditta individuale, è nipote di ZITO Caterina (in quanto coniugata con GANGEMI Giuseppe³¹⁷), **cugina di Antonio ZITO cl. '51, affiliato ai PIROMALLI**. Altresì lo stesso GANGEMI è **cugino di Domenico³¹⁷, il quale si accompagna a PIROMALLI Francesco (classe 1979) ed ai pregiudicati STANGANELLI Antonio, GIACOBBE Stefano, CORDÌ Vittorio e RICCIO Francesco.**

Per quanto concerne **GIACOBBE Antonino³¹⁷**, titolare dell'omonima ditta individuale, risulta **coniugato con CONDELLO Maria Carmela³¹⁷, figlia di Domenico³¹⁷. Quest'ultimo, che annovera precedenti di polizia per associazione per delinquere (in data 27.12.1988), nel 1989 si è recato a Lourdes, in compagnia dei propri familiari e di PIROMALLI Gioacchino, MAZZA Annunziata e PIROMALLI Giuliana, queste ultime due rispettivamente moglie e figlia del primo.**

CONDELLO Domenico è stato inoltre sottoposto a **controllo del territorio in Gioia Tauro (c/o S.S. 18) il 19.07.2003 con MAZZA Gennaro³¹⁷, cugino della sopracitata MAZZA Annunziata e MAZZA Carmela³¹⁷, moglie di PIROMALLI Antonio, ed era considerato, nell'ambito processo c.d. "CENT'ANNI DI STORIA" (di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 28.10.2010 - pag. 394), "[...] soggetto di massimo interesse investigativo, in ragione del fatto che lo stesso, nell'ambito delle indagini che furono compiute in occasione della cattura del latitante Molè Girolamo, cl. 61, fu all'epoca una persona il cui cellulare era nella disponibilità di Stanganelli Antonio, il quale, oltre ad essere nipote del predetto Molè, era anche un favoreggiatore della latitanza di quest'ultimo. Infine, in aggiunta a quanto appena detto, il P.M., sempre in fase di discussione, faceva rilevare che trattavasi di quel Condello il cui figlio, a nome Fabio, sarebbe stato sostenuto dai Molè nel corso delle elezioni amministrative del 1997" (all. 19 cit.).**

Inoltre **GIACOBBE Antonino** è **cugino del pregiudicato GIACOBBE Vincenzo³¹⁷, ritenuto vicino al sodalizio criminale PIROMALLI di Gioia Tauro³¹⁷, anche dai rapporti di parentela con la nota famiglia OLIVERI³¹⁷.**

Si vedrà nella "SECONDA PARTE" che anche gli altri interventi pubblici del P.R.U. a partecipazione privata verranno realizzati da soggetti gravitanti sempre nel gruppo PIROMALLI"

febbraio 2008) all'indirizzo di Antonio Piromalli (figlio di Giuseppe cl. 45) in ordine alla programmata costruzione da parte dei Piromalli di altri tre capannoni nella predetta area (“... **uno lo hanno fatto ... ne devono fare altri tre ... ne dobbiamo fare uno noi ...**”) – conferma in tal modo inequivocabilmente **che anche “il capannone” costruito qualche anno prima (ovvero proprio quello realizzato dall’Annunziata srl in attuazione del P.R.U. ed ove ha oggi sede l’omonimo negozio di abbigliamento all’interno del parco)** era opera della cosca Piromalli e costituiva dunque un precipuo investimento della ‘ndrangheta in quel territorio.

In terzo luogo, meritano menzione una serie di situazioni ed accadimenti “anomali” – quanto nella specie ai tempi di acquisizione (molto ravvicinati tra loro), al prezzo corrisposto (diverso da quello formalmente pattuito) ed al diretto coinvolgimento di esponenti di spicco della famiglia Piromalli – connesse agli acquisti di numerosi terreni da parte di ANNUNZIATA Alfonso dapprima dai fratelli Francesco e Serafino Vadalà (in data 29.07.2004), nonchè successivamente da Tripodi Vincenzo (in data 29.11.2004).

Infine è da rimarcare il decisivo contributo prestato, quale Sindaco di Gioia Tauro, da Giorgio Dal Torrione al progetto espansionistico di Alfonso ANNUNZIATA ed alla sua concreta attuazione (cfr. pg. 131 ss annotazione P.G. del 14.10.2014).

N. D. E.: Come si era anticipato nel paragrafo dedicato ai precedenti giudiziari che hanno accertato l’esistenza e l’operatività della cosca PIROMALLI, nella parte della richiesta cautelare che di seguito si riporta è trascritto ampio stralcio della sentenza resa, all’esito del giudizio abbreviato, nel procedimento **Cent’anni di storia**, con le conclusioni del G. U. P. presso questo Tribunale in ordine all’attuale operatività della stessa e della alleata cosca MOLE’.

Il contenuto di questo stralcio del citato provvedimento è di fondamentale importanza nell’evidenziare come la vicenda *All services* non sia stata la sola a segnare la frattura fra i due sodalizi.

Di grande rilievo a tal fine, infatti, sono stati i contrasti in ordine proprio alla realizzazione dei nuovi capannoni del *parco commerciale Annunziata*.

Sicchè si avrà modo di comprendere come la ricostruzione operata nel citato provvedimento si saldi alle risultanze del presente procedimento, evidenziando la correttezza di quella ricostruzione e facendo emergere dati di novità che spiegano profili sottesi alla definitiva rottura fra i due sodalizi ed in quella sede non emersi.

Certamente inattesi, alcuni di questi profili che vedono quale protagonista l’odierno indagato ANNUNZIATA Alfonso.

c. I lavori di costruzione di tre nuovi capannoni all'interno del Parco Commerciale Annunziata: la definitiva rottura tra la cosca Piromalli e quella Molè.

Con la sentenza emessa dal G.u.p. di Reggio Calabria nel processo, celebrato con le forme del giudizio abbreviato, denominato *Cent'anni di storia* (pronuncia munita dell'autorità del giudicato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 19191/13, resa in data 7/2/2013 e depositata il 3/5/2013), oltre ad essere brillantemente ricostruita la storia delle 'ndrine Piromalli e Molè, vengono analizzati tutti gli elementi probatori a sostegno dell'attuale operatività delle predette 'ndrine, facendosi così emergere il momento di frattura fra di esse connesso alla c.d. vicenda *All services* ed alla contestuale uccisione dell'apicale esponente dei MOLE', Rocco MOLE', consumata il 1° febbraio 2008.

Si riportano di seguito alcuni stralci del paragrafo della citata sentenza in cui si affronta il tema della concreta ed attuale operatività delle cosche Piromalli e Molè:


“...

L'ATTUALE OPERATIVITA' DELLE 'NDRINE PIROMALLI E MOLE'

Sulle peculiarità della cosca Piromalli, sulle sue caratteristiche di predominio e di superiorità rispetto alle altre cosche della piana, sulla sua zona e settore di influenza, sul metodo mafioso adottato, sulla sua attuale operatività si è già abbondantemente detto. Quale sia stato, in primo luogo, il ruolo della famiglia Piromalli, nell'ambito della Piana di Gioia Tauro e dell'area portuale in particolare, è infatti circostanza ben nota e già oggetto di definitivo accertamento giurisdizionale. Proprio PIROMALLI Giuseppe infatti è stato condannato in via definitiva, tra l'altro per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, nella qualità di capo, promotore ed organizzatore, con la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palmi in data 23 maggio 2000.

Analoga premessa vale per la cosca Molè, spesso condannata in tandem con quella Piromalli e, rispetto alla famiglia dei cugini ancora più vessata dall'imponente serie di pronunce giudiziarie di condanna già definitive rese a carico dei suoi componenti soprattutto di vertice (da cui lo stato di detenzione di due dei suoi capi Domenico e Girolamo Molè, essendo rimasto libero solo il fratello Rocco, poi ucciso nell'attentato del 1° febbraio 2008), la cui perdurante esistenza e la cui crisi familiare con i Piromalli emerge in modo preponderante tanto dai pregnanti e gravissimi elementi desumibili dai colloqui carcerari che di seguito si analizzeranno, quanto nell'ambito della vicenda del tentativo di acquisizione della società All Services da parte di Molè Girolamo cl. 63 e di Giuseppe Arena (operaio della predetta società divenuto direttore di fatto della stessa, quale uomo dei Molè, in concomitanza della procedura di liquidazione coatta della società), le cui manovre venivano contrastate e superate dalla strategia, poi vincente, e contrapposta adottata dall'imprenditore romano D'Ardes, appoggiato dalle cosche Alvaro e Piromalli.

Le intercettazioni che di seguito verranno analizzate riguardano i colloqui avvenuti presso il carcere di Tolmezzo fra il detenuto Giuseppe Piromalli, inteso faccianza, ed i suoi familiari: in particolare con suo figlio Antonio, che vedremo essere il suo braccio destro operativo ed il suo naturale erede.



I dialoghi commentandi ricomprendono un arco temporale che va dal dicembre 2007 ai primi mesi del 2008. Il linguaggio adottato dai conversanti è criptico tanto che essi stentano finanche a comprendersi e sono costretti a ritornare più volte su uno stesso argomento.

Frequente è il ricorso alla gestualità che si sostituisce o accompagna le parole: Piromalli Giuseppe spesso scuote la testa in cenno di assenso o dissenso, gesticola con mani e braccia; ed analogamente il figlio, suo primo interlocutore in tutti i colloqui analizzandi.

Spesso si utilizzano espressioni allegoriche che evidentemente celano significati ben più importanti e reconditi ed altro elemento caratteristico di questi particolari contesti dialogici è il frequente ricorso a lunghe pause e silenzi, a frasi interrotte, a parole smozzicate, che non recano in loro alcuna apparente logicità.

Non vi è mai, a meno che il dialogo non si presenti sereno e naturale e non celi la volontà di nascondimenti e/o infingimenti (in tal caso le espressioni divengono ad un tratto chiare ed intelleggibili a comprova, stavolta, della liceità degli argomenti trattati), il ricorso a nomi di persone, la cui indicazione è sempre affidata a rapporti di parentela e/o affinità ("il figlio di ...", "comare ...", "I due fratelli"), a soprannomi ("Guess", "Quelli degli elastici", "Quello dei massaggi", "Fiossa", "I potatori") o a situazioni specifiche che si sono verificate nel passato e che sono note solo ai conversanti ("Quello che venne a Santa Margherita").

Frequente è anche il linguaggio labiale utilizzato dal Piromalli Giuseppe che sussurra ed accenna appena alle parole.

Tanto deve indurre a ritenere che gli argomenti trattati non siano leciti e che i conversanti temano, o abbiano maturato certezza, di essere sottoposti ad intercettazione e deliberatamente prendano tutte le precauzioni per celare il vero significato del loro argomentare che è evidentemente illecito.

I dialoghi intercettati danno la prova, rinvenendo nelle speculari conversazioni dei Molè sicura conferma, della gestione degli affari della cosca da parte del boss don Pino che tramite il figlio Antonio tiene le redini del comando continuando a gestire ed a dirigere nonostante il regime di carcere duro la 'ndrina al cui vertice è posto.

OMISSIS

Le conversazioni sopra esaminate sono, dunque, univocamente emblematiche della continuità criminale tra passato e futuro della 'ndrina Piromalli e della perdurante efficacia della posizione dominante del Piromalli Giuseppe, il quale pure se detenuto, ristretto in regime speciale, riesce, grazie alla collaborazione ed all'intesa con il figlio Antonio, suo alter ego, e alla fedeltà dei suoi accoliti, a mantenere la direzione della cosca, sia pur attraverso l'angusto ambito del suo osservatorio attraverso il ricorso a mille espedienti funzionali ad eludere i controlli ed a comunicare in modo criptico con i familiari ed i sodali.

E' impressionante, in questo senso, nonché sintomatico del livello di notizie che sono in grado di raccogliere, nonostante lo stato detentivo, che gli stessi dialoganti siano depositari di informazioni che derivano anche dalla stessa attività investigativa dagli inquirenti svolta, tanto da arrivare all'acquisizione di dati prima ancora che entrino nella disponibilità degli organi dello Stato, come nel caso della cassetta di video-registrazione del luogo ove è avvenuto l'attentato a Rocco Molè, acquisita nella quasi immediatezza del fatto da parte di Stanganelli Domenico, episodio commentato dai detenuti nel carcere durante i colloqui con i familiari.

La lettura di queste conversazioni suggella l'ipotesi d'accusa volta a dimostrare che, anche dopo l'ultimo accertamento giudiziario, le cosche gioiesi dei Piromalli e dei Molè abbiamo pacificamente proseguito nella loro attività criminale organizzata, grazie all'apporto dei precedenti vertici, anche se detenuti (pure se al regime più duro), nonché sulla base della nuova linfa fornita dagli emergenti.

Da qui la chiave di lettura del predetto materiale tecnico, atteso che solo di rado di arance e di affari leciti e di ordini legati all'attività familiare dei Piromalli (imprenditori nel campo dell'agricoltura ed esportatori di agrumi all'estero) si tratta ed in questo caso, come sopra detto, gli argomenti vengono svizzerati con naturalezza e chiarezza senza allusioni ed infingimenti. Fuori da queste eccezioni i termini, con accostamenti assolutamente impropri ed illogici e

riferimenti a volte incomprensibili e fuori luogo nella conversazione in atto, nascondono allusioni volte a comunicare direttive di tutt'altro segno.

La dimostrazione che vi sia la massima cautela tra i conversanti nell'evitare di menzionare esplicitamente episodi che li possano mettere in alcun modo in collegamento con gli eventi criminali del momento proviene anche dalla conversazione del 26 febbraio 2008, durante la quale è costantemente evitato dai conversanti qualsiasi minimo riferimento all'omicidio del parente-ex alleato-ora rivale Molè Rocco.

Il fatto è del tutto omesso nel colloquio, nonostante lo stesso sia il primo successivo a quell'evento e che l'omicidio in argomento sia oggetto di immediata attenzione e di numerosi commenti da parte sia delle persone che operano in stretta collaborazione con i Piromalli (quali Micciché Aldo, Arcidiaco Gioacchino e Lorenzo, che non risparmiano riferimenti adatti a delineare uno scenario di guerra in corso), sia degli stessi Molè, che nel corso di tali dialoghi con specifico riferimento all'uccisione di Molè Rocco non omettono di alludere ad i loro sospetti ricadenti anche sui Piromalli (proprio su Piromalli Antonio cl. 72) o su alcuni componenti del loro gruppo. Ulteriore conferma che quella dei Piromalli sia una scelta strategica di evitare di commentare quei fatti, al fine di evitare di essere sotto qualsiasi profilo accostati ad essi (nella consapevolezza di essere sottoposti a videoregistrazione per il regime speciale attuato nei confronti di Pino Piromalli), giunge anche dalla successiva conversazione del 18 marzo 2008 in cui è stavolta Piromalli Giuseppe ad esortare ripetutamente ed accuratamente il figlio di non recarsi in Calabria in occasione delle vicine e prossime festività pasquali, nella consapevolezza evidente da parte del Piromalli Giuseppe che il figlio è o potrebbe fondatamente essere sospettato dell'omicidio di Molè Rocco, da cui l'esigenza di proteggerlo.

E' dunque perfettamente consapevole il Piromalli Giuseppe del suo essere sotto osservazione costante (cfr. colloquio del 15.4.2008) e come tale è evidente che in queste conversazioni gli ordini ed i comandi di natura criminale (di cui vi è prova nei colloqui in cui i terzi raccontano delle direttive da loro inviate all'esterno) restino celati e di difficile decriptazione.

Ma il ricorso a combinazioni di termini e di riferimenti del tutto incomprensibili, unito al perdurante invio di direttive all'esterno (dai terzi commentate in diretta ed idonee a scatenare rilevanti reazioni nei loro destinatari o in coloro che le subiscono), non può che essere letto nel senso della perdurante attività di comando esercitata dal Piromalli, in modo scaltro ed ancora molto autorevole.

E' evidente che il giovane Antonio costituisca l'anello di congiungimento tra quanto accade nella realtà della piana di Gioia Tauro ed il capo indiscusso della cosca PIROMALLI, il padre Giuseppe PIROMALLI.

Antonio nell'assenza fisica del padre a causa dello stato di detenzione si sta occupando della famiglia [cfr. (Successivamente il padre si rivolge ancora al figlio Antonio dicendogli ascoltami a cosa ti dico ... io ti avevo chiesto una cortesia ... cioè di occuparti della famiglia ... cosa che tu stai facendo molto bene ... adesso ...devo chiederti un'ulteriore cortesia... voglio tu (Antonio ndr...)], e della famiglia mafiosa. Egli è diventato davanti a tutti gli accoliti, ed anche agli occhi dei Molè, l'“avvocato di Pino” cioè la bocca attraverso la quale viene manifestata la volontà del capo, ed il braccio attraverso il quale vengono eseguiti i suoi ordini. Egli viene incaricato dal padre di trattare sempre a nome suo con i “fratelli potatori” e di dirimere le questioni relative all'assoggettamento prima - con i metodi della intimidazione promanante dall'appartenenza al clan mafioso - delle attività produttive per chiari fini estorsivi, e poi alla spartizione delle stesse tra le varie famiglie riunite sotto l'indiscussa egemonia del clan PIROMALLI.

La ripartizione del territorio in zone (“tu gli dividi la zona...voi potatemi qua...voi potatemi qua e vedi...capisciti?”...“ognuno per fatti suoi”) corrisponde appieno alla metodologia già impiegata nel passato dalla cosca per riuscire a mantenere tutte le cosche del territorio sotto il proprio controllo assegnando a ciascuna delle famiglie consociate un'area, la locale, in cui con il placet dei PIROMALLI sfruttare le attività commerciali ed imprenditoriali ora con la tecnica delle estorsioni, ora con quella dell'imposizione delle assunzioni di accoliti, ora

con quella della penetrazione con i metodi della sopraffazione e della violenza nella amministrazione di enti pubblici e privati.

In tale contesto deve essere letto l'incontro, vivamente sollecitato da Pino PIROMALLI, tra il figlio e gli ALVARO di Sinopoli, che così ottenevano "il semaforo verde" per l'accaparramento della gestione di una società di movimento merci nell'area portuale di Gioia Tauro. La delicatezza dell'incontro, che per mesi costituisce oggetto dei messaggi cifrati di Pino verso il figlio, si vedrà si riconduce ad un mutamento di equilibri nella ripartizione delle aree assegnate alle varie cosche, in quanto come dirà Girolamo MOLE' (cl.63) nel corso di un incontro con D'Ardes Pietro, l'affare doveva essere concluso da loro poiché ricadente nella locale di rispettiva pertinenza; ed invece gli veniva sottratto dagli ALVARO, con il placet dei PIROMALLI, senza che gli venisse consentita partecipazione alcuna.

Ed è quanto mai singolare che nella stessa epoca in cui mutavano gli equilibri tra i PIROMALLI ed i MOLE', al punto da determinare una violazione della regola della ripartizione degli affari tra le locali sotto l'egida della stessa cosca dominante, si sia verificato l'omicidio di Rocco MOLE', personaggio di spicco dell'omonima cosca a seguito della carcerazione dei più celebri fratelli Girolamo e Domenico.

Non sorprende pertanto che Pino PIROMALLI, ben consapevole dei risentimenti degli accoliti della cosca che nel passato era stata sua storica alleata verso la sua famiglia, insistentemente e ripetutamente chiedesse al figlio di stare lontano da Gioia Tauro e dalla Calabria al fine di evitare che lo stesso cadesse vittima di prevedibili ritorsioni. **E non sorprende parimenti che Miccichè Aldo e Gioacchino Arcidiaco, affiliato, quest'ultimo, della cosca Piromalli, temano per la vita di Piromalli Antonio, dopo l'uccisione di Rocco Molè, e tentino di organizzare una sua fuga in Venezuela.**

Ed una eccellente chiave di lettura della illiceità dei dialoghi intercorsi tra i Piromalli la si rinviene nelle speculari intercettazioni di "marca" MOLE' e specificamente in quella del 27.09.2007 relativa al colloquio intercorso tra MOLE' Girolamo e STANGANELLI Domenico, nella quale come vedremo i riferimenti ad Antonio ed a Giuseppe PIROMALLI sono particolarmente espliciti e significativi e soprattutto espliciti sono i riferimenti alla posizione assunta da Antonio PIROMALLI nei confronti di Rocco MOLE' a proposito di un capannone che quest'ultimo avrebbe voluto realizzare in zona "ANNUNZIATA". In questo dialogo assai evidente è la contrapposizione del giovane PIROMALLI che contende al MOLE' il "diritto" di fare quanto ritiene e soprattutto è evidente che questa contrapposizione è la conseguenza immediata e diretta delle direttive impartitegli dal padre in questi strani dialoghi carcerari.

Quel che i dialoghi intercettati fotografano con una impressionante nudità nonostante gli sforzi dei dialoganti di rendere criptico il loro argomentare, ed anzi proprio grazie a questi sforzi mal riusciti, è la permanente esistenza e la continua operatività della ndrina Piromalli perfettamente articolata, viva e vigile sul territorio, recante ai suoi vertici oltre al vecchio capo Piromalli Giuseppe, fin dagli anni ottanta superprimario a seguito della sua successione al capo dei capi Don Pino, anche il nuovo emergente Piromalli Antonio, che ha costante la necessità di rapportarsi con il padre per riferirgli ciò che accade all'esterno, al fine di concordare strategie operative e ricevere disposizioni da eseguire.

Ma la grande novità di queste emergenze processuali è rappresentata dalla scissione tra i Molè ed i Piromalli, avvinti sino ad ora da cent'anni di storia mafiosa, e dalla contrapposizione della ndrina Piromalli a quella dei "parenti" Molè, con i quali avevano pur condiviso anni ed anni di crimini; contrapposizione che cela la lotta per il dominio, che rompe gli equilibri sinora esistiti e che potrebbe dar luogo ad una scia di sangue, mai immaginata tra queste due famiglie, e probabilmente avviata con la uccisione del capo Rocco Molè, fratello di Domenico e Girolamo.

Ed alla base di tale scissione si intravedono i mai sopiti appetiti di entrambe le ndrine sul porto di Gioia Tauro e soprattutto lo squilibrio nella trentennale diarchia che li aveva portati alle decisioni programmate in modo unitario ed alla divisione paritaria degli utili. E' sulla società cooperativa All Services, come già detto, che si è rivolta l'attenzione delle cosche, un tempo limitata alle attività puramente estorsive, per attuare la nuova strategia volta ad affermare la propria presenza "interna", come impresa, nella gestione degli affari del porto.

Per circa due anni, dal 2006 fino ai primi mesi del 2008, i due diversi gruppi si sono contesi l'acquisizione della cooperativa All Services, preventivamente portata, attraverso una ben programmata strategia, allo stato di liquidazione coatta amministrativa: da un lato i MOLE', attraverso MOLE' Girolamo (cl. '63) - cugino dei più titolati fratelli MOLE' Girolamo ('61), MOLE' Domenico (cl. '63) e MOLE' Rocco (cl.'65) - ed il suo braccio operativo ARENA Giuseppe, dall'altro una cordata formata da un imprenditore romano, D'ARDES Pietro, titolare della Cooperativa Lavoro di Roma, ma con attività in Calabria, affiancato dall'avv. Giuseppe MANCINI ed alleatosi con gli ALVARO di S. Procopio, con l'avallo dei PIROMALLI.

La lunga contesa ha visto prevalere il gruppo capeggiato da D'ARDES, che è riuscito ad imporsi, ottenendo, nei primi mesi del 2008, la cessione della cooperativa All Services attraverso l'affitto d'azienda, grazie alla complicità dei liquidatori della cooperativa, le cui informazioni e le cui illecite attività di ausilio si sono rivelati al riguardo determinanti; grazie al vero e proprio patto d'azione con gli ALVARO di S. Procopio, che in tal modo sono stati coinvolti nelle attività economiche della cooperativa gioiese non più come semplici beneficiari di quote di ricchezza frutto di prelievo estorsivo, ma come veri e propri partecipi alla gestione imprenditoriale di tali attività; grazie infine all'avallo "concesso" dai PIROMALLI.

Sullo sfondo, il potere di direzione esercitato dai capi mafiosi detenuti, MOLE' Girolamo (cl. 61) e PIROMALLI Giuseppe (cl. '45); un potere esercitato nonostante lo stato di detenzione ed il rigido regime del 41 bis per il Piromalli che evidentemente non ha impedito né interrotto la piena funzionalità del circuito comunicativo con l'esterno.

Il PIROMALLI, infatti, attraverso il proprio figlio Antonio (cl.'72), ha continuato a gestire gli affari della sua cosca.

Analogamente, ha operato anche MOLE' Girolamo (cl.'61), detenuto, che attraverso i propri congiunti, tra cui il figlio Antonio, invia disposizioni per la gestione di importanti affari, tra i quali quello della All Services, ricevendo notizie dai suoi uomini sul territorio.

Un interscambio con l'esterno tanto più importante e decisivo per il futuro sviluppo della presenza e delle attività della cosca che il MOLE' concorre a dirigere, perché a cavallo di un difficilissimo momento, segnato da ben quattro particolari eventi: **la perdita** da parte del gruppo MOLE' della battaglia per l'acquisizione della All Services, consumatasi la mattina del 31 gennaio 2008 con la cessione al gruppo capeggiato dall'imprenditore D'Ardes dell'azienda; **la contestuale e quasi consequenziale uccisione**, il giorno successivo 01 febbraio 2008, di MOLE' Rocco, in quel momento libero, fratello di Girolamo e reggente della 'ndrina MOLE'; **la successiva eliminazione**, il 26 aprile 2008, di PRINCI Antonino, imprenditore legato ai MOLE'; **la rottura degli storici rapporti con la cosca dei PIROMALLI**.

Eventi che hanno finito per determinare il mutamento degli equilibri mafiosi in tutta la zona e che costituiscono al contempo i segnali anticipatori di imminenti dissesti di grande rilevanza.

MOLE' Girolamo ne è tanto consapevole che, sin dalle prime avvisaglie dello strapotere accumulato dai PIROMALLI, della corrispondente perdita di posizioni da parte dei suoi uomini e del conseguente determinarsi di un clima di tensione e conflittualità tra le famiglie da sempre alleate, già il 27 settembre 2007, nel corso di un colloquio dai significativi contenuti, mette in guardia il suo interlocutore, il rampollo della famiglia, il nipote STANGANELLI Domenico, richiamandolo a stare "al suo posto", per non distruggere quel potere mafioso frutto di oltre **"cento anni di storia"**.

Oggetto centrale della conversazione è il rifiuto dei Piromalli di concedere ai Molè la spartizione di un importante investimento economico all'Annunziata, così come inizialmente promesso. In particolare si evince dal colloquio che Stanganelli Domenico e Piromalli Antonio avevano avuto un duro scontro a proposito della realizzazione di un capannone nei pressi di Annunziata. Uno era stato già realizzato dai PIROMALLI (il riferimento è alla nuova struttura sorta accanto alla preesistente dell'ANNUNZIATA Alfonso), altri due capannoni erano ancora da fare ed uno di questi sarebbe spettato senz'altro ai MOLE'. Tuttavia, il giovane Piromalli Antonio aveva riferito allo Stanganelli che ciò non era possibile, perché, a suo dire, suo padre (Piromalli Giuseppe) non voleva (Domenico: "ah... senta... ehh... ti devo spiegare due cose! La prima è che abbiamo problemi... la sopra all'Annunziata inc.....Pino! ...il figlio di Pino ha chiamato... ..Antonio (Antonio, figlio di Pino: Giuseppe Piromalli ndr)... Mommo: "... il figlio" Domenico: "... inc ... un giorno fa e gli ha detto... uno lo hanno fatto ...ne devono fare altri tre, gli altri

due ne facciamo... uno noi e uno lui! perché” Mommo:” tre di che cosa?” Domenico “...OMISSIS....niente che lui.. lui... suo padre al colloquio gli ha detto che lo deve fare lui, punto e basta... che lui inc... gli ho detto io” Mommo: “che vuole fare?” Domenico: “... inc... il capannone.” Nino: “lo vuole costruire!” Domenico: “costruirlo! Gli ho detto Antonio? Questo è un capannone che facciamo noi, se noi troviamo la ditta pinco pallino che ci fa a poco prezzo, perché lo devo fare ...allora ha detto noi inc... sono cazzi nostri che vogliamo fare. Che tu mi dici... incompet... non abbiamo... no dice, io dice ...e allora dice, **mi ha detto mio padre che se non lo faccio io non lo fa nessuno**” Mommo: “e lui ha l'impresa incompet...” Domenico: “aspetta... con amicizia lo pigliavamo noi, gli ho detto io ...e lui mi ha detto **dici a tuo zio che non deve andare nessuno, ha detto... come non mando io a nessuno non deve andare nessuno.**” MOLÈ Rocco, appena informato dallo Stanganelli, era montato su tutte le furie e i due, secondo le antiche regole, avevano deciso di informare gli anziani della “famiglia” PIROMALLI, proprio attraverso lo Stanganelli (Domenico: “...quando glielo ho detto a Rocco!..che vuoi, Rocco si è incazzato incompet...eh...la ragione l'aveva, però si arrivava...gli ho detto! Aspetta adesso facciamo una cosa...vado io, chiamo a Gioacchino e Nino e gli dico che ancora non ti ho detto niente a te (a Rocco ndr) incompet...vengo a dirti affinché non ci siano discussione, sono venuto a dirlo a voi..ha detto (Rocco ndr) facciamo così!..per telefono ci siamo presi..li ho chiamati a tutti e due, Gioacchino? Nino? Passa così così e così ...noi per i soldi non uno cento passi incompet però non vogliamo essere presi per il culo!”): si tratta di Gioacchino e Nino, fratelli di Piromalli Giuseppe, padre di Antonio cl. 72, i quali avevano dato formalmente ragione al loro interlocutore Stanganelli Domenico ed al MOLÈ Rocco, che lo aveva mandato, attribuendo quella conversazione sui capannoni alle autonome iniziative del nipote. Di fatto però non era successo niente, nel senso che il preteso intervento degli anziani non era servito a risolvere il problema rappresentato dalla iniziativa di Piromalli Antonio, portavoce del padre Giuseppe, detenuto in 41 bis ord. pen. (fratello dei predetti Giacchino ed Antonio), ma ancora capo indiscusso della cosca. Da qui il racconto di quelle vicende e della reazione di Molè Rocco riportati da Stanganelli Domenico allo zio detenuto Molè Girolamo (Domenico “ha detto che non sapevamo quello che volevamo... no, non era giusto inc... non è giusto che ci dividiamo inc ...non è giusto che ci prendono sempre in giro lo vediamo è una cosa evidente oramai... inc... e qua è il tuo inc, benissimo inc... se siamo assieme inc... certo che poi ti ritrovi inc a cento inc e noi qua a nessuna parte? Se tutti inc sediamoci inc ...erano tutti e tre compatti, abbiamo ragione. Rocco ha detto giusto... Rocco gli ha detto, un amico è mancato qua qua qua e noi centomila volte ci siamo tiranti indietro quando si è trattato di comperare qua, di comprare la ...l'ultimo fu inc dell'amico di fuori... dov'è sopra... via Commercio (ora via Lomoro di Gioia T. ndr) ...noi inc... e mi pare male ...e che cavolo ci siamo tirati sempre indietro dobbiamo restare sempre dei morti di fame? ...non è ...inc... se fa incompet che ce lo faccia fare pure a noi... l'elemosina non vogliamo... solo che... si si si fanno sempre... invece” Mommo: “e ora come è rimasto” Domenico: “ora sto aspettando per... lunedì vado e lo trovo a Gioacchino ...noi aspettavamo una risposta ...avete detto che inc ...inc ci arrestano che ...meglio che ci arrestano che ...e lui cosa mi ha detto? Meglio che ci arrestano inc... **le brutte figure che ci sta facendo fare ...ci acciappiamo con il sangue nostro** inc... io non voglio essere guardato dall'alto in basso gli ho detto io, nel senso ...però... loro sono sempre in una maniera”).

A questo punto Molè Girolamo, pur esprimendo un giudizio negativo sul comportamento dei Piromalli (per far contenti i quali più volte i Molè avevano rinunciato in passato ai loro “diritti”), istruisce il nipote su come comportarsi, confidando che alle parole dei grandi “vecchi” dei Piromalli seguano i fatti (ossia il richiamo all'ordine del nipote Antonio e il rispetto degli accordi storici con i Molè il “sangue loro”, trattandosi di famiglie i cui capostipiti erano cugini), onde evitare di pregiudicare ulteriormente la situazione affrontando uno scontro aperto, pena l'annientamento di cento anni di storia mafiosa (Mommo “fate in modo che non succeda quello che non deve succedere... se no!!! Qualsiasi cosa che succede incompet che si facciano le cose giuste... noi non vogliamo niente da loro le cose nostre ce le facciamo noi ...noi non vogliamo bisticciare incompet mai! Qualsiasi cosa succeda ma non ci portate a condizioni incompet per la settima generazione per i soldi e per qualsiasi altra cosa però non pensate che siamo scemi... non pensate che non siamo all'altezza... se tuo nipote pensa questo sbaglia. Vedi tu quello che devi fare ...perché tu sai che lui è un ragazzo come sono un ragazzo io (è ciò che deve dire Domenico Stanganelli agli zii di Antonio Piromalli, Nino e Gioacchino ndr) e noi siamo più soggetti a sbagliare ...però tu ...come zii non potete sbagliare e quindi se uno di noi sta camminando sul sbagliato valutatelo voi e correggetelo voi... prima perché tu lo sai



Nino, gli devi dire, che per succedere una cosa non ci vuole niente. Quando succede una scintilla in una casa in una famiglia puoi viene la distruzione ...e siamo tutti perdenti, sia quello che fa che quello che reagisce, digli questa parola... siamo tutti perdenti sia quello che fa che sia che reagisce ...se c'è intelligenza non si deve arrivare a certe cose... noi abbiamo dimostrato sempre che non vogliamo arrivare a certe cose però voi dimostrategli pure che non volete arrivare a certe cose... perché se no noi capiamo che siete voi che volete fare... quindi allora... non è possibile che se c'è uno che con la testa non ragiona tutti gli altri non lo prendono a calci nel sedere... noi per Pino, per te, per tuo fratello (omissis)..Poi i fatti devono seguire ... alle parole ... ai discorsi non alle parole ai discorsi devono seguire i fatti ... con i fatti senza parole inc dietro le sbarre ...e noi ...noi ...sei tu a dire a tuo nipote ... se tuo nipote dice ...chi lo dice! Che è scostumato uno, chi lo dice? inc... perché se lui ...se il figlio di Mico o Mommo o Ciccio fa un messaggio sbagliato stai tranquillo che o mio zio o l'altro zio mala ci sono 100 anni di storia che non la puoi guastare, ecco ...tu ci sono 100 anni di storia che non la puoi guastare tu ...se ti vuoi alleare... se voi insieme o per fatti tuoi però su una giusta linea fai quello che vuoi ...però se tu ...questa linea la tieni pure tu, ... devi sapere che ad un certo punto ognuno ...allora la storia qualcosa conta, i sacrifici, il carcere e tutto il resto conta ... noi rispettiamo il passato e rispettiamo la storia ...e noi rispettiamo e rispettiamo ...e noi... di noi, non sbaglieremo mai inc mai!"

Il colloquio in commento è dotato di estrema significanza probante, in primo luogo in quanto dimostra come la cosca Molè, nonostante la detenzione dei suoi storici capi, fosse pienamente operativa sul territorio di riferimento ove cercava di accaparrarsi importanti attività economiche quali la realizzazione di un capannone nei pressi dell'Annunziata, da destinare allo svolgimento di future attività commerciali: tali iniziative espansionistiche del sodalizio venivano portate avanti essenzialmente da Molè Rocco, fratello di Mommo e di Domenico, e Stanganelli Domenico che si trovavano in stato di libertà, ma sempre sotto la supervisione del capo Molè Girolamo, cl.'61. Ed, invero, il colloquio dimostra che Molè Girolamo, detto "Mommo", nonostante la lunga carcerazione già sofferta, manteneva il ruolo di capo del sodalizio criminale dei Molè: in tale veste veniva puntualmente informato dal nipote Stanganelli dei dettagli dell'affare dell'Annunziata e degli altri affari gestiti dalla cosca sul territorio. D'altro canto, le parole di Molè Girolamo, cl.'61, ne dimostrano la spiccata personalità mafiosa, atteso che l'imputato, informato dallo Stanganelli dello scontro che si stava aprendo con i Piromalli, loro storici alleati, in ragione dell'intenzione manifestata dal giovane Piromalli Antonio di non lasciare alcuno spazio ai Molè nell'affare dell'Annunziata, redarguisce il nipote sul comportamento da tenere, richiamando le antiche regole di 'ndrangheta, in forza delle quali in passato avevano reiteratamente favorito i cugini Piromalli ed avevano evitato lo scontro, ma anche facendogli capire che in quest'occasione non dovevano farsi sopraffare rinunciando all'affare, evidentemente di notevole rilievo economico.

Il colloquio in commento basta da solo a fornire la prova piena ed inattaccabile della attuale esistenza ed operatività delle due ndrine. Le parole pronunciate dal Molè Girolamo sono un proclama incontestabile. Egli in diretta e con una chiarezza inusitata fornisce la prova non solo della risalente esistenza delle vecchie cosche, da sempre operanti in rapporto di unione ed alleanza, ma anche della loro attuale operatività sul territorio, con la volontà sempre vivida di accaparrarsi affari e guadagni leciti ed illeciti, di dominare l'ambito di riferimento in rapporto di congiunzione fra esse. Comprende bene il Molè che i vecchi equilibri potrebbero rompersi a causa della intemperanza del giovane Antonio Piromalli, non più rispettoso delle antiche regole, mai violate, sulla cui osservanza si erano retti cent'anni di storia mafiosa, ed ha paura perché sa perfettamente che una frattura non potrebbe che essere foriera per entrambe le ndrine di lutti, di perdite e dell'affievolirsi del potere di entrambe sul territorio, proprio a cagione del formarsi di un dualismo mai esistito. Il ricorso ai vecchi Piromalli, proprio individuati in Gioacchino, attuale imputato, e Nini è la sua spiaggia di approdo. I vecchi capi devono essere stimolati ed incentivati, nel ricordo del perfetto congiunto operare con i Molè, a ripristinare l'ordine violando ad opera dell'arrogante emergente Antonio, a quanto pare appoggiato dal capo in cattività. Lo spaccato offerto da questo colloquio è formidabile ed ogni ulteriore emergenza probatoria è superflua ed ultronea al fine della dimostrazione della esistenza ed operatività ad oggi delle due storiche 'ndrine.



Le crescenti tensioni nei rapporti tra le cosche Piromalli e Molè un tempo alleate sono oggetto anche dei colloqui dell'8.11.2007 e del 19.11.2007 che di seguito si riportano integralmente per la loro importanza probatoria

[omissis - vd. sentenza -]

Nel corso dei dialoghi sopraesposti Molè Girolamo, cl.'61, veniva informato dal figlio Antonio, di una lite che lui ed il cugino Molè Antonio cl. 90 (figlio di Domenico Molè, detenuto a Nuoro) avevano avuto con i figli dell' "Orbo", identificato nelle successive conversazioni in Piromalli Gioacchino. Lo scontro era nato in via diretta con altri ragazzi, di cui i due Molè avevano preso le difese convinti che i rivali avessero scelto quale vittima uno qualsiasi tra coloro "che camminavano" con loro (in particolare incendiandogli l'autovettura), esclusivamente per far loro un dispetto. La reazione di Mommo Molè riferita ai giovani che avevano affrontato la lite con i Piromalli è durissima e ne denota ulteriormente la caratura di capo mafioso, ben consapevole della forza dei Piromalli e delle reazioni violente che questi avrebbero potuto all'indirizzo di chi si sarebbe messo contro di loro: "... **e cosa vuoi tu bestemmia... che cosa vuoi tu, se uno si vuole ammazzare che vuoi tu? Tu e Nino... tu e tuo cugino cosa interessa? Chi sei tu che cosa ti interessa? A me quello che fanno i cristiani non mi interessa niente! Tu devi reagire quanto ti toccano a te**". Il figlio tuttavia replicava di avere già avuto l'assenso dello zio Rocco Molè a reagire nei confronti dei contendenti, tranne che verso Luca, che era quasi loro parente "Nino gli ha detto che domani se ne parla... poi zio Rocco ha detto 'a Luca non lo toccate perché è parente nostro per gli altri... incomp...".

Tali colloqui dimostrano come ormai i contrasti tra le 'ndrine dei Piromalli e dei Molè fossero insanabili, tanto da indurli a pensare persino alla possibilità, ancora meramente teorica, di iniziare a "sparare" ai componenti della cosca prima alleata (Mommo: "**Se sai se è uno che se la sente, va e chiama a Giacchino Piromalli e gli dice così, sentite io, a me mi hanno fatto questo questo e questo vedete che io incomp. quando sono sicuro che incomp. fino ad oggi non ho fatto niente quando sono sicuro incomp. vado in piazza e lo sparo in faccia io personalmente, incomp. e vostro cognato, incomp. queste sono cose che succedono, lo avete fatto voi!..... lo avete mandato voi!..... no!..... incomp.**"). Inoltre il tenore complessivo delle conversazioni conferma il ruolo verticistico di Molè Girolamo, che cerca di istruire le giovani leve della famiglia sul comportamento da tenere nelle diverse situazioni che li vedono coinvolti, al fine di salvaguardare l'interesse ultimo del sodalizio di appartenenza.

Ulteriore terreno di scontro tra le due cosche Piromalli- Molè è la vicenda relativa all'acquisizione della soc. coop. All Services da parte del gruppo imprenditoriale del romano D'Ardes Pietro, coadiuvato dagli Alvaro (soci occulti del D'Ardes in questo affare) ed appoggiato e sponsorizzato per l'iniziativa dai Piromalli che, evidentemente, tendevano a mantenere una posizione monopolista nella spartizione dell'importante affare a discapito della cosca Molè, frustrando le iniziative criminali che quest'ultima aveva intrapreso essenzialmente attraverso l'attività di Molè Girolamo, cl.'63, cugino dei Molè Domenico e Girolamo, per il tramite del socio-lavoratore Arena Giuseppe di S. Ferdinando, assiduo frequentatore del MOLE'.

[omissis - vd. sentenza -]

La vicenda della ALL Services, che questo Decidente ha voluto passo passo ripercorrere, vale ancor di più a far comprendere i complessi ed importanti meccanismi sottostanti altamente sintomatici, tra l'altro, della piena operatività delle 'ndrine in esame in territorio gioiese.

Gli esiti sopraesposti evidenziano come proprio i Molè fossero stati tra i primi ad essere attratti dalle potenzialità di redditività della All Service, in pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa della società: ed invero grazie all'azione prevaricante e intimidatoria svolta dall'operaio della All Services, Arena Giuseppe, "compare" di Molè Girolamo, cl.'63, quest'ultimo era riuscito ad eliminare i vertici della compagine societaria, sostituiti con personaggi graditi ai Molè, finendo per mantenere un controllo di fatto sull'impresa sociale, insediandosi materialmente nella sede dell'attività commerciale e condizionando anche gli amministratori di nomina ministeriale (in sintonia con quanto emerso da tutta l'inchiesta in ordine alle capacità di infiltrazioni delle compagini mafiose in osservazioni e sulla loro possibilità di trovare agevolmente degli interlocutori negli uomini politici o nei pubblici amministratori rappresentanti delle Istituzioni, al fine di influenzarli nelle loro valutazioni politiche e di valore, sia a livello locale, che nazionale). Che l'Arena sia stato fino ad un certo punto uomo dei Molè, strumento utile al loro tentativo di accaparramento della società, e che la

natura del metodo utilizzato sia squisitamente quella mafiosa lo si comprende dalle vicende, denunciate in parte dall'Alessio Aldo e dal Longo Luigi, soci in posizione di vertice della All Services, progressivamente estromessi dalla gestione della compagine sociale con mezzi violenti e ricattatori, nonché dalle intercettazioni captate e trascritte soprariportate. Ed invero dalla denuncia-esposto presentata in data 8.06.2006 da Alessio Aldo si evince che proprio Arena Giuseppe lo aveva costretto ad abbandonare il campo ed il posto di lavoro, sfoderando il più classico agire mafioso per indurlo a farsi da parte ("E' mia opinione che il metodo violento adoperato negli ultimi mesi, lo stato di intimidazione permanente all'interno della società, l'incredibile spadroneggiare di un soggetto "ARENA Giuseppe", non avente alcun titolo e che quotidianamente si fa forte dei suoi rapporti con la criminalità organizzata di San Ferdinando, abbia un solo fine: l'accaparramento da parte della criminalità del patrimonio aziendale della All Services..... E' a mio avviso in atto un tentativo che potrà avere ulteriori e irreversibili sviluppi nei prossimi mesi di conquista da parte della mafia di una importante postazione all'interno del porto di Gioia Tauro. Il fatto che tutto ciò avvenga, anche con la presenza di commissari liquidatori nominati dal Ministero per le Attività Produttive, che non garantiscono la normale agibilità degli Uffici, evidenzia che l'operazione ormai non conosce ostacoli...").

Secondo quanto riferito da Longo Luigi, escusso dalla P.G. il 7.11.2006, nell'aprile del 2006 lui, l'Alessio e Morgante Bruno (Presidente del C.d.A. della All Services) erano stati licenziati ed estromessi dalla cooperativa, mediante provvedimento dell'allora liquidatore Luccisano Antonio; successivamente il 4.04.2006, con decreto del Ministro delle Attività Produttive, incaricato della vigilanza sulle società cooperative, la cooperativa All Services era stata posta in stato di liquidazione coatta amministrativa ed affidata alla gestione dei tre commissari liquidatori Fantone Marco, Indrieri Francesco e Caruso Gianluigi; nonostante la nomina dei liquidatori il socio-lavoratore, Arena Giuseppe, aveva ricoperto la carica di responsabile operativo e coordinatore del personale, presentandosi in diverse occasioni quale rappresentante della soc. All Services, operante in nome e per conto di quei liquidatori ministeriali, circostanza confermata al Longo da uno dei liquidatori, Indrieri, che aveva indicato Arena Giuseppe come il suo uomo di fiducia all'interno della All Services. Tali circostanze hanno trovato riscontro nelle intercettazioni di cui sopra che evidenziano come l'Arena si ponesse quale principale interlocutore dei liquidatori, con i quali intratteneva frequenti contatti che esulavano dalle mansioni che il medesimo svolgeva all'interno della All Services: in particolare le intercettazioni dimostrano come Arena Giuseppe, e quindi i Molè, siano riusciti a far modificare la scelta effettuata dai liquidatori quanto al soggetto da designare come responsabile delle attività delle società cooperativa, individuato dai predetti in Ianni Gaetano, non gradito al duo Arena-Molè e perciò sostituito con Belfiore Angelo, cognato di Molè Girolamo cl. 63 in quanto sposato con la sorella Molè Teresa.

Mentre nella All Services si verificavano tali vicende, Molè Girolamo, cl.'63, si adoperava per reperire un gruppo economico in grado di finanziare l'acquisizione della cooperativa portuale in liquidazione coatta, attivandosi in particolare in direzione dei mercati internazionali per individuare una società che, per suo conto, potesse capitalizzare l'operazione di acquisizione della All Services, che sarebbe stata ceduta mediante asta pubblica.

Le intercettazioni delle comunicazioni telefoniche sugli apparecchi in uso a Molè Girolamo cl.'63 consentivano di accertare che il tramite di questa operazione internazionale era costituito dalla cugina Albanese Maria Giuseppina, emigrata in Svizzera e, precisamente, a Zurigo, operante nell'ambito delle transazioni commerciali. Proprio attraverso la cugina Albanese, Molè Girolamo, cl.'63, sempre coadiuvato dal fido Arena Giuseppe, riusciva a reperire come potenziale acquirente la società multinazionale International Power, il cui manager toscano Pata Raffaele costituiva il punto di riferimento imprenditoriale per il duo Molè-Arena. I contatti tra l'Arena ed il Pata si susseguono con cadenza quasi giornaliera nel mese di gennaio 2008 e danno conto della determinazione dell'Arena a proseguire nel tentativo di acquisizione della All Services sebbene sin dal settembre del 2007 l'Arena avesse appreso delle offerte avanzate da parte di un concorrente gruppo imprenditoriale romano (quello facente capo a D'Ardes Pietro, spalleggiato dalla famiglia degli Alvaro e con il placet della cosca Piromalli, come riferito dallo stesso D'Ardes al collaboratore Avv. Mancini nel corso di una conversazione intercettata il 3.04.2007 in cui il D'Ardes informava il Mancini che il suo "compare", ovvero Alvaro Giuseppe, aveva ottenuto il "semaforo verde" dai vecchi Piromalli), che aveva espresso due manifestazioni di volontà, l'una per l'acquisto, l'altra per l'affitto dell'azienda cooperativa in liquidazione. Ancora il 26 gennaio 2008, PATA confermava ad ARENA che l'operazione All Services si stava positivamente delineando, nonostante fosse necessario guadagnare qualche giorno per

concludere l'operazione. L'ARENA tuttavia sottolineava che, allo stato, i Commissari liquidatori avrebbero valutato l'offerta di acquisizione della cooperativa di Roma che era disposta a versare, alla stipula del contratto, un primo milione di euro e un altro milione entro due anni dall'effettiva acquisizione della All Servicess. L'ARENA ribadiva ancora che i commissari avevano ricevuto solo questa proposta che prevedeva l'assunzione di 45 unità di lavoro e sollecitava il proprio interlocutore a presentare una proposta, suscitando l'ottimismo dell'imprenditore toscano al punto da assicurare che loro sarebbero stati **"sicuramente più competitivi"**. La sera del successivo 29 gennaio 2008, ARENA e PATA si sentivano nuovamente per commentare la presenza nell'area portuale di Gioia Tauro degli amministratori della Cooperativa Lavoro di Roma, mostratisi fortemente interessati all'acquisizione della cooperativa portuale, tanto da versare un deposito cauzionale di 50.000 €, garantendo di completare il pagamento entro fine anno con un versamento della somma di 2.000.000,00 € e promettendo di riassorbire tutto l'organico o almeno il 60% della forza lavoro impiegata in All Services.

L'epilogo della vicenda si verificava il 30 gennaio 2008, quando l'ARENA veniva chiamato dal D'ARDES, che gli chiedeva della documentazione - compresa una relazione attestante l'attività svolta nell'ultimo triennio dalla All Servicess nel settore portuale - che avrebbe dovuto presentare all'Autorità Portuale di Gioia Tauro ed il 31 gennaio 2008, quando il D'Ardes contattava nuovamente l'Aerna e gli comunicava **"vedi che li' abbiamo vinto noi!"**, chiedendogli di far preparare i pass per consentire l'ingresso nell'area portuale a lui e ad altre due persone di Roma. Era a questo punto chiaro che il MOLE' Girolamo, cl.'63, aveva perso l'occasione di acquisire la All Services, nella cui compagine e nelle cui attività, anche dopo tale data, egli avrebbe cercato di inserirsi egualmente, sia pure in posizione marginale. In tal senso è emblematica la conversazione intercettata tra D'Ardes Pietro ed Alvaro Natale il 18.02.2008, ovvero pochi giorni dopo la conclusione dell'affare, avvenuta il 31.01.2008 e l'uccisione di Molè Rocco, avvenuta a seguito di un attentato di chiara matrice mafiosa in data 1.02.2008: il D'Ardes narra all'Alvaro di un incontro avuto con Molè Girolamo, cl.'63, cugino dell'ucciso Molè Rocco, il quale, dopo avergli sottolineato quali fossero i suoi rapporti con ARENA Giuseppe (**"..vedi che poi c'era quell'amico là ... che tu dovevi incontrare, no ... eh, gliel'ho detto ... gli ho detto ... vedete che comunque è pure mio compare ... è parte di ... inc ... perchè io e il mio compare siamo un tutt'uno! Perchè lui mi ha detto: "io e Pino (Arena, ndr) siamo un tutt'uno"**), gli aveva avanzato la proposta di acquistare una quota societaria della ALL SERVICES (**"eh, si è messo a disposizione: ... mi ha detto: "Compare, fate i conti, vedete ... siamo disposti anche a un contributo ... vediamo un attimo ..."**, io gli ho detto: **"ne parliamo a fine mese ..."**, però, vedi ... tu ora vai tu, poi a fine mese dovremo andare io e te là, eh."). Il D'Ardes tuttavia aveva risposto al MOLE' che il suo "compare" era uno solo, con ciò ribadendo la sua alleanza con Alvaro Giuseppe (**"..Però mi ha detto: "Voi sapete qua ... io sto facendo vita ritirata ... non sto tanto bene".. .. ha detto: "compare ..."**, e io gli ho detto ... che poi quando l'ho visto, no ... siccome eravamo stati là a pranzo ... inc ... gli ho fatto come faccio io e gli ho detto: "Ah, come va ... tutto bene?" ... e quello mi ha fatto due lacrimoni, poveraccio ... poi io gli ho detto: "compare, mi dispiace ... stavo sovra pensiero (e non ho pensato a quello che detto) ... e ha detto: "no, va bene ..." ... ha detto: **"è un piacere vedervi ... quando venite voi, io mi rallegro!".... gli ho detto: "però non potete essere mio compare, perchè il mio compare è uno! ... Perchè voi già mi fate la corte e non va bene!"**).

La complessa vicenda per l'acquisizione della All Services vale a dimostrare in primis la piena operatività della cosca Molè che attraverso l'attività di Molè Girolamo, cl.'63 coadiuvato da Arena Giuseppe era riuscita in via di fatto ad assumere il controllo della società All Services in fase di liquidazione coatta amministrativa ed aveva concepito l'ambizioso progetto di acquisire definitivamente la titolarità della cooperativa partecipando all'asta pubblica con l'appoggio della multinazionale "International Power", progetto poi naufragato per il prevalere della cordata romana facente capo all'imprenditore D'Ardes Pietro, appoggiato dagli Alvaro di San Procopio e dai Piromalli che, dunque, ancora una volta si ponevano contro le ambizioni economiche della cosca Molè un tempo alleata.

Del tentativo di acquisizione della All Services era evidentemente al corrente Molè Girolamo, cl.'61, come dimostra il tenore di alcuni colloqui captati tra lui ed i suoi familiari riferibili a tale affare. In particolare nel colloquio intercettato il **17.01.2008** presso la sala colloqui della Casa Circondariale di Secondigliano, MOLE' Girolamo, conversando con i suoi congiunti, tra cui il figlio Antonio, ad un certo punto fa riferimento ad un affare "al porto", nel quale si deve

comunque entrare(Girolamo - uff ... piano piano (inc.)... tu devi studiare il modo ... come puoi entrare tu ... non con soldi ... come puoi entrare ...per rappresenti qualcuno ... eh non in un posto ...che tu lavori (...) e lavori ... ora parliamo ... (inc.)... in modo che tu piano piano per quattro cinque anni ... dopo tutto che c'è ... (inc.)... prendi ... per prendere parte ... pure l'uno per cento ...capisci ... e noi siamo dentro ... siamo dentro noi ... per te un domani per quello che è ...).

Rileva altresì il successivo colloquio intercettato il **31.01.2008**, cioè nello stesso giorno in cui diventava pubblica la notizia che per la All Services si era imposto il gruppo D'ARDES, esprimeva al figlio Antonio come avrebbe gradito che il fratello Molè Rocco fosse stato in qualche modo presente all'atto della successiva formalizzazione della pratica di acquisizione dell'impresa (la All Services) in modo da garantire la parte della loro famiglia (ANTONIO - "... (inc.)... **dice si zio ... vedi che ... (inc.)ho sentito ... (inc.)... quelli di San Procopio (?) sono informati di tutto ... e lui è andato a fargli la domanda proprio a loro ... (inc.)...**" GIROLAMO " **senza che parlano con me come fanno !**" ANTONIO "... (inc.)... parla con te ... (inc.)..." GIROLAMO " si va bene ma ... non fa niente ...l'importante che ... basta che lo sa lui come gli dite ... volete farli voi ..." ANTONIO " ... (inc.)... Rocco non sa .. (inc.)..." GIROLAMO " eh ma volete di ... farli voi ... ha voluto farli Rocco ... perché se no che ci voleva ... mi chiamava ... prima di .. (inc.)... si ... e aspetta vai e parla che ...sono venuti che ..." ANTONIO "zio Rocco ... discute in un'altra ... e si ... (inc.).. a quell'altra !" GIROLAMO " **non prende di niente di noimah ... allora mi sentivo tranquillo ...che usciva Rocco ! ...** (pronuncia questa frase a testa bassa con amarezza (rif.ore 11.22.00)" ANTONIO " **ha detto comunque che se tu decidi che si dopo parla con ... (inc.)... che domani firmano .. (inc.) e tutte cose.**"). Ancora una volta si evince la posizione apicale rivestita all'interno della cosca Molè, da Molè Girolamo, cl.'61, puntualmente informato, nonostante il regime di detenzione, di tutte le vicende che coinvolgevano gli interessi della "famiglia", rispetto alla conduzione delle quali, come si evince dalla sue stesse parole, manteneva un ruolo decisionale di primo piano ("**senza che parlano con me come fanno!**"); ed invero le indicazioni che Molè Girolamo, cl.'61, inviava dal carcere tramite il figlio Antonio, volte a far sì che i Molè cercassero comunque di "entrare" nell'affare All Services anche con una partecipazione percentuale minima ("**prendi ... per prendere parte ... pure l'uno per cento ...capisci ... e noi siamo dentro ... siamo dentro noi**"), risultano puntualmente recepite da Molè Girolamo, cl.'63 -che seguiva la vicenda All Services nell'interesse della famiglia Molè- il quale, come riferito da D'Ardes Pietro ad Alvaro Natale nella conversazione del 18.02.2008 sopra riportata, aveva proposto al D'Ardes, risultato aggiudicatario della All Services, di far entrare i Molè nell'affare anche solo con "un contributo".

In conclusione, D'ARDES ed i suoi potenti alleati ALVARO, con l'avallo determinante dei PIROMALLI, avevano conquistato la All Services ed erano prepotentemente entrati nel porto di Gioia Tauro, mettendo nell'angolo i MOLE', che avevano cercato invano di conseguire lo stesso obiettivo, perdendo la battaglia del "porto". Era il 31 gennaio 2008 quando D'ARDES aveva avuto la notizia che la scalata alla All Services si era conclusa positivamente per lui ed i suoi soci. E subito ne aveva dato comunicazione all'ARENA, presentandosi al porto di Gioia Tauro. Il giorno dopo, l'1 febbraio 2008, i MOLE' avrebbero perso anche il loro capo reggente, MOLE' Rocco, ucciso a seguito di un agguato di chiarissima matrice mafiosa.

La scomposizione delle vecchie alleanze e l'affermazione di nuovi equilibri mafiosi ancora una volta sono stati contrassegnati (anche) dai tempi e dalle modalità con i quali hanno avuto sviluppo affari miliardari: la "rottura" dello storico rapporto tra i PIROMALLI ed i MOLE' e l'affermazione della nuova alleanza con gli ALVARO hanno avuto come scenario (anche) il porto di Gioia Tauro.

Basterebbero solo queste significative risultanze per fornire la prova della esistenza ed operatività delle due cosche e, tra esse, della cosca dei Piromalli. E' ai vecchi Piromalli, Nini e Gioacchino, e, quindi, alle giovani leve, Piromalli Antonio, figlio del boss detenuto, residente in Milano e Ninello figlio di Gioacchino residente in Roma (con i quali ultimi, come dimostrano le emergenze intercettative, si svolgono programmati incontri) che gli Alvaro si rivolgono per avere il placet e la protezione per l'affare All Service, evidentemente ben consapevoli della perdurante forza della 'ndrina sul territorio. Ed è da loro che ricevono il **semaforo verde** per agire ed estromettere i Molè in cambio ovviamente di una percentuale in materia di appalti. Il riconoscimento tributato dagli Alvaro, famiglia mafiosa, ai Piromalli ed in ogni caso anche ai Molè, della cui natura mafiosa hanno evidentemente anche contezza (tanto da aver bisogno di



ricorrere all'appoggio dei Piromalli per la loro estromissione dall'affare consci della loro attuale debolezza), è la prova regina della esistenza dei due gruppi e della loro riconosciuta mafiosità da parte di coloro i quali, più di ogni altro, perché interni alla società 'ndranghetistica conoscono, perché devono conoscerle, tutte le sue articolazioni.

[omissis - vd. sentenza -]

Ancora una volta, quindi, vi è la prova della esistenza ed operatività attuali delle 'ndrine Molè e Piromalli quali organizzazioni strutturate gerarchicamente, a base prevalentemente familistica, ben avviate e con potere illimitato sul territorio, con individuazione dei capi storici, con capacità di assoggettamento e forza di intimidazione ormai acquisite da decenni e decenni di storia mafiosa ed unanimemente riconosciute.

La caratteristica tipica delle organizzazioni di stampo mafioso attualmente operanti consiste nella circostanza che tali associazioni, a causa della "fama" acquistatasi nel tempo con atti di violenza o minaccia a danno di chiunque ne ostacoli l'attività, sono ormai in grado di incutere timore per la loro stessa esistenza, generando in coloro con cui vengono a contatto una condizione di "assoggettamento" e un conseguente atteggiamento di "omertà", dettato dalla paura di eventuali ritorsioni da parte dei partecipi all'associazione.

E' importante sottolineare, dunque, come le condotte criminose dirette a far acquisire alla associazione la forza di intimidazione si collocano in una fase anteriore rispetto alla integrazione dell'art. 416 bis c.p.

Da ciò discende che tanto maggiore è la forza di intimidazione che l'associazione riesce ad emanare nell'ambito di un determinato territorio grazie ad una pregressa attività criminale, tanto minore sarà la necessità di reiterare di volta in volta condotte criminose in senso stretto per generare quella condizione di assoggettamento che da essa deriva.

Ciò che si vuol dire è che ove, come nel caso di specie, l'associazione possa giovare di una fama mafiosa grazie alla pregressa forza di intimidazione esercitata da una parte dei suoi accoliti, non sarà necessario ricercare per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis contestato l'esistenza di specifiche condotte intimidatorie, in quanto i partecipi all'associazione mafiosa possono avvalersi di un'aura mafiosa già acquisita sul territorio e consolidata nel tempo.

Ed è quel che si è verificato e si verifica con riguardo alle organizzazioni di 'ndrangheta oggetto di disamina.

Le attività, gli obiettivi, i mezzi sempre gli stessi e le metodiche consolidate.

Le organizzazioni di 'ndrangheta in esame continuano pertanto a perpetuarsi nel tempo, rinnovandosi, mutuando soggetti, mezzi e struttura e mantenendo intatti forza e potere.

Le finalità non sono cambiate e si identificano nella esigenza di garantirsi il controllo totale e capillare del territorio di riferimento e nell'esigenza di accaparramento delle ricchezze economiche che il territorio offre oltre che nel governo di quest'ultimo. A tanto si affiancherà, a cagione, della divisione, ormai inevitabile, tra i due gruppi la esigenza di difendersi con l'apparato militare ed ad un tempo di affermare il predominio sull'altro gruppo prima alleato proprio per non soccombere e mantenere in vita il sodalizio di riferimento, anche se tanto comporterà l'avvio di una guerra. Ma anche la guerra per l'affermazione sul territorio è evento messo in conto da ogni organizzazione di 'ndrangheta che sia veramente tale ed anzi è ulteriore prova della natura di questa.

Nella parte iniziale della presente sentenza si è cercato di ripercorrere l'evoluzione nell'arco dei decenni della 'ndrangheta della piana gioiese giovandosi per lo più di contributi procedurali e processuali, alcuni dei quali ormai coperti da cosa giudicata, ciascuno di essi e nel loro complesso, ad illustrare efficacemente, quantomeno nelle sue grandi linee, la storia, recente e meno, delle compagini malavitose stanziati su quel territorio e ad indicare quali soggetti, nel corso degli anni, abbiano via via assunto in seno ad esse, per capacità criminale, strategica e diplomatica, carisma personale o, semplicemente, ferocia, ruoli di varia natura.

Le indicazioni tratte dal passato sono, si ribadisce, in tanto più utili in quanto si saldano alla perfezione - praticamente senza alcun segno di discontinuità o incoerenza - con la linea di sviluppo delle vicende a noi prossime che, come visto, recano in sé anche l'inconfondibile

traccia della contrapposizione tra gruppi da sempre alleati, assolutamente determinati nel cercare di sopraffare i contraddittori anche mediante gli strumenti della barbarie e dell'eliminazione fisica.

Che questo fenomeno vada ricondotto al paradigma del reato di associazione mafiosa non pare possano nutrirsi dubbi.

Il possibile inizio di una faida e la volontà di essa emergono a tutto tondo dai dialoghi esaminati e di essa vi sono tutti i tratti tipizzanti.

La distinzione fra gruppi familiari.

L' esistenza di due gruppi da sempre armati

La previsione e messa in conto della irreperibilità volontaria dei soggetti appartenenti ai due gruppi contrapposti in coincidenza ed a partire dai fatti di sangue (in parte attuata dal Piromalli Antonio su direttiva del padre) per il terrore di eventuali reazioni e vendette da parte della cosca nemica.

L'omertà che caratterizza il modus operandi del gruppo chiuso in se stesso ove ciascun membro dell'associazione è legato da vincoli familiari e di comparatico, che si preoccupa di una difesa armata degli accoliti, che ostacola l'intervento dello Stato.

I tentativi di pacificazione, avanzati dai capi della cosca Molè e non disdegnati dai vecchi Piromalli.

Ciò dimostra il fatto che le "Ndrine" operanti sul settore tirrenico non hanno assolutamente nessun interesse che scoppi la faida, la quale porta inequivocabilmente ad attirare l'attenzione delle investigazioni nei centri interessati da parte degli organi di Polizia con conseguenti inasprimenti delle misure di sicurezza o preventive cui sono sottoposti i mafiosi, danneggiando le attività illecite e gli introiti che ne conseguono.

Queste costituiscono le ulteriori prove inconfutabili dell'esistenza di due gruppi associativi contrapposti e di una possibile imminente faida.

Ed anche la faida e prima ancora chiara la volontà di essa è prova della mafiosità dei gruppi

Chi ingaggia una faida o ritiene di poterla ingaggiare è già inserito nel contesto della ndrangheta prima di tutto perché dispone di una organizzazione. Sarebbe impensabile uno scontro che avesse in un singolo, o in una coppia di soggetti, una delle parti in lotta. Chi può impegnarsi in un evento così sanguinario non solo è aggregato a vari affiliati ma vanta anche un'organizzazione in grado di sostenere quell'aspro dissidio."

Giova premettere che, nello stralcio di sentenza sopra riportato (pronuncia come detto munita dell'autorità di cosa giudicata), emergono in modo inequivocabile gli insanabili contrasti sorti tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008 tra le cosche Piromalli e Molè (fino a quel momento unite da 100 anni di storia); e ciò sia con riferimento alla vicenda dell'acquisizione della società *All Service* (ottenuta dalla cosca Alvaro con il sostegno dei Piromalli ed a scapito dei Molè), che con riguardo alla costruzione di ulteriori "tre capannoni" presso il *Parco Commerciale Annunziata*. Tali contrasti sono stati poi accompagnati dalla clamorosa uccisione di Roccò Molè (soggetto di vertice dell'omonima cosca), consumata a Gioia Tauro il 1° febbraio 2008.

Ciò premesso, si riporta di seguito quanto puntualmente ricostruito dalla P.G. (pg. 143 ss annotazione del 14.10.2014) nell'odierno procedimento penale in ordine all'acceso contrasto sorto tra le famiglie Piromalli e Molè circa la realizzazione dei predetti tre capannoni presso il parco Annunziata:

“

5.LA DIATRIBA TRA I PIROMALLI E I MOLÈ PER LA SPARTIZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DEI NUOVI CAPANNONI DELL'ANNUNZIATA

Una disamina ancor più approfondita deve essere fatta sulla già citata circostanza che ruota intorno alla costruzione di ulteriori tre capannoni facenti parte del parco commerciale "ANNUNZIATA", che si è dimostrata essere una prerogativa esclusiva della cosca PIROMALLI.

Come precedentemente accennato nel corso della presente annotazione, la costruzione dei nuovi tre capannoni, che avrebbero completato il complesso commerciale dell'ANNUNZIATA, è stato uno dei motivi fondamentali che ha scatenato la storica rottura dei rapporti tra le famiglie di 'ndrangheta più potenti della piana di Gioia Tauro e storicamente legate da vincoli economici e di sangue.

L'evolversi della diatriba tra i due gruppi criminali viene narrata con novizia di particolari da STANGANELLI Domenico a MOLÈ Girolamo in occasione del già menzionato colloquio avvenuto in data 27.09.2007 nel carcere di Secondigliano.

Nello specifico, STANGANELLI Domenico, dopo aver illustrato al suo interlocutore che la problematica inerente alla costruzione di tre capannoni all'ANNUNZIATA era connessa al fermo rifiuto di Antonio PIROMALLI³¹⁸ alla proposta di equa spartizione formulata da MOLÈ Rocco ("Ah!... senti... ehh... ti devo spiegare due cose! La prima è che abbiamo problemi... la sopra Annunziata... deve costruire altri tre capannoni [...]) (gli ha detto guarda qua... gli ha detto...uno lo hanno fatto ...ne devono fare altri tre, ne dobbiamo fare uno noi... perché gli altri due..."; e abbiamo chiuso che uno lo facciamo noi, ora, qua il primo quello che dobbiamo fare... niente... che lui il primo lo deve fare per forza lui [...]), gli ha specificato che PIROMALLI Antonio aveva avuto tale disposizione da suo padre durante un colloquio ("niente che lui non molla che il primo lo deve fare lui... che suo padre quando ha fatto il colloquio gli ha detto che lo deve fare lui, punto e basta..."), puntualizzandogli che la realizzazione dell'opera presso l'ANNUNZIATA era una prerogativa solo dei PIROMALLI ("[...] allora ha detto "non voglio che lo facciate... all'ANNUNZIATA"... "sono cazzi nostri che vogliamo fare... all'ANNUNZIATA..." che tu mi dici che è tutto tuo...non è tutto tuo!)

STANGANELLI prosegue il dialogo rivelando che in conseguenza di quella condotta MOLÈ Rocco aveva disposto un omicidio nel caso in cui il citato PIROMALLI Antonio avesse mandato gli operai ("[...] perché quando lui mi ha detto... ha insistito che lo deve fare, che manda gli operai... Rocco ha detto... "non c'è niente da fare, se manda gli operai" ha detto "lo ammazziamo.... due sono le cose" dice " se manda gli operai... lo dobbiamo ammazzare... domani mattina tutti (incomp.le) pronti e vediamo se manda gli operai...), lasciando intendere che solo la presenza di Nini (ndr PIROMALLI Antonio³¹⁹) aveva evitato drastiche conseguenze e facendo trasparire che le opere oggetto di contesa riguardavano appunto il parco commerciale "ANNUNZIATA" (all'entrata si è messo Nini con la macchina davanti...

³¹⁸ **PIROMALLI Antonio**, nato a Polistena (RC) il 29.05.1972, figlio di Giuseppe (classe '45).

³¹⁹ **PIROMALLI Antonio** (inteso Nini), nato a Gioia Tauro (RC) il 04.12.1939.

si è parato là davanti e non si è mosso per niente... quando ha visto a Nini, Rocco ha detto " (incomp.le) tornatevene tutti al posto" perché è stato intelligente Nino... dice "prima che vanno loro... se va qualcuno di quegli altri... cioè di mio nipote... vado io e li caccio ...non c'è bisogno che vengono loro") ("altri tre capannoni ... tre capannoni che li deve fare Annunziata... tre capannoni... li deve fare Annunziata).

Conversazione intercorsa all'interno del carcere di Secondigliano (NA) il 27.09.2007 tra MOLÈ Girolamo (Mommo), suo figlio Antonio (Nino) e suo nipote STANGANELLI Domenico (Domenico). P.P 6268/06, R.I.T. - DDA 1856/07.

Mommo: ... Allora!

Domenico: Ah!... senti... eeh... ti devo spiegare... due cose

Mommo: eh!

Domenico: **La prima è che abbiamo problemi... perché... là sopra Annunziata... deve costruire altri tre capannoni... ha preso Antonio è sceso...**

Mommo: Ma poi Rocco³²⁰...

Domenico: ... è uscito Rocco... aspetta... e lo ha chiamato Rocco ad Annunziata, e gli ha detto... "no, io avevo parlato con Pino", dice, "per fare quella parte da ristrutturare..."

Mommo: con Pino?

Domenico: Pino! **...il figlio di Pino ha chiamato... Antonio...**

Mommo: **Il figlio**

Domenico: **Antonio...**

Mommo: **per parlare...**

Domenico: **gli ha detto "guarda qua" gli ha detto... uno lo hanno fatto ...ne devono fare altri tre... ne dobbiamo fare uno noi... perché gli altri due...**

Mommo: Tre di che cosa?

Domenico: e non lo so, poi è... vede lui quello che vuole fare ...tra cui uno di questi (inc.le) dobbiamo farlo... noi... (inc.le) lui prima no, no, no... poi si vede che ne ha parlato a casa... lo zio è sceso...si sono incontrati... con Rocco ...gli ha detto Rocco ..."quando tu mi dici che perdi la faccia ...relativamente! perché tu non puoi... tuo padre non può decidere solo e noi non possiamo decidere soli..." Rocco ha fatto... ha fatto... questa volta ha fatto un ragionamento giusto. Lui, si, no, qua... la... tippete... e abbiamo chiuso che uno lo facciamo noi, ora, qua il primo quello che dobbiamo fare... niente... che lui il primo lo deve fare per forza lui ...lui con me si vede sempre ... sempre ... non abbiamo avuto mai battibecchi ...

³²⁰ **MOLÈ Rocco**, nato a Gioia Tauro (RC) il 16.08.1965, assassinato in data 01.02.2008.

Mommo: *Mi ricordo che lo avete avuto allora quando ...*

Domenico: *No no Piero lo ha avuto quando è stato... no, io con Gioacchinello³²¹ ho avuto... (inc.le)... eeh... questi problemi qua ... niente che lui non molla che il primo lo deve fare lui... che suo padre quando ha fatto il colloquio gli ha detto che lo deve fare lui, punto e basta... poi lui mi ha detto "va bene?" Gli ho detto io...*

Mommo: *Che vuole fare?*

Domenico: **il capannone... per farlo lui... il capannone**

Nino: **per costruirlo!**

Domenico: **per costruirlo! Gli ho detto Antonio... questo è un capannone che facciamo fare noi, se noi troviamo la ditta pinco pallino che ci fa a poco prezzo, perché lo devo fare quando... allora ha detto "non voglio che lo facciate... all'ANNUNZIATA"... "sono cazzi nostri che vogliamo fare... all'ANNUNZIATA..." che tu mi dici che è tutto tuo...non è tutto tuo...**

... Omissis...

Domenico: *E' suo cognato... il fratello di sua... di sua moglie ... (incomprensibile, le voci quasi completamente coperte dal vociare dei familiari degli altri detenuti)... (incomprensibile)... abbiamo avuto questo scontro qua ... (incomprensibile)... per la verità Nini... lui quella mattina... l'indomani... perché quando lui mi ha detto... ha insistito che lo deve fare, che manda gli operai... Rocco ha detto... "non c'è niente da fare, se manda gli operai" ha detto "lo ammazziamo... due sono le cose" dice "se manda gli operai... lo dobbiamo ammazzare..." domani mattina tutti (incomp.le) pronti e vediamo se manda gli operai... all'entrata si è messo Nini con la macchina davanti... si è parato là davanti e non si è mosso per niente... quando ha visto a Nini, Rocco ha detto ... (incomprensibile)... tornatevene tutti al posto" perché è stato intelligente Nino... dice prima che vanno loro... se va qualcuno di quegli altri... cioè di mio nipote... vado io e li caccio... non c'è bisogno che vengano loro.*

Mommo: *Ha fatto una cosa buona*

Domenico: **Ora devo andare a prendere l'imbasciata di Pino...**

Mommo: *Uhm...*

Domenico: **Pino gli ha detto che non si fermano che devono fare... o gli ha detto...**

321 **PIROMALLI Gioacchino** (inteso "l'avvocato"), nato a Gioia Tauro (RC) l'01.01.1969, figlio di Antonio (inteso "Nini" classe '39). Condannato con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 14.07.2011 (nell'ambito del processo c.d. "CENT'ANNI DI STORIA" - rito abbreviato) per il delitto di associazione di tipo mafioso (artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 61 n. 9 c.p.).



Mommo: *Ma non ho capito per fare che...*
Domenico: *altri tre capannoni*
Mommo: **tre capannoni che li deve fare Annunziata**

...Omissis...

La lite tra MOLE' Rocco e PIROMALLI Antonio, raccontata da STANGANELLI, è stata inoltre riferita dal collaboratore di giustizia **VIRGIGLIO Cosimo**³²² nel corso di due interrogatori.

Nello specifico, il 30.12.2009 VIRGIGLIO aveva riferito che in quel periodo (2007) " [...] Rocco MOLE' voleva togliere a tutti dagli affari, compreso i grandi cugini **PIROMALLI**, questo è sicuro" (**all. 175**).

Interrogatorio tenuto presso la Casa Circondariale di Roma - Rebibbia in data 30.12.2009 dai PP.MM. Giuseppe PIGNATONE Procuratore (P.M. 1), Michele PRESTIPINO GIARRITTA Aggiunto (P.M. 2) e Roberto Placido DI PALMA (P.M.), nei confronti del collaboratore di giustizia VIRGIGLIO Cosimo

...Omissis...

VIRGIGLIO: *...l'affare. In quel periodo comunque vi posso dire una cosa, che **Rocco MOLE'** voleva togliere a tutti dagli affari, compreso i grandi cugini **PIROMALLI**, questo è sicuro.*

P.M. 1: *E siamo sempre 2007?*

VIRGIGLIO: *Sì, il periodo ricco ecco, di **Rocco MOLE'**, quando **Rocco MOLE'** cominciò a farsi un po'... un po' di soldini diciamo.*

...Omissis...

Nel successivo interrogatorio tenuto il 18.01.2010 presso la suddetta Casa Circondariale di Rebibbia dal dott. MUSARÒ Giovanni, VIRGIGLIO ha **confermato** che la causa della discussione avvenuta tra Rocco MOLE' e Antonio PIROMALLI (a fine 2007) era stata l'esclusione della cosca MOLE' dalla costruzione di almeno di uno dei tre capannoni da realizzare "nell'area ANNUNZIATA" ("Rocco Molè", "Lui mi disse che aveva avuto una lite con uno dei Piromalli"; "Uno dei Piromalli che poi lui mi disse essere il figlio di Pino Piromalli, un certo un Antonio Piromalli"; "[...] ha avuto questa lite per la sottrazione di un capannone" "Nell'aria Annunziata") (**all. 176**).

Interrogatorio tenuto presso la Casa Circondariale di Roma - Rebibbia in data 18.01.2010 (ore 13.40) dal Sost. Proc. della Rep. MUSARÒ Giovanni nei confronti del collaboratore di giustizia VIRGIGLIO Cosimo

... Omissis...

³²² **VIRGIGLIO Cosimo**, nato il 25.05.1966 a Rosarno (RC).

Dott. Musarò: *Lei ha detto che Rocco Molè aveva avuto una lite con Antonio Piromalli.*

Virgiglio Cosimo: *Mi disse lui.*

Dott. Musarò: *Chi gliel'ha detto, lui chi?*

Virgiglio Cosimo: **Rocco Molè.**

Dott. Musarò: *Per quale ragione c'è stata?*

Virgiglio Cosimo: **Lui mi disse che aveva avuto una lite con uno dei Piromalli.**

Dott. Musarò: *Uno dei Piromalli...*

Virgiglio Cosimo: **Uno dei Piromalli che poi lui mi disse essere il figlio di Pino Piromalli, un certo un Antonio Piromalli.**

Dott. Musarò: *Ma lei lo conosce Antonio Piromalli?*

Virgiglio Cosimo: *No. Dei Piromalli io non conosco proprio nessuno, comunque e **ha avuto questa lite per la sottrazione di un capannone.***

Dott. Musarò: *Dove?*

Virgiglio Cosimo: **Nell'aria Annunziata.**

Dott. Musarò: *Sì.*

Virgiglio Cosimo: *Questo mi disse.*

Dott. Musarò: *Quando lo disse?*

Virgiglio Cosimo: *E questo sempre fine 2007, questa lite, una lite verbale, no? Che però poi lui mi disse di essere ritornata nell'equilibrio in quanto vi era stato l'intervento dei, degli zii di questo Piromalli.*

Dott. Musarò: *Cioè dei fratelli del padre?*

Virgiglio Cosimo: *Dei fratelli del padre di questo Piromalli.*

Dott. Musarò: *E poi successivamente, dopo l'omicidio lei ha saputo qualcosa?*

Virgiglio Cosimo: *Ebbi ... coso qua, Calipa che mi diceva che io mi dovevo inventare la storiella che a Roma lui si incontrò con questo Piromalli che aveva litigato.*

Dott. Musarò: *Quello che ha detto l'altra volta.*

Virgiglio Cosimo: *Sì.*

Dott. Musarò: *Ma rispetto a quello che ha detto l'altra volta, sa qualcosa in più, le viene in mente qualcosa in più?*

Virgiglio Cosimo: *Io quello che le dissi la volta scorsa era che questo Molè ultimamente era molto... nervoso.*

Dott. Musarò: *Rocco Molè.*

Virgiglio Cosimo: *Rocco sì, verso i suoi parenti.*

Dott. Musarò: Mm!

Virgiglio Cosimo: I miei cugini, come li chiamava lui.

Dott. Musarò: Per quale motivo? A parte il capannone.

Virgiglio Cosimo: Non mi... il motivo non glielo so dire, però so che buttava sempre, come si dice, sparava a zero sempre su, su, contro questi suoi cugini.

Dott. Musarò: Eh! E dopo voglio dire lei conosceva diversi esponenti della cosca Molè, nessuno ha mai detto: è stato tizio, può essere stato caio, nessuno ha mai parlato.

Virgiglio Cosimo: No loro facevano sempre riferimento a questo, a questo, a questa situazione qui con il figlio di Piromalli.

Dott. Musarò: Cioè dicevano che il responsabile era Piromalli Antonio?

Virgiglio Cosimo: Loro hanno sempre detto che per forza da lì era partito, per forza da lì era partito, per forza da lì era partita e in questo momento era meglio che andasse in galera quello lì, perché era pericoloso e che erano azioni che aveva fatto lui, aveva organizzato lui, perché era pazzo e sparavano a zero insomma su quella... Mi dissero che, no mi dissero, cioè sì, si dicevano che, insomma era questa la, la strada che loro avrebbero seguito. E poi si vantavano che avrebbero fatto la vendetta (... incomprensibile ...) però...

... Omissis...

In occasione di un nuovo interrogatorio, tenuto cinque giorni dopo dai Sostituti Procuratori della Repubblica DI PALMA Roberto e MUSARÒ Giovanni, il collaboratore di giustizia VIRGIGLIO, rispondendo a specifica domanda in ordine agli interessi di MOLÈ Rocco in campo commerciale, rivelava che quest'ultimo "voleva aprire un Conad, al centro commerciale ANNUNZIATA".

Nel prosieguo, il collaboratore di giustizia, dopo aver specificato l'esistenza a Gioia Tauro di un altro supermercato ("no, c'è un altro supermercato piccolino vicino alla statale 18, lo sapete dov'è, il supermercato di Calipa?"), ha specificato che MOLÈ "[...] doveva chiudere il piccolo e fare il Conad là".

Altresì, VIRGIGLIO, allorquando gli è stato chiesto di chiarire se MOLÈ volesse aprire il supermercato all'interno del "centro commerciale ANNUNZIATA" ("[...] all'Annunziata all'interno del centro commerciale vuole aprire un supermercato?"), ha **confermato** che presso il centro commerciale "voleva fare un capannone" (**all. 177**).

Interrogatorio tenuto presso la Casa Circondariale di Roma- Rebibbia in data 23.01.2010 (ore 09.22) dai Sost. Proc. della Rep. MUSARÒ Giovanni e DI PALMA Roberto nei confronti del collaboratore di giustizia VIRGIGLIO Cosimo

... omissis...

Dr Di Palma: *apriamo quindi una piccola parentesi sempre per continuare in questo argomento perché se non ricordo male lei nel primo verbale disse qualcosa su non vorrei sbagliarmi per cui senza che ripeto cose faccio la domanda secca, lei ha saputo di altri interessi che Rocco aveva nel settore economico commerciale, in particolare nell'apertura di nuovi negozi, capannoni, costruzioni e qualcosa del genere?*

Virgiglio Cosimo: *quello che le dissi la volta scorsa era che **lui voleva aprire un Conad, al centro commerciale Annunziata.***

Dr Di Palma: *voleva aprire il Conad, perché lui era già gestore di qualche attività di supermercato?*

Virgiglio Cosimo: *l'Idea Sud*

Dr Di Palma: *e quindi la voleva aprire lì, ma per il tramite di chi, perché torniamo*

sempre al discorso (... incomprensibile ...) in prima persona mi pare che non poteva ...

Virgiglio Cosimo: *Calipa.*

Dr Di Palma: *di Calipa. Ciccio Calipa.*

Virgiglio Cosimo: *che attualmente è intestatario di quell'altro supermercato.*

Dr Di Palma: *Idea Sud? No!*

Virgiglio Cosimo: *no, c'è un altro supermercato piccolino vicino alla statale 18, lo sapete dov'è, il supermercato di Calipa?*

Dr Di Palma: *ah quello proprio di Calipa, il suo.*

Virgiglio Cosimo: *sì, sì, doveva chiudere il piccolo e fare il Conad là.*

Dr Di Palma: *e farlo lì, allora mi scusi, mi faccia capire un attimo perché noi quando parliamo in gergo quando in quelle zone si dice l'Annunziata, si dice si capisce zona Annunziata, giusto?*

Virgiglio Cosimo: *eh!*

Dr Di Palma: *ora detto così però uno dice: **all'Annunziata all'interno del centro commerciale vuole aprire un supermercato?***

Virgiglio Cosimo: *voleva fare un capannone.*

...Omissis...

Di analogo tenore sono le dichiarazioni rilasciate dal predetto VIRGIGLIO nel corso dell'udienza del 12.03.2010 presso il Tribunale di Palmi afferente al procedimento penale n. 1529/09 R.G. (a carico di ALVARO Antonio + 14).

In particolare, il collaboratore, dopo aver riferito che era stato MOLÈ Rocco a raccontare la discussione avvenuta con suo cugino PIROMALLI Antonio ("Eh... era

arrabbiato, lui stava raccontando il fatto, signor Presidente, stava raccontando il fatto di questa discussione che aveva avuto con questo cugino, Antonio Piromalli”, ha specificato che lo stesso MOLÈ “[...] raccontò [...] che nel grande piazzale dell’Annunziata aveva l’idea di costruire un... di aprire un punto vendita dell’affiliato Conad e doveva fare un capannone”.

A tal fine MOLÈ, per risparmiare, “[...] aveva interpellato altri costruttori che non erano di Gioia Tauro”, rivolgendosi a “RESTUCCIA del Vibonese” (“Di ditte... Rocco mi sembra... se non mi sbaglio che si era rivolto al costruttore Restuccia del Vibonese per fare un preventivo [...]”).

Inoltre, il collaboratore, riferendo quanto aveva appreso da MOLÈ circa l’interesse alla costruzione di capannoni da parte di suo cugino, ha sottolineato che allorquando quest’ultimo aveva eccepito il fatto che il primo non lo avesse considerato perché voleva portare gente da fuori (“Il cugino, che mi sembra lui disse che era interessato alla costruzione pure di capannoni chiamò Rocco e gli disse: “Che è, mi porti gente di fuori a costruire sti capannoni se li faccio io?”, “Perché porti un altro e non prendi me?”), MOLÈ “si arrabbiò e lo maltrattò”, “la prese male” (“si arrabbiò e lo maltrattò dicendo “eh - dice - io faccio quello che voglio, tu a me non mi dici niente”, usò una forma di maltrattamento verbale”; “Cioè la prese male, Rocco [...]”).

Il collaboratore di giustizia, rispondendo alla domanda del Pubblico Ministero che gli aveva chiesto se erano interessate altre persone alla costruzione di altri capannoni, ha poi rivelato che MOLÈ gli aveva riferito “[...] che suo cugino, insomma, doveva costruirgli il suo capannone perché nella zona si era interessato lui a fare anche altre costruzioni” (all. 178).

Interrogatorio tenuto presso il Tribunale di Palmi nell’ambito del proc. pen. n. 1529/09 R.G. nel corso dell’udienza del 12.03.2010

... omississ...

PUBBLICO MINISTERO (PENNISI) - Senta, vuole, è in condizioni di indicare chi era il cugino con cui aveva avuto quella discussione che poi era stata, diciamo così, appianta con l’intervento degli zii?

VIRGIGLIO -

Allora, lui, la discussione fu una discussione verbale relativa alla costruzione di un capannone, mi sembra, per l’attività di generi alimentari. Non fu una discussione, come lui disse, una discussione molto molto accentuata, era perché non si trovavano sul prezzo della costruzione, in quanto Rocco aveva un fornitore che gli avrebbe fatto il capannone ad un prezzo inferiore, l’altro cugino invece diceva, dice ma anche se io te lo faccio di più non è giusto perché lì ci sono io a costruire, eccetera. E lui fece riferimento a un certo Antonio, però cioè nulla di... cioè non fu una discussione, come lui disse, fu una discussione verbale, ecco, lui parlò di una discussione verbale.

PUBBLICO MINISTERO (PENNISI) - Ma era stata una discussione forte oppure così di poco conto per ciò che le disse il Molè?

VIRIGLIO - Una discussione... io pensai a una discussione... perché il Molè non è che mi disse "Abbiamo fatto a pugni" oppure "Ci siamo sputati", lui parlò di una discussione. Ecco, non le so dire se ci fu una reazione molto grossa.

...omissis...

VIRIGLIO - Eh... era arrabbiato, lui stava raccontando il fatto, signor Presidente, **stava raccontando il fatto di questa discussione che aveva avuto con questo cugino, Antonio Piromalli.** Eh, o era un modo di esprimersi o un modo di fare, io l'ho visto quel giorno che era arrabbiato e stava raccontando di questo fatto. Mo' non so dov'è che è stato il mio inghippo che ha creato sta discussione.

PUBBLICO MINISTERO (PENNISI) - No, no, ma lei non si preoccupi degli inghippi. Senta, la questione relativa al capannone qual era?

VIRIGLIO - Lui raccontò, Rocco, che nel grande piazzale dell'Annunziata aveva l'idea di costruire un... di aprire un punto vendita dell'affiliato Conad e doveva fare un capannone. Mo' Rocco voleva... cioè si era prodigato per fare sta costruzione risparmiando più il possibile, come chiunque di noi vorrebbe fare. E in questa fase aveva interpellato altri costruttori che non erano di Gioia Tauro. Il cugino, che mi sembra lui disse che era interessato alla costruzione pure di capannoni chiamò Rocco e gli disse: "Che è, mi porti gente di fuori a costruire sti capannoni se li faccio io?" e lui Rocco gli disse: "Ma tu hai i prezzi più alti" dice: "E che c'entra io che ci ho i prezzi più alti, però i soldi rimangono sempre qua". E allora da questo ci fu un battibecco, tanto che Rocco si inasprì perché la prese come una forma di... dice: "Io faccio quello che voglio, io li porto da fuori", eccetera, eccetera. E quel giorno mentre lui raccontava questo fatto era molto... cioè molto, era arrabbiato Rocco, come se l'avesse preso come un'offesa, no, che gli dicessero "**Perché porti un altro e non prendi me**" e poi raccontò degli zii che avevano sistemato la discussione, insomma, ecco.

PUBBLICO MINISTERO (PENNISI) - Si parlò di ditte pure?

VIRIGLIO - Di ditte... Rocco mi sembra... se non mi sbaglio che si era rivolto al costruttore Restuccia del Vibonese per fare un preventivo, ecco. Rocco, l'altro non so.

PUBBLICO MINISTERO (DI PALMA) -

PUBBLICO MINISTERO (DI PALMA) - Senta, per essere più chiari su chi era questo cugino, lei nel verbale lo ha indicato con un grado di parentela. Di chi è figlio questo Antonio di cui stiamo parlando?

VIRIGLIO - Se non mi sbaglio di Giuseppe Piromalli.

PUBBLICO MINISTERO (DI PALMA) - Senta, le disse che in questa occasione Rocco aveva maltrattato suo cugino?

VIRIGLIO - Maltrattato mi sembra di sì, mo' non mi ricordo ma mi sembra di sì, che lui disse che... si arrabiò e lo maltrattò dicendo "eh - dice - io faccio quello che voglio, tu a me non mi dici niente", usò una forma di maltrattamento verbale.

...omissis...

VIRIGLIO - **Questo non glielo so dire. Però mi disse che suo cugino, insomma, doveva costruirgli il suo capannone perché nella zona si era interessato lui a fare anche altre costruzioni.**

Della lite scaturita per la costruzione dei nuovi tre capannoni presso "Annunziata" è stata fatta menzione nel corso della già citata conversazione³²³ ambientale - captata il 27.03.2012 tra RASO Gioacchino³²⁴, CARBONE Enzo³²⁵ e RASO Armando³²⁶ - richiamata nell'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa in data 22.08.2013 nell'ambito del proc. penale 20893/10 R.G.N.R. - D.D.A. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nei confronti dei predetti RASO (all. 43 cit., 43 bis cit.).

In particolare, allorché il sopracitato dialogo n. 15 si è incentrato sull'ANNUNZIATA, CARBONE ha riferito che Peppe SPERANZA³²⁷ (suocero di Rocco MOLÈ), gli aveva detto che sarebbe stato il fornitore di mattonelle alla stessa ANNUNZIATA (...allora... era venuto Peppe Speranza, mi ha detto "le mattonelle gliele devo dare io" eeh... uhm Vai da all'Annunziata!).

Tale assunto trova riscontro in una conversazione ambientale³²⁸, captata in data 07.02.2010 all'interno dell'ufficio di ANNUNZIATA Alfonso ed intercorsa tra quest'ultimo e ROMEO Francesco³²⁹, nel corso della quale lo stesso ANNUNZIATA,

323 R.I.T. 1102/12. Progressivo n. 15 del 27.03.2012 (Proc. pen. n. 20893/10 R.G.N.R. - D.D.A. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze).

324 **RASO Gioacchino**, nato il 30.10.1966 a Taurianova (RC).

325 **CARBONE Vincenzo**, nato a Sant'eufemia d'Aspromonte (RC) il 25.10.1959.

326 **RASO Armando**, nato il 09.02.1974 a Taurianova (RC).

327 **SPERANZA Giuseppe**, nato a Gioia Tauro (RC) il 30.01.1941.

328 Cfr. Annotazione di p.g. del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria n. 158441 del 13.05.2010 (pagg. 99-101). R.I.T. 800/09 - D.D.A.. Progressivo n. 13093 del 07.02.2010 (ore 17:06 circa) - Proc. Pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

329 **ROMEO Francesco**, nato a Gioia Tauro (RC) il 12.04.1955. Identificato con verbale di trascrizione conversazioni di cui al R.I.T. 274/12 D.D.A.. Progressivo n. 731 del 16.03.2012 (Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A.) (all. 179).

dopo aver riferito al suo interlocutore di essere stato interrogato dal Pubblico Ministero (nel processo "Cent'anni di Storia/Sindaci", udienza del 01.02.2010³³⁰) in merito alla sua conoscenza con MOLÈ Rocco, gli ha raccontato di averlo conosciuto "[...] al negozio del suocero [...], avendo effettuato "[...] degli acquisti di 18.000 metri di mattonelle, piu' pezzi igienici sanitari altro materiale per la costruzione e sono andato tante volte e qualche volta c'era anche lui".

Nel prosieguo del dialogo intercorso tra i RASO e CARBONE, RASO Armando prima ha asserito che "quando cominciarono a partire là davanti li hanno fatti secchi³³¹...", poi ha rivelato che "[...] per questo fatto si sono acchiappati [...]" dando conferma al suo interlocutore che gli aveva chiesto se ciò fosse avvenuto "per l'Annunziata".

Si segnala in questo contesto che nell'arco di un semestre sono stati assassinati MOLÈ Rocco (fratello di Girolamo e Domenico), rimasto vittima di un attentato mafioso a Gioia Tauro in data 01.02.2008, e altri due soggetti ritenuti vicini alla famiglia MOLÈ: PRINCI Antonino (nato a Delianuova il 24.06.1963), deceduto il 07.05.2008 (a seguito del ferimento avvenuto il 26.04.2008); CAMBREA David (nato il 16.06.1970), deceduto il 05.08.2008 (a seguito del ferimento avvenuto a Gioia Tauro il 25.07.2008).

Difatti nell'occasione RASO, dopo aver palesato una cooperazione d'affari tra i soggetti di cui stava parlando in modo sottinteso, facendo palese riferimento ad ANNUNZIATA ("loro là sono soci"), ha ricondotto l'episodio della diatriba alla realizzazione dei lavori, lasciando intendere l'esistenza di due gruppi che si erano scontrati per la realizzazione dei lavori, i PIROMALLI ed i MOLÈ ("e gli hanno detto che li devono fare loro i lavori!", "quelli dicevano ... no! No, gli faceva il figlio... ha detto mio padre che questo fatto qua, voi vi dovete fare i fatti vostri! No.... Se c'è un fio.... coso, lo dobbiamo dividere a due... uhm... ti ho detto di no...ti ho detto di si").

Tali assunti **confermano** sia che una delle principali motivazioni della rottura del rapporto tra le cosche PIROMALLI - MOLÈ era stata la spartizione dei lavori di costruzione dei capannoni presso il parco commerciale "ANNUNZIATA" sia che dei suddetti lavori i PIROMALLI ne facevano una prerogativa personale.

Questa descrizione dei fatti coincide con quella innanzi esposta inerente alla costruzione di tre capannoni all'ANNUNZIATA e connessa al fermo rifiuto di PIROMALLI Antonio alla proposta di spartizione formulata da MOLÈ Rocco, raccontata da STANGANELLI Domenico a MOLÈ Girolamo (in occasione del già menzionato colloquio avvenuto in data 27.09.2007).

Conversazione intercorsa tra RASO Armando (A), CARBONE Enzo (E) e RASO Gioacchino (G).

R.I.T. 1102/12 - D.D.A.. Progressivo n. 15 del 27.03.2012 (Proc. pen. 20893/10 - D.D.A. Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Firenze)

... **Omissis** ... (dall'inizio della registrazione fino al minuto 06:49)

³³⁰ Cfr. Annotazione di p.g. del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria n. 158441 del 13.05.2010 (pagina 99).

³³¹ Vgs. fonti aperte "www.nuovacosenza.com" e www.calabrianotizie.it (**all. 180, 181**).

G: [...] senti un poco Armando... la casa della buonanima di Rocco

A: ... mi pare che gliel'avevano assegnato a una per fare un centro per i bambini... non mi ricordo che cazzo è...

G: ma poi non se l'è presa...

A: non se l'è presa... non è che non se l'è presa... non... era indecisa... domandava... "ma voi che dite? me la prendo non me la prendo...."

G: che dite, me la prendo, non me la prendo... (Ride) ...

A: ... se te la prendi.... Questi son cazzi tuoi se te la prendi.... che cazzo fanno!? Eh!

E: ... di Rocco chi... questo....

A: di quello che hanno ammazzato!

G: quello, il fratello di Mommo!

E: ...(incomp.le)...

G: uhm!aveva una villa e ha fatto il ristorante!

A: sì... e non hanno pagato a nessuno però!

G: ... il socio vostro!....

E: ...allora... era venuto Peppe Speranza mi ha detto che le mattonelle gliele devo dare io eeh... uhm Vai da all' Annunziata!

A: ah!... e apposta gliele hanno date loro le mattonelle allora

E: mi ha detto lui a me!

G: "... Annunziata.... gliele ha date lui le mattonelle.... (Incomprensibile) ...

E: ... lui me lo ha detto sopra il treno!

G: quando è andato mai da Annunziata lui?

A: **quando cominciarono a partire là davanti li hanno fatti secchi...**
(Ride) ...

E: ah da allora è cominciato?

A: **eh!... per questo fatto si sono acciappati!... uhm!**

E: **per l'Annunziata?**

A: **Uhm!**

G: le mattonelle a lui gliele dava Annunziata!

A: **loro là sono soci....**

G: eh!

A: ... **e gli hanno detto che li devono fare loro i lavori!**

G: ... e non lo sapevano?



A: **quelli dicevano ... no! No, gli faceva il figlio... ha detto mio padre che questo fatto qua, voi vi dovete fare i fatti vostri! No.... Se c'è un fio.... coso, lo dobbiamo dividere a due... uhm... ti ho detto di no...ti ho detto di si.**

G: pensavano no?

E: **eh, ma non lo sapevano loro?**

A: **e questi non glielo dicono che sono soci!**

E: **ah, questi non glielo dicono**

A: **si negano, hai capito?**

E: **questi.... i Piromalli?**

A: uhm!

G: vabbè però quando c'era Mommo non fece... non... andò mai, magari lo hanno capito non... non ne facevano di queste forzature

A: **ah...quando c'era Mommo... non erano neanche soci, perchè lui lo ha chiamato cento volte eh... e Annunziata gli giurò su i figli, che se lui viene a sapere una cosa di queste... oggi o domani lo può fare mortadella, gli ha detto "mi fate mortadella se voi sapete che io sono socio con loro!"** Questi qua quando...

E: chi? Annunziata?

A: **Annunziata! Quando a quelli.... questi li hanno arrestati...ai buoni, questi dalla parte dei Molè... quelli ne hanno fatto carne di porco, si sono mischiati insieme ... e avete visto? Hanno fatto un paese**

E: hai visto che hanno fatto?... pure il McDonald...

G: **il McDonald...**

A: **il Bowling, il coso...**

E: ...ma chi lo gestisce là?

A: bo!

E: **dice uno che fanno il Bingo pure....**

A: **no, forse il cinema fanno...**

G: forse il cinema dice che fanno!

A: ma forse, eh....

G: ... non fa niente nessuno.... (incomp.le) giusto vedete... mh?

E: si ma...

A: si ma si scopre pure li

E: voglio dire.... alla fine... questi cazzo di Molè... cervello ne dovevano avere poco però... poco davvero...

A: ah?



E: ... ne deve avere poco per davvero!

A: no, perchè quando hanno arrestato ai... ai due fratelli buoni, quegli altri erano una massima di... di...

G: ...imprenditori imprenditori scaltri non erano neanche....

A: il... il fratello quell'altro grande eh... ne.. nel senso che (Incomprensibile)... non è che, quando... siccome quelli erano più grandi, lui lo diceva sempre no, questo Mommo, va bene

In conclusione, dalla disamina appena effettuata in merito ad una delle motivazioni che hanno portato alla rottura dei rapporti tra i PIROMALLI e i MOLÈ (due famiglie potenti e storiche di Gioia Tauro), si evince che, senza ombra di dubbio, la costruzione dei tre capannoni del parco commerciale "ANNUNZIATA" ha rappresentato uno snodo cruciale nella gestione dei rapporti tra le due famiglie al punto che i due gruppi erano disposti ad uccidere.

Elemento fondamentale e significativo è la circostanza per cui l'imprenditore gioiese non ha avuto alcuna voce in capitolo in tale affare, non potendo decidere neanche la ditta a cui affidare i lavori in quanto tale decisione è ad appannaggio completo delle malavita cittadina.

Come già dedotto nel corso della presente annotazione, la motivazione della pretesa dei PIROMALLI ad avere monopolio assoluto nella costruzione dei capannoni facenti parte del parco commerciale "ANNUNZIATA", è da ricercarsi non in una mera e semplice imposizione mafiosa, ma nella consapevolezza che tale progetto imprenditoriale fosse una loro creatura. "

La rottura tra le cosche Piromalli e Molè in ordine alla costruzione dei suddetti tre capannoni presso il parco Annunziata costituisce la plastica dimostrazione - anche alla luce di quanto in precedenza argomentato - dell'esistenza di una storica e saldissima alleanza economico-mafiosa tra ANNUNZIATA Alfonso e la cosca Piromalli. Si tratta in particolare di un'alleanza che nasce, cresce e si fortifica nell'arco temporale di oltre vent'anni, e che vede non a caso ruotare attorno alla classica figura dell'imprenditore contiguo all'*ndrangheta* (nella specie l'ANNUNZIATA) tutti i più importanti soggetti di vertice della *ndrina* dominante nel territorio di Gioia Tauro (per l'appunto quella riconducibile alla famiglia Piromalli). Dapprima, come si è già detto, Giuseppe Piromalli cl. 21, poi il nipote di quest'ultimo Giuseppe Piromalli cl. 45 ed ancora, secondo un vero e proprio meccanismo di successione dinastica - il figlio di quest'ultimo Antonio Piromalli cl. 72, ovvero colui che - durante la detenzione del padre e prima dell'arresto nell'ambito del procedimento cd. *Cent'Anni di Storia* - lo aveva sostituito al vertice della omonima cosca mafiosa.

La suddetta ricostruzione operata dalla P.G. in merito alla diatriba sulla costruzione dei nuovi tre capannoni presso il parco commerciale Annunziata si fonda su numerose ed articolare fonti

di prova, confermando appieno la storica ed inequivocabile intraneità di Alfonso Annunziata alla 'ndrina Piromalli.

In primo luogo, sono eloquenti le risultanze del colloquio registrato il 27.09.2007 (RIT DDA n. 1856/07 - p.p. n. 6268/06 RGNR DDA) presso il carcere di Secondigliano tra il detenuto Molè Girolamo (detto Mommo), il figlio Antonio ed il nipote Stanganelli Domenico, intercettazione acquisita agli atti di questo procedimento ai sensi dell'art. 270 c.p.p. ed a cui si è già fatto riferimento nel precedente paragrafo.

Si tratta invero di un dialogo che ha già formato oggetto - come si è detto - di un puntuale vaglio giurisdizionale nell'ambito del procedimento *Cent'Anni di Storia* (cfr. stralcio della sentenza emessa dal G.u.p. in sede di giudizio abbreviato) e che però, a seguito di un più attento riascolto da parte della P.G. delegata nell'ambito del presente procedimento, ha consentito di far emergere un ulteriore e significativo elemento di prova a carico di ANNUNZIATA Alfonso.

Nel citato colloquio infatti il detenuto Molè Girolamo (detto Mommo) - come argomentato in precedenza con riferimento alla vicenda dell'acquisto nel 1992 dei primi tre ettari di terreno dal barone Musco da parte di Annunziata Alfonso - chiarisce al figlio Antonio ed al nipote Stanganelli Domenico anche i motivi della ferma opposizione di Antonio Piromalli cl. 72 e del padre Giuseppe cl. 45 (Pino Piromalli) ad una partecipazione della famiglia Molè (nella specie di Rocco Molè) alla costruzione di almeno uno degli ulteriori tre capannoni presso il parco Annunziata. I motivi - come si evince agevolmente dal passaggio della conversazione di seguito riportata e come ampiamente illustrato in precedenza - erano in sintesi da ricercarsi nella circostanza per cui dietro quella costruzione vi era un preciso e strategico interesse economico di Giuseppe (Pino) Piromalli e della cosca da quest'ultimo capeggiata; egli infatti aveva addirittura acquistato dal barone Musco (e poi rivenduto al doppio ad Annunziata Alfonso nel 1992³³²) i primi tre ettari del terreno su cui nel 1994 l'Annunziata aveva realizzato il primissimo capannone (quello, per intenderci, in cui attualmente è collocato il negozio con insegna DECATHLON).

OMISSIS

Mommo: **no, va be sai... (inc.le) suo padre (inc.le) allora...sai che hanno fatto? Dunque... suo padre ha comprato dal barone MUSCO³³³ e gliel'ha**

³³² Tale circostanza - relativa al pagamento per quel terreno (pari a circa tre ettari) da parte di ANNUNZIATA Alfonso di un prezzo pari quasi al doppio di quello risultante dall'atto di compravendita, nonché al fattivo e concreto interessamento di Pino Piromalli all'eliminazione di un traliccio dell'ENEL presente nel terreno - risulta riscontrata e puntualmente ricostruita dalla P.G. a pg. 98 ss dell'annotazione del 14.10.2014.

³³³ Si fa riferimento a **MUSCO Ettore** (nato a Napoli il 14.02.1899 e deceduto il 02.09.1990) ed ai suoi eredi.

venduta al doppio ad Annunziata... e Annunziata ha costruito

Domenico: **No, sai dove ricadono? Nella terra di coso... di Cananzi ...ti ricordi la strada...**

Mommo: *Ma, andando per la sopra? Per Taurianova?*

Domenico: *Si... si*

Mommo: **Si però è... (incomp) i primi... i primi tre ettari che ha comprato, li ha comprati Pino...**

Domenico: *(rivolgendosi al cugino al suo fianco) non fare così Nino*

Mommo: **dal barone MUSCO e poi glieli ha dati ad ANNUNZIATA...(inc.le) hai capito? ecco perché lui si sente...la cosa di parlare di suo padre...**

...Omissis...

Ma vi è di più !!

L'esistenza di uno specifico ed irrinunciabile interesse commerciale di Pino Piromalli (e della cosca in quel preciso momento storico rappresentata ai massimi livelli dal figlio Antonio cl. 72) alla costruzione dei nuovi capannoni del parco Annunziata trova peraltro piena conferma alla luce delle risultanze del colloquio registrato il 4.04.2008 (p.p. n. 6268/06 RGNR DDA - R.I.T. DDA 1856/07) presso il carcere di Nuoro tra il detenuto Molè Domenico (detto Mico) e la moglie Mesiani Mazzacuva Valeria.

Si tratta invero di una intercettazione, compendiate nell'annotazione integrativa della P.G. depositata in data 19.01.2015 ed acquisita agli atti di questo procedimento ai sensi dell'art. 270 c.p.p.. Si riporta di seguito lo stralcio di interesse della citata conversazione:

Omissis

MOLÈ Domenico: M

MESIANI MAZZACUVA Valeria: V

M: **da Annunziata là...il primo capannone è chiuso?**

V: **si adesso...**

M: **e c'ha quello dietro? Sembra piccolo però da lontano...però deve essere grande...**

V: **mamma mia...pure l'altro giorno sono dovuta andare per trovarti delle cose nere che non trovo da nessuna parte con Caterina...immenso, immenso, immenso...**

M: *(inc.)*

V: *eh?*

M: **lui c'era?**

V: *(fa segno di no con il capo)*

M: *lui?*

V: no non lo so...in quel momento no (inc.) è sempre...dice che è sempre...

M: **ma la moglie ti ha riconosciuta (inc.)?**

V: **no, non ci conosce**

M: **non mi conosce?**

V: no...parlava con i rappresentanti...tutto lui era...

M: qualche volta...penso una volta...

V: e **ora non...non ci conosce...manco lui il marito mi ha riconosciuta...**

M: **per colpa sua sono successi tutti sti** (inc.)

V: (inc.)

M: (inc.) ve lo avevo detto (inc.) parole (inc.)

V: (inc.) che c'entra lui, lui (inc.)

M: si ma per...ti voglio dire...

V: eh!

M: ahi, ahi, ahi

V: **là abbiamo sbagliato pure noi...(inc.) il terreno lo aveva comprato suo padre, lo ha detto Mommo eh eh...non gli potevamo imporre...**

M: **eh eh eh, in una cosa sua...**

V: **Rocco invece mancu i cani ha fatto** (inc.)

M: (inc.)

V: **dice che quello magari ha risposto pure, ha visto un ragazzo che gli ha risposto e gli è andato in testa e gli ha urtato un poco...chi lo sa...**

M: e apposta...dicevano là (inc. labiale, gesticola)

V: ah?

M: Mommo diceva là...(inc.)?

V: (inc.)

M: (inc.) polvere qua in carcere, sai come (inc.) quando è andato da Annunziata (inc.)

V: (inc.) certezze, ci sono cose che non parlano (inc.) la verità (inc.) è un enigma (inc.)

M: di chi

V: perché ci sono tante tante...

M: si, hanno interesse loro per fare in questo modo no...(pausa)...ma è stato sempre così

V: (inc. labiale, gesticola)

M: con loro, eeh! si fa vedere no eh! per fare vedere che magari gira con qualcuno (inc.)

V: (inc.)

M: perché poi che volevi che gli dicesse scusa? Eh?

V: si ma (inc.)

M: se io lo devo fare (inc.) che non c'entro niente eh

V: (inc.)

M: eh?

V: (inc.) reagiamo, che facciamo?

M: eh ma fot...

V: eh lo so, io capisco (inc.) però io (inc.)

M: noi sappiamo il modo di reagire hai capito e così è il ragionamento (inc.) se io invece mi dimostro che su certe cose (inc.) poi quello dice si io vado però voglio i soldi e io procedo, voi sapete eh...però dovete rischiare...

Omissis fino a fine colloquio.

Pertanto - anche alla luce di quanto emerso dal suddetto colloquio del 27.09.2007 tra Molè Girolamo (detto Mommo), il figlio

Antonio ed il cognato Stanganelli Domenico - risultano allora evidenti due circostanze.

Da un lato, che l'oggetto della suddetta conversazione del 4.04.2008 è senza dubbio da ricercarsi nella diatriba sorta con i Piromalli (nella specie con Piromalli Antonio cl. 72) in merito alla costruzione dei capannoni di Annunziata, senza dubbio concausa dell'uccisione di Rocco Molè (fratello di Domenico Molè) avvenuta poco più di due mesi prima rispetto al colloquio in esame (M: **da Annunziata là...il primo capannone è chiuso? ... V: mamma mia...pure l'altro giorno sono dovuta andare per trovarti delle cose nere che non trovavo da nessuna parte con Caterina...immenso, immenso, immenso ... M: lui c'era? V: e ora non...non ci conosce...manco lui il marito mi ha riconosciuto... M: per colpa SUA sono successi tutti sti (inc.)**”).

Dall'altro lato, che in effetti - come ammesso dalla stessa Mesiani Mazzacuva e come confermato senza tentennamenti dal marito - era stata eccessiva e “sbagliata” la pretesa degli stessi Molè (nella specie di Rocco nei confronti di Antonio Piromalli cl. 72) di voler “imporre” la loro presenza nella realizzazione di uno dei tre capannoni che dovevano essere costruiti nell'area del parco Annunziata; e ciò in quanto la costruzione doveva essere realizzata su un terreno di Pino Piromalli (V: **là abbiamo sbagliato pure noi...(inc.) il terreno lo aveva comprato suo padre, lo ha detto Mommo³³⁴ eh eh...non gli potevamo imporre... M: eh eh eh, in una cosa sua...**) e dunque su un investimento economico che poteva essere solo e soltanto appannaggio della cosca Piromalli.

Il prosieguito del dialogo consente peraltro di avere conferma, ove ve ne fosse bisogno, dell'oggetto del colloquio in esame; dapprima infatti la Mesiani Mazzacuva Valeria rivolgeva - anche alla luce di quanto affermato dal marito (“**eh eh eh, in una cosa sua...**”) - una critica al cognato Rocco Molè (“**Rocco mancu i cani ha fatto ...**”) e successivamente invece giustificava in qualche modo lo scontro verbale sorto tra quest'ultimo (ucciso il 1° febbraio 2008) ed il “ragazzo” Antonio Piromalli (“**dice che quello magari ha risposto pure, ha visto un ragazzo che gli ha risposto e gli è andato in testa e gli ha urtato un poco ... chi lo sa**”).

³³⁴ Tale circostanza **trova in effetti pieno riscontro** dalle risultanze del colloquio del 27.09.2007 tra Molè Girolamo (detto Mommo), il figlio Antonio ed il cognato Stanganelli Domenico (RIT DDA n. 1856/07 - p.p. n. 6268/06 RGNR DDA), nell'ambito del quale Mommo - riferendosi ai primi tre ettari di terreno acquistati da Annunziata nel 1992 dai Musco e volendo esplicitare ai suoi interlocutori le ragioni della ferma opposizione di Antonio Piromalli cl. 72 (e del padre PINO tramite l'imbasciata inviata dal carcere) ad un parziale subentro nella costruzione dei tre capannoni da parte dei Molè - dice quanto segue: **“no, va be sai... (inc.le) suo padre (inc.le) allora...sai che hanno fatto? Dunque... suo padre ha comprato dal barone MUSCO e gliel'ha venduta al doppio ad Annunziata... e Annunziata ha costruito ... Si però è... (incomp) i primi... i primi tre ettari che ha comprato, li ha comprati Pino... dal barone MUSCO e poi glieli ha dati ad ANNUNZIATA...(inc.le) hai capito? ecco perché lui si sente...la cosa di parlare di suo padre...”**

Inoltre, depongono in modo inequivoco nel senso dell'esistenza di una concreta cointeressenza economica tra la cosca Piromalli e Annunziata Alfonso le dichiarazioni rese in più occasioni dal collaboratore di giustizia Virgiglio Cosimo in ordine proprio allo scontro sorto tra Piromalli Antonio cl. 72 e Rocco Molè a causa della "pretesa" di quest'ultimo di voler costruire uno dei tre nuovi capannoni del parco commerciale Annunziata. Si tratta invero di propalazioni - già oggetto di un positivo e reiterato vaglio giurisdizionale di attendibilità nell'ambito del processo cd. *Cent'Anni di Storia* - che confermano quanto in modo chiaro emerso dal contenuto delle suddette conversazioni ambientali intercettate.

Da ultimo, e sempre con riguardo al predetto "scontro" in ordine alla costruzione dei suddetti capannoni, nonchè alla evidente contiguità esistente tra Alfonso Annunziata e la cosca Piromalli, risulta significativo il contenuto della conversazione ambientale intercettata il 27.03.2012 (progr. n. 15 - RIT 1102/12) tra Raso Armando, Carbone Enzo e Raso Gioacchino nell'ambito del procedimento penale n. 20893/10 R.G.N.R. DDA pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze. Si tratta di una registrazione acquisita agli atti del presente procedimento ai sensi dell'art. 270 c.p.p., rispetto alla quale si riporta di seguito quanto puntualmente ricostruito dalla P.G. nella citata annotazione del 14.10.2014:

“

(1) Le intercettazioni di RASO Armando

Ulteriori elementi investigativi di rilievo si sono ottenuti dall'acquisizione di una conversazione³³⁵ ambientale captata nell'ambito del proc. penale 20893/10 R.G.N.R. - D.D.A. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze e richiamata nell'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa in data 22.08.2013 dall'Ufficio del G.I.P. di detta Procura nei confronti, tra gli altri, di RASO Armando (all. 43, 43 bis).

*Il riferimento è al dialogo intercettato il 27.03.2012 a bordo del veicolo Fiat Panda - targato ED*693*DR³³⁶ - tra **RASO Gioacchino**³³⁷, **CARBONE Enzo**³³⁸ e **RASO Armando**³³⁹.*

Preliminarmente, preme delineare la figura criminale del predetto RASO Armando e, a tale scopo, si richiamano proprio alcuni passaggi della citata ordinanza di

³³⁵ R.I.T. 1102/12 D.D.A. Progressivi nn. 15 e 16 del 27.03.2012 (Proc. pen. n. 20893/10 R.G.N.R. - D.D.A. Procura della Rep. presso il Tribunale di Firenze).

³³⁶ Veicolo noleggiato presso la HERTZ in uso a RASO Armando (classe '50).

³³⁷ **RASO Gioacchino**, nato il 30.10.1966 a Taurianova (RC).

³³⁸ **CARBONE Vincenzo**, nato a Sant'eufemia d'Aspromonte (RC) il 25.10.1959.

³³⁹ **RASO Armando**, nato il 09.02.1974 a Taurianova (RC).

custodia cautelare la quale - nel mettere in rilievo a pagina 3 che "Armando Raso ha numerosi precedenti penali e di polizia, compresa una condanna per associazione a delinquere di stampo mafioso pronunciata con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria datata 24.10.2000 e divenuta irrevocabile in data 19.01.2001 (in quanto giudicato appartenente alla cosca "PIROMALLI/MOLÈ") - ha altresì evidenziato che RASO "[...] è stato un uomo di fiducia di Girolamo Molè³⁴⁰ (detto "MOMMO"), del quale ha favorito la latitanza", ed "[...] era inserito con un ruolo significativo nell'organigramma di quella che, prima della nota separazione tra le due famiglie, avvenuta all'interno della 'ndrina, era la cosca Piromalli- Molè".

"La sua condotta si articola in più direzioni. In primo luogo RASO ha la funzione precipua di favorire gli incontri del predetto latitante con terzi".

Ma evidentemente la condotta del RASO non si esaurisce nell'attività di favoreggiamento del latitante in quanto attraverso la sua intermediazione l'imputato rende possibile l'attuazione del progetto criminoso dell'associazione per cui è processo. Invero, l'imputato concorre nelle attività economiche della cosca Molè adoperandosi nell'adozione di iniziative imprenditoriali per il perseguimento del programma criminoso più volte illustrato che è quello di penetrazione mafiosa nella gestione dei servizi del porto ed, ancora, mantenendo i rapporti tra il Molè ed il mondo economico imprenditoriale impegnato nelle attività portuali nonché instaurando con i pubblici funzionari che fanno mercimonio delle proprie funzioni un sistema di corrottele [...].

Altresì "il rapporto di RASO Armando con la cosca si è consolidato grazie al matrimonio con ALBANESE Teresa, cognata di Girolamo MOLÈ. Francesco Raso, padre di Armando e Gioacchino, nel passato, è stato oggetto di un controllo unitamente a Rocco Molè e Domenico Mazzitelli, pluripregiudicati e con precedenti anche per associazione a delinquere ex art. 416 bis c.p.

La conferma dello stretto rapporto tra Armando Raso e la 'ndrangheta è emerso, peraltro, anche da alcune intercettazioni ambientali effettuate nel corso delle indagini di questo procedimento. Si tratta delle conversazioni n° 15 e n° 16 del 27 marzo 2012, nel corso delle quali, Armando Raso, parlando con Vincenzo Carbone, alla presenza di Gioacchino Raso, ha raccontato alcuni fatti di 'ndrangheta riferibili alla cosca Piromalli-Molè.

Le dichiarazioni rese dal RASO nella richiamata conversazione ambientale del 27.03.2012 sono di spiccata importanza investigativa, non solo perché forniscono un'ulteriore riprova dei rapporti tra ANNUNZIATA e la cosca PIROMALLI ma anche perché mettono in luce il modus operandi della cosca stessa nel relazionarsi con i soggetti che rappresentano l'espressione dei propri interessi economici sul territorio.

Il RASO ha narrato di una cosca PIROMALLI molto attenta a non far trasparire all'esterno i propri interessi economici, a non palesare l'identità dei soggetti con cui sono in affari e, soprattutto, nel non avere il classico atteggiamento c.d. mafioso.

L'atteggiamento riservato e prudente della cosca è esagerato a tal punto da nascondere gli interessi economici anche agli alleati di sempre, a coloro con i quali hanno stretto vincoli di sangue e di affari che perduravano da cent'anni, la cosca MOLÈ.

Nel corso di tale dialogo, infatti, RASO Armando ha chiarito quelli che erano i rapporti tra ANNUNZIATA Alfonso e la cosca PIROMALLI, sottolineando che tale rapporto è stato sempre nascosto alla cosca MOLÈ anche dallo stesso imprenditore gioiese più volte interpellato ("[...] questi non glielo dicono che sono

³⁴⁰ **MOLÈ Girolamo**, nato a Gioia Tauro (RC) il 01.12.1961.

soci!”, “si negano [...]” e specificando inoltre che ANNUNZIATA, in più occasioni, aveva negato a Mommo MOLE³⁴¹ tale rapporto con i PIROMALLI (“ah...quando c'era Mommo... non erano neanche soci, perchè lui lo ha chiamato cento volte eh... e Annunziata gli giurò su i figli, che se lui viene a sapere una cosa di queste... oggi o domani lo può fare mortadella, gli ha detto ”mi fate mortadella se voi sapete che io sono socio con loro!”).

*RASO Armando ha poi ribadito la cooperazione in affari tra ANNUNZIATA ed i PIROMALLI, lasciando intendere che questo rapporto si sia rinsaldato nel momento in cui sono stati arrestati taluni componenti della 'ndrina MOLE (in particolare si evidenzia che **MOLE Girolamo** - classe 1961, capo dell'omonica cosca e latitante dal 1993 - dopo essersi sottratto al provvedimento di custodia cautelare emesso nei suoi confronti nell'ambito dell'operazione “TIRRENO”, è stato tratto in arresto dai ROS nel 1997 nelle campagne di Gioia Tauro ed il fratello **Domenico** è stato tratto in arresto nel 1999) e che, quindi, abbiano realizzato insieme gli immobili a destinazione commerciale presenti nell'area prospiciente lo svincolo autostradale (“Annunziata! Quando a quelli... questi li hanno arrestati...ai buoni, questi dalla parte dei Molè... quelli ne hanno fatto carne di porco, si sono mischiati insieme ... e avete visto? Hanno fatto un paese”), alludendo alla costruzione del MC Donald, al Bowling³⁴² (insistente nell'immobile costruito³⁴³ su parte dei terreni oggetto della compravendita avvenuta nel 1992³⁴⁴) ed a progetti di futura realizzazione, in particolare di un cinema e/o un Bingo.*

Si evidenzia che quest'ultimo assunto ha trovato conferma nelle risultanze dell'attività tecnica, laddove sono state captate conversazioni telefoniche dall'utenza in uso a MANGIONE Sergio (genere di ANNUNZIATA Alfonso) che hanno palesato il suo interessamento diretto nella valutazione dell'apertura sia di sale cinematografiche³⁴⁵ che di una sala Bingo³⁴⁶ presso il parco commerciale “ANNUNZIATA”.

Inoltre, sempre nel descrivere il citato modus operandi della cosca PIROMALLI, RASO Armando ha continuato narrando un episodio relativo alla lottizzazione di un terreno circostante l'area in cui insiste l'ospedale di Gioia Tauro e al successivo investimento immobiliare operato nel medesimo territorio.

L'assunto raccontato da RASO fa riferimento ad una costruzione residenziale effettuata formalmente dai MAZZAFERRO, in realtà per conto dei PIROMALLI, confermando l'interesse di questi ultimi a non palesarsi all'esterno (“...allora Mazzaferro fecero la lottizzazione dell'ospedale e quella terra era proprio dei Piromalli, era la sua storicamente dei suoi nonni, che andavo a raccogliano le ulive

³⁴¹ MOLE Girolamo (inteso Mommo) capo dell'omonima cosca.

³⁴² **SUSAN BOWLING & HAVANA SLOT S.R.L.** (P. IVA 02668320803), con sede legale in Gioia Tauro (RC) in via Statale 111 snc - PARCO ANNUNZIATA, esercente l'attività di sale giochi e biliardi, rappresentata da FURFARO Salvatore, nato a Gioia Tauro (RC) il 28.01.1991.

³⁴³ Concessione n. 1577 del 26.04.2001 (**all. 44**).

³⁴⁴ Ex particella n. 1191, poi divenuta 1270, ora trasformate nelle particelle nn. **1310 e 1510**.

³⁴⁵ R.I.T. 848/12 - D.D.A.. Linea 5008. Progressivi n. 32473 del 18.11.2013 e n. 39367 del 31.12.2013. Conversazione telefonica tra MANGIONE Sergio e BASSANO Roberto (nato a Torino il 02.11.1959) - Proc. Pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A. (**all. 44 bis, 45**).

³⁴⁶ R.I.T. 848/12 - D.D.A.. Linea 5008. Progressivo n. 11368 del 04.01.2013. Conversazione telefonica tra MANGIONE Sergio e INFANTINO Giovanni (nato a Gioia Tauro il 10.05.1977) - Proc. Pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A. (**all. 45 bis**).

facevano queste cose sta, la hanno passata edificabile e Mazzaferro si è messo il tempo di fare i ristoranti(fon.), e questi qui di Molè sono andati lì e gli ha rotto i coglioni...").

Di fatto è stato appurato che l'area circostante l'ospedale (per mq 60.962 censita al catasto terreni al foglio di mappa n. 28 particelle nn. 23, 551, 552, 553, 557, 558 e 559 di Gioia Tauro) è stata interessata da un piano di lottizzazione (denominato "Teorema") approvato dal Consiglio Comunale di Gioia Tauro il 30.11.2006 a seguito dell'istanza presentata da ROMEO Ennio.

Per detto Piano di lottizzazione il prefato organo consiliare, con provvedimento n. 22 del 29.06.2010, ha approvato una variante richiesta il 21.06.2007 dai sigg. MAZZAFERRO Teodoro³⁴⁷, MURATORI Domenico Maria³⁴⁸ e CENTO Maurizio³⁴⁹, che avevano acquistato l'area in questione con atto del 06.09.2006 (all. 46).

In particolare RASO ha rivelato che questo rapporto era occulto al punto che, quando i MOLÈ vantarono una richiesta estorsiva nei confronti dei MAZZAFERRO per la realizzazione dell'investimento immobiliare ("[...] e questi qui di Molè sono andati lì e gli ha rotto i coglioni ...), gli stessi PIROMALLI, per non palesare che in realtà era un loro investimento, ordinarono agli imprenditori gioiesi di dare ai MOLÈ quanto richiesto (gli dissero loro a Mazzaferro di regalargli soldi.. regalagli qualcosa... hai capito...non è che sono andati lì a dirgli vedi che è il mio, e vabbè quello che fanno (inc.) per non fare parlare in giro...che è il nostro) (all. 43 cit.).

Conversazione intercorsa tra RASO Armando (A), CARBONE Enzo (E) e RASO Gioacchino (G).

R.I.T. 1102/12 - D.D.A. Progressivo n. 15 del 27.03.2012 (Proc. pen. 20893/10 - D.D.A. Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Firenze)

... **Omissis** ... (dall'inizio della registrazione fino al minuto 06:49)

G: [...] senti un poco Armando... la casa della buonanima di Rocco

A: ... mi pare che gliel'avevano assegnato a una per fare un centro per i bambini... non mi ricordo che cazzo è...

G: ma poi non se l'è presa...

A: non se l'è presa... non è che non se l'è presa... non... era indecisa... domandava... "ma voi che dite? me la prendo non me la prendo...."

G: che dite, me la prendo, non me la prendo... (Ride) ...

A: ... se te la prendi.... Questi son cazzi tuoi se te la prendi.... che cazzo fanno!? Eh!

E: ... **di Rocco chi... questo....**

³⁴⁷ MAZZAFERRO Teodoro, nato a Gioia Tauro (RC) il 26.11.1938.

³⁴⁸ MURATORI Domenico Maria, nato a Gioia Tauro (RC) l'11.09.1971.

³⁴⁹ CENTO Maurizio, nato a Vibo Valentia il 22.01.1972.

A: **di quello che hanno ammazzato!**

G: **quello, il fratello di Mommo!**

E: ... (incomp.le) ...

G: *uhm!aveva una villa e ha fatto il ristorante!*

A: *si... e non hanno pagato a nessuno però!*

G: *... il socio vostro!....*

E: *...allora... era venuto Peppe Speranza mi ha detto che le mattonelle gliele devo dare io eeh... uhm Vai da all' Annunziata!*

A: *ah!... e apposta gliele hanno date loro le mattonelle allora*

E: *mi ha detto lui a me!*

G: **"... Annunziata.... gliele ha date lui le mattonelle..."**
(Incomprensibile) ...

E: *... lui me lo ha detto sopra il treno!*

G: **quando è andato mai da Annunziata lui?**

A: **quando cominciarono a partire là davanti li hanno fatti secchi... (Ride) ...**

E: *ah da allora è cominciato?*

A: **eh!... per questo fatto si sono acchiappati!... uhm!**

E: **per l'Annunziata?**

A: **Uhm!**

G: *le mattonelle a lui gliele dava Annunziata!*

A: **loro là sono soci....**

G: *eh!*

A: **... e gli hanno detto che li devono fare loro i lavori!**

G: *... e non lo sapevano?*

A: **quelli dicevano ... no! No, gli faceva il figlio... ha detto mio padre che questo fatto qua, voi vi dovete fare i fatti vostri! No.... Se c'è un fio... coso, lo dobbiamo dividere a due... uhm... ti ho detto di no...ti ho detto di si.**

G: *pensavano no?*

E: **eh, ma non lo sapevano loro?**

A: **e questi non glielo dicono che sono soci!**

E: **ah, questi non glielo dicono**

A: **si negano, hai capito?**

E: **questi.... i Piromalli?**

A: *uhm!*

G: *vabbè però quando c'era Mommo non fece... non... andò mai, magari lo hanno capito non... non ne facevano di queste forzature*

A: **ah...quando c'era Mommo... non erano neanche soci, perchè lui lo ha chiamato cento volte eh... e Annunziata gli giurò su i figli, che se lui viene a sapere una cosa di queste... oggi o domani ... lo può fare mortadella, gli ha detto "mi fate mortadella se voi sapete che io sono socio con loro!"** Questi qua quando...

E: *chi? Annunziata?*

A: **Annunziata! Quando a quelli... questi li hanno arrestati...ai buoni, questi dalla parte dei Molè... quelli ne hanno fatto carne di porco, si sono mischiati insieme ... e avete visto? Hanno fatto un paese**

E: *hai visto che hanno fatto?... pure il McDonald...*

G: **il McDonald...**

A: **il Bowling, il coso...**

E: *...ma chi lo gestisce là?*

A: *bo!*

E: **dice uno che fanno il Bingo pure...**

A: **no, forse il cinema fanno...**

G: *forse il cinema dice che fanno!*

A: *ma forse, eh...*

G: *... non fa niente nessuno.... (incomp.le) giusto vedete... mh?*

E: *si ma...*

A: *si ma si scopre pure lì*

E: *voglio dire... alla fine... questi cazzo di Molè... cervello ne dovevano avere poco però... poco davvero...*

A: *ah?*

E: *... ne deve avere poco per davvero!*

A: *no, perchè quando hanno arrestato ai... ai due fratelli buoni, quegli altri erano una massima di... di...*

G: *...imprenditori imprenditori scaltri non erano neanche...*

A: *il... il fratello quell'altro grande eh... ne.. nel senso che (Incomprensibile)... non è che, quando... siccome quelli erano più grandi, lui lo diceva sempre no, questo Mommo, va bene*

Conversazione intercorsa tra RASO Armando (A), CARBONE Enzo (E) e RASO Gioacchino (G).

R.I.T. 1102/12 - D.D.A.. Progressivo n. 16 del 27.03.2012 (Proc. pen. 20893/10 - D.D.A. Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Firenze)

...Omissis...

A: **"...loro sono i Mazzaferro tutti loro sono (inc.)...in tutti i posti...però non rifiatano..."**,

G: **"...non rifiatano non...manco le cose guardano questi gli portano i conti e tipo non....."**,

A: **"...allora Mazzaferro fecero la lottizzazione dell'ospedale e quella terra era proprio dei Piromalli, era la sua storicamente dei suoi nonni, che andavo a raccolgono le ulive facevano queste cose sta, la hanno passata edificabile e Mazzaferro si è messo il tempo di fare i ristoranti(fon.), e questi qui di Molè sono andati lì e gli ha rotto i coglioni..."**,

E: **"...allora sono, erano scemi..."**,

A: **"...gli dissero loro a Mazzaferro di regalargli soldi.. regalagli qualcosa..hai capito...non è che sono andati lì a dirgli vedi che è il mio, e vabbè quello che fanno (inc.) per non fare parlare in giro...che è il nostro", Gioacchino dice che le cose si sono allontanate..."**,

A: **"..quelli non ne fanno discussioni con le persone (Piromalli)..."**,

Enzo dice non vanno in un negozio e vogliono le cose gratis,

G: **"...per l'amor di Dio mai sentito mai..."**,

A: **"...l'altra volta un figlio di questi, di Gioacchino è andato dal fotografo, il fotografo gli ha dato le fotografie e non..., quant'è (ha chiesto il figlio di Gioacchino), niente come niente vedi quant'è (inc.), e stavano le persone dentro e lui ha preso ed andato via ed è tornato dopo 30 minuti e gli ha detto non ti permettere di ...(comportarti così a non farmi pagare) perchè le persone chissà cosa pensano..me lo ha raccontato il fotografo che sono 50 anni che hanno il fotografo perchè prima lo aveva il padre...ed hanno pagato sempre e mai gli hanno detto non pago, l'impiegato non sapeva ed ha visto che era lui e gli ha detto niente, loro dicono che a me che cavolo me ne frega di 10 euro di fotografie, non mi interessa a me..."**.

...Omissis...

Omissis

Della lite scaturita per la costruzione dei nuovi tre capannoni presso "Annunziata" è stata fatta menzione nel corso della già citata conversazione³⁵⁰ ambientale - captata il 27.03.2012 tra RASO Gioacchino³⁵¹, CARBONE Enzo³⁵² e RASO

³⁵⁰ R.I.T. 1102/12. Progressivo n. 15 del 27.03.2012 (Proc. pen. n. 20893/10 R.G.N.R. - D.D.A. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze).

³⁵¹ **RASO Gioacchino**, nato il 30.10.1966 a Taurianova (RC).

Armando³⁵³ - richiamata nell'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa in data 22.08.2013 nell'ambito del proc. penale 20893/10 R.G.N.R. - D.D.A. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Firenze nei confronti dei predetti RASO (all. 43 cit., 43 bis cit.).

In particolare, allorquando il sopracitato dialogo n. 15 si è incentrato sull'ANNUNZIATA, CARBONE ha riferito che Peppe SPERANZA³⁵⁴ (suocero di Rocco MOLÈ), gli aveva detto che sarebbe stato il fornitore di mattonelle alla stessa ANNUNZIATA (...allora... era venuto Peppe Speranza, mi ha detto "le mattonelle gliele devo dare io" eeh... uhm Vai da all'Annunziata!).

Tale assunto trova riscontro in una conversazione ambientale³⁵⁵, captata in data 07.02.2010 all'interno dell'ufficio di ANNUNZIATA Alfonso ed intercorsa tra quest'ultimo e ROMEO Francesco³⁵⁶, nel corso della quale lo stesso ANNUNZIATA, dopo aver riferito al suo interlocutore di essere stato interrogato dal Pubblico Ministero (nel processo "Cent'anni di Storia/Sindaci", udienza del 01.02.2010³⁵⁷) in merito alla sua conoscenza con MOLÈ Rocco, gli ha raccontato di averlo conosciuto "[...] al negozio del suocero [...], avendo effettuato "[...] degli acquisti di 18.000 metri di mattonelle, più pezzi igienici sanitari altro materiale per la costruzione e sono andato tante volte e qualche volta c'era anche lui".

Nel prosieguo del dialogo intercorso tra i RASO e CARBONE, RASO Armando prima ha asserito che "quando cominciarono a partire là davanti li hanno fatti secchi³⁵⁸...", poi ha rivelato che "[...] per questo fatto si sono accchiappati [...]" dando conferma al suo interlocutore che gli aveva chiesto se ciò fosse avvenuto "per l'Annunziata".

Si segnala in questo contesto che nell'arco di un semestre sono stati assassinati MOLÈ Rocco (fratello di Girolamo e Domenico), rimasto vittima di un attentato mafioso a Gioia Tauro in data 01.02.2008, e altri due soggetti ritenuti vicini alla famiglia MOLÈ: PRINCI Antonino (nato a Delianuova il 24.06.1963), deceduto il 07.05.2008 (a seguito del ferimento avvenuto il 26.04.2008); CAMBREA David (nato il 16.06.1970), deceduto il 05.08.2008 (a seguito del ferimento avvenuto a Gioia Tauro il 25.07.2008).

Difatti nell'occasione RASO, dopo aver palesato una cooperazione d'affari tra i soggetti di cui stava parlando in modo sottinteso, facendo palese riferimento ad ANNUNZIATA ("loro là sono soci"), ha ricondotto l'episodio della diatriba alla realizzazione dei lavori, lasciando intendere l'esistenza di due gruppi che si erano scontrati per la realizzazione dei lavori, i PIROMALLI ed i MOLÈ ("e gli hanno detto che li devono fare loro i lavori!", "quelli dicevano ... no! No, gli faceva il figlio... ha

352 **CARBONE Vincenzo**, nato a Sant'eufemia d'Aspromonte (RC) il 25.10.1959.

353 **RASO Armando**, nato il 09.02.1974 a Taurianova (RC).

354 **SPERANZA Giuseppe**, nato a Gioia Tauro (RC) il 30.01.1941.

355 Cfr. Annotazione di p.g. del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria n. 158441 del 13.05.2010 (pagg. 99-101). R.I.T. 800/09 - D.D.A.. Progressivo n. 13093 del 07.02.2010 (ore 17:06 circa) - Proc. Pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

356 **ROMEO Francesco**, nato a Gioia Tauro (RC) il 12.04.1955. Identificato con verbale di trascrizione conversazioni di cui al R.I.T. 274/12 D.D.A.. Progressivo n. 731 del 16.03.2012 (Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A.) (all. 179).

357 Cfr. Annotazione di p.g. del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria n. 158441 del 13.05.2010 (pagina 99).

358 Vgs. fonti aperte "www.nuovacosenza.com" e www.calabrianotizie.it (all. 180, 181).

detto mio padre che questo fatto qua, voi vi dovete fare i fatti vostri! No.... Se c'è un fio.... coso, lo dobbiamo dividere a due... uhm... ti ho detto di no...ti ho detto di si").

Tali assunti confermano sia che una delle principali motivazioni della rottura del rapporto tra le cosche PIROMALLI - MOLÈ era stata la spartizione dei lavori di costruzione dei capannoni presso il parco commerciale "ANNUNZIATA" sia che dei suddetti lavori i PIROMALLI ne facevano una prerogativa personale.


Questa descrizione dei fatti coincide con quella innanzi esposta inerente alla costruzione di tre capannoni all'ANNUNZIATA e connessa al fermo rifiuto di PIROMALLI Antonio alla proposta di spartizione formulata da MOLÈ Rocco, raccontata da STANGANELLI Domenico a MOLÈ Girolamo (in occasione del già menzionato colloquio avvenuto in data 27.09.2007).

La suddetta intercettazione ambientale - anche per la rilevante caratura criminale dei soggetti conversanti - presenta invero una pregnante rilevanza probatoria per due ordini di ragioni.

Per un verso, essa conferma ancora una volta la principale ragione della rottura della storica alleanza all'epoca esistente tra i Piromalli ed i Molè, imputandola sostanzialmente allo scontro sorto in merito alla costruzione dei tre nuovi capannoni presso il parco commerciale Annunziata ("G: "... **Annunziata.... glielie ha date lui le mattonelle.... (Incomprensibile) G: quando è andato mai da Annunziata lui? A: quando cominciarono a partire là davanti li hanno fatti secchi... (Ride) ...E: ah da allora è cominciato? A: **eh!... per questo fatto si sono acchiappati!... uhm!** E: **per l'Annunziata?** A: Uhm! G: le mattonelle a lui glielie dava Annunziata! A: **loro là sono soci....** G: **eh!** A: "... **e gli hanno detto che li devono fare loro i lavori!** G: ... e non lo sapevano? A: **quelli dicevano ... no! No, gli faceva il figlio... ha detto mio padre che questo fatto qua, voi vi dovete fare i fatti vostri! No.... Se c'è un fio.... coso, lo dobbiamo dividere a due... uhm... ti ho detto di no...ti ho detto di si").****

Per altro verso, dalla conversazione in esame emerge inequivocabilmente la circostanza - peraltro già ampiamente illustrata ed argomentata alla luce di altre fonti di prova - dello strettissimo ed indissolubile legame esistente tra Annunziata Alfonso e la cosca Piromalli. Non è un caso al riguardo che un soggetto dello spesso criminale di RASO Armando sostenga con assoluta cognizione di causa - senza ovviamente sapere di essere intercettato - che:

a) l'odierno indagato è di fatto "socio" dei Piromalli ("**... loro là sono soci....**");



b) i Piromalli – come già fatto in altre situazioni ³⁵⁹ – hanno con abilità e scaltrezza taciuto alla cosca alleata dei Molè l'esistenza di un *pactum sceleris* di matrice mafioso-impresoriale con Annunziata Alfonso ("A: loro là sono soci... E: eh, ma non lo sapevano loro? A: e questi non glielo dicono che sono soci! E: ah, questi non glielo dicono A: si negano, hai capito? E: questi... i Piromalli?" A: uhm!");

c) il rapporto tra Annunziata Alfonso ed i Piromalli si è definitivamente cristallizzato e rafforzato a seguito dell'arresto di Mommo Molè e del fratello Domenico (G: vabbè però quando c'era Mommo non fece... non... andò mai, magari lo hanno capito non... non ne facevano di queste forzature A: ah...quando c'era Mommo... non erano neanche soci, perchè lui lo ha chiamato cento volte eh... e Annunziata gli giurò su i figli, che se lui viene a sapere una cosa di queste... oggi o domani ... lo può fare mortadella, gli ha detto "mi fate mortadella se voi sapete che io sono socio con loro!" Questi qua quando...E: chi? Annunziata? A: Annunziata! Quando a quelli... questi li hanno arrestati...ai buoni, questi dalla parte dei Molè... quelli ne hanno fatto carne di porco, si sono mischiati insieme ... e avete visto? Hanno fatto un paese")³⁶⁰.

Da ultimo, e non certo per minore rilevanza probatoria, non può sottacersi che la vicinanza e le inequivocabili cointeressenze economiche tra ANNUNZIATA Alfonso e la 'ndrina Piromalli risultano palesi – come già emerso in occasione della costruzione nel 1993/94 del primo capannone (quello ove ha attualmente sede l'esercizio commerciale con insegna DECATHLON) e della realizzazione nel 2005 del secondo capannone in parziale attuazione della convenzione oggetto del P.R.U. (quello ove ha attualmente sede il negozio di abbigliamento con insegna ANNUNZIATA) – anche analizzando, per un verso, la titolarità delle ditte e/o delle società che hanno partecipato all'ampliamento del parco commerciale Annunziata (ovvero al progetto da cui è scaturita la rottura tra la 'ndrina Piromalli e quella Molè); per altro verso, gli esercenti commerciali operanti nel predetto parco ed i dipendenti da questi ultimi assunti. Dalla suddetta analisi (cfr. pg.

³⁵⁹ R.I.T. 1102/12 - D.D.A. **Progressivo n. 16 del 27.03.2012** (Proc. pen. 20893/10 - D.D.A. Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Firenze)

³⁶⁰ Anche questa circostanza trova conferma dalla ricostruzione storica – illustrata nella presente richiesta - dei rapporti tra i Piromalli ed Alfonso Annunziata; dalla predetta ricostruzione emerge infatti plasticamente da un lato l'esistenza a partire dai primi anni '90 di evidenti cointeressenze economiche; dall'altro lato, al contempo e coerentemente con quanto sostenuto da RASO Armando, di un evidente rafforzamento ed ampliamento di tali cointeressenze a decorrere dal 1998 (non a caso anno successivo all'arresto di Mommo Molè) con l'acquisizione di innumerevoli ed estesi terreni nell'area del parco commerciale Annunziata.

156 ss annotazione P.G. 14.10.2014) emerge ancora una volta l'evidente e biunivoca connessione tra l'odierno prevenuto e la predetta cosca.

Per concludere sul punto, anche la più recente vicenda legata alla costruzione di tre nuovi capannoni consegna inequivocabili elementi di prova a sostegno dell'essere l'odierno indagato un imprenditore storicamente e scientemente a servizio della 'ndrangheta. In particolare, come emerso dalle risultanze probatorie già ampiamente illustrate, risulta evidente che:

- a) sin dal lontano 1992, e fino ai nostri giorni, il progetto di investimenti immobiliari e di costante espansione imprenditoriale di ANNUNZIATA Alfonso nell'area adiacente l'attuale svincolo autostradale di Gioia Tauro ha coinciso non a caso con quello voluto e perseguito dalla 'ndrina Piromalli (progetto perseguito dalla predetta 'ndrina a costo di rompere definitivamente una storica alleanza con la cosca Molè e di creare i presupposti per una sanguinosa faida con l'uccisione di Rocco Molè);
- b) l'imprenditore Alfonso Annunziata - come già peraltro emerso dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia Russo Antonio - è non a caso indicato espressamente da Raso Armando, nell'ambito di una conversazione ambientale intercettata, quale "socio" in affari dei Piromalli³⁶¹;
- c) la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie alla costruzione dei numerosi capannoni che oggi compongono il parco commerciale Annunziata è stato, ed è ancora, un *business* riservato in via esclusiva a ditte direttamente e storicamente riconducibili alla cosca Piromalli³⁶²;

³⁶¹ Conversazione intercorsa tra RASO Armando (A), CARBONE Enzo (E) e RASO Gioacchino (G) - R.I.T. 1102/12 - D.D.A.. Progressivo n. 15 del 27.03.2012 (Proc. pen. 20893/10 - D.D.A. Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Firenze)

³⁶² **Emblematici sono al riguardo, tra le altre, due circostanze:**

- il coinvolgimento della **ditta di Zito Antonio (nato a Gioia Tauro il 01.01.1951 e detto "u palisi")** - ditta individuale poi intestata al figlio Giuseppe e specializzata nelle opere di sbancamento - in tutte le fasi che, dal 1993 al 2008, hanno accompagnato i lavori di costruzione del futuro parco commerciale Annunziata. L'appartenenza di Zito Antonio alla cosca PIROMALLI è stata giudizialmente accertata con sentenza passata in giudicato il 26.07.2001 nel processo c.d. "PORTO" (fatto commesso nel 1993 a Gioia Tauro); nel predetto processo è stato inoltre condannato con la medesima sentenza per una vicenda estorsiva commessa fino al 14.04.1997 ai danni della M.C.T. Spa (concessionaria del porto di Gioia Tauro) in concorso con gli associati PIROMALLI Gioacchino (nato a Gioia Tauro il 1.01.1969) e PIROMALLI Giuseppe (nato a Gioia Tauro il 4.01.1945).
- il contenuto della conversazione ambientale del 01.03.2013 tra Restuccia Angelo e il dipendente Artusa Luciano Marino in occasione della quale **il Restuccia** (titolare dell'impresa che, tra le altre, ha costruito gli ultimi tre capannoni del parco Annunziata) - **riferendosi a tale Zampogna Michele (nipote diretto di**

- d) gli esercenti commerciali che oggi operano all'interno del suddetto parco e che hanno stipulato con l'Annunziata srl contratti di fitto di ramo d'azienda (o di locazione non finanziaria), nonchè la gran parte dei dipendenti assunti dai predetti esercenti, sono soggetti direttamente e/o indirettamente contigui alla 'ndrangheta.

3. Le conversazioni ambientali con la moglie Epifanio Domenica quali fonti di prova a conferma dell'illecita accumulazione del patrimonio intestato ad Alfonso Annunziata ed ai propri familiari.

La conferma della storica intraneità dell'odierno indagato alla cosca Piromalli, e della conseguente natura illecita dell'ingentissimo patrimonio (pari ad oltre duecento milioni di euro) accumulato, è altresì agevolmente desumibile dal contenuto di tre significative conversazioni ambientali tra Annunziata Alfonso e la moglie Epifanio Domenica.

Si tratta in particolare di dialoghi - intercettati all'interno dell'autovettura in uso all'Annunziata - nell'ambito dei quali i predetti coniugi, per un verso, discutono in ordine alla necessità di disfarsi di una parte del patrimonio anche intestandolo ai figli (come già fatto da tale OLIVERI, poi identificato in OLIVERI Matteo Giuseppe); e per altro verso, affrontano la problematica dei rischi connessi ad una contestazione giudiziaria del tipo di quello formulata a carico di tale Mattiani (poi identificato in Mattiani Giuseppe), imprenditore di recente attinto (unitamente al figlio Pasquale) da un provvedimento di sequestro di prevenzione quale soggetto contiguo all'articolazione territoriale della 'ndrangheta operante a Palmi e denominata cosca Gallico.

Fermo restando quanto si dirà più ampiamente in ordine all'indubbia valenza probatoria delle suddette conversazioni ambientali, giova premettere che l'esistenza di un rapporto tra Annunziata Alfonso e la 'ndrangheta è possibile coglierlo già dal contenuto delle seguenti intercettazioni.

In primo luogo, merita menzione la conversazione telefonica³⁶³ intercorsa il 20.02.2012 tra ANNUNZIATA Rosa Anna³⁶⁴ (figlia di

Piromalli Giuseppe cl. 45 e titolare di una ditta di trasporto) e dopo aver appreso che si tratta del nipote di Pino Piromalli - si stupisce con il proprio interlocutore della circostanza per cui il predetto Zampogna non abbia preso parte ai lavori presso il parco Annunziata.

³⁶³ R.I.T. 274 - D.D.A.. Linea n. 4614. Progressivo n. 149 del 20.02.2012 (ora: 12:16) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

³⁶⁴ ANNUNZIATA Rosa Anna (NNNRNN72S58H224Z), nata il 18.11.1972 a Reggio Calabria e residente a Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111, n. 294.

ANNUNZIATA Alfonso) ed il marito PONTORIERO Claudio³⁶⁵, nel corso della quale la prima – descrivendo lo “sfogo” del padre in occasione di una riunione familiare per discutere tra l’altro di un investimento economico in Sicilia – riferiva al marito che il proprio genitore aveva rivelato di tenere loro nascoste tante cose per non destare preoccupazioni; e ciò, in particolare, in quanto – a suo dire – se costoro fossero venuti a conoscenza di “*certe cose*” avrebbero impedito al padre di farle (“**...E ha detto: - io non ce la faccio più, io - dice - voi non sapete quante cose ... è vero che io gli tengo nascoste delle cose ma perché lei non le concepisce, e tante cose, tanti dispiaceri che ho avuto e che mi sono tenuto dentro non gliel’ho detti proprio! ... E non li sapete nessuno! ... Non li sai tu, non li sa mamma, non li sapete nessuno! ... E non li ho detti a nessuno tutt.. proprio per non farvi preoccupare e per non farvi dispiacere! ... E’ vero che certe cose le faccio senza dirglike ma perché, sennò, non le potrei fare!**”) (pg. 94 ss annotazione P.G. del 14.10.2014).

Va da sé che – alla luce di quanto ampiamente argomentato in ordine alla figura dell’Annunziata Alfonso quale imprenditore al servizio dell’*ndrangheta* – l’esigenza di quest’ultimo di tenere nascoste “*certe cose*” ad i propri familiari per non farli preoccupare, e conseguentemente per non incontrare ostacoli, non ammette alcuna lettura alternativa; tale esigenza si giustifica infatti soltanto muovendo dalla precisa volontà dell’odierno indagato di non disvelare ai prossimi congiunti – quanto meno nella loro reale portata – gli accordi e gli obblighi assunti nell’ambito dello storico *pactum sceleris* consapevolmente e liberamente siglato con la *’ndrina* Piromalli, ovvero con la più potente cosca mafiosa operante nella piana di Gioia Tauro.

In secondo luogo, è nella prospettiva appena indicata che va letto anche il contenuto di due ulteriori intercettazioni (pg. 60 ss annotazione P.G. del 14.10.2014).

Nella prima conversazione ambientale (R.I.T. 947/12 - D.D.A.. Linea n. 5438. Progressivo n. 7811 del 11.08.2013 – Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. – D.D.A.) l’Epifanio Domenica si sfoga con il marito rinfacciando a quest’ultimo di aver “***sempre vissuto nelle grinfie della paura della mafia***”. Nella seconda intercettazione – ovvero

Nell’occasione identificata con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 274/12 - D.D.A.. Linea 4614. Progressivo n. 3057 del 16.04.2012 (Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A.) (**all. 52**).

³⁶⁵ **PONTORIERO Claudio** (PNTCLD69H22Z133S), nato in Svizzera il 22.06.1969 e domiciliato a San Calogero (VV), via Giuseppe Berto, con precedenti di polizia per vendita di prodotti industriali con segni mendaci. Nell’occasione identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui alla Linea 4623. Progressivo n. 8982 del 14.11.2012 (Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A.) (**all. 53**).

in occasione di un dialogo telefonico con la cognata Annunziata Nunziata (sorella di Annunziata Alfonso) (R.I.T. 274/12 - D.D.A. Linea n. 4617. Progressivo n. 13658 del 15.09.2013 - Proc. pen. n. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A.) - la stessa Epifanio afferma quanto segue: **“non mi voglio violentare più, mi sono violentata per quarantadue anni ... quando accontentiamo la mafia, quando accontentiamo a questo quando accontentiamo a quell'altro... ora basta...”**.

Una logica e coerente interpretazione delle frasi sopra riportate - anche tenuto conto degli elementi che a breve si esporranno in relazione al contenuto di tre ulteriori intercettazioni ambientali cui sopra si è fatto cenno - lascia trasparire con tutta evidenza quella che è soltanto un'apparente contraddizione.

Per un verso, emerge infatti senza dubbio la piena consapevolezza dell'esistenza di un solido e radicato rapporto di cointeressenza economica tra il proprio coniuge e la *'ndrangheta* (**...quando accontentiamo la mafia, quando accontentiamo a questo quando accontentiamo a quell'altro...**); risulta fin troppo evidente, e di tale circostanza la Epifanio non può ovviamente non esserne a conoscenza, che proprio dal predetto rapporto sono scaturite le *“fortune imprenditoriali”* del coniuge Alfonso Annunziata, nonché la sua rapida ed indisturbata crescita economica in un territorio controllato capillarmente dalla criminalità organizzata (territorio da cui non a caso nel 1987 il marito era stato costretto - prima di mettersi definitivamente a disposizione della *'ndrina Piromalli* - ad allontanarsi per un breve periodo).

Per altro verso, e da qui come si diceva l'apparente contraddizione, si colgono anche i tratti tipici della debolezza e della fragilità propria dell'essere umano che - consapevole nel caso di specie del legame economico ormai inscindibile esistente tra il proprio coniuge (e dunque lei stessa e la sua famiglia) ed una associazione di stampo mafioso potente e sanguinaria come la *'ndrangheta* - non può comunque fare a meno di esternare le proprie preoccupazioni ed i propri timori per tale situazione.

Infine, non può sottacersi - a conferma dell'intraneità di Alfonso Annunziata e come sopra si è già accennato - l'inequivocabile contenuto di ulteriori tre conversazioni ambientali intercettate tra l'odierno indagato e la moglie Epifanio Domenica.

Quanto alle prime due - registrate rispettivamente in data 4.10.2012 e 24.06.2013 all'interno dell'autovettura in uso all'Annunziata Alfonso - si riporta di seguito la ricostruzione compiuta dalla P.G. (pg. 62 ss annotazione 14.10.2014):



“In questo contesto si evidenziano due conversazioni ambientali³⁶⁶, nel corso delle quali la stessa EPIFANIO Domenica ha esortato suo marito a disfarsi dei propri beni intestandoli ai loro figli, stante l'evidente consapevolezza della loro connivenza con la 'ndrangheta locale e delle possibili conseguenze in termini di misure patrimoniali nei loro confronti.

Che la tesi investigativa sia esatta e non una mera interpretazione della p.g. procedente si desume dall'esempio riportato dalla stessa moglie di ANNUNZIATA allorquando consiglia al marito di disfarsi del patrimonio così come ha fatto tale OLIVERI (“..se casomai dovessimo andare male, non pago a nessuno...e noi....e poi vidi mu veninu e mu fannu chi bonnu (e poi vedi, che vengano e che facciano ciò che vogliono) ...tu mi deve cacciare i ..i...beni immobili...tu togli i beni immobili dalla cosa ...perchè..qualsiasi costo devi fare...caccia i beni immobili ... e poi vediamo che succede ...e poi vediamo che succede...”); (“noi dobbiamo sc... cacciarci sta corazza.... intestiamo qualcosa ai figli... facciamo come a O... Oliveri, Afonso... eh... eh”) (all. 40, 33 cit.).

Conversazione intercorsa tra ANNUNZIATA Alfonso (A), e la moglie EPIFANIO Domenica (D).

**R.I.T. 947/12 D.D.A. Linea n. 5438. Progressivo n. 346.
R.G.N.R. 2463-09. Data: 04/10/2012**

Conversazione con alcuni passaggi in dialetto trascritti in italiano.

D: ...ah...

A: ...al...alla Laganà...

D: eh...si...ma la reazione è differente

A: ...però...al...il ...controsenso è questo...questa cammina con la scorta ...

D: ...eh...

A: ...allora noi prot...proteggiamo ...

D: ...si....

A: ...ci costa una....che poi viene condannata....

D: ..Alfonso...

A: ..che...cav

D: ...Alfonso ..sai che ti dico ...

A: ..cammina con la scorta...

D: ...eh...(con enfasi) fino a che possiamo andare, andiamo...**ma, se casomai dovessimo andare male, non pago a nessuno...e noi....e poi vidi mu veninu e mu**

³⁶⁶ R.I.T. 947/12 - D.D.A. Linea n. 5438. Progressivo n. 7811 dell'11.08.2013 e Linea 5173. Progressivo 8872 del 24.06.2013 - Proc. pen. n. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

fannu chi bonnu (e poi vedi, che vengano e che facciano ciò che vogliono) ...tu mi deve cacciare i ...i...beni immobili...tu togli i beni immobili dalla cosa ...perchè..qualsiasi costo devi fare...caccia i beni immobili ... e poi vediamo che succede ...e poi vediamo che succede...faccio come quello che se ne andato nella cupola di San Pietro, ieri ...e poi vediamo che succede ..non c'è bisogno nemmeno dell'avvocato, poi vado io e mi difendo ... caccia i beni immobili da mezzo...

(Escono dall'auto e salutano delle persone).

Conversazione intercorsa tra ANNUNZIATA Alfonso (A) e sua moglie EPIFANIO Domenica (D).

**R.I.T. 947/12 D.D.A.. Linea n. 5173. Progressivo n. 8872.
R.G.N.R. 2463-09. Data: 24/06/2013; ora: 09:23:17.**

... Omissis ...

D: *... questo qua è quello di Naturalgel, che poi lo hanno arrestato... è quello?*

A: *no, non l'hanno arrestato....*

D: *eh... vabbè.... però non fece niente... a buttato tutte queste cose...*

A: *non ha fatto niente, ma non è che lo hanno arrestato...*

D: *... coso lordo questo...*

A: *no... è vittima pure questo!*

D: *però... hanno... hanno lo stomaco questi eh!... campano bene, non hanno problemi... sai cos'è? ... il problema?... che non hanno intestato niente... questo è tutto, noi eh... **noi dobbiamo sc... cacciarci sta corazza.... intestiamo qualcosa ai figli... facciamo come a O... Oliveri, Afonso... eh... eh** che... però c'è il fatto... il problema del personale non lo puoi fare, perché te li devi portare lo stesso eh... pure che tu cambi attività... giusto?*

A: *sii...*

D: *non è che.... però noi.... secondo me mai nessuno ci...*

... Omissis ...

D: ...povero Stato, quanto soldi si sono mangiati... e noi ci rimettiamo le penne... solo noi non acchiappammo niente... tutto quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto per i nostri cazzi... perché non sappiamo sfruttare le situazioni... non siamo in grado meglio dire [...]

... Omissis ...

Il suddetto **OLIVERI** è da identificarsi in **OLIVERI Matteo Giuseppe**³⁶⁷ (deceduto in data 08.03.2010), con precedenti di polizia tra gli altri per associazione per delinquere (in data 31.03.1988, il 18.08.1988, il 18.12.1996 e il 07.10.2009), il quale, unitamente ai figli **OLIVERI Vincenzo**³⁶⁸ e **OLIVERI Antonio**³⁶⁹, era affiliato alla cosca mafiosa dei **PIROMALLI** ed, in particolare, era considerato **“il portafoglio dei PIROMALLI”**.

Di tale affiliazione ne parla anche il collaboratore **RUSSO Antonio** nel corso dell'interrogatorio del 21.11.2013, allorquando, rispondendo a specifica domanda su eventuali legami di don **Peppino OLIVERI** e **Giovanni RUGGIERO**³⁷⁰, ha riferito che “erano legati ai Piromalli [...]”, rivelando che aveva appreso tale informazione direttamente dal predetto **RUGGIERO** (“Me l’ha detto lui stesso..”)

Lo stesso **RUSSO** ha specificato che “Oliveri era legato ai fratelli Piromalli perché i Piromalli per lui hanno fatto una guerra. C’è stata una guerra a Gioia Tauro contro i Tripodi, e di questo ce l’ha detto Gianni Copelli” (**all. 37 cit.**).

In merito al trasferimento di beni operato dalla famiglia **OLIVERI** risulta che con atto del 23.04.2009 i coniugi **OLIVERI** (**Matteo Giuseppe** e la moglie **CALIA Teresa**³⁷¹) hanno estromesso dal vincolo di un fondo patrimoniale (in precedenza costituito) beni immobili censiti nel Comune di Gioia Tauro del valore di € 460.000,00, permutandoli con quote di pari valore della “**OFFICINA MECANICA AGRICOLA O.M.A. S.R.L.** cedute dalle loro figlie **OLIVERI Maria**³⁷² e **OLIVERI Antonietta**³⁷³ (**all. 40 bis**).

Altresì con atto del 12.12.2011, la citata **CALIA Teresa** ha donato in parti uguali ai propri figli **OLIVERI Vincenzo** e **Antonio** azioni della **PROGRESSO AGRICOLO CALABRESE SOCIETÀ PER AZIONI**³⁷⁴ per complessivi € 158.553,00 (**all. 41**).”.

³⁶⁷ **OLIVERI Matteo Giuseppe**, nato il 08.06.1928 a Melicuccà (RC) e già titolare di un frantoio oleario con commercio di olio di oliva e semi sito in via Roma nr. 17 di Gioia Tauro. La stessa attività si è sviluppata anche in due unità locali site in via Tripodi nr. 309 e in via Lomoro nr. 41 sempre di Gioia Tauro.

³⁶⁸ **OLIVERI Vincenzo**, nato a Villa San Giovanni (RC) il 07.05.1954.

³⁶⁹ **OLIVERI Antonio**, nato a Villa San Giovanni (RC) il 04.04.1965.

³⁷⁰ **RUGGIERO Giovanni**, nato a Gioia Tauro (RC) il 29.11.1928.

³⁷¹ **CALIA Teresa**, nata a Melicuccà (RC) il 04.06.1927.

³⁷² **OLIVERI Maria**, nata a Villa San Giovanni (RC) il 02.10.1956.

³⁷³ **OLIVERI Antonietta**, nata a Villa San Giovanni (RC) il 12.03.1959.

³⁷⁴ **PROGRESSO AGRICOLO CALABRESE SOCIETÀ PER AZIONI** (P. IVA 01101970802), con sede a Mosciano Sant’Angelo (TE) via Strada Provinciale 22; attualmente con capitale sociale di euro 12.929.140,00, che da interrogazione alla banca dati della Camera di commercio II.AA. risulta: per il 43,91% dio proprietà di **OLIVERI Antonio**, per il 43,91% di proprietà di **OLIVERI Vincenzo**, per il 5,99% di proprietà della **WAVE INVESTMENTS**

Risulta evidente come le conversazioni in esame – atteso il non casuale riferimento all'OLIVERI Matteo Giuseppe (soggetto della cui mafiosità i coniugi Annunziata sono pienamente consapevoli) – si prestino ancora una volta ad un'unica possibile interpretazione. Infatti, è solo muovendo dal presupposto della natura illecita dell'ingente patrimonio (anche immobiliare) accumulato nel corso degli anni da Alfonso Annunziata – frutto, come si è ampiamente dimostrato, della contiguità tra il predetto imprenditore e la 'ndrangheta – che appare giustificata la preoccupazione della Epifanio Domenica, più volte manifestata al marito, di vendere i beni immobili ed inoltre intestare "qualcosa ai figli"; e ciò evidentemente nell'ottica di trasformare gli immobili in denaro liquido (ricchezza per sua natura più facilmente disperdibile e/o celabile), nonchè di sottrarre quanto meno una parte del patrimonio ad eventuali azioni giudiziarie di sequestro in ambito penale e/o di prevenzione.

La suddetta preoccupazione d'altronde trova una chiara conferma alla luce del contenuto della conversazione ambientale intercettata il 13.07.2013 (RIT DDA nr. 947-12 -Progressivo n. 7123. R.G.N.R. 2463-09. Data: 13/07/2013; ora: 15:00 – **cf. pg. 40 ss annotazione intergrativa di P.G. depositata in data 19.01.2015**) tra l'odierno indagato e la moglie, conversazione che si seguito, per quanto di interesse, si riporta:

ANNUNZIATA Alfonso: A

EPIFANIO Domenica: E

Omissis da inizio progressivo fino alle ore 15:38:07:

A: ***... quel fatto dell'albergo ... Gianicolo... ecco, mo mi so ricordato, eh il giornale ho letto... è Mattiani che c'entra! Il genero eh... di Mattiani è un nipote di... di Alvaro!***

E: *ah... ah!*


A: ***eh... Mattiani in... non so quanti anni, ha... ha guadagnato un miliardo e dispari, allora erano lire!***

E: *quell'albergo?*

A: ***no, con qua... all'attività sua! Qua con la... l'Arcobaleno eccetera...***

E: *eh.. eh... fort.... (Incomprensibile)*

SA, per il 4,97% di proprietà del defunto OLIVERI Matteo Giuseppe e per l'1,23% di proprietà di CALIA Teresa (oggetto di atto di donazione a favore dei figli OLIVERI Antonio e OLIVERI Vincenzo IL 12.12.2011).



- A: ... poi di colpo ha pagato undici miliardi... la vendita di questo vecchio castello che loro hanno girato ad albergo, che guarda Roma, qua... guarda San Pietro!
- E: si, si!
- A: dice: "come ha fatto questo a... cacciare questi soldi?" (Si accavallano le voci)
- E: glielo ha.... glielo ha fatto questo qua....
- A: ... il marmista!
- E: il marmista nostro.
- A: eh! Allora... come ha fatto questo, perché poi loro hanno fatto una pratica di mutuo, sei mesi dopo...
- E: le sce.... (Incomprensibile)
- A: ... dell'acquisto, il mutuo... quei soldi gli sono serviti per... ristrutturarlo, allora ecco dice: "come fa questo a cacciare undici miliardi, così subito in contanti?"
- E: Alfonso senti, ma a noi non ci possono contestare le stesse cose?
- A: no! Perché noi dimostriamo e poi undici miliardi in contanti...
- E: e noi quanti ne abbiamo messi dentro... (inc.) a quanti miliardi...
- A: ma noi a poco alla volta e poi....
- E: eh a poco alla volta...
- A: noo
- E: intanto (inc.) portano e poi vediamo
- A: no...
- E: un...
- A: no, no, no
- E: due milioni di euro...quanto ci portano loro?

Va premesso che in data 13.07.2013 su alcuni quotidiani nazionali (l'Unità)³⁷⁵ e locali veniva pubblicato un articolo secondo

³⁷⁵Articolo pubblicato dal quotidiano L'Unità in data 13.07.2013 (<http://cerca.unita.it/ARCHIVE/xml/2565000/2562441.xml?key=di+pietro&firs t=291&orderby=1&dbt=arc>)

Mafia, chiesto il sequestro del Grand Hotel Gianicolo

La Direzione Investigativa Antimafia di Roma ha chiesto al tribunale di prevenzione di Reggio Calabria il sequestro preventivo dello splendido Grand Hotel Gianicolo su viale delle



il quale la D.I.A. di Roma aveva proceduto a richiedere alla Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria il sequestro del *Grand Hotel Gianicolo di Roma*, acquistato nel 1999 dalla famiglia Mattiani, definita nel predetto articolo di stampa “*la faccia «pulita» delle cosche dei Gallico di Palmi e dei più potenti Alvaro di Sinopoli*”³⁷⁶.

Mura Gianicolensi a Roma, ex convento che secondo le indagini fu venduto dalla Chiesa, nel '99, alle cosche della ndrangheta, precisamente a esponenti della famiglia dei Saccà. Una famiglia pressoché incensurata che però da anni rappresenta, stando agli inquirenti, la faccia «pulita» delle cosche dei Gallico di Palmi e dei più potenti Alvaro di Sinopoli, gli stessi che, rispettivamente, si sono accaparrati l'Antico Caffè Chigi, con sede davanti al palazzo del Governo e il Caffè de Paris di via Veneto, esercizi commerciali entrambi già sottoposti a sequestro. Insieme al Grand Hotel Gianicolo, tali esercizi commerciali di pregio rappresenterebbero solo i casi più eclatanti della penetrazione silenziosa nel cuore dell'economia della capitale da parte dei clan. Gli Alvaro, infatti, avrebbero investito, sempre nella capitale, i loro soldi acquistando nel 2002 anche il Bar Pasticceria Bella Napoli, su Corso Vittorio Emanuele nonché il bar pasticceria Tomatora di piazza Irnerio. Ora a Roma attendono le decisioni della magistratura reggina e non a caso l'altroieri, proprio a Reggio Calabria, si è tenuto un vertice a cui hanno partecipato gli uomini dell'Antimafia della capitale, già anni fa sulle tracce dei proprietari occulti dell'eccellente struttura alberghiera con vista sulla basilica di San Pietro. Il cuore di quella vecchia indagine è tutto dentro una dettagliata informativa di 45 pagine redatta nel 2003 dalla Dia di Reggio Calabria e inviata su richiesta ai colleghi romani. L'attività investigativa, all'epoca, non produsse alcuna azione giudiziaria ma in quel documento già si evidenziava «la presenza di legami di parentela e l'esistenza di consolidati rapporti di frequentazione ed affari», tra alcuni componenti della famiglia che risulta dalle carte del rogito acquirente dell'hotel, i Mattiani e soggetti «ritenuti inseriti a pieno titolo e/o vicini alla consorteria mafiosa degli Alvaro di Sinopoli e dei Gallico di Palmi». Precisamente, nel mese di giugno 1999, in nome e per conto della società «Hotel Residence Arcobaleno», con sede a Palmi, il socio Marisa Mattiani acquistava, per 11 miliardi di vecchie l'allora convento di proprietà della Congregazione «Dame Apostoliche del Sacro Cuore». Marisa Mattiani, scriveva la Dia di Reggio, risulta gravata da precedenti di polizia per truffa ma questa circostanza è quasi irrilevante a confronto del curriculum criminale dei suoi più stretti parenti. Il padre di Marisa, Giuseppe Mattiani, vicesindaco di Pami negli anni 90, con a carico numerosi precedenti di polizia, fu indicato quale fiancheggiatore delle cosche, anche se non sarebbe stata mai provata la sua partecipazione diretta a contesti associativi mafiosi. Sta di fatto che nella gestione del Grand Hotel, secondo la Dia, avrebbe parte attiva anche l'altra figlia di Giuseppe, Silvana Mattiani, sposata con Francescantonio Saccà, nipote del defunto capomafia Carmine Alvaro. Ed è questo il passaggio fondamentale che collega il Gran Hotel Gianicolo alle cosche della Piana. «Tramite Francescantonio Saccà», scrive la Dia, sarebbero «stabili i rapporti di affinità tra la famiglia Mattiani e le famiglie mafiose degli Alvaro, dei Rugolo Mammoliti di Castellace e dei Frisina di Palmi» in virtù del rapporto che intercorre tra Francescantonio Saccà e il pregiudicato ritenuto affiliato ai Gallico Francesco Frisina, cognato di Francescantonio e proprietario, insieme al fratello di quest'ultimo, Carmine Saccà, dell'antico Caffè Chigi. Per questo, scrive la Dia «furono di fatto i cognati Francescantonio Saccà e Francesco Frisina i soggetti di fatto interessati all'acquisto dell'hotel, i quali avrebbero agito per conto della cosca Alvaro». Le Dame Apostoliche del Sacro Cuore sapevano o no che quei soldi ricevuti dalla vendita appartenevano alle cosche? Sulla questione la Dia ha tentato in questi mesi, invano, di saperne di più, anche ascoltando l'attuale responsabile della Congregazione. Certo è che al momento del rogito le suore incassarono la somma pattuita anche se, stranamente, soltanto sei mesi dopo fu erogato un mutuo ipotecario presso la Interbanca S.p.a. di Milano. Eppure i Mattiani, stando alle dichiarazioni dei redditi presentate dal loro nucleo familiare complessivamente un miliardo e 600 milioni di vecchie lire relativamente al periodo 1987-2001 - non erano formalmente in grado di sborsare gli 11 miliardi finiti nelle casse della Congregazione. Proprio in base a questa circostanza - ossia la discrepanza tra redditi dichiarati e mega-investimento per l'hotel - l'Antimafia ha chiesto al tribunale di prevenzione il sequestro del lussuoso albergo.

³⁷⁶ Con decreto in data 30/31.10.2013, emesso nell'ambito del proc. n. 146/13 R.G.M.P., il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, ha disposto – previa richiesta della Procura della Repubblica di Reggio Calabria - il sequestro ai sensi degli artt. 22 ss d.lgs. n.159/11 di un ingente patrimonio

Orbene la suddetta conversazione scaturisce proprio dalla lettura da parte di Annunziata Alfonso (e della moglie) della citata indiscrezione giornalistica (“... **eh il giornale ho letto...**”) e dai conseguenti commenti che tra i due ne sono derivati.

In particolare dal contenuto dell’intercettazione in esame emergono le seguenti circostanze:

- 1) Alfonso Annunziata è perfettamente a conoscenza (e rende edotta di ciò la moglie) – anche a prescindere dalle puntuali indicazioni dell’articolo – della contiguità mafiosa dei Mattiani (“...**è Mattiani che c’entra! Il genero eh... di Mattiani è un nipote di... di Alvaro!**”) e quale sia l’origine della contestazione mossa a questi ultimi dalla D.I.A. (“**eh... Mattiani in... non so quanti anni, ha... ha guadagnato un miliardo e dispari, allora erano lire! no, con qua... all’attività sua! Qua con la... l’Arcobaleno eccetera ... poi di colpo ha pagato undici miliardi... la vendita di questo vecchio castello che loro hanno girato ad albergo, che guarda Roma, qua... guarda San Pietro! ... dice: “come ha fatto questo a... cacciare questi soldi?” dice: “come fa questo a cacciare undici miliardi, così subito in contanti?””);**
- 2) la Epifanio Domenica (moglie di Alfonso Annunziata) è seriamente preoccupata del fatto che una contestazione del tipo di quella mossa ai Mattiani (con il conseguente sequestro dei beni nell’ambito di una misura di prevenzione patrimoniale quali soggetti contigui alla ‘ndrangheta) possa essere rivolta anche a loro (“**Alfonso senti, ma a noi non ci possono contestare le stesse cose?**”), ma riceve dal marito le seguenti inequivocabili rassicurazioni: “**no! Perché noi dimostriamo e poi undici miliardi in contanti...ma noi a poco alla volta e poi....**”.

Risulta palese dalla conversazione in esame – atteso quanto appena esposto – che, per un verso (come già in precedenza argomentato in ordine ad altre intercettazioni) la Epifanio Domenica è pienamente cosciente della contiguità esistente tra il marito e la ‘ndrangheta, nonché conseguentemente della natura illecita dell’ingente patrimonio accumulato dal proprio coniuge (in parte peraltro alla stessa intestato quale titolare di una percentuale delle quote sociali della società Annunziata srl). D’altro canto non si spiegherebbe altrimenti il perché, ove tale patrimonio si fosse invece formato lecitamente, la stessa Epifanio avesse dovuto temere una “contestazione” del tipo di quella formulata a carico dei

mobiliare ed immobiliare nei confronti dei proposti Mattiani Giuseppe cl. 35 e Mattiani Pasquale cl. 63, ritenuti soggetti contigui, tra le altre, alle cosche di ‘ndrangheta denominate GALLICO (operante a Palmi) e ALVARO (attiva a Sinopoli).

Mattiani (imprenditori contigui alla 'ndrangheta) ed oggetto dell'articolo di stampa commentato con il proprio coniuge ("**Alfonso senti, ma a noi non ci possono contestare le stesse cose?**"). Al contrario è proprio la consapevolezza dell'esistenza di chiare cointeressenze economiche tra il marito e la cosca Piromalli - cointeressenze sulle quali si è fondato, e si fonda tutt'oggi, l'arricchimento patrimoniale della famiglia Annunziata - a giustificare i timori e le preoccupazioni esternate in occasione dell'intercettazione in questione.

Per altro verso, ed a ulteriore conferma di quanto appena argomentato, appare alquanto significativa la tipologia di rassicurazione fornita dall'Annunziata Alfonso alla moglie; essa infatti - lungi dal fondarsi su una chiara e perentoria presa di distanza dalla condizione di contiguità mafiosa dei Mattiani (condizione che Alfonso Annunziata dimostra di conoscere ed in cui in tal modo riconosce implicitamente di trovarsi) - si basa su un differente elemento, ovvero quello della asserita assenza nel suo caso di una sproporzione patrimoniale ed in particolare della gradualità degli investimenti compiuti. In particolare, e tale circostanza si evince in modo inequivocabile, l'odierno prevenuto ritiene di non correre il rischio di subire le medesime contestazioni formulate a carico dei Mattiani e pertanto di incappare in un sequestro di prevenzione, non già perché lo stesso non sia un imprenditore mafioso (nella specie intraneo alla cosca Piromalli), bensì soltanto perché i suoi investimenti economici - a differenza di quello effettuato dalla famiglia Mattiani per l'acquisto del *Grand Hotel Gianicolo* ("**come fa questo a cacciare undici miliardi, così subito in contanti?**") - non possono destare sospetti in quanto sono avvenuti "**poco alla volta**".

Si tratta ancora una volta di un elemento probatorio che è pienamente coerente con la costante e progressiva crescita del patrimonio dell'odierno indagato e che al contempo dunque conferma l'intraneità di Alfonso Annunziata all'*'ndrangheta*.

4. Il ruolo di Alfonso Annunziata quale garante della "sicurezza ambientale" degli operatori economici che intendono avviare un'attività commerciale all'interno del Parco Commerciale Annunziata

Le indagini compiute nell'ambito del presente procedimento penale hanno consentito di cristallizzare un ulteriore elemento di prova a sostegno di una chiara connotazione mafiosa



dell'imprenditore Alfonso Annunziata. Infatti nel corso dell'attività tecnica di intercettazione - corroborata dai riscontri successivamente acquisiti - è emersa la reiterata identificazione del predetto imprenditore quale soggetto di riferimento per la richiesta e l'ottenimento di "garanzie ambientali" prodromiche all'effettuazione di investimenti economici all'interno del Parco Annunziata di Gioia Tauro.

Si riporta, prima di ogni considerazione, quanto sul punto ricostruito dalla P.G. nell'annotazione del 14.10.2014 (pg. 177 ss):

“

10. CHI È OGGI ANNUNZIATA ALFONSO: LE RASSICURAZIONI AMBIENTALI E LE SUE ATTUALI RELAZIONI CONNESSE ALLA 'NDRINA LOCALE.

Altresì, l'attività tecnica espletata nell'ambito del presente procedimento penale ha fatto rilevare che è stato ANNUNZIATA Alfonso a trattare con i soggetti interessati ad inserire un'attività all'interno della neo struttura commerciale (compresi coloro che si erano dimostrati preoccupati delle ingerenze locali) fornendo le necessarie assicurazioni ambientali laddove richieste. Le conversazioni che seguono forniscono una visione di quella che è oggi la figura di ANNUNZIATA Alfonso sul territorio di Gioia Tauro.

Si fa riferimento al dialogo³⁷⁷ intercettato il 05.12.2009 tra ANNUNZIATA Alfonso, EPIFANIO Domenica e tale Edoardo n.m.i., nel corso del quale i primi due hanno spiegato a quest'ultimo, interessato alla locazione dei locali ove avviare un negozio di elettrodomestici, “[...] di aver già preso degli accordi con una persona per l'affitto, ma, non avendo avuto ancora una risposta, avrebbero preso una decisione nel mese di gennaio.”

*Durante il colloquio, ANNUNZIATA, dopo aver prospettato di andare a vedere i locali - testualmente affermava: “**riguardo là... il posto (abbassa il tono della voce) lo sapete, qua a fianco pure cose, qua stiamo noi, insomma [...]**”.*

*L'uomo - di tutto risposta - si dichiarava consapevole della situazione locale: “**NOI SAPPIAMO GIA' TUTTO, SIG. ANNUNZIATA, SE SIAMO VENUTI QUA... PER QUESTO ABBIAMO FISSATO UN APPUNTAMENTO... NOI SAPPIAMO GIA' TUTTO**”.*

Un'altra conversazione³⁷⁸ concernente l'inserimento di un'attività commerciale (con la formula della gestione) all'interno del parco “ANNUNZIATA” è quella captata il 03.02.2010 tra ANNUNZIATA Alfonso, GATTO n.m.i. e PEDULLÀ Massimo³⁷⁹.

³⁷⁷ Cfr. Annotazione di p.g. del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria n. 158441/10/262/8616 del 13.05.2010 (pagg. 89, 90). R.I.T. 800/09 - D.D.A.. Progressivo n. 5609 del 05.12.2009, ore 16.18 (Proc. Pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A.).

³⁷⁸ Cfr. Annotazione di p.g. del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria n. 158441/10/262/8616 del 13.05.2010 (pag. 92). R.I.T. 800/09 D.D.A. Progressivo n. 12672 del 03.02.2010 (ora 12.23) - proc. pen. 24663/09 R.G.N.R. - D.D.A..

³⁷⁹ **PEDULLÀ Massimo**, nato a Gioia Tauro (RC) in data 01.05.1964, così identificato in quanto risulta delegato riguardo all'utenza telefonica 335.7043046, intestata a M.P. IMMOBILIARE DI MASSIMO PEDULLÀ (P.

In particolare, "in data 28.12.2009 (prog. 5217³⁸⁰) e in data 01.02.2010 (prog. 6128³⁸¹), Massimo PEDULLÀ chiamava ANNUNZIATA Alfonso dicendo di aver parlato con i sigg. GATTO della DESPAR, i quali erano intenzionati ad incontrarlo. L'appuntamento veniva fissato per mercoledì 3 febbraio".

Così come concordato, l'incontro avveniva all'interno dell'ufficio di ANNUNZIATA Alfonso e registrato alle ore 15:00 circa (prog. 12671³⁸² - 12672³⁸³ - 12673³⁸⁴).

La conversazione si concentrava - principalmente su un possibile inserimento della società DESPAR [si evidenzia che il rappresentante legale della DESPAR SERVIZI (P. IVA 02584081208) e della DESPAR ITALIA CONSORZIO RESPONSABILITÀ LIMITATA (P. IVA 00820910156) è **GATTO Antonino, nato il 31.07.1961 a Serrata - RC**] presso il centro commerciale "ANNUNZIATA".

Nell'occasione GATTO n.m.i. ha illustrato la scelta della sua proposta esprimendo il proprio intendimento riguardo a problematiche locali legate ad eventuali imposizioni di forniture e ponendo ad esempio una situazione sorta a Lametia Terme, ove aveva preferito non portare avanti un progetto a causa di alcuni "fastidi" ("...Mettiamo il caso che io vengo a Gioia Tauro, lei fa l'imprenditore e capisce che voglio dire, è obbligo di prendere la carne su piazza, io non la posso prendere... perchè poi..."; Cioè dai noi mettiamo il caso vanno a Vibo vanno a... ci vanno a spara'... non ci interessa niente, va il direttore e fa la denuncia, non vogliamo avere contatti, rapporti per scelta sennò non apriamo, preferiamo non aprire"; "A Lametia Terme siamo arrivati abbiamo aperto tutto a posto... la gente ci comincia a dare fas... non abbiamo piu' [...]"; "[...] poi dove abbiamo aperto abbiamo comprato ...inc.le... andava benissimo. Poi hanno incominciato a darci fastidio: <<Non apriamo più, ci fermiamo dove siamo>>. Cioè proprio per evitare perchè noi vogliamo vivere ...inc.le... azienda a carattere familiare").

IVA 02048040808), con sede legale in Gioia Tauro, p.zza Marconi 7, legalmente rappresentata dal predetto PEDULLÀ Massimo.

- 380 "Telefonata nr. 5217 del 28.12.2009 delle ore 11,16 circa, in entrata sull'utenza nr. 335/258279, intestata alla "ANNUNZIATA srl e proveniente dall'utenza nr. 335/7043046 [...] P.P. nr. 2463/09 RGNR - RIT 800/09 DDA". (Cfr. pag. 92 dell'Annotazione di p.g. del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria n. 158441/10/262/8616 del 13.05.2010).
- 381 "Telefonata nr. 6128 del 01.02.2010 delle ore 13,16 circa, in entrata sull'utenza nr. 335/258279, intestata alla "ANNUNZIATA srl" e proveniente dall'utenza nr. 335/7043046 - P.P. nr. 2463/09 RGNR - RIT 800/09 DDA". (Cfr. pag. 92 dell'Annotazione di p.g. del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria n. 158441/10/262/8616 del 13.05.2010).
- 382 "Conversazione tra presenti nr. 12671 del 03.02.2010 delle ore 11.48 circa, tra Alfonso Annunziata, il dott. GATTO e PEDULLÀ Massimo - P.P. nr. 2463/09 RGNR - RIT 800/09 DDA". (Cfr. pag. 92 dell'Annotazione di p.g. del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria n. 158441/10/262/8616 del 13.05.2010).
- 383 "Conversazione tra presenti nr. 12672 del 03.02.2010 delle ore 12.23 circa, tra Alfonso Annunziata, il dott. GATTO e PEDULLÀ Massimo - P.P. nr. 2463/09 RGNR - RIT 800/09 DDA". (Cfr. pag. 92 dell'Annotazione di p.g. del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria n. 158441/10/262/8616 del 13.05.2010).
- 384 "Conversazione tra presenti nr. 12673 del 03.02.2010 delle ore 12,39 circa, tra Alfonso Annunziata, il dott. GATTO e PEDULLÀ Massimo - P.P. nr. 2463/09 RGNR - RIT 800/09 DDA". (Cfr. pag. 92 dell'Annotazione di p.g. del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria n. 158441/10/262/8616 del 13.05.2010).

In merito, ANNUNZIATA ha fatto trasparire che i due soggetti, riconoscendo la caratura di una figura come quella dell'imprenditore gioiese, abbiano chiesto di inserire un rappresentante della sua famiglia all'interno della società che avrebbe dovuto gestire il supermercato da allocare nel complesso commerciale.

Il soggetto eventualmente designato era il genero di ANNUNZIATA, Sergio MANGIONE, previa autorizzazione da parte della famiglia dello stesso. La motivazione della richiesta di autorizzazione da parte della famiglia veniva giustificata da ANNUNZIATA con l'esigenza di scongiurare che la magistratura potesse associarlo con "determinate persone", ipotizzando che dietro MANGIONE ci fossero i PIROMALLI.

Tale deduzione traeva spunto dalla circostanza che in passato lo stesso ANNUNZIATA era stato oggetto di misure di prevenzione di P.S. stante l'ipotesi accusatoria della sussistenza di un disegno espansionistico della famiglia PIROMALLI-MOLÈ sul territorio ricadente nei pressi dello svincolo autostradale SA-RC di Gioia Tauro, dell'interessamento della associazione mafiosa PIROMALLI-MOLÈ sul terreno acquistato da ANNUNZIATA e dell'interessenza di quest'ultimo con le cosche locali.

Di conseguenza, qualunque decisione avessero preso doveva essere preventivamente approvata stante il pericolo di un eventuale accostamento diretto e/o indiretto con la criminalità gioiese ("Allora io dovrei mettere una persona con voi è strano ...inc.le... (si accavallano le voci) buono, bravo quanto sia non... ..inc.le... Avevo pensato ad un mio genero per venire a parlare con voi..."; "...inc.le... la famiglia chi è chi non è cose... mo' se lui lo ritiene all'altezza, opportuno e cosa, possiamo continuare a parlare, ma se lui mi dice non me lo date, una cosa o l'altra, lasciamo perdere perchè la prima cosa è la tranquillità, a me non m'interessa..."; "...non dobbiamo creare problemi, pero'...inc.le... se tu mi ritiene, la famiglia, non tanto lui che è ragazzo, la famiglia proprio che possono andare...") ("un altro problema qual è? E' che io ho passato dei quarti...inc.le... guarda che l'alimentare che avevano prima... l'alimentare erano determinate persone e voi avete capito chi è IDEA SUD ...inc.le... quindi non c'è nessun legame, nessuna cosa, pero' siccome che qua la Magistratura pensa che ANNUNZIATA ...inc.le... o è un prestanome o una cosa, tu sai tutte le storie ...inc.le... però io non c'entro niente, niente, che devo offrire una sigaretta? Pero' poi il lavoro ...inc.le...").

Per meglio definire a cosa si riferisse ANNUNZIATA allorquando parlava della famiglia di suo genero si rammenta che il 25.04.2009 ANNUNZIATA Marzia³⁸⁵, figlia di Alfonso, si è sposata con **MANGIONE Sergio**, riguardo al quale sono stati rilevati rapporti di parentela con la famiglia PIROMALLI per via della nonna paterna (MAZZA Concetta), in quanto sorella di Agostino, le cui figlie **Annunziata** e **Carmela** sono, rispettivamente, mogli di **PIROMALLI Gioacchino** e di **Antonio**.

Inoltre, è stato appurato che MANGIONE Antonio, padre del succitato Sergio e cugino delle predette Annunziata e Carmela, nel 1997 ha fatto un conferimento nella S.I.L.O. S.r.l. (società riconducibile ai PIROMALLI)³⁸⁶.

³⁸⁵ **ANNUNZIATA Marzia** (NNNMRZ82S51G082A), nata l'11.11.1982 a Oppido Mamertina (RC) e residente a Gioia Tauro (RC), via degli ulivi 21.

³⁸⁶ **S.I.L.O. S.r.l.**, i cui soci, tra gli altri, risultano:

- **ANTONUCCIO Renato**: coniugato con COPELLI Clementina figlia di Domenico e PIROMALLI Concetta.
- **FONDACARO Antonino** (classe 45): fratello di Giuseppe, il quale annovera precedenti per associazione di tipo mafioso, socio fino al giugno 1992.

Sono numerosi inoltre i contatti telefonici e/o controlli del territorio individuati riguardo a MANGIONE Sergio con alcuni membri della famiglia PIROMALLI, nonché con numerosi soggetti legati da rapporti di parentela, affiliazione o frequentazione con il medesimo gruppo criminale (all. 219).

Inoltre, per completezza di trattazione si rappresenta che la società IDEA SUD citata nella predetta conversazione è identificabile nel Supermercato "IDEA SUD S.r.l." (P. IVA 01002400800), con sede a Gioia Tauro (RC) in via Strada Statale 111 nr. 235.

Il patrimonio aziendale di tale società nella disponibilità di MOLÈ Rocco, MOLÈ Girolamo e STANGANELLI Carmelo, ovvero le quote societarie intestate a ALBANESE Caterina, MOLÈ Girolamo, SPERANZA Giuseppe (classe 1941), SPERANZA Rossella (classe 1969) sono state oggetto del provvedimento di sequestro nr. 110/98 RGMP e nr. 38/98 provv. seq., emesso il 26.06.1998 dalla Sezione M.P del Tribunale di Reggio Calabria.

Nel prosieguo ANNUNZIATA, dopo che il suo interlocutore (formulando un altro esempio negativo tratto dalla sua esperienza personale in Siderno) ha manifestato ulteriormente la sua preoccupazione sul contesto ambientale ("...solo quello è il mio problema che non è da poco per me perchè andrei a mescolare una cosa che non abbiamo mai fatto e non pensiamo di fare. Io quando sono arrivato a Siderno, faccio un'altra piccola parentesi, perchè c'era Luciano Racco lì...inc.le..."; "...lui ha cura questo progetto di Siderno... è il cugino ...inc.le...non so' se ha progettato...inc.le...Luciano. Perchè c'era Luciano. Allora quando siamo arrivato là subito è arrivato Luciano:"Qua la carne c'è uno di qua"; "Racco guarda la carne la portiamo solo noi". "Ma a noi non interessa neanche dialogare. "Si ma questi poi...". Ho capito io me ne vado da Siderno. Non vengo a Siderno ...inc.le... attività. Me ne vado a ...inc.le... io non vengo a Siderno. "Si ma poi questi i camion qua non li fanno arrivare...". No, niente i camion vedi che... sono arrivati i camion, arrivano a Siderno arrivano a Bovalino. Ma allora sono arrivati perchè ho avuto dei contatti. Io non tengo i contatti. Per noi ...inc.le... il personale camion è una cooperativa... se ha un problema è un problema suo. Io per me la carne deve arrivare qua ...inc.le... cioè, voglio dire... E per fortuna noi riusciamo ad andare avanti perchè abbiamo messo questa cosa ferrea"), **ha risposto che avrebbe fatto due cose: verificare il piano commerciale e parlare con la famiglia di suo genero (MANGIONE ndr)** ("Io adesso faccio due cose faccio verificare il piano commerciale e parlo con la famiglia di ...inc.le).

Conversazione tra ANNUNZIATA Alfonso (ANNUNZIATA A.) e due uomini (GATTO e PEDULLÀ M.)

Proc. pen. 2463/09. R.I.T. 800/09. Progressivo nr. 12672 del 03.02.2010 (ore 12.23 circa)

...Omissis...

GATTO: ...pero' noi non vorremmo la responsabilità di venire qua a Gioia Tauro a fare... cioè stiamo dentro tra interno e

- **RUGGIERO Paolo:** cugino di Gianfranco della KERO SUD S.r.l., coinvolta nel "Maxi- processo Porto", nella quale sono emerse interessenze di esponenti apicali delle cosche gioiesi, nonché di imprenditori affiliati a quest'ultime.

società... arriviamo dove siamo, non ci muoviamo perchè fino a oggi, noi, detto tra di noi, andiamo benissimo non abbiamo problemi extra. E non ce li vorremmo prendere questi problemi perchè domani io vengo ad aprire, vengo a Gioia Tauro, io parlo qua di... vengo a Gioia Tauro mi piglio un problema e me lo porto pure a un'altra parte poi va a finire, faccio un esempio. Noi non abbiamo contingenze noi la carne la prendiamo noi abbiamo i camion nostri, con la qualità che diciamo noi... non compriamo carne locale. **Mettiamo il caso che io vengo a Gioia Tauro, lei fa l'imprenditore e capisce che voglio dire, è obbligo di prendere la carne su piazza, io non la posso prendere...perchè poi..**

ANNUNZIATA A.: ...inc.le...

GATTO: ...se no poi io sta carne...

ANNUNZIATA A.: problema vostro. Io dico di no però l'azienda è vostra. Alla fine la proprietà diventa vostra. Io ve la metto a reso, ve la metto a parte. La gestisco... voi non vi date nessun pensiero perchè ve la gestisco io di tutto però non mi voglio ...inc.le... perchè ho paura di...

ANNUNZIATA A.: ...inc.le... deve essere a nome di questa persona, o vostra?

GATTO: Uguale, quello non è un problema. Si può fare pure a nome...

ANNUNZIATA A.: E'... importante

GATTO: ...si può fare a nome della persona senza nessun problema. Fatemi capire.

ANNUNZIATA A.: Noi ci conosciamo bene...

GATTO: ci mancherebbe... ma io parlo come se ci conosciamo...

ANNUNZIATA A.: ...inc.le...

GATTO: ...io parlo come se noi ci conosciamo già da tanto tempo ...inc.le...

PEDULLÀ M.: con loro ci conosciamo ...inc.le...

GATTO: Dottor Annunziata io sono qua ...inc.le... chiunque imprenditore di qua ...inc.le... (si accavallano le voci) non mi interessa niente, mi ha chiamato Massimo (PEDULLA' ndr) Io sono qua subito, arrivo subito e sono a disposizione ai vostri comandi. Vi ho citato quale potrebbe essere il nostro problema.

ANNUNZIATA A.: **Allora io dovrei mettere una persona con voi è strano ...inc.le... (si accavallano le voci) buono, bravo quanto sia non... ..inc.le... Avevo pensato ad un mio genero per venire a parlare con voi...**

PEDULLÀ M.: ...inc.le...

ANNUNZIATA A.: **...inc.le... la famiglia chi è chi non è cose... mo' se lui lo ritiene all'altezza, opportuno e cosa, possiamo continuare a parlare, ma se lui mi dice non me lo date, una cosa o l'altra, lasciamo perdere perchè la**

prima cosa è la tranquillità, a me non m'interessa...

GATTO: sono d'accordo con lei

ANNUNZIATA A.: *l'importante è ...inc.le... perchè tanto a mangiare noi...*

GATTO: possiamo già mangiare, la nostra scelta...

ANNUNZIATA A.: **...non dobbiamo creare problemi, pero'...inc.le... se tu mi ritieni, la famiglia, non tanto lui che è ragazzo, la famiglia proprio che possono andare... - inc.le - ai miei figli ...inc.le... i figli grandi, maggiorenti possono fare quello che vogliono, ma le mie figlie ancora mi stanno a sentireinc.le... e se vi fa piacere la famiglia che abbiamo incontrato ...inc.le ...che le famiglie sono per bene...**

GATTO: quello è importante

ANNUNZIATA A.: *e che non hanno niente a che fare con la delinquenza... o che si vedono... che sono...*

PEDULLA' M.: state parlando di Mangione, giusto?

ANNUNZIATA A.: sto parlando di Mangione, sto parlando di Ambesi e sto parlando di Claudio Pontoriero, che è un altro figlio ...inc.le...

GATTO: (ride)

ANNUNZIATA A.: *inc.le.. chiamiamoli... ecco non hanno avuto mai avuto...*

GATTO: *a me farebbe piacere venire qua a queste condizioni, ci veniamo a tutti i costi, cioè, nel senso... non vorremmo l'altro... perchè l'altro diventerebbe che poi...*

ANNUNZIATA A.: **un altro problema qual è? E' che io ho passato dei quarti...inc.le... guarda che l'alimentare che avevano prima... l'alimentare erano determinate persone e voi avete capito chi è IDEA SUD ...inc.le... quindi non c'è nessun legame, nessuna cosa, pero' siccome che qua la Magistratura pensa che ANNNUNZIATA ...inc.le... o è un prestanome o una cosa, tu sai tutte le storie ...inc.le... però io non c'entro niente, niente, che devo offrire una sigaretta? Pero' poi il lavoro ...inc.le...**

PEDULLÀ M.: ...inc.le...

ANNUNZIATA A.: **mo' non vorrei che pensassero loro magari che mio genero, o farebbe parte o cosa, questo... io...**

GATTO: ...inc.le...

ANNUNZIATA A.: **preferirei se voi volete un responsabile, e se loro sono d'accordo, non tanto lui, la famiglia ripeto, perchè non ci avrebbe niente a che fare con delle persone che oggi non ci sono piu'...**

PEDULLÀ M.: ...inc.le...

ANNUNZIATA A.: **...non ci sono piu', quindi la... pero' è preoccupante dall'altra parte, dalla Magistratura che potrebbe**



pensare ...inc.le... pero' ...inc.le...le cose giuste ...inc.le... (si accavallano le voci)

GATTO: lei ha fatto una battuta che mi è piaciuta un sacco: <<Possiamo mangiare uguale>> voi siete così, noi siamo trasparenti, o facciamo le cose per bene... o non lo facciamo...

ANNUNZIATA A.: o se no non si fanno

GATTO: ci mancherebbe, perchè noi inc.le...questa è stata la scelta noi siamo qua, io sono qua perchè ho un imprenditore davanti E voi siete una persona per bene... allora Massimo mi ha chiamato se non non sarebbe venuto... nemmeno se mi chiamavano chi sa da dove ...inc.le ...quando ci chiamano da queste parti diciamo:<< non siamo interessati>>. Qui invece abbiamo davanti un imprenditore, abbiamo bisogno di questa forma di collaborazione reciproca. Perchè noi ve l'abbiamo spiegato: il mio problema non è tanto di venire qua ...inc.le... tanto non paga... cioè non pago qui non pago da nessuna parte ...ma non posso pagare io se pagassi, se pagassi cento metri quadri me li porterei dappertutto... allora dopo... e uno... Se comprassi la frutta io qua poi me li porto dappertutto. Se lei la deve comprare lei qua mi dici: " guarda i mandarini... DESPAR Pasquale, li devo comprare qua..." gli dico: "Si, va benissimo". è lei che li compra. Io pero' non li posso comprare. Perchè poi i mandarini ...inc.le... i mandarini per qua ...inc.le... (si accavallamo le voci)

PEDULLÀ M.: Ma credo che non interessi neanche a loro.

GATTO: No, ho fatto solo una battuta per farti capire, a voce alta qual è... Uno potrebbe dire:"Lei perchè non vuole venire qua?". Io non è che non vengo qui perché ho paura, però non vorrei mischiare le due cose. Perchè oggi viviamo nella ...inc.le... assoluta...

ANNUNZIATA A.: E dobbiamo restarci

GATTO: ...pur rinunciando a delle cose. Perchè io rinuncio. Ti ho detto: io a Lametia io ho comprato un ...inc.le... e li è sempre una bella area - facciamoci un pensierino su Mecbur (fonetico) potremmo aprire volentieri è molto bella quella struttura -

ANNUNZIATA A.: Ma ripeto noi aprire altri punti vendita sarebbe importante per avere la potenzialità degli acquisti...

GATTO: Sì questo diceva veda ...inc.le...

ANNUNZIATA A.: ...inc.le... dal Gruppo Marzotto abbiamo comprato... allora già ci sono stati ...inc.le... con il 65 % di meno. Abbiamo comprato per il fabbisogno nostro e ...inc.le... a Vibo. Se io avevo altri dieci negozi... ...inc.le...

GATTO: A sì come facciamo noi.

ANNUNZIATA A.: Potevo comprare molto di più...quindi però quello che mi preoccupa...

GATTO: Vuole la struttura

ANNUNZIATA A.: ...no, la struttura e la gestione

GATTO: ...inc.le...una struttura personale...inc.le...il mio personale ci saranno cinquanta persone...inc.le...

ANNUNZIATA A.: ...poi pero'...

GATTO: Abbiamo 2.000 e passa dipendenti

ANNUNZIATA A.: al 70 % sono uomini...

GATTO: ...inc.le...

ANNUNZIATA A.: ... all'80% sono uomini...

GATTO: ...no, no... abbiamo all'50% uomini ...piu' donne che uomini comunque piu' donne che uomini...

ANNUNZIATA A.: ...certo bisogna responsabilizzare...

GATTO: abbiamo una struttura di controllo noi ... l'impostazione ...inc.le... duemila dipendenti ...inc.le...

ANNUNZIATA A.: ...vabbe' ...e allora... allora io per parlare con la famiglia di mio genero...

GATTO: ...inc.le...

ANNUNZIATA A.: ...forse gli devo ...gli devo...

GATTO: ...allora dire: guarda c'è questo alimentare che puo' essere DESPAR, che poi dobbiamo andarlo a vedere gli dici insieme, ci rendiamo conto della struttura...

ANNUNZIATA A.: ...inc.le...

GATTO: ...allora DESPAR vuole venire da noi, ma vuole venire nella nostra famiglia non vuole venire in giro a vendere l'insegna. Allora vorrebbe venire da noi se uno di voi si piglia la responsabilità a gestire l'azienda, che poi la deve gestire ...inc.le... un quarto ci devi dare... non è...inc.le... viene impostato come se non c'è la proprietà, viene impostato come se fosse nostra, voi ci entrate solo se c'è da fare la spesa. ...inc.le...ma non c'è niente da fare perchè è tutto importato ...inc.le... noi la diamo cosi' cosi'allora pero' per me è importante che non arrivo io personalmente qua che poi la gente viene da me ...inc.le... Il mio problema ...inc.le... quello di Gioia ...ma quello che mi potrei portare la fornitura della carne o dell'arance o del pollo in giro...

ANNUNZIATA A.: ...ho capito...

GATTO: **...solo quello è il mio problema che non è da poco per me perchè andrei a mescolare una cosa che non abbiamo mai fatto e non pensiamo di fare. Io quando sono arrivato a Siderno, faccio un'altra piccola parentesi, perchè c'era Luciano Racco lì...inc.le...**

ANNUNZIATA A.: l'ingegnere? è stato qua l'altro ieri...

GATTO: il cugino pero' il politico...

ANNUNZIATA A.: a...a...no no io...



GATTO: ...pero'...inc.le...

ANNUNZIATA A.: cura la prevenzione incendi...

GATTO: ...lui ha cura questo progetto di Siderno... è il cugino ...inc.le...non so' se ha progettato...inc.le...Luciano. Perchè c'era Luciano. Allora quando siamo arrivati là subito è arrivato Luciano:"Qua la carne c'è uno di qua"

ANNUNZIATA A.: Eh... no

GATTO: "Racco guarda la carne la portiamo solo noi"

ANNUNZIATA A.: Anche se poi la vende di meno però...

GATTO: **Ma a noi non interessa neanche dialogare. "Si ma questi poi...". Ho capito io me ne vado da Siderno. Non vengo a Siderno ...inc.le... attività. Me ne vado a ...inc.le... io non vengo a Siderno. "Si ma poi questi i camion qua non li fanno arrivare...". No, niente i camion vedi che... sono arrivati i camion, arrivano a Siderno arrivano a Bovalino. Ma allora sono arrivati perché ho avuto dei contatti. Io non tengo i contatti. Per noi ...inc.le... il personale camion è una cooperativa... se ha un problema è un problema suo. Io per me la carne deve arrivare qua ...inc.le... cioè, voglio dire... E per fortuna noi riusciamo ad andare avanti perchè abbiamo messo questa cosa ferrea.**

ANNUNZIATA A.: **Io adesso faccio due cose faccio verificare il piano commerciale e parlo con la famiglia di ...inc.le...**

PEDULLA' M.: E loro è una famiglia ...inc.le...

GATTO: Per me l'interfaccia siete voi

ANNUNZIATA A.: Sì, però io poi mi metto da parte, diciamo. Perché...

PEDULLA' M.: Sì va bene me non...

ANNUNZIATA A.:Mi metto da parte...

... Omissis ...

Ad ogni buon conto il suddetto progetto commerciale finalizzato all'apertura di un esercizio commerciale ad insegna DESPAR non è stato concretizzato per motivi sconosciuti a questa p.g. ed è stato sostituito dall'iniziativa imprenditoriale del già citato BONINA Immacolato Lucio Antonino³⁸⁷ di Barcellona Pozzo di Gotto, che, a fine 2011, nei nuovi capannoni del parco commerciale "ANNUNZIATA" ha aperto un supermercato ad insegna "MERCATI ALIMENTARI"³⁸⁸.

Altresì, qualora ve ne fosse ancora bisogno, un'ulteriore conferma della circostanza per cui lo stesso ANNUNZIATA viene riconosciuto come l'unico soggetto che è in grado di fornire le garanzie ambientali necessarie, da chiunque voglia

³⁸⁷ **BONINA Immacolato Lucio Antonino**, (BNNMCL64T09A638W), nato il 9.12.1964 a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e ivi residente in via Entico Medi 31/PT.

³⁸⁸ Punto vendita della BON. CAL. S.R.L." (P. IVA 03131960837).

aprire un attività commerciale all'interno dell'omonimo parco, si è ottenuta dalla conversazione captata in data 03.12.2010 nel suo ufficio³⁸⁹ ed intrattenuta con GIOVINAZZO Domenico³⁹⁰ nel corso di un incontro organizzato, anche per il tramite del figlio di quest'ultimo, dopo preliminari contatti telefonici intercorsi tra i tre sin dai primi giorni del mese di novembre, compendiate nell'annotazione di p.g. redatta dal NUCLEO PT n. 2055/INC del 07.07.2011 (pag. 24 e seg.).

"Più in particolare, in data **04.11.2010** (**progressivo 13995**³⁹¹), **ANNUNZIATA Alfonso** contattava **GIOVINAZZO Francesco**, chiedendogli se lo avesse cercato; l'interlocutore rispondeva di aver chiamato e di avere tentato di mettersi in contatto con lui, anche il sabato precedente, poiché - unitamente al padre - voleva incontrarlo, atteso che suo padre si sarebbe dovuto recare a Vienna per lavoro, e pertanto concordavano di risentirsi entro mercoledì per fissare un appuntamento. (**vgs allegato 11 bis**).

La settimana successiva, ossia in data **10.11.2010** (**progressivo 14133**³⁹²), **GIOVINAZZO Francesco** chiamava nuovamente **ANNUNZIATA Alfonso**, chiedendo di potersi incontrare in giornata, atteso che lui era rientrato oggi, mentre suo padre sarebbe partito il giorno successivo per Vienna. **ANNUNZIATA** assentiva e decidevano di incontrarsi più tardi presso il negozio di quest'ultimo. (**vgs allegato 11 ter**).

Nel tardo pomeriggio, pertanto, alle ore 19:07 circa (**progressivo 3173**³⁹³), **ANNUNZIATA Alfonso**, dopo aver parlato con altre persone, faceva accomodare in ufficio **GIOVINAZZO Francesco**, chiedendogli notizie del padre; l'interlocutore riferiva che il padre aveva dovuto sbrigare delle altre faccende, ribadendo che il giorno seguente si sarebbe dovuto recare a Vienna ad una convention, per poi fare ritorno il lunedì. (**vgs allegato 11 quater**).

I due si soffermavano a parlare di un conoscente comune, tale **PAGANINI**, il quale - precisava **ANNUNZIATA** - aveva curato la progettazione dei capannoni del suo centro commerciale.

Le richieste avanzate dai **GIOVINAZZO** concernevano l'affitto di un locale di 3.500 metri quadrati, corredato esclusivamente di pavimentazione ed aria condizionata,

³⁸⁹ Cfr. Annotazione di p.g. del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria n. 2055/INC del 07.07.2011 (pag. 25 e segg.). R.I.T. 1931/10 - D.D.A. Progressivo n. 5574 e 5575 - Proc. pen. 24663/09 R.G.N.R. - D.D.A..

³⁹⁰ **GIOVINAZZO Domenico**, nato a Taurianova (RC) il 27.10.1955, rappresentante legale della **S3 SRL** (partita IVA 02149140804) avente ad oggetto l'attività di IPERMERCATI, con sede legale in Taurianova (RC), c.da Crocicchia SS 536, ove ha sede il centro commerciale LA COMETA. Identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche di cui al R.I.T. 464/12 - D.D.A. Linea 4801. Progressivo n. 82 del 13.03.2012. Procedimento Penale 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A. (**all. 219 bis**).

³⁹¹ "Telefonata nr. **13995**, registrata in data 4.11.2010, alle ore 18:36 circa, in uscita dall'utenza nr. 335258279, in uso ad Annunziata Alfonso e diretta all'utenza nr. 3381117012, intestata a GIOVINAZZO Francesco nato il 3.6.1982 a Polistena (RC). - P.P. 2463/09 RGNR DDA, R.I.T. 800/09 DDA".

³⁹² "Telefonata nr. **14133**, registrata in data 10.11.2010, alle ore 16:14 circa, in entrata sull'utenza nr. 335258279, in uso ad Annunziata Alfonso e proveniente dall'utenza nr. 3381117012, intestata a GIOVINAZZO Francesco nato il 3.6.1982 a Polistena (RC). P.P. 2463/09 RGNR DDA, R.I.T. 800/09 DDA".

³⁹³ "Conversazione ambientale nr. **3173** registrata in data 10.11.2010, alle ore 18:54 circa, all'interno dell'ufficio di ANNUNZIATA Alfonso. - P.P. 2463/09 RGNR DDA, R.I.T. 1931/10 DDA".

atteso che avrebbero provveduto loro all'impianto elettrico ed a dipingere le pareti e, nel merito, i due rimandavano ad un incontro successivo per concludere l'accordo.

In data **12.11.2010**, quindi, alle ore 15:12 circa (**progressivo 14182³⁹⁴**), il **PAGANINI** **Ciro**³⁹⁵ contattava **ANNUNZIATA** **Alfonso**, riferendo di trovarsi a Vienna, ad un convegno organizzato dalla CRAI. (**vgs allegato 11 quinquies**).

In tale circostanza, il **PAGANINI** aveva incontrato il **GIOVINAZZO** **Domenico** della CRAI di Taurianova, dal quale aveva appreso il proprio interessamento ai capannoni di **ANNUNZIATA** **Alfonso**.

Il **PAGANINI** aggiungeva di aver appreso che **GIOVINAZZO** **Francesco** aveva già incontrato **ANNUNZIATA** **Alfonso** (circostanza da questi, infatti, confermata).

PAGANINI sosteneva di aver contattato l'**ANNUNZIATA** **Alfonso** solo per assicurarlo sugli eventuali locatari, specificando che il **GIOVINAZZO** era un profondo conoscitore del proprio mestiere, aggiungendo che - a parer suo - avere un suo supermercato vicino sarebbe stato di grande aiuto, anche alla propria attività.

In data **17.11.2010** (**progressivo 14346³⁹⁶**), quindi, il **GIOVINAZZO** **Francesco** ricontattava **ANNUNZIATA** **Alfonso**, fissando un appuntamento per il giorno successivo. Difatti, alle ore 15:34 circa del **18.11.2010** (**progressivo 14360³⁹⁷**), **GIOVINAZZO** **Francesco** chiedeva ad **ANNUNZIATA** **Alfonso** di poterlo incontrare, unitamente al padre, alle ore 16:00/16:30 (e l'**ANNUNZIATA** si rendeva disponibile all'incontro). (**vgs allegati 11 sexies e 11 septies**).

Poco più tardi, alle 15:48 circa (**progressivo 3960³⁹⁸**), veniva intercettata una conversazione ambientale tra **ANNUNZIATA** **Alfonso** e **GIOVINAZZO** **Domenico**; quest'ultimo - dopo i convenevoli (raccontava anche di avere incontrato, a Vienna, il **PAGANINI** **Ciro**) - si mostrava particolarmente interessato ad **aprire un supermercato a Gioia Tauro (RC)**, evidenziando tutti i vantaggi, anche per

³⁹⁴ "Telefonata nr. **14182**, registrata in data 12.11.2010, alle ore 15:12 circa, in entrata sull'utenza nr. 335258279, in uso ad Annunziata Alfonso e proveniente dall'utenza nr. 3356832004, in uso a PAGANINI **Ciro**. P.P. 2463/09 RGNR DDA, R.I.T. 800/09 DDA".

³⁹⁵ **PAGANINI** **Ciro** (PGNCRI45L06E897Z), nato il a Mantova il 06.07.1945, rappresentante della COARCO PROGETTI SRL (P. IVA 02965510270), società a responsabilità limitata, con sede in Spinea (VE), via Collodi 6, ed esercente l'attività di altri servizi di sostegno alle imprese nca e lavori generali costruzione edifici.

Identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche di cui al R.I.T. 274/12 - D.D.A. Linea 4617. Progressivo n. 8636 del 11.03.2013. Procedimento Penale 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A. (**all. 220**).

³⁹⁶ "Telefonata nr. **14346**, registrata in data 17.11.2010, alle ore 18:15 circa, in entrata sull'utenza nr. 335258279, in uso ad Annunziata Alfonso e proveniente dall'utenza nr. 3381117012, intestata a GIOVINAZZO **Francesco** nato il 3.6.1982 a Polistena (RC). P.P. 2463/09 RGNR DDA, R.I.T. 800/09 DDA".

³⁹⁷ "Telefonata nr. **14360**, registrata in data 18.11.2010, alle ore 15:34 circa, in entrata sull'utenza nr. 335258279, in uso ad Annunziata Alfonso e proveniente dall'utenza nr. 3381117012, intestata a GIOVINAZZO **Francesco** nato il 3.6.1982 a Polistena (RC). P.P. 2463/09 RGNR DDA, R.I.T. 800/09 DDA".

³⁹⁸ "Conversazione ambientale nr. **3960** registrata in data 18.11.2010, alle ore 15:48 circa, all'interno dell'ufficio di ANNUNZIATA **Alfonso**. - P.P. 2463/09 RGNR DDA, R.I.T. 1931/10 DDA".

l'ANNUNZIATA Alfonso, ad avere in loco un supermercato ad insegna CRAI (vgs allegato 12).

In data 3.12.2010 (progressivo 5574³⁹⁹ e 5575⁴⁰⁰), all'interno dell'ufficio di ANNUNZIATA Alfonso veniva registrata una conversazione intercorsa tra quest'ultimo, GIOVINAZZO Domenico e GIOVINAZZO Francesco. (vgs allegato 12 bis e 13".

Nel corso del dialogo di cui al suddetto progressivo n. 5575 ANNUNZIATA, dopo aver risposto al suo interlocutore che gli aveva chiesto rassicurazioni sulla situazione ambientale presso il suo parco commerciale⁴⁰¹ ("a livello ambientale qua siamo a posto?"), ha replicato negativamente alla nuova domanda di GIOVINAZZO che si era dimostrato interessato a conoscere i particolari delle garanzie richieste chiedendo se fosse proprio lui a garantire in prima persona ("siete voi quello che").

Nello specifico ANNUNZIATA ha rasserenato nuovamente il suo interlocutore dichiarando che non era lui in prima persona ma di stare tranquillo ("no, non è che sono io, però non ci sono problemi" [...]).

Di particolare interesse investigativo è sia il riferimento temporale che fornisce ANNUNZIATA nello spiegare che fino due anni prima (2008) c'erano stati problemi ma che al momento era tutto tranquillo ("no, non ci sono problemi. sino a due anni fa c'erano...problemi") sia quello del legame di parentela tra due soggetti cui aveva ricondotto detti problemi ("si, si, si, però... erano due parenti..."; "..erano due parenti e ora uno è stato messo messo da parte").

A tal proposito, si rammenta che, in data 01.02.2008, è stato assassinato MOLÈ Rocco e cinque mesi prima STANGANELLI Domenico aveva raccontato a suo zio MOLÈ Girolamo, nel corso di un colloquio carcerario, la lite tra PIROMALLI Antonio e il predetto MOLÈ Rocco per la costruzione dei capannoni dell'"ANNUNZIATA".

Altresì come già ampiamente recensito tra i PIROMALLI e i MOLÈ vi erano sia legami economici, che al momento della conversazione (2010) non c'erano più, ma soprattutto legami familiari.

Un'ulteriore rassicurazione è stata formulata da ANNUNZIATA, dopo che GIOVINAZZO aveva raccontato un episodio che lo aveva coinvolto direttamente in una omologa situazione occorsa a Taurianova ove era stato lui a dover fornire le adeguate garanzie a FERRIGNO ("...però non sono a taurianova. come, infatti quando è venuto Ferrigno, là a Taurianova, mi dice: "senti..." ." vieni che a Taurianova rispondo io..."; "...perchè sennò ...inc.le... mi aveva detto a me... "io chiudo, chiudo e me ne vado, io non voglio..." "non vi preoccupate che a Taurianova...").

Di fatto Gli accertamenti operati attraverso l'interrogazione della banca dati A.T. hanno fatto emergere che dal 31.10.2005 è stato aperto a Taurinanova (RC) SS.

³⁹⁹ "Conversazione ambientale nr. **5574** registrata in data 03.12.2010, alle ore 18:03 circa, all'interno dell'ufficio di ANNUNZIATA Alfonso. - P.P. 2463/09 RGNR DDA, R.I.T. 1931/10 DDA".

⁴⁰⁰ "Conversazione ambientale nr. **5575** registrata in data 03.12.2010, alle ore 18:20 circa, all'interno dell'ufficio di ANNUNZIATA Alfonso. - P.P. 2463/09 RGNR DDA, R.I.T. 1931/10 DDA".

⁴⁰¹ Cfr. Annotazione di p.g. del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria n. 2055/INC del 07.07.2011 (pag. da 25 a 30). R.I.T. 1931/10 - D.D.A. Progressivo n. 5575 del 03.12.2010 (Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A.).

536 KM 020 (ove insiste il parco commerciale "LA COMETA") un punto vendita della CENTERS GROSS S.R.L.⁴⁰² (ad insegna EURONICS), dal 27.02.1999 al 16.01.2012 rappresentato da FERRIGNO Giovanni⁴⁰³.

Quest'ultimo è figlio di Francesco Giovanni Pasquale⁴⁰⁴, il quale ha avuto numerosi contatti telefonici con GIOVINAZZO Domenico inerenti ai pagamenti degli affitti dei locali presso il suddetto parco commerciale.

L'identificazione del sopracitato FERRIGNO Francesco Giovanni Pasquale è avvenuta tramite alcune delle predette comunicazioni intercorse con GIOVINAZZO Domenico.

In particolare, nel corso di una conversazione⁴⁰⁵ captata in data 22.03.2012, quest'ultimo chiama con il cognome il suo interlocutore (signor Feni..Ferrigno, Giovinazzo sono!), chiedendogli notizie in merito ad una questione n.m.s. ancora da definire ("salve, sentite e allora come come facciamo io...poi ve ne siete andato voi non abbiamo definito niente...perchè poi...").

Il sig. FERRIGNO, il quale utilizza una utenza intestata alla "MEDITERRANEA DISTRIBUZIONE S.R.L."⁴⁰⁶, lascia intendere che della questione se ne stesse occupando sua nuora alla quale avrebbe dovuto rivolgersi per avere chiarimenti ("là c'è...c'è mia nuora lì che...sta vedendo lì, c'è mia nuora che sta vedendo..."; "e si no, voi parlate con lei...parlerete con lei...").

Una successivo dialogo⁴⁰⁷ intercorso il giorno successivo tra GIOVINAZZO Domenico e l'avvocato ALVARO Andrea⁴⁰⁸ - che utilizza l'utenza n. 335.6580000 intestata allo studio legale associato ALVARO & ALVARO⁴⁰⁹ di Palmi (**all. 220 ter**), ha consentito di identificare la nuora del FERRIGNO in SOLCO Luana⁴¹⁰ (che risulta coniugata con il suddetto FERRIGNO Giovanni, figlio di Francesco Giovanni Pasquale).

⁴⁰² **CENTERS GROSS S.R.L.** (P. IVA 01353090804), società a responsabilità limitata con sede legale a Roma in via San San Nicola da Tolentino 50 P 112.

⁴⁰³ **FERRIGNO Giovanni** (FRRGNN67D18D976Q), nato a Locri (RC) il 18.4.1967.

⁴⁰⁴ **FERRIGNO Francesco Giovanni Pasquale**, nato ad Ardore (RC) il 14.07.1943.

⁴⁰⁵ Conversazione telefonica tra GIOVINAZZO Domenico e FERRIGNO Francesco Giovanni Pasquale. R.I.T. 274/12 - D.D.A.. Linea n. 4626. Progressivo n. 2967 del 22.03.2012 (ora: 16:09:34) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A. (**all. 220 bis**).

⁴⁰⁶ **MEDITERRANEA DISTRIBUZIONE S.R.L.** (P. IVA 02155040807), con sede a Roma in via di San Nicola da Tolentino n. 5, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari n.c.a., rappresentata da FERRIGNO Barbara (nata a Locri il 10.01.1970).

⁴⁰⁷ Conversazione telefonica tra GIOVINAZZO Domenico e ALVARO Andrea. R.I.T. 274/12 - D.D.A.. Linea n. 4626. Progressivo n. 3140 del 23.03.2012 (ora: 16:09:34) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

⁴⁰⁸ **ALVARO Andrea**, nato a Reggio Calabria il 04.05.1971. Identificato con verbale di conversazione telefonica di cui al R.I.T. 274/12 - D.D.A.. Linea n. 4626. Progressivo n. 1170 del 29.02.2012 - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A. (**all. 221**).

⁴⁰⁹ **Studio legale associato ALVARO & ALVARO** (P. IVA 02318560808), con sede legale a Palmi (RC), via Poeta 93.

⁴¹⁰ **SOLCO Luana**, nata a Locri (RC) il 25.08.1967.

Nel dettaglio l'avvocato ALVARO riferisce al suo interlocutore che: "intanto non mi piace che scrive questa signora Luana Solco come mediterranea distribuzione srl, noi il rapporto ce lo avevamo con la center gross no?" (all. 221 bis).

Nel prosieguo del dialogo ANNUNZIATA ha lasciato intendere che l'interesse di determinate persone era divenuto irrilevante ("no, ma qua è la stessa cosa ... perchè prima erano interessate determinate persone, ora quelle persone non sono interessate. sono interessate più ad un caffè che oggi non ci sono problemi ... non ci sono problemi, quindi... non c'è, non è che... ") e **puntualizzando che avrebbe risolto future eventuali problematiche connesse ad altri personaggi e manifestando i suoi rapporti buoni con tutti** ("poi un domani, se escono altri personaggi, una cosa o l'altra, l'affrontiamo ...inc.le... io non mi tiro indietro. I rapporti sono buoni con tutti, i rapporti sono buoni con tutti [...]").

In particolare, ANNUNZIATA ha rivelato al suo interlocutore che non esisteva più la pratica utilizzata in passato dalla 'ndrangheta di monopolio sulle iniziative imprenditoriali o, in alternativa, di voler entrare in società nelle attività commerciali nascenti ("se erano interessati loro, allora lo facevano loro questo e quell'altro, oppure dice: "allora lo facciamo insieme". no questo fatto oggi non c'è più, ma non oggi [...]").

Infine, ANNUNZIATA ha spiegato che la pratica di arrivare al negozio, prendere la merce e non pagare è ancora praticato da determinate persone ma solo dopo autorizzazione preventiva - ambasciata - ricevuta da chi, evidentemente, ha un influenza determinante sul parco commerciale "[...] quel sistema che arriva gente... si fa la spesa e poi se ne va [...], che lì "[...] viene Oliveri, si prende un pantalone, si prende un pantalone ...inc.le...", ma per altre elargizioni gratuite occorreva "l'imbasciata" ("[...] si ma ...inc.le... si piglia il pantalone, pero' neanche che viene a nome di tizio e caio. se viene a nome di tizio e caio che chiedono un pantalone? gliene mando due, pero' devo avere l'imbasciata, avete capito? cosi'... cosi'... non è che... ...inc.le... non. no, si può... ..incle...") (all. 221 ter).

Dette parole si allineano quindi alle già citate dichiarazioni del collaboratore di giustizia GERMANÒ Salvatore, rilasciate in sede di interrogatorio del 10.04.1999 nell'ambito del procedimento penale n. 67/99 R.G.N.R. - D.D.A. (afferente all'operazione c.d. "CONCHIGLIA"), quando, riferendo l'episodio di un acquisto di vestiti del valore di lire 900.000 - operato presso l'ANNUNZIATA S.R.L. (in quanto accompagnato da STANGANELLI Antonio) senza alcun effettivo esborso, ha sottolineato come ANNUNZIATA si sia limitato a chiedere al predetto STANGANELLI "se suo zio fosse stato informato del fatto", ricevendo una risposta affermativa ("in una occasione, avendo chiesto io del vestiario per i miei bambini venni accontentato ed accompagnato da STANGANELLI Antonio, dietro direttiva di STANGANELLI Domenico, presso il negozio di tale ANNUNZIATA sito in Gioia Tauro. Io scelsi il vestiario che mi serviva mentre lo Stanganelli informò il proprietario della relativa situazione ed infatti io non pagai alcuna somma di denaro. Si trattava di vestiario del valore di circa 900.000 lire. Il titolare non registrò la vendita ma prese soltanto degli appunti ritirando i cartellini contenenti il prezzo. Rammento anche che prima di lasciare il negozio il proprietario chiese allo Stanganelli se suo zio fosse stato informato del fatto e lo Stanganelli assicurò l'Annunziata che il parente Molè sapeva della cosa e l'aveva approvata") (all. 47 cit.).

Conversazione tra ANNUNZIATA Alfonso e GIOVINAZZO Domenico.

R.I.T. 1931/10 - D.D.A.. Progressivo n. 5575. R.G.N.R. 2463-09. Data: 03.12.2010 (ora: 18:20)

...Omissis...

GIOVINAZZO D.: **a livello ambientale qua siamo a posto?**

ANNUNZIATA: **non ci sono problemi. sino a due anni fa c'erano... problemi**

GIOVINAZZO D.: **siete voi quello che...**

ANNUNZIATA: **no, non è che sono io, però non ci sono problemi.** abbiamo fatto in questa maniera. poi, d'altronde, questa domanda ve l'ho fatta io a voi se mi ricordo... voi avete detto "posso venire a gioia " vi ricordate queste ...cose

GIOVINAZZO D.: oggi a gioia (tauro ndr) vengo perchè so qua...

ANNUNZIATA: eh, va bene esatto ma noi anche...

GIOVINAZZO D.: ...però non sono a Taurianova. come, infatti quando è venuto Ferrigno, là a Taurianova, mi dice: "senti..." ." vieni che a taurianova rispondo io..."

ANNUNZIATA: si, ...ma poi magari... dice

GIOVINAZZO D.: ...perchè sennò ...inc.le... mi aveva detto a me... "io chiudo, chiudo e me ne vado, io non voglio..." "non vi preoccupate che a Taurianova..."

ANNUNZIATA: no, ma qua è la stessa cosa ... perchè prima erano interessate determinate persone, ora quelle persone non sono interessate. Sono interessate più ad un caffè che **oggi non ci sono problemi ... non ci sono problemi**, quindi... non c'è, non è che...

GIOVINAZZO D.: qua il paese è del paesano

ANNUNZIATA: **si, si, si, però... erano due parenti...**

GIOVINAZZO D.: so tutto

ANNUNZIATA: **..erano due parenti e ora uno è stato messo messo da parte**, quello è che curava gli investimenti... perciò noi stiamo parlando di te, capito, ha detto?. ma non adesso anche al negozio vecchio pure volevano fare alimentari, questo e quell'altro e non... gli ho detto sempre di no proprio perchè so che gli interessavano a loro. volevano aprire una ...inc.le... ho detto di no. perchè già anni fa sono stato ...inc.le...sequestro presso la polizia pensano che io sono, non sono... questo e quell'altro. quindi o voi o un altro, diciamo, voi avete la vostra attività, con contratto d'affitto, è vostro, noi non c'entriamo niente riguardo la...

GIOVINAZZO D.: *no, rientriamo che sempre voi dovete... quasiasi cosa succede da voi... siete un punto di riferimento*

ANNUNZIATA: *si, si, si, ma...*

GIOVINAZZO D.: *le nostre conoscenze sono... si però...*

ANNUNZIATA: *...la risolviamo la cosa non...*

GIOVINAZZO D.: *perchè quando ferrigno venne a taurianova, al primo posto mi disse: "a taurianova. vedete che...". "non vi preoccupate io mi assumo io le mie responsabilità su taurianova"*

ANNUNZIATA: *ma lo stesso pure quà, mo se gli devo offrire un caffè, una cosa, non è, diciamo, che... hanno delle pretese, potrebbero avere. ma questo se rientrano. ma come stanno le cose oggi, niente. come stanno le cose oggi. poi un domani, se escono altri personaggi, una cosa o l'altra, l'affrontiamo ...inc.le... io non mi tiro indietro. i rapporti sono buoni con tutti, i rapporti sono buoni con tutti ...inc.le.. alcuni si, alcuni no, purtroppo... è la vita mia ...inc.le... noi dobbiamo vedere più a lavorare.*

GIOVINAZZO D.: *no, ma fare... si, muso a muso con gente che impariamo solo a lavorare ...inc.le... riesco ancora...*

ANNUNZIATA: *no ma pure quà non ci sono...*

GIOVINAZZO D.: *...c'è quello ...inc.le...*

ANNUNZIATA: *... non sono...inc.le...*

GIOVINAZZO D.: *io non mi posso ...inc.le... non mi posso*

ANNUNZIATA: ***se erano interessati loro, allora lo facevano loro questo e quell'altro, oppure dice: "allora lo facciamo insieme". no questo fatto oggi non c'è più, ma non oggi ...inc.le...***

GIOVINAZZO D.: ***ma c'è ancora quel sistema che arriva gente... si fa la spesa e poi se ne va ...inc.le...***

ANNUNZIATA: *no, no, non c'è un titolare, non c'è un titolare proprio che fa ...inc.le...*

GIOVINAZZO D.: *una volta lo facevano. arrivavano, si prendevano...*

ANNUNZIATA: *ma no erano persone ...inc.le... (si accavallano le voci)*

GIOVINAZZO D.: *ma no loro, dico io, zingari che entravano... per prendersi la roba ...le salsicce si portavano...*

ANNUNZIATA: *nooo....*

GIOVINAZZO D.: *...inc.le alla commessa di dire fatti i fatti tuoi sennò ti bruciamo la macchina ...inc.le...*

ANNUNZIATA: *e a chi lo dicevano, a loro?*

GIOVINAZZO D.: *alla commessa. non, no, dico io, però, però, nell'ambiente delle ...inc.le... non lì ...inc.le...*

ANNUNZIATA: ...inc.le... appunto, non, no ...inc.le... ma anche, anche **insomma da noi viene Oliveri, si prende un pantalone, si prende un pantalone ...inc.le...**

GIOVINAZZO D.: va bene ma sono di gioia (tauro ndr)

ANNUNZIATA: **si ma ...inc.le... si piglia il pantalone, pero' neanche che viene a nome di tizio e caio. se viene a nome di tizio e caio che chiedono un pantalone? gliene mando due, pero' devo avere l'imbasciata, avete capito? cosi'... cosi'... non è che... ...inc.le... non. no, si può... ...incle...**

GIOVINAZZO D.: si può gestire...

ANNUNZIATA: allora, tornando al fatto io penso che facendo questi lavori, considerando che il condominio è quasi zero, diciamo, poichè il parcheggio fa parte di tutto il complesso, dieci euro al metro quadro penso che sono giusti

...Omissis...

Così come già rappresentato per la vicenda della DESPAR, l'apertura del summenzionato supermercato ad insegna "MERCATI ALIMENTARI"⁴¹¹, all'interno dei nuovi capannoni del parco commerciale "ANNUNZIATA", ha di fatto sostituito il suddetto progetto commerciale finalizzato all'apertura di un esercizio commerciale ad insegna CRAI (come quello della DESPAR), non crecretizzatosi per motivi sconosciuti a questa p.g..

Il timore di chi si accinge a prendere accordi con ANNUNZIATA è stato inoltre manifestato dal predetto GIOVINAZZO Domenico, il quale, disquisendo telefonicamente⁴¹² con suo figlio Francesco⁴¹³ sul motivo per cui alcuni soggetti non avessero optato di intraprendere rapporti commerciali con lo stesso ANNUNZIATA, ha asserito che "[...] questi hanno paura di Annunziata". "Ha paura che ci sia qualcosa dietro". "[...] ..questi qua si spaventano!"; "[...] hanno avuto paura!...come io ho avuto paura di mettermi con Lombardo...questi hanno avuto paura!...hanno detto - **meglio uno piccolo che so gestirlo, che uno grosso che..che ho paura anche...anche di parlare... [...]**" (all. 223).

Conversazione intercorsa tra GIOVINAZZO Francesco (F) e GIOVINAZZO Domenico (D).

R.I.T. 274/12 - D.D.A.. Linea n. 4629. Progressivo n. 7015. R.G.N.R. 2463-09. Data: 06/07/2012; ora: 21:23:31.

⁴¹¹ Punto vendita della BON. CAL. S.R.L." (P. IVA 03131960837).

⁴¹² Intercettazione di conversazione telefonica. Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A.. R.I.T. 274/12 - D.D.A.. Linea n. 4629. Progressivo n. 7015 del 06.07.2012 (ora: 21:23:31).

⁴¹³ **GIOVINAZZO Francesco**, identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 274/12 - D.D.A. Linea 4629. Progressivo n. 513 del 29.02.2012 (Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A. (all. 222).

... Omissis...

F: **...ma io non ho capito che cazzo fa!...Ma se questo qua dell'Annunziata gli apriva a Gioia, a Lamezia, e a ..e a Vibo ...**

D: ... ma chi te l'ha detto ...

F: ...ma questo qua perché ha scelto noi?...Lui, lui gliel'ha...lui me l'ha detto...

D: ..te l'ha detto questo qua che è venuto ora...tu...

F: **...si perché questo qua gli ha detto che gli apre a Vibo e a coso...a Gioia... e dice che a Lamezia sta aprendo un'altra Annunziata di tremila metri dove volevano fare u ch...u ...stu cazzu di Bimbo...**

D: **...ma non hai capito che questi hanno paura di Annunziata!**
...Allora...

F: ...che si spavent...e vabè...c'è un impero... di che cazzo si deve spaventare ...

D: ...di cosa si deve spaventare? ... **Ha paura che ci sia qualcosa dietro !**

F: ... ma non è che ci prendono in giro a noi alla fine ?

D: ..non ti può mica prendere in giro a te alla fine...che hai firmato e tutto...

F: ...alla fine ...mette qualche michiata...dice: - l'assegno lo strappo - ciao...

D: ...allora..ma stai scherzando? ...e...venivano li per prenderci in giro?...quale interesse hanno?...pensa te se sono gente che si inguaiano per seimila euro...ma stai scherzando...te l'hanno firmato e tutto **...questi qua si spaventano!** (incomprensibile)

F: ...e gli è andato nel culo...gli è andato...

D: ..questi qua...questi qua hanno visto...facciamo questo, noi facciamo quello, noi facciamo quello..questi cos'hanno pensato ...queste qua sono cose grosse...che se poi ci entrano nei contratti e tutto ...fanno tre che li abbiamo noi, poi li chiamano in un'altro modo e fanno altri tre ...con altri tre che si mettono d'accordo con quello la ...è possibile che diventino più grossi di questo!...**hanno avuto paura!...come io ho avuto paura di mettermi con Lombardo...questi hanno avuto paura!...hanno detto - meglio uno piccolo che so gestirlo, che uno grosso che..che ho paura anche...anche di parlare...** hai capito?

F: ...mah, speriamo che sia così...che questo qua si (incomprensibile)

D: ...è così, sicuro!...è così sicuro!...come ti dico io...

...Omissis

Da ultimo, sotto il profilo delle garanzie ambientali si richiamano le dichiarazioni rilasciate dal collaboratore di giustizia RUSSO Antonio, il quale ha indicato ANNUNZIATA come soggetto di collegamento con gli operatori commerciali ivi



allocati (MERCATI ALIMENTARI del gruppo BONINA e McDonald), riportando le parole riferitegli in carcere da Dominique SURACI⁴¹⁴ ("Di quello che ho.. di quello che ho già riferito che poi in carcere quando sono stato con Dominic Surace del gruppo Bonina che sono andati a lavorare a.. lavorano là in quel parco commerciale a Palmi detenuto, mi spiegava anche come era sta questione dei mercati alimentari, mi pare ci siamo tre serrande più c'è il McDonald pure che è arrivato e mi diceva Dominic Surace che questi avevano tutti degli agganci. Quindi non avevano problemi su Gioia Tauro se aprivano. Questo vi posso riferire perché tramite Annunziata avevano gli agganci. Così mi ha detto e così io riferisco") (**all. 37 cit.**).

Come già evidenziato, quanto dichiarato da RUSSO trova conferma:

- ✓ dalla consultazione dell'applicativo SIDET della banca dati SDI, dalla quale si evince che RUSSO Antonio è stato detenuto presso la casa circondariale "Salsone" di Palmi dall'08.05.2013 al 06.08.2013 periodo durante il quale anche Dominique SURACI era detenuto nel predetto carcere (dal 03.08.2012 al 18.04.2014) (**all. 212 bis cit., 212 ter cit.**);
- ✓ dai contratti di locazioni non finanziarie di costruzione commerciale che l'ANNUNZIATA S.R.L. ha stipulato, tra gli altri, con:
 - **MCDONALD'S DEVELOPMENT ITALY, INC.** (in breve, "MCDONALD'S" o anche "MCD")⁴¹⁵, con atto stipulato il 15.12.2011⁴¹⁶, ad un canone annuo minimo garantito di euro 30.000,00 oltre I.V.A. – canone percentuale paria al 2% del fatturato annuale al netto di I.V.A. (**all. 213 cit.**);
 - **BON.CAL. S.R.L.**⁴¹⁷, con atto stipulato in data 01.12.2011, ad un canone annuo di euro 240.000.00 oltre I.V.A. (**all. 213 bis cit.**).

In merito alla figura del predetto **SURACI Domenico Giovanni** (detto Dominique) si evidenzia che lo stesso è stato destinatario dell'ordinanza di applicazione di misure cautelari (n. 41/2012 R.O.C.C.), nell'ambito del proc. pen. n. 4614/06 R.G.N.R. D.D.A., quale concorrente esterno della cosca TEGANO – DE STEFANO, a favore della quale forniva concreto, specifico, consapevole e volontario contributo quale referente economico-politico della stessa, di cui, tra l'altro:

- ✓ ne favoriva gli interessi economici quale dominus di fatto della S.G.S. S.r.l., titolare di sei punti vendita dei supermercati a marchio SMA siti in Reggio Calabria e provincia, mediante la stipula di contratti di fornitura di beni e/o servizi con imprese, ditte e/o società riconducibili alle cosche: DE STEFANO-

⁴¹⁴ **SURACI Domenico Giovanni** (detto Dominique), nato a Reggio Calabria il 15.01.1968, tratto in arresto per associazione di tipo mafioso (in data 21.07.2012) nell'ambito del proc. pen. n. 4614/06 R.G.N.R. D.D.A.

⁴¹⁵ **MCDONALD'S DEVELOPMENT ITALY, INC.** (in breve, "MCDONALD'S" o anche "MCD"), con sede legale in Wilmington, 2711 Centerville Road (Stato del Delaware Stati Uniti d'America) e con sede secondaria per l'Italia in Milano Assago (Milano), Centro Direzionale Milanofiori Nord, Via del Bosco Rinnovato n.6 Edificio U7, Codice Fiscale e Numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 02409950876 (P.IVA 09499510155).

⁴¹⁶ L'immobile censito al Catasto Fabbricati del Comune di Gioia Tauro al foglio n. 34, p.lla n. 1963, sub. 3, Strada Statale 111- Località Falcò P.T categoria D/8.

⁴¹⁷ **BON. CAL. S.R.L.** (P. IVA 03131960837), società a responsabilità limitata, esercente l'attività di "Supermercati", con sede a Barcellona P.G. (ME), via Milite Ignoto (angolo via ind.) e punto vendita "MERCATI ALIMENTARI" in **Gioia Tauro (RC) all'interno del parco commerciale "ANNUNZIATA"** - dal 24.01.2010.

TEGANO, CARIDI-BORGHETTO-ZINDATO, LO GIUDICE, CONDELLO, ROSMINI, LABATE;

- ✓ ne otteneva l'appoggio elettorale nel corso della campagna per le elezioni comunali di Reggio Calabria del maggio 2007, mediante specifiche richieste di voto fatte ad una pluralità di soggetti appartenenti e/o contigui ad una molteplicità di cosche di 'ndrangheta (**all. 223 bis**).

Dalla disamina delle conversazioni appena riportate si può delineare la figura di ANNUNZIATA Alfonso riconosciuto da tutti come colui che può fornire le garanzie ambientali, necessarie per intraprendere un'attività imprenditoriale in un territorio come quello di Gioia Tauro.

Atteso quanto finora recensito, in considerazione del descritto modus operandi del gruppo PIROMALLI e del loro voler tenere celati i rapporti con i personaggi con i quali sono in affari, si riesce ad individuare la chiave di lettura delle dichiarazioni di ANNUNZIATA, allorquando ha rivelato che fino a due anni prima c'erano problemi con due soggetti che erano parenti.

Emblematica, e non certamente trascurabile, è la reazione di ANNUNZIATA alle varie richieste di garanzia ambientali ricevute dai soggetti che, a vario titolo, hanno rappresentato l'intenzione di avviare un'attività commerciale: **ANNUNZIATA non manifesta alcuno stupore per il ruolo che gli viene riconosciuto, anzi conferma il suo potere fornendo le garanzie richieste, essendo cosciente di poter parlare in nome e per conto di chi certe garanzie sul territorio può materialmente fornirle.**

4.1 I contatti tra Annunziata Alfonso ed i rappresentanti della società DESPAR

Si colloca a cavallo tra il 2009 ed il 2010 la prima fattispecie in cui le indagini svolte hanno consentito di cristallizzare il concreto ruolo di Annunziata Alfonso quale anello di congiunzione tra un imprenditore intenzionato ad avviare un'attività commerciale presso il Parco Annunziata e la 'ndrangheta; e ciò in particolare con riguardo alla problematica connessa alla cd. "sicurezza ambientale", che ogni operatore economico sa di dover affrontare e risolvere prima di investire risorse nell'ambito di un territorio – quale quello di Gioia Tauro – pervaso dal controllo della criminalità organizzata⁴¹⁸.

⁴¹⁸ A tal riguardo non può sottacersi - come puntualmente ricostruito dalla P.G. (cfr. pag. 177 annotazione del 14.10.2014) - **l'inequivocabile contenuto della conversazione ambientale intercettata in data 5.12.2009 (progr. n. 5609) all'interno dell'ufficio di Alfonso Annunziata tra quest'ultimo, la moglie Epifanio Domenica e tale Edoardo n.m.i. (imprenditore interessato all'apertura di un esercizio commerciale per la vendita di elettrodomestici all'interno del Parco Commerciale Annunziata).**

In particolare, durante il predetto colloquio, dopo che ANNUNZIATA Alfonso aveva "rassicurato" il proprio interlocutore ("... **riguardo là... il posto (abbassa il tono della voce) lo sapete, qua a fianco pure cose, qua stiamo NOI, insomma [...]**"), l'imprenditore in questione (tale Edoardo n.m.i.) aveva prontamente risposto di essere a conoscenza della situazione locale e di essersi

Ed è per l'appunto in tale contesto che si colloca l'incontro - avvenuto in data 3.02.2010 presso l'ufficio dell'odierno indagato - tra l'Annunziata Alfonso, il di lui amico Pedullà Massimo ed un rappresentante della DESPAR (soggetto n.m.i.)⁴¹⁹. A tal riguardo, ferma restando la sostanziale irrilevanza nel caso di specie di una compiuta identificazione del predetto soggetto⁴²⁰, quest'ultimo - atteso il contenuto della suddetta conversazione ambientale intercettata (avente ad oggetto, in modo inequivocabile, intese funzionali all'apertura di un supermercato con insegna DESPAR presso uno dei capannoni del Parco Annunziata), nonché alla luce dei precedenti contatti telefonici finalizzati alla pianificazione proprio del citato incontro (nella specie in data 28.12.2009⁴²¹ e

per tale motivo rivolto a lui (**"NOI SAPPIAMO GIA' TUTTO, SIG. ANNUNZIATA, SE SIAMO VENUTI QUA... PER QUESTO ABBIAMO FISSATO UN APPUNTAMENTO... NOI SAPPIAMO GIA' TUTTO"**).

Risulta allora evidente come l'affermazione di Alfonso ANNUNZIATA ("... **qua stiamo noi ...**") e la conseguente risposta dell'interlocutore (che dice: **"NOI SAPPIAMO GIA' TUTTO, SIG. ANNUNZIATA, SE SIAMO VENUTI QUA... PER QUESTO ABBIAMO FISSATO UN APPUNTAMENTO... NOI SAPPIAMO GIA' TUTTO"**) rappresentino micidiali dichiarazioni auto-accusatorie a carico dell'odierno indagato, il quale in tal modo **riconosce ancora una volta di far parte della cosca PIROMALLI di Gioia Tauro (inequivocabile al riguardo il termine "NOI") ed è a ragione considerato dagli operatori economici interessati ad investire in quel territorio come un qualificato garante della cd. "sicurezza ambientale"**.

Il contenuto della conversazione ambientale in esame non si presta peraltro a plausibili alternative interpretazioni, essendo invece pienamente avvalorata dalle risultanze relative alle intercettazioni (di analogo tenore) con l'imprenditore Gatto della Despar e con Giovinazzo Domenico (v. infra).

⁴¹⁹ Nell'annotazione integrativa depositata in data 19.01.2015 la P.G. delegata (cfr. pg. 49 ss) ha chiarito che - nonostante il riascolto delle intercettazioni e gli ulteriori approfondimenti anche attraverso l'interrogazione delle banche dati in uso al Corpo - non è stato possibile procedere alla compiuta e certa identificazione del terzo interlocutore (già menzionato nelle citate annotazioni di P.G. del 14.07.2011 e del 14.10.2014 con la generica indicazione "GATTO" oppure "GATTO n.m.i.") della conversazione ambientale registrata il 03.02.2010 (R.I.T. 800/09 - progressivo nr. 12672) con l'indagato ANNUNZIATA Alfonso e con l'amico di quest'ultimo PEDULLA' Massimo (entrambi invece compiutamente identificati).

⁴²⁰ Nel caso di specie l'aspetto rilevante e di interesse - che emerge inequivocabilmente dalla conversazione ambientale del 3.02.2010 - non è ovviamente legato alla compiuta identificazione dell'interlocutore in questione (che - come si evince dal contenuto del dialogo - è senza dubbio un soggetto che rappresenta ad altissimo livello la società DESPAR), bensì al profilo delle "garanzie ambientali" prospettate da ANNUNZIATA Alfonso a fronte della specifiche esigenze poste dalla DESPAR.

⁴²¹ *"Telefonata nr. 5217 del 28.12.2009 delle ore 11,16 circa, in entrata sull'utenza nr. 335/258279, intestata alla "ANNUNZIATA srl e proveniente dall'utenza nr. 335/7043046 [...] P.P. nr. 2463/09 RGNR - RIT 800/09 DDA"*. (Cfr. pag. 92 dell'Annotazione di p.g. del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria n. 158441/10/262/8616 del 13.05.2010).

01.02.2010⁴²²) - si può identificare con ragionevole certezza in GATTO Antonino Giuseppe Pantaleo (nato a Serrata -RC- il 31.07.1961)⁴²³

In particolare dalla conversazione intercettata (proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - R.I.T. 800/09 - progressivo nr. 12672 del 03.02.2010) emerge quanto segue:

- a) il concreto interesse del Gatto o, comunque, dell'azienda DESPAR - previamente contattata tramite l'amico/intermediario Massimo Pedullà - all'apertura di un punto vendita presso il Parco Commerciale Annunziata ("GATTO: **Dottor Annunziata io sono qua ...inc.le... chiunque imprenditore di qua ...inc.le... (si accavallano le voci) non mi interessa niente, mi ha chiamato Massimo (PEDULLA' ndr) Io sono qua subito, arrivo subito e sono a disposizione ai vostri comandi. Vi ho citato quale potrebbe essere il nostro problema ... ci mancherebbe, perchè noi inc.le...questa è stata la scelta noi siamo qua, io sono qua perchè ho un imprenditore davanti E**

⁴²² "Telefonata nr. 6128 del 01.02.2010 delle ore 13,16 circa, in entrata sull'utenza nr. 335/258279, intestata alla "ANNUNZIATA srl" e proveniente dall'utenza nr. 335/7043046 - P.P. nr. 2463/09 RGNR - RIT 800/09 DDA". (Cfr. pag. 92 dell'Annotazione di p.g. del Nucleo P.T. della Guardia di Finanza di Reggio Calabria n. 158441/10/262/8616 del 13.05.2010).


⁴²³ Gli univoci elementi che depongono in tal senso sono i seguenti:

- a) nella suddette conversazioni telefoniche del 28.12.2009 e del 01.02.2010 (intercorse tra ANNUNZIATA Alfonso e Pedullà Massimo, finalizzate alla pianificazione di un incontro, il Pedullà fa espresso riferimento ai "signori Gatto della Despar" (conv. 28.12.2009) ed alla circostanza di trovarsi in quel momento "alla DESPAR a San Marco" (Argentano - CS) (conv. 01.02.2010);
- b) nella conversazione del 01.02.2010 ANNUNZIATA Alfonso e Pedullà Massimo (che in quel momento dice di trovarsi "alla DESPAR a San Marco" (Argentano - CS)) fissano l'incontro con i "signori Gatto della Despar" il mercoledì successivo nella "tarda mattinata"; in effetti la conversazione ambientale in questione viene registrata nella "tarda mattinata" (alle ore 12,20 circa) del 3.02.2010 (che è proprio il mercoledì successivo rispetto alla data del 1° febbraio 2010).
- c) in San Marco Argentano (CS) insiste uno stabilimento della G.A.M. S.P.A., gruppo impegnato nella vendita, nella gestione e nella distribuzione dei prodotti a marchio DESPAR in Calabria, Campania e Basilicata; tale società è legalmente rappresentata proprio da GATTO Antonino Giuseppe Pantaleo;
- d) nella suddetta conversazione ambientale del 3.02.2010, da un lato, vi sono molteplici riferimenti al fatto che l'incontro sia funzionale all'apertura di un supermercato con insegna DESPAR presso uno dei capannoni del Parco Annunziata; dall'altro lato, emerge inequivocabilmente (cfr. infra contenuto conversazione) come l'interlocutore n.m.i. sia proprio colui che in prima persona rappresenta la DESPAR e che dunque illustra ad ANNUNZIATA Alfonso quali sono le strategie della sua azienda e quali sono pertanto le condizioni necessarie per l'apertura di un punto vendita a Gioia Tauro;
- e) GATTO Antonino Giuseppe Pantaleo è tra l'altro il legale rappresentante delle società *Despar Servizi* e *Despar Consorzio srl* (entrambe operanti nel settore della grande distribuzione alimentare e degli ipermercati).

voi siete una persona per bene... allora Massimo mi ha chiamato se non non sarebbe venuto... nemmeno se mi chiamavano chi sa da dove ...inc.le ...quando ci chiamano da queste parti diciamo:<< non siamo interessati>>. Qui invece abbiamo davanti un imprenditore, abbiamo bisogno di questa forma di collaborazione reciproca”);

- b) l'esigenza della DESPAR - in coerenza con una precisa politica aziendale - di non essere coinvolta, anche a Gioia Tauro, in un meccanismo di fornitura delle merci affidato ad operatori commerciali locali (ovviamente imposti dalla criminalità organizzata) (GATTO: “... **non ci muoviamo perchè fino a oggi, noi, detto tra di noi, andiamo benissimo non abbiamo problemi extra. E non ce li vorremmo prendere questi problemi perché domani io vengo ad aprire, vengo a Gioia Tauro, io parlo qua di... vengo a Gioia Tauro mi piglio un problema e me lo porto pure a un'altra parte poi va a finire, faccio un esempio. Noi non abbiamo contingenze noi la carne la prendiamo noi abbiamo i camion nostri, con la qualità che diciamo noi... non compriamo carne locale. Mettiamo il caso che io vengo a Gioia Tauro, lei fa l'imprenditore e capisce che voglio dire, è obbligo di prendere la carne su piazza, io non la posso prendere...perchè poi Se comprassi la frutta io qua poi me li porto dappertutto. Se lei la deve comprare lei qua mi dici: " guarda i mandarini... DESPAR Pasquale, li devo comprare qua..." gli dico: "Si, va benissimo" ... è lei che li compra. Io pero' non li posso comprare. Perchè poi i mandarini ...inc.le... i mandarini per qua ...Uno potrebbe dire: "Lei perchè non vuole venire qua?". Io non è che non vengo qui perchè ho paura, però non vorrei mischiare le due cose ... Il mio problema ...inc.le... quello di Gioia ...ma quello che mi potrei portare la fornitura della carne o dell'arance o del pollo in giro ... solo quello è il mio problema che non è da poco per me perchè andrei a mescolare una cosa che non abbiamo mai fatto e non pensiamo di fare”);**

- c) la soluzione prospettata dal rappresentante della DESPAR all'odierno indagato (e da quest'ultimo pienamente condivisa ed avallata), tesa a garantire la suddetta esigenza; e ciò attraverso l'affidamento della responsabilità della gestione dell'esercizio commerciale ad una persona (subito individuata dall'Annunziata Alfonso nel genero Sergio Mangione e nella famiglia di quest'ultimo - “... **Avevo pensato ad un mio genero per venire a parlare con voi...**”) in grado di fronteggiare efficacemente le inevitabili pressioni della 'ndrangheta legate proprio alle forniture di merce.



Nel caso di specie le “condizioni” poste dalla DESPAR (“**a me farebbe piacere venire qua a queste condizioni, ci veniamo a tutti i costi ...**”) – condizioni che l’ANNUNZIATA si impegna a sua volta ad indirizzare alla “famiglia” del Mangione (“... **Io adesso faccio due cose faccio verificare il piano commerciale e parlo con la famiglia di ...**”) – sono così sintetizzabili:

c.1) la DESPAR è disposta ad aprire un punto vendita a Gioia Tauro presso il Parco Annunziata (“...**allora dire: guarda c’è questo alimentare che puo’ essere DESPAR, che poi dobbiamo andarlo a vedere gli dici insieme, ci rendiamo conto della struttura ... allora DESPAR vuole venire da noi, ma vuole venire nella nostra famiglia non vuole venire in giro a vendere l’insegna**”);

c.2) l’apertura è però subordinata al fatto che “qualcuno” si assuma la responsabilità di gestire il punto vendita, senza acquisirne la proprietà, senza far ricorso a fornitori locali e dunque mediante l’utilizzo di merce importata direttamente dalla stessa DESPAR (“**Allora vorrebbe venire da noi se uno di voi si piglia la responsabilità a gestire l’azienda, che poi la deve gestire ...inc.le... un quarto ci devi dare... non è...inc.le... viene impostato come se non c’è la proprietà, viene impostato come se fosse nostra, voi ci entrate solo se c’è da fare la spesa. ...inc.le...ma non c’è niente da fare perchè è tutto importato ...inc.le... noi la diamo così così**”);

c.3) proprio in considerazione del fatto che “è tutto importato” vi è però la stringente necessità di individuare un soggetto (responsabile della gestione del punto vendita) in grado di offrire precise “*garanzie ambientali*” e di far fronte pertanto alle inevitabili pressioni dei fornitori locali, anch’essi facenti parte di un tessuto economico pienamente controllato dalla criminalità organizzata⁴²⁴ (“...**allora pero’ per me è importante che non arrivo io personalmente qua che poi la gente viene da me ...inc.le... Il mio problema ...inc.le... quello di Gioia ...ma quello che mi potrei portare la fornitura della carne o dell’arance o del pollo in giro... solo quello è il mio problema che non è da poco per me**”);

⁴²⁴ D’altro canto la consapevolezza del Sig. Gatto e della Despar in ordine alle problematiche connesse alle pressioni dei fornitori locali e della criminalità organizzata è ben evidenziata dallo stesso Gatto laddove – sempre nell’ambito della conversazione ambientale del 3.02.2010 (RIT n. 800/09 progr. n. 12672) racconta ad Annunziata, a titolo esemplificativo, l’esperienza legata al punto vendita di Siderno; in particolare, avendo anche in quel caso deciso di non optare per ragioni di politica aziendale in favore di un fornitore di carne della zona – aveva corso il concreto rischio che i camion fossero bloccati per la strada e non fossero fatti arrivare presso il punto vendita ed era riuscito ad evitare tale situazione solo ricorrendo a dei “contatti” (“... **sono arrivati i camion ... ma allora sono arrivati perché ho avuto dei contatti**”).

perchè andrei a mescolare una cosa che non abbiamo mai fatto e non pensiamo di fare.”).

Ebbene, se si muove dalle chiare condizioni prospettate dalla DESPAR ad Alfonso ANNUNZIATA (il quale viene individuato di fatto come *trait d'union* con la *'ndrangheta* ed in particolare con l'articolazione territoriale operante a Gioia Tauro), risulta allora inequivocabile anche il tenore della risposta fornita da quest'ultimo al proprio interlocutore.

ANNUNZIATA infatti - avendo compreso appieno l'esigenza di "protezione da fattori esterni" posta dalla DESPAR ed avendo individuato il proprio genero Sergio Mangione quale possibile gestore del punto vendita⁴²⁵ - non ha però sul punto una piena ed assoluta autonomia decisionale, manifestando dunque al proprio interlocutore l'esigenza di relazionarsi con la "famiglia" del di lui genero (**"la famiglia chi è chi non è cose... mo' se lui lo ritiene all'altezza, opportuno e cosa, possiamo continuare a parlare, ma se lui mi dice non me lo date, una cosa o l'altra, lasciamo perdere perchè la prima cosa è la tranquillità, a me non m'interessa.... preferirei se voi volete un responsabile, e se loro sono d'accordo, non tanto lui, la famiglia ripeto ... allora io per parlare con la famiglia di mio genero... Io adesso faccio due cose faccio verificare il piano commerciale e parlo con la famiglia di ..."**).

In sostanza a decidere se accettare o meno le "condizioni" poste dalla DESPAR non è (e non può essere) soltanto Alfonso Annunziata (che, come già emerso in altre analoghe circostanze, rappresenta il plenipotenziario della cosca Piromalli nel campo imprenditoriale e costituisce tra l'altro di conseguenza il collettore delle richieste di altri operatori economici in ordine a precise "garanzie ambientali"), non è tanto meno il genero MANGIONE Sergio (che, pur avendo all'epoca 33 anni ed essendo da tempo

⁴²⁵ **Depongono nel senso che il genero in questione sia MANGIONE Sergio (e non già Carmelo Ambesi o Claudio Pontoriero) le seguenti circostanze:** a) Alfonso Annunziata fa riferimento nel corso della conversazione ad un determinato genero ("... **Avevo pensato ad un mio genero per venire a parlare con voi...**"); b) il genero in questione viene subito individuato dal Pedullà Massimo (ovvero il soggetto che mette in contatto il Sig. Gatto della Despar con Annunziata e che è ovviamente legato da un rapporto di amicizia con quest'ultimo) in Mangione Sergio ("**state parlando di Mangione, giusto?**"); c) laddove l'Annunziata interviene nella discussione dopo la predetta domanda del Pedullà, dicendo: "**sto parlando di Mangione, sto parlando di Ambesi e sto parlando di Claudio Pontoriero, che è un altro figlio**", è chiaro che non intende fare riferimento al genero che avrebbe dovuto parlare con il Sig. Gatto (il quale dovrà necessariamente essere uno), ma sta proseguendo un precedente ragionamento in occasione del quale aveva affermato che costoro "**non hanno niente a che fare con la delinquenza...o che si vedono... che sono...**"; d) Mangione Sergio è ragionevolmente l'unico tra i tre generi di ANNUNZIATA ad avere una "famiglia" (quella Piromalli per l'appunto) che è chiamata a decidere per lui ed alla quale lo stesso ANNUNZIATA dovrà necessariamente rivolgersi prima di dare una risposta definitiva alla proposta commerciale della DESPAR.

titolare di numerose attività commerciali⁴²⁶, non può nell'ipotesi in questione avere alcuna voce in capitolo), ma è invece esclusivamente la "famiglia" di quest'ultimo ("**se loro sono d'accordo, non tanto lui, la famiglia ripeto...**"). Si tratta, e non è ovviamente un caso, della potente "famiglia" (*rectius*: cosca) Piromalli⁴²⁷, la quale controlla il territorio di Gioia Tauro ed alla quale l'Annunziata è intraneo, essendovi legato da radicate cointeressenze proprio con riferimento all'omonimo Parco Commerciale (ove dovrebbe nascere proprio il punto vendita DESPAR); la 'ndrina Piromalli è in sostanza l'unica "autorità" deputata a decidere circa l'adesione o meno ad un accordo commerciale con la DESPAR, che presenta indubbi vantaggi economici, ma che al contempo presuppone molte rinunce (nella specie con riferimento al conferimento della mera gestione e non della piena proprietà, nonché quanto all'oggettiva impossibilità di fare ricorso ai fornitori locali di merce).

D'altro canto contribuisce a fugare ogni dubbio circa il riferimento di ANNUNZIATA Alfonso alla "famiglia" (intesa come cosca) Piromalli la precisazione di quest'ultimo in occasione di un passaggio della medesima conversazione ambientale intercettata il 3.02.2010 con il rappresentante della DESPAR; a scanso di equivoci ed al fine di rimarcare (ove ve ne fosse bisogno) la propria

⁴²⁶ Cfr. pg. 388 ss annotazione di P.G. del 14.10.2014.

⁴²⁷ Sussistono molteplici elementi che in realtà depongono nel senso di un chiaro riferimento di Alfonso ANNUNZIATA alla "famiglia" (*rectius*: cosca) Piromalli:

- a) l'esistenza di uno strettissimo rapporto di parentela tra il genero di Annunziata MANGIONE Sergio e la famiglia PIROMALLI; la nonna paterna (MAZZA Concetta) è infatti sorella di MAZZA Agostino, le cui figlie Annunziata (cl. 37) e Carmela (cl. 45) sono, rispettivamente, le mogli di PIROMALLI Gioacchino cl. 34 e di Antonio (detto Nini) cl. 39;
- b) l'esistenza di innumerevoli contatti telefonici e/o di controlli del territorio tra Mangione Sergio e vari componenti della famiglia Piromalli, nonché di rapporti di frequentazione tra lo stesso Mangione e soggetti legati da rapporti di parentela e/o affiliazione con la cosca Piromalli (cfr. al. 219 annotazione di P.G- del 14.10.2014);
- c) l'esistenza di cointeressenze economiche tra il padre di Mangione Sergio (Mangione Antonio, il quale è cugino "acquisito" di PIROMALLI Gioacchino cl. 34 e di Antonio (detto Nini) cl. 39) e la S.I.L.O. srl (società riconducibile alla famiglia Piromalli);
- d) la precisazione di Annunziata - in occasione della conversazione con il Sig. Gatto della DESPAR del 3.02.2010 ed al fine di fugare ogni eventuale dubbio circa la propria appartenenza alla 'ndrina Piromalli - circa il fatto che "la famiglia" del genero non ha alcun legame con la cosca Molè (con la quale infatti, già nel 2010, i Piromalli avevano rotto ogni storica alleanza), che in passato gestiva non a caso il supermercato IDEA SUD e che era in effetti capaggiata da persone che oggi "*non ci sono più*" in quanto uccise (come Rocco Molè) ovvero ormai detenute da decenni con condanne all'ergastolo (come gli altri due fratelli Domenico e Girolamo Molè) ("**...guarda che l'alimentare che avevano prima... l'alimentare erano determinate persone e voi avete capito chi è IDEA SUD ...inc.le... quindi non c'è nessun legame, nessuna cosa ... perchè non ci avrebbe niente a che fare con delle persone che oggi non ci sono piu'... non ci sono più**").



indiscussa contiguità alla 'ndrina Piromalli, è infatti lo stesso ANNUNZIATA a sottolineare con estrema chiarezza – attraverso il duplice richiamo al supermercato IDEA SUD (storico esercizio commerciale di proprietà dei MOLE') ed al fatto che si tratta di persone che “non ci sono più” (in quanto uccise come Rocco Molè, ovvero ormai detenute da decenni con condanne all'ergastolo come gli altri due fratelli Domenico e Girolamo Molè) – che “la famiglia” del genero non ha alcun legame con la cosca rivale (ed un tempo alleata) dei Molè (“...guarda che l'alimentare che avevano prima ... l'alimentare erano determinate persone e voi avete capito chi è IDEA SUD ...inc.le... quindi non c'è nessun legame, nessuna cosa ... perchè non ci avrebbe niente a che fare con delle persone che oggi non ci sono piu'... non ci sono più”) e che invece rappresenta di converso la cosca di 'ndrangheta attualmente dominante a Gioia Tauro (per l'appunto quella riconducibile alla famiglia Piromalli).

L'affermazione sopra riportata – al netto della patetica e francamente inverosimile presa di distanza dello stesso Annunziata (“... **pero' siccome che qua la Magistratura pensa che ANNNUNZIATA ...inc.le... o è un prestanome o una cosa, tu sai tutte le storie ...inc.le... però io non c'entro niente, niente, che devo offrire una sigaretta? Pero' poi il lavoro ...inc.le... pero' è preoccupante dall'altra parte, dalla Magistratura che potrebbe pensare ...inc.le... pero' ...inc.le...le cose giuste ...inc.le...**”) – dimostra ancora una volta per un verso la convinta adesione dell'odierno prevenuto alla 'ndrangheta; e per altro verso il ruolo dallo stesso ricoperto quale anello di collegamento tra il mondo imprenditoriale (nel caso di specie il Sig. Gatto e comunque la DESPAR) e la cosca Piromalli.

Non può infine sottacersi che la suddetta apparente “presa di distanza” di Alfonso Annunziata conferma invece *ex adverso* l'elemento per cui la “famiglia” del genero (cui dice al Sig. Gatto, o comunque al rappresentante della DESPAR, di dover chiedere una preventiva autorizzazione) non può coincidere semplicemente e letteralmente con il nucleo familiare del Mangione Sergio, ma è senza dubbio da identificarsi nella cosca Piromalli; in caso contrario risulterebbe davvero incomprensibile, e dunque non sarebbe logicamente giustificabile, il concreto “timore” di Annunziata circa un interessamento della magistratura nei suoi confronti (“**preferirei se voi volete un responsabile, e se loro sono d'accordo, non tanto lui, la famiglia ripeto, perchè non ci avrebbe niente a che fare con delle persone che oggi non ci sono piu' ... non ci sono piu', quindi la... pero' è preoccupante dall'altra parte, dalla Magistratura che potrebbe pensare ...inc.le... pero' ...inc.le...le cose giuste ...inc.le...**”).

4.2 I contatti tra Annunziata Alfonso e l'imprenditore di Taurianova Giovinazzo Domenico

Anche la vicenda legata ai rapporti tra l'odierno indagato e l'imprenditore Domenico Giovanazzo (proprietario del centro commerciale *LA COMETA* di Taurianova) è assolutamente paradigmatica del ruolo riconosciuto ad Alfonso Annunziata nel territorio di Gioia Tauro; egli è infatti pienamente ed inequivocabilmente identificato – come già emerso nell'ambito dei contatti con la DESPAR e con il Sig. Gatto – quale soggetto con cui ogni imprenditore interessato ad investire nel predetto territorio deve interfacciarsi al fine di ottenere precise “*garanzie ambientali*”.

E tale affermazione – lungi dall'essere una mera asserzione – trova plasticamente conferma analizzando il contenuto della conversazione intercettata il 3.12.2010 all'interno dell'ufficio di Annunziata tra quest'ultimo e Giovinazzo Domenico (R.I.T. 1931/10 D.D.A. Progressivo n. 5575 - p.p. n. 2463/09 R.G.N.R. DDA - data 03.12.2010). Giova premettere che si tratta di un dialogo tra due imprenditori (entrambi operanti da decenni nella piana di Gioia Tauro) legato al fatto che Giovinazzo Domenico – non essendosi in precedenza concretizzato l'accordo tra Annunziata Alfonso e la DESPAR – è interessato all'apertura presso il parco commerciale Annunziata di un supermercato con insegna CRAI.

Dalla suddetta conversazione – invero sintomatica dell'intraneità di entrambi gli interlocutori alla *'ndrangheta* – si evince quanto segue:

- a) l'imprenditore Giovinazzo Domenico – come ogni operatore economico che intende investire in un territorio storicamente controllato dalla criminalità organizzata – ha un'esigenza preliminare, ovvero quella di richiedere e ricevere da Alfonso Annunziata (ed è non a caso per questo motivo che si reca da quest'ultimo) chiare e precise “*garanzie di tipo ambientale*” (“**a livello ambientale qua siamo a posto ? ... siete voi quello che ... oggi a gioia (tauro ndr) vengo perchè so qua... però non sono a Taurianova ... no, rientriamo che sempre voi dovete... quasiasi cosa succede da voi... siete un punto di riferimento**”);
- b) la predetta richiesta di Giovinazzo Domenico ad Annunziata – oltre ad avere un contenuto inequivocabile (“**a livello ambientale qua siamo a posto ?**”) – è accompagnata dalla puntuale indicazione di un episodio specifico in cui era stato invece lo stesso Giovinazzo a fornire “*garanzie ambientali*”



all'imprenditore Ferrigno (originario di Locri) in ordine ad un investimento fatto da quest'ultimo a Taurianova⁴²⁸ ("**... come, infatti quando è venuto Ferrigno, là a Taurianova, mi dice: "senti..." ... "vieni che a Taurianova rispondo io..." ... perchè sennò ...inc.le... mi aveva detto a me... "io chiudo, chiudo e me ne vado, io non voglio..." "non vi preoccupate che a Taurianova..." ...perchè quando Ferrigno venne a Taurianova, al primo posto mi disse: "a taurianova. vedete che..." "non vi preoccupate io mi assumo io le mie responsabilità su Taurianova"**");

- c) le richieste dell'imprenditore Giovinazzo sono accompagnate dalle puntuali e convincenti rassicurazioni di Alfonso Annunziata ("**non ci sono problemi ... sino a due anni fa c'erano problemi ...**"), il quale – pur ammentando dapprima di non essere lui in prima persona a “decidere” e ad avere il pieno controllo del territorio di Gioia Tauro ("**... non è che sono io ...**") – offre comunque al proprio interlocutore ampie garanzie ("**no ... però non ci sono problemi ...**") e, alle ennesime pressanti sollecitazioni del Giovinazzo ("**... rientriamo che sempre voi dovete... quasiasi cosa succede da voi... siete un punto di riferimento**"), getta definitivamente la maschera ed afferma in modo inequivocabile: "**si, si, si...la risolviamo la cosa**";
- d) Alfonso Annunziata – a conferma della sua intraneità alla cosca Piromalli – è perfettamente a conoscenza delle dinamiche e degli equilibri mafiosi che reggono il territorio di Gioia Tauro; pertanto, l'odierno indagato coglie l'occasione per darne un'ampia e dettagliata dimostrazione al proprio interlocutore (sul cui spessore non possono esservi dubbi atteso il tenore delle suddette affermazioni), evidenziando che siano a due anni prima vi erano stati problemi tra "**due parenti**" e che tali problemi erano ormai risolti in quanto uno dei parenti era stato "**messo da parte**"⁴²⁹ ("**non ci sono**

⁴²⁸ Dalle attività di riscontro è in effetti emerso che dal 31.10.2005 è stato aperto a Taurianova (RC) SS. 536 KM 020 (ove insiste il parco commerciale "LA COMETA") un punto vendita della CENTERS GROSS S.R.L.⁴²⁸ (ad insegna EURONICS); tale ultima società, dal 27.02.1999 al 16.01.2012, risulta rappresentata da **FERRIGNO Giovanni** (nato a Locri il 18.04.1967).

⁴²⁹ In tal caso risulta chiaro il riferimento alla circostanza che – fino due anni prima rispetto alla conversazione in questione (ovvero fino al 2008) – il territorio di Gioia Tauro era interessato dal forte controllo esercitato anche dalla cosca MOLE' (all'epoca alleata con la cosca Piromalli). Tale controllo è venuto meno – come fotografato dalle sentenze che hanno definito il processo "Cent'Anni di storia" – a seguito della rottura tra le cosche Piromalli e Molè (anche a seguito dell'omicidio di Rocco Molè avvenuto il 1° febbraio 2008), laddove i componenti

problemi. sino a due anni fa c'erano... problemi ... perchè prima erano interessate determinate persone, ora quelle persone non sono interessate. Sono interessate più ad un caffè che oggi non ci sono problemi ... non ci sono problemi, quindi... non c'è, non è che... si, si, si, però... erano due parenti... ..erano due parenti e ora uno è stato messo messo da parte, quello è che curava gli investimenti... ma lo stesso pure quà, mo se gli devo offrire un caffè, una cosa, non è, diciamo, che... hanno delle pretese, potrebbero avere. ma questo se rientrano. ma come stanno le cose oggi, niente. come stanno le cose oggi. poi un domani, se escono altri personaggi, una cosa o l'altra, l'affrontiamo ...inc.le... io non mi tiro indietro. i rapporti sono buoni con tutti, i rapporti sono buoni con tutti ...inc.le.. alcuni si, alcuni no, purtroppo... è la vita mia ...inc.le... noi dobbiamo vedere più a lavorare ... se erano interessati loro, allora lo facevano loro questo e quell'altro, oppure dice: "allora lo facciamo insieme". no questo fatto oggi non c'è più, ma non oggi ...inc.le...");

- e) è infine lo stesso Alfonso Annunziata a confermare al proprio interlocutore (che gliene avea chiesto conto - "ma c'è ancora quel sistema che arriva gente... si fa la spesa e poi se ne va ...") la persistenza, anche a Gioia Tauro, della consuetudine tipicamente mafiosa da parte di determinati soggetti di "prelevare merce senza pagare", ma tale consuetudine è dallo stesso Annunziata condizionata ai casi in cui essa sia preceduta da una specifica 'imbasciata ("...inc.le... appunto, non, no ...inc.le... ma anche, anche insomma da noi viene Oliveri, si prende un pantalone, si prende un pantalone ...inc.le... si ma ...inc.le... si piglia il pantalone, pero' neanche che viene a nome di tizio e caio ... se viene a nome di tizio e caio che chiedono un pantalone? gliene mando due, pero' devo avere l'imbasciata, avete capito? cosi'... cosi'... non è che... ...inc.le... non. no, si può... ...incle...").

della famiglia Molè furono "messi da parte" dai "parenti" Piromalli ed adottarono addirittura la strategia di allontanarsi da Gioia Tauro. Proprio in quest'ultimo senso si spiegano le parole di Alfonso Annunziata laddove dice a Giovinazzo che la situazione potrebbe cambiare, e potrebbero dunque sorgere problemi, solo laddove i Molè dovessero decidere di "rientrare" ("se rientrano"), ma anche in quest'ultimo caso (così come se dovessero "uscire altri personaggi") lo stesso Annunziata sostiene di essere pronto ad affrontare il problema ed a risolverlo, in quanto i "rapporti sono buoni con tutti" ("... poi un domani, se escono altri personaggi, una cosa o l'altra, l'affrontiamo ...inc.le... io non mi tiro indietro i rapporti sono buoni con tutti, i rapporti sono buoni con tutti")

Fermo restando quanto appena argomentato, due circostanze – più delle altre – appaiono ancora una volta sintomatiche dell'evidente indissolubile legame tra Alfonso Annunziata e la cosca Piromalli.

In primo luogo, risulta significativa ed eloquente la reazione verbale di Alfonso Annunziata alle esplicite richieste di “garanzie ambientali” avanzatagli personalmente dall'imprenditore di Taurianova Domenico Giovinazzo; non viene registrata infatti una reazione di stupore e/o di “presa di distanza” da tali richieste (che certamente vi sarebbe stata ove non ci fossimo trovati di fronte ad un imprenditore mafioso, quale evidentemente è Alfonso Annunziata), ma piuttosto sempre di condivisione del “problema ambientale” e di piena consapevole rassicurazione (*Giovinazzo D.: “rientriamo che sempre voi dovete... quasiasi cosa succede da voi... siete un punto di riferimento”*; *Annunziata: “si, si, si...la risolviamo la cosa”*). La logica conseguenza di tale condotta è solo una ed è legata al fatto che l'odierno indagato è un classico imprenditore organico alla *'ndrangheta*, vero e proprio “punto di riferimento” ed anello di congiunzione relazionale con i soggetti economici operanti nel territorio di Gioia Tauro.

In secondo luogo, e ciò costituisce senza dubbio l'elemento probatorio più rilevante, è possibile cogliere ancora una volta dalla conversazione in esame lo strettissimo collegamento tra Annunziata Alfonso e la cosca Piromalli. Come nel caso dei rapporti con la DESPAR, è infatti chiaro nel precipuo interesse di chi agisca ed operi l'odierno indagato. L'aver infatti l'Annunziata correlato espressamente l'attuale assenza di “problemi” (e le conseguenti rassicurazioni a Giovinazzo) al fatto che la cosca MOLE' è stata sostanzialmente depotenziata e “messa da parte” depone inequivocabilmente nel senso di una sua attiva e concreta partecipazione alla cosca rivale (ed un tempo alleata proprio ai Molè) riconducibile alla famiglia Piromalli. Tale ultimo dato si salda peraltro appieno con le risultanze probatorie fin qui illustrate nella presente richiesta.

4.3 I contatti tra Annunziata Alfonso e l'imprenditore di Barcellona P.G. Bonina Immacolato Lucio Antonino

Le indagini svolte hanno consentito di accertare che – falliti, per ragioni ignote, i tentativi della DESPAR (tramite il Sig. Gatto) e della CRAI (tramite Giovinazzo Domenico) di aprire un punto vendita presso il parco commerciale Annunziata di Gioia Tauro – abbia invece trovato concretizzazione, alla fine del 2011, l'analogha iniziativa economica intrapresa dall'imprenditore Bonina Immacolato Lucio Antonino (originario di Barcellona P.G. e titolare



di una società esercente l'attività di "supermercati" con insegna "MERCATI ALIMENTARE").

Giova in questa sede evidenziare che, anche con riferimento alla predetta iniziativa (ciò costituendo un formidabile elemento di riscontro), l'attività di indagine compiuta - ed in particolare le propalazioni del collaboratore di giustizia Antonio Russo - hanno consentito per l'ennesima volta di connettere la figura di Alfonso Annunziata a quella di soggetto (evidentemente intraneo all'"ndrangheta" datore di specifiche "garanzie ambientali").

Per comodità espositiva si riportano le dichiarazioni rese sul punto dal suddetto collaboratore in occasione dell'interrogatorio reso il 21 novembre 2013 (pg. 7 trascrizione):

dott.ssa Giulia Pantano	Uhm. E senta invece sul.. sul centro.. diciamo.. chiamiamolo centro commerciale, che poi non è un centro commerciale, quello dell'Annunziata?
RUSSO Antonio	Diciamo questo parco Annunziata
dott.ssa Giulia Pantano	Eh questo parco Annunziata
RUSSO Antonio	<u>Di quello che ho.. di quello che ho già riferito che poi in carcere quando sono stato con Dominic Surace a Palmi detenuto, mi spiegava anche come era sta questione dei mercati alimentari del gruppo Bonina che sono andati a lavorare a.. lavorano là in quel parco commerciale, mi pare ci siamo tre serrande più c'è il McDonald pure che è arrivato e mi diceva Dominic Surace che questi avevano tutti degli agganci. Quindi non avevano problemi su Gioia Tauro se aprivano. Questo vi posso riferire perché tramite Annunziata avevano gli agganci. Così mi ha detto e così io riferisco</u>

In particolare RUSSO Antonio ha riferito in sede di interrogatorio ciò che, in occasione di un comune periodo di detenzione presso il carcere di Palmi, ha appreso direttamente da Domenico Giovanni (detto Dominique) SURACI, imprenditore attualmente imputato (e detenuto) per il reato di concorso esterno all'"ndrangheta" (cosca Tegano-De Stefano), nonché titolare di fatto, tra gli altri, di sei punti vendita a marchio SMA siti a Reggio Calabria e provincia. In particolare, il SURACI - che pertanto prima di essere arrestato svolgeva la medesima attività di Bonina Immacolato Lucio Antonino e che conosce perfettamente le dinamiche criminali anche del territorio di Gioia Tauro, essendo un soggetto senza dubbio contiguo all'associazione unitaria denominata 'ndrangheta - ha riferito a RUSSO la circostanza per cui il "gruppo Bonina" godeva di "tutti gli agganci" necessari per

potere lavorare in tranquillità a Gioia Tauro all'interno del parco Annunziata e che tali agganci erano stati ottenuti proprio tramite l'intermediazione di Alfonso Annunziata (" ... **perché tramite Annunziata avevano gli agganci ...**").

Giova premettere che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 1, Sentenza n. 31695 del 23/06/2010), un collaboratore di giustizia, anche non coimputato o non indagato nello stesso procedimento (come nel caso di specie), può essere credibile quando ha acquisito le notizie propalate nell'ambito della sfera di criminalità organizzata in cui sia inserito, purché venga accertata l'intrinseca attendibilità delle sue dichiarazioni, nonché la sussistenza di riscontri esterni.

Orbene appare evidente come nell'ipotesi in questione le propalazioni *de relato* del collaboratore Antonio RUSSO, oltre a risultare intrinsecamente attendibili, risultino avvalorate da innumerevoli riscontri individualizzanti; ed in particolare, tra gli altri, quelli emersi rispettivamente nell'ambito delle suddette conversazioni ambientali intercettate tra Alfonso Annunziata e l'imprenditore Gatto della DESPAR (RIT n. 800/09 progr. n. 12672 del 3.02.2010), nonché tra l'odierno indagato e Giovinazzo Domenico (RIT n. 1931/10 progr. n. 5575 del 3.12.2010).

Si tratta in entrambi i casi di registrazioni dalle quali - con riferimento all'apertura di un supermercato presso il parco commerciale Annunziata (operazione poi concretizzata nel 2011 dall'imprenditore Bonina) - emergono le seguenti identiche circostanze:

- la richiesta ad Alfonso Annunziata - dapprima del Sig. Gatto della DESPAR e successivamente da parte di Giovinazzo Domenico - di specifiche "garanzie ambientali";
- le ampie conseguenti rassicurazioni fornite dall'odierno prevenuto.

Va da sé che, quanto si evince chiaramente dalle citate conversazioni ambientali, riscontri appieno le logiche e coerenti dichiarazioni rese dal predetto collaboratore di giustizia in ordine all'identica operazione conclusa solo pochi mesi dopo dal Bonina Immacolato presso il medesimo parco commerciale ("**...mi diceva Dominic Surace che questi avevano tutti degli agganci. Quindi non avevano problemi su Gioia Tauro se aprivano. Questo vi posso riferire perché tramite Annunziata avevano gli agganci. Così mi ha detto e così io riferisco**").

..."

Questo, dunque, il corposo materiale indiziario allegato a sostegno della mozione cautelare personale avanzata nei confronti di ANNUNZIATA Alfonso, che si è



preferito esporre nell'integralità rinviando al paragrafo che segue le necessarie valutazioni conclusive.

5) LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE IN ORDINE ALL'ADDEBITO DI ASSOCIAZIONE DI TIPO MAFIOSO DI CUI AL CAPO A) ED ALLA POSIZIONE DI ANNUNZIATA ALFONSO.

Per leggere l'evoluzione della storia imprenditoriale di **Alfonso ANNUNZIATA** la necessaria premessa è rappresentata dalle emergenze della sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello di Reggio Calabria nel processo c. d. **Tirreno** (vd. ff. 1500 – 1504).

Si rammenterà come l'odierno indagato, in quella sede destinatario di contestazione di concorso esterno in associazione mafiosa, fosse stato, in primo grado, condannato.

Il giudice di seconde cure, accogliendo l'appello⁴³⁰, aveva, per contro, evidenziato quanto segue:

⁴³⁰ Si vedano, al riguardo, le **pagine 1467 – 1471 della sentenza emessa dalla Corte d'Assise Appello**, che sintetizzano le censure alla sentenza di primo grado nei termini che seguono:

Per Annunziata Alfonso è stato osservato che costui non ha fornito alcun contributo interno o esterno alla ipotizzata associazione mafiosa.

I primi giudici non hanno specificamente indicato gli elementi indiziari a carico dell'appellante, esponendo in sentenza una serie di stralci di verbali dell'istruttoria dibattimentale.

Si può pertanto immaginare quali siano stati gli elementi alla stregua dei quali hanno emesso un giudizio di colpevolezza: - l'Annunziata sarebbe stato costretto, in un primo tempo, a pagare ingenti somme alle famiglie mafiose di Gioia Tauro, secondo quanto riferito dal Raso; - avrebbe subito dei danneggiamenti che non si sarebbero più verificati nella nuova grande struttura commerciale, realizzata all'imbocco dell'autostrada; - per realizzare tale nuova sede aveva comprato un lotto di terreno dal barone Musco e aveva presentato al Comune di Gioia Tauro domanda di concessione edilizia; - la struttura sorge in zona sulla quale erano accentrato le attenzioni e le mire espansionistiche della cosca Molè, che aveva perciò attuato una serie di operazioni simulate ed atti intimidatori culminati con l'episodio dello scasso della cantina rossa del 4.10.1992, quando tre emissari della cosca sono stati scoperti ed arrestati in flagrante; - vittima dell'attività intimidatoria era stato Catalano Filippo, proprietario di notevoli lotti di terreno nella zona e costretto ad abbandonare l'attività commerciale e trasferirsi a Monza; - le mire espansionistiche dei Molè comprendevano la realizzazione di grosse strutture commerciali nella zona prossima allo svincolo autostradale; - l'attività commerciale dell'Annunziato ha raggiunto una notevole dimensione; - durante il periodo di costruzione del manufatto nel terreno al confine con l'autostrada era stato accertato, anche con rilievi fotografici, un via vai di automezzi appartenenti a persone vicine alla famiglia dei Molè – Piromalli; - in una agendina sequestrata in casa dei Molè, erano annotati, in corrispondenza del nome di Alfonso Annunziata, i numeri di due distinte utenze telefoniche.

Per i primi giudici l'Annunziata da imprenditore soccombente sarebbe diventato imprenditore compiacente. Costui invece aveva un esclusivo interesse alla gestione dell'attività commerciale e non era un prestanome (ha chiamato la ditta di Matteo Luppino per la costruzione della struttura, imprenditore di sua fiducia).

Nella sentenza c'è un macroscopico travisamento dei fatti nella parte in cui si assume che quando il Raso riporta l'intenzione del Molè di realizzare un supermarket e un negozio di abbigliamento

“...”

L'appello di Annunziata Alfonso è fondato e deve essere accolto.

La Corte d'Assise di Palmi ha ritenuto che la consorteria mafiosa è riuscita ad ottenere il sostegno dell'imprenditore locale Annunziata, che “nella condiscendenza degli interessi dell'associazione troverà il modo di promuovere anche i propri, allargando la propria attività in un territorio di alto interesse della cosca, dove solo un imprenditore “amico” disponibile ad arricchire il gruppo con costanti contributi, oltre che se stesso avrebbe potuto osare di espandersi” (v. sent. app. pag. 2171).

fa riferimento proprio all'area in cui poi sorse il capannone dell'Annunziata, grosso commerciante nel settore dell'abbigliamento.

Nessuno ha però mai parlato di un'attenzione o di un interessamento dei Molè al terreno venduto dal Musco all'Annunziata.

Tutti i riferimenti sono all'area occupata dal capannone Catalano e ai terreni confinanti, tutti situati sull'altra sponda dell'autostrada rispetto a quello acquistato dall'Annunziata. I Molè puntavano al terreno del Catalano.

E' pur vero che il Raso ha riferito che l'intenzione del Molè era quella di realizzare il centro insieme all'Annunziata, ma questa è solo una intenzione unilaterale che non attesta un incontro di consensi.

Gli autocarri Zito si trovavano all'interno del cantiere poiché l'appaltatore si è avvalso dell'opera di tali camionisti per il trasporto del materiale di risulta.

Il prevenuto ha dimostrato la legittimità dell'acquisto presso i Musco e l'estraneità di qualsiasi terzo in detto acquisto.

Già il Tribunale Misura di Prevenzione di Reggio Calabria nel rigettare la richiesta di confisca dei beni del prevenuto e di sottoposizione alla misura di prevenzione ha rilevato che “ la circostanza relativa all'effettivo interessamento delle cosche mafiose al terreno acquistato dal proponente e sul quale è stato realizzato il centro commerciale non è stata confermata da sufficienti elementi di verifica” e che non può esserlo “il danneggiamento in pregiudizio di Musco Ruggiero (il fatto delle “cantine rosse”, n.d.r.) atteso che tale episodio è successivo all'acquisto del terreno da parte dell'Annunziata dal barone Musco” che, ancora, “non risulta provato che il terreno del quale Piromalli Giuseppe ha parlato al Sorrenti sia identificabile con quello acquistato dall'Annunziata. Il Sorrenti ha riferito che sul suolo è stato realizzato un capannone; ma di un capannone parla anche il Raso, precisamente nelle dichiarazioni del 19.1.1994, riferendo che Mommo Molè aveva l'idea di costituire a Gioia Tauro sulla statale 111, altezza svincolo autostradale un grosso centro commerciale, avente sede là dove sorgono i capannoni di Catalano”.

Tale ipotesi alternativa circa l'appartenenza del terreno indicato dal Piromalli trova, per quei giudici, significativi elementi di conferma proprio nella serie di intimidazioni perpetrate ai danni di Catalano fino al marzo 1991: “Non è da escludere e non è escluso dalle risultanze emrgenti agli atti, che le mire appropriative della famiglia Piromalli-Molè tendenti alla realizzazione dell'idea di Mommo Molè si siano concretizzata sul terreno di Catalano, sito anch'esso nei pressi dello svincolo autostradale”.

L'appellante è stato certamente vittima delle cosche mafiose per come s'evince da una conversazione ambientale intercettata nell'ambito del processo “Tempo” dalla quale risulta che costui era sottoposto al versamento di mazzette periodiche (la conversazione non è stata acquisita nel dibattimento d'appello come da ordinanza del 19.11.1999, n.d.r.). Per i primi giudici, infondatamente, l'Annunziata avrebbe assunto una posizione di consapevole cooperazione ai fini del consolidamento sul piano economico dell'organizzazione criminale in un ammissibile scambio di favori in funzione del reciproco accresciuto arricchimento.

Gli stessi primi giudici pur esprimendo un giudizio di responsabilità hanno affermato che “la posizione dell'Annunziata è veramente al limite tra il lecito e illecito”; tale giudizio però è il frutto di un esame erroneo delle pretese fonti di prova e della non conoscenza di altre emergenze da poco conosciute dall'appellante.

In via subordinata è stato chiesto di riconoscere nella condotta dell'appellante gli estremi di quella di favoreggiamento personale ai sensi dell'art. 378 c.p.

Per i primi giudici l'appellante avrebbe investito il fattore mafioso aziendale nella sua impresa sfruttando l'appoggio per allargare la propria attività economica e quindi i profitti per sé e per l'associazione.

Tale condotta non esprimerebbe uno stato di soggezione ma piuttosto di consapevole cooperazione ai fini del consolidamento sul piano economico dell'organizzazione, con reciproco scambio di favori finalizzato all'arricchimento del singolo imprenditore compiacente e della cosca (in tal senso v. pag. 2171).

Le fonti di prova sono individuate nelle dichiarazioni del Raso, di Palumbo Giovanni, dell'ispettrice De Fusco Enza, di Catalano Filippo, di Musco Ruggiero, riportate, unitamente a quelle dell'appellante nelle pagg. da 2171 a 2190 della sent. app.

Secondo il Raso Mommo Molè aveva manifestato l'intenzione di acquisire un grande appezzamento di terreno in cui costruire fabbricati o negozi, terreno ove sono stati realizzati i capannoni di Catalano.

Il Catalano ha subito un incendio in tale luogo che era stato ordinato da Mommo Molè ed eseguito da Tonino Albanese e dal Migali.

Al Raso sembra che dopo tale fatto il Molè ha acquistato il terreno sul quale c'erano i capannoni del Catalano, comprando anche un piazzale vicino dove teneva i camion e dove voleva fare un grosso negozio, proprio vicino allo svincolo dell'autostrada.

Il Molè voleva realizzare un supermarket e un grosso negozio d'abbigliamento.

Il Palumbo ha dichiarato che i Molè - Piromalli, dopo avere realizzato il supermercato Idea-Sud, avevano l'intenzione di fare un altro molto più grande e avevano bisogno del terreno adatto. Nino Molè diceva a Mommo che quello ideale era vicino all'autostrada dove c'era il mobilificio Catalano. Anche tale collaboratore è a conoscenza che presso il mobilificio è stata collocata una bomba, anche se non conosce gli autori.

Dalla testimonianza dell'ispettrice di P.S. Fusco è emerso: - che Musco Ruggiero aveva subito una serie di danneggiamenti in un terreno di 400 ettari sito in contrada "Piraino" di Gioia Tauro, vicino all'autostrada; - che nel corso di un opportuno appostamento di fronte ad uno dei terreni del Musco sito di fronte allo svincolo autostradale hanno sorpreso tre soggetti che erano penetrati all'interno e in particolare in un vecchio fabbricato chiamato "Cantina Rossa", perché era una vecchia cantina; tali soggetti possedevano delle accette e risultavano legati ai Piromalli, uno di essi, Romagnosi Cosimo, lavorava presso il distributore Agip; - che successivamente il Musco ha subito nel terreno in contrada Falcò, di fronte allo svincolo autostradale, lo scarico di materiale di risulta proveniente dalla limitrofa proprietà di Catalano Filippo; - che il Catalano Filippo era un mobiliere e aveva subito numerosi danneggiamenti nella sua proprietà tant'è che aveva abbandonato Gioia Tauro e si era trasferito a Monza, ove aveva ricevuto delle telefonate intimidatorie con le quali si minacciava di morte la figlia Valeria; - che il materiale di risulta proveniva dal terreno di Catalano Antonio, fratello di Filippo, intestato alla moglie Piccola Nicotina Saveria, e che era stato venduto al geometra Fondacaro Flirterò; - che tale geometra aveva chiesto a Catalano Filippo se intendeva vendere anche il suo terreno e costui aveva risposto che l'avrebbe ceduto per 4 miliardi; - che le società Silo e Sia confinano con il terreno del mobiliere Catalano e con quello della cognata; - che il terreno della Piccolo era stato effettivamente venduto per 100 milioni a

tale Paolo Michelino, fratello di Ippolito, quest'ultimo pluripregiudicato arrestato in Svizzera insieme a Girolamo Molè, - che l'atto di vendita era stato stipulato il 19 ottobre 1992, a distanza di 4 anni dalla cessione di fatto; - che Paolo Michelino è risultato amministratore di una società la "Paolo Michelino e company", nella quale il fratello Giuseppe era socio; - che successivamente Paolo Ippolito era uscito dalla società ed aveva fatto subentrare i fratelli, Michelino con l'incarico di amministratore; - che la Sia è stata realizzata su terreno degli eredi Musco; tale terreno è stato ceduto a Mazza Agostino, padre dell'Annunziata, e imparentato con i Piromalli; - che la Sia è stata costituita da Mesiani Mazzacuva Giuseppe ed altri due soggetti; nell'89 sono subentrati tre soci, Piromalli Gioacchino, figlio di Antonio, Cipri Maria e Piromalli Antonio, figlio di Gioacchino e gestore del distributore Agip; - che un terreno dei Musco risulta acquistato da Annunziata Alfonso il 29 aprile 1992 dove poi è stato realizzato il grosso negozio di abbigliamento; che la Silo è stata costituita da Fondacaro Antonio e da Antonuccio Renato, poi al posto del Fondacaro è subentrato come socio Ruggero Paolo, con un aumento di capitale, per la sua quota, pari a 784 milioni; - che né il Musco, né il Catalano Filippo hanno dichiarato di avere ricevuto richieste estorsive.

Musco Ruggiero, più in particolare, ha dichiarato che negli ultimi anni ha venduto i terreni appartenenti agli eredi Musco, con vendite frazionate in piccole estensioni di terreno; l'ultima delle vendite più grosse è stata fatta ad Annunziata nel '92 in contrada Falcò. Ha ancora riferito d'aver subito una serie di danneggiamenti di alberi in un terreno in cui una settimana prima aveva provveduto a far ripristinare la recinzione più volte abbattuta sul quale era stato creato un passaggio abusivo di mezzi anche pesanti per raggiungere agevolmente l'autostrada e l'area di servizio Agip.

Tutto ciò premesso la difesa dell'Annunziata ha obiettato, per come s'è visto, che il Raso nel riferire le mire espansionistiche di Mommo Molè, non ha indicato il terreno sul quale poi è sorto il negozio di abbigliamento dell'Annunziata, ma piuttosto il terreno ove era sorto a suo tempo il mobilificio del Catalano, trovandosi invece il primo sull'altra sponda dell'autostrada.

Ritiene questa Corte che effettivamente alla luce delle dichiarazioni del Raso riportate in sentenza alle pagg.2171-2172, non appare ben chiaro a quale terreno si sia riferito il collaboratore anche se ha parlato dell'intenzione di Mommo di realizzare "un negozio di abbigliamento". Inoltre il Palumbo ha parlato del terreno del Catalano, come luogo ideale per realizzare un altro Supermarket.

Quel che più rileva è che difetta in ogni caso la prova della cointeressenza da parte di Mommo Molè nell'attività dell'Annunziata, e che questi abbia acquistato il terreno dagli eredi Musco in sintonia con la detta famiglia.

Per tali ragioni, in riforma della prima pronunzia, Annunziata Alfonso deve essere assolto dal reato di cui al capo A) per non avere commesso il fatto ai sensi del secondo comma dell'art. 530 c.p.p.

...”

Questo, dunque, è il punto di partenza per ricostruire la vicenda dell'imprenditore Alfonso ANNUNZIATA. Si badi come emerge che la cointeressenza in quella sede analizzata attiene alla relazione con la figura di uno dei componenti l'allora unitario sodalizio PIROMALLI – MOLE', ovvero il boss **Mommo MOLE'**.

Le risultanze delle indagini che si sono passate in rassegna consegnano, invece, una realtà che svela i **legami privilegiati fra l'ANNUNZIATA e l'altro ramo dell'originariamente unitaria cosca, i PIROMALLI.**

E su questo piano occorre muoversi per cogliere sia l'evoluzione delle investigazioni sia la conclusione finale del P. M., che gli addebita provvisoriamente la partecipazione all'associazione mafiosa denominata 'ndrangheta e, in particolare, all'articolazione della stessa che è la cosca PIROMALLI.

Si rendono necessarie alcune premesse in ordine alla fattispecie oggetto di contestazione al capo A) e, in particolare, all'evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali in merito alla figura – qui certamente rilevante – del c. d. **imprenditore colluso.**

L'art. 416 bis C. p. reca la rubrica "*Associazioni di tipo mafioso anche straniera*" e dispone: <<*Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso, formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da sette a dodici anni.*

Coloro che promuovono, dirigono od organizzano l'associazione sono puniti per ciò solo con la reclusione da nove a quattordici anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva

- *per commettere delitti,*
- *per acquisire in modo diretto od indiretto la gestione o, comunque, il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici*
- *o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri*
- *ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali...>>.*

Una prima questione da affrontare consiste nell'individuazione della condotta tipica di tale delitto.

In proposito, alcune valutazioni contenute in giurisprudenza sembrano creare un certo dubbio circa la natura, monosoggettiva o plurisoggettiva, del delitto di cui all'art. 416 bis C. p., laddove

- il delitto avrebbe natura monosoggettiva se la sua condotta viene intesa come condotta individuale di entrare a far parte di un'associazione
- avrebbe natura plurisoggettiva se la sua condotta viene, invece, intesa come azione collettiva di associarsi.

Si legge nella sentenza DIMITRY, emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nel 1994: ... Non v'è dubbio che l'elemento materiale del reato in esame sia costituito dalla **condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso** e che per partecipazione debba intendersi la stabile permanenza del vincolo associativo tra gli autori. **Non vi è dubbio in altri termini che la condotta tipica del reato, di cui si discute, consista nel far parte dell'associazione....**



Si legge nella sentenza CARNEVALE, emessa dalle Sezioni Unite della Suprema Corte nel 2002: ... La tipologia della condotta di partecipazione è delineata dal legislatore sotto l'espressione "chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso" (art. 416-bis comma 1°). Tenuti presenti i connotati assegnati all'associazione mafiosa dal comma 3° dell'art. 416-bis, deve intendersi che **"fa parte" di questa chi s'impegna a prestare un contributo alla vita del sodalizio, avvalendosi (o sapendo di potersi avvalere) della forza d'intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano per realizzare i fini previsti.** Al contempo, l'individuazione di un'espressione come "fa parte" non può che alludere ad una **condotta che può assumere forme e contenuti diversi e variabili così da delineare una tipica figura di reato "a forma libera", consistendo in un contributo apprezzabile e concreto, sul piano causale, all'esistenza od al rafforzamento dell'associazione e, quindi, alla realizzazione dell'offesa tipica agli interessi tutelati dalla norma incriminatrice. Sicché a quel "far parte" dell'associazione, che qualifica la condotta del partecipe, non può attribuirsi il solo significato di condivisione meramente psicologica del programma criminoso e delle relative metodiche, bensì a quello più pregnante di una concreta assunzione di un ruolo materiale all'interno della struttura criminosa....**

In realtà, a parere di questo Ufficio, per individuare correttamente gli elementi costitutivi di tale reato, non si può prescindere da una lettura combinata dell'articolo 416 bis C. p. e dell'art. 416 C. p., che disciplina l'associazione per delinquere c.d. semplice. L'art. 416 C. p. dispone, infatti: *<<Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti per ciò solo con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni...>>*. Il legislatore, per raggiungere il medesimo scopo, avrebbe potuto seguire una diversa tecnica normativa, descrivendo il reato di cui all'art. 416 bis C. p. sulla falsariga di quello, di cui all'art. 416 C. p., relativo all'associazione per delinquere "semplice".

A ben vedere, l'equivoco consiste nel configurare il reato di cui all'art. 416 bis C. p. come un reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso e non come reato di associazione di tipo mafioso, come recita testualmente il titolo.

Si vuol dire, cioè, che **la condotta tipica di tale delitto non è la condotta individuale del "far parte", quanto, piuttosto, la condotta collettiva dell'associarsi di tre o più persone, che decidono di mettere insieme in modo stabile le proprie energie fisiche e mentali ed un complesso di beni e risorse (soldi, armi, beni mobili ed immobili), così da creare una struttura organizzativa permanente ed adeguata rispetto al perseguimento del programma criminoso descritto nel 3° comma e costituito dalla commissione di delitti o di specifiche attività, ivi dettagliatamente e tassativamente elencate, attraverso l'impiego del c. d. metodo mafioso, che consiste appunto nell'avvalersi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, laddove**

- per "forza d'intimidazione" deve intendersi la capacità di incutere paura nei terzi che l'associazione ha, in virtù della sua stabile e non occasionale predisposizione ad esercitare la coazione,
- per "assoggettamento" deve intendersi lo stato di sottomissione e succubanza psicologica nelle potenziali vittime dell'intimidazione, derivante dalla loro

convinzione di essere esposte ad un grave ed ineludibile pericolo di fronte alla forza dell'associazione,

- per "omertà" deve intendersi la presenza di un rifiuto generalizzato e non occasionale di collaborare con la giustizia, che si manifesta comunemente nella forma di testimonianze false e reticenti o di favoreggiamenti.


Ovviamente, basta la sola esistenza di tale associazione mafiosa a turbare l'ordine pubblico, suscitando allarme nella popolazione, a prescindere dal fatto che venga attuato il programma criminoso attraverso la commissione dei reati-fine.

Va, peraltro, rilevato che le stesse Sezioni Unite, nella sentenza CARNEVALE, pur parlando di condotta di partecipazione all'associazione mafiosa, escludono che la condotta tipica del delitto abbia natura monosoggettiva e che, conseguentemente, il concorso esterno in tale delitto sia una sorta di concorso eventuale nella condotta individuale "di far parte" dell'associazione. Le Sezioni Unite, con la sentenza del 2002, affermano, infatti: ... La tesi della natura monosoggettiva del delitto di partecipazione è inaccettabile, perché l'inclusione di taluno in un'associazione non può dipendere solo dalla volontà di colui che all'associazione intende aderire, ma richiede anche quella di tutti gli altri associati o di coloro che li rappresentano. Si è giustamente osservato che è davvero difficile vedere nella partecipazione una fattispecie monosoggettiva, come se la condotta sia costituita da un atto unilaterale di adesione all'associazione, da un'iscrizione, e non sia invece, tanto nel momento iniziale quanto in tutto il suo svolgimento, destinata a combinarsi con le condotte degli altri associati, in un'unione di forze per imprese che generalmente trascendono le capacità individuali. In effetti, tanto la costituzione dell'associazione quanto l'inserimento di un soggetto in un'organizzazione già formata postulano sempre e necessariamente la volontà e l'agire di una pluralità di persone. **Si deve, perciò, ritenere che tutti i reati associativi sono sempre reati a concorso necessario, vale a dire, fattispecie plurisoggettive proprie....**

Appare evidente che le Sezioni Unite, nell'affermare, in buona sostanza, che la partecipazione non è un atto unilaterale di adesione all'associazione, ma il risultato di un'azione collettiva di reciproca adesione, non fanno che confermare indirettamente quanto prima si è detto e, cioè, che la **condotta tipica è costituita più propriamente dall'associarsi di più persone che si verifica sia al momento della costituzione dell'associazione sia in occasione del successivo inserimento di altro associato in un'organizzazione già esistente**. E, infatti, anche in questo secondo caso vi è la necessità di un incontro di volontà tra il nuovo associato ed i soggetti già associati.

Appare in linea con la presente ricostruzione la sentenza della Corte di Cassazione n. 9064 del 12.12.2003/2.03.2004, PG in proc. MARINARO ed altri, nella quale si sottolinea

- che ... la condotta tipica si esaurisce nel fatto in sé di associarsi ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un'associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all'esistenza dell'ente...
- e che ... la tipicità del modello associativo delineato dall'art. 416 bis c. p. risiede nel c.d. metodo mafioso (individuato nella forza intimidatrice del vincolo associativo, nella condizione di assoggettamento ed in quella di omertà), piuttosto che negli scopi, indicati in via alternativa dal terzo comma del citato articolo, che l'associazione stessa persegue o voglia perseguire



Si riportano, di seguito, alcuni brani della motivazione della sentenza citata, che chiariscono il significato concreto della necessaria attitudine dell'associazione mafiosa ad operare con il metodo mafioso, precisando anche i criteri da utilizzare per la prova di tale requisito. Osserva la Suprema Corte:

... Il 3° comma dell'art. 416 bis cp individua il metodo mafioso mediante la fissazione di tre parametri caratterizzanti – forza intimidatrice del vincolo associativo, condizione di assoggettamento e condizione di omertà – da considerare tutti e tre come elementi necessari ed essenziali, perché possa configurarsi questo reato associativo, come del reato si desume senza possibilità di dubbio dall'uso della condizione “e” impiegata nel testo normativo. Il ricorso specifico da parte di ciascun membro del gruppo all'intimidazione, all'assoggettamento ed all'omertà non costituisce una modalità della condotta tipica (la quale – come si è detto – si esaurisce nel fatto in sé di associarsi ovvero di promuovere, dirigere, organizzare un'associazione di questo tipo, apportando un certo contributo all'esistenza dell'ente), ma costituisce l'elemento strumentale tipico, di cui gli associati si avvalgono in vista della realizzazione degli scopi propri dell'associazione. In altri termini, **ai fini della consumazione del reato associativo in questione, non è necessario che i suddetti strumenti siano stati utilizzati in concreto dai singoli associati, sempre che costoro, però, siano effettivamente nelle condizioni e nella consapevolezza di poterne disporre ...** E', pertanto, necessario che l'associazione abbia conseguito, in concreto, nell'ambiente circostante nel quale essa opera, un'effettiva capacità d'intimidazione, sino ad estendere intorno a sé un alone permanente d'intimidazione diffusa, tale che si mantenga vivo anche a prescindere da singoli atti d'intimidazione concreti posti in essere da questo o quell'associato. E' ovvio che, qualora emergano prove di concreti atti d'intimidazione e di violenza, esse possono utilmente riflettersi anche sulla prova della forza intimidatrice del vincolo associativo, ma vi si riflettono solo in via ausiliaria, poiché ciò che conta è che, anche mancando la prova di tali atti, l'elemento della forza intimidatrice sia desunto da circostanze atte a dimostrare la capacità d'incutere timore propria dell'associazione e ricollegabile ad una generale percezione della sua terribile efficienza nell'esercizio della coercizione fisica. Tale capacità deve essere, peraltro, attuale e non solo potenziale e l'alone d'intimidazione diffusa deve essere effettivo ed obiettivamente riscontrabile, essendo insufficiente la prova della sola intenzione di produrlo e di avvalersene ... In mancanza di un quadro indiziario emergente dal compimento di atti diretti ad intimidire, **deve, comunque, emergere aliunde e deve essere obiettivamente dimostrabile un clima di intimidazione diffusa scaturente dall'associazione medesima, quale risultante di un'antica e, in ogni caso, consolidata consuetudine di violenza, che venga chiaramente percepito come tale all'esterno e del quale gli associati si avvantaggino per perseguire i loro fini.** L'omertà, intesa come rifiuto assoluto ed incondizionato di collaborare con gli organi dello Stato, che si correla in rapporto di causa ad effetto alla forza d'intimidazione dell'associazione di stampo mafioso, **deve essere sufficientemente diffusa, anche se non generale, e può derivare non solo dalla paura di danni alla propria persona, ma anche dall'attuazione di minacce che comunque possono realizzare danni rilevanti**, sicché sia diffusa la convinzione che la collaborazione con l'Autorità giudiziaria non impedirà ritorsioni dannose per la persona del denunciante, in considerazione della ramificazione dell'organizzazione, della sua efficienza, della sussistenza di altri soggetti non identificabili, forniti del potere di danneggiare chi ha osato contrapporsi... **La prova degli elementi caratterizzanti l'ipotesi criminosa di cui all'art. 416-bis cp può essere desunta, con metodo logico-induttivo, in base al rilievo che il sodalizio presenti tutti gli indici rivelatori del fenomeno mafioso, quali la segretezza del vincolo, i vincoli di paragone tra gli adepti, il rispetto assoluto del vincolo gerarchico, l'accollo delle spese di giustizia da parte della cosca, il diffuso clima di omertà come conseguenza ed indice rivelatore dell'assoggettamento alla consorteria. Gli indizi del reato associativo possono essere legittimamente tratti, altresì, dalla commissione dei reati-fine, interpretati alla luce dei moventi che li hanno ispirati, quando questi valgano ad inquadrarli nella finalità dell'associazione (Sez. 6, 10.2.2000 n. 1612, ric. FERONE ed altri; Sez. V, 20.4.2000 n. 4893, ric. PG in proc. FRASCA)**

La successiva sentenza n. 31461 del 7.6.2004/16.7.2004, FORIGLIO ed altro, ha ribadito alcuni di questi concetti, precisando, in particolare, che ... in tema di associazione di tipo mafioso, **la forza d'intimidazione che caratterizza il vincolo associativo non necessariamente deve desumersi da specifiche minacce avanzate da uno o più componenti della "famiglia", ma può essere argomentato** con valutazioni di merito che, se congrue, non sono censurabili in sede di legittimità, **sulla base di elementi atti a dimostrare il diffuso clima di sopraffazione e conseguente assoggettamento delle vittime** (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di giudici di merito che avevano valorizzato il "modo selvaggio con il quale gli imputati avevano esercitato la pastorizia", ponendo in essere condotte di pascolo abusivo e di danneggiamento, e l'atteggiamento remissivo dei proprietari per timore di ritorsioni)....

Il delitto di associazione mafiosa è, dunque, un reato plurisoggettivo e, come tutti i reati aventi questa natura, esige

1) sul piano oggettivo

- un numero minimo di soggetti agenti, che, nel caso di specie, è quello di tre;
- la commissione, da parte di ciascun soggetto agente, della condotta tipica prevista dalla norma di parte speciale ed alla quale consegue il prodursi dell'evento (cioè, nel caso di specie, la condotta di associarsi e l'evento dell'esistenza di una struttura associativa)

2) sul piano soggettivo, in capo a ciascun soggetto agente:

- la coscienza e volontà della condotta;
- la volontà dell'evento;
- il dolo specifico, se previsto, dalla norma di parte speciale, che nel caso di specie è costituito dalla volontà di perseguire la finalità di realizzare il programma criminoso.

Ovviamente, qualunque soggetto, che concorra nella commissione del reato, di cui all'art. 416 bis C. p., ponendo in essere la condotta tipica ed avendo il dolo sopra descritto, deve considerarsi a tutti gli effetti un soggetto attivo del reato, cioè un partecipe dell'associazione di tipo mafioso.

Specifici, poi, sono i **fini perseguiti dall'associazione** descritta dall'art. 416 bis C. p..

Accanto a quello, generale, di commettere delitti, rileva quello (parimenti illecito) del condizionamento elettorale, così come finalità apparentemente lecite ma volte ad acquisire, in modo diretto o indiretto, la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici. Segue, poi, il fine più generico, ovvero quello di realizzare profitti o vantaggi ingiusti.

La c. d. **finalità di monopolio** rappresenta la traduzione normativa dell'assetto imprenditoriale riconosciuto all'associazione mafiosa e si articola, per un verso, nella finalità di acquisire la gestione o il controllo di attività economiche, per altro verso in quella, più particolare, di acquisire il controllo di concessioni, autorizzazioni, appalti e servizi pubblici.



Quanto al fine di monopolio generale, le attività economiche di cui la norma ipotizza la gestione o il controllo vanno intese in senso ampio, potendo trattarsi indifferentemente di attività agricole, industriali, commerciali, imprenditoriali in genere, e potendo esse appartenere al settore pubblico come a quello privato: si pensi all'edilizia, ai trasporti, ai mercati, agli appalti di opere pubbliche od alle attività suscettibili di pubbliche sovvenzioni.

Il termine *gestione*, poi, va inteso nella sua accezione più lata e contempla ogni esercizio di attività avente rilevanza economica, mentre quello ***controllo*** esprime **una particolare situazione di fatto, per effetto della quale si è in grado di condizionare l'attività relativa ad un determinato settore economico.**

La norma prevede che *gestione* e *controllo* delle attività economiche possano assumere anche una forma indiretta, con previsione che evidenzia come il legislatore abbia inteso riferirsi sia alla prassi dell'interposizione di persona, in altri termini alla prassi di avvalersi di prestanome, sia a quella del ricorrere a schemi di tipo societario.

Diversamente dalla gestione, il controllo di un settore economico, poi, può essere esercitato indirettamente anche al di fuori di una prospettiva di vantaggio strettamente personale, come, ad esempio, avviene nel caso dell'interesse di membri di una determinata associazione di assicurarsi che talune attività economiche vengano svolte soltanto da soggetti a vario titolo vicini all'organizzazione stessa.

La finalità di monopolio, in buona sostanza, rappresenta la tendenziale instaurazione di un monopolio o quasi monopolio che amplia i margini di operatività del gruppo che agisce, con un danno socialmente inaccettabile nel momento in cui tutto ciò si verifica grazie all'impiego sistematico della violenza o dell'intimidazione. In ciò sta, peraltro, la configurazione caratteristica dell'impresa mafiosa, la quale, pur potendo presentarsi giuridicamente anche sotto forma di impresa individuale, opera comunque all'interno di un contesto associativo mafioso, sicchè può essere definita un'impresa nel cui patrimonio aziendale rientrano, quali componenti anomale dell'avviamento, la forza d'intimidazione del vincolo associativo mafioso e la condizione di assoggettamento ed omertà che ne deriva.

Un'ormai classica indagine sociologica, peraltro, individua la superiorità economica dell'impresa mafiosa rispetto a quella *normale*, in forza di tre essenziali *vantaggi competitivi*: - la creazione di un ombrello protezionistico intorno al mercato di pertinenza dell'impresa mafiosa (sia esso legale o formalmente lecito), potendo assicurarsi merci e materie prime a prezzi di favore, appezzamenti di terreno a prezzo vile, appalti e commesse senza essere esposta alla pressione concorrenziale di altre imprese, che devono tenere conto dell'intimidazione mafiosa da essa posta in essere; - la compressione salariale e le deteriori condizioni dei lavoratori; - la evidente maggiore solidità economica e finanziaria rispetto ad una normale impresa, posto che il denaro, per lo più, non proviene dall'accumulo degli ordinari profitti aziendali, bensì da una serie di fonti straordinarie di guadagno finanziario, fra cui, in primis, ovviamente, i rilevanti capitali generati nel circuito delle attività illegali.



E, in tale ambito, occorre rammentare la **circostanza aggravante di cui al comma 6 dell'art. 416 bis C. p.**, prevista per il caso in cui **le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di delitti**, la cui *ratio* è aggredire i sodalizi mafiosi in grado di inserirsi nel tessuto economico della società e di alterarne le regole del mercato e della libera concorrenza: si colpisce, in sostanza, con l'aggravamento di pena non solo l'impresa finanziata con i proventi dell'attività delittuosa della cosca ma anche quella che, acquistata con mezzi finanziari leciti, operi sul mercato sfruttando la forza di intimidazione dell'associazione mafiosa cui è collegata (si pensi al caso dell'impresa che è capace di allontanare da una gara d'appalto le altre concorrenti mediante il ricorso alla violenza o, più semplicemente, alla minaccia).

Passando, invece, alle qualifiche soggettive, viene ritenuto **promotore** di un'associazione mafiosa chi agisce sulla struttura e sul modello associativo, nonché sui metodi operativi, in modo tale da consentirle di acquisire, nel tempo, quella forza di intimidazione intrinseca capace di generare condizioni di assoggettamento e di omertà.

Per contro, l'**organizzatore** è chi compie una serie di attività (coordinamento del contributo degli affiliati, adeguamento delle strutture e delle regole di comportamento in maniera tale da assicurare maggior operatività al sodalizio, fissazione di tempi e modalità per la realizzazione degli obiettivi sociali, fornitura di mezzi ed indicazioni necessarie al riguardo, ecc.) volte a rendere l'associazione stessa più efficace ed adeguata al conseguimento degli scopi propostisi.

Il comune denominatore delle attività, pertanto, si individua in un **contributo adeguato a produrre stabilità attraverso strategie complessive volte ad assicurare l'efficienza, la persistenza e lo sviluppo dell'associazione stessa**; in tal senso, è stato ritenuto organizzatore colui che con autonomia abbia esplicitato la funzione di curare il coordinamento dell'attività di altri aderenti, l'impiego razionale delle risorse e delle strutture associative nonché di reperire i mezzi necessari alla realizzazione del programma criminoso.

La prova del fatto che un certo soggetto sia, invece, **partecipe** dell'associazione può essere tratta:

1. sia **da elementi che dimostrino direttamente l'avvenuta affiliazione del soggetto alla consorteria mafiosa**;
2. sia **da elementi che dimostrino indirettamente tale intraneità nella consorteria** (ad esempio le Sezioni Unite, nella sentenza CINALLI del 2001, hanno ritenuto che tale prova possa trarsi dall'accertata commissione da parte del soggetto di più reati-fine).

Utile, ancora, ricordare che il contributo rilevante ed effettivo del partecipe, per essere tale, può essere costituito anche dalla **dichiarata adesione all'associazione** e dalla **disponibilità ad agire come «uomo d'onore», ai fini anzidetti** (v. Cass., sez. 21 dicembre 2004, Papalia), disponibilità che deve essere accertata in concreto alla

stregua di quegli indicatori fattuali, che, in via alternativa, connotano dal punto di vista probatorio il contenuto del “far parte” (v. Cass. 11 dicembre 2007 Cass. 2007, Addante).

Dalla massima delle Sezioni Unite prima citata, peraltro, può desumersi che la **compenetrazione organica è già sufficiente all'integrazione del reato**, giacché reputata dal legislatore contributo fattivo alla permanenza in essere dell'associazione, la quale esprime la propria capacità offensiva degli interessi tutelati, in primo luogo, nell'incremento delle fila dei propri membri, i quali “*rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi*” e per l'esercizio del metodo mafioso, realizzano, per ciò solo, il pericolo che la norma intende prevenire. E, infatti, il *personale inserimento in un organismo collettivo con soggezione alle sue regole e comandi* non esprime solo l'appartenenza del singolo al gruppo criminale ma costituisce “...altresi la prova del contributo causale, che è immanente nell'obbligo di prestare ogni propria disponibilità al servizio della cosca, accrescendone così la potenzialità operativa e la capacità di inserimento nel tessuto sociale anche mercé l'aumento numerico dei suoi membri...” (Cass. Pen. Sez. II, 28.1.2000, n. 5343, Oliveri; cfr. pure, Cassazione, Sez. I, 25.2.1991, Grassonelli).

È in questo senso che va interpretata l'affermazione, ricorrente nella giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui **non è necessario “perché si realizzi la condizione di partecipazione dei singoli associati, (...) che ciascuno utilizzi la forza di intimidazione né consegua direttamente per sé o per altri il profitto o il vantaggio da realizzare attraverso l'associazione, che è contrassegnato dal connotato dall'ingiustizia”** (Cass. Pen., Sez. II, 15 aprile 1994, Matrone; nello stesso senso, Cass. Pen., Sez. I, 25.2.1991, Grassonelli).

In tale direzione si è ravvisata l'integrazione del requisito di fattispecie in esame nella fornitura di mezzi materiali a membri di detta associazione e nell'attività di trasmissione di messaggi scritti tra i membri influenti della medesima (vd. Cass., 28.9.1998, Cancheri, CED 211900), così come nella permanente disponibilità al servizio dell'organizzazione mafiosa a porre in essere attività delittuose, anche se di bassa manovalanza (Cass., 2.11.2003, B. CED 228058), ovvero, come detto, nella semplice cerimonia di affiliazione del singolo, credibilmente attestata da atti acquisiti al processo, nella misura in cui essa denoti la consapevolezza della disponibilità a collaborare con gli altri membri del sodalizio e ciò indipendentemente da specifiche attività realizzate nell'ambito del medesimo, perché tale gesto comportava necessariamente la messa a disposizione della propria attività per un accrescimento della capacità intimidatrice della consorteria mafiosa e della condizione di soggezione che ne derivava per i terzi (Cass., 1.3.2002, Vento), o, in ultimo, nella dichiarata adesione all'associazione da parte del singolo accompagnata dalla manifestata disponibilità ad agire come uomo d'onore a servizio della medesima (Cass., 21.12.2004, P. CED 230718).

Possono, alla luce di quanto precede, ritenersi sufficienti a dimostrare l'appartenenza all'organizzazione mafiosa il **costante collegamento ed i continui rapporti, in termini di concreta “messa a disposizione”, con alcuni dei suoi esponenti, specie**

nel caso in cui essi si siano concretizzati in condotte che riguardano settori di attività sempre più strategici per la sopravvivenza dell'organizzazione, quali, ad esempio, le comunicazioni tra gli associati (soprattutto se in posizione apicale) ed il finanziamento dell'organizzazione attraverso le diverse forme di acquisizione e di controllo di attività economiche.

Ovvio, infatti, che prendere parte alle diverse forme di acquisizione e di controllo delle attività economiche concretizzi un contributo alla realizzazione del programma criminoso del sodalizio mafioso, consentendo l'approvvigionamento di ingenti risorse economiche, la possibilità di reinvestirne gli utili e, sia pure indirettamente, una delle forme di "controllo" del territorio e di formazione del "consenso sociale" in favore del sodalizio criminoso.

Peraltro, già in passato, la Corte di Cassazione (sentenza n. 2348 del 18 maggio 1994) aveva affermato che è possibile perseguire per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso chiunque, pur non essendo "*organicamente interno alla medesima, (...) abbia realizzato una condotta costituente contributo ovvero apporto obbiettivamente idoneo alla conservazione od al rafforzamento della struttura associativa*". La Corte di Cassazione ha, poi, aggiunto che "*non può dubitarsi che per un'organizzazione criminale... l'assicurare il collegamento con i soggetti latitanti, soprattutto se in posizione di spicco all'interno dell'organizzazione ed il controllo di interi segmenti di mercato attraverso, tra l'altro, il controllo degli appalti di opere pubbliche, costituiscono attività essenziali per il perseguimento dei propri scopi criminali e per il suo stesso mantenimento, con la conseguenza che l'illecito operare al fine di ottenere, mediante la forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo, l'aggiudicazione di opere pubbliche costituisce senz'altro una ulteriore circostanza sintomatica dell'appartenenza a tale sodalizio mafioso...*".

Sotto il primo profilo, la sussistenza della materialità del reato di partecipazione all'associazione di tipo mafioso viene integrata, in particolare, dalla prestazione di quell'attività di carattere personale e fiduciaria necessaria per garantire la continuità dei contatti e delle comunicazioni dei capi e degli altri associati detenuti con quelli liberi, che continuano a segnare e garantire la presenza operativa del sodalizio criminoso sul rispettivo territorio di "competenza".

Sotto il secondo profilo indicato dalla Suprema Corte, invece, **non può certamente dubitarsi che, per un'organizzazione criminale complessa come la 'ndrangheta, l'illecita interferenza su significativi segmenti di mercato attraverso l'acquisizione ed il sistematico controllo di attività economiche costituisca settore essenziale per il perseguimento dei propri scopi criminali e per il suo stesso mantenimento. Con la conseguenza che, per esempio, tutte le attività di "protezione" o di "associazione" attraverso cui trova concreta applicazione il patto tra sodalizio mafioso e settori imprenditoriali, siano essi costituiti da imprese direttamente mafiose o vicine ad esponenti del sodalizio criminoso, rappresentano altrettante circostanze assolutamente sintomatiche ed univoche dell'appartenenza a tale sodalizio mafioso. E lo sono per entrambi i punti terminali del rapporto, ovvero affiliati al sodalizio ed imprenditori** (cfr., in tema,

Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 46552 del 2005, ric. D'ORIO, sulla quale, a breve, si tornerà).

Lasciate al prosieguo ulteriori considerazioni sullo specifico punto, evidentemente rilevante, nel caso che ne occupa, quanto all'imputazione sub A), occorre, ora, accennare, secondo consolidati orientamenti giurisprudenziali, ad alcuni criteri guida utilizzabili per individuare gli **elementi costitutivi della fattispecie criminosa in questione e la partecipazione ad essa del singolo imputato.**

Si segnala, in particolare, la valenza del **fatto notorio.**

Al riguardo, si rammenta che, in tema di valutazione della prova, **la "notorietà" di un fatto (nella specie, l'esistenza di un'associazione mafiosa ex art. 416-bis cod. pen.) ben può desumersi in modo certo dalle decisioni dell'autorità giudiziaria,** oltre che da cognizioni comuni in un ambito territoriale più o meno ristretto, purché il giudice non si limiti alla generica indicazione dell'avvenuta pronuncia di tali sentenze, ma indichi con precisione i provvedimenti giudiziari di riferimento e le prove che ha ritenuto di porre a base della decisione [Cassazione, Sezione 6, Sentenza n. 50057 del 11/11/2009, dep. 31/12/2009, Rv. 245831].

E, nel caso di specie, non resta che richiamare quanto evidenziato in ordine ai **precedenti giudiziari che l'esistenza della cosca PIROMALLI hanno sancito con la certezza che è propria del giudicato.**

Sulla stessa lunghezza d'onda, consegue, quindi, **il valore confirmatorio di altre risultanze processuali, dei precedenti penali e dei provvedimenti di prevenzione** che riguardino l'indagato per il reato di cui all'art. 416 bis C. p. [con la precisazione che ai fini della partecipazione di una determinata persona ad associazione per delinquere di tipo mafioso, non può escludersi il valore indiziario, eventualmente confirmatorio di altre risultanze, attribuibile ai precedenti penali e giudiziari del soggetto, e anche ad eventuali provvedimenti di prevenzione, sempre che trattisi di precedenti o di pendenze relativi ai fatti o ai reati che per titolo, per modalità di esecuzione, per l'oggetto, per concorso di persone ovvero per altre circostanze significative permettano l'aggancio a presupposti o finalità denotanti un retroterra di criminalità organizzata di tipo mafioso (Cassazione penale sez. VI, 21 maggio 1998, n. 3089)].

Quanto, poi, alla permanenza del vincolo associativo, la giurisprudenza ha precisato che, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione a un'associazione per delinquere (comune o) di tipo mafioso, **non è necessario che il vincolo tra il singolo e l'organizzazione si protragga per una certa durata, ben potendo, al contrario, ravvisarsi il reato anche in una partecipazione di breve periodo** [Sez. 1, Sentenza n. 31845 del 18/3/2011, dep. 10/8/2011, Rv. 250771]. I giudici di legittimità, sempre in proposito, hanno evidenziato [Sez. 2, Sentenza n. 16606 del 24/3/2011, dep. 29/4/2011, Rv. 250316] come, ai fini della configurabilità del reato di partecipazione ad associazione per delinquere (comune o di tipo mafioso), non sia sempre necessario che il vincolo si instauri nella prospettiva di una permanenza a tempo indeterminato, e per fini di esclusivo vantaggio dell'organizzazione stessa, **ben potendo, al contrario, assumere rilievo forme di partecipazione destinate, "ab origine", ad una durata limitata nel tempo e caratterizzate da una finalità che, oltre a comprendere l'obiettivo vantaggio del sodalizio criminoso, in relazione**

agli scopi propri di quest'ultimo, comprenda anche il perseguimento, da parte del singolo, di vantaggi ulteriori, suoi personali, di qualsiasi natura, rispetto ai quali il vincolo associativo può assumere anche, nell'ottica del soggetto, una funzione meramente strumentale, senza per questo perdere nulla della rilevanza penale (in motivazione, la Corte ha precisato che, a tali fini, non occorre evocare la diversa figura giuridica del cosiddetto "concorso eventuale esterno" del singolo nell'associazione per delinquere).

Considerazioni, queste, rilevanti sotto due profili: il primo inerente la "durata" dell'apporto del singolo al sodalizio, l'altro la natura dell'apporto in cui, cioè, il fine proprio finisce con il sublimarsi e col divenire quello di vantaggio tipico del sodalizio stesso.

E, proprio quanto alla prova della partecipazione all'associazione di tipo mafioso, circa la natura dei fini non solo associativi ma anche personali che possono – evidentemente – sottendere all'adesione al sodalizio mafioso, Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 17206 del 4/3/2010, dep. 6/5/2010, Rv. 247050, ha evidenziato che integra la condotta di partecipazione ad una associazione di tipo mafioso **colui che volontariamente ponga in essere attività funzionali agli scopi del sodalizio ed apprezzabili come concreto e causale contributo all'esistenza e al rafforzamento dello stesso, a prescindere dai motivi che lo hanno determinato ad agire in tal modo.**

* * *

Corre, ora, come anticipato, l'obbligo di alcune riflessioni in ordine al **delitto di concorso nel reato di associazione mafiosa**, attesa l'evidente interferenza dello stesso con la fattispecie, tipizzata in giurisprudenza, del c.d. *imprenditore colluso*.

La tematica del concorso eventuale di persone in un reato a struttura plurisoggettiva, qual è quello di cui all'art. 416 *bis* C. p., sorta con l'introduzione stessa della fattispecie suddetta, oltre ad avere stimolato ampio dibattito dottrinale, ha determinato il susseguirsi di pronunce di legittimità che hanno via via dipanato i dubbi interpretativi sorti.

Un primo punto fermo è stato fissato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la **sentenza n. 16 del 5/10/1994, DEMITRY**, che ha iniziato a delineare i requisiti ed i presupposti in virtù dei quali è stato ritenuto giuridicamente ipotizzabile il concorso esterno. La pronuncia ha affrontato le problematiche inerenti l'ammissibilità di siffatta ipotesi delittuosa ed i conseguenti contenuti applicativi della fattispecie, fornendo una base di partenza per analizzare e verificare, in termini di merito, la sussistenza delle condizioni fattuali perché un reato così strutturato possa ritenersi integrato in tutti i suoi elementi costitutivi.

Se, nella massima della decisione, si afferma che è **configurabile il concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso**, in motivazione, la S. C. sottolinea la **diversità di ruoli tra il partecipe all'associazione ed il concorrente eventuale materiale**, nel senso che il primo è colui senza il cui



apporto quotidiano, o comunque assiduo, l'associazione non raggiunge i suoi scopi o non li raggiunge con la dovuta speditezza; è, insomma colui che agisce nella "fisiologia", nella vita corrente quotidiana dell'associazione; il secondo è, per definizione, colui che non vuol far parte dell'associazione e che l'associazione non chiama a "far parte", ma al quale si rivolge sia per colmare vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la "fisiologia" dell'associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase "patologica" che, per essere superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno: insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa.

Dunque, discrimine tra la posizione del *concorrente esterno* e quella dell'*intraneo*, secondo i supremi giudici, andava individuato nell'*assente volontà, per il primo, di partecipare organicamente all'associazione*, anche perché *non* chiamato ad assumervi alcun ruolo, ma *meramente investito del compito di fornire sporadici apporti, anche singoli, che in situazioni definite di particolare "fibrillazione" o di grave difficoltà attraversate dal gruppo criminale in un ben determinato contesto storico potessero rafforzarne vitalità e struttura*. Il secondo, invece, è *ad ogni effetto parte integrante del sodalizio mafioso perché fornisce un apporto costante e continuativo agli scopi criminali dell'organizzazione*, assumendo all'interno di essa ben precisi ruoli operativi, così concorrendo fattivamente al perseguimento degli obiettivi illeciti.

Sicché, continua la Suprema Corte, la differenza ontologica tra le due posizioni deve essere individuata nella *tipicità*, per l'*intraneo*, della condotta posta in essere nell'ambito di regole codificate che governano il funzionamento della cosca e nella *atipicità*, per il *concorrente esterno*, del contributo offerto, non previamente tipizzabile in termini fattuali o temporali.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo del delitto, concludevano le Sezioni Unite come fosse individuabile per il partecipe nel *dolo specifico*, ossia nella coscienza e volontà di perseguire i fini illeciti dell'organizzazione, mentre per il concorrente esterno nella consapevolezza di agevolare una struttura delinquenziale, ancorché lo stesso non sempre abbia necessariamente presente l'esatta strategia della cosca, la sua composizione ed i favorevoli risultati che attraverso quel contributo ne potrebbero derivare.

Dopo pronunce di legittimità che hanno deciso le controversie conformemente all'insegnamento di Sezioni Unite DEMITRY, con la sentenza VILLECCO del 2001, si è nuovamente messa in discussione la problematica, sicché si è giunti a nuovo pronunciamento del Supremo Collegio di legittimità, la nota sentenza CARNEVALE.

Cassazione, Sezioni Unite, **sentenza n. 22327 del 30/10/2002 Ud. (dep. 21/05/2003) Rv. 224181, CARNEVALE**, infatti, evidenzia che: in tema di reati associativi (nella specie, associazione di tipo mafioso) è **configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, priva della "affectio societatis" e non inserita**



nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, a carattere indifferentemente occasionale o continuativo, purché detto contributo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti, nella forma del dolo diretto, l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso (nell'occasione la Corte ha precisato che la prova del concorso esterno nel reato associativo deve avere ad oggetto gli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa e che i riscontri relativi alle chiamate in reità o correità debbono avere carattere individualizzante).

La sentenza CARNEVALE, dunque, definisce con precisione gli ambiti di operatività della fattispecie criminosa del concorso esterno di persone nel delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso. Il ragionamento posto a fondamento della decisione della Suprema Corte origina dall'individuato **discrimine esistente tra il concetto di partecipazione organica ad una struttura associativa e comportamenti diversi che abbiano, comunque, incidenza sulla sussistenza della struttura, assumendo rilievo penale in forza del principio generale di cui all'art. 110 C. p.**, la cui applicazione alle singole ipotesi di reato non risulta preclusa da alcuna previsione normativa.

Un passaggio motivazionale di grande rilievo attiene all'approccio individuale che caratterizza la relazione intercorrente tra l'intraneo, la struttura organizzativa e le regole che ne disciplinano il funzionamento, atteso che lo stesso, diversamente dal concorrente esterno, non soltanto deve fornire il proprio personale apporto ad un'organizzazione nell'ambito della quale è conscio di essere parte integrante ma anche gli altri sodali devono riconoscerne e dividerne l'*intraneità* sul presupposto di un previo accordo raggiunto tra tutti i componenti. E, in questo senso, muovendo da contrario avviso rispetto a quanto in precedenza sostenuto dalla stessa Corte, le Sezioni Unite hanno seccamente escluso la natura *monosoggettiva* del reato di partecipazione ad un'associazione per delinquere di stampo mafioso, proprio sull'assunto che ciascuno degli appartenenti deve essere consapevole non soltanto del proprio ruolo ma anche di quello altrui. Invero, l'adesione al gruppo non può essere valutata come una sorta di "*atto unilaterale*" rimesso all'esclusiva discrezionalità dell'interessato, dovendo necessariamente coinvolgere tutti gli affiliati a fornire personali contributi delinquenziali cui l'azione del neofita è destinata a combinarsi. Viene, così, affermato l'importante principio in forza del quale tutti i reati associativi devono ritenersi inquadrabili nel paradigma del *concorso necessario di persone* e, quindi, sono da considerarsi *reati plurisoggettivi propri*, con tutte le implicazioni giuridiche che tale qualificazione comporta con riferimento, ad esempio, al regime delle circostanze.

La sentenza CARNEVALE, poi, supera quanto era stato stabilito in quella DEMITRY, operando un generalizzato ampliamento dei margini concettuali nei quali è possibile ritenere giuridicamente sussistente e sanzionabile una condotta agevolatrice. Invero, annotano i Giudici di legittimità, **qualunque contributo di qualsivoglia natura che abbia comunque favorito la conservazione o il**



rafforzamento del gruppo criminale ad opera di persona in esso non inserita deve essere penalmente valutato alla stregua di un concorso esterno di persone nel reato associativo. Non è più necessario, dunque, che il sodalizio mafioso attraversi una fase patologica della sua esistenza, ossia sia entrato nella codificata “*fibrillazione*” rischiando l’estinzione; ogni azione umana che, anche in tempi di percepibile stabilità, consolidi o rafforzi l’associazione rende penalmente responsabile colui che l’abbia posta in essere perché, comunque, egli ha contribuito ad aggravare la forza criminale di una struttura illecita, cagionando un’ulteriore esposizione a pericolo dell’ordine pubblico, interesse tutelato dalla specifica norma incriminatrice. Come pure non è necessario che tutti gli associati siano consapevoli del contributo esterno ovvero conoscano la persona cui è riferibile: il nesso di causalità, infatti, ha qui rilievo in termini puramente oggettivi ed è individuabile nella relazione che lega la condotta del soggetto attivo con l’evento del reato, da individuarsi nel mantenimento o nel rafforzamento, comunque avvenga, del gruppo criminale. La qualificazione *monosoggettiva* del concorso esterno nel delitto associazione mafiosa, così come individuata nella sentenza delle Sezioni Unite, costituisce l’argomento principale attraverso cui sono delineate le differenze in ordine all’elemento psicologico rispettivamente richiesto per l’associato e per il concorrente esterno. Ebbene, nel primo caso il dolo va individuato nella coscienza e volontà di partecipare ad un’associazione mafiosa contribuendo con la propria personale condotta alla realizzazione degli obiettivi illeciti del sodalizio. **Nel secondo, invece, il fiancheggiatore non intende far parte di alcuna struttura criminale ma vuole solo fornire singoli ovvero molteplici contributi, consapevole che così operando la stessa ne troverà giovamento accrescendo o, quantomeno, mantenendo costante la propria capacità operativa.** Ed in questo senso il concorrente esterno non è tenuto a conoscere analiticamente la composizione dell’associazione, i fini che si prefigge di realizzare ovvero il ruolo svolto dagli adepti: egli dovrà soltanto rappresentarsi che il sodalizio cui offre il suo apporto possiede le caratteristiche di mafiosità e ricorre, per il raggiungimento degli scopi criminali, alle modalità operative analiticamente descritte nel testo dell’art. 416bis C. p..

Un aspetto estremamente interessante della sentenza riguarda le individuate **modalità realizzatrici del reato di concorso esterno in associazione mafiosa.** La Corte, infatti, ha chiarito come l’apporto dell’estraneo debba essere caratterizzato da **occasionalità**, potendosi esaurire anche in una singola condotta che, però, sia stata materialmente idonea a determinare un consolidamento o un rafforzamento della struttura criminale, specificando, ancora, che ciò non deve ritenersi in alcun modo incompatibile con la natura permanente del reato associativo. A tale conclusione i Supremi Giudici pervengono evidenziando che singoli contributi intervenuti in determinati contesti storici della vita associata possono consolidarne l’esistenza ledendo ulteriormente, in quello specifico momento, l’ordine pubblico quale interesse già offeso in regime di permanenza durante tutto il periodo di esistenza in vita del sodalizio.

Ma, sul tema del concorso esterno, l'ulteriore approdo giurisprudenziale è rappresentato dalla **sentenza** delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. **33748 del 12/7/2005**, dep. 20/9/2005, Rv. 231671, **MANNINO**.

La massima ufficiale indica che: **in tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell'"affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo espliciti un'effettiva rilevanza causale e quindi si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima** (in motivazione la Corte, rilevando come la efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisca elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale, ha specificato che non è sufficiente una valutazione "ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è **necessario un apprezzamento "ex post", in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente**).

Si è anche precisato, quanto all'elemento soggettivo, che: In tema di associazione di tipo mafioso, ai fini della configurabilità del concorso esterno, **occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio** (In motivazione la Corte ha precisato che deve escludersi la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti).

Orbene, la motivazione della sentenza esordisce evidenziando come il Supremo Collegio reputi innanzi tutto di confermare il principio giurisprudenziale (Sez. Un., 5/10/1994, Demitry, Foro it. 1995, 2[^], 422; Sez. Un., 27/9/1995, Mannino, Cass. pen. 1996, 1087; Sez. Un., 30/10/2002, Carnevale, Foro it. 2003, 2[^], 453), **secondo cui anche per il delitto di associazione di tipo mafioso di cui all'art. 416 bis cod. pen. è configurabile il concorso esterno**. Osserva, in particolare, la Corte che, nel tracciare il criterio discretivo tra le rispettive categorie concettuali della partecipazione interna e del concorso esterno, **si definisce "partecipe" colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della (meglio ancora: "prende parte" alla) stessa: locuzione questa da intendersi non in senso statico, come mera acquisizione di uno status, bensì in senso dinamico e funzionalistico,**



con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività organizzate della medesima. Di talché, sul piano della dimensione probatoria della partecipazione rilevano tutti gli indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi il nucleo essenziale della condotta partecipativa, e cioè la stabile compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio. Deve dunque trattarsi di indizi gravi e precisi (tra i quali le prassi giurisprudenziali hanno individuato, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delittiscopo, oltre a molteplici, variegati e però significativi "facta concludentia") dai quali sia lecito dedurre, senza alcun automatismo probatorio, la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo nonché della duratura, e sempre utilizzabile, "messa a disposizione" della persona per ogni attività del sodalizio criminoso, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato dall'imputazione.

Assume invece la veste di concorrente "esterno" il soggetto che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa e privo dell'affectio societatis (che quindi non ne "fa parte"), fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, sempre che questo abbia un'effettiva rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento delle capacità operative dell'associazione (o, per quelle operanti su larga scala come "Cosa nostra", di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale) e sia comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima.

Continuano le Sezioni Unite nel senso che può dirsi ormai incontrovertita in giurisprudenza e pressoché unanimemente asseverata dalla dottrina l'astratta configurabilità della fattispecie di concorso "eventuale" di persone, rispetto a soggetti diversi dai concorrenti necessari in senso stretto, in un reato necessariamente plurisoggettivo proprio, quale è quello di natura associativa. Ed invero, anche in tal caso la funzione incriminatrice dell'art. 110 cod. pen. (mediante la combinazione della clausola generale in essa contenuta con le disposizioni di parte speciale che prevedono le ipotesi-base di reato) consente di dare rilevanza e di estendere l'area della tipicità e della punibilità alle condotte, altrimenti atipiche, di soggetti "esterni" che rivestano le caratteristiche suindicate. Ma siffatta opzione ermeneutica, favorevole in linea di principio alla configurabilità dell'autonoma fattispecie di concorso "eventuale" o "esterno" nei reati associativi, postula ovviamente che sussistano tutti i requisiti strutturali che caratterizzano il nucleo centrale significativo del concorso di persone nel reato.

E cioè: - da un lato, che siano realizzati, nella forma consumata o tentata, tutti gli elementi del fatto tipico di reato descritto dalla norma incriminatrice di parte speciale e che la condotta di concorso sia oggettivamente e soggettivamente collegata con quegli elementi; - dall'altro, che il contributo atipico del concorrente esterno, di

natura materiale o morale, diverso ma operante in sinergia con quello dei partecipi interni, abbia avuto una reale efficienza causale, sia stato condizione "necessaria" – secondo un modello unitario e indifferenziato, ispirato allo schema della condicio sine qua non proprio delle fattispecie a forma libera e causalmente orientate – per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo e per la produzione dell'evento lesivo del bene giuridico protetto, che nella specie è costituito dall'integrità dell'ordine pubblico, violata dall'esistenza e dall'operatività del sodalizio e dal diffuso pericolo di attuazione dei delitti-scopo del programma criminoso.

La particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta infine, quale essenziale requisito, che **il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del "medesimo reato".**

E, sotto questo profilo, nei delitti associativi si esige che il concorrente esterno, pur sprovvisto dell'affectio societatis e cioè della volontà di far parte dell'associazione, sia altresì consapevole dei metodi e dei fini della stessa (a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno) e si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione: **egli "sa" e "vuole" che il suo contributo sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio.**

In merito allo statuto della causalità, le Sezioni Unite, richiamando la sentenza FRANZESE, precisano come non sia affatto sufficiente che il contributo atipico - con prognosi di mera pericolosità ex ante - sia considerato idoneo ad aumentare la probabilità o il rischio di realizzazione del fatto di reato, qualora poi, con giudizio ex post, si riveli per contro ininfluenza o addirittura controproducente per la verifica dell'evento lesivo. L'opposta tesi, che pretende di prescindere dal paradigma eziologico, tende ad anticipare arbitrariamente la soglia di punibilità in contrasto con il principio di tipicità e con l'affermata inammissibilità del mero tentativo di concorso. D'altra parte, ferma restando l'astratta configurabilità dell'autonoma categoria del concorso eventuale "morale" in associazione mafiosa, neppure sembra consentito accedere ad un'impostazione di tipo meramente "soggettivistico" che, operando una sorta di conversione concettuale (e talora di sovvertimento dell'imputazione fattuale contestata), autorizzi il surrettizio e indiretto impiego della causalità psichica c.d. da "rafforzamento" dell'organizzazione criminale, per dissimulare in realtà l'assenza di prova dell'effettiva incidenza causale del contributo materiale per la realizzazione del reato: nel senso che la condotta atipica, se obiettivamente significativa, determinerebbe comunque nei membri dell'associazione criminosa la fiduciosa consapevolezza di poter contare sul sicuro apporto del concorrente esterno, e quindi un reale effetto vantaggioso per la struttura organizzativa della stessa.

Gli arresti giurisprudenziali successivi hanno sostanzialmente confermato la ricostruzione della fattispecie del concorso esterno in associazione di stampo mafioso delineata dalla sentenza **Mannino**.

Tra le pronunce più significative, si segnalano le seguenti:

- **Cass. 10 maggio 2007, n. 542**, Rv. 238242: *“Nella fattispecie di concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso l'evento del reato è integrato dalla conservazione, agevolazione o rafforzamento di un organismo criminoso già operante e lo stesso deve essere posto in diretta relazione eziologica con la condotta attuata dal concorrente, la cui verifica è praticabile soltanto in virtù di un accertamento postumo di ogni inferenza o incidenza di tale condotta nella vita e nell'operatività del sodalizio criminoso”*;
- **Cass. 11 giugno 2008, n. 35051**, Rv. 241813: *“Il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa è integrato pur quando il soggetto abbia posto in essere un unico intervento, a carattere occasionale, che però abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione”*;
- **Cass. 26 giugno 2009, n. 29458**, Rv. 244471: *“In tema di associazione di tipo mafioso, assume il ruolo di concorrente "esterno" colui che, pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce tuttavia un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, di natura materiale o morale, sempre che questo abbia una effettiva rilevanza causale nella conservazione o nel rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, rivelandosi in tal senso condizione necessaria per la concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo”*;
- **Cass. 11 giugno 2008, n. 35051**, Rv. 241813: *“Il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa è integrato pur quando il soggetto abbia posto in essere un unico intervento, a carattere occasionale, che però abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione”*.

I principi enunciati nella sentenza **MANNINO**, ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di stampo mafioso, nonché ai fini della delineazione degli elementi costitutivi della fattispecie delittuosa di cui agli artt. 110 e 416 *bis* c.p., hanno ricevuto ulteriore avallo dalla recente sentenza emessa **dalla V[^] Sezione della Corte di Cassazione in data 9 marzo 2012** (cd. sentenza **DELL'UTRI**).

Sotto il profilo oggettivo, infatti, la Suprema Corte ha ribadito la necessità che l'apporto fornito dal soggetto agente determini *“la conservazione o il rafforzamento dell'associazione”*, a nulla rilevando, peraltro, la circostanza che l'associazione avrebbe potuto raggiungere il medesimo risultato vantaggioso anche senza il predetto contributo.

Quanto all'elemento soggettivo, esso deve consistere nel **dolo diretto**, ossia nella *“coscienza e volontà, che l'agente deve avere, di dare il proprio contributo al conseguimento degli scopi dell'associazione, tramite il rapporto col soggetto qualificato”*.

Proprio con riferimento a tale ultimo profilo, i Giudici di legittimità hanno evidenziato che *“occorre che il dolo investa sia il fatto tipico oggetto della previsione*

incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo il soggetto, nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio".

Nella citata sentenza si precisa, altresì, che *"non rileva accertare perché l'agente abbia agito nel modo rilevante ex art. 110 e 416 o 416 bis cp", essendo al contrario "sufficiente e decisivo dimostrare, con ragionamento completo e logico, quello che le Sezioni Unite hanno definito il 'doppio coefficiente psicologico', ossia quello che deve investire, perché possa dirsi sussistente il reato, il comportamento dell'agente e la natura di esso come contributo causale al rafforzamento dell'associazione".*

Alla luce di tali osservazioni, appare, allora, evidente che non può esservi spazio per l'elemento psicologico del dolo eventuale, esplicitamente esclusa nella sentenza delle SS.UU. del 2005, né per quello del dolo intenzionale, che invece attiene a figure di reato come l'abuso di ufficio ove il legislatore, facendo ricorso all'avverbio *"intenzionalmente"* ha espresso la necessità che l'evento del reato sia oggetto di rappresentazione e volizione come conseguenza diretta e immediata della condotta dell'agente e obiettivo primario da costui perseguito.

La Suprema Corte ha, altresì, statuito che *"il reato di concorso esterno in associazione per delinquere oppure in quella specificatamente mafiosa si atteggia, al pari della partecipazione, di regola, come reato permanente"*, precisando, con riferimento alla specifica ipotesi in cui taluno si faccia promotore di un accordo con il sodalizio criminale, che, sebbene la stipulazione dell'accordo ben possa assurgere *ex se* a momento consumativo del reato, *"tuttavia - ed a prescindere dai rilievi di parte della dottrina sulla figura del reato 'eventualmente' permanente - fintantoché il concorrente esterno protragga volontariamente la esecuzione dell'accordo che egli ha propiziato e di cui quindi si fa, di fatto, garante, presso i due poli dei quali si è detto, si manifesta il carattere permanente del reato che ha posto in essere, evenienza che la giurisprudenza riassume nella locuzione secondo cui 'la suddetta condotta partecipativa (esterna) si esaurisce, quindi, con il compimento delle attività concordate"*.

Appare, infine, opportuno richiamare la **recente ulteriore sentenza DELL'UTRI**, che ha posto fine a quella complessa vicenda processuale (Sez. I, 9/5/2014 - dep.1/7/2014 - n.28255), e che, nel ribadire alcuni principi in tema di concorso esterno, ha tuttavia fornito alcuni innovativi spunti di riflessione in punto di elemento soggettivo.

Sul punto appare opportuno rilevare che la giurisprudenza di legittimità, con un percorso argomentativo iniziato con le sentenze delle Sezioni Unite Carnevale (2002) e Mannino (2005), di recente completato con la prima sentenza Dell'Utri (2012), è ormai costante nel richiedere che il concorrente esterno agisca con la **consapevolezza e volontà**, non soltanto di contribuire al rafforzamento ovvero alla conservazione dell'organizzazione mafiosa, ma anche che il suo apporto risulti "diretto alla realizzazione del programma criminoso", espressione, quest'ultima, che la sentenza Dell'Utri del 2012 aveva interpretato nel senso di richiedere, in capo all'*extraneus*, **una vera e propria condivisione, anche a livello per così dire emotivo, delle finalità perseguite dal sodalizio criminale** (tant'è che, nel censurare la sentenza d'appello per il periodo 1983-1992, i giudici di legittimità avevano affermato che l'atteggiamento riottoso e polemico di Dell'Utri nei confronti dei nuovi

vertici di Cosa Nostra non pareva compatibile con il tipo di dolo *diretto* richiesto in capo al concorrente esterno).

L'ultima sentenza, invece, ricostruisce il dolo del concorrente esterno in termini diversi. Infatti, nella decisione in esame, i giudici di legittimità osservano in primo luogo che *"la particolare struttura della fattispecie concorsuale comporta [...], quale essenziale requisito, che il dolo del concorrente esterno investa, nei momenti della rappresentazione e della volizione, sia tutti gli elementi essenziali della figura criminosa tipica sia il contributo causale recato dal proprio comportamento alla realizzazione del fatto concreto, con la consapevolezza e la volontà di interagire, sinergicamente, con le condotte altrui nella produzione dell'evento lesivo del 'medesimo reato'"* (pag. 58-59). *"Pertanto"*, sostiene la Suprema Corte, *"il concorrente esterno, pur sprovvisto dell'affectio societatis e, cioè, della volontà di far parte dell'associazione, deve essere consapevole dei metodi e dei fini della stessa (a prescindere dalla condivisione, avversione, disinteresse o indifferenza per siffatti metodi e fini, che lo muovono nel foro interno) e si renda compiutamente conto dell'efficacia causale della sua attività di sostegno, vantaggiosa per la conservazione o il rafforzamento dell'associazione"* (pag. 59).

Significativi gli elementi di novità che caratterizzano la ricostruzione del dolo dell'*extraneus* proposta dalla sentenza in parola, a partire dalla scelta dell'estensore, certo non casuale, di non fare alcun riferimento alla **"volontà"** di contribuire alla realizzazione del programma criminoso perseguito dall'associazione criminale, e di insistere, viceversa, sulla necessità che il concorrente sia **"consapevole"** degli scopi e dei metodi dell'organizzazione e che **"si renda compiutamente conto"** dell'efficacia causale del suo contributo. Ma, soprattutto, a venire in rilievo è la precisazione dell'assoluta irrilevanza dell'atteggiamento del concorrente esterno nei confronti dei metodi e dei fini perseguiti dal sodalizio criminale: la Corte, infatti, non solo non pretende, da parte del concorrente, alcuna condivisione "interna" del programma criminoso che l'organizzazione criminale intende realizzare, ma afferma espressamente che l'*extraneus*, nel proprio foro interno, potrà anche provare una vera e propria avversione nei confronti degli obiettivi dell'associazione mafiosa, senza che ciò precluda in alcun modo la possibilità di configurare il dolo del concorso esterno.

Sotto questo profilo, dunque, la sentenza sembra privilegiare una interpretazione dell'elemento soggettivo in termini diversi da quelle ricostruzioni ermeneutiche che, negli ultimi anni, hanno inteso attribuire all'*extraneus* un atteggiamento psicologico sostanzialmente sovrapponibile al dolo specifico richiesto in capo al partecipante.

* * *

Operate le premesse sulla fattispecie di partecipazione ad associazione mafiosa e di concorso esterno nella stessa, deve ribadirsi come uno degli ambiti in cui più si avverte l'esigenza di una corretta differenziazione tra la figura del partecipe e quella del concorrente esterno nel reato associativo mafioso sia quello dei **rapporti tra l'organizzazione mafiosa e la realtà imprenditoriale.**

Se va integralmente richiamata la corretta ed argomentata premessa del P. M. all'esposizione degli elementi indiziari inerenti l'ANNUNZIATA Alfonso, laddove ripercorre l'evoluzione giurisprudenziale sul tema della relazione sopra indicata fino



alla sentenza **D'Orio** (vds. ff. 73 – 79 della richiesta), deve evidenziarsi come la suddetta sentenza [Cassazione, Sez. 1, con la già citata sentenza n. 46552 del 11/10/2005 Cc. (dep. 20/12/2005) Rv. 232963, **D'Orio**] ha evidenziato che, in materia di partecipazione ad associazione di stampo mafioso è ragionevole considerare "**imprenditore colluso**" quello che è entrato in **rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità**; mentre è ragionevole ritenere "**imprenditore vittima**" quello che soggiogato dall'intimidazione non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno.

Ne consegue che **il criterio distintivo tra le due figure è nel fatto che l'imprenditore colluso, a differenza di quello vittima, ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso.**

Si afferma, in particolare, nella motivazione della sentenza che:

È infatti ragionevole individuare il criterio distintivo tra imprenditore "colluso" e imprenditore "vittima" nel fatto che il primo, a differenza del secondo, ha consapevolmente e volontariamente rivolto a proprio profitto l'esser venuto in relazione con il sodalizio mafioso, entrando consapevolmente e volontariamente in un sistema illecito di esercizio dell'impresa contraddistinto da appalti e commesse ottenuti grazie all'intermediazione mafiosa, ed ha in tal modo trasformato l'originario danno ingiusto subito (il costo insito nel dover sottostare all'imposizione del pizzo o di altre costrizioni mafiose onde evitare danni maggiori) in una sorta di rivolto negativo di un ben più consistente ingiusto vantaggio (il beneficio insito nella possibilità di assicurarsi illegalmente una posizione dominante a scapito della concorrenza, nonché risorse e/o linee di credito a prezzi di favore, sino a godere di un sostanziale monopolio su un dato territorio).

In altri termini, è ragionevole considerare imprenditore "colluso" quello che è entrato in un rapporto sinallagmatico di cointeressenza con la cosca mafiosa, tale da produrre vantaggi (ingiusti in quanto garantiti dall'apparato strumentale mafioso) per entrambi i contraenti e tale da consentire, in particolare, all'imprenditore di imporsi sul territorio in posizione dominante grazie all'ausilio del sodalizio, il cui apparato intimidatorio si è reso disponibile a sostenere l'espansione dei suoi affari in cambio della sua disponibilità a fornire risorse, servizi o comunque utilità al sodalizio medesimo (quando non risulti addirittura la prova di una relazione trilaterale, tale da coinvolgere anche qualche esponente del ceto politico - amministrativo in una gestione spartitoria dei pubblici appalti).

Una volta provato il suddetto sinallagma criminoso, la condotta dell'imprenditore "colluso" sarà configurabile come partecipazione ovvero come concorso eventuale nel reato associativo, a seconda dei casi e conformemente ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., da ultimo, Sezioni Unite, Sentenza n. 33748 del 12 luglio 2005, dep. 20 settembre 2005, Marinino, Rv. 231670-231673): si avrà partecipazione qualora il soggetto risulti inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e risulti avervi consapevolmente assunto un ruolo specifico, funzionale al perseguimento dei fini criminali o di un settore di essi; si avrà invece concorso eventuale qualora il soggetto - privo dell'affectio societatis e non essendo inserito nella struttura organizzativa dell'ente - agisca dall'esterno con la consapevolezza e volontà di fornire un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione nonché alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso.

Al contrario, si dovrà considerare imprenditore "vittima" quello che, soggiogato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne

deriva, non tenta di venire a patti con la mafia per rivolgere a proprio vantaggio il relativo apparato strutturale-strumentale basato sull'intimidazione, ma cede all'imposizione mafiosa (versando tangenti alla cosca o piegandosi a prestazioni di altro tipo) e subisce il relativo danno ingiusto limitandosi a perseguire - se mai - un'intesa con il sodalizio criminale al solo fine di tentare di limitare tale danno.

Si coglie, dunque, come, una volta definito il rapporto di “collusione”, lo stesso dovrà essere qualificato giuridicamente ed il fatto tipico che lo costituisce inquadrato in una specifica fattispecie di reato.

A tal proposito, la sentenza ha ritenuto opportuno procedere ad una catalogazione di massima delle condotte distinguendo varie ipotesi, giovandosi anche degli insegnamenti forniti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 33748/2005, MANNINO.

In particolare, **l'imprenditore:**

- a. accertato il rapporto collusivo, **andrà qualificato come vero e proprio partecipe della cosca mafiosa, quando “... risulti inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e risulti avervi consapevolmente assunto un ruolo specifico, funzionale al perseguimento dei fini criminosi o di un settore di essi ...”;**
- b. accertato il rapporto collusivo, risponderà di concorso esterno in associazione mafiosa se “...- *privo dell'affectio societatis e non essendo inserito nella struttura organizzativa dell'ente - agisca dall'esterno con la consapevolezza e volontà di fornire un contributo causale alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione nonché alla realizzazione, anche parziale, del suo programma criminoso...*”;
- c. si dovrà qualificare vittima quando “*soggiogato dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, non tenta di venire a patti con la mafia per rivolgere a proprio vantaggio il relativo apparato strutturale – strumentale basato sull'intimidazione, ma cede all'imposizione mafiosa (versando tangenti alla cosca o piegandosi a prestazioni di altro tipo) e subisce il relativo danno ingiusto limitandosi a perseguire - se mai - un'intesa con il sodalizio criminale al solo fine di tentare di limitare tale danno...*”.

E si comprendono le difficoltà probatorie connesse all'individuazione del dolo dell'imprenditore colluso, compartecipe o concorrente esterno dell'associazione, nonché la sottile distinzione sottesa all'individuazione dell'elemento psicologico che sorregge la volontà dell'imprenditore che persegue “...*un'intesa con il sodalizio criminale...*”, volta al tentativo non più di limitare il danno derivante dall'imposizione del rapporto di intimidazione (con conseguente qualificazioni in termini di vittima - persona offesa) ma funzionale a conseguire un vantaggio proprio, con successivo ed ulteriore contributo causale apprezzabile all'associazione di cui fa parte o a favore della quale, dall'esterno, fornisce quel consapevole e volontario contributo atipico che rilevi al fine della conservazione o del rafforzamento della medesima.

Sempre sul punto, recente sentenza [Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 30534 del 30/06/2010 Cc. (dep. 30/07/2010), Tallura] ribadisce che la qualificazione di "imprenditore colluso" con associazioni di tipo mafioso comporta l'esistenza di un **rapporto di reciproci vantaggi consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità.**

In motivazione, la corte richiama la nozione di "imprenditore colluso", colui che è entrato in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi, utilità (Cass., Sez. 1, 11 ottobre 2005, n. 46552; Cass., Sez. 5, 1 ottobre 2008, n. 39042), evidenziando la necessità di cogliere, ad esempio (trattavasi di ipotesi di annullamento con rinvio), la tipologia, l'effettiva portata del rapporto intrattenuto dal ricorrente con la cosca e la sua concreta estrinsecazione in una prospettiva di biunivoca utilità, preordinata, mediante il ricorso alla violenza e all'intimidazione, all'affermazione di forme di supremazia e di predominio territoriale in vista del controllo di attività economiche, concessioni, autorizzazioni, appalti, servizi pubblici, funzionale al rafforzamento della cosca e al conseguimento di profitti ingiusti.

Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 39042 del 01/10/2008 Cc. (dep. 16/10/2008) Rv. 242318, poi, evidenzia che, in tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, "imprenditore colluso" è colui che è entrato in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità (Nel caso di specie, la Corte, - dopo aver precisato che "imprenditore vittima" è, invece, quello che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno - ha rigettato il ricorso avverso l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva ritenuto il ricorrente "colluso" con un'associazione mafiosa, di cui aveva condiviso propositi di infiltrazione nell'attività economico-imprenditoriale della raccolta dei rifiuti). **Dunque la condivisione dei propositi della consorteria di infiltrare un'attività economico - imprenditoriale viene a raggiungere il profilo del contributo alla realizzazione del programma associativo.**

Ancora, Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 36769 del 29/04/2008 Ud. (dep. 25/09/2008) Rv. 242218, individua il concorso esterno dell'imprenditore in una fattispecie relativa **all'accordo intercorso tra l'associazione mafiosa ed esponenti di imprese locali e nazionali per l'assegnazione "a tavolino" di appalti pubblici di elevato importo.**

Quanto precede lascia, pertanto, intendere la condivisibilità di ciò che si è osservato in dottrina nel momento in cui si è evidenziato che il dato che caratterizza la distinzione fra la **posizione di soggiacenza e quella di compiacenza** consiste nel requisito dell'ingiustizia del vantaggio che può essere conseguito dall'imprenditore attraverso il rapporto sinallagmatico.



È evidente, pertanto, che se un'intesa finalizzata alla *limitazione del danno* non potrebbe essere mai considerata produttiva di un ingiusto vantaggio, al pari di quanto accade per l'imprenditore che subisce le imposizioni estorsive di un sodalizio, che ne riceve soltanto un danno ingiusto, per contro, **quando si concretizza in capo all'imprenditore il vantaggio ingiusto, verranno in rilievo condotte di partecipazione interna al reato associativo ovvero di concorso esterno nel medesimo.**

La valenza di cooperazione e di rilevante vantaggio ingiusto reciproco, l'esplicarsi delle condotte suddette in prestazioni più o meno diffuse a favore del sodalizio mafioso, il carattere del rapporto di scambio (talora talmente personalizzato e che può concretizzarsi in vero e proprio rapporto clientelare), il suo carattere spesso stabile e continuativo, ma, al tempo stesso, l'esistenza di un movente autonomo dell'imprenditore (che tuttavia inevitabilmente si sovrappone e si confonde con le finalità associative) sono tutti elementi – conclude la dottrina cui si fa riferimento – atti ad integrare un rilevante contributo alla vita dell'associazione.

Sicché si tratterà di valutare, volta per volta, se il soggetto sia o non sia inserito nel tessuto organizzativo dell'ente, se sia o non sia considerato tale dai membri del sodalizio, se il suo comportamento sia o non sia tale da assumere significatività e concludenza in termini di *affectio societatis*.

Pertanto, se il quadro probatorio sia dimostrativo della sussistenza, in capo all'imprenditore colluso, dei requisiti dell'affectio societatis e della compenetrazione nel tessuto organizzativo del sodalizio mafioso, con assunzione di un ruolo all'interno del medesimo, si potrà parlare di partecipazione interna.

Si precisa, ancora, che, alla luce di quanto precede, **saranno riconducibili alla nozione di partecipazione le condotte dell'imprenditore c. d. *cliente*, atteso che le interazioni reciprocamente vantaggiose che vengono ad instaurarsi fra costui ed il sodalizio mafioso assumono carattere stabile e permanente e si svolgono nel quadro di una particolare relazione clientelare intensa, consolidata e continuativa.**

Altrimenti, se il quadro probatorio palesa un imprenditore colluso che si mantiene esterno all'associazione mafiosa (ma agisce con coscienza e volontà di fornire un contributo alla conservazione ed al rafforzamento delle capacità operative del sodalizio, ovvero di un suo particolare settore, in vista della realizzazione anche parziale del relativo programma criminoso), si potrà parlare di concorrente esterno.

Appare, a tal riguardo, significativa recente pronuncia della Suprema Corte [Cassazione penale, Sez. VI, ud. 10/04/2014, dep. 15/09/2014, n. 37726] che evidenzia quanto segue:

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, assume il ruolo di concorrente esterno colui che, non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione, quindi privo dell'affectio societatis, fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo, che si configuri come condizione necessaria quantomeno per il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, anche in relazione ad un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale, e sia

comunque diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso, rafforzamento che deve essere in relazione eziologica con la condotta attuata dal concorrente, la cui verifica è praticabile soltanto in virtù di un accertamento postumo di ogni inferenza o incidenza di tale condotta nella vita e nell'operatività del sodalizio criminoso (Sez. un., 12 luglio 2005, n. 33748, Mannino; Sez. 6, 10 maggio 2007, n. 542, Contrada).

Con riferimento alla figura dell'imprenditore, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che può considerarsi concorrente esterno, cioè "colluso" con la mafia, quello che stabilisce un rapporto sinallagmatico con la cosca tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità, precisando che l'imprenditore "vittima" è quello che, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti col sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a limitare tale danno (Sez. 1, 11 ottobre 2005, n. 46552, D'Orio; Sez. 5, 1 ottobre 2008, n. 39042, Samà; Sez. 1, 30 giugno 2010, n. 30534, Tallura).

In nessuna delle posizioni esaminate [nel procedimento a quo, n. d. e.] sono evidenti elementi indizianti il pactum sceleris con riferimento al vincolo tra il singolo associato ed il sodalizio criminale, nè pare rinvenibile il requisito dell'affectio societatis, in relazione alla consapevolezza del soggetto di inserirsi in un'associazione criminosa e di innestare la propria condotta nell'assetto organizzativo ed operativo di essa.

Secondo una giurisprudenza consolidata al fine di accertare se l'autore di taluno dei delitti inquadrabili nel programma criminoso sia anche legato al vincolo associativo criminale, è necessario verificare, appunto, l'affectio societatis, cioè la sua consapevolezza, desumibile anche da fatti concludenti, di aver assunto siffatto vincolo, che non necessariamente deve essere indeterminato nel tempo, purchè permanga al di là degli accordi particolari relativi alla realizzazione dei singoli episodi criminali, in modo da costituire, nella sua fruizione propulsiva della criminalità così organizzata, un attentato all'ordine pubblico. **Si ha partecipazione all'associazione quando, il contributo offerto, che può essere costituito anche dal semplice inserimento all'interno della compagine criminale, sia comunque tale da potere desumere che il soggetto assicuri la sua completa messa a disposizione dell'organizzazione mafiosa.**

Nelle condotte poste in essere dai ricorrenti e considerate nella sentenza impugnata non si rinviene una totale, seppure temporanea, messa a disposizione dell'organizzazione criminale, piuttosto risulta una sorta di cointeressenza tra associazione mafiosa e imprenditore, che sembrerebbe collocare quest'ultimo non all'interno, ma semmai all'esterno della stessa associazione, sicchè si tratta di verificare se si è dinanzi effettivamente alla figura dell'imprenditore colluso, cioè di chi ha consapevolmente rivolto a proprio profitto l'essere venuto in relazione col sodalizio mafioso.

Anche tale arresto, dunque, nel chiarire il *discrimen* fra partecipazione e concorso esterno, segna quale dato caratterizzante la prima un **contributo che – anche qualificato dal semplice inserimento all'interno della compagine criminale – si concretizzi in in termini di messa a disposizione del sodalizio.**

E, ad avviso del decidente, per cogliere i termini in cui può atteggiarsi [nel caso dell'imprenditore, al pari di altri soggetti che il loro contributo offrono al sodalizio di tipo mafioso in termini, per così dire, *non ordinari* (ovvero consistenti nello svolgimento di attività *ordinariamente* riconducibili alle condotte delittuose tipicamente espressione dell'apporto partecipativo mafioso)] un simile contributo in termini di *messa a disposizione*, è utile anche richiamare i principi espressi dalla Corte di Cassazione con **sentenza n.18797 del 20 aprile 2012.**

Sentenza, questa, in cui il Giudice di legittimità ha chiarito il concetto di "borghesia mafiosa", nel quale convergono quei "soggetti insospettabili i quali, avvalendosi di

specifiche competenze professionali, avvantaggiano l'associazione fiancheggiandola e favorendola nel rafforzamento del potere economico, nella protezione dei propri membri, nell'allargamento delle conoscenze e dei contatti con altri membri influenti della società civile".

Con riferimento ai suddetti soggetti, la Cassazione ha affermato che **costoro possono rispondere non soltanto di concorso esterno ma possono essere considerati a tutti gli effetti dei sodali "quando rivestono una precisa e ben definita collocazione nel sodalizio criminale", quando rivestono uno stabile, specifico e duraturo ruolo finalizzato al soddisfacimento delle esigenze dell'associazione.**

E, sulla stessa scia, Cassazione, Sez. 6, **sentenza n. 49757 del 27/11/2012** Ud. (dep. 20/12/2012) Rv. 254112, Imputato T., ha ribadito che nei rapporti tra partecipazione ad associazione mafiosa e mero concorso esterno, **la differenza tra il soggetto "intraeus" ed il concorrente esterno risiede nel fatto che** quest'ultimo, sotto il profilo oggettivo, non è inserito nella struttura criminale, pur fornendo ad essa un contributo causalmente rilevante ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione, e, sotto il profilo soggettivo, è privo della "affectio societatis", laddove **il partecipe "intraeus" è animato dalla coscienza e volontà di contribuire attivamente alla realizzazione dell'accordo e del programma delittuoso in modo stabile e permanente.**

La sentenza, in motivazione, conferma quanto indicato nel precedente arresto dell'aprile 2012 che si è citato. Infatti, si legge

E' noto che, in linea con il costante orientamento espresso dalla Corte la differenza fra l'intraeus e l'extraeus all'associazione mafiosa va individuata, sotto il profilo oggettivo, nel fatto che il concorrente esterno - benché fornisca un contributo che abbia una rilevanza causale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione - non sia inserito nella struttura criminale; sotto il profilo soggettivo, nel fatto che il concorrente esterno - diversamente da quello interno il cui dolo consiste nella coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delittuoso in modo stabile e permanente - sia privo dell'affectio societatis (in questi esatti termini, ex plurimis, per un precedente recente che peraltro ben si attaglia alla specie: Cassazione penale, sezione seconda, sentenza 18797/12, Giglio). In genere si afferma che il partecipare da intraeus al fenomeno associativo presuppone un ruolo dinamico e funzionale "in esplicazione del quale l'interessato fornisca uno stabile contributo rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. La suddetta condotta può assumere forme e contributi diversi e variabili proprio perché, per raggiungere i fini propri dell'associazione, occorrono diverse competenze e diverse mansioni ognuna delle quali - svolta da membri diversi - contribuisce, in modo sinergico, al raggiungimento del fine comune. Per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 bis c.p. è, pertanto, necessario e sufficiente una adesione all'associazione - anche non formale o rituale - con l'impegno di messa a disposizione attraverso l'esplicazione, perdurante nel tempo, di uno specifico ruolo, dinamico e funzionale, da cui derivi un costante, effettivo e concreto contributo - di qualsiasi forma e contenuto - purché destinato alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione. Normalmente, anche per la maggiore facilità dell'onere probatorio gravante sull'accusa, l'attenzione si concentra sull'aspetto più cruento dell'associazione mafiosa ossia sui reati fine (estorsioni, usura, omicidi, traffico di stupefacenti ecc.) che vengono assunti ad indice del fenomeno associativo che sta a monte. **Non meno importante, tuttavia, ai fini del raggiungimento degli scopi associativi, è tutta quell'attività che serve all'associazione per infiltrarsi nella società civile dove si presenta con il volto di personaggi insospettabili i quali, avvalendosi di specifiche competenze professionali, avvantaggiano l'associazione fiancheggiandola e favorendola nei rafforzamento del potere**

economico, nella protezione dei propri membri, nell'allargamento delle conoscenze e dei contatti con altri membri influenti della società civile (cd. borghesia mafiosa).

Questi soggetti - siano essi politici, pubblici funzionali, professionisti o imprenditori - devono ritenersi far parte a pieno titolo (come concorrenti interni) all'associazione mafiosa quando rivestano, nell'ambito della medesima, una precisa e ben definita collocazione, uno specifico e duraturo ruolo - per lo più connesso e strumentale alle funzioni ufficialmente svolte - finalizzato, per la parte di competenza, al soddisfacimento delle esigenze dell'associazione. In questi casi, ove l'attività svolta da questa particolare categoria di soggetti presenti i caratteri della specificità e continuità e sia funzionale agli interessi e alle esigenze dell'associazione alla quale fornisce un efficiente contributo causale, la partecipazione dev'essere equiparata a quella di un intraneus tanto più ove il soggetto, per la sua stabile attività, consegua vantaggi e benefici economici o altre utilità.

E così, risponderà dell'ipotesi prevista dall'art. 416 c.p. il soggetto (appartenente alle categorie suddette) che si sia messo a disposizione del sodalizio assumendo, nell'ambito dell'organizzazione, il ruolo stabile di collegamento tra i membri del sodalizio criminale e ambienti Istituzionali, politici e imprenditoriali.

Trattasi, infatti, di un ruolo non meno rilevante di quello attribuito ad altri partecipi, (dediti ai reati fine di estorsione, usura, riciclaggio ecc.), anzi ancor più essenziale per la esistenza e il rafforzamento dell'associazione poiché il creare - o comunque favorire ed ampliare - le reti di relazione dei capi dell'associazione con politici, magistrati, imprenditori, personale sanitario, ecc., permette di moltiplicare la forza di espansione e di penetrazione del sodalizio criminale " (in questi termini, pedissequamente riportati, l'arresto della seconda sezione di questa Corte sopra citato).

Partendo da questa premessa, nel caso al suo esame, la Corte evidenzia che:

5.5 Il quadro attuale ricostruito dai Giudici di merito dà conto, dunque, di una sistematica, continuativa e radicata disponibilità del ... **omissis, n. d. e. ...** ad adoperarsi nell'interesse del gruppo associativo di riferimento peraltro secondo modalità partecipative le più varie, in genere attratte al tema della **gestione - cui non rimangono estranei profili di commistione diretta, garantita dalla intestazione fittizia - delle provviste finanziarie di provenienza illecita, veicolando le stesse in direzione di investimenti leciti tali da eludere possibili iniziative ablativae;** meno incisivamente ma non di rado, ancora, inserendosi nei meccanismi tipici del funzionamento della associazione, costituendo **momento di raccordo e Intermediazione in relazione a possibili iniziative illecite ovvero strumento di esecuzione di condotte immediatamente influenti sull'interesse del gruppo,** iniziative soggettivamente favorite dal paravento garantito dal mandato professionale, palesemente sviato nella sua ordinaria ragion d'essere, **utili a comprovare la condivisione del programma criminale sotteso alla associazione partecipata.** Valutazioni, queste, che consentono di ritenere delineati, nel caso di specie, sia l'affectio societatis che la stabile inserzione del ricorrente all'interno della organizzazione associativa in questione di cui condivide il programma costituendone al contempo momento soggettivo di realizzazione; e ciò senza che assuma rilievo alcuno in senso opposto il dato in forza al quale il nome del ... **omissis, n. d. e. ...** non ha trovato riscontro quanto alle propalazioni dei collaboranti di riferimento, condividendosi, anche in parte qua, le puntuali osservazioni della Corte Distrettuale laddove, a fronte del complessivo impianto probatorio acquisito, svisciva la portata di siffatta evenienza giustificando comunque il relativo dato alla luce del ruolo, del tutto peculiare, ascrivito al ricorrente, per forza di cose dotato di una modesta visibilità esterna in quanto primariamente colorato dalla funzione finalizzata al reimpiego, in forme apparentemente lecite, dei capitali di provenienza illecita riferibili al gruppo associativo.

* * *

Operata la doverosa premessa in diritto, passando alla valutazione delle risultanze indiziarie, si è visto in quali termini abbia concluso la sentenza emessa dalla Corte d'Assise d'Appello, mandando assolto l'ANNUNZIATA dall'addebito di cui agli artt. 110 – 416 bis C. p., contestato, sostanzialmente, sino al marzo 1994.

La lettura delle risultanze investigative conseguite in quel processo viene, sostanzialmente, ora, *sconvolta* dai diversi elementi di prova acquisiti nel presente procedimento.

Primi fra tutti, quelli che si traggono dai dialoghi dello stesso ANNUNZIATA Alfonso captati nell'odierno procedimento.

La disamina conclusiva richiesta a questo decidente, infatti, non può che partire dalla conversazione tra ANNUNZIATA Alfonso e CHIODO Giuseppe (il suo commercialista) del 26.10.2013, in merito all'attentato patito nel 1987.

Il dialogo censito al progr. n. 9637 ha (fra l'altro) il seguente tenore: "A: ... non è venuto nessuno... nè niente... e dopo tempo poi... mio zio Fioravante... allora dice "ma come, parlando di cose... poi abbiamo parlato con Peppe... il vecchio... in carcere... eeh... mentre facevano la causa... gli hanno detto... "ma questo che deve fare?" dice "no, parla... parla con mio nipote" con mio nipote... dice, niente no... non hanno voluto niente... dice "voi a Natale e a Pasqua fate un regalo alla famiglia qua" e stop... C: uhm A: ... e stop... e questo qui abbiamo fatto... allora... però in quel frattempo, in quei sette otto mesi... a Gioia... la faida dei Tripodi... Piromalli - Tripodi... Mazzaferro si è ritirato... Copelli è stato messo da parte... c'è stata una... una sistemazione e si sono fortificati Molè e Piromalli... hanno preso il sopravvento loro e basta... erano loro... allora ecco... c'è stata... allora... la bomba a me, a Seminara, a Sciarrone... C: si A:... per il predominio perché... magari con il cognato stesso... Copelli... con Peppe il vecchio... non si potevano urtare fra loro, allora, quelli che prendevano il fiore da me e allora ... questi qua (incomp.le) allora... secondo me ci siamo andati sotto noi...per loro... e loro no...".

L'esegesi del dialogo in cui l'ANNUNZIATA narra al commercialista dell'attentato dinamitaro subito non presenta alcuna difficoltà. E, infatti, se è chiara⁴³¹ l'identificazione di **Peppe il vecchio per PIROMALLI Giuseppe cl. '21**, il prevenuto riconduce l'episodio al 1983 ma la sua descrizione della vicenda, specie quando accenna all'essere andato via da Gioia Tauro, permette di identificare l'attentato di cui sta dicendo per quello subito nel 1987. L'episodio del suo allontanamento da Gioia Tauro, già descritto nell'esame reso nel procedimento **Tirreno**, infatti, è dallo stesso collocato nell'anno 1987.

⁴³¹ Sul punto si intendono, ovviamente, richiamate le risultanze investigative già esposte (ciò anche con riguardo agli altri profili evidenziati nella parte della richiesta che si è riportata).

Secondo le parole dell'indiziato, tale attentato deve essere inteso come un'azione delittuosa nelle intenzioni degli autori finalizzata a garantirsi il "predominio" sul territorio di Gioia Tauro o, comunque, inserita nella lotta in corso fra le 'ndrine gioiesi per accaparrarsi il controllo sul centro della Piana. L'attentato, infatti, viene correttamente inquadrato dal prevenuto come attuato a titolo di ritorsione nei confronti della cosca PIROMALLI, allora capeggiata da PIROMALLI Giuseppe cl. 21, e di quella MOLÈ, che, unite, avevano preso il sopravvento in quel centro in quel frangente storico. La ritorsione si sarebbe verificata nel contesto della violenta faida che era in corso tra la cosca PIROMALLI ed un gruppo criminale riconducibile alla famiglia TRIPODI di Gioia Tauro. O, secondo la ricostruzione dettagliata degli eventi che opera la P. G., nel contesto della differente faida che aveva visto contrapposti i soggetti ai vertici della cosca MOLÈ, alleata e supportata dai consanguinei PIROMALLI, ed i componenti della famiglia PRIOLO.

Come ben osserva il P. M. nella richiesta, a prescindere da chi abbia materialmente posto in essere l'attentato dinamitardo, ANNUNZIATA, con le sue parole, indica di avere pagato per i contrasti tra cosche rivali esistenti in quel periodo nel territorio di Gioia Tauro e, soprattutto, per la sua vicinanza a "Peppe il vecchio", del quale segnala possibili contrasti con il cognato ed apicale esponente dei PIROMALLI medesimi, il COPELLI Giovanni di cui si è già detto.

In altri termini, ANNUNZIATA, a suo stesso dire, fu *prescelto* quale obiettivo in quanto era intimamente collegato al PIROMALLI Giuseppe cl. 21, atteso che i componenti delle fazioni avverse a costui e/o ai MOLE' lo coglievano come *vicino* a lui ed anche quale fonte di introiti per il PIROMALLI stesso. Ecco perché, secondo ANNUNZIATA, la circostanza che egli pagava il "fiore" al PIROMALLI Giuseppe cl. 21 (ed alla cosca da quest'ultimo capeggiata) era stata causa dell'attentato da lui patito. Ciò al pari di altri imprenditori, SCIARRONE e SEMINARA, che erano stati pure vittima delle cosche rivali dei PIROMALLI: "... per il predominio perché... magari con il cognato stesso... Copelli... con Peppe il vecchio... non si potevano urtare fra loro, allora, quelli che prendevano il fiore da me ... e allora ... questi qua (incomp.le) allora... secondo me ci siamo andati sotto noi...per loro... e loro no...".

Per chiarire le coordinate lungo le quali muoversi onde valutare le emergenze che si prendono in esame (in termini sociologici e, ancor di più, di notorio giudiziario), occorre considerare che l'assoggettamento di ANNUNZIATA al pagamento di una tangente alla cosca di 'ndrangheta allora dominante nel territorio (come egli stesso ammette nella conversazione con il proprio commercialista) si rivela, come spesso accade, il **momento genetico della contiguità compiacente alla consorteria mafiosa**. Occasioni quali condotte estorsive (o anche solo minatorie o di danneggiamento, commesse a titolo di monito) sono, sovente, il momento in cui si viene a creare il contatto fra i due poli di quello che sarà il sinallagma illecito imprenditore - consorteria mafiosa foriero di successivi reciproci vantaggi.

E, nel caso in esame, non va dimenticato che l'attentato di cui ANNUNZIATA discute con CHIODO segue azioni intimidatorie di matrice estorsiva (quali

l'esplosione di colpi di fucile contro le serrande del negozio) subite il 12.08.1980 ed in data 11.09.1981. Si aggiunga che, spesso, l'imprenditore deve soggiacere alle richieste di denaro (ovvero all'imposizione di assumere determinati soggetti, o a quella di avvalersi di certi fornitori o, ancora, al dovere offrire prestazioni diffuse di varia natura), quale necessario prezzo correlato ai benefici ed ai vantaggi derivanti dalla collaborazione continuativa (od occasionale nel caso dell'imprenditore strumentale: si pensi alle grandi imprese che espletano lavori nel settore delle opere pubbliche di maggior rilievo che si sono viste costrette a condotte del tipo anzi descritto o, sovente, sono scese a patti al fine di tenere condotte di tal genere) instaurata con l'associazione di tipo mafioso (tra gli altri, ad esempio, la protezione rispetto alle cosche "concorrenti" ed antagoniste che operano nel medesimo territorio) e finalizzati al perseguimento di uno scopo meramente lucrativo, ovvero imporsi sul mercato ed agire da monopolista.

Ciò detto, la conversazione citata fa emergere **la messa a disposizione da parte di ANNUNZIATA Alfonso** quando egli racconta, per un verso, che, pienamente consapevole del fatto che l'attentato dinamitardo subito nel 1987 non fosse ovviamente riconducibile alla cosca PIROMALLI (cui, come confessato, egli versava il "fiore"), per altro verso che egli aveva accertato, diversamente da quanto ipotizzato in un primo momento, che non era coinvolta nella vicenda neanche la consorteria MOLE (l'altra cosca che - usando le sue stesse parole - aveva "preso il sopravvento" a Gioia Tauro). Chiare, difatti, sono le sue parole quando afferma (sempre nel dialogo di cui al progressivo n. 9637 del 26.10.2013): "omissis **quando mi hanno messo la bomba a me... nell'ottantatre...allora hanno detto tu no, tu no e tu no, eh..allora erano in tre. E tu no, tu no, tu no.. no richieste, né niente..che qualcuno che..inc.le..allora, siccome che allora in quell'epoca, in quell'...un anno prima avevano aperto IDEA SUD..eh.. si dovevano mettere il negozio GS mettevano l'abbigliamento pure, le cose... allora... allora ho detto... "questi qua vogliono rilevare l'attività"... "**

Ma il dialogo diviene ancora più significativo quando ANNUNZIATA evidenzia al suo interlocutore come avesse deciso scientemente di non denunciare i fatti (identico progressivo): "omissis allora ho detto "allora che devo fare? **Qua due sono le cose... se insisto... se denuncio non sto bene... se... e sto così... ma questi mi daranno sempre grattacapi, cioè..."**

In buona sostanza, è questo il frangente temporale in cui l'imprenditore pone le basi per il connubio con i PIROMALLI che le indagini che si commentano sveleranno.

La narrazione dell'ANNUNZIATA è, anche in questo stralcio del dialogo, generosa di particolari, specie quando **confessa di avere stretto un preciso accordo con il soggetto che, all'epoca, pur essendo detenuto, costituiva l'esponente apicale del sodalizio, ovvero don Peppino PIROMALLI.**

Nella conversazione, infatti, ANNUNZIATA racconta al CHIODO dell'incontro, cui si era interessato personalmente lo zio Fioravante, con lo stesso Giuseppe

PIROMALLI cl. 21, avvenuto durante un processo. Dunque, avvicinato il PIROMALLI detenuto (“... e dopo tempo poi... mio zio Fioravante... allora dice “ma come, parlando di cose... poi abbiamo parlato con Peppe... il vecchio... in carcere... eeh... mentre facevano la causa...”), costui aveva fornito le chieste rassicurazioni, sostanzialmente autorizzando il sicuro rientro dell’ANNUNZIATA a Gioia Tauro e, all’uopo, lo aveva indirizzato al nipote Giuseppe PIROMALLI cl. 45, limitandosi a pretendere, in sostanza, che, a Natale ed a Pasqua, ANNUNZIATA facesse un “regalo” alla famiglia (“gli hanno detto... “ma questo che deve fare?” dice “no, parla... parla con mio nipote” con mio nipote... dice, niente no... non hanno voluto niente...dice a Natale e a Pasqua fate un regalo alla famiglia qua e stop ... e stop ... e questo qui abbiamo fatto”).

In ossequio ai criteri di valutazione della prova sopra indicati, costituendo oggetto di una conversazione intercettata all’insaputa dell’indagato, dal chiaro contenuto auto – accusatorio e neanche lontanamente sospettabile di artefazione, quanto ANNUNZIATA Alfonso racconta al CHiodo sarebbe già sufficiente elemento di prova a suo carico, non abbisognando di alcun elemento di conferma.

Ma, come indicato sempre nella premessa sui criteri valutativi degli indizi, la messa a disposizione di ANNUNZIATA Alfonso, al pari del placet al suo rientro ricevuto da Giuseppe PIROMALLI cl. 21, dallo stesso, come sopra, confessata, trova conferma in un dato esterno, ovvero nelle **dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia RUSSO Antonio nell’interrogatorio del 21.11.2013.**

Riferisce il RUSSO (si riporta uno stralcio, per il resto rinviando al testo trasfuso nella parte dell’ordinanza che richiama la richiesta del P. M.):

RUSSO Antonio	<u>Allora lui gli attentati non so se li ha avuti nell’86, nell’87. Lui se ne andò da Gioia Tauro per un periodo</u>
dott.ssa Giulia Pantano	Uhm
RUSSO Antonio	<u>Poi ritornò per volontà del nonno di mio fratello</u>
dott.ssa Giulia Pantano	E quanto tempo andò via da.. da Gioia Tauro?
RUSSO Antonio	Eh e quei negozi sono stati chiusi circa un anno un anno e mezzo
dott.ssa Giulia Pantano	Con tutta la famiglia se ne andò?
RUSSO Antonio	Si, si, si
dott.ssa Giulia Pantano	Con tutta la famiglia
RUSSO Antonio	Si, si, si. Si spostò dal fratello ad Avellino ai Giardini d’Inverno. Gestiva col fratello un altro magazzino del loro gruppo..
dott.ssa Giulia Pantano	<u>E poi lei ha detto prima “è tornato per volere..”</u>
RUSSO Antonio	<u>Di Peppino Piromalli</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Di Peppino Piromalli. Questo perché gliel’ha detto sempre, aveva detto prima, sempre Annunziata glielo disse?</u>
RUSSO Antonio	<u>No questo qua che lui tornò me lo disse mio fratello perché era suo nonno insomma. È tornato per volontà sua, no? del nonno. Anzi mi</u>

	<u>ricordo che mio fratello mi raccontò un episodio che c'era un processo a Catanzaro dove allora mi pare che erano 33 persone e poi uscirono tutti era stato il processo famoso là alla Corte d'Appello di Catanzaro..</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Come si chiama questo processo?</u>
RUSSO Antonio	<u>Era un processo di 'ndrangheta dove c'erano coinvolti i Piromalli, Alagni, Atteritano e company, no? poi a Catanzaro ne uscirono tutti e rimase condannato Giuseppe Piromalli, Pino Reitano e Giovanni Copelli. E in quella circostanza mi raccontò mio fratello che mandò a chiamare ad Annunziata dalle sbarre..</u>
dott.ssa Giulia Pantano	Chi?
RUSSO Antonio	Si facevano avvicinare all'ora
dott.ssa Giulia Pantano	Chi?
RUSSO Antonio	Peppino Piromalli
dott.ssa Giulia Pantano	Peppino Piromalli
RUSSO Antonio	Classe '21
dott.ssa Giulia Pantano	Quindi durante un'udienza praticamente?
RUSSO Antonio	Durante un'udienza certo, allora pure io andai una volta a salutarlo quando aveva qualche udienza a Palmi non nell'aula bunker..
dott.ssa Giulia Pantano	Ma di che periodo.. di che periodo stiamo parlando?
RUSSO Antonio	..non nell'aula bunker
dott.ssa Giulia Pantano	Si, e di che periodo stiamo parlando di questo qua.. di questo processo a Catanzaro?
RUSSO Antonio	Catanzaro.. e beh io le date precise non le so, però potete..
dott.ssa Giulia Pantano	No. L'anno più o meno
RUSSO Antonio	Sarà stato.. quando è uscito Alagni che cos'era? '88, '87 '88, na cosa del genere
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Uhm, e Annunziata era.. stava seguendo quel processo</u>
RUSSO Antonio	<u>Mi raccontò mio fratello io non ero presente..</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Si, si, si</u>
RUSSO Antonio	<u>..che lo mandò a chiamare e gli disse di tornare a Gioia Tauro a lavorare. Punto e basta che nessuno gli avrebbe torto più un capello. Ed infatti lui tornò a Gioia Tauro a lavorare, e riaprì l'attività</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Uhm</u>
RUSSO Antonio	<u>Guardi che lei dalla Camera di Commercio dottoressa può vedere anche il lasso preciso in cui lui è stato chiuso, di cui ha chiuso attività e poi ha riaperto attività. Non si scappa.</u>
dottor Gianluca Gelso	<u>Quindi ritornò per ordine di Pino Piromalli?</u>

<i>RUSSO Antonio</i>	<u><i>Peppino Piromalli classi 21 attenzione</i></u>
<i>dottor Gianluca Gelso</i>	<u><i>Peppino Piromalli</i></u>
<i>RUSSO Antonio</i>	<i>Non confondiamo perché sennò.. va beh diciamo che c'è la registrazione quindi non si scappa, però la verità che so io è questa</i>
<i>dott.ssa Giulia Pantano</i>	<i>Uhm. Quindi ritornò e lei chiese a suo fratello con quali patti?</i>
<i>RUSSO Antonio</i>	<i>No, no, no</i>
<i>dott.ssa Giulia Pantano</i>	<i>No</i>
<i>RUSSO Antonio</i>	<i>Non chiesi mai</i>
<i>dott.ssa Giulia Pantano</i>	<i>Cioè che cosa gli.. per quale motivo adesso ha l'autorizzazione.. per quale.. per quale ragione Annunziata avrebbe adesso, a questo punto aver avuto l'autorizzazione?</i>
<i>RUSSO Antonio</i>	<i>Ve beh dottoressa torniamo.. torniamo sempre al discorso di dove girano poi come dico io in dialetto i tre cani, no?</i>
<i>dott.ssa Giulia Pantano</i>	<i>Uhm</i>
<i>RUSSO Antonio</i>	<i>Quando io ho subito l'attentato alla macchina qualcuno me l'ha sparata la macchina e poi l'ho scoperto, no? perché me l'ha sparata? Perché volessi che io mi rivolgessi a lui. <u>Quindi è tutto il giro.. è la 'ndrangheta questa, ecco come funziona la 'ndrangheta. Prima vi fanno il danno e poi vi pigliano con loro. Questa è la 'ndrangheta.</u> Quindi chi gli ha.. chi gli ha sparato poi l'ha fatto rientrare, poi non lo so, fatti loro io su queste.. queste terminologie ho cominciato a capirle dopo che mi hanno sparato la macchina, perché io da ingenuo non le capivo queste cose. Non le capivo</i>

Insomma, il dato riferito dal RUSSO, per un verso, conferma il contenuto dell'intercettazione e, per altro verso, trova esso stesso conferma nelle dichiarazioni auto-accusatorie rese dall'ANNUNZIATA nella menzionata conversazione.

E, ovviamente, a riprova dell'attendibilità estrinseca del predetto collaboratore, basti solo considerare che egli non era a conoscenza del contenuto dell'intercettazione della conversazione captata sull'autovettura in uso all'ANNUNZIATA Alfonso, che non ha costituito, prima di ora, oggetto di *discovery* (e che è stata, peraltro, registrata solo un mese prima del predetto interrogatorio).

Dalle dichiarazioni di RUSSO, quindi, si ha la puntuale conferma della messa a disposizione di ANNUNZIATA Alfonso e della conseguente autorizzazione a tornare a Gioia Tauro (dopo l'attentato del 1987) ricevuta direttamente da Giuseppe PIROMALLI cl. 21 (alias Peppino Piromalli): in altri termini, si ha conferma di quanto riferito dallo stesso ANNUNZIATA al CHIODO.

Ove non bastasse, il RUSSO aggiunge altri dati di assoluta significatività.

Egli evidenzia, infatti, quanto segue:

<i>dott.ssa Giulia Pantano</i>	<i>Cosa mi sa dire di Alfonso Annunziata? Innanzi tutto il legame con chi?</i>
--------------------------------	--

RUSSO Antonio	<i>Io confermo quello che ho dichiarato originariamente.. originariamente su questa Annunziata</i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i>Cioè? Me lo ripeta?</i>
RUSSO Antonio	<i><u>Si, confermo quello che ho dichiarato originariamente che l'ho conosciuto e che mi ha cambiato tanti assegni perché era pieno di liquidità. Sia quando aveva i magazzini vecchi.. solo quando aveva i magazzini vecchi. Con i magazzini nuovi no. In quanto poi ci fu un veto da parte di Pino Piromalli a detta di Annunziata che ci disse che su.. che aveva avuto autorizzazione a non cambiare più assegni a nessuno.</u></i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i><u>Quindi li ha cambiati anche a lei?</u></i>
RUSSO Antonio	<i>Si</i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i><u>E in che periodo glieli ha cambiati?</u></i>
RUSSO Antonio	<i>Dunque quando lui aveva il negozio sulla 111 dove poi è stato preso dalla.. dalla Happy House, sarà stato '88, '89, '90. Fino a che è stato su quella strada là.</i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i>Uhm</i>
RUSSO Antonio	<i><u>Poi ha avuto il veto di non.. di non cambiarci più assegni ma non ne cambiava a nessuno perché là era un andirivieni. A me personalmente ha detto che ha avuto ordine da Pino Piromalli</u></i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i><u>Gliel'ha detto lui?</u></i>
RUSSO Antonio	<i><u>Si, si, lui personalmente</u></i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i><u>Cioè gliel'ha detto lo stesso Alfonso Annunziata</u></i>
RUSSO Antonio	<i><u>Si, si lo ha detto a me e lo ha detto.. e l'ha detto anche a mio fratello</u></i>
dottor Gianluca Gelso	<i><u>Scusi gli anni quali erano? Intorno?</u></i>
RUSSO Antonio	<i><u>'88, '89, '90, gli anni che si lavorava insomma. '90, '91</u></i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i>Ma non gli ha mai prestato.. non gli ha mai prestato soldi ad usura?</i>
RUSSO Antonio	<i>No mai, no, no, no. 6 milioni gli davo in assegno, 6 milioni in contanti mi dava. Assolutissimamente no</i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i><u>Uhm. Ma c'ha legami con i.. con i Piromalli che lei sappia Annunziata Alfonso?</u></i>
RUSSO Antonio	<i><u>Che io.. che io sappia si, però ecco essere certo al mille per mille non ve lo posso dire, però so che ha legami con i Piromalli</u></i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i>Uhm e quando lei..</i>
RUSSO Antonio	<i><u>Già il fatto che lui mi ha detto che ha avuto ordini da Pino Piromalli a non cambiarci più assegni, vuol dire che..</u></i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i>Ma lei gliel'ha chiesto che cosa vuol dire questa..</i>
RUSSO Antonio	<i>Come?</i>
dott.ssa Giulia Pantano	<i><u>Lei gliel'ha chiesto cosa vuol dire questa cosa?</u></i>

RUSSO Antonio	<u>No, questo..</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Perché ti dà ordini Pino Piromalli?</u>
RUSSO Antonio	<u>Questo non gliel'ho mai chiesto perché a me non mi interessava però io da persona intelligente capivo. ... omissis</u>

omissis

dott.ssa Giulia Pantano	<u>Uhm. Ma al di là di quella frase che le disse Alfonso Annunziata quando negli anni che lei ha detto.. ha nominato prima '88, '89, '90 le cambiava gli assegni e poi dice a un certo punto lui si è rifiutato dicendo..</u>
RUSSO Antonio	<u>Ordini di Pino Piromalli..</u>
dott.ssa Giulia Pantano	<u>Ordini di Pino Piromalli</u>
RUSSO Antonio	<u>..Io assegni non ne posso cambiare più a nessuno, non vi dispiacete</u>

omissis

dott.ssa Giulia Pantano	Ecco. Ed adesso invece la zona per esempio dell'Annunziata, io adesso non so in che cosa rientra
RUSSO Antonio	<u>La zona dell'Annunziata va beh ma quella è intoccabile, no? dietro Annunziata c'è.. è risaputo da tutto il paese che dietro di loro.. che dietro di lui ci sono i Piromalli. Se già io vi dico che a me ha detto che Pino Piromalli.. da ordine di Pino Piromalli di non cambiarmi più assegni, quindi ciò fa capire che il suo protettore è Pino Piromalli</u>

La coerenza logica del narrato di RUSSO è elevatissima, siccome la precisione e la natura dettagliata delle provalazioni.

La sua conclusione per cui è risaputo come dietro di lui ci sono i Piromalli è dato che fa seguito alla narrazione di un episodio specifico: il rifiuto da parte dell'ANNUNZIATA di proseguire nella prassi per cui cambiava in denaro liquido al RUSSO ed al fratello assegni. Rifiuto dall'ANNUNZIATA opposto per volere di Pino PIROMALLI, che aveva impartito ordini in tal senso all'imprenditore.

Il ritorno di ANNUNZIATA a Gioia Tauro quale momento ascrivibile al volere del boss PIROMALLI Giuseppe, poi, si coglie da altro episodio riferito dal RUSSO Antonio.

RUSSO (vd. sopra) ha anche narrato che la moglie di suo fratello, MOLÈ Dorotea Debora, nipote diretta di PIROMALLI Giuseppe cl. 21, si era recata al parco commerciale Annunziata per effettuare degli acquisti ma, non avendo con sé denaro, non le era stato consegnato quanto comperato. La cosa determinò la furia della madre della ragazza, PIROMALLI Concetta, la quale fece chiamare ANNUNZIATA per lamentarsi del modo in cui era stata trattata la figlia, nell'occasione ricordandogli quanto aveva fatto il padre, PIROMALLI Giuseppe cl. 21, per farlo rientrare a Gioia Tauro. Nella circostanza, quindi, l'ANNUNZIATA,

evidentemente colto l'errore in cui si era incorso, si era giustificato evidenziando che non era presente e che la cassiera non aveva riconosciuto la ragazza.

Indice, questo, del livello di intensità del legame dell'indagato con il PIROMALLI Giuseppe cl. '21. Infatti, a fronte di un comportamento giustificato (giusto...) della cassiera (che non aveva consegnato la merce in mancanza del versamento dovuto corrispettivo), egli aveva avvertito il dovere di scusarsi con la PIROMALLI per la sola ragione che costei gli aveva, in sostanza, rinfacciato quanto il padre, PIROMALLI Giuseppe, avesse fatto per lui.

RUSSO ha continuato affermando che era stato PIROMALLI Giuseppe cl. 45 ad ordinare all'ANNUNZIATA di non fare credito a nessuno (*"Tant'è che una volta alla moglie che non aveva soldi, alla moglie di mio fratello - ndr MOLE' Dorotea Debora - [...] andò là per spendere mi pare o 2 o 300€ non aveva i soldi, non gli diede la roba. E la suocera di mio fratello - PIROMALLI Concetta - si arrabbiò tanto che mandò a chiamare Annunziata e dice "ma non è stata colpa mia, dice, perché io non c'ero, la cassiera non l'ha conosciuta. Si arrabbiò tanto dice **"DOPO TUTTO QUELLO CHE HA FATTO MIO PADRE PER FARTI TORNARE A GIOIA TAURO"** dice viene mia figlia e tu non gli fai credito per 300€". Non aveva i soldi addosso e non gli ha dato la roba, eh? Tant'è che mio fratello è andato là, gli ha dato i soldi e si è ritirato la roba. **Perché ordine di Pino Piromalli, questo ancora io continuo a ribadirlo, perché non danno niente a nessuno**").*

Si badi come il collaboratore narri di un episodio, improntato alla mancata consegna di merce in ragione del mancato pagamento, imputandolo a **ordine** di Pino PIROMALLI, che si rivela connotato da modalità confermatrice di quanto già emerso con riferimento alla vicenda che lo aveva direttamente interessato, risalente al 1992, con riguardo all'interrompersi della cortesia del *cambio assegni*, parimenti imposta da Pino PIROMALLI.

Dalle dichiarazioni del RUSSO Antonio, quindi, si coglie la circostanza della nascita, quanto meno a decorrere dal 1992, di un connubio economico tra ANNUNZIATA Alfonso e Giuseppe PIROMALLI cl. 45 (*detto Facciazza*). Dalle sue parole, infatti, emerge il pieno, e diretto, coinvolgimento di quest'ultimo nell'attività commerciale gestita dall'ANNUNZIATA presso l'originario punto vendita sito a Gioia Tauro lungo la S.S. 111 (ovvero il medesimo negozio oggetto dell'attentato dinamitardo nel 1987) e ciò prima del trasferimento del predetto esercizio presso il primo capannone costruito nei pressi dello svincolo autostradale.

Il coinvolgimento di Pino PIROMALLI è, difatti, chiaramente desumibile dall'episodio dell'improvviso rifiuto opposto dall'ANNUNZIATA Alfonso alle operazioni di cambio assegni e dalla giustificazione addotta dallo stesso ANNUNZIATA: avere ricevuto precisi ordini proprio da Giuseppe PIROMALLI cl. 45.



È evidente, quindi, come **in questo frangente storico possa segnarsi l'incipit del connubio economico – imprenditoriale di matrice mafiosa fra l'ANNUNZIATA ed i PIROMALLI.**

Se, considerato il notevole lasso di tempo trascorso dal suddetto episodio, nessun riscontro documentale la Procura ha conseguito in ordine agli assegni di che trattasi, dall'annotazione depositata dalla P. G. il 19/1/2015 emerge, invece, che il riscontro è stato positivamente conseguito in ordine all'esistenza del conto corrente (intestato al padre del RUSSO, Sabino) di cui ha riferito il RUSSO e dal quale erano tratti gli assegni "cambiati" dall'ANNUNZIATA, e quanto ad altre indicazioni di tempo e di luogo oggetto delle provalazioni di RUSSO Antonio.

Il narrato del collaboratore, quindi, costituisce un formidabile riscontro a quanto già emerge dalla conversazione ambientale del 26.10.2013 tra ANNUNZIATA e CHiodo.

Sotto altro versante, quindi, la credibilità ed attendibilità del RUSSO risultano clamorosamente evidenziate dalla sovrapponibile ricostruzione della vicenda, da lui riferita all'ANNUNZIATA, che viene dalle stesse parole dell'indagato.

Il combinarsi dei due dati probatori, dunque, permette di cogliere l'evoluzione della puntuale indicazione impartita da *Pepe il vecchio* allo stesso ANNUNZIATA ("*...dice " no, parla... parla con mio nipote" con mio nipote... dice, niente no... non hanno voluto niente ...*"), consentendo di dare un volto al nipote del PIROMALLI Giuseppe cl. '21 al quale avrebbe dovuto rivolgersi l'ANNUNZIATA per il *nulla osta* al suo rientro a Gioia Tauro ed alla ripresa dell'attività commerciale.

E, per come precisa il RUSSO, "*Pino Piromalli chi era? Era il nipote di Peppino Piromalli ed era.. rappresentava lo zio Peppino Piromalli ... Era lui.. era lui che rappresentava lo zio P.M: Quindi lei aveva capito gli sta dando l'ordine la mafia, la 'ndrangheta a non cambiare.. a non cambiare assegni Va beh è normale, no? è normale*".

Si comprende, allora, come il PIROMALLI abbia potuto stringere con l'ANNUNZIATA una relazione di intensità tale da far sì che la sua cointeressenza nell'attività commerciale del secondo arrivasse a livelli per cui poteva consentirsi di ordinarli di non *cambiare* assegni.

La successione di Pino PIROMALLI allo zio (detenuto) Peppino PIROMALLI, d'altronde, è consacrata nella sentenza *Tirreno* ed ha costituito oggetto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia GERMANÒ Salvatore, che, nell'interrogatorio reso il 5/5/1999, individua, lui pure, e nuovamente in conformità al narrato del RUSSO, l'ANNUNZIATA Alfonso come soggetto vicino ai PIROMALLI con parole che appaiono nette: "*... Annunziato(a) è sempre stato dalla parte dei Piromalli. Per trovarsi dov'è Annunziato(a) Alfonso, no è che da oggi un uomo, oggi giorno arriva un imprenditore ed apre un ... un'estesa così enorme Annunziato(a) da quel momento che ha fatto il capannone chi glielo ha toccato qualcuno ...*". GERMANO', poi, indica il

cugino PRIOLO Giuseppe quale esecutore materiale dell'attentato dinamitardo compiuto ai danni dell'indagato ("... è successo soltanto questa escalation di omicidi cominciando da mio cugino Pino che è stato quello attentatore che hanno messo ... che ha messo la bomba nella ... da Annunziato(a) ..."), così confermando la tesi della P. G. in ordine alla possibile spiegazione (connessa alla faida con i PRIOLO) del tenore del racconto fatto da ANNUNZIATA al CHIODO, ha riferito dell'evoluzione degli equilibri interni alla cosca PIROMALLI, affermando che "...con Don Peppino c'era Pino che le andava, cioè tra Mo ... c'era Mommo e Pino ... Don Peppino c'era Pino il nipote che andava sempre dietro, ecco perché ha preso sempre lui personalmente le redini della famiglia Piromalli, morendo Don Mommo ha preso le parti Don Peppino, poi arrestato si... cioè arrestando Don Peppino ... Peppino Piromalli che è successo, qualcuno doveva aiutare Giuseppe...Pino...".

E ancora più netto è GERMANO', nel riportato stralcio dell'interrogatorio del 21/6/1999, quando afferma che la statuizione di primo grado del processo *Tirreno* *rispecchia la realtà delle cose...*

Sono dichiarazioni che, dunque, si pongono sulla stessa lunghezza d'onda di quanto svelato, a sua insaputa, dall'ANNUNZIATA nel dialogo con il proprio commercialista nella citata conversazione ambientale del 26.10.2013, e di quanto, di recente, riferito dal RUSSO Antonio.

Il ritorno di ANNUNZIATA a Gioia Tauro quale momento ascrivibile al volere del boss PIROMALLI Giuseppe, poi, si coglie da altro episodio riferito dal RUSSO Antonio.

Ma è, ancora una volta, lo stesso ANNUNZIATA Alfonso a rivelare la speciale intensità e qualità del suo legame con Peppino PIROMALLI. È l'indagato, difatti, in occasione di una conversazione intercettata all'interno dell'autovettura a lui in uso (di cui al progressivo n. 8872 del 24.06.2013 RIT n. 947/12 DDA), a raccontare alla moglie EPIFANIO Domenica di avere incontrato, in diverse occasioni (egli afferma "un paio di volte" almeno) il PIROMALLI cl. 21 durante il periodo della sua latitanza (conclusasi definitivamente nel 1984), mentre giocava a carte con altri amici. Tali incontri, verificatisi durante il periodo di latitanza di Don Peppino PIROMALLI cl. 21 ("... *Peppè il vecchio qua, che giocava a carte con quattro amici quando era latitante!...*"), pertanto, si collocano, senza dubbio, in un momento storico precedente l'attentato dinamitardo subito dall'ANNUNZIATA nel 1987.

Emerge, allora, da quanto evidenziato dall'ANNUNZIATA che, all'epoca dell'attentato del 1987, egli era già intimamente connesso alla cosca PIROMALLI.

Pertanto, il movente dell'attentato suddetto (in altri termini come sostenuto dallo stesso ANNUNZIATA nella citata conversazione ambientale del 26.10.2013) è da individuare in una ritorsione attuata da cosche rivali (con alta verosimiglianza quella dei PRIOLO) nei confronti di quella facente capo alla famiglia PIROMALLI e la *messa dell'imprenditore a disposizione di costoro si inserisce in un contesto*

relazionale con la famiglia PIROMALLI risalente e ben strutturato e destinato a consolidarsi e rafforzarsi.

Quanto si opina sulla scorta di detta ultima accennata conversazione fra presenti riferita all'ANNUNZIATA trova altri – già noti in *Tirreno* – dati di conferma.

Che vi fosse un rapporto risalente e particolarmente intenso tra ANNUNZIATA Alfonso e Don Peppino PIROMALLI lo si poteva intendere dalle dichiarazioni rese in occasione del processo *Tirreno* (all'udienza del 5.6.1996) dal collaboratore di giustizia **SCOPELLITI Giuseppe**.

Egli, difatti, ha riferito la reazione di Giuseppe PIROMALLI cl. 21 (nel periodo 1993/1994 suo compagno di cella) in occasione della notizia dell'inizio del percorso di collaborazione con la giustizia di RASO Annunziato e, in particolare, una volta venuto a conoscenza delle dichiarazioni che costui aveva reso circa una tangente periodicamente versata da ANNUNZIATA Alfonso in favore delle cosche PIROMALLI e MOLÈ.

Tali prime dichiarazioni (poi confermate in dibattimento all'udienza del 19.6.1996 nel processo *Tirreno*) erano state rese (nel corso delle indagini) il 19/1/1994 ed avevano formato oggetto di *discovery* in occasione del fermo eseguito, tra gli altri, a carico di ANNUNZIATA Alfonso nell'ambito del medesimo procedimento.

Le rivelazioni dello SCOPELLITI sulla preoccupazione di Giuseppe PIROMALLI cl. 21 "*riguardo una dichiarazione di Raso su un'estorsione*" ed in ordine al fatto che l'ANNUNZIATA "*non essendo una persona, detta da lui, molto forte potesse cantare in carcere non tenendo il carcere e ... avallare questa dichiarazione di Annunziato Raso*" si connotano per l'elevata attendibilità del proponente che, nel caso di specie, riferisce circostanze direttamente apprese in ragione della condivisione, all'epoca, della medesima cella della casa circondariale in cui era detenuto Giuseppe PIROMALLI cl. 21.

Dalle dichiarazioni dello SCOPELLITI Giuseppe emerge, in sintesi, quale elemento di prova che si aggiunge a quelli disvelati dalle presenti indagini, che ANNUNZIATA Alfonso ha avuto un rapporto privilegiato con Peppino PIROMALLI cl. 21, al quale risultava, secondo il suo ricordo, legato da un "*San Giovanni*", ovvero da rapporto di comparatico, tanto da essere chiamato "*compare*". A conferma dell'intensità di tale rapporto, PIROMALLI Giuseppe cl. 21 si vantava con i propri compagni di cella (tra cui lo SCOPELLITI Giuseppe) per il fatto di ricevere in carcere vestiti donatigli dal proprio "*compare*" ANNUNZIATA Alfonso.

Quanto affermato dallo SCOPELLITI Giuseppe risulta pienamente riscontrato dal **narrato del collaboratore di giustizia RASO Annunziato**. Costui, esaminato il 19/6/1996 nel processo *Tirreno*, ha dichiarato quanto segue:

P.M.: Lei ha avuto modo di conoscere o di apprendere qualcosa a proposito di un tale Annunziato di Gioia Tauro?"

Raso A.: "Annunziata pagava 'a mazzetta, pagava il pizzo"

P.M.: "Ecco, intanto questo Annunziato chi è?"

RASO A.: "Uno che c'ha un negozio d'abbigliamento"
P.M.: "Dove?"
RASO A.: "Su 'a 111 chi porta 'i l'autostrada a Gioia Tauro"
P.M.: "Ah, un negozio d'abbigliamento a Gioia Tauro"
RASO A.: "Sì"
P.M.: "Lei lo conosceva personalmente questo signore?"
RASO A.: "No"
P.M.: "Non l'ha mai visto?"
RASO A.: "No"
P.M.: "E allora come sa che questo pagava la mazzetta?"
RASO A.: "Perchè c'è stato quel periodo che hanno chiamato i commercianti, quelli in base che.. in base chi negozi avevano"
P.M.: "Scusi un attimo Raso, prima ancora le domando: sa se questa persona ha subito attentati dinamitardi?"
RASO A.: "Prima sì"
P.M.: "Cioè? Mi spieghi"
RASO A.: "Parecchi anni fa sì, quando.. io sempre parlo quando mi trovavo lì a' masseria io, comunque non so se è stato 8 anni fa, 10 anni.. comunque ha avuto dei attentati st'Annunziata"
P.M.: " Fatti dai Molè?"
RASO A.: "Non so se l'hanno fatti i Molè o i Piro.. comunque.. o i Piromalli, non so propria 'i preciso"
P.M.: "Però sa che furono fatti questi..."
RASO A.: "Sì"
P.M.: "...attentati"
RASO A.: "Sì, perchè dopo questa qua pagava 'na mazzetta 'i 50 milioni l'anno"
P.M.: "Pagava 50 milioni l'anno a chi?"
RASO A.: "A Peppe Piromalli"
P.M.: "Ah, a Peppe Piromalli quello anziano?"
RASO A.: "Sì"
P.M.: "Come lo sa lei questo?"
RASO A.: "Che me l'ha detto.. l'ha detto Mommo, perchè dopo 'nci pagava 50 milioni l'anno a Piromalli..."
P.M.: "Ah"
RASO A.: "...e più un milione al mese a noi, un milione al mese, un milione e mezzo..."
P.M.: "Ah, perchè poi vi aggiungete anche voi in questo..."
RASO A.: "Sì"
OMISSIS "

Il narrato dello SCOPELLITI, dunque, si coniuga con quello del RASO dapprima nel corso delle indagini (ed è la circostanza di cui il primo riferisce, appresa dal PIROMALLI verosimilmente a seguito dell'esecuzione del fermo del 22/3/1994 nell'ambito del procedimento *Tirreno*) e, successivamente, nel corso del dibattimento, in ordine ad una estorsione commessa da Peppino PIROMALLI cl. 21 e da Domenico MOLÈ ai danni di ANNUNZIATA Alfonso.

Solo un inciso per evidenziare che non può certo stupire il dato della riferita preoccupazione del PIROMALLI. Non è certamente in contrapposizione con il modo di agire dell'imprenditore predisposto alla collusione la circostanza di versare una tangente all'associazione mafiosa. Anzi, nel caso di specie, alla luce della completa messa a disposizione della cosca da parte dell'ANNUNZIATA che è emersa, quei fatti sono tranquillamente spiegabili come contributo offerto dal colluso allo sviluppo del sodalizio in cambio, ad esempio, della protezione rispetto ad altre consorterie criminali. E non risulta che alcuno, dopo il primo attentato e le vicende del rientro a Gioia Tauro, abbia mosso dito contro l'ANNUNZIATA...



Ed il timore era giustificato dal fatto che si temevano possibili collaborazioni con la giustizia.

Ad ulteriore conferma della correttezza delle dichiarazioni di costoro e, più in generale del clima di paura che attanagliava i PIROMALLI in merito a possibili contributi alla giustizia dell'ANNUNZIATA, interviene, ancora una volta, quell'ottimo conoscitore delle vicende della 'ndrangheta della Piana – e di quella di Gioia Tauro in particolare – che è RUSSO Antonio, il quale narra del timore di Peppino PIROMALLI e dei suoi più stretti congiunti circa una possibile "collaborazione con la giustizia" di Alfonso ANNUNZIATA.

<p><i>RUSSO Antonio</i></p>	<p><i>Questo non gliel'ho mai chiesto perché a me non mi interessava però io da persona intelligente capivo.</i></p> <p><i>Tant'è che lui ha subito un arresto mi pare, non so in che.. in quale anno, in quale anno e poi andammo con mio fratello⁴³², questo mi ero dimenticato di dirlo nelle fasi precedenti, lo confermo adesso, andammo a trovarlo quando uscì dal carcere, perché mi pare che è stato poco lui in carcere, un paio di mesi.</i></p> <p><i><u>E gli faceva mosse a mio fratello "comunque Luciano" gli diceva "dici a.. dici a tua suocera"⁴³³ che io" faceva intendere "non mi è scappato niente, che io non ho parlato, che io non ho parlato".</u></i></p> <p><i><u>Questo è quello che mi ricordo e questo voglio che venga messo qui a verbale</u></i></p>
-----------------------------	---

Emerge, quindi, da quanto precede, che, **già prima del fermo nell'ambito del procedimento Tirreno (avvenuto nel 1994), l'ANNUNZIATA, come da lui stesso ammesso in occasione della conversazione registrata il 26.10.2013 col proprio commercialista, è un soggetto legato da rapporti di intima connessione con le cosche di 'ndrangheta operanti a Gioia Tauro** (e, in particolare, con colui che era, all'epoca, il capo della cosca più potente) e, secondo quello che è il *modus operandi* tipico dell'imprenditore colluso, sosteneva lo (e contribuiva allo) sviluppo dell'associazione mafiosa con il pagamento periodico di una tangente, ottenendo, tuttavia, proprio in conseguenza di tale dazione di denaro indubbi vantaggi, quali la protezione rispetto alle cosche concorrenti ed antagoniste (che, già all'epoca, operavano nel medesimo territorio) nonché la possibilità di imporsi sul mercato agendo da assoluto monopolista.

Appare dimostrata, dunque, l'esistenza di stretti rapporti tra Giuseppe PIROMALLI cl. 21 ed ANNUNZIATA Alfonso ma anche, alla luce delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia GERMANÒ Salvatore e RUSSO

⁴³² **RUSSO Luciano**, nato ad Atripalda (AV) l'01.06.1967, coniugato con **MOLÈ Dorotea Debora** (nata il 12.07.1970 a Taurianova), figlia di **Domenico** (nato il 20.01.1943 a Gioia Tauro) e **PIROMALLI Concetta** (nata a Gioia Tauro il 12.01.1948). Quest'ultima è figlia di Giuseppe Piromalli (classe 1921).

⁴³³ **PIROMALLI Concetta**, nata a Gioia Tauro il 12.01.1948). Quest'ultima è figlia di Giuseppe Piromalli (classe 1921) ed è la madre di **MOLÈ Dorotea Debora** (nata il 12.07.1970 a Taurianova), a sua volta coniugata con **RUSSO Luciano**, nato ad Atripalda (AV) l'01.06.1967 (fratello del collaboratore di giustizia RUSSO Antonio).

Antonio, quella di cointeressenze economiche tra l'ANNUNZIATA e Giuseppe PIROMALLI cl. 45.

Ciò, infatti, si coglie da quanto evidenzia RUSSO Antonio, con riferimento all'anno 1992 (all'epoca in cui ANNUNZIATA era ancora titolare solamente dell'originario punto vendita sito a Gioia Tauro lungo la S.S. 111), relativamente al rifiuto improvvisamente opposto (a lui ed al RUSSO Sabino) da ANNUNZIATA Alfonso rispetto alla consueta prassi di favore consistente nel cambio di assegni con liquidi. Rifiuto – si è detto – motivato dalla circostanza dei precisi ordini che ANNUNZIATA aveva ricevuto da Pino PIROMALLI. Appare evidente come tali “ordini” non possano che essere sintomatici – nel complessivo contesto che le sopra riportate ulteriori risultanze hanno disegnato – dell'esistenza, già al tempo, di una spiccata cointeressenza tra la 'ndrangheta, *rectius* il successore dello storico ed omonimo capo della cosca PIROMALLI, *Don Peppino* cl. '21, ovvero PIROMALLI Giuseppe cl. '45, e l'imprenditore Alfonso ANNUNZIATA.

Nulla vale meglio delle parole del RUSSO Antonio [che assumono quasi valenza di conferma di massime di esperienza concretamente desumibili dall'esperienza giudiziaria] a chiarire l'occasione di contatto tra i due poli del sinallagma e dell'instaurarsi di una situazione foriera di ingenti futuri vantaggi per l'imprenditore: *dott.ssa Giulia Pantano: Quindi lei aveva capito gli sta dando l'ordine la mafia, la 'ndrangheta a non cambiare.. a non cambiare assegni ? RUSSO Antonio: Va beh è normale, no? è normale* omissis **“Quindi è tutto il giro.. è la 'ndrangheta questa, ecco come funziona la 'ndrangheta. Prima vi fanno il danno e poi vi pigliano con loro. Questa è la 'ndrangheta”.**

Altro passaggio chiaramente significativo dell'esistenza del connubio economico tra la 'ndrangheta (Pino PIROMALLI) e l'ANNUNZIATA è rappresentato dalla vicenda dell'**acquisto, a far data** – non a caso a questo punto – **dal 1992, di alcuni terreni sui quali verranno successivamente costruiti i primi capannoni che andranno a comporre l'attuale Parco Commerciale Annunziata.**

ANNUNZIATA Alfonso, infatti, il 29.4.1992, acquista dalla famiglia MUSCO, per 220.000.000 di lire, parte di un terreno (di circa tre ettari) sito a Gioia Tauro.

Si tratta di un appezzamento acquistato per un valore superiore a quello indicato in atti, come lo stesso ANNUNZIATA, nel processo *Tirreno*, aveva ammesso, avendo dichiarato di aver versato al venditore la somma di 410.000.000 di lire, anziché quella, riportata negli atti, di 230.000.000 di lire.

RUSSO Antonio, in data 21.11.2013, precisa, al riguardo, al P. M. **“[...] non so poi lui come abbia fatto ad acquistare a Gioia Tauro.. cioè a Gioia Tauro non poteva comprare nessuno niente se non si è protetti parliamoci chiaro. Lui ha acquistato tutti quegli ettari di terreno però ha lasciato un casolare. Un casolare antico dove là dovrebbe sorgere un ristorante [...] Eh intendo dire che senza il veto dei Piromalli, cioè a Gioia Tauro non può fare nessuno niente. Lo dico e lo confermo. Punto.”**

Chiarisce, in altri termini, il RUSSO che, a Gioia Tauro, specie in quella zona del territorio cittadino, **un tale acquisto non poteva avvenire senza godere del placet, della protezione della cosca PIROMALLI.**

I terreni di cui si dice sono limitrofi alla Strada Provinciale 1 (ex S.S. 111) e prospicienti allo svincolo autostradale di Gioia Tauro e su di essi ANNUNZIATA ha, poi, costruito un capannone di 4.145 mq, nell'attualità concesso in locazione all'esercizio commerciale ad insegna DECATHLON.

Di tali terreni e della loro riconducibilità a PIROMALLI Giuseppe cl. '45 parla, tuttavia, ancora prima del RUSSO, lo storico ed apicale esponente dell'articolazione di 'ndrangheta che è la cosca MOLE', ovvero Mommo MOLE'.

Il MOLE', infatti, riferisce al nipote STANGANELLI Domenico, all'epoca braccio operativo del sodalizio, ed al figlio, Nino 'u niru, di tali terreni nella **conversazione captata in data 27/9/2007 in occasione di colloquio intrattenuto presso la casa circondariale di sua detenzione.**

MOLÈ, dopo aver appreso dallo STANGANELLI di problemi con i PIROMALLI circa la spartizione dei lavori riguardanti la costruzione di altri tre capannoni presso il parco commerciale ANNUNZIATA (*"Ah!... senti... ehh... ti devo spiegare due cose! La prima è che abbiamo problemi... la sopra Annunziata... deve costruire altri tre capannoni [...]"*), rivela al nipote che il **motivo dell'opposizione di Antonio PIROMALLI era legato ad un dato a lui sconosciuto**, ma certamente noto all'apicale esponente del sodalizio: **i terreni interessati alle opere su cui anche i MOLE' volevano estendere la loro attenzione, pur formalmente intestati allo stesso ANNUNZIATA Alfonso, erano, in realtà, riconducibili al padre di Antonio, Pino PIROMALLI, il quale li aveva acquistati dal barone MUSCO e poi, sostanzialmente, intestati all'imprenditore gioiese, vendendoglieli al doppio** (*"il figlio di Pino ha chiamato...Antonio"; "allora ha detto "non voglio che lo facciate... all'ANNUNZIATA"... "sono cazzi nostri che vogliamo fare... all'ANNUNZIATA") - ("no, va be sai...(inc.le) suo padre (inc.le) allora... sai che hanno fatto? Dunque... suo padre ha comprato dal barone MUSCO e gliel'ha venduta al doppio ad Annunziata... e Annunziata ha costruito"*).

Le dichiarazioni di Mommo MOLE' si rivelano particolarmente dettagliate, atteso che offre delle indicazioni precise anche in ordine all'estensione del terreno in questione (circa tre ettari) che permettono di identificare l'appezzamento acquisito per quello acquistato nel 1992 da ANNUNZIATA Alfonso e sul quale è stato costruito il capannone ove oggi ha sede l'esercizio commerciale ad insegna DECATHLON (*"Si però è... (incomp) i primi... i primi tre ettari che ha comprato, li ha comprati Pino... dal barone MUSCO e poi glieli ha dati ad ANNUNZIATA ... hai capito? ecco perché lui si sente...la cosa di parlare di suo padre ..."*).

La successiva indicazione fornita da STANGANELLI Domenico (ovvero quella per cui *"No, sai dove ricadono? Nella terra di coso... di Cananzi ...ti ricordi la*

strada...”, “Ma, andando per la sopra? Per Taurianova?”, “Si... si”) è la prova che i due, nella circostanza, hanno parlato **anche dei terreni che furono acquistati da ANNUNZIATA dal VADALÀ e dal TRIPODI** (su cui sono stati costruiti i tre capannoni), **ricollegando la titolarità degli stessi ai PIROMALLI, posto che, come sopra evidenziato, anche i primi tre ettari erano stati acquistati dallo stesso ANNUNZIATA per conto di Pino PIROMALLI.**

Quanto indicato da Girolamo MOLÈ in ordine al corrispettivo pagato per la titolarità dei primi tre ettari di terreno acquisiti formalmente dall'ANNUNZIATA (“[...] *suo padre ha comprato dal barone MUSCO e gliel'ha venduta al doppio ad Annunziata [...]*”) trova, d'altronde, conferma nell'esame di ANNUNZIATA Alfonso, nel corso dell'udienza del 17.02.1997 del processo TIRRENO, quando costui ammetteva di avere acquistato per 410 milioni di lire e non al prezzo, pari a circa la metà, indicato nella relativa nota di trascrizione del 09.05.1992.

Le dichiarazioni di MOLÈ Girolamo circa la sostanziale titolarità del terreno acquistato da ANNUNZIATA in capo ai PIROMALLI trovano diretta conferma – anche – nelle parole del PIROMALLI Giuseppe, laddove egli faceva riferimento ad un terreno connotato dalla presenza di tralicci dell'ENEL.

Le minuziose indagini della P. G. denotano, infatti, come sia stato accertato che **lo stesso PIROMALLI Giuseppe classe '45 si era occupato della necessità di eliminare tale traliccio, atteso che il terreno su cui insisteva, a suo dire, era di suo interesse.**

E, infatti, sotto questo profilo, rilevano, anzitutto, le **dichiarazioni di SORRENTI Angelo Maria**, il quale narra di un incontro avvenuto con PIROMALLI Giuseppe classe '45 a tal riguardo. Ma lo stesso ANNUNZIATA, in buona sostanza, riferisce di problematiche legate alla presenza di un traliccio nel terreno di cui si dice.

Nelle dichiarazioni rese alla Corte di Assise di Palmi, nel processo *Tirreno*, rispettivamente il 4.7.1995 ed il 17.2.1997, se ANNUNZIATA riferiva che la trattativa per l'acquisto del terreno in questione era stata connotata da lungaggini per la presenza, al suo interno, di un traliccio dell'ENEL (“[...] *è stata la trattativa anche un pochettino lunga per questo motivo, per il suolo com'era combinato riguardo i metri edificabili e in più c'era anche un servizio dell'Enel, c'era un traliccio al centro, e questo è stato anche l'altro motivo della trattativa un po' lunga [...]*”), SORRENTI affermava che PIROMALLI era interessato allo spostamento di alcuni tralicci, a cominciare da un suolo confinante con l'autostrada, **perché attraversavano un terreno di suo interesse, di fronte alla stessa autostrada, sul quale era stato costruito un capannone** (“[...] *ricordo che io ero con Piromalli Giuseppe in macchina, e lui vide questi lavori dell'ENEL e mi disse che anche lui era interessato allo spostamento di alcuni ... di questi tralicci, e precisamente a iniziare da quel suolo che confina con l'autostrada, perché anche lì attraversava un suolo che era di suo interesse, e mi indicò quel suolo dove attualmente è stato.. di fronte all'autostrada è stato realizzato un capannone anche lì [...]*”).

È, pertanto, corretto affermare (come fa il P. M. commentando le risultanze delle indagini) che deve ritenersi che Pino PIROMALLI abbia fatto riferimento proprio al

terreno di ANNUNZIATA e che si sia adoperato per l'eliminazione della servitù di elettrodotto che insisteva nella sua proprietà, attraverso le sue conoscenze presso l'ENEL, al fine di realizzare interessi comuni a sé ed all'ANNUNZIATA. L'atto di vendita del terreno in questione, datato 29.4.1992, peraltro, indica che "[...] ***l'immobile è interessato diagonalmente da una linea ad alta tensione ancorata a due tralicci [...]***" e che "in merito alla suddetta circostanza i venditori hanno dichiarato di avere inoltrato, presso il competente Ufficio di Zona Enel, una richiesta di rimozione al fine di modificare l'attuale tracciato".

Dunque, considerato che le dichiarazioni di SORRENTI sono state assunte nel corso dell'udienza del processo ***Tirreno*** del 4.7.1995 e che, nel 1993, come si evince dalle dichiarazioni di ANNUNZIATA Alfonso del 17.12.1997, lo stesso ANNUNZIATA aveva iniziato la costruzione dell'immobile sul terreno acquistato con atto notarile del 29.04.1992, è possibile datare l'intervento dell'ENEL per lo spostamento dei tralicci tra il mese di maggio del 1992 ed il mese di dicembre del 1993.

Risulta, pertanto, dimostrato che esisteva un chiaro interesse di Pino PIROMALLI sul terreno (della superficie di circa tre ettari) in origine di proprietà della famiglia MUSCO.

Il dato, quindi, conferma la (come sopra già emersa) situazione di connubio economico esistente, già in occasione di quell'acquisto, fra l'ANNUNZIATA ed i PIROMALLI, *rectius*, per come segnalano le divise fonti di prova, ed il PIROMALLI Giuseppe.

Può convenirsi, quindi (verrebbe da dire con il MOLE'...), **che l'immobile, formalmente acquistato da ANNUNZIATA Alfonso con atto notarile del 29.04.1992, in realtà, fu ceduto a quest'ultimo con la mediazione simulata, per di più a titolo oneroso, svolta dal PIROMALLI Giuseppe cl. 45.**

Su questo terreno, a seguito di concessione edilizia rilasciata il 20.12.1993 all'ANNUNZIATA, costui avrebbe realizzato il primo capannone sito nei pressi dello svincolo autostradale di Gioia Tauro, che, già sede del punto vendita ANNUNZIATA (dopo il trasferimento dall'originario esercizio commerciale), è, oggi, parte del *Parco Commerciale Annunziata* ed è stato concesso in locazione, nel 2005, dall'ANNUNZIATA s. r. l. ad altra società, titolare della licenza per la vendita del marchio *DECATHLON*.

Come correttamente si annota nella richiesta, in ogni caso (e non poteva essere diversamente), l'interesse di Pino PIROMALLI allo sviluppo della zona in cui ricadeva quel terreno, composta da terreni agricoli di scarsissimo valore economico ed adibiti al pascolo delle greggi, andava al di là della fittizia interposizione nella compravendita dalla famiglia MUSCO della terra formalmente acquistata da ANNUNZIATA Alfonso.

E, infatti, se vanno qui solo richiamate le risultanze in ordine ai pregressi acquisti di terreni siti in quella zona da soggetti riconducibili ai PIROMALLI (vd. ff. 130 - 133

della richiesta), la conferma del superiore assunto si ha dalle risultanze del processo **Tirreno**.

Infatti, **le opere di sbancamento e di costruzione dei capannoni di ANNUNZIATA risultano essere state affidate a soggetti facenti capo alla cosca PIROMALLI.**

Il dato si coglie da quanto riferito, nel relativo esame, dall'Isp. Enza Fusco nel dibattimento del processo citato. Riferendo dei riscontri alle dichiarazioni rese dal RASO, l'ufficiale di P. G. indicava i rilievi fotografici sul cantiere dell'Annunziata, e le relative risultanze, dimostrative, appunto, di come i mezzi ivi colti, nonché i soggetti presenti, fossero riconducibili, appunto, ai PIROMALLI:

"... Di questa attività si è dato conto nell'informativa del 12 febbraio 1994. Per prima è comparsa 1) un'autovettura BMW di colore nero targata RC 382766 intestata a Zito Michele di Vincenzo nato a Gioia Tauro il 27-4-63 e dallo stesso guidata; 2) poi arrivò una FIAT UNO di proprietà di Luppino Matteo nato a Gioia Tauro il 7-5-45, targata RC 397526, guidata dal proprietario; 3) una Renault 5 targata RC 401059 intestata a Cammareri Carmino nato a Taurianova il 16-11-72; 4) un'autovettura FIAT UNO RC 500958 intestata a Zito Antonio nato a Gioia Tauro 1-1-1951 e coniugato con Cipri Maria nata a Palmi il 28-6-58 di cui si è parlato quando sono stati analizzati i soci della SIA ubicata alle spalle del cantiere Annunziata Alfonso. Zito Michele è figlio di Vincenzo, fratello di Antonio; 5) autocarro di colore rosso adibito a trasporto cose RC 485957 intestato a Zito Giovanni nato a Gioia Tauro il 25-6-41, fratello di Antonio e zio di Michele; 6) FIAT PANDA di colore avorio RC 317765 intestata a Zito Michele di Giovanni nato a Taurianova il 19-8-67, guidata dal padre Giovanni; 7) altra FIAT PANDA RC 401507 intestata a Covani Giovanni; 8) fuoristrada TOYOTA di colore bordeaux RC 514005 intestato ad Annunziata Alfonso nato a San Giuseppe Vesuviano il 5-4-43, titolare del cantiere, guidato dal proprietario che si accompagnava col coniuge Epifanio Domenica nata a Oppido Mamertina il 2-1-51; 9) autovettura PEUGEOT 205 bianca targata RC 427985 intestata a Barrese Antonietta, nata a Rosarno il 7-5-61, condotta dal marito Callè Nicola, socio della SIA, nato a Gioia Tauro il 30-7-46; 10) autovettura GOLF grigia targata RC 498238 intestata a Gangemi Ettore fu Cesare, nato a Gioia Tauro il 2-1-49, e da lui stesso condotta; 11) una RENAULT ESPACE grigia targata VERONA 724547 intestata ad Oliveri Giuseppe Antonio nato a Rosarno il 30-8-51 coniugato con Bellocco Maria Rosa di Domenico; 12) FIAT UNO targata RC 445348 intestata a Bagalà Francesco nato a Gioia Tauro il 30-6-50 e guidata da Bagalà Santo fratello di Francesco nato a Gioia Tauro il 29-10-63; 13) altra FIAT UNO targata RC 371414 intestata a Piromalli Francesco nato a Rosarno il 12-3-51; 14) autocarro per trasporto cose targato RC 372809 intestato alla SILO; 15) autovettura FIAT UNO bianca targata RC 363482 intestata a Gomei Norma e guidata dal coniuge Nostro Angelo, nato a Gioia Tauro il 6-11-50, 16) autovettura FIAT PANDA rossa targata CZ 484277 intestata a Belfiore Beatrice e condotta dal suocero Maglia Francesco, nato a Curinga il 9-2-41; 17) autovettura LANCIA THEMA bleu targata RC 511866 intestata a Guerra Vincenzo, nato a Sasso Corvaro il 23-7-41; 18) FIAT TIPO targata CS 452992 intestata a Ruggero Simone, nato a Cetraro il 28-9-70. ...".

Si era, così, colto che gli ZITO erano tutti legati da vincoli di parentela, che ZITO Giuseppe, nato a Gioia Tauro il 19/10/48, ucciso in un agguato in Gioia Tauro il 4/6/80, era considerato fedelissimo di PIROMALLI Giuseppe e Girolamo, che pari rilievo aveva il fratello ZITO Antonio, nato a Gioia Tauro il 1. 1.1951, detto "u palisi", la cui partecipazione alla cosca PIROMALLI è stata accertata con sentenza passata in giudicato il 26.07.2001 nel processo c.d. **Porto** (fatto commesso nel 1993 a Gioia Tauro), nel quale era stato condannato anche per una vicenda estorsiva commessa fino al 14.04.1997 ai danni della M.C.T. Spa, in concorso con

PIROMALLI Gioacchino, nato a Gioia Tauro il 1.1.1969, e PIROMALLI Giuseppe, nato a Gioia Tauro il 4.01.1945. La di lui moglie CIPRI Maria, bracciante agricola, si apprende sempre dal testimoniale, era entrata a far parte della SIA assieme a PIROMALLI Gioacchino e Antonino, rispettivamente figli di Antonio e Gioacchino.

Rimandando, per il resto, alla lettura della sentenza nello stralcio trasfuso nell'informativa, può, quindi, pervenirsi ad un primo punto fermo della ricostruzione operata dai requirenti.

L'acquisto del terreno del 29/4/1992 è il momento forse rappresentativo della **nascita del patto sinallagmatico fra ANNUNZIATA Alfonso ed i PIROMALLI**.

Quello è il frangente in cui ANNUNZIATA Alfonso acquista dal barone Musco – con l'interposizione onerosa di Giuseppe PIROMALLI cl. 45 – i tre ettari di terreno su cui edificherà il primo capannone del futuro *Parco Commerciale Annunziata*.

E ad esso si coniuga il dato che sempre nel 1992 è dal collaboratore di giustizia RUSSO Antonio collocato l'ordine dato da Pino PIROMALLI ad ANNUNZIATA perché non effettuasse più l'operazione di favore del cambio di assegni in vece di liquidi.

L'accordo così sorto avrebbe visto successivi momenti di estrinsecazione, già a partire dalle vicende della riqualificazione urbana della S. S. 111 e dell'adesione al Programma di Recupero Urbano [mediante cui il Comune di Gioia Tauro, sulla base di una delibera Regionale, rilasciava, in altri termini, a favore dei privati, concessioni in deroga rispetto allo strumento urbanistico, assentendo, ad esempio, un aumento di cubatura delle opere da edificare o il cambio di destinazione urbanistica dei suoli ecc., purché ciò avvenisse su quelle aree periferiche e degradate individuate dall'Ente territoriale ed a condizione che i privati si accollassero le spese o l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria di quelle zone].

Altro momento qualificante dell'accordo può essere colto in quello riconducibile alle opere di costruzione, nell'arco temporale 2007 – 2008, dei “tre capannoni” di cui si parla, fra altre vicende che segnano la rottura della storica alleanza MOLE' – PIROMALLI, nel procedimento c. d. **Cent'anni di storia**.

Esso si è, infine, concretizzato con la costruzione ed il recente completamento del *Parco Commerciale Annunziata*.

Sin da ora deve dirsi, in quanto logicamente necessario a cogliere ed esaminare i dati di prova nella loro valenza globale, che tutte queste operazioni si fondano sull'esigenza di garantire un duplice vantaggio economico alla cosca PIROMALLI.

Ed invero, questa aveva necessità di ottenere la valorizzazione di un immenso patrimonio immobiliare (terreni a destinazione agricola di valore commerciale praticamente nullo), ad essa sostanzialmente riconducibile, collocato in prossimità dello svincolo autostradale di Gioia Tauro e, fino al 1992, abbandonato e/o destinato al libero pascolo. E un investimento economico come quello che ha condotto alla realizzazione del *Parco Commerciale Annunziata*, era adatto a supportare la valorizzazione economica di quei fondi e dell'intera area. Non a caso, infatti, nell'area attigua a quella individuata dall'ANNUNZIATA per realizzare il primo

capannone (e, poi, il parco commerciale) sono dislocate decine di ettari di terreno nella disponibilità diretta e/o indiretta di soggetti riconducibili alla famiglia PIROMALLI, per quanto si coglie sulla scorta delle annotazioni operate dalla P. G. ricostruendo legami parentali o situazioni relazionali con i PIROMALLI riscontrate in capo ai titolari delle aree di cui si è detto.

Sotto un secondo profilo, poi, PIROMALLI Giuseppe cl. '45, e con lui o per lui la cosca, aveva altro, indiretto, interesse alla crescita di quell'area: partecipare attivamente ai lavori per la realizzazione (sin dal 1994) dei capannoni e delle opere infrastrutturali via via commissionate da ANNUNZIATA Alfonso per conto della società ANNUNZIATA s. r. l., quelli che, nell'attualità, sarebbero divenuti parte del *Parco Commerciale Annunziata*.

Non sarà, infatti, casuale che le ditte che hanno operato nell'ambito dei lavori di completamento del *Parco* (con la costruzione degli ultimi capannoni completati nel 2008), specie con riguardo alle opere di sbancamento e di costruzione dei capannoni, siano intimamente correlate alla cosca PIROMALLI ed al suo capo Pino PIROMALLI.

Tornando, però, alla storia dell'espansione economica dell'ANNUNZIATA, che si consuma nell'alveo del legame instauratosi con il PIROMALLI Giuseppe cl. '45 e che attecchisce nello speciale rapporto intrattenuto già con don Peppino PIROMALLI cl. '21, **altro momento di tutto rilievo è l'anno 1998**, anno in cui si acquista il terreno, dai Musco, su cui oggi insistono i punti vendita della Annunziata S. r. l.

A seguito della sentenza emessa nel procedimento *Tirreno*, su proposta formulata in data 10.10.1997 dall'Ufficio Prevenzione della Questura di Reggio Calabria, il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Misure di Prevenzione, disponeva il sequestro dei beni di ANNUNZIATA Alfonso.

Senonché, dopo pochi mesi, il Tribunale stesso disponeva il dissequestro dei beni originariamente sottoposti a vincolo giudiziale nell'ambito del procedimento di prevenzione.

È, questo, un momento in cui ANNUNZIATA si sente libero da possibili attenzioni dell'A. G. rispetto al patrimonio ed allora non appare certo casuale che, proprio in epoca immediatamente successiva al dissequestro, specie dalla fine dell'anno 1998, l'indagato ed i suoi familiari risultino coinvolti in un *tourbillon* di operazioni immobiliari.

Operazioni finalizzate, prevalentemente, all'acquisto di terreni e di costruzioni nella medesima area (sita nei pressi del nuovo svincolo autostradale di Gioia Tauro) in cui, qualche anno prima (ovvero nel 1994), era stato realizzato il primo capannone sul terreno *comprato* (nei termini che si devono, come sopra, ritenere accertati) dal barone Musco.

Altro dato temporale di estremo rilievo e di pari significatività è rappresentato dal fatto che, in quella che appare una evidente strategia espansionistica da ritenere

chiaramente etero-diretta, gli acquisti di che trattasi sono accompagnati dalla contestuale richiesta al Comune di Gioia Tauro di un cambio di destinazione urbanistica dei terreni, da area agricola ad area per attività produttive. Tanto si concretizza, dapprima (in data 20.9.1999), mediante la presentazione di un progetto per la realizzazione di un nuovo complesso commerciale e produttivo e, dopo neanche un anno (il 18.11.2000), attraverso il deposito di un'istanza di adesione al Programma di Recupero Urbano finalizzato alla valorizzazione economica del territorio calabrese e pubblicato in quel periodo dalla Giunta Regionale.

Nel rinviare all'esposizione di cui alla richiesta (vedi pag. 137 e ss., sopra peraltro riportate) circa le vicende riguardanti l'acquisizione dei terreni e la successiva variazione della destinazione urbanistica degli stessi, si osserva come sia fin troppo evidente che dette acquisizioni e la variazione della destinazione urbanistica abbiano rappresentato ulteriore momento che ha favorito l'espansione imprenditoriale dell'ANNUNZIATA.

E, a sottolineare una sorta di specularità rispetto alle vicende censite in merito all'acquisto del primo appezzamento di terreno, quello del 1992, inerente l'area ove sarebbe stato realizzato il primo capannone, gli accadimenti inerenti gli acquisti e le *riconversioni* delle aree acquisite nell'arco di tempo che abbraccia il decennio 1998 - 2008 mettono in mostra univoci elementi indiziari della stretta comunione di intenti fra ANNUNZIATA ed i PIROMALLI.

E, infatti, ovvio è l'interesse economico della cosca all'intervento di riqualificazione urbana della S. S. 111, reso possibile solo grazie all'adesione al P. R. U. da parte dell'ANNUNZIATA Alfonso, tramite l'ANNUNZIATA s. r. l., ed al conseguente spostamento (con tanto di incremento dei costi...) dello svincolo di Gioia Tauro, in occasione dei concomitanti lavori di ammodernamento dell'autostrada A3 SA-RC.

Quanto alle pressioni esercitate a tal riguardo, anzitutto, viene in rilievo la conversazione ambientale del 23.1.2004 (ore 12.11) tra PIROMALLI Gioacchino ed un uomo n. m. i., di cui al proc. pen. 1348/01 - R.I.T. 1456/03 D.D.A., progressivo n. 669 (ambientale AIXAM targata 2 VT CO).

PIROMALLI, riferendosi alla riqualificazione della Strada Statale 111, rassicurava il suo interlocutore (evidentemente a lui rivoltosi per avere garanzie) che i lavori non avrebbero assolutamente intaccato i suoi interessi

Conversazione del 23.01.2004 (ore 12.11) tra PIROMALLI Gioacchino e uomo n.m.i. Proc. pen. 1348/01 - R.I.T. 1456/03 D.D.A. Progressivo n. 669 - ambientale AIXAM targata 2 VT CO

...Omissis...

PIROMALLI: Rocco .. se ne andato..dove è andato?

UOMO: è là lui!

PIROMALLI: no, è andato a pozzo .. era là.. è andato al pozzo..

UOMO: peccato che non.. (inc)..

PIROMALLI: vengono di qua e poi..non posso passare che è chiusa .. se la fanno o non la fanno .. sono dieci anni che faccio bordello .. dieci con l'altra amministrazione con questo con quello

UOMO: lui la strada l'ha chiusa .. prima passavamo.. (inc)..lo devono togliere (inc)
PIROMALLI: ma io .. ma io .. mi sono seccato .. ho fatto sempre pressioni per quella là non per fare .. otto anni..io fino a là la 111 si faceva l'allaccio davanti là..e per questo io l'ho fatto .. non per fare entrare (inc) tanti...di là che c'entra .. e perciò.. ma io fino a là ho fatto bordello.. pure quando c'era ALESSIO .. quando c'era questo e tanto .. tanto ho fatto bordello fino a che stavo arrivando..

UOMO: (inc)..

PIROMALLI: a prendere tutta la strada .. ma no..non vi faranno qua..

UOMO: L'aggiustiamo?

PIROMALLI: fino a là la fanno.. ora la provincia .. là..

... Omissis...

Come si evidenzia nell'annotazione di P. G. (e per come riportato nella richiesta), la vicenda del P. R. U. si interseca a quella dei lavori di ammodernamento e adeguamento della sede autostradale, oggetto di indagini della Squadra Mobile di Reggio Calabria, poi confluite nell'operazione ARCA, **laddove si è colto l'interesse di PIROMALLI Gioacchino⁴³⁴ non solo ai lavori autostradali ma anche agli espropri, tant'è che veniva argomentato come quest'ultimo avesse preteso il ridisegnamento dello svincolo autostradale.**

Ed allora non è casuale, venendo al secondo dato di prova dimostrativo dell'interesse allo spostamento dello svincolo autostradale di Gioia Tauro, che esso sia stato oggetto di una conversazione tra le sorelle ANNUNZIATA Valeria e Rosa Anna, di per sé diretta a commentare il comportamento di alcuni dipendenti del negozio ad insegna *Expert* sito nel centro commerciale "*Porto degli Ulivi*" di Rizziconi [riconducibile al noto INZITARI Pasquale, definitivamente condannato per il delitto di cui all'art.110 – 416 bis C. p., per il ruolo di referente politico delle cosche operanti nella piana di Gioia Tauro], i quali, a dire delle due sorelle, si sarebbero recati presso il negozio ad insegna *Euronics* (sito presso il parco commerciale Annunziata) per interessarsi dei prezzi praticati. Tanto commentando, le donne rivelavano di essere a conoscenza delle ingerenze da parte dei proprietari di detto negozio (collegati alle 'ndrine CREA e RUGOLO) per indirizzare l'uscita del predetto svincolo verso la propria attività, realizzata, invece, nelle vicinanze del parco commerciale Annunziata, attesa la modifica imposta da PIROMALLI Gioacchino (come riportato nella citata informativa di cui al procedimento ARCA), **che, in tal guisa, aveva raggiunto lo scopo di non danneggiare quello che può ritenersi un interesse economico a lui riconducibile, ovvero il parco commerciale Annunziata.**

In particolare ANNUNZIATA Valeria e Rosa Anna, facendo riferimento ai reali domini del centro ove era poi sorto il negozio ad insegna *Expert*, rivelavano come questi ultimi pretendessero lo spostamento dello svincolo autostradale, ostacolando in quel modo la loro attività ("*[...] pretendevano che si spostasse l'autostrada*" "*quanto hanno parlato per noi e quanto ci hanno ostacolato!*" ; "*quanto ci hanno*

⁴³⁴ trattasi del **PIROMALLI Gioacchino** condannato con sentenza della Corte d'Appello di Reggio Calabria il 14.07.2011, nell'ambito del processo CENT'ANNI DI STORIA per il delitto di associazione di tipo mafioso

ostacolato e pretendevano che si spostasse l'autostrada"; "eh, volevano spostarsi l'autostrada... quanto ci... ci hanno ostacolati e ci hanno... ti ricordi che tu...").

Insomma, non appare un caso che lo svincolo autostradale sia stato modificato rispetto al progetto originario, approvato oltre quattro anni prima, con una perizia di variante che ha comportato un aumento di spesa sia per lavori, pari a € 2.198.678,98, sia per espropri, pari a € 4.223.740,68. Sicché è corretta l'inferenza della P. G. per cui "...solo l'interesse comprovato di PIROMALLI ha evitato che due cosche allora potenti come quelle dei CREA e dei RUGOLO potessero variare il progetto dell'uscita autostradale, danneggiando l'attività di ANNUNZIATA Alfonso; ciò dimostrando che solamente chi è interessato a far sì che tale esercizio commerciale non subisca un danno può spingersi al punto da pretendere ed imporre il ridisegnamento di uno svincolo autostradale già approvato dall'ANAS S.p.a..."

Altro profilo di interesse economico, al pari di quanto accaduto in occasione della realizzazione del primo capannone del 1994, per gli accoliti dei PIROMALLI, in potenza, poi, era rappresentato dall'assegnazione degli appalti inerenti le opere conseguenti all'adesione al programma di recupero urbano.

Ebbene, l'affidamento delle opere suddette, per un valore pari ad oltre due milioni di euro (unico dei partecipanti al P. R. U. ad aver completato le opere è l'ANNUNZIATA), è stato effettuato in favore di una A. T. I. costituita da ditte riconducibili alla cosca PIROMALLI.

Osserva, al riguardo, la P. G. (vd. f. 143/4 richiesta) che: *"Nel caso di specie poiché l'ANNUNZIATA S.R.L. aveva partecipato all'intervento pubblico del P.R.U. con più del 50%¹, ANNUNZIATA Alfonso, in qualità di amministratore unico di detta società, ha potuto scegliere la ditta appaltatrice individuata nell'Associazione Temporanea di Imprese costituita dalle ditte GANGEMI Silvio¹ e GIACOBBE Antonino¹ (all. 128). GANGEMI Silvio¹, titolare della succitata omonima ditta individuale, è nipote di ZITO Caterina (in quanto coniugata con GANGEMI Giuseppe¹), cugina di Antonio ZITO cl. '51, affiliato ai PIROMALLI. Altresì lo stesso GANGEMI è cugino di Domenico¹, il quale si accompagna a PIROMALLI Francesco (classe 1979) ed ai pregiudicati STANGANELLI Antonio, GIACOBBE Stefano, CORDI Vittorio e RICCIO Francesco. Per quanto concerne GIACOBBE Antonino¹, titolare dell'omonima ditta individuale, risulta coniugato con CONDELLO Maria Carmela¹, figlia di Domenico¹. Quest'ultimo, che annovera precedenti di polizia per associazione per delinquere (in data 27.12.1988), nel 1989 si è recato a Lourdes, in compagnia dei propri familiari e di PIROMALLI Gioacchino, MAZZA Annunziata e PIROMALLI Giuliana, queste ultime due rispettivamente moglie e figlia del primo. CONDELLO Domenico è stato inoltre sottoposto a controllo del territorio in Gioia Tauro (c/o S.S. 18) il 19.07.2003 con MAZZA Gennaro¹, cugino della sopracitata MAZZA Annunziata e MAZZA Carmela¹, moglie di PIROMALLI Antonio, ed era considerato, nell'ambito processo c.d. "CENT'ANNI DI STORIA" (di cui alla sentenza emessa dal Tribunale di Palmi il 28.10.2010 - pag. 394), "[...] soggetto di massimo interesse investigativo, in ragione del fatto che lo stesso, nell'ambito delle indagini che furono compiute in occasione della cattura del latitante Molè Girolamo, cl. 61, fu all'epoca una persona il cui cellulare era nella disponibilità di Stanganelli Antonio, il quale, oltre ad essere nipote del predetto Molè, era anche un favoreggiatore della latitanza di quest'ultimo. Infine, in aggiunta a quanto appena detto, il P.M., sempre in fase di discussione, faceva rilevare che trattavasi di quel Condello il cui figlio, a nome Fabio, sarebbe stato sostenuto dai Molè nel corso delle elezioni amministrative del 1997" (all. 19 cit.). Inoltre GIACOBBE Antonino è cugino del pregiudicato*

GIACOBBE Vincenzo¹, ritenuto vicino al sodalizio criminale PIROMALLI di Gioia Tauro¹, anche dai rapporti di parentela con la nota famiglia OLIVERI¹. Si vedrà nella "SECONDA PARTE" che anche gli altri interventi pubblici del P.R.U. a partecipazione privata verranno realizzati da soggetti gravitanti sempre nel gruppo PIROMALLI

Altro dato direttamente confermativo della natura strategica dell'interesse, per la cosca PIROMALLI, della realizzazione delle opere connesse allo sviluppo del complesso da cui sarebbe sorto il *Parco Commerciale Annunziata*, è rappresentato dalle parole pronunciate da STANGANELLI Domenico in occasione del colloquio intercettato in data 27.09.2007 con lo zio detenuto, MOLE' Girolamo, presso il carcere di Secondigliano di cui si è già detto commentando le vicende inerenti l'acquisto del primo appezzamento di terreno del 1992.

STANGANELLI, riferendo a Mommo MOLE', le problematiche sorte nell'area di Annunziata e le parole di sfida pronunciate dal di lui fratello Rocco MOLÈ sulla programmata costruzione, da parte dei PIROMALLI, di altri tre capannoni in quell'area ("... uno lo hanno fatto ... ne devono fare altri tre ... ne dobbiamo fare uno noi ..."), infatti, conferma che anche il capannone costruito qualche anno prima (cioè quello realizzato dall'Annunziata s. r. l. in attuazione del P. R. U., dove ha oggi sede l'omonimo negozio di abbigliamento all'interno del *parco*) era opera della cosca PIROMALLI e costituiva, dunque, un investimento della 'ndrangheta in quel territorio.

Sempre nell'arco temporale che si esamina, poi, si assiste a **fenomeni di acquisizione di altri terreni, che vengono, nella richiesta, definiti "anomali"** sotto diversi profili, quali i tempi di acquisizione (molto ravvicinati tra loro), il prezzo corrisposto (diverso da quello formalmente pattuito) e, soprattutto, il diretto coinvolgimento di esponenti di spicco della famiglia PIROMALLI (cfr. f. 165).

È, insomma, il periodo in cui si colgono gli acquisti di numerosi terreni da parte di ANNUNZIATA Alfonso dapprima dai **fratelli Francesco e Serafino VADALÀ** (in data 29.07.2004) e, successivamente, da **TRIPODI Vincenzo** (in data 29.11.2004).

Rimandando a quanto a tal riguardo si è esposto (ff. 146 e ss.) nella parte della mozione cautelare che si è riportata in precedenza (si rammenti, in particolare, l'intervento di CANANZI in occasione del sopralluogo ANAS), resta da dire, con riferimento a questa fase della lettura storica dei dati di prova inerenti l'espansione del gruppo ANNUNZIATA, del decisivo ruolo che non a caso viene ritagliato, nella disamina dei fatti, al sindaco di Gioia Tauro all'epoca, Giorgio DAL TORRIONE.

Dall'esame dell'informativa del 14/10/2014, infatti, si coglie, anzitutto, di una visita all'allora Sindaco *pro tempore* di Gioia Tauro di ANNUNZIATA Alfonso, di VADALÀ e di altri soggetti, cui ha fatto seguito l'interessamento di quest'ultimo per un progetto commerciale dell'ANNUNZIATA connotato da criticità che avrebbero imposto una variante urbanistica adottabile solo per finalità di pubblico interesse.

Tanto è emerso da una conversazione (captata il 9.4.2004 nell'ambito dell'indagine denominata **Sindaci**) tra il sindaco e due soggetti n. m. i., nel corso della quale DAL TORRIONE, dopo aver fatto riferimento alla citata visita, ha fatto cenno alla S. S.

111, allo svincolo A/3, all'ANNUNZIATA e a dei terreni liberi ricondotti a CANANZI, TRIPODI e VADALÀ, come se li stesse indicando su una mappa (“[...] Senti... l'altro giorno... è venuto a trovarmi... don Alfonso Annunziata... assieme con Vadalà e...” “...compagnia bella, e mi stavano dicendo... che hanno prospettato un certo problema del dove... dovrebbero... in qualche modo ...far entrare ... BIP ... questa è la SS 111...”; “questo è ...lo svincolo... A/3...”, “eh... questo è Annunziata”, “qua c'è... Annunziata...”, “qua ci sono ...tutti quei terreni liberi... Cananzi... Tripodi... Vadalà..”, “eccettera...eccetera..”). Le parole di uno degli altri interlocutori fanno intendere che oggetto della discussione erano i terreni limitrofi all'ANNUNZIATA (“a nord di Annunziata..., a est di Annunziata...”), all'epoca di proprietà, rispettivamente, di TRIPODI Vincenzo (che, in occasione del sopralluogo degli incaricati dell'ANAS S.p.a., correlato all'esproprio dei terreni per i lavori di ammodernamento del tratto autostradale di Gioia Tauro, era stato rappresentato da CANANZI Vincenzo, cognato di PIROMALLI Domenico) e dei fratelli VADALÀ Francesco e Serafino. Nel prosieguo, il sindaco, che aveva qualificato come categoria D3 (attività produttive) i terreni prospicienti la strada (“questi terreni... prospicienti la strada... sono di tre mi pare attività produttive...incomp.....e quindi possono essere” “conseguiti”), evidenziava la volontà della famiglia ANNUNZIATA di portare a termine un progetto di espansione che avrebbe avuto riflessi positivi sul territorio per la creazione di una società che avrebbe rilevato i terreni incolti delle ferrovie, provvedendo alla relativa trasformazione (“Qua ne hai la conferma, se tu vedi lì, all'Annunziata... al giorno... c'era l'ira di Dio...oooh... immaginati no..., lavorando tu come ditta...si...come tua...immagina questa loro volontà di realizzare, trasferita all'interno di una...operazione ... che crea una società che rileva i terreni incolti della ... delle ferrovie ...e... e che crea la sostituzione dell'area della centrale in termini... quando me l'hai accennato, io già c'avevo pensato a queste cose, ed ho cercato pure di fare dei movimenti [...]”), facendo riferimento all'esistenza di un grande problema (“[...] solo che là il problema è molto più grande... il problema...”). La proposta di uno degli interlocutori del sindaco di “[...] fare una surroga, fargli fare una trasformazione sulla carta...” ed il riferimento di DAL TORRIONE ad un terreno agricolo ed all'ipotesi di una proposta progettuale da sottoporre al Consiglio Comunale con risvolti occupazionali (“[...] ora io dico una cosa, questo terreno agricolo, se loro mi disegnano... un progetto serio con... in ...occupante cento unità, io posso... poi portandolo logicamente in consiglio comunale...”) facevano intendere che la realizzazione del progetto di ANNUNZIATA avrebbe comportato la modifica della destinazione d'uso dei terreni. Ebbene, l'area limitrofa alle proprietà dell'ANNUNZIATA ricadeva in parte in zona “D3” (per insediamenti produttivi esistenti) ed in parte in zona “E2” (di interesse agricolo) del Comune di Gioia Tauro. Nonostante l'altro interlocutore avesse rammentato l'impossibilità di effettuare una variante per un'opera non pubblica (“si, la variante tu sai come farla ... per un'opera pubblica, non puoi farla ad un'opera che non è un'opera pubblica ...”), DAL TORRIONE faceva riferimento a possibili deroghe, sostenendo che le varianti si potevano realizzare in presenza di attività di interesse pubblico (“Ma mi pare che avevo letto da qualche parte, che si possono concedere, queste deroghe, fare queste varianti quando ci sono delle attività ...” “... d'interesse pubblico ...”). Nonostante l'obiezione dell'interlocutore (“se tu hai gli strumenti...con lo strumento attuale per fargliela realizzare... io avrei qualche dubbio e ci andrei con i piedi di piombo ... perché... l'interesse pubblico si può configurare che so... con un intervento ...destinato alla salute...”;“... queste non sono d'interesse pubblico perché qualunque cosa si sviluppa sopra al coso ... adesso io

faccio l'avvocato del diavolo”), il sindaco riteneva che potesse esservi “un appiglio”; inoltre, pur dimostrandosi concorde con lui, osservava che un soggetto n. m. i. [...] vuole proprio che l'apriamo un supermercato [...] e che, comunque, avevano “individuato quella strada” per realizzare quanto prospettato.

Ebbene, all'epoca di quella conversazione la MAV S. R. L., società costituita dalla ANNUNZIATA S. R. L. e dalla VADALÀ DUE S. R. L., esercente l'attività di commercio al dettaglio di supermercati, era titolare di due terreni adiacenti e limitrofi al parco commerciale ANNUNZIATA (ove oggi insiste la concessionaria VADALÀ).

Nel corso del dialogo lo stesso interlocutore del Sindaco, dopo aver trovato nel Piano Strutturale una soluzione più agevole, indicava a DAL TORRIONE i possibili tempi per l'adozione di detto strumento urbanistico (un anno), lasciando intendere che con esso si sarebbe potuto variare la destinazione “di parti impegnative della città”. Egli, poi, faceva trasparire che, tra gli imprenditori che avevano cercato di contattarlo, c'era stato ANNUNZIATA e che, malgrado, ciò aveva risposto loro che “l'unico mediatore sociale” era il Sindaco (“in tanti hanno cercato di mandarmi messaggi, io a tutti ho sempre detto “l'unico mediatore sociale è il sindaco” ...ivi incluso Annunziata che mi aveva mandato messaggi [...]”; “e anche a lui il messaggio che gli era stato restituito era che io non... che noi non parliamo coi privati se non in sede pubblica e che l'unico mediatore di importanza sociale è il sindaco... quando noi cominceremo a trascrivere... praticamente queste cose... noi dobbiamo fare quello che tu avrai ritenuto il tuo progetto che è compatibile con la logica, no?”).

Tutto ciò premesso, appare fondata la considerazione per cui un simile dialogo abbia, poi, determinato delle condotte dirette alla realizzazione di quel piano e, in particolare, l'istanza che, dopo solo due mesi, la ANNUNZIATA S. R. L. avrebbe presentato al Comune di Gioia Tauro per ottenere la variante urbanistica dei terreni, che aveva dichiarato di essere in procinto di acquistare (mediante “[...] trasferimento della zona D3 in una zona non occupata dallo svincolo autostradale [...]” (avente destinazione E1), al fine di non perdere la possibilità edificatoria dell'area ed il conseguente sviluppo” e, quindi, per “creare un “unicum” produttivo” con le confinanti proprietà della stessa società), l'acquisto dai VADALÀ (citati dal sindaco DAL TORRIONE nel corso della succitata conversazione intercettata) da parte della ANNUNZIATA S.R.L, in data 29.7.2004, di una parte dei terreni oggetto della suddetta istanza, l'approvazione del relativo atto di impulso da parte del Consiglio Comunale di Gioia Tauro in data 4.9.2004 (benchè la suddetta società non avesse ancora acquisito i terreni di TRIPODI), facendo ricorso “[...] al procedimento semplificato e urgente al fine di permettere la creazione delle nuove strutture nelle quali presuppone si possa creare occupazione per circa cinquanta nuovi posti di lavoro [...]”, nonché considerato che “tale trasformazione urbanistica può chiaramente ed indiscutibilmente essere considerata anche di preminente interesse pubblico [...]”, l'acquisizione, dopo quasi tre mesi da detto provvedimento, degli altri terreni oggetto della richiesta di variante urbanistica ad opera della ANNUNZIATA S.R.L dal TRIPODI [anch'egli citato dal sindaco DAL TORRIONE nel corso del summenzionato dialogo], l'adozione della variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Gioia Tauro, con provvedimento n. 55 formulato dall'organo consiliare il 3.10.2005 e riguardante, tra gli altri, il terreno oggetto dell'istanza della ANNUNZIATA S.R.L..

Richiamate le considerazioni sugli altri atti amministrativi che hanno fatto seguito a quanto acclarato come sopra, non appare certo inopportuno menzionare quanto occorso nel procedimento c. d. ***Cent'anni di storia***, quando il g. 1.2.2010 veniva escusso l'ANNUNZIATA Alfonso. Questi [per quanto si evince da stralcio della sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data 28.10.2010 (vd. f. 161richiesta)] aveva spiegato che *“quel nuovo esercizio commerciale di cui si diceva, dell'estensione di circa 16.000 mq, e per il quale egli aveva aderito nell'anno 2000 ai predetti P.R.U., era stato costruito su un terreno acquistato nell'anno 1998 da tale Musco. In relazione a detto appezzamento di terra, il predetto imprenditore, nell'anno 2004, fece richiesta all'Amministrazione Comunale di Gioia Tauro, presieduta dal Sindaco Dal Torrone, affinché questa gli consentisse di poter far arretrare la costruzione dell'erigendo stabile di circa 500 metri rispetto alla linea della strada, con conseguente cambio di destinazione urbanistica tra le due parti di quel suolo, e ciò al fine di realizzare un ampio parcheggio nella zona antistante a quella nuova struttura, al quale si sarebbe potuto accedere direttamente dalla strada principale. Detta richiesta - proseguiva l'Annunziata - venne evasa positivamente dal Comune in data 20.10.2004 e non deve essere in alcun modo confusa con la distinta operazione commerciale, che egli fece sempre nell'anno 2004, allorché acquistò da tal Frisina quel terreno, avente già in origine vocazione commerciale, su cui si sarebbero dovuti edificare i tre capannoni di cui si è detto e per il quale non fu chiesto alcun mutamento di destinazione”.*

Come ben si annota da parte degli inquirenti, il terreno su cui è stata costruita la nuova sede dell'ANNUNZIATA S. R. L., benché sia stato acquistato nel 1998 dall'omonima famiglia non è stato ceduto direttamente ad essa ma per il tramite dell'avv. MACINO, che, il giorno dell'acquisto, si era riservato di nominare le persone che avrebbero acquistato i diritti e obblighi nascenti dalla compravendita. Inoltre, non risulta che il suddetto appezzamento di terreno sia stato oggetto di una richiesta nel 2004, con la quale ANNUNZIATA intendeva arretrare la costruzione di 500 mt rispetto alla linea della strada. Anzi, in data 18.06.2004, ANNUNZIATA aveva chiesto al Comune di Gioia Tauro una variante urbanistica (finalizzata alla traslazione in un'area di diversa destinazione) afferente ad immobili di cui non aveva ancora acquisito la proprietà. Di fatto, detti terreni sarebbero stati acquistati dall'ANNUNZIATA S.R.L. in due *tranches* (il 29.7.2004 dalla famiglia VADALÀ ed il 29.11.2004 dalla famiglia TRIPODI) e sarebbero stati interessati da ANNUNZIATA per la costruzione di tre capannoni. Tuttavia, solo gli immobili di VADALÀ (ex particella n. 848) avevano vocazione commerciale (in quanto ricadenti in zona “H2” del P.R.G. del Comune di Gioia Tauro) in virtù del cambio di destinazione d'uso ottenuto con l'adesione al P.R.U.; gli altri (quelli ex particelle 846, 847, 849, 850) ricadevano in zona “D3 – E3 fascia di rispetto stradale”. Sottolinea, infine, la P. G. che il provvedimento di variante urbanistica sarebbe stato adottato dal Comune di Gioia Tauro con deliberazione consiliare n. 55 del 3.8.2005. In seguito, con l'adozione ed approvazione del Piano Strutturale Comunale, la suddetta zona sarebbe stata contemplata nell'ambito del territorio urbanizzato ed urbanizzabile tra gli insediamenti produttivi e commerciali sparsi, consentendo, in concomitanza con la variante allo stesso Piano (diretta a definire gli interventi di trasformazione e di sostituzione per ciascun edificio o complesso edilizio produttivo e commerciale non facente parte di zone produttive e terziarie), il cambio di destinazione d'uso.

Quanto sopra, in sostanza, per evidenziare come su detti terreni non sarebbero stati edificati fabbricati destinati ad attività produttive ma ad attività commerciali di terzi con cui l'ANNUNZIATA S. R. L. ha, poi, stipulato contratti di locazione non finanziaria di immobili commerciali. Non risulta, infine, che nel 2004 ANNUNZIATA abbia realizzato alcuna compravendita di terreni con FRISINA, bensì l'acquisto di terreni da FRISINA Francesco è avvenuto il 28.04.2000 e ovviamente non riguardava i terreni sui quali si sarebbero dovuti costruire i tre capannoni.

Si intende, pertanto, come la testimonianza dell'ANNUNZIATA nel processo *Cent'Anni di storia* ben possa essere stata resa al fine di non svelare quanto, per contro, emerso a seguito delle capillari investigazioni della P. G..

Passando ad epoca più recente, l'ulteriore evoluzione del gruppo ANNUNZIATA è oggetto delle vicende cristallizzate nella sentenza emessa dal G. U. P. presso questo Ufficio per i fini del procedimento *Cent'anni di storia*, di cui si è appena detto, nella sua *tranche* definita con le forme del giudizio abbreviato (munita dell'autorità del giudicato a seguito della sentenza della Corte di Cassazione n. 19191/13, resa in data 7/2/2013 e depositata il 3/5/2013), che ricostruiscono il contrasto e la frattura insanabile delle *'ndrine MOLÈ - PIROMALLI* sviluppatasi, per un verso, in relazione alla c. d. vicenda *All Services*, per altro verso proprio con riguardo alla realizzazione dei capannoni nell'area dell'attuale *Parco Commerciale Annunziata*.


Vicende che, oggi forse lo si può affermare in termini meno ipotetici di quanto non si potesse esaltare in quella sentenza, rappresentano, in qualche modo, la causa ultima (o una di esse) della morte dell'apicale esponente dei MOLE', Rocco MOLE', consumata il 1° febbraio 2008.

Occorre, allora, richiamare quanto riportato in quella sentenza in ordine alle conclusioni circa la operatività attuale delle cosche PIROMALLI e MOLÈ.

Inutile sarebbe trasfondere nuovamente, in questa sede, il segmento motivazionale *de quo*, che è stato riportato nella richiesta del P. M. (vd. f. 166 e ss.) che già si è riprodotta nel presente provvedimento.

Sicché si rinvia alla precedente parte della presente ordinanza e, in ogni caso, alla richiesta cautelare.

Basti solo qui evidenziare che si colgono appieno, fra le righe di quel provvedimento, munito dell'autorità del giudicato, i contrasti sorti, tra la fine del 2007 e gli inizi del 2008, tra le due anime della prima unitaria cosca PIROMALLI - MOLÈ, non soltanto con riferimento alla vicenda dell'acquisizione della società *All Services* (alfine ottenuta dalla cosca ALVARO con il sostegno dei PIROMALLI ed a discapito dei MOLÈ), ma, soprattutto, per quanto qui di interesse, con riguardo alla costruzione di ulteriori *"tre capannoni"* presso il *Parco Commerciale Annunziata*. Contrasti, come detto, sfociati nell'uccisione di Rocco MOLÈ (soggetto di vertice dell'omonima cosca), consumata a Gioia Tauro il 1° febbraio 2008.



Senza indugiare nel ripetere quanto osservato dalla P. G. (ai ff. 143 e ss. dell'annotazione del 14.10.2014) sul punto, può passarsi ad alcune valutazioni conclusive, che non possono che essere in termini di condivisione di quanto evidenziato nella richiesta, laddove, in sintesi, si evidenzia come **la rottura tra le cosche PIROMALLI e MOLÈ per la costruzione dei tre capannoni del Parco Annunziata costituisca dimostrazione ulteriore** – in aggiunta a tutte le risultanze di cui si è dato sinora conto (e delle altre che verranno, nel prosieguo esposte) – ... **dell'esistenza di una storica e saldissima alleanza economico-mafiosa tra ANNUNZIATA Alfonso e la cosca Piromalli.** Si tratta in particolare di un'alleanza che nasce, cresce e si fortifica nell'arco temporale di oltre vent'anni, e che vede non a caso ruotare attorno alla classica figura dell'imprenditore contiguo all'ndrangheta (nella specie l'ANNUNZIATA) tutti i più importanti soggetti di vertice della 'ndrina dominante nel territorio di Gioia Tauro (per l'appunto quella riconducibile alla famiglia Piromalli). Dapprima, come si è già detto, Giuseppe Piromalli cl. 21, poi il nipote di quest'ultimo Giuseppe Piromalli cl. 45 ed ancora, secondo un vero e proprio meccanismo di successione dinastica – il figlio di quest'ultimo Antonio Piromalli cl. 72, ovvero colui che – durante la detenzione del padre e prima dell'arresto nell'ambito del procedimento cd. Cent'Anni di Storia – lo aveva sostituito al vertice della omonima cosca mafiosa... (f. 189 – 190).

E, d'altra parte, simili conclusioni sono legittimate da plurimi elementi di prova efficacemente descritti nella richiesta e che, qui, vanno comunque richiamati per la loro stringente valenza indiziaria.

Si è già detto delle inequivoche emergenze del **colloquio registrato il 27.09.2007, presso il carcere di Secondigliano, tra il detenuto MOLÈ Girolamo, il figlio, Nino u 'niru, ed il nipote, STANGANELLI Domenico.** Si badi che, rispetto a quanto di esso valorizzato puntualmente nel procedimento *Cent'Anni di Storia*, a seguito di un più attento ascolto da parte della P. G., è emerso un ulteriore e significativo elemento di prova a carico di ANNUNZIATA Alfonso.

Infatti, MOLÈ Girolamo chiarisce al figlio Antonio ed al nipote STANGANELLI Domenico i motivi della ferma opposizione di Antonio PIROMALLI cl. 72, dunque del padre Giuseppe cl. 45, per conto del quale chiaramente quegli si eprimeva, alla partecipazione della famiglia MOLÈ, allora rappresentata dal reggente, Rocco MOLÈ, alla costruzione di almeno uno degli ulteriori tre capannoni presso il parco Annunziata: **dietro quella costruzione vi era un preciso interesse economico di Giuseppe PIROMALLI e della cosca da lui capeggiata.** Il PIROMALLI, come si è già detto, infatti, aveva acquistato dal barone Musco (e poi rivenduto al doppio ad ANNUNZIATA Alfonso nel 1992) i primi tre ettari del terreno su cui, nel 1994, l'ANNUNZIATA aveva realizzato il primissimo capannone (quello, cioè, ove è attualmente collocato il negozio con insegna DECATHLON).

Sono, poi, le parole dell'altro apicale esponente dei MOLE', MOLE' Domenico, a dare conferma dell'esistenza di un interesse commerciale di Pino PIROMALLI, e della cosca omonima, in quel frangente amministrata dal di lui figlio, Antonio cl. 72, alla costruzione dei nuovi capannoni del *Parco Annunziata*. **In occasione del colloquio registrato il 4/4/2008** (nell'ambito del più volte citato p. p. n. 6268/06

RGNR DDA e di cui al R.I.T. DDA 1856/07), **MOLÈ Domenico (detto Mico) parla con la moglie MESIANI MAZZACUVA Valeria.**

È chiaro che oggetto della conversazione fra i coniugi è la diatriba sorta con i PIROMALLI, specie con PIROMALLI Antonio cl. 72, in merito alla costruzione dei capannoni di Annunziata, ritenuta, senza dubbio, vera e propria concausa dell'uccisione di Rocco MOLÈ, fratello di Mico MOLÈ, avvenuta poco più di due mesi prima rispetto al colloquio. Si parla, infatti, chiaramente degli esercizi dell'ANNUNZIATA [M: da Annunziata là...il primo capannone è chiuso? ... V: mamma mia...pure l'altro giorno sono dovuta andare per trovarti delle cose nere che non trovo da nessuna parte con Caterina...immenso, immenso, immenso ... M: lui c'era? V: e ora non...non ci conosce...manco lui il marito mi ha riconosciuta... M: per colpa sua sono successi tutti sti (inc.)"] e, come ammesso dalla stessa MESIANI MAZZACUVA e confermato dal marito, la pretesa dei MOLÈ (nella specie quella avanzata da Rocco nei confronti di Antonio PIROMALLI cl. 72) di *imporre* la loro presenza nella realizzazione di uno dei tre capannoni che dovevano essere costruiti nell'area del parco Annunziata era stata eccessiva e "sbagliata". Ciò in quanto la costruzione doveva essere realizzata su un terreno di Pino PIROMALLI [V: là abbiamo sbagliato pure noi...(inc.) il terreno lo aveva comprato suo padre, lo ha detto Mommo eh eh...non gli potevamo imporre... M: eh eh eh, in una cosa sua...] e, come correttamente si commenta nella richiesta, si trattava di un investimento economico che poteva essere solo e soltanto appannaggio della cosca PIROMALLI.

Appare evidente come l'informazione fornita dai due apicali esponenti dei MOLE' sul punto sia identica.

Infatti, si rammenta che la circostanza comunicata da Mico MOLE' alla moglie coincide con quanto riferito, nel più volte menzionato colloquio del 27.09.2007, da MOLÈ Girolamo a figlio e nipote, riferendosi ai primi tre ettari di terreno acquistati da ANNUNZIATA, nel 1992, dai Musco e volendo esplicitare ai suoi interlocutori le ragioni della ferma opposizione di Antonio PIROMALLI cl. 72 (e del padre Pino tramite l'imbasciata inviata dal carcere) ad un parziale subentro nella costruzione dei tre capannoni da parte dei MOLÈ: "no, va be sai... (inc.le) suo padre (inc.le) allora...sai che hanno fatto? Dunque... suo padre ha comprato dal barone MUSCO e gliel'ha venduta al doppio ad Annunziata... e Annunziata ha costruito ... Si però è... (incomp) i primi... i primi tre ettari che ha comprato, li ha comprati Pino... dal barone MUSCO e poi glieli ha dati ad ANNUNZIATA...(inc.le) hai capito? ecco perché lui si sente...la cosa di parlare di suo padre...".

Dato importante è che, nel prosieguo della conversazione, MESIANI MAZZACUVA Valeria rivolgeva, anche alla luce di quanto affermato dal marito ("eh eh eh, in una cosa sua..."), una critica postuma al cognato Rocco ("Rocco mancu i cani ha fatto ..."), che pur giustificava per lo scontro verbale avuto con quello che ella definiva il "ragazzo", ovvero Antonio PIROMALLI cl. '72 ("dice che quello magari ha

risposto pure, ha visto un ragazzo che gli ha risposto e gli è andato in testa e gli ha urtato un poco ... chi lo sa”).

Lo scenario sopra effigiato, peraltro, trova ulteriore dato di conferma nelle **dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia VIRGIGLIO Cosimo**, intimamente legato al MOLE' Rocco, per quanto pacificamente emerso nel p. p. c. d. **Maestro**.

Anche dalle sue provalazioni, inerenti lo stato d'ira del MOLE' Rocco in merito agli ostacoli frapposti dai PIROMALLI in ordine all'accesso agli investimenti nel Parco Annunziata, si coglie, infatti, **conferma dell'esistenza della cointeressenza economica tra la cosca PIROMALLI e ANNUNZIATA Alfonso**. Nelle diverse occasioni in cui è stato escusso, infatti, egli narra dello scontro tra PIROMALLI Antonio cl. 72 e Rocco MOLE' a causa della "pretesa" di quest'ultimo di costruire uno dei tre nuovi capannoni del parco commerciale Annunziata. Evidente, dunque, come anche questo dato di prova – la cui affidabilità emerge dalle considerazioni inerenti le provalazioni del VIRGIGLIO operante specie nel procedimento c. d. **Maestro** – confermi quanto emerso, sul versante MOLE', in merito al rapporto fra ANNUNZIATA ed i PIROMALLI.

Ma si impone, a questo punto, una considerazione, il cui tenore non deve sorprendere né sviare l'attenzione sul punto focale di questo procedimento.

I MOLE', e tanto lo si evince dalle chiare indicazioni degli apicali esponenti Mommo e Mico, arrivano quasi a comprendere le ragioni del *niet* opposto da Pino PIROMALLI e, per suo conto, dal figlio Antonio cl. '72, non senza, quasi, un accenno critico alla gestione della vicenda (pur giustificato, si è detto, dall'aver Rocco interagito con un *ragazzo*) da parte del reggente MOLE' Rocco.

Evidentemente, però, non era noto ai MOLE' quanto fosse ampio il rapporto PIROMALLI – ANNUNZIATA e quanto lo stesso sia stato tenuto occulto agli stessi consanguinei sodali.

La rivelazione di quanto si dice viene non da un *quisque de populo*, bensì da un qualificato soggetto contiguo ad ambienti di 'ndrangheta quale è stato, e deve ritenersi essere, proprio in ragione di quanto rivela nella conversazione che si va a commentare, RASO Armando, già ritenuto partecipe del sodalizio MOLE' – PIROMALLI.

Ebbene, nella **conversazione ambientale intercettata il 27.03.2012** (progr. n. 15 - RIT 1102/12) **tra costui, CARBONE Enzo e RASO Gioacchino, nell'ambito del procedimento penale n. 20893/10 R.G.N.R. DDA, pendente presso la Procura della Repubblica di Firenze**, acquisita agli atti del presente procedimento ai sensi dell'art. 270 C.p.p., infatti, si colgono ulteriori, qualificate, notizie in merito alla disputa MOLE' – PIROMALLI per la costruzione dei capannoni di cui si dice e, soprattutto, si hanno **notizie assai qualificate** – anche per la caratura di chi le offre in seno al dialogo – **in ordine alla contiguità esistente tra Alfonso ANNUNZIATA e la cosca PIROMALLI**.

Rimandando alla lettura integrale del dialogo, qui è da dire che esso, sotto un primo profilo, conferma, ancora una volta, la principale ragione della rottura della storica alleanza tra i PIROMALLI ed i MOLÈ, ricondotta sostanzialmente allo scontro sorto in merito alla costruzione dei tre nuovi capannoni del parco commerciale Annunziata:

“G: "... Annunziata.... gliele ha date lui le mattonelle.... (Incomprensibile) G: quando è andato mai da Annunziata lui? A: quando cominciarono a partire là davanti li hanno fatti secchi... (Ride) ...E: ah da allora è cominciato? A: eh!... per questo fatto si sono acchiappati!... uhm! E: per l'Annunziata? A: Uhm! G: le mattonelle a lui gliele dava Annunziata! A: loro là sono soci... G: eh! A:... e gli hanno detto che li devono fare loro i lavori! G: ... e non lo sapevano? A: quelli dicevano ... no! No, gli faceva il figlio... ha detto mio padre che questo fatto qua, voi vi dovete fare i fatti vostri! No.... Se c'è un fio.... coso, lo dobbiamo dividere a due... uhm... ti ho detto di no...ti ho detto di si".

Sotto altro profilo, essa fa emergere distintamente come non solo i PIROMALLI avessero tenuto occulta l'intensità della relazione esistente con l'odierno indagato ANNUNZIATA ma anche come (a conferma, dunque, ulteriore di quanto si è sinora argomentato in base agli elementi di prova offerti dal requirente e commentati) vi sia sempre stato uno strettissimo legame tra ANNUNZIATA Alfonso e la cosca PIROMALLI.

E, infatti, dalle parole di un soggetto dello spessore criminale di RASO Armando emerge, in buona sostanza, che ANNUNZIATA è, di fatto, "socio" dei Piromalli: "... loro là sono soci...".

RASO indica, poi, che i PIROMALLI, come in altre occasioni (parimenti indicate dal RASO nel dialogo), hanno, con abilità e scaltrezza, taciuto ai MOLÈ l'esistenza di un patto di matrice mafioso – imprenditoriale con l'ANNUNZIATA (*“A: loro là sono soci... E: eh, ma non lo sapevano loro? A: e questi non glielo dicono che sono soci! E: ah, questi non glielo dicono A: si negano, hai capito? E: questi.... i Piromalli?" A: uhm!").*

Precisa, ancora, come questa relazione si sia rafforzata – e non a caso, a questo punto, vien da dire – dopo l'arresto di Mommo MOLÈ e del fratello Mico, ovvero coloro i quali, per indole criminale ed autorità mafiosa acquisita sul campo, ben avrebbero potuto contrastare le tendenze egemoniche dei consanguinei PIROMALLI. E, infatti, si legge, nel dialogo: *G: vabbè però quando c'era Mommo non fece... non... andò mai, magari lo hanno capito non... non ne facevano di queste forzature A: ah...quando c'era Mommo... non erano neanche soci, perchè lui lo ha chiamato cento volte eh... e Annunziata gli giurò su i figli, che se lui viene a sapere una cosa di queste... oggi o domani lo può fare mortadella, gli ha detto "mi fate mortadella se voi sapete che io sono socio con loro!" Questi qua quando...E: chi? Annunziata? A: Annunziata! Quando a quelli.... questi li hanno arrestati...ai buoni, questi dalla parte dei Molè... quelli ne hanno fatto carne di porco, si sono mischiati insieme ... e avete visto? Hanno fatto un paese".*

Le parole di RASO e dei suoi interlocutori, in sintesi, sono una sorta di *riassunto* delle emergenze sinora commentate, che rendono edotti di come **i rapporti tra i PIROMALLI ed Alfonso ANNUNZIATA si siano stretti nei primi anni '90 ed abbiano, come cristallizzato dalle fonti di prova passate in rassegna, raggiunto maggior grado di coesione e forza proprio in coincidenza con l'emarginarsi dallo scenario criminale locale di Mommo e Mico MOLE', più in particolare dal 1998** (non a caso anno successivo all'arresto di Mommo MOLE'), **con l'acquisizione di innumerevoli ed estesi terreni nell'area del parco commerciale ANNUNZIATA.**

Ove, ancora, tanto non bastasse, la vicinanza e le inequivocabili cointeressenze economiche tra ANNUNZIATA Alfonso e la 'ndrina PIROMALLI trovano altro dato di conferma [al pari di quanto emerso in occasione della costruzione, nel 1993/94, del primo capannone (quello ove ha attualmente sede l'esercizio commerciale con insegna DECATHLON) e della realizzazione, nel 2005, del secondo capannone, in parziale attuazione della convenzione oggetto del P.R.U. (quello ove ha attualmente sede il negozio di abbigliamento con insegna ANNUNZIATA)] nei dati obiettivi rappresentati dalla disamina dei soggetti su cui ricade la titolarità delle ditte e/o delle società che hanno partecipato all'ampliamento del Parco Commerciale Annunziata (ovvero al progetto da cui è scaturita la rottura tra la 'ndrina Piromalli e quella Molè) e degli esercenti commerciali operanti nel predetto parco e, infine dei dipendenti da questi ultimi assunti.

L'analisi al riguardo condotta dalla P. G., come ben si annota nella richiesta, fa emergere *l'evidente e biunivoca connessione tra l'odierno prevenuto e la predetta cosca.*

Resta, quindi, da dire che non possono che condividersi le considerazioni conclusive del P. M. quando osserva (f. 202) che ... ***anche la più recente vicenda legata alla costruzione di tre nuovi capannoni consegna inequivocabili elementi di prova a sostegno dell'essere l'odierno indagato un imprenditore storicamente e scientemente a servizio della 'ndrangheta. In particolare, come emerso dalle risultanze probatorie già ampiamente illustrate, risulta evidente che:***

- a) *sin dal lontano 1992, e fino ai nostri giorni, il progetto di investimenti immobiliari e di costante espansione imprenditoriale di ANNUNZIATA Alfonso nell'area adiacente l'attuale svincolo autostradale di Gioia Tauro ha coinciso non a caso con quello voluto e perseguito dalla 'ndrina Piromalli (progetto perseguito dalla predetta 'ndrina a costo di rompere definitivamente una storica alleanza con la cosca Molè e di creare i presupposti per una sanguinosa faida con l'uccisione di Rocco Molè);*
- b) *l'imprenditore Alfonso Annunziata - come già peraltro emerso dalle palazzoni dei collaboratori di giustizia Russo Antonio - è non a caso indicato espressamente da Raso Armando, nell'ambito di una conversazione ambientale intercettata, quale "socio" in affari dei Piromalli;*
- c) *la realizzazione delle opere infrastrutturali necessarie alla costruzione dei numerosi capannoni che oggi compongono il parco commerciale Annunziata è stato, ed è ancora, un business riservato in via esclusiva a ditte direttamente e storicamente riconducibili alla cosca Piromalli;*



d) *gli esercenti commerciali che oggi operano all'interno del suddetto parco e che hanno stipulato con l'Annunziata srl contratti di fitto di ramo d'azienda (o di locazione non finanziaria), nonchè la gran parte dei dipendenti assunti dai predetti esercenti, sono soggetti direttamente e/o indirettamente contigui alla 'ndrangheta.*

Significative, non a caso, due circostanze correttamente segnalate dal P. M.:


- il coinvolgimento della **ditta di ZITO Antonio**, nato a Gioia Tauro il 1.1.1951 e detto "u palisi" (del quale si è detto esser stato definitivamente condannato quale esponente della cosca PIROMALLI nel procedimento c. d. **Porto**), ditta individuale poi intestata al figlio Giuseppe e specializzata nelle opere di sbancamento, in tutte le fasi che, dal 1993 al 2008, hanno accompagnato i lavori di costruzione del futuro parco commerciale Annunziata;
- il contenuto della conversazione ambientale del g. 1.3.2013, tra Restuccia Angelo e il dipendente Artusa Luciano Marino, in occasione della quale il **Restuccia** (titolare dell'impresa che, tra le altre, ha costruito gli ultimi tre capannoni del parco Annunziata), **riferendosi a tale Zampogna Michele (nipote diretto di Piromalli Giuseppe cl. 45 e titolare di una ditta di trasporto)**, e dopo aver appreso che si tratta del nipote di Pino PIROMALLI, si stupisce con il proprio interlocutore della circostanza per cui il predetto Zampogna non abbia preso parte ai lavori presso il parco Annunziata.

Evidentemente, in quanto, era stato l'unico fra gli esclusi...

Tornando, ora, alla forse più preziosa fonte di prova, ovvero **le parole dello stesso indagato, va rilevato come sia costui a confermare la sua storica intraneità alla cosca PIROMALLI e, in particolare, la natura illecita dell'ingentissimo patrimonio** (stimato come pari ad oltre duecento milioni di euro) **che ha accumulato.**

Altri dati ancora – colti in contesto familiare all'indiziato e, pertanto, di sicura affidabilità in termini di credibilità, in quanto scevri da qualsivoglia possibile intento calunnioso – provengono dallo *entourage* dell'ANNUNZIATA.

Sotto tale profilo, infatti, nella conversazione telefonica intercorsa il 20.02.2012 tra ANNUNZIATA Rosa Anna (figlia di ANNUNZIATA Alfonso) ed il marito PONTORIERO Claudio, infatti, la prima, narrando di una sorta di *sfogo* del padre in occasione di una riunione familiare per discutere, tra l'altro, di un investimento economico in Sicilia, riferiva al marito che ANNUNZIATA aveva rivelato di tenere loro nascoste tante cose per non destare preoccupazioni, ciò in quanto – a suo dire – se fossero venuti a conoscenza di "*certe cose*" gli avrebbero impedito di farle ("*...E ha detto: - io non ce la faccio più, io - dice - voi non sapete quante cose ... è vero che io gli tengo nascoste delle cose ma perché lei non le concepisce, e tante cose, tanti dispiaceri che ho avuto e che mi sono tenuto dentro non gliel'ho detti proprio! ... E non li sapete nessuno! ... Non li sai tu, non li sa mamma, non li*



sapete nessuno! ... E non li ho detti a nessuno tutt.. proprio per non farvi preoccupare e per non farvi dispiacere! ... E' vero che certe cose le faccio senza dirgliele ma perché, sennò, non le potrei fare!'").

L'esigenza di tenere nascoste *certe cose* ai familiari per non farli preoccupare e, conseguentemente, per non incontrare ostacoli, non ammette alcuna lettura alternativa al sussistere della precisa volontà dell'ANNUNZIATA di non svelare ai prossimi congiunti, specie alle figlie, gli accordi e gli obblighi assunti nell'ambito dello storico patto di compiacenza siglato coi PIROMALLI.

In altra conversazione, fra presenti (di cui al R.I.T. 947/12 - D.D.A.. Linea n. 5438. Progressivo n. 7811 del 11.08.2013 – Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. – D.D.A.), poi, è la moglie, EPIFANIO Domenica, evidentemente in grado di percepire quanto sotteso all'operato del marito, a rinfacciare al marito di avere ***“sempre vissuto nelle grinfie della paura della mafia”***. In una conversazione captata, in occasione di un dialogo telefonico con la cognata ANNUNZIATA Nunziata (R.I.T. 274/12 – D. D. A.. Linea n. 4617. Progressivo n. 13658 del 15.09.2013 - Proc. pen. n. 2463/09 R.G.N.R. – D. D. A.), la stessa EPIFANIO, infatti, afferma ***“non mi voglio violentare più, mi sono violentata per quarantadue anni ... quando accontentiamo la mafia, quando accontentiamo a questo quando accontentiamo a quell'altro... ora basta...”***.

Non può non convenirsi con il requirente quando evidenzia che una logica e coerente interpretazione delle frasi sopra riportate lascia trasparire quella che è soltanto un'apparente contraddizione, atteso che emerge la piena consapevolezza dell'esistenza di un solido e radicato rapporto di cointeressenza economica tra il marito e la 'ndrangheta (***“...quando accontentiamo la mafia, quando accontentiamo a questo quando accontentiamo a quell'altro...”***) e che si colgono anche i tratti tipici della debolezza e della fragilità propria dell'essere umano che –consapevole nel caso di specie del legame economico ormai inscindibile esistente tra il proprio coniuge (e dunque lei stessa e la sua famiglia) ed una associazione di stampo mafioso potente e sanguinaria come la 'ndrangheta – non può comunque fare a meno di esternare le proprie preoccupazioni ed i propri timori per tale situazione.

Andando, invece, alle altre conversazioni cui si faceva cenno nell'incipit di questo periodo, quelle di tenore auto-accusatorio cioè, esaminando il dialogo occasionato dall'acquisizione della notizia sul sequestro a carico dei MATTIANI, emerge come ANNUNZIATA sia perfettamente a conoscenza (e renda di ciò edotta la moglie) – anche a prescindere dalle puntuali indicazioni dell'articolo di stampa che commentano – della contiguità mafiosa dei MATTIANI (***“...è Mattiani che c'entra! Il genero eh... di Mattiani è un nipote di... di Alvaro!”***) e di quale sia l'origine della contestazione mossa a questi ultimi dalla D.I.A. (***“eh... Mattiani in... non so quanti anni, ha... ha guadagnato un miliardo e dispari, allora erano lire! no, con qua... all'attività sua! Qua con la... l'Arcobaleno eccetera ... poi di colpo ha pagato undici miliardi... la vendita di questo vecchio castello che loro hanno girato ad albergo, che guarda Roma, gua... guarda San Pietro! ... dice: “come ha fatto questo a... cacciare questi soldi?” dice: “come fa questo a cacciare undici miliardi, così subito in contanti?””***), come la donna sia seriamente preoccupata del fatto che una

contestazione del tipo di quella mossa ai MATTIANI (con il conseguente sequestro dei beni nell'ambito di una misura di prevenzione patrimoniale quali soggetti contigui alla 'ndrangheta) potesse essere rivolta anche a loro ("**Alfonso senti, ma a noi non ci possono contestare le stesse cose?**") e come avesse ricevuto dal marito le seguenti inequivocabili rassicurazioni: "**no! Perché noi dimostriamo e poi undici miliardi in contanti....ma noi a poco alla volta e poi....**". Quindi, se ne trae che la EPIFANIO – come si diceva – è pienamente consapevole della contiguità esistente tra il marito e la 'ndrangheta e, pertanto, della natura illecita dell'ingente patrimonio accumulato dal proprio coniuge (e in parte a lei stessa intestato). D'altro canto, non si spiegherebbe altrimenti perché, ove tale patrimonio si fosse formato lecitamente, la stessa EPIFANIO avesse dovuto temere una "contestazione" del tipo di quella formulata a carico dei MATTIANI (imprenditori contigui alla 'ndrangheta) ed oggetto dell'articolo di stampa commentato con il proprio coniuge ("**Alfonso senti, ma a noi non ci possono contestare le stesse cose?**"). È proprio la consapevolezza dell'esistenza di cointeressenze economiche tra il marito e la cosca PIROMALLI a giustificare i timori e le preoccupazioni esternate in occasione della conversazione in questione.

Per altro verso, ad ulteriore conferma di quanto appena argomentato, appare significativa la tipologia di rassicurazione fornita da ANNUNZIATA alla moglie, atteso che, lungi dal tranquillizzarla in ordine all'assenza di analoghi suoi rapporti di contiguità mafiosa, la *rincuora* sull'asserita assenza, nel suo caso, di una sproporzione patrimoniale e, in particolare, sulla gradualità degli investimenti compiuti.

In particolare, **l'indagato ritiene di non correre il rischio di subire le medesime contestazioni formulate a carico dei MATTIANI** (e di incappare, dunque, in un sequestro di prevenzione), **ma non perché non sia un imprenditore colluso bensì solo in quanto i suoi investimenti economici**, a differenza di quello effettuato dalla famiglia MATTIANI per l'acquisto del *Grand Hotel Gianicolo* ("**come fa questo a cacciare undici miliardi, così subito in contanti?**"), **non possono destare sospetti per essere avvenuti "poco alla volta"**.

Si tratta, ancora una volta, di un elemento probatorio, che ha il pregio di provenire dallo stesso indiziato, che è pienamente coerente con la spiegazione che si sta illustrando sulla costante e progressiva crescita del patrimonio dell'odierno indagato e che conferma l'intraneità di Alfonso Annunziata alla 'ndrangheta.

Ultimo tema, di stringente attualità, elevato a contestazione del ruolo partecipativo dell'indiziato è rappresentato dalle emergenze indiziarie che evidenziano essere **ANNUNZIATA**, a tutti gli effetti, il **garante della "sicurezza ambientale" degli operatori economici che intendono avviare un'attività commerciale all'interno del Parco Commerciale Annunziata.**


Le intercettazioni in atti ed i riscontri successivamente acquisiti hanno, difatti, lasciato emergere **come fosse l'ANNUNZIATA il soggetto cui ci si doveva rivolgere per chiedere ed ottenere delle "garanzie ambientali", in sostanza una sorta di placet all'effettuazione di investimenti all'interno del Parco omonimo di Gioia Tauro.**

È da osservare, in sintesi, come, già tra il 2009 ed il 2010, sia emersa una serie di elementi di prova che hanno consentito di svelare il ruolo di ANNUNZIATA Alfonso quale **anello di congiunzione tra un imprenditore intenzionato ad avviare un'attività commerciale presso il Parco Annunziata e la 'ndrangheta, proprio con riguardo alla problematica connessa alla cd. "sicurezza ambientale"**, in sostanza a quella sorta di assicurazione preventiva che ogni operatore economico sa di dover acquisire laddove intenda investire risorse in un territorio – quale è certamente quello di Gioia Tauro – pervaso dal controllo della criminalità organizzata.

Orbene, dalla **conversazione tra presenti intercettata il 5.12.2009 (progr. n. 5609)**, all'interno dell'ufficio di ALFONSO Annunziata, tra quest'ultimo, la moglie EPIFANIO Domenica e tale Edoardo n. m. i. (ovvero un imprenditore che era interessato all'apertura di un esercizio commerciale per la vendita di elettrodomestici all'interno del Parco Commerciale Annunziata) si ha modo di apprendere che, dopo che ANNUNZIATA Alfonso aveva rassicurato il proprio interlocutore con l'affermazione "**... riguardo là... il posto (abbassa il tono della voce) lo sapete, qua a fianco pure cose, qua stiamo noi, insomma [...]**", **questi aveva subito risposto di essere a conoscenza della situazione locale e di essersi proprio per tale motivo rivolto a lui** ("NOI SAPPIAMO GIA' TUTTO, SIG. ANNUNZIATA, SE SIAMO VENUTI QUA... PER QUESTO ABBIAMO FISSATO UN APPUNTAMENTO... NOI SAPPIAMO GIA' TUTTO").

È, allora, evidente come l'affermazione di Alfonso ANNUNZIATA ("**... qua stiamo noi ...**") e la conseguente risposta dell'interlocutore (che dice: "**NOI SAPPIAMO GIA' TUTTO, SIG. ANNUNZIATA, SE SIAMO VENUTI QUA... PER QUESTO ABBIAMO FISSATO UN APPUNTAMENTO... NOI SAPPIAMO GIA' TUTTO**") **rappresentino delle evidenti dichiarazioni auto-accusatorie a carico dell'ANNUNZIATA, il quale, in tal modo, ammette, in buona sostanza, di far parte della cosca PIROMALLI di Gioia Tauro, tanto da fare uso della prima persona plurale** (inequivocabile, al riguardo, è l'uso del termine "NOI") **e che viene, non a caso, considerato dall'interlocutore** (uno dei potenziali operatori economici interessati ad investire in quel territorio) **come un qualificato garante della cd. "sicurezza ambientale"**.

Il tenore di tale conversazione, peraltro, non ammette letture alternative ove si consideri l'analogo contenuto dei dialoghi intercettati con l'imprenditore GATTO, della DESPAR, e con GIOVINAZZO Domenico, della CRAI, che si passa ad esaminare.



Il primo dei due episodi a tal fine rilevanti è rivelato dal contenuto della conversazione intercettata il 3/2/2010 presso l'ufficio dell'ANNUNZIATA, tra costui, l'amico PEDULLÀ Massimo ed un rappresentante della DESPAR (il GATTO, pur non più compiutamente indicato, di cui si dice).

Nella conversazione (progressivo nr. 12672 del 03.02.2010) l'oggetto del dialogo è, in modo inequivocabile, quanto necessario e/o opportuno ai fini dell'apertura di un supermercato con insegna DESPAR presso uno dei capannoni del Parco Annunziata. Dalla disamina del suo contenuto emerge, anzitutto, il concreto interesse del GATTO (o, comunque, dell'azienda DESPAR) all'apertura di un punto vendita presso il Parco Commerciale Annunziata (*"GATTO: Dottor Annunziata io sono qua ...inc.le... chiunque imprenditore di qua ...inc.le... (si accavallano le voci) non mi interessa niente, mi ha chiamato Massimo (PEDULLA' ndr) Io sono qua subito, arrivo subito e sono a disposizione ai vostri comandi. Vi ho citato quale potrebbe essere il nostro problema ... ci mancherebbe, perchè noi inc.le...questa è stata la scelta noi siamo qua, io sono qua perchè ho un imprenditore davanti E voi siete una persona per bene... allora Massimo mi ha chiamato se non non sarebbe venuto... nemmeno se mi chiamavano chi sa da dove ...inc.le ...quando ci chiamano da queste parti diciamo:<< non siamo interessati>>. Qui invece abbiamo davanti un imprenditore, abbiamo bisogno di questa forma di collaborazione reciproca"*), la circostanza che, a tal fine, questi era stato contattato dal PEDULLÀ', amico dell'ANNUNZIATA, l'esigenza della DESPAR, in coerenza con una precisa politica aziendale, di non essere coinvolta a Gioia Tauro – come negli altri luoghi in cui operava – in un meccanismo di fornitura delle merci affidato ad operatori commerciali locali, chiaramente da intendere quali imposti dalla criminalità organizzata (GATTO: *"... non ci muoviamo perchè fino a oggi, noi, detto tra di noi, andiamo benissimo non abbiamo problemi extra. E non ce li vorremmo prendere questi problemi perchè domani io vengo ad aprire, vengo a Gioia Tauro, io parlo qua di... vengo a Gioia Tauro mi piglio un problema e me lo porto pure a un'altra parte poi va a finire, faccio un esempio. Noi non abbiamo contingenze noi la carne la prendiamo noi abbiamo i camion nostri, con la qualità che diciamo noi... non compriamo carne locale. Mettiamo il caso che io vengo a Gioia Tauro, lei fa l'imprenditore e capisce che voglio dire, è obbligo di prendere la carne su piazza, io non la posso prendere...perchè poi Se comprassi la frutta io qua poi me li porto dappertutto. Se lei la deve comprare lei qua mi dici: " guarda i mandarini... DESPAR Pasquale, li devo comprare qua..." gli dico: "Sì, va benissimo" ... è lei che li compra. Io pero' non li posso comprare. Perchè poi i mandarini ...inc.le... i mandarini per qua ...Uno potrebbe dire: "Lei perchè non vuole venire qua?". Io non è che non vengo qui perchè ho paura, però non vorrei mischiare le due cose ... Il mio problema ...inc.le... quello di Gioia ...ma quello che mi potrei portare la fornitura della carne o dell'arance o del pollo in giro ... solo quello è il mio problema che non è da poco per me perchè andrei a mescolare una cosa che non abbiamo mai fatto e non pensiamo di fare"*), la soluzione, prospettata dal rappresentante della DESPAR all'ANNUNZIATA, e da quest'ultimo condivisa, diretta a garantire una tale esigenza mediante l'affidamento della responsabilità della gestione dell'esercizio commerciale ad una persona (subito individuata dall'indagato nel genero Sergio MANGIONE e nella famiglia di quest'ultimo – *"... Avevo pensato ad un mio genero per venire a parlare con voi..."* →) in grado di fronteggiare efficacemente le inevitabili pressioni della 'ndrangheta legate proprio alle forniture di merce.

Le condizioni poste dalla DESPAR (*"a me farebbe piacere venire qua a queste condizioni, ci veniamo a tutti i costi ..."*), che ANNUNZIATA s'impegnava ad

indirizzare alla famiglia del MANGIONE (“... *Io adesso faccio due cose faccio verificare il piano commerciale e parlo con la famiglia di ...*”) prevedevano, in sintesi, che, essendo disposta ad aprire un punto vendita a Gioia Tauro, presso il Parco Annunziata, la DESPAR (“...*allora dire: guarda c'è questo alimentare che puo' essere DESPAR, che poi dobbiamo andarlo a vedere gli dici insieme, ci rendiamo conto della struttura ... allora DESPAR vuole venire da noi, ma vuole venire nella nostra famiglia non vuole venire in giro a vendere l'insegna*”) intendeva subordinare tale apertura alla circostanza che qualcuno si assumesse la responsabilità di gestire il punto vendita, non acquisendone la proprietà, senza far ricorso a fornitori locali e, dunque, mediante l'utilizzo di merce importata direttamente dalla stessa DESPAR (“*Allora vorrebbe venire da noi se uno di voi si piglia la responsabilità a gestire l'azienda, che poi la deve gestire ...inc.le... un quarto ci devi dare... non è...inc.le... viene impostato come se non c'è la proprietà, viene impostato come se fosse nostra, voi ci entrate solo se c'è da fare la spesa. ...inc.le...ma non c'è niente da fare perchè è tutto importato ...inc.le... noi la diamo cosi' cosi'*”), che, essendo “... tutto importato...” era necessario individuare un soggetto (responsabile della gestione del punto vendita) in grado di offrire precise “*garanzie ambientali*” e di far fronte alle inevitabili pressioni dei fornitori locali, anch'essi facenti parte di un tessuto economico pienamente controllato dalla criminalità organizzata (“...*allora pero' per me è importante che non arrivo io personalmente qua che poi la gente viene da me ...inc.le... Il mio problema ...inc.le... quello di Gioia ...ma quello che mi potrei portare la fornitura della carne o dell'arance o del pollo in giro... solo quello è il mio problema che non è da poco per me perchè andrei a mescolare una cosa che non abbiamo mai fatto e non pensiamo di fare.*”).

La consapevolezza del GATTO e della DESPAR in ordine alle problematiche connesse alle pressioni dei fornitori locali e della criminalità organizzata è ben evidenziata dal primo quando, nell'ambito della conversazione ambientale del 3.2.2010 (RIT n. 800/09 progr. n. 12672), racconta ad ANNUNZIATA, a titolo esemplificativo di quanto andava spiegando, l'esperienza legata al punto vendita di Siderno. In particolare, avendo, anche in quel caso, deciso di non optare, per ragioni di politica aziendale, in favore di un fornitore di carne della zona, aveva corso il rischio che i camion fossero bloccati per la strada e che non fossero fatti arrivare al punto vendita ed era riuscito ad evitare tale situazione solo ricorrendo a dei “contatti” (“... *sono arrivati i camion ... ma allora sono arrivati perchè ho avuto dei contatti*”).

Alfonso ANNUNZIATA, in buona sostanza, viene dal GATTO individuato quale trait d'union con la 'ndrangheta e, in particolare, con l'articolazione della stessa operante a Gioia Tauro.

Ed allora ben si comprende il tenore della risposta da lui fornita. Avendo compreso l'esigenza di “*protezione da fattori esterni*”, posta dalla DESPAR quale sorta di preconditione per l'investimento nel parco commerciale ed avendo individuato il proprio genero Sergio MANGIONE quale possibile gestore del punto vendita, ANNUNZIATA, non avendo una piena ed assoluta autonomia decisionale, manifestava al proprio interlocutore l'esigenza di relazionarsi con la “*famiglia*” del genero (“*la famiglia chi è chi non è cose... mo' se lui lo ritiene all'altezza, opportuno e cosa, possiamo continuare a parlare, ma se lui mi dice non me lo date, una cosa o l'altra, lasciamo*”).

perdere perchè la prima cosa è la tranquillità, a me non m'interessa... preferirei se voi volete un responsabile, e se loro sono d'accordo, non tanto lui, la famiglia ripeto ... allora io per parlare con la famiglia di mio genero... Io adesso faccio due cose faccio verificare il piano commerciale e parlo con la famiglia di ...”), sicché si comprende che a decidere se accettare o no le “condizioni” poste dalla DESPAR non era (e non poteva essere) soltanto Alfonso ANNUNZIATA, né, tanto meno, il genero MANGIONE Sergio, ma doveva essere la potente “famiglia” (*rectius*: cosca) PIROMALLI.

In poche parole, dal dialogo emerge come la suddetta ‘ndrina fosse l’unica “autorità” che poteva decidere sulla conclusione dell’accordo commerciale con la DESPAR, che presentava indubbi vantaggi economici ma che poneva anche la necessità di rinunciare a fare ricorso ai fornitori locali di merce.

A risolvere ogni dubbio circa il riferimento di ANNUNZIATA Alfonso alla “famiglia” PIROMALLI (e non quella del MANGIONE) a tal riguardo è la precisazione di quest’ultimo, in occasione di un successivo passaggio della conversazione ambientale del 3.2.2010 con il rappresentante della DESPAR, quando, a scanso di equivoci e quasi per stigmatizzare la propria indiscussa contiguità alla ‘ndrina Piromalli, **evidenziava che “la famiglia” del genero non aveva alcun legame con la cosca rivale (ed un tempo alleata) dei MOLE’** (“...guarda che l'alimentare che avevano prima ... l'alimentare erano determinate persone e voi avete capito chi è IDEA SUD ...inc.le... quindi non c'è nessun legame, nessuna cosa ... perchè non ci avrebbe niente a che fare con delle persone che oggi non ci sono piu'... non ci sono più”) e che, pertanto, invece, rappresentava la cosca di ‘ndrangheta attualmente dominante a Gioia Tauro, quella riconducibile alla famiglia PIROMALLI.

È, infatti, lo stesso ANNUNZIATA a sottolineare con estrema chiarezza, attraverso il duplice richiamo al supermercato IDEA SUD (storico esercizio commerciale di proprietà dei MOLE’) ed al fatto che si tratta di persone che “non ci sono più” (in quanto uccise, come Rocco MOLE’, o ormai detenute da anni, come gli altri due fratelli, Domenico e Girolamo MOLE’), che il problema non sono, né potranno essere i MOLE’ e che, pertanto, ogni decisione sarà rimessa ai PIROMALLI.

Sicché è veramente inverosimile quella sorta di presa di distanza che lo stesso ANNUNZIATA sembra fare quando afferma: ... *pero' siccome che qua la Magistratura pensa che ANNNUNZIATA ...inc.le... o è un prestanome o una cosa, tu sai tutte le storie ...inc.le... però io non c'entro niente, niente, che devo offrire una sigaretta? Pero' poi il lavoro ...inc.le... pero' è preoccupante dall'altra parte, dalla Magistratura che potrebbe pensare ...inc.le... pero' ...inc.le...le cose giuste ...inc.le...*”.

In definitiva, in modo del tutto speculare a quanto evidenziato nella prima conversazione commentata, risalente all’anno 2009, **quella ora esaminata rappresenta altro dato dimostrativo non solo dell’adesione dell’indagato alla ‘ndrangheta ma anche del ruolo dallo stesso ricoperto in seno alla stessa, quale anello di collegamento tra il mondo imprenditoriale (nel caso di specie la DESPAR) e la cosca PIROMALLI.**

La stessa apparente “presa di distanza” di cui si è poco sopra detto, invece, costituisce dato *ex adverso* confermativo della circostanza per cui la “*famiglia*” del genero (cui diceva al rappresentante della DESPAR di dover chiedere una preventiva autorizzazione per agire nel senso dallo stesso richiesto per aprire al parco Annunziata un negozio ad insegna DESPAR) non può coincidere semplicemente e letteralmente con il nucleo familiare del MANGIONE, ma è, senza dubbio, da identificarsi nella cosca PIROMALLI. In caso contrario, risulterebbe incomprensibile il concreto “timore” di ANNUNZIATA circa un interessamento della magistratura nei suoi confronti (“*preferirei se voi volete un responsabile, e se loro sono d'accordo, non tanto lui, la famiglia ripeto, perchè non ci avrebbe niente a che fare con delle persone che oggi non ci sono piu' ... non ci sono piu', quindi la... pero' è preoccupante dall'altra parte, dalla Magistratura che potrebbe pensare ...inc.le... pero' ...inc.le...le cose giuste ...inc.le...*”).

Ulteriore conferma del ruolo riconosciuto ad Alfonso ANNUNZIATA, nel territorio di Gioia Tauro, quale soggetto cui ogni imprenditore interessato ad investire deve interfacciarsi per ottenere precise “*garanzie ambientali*” è la **vicenda legata ai rapporti con Domenico GIOVINAZZO, proprietario del centro commerciale LA COMETA di Taurianova.**

Si tratta della riprova della sua intraneità alla cosca dominante in quel centro, ovvero quella dei PIROMALLI, atteso che a lui e non ad altri si rivolge il GIOVINAZZO, per ottenere le suddette *garanzie* preliminari all’avvio dell’impresa commerciale presso il Parco Annunziata, al pari di quanto evidenziato in ordine ai contatti con la DESPAR.

Tale affermazione – anzi – nell’esame dei rapporti con il GIOVINAZZO diviene ancora più evidente, ove solo si consideri il chiarissimo tenore della conversazione intercettata il 3.12.2010 all’interno dell’ufficio di Annunziata tra i due (R.I.T. 1931/10 D.D.A.. Progressivo n. 5575 - p.p. n. 2463/09 R.G.N.R. DDA - data 03.12.2010).

Si badi che GIOVINAZZO, al pari di ANNUNZIATA operante da decenni nella piana di Gioia Tauro, non essendosi concretizzato l’accordo tra ANNUNZIATA e la DESPAR, era interessato all’apertura, presso il parco commerciale ANNUNZIATA, di un supermercato con insegna CRAI.

Il dipanarsi del loro dialogo fa intendere che GIOVINAZZO, come ogni operatore economico che intende investire in un territorio storicamente controllato dalla criminalità organizzata, aveva l’esigenza preliminare di chiedere e ricevere da Alfonso ANNUNZIATA (ed è per questo motivo che si reca da lui) chiare e precise “*garanzie*” che lui stesso definisce di tipo ambientale: “**a livello ambientale qua siamo a posto ? ... siete voi quello che ... oggi a gioia (tauro ndr) vengo perchè so qua... però non sono a Taurianova ... no, rientriamo che sempre voi dovete... qualsiasi cosa succede da voi... siete un punto di riferimento**”.

È una richiesta che non ha alcuna possibilità di essere letta in termini differenti (“**a livello ambientale qua siamo a posto ?**”) e, d’altronde, qualora sul punto vi fossero dubbi, viene svelata nella sua natura ontologica dalla evocazione di un episodio specifico in cui era stato, invece, lo stesso GIOVINAZZO a fornire “*garanzie*”

ambientali” all’imprenditore FERRIGNO (originario di Locri) in ordine ad un investimento fatto da quest’ultimo a Taurianova: “...come, infatti quando è venuto Ferrigno, là a Taurianova, mi dice: "senti..." ... "vieni che a Taurianova rispondo io..." ... perchè sennò ...inc.le... mi aveva detto a me... "io chiudo, chiudo e me ne vado, io non voglio..." "non vi preoccupate che a Taurianova..." ...perchè quando Ferrigno venne a Taurianova, al primo posto mi disse: "a taurianova. vedete che...". "NON VI PREOCCUPATE IO MI ASSUMO IO LE MIE RESPONSABILITÀ SU TAURIANOVA").

Quindi, GIOVINAZZO si rivolge all’ANNUNZIATA esattamente ad un fine: quello di sapere entro che termini può operare nel sito e se il suo interlocutore è in grado di offrire quelle stesse garanzie che, a Taurianova, egli stesso aveva offerto al FERRIGNO.

ANNUNZIATA, sul punto, è chiaro, netto: “non ci sono problemi ... sino a due anni fa c'erano problemi”.

Pur ammettendo, in un primo momento, di non essere lui in prima persona a “decidere” e ad avere il pieno controllo del territorio di Gioia Tauro, o, quanto meno delle attività economiche ivi sedenti (“... non è che sono io ...”), egli offre al proprio interlocutore ampie garanzie (“no ... però non ci sono problemi ...”) e, alle pressanti sollecitazioni del GIOVINAZZO (“... rientriamo che sempre voi dovete... quasiassi cosa succede da voi... siete un punto di riferimento”), non si cela dietro artifici dialettici, arrivando ad affermare in modo inequivocabile: “SI, SI, SI...LA RISOLVIAMO LA COSA”.

Ammette, in altri termini, ANNUNZIATA di essere in grado di risolvere ogni questione e ciò, ovviamente, solo in quanto è in grado di poter garantire per chi comanda, i PIROMALLI.

Essendo perfettamente a conoscenza delle dinamiche e degli equilibri mafiosi che reggono il territorio di Gioia Tauro, dialogando con il GIOVINAZZO, ANNUNZIATA rivela al proprio interlocutore la sua intraneità alla ‘ndrangheta, specie alla cosca *vincente* in Gioia Tauro, quando chiarisce che, fino a a due anni prima, vi erano stati problemi tra “due parenti” e che questi erano ormai risolti in quanto uno dei *parenti* era stato “messo da parte”: “non ci sono problemi. sino a due anni fa c'erano... problemi ... perchè prima erano interessate determinate persone, ora quelle persone non sono interessate. Sono interessate più ad un caffè che oggi non ci sono problemi ... non ci sono problemi, quindi... non c'è, non è che... si, si, si, però... erano due parenti... ..erano due parenti e ora uno è stato messo messo da parte, quello è che curava gli investimenti... ma lo stesso pure quà, mo se gli devo offrire un caffè, una cosa, non è, diciamo, che... hanno delle pretese, potrebbero avere. ma questo se rientrano. ma come stanno le cose oggi, niente. come stanno le cose oggi. poi un domani, se escono altri personaggi, una cosa o l'altra, l'affrontiamo ...inc.le... io non mi tiro indietro. i rapporti sono buoni con tutti, i rapporti sono buoni con tutti ...inc.le.. alcuni si, alcuni no, purtroppo... è la vita mia ...inc.le... noi dobbiamo vedere più a lavorare ... se erano interessati loro,

allora lo facevano loro questo e quell'altro, oppure dice: "allora lo facciamo insieme". no questo fatto oggi non c'è più, ma non oggi ...inc.le...".

Le frasi pronunciate dall'ANNUNZIATA sono devastanti.

Per un verso egli fa riferimento alla circostanza che, fino a due anni prima rispetto alla conversazione in questione, ovvero fino al 2008, il territorio di Gioia Tauro era interessato dal controllo esercitato anche dalla cosca MOLE'. Tale controllo era venuto meno, per come dimostrato dalle sentenze del processo *Cent'Anni di storia*, con la rottura tra le cosche (anche a seguito dell'omicidio di Rocco Molè avvenuto il 1° febbraio 2008), laddove i componenti della famiglia MOLE' furono "messi da parte" dai "parenti" PIROMALLI ed adottarono, addirittura, la strategia di allontanarsi da Gioia Tauro ⁴³⁵.

Proprio in quest'ultimo senso si spiegano le parole di ANNUNZIATA quando dice a GIOVINAZZO che la situazione potrebbe cambiare e che potrebbero sorgere problemi solo se i MOLE' dovessero decidere di "rientrare" ("se rientrano"), ma, anche in quest'ultimo caso (così come in quello in cui dovessero "uscire altri personaggi"), ANNUNZIATA sostiene di essere pronto ad affrontare il problema ed a risolverlo, in quanto i "rapporti sono buoni con tutti" ("...poi un domani, se escono altri personaggi, una cosa o l'altra, l'affrontiamo ...inc.le... io non mi tiro indietro i rapporti sono buoni con tutti, i rapporti sono buoni con tutti").

Nulla da aggiungere, dunque: **non solo ANNUNZIATA rivela di essere dalla parte dei parenti che sono rimasti a Gioia Tauro, in quanto vincenti, ma fa chiaramente intendere di essere in grado di fronteggiare il rientro degli altri o, finanche, l'emergere di nuovi personaggi, atteso come i rapporti sono buoni con tutti**. Frase, questa, che spazza il campo da qualsivoglia dubbio potesse, per avventura, residuare in ordine ai profili (e del dolo del reato di partecipazione all'associazione mafiosa e) della *affectio societatis* che connotano il legame del prevenuto con il mondo della 'ndrangheta.

Non da ultimo, appunto, ANNUNZIATA conferma al proprio interlocutore, che gliene aveva chiesto conto ("ma c'è ancora quel sistema che arriva gente... si fa la spesa e poi se ne va ..."), come perduri, anche a Gioia Tauro, la consuetudine tipicamente mafiosa di "prelevare merce senza pagare".

Vi è, però, un di più, rivelatore di quanto sia il prevenuto addentro alle dinamiche mafiose ed agli stessi metodi comunicativi che le connotano: una tale consuetudine è dallo stesso condizionata ai casi in cui sia preceduta da una specifica 'imbasciata': "...inc.le... appunto, non, no ...inc.le... **ma anche, anche insomma da noi viene Oliveri, si prende un pantalone, si prende un pantalone** ...inc.le... si ma ...inc.le... **si**

⁴³⁵ circostanza, questa, peraltro, sostanzialmente confermata anche dalle emergenze di altra operazione di P. G., inerente, appunto, la cosca MOLE' ed i relativi interessi in altri ambiti, denominata *Mediterraneo* (si richiamano l'ordinanza dallo scrivente emessa nel p. p. n. 1151/2010 R GNR DDA e le emergenze del pregresso procedimento c. d. *Maestro*).

piglia il pantalone, pero' neanche che viene a nome di tizio e caio ... se viene a nome di tizio e caio che chiedono un pantalone? gliene mando due, pero' devo avere l'imbasciata, avete capito? cosi'... cosi'... non è che... ..inc.le... non. no, si può... ..incle...".

Deve, a questo punto, convenirsi con alcune considerazioni del P. M.

La replica di ANNUNZIATA alle richieste di “garanzie ambientali” avanzate dall'imprenditore GIOVINAZZO è univocamente significativa: non si registra, da parte dell'odierno indagato, alcuna reazione di stupore e/o di “presa di distanza”, che, con argomento logico inattaccabile, si osserva vi sarebbe stata nel caso non si fosse al cospetto di un imprenditore mafioso.

Egli, anzi, assume un atteggiamento di condivisione della questione *ambientale* e di piena, consapevole, rassicurazione (*Giovinazzo D.*: *“rientriamo che sempre voi dovete... qualsiasi cosa succede da voi... siete un punto di riferimento”*; *Annunziata*: *“sì, sì, sì...la risolviamo la cosa”*).

La logica conseguenza di tale condotta (osserva il P. M., con argomentare che non può che essere condiviso) è solo una ed è legata al fatto che **l'odierno indagato è un classico imprenditore organico alla 'ndrangheta, vero e proprio “punto di riferimento” ed anello di congiunzione relazionale con i soggetti economici operanti nel territorio di Gioia Tauro.**


In secondo luogo, e ciò costituisce senza dubbio l'elemento probatorio più rilevante, è possibile cogliere, ancora una volta, dalla conversazione in esame, lo strettissimo collegamento tra l'indagato e la cosca PIROMALLI.

Come nel caso dei rapporti con la DESPAR, infatti, è chiaro nell'interesse di chi egli agisca.

Avere, infatti, correlato espressamente l'attuale assenza di “problemi” (e le conseguenti rassicurazioni a GIOVINAZZO) al fatto che la cosca MOLE' era stata sostanzialmente depotenziata e “messa da parte”, è dato che depone inequivocabilmente nel senso di una sua attiva e concreta partecipazione alla cosca rivale (ed un tempo alleata proprio dei Molè), riconducibile alla famiglia PIROMALLI.

Resta da commentare ancora un ultimo profilo, relativo all'ulteriore *step* di quello che sembra una sorta di difficile cammino dell'attribuzione di un punto vendita inerente le attività di grande distribuzione alimentare presso il Parco Commerciale Annunziata.

Falliti, per motivi che non si sono potuti ricostruire, i tentativi della DESPAR e della CRAI, tramite GIOVINAZZO Domenico, alla fine del 2011, riesce ad attecchire la proposta dell'imprenditore BONINA Immacolato Lucio Antonino, originario di Barcellona P. G. e titolare di una società esercente l'attività di supermercati con insegna “MERCATI ALIMENTARI”.



Ebbene, a confermare quanto sin qui evidenziato, pure tale iniziativa rivela concreti e gravi indizi di essersi dipanata nel solco di quelle di cui si è detto, che erano state preparate con le conversazioni in termini di *garanzia ambientale*.

E, infatti, le provalazioni del collaboratore di giustizia Antonio RUSSO consentono, per l'ennesima volta, di connettere la figura di Alfonso ANNUNZIATA a quella di soggetto (pertanto evidentemente intraneo alla 'ndrangheta) datore di specifiche "garanzie ambientali".

Nell'interrogatorio reso il 21 novembre 2013, in sintesi, il collaboratore ha riferito quanto appreso, in occasione di un comune periodo di detenzione presso il carcere di Palmi, da SURACI Domenico Giovanni (*detto* Dominique), imprenditore attualmente imputato per il reato di concorso esterno alla 'ndrangheta e titolare di fatto, tra gli altri, di sei punti vendita a marchio SMA siti a Reggio Calabria ed in provincia.

Ebbene, il SURACI, che, ovviamente, prima di essere arrestato, svolgeva la medesima attività di BONINA Immacolato Lucio Antonino e che, dunque, ha mostrato di conoscere perfettamente le dinamiche criminali anche del territorio di Gioia Tauro, essendo un soggetto senza dubbio contiguo all'associazione unitaria denominata 'ndrangheta, ha riferito al RUSSO la circostanza per cui il "gruppo Bonina" godeva di "tutti gli agganci" necessari per potere lavorare in tranquillità a Gioia Tauro all'interno del parco Annunziata e che tali agganci erano stati ottenuti proprio tramite l'intermediazione di Alfonso Annunziata ("... *perché tramite Annunziata avevano gli agganci* ...").

Le provalazioni *de relato* del collaboratore Antonio RUSSO, oltre a risultare intrinsecamente attendibili, risultano avvalorate da innumerevoli riscontri individualizzanti e, in particolare, tra gli altri, da quanto si trae dalle suddette conversazioni ambientali, intercettate tra Alfonso ANNUNZIATA e l'imprenditore GATTO della DESPAR (RIT n. 800/09 progr. n. 12672 del 3.02.2010), nonché tra l'odierno indagato e GIOVINAZZO Domenico (RIT n. 1931/10 progr. n. 5575 del 3.12.2010). Si tratta, in entrambi i casi, di conversazioni dalle quali – con riferimento all'apertura di un supermercato presso il parco commerciale Annunziata (operazione poi concretizzata nel 2011 dall'imprenditore Bonina) – come si è detto emergono le seguenti identiche circostanze:

- la richiesta ad Alfonso Annunziata – dapprima del Gatto, della DESPAR, e, successivamente, da parte di GIOVINAZZO Domenico, della CRAI – di specifiche "garanzie ambientali";
- le ampie conseguenti assicurazioni fornite dall'odierno prevenuto.

Quanto si evince dalle citate conversazioni fra presenti riscontra le logiche e coerenti dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia in ordine all'identica operazione conclusa solo pochi mesi dopo dal BONINA Immacolato presso il medesimo parco commerciale: "...mi diceva Dominic Surace che questi avevano tutti degli agganci. Quindi non avevano problemi su Gioia Tauro se aprivano. Questo vi posso riferire

perché tramite Annunziata avevano gli agganci. Così mi ha detto e così io riferisco”).

Proprio tale ultimo segmento investigativo permette di giungere alle conclusioni in ordine alla posizione dell'ANNUNZIATA Alfonso.

Nel descrivere le quali, ovviamente, non potrà mettersi sullo sfondo quello che è un dato di inequivoca valenza, rappresentato dall'enorme crescita che, nel corso degli anni, le attività economiche e finanziarie del prevenuto hanno manifestato, facendone, in sintesi, un soggetto dal patrimonio stimato nell'ordine di oltre duecento milioni di euro.

Ebbene, quale sia l'attuale ruolo dell'indagato lo dicono proprio le vicende che si sono da ultimo descritte, che lo rappresentano efficacemente – e con risultanze indiziarie di univoca valenza – quale il soggetto che, al cospetto di altri imprenditori (e qui non si parla di piccoli imprenditori ma di soggetti che operano nell'ambito della grande distribuzione alimentare per conto delle maggiori catene del Paese), si pone quale **stabile “garante della sicurezza ambientale”** per gli investimenti da operare a Gioia Tauro e, in particolare, presso il Parco Commerciale che reca il suo nome.

Lungi dal poter pensare che a lui ci si rivolga in quanto apice del gruppo che gestisce il suddetto *parco*, sono le sue stesse parole a rivelare come simile ruolo egli svolga non perché tale ma in quanto espressione della 'ndrangheta operante a Gioia Tauro e, in particolare, quale proiezione imprenditoriale storica dei PIROMALLI.

A tal riguardo, richiamando le pregevoli considerazioni (anche di natura sociologica) rassegnate dal P. M. nella richiesta, occorre convenire con la conclusione per cui ANNUNZIATA Alfonso, rispetto ai possibili approcci al fenomeno criminale mafioso di chi, come lui, svolge attività imprenditoriale, non solo non ha accennato ad alcuna forma di resistenza ma ha subito abbandonato i panni dell'imprenditore vittima per divenire, a tutti gli effetti, imprenditore legato alla 'ndrangheta da un rapporto di collusione, che, nel corso del tempo, è divenuto stabile sino a portarlo ad essere inteso come il soggetto che, per conto della 'ndrangheta stessa, deve essere interpellato per fornire le necessarie *garanzie ambientali* propedeutiche ad ogni possibile investimento in seno all'omonimo parco commerciale.

Ed invero, dopo essere stato destinatario dell'attentato dinamitardo del 1987 ed avere, per mesi, abbandonato Gioia Tauro, ANNUNZIATA vi ha fatto rientro perché autorizzato da Don Peppino PIROMALLI, si è, quindi, rivolto – su sua indicazione – a PIROMALLI Giuseppe cl. '45, suo erede sul campo, per la protezione promessagli e con lui, da subito, ha iniziato a fare affari. Ciò sin dal momento dell'acquisto del terreno (in data 29/4/1992) su cui avrebbe realizzato il primo capannone che avrebbe segnato la sua ed altrui fortuna economica, per come da più, convergenti ed univocamente concludenti fonti indiziarie rivelato.

Le vicende riguardanti la realizzazione del capannone suddetto, le chiare emergenze sul connubio economico che si traggono, già con riferimento a quell'epoca, dalle parole del RUSSO (cfr. l'episodio del diniego opposto alla, prima consentita, operazione del cambio assegni per ordine di Pino PIROMALLI), la realizzazione del primo capannone con imprese e manovalanza riconducibili ai PIROMALLI stessi, l'espansione delle acquisizioni di terreni nell'area ove oggi sorge il Parco Commerciale Annunziata, intimamente connessa alla valorizzazione di quella area, rivelatasi essa stessa di interesse economico e di vantaggio per i PIROMALLI, che sostanzialmente la controllavano, l'ulteriore espansione con gli acquisti dell'anno 1998, accompagnata dalla successiva interazione con l'amministrazione comunale gioiese per le modifiche degli strumenti urbanistici del comune di Gioia Tauro, che la hanno certamente favorita, i successivi ulteriori acquisti di terreni nell'anno 2004 e la realizzazione del primo dei tre capannoni ulteriori che avrebbero costituito l'odierno parco sono tutte tappe di questo percorso comune.

E ciò si coglie da veramente molteplici e convergenti dati di prova.

Ma la fase che riguarda l'espansione dell'ANNUNZIATA e che, ad avviso del decidente, al contempo segna la fine della storica alleanza di 'ndrangheta fra i MOLE' ed i PIROMALLI in Gioia Tauro e, con tutta verosimiglianza, quella dell'esistenza di Rocco MOLE', è a cavallo fra la fine del 2007 ed il 2008, quando i PIROMALLI si oppongono strenuamente alla realizzazione di uno dei capannoni da parte dei MOLE', in quanto l'ANNUNZIATA (il complesso commerciale si intende dire) è cosa esclusivamente loro.

E se Rocco MOLE' non lo ha colto e forse anche per questo è morto, suo fratello Mico intende che possa avere esagerato nelle sue pretese e ciò lo anticipava – fra le righe – già l'abile Mommo quando tentava di spiegare a STANGANELLI Domenico, nel colloquio più volte commentato, che i PIROMALLI avevano diritto su quell'area per averla acquisita e rivenduta – al doppio – all'ANNUNZIATA.

Sconosceva Mommo MOLE', anche per la scaltrezza dello stesso ANNUNZIATA (che, se necessario, versava l'obolo non solo ai PIROMALLI ma anche ai MOLE') che, nel tempo, ANNUNZIATA e PIROMALLI erano divenuti soci, come svela un soggetto di spessore delinquenziale quale è RASO Armando, che rivela di ben conoscere quelle dinamiche.

E se alla fine prevalgono i PIROMALLI sui MOLE', a trarne vantaggio è lo stesso ANNUNZIATA che, non a caso, nel commentare la situazione ambientale con gli imprenditori che gli richiedevano la necessaria garanzia, finisce, in sostanza, per ammettere che non vi era più alcun problema perché *i parenti* (i MOLE') se ne erano andati...

E lui, rappresentando gli interessi dei PIROMALLI, era in grado – appunto – di garantire.

Non v'è dubbio, allora, che, come indica conclusivamente il P. M., ANNUNZIATA Alfonso abbia finito con l'acquisire, facendo quasi maturare le cointeressenze *tractu*

temporis intessute con i PIROMALLI ed ampliandone le dimensioni, quel ruolo di **vero e proprio plenipotenziario della cosca nel campo imprenditoriale che gli è contestato**, facendo fruttare il prestigio frattanto acquisito per effetto dei solidi ed inequivocabili legami con i soggetti al vertice della predetta cosca e in tal guisa arrivando ad essere il soggetto in grado di offrire agli operatori economici interessati ad investire a Gioia Tauro non solo gli strumenti operativi per superare il “gap” culturale o di scarsa conoscenza del territorio e dei referenti con cui dover “fare i conti” per ivi operare, ma addirittura il soggetto in grado di rivestire il ruolo di stabile garante, in grado di fugare, grazie ai suoi “*agganci*” (per usare l’espressione utilizzata dal collaboratore di giustizia RUSSO Antonio in relazione alla vicenda Bonina) ogni possibile perplessità e vincere le comprensibili resistenze, fornendo ampie rassicurazioni sulla situazione ambientale.

Ciò detto, vanno condivise le puntuali considerazioni del P. M. secondo cui la “rendita di posizione”, assicurata ad ANNUNZIATA dall’intraneità alla cosca PIROMALLI, che in concreto si è risolta, per esempio, nel godere di ampi margini di redditività per effetto della titolarità di immobili da locare ad imprenditori disposti ad iniziare una attività commerciale all’interno del Parco di Gioia Tauro a seguito delle “assicurazioni ambientali” ricevute, non richiede, per essere ricondotta al paradigma normativo di cui all’art. 416 bis C. p., il ricorso a concreti e specifici atti di intimidazione e/o violenza.

Senza operare ripetizioni, si richiama quanto sopra evidenziato commentando le caratteristiche del delitto di cui all’art. 416 bis C. p., non senza sottolineare, però, che il ruolo di stabile garante, sopra delineato, valutato alla luce del tenore, dotato di univoco valore indiziante, di alcune conversazioni già esaminate, non può non evocare, da una parte, il prestigio criminale e la forza di intimidazione di cui gli imprenditori erano già ben consapevoli e, dall’altra, l’organico inserimento dell’indagato in quel sodalizio e, quindi, la capacità di mediazione e rassicurazione rispetto al clima di intimidazione diffuso percepito dai potenziali investitori al punto da condizionarne le iniziative imprenditoriali.

Non è, insomma, un caso o un accidente che essi abbiano scelto di rivolgersi all’ANNUNZIATA per chiedere le garanzie del caso.

Per concludere, risulta fin troppo evidente dagli elementi probatori illustrati come Alfonso ANNUNZIATA non è un imprenditore vittima, non è stato e non è costretto a favorire la cosca PIROMALLI. Al contrario, è un soggetto storicamente legato ai componenti di vertice della famiglia PIROMALLI, da Don Peppino cl. 21 fino a Pino PIROMALLI cl. 45, ad onta di quanto ha cercato di asseverare nella pregressa esperienza giudiziaria, ed è, dunque, un soggetto intraneo che si presta da oltre venti anni, volontariamente e consapevolmente, al perseguimento degli scopi imprenditoriali ed economici della predetta cosca, così creando e sviluppando, nel tempo, solide cointeressenze economiche, accompagnate da ingenti investimenti commerciali nel territorio di Gioia Tauro (un esempio per tutti la realizzazione del *parco commerciale Annunziata*).

ANNUNZIATA, in definitiva, è da ritenere partecipe della cosca PIROMALLI, rappresentandone, come si osserva con efficace espressione, il “cuore imprenditoriale”.

Le connotazioni delle plurime condotte esaltate dalle emergenze indiziarie che si sono passate in rassegna, infatti, tenendo a mente i criteri discretivi fra la posizione del *partecipe* e quella del *concorrente esterno* prima richiamati, ci pongono innanzi ad un soggetto che deve ritenersi a tutti gli effetti partecipe del sodalizio.

E, al di là delle circostanze per cui l'ANNUNZIATA si rivela esser stato, sin dall'inizio della sua espansione imprenditoriale, *socio* di PIROMALLI Giuseppe cl. '45, così consentendogli di lucrare sulle attività cui partecipava (si rammentino le dichiarazioni di RUSSO o le intercettazioni in cui dialoga RASO Armando), egli ha favorito la consorteria nel piano di valorizzazione dei terreni ad essa riconducibili giacenti nell'area del suo insediamento imprenditoriale ed ha garantito a soggetti ed imprese connesse ai PIROMALLI di prendere parte alle opere di realizzazione dei capannoni e delle relative opere di urbanizzazione.

Ma ANNUNZIATA Alfonso è di più.


Richiamando gli arresti giurisprudenziali sulla *borghesia mafiosa* che si sono citati in premessa, egli appare essere esattamente uno di quei soggetti (dalla Suprema Corte descritti con assoluta precisione) che, avvalendosi delle specifiche conoscenze e competenze (nella specie nel settore economico di sua competenza), avendo stretto un evidente patto collusivo col sodalizio mafioso, lo avvantaggiano, lo fiancheggiano e lo favoriscono, specie nel rafforzamento del potere economico che costituisce il fine primario del suo programma criminoso.

Per non dire, poi, dei contatti con altri imprenditori, membri influenti della società civile, ed altri soggetti istituzionali che individui che operano in tal guisa sono in grado di garantire al sodalizio, con evidenti ricadute in ordine a cointeressenze e legami forieri di possibili ingiusti vantaggi se non direttamente di illecite locupletazioni.

Non si può certo negare che condotte similari si traducano nell'assunzione di una precisa e ben definita collocazione, di uno specifico e duraturo ruolo finalizzato, per la parte di competenza, al soddisfacimento delle esigenze dell'associazione.

Per soggetti di tal rilievo, esistono quei caratteri di specificità e continuità della condotta a prò dell'associazione e di natura delle condotte agite quale funzionale agli interessi ed alle esigenze della stessa che finiscono con il divenire un efficiente contributo causale alla realizzazione del suo programma criminoso, atteso che, grazie alla stabile attività tenuta dai soggetti in questione, essa consegue vantaggi e benefici economici o altre utilità.

E, così, se si sottolinea come risponda dell'ipotesi associativa il soggetto che si sia messo a disposizione del sodalizio assumendo, nell'ambito dell'organizzazione, il ruolo stabile di collegamento tra membri del sodalizio criminale e ambienti imprenditoriali e/o istituzionali [ruolo non meno rilevante di quello attribuito ad altri



partecipi, anzi essenziale per l'esistenza ed il rafforzamento dell'associazione, permettendo di moltiplicare la forza di espansione e di penetrazione nel tessuto sociale ed economico], ecco che, specificamente analizzando la concreta condotta di ANNUNZIATA Alfonso alla luce dei suddetti principi giurisprudenziali, il suo ruolo di imprenditore è stato piegato, non da altri, ma da sé stesso, al soddisfacimento delle esigenze della cosca PIROMALLI e della 'ndrangheta tutta, al cui servizio volontariamente si è posto sino a divenire garante ambientale degli imprenditori che intendono investire nel parco commerciale a suo nome in cui evidenti sono le cointeressenze della cosca PIROMALLI sin dall'inizio.

Le azioni che si sono descritte, perduranti per oltre un ventennio, null'altro sono che un contributo che presenta i caratteri della specificità e della continuità e che è certamente funzionale agli interessi ed alle esigenze dell'associazione alla quale fornisce un efficiente contributo causale.


Sicchè non di solo concorrente esterno deve parlarsi, ma di soggetto che partecipa attivamente all'organizzazione stessa della vita del sodalizio, che lo orienta e supporta costantemente ed efficacemente nelle sue scelte imprenditoriali, che si pone autorevolmente all'esterno quale anello di congiunzione con gli operatori economici interessati ad investire a Gioia Tauro e che, più in generale, gli consente di conseguire evidenti ingiusti profitti, nonché di costituire le provviste necessarie a soddisfare le più svariate esigenze della cosca e dei relativi affiliati.

ANNUNZIATA Alfonso, infatti, come si può desumere dagli evidenziati elementi fattuali, mettendosi a completa disposizione dell'associazione, assume, nell'ambito di tale organizzazione, un ruolo ben preciso e specifico, al quale consegue un contributo duraturo e consapevole all'attività da questa svolta, che ridonda in maniera estremamente rilevante a vantaggio dell'associazione stessa.

Esistono, pertanto, nei confronti di ANNUNZIATA Alfonso, gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di cui all'art. 416 bis C.p., di cui al capo A) della rubrica.

Le considerazioni che precedono, infine, consegnano ulteriore concreta dimostrazione della operatività della cosca PIROMALLI, qui visualizzata nel suo versante economico – imprenditoriale, palesando, peraltro, quale sia la sua capacità di reinvestire i capitali illecitamente accumulati.

Sicchè corretta si rivela la contestazione inerente anche l'aggravante di cui all'art. 416 bis comma 6 C. p..



**6) LE ASSOCIAZIONI PER DELINQUERE DI CUI AL CAPO B) ED AL CAPO C):
ELEMENTI INDIZIARI.**

Può, ora, passarsi alla disamina delle ulteriori condotte delittuose oggetto di provvisoria contestazione ai capi B) e C).

Osserva, nella richiesta, il P. M. quanto segue:

“... ”

CAPITOLO IV

**L'ATTIVITA' DELITTUOSA FINALIZZATA ALLA VENDITA DI MERCE
CONTRAFFATTA, ALLA FRODE NELL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO
ED ALLA VENDITA DI PRODOTTI INDUSTRIALI CON SEGNI
MENDACI**

Le complesse indagini svolte nell'ambito del presente procedimento penale - oltre a cristallizzare la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico di ANNUNZIATA Alfonso in ordine al reato di cui all'art. 416-bis c.p. - hanno consentito di ricostruire l'esistenza di una parallela e fiorente attività criminosa finalizzata alla vendita di articoli di abbigliamento ed accessori (e/o prodotti affini) recanti marchi o segni distintivi contraffatti (artt. 473 e 474 c.p.), nonché - in taluni casi - alla consumazione del delitto di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) ovvero della fattispecie di “*vendita di prodotti industriali con segni mendaci*” (art. 517 c.p.).

Si tratta - come meglio si dirà tra breve - di una pluralità indeterminata di condotte delittuose che ruotano in sostanza attorno a due compagini associative solo apparentemente e formalmente distinte tra loro, ma che - attesa la medesimezza del genere di merce commercializzata, l'identico contesto territoriale in cui operano, nonché l'esistenza di reciproci e strettissimi rapporti di parentela (e di frequentazione), oltre che le cointeressenze economiche, tra i soggetti coinvolti - devono concretamente considerarsi operanti in connessione e stretta sinergia tra di loro.

In particolare, l'una compagine (capo B) della rubrica) - facente capo e promossa da Alfonso ANNUNZIATA - ha operato (ed opera) più propriamente nell'ambito delle attività commerciali della società Annunziata srl e della omonima ditta individuale⁴³⁶, e

⁴³⁶ **L'attività delittuosa in esame ha pertanto come terminale finale il punto vendita sito presso l'omonimo Parco commerciale di Gioia Tauro, nonché gli esercizi commerciali siti rispettivamente in Vibo Valentia S.S. - località Spoletino) ed in Barcellona Pozzo di Gotto (presso la BON.DI.AL. SRL, con sede in viale Milite ignoto ang v indus). A tali negozi vi è da aggiungere quello formalmente di proprietà della GROUP SAS DI AMBESI CARMELO & C. (sito presso la galleria**

costituisce un sodalizio criminoso che annovera tra i partecipi, oltre al predetto **ANNUNZIATA**, **il fratello Fioravante**, **la moglie EPIFANIO Domenica**, **le figlie Valeria, Rosa Anna e Marzia ANNUNZIATA**, **nonché AMBESI Carmelo** (coniuge di Annunziata Valeria).

L'altra associazione (capo C) della rubrica) - capeggiata dall'odierno indagato PONTORIERO Claudio (genere di Annunziata Alfonso e marito della figlia di quest'ultimo Rosa Anna) - **è attiva più specificatamente nell'ambito degli interessi economici della società MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C.** (e del relativo punto vendita aperto, anch'esso, all'interno del Parco commerciale Annunziata di Gioia Tauro); **tale sodalizio criminale contempla quali partecipi, oltre al citato PONTORIERO ed alla moglie ANNUNZIATA Rosa Anna, la madre ZINNA' Rosina, nonché i sodali BRAVETTI Roberta** (con il ruolo di promotrice ed organizzatrice), **BRAVETTI Andrea e FANI' Andrea.**

La ricostruzione della suddetta attività criminosa si fonda sulle seguenti fonti di prova:

- a) gli esiti delle intercettazione telefoniche ed ambientali eseguite nell'ambito del procedimento penale n. 2463/09 R.G.N.R. DDA a carico degli odierni indagati⁴³⁷;
- b) i riscontri acquisiti dalla P.G. anche attraverso le banche dati in uso alla Guardia di Finanza (compresa quella dell'Ufficio Italiano marchi e brevetti);
- c) gli accertamenti effettuati presso i vari punti vendita coinvolti nella vicenda delittuosa (consistiti in particolare nell'effettuazione di rilievi fotografici e/o direttamente nell'acquisto - all'insaputa degli esercenti - di singoli prodotti da parte di personale in borghese della Guardia di Finanza) e le risultanze delle verifiche di autenticità demandate alle società rispettivamente titolari dei marchi (e/o segni distintivi) di volta in volta interessati.

commerciale Marconi più di Rende), **che annovera tra i fornitori di abbigliamento e corredi sempre l'ANNUNZIATA S.R.L..**

⁴³⁷ Si richiamano, quanto all'identificazione dei soggetti conversanti, i criteri già sopra richiamati ed indicati dalla P.G. a pg. 12 ss dell'annotazione del 14.10.2014.

Il reato associativo consumato nell'ambito delle società ANNUNZIATA srl e MAIPON LINE snc di Pontoriero Claudio & C.

Nella terza parte dell'annotazione depositata in data 14.10.2014, pienamente condivisa e qui di seguito trascritta, la P.G. ha puntualmente ricostruito ed analizzato gli elementi e le fonti di prova a sostegno della sussistenza nel caso di specie dei delitti meglio descritti ai capi B) e C) della rubrica:

“

PARTE TERZA

1. LE IPOTESI DI CONTRAFFAZIONE NELL'AMBITO DELL'ANNUNZIATA S.R.L. E DELLA MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C.

In via preliminare si evidenzia che, nell'ambito del proc. pen. n. 1910/06 - afferente al c.d. processo MAESTRO, culminato con la sentenza emessa dal Tribunale di Palmi in data 18.11.2011 (all. 1/III) e con la sentenza emessa dal Tribunale di Reggio Calabria - Sez. GIP-GUP il 27.07.2011 (per gli imputati i quali avevano chiesto che la propria posizione fosse definita con le norme del rito abbreviato) (all. 1 bis/III), è emerso che, dalla primavera del 2007 al maggio del 2008, nel porto di Gioia Tauro era presente un'associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di merce di provenienza cinese per contraffazione (di cui faceva parte, tra gli altri, anche il defunto MOLE' Rocco⁴³⁸) e al contrabbando per sottofatturazione.

In particolare, nel corso del giudizio si registrava la scelta collaborativa di uno degli imputati, Cosimo VIRGIGLIO (spediziere doganale titolare della Cargoservice s.r.l. e titolare di fatto della C.D.E. s.r.l., operanti nel porto di Gioia Tauro), che “[...] ha ammesso di essersi posto al servizio di Rocco Mole’ per permettere a costui e all’associazione da questo controllata di conseguire i propri scopi: scopi della cui illecità lo stesso era pienamente consapevole [...]” (pagina 26 della sentenza afferente al procedimento abbreviato).

Tra le conversazioni captate negli uffici della Dogana di Gioia Tauro nel corso delle investigazioni afferente il suddetto procedimento penale, un dialogo⁴³⁹ concernente le entità commerciali della merce contraffatta (avuto luogo il 19.09.2007) ha fatto emergere che “il carico illecito avrebbe avuto quale destinazione finale (per la vendita) l’Annunziata” (“che Dino e Mario hanno detto che l’hanno fermato! ... E ch’è passato... u’... un quaranta piedi... con... merce taroccata per l’Annuz’... e ti dico anche dov’... Per l’Annunziata... per Gioia Tauro! ... Ne so’ di cose, è vero?).

Orbene, nel corso delle investigazioni, anche di natura tecnica, è stato possibile documentare come ANNUNZIATA Alfonso, unitamente ai suoi familiari, sia il promotore di un’associazione per delinquere dedita alla vendita di merce (abbigliamento e corredi) contraffatta ovvero riportante segni mendaci, nell’ambito della gestione dell’ANNUNZIARA S.R.L..

⁴³⁸ MOLE' Rocco, nato a Gioia Tauro (RC) il 16.08.1965, assassinato in data 01.02.2008.

⁴³⁹ R.I.T. 1417 D.D.A.. Progressivo n. 3219 del 19.09.2007 (ore 15.28.35). Conversazione ambientale tra FRACCHETTI Adolfo (nato a Bolzano il 27.01.1941) - ex direttore dell’Ufficio Doganale presso il Porto di Gioia Tauro e LENZA Giovanni n.m.i.

Analoghe condotte, autonome dalle precedenti, sono state riscontrate nei confronti di PONTORIERO Claudio⁴⁴⁰ (genere di ANNUNZIATA Alfonso), nell'ambito della sua attività esercitata in qualità di rappresentante legale della "MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C.", il quale si è avvalso anche di altri soggetti operanti nel nord Italia che a vario titolo hanno interagito con lui.

a. Le risultanze dell'attività di intercettazione

(1) L'ANNUNZIATA S.R.L.

Nel corso di una conversazione⁴⁴¹ intercorsa tra ANNUNZIATA Valeria⁴⁴² e suo figlio AMBESI Pietro⁴⁴³ (che si trovavano a bordo del veicolo REXTON all'interno del parcheggio del parco commerciale ANNUNZIATA), **la prima, rispondendo a suo figlio riguardo al motivo per cui commercializzassero merce cinese - nell'occasione scaricata da FIORE⁴⁴⁴ ("[...]...perché noi ci stiamo prendendo merce cinese?"), ha rivelato che "[...]...è merce cinese...con un cartellino nuovo!"**

Altresi, **alla ulteriore domanda di AMBESI Pietro finalizzata a conoscere se tale merce fosse venduta anche a Barcellona⁴⁴⁵ ("[...]...a Barcellona?...pure!"), sua madre ha risposto affermativamente (all. 2/III).**

Conversazione ambientale intercorsa tra ANNUNZIATA Valeria (V) e il figlio AMBESI Pietro (P).

**R.I.T. 947/12 D.D.A.. Linea n. 5173. Progressivo n. 328.
R.G.N.R. 2463-09. Data: 03/07/2012; ora: 11:00:00.**

Annunziata Valeria colloquia con il figlio Pietro a bordo dell'auto e dalle ore 11:11:43 alle ore 11:12:44 la conversazione prosegue nel seguente modo:

... Omissis ...

V: quindi già ha scaricato?

P: chi?

⁴⁴⁰ **PONTORIERO Claudio** (PNTCLD69H22Z133S), nato in Svizzera il 22.06.1969 e domiciliato a San Calogero (VV), via Giuseppe Berto, con precedenti di polizia per vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

⁴⁴¹ R.I.T. 974/12 D.D.A. - Linea n. 5173. Progressivo n. 328 del 03.07.2012 (11:00:00) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

⁴⁴² **ANNUNZIATA Valeria**, identificata con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 274/12 D.D.A. - Linea 4615. Progressivo n. 4679 del 18.04.2012. Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A. (all. 2 bis/III).

⁴⁴³ **AMBESI Pietro** (MBSPTRO2C29H224B), nato il 29.03.2002 a Reggio Calabria e residente in Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111, n. 294. Identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui di cui al R.I.T. 274/12 D.D.A. - Linea 4622. Progressivo n. 43073 del 23.09.2013. Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A. (all. 3/III).

⁴⁴⁴ Trattasi di **ANNUNZIATA Fioravante** (NNNFVN47E11H931I), nato l'11.05.1947 a San Giuseppe Vesuviano (NA) ed ivi residente in via Ugliano n. 34, fratello di ANNUNZIATA Alfonso.

⁴⁴⁵ **Trattasi del punto vendita l'ANNUNZIATA Abbigliamento Corredi presso la BON.DIAL. SRL di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), che detta ANNUNZIATA S.R.L. riforniva di merce in conto vendita.**

V: Fiore!
P: lo zio?
V: si! ha già scaricato!
P: ma, **perché noi ci stiamo prendendo merce cinese?**

V: **non è merce cinese ... è merce cinese ... con un cartellino nuovo!**
P: eh! Ma ... (Incomprensibile) ...
V: ah?
P: **eh! Però zio non è che queste marche è come le altre, ha solo merce cinese!**
V: **eh! Ci vuole pure la merce cinese, così i cinesi chiudono!**
P: **ma all'outlet vero li mettete?**
V: **uhm, uhm!**
P: **oppure su?**
V: **no**
P: **perché su no?**
V: **perché quando è roba buona si mette su, quando è roba economica si mette all'outlet!**
P: ah, ho capito, quando?
V: è roba buona!
P: uhm ah! **A Barcellona?**
V: **pure!**
P: **non li mettete?**
V: **si!**
P: ah!
.... **Omissis**

In occasione di un altro dialogo⁴⁴⁶ tra ANNUNZIATA Alfonso⁴⁴⁷ e CIPRI Giuseppe⁴⁴⁸ - concernente delle future decisioni connesse al negozio ubicato a

⁴⁴⁶ Dialogo intercettato nell'ambito del RIT 947-12, all'interno dell'autovettura Mercedes S320, targata BC*344*GS. R.I.T. 947/12 D.D.A. Linea n. 5438. Progressivo n. 1535 del 22.11.2012 (ora: 20:24:56) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

⁴⁴⁷ ANNUNZIATA Alfonso, identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea 4617. Progressivo n. 13229 del 05.09.2013 (Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A.) (all. 4/III).

⁴⁴⁸ CIPRI Giuseppe, nato il 19.03.1987 a Palmi (RC) ed ivi residente in C.da San Gaetano:
- dipendente dell'Annunziata S.r.l. dal 2008;



Barcellona Pozzo di Gotto (ME) e conseguenti all'andamento delle vendite, nonché alla tipologia della merce ivi venduta (sotto il profilo qualitativo) **quest'ultimo ha riferito al suo interlocutore quanto detto da tale Antonella n.m.i.⁴⁴⁹ riguardo a dei giubbotti "con l'etichetta tolta" riferibile alla "Marajo".**

In particolare, **quest'ultima, riportando le impressioni della clientela sull'etichetta** ("la gente se ne accorge che l'etichetta è fatta sotto [...]), **avrebbe proferito le parole "se la fate, fatela bene".**

In merito, **ANNUNZIATA Alfonso, dopo aver specificato che quelle etichette non erano state realizzate da loro** ("mica ... mica le facciamo noi") **e aver preso conoscenza da CIPRI che i giubbotti erano stati venduti** ("si, no ma lei ha detto che si sono venduti"), **è parso non condividere le osservazioni della donna, ancorché si trattasse di articoli "camuffati" ("e allora ... se si sono venduti, ora o sono c ... c ... camuffati o no").**

Sulla questione, **ANNUNZIATA pone ad esempio talune maglie vendute a quattordici euro, che invece loro avrebbero dovuto vendere ad un prezzo maggiore se fossero state prodotte in Italia** ("ma perché ... (Incomprensibile) ... pure le maglie a quattordici euro le hanno vendute ... quattordici quindici ...", "eh, eh la stessa maglia di quelle, se era fatta in Italia ..." "... la dovevamo vendere trenta"); **cosicché non ha condiviso l'associazione del basso prezzo della merce con l'origine "cinese" della stessa** ("quella costa poco e dici che è ..." "... cinese eh [...])" (all. 6/III).

Conversazione ambientale intercorsa tra ANNUNZIATA Alfonso (A) e CIPRI Giuseppe (C).

R.I.T. 947/12 D.D.A.. Linea n. 5438. Progressivo n. 1535. R.G.N.R. 2463-09. Data: 22/11/2012; ora: 20:24:56.

... Omissis ... da inizio conversazione fino alle ore 20:22:08:

A: a Barcellona stamattina ce n'era gente?

C: no, poca!

A: niente?

C: poca.

A: la gente non entra proprio, non è che entra e non compra ... vero? Non entra proprio.

C: **ieri hanno detto che hanno lavorato ... Antonella ... hanno incassato intorno ai duemila euro ha detto.**

- figlio di Concetto, che è il fratello di Cipri Maria (coniugata con il pregiudicato di Zito Antonio - detto "Ninu u palisi");
- nato il 19.03.1987 a Palmi (RC);
- identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche di cui al R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea 4615. Progressivo n. 1860 del 10.03.2012 (Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A.) (all. 5/III) e di cui al R.I.T. 848/12 D.D.A.. Linea 5013. Progressivo n. 67 del 04.05.2012 (Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A.) (all. 5 bis/III).

⁴⁴⁹ Una donna di nome Antonella all'epoca lavorava presso il punto vendita l'ANNUNZIATA Abbigliamento Corredi presso la BON.DI.AL. SRL di Barcellona Pozzo di Gotto (ME)

- A: si.
- ... **Omissis** ... dalle ore 20:22:32 fino alle ore 20:23:20:
- A: **ora vediamo fino a Natale ... poi facciamo la svendita ... o cambiamo la scena o chiudiamo.**
- ... **Omissis** ... da inizio conversazione fino alle ore 20:24:56:
- C: poi che ha ... **ha visto giubbotti con l'etichetta tolta, quelli con l'ultimo (Incomprensibile) ...**
- A: si
- C: Maraiò (Fonetico) ... così no, **dice che la gente se ne accorge che l'etichetta è fatta sotto ... "se la fate, fatela bene"...** guarda, gli ho detto, sono arrivati così!
- A: **mica mica le facciamo noi.**
- C: eh, gli ho detto io: sono arrivati già così.
- A: tu quelli ... i giacconi dici tu.
- C: eh, **della Ma ... Maraiò e ...**
- A: si, si.
- C: Regina sce (Incomprensibile) ...
- A: quella roba, ma non vede però quanto costano?
- C: eh!
- A: e non vede quanto costano? Noi qua li vendiamo.
- C: **si, no ma lei ha detto che si sono venduti.**
- A: **e allora ... se si sono venduti, ora o sono c ... c ... camuffati o no**
- C: uhm!
- A: **ma perché (Incomprensibile) ... pure le maglie a quattordici euro le hanno vendute ... quattordici quindici ...**
- C: si
- A: **eh, eh la stessa maglia di quelle, se era fatta in Italia**
...
- C: era una via di mezzo tra la GAS (Incomprensibile) ...
- A: **... la dovevamo vendere trenta.**
- C: ... tra la GAS e ... tra la GAS e questa qua dice lei, e c'è una proporzione molto ... fatta perché una ragazza di ... di vent'anni non si può permettere di ... di vent'anni non si può permettere una maglia GAS perché giustamente non lavora ...
- A: eh, eh.

C: ... e costa molto, quella costa poco ... insomma ...
A: **quella costa poco e dici che è ...**
C: ... insomma ...
A: ... **cinese eh, eh ... e comunque vabbuò ...**
... Omissis...

Pochi giorni dopo **ANNUNZIATA Alfonso, interloquendo⁴⁵⁰ con suo fratello Fioravante⁴⁵¹ sugli articoli di cui erano sprovvisti** ("oh! Allora noi abbiamo visto un ... poco la roba, quello che ci manca, cosa e ci mancano alcuni ..." "... articoli ..."), **gli ha chiesto quale etichetta avesse disponibile, facendo intendere di non voler applicare quella "Marajo"**, ("tu come etichetta quale tieni possiamo fare a meno di mettere quella MARAJO?", "ne tieni un'altra già disponibile?"), **che era stato oggetto, tra le altre cose, del precedente dialogo**

Altresì **Alfonso, appresa la risposta affermativa di suo fratello** ("si come no, come no ... no, no, ma là giù ho tutte le cose, sia l'etichette grosse per i giacconi sia quelle piccole per le maglie!"), **ha proseguito la conversazione spiegando che la sua richiesta era motivata dall'impressione che dessero quell'etichette** ("perché quelle da ... da più un senso di CINESE!"); "mi sembra perciò quello che ci hanno fatto capire la gente pure") (**all. 8/III**).

Conversazione telefonica intercorsa tra ANNUNZIATA Alfonso (A) ANNUNZIATA Fioravante (F).

R.I.T. 274/12 - Linea n. 4617. Progressivo n. 6379. R.G.N.R. 2463-09. Data: 26/11/2012; ora: 18:02:32.

Voci di sottofondo in lontananza e squilli.

F: pronto?
A: sii, Fiore?
F: uhei, si sono io chi é?
A: ciao, ciao.
F: uhei Alfò!
A: allora tieni cinque minuti?
F: si, si, si dimmi!
A: **oh! Allora noi abbiamo visto un ... poco la roba, quello che ci manca, cosa e ci mancano alcuni ...**

⁴⁵⁰ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4617. Progressivo n. 6379. del 26.11.2012 (ora 18:02:32) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A.

⁴⁵¹ **ANNUNZIATA Fioravante** (NNNFVN47E11H9311), nato l'11.05.1947 a San Giuseppe Vesuviano (NA) ed ivi residente in via Ugliano n. 34Identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 969/13 D.D.A.. Linea n. 6281. Progressivo n.1176 del 13.06.2013 - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A. (**all. 7/III**).

F: *si!*
A: *.... articoli*
F: *eh!*
A: *.... ti passo ... a Valeria così te lo ... te lo spiega lei quale articolo ...*
F: *eh!*
A: *... magari le maglie pure dei modellini diversi!*
F: *va bene, si sempre roba diversa, più assortita.*
A: *tu come etichetta quale tieni possiamo fare a meno di mettere quella MARAJO?*
F: *eh ... si certo!*
A: *ne tieni un'altra già disponibile?*
F: *si come no, come no ... no, no, ma là giù ho tutte le cose, sia l'etichette grosse per i giacconi sia quelle piccole per le maglie!*
A: *ah, ah! Va bene in modo perché quelle da ... da più un senso di CINESE!*
F: *eh, eh!*
A: *mi sembra perciò quello che ci hanno fatto capire la gente pure, va bene ti passo Valeria ah!*
F: *si, si.*
A: *ok, ciao.*
F: *ciao.*
..... Omissis

In questo contesto, si segnala che **durante una conversazione⁴⁵² telefonica intercorsa tra ANNUNZIATA Valeria, tale Massimo n.m.i. e un altro uomo n.m.i.** (che hanno utilizzato l'utenza del CENTRO GRAFICA DI PARRELLO A. E PEDULLÀ G.PPE & C. SNC⁴⁵³), il predetto Massimo, rispondendo alla sua interlocutrice che gli aveva chiesto se potesse passare ("posso passare?"), ha lasciato intendere che fosse stato commissionato alla tipografia, tra le altre cose, un servizio di stampa di etichette non meglio specificate ("le etichette sono pronte i manifesti stiamo completando la stampa!") (all. 9/III).

⁴⁵² R.I.T. 1880/12 D.D.A. Linea n. 5477. Progressivo n. 3579 del 23/11/2012 (Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A.).

⁴⁵³ CENTRO GRAFICA DI PARRELLO A. E PEDULLÀ G.PPE & C. SNC (P. IVA 01260480809), società in nome collettivo con sede a Gioia Tauro (RC) in via Nazionale 111 NR 189-191, esercente l'attività di "lavorazioni preliminari alla stampa e ai media", con in attività dal 13/1/1993.

Conversazione telefonica intercorsa tra ANNUNZIATA Valeria (V) e due soggetti n.m.i. (U) e (U2).

**R.I.T. 1880/12 D.D.A.- Linea n. 5477. Progressivo n. 3579.
R.G.N.R. 2463-09. Data: 23/11/2012; ora: 09:28:14.**

Conversazione con alcuni passaggi in dialetto trascritti in italiano.

U: Centro Grafica, buongiorno! pronto?

V: ciao sono Valeria Annunziata, buongiorno!

U: ciao

V: per caso quei cosi, quei cosi verdi sono pronti? quelli a fare

U: credo di sì domando a Massimo, un attimo solo.

V: e così, se magari, mando Antonino a prenderli.

U: ok, un attimo che domando e ti dico subito.

V: grazie, sì grazie.

U: prego, prego.

..... pausa

U2: Valeria

V: eh, ciao!

U2: allora, l'etichette

V: **posso passare?**

U2: **le etichette sono pronte, i manifesti stiamo completando la stampa!**

V: vabbò, non fa niente, se vuoi mando ad Antonino e me li prendo.

U2: e va bene, dai per le etichette sì!

V: grazie

U2: ok ciao, ciao!

V: ti ringrazio ciao.

U2: ciao, ciao.

Tale dialogo potrebbe assumere ancor più rilievo se si considera che a carico della società CENTRO GRAFICA DI PARRELLO A. E PEDULLÀ G.PPE & C. SNC esistono precedenti SDI generati da personale del Commissariato di Gioia Tauro, il quale appurava che "alle ore 09.50 del 12/10/2001 [...] presso la tipografia - Centro Grafica - con sede in Gioia Tauro, via SS 111 nr. 189/191 [...] si rinvenivano nr. 2 flano o positivi (cliché o stampi) per la formazione di timbri in gomma di forma tonda con la dicitura delle Università di Napoli e della Calabria".

Inoltre, risulta che la moglie del rappresentante legale del suddetto Centro Grafica (PARRELLO Antonino⁴⁵⁴, che risulta avere precedenti per truffa) tale CASTALDO Teresa⁴⁵⁵ è stata controllata in data 16.10.2004, a bordo di una autovettura, accompagnandosi a tale PARRELLO Antonio (che da accertamenti effettuati attraverso le banche dati sarebbe da identificarsi con il PARRELLO Antonino⁴⁵⁶) e PIROMALLI Antonino⁴⁵⁷, figlio del boss Gioacchino⁴⁵⁸ e di MAZZA Annunziata⁴⁵⁹.

PARRELLO Antonino, tra l'altro, risulta essere rappresentante legale della "FORME VISIVE SRL"⁴⁶⁰, società che, con atto del 29.10.2008 (in risoluzione l'11.06.2010), risulta essere stata affittuaria di un ramo d'azienda dell'ANNUNZIATA S.R.L..

La commercializzazione di articoli di abbigliamento irregolari ad opera della famiglia ANNUNZIATA emerge da ulteriori conversazioni intercorse tra i relativi componenti, ovvero tra questi e i rispettivi parenti.

In particolare, nel corso di un dialogo telefonico⁴⁶¹, allorquando EPIFANIO Domenica⁴⁶² (probabilmente impegnata ad allestire gli stand o comunque a sistemare la merce) domanda a sua figlia Valeria se dovesse spezzare (ndr alternare) talune maglie con la pelliccia con altre non meglio identificate, lascia intendere che capisse di cosa stesse parlando ("... di questa qua di maglia... scusa di queste maglie... eh.. tipo con la pelliccia cose.. queste spezziamo a quelle che tu.. mi capisci, giusto?") (all. 11/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra ANNUNZIATA Valeria (V) e sua madre EPIFANIO Domenica (D).

**R.I.T. 1880/12 D.D.A.. Linea n. 5477. Progressivo n. 9357.
R.G.N.R. 2463-09. Data: 28/12/2012; ora: 15:38:32.
Durata: 0:01:27.**

Conversazione con alcuni passaggi in dialetto trascritti in italiano

... Omissis ...dalle ore 15:39:20:

D: ... di questa qua di maglia... scusa di queste maglie...
eh.. tipo con la pelliccia cose.. queste spezziamo a
quelle che tu.. mi capisci, giusto?

454 PARRELLO Antonino, nato il 2.1.1965 a Taurianova (RC).

455 CASTALDO Teresa, nata il 10.12.1976 a Gioia Tauro (RC).

456 PARRELLO Antonio nato il 2.1.1965 a Taurianova (stesso luogo e stessa data di Antonino).

457 PIROMALLI Antonino, nato il 26.8.1965 a Gioia Tauro (RC), affiliato alla 'ndrina Piromalli.

458 PIROMALLI Gioacchino, nato il 12.09.1934 a Gioia Tauro (RC) (PRMGCH34P12E041H).

459 MAZZA Annunziata, nata a 03.05.1937 a Gioia Tauro (RC) (MZZNNZ37E43E041L).

460 FORME VISIVE SRL (P. IVA 09534321006), società a responsabilità limitata:

- con sede legale a Roma, Piazza Verbanò 16;
- esercente l'attività di commercio all'ingrosso carta, cartone e art. di cartoleria.

461 R.I.T. 1880/12 D.D.A.. Linea n. 5477. Progressivo n. 9357 del 28.12.2012 (ora: 15:38:32) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A.

462 EPIFANIO Domenica, nata a Oppido Mamertina (RC) il 02.01.1951 e residente a Gioia Tauro (RC) in via Nazionale 111, n. 294.
Identificata con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 1880/12 D.D.A.. Linea 5479. Progressivo n. 207 del 23.10.2012 - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A. (all. 10/III).

V: si, si, si, si!
D: eh! Va bè..
V: eh.. sai quale mancano per sotto se vuoi fare?....
... Omissis ...

Nella medesima giornata **EPIFANIO Domenica** (che si trovava in auto con suo marito **Alfonso**) - riferendosi a un terzo soggetto n.m.i., dopo aver chiesto al suo interlocutore se **FIORE** (suo fratello) **sapesse che detto soggetto gli fornisse "questa robetta"** ("allora tuo fratello lo sa che ci dà questa robetta a noi?") - **ha domandato il motivo di tali sotterfugi** ("eh allora come fai, perché tutti sti sotterfugi?").

ANNUNZIATA Alfonso ha proseguito la conversazione⁴⁶³ lasciando intendere che non ci siano stati sotterfugi, spiegando che quel soggetto aveva marcato **UE "tutte le maglie cinesi e cose"**, che "quel marchio" (a detta di suo fratello) era stato fatto per lo stesso **FIORE** e che detti articoli non glieli doveva dare a loro ("sotterfugi che ha marcato di quella marca, tutte le maglie cinesi e cose, marcate UE", "lui ha detto, stesso lui ha detto che quello gli ha fatto quel marchio per lui", "non le doveva dare a noi...").

Altresi, **ANNUNZIATA Alfonso** ha fatto trapelare, nel corso del dialogo, di aver acquistato i succitati articoli di abbigliamento, nonché di averli posti in vendita, allorquando ha rivelato a sua moglie il prezzo di acquisto praticatogli e il relativo prezzo di vendita applicato ("a noi ce l'ha date a 7 Mimma", "[...] e li abbiamo messi tutti al doppio noi. Se è 19, costa nove e cinquanta. Noi li abbiamo messi tutti al doppio" (all. 12/III).

Conversazione intercorsa tra ANNUNZIATA Alfonso (A) e sua moglie EPIFANIO Domenica (D).

**R.I.T. 947/12 D.D.A.. Linea n. 5438. Progressivo n. 2396.
R.G.N.R. 2463-09. Data: 28/12/2012; ora: 17:00.**

...Omissis... (da inizio conversazione, alle ore 17:02:06)

D: allora tuo fratello lo sa che ci dà questa robetta a noi?
A: Fiore? si!
D: eh allora come fai, perchè tutti sti sotterfugi?
A: sotterfugi che ha marcato di quella marca, tutte le maglie cinesi e cose, marcate UE
D: ah..
A: lui ha detto, stesso lui ha detto che quello gli ha fatto quel marchio per lui
D: ah..

⁴⁶³ R.I.T. 947/12 D.D.A.. Linea n. 5438. Progressivo n. 2396 del 28/12/2012 (ora: 17:00).
Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A.. Conversazione captata all'interno del veicolo Mercedes S320 targato BC*344*CS, intestato ad ANNUNZIATA Alfonso.

A: **non le doveva dare a noi...**

D: *si accavallano le voci...ah, però però lui vendeva a 10 Alfonso*

A: *infatti Fiore ha detto di non darcela*

D: *a 10*

A: **a noi ce l'ha date a 7 Mimma**

D: *ah.. a 7.. perchè lui ha detto a 10*

A: *la più cara è a 7, 8*

D: *ah...eh quelle maglie... i gacchettoni? quelli li?*

A: *si si si e infatti noi a quanto li vendevamo? 18, 16...*

D: *19*

A: **19...e li abbiamo messi tutti al doppio noi. Se è 19, costa nove e cinquanta. Noi li abbiamo messi tutti al doppio.**

D: *No, eh..siccome io ho detto "ma quelli a 10 non è che"*

A: *(tosse) ce ce li dava a 10 adesso o inc.le...però prima li vendeva a 12 e dispari...*

D: *ora a 10.*

A: *ma noi.. no per questo Fiore non...inc.le...*

D: *inc.le...*

...Omissis...

Nel corso del dialogo⁴⁶⁴ captato tra AMBESI Carmelo⁴⁶⁵ e sua moglie ANNUNZIATA Valeria, il primo, formulando delle osservazioni circa il cattivo andamento del suddetto negozio (“stiamo lavorando poco sotto [...]”, “eh... ma li ...l'outlet.. non.. eh... mah...”, “ma secondo me... si dovrebbe chiudere...li si dovevano caricare due furgoni di roba di mezzo...e la sotto fate il macello...”), **prima ha menzionato lo zio acquisito Fiore⁴⁶⁶** (“perchè guardate... eh... io non dico niente pe... perchè mi dispiace intano perchè.... diciamo tuo zio Fiore è una persona che merita...”), **poi ha fatto un espresso riferimento ad articoli cinesi** (“per quanto riguarda la cineseria...”).

Valeria, che è parsa intuire il senso del discorso del marito in merito a detti articoli, si è lasciata andare ad una frase dispregiativa nei loro confronti (“**si, si... facciamo troppo schifo....**”).

⁴⁶⁴ Dialogo captato, nell'ambito del Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.DA., all'interno dell'autovettura Toyota mod. Avensis targata CT*712*XF e intestata all'ANNUNZIATA S.R.L. R.I.T. 1992/12 D.D.A.. Linea n. 5265. Progressivo n. 6974 del 30.04.2013 (ora: 23:05:45).

⁴⁶⁵ **AMBESI Carmelo**, nato a Scilla (RC) il 17.05.1974. Identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4622. Progressivo n. 124 del 18.02.2012. Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. – D.D.A.. (**all. 13/III**).

⁴⁶⁶ **ANNUNZIATA Fioravante** (fratello di ANNUNZIATA Alfonso).

Nel prosieguo del dialogo **AMBESI**, dopo aver rivelato che la merce cinese venduta nel periodo natalizio aveva ingannato la platea degli acquirenti allettati dal prezzo basso, ha lasciato intendere che proprio detta merce, in vendita anche dai commercianti cinesi ad un prezzo inferiore, sia stato il motivo del declino del negozio ("ti dico una cosa... questo sicuro... ti dico una cosa... che ah.. le maglie cinesi... allora... quando fu a Natale, noi abbiamo lavorato assai con quella roba perchè... praticamente... la gente era convinta che era roba buona a prezzo scarso.. a prezzo basso.. cioè.. eh... si giocò questa psicosi.. come ti devo dire... perchè la gente da noi era abituata... è abituata a comprare merce buona di qualità ed a fare l'affare...era convinta che stava.. eh... poi si è accorta che era merce cinese... ora vedete che..... la stessa merce il cinese la vende a 5 - 6 euro di meno.. eh.."; "la stessa maglieria è...", "cinque sei euro in meno.. quello che noi la vendiamo 20 loro la vendono 15.....") (**all. 14/III**).

Conversazione telefonica intercorsa tra AMBESI Carmelo (C) e sua moglie ANNUNZIATA Valeria (V).

**R.I.T. 1192/12 DD.A.. Linea n. 5265. Progressivo n. 6974.
R.G.N.R. 2462/09 - Data: 30/04/2013; ora: 23:05:45.**

... Omissis...

C: stiamo lavorando poco sotto... mannaia la puttana...

V: (inc.le) non c'era nessuno... ma in generale all'outlet, mo stiamo lavorando poco...

C: eh... ma li ...l'outlet.. non.. eh... mah...

V: outlet?

C: ... non vedete di ravvivarlo un poco!...

V: ci vorrebbe ... ma è messa male pure la merce...

C: ma secondo me... si dovrebbe chiudere...li si dovevano caricare due furgoni di roba di mezzo...e la sotto fate il macello...

V: si.

C: perchè guardate... eh... io non dico niente pe... perchè mi dispiace intano perchè... diciamo tuo zio Fiore è una persona che merita... poi non voglio sembrare che mi metto... sempre in mezzo perchè sembra veramente sembra che sono sempre in minoranza..

V: si ma mezzo no (inc.le) ... mah.. sai che manca pure quest'anno?..tutte quelle maglie pazze da uomo.. non si sono vendute..

C: non si sono vendute perchè hanno stancato un po...

V: hanno stancato...

C: però vedi che... eh.. per quanto riguarda... diciamo...

V: dovremmo trovare un altro filone.



C: per quanto riguarda la cineseria...

V: si, si... facciamo troppo schifo....

C: allora..

V: però se..

C: no..

V: però sai cos'è mancato sotto pure?... la roba della Marlboro..

C: ti dico una cos... questo sicuro... ti dico una cosa... che ah.. le maglie cinesi... allora...quando fu a Natale, noi abbiamo lavorato assai con quella roba perchè... praticamente... la gente era convinta che era roba buona a prezzo scarso.. a prezzo basso.. cioè.. eh... si giocò questa psicosi..come ti devo dire... perchè la gente da noi era abituata... è abituata a comprare merce buona di qualità ed a fare l'affare...era convinta che stava.. eh... poi si è accorta che era merce cinese... ora vedete che..... la stessa merce il cinese la vende a 5 - 6 euro di meno.. eh..

V: tu che ne sai..

C: l'ho vista io..

V: dove l'hai vista..

C: qua sotto qua... vicino a Mercatoys...

V: e sei entrato?..

C: sono entrato... sono andato con Gerardo..perchè siccome me lo dissero due o tre clienti..

V: e tu sei anda... eh... e se ti ha riconosciuto qualcuno...

C: no.. son... eh... all'una e mezza del pomeriggio... chi cazzo c'era là dentro che eravamo io e Gerardo... eravamo.. siccome quello vende pure trapunte.. cose.. canne da pesca.. tutti.. vende tutti sti macelli no?... allora entrammo e comprammo certe lampade al led piccoline.. **la stessa maglieria è...**

V: quando la vendevano..?

C: cinque sei euro in meno.. quello che noi la vendiamo 20 loro la vendono 15.....

V: si ma poi non si incassa più perchè manca la battuta più alta..

C: no ma poi.. di questa maniera... forse era meglio che uno toglie proprio la scritta outlet sotto....

... Omissis ...

In una conversazione⁴⁶⁷ tra ANNUNZIATA Alfonso e suo fratello Fioravante, il primo, rispondendo al suo interlocutore che gli aveva

⁴⁶⁷ R.I.T. 274/12 D.D.A. Linea n. 4617. Progressivo n. 2118 del 14/05/2012. Proc. pen. 2463-09 R.G.N.R. D.D.A..

chiesto notizie sull'abbigliamento fornitogli ("però volevo sapè, se qualcosa di quello che ti ho portato.... le polo da uomo, quella roba là... se mancava qualcosa?"), **ha lasciato trasparire che si è trovato costretto a togliere dalla vendita alcuni capi da donna** (abbiamo dovuto togliere dalla vendita. Ecco.....[...]... e proprio tale e quale").

Preso atto di ciò, Fioravante ha manifestato la disponibilità di riprendersi la merce in questione qualora dovesse arrecargli fastidio ("non ci stanno problemi, me li prendo io Alfò. Se, se danno fastidio....") (**all. 15/III**).

Conversazione telefonica intercorsa tra ANNUNZIATA Alfonso (A) e ANNUNZIATA Fioravante (F).

R.I.T. 274/12. Linea n. 4617. Progressivo n. 2118. R.G.N.R. 2463-09. Data: 14/05/2012; ora: 09:31:57. Durata: 0:01:06.

A: pronto?

F: uè Alfò, buongiorno!

A: uè, ciao Fiore ciao.

F: ciao.

A: come andiamo?

F: eh... tutto bene!

A: tutto bene?

F: si, si.

A: bene!

F: eh...

A: dimmi?

F: no niente, volevo sape.... io sto preparando qualche altra cosa no?

A: si!

F: **però volevo sapè, se qualcosa di quello che ti ho portato.... le polo da uomo, quella roba là... se mancava qualcosa?**

A: no, eh ancora... ancora, ancora... ne abbiamo!

F: eh!

A: due o tre articoli di quelli ce li avevano pure qua!

F: ah?

A: **abbiamo dovuto togliere dalla vendita. Ecco....**

F: **ah, ah.... e che cosa? Che cosa?**

A: **e proprio tale e quale.... e mo....eh... Valeria lo sa.**

F: **ah, ah, ah ho capito?**



A: **da donna, da donna...**

F: **ah... eh.. a ... non ci stanno problemi, me li prendo io Alfò. Se, se danno fastidio....**

A: **vabbò, mo, mo, mo vediamo...**

F: **ah!**

A: **va bene.... eh... per... pare che per il momento no, insomma.... eh perché...**

F: **ah!**

A: ancora non è che... i giorni... (Incomprensibile)...

F: **eh, sta grande vendita non ci sta.. eh! Eh...**

A: **ecco qua... va bene?**

F: **vabbuò, eh.. fammi sapere eventualmente iah!**

A: **ci sentiamo sì.... ok!**

F: **ok!**

A: **ciao, ciao.**

F: **ciao, cià**

In un'altra conversazione⁴⁶⁸ telefonica è stato ANNUNZIATA Aldo⁴⁶⁹, interloquendo con suo fratello Alfonso, a far trasparire l'esercizio di pratiche di dubbia liceità riguardo alla compravendita di articoli di abbigliamento di "Gian Marco Venturi" ("per quanto riguarda Gian Marco Venturi" che abbiamo fatto il fatto dei pantaloni, l'anno scorso e le polo", "io già ho fatto l'inciucio eh, i pantaloni già li ho presi a prezzo buono", "ma ci sta pure il fatto che.... eh... quando faccio l'inciucio, no?"), **per il ritiro dei quali Alfonso lascia intendere un imminente viaggio da parte dei suoi familiari ("una camminata è la settimana prossima", "verrà, verrà Valeria", "Valeria e Carmelo").**

ANNUNZIATA Aldo ha poi continuato il dialogo rivelando che avrebbe fatto subentrare nelle succitate pratiche commerciali suo fratello ("ma ci sta pure il fatto che.... eh... quando faccio l'inciucio, no?", qualche cosa, poi io ti passo l'inciucio..." "... e quindi sarebbe ancora importante" "eh eh eh, hai capito?"), **il quale ha dimostrato di aver capito a cosa si riferisse il suo interlocutore** ("a posto, va bene Aldo, va bene") (all. 16/III).

⁴⁶⁸ R.I.T. 274/12 D.D.A. Linea n. 4617. Progressivo n. 2118 del 14/05/2012. Proc. pen. 2463-09 R.G.N.R. D.D.A..

⁴⁶⁹ **ANNUNZIATA Aldo** (NNNLDA53P11H913S), nato l'11.9.1953 a San Giuseppe Vesuviano (NA) e domiciliato a Nola (CS) CIS NOLA ISOLA 3:
 - rappresentante legale della **RALSA S.R.L.** (P. IVA 0451010217), società a responsabilità limitata, esercente il commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, con sede legale e negozio presso il citato domicilio e magazzino in San Giuseppe Vesuviano (NA), via Scopari 13, 14, 15;
 - identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4617. Progressivo n. 10505 del 22.05.2013 (all. 16/III).

Conversazione intercorsa tra ANNUNZIATA Alfonso (A) e suo fratello ANNUNZIATA Aldo (F).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4617. Progressivo n. 10505. R.G.N.R. 2463-09. Data: 22/05/2013; ora: 19:17:35. Durata: 0:08:17.

A: pronto

F: uè Alfonso, sono Aldo

A: uhe Aldo, ciao, ciao, dimmi tutto

F: okay, poi non sono riuscito più a prendere la linea perché poi stavo pure per strada e cose, ora

A: eh

F: ti volevo dire tu po...mh.. ne hai parlato un pochettino per quanto riguarda sto discorso di Carla Ferroni con tua figlia o no?

A: no, eh..così ho accennato oggi, oggi a tavola.

F: eh

A: dimmi, dimmi

F: no perché eh.. io se tu..hai problemi con e vuoi che mi interessi della cosa e ci possiamo organizzare in modo che già subito, subito possiamo fare un bel reparto, tutto qua.

A: allora, io...

F: cioè se lo vogliamo fare subito proprio

A: no..mbè

F: perché tanto il prodotto c'è.

A: il prodotto loro..loro merce ce...

F: eh

A: ne hanno

F: si

A: perché ecco

F: ma no..ecco siamo pronti su tutto!

A: eh allora, lo possiamo fare, ma questo qua guarda è un fatto importante per te pure

F: eh..

A: perché ..inc.le..

F: ma è logico

A: perchè tu, secondo pure come ha dettoperchè Mar...Valeria non ha detto sono la nipote ..inc.le.. e cose

F: si si lo so, lo so

A: inc.le.. però, però, dice così non la trovo mai assortita, mai cosa..

F: esatto

A: oh.. allora, ma questo è nell'interesse tuo pure insomma, se tu ..

F: eh

A: perchè l'articolo va... è conosciuto

F: no..

A: va iii....

F: siii

A: i prezzi sono giusti

F: allora

A: oh..

F: il problema

A: eh

F: è che è ..è...è...là in effetti è un porto di mare, no? un prodotto mentre che ci sta, non ci sta..ci sta, non ci sta. Allora, se vogliamo fare una cosa importante,

A: eh dimmi

F: io tengo pure l'opportunità di tenere..proprio... anche una persona lì come c'ha..inc.le..in effetti, che la faccio proprio tutti i giorni e non facciamo mancare niente

A: eh, eh

F: cioè se vogliamo essere proprio importanti importanti e dire "non dobbiamo farci mancare niente", no? Io ci riesco

A: si si

F: poi se vogliamo

A: e va bene, per me si per me si

F: eh, eh, io subito subito

A: eh

F: mi metto in moto e..

A: e..allora tu

F: se vuoi tu, già subito subito...

A: puoi già fare l'assortimento certo, manteniamoci sempre

F:eh

A: e vabbè quelli loro fanno tutta roba classica,

F:si si si ..inc.le..

A: ci manteniamo sempre sul classico, sul sicuro

F: ma



A: ecco

F: il discorso ...ecco...il discorso è che è tutta robetta sempre tranquilla. Noi, se vogliamo,

A: eh eh

F: io già..eh... domani che sono a casa, mi rendo conto

A: eh

F: se vi riesco a fare un furgone già domani pure

A: e va bene si si

F: subito subito, una furgonata in modo che faccio venti pezzi per articolo non di più, giusto?

A: eh eh si.

F: o..e i cinquanta articoli, mille capi escono subito, che problema c'è.

A: va benissimo eh...allora, allora fallo

F:eh..

A: per me , per me, per me lo puoi fare

F: no..eccol..

A: dedichiamo uno spazio facciamo un angolino perchè noi, se lo mischiamo

F: eh

A: insieme a tutti gli altri, non facciamo niente

F: no..e la puoi..inc.le..

A: dobbiamo fare un angolino Carla, Carla Ferroni come abbiamo fatto per per Pierre Cardin, che poi

F: esatto

A: non si riesce pure mai ad essere,

F: no, anche per..anche per questo

A: assortito..inc.le.. eh

F: io quello che voglio fare giustamente, ti voglio fa seguire passo passo

A: eh eh eh

F: su tutte le cose e..vediamo un poco ecco se magari se qualche cosa non va proprio la dobbiamo sostituire, la dobbiamo fare

A: ma..esatto!

F: certo no no

A: se tu

F: conto vendita al 100%, Alfò

A: ma



F: non un conto vendita al 100 però

A: già..qualche articolo che non va proprio, 20 pezzi..

F: eh...eh

A: che se ne vendono due su diciotto fermi

F: esatto

A: magari nella zona nostra non vanno

F: noooooo

A: ad un'altra vanno..eh..ecco

F: eh! eh!

A: cerchiamo ..inc.le..

F: ma li possiamo fare, li possiamo fare che giustamente e con Carla Ferroni e con Pierre Cardin, no?

A: eh eh

F: se qualcosa si è inceppata dopo una settimana, io glielo torno a portare e buonanotte

A: là se tu

F: devi fare una cosa fatta per bene, importante però

A: eh! se tu dediche, se tu dedicheresti a una

F: siiii

A: di far seguire questo lavoro, se tu trovi u...basterebbero quattro o cinque clienti come a me

F: ma..inc.le..allora

A: due due punti vendita io già ce li ho

F: eh eh

A: tra Vibo e Gioia , basterebbero altri due e due tre..

F: ma tu se vuoi

A: perchè sta persona segui...

F: eh eh

A: già può, puoi fare

F: esatto

A: un certo lavoro

F: ma tu se vuoi, ecco già pure con Carla Ferroni se lo vuoi mandare sia a Vibo che a Gioia, no?

A: eh

F: io ti faccio fare un assortimento di sei pezzi da una parte per una parte

A: eh benissimo

F: quindici in un'altra , quelli subito

A: lo puoi fare

F: ..inc.le.. scarica

A: lo puoi fare

F: io..oggi è mercoledì

A: mh

F: giovedì..eh..domani lo preparo, io pure venerdì mattina lo faccio stare là, per il mercato di sabato siamo operativi

A: e va bene, fallo allora

F: cioè

A: va bene

F: in modo che.e...e...mi guardo pure Pierre Cardin, quello che abbiamo fatto ti faccio lo stesso fatto

A: si

F: cinque e quindici e vediamo un poco eh...ora che vado a casa, domani mattina lo mettiamo subito in atto.

A: va bene. va bene

F: vabbuò?

A: per me ci so...mh..va bene...

F: se ci sta

A: purchè che seguiamo la cosa sempre

...omissis...

F: io c'ho una fornitrice qua a Carpi, che qua le cose non stanno bene, no

A: eh, eh eh

F: che è addirittura ha chiuso, e so..è n anno che non azzecca a fare niente, oggi proprio di questo abbiamo parlato

A: eh, eh

F: ma io..inc.le.. la prendo e la mando tutti i giorni là. Tutti i giorni là, in modo che, come esce la roba

A: beniss

F: eh... a trenta pezzi alla volta me li deve mandare e

A: esatto ..ma ..

F: io poi ti mando a sua volta i dieci pezzi alla volta

A: esatto

F: e non manca niente, ohhhhhh!!!!

A: ma se, se questa persona è disponibile e ti potrebbe seguire meglio per i punti vendita proprio

F: anche, anche, si!

A: da da fare quel lavoro

F: guarda

A: che tu avevi proposto a fiore

F: eh! eh!eh!eh!

A: ecco se tu..

F: questa.. Alfò...

...omissis... (fino alle ore 19:23:40)

A: se perfezioniamo con il prezzo di vendita vicino, questo

F: si

A: è una cosa..in futuro, è una cosa meglio ancora

F: eh, **ma il problema è se lo dobbiamo fare con il fatto ..con..con Pierre Cardin che il prezzo è impostato sì, con Carla Ferroni no, perchè il prodotto lo dobbiamo fare noi, cioè si deve fare..ci si deve lavorare vicino, jà.. eh...**

A: va bene.

F: è una cosa che ...

A: vabbè vediamo in seguito

F: mo dobbiamo...una cosa alla volta

A: eh, particolare

F: un passo alla volta

A: eh, va bene

F: eh, un'altra cosa ti volevo dire

A: dimmi dimmi

F: per quanto **riguarda Gian Marco Venturi**

A: si

F: che **abbiamo fatto il fatto dei pantaloni, l'anno scorso e le polo**

A: si si

F: **io già ho fatto l'inciucio eh, i pantaloni già li ho presi a prezzo buono**

A: eh e va bene..inc.le..

F: le cinque tasche, cotone e cose

A: ho capito eh



F: *eh una camminata come dobbiamo fare?*

A: ***una camminata è la settimana prossima,***

F: *mh, vabbuò*

A: ***verrà, verrà Valeria,***

F: *io ore*

A: ***Valeria e carmelo***

F: *io ora ti mando questi impianti di ..due..ti faccio fare due impianti di Carla Ferroni, uno per Vibo*

A: *si*

F: *e uno per Gioia*

A: *e uno per quà.. certo...*

...omissis...

A: *poi mi dici pure questi il sistema del prezzo, dell'IVA è lo stesso come quello, facciamo? in modo che io mi ...decido pure*

F: *eh quello lì*

A: *come prezzo vendita*

F: *si si si si eh si si si*

A: *il sistema manteniamo quello lì?*

F: *il sistema manteniamo quello lì*

A: *eh eh !*

F: *in più vedo giustamente, però eh..di poterci..mh.. fammi fare i conti perchè quello è SPUTTANATO eh..*

A: *eh!*

F: *poi ne parliamo, proprio*

A: *si no ma*

F: *da vicino*

A: *appunto, appunto perciò quella la la trovano trovano ai mercati*

F: *inc.le.. però eh!*

A: *... la trovano ai mercati perché da cinque p (fonetico) o da altri ce l'hanno non è che...*

F: *uhm*

A: *... perciò noi ci dobbiamo... limitare*

F: ***ma ci sta pure il fatto che... eh... quando faccio l'inciucio, no?***

A: *eh*

F: qualche cosa, poi io ti passo l'inciucio...

A: va bene, ia

F: ... e quindi sarebbe ancora importante

A: cerchiamo di recuperare su... su...

F: eeh

A: ... su quelle, ia

F: eh eh eh, hai capito?

A: a posto, va bene Aldo, va bene

F: a posto, procedo, va bene

A: ... va bene, ciao ciao

F: ciao ciao

A: ciao

F: ciao

In un'altra conversazione telefonica⁴⁷⁰ tra EPIFANIO Domenica e sua figlia ANNUNZIATA Rosa Anna⁴⁷¹, quest'ultima ha segnalato a sua madre che una fornitura di lenzuola non presenta il ricamo TRUSSARDI ("mamma senti, ri... sono arrivate le lenzuola di TRUSSARDI no? Quelli con..." "... i bordi, e non hanno messo il ricamo TRUSSARDI!").

Proseguendo il dialogo, EPIFANIO Domenica ha fatto trasparire che la pregressa fornitura riportava il suddetto ricamo ("però l'altra volta era... erano TRUSSARDI!"), lasciando intendere che la condizione per non operare un reso era l'invio da parte del fornitore dell'etichetta ("digli che ti mandino almeno l'etichettina gliela mettiamo noi eh... eh, digli: "o mi mandi un'etichettina ...") (all. 19/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra EPIFANIO Domenica (M) ed ANNUNZIATA Rosa Anna (R).

R.I.T. 969/13 D.D.A.. Linea n. 6284. Progressivo n. 372. R.G.N.R. 2463-09. Data: 04/06/2013; ora: 10:09:47. Durata: 0:01:07.

... Omissis ...

M: pronto!

R: mamma senti, ri... sono arrivate le lenzuola di TRUSSARDI no? Quelli con...

⁴⁷⁰ R.I.T. 969/13 D.D.A. Linea n. 6284. Progressivo n. 372 del 04.06.2013. Proc. pen. 2463-09 R.G.N.R. D.D.A..

⁴⁷¹ ANNUNZIATA Rosa Anna, nata il 18.11.1972 a Reggio Calabria e residente a Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111, n. 294. Identificata con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4614. Progressivo n. 3057 del 16.04.2012. Proc. pen. 2463-09 R.G.N.R. D.D.A. (all. 18/III).

M: si, si.

R: **... i bordi, e non hanno messo il ricamo TRUSSARDI!**

M: eh... glielo dici, quando tu vai a tornarglieli... gli dici che noi senza TRUSSARDI non li vogliamo!

R: esatto!

M: **però l'altra volta era... erano TRUSSARDI!**

R: eh, ma questa volta...

M: **digli che ti mandino almeno l'etichettina gliela mettiamo ... (zippamu) ... noi eh... eh, digli: "o mi mandi un'etichettina ..."**

R: eh...

M: "...ricamata"...

R: ... ora... ora... ora me la vedo io, okay!

M: va bene, ciao.

R: ciao.

(2) **LA MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C.**

Benchè la la MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C., risulti costituita dai soci PONTORIERO Claudio (con una quota pari al 95%) e da ZINNÀ Rosa⁴⁷² (con una quota pari al 5%), le operazioni di intercettazione hanno consentito di appurare che la nuova unità locale della succitata società (ad insegna Yumi) - aperta all'interno dei nuovi capannoni costruiti nelle adiacenze dell'esercizio commerciale "ANNUNZIATA", coinvolge di fatto anche BRAVETTI Roberta⁴⁷³.

Si fa riferimento, tra le altre conversazioni, a quella⁴⁷⁴ tra PONTORIERO Claudio⁴⁷⁵ e BRAVETTI Roberta⁴⁷⁶, nel corso della quale **quest'ultima ha riferito al suo interlocutore di aver detto a tale Carlo⁴⁷⁷ n.m.i. "che è una cosa che**

⁴⁷² **ZINNÀ Rosa** (ZNNRSN42E42H785Q), nata il 02.05.1942 a San Calogero (VV) e ivi residente in Via Giuseppe Berto 6.

⁴⁷³ **BRAVETTI Roberta** (BRVVRT67B50D704Y), nata il 10.02.1967 a Forlì (FO) e ivi domiciliata in via Gobetti Piero 9, rappresentate legale della B25 snc DI BRAVETTI ANDREA E ROBERTA E C. (P. Iva 03933910402), con sede presso il suddetto domicilio,

⁴⁷⁴ R.I.T. 274/12 D.D.A. Linea n. 4623. Progressivo n. 8177 del 26/10/2012. Proc. pen. 2463-09 R.G.N.R. D.D.A..

⁴⁷⁵ **PONTORIERO Claudio**, nato in Svizzera il 22.06.1969 e domiciliato a San Calogero (VV), via Giuseppe Berto. Identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche di cui al R.I.T. 274/12 D.D.A. Linea n. 4623. Progressivo n. 8982 del 14.11.2012. Proc. pen. 2463-09 R.G.N.R. D.D.A.. **(all. 20/III)**.

⁴⁷⁶ **BRAVETTI Roberta**, identificata con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche di cui al R.I.T. 969/13. Linea 6283. Progressivo n. 796 del 08.06.2013. Proc. pen. 2463-09 R.G.N.R. D.D.A.. **(all. 21/III)**.

⁴⁷⁷ Non si esclude possa trattarsi di **TCHENG CHAO JUNG CARLO** (TCHCJN60R05Z210H), nato in Cina il 5.10.1960, rappresentante della "YOUNG ROMA S.R.L." (P. IVA 05725291008), società a responsabilità limitata, con sede a Roma, via Gregorio VII 315, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di articoli in pelle.

avrebbe fatto con lo stesso Claudio" ("io fra l'altro ci ho parlato adesso con Carlo ah eh va bene, lui ha detto che da eh cioè lui ha già capito, ha detto ... comunque giacché ne parliamo bene ... io no no no ... gli ho detto che è una cosa che facciamo io e te ...").

Proseguendo la conversazione PONTORIERO Claudio ha poi proposto alla sua interlocutrice un modus operandi per la gestione della nuova attività, nel caso in cui l'avessero avviata insieme, tale che la merce sarebbe stata fornita allo stesso PONTORIERO dalla SIMAR⁴⁷⁸, la quale avrebbe poi pagato un terzo soggetto: "... in ogni casi se dovessimo farla io e te, lui ti dà la merce ... ci dà la merce ... la merce la deve dare a Simar, la manda da me la manda da me, ma la manda ... io ad esempio il bonifico, alla fine il pagamento deve essere fatto a uno tipo a Simar, a te, e poi tu ...", "... gliela paghi a lui voglio ... secondo me eh" (**all. 21 bis/III**).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e BRAVETTI Roberta (R).

R.I.T. 274/12 D.D.A. Linea n. 4623. Progressivo n. 8177. R.G.N.R. 2463-09. Data: 26/10/2012; ora: 12:20:37. Durata: 0:11:45.

R: pronto ...

C: Roberta?

R: ... allora ... dimmi!

C: ... aspetta un attimo, prima ti chiedo io! **Mi hanno telefonato i russi che debbono venire!**

R: eh!

... **Omissis** ... dalle ore 12:20:58 fino alle ore 12:23:40:

R: eh, eh **ah io fra l'altro ci ho parlato adesso con Carlo ah eh va bene, lui ha detto che da eh cioè lui ha già capito, ha detto ... comunque giacché ne parliamo bene ... io no no no ... gli ho detto che è una cosa che facciamo io e te ... si ...**

C: eh!

R: (Incomprensibile) ...

C: si!

R: ... eh ... lui un pò ha detto ... a quindi la fai tu e Claudio ... eh ... insomma ho visto che

C: si, ma in ogni caso ...

R:eh ... ho detto guarda ...

C: eh!

R: eh?

C: ... **in ogni casi se dovessimo farla io e te, lui ti dà la merce ... ci dà la merce ... la merce la deve dare a Simar, la manda da me, ma la**

⁴⁷⁸ **SIMAR S.R.L.** (P. IVA 02078640402), esercente l'attività di commercio all'ingrosso di articoli in pelle, con sede in Forlì (FC), via Gandhi 22.

manda ... io ad esempio il bonifico, alla fine il pagamento deve essere fatto a uno tipo a Simar, a te, e poi tu ...

R: uhm!

C: gliela paghi a lui voglio ... secondo me eh

R: uhm!

C: ... tipo le maglie le debbono dare a te!

R: dici!

C: avevo pensato io ... ma secondo me si! E' meglio ... o pensi di no, non lo so se poi come ... poi ci si mette

R: **ma secondo me è meglio fare ... adesso perché s dobbiamo partire ... subito, non riusciamo chiaramente, però un ... domani, secondo me bisogna fare una vera intestazione una vera ...**

C: **una società nuova!**

R: ... eh! Un'azienda capito, non cioè ...

C: **si ... però per adesso siccome non è possibile, per la licenza ... per aver ... mio suocero ha detto: le licenze ci vogliono trenta giorni ... dice .. se ...siamo noi ... dice andiamo al comune ... vediamo gli diciamo siamo noi, siamo sotto, ci stiamo spostando qua ... però dice, va fatta già la richiesta il cinque novembre bisogna fare la comunicazione dell'apertura in modo tale che voi a fine novembre potete aprire....**

... Omissis... fino alla fine della conversazione

(a) I fornitori e i partners nella produzione e nella commercializzazione

L'attività di intercettazione finora espletata ha consentito di evidenziare **diverse conversazioni e/o comunicazioni intercorse tra PONTORIERO Claudio, tale Susy⁴⁷⁹ (che utilizza un'utenza intestata a YOUNG ROMA sr⁴⁸⁰), BRAVETTI Roberta e BROSIO Bruno⁴⁸¹, dalle quali è emerso che il primo ha preso contatti con soggetti di nazionalità cinese per produrre articoli in pelle o rifornirsi di merce con marchi italiani.**

⁴⁷⁹ Non si esclude possa trattarsi di **ZHOU Xiao Chai** (ZH0XCH64C52Z210M), nata in Cina il 12.03.1964 e domiciliata a Roma Via dei Durantini 125, rappresentante legale della **F.T. S.R.L.** (P. IVA 04195041001), società a responsabilità limitata, esercente l'attività di valorizzazione e promozione immobiliare, con sede legale a Roma, via Portuense 1551/1555.

⁴⁸⁰ **YOUNG ROMA S.R.L.** (P. IVA 05725291008), società a responsabilità limitata, con sede a Roma, via Gregorio VII 315, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di articoli in pelle, rappresentata da **TCHENG CHAO JUNG CARLO** (TCHCJN60R05Z210H), nato in Cina il 5.10.1960.

⁴⁸¹ **BROSIO Bruno** (BRSBRN69E26F537J), nato il 26.05.1969 a Vibo Valentia e domiciliato a Castel Maggiore (BO), via P. Neruda 1. Identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche di cui al R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 3638 del 15.06.2012. Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A. (all. 22/III).

In particolare, è emerso un dialogo⁴⁸² in cui PONTORIERO, dopo aver domandato a Susy se si trovasse in Cina o in Italia (“sei in Cina o in Italia?”), **le ha chiesto di inoltrargli un conteggio sospeso relativo a delle valigie** (“mi dovresti far mandare quel conteggio delle valigie che è rimasto sospeso da te...”) **che intenderebbe saldare con assegni** (“perché io ce l’ho...però siccome mi hanno scontato delle note di credito se me lo fai mandare così vedo per quando ti posso fare...gli assegni per chiudere quel...quel sospeso...non so...”).

PONTORIERO, che ha proseguito la conversazione parlando delle borse da lui poste in vendita (“...le borse di... Laura Biagiotti io le ho messe a 20 euro...allora, quelle la le ho finite...”, “quelle che mi sono rimaste...”, “sai quelle che avevo preso da te dell’inverno...”, “allora invece di metterle in deposito le ho messe a 20 euro...Sergio Tacchini...un pochino di tutto no?”), **ha fatto trasparire che Susy fosse una sua fornitrice di merce con marchi italiani** (all. 23/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e tale Susy n.m.i. (S).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 1830. R.G.N.R. 2463-09. Data: 10/04/2012; ora: 13:21:29. Durata: 0:04:24.

S: pronto...

C: ciao...Susy..sono Claudio...ti disturbo...

S: ...ciao..no...

C: **sei in Cina o in Italia?**

S: eh?

C: sei in Italia o in Cina?

S: ah...Italia...Italia

C: ah...senti sai cosa ti volevo dire?

S: uhm

C: mi dove...

S: dimmi

C: **mi dovresti far mandare quel conteggio delle valigie che è rimasto sospeso da te...**

S: uhm...

C: **perchè io ce l’ho...però siccome mi hanno scontato delle note di credito se me lo fai mandare così vedo per quando ti posso fare...gli assegni per chiudere quel...quel sospeso...non so....**

S: va bene

C: ...quanti sono...ottomila novemila settemila novemila non so quanto sono

⁴⁸² R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 1830 del 10.04.2012. Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A.

S: *va bene*

C: *comunque sono meno di diecimila...tutto a posto?*

S: *va bene*

...Omissis...

C: *...le borse di... Laura Biagiotti io le ho messe a 20 euro...allora, quelle la le ho finite...*

S: *...(ride)...*

C: *quelle che mi sono rimaste...*

S: *eh*

C: *sai quelle che avevo preso da te dell'inverno...*

S: *eh*

C: *allora invece di metterle in deposito le ho messe a 20 euro...Sergio Tacchini...un pochino di tutto no?*

S: *eh*

C: *eh allora in quel modo si vendono altrimenti di economico non si vende proprio niente...*

...Omissis...

In un'altra conversazione⁴⁸³, PONTORIERO, dialogando con BRAVETTI Roberta riguardo a delle borse, ha rivelato che le produce lui avendo un suo canale "del cinese" ("però sono delle borse molto belle vol...io non le compro perché ho il canale mio del cinese che me le faccio io...e di pelle uguale a quelle...e quindi non compro quelle là perché mi costano 20 30 euro in meno a me ogni borsa...c'è il passaggio diciamo dell'azienda...però son delle belle borse...") (all. 24/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e BRAVETTI Roberta (R).

R.I.T. 274/12. Linea n. 4623. Progressivo n. 4593. R.G.N.R. 2463-09. Data: 17/07/2012; ora: 16:54:43. Durata: 0:26:27.

...Omissis...

R: *...è un mercato che magari conosce meglio lui il negozio, capito?*

C: *uhm uhm...io in questi giorni lo chiamo e vedo cosa ne dice poi se tu vuoi che andiam...pure andare a trovarlo è una persona...una persona di sessant'anni che ha esperienza eh...hanno...*

R: *uhm uhm*

C: *hanno delle aziende...insomma lavora da una vita con Bric's con Pininfarina con (incomprensibile) lavorava per Richmond e l'ha lasciata appena aveva difficoltà insomma ... lavora con Rocco Barocco...lavora con Nicoli...pelle Nicoli sai...le borse di Nicoli che è dalle parti tue forse in Toscana Emilia...*

⁴⁸³ R.I.T. 274/12 D.D.A., Linea n. 4623. Progressivo n. 4593 del 17/07/2012 (ora: 16:54:43). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A.

R: ah Nic...si si!

C: Niccoli, Nicoli...

R: uhm

C: che vendono le borse a 80 90 100 euro di pelle...

R: uhm

C: però sono delle borse molto belle vol...io non le compro perchè ho il canale mio del cinese che me le faccio io...e di pelle uguale a quelle...e quindi non compro quelle là perchè mi costano 20 30 euro in meno a me ogni borsa...c'è il passaggio diciamo dell'azienda...però son delle belle borse...

...Omissis...

Si fa riferimento altresì al dialogo⁴⁸⁴ tra PONTORIERO e BROSIO Bruno, nel corso del quale il primo ha rivelato al suo interlocutore di dover andare in un posto non meglio identificato “[...] da quel cinese che ha preso l'appuntamento là al Centergross [...]”, “al blocco 17” (all. 25/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e BROSIO Bruno (B).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 4970. R.G.N.R. 2463-09. Data: 26/07/2012; ora: 14:54:28. Durata: 0:02:15.

...Omissis ...

C: io...debbo andare lì da quel cinese che ha preso l'appuntamento là al Centergross...diceva...che mi aspettava per le tre...tre e mezza e poi vado a Parma...

...Omissis... dalle 14.55.10 alle 14.55.36

B: io alle tre e mezza c'ho un appuntamento in ufficio con uno che deve venire...se non viene vengo lì a farmi un giro lì...

C: va bene dai...e poi vado a Parma io...

B: e dov'è sto cinese e dov'è che magari mi faccio un salto? blocco 17...

C: aspetta...asp...aspetta che ti dico...aspetta...

B: come è andata lì a coso?

C: bene...

B: (incomprensibile)

C: ...cinese...

⁴⁸⁴ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 4970 del 26/07/2012 (ora: 14:54:28). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

B: uhm

C: e dove cavolo me lo ha scritto quella?...blocco 17

B: eh blocco 17 come si chiama il posto? blo...blocco 17 forse è quello...il nucleo centrale forse no?

C: eh Centergross blocco 17 c'è scritto qua...devo guidare adesso...ciao...che perdo ad Andrea...

Nel coso di un dialogo⁴⁸⁵ tra il predetto PONTORIERO Claudio e sua moglie ANNUNZIATA Rosa Anna (capatatao all'interno del veicolo CHRYSLER VOYAGER, targato EA*910*FD), il primo, dopo aver rimarcato la pratica di applicare un suo marchio su prodotti acquistati senza l'intermediazione altrui ("[...] siccome Kaleidos non è nessuno... è un marchio, è la stessa cosa che tu, t'inventi un marchio tu, vai in giro, te li prendi e ti attacchi i cartellini tu, come faccio io con i miei [...]), ha lasciato intendere di vantare una serie di contatti commerciali consolidatisi nel tempo difficilmente da instaurare ("[...] non è nemmeno detto che tu hai tutti i contatti..eh.. dove giro io, voglio dire... perché prima che arrivi là io ...sono arrivato.. non è che tu arrivi", "io sono 20 anni che giro, però le ho detto io [...])" (all. 26/III).

Conversazione tambientale intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e ANNUNZIATA Rosa Anna (R).

R.I.T. 2125/12 D.D.A. Linea n. 5619. Progressivo n. 217. R.G.N.R. 2463-09. Data: 16/01/2013; ora: 17:00.

Conversazione con alcuni passaggi in dialetto trascritti in italiano.

Omissis ...

C: ...tipo le borse che faccio io di NAVARRA...

R: ...vabbè, però hanno il marchiettino, il mercato all'ingrosso non ce l'hanno forse, quindi.

C: mhm... no! ...e tipo le borse che faccio io di NAVARRA...

R:ah...diciamo, a mia zia conviene, perché almeno...vuole...(inc.le)..

C: si, le conviene perché lei va e se le piglia pronte, però, le ho detto io, se tu Nunzia, riesci a farti un giro come me lo faccio io, e vai a comprartele tu, tu invece di andarla a vendere a 69 euro, eh.. tu la puoi vendere a 42, che ne vendi di più e tu la paghi 15 e straguadagni, perché così, ...la devi andare a vendere a 59, la paghi 24 più Iva, è la stessa cosa che vendi la borsa di Roccobarocco, di tutti quanti gli altri, quando metti lo sconto del 50, perdi pure l'iva.. se tu, con sta fascia...**siccome Kaleidos non è nessuno... è un marchio, è la stessa cosa che tu, t'inventi un marchio tu, vai in giro, te li prendi e ti attacchi i cartellini tu, come faccio io con i miei.** Però, la differenza è che la borsa la paghi 15 euro, 16.. 17 la più cara

⁴⁸⁵ R.I.T. 2125/12 D.D.A.. Linea n. 5619. Progressivo n. 217 del 16/01/2013 (ora: 17:00). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

R: (inc.le)..

C: eh, lo so però lei..però, però, **non è nemmeno detto che tu hai tutti i contatti..eh.. dove giro io, voglio dire... perché prima che arrivi là io ...sono arrivato.. non è che tu arrivi..**

R: certo

C: io sono 20 anni che giro, però le ho detto io, Nunzia, secondo me, tu riesci a marginare di più così. perché se tu vendi 100 borse di queste è la stessa cosa che hai venduto 100 borse di Valentino. Se tu vai e te le compri tu e vendi 100 borse delle tue, le hai pagate 1.500 € e le hai vendute a 5.000....

R: (inc.le)..

C: ...come faccio con le sciarpe, come faccio con tutte le cose qua.... praticamente, quello là, Kaleidos fa quello che io faccio in piccolo per me, lui lo fa con .. quello che vorremmo fare io e Roberta adesso, finalmente si è resa conto Roberta che, rivolgendosi ...dire... dire...direttamente al dettaglio, avendo il prodotto proprio al primo prezzo, riesci a lavorare con tre ricarichi, saltando tutti i passaggi, capisci?

...Omissis...

Una ulteriore conversazione⁴⁸⁶ tra PONTORIERO Claudio e tale Susy è dimostrativa dei succitati contatti commerciali, atteso che quest'ultima ha chiamato il suo interlocutore per informarlo di un imminente ordine di trolley dalla Cina, segnalandogli la possibilità di inviare un container anche a loro ("[...] sto ordinando il un pò di trolley da giù Cina ma ti posso mandare un venti piedi pure a voi [...]").

Susy ha poi proseguito la conversazione rivelando che si trattava di trolley di marchio "SOBRANI" (verosimilmente da intendersi SOPRANI) (all. 27/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e tale Susy n.m.i. (S).

R.I.T. 274/12 D.D.A. Linea n. 4623. Progressivo n. 15099. R.G.N.R. 2463-09. Data: 31/01/2013; ora: 09:46:42. Durata: 0:03:17.

C: pronto

S: sì Claudio ciao sono Susy

C: ciao Susy come va

S: bene

C: dimmi tutto

S: ehhh ma una cosa io **sto ordinando il un pò di trolley da giù Cina ma ti posso mandare un venti piedi pure a voi** come colori come coso senza che..che...

C: non ho cap...

⁴⁸⁶ R.I.T. 274/12 D.D.A. Linea n. 4623. Progressivo n. 15099 del 31/01/2013 (ora: 09:46:42). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A

S: arriva...sto or...

C: non ho capito

S: sto ordinando trolley a giù a Cina

C: eh ma di che marca

S: **Sobrani** (fonetico)

C: eh eh morbido

S: si si eh morbido di nero no..

C: eh

S: ma ti organizzo un venti piedi mando da voi

C: come vuoi quanti quanti set vengono in venti piedi

S: 240

C: e i colori?

...Omissis... dalle 09.45.30 alle 09.46.16

S: c'è Andrea qua oggi boh vediamo

C: ah e va bene

S: poi Roberta...Roberta vuole un po di borse pelle mo ti mando giù un pò di...un campionario

C: ah ah va bene

...Omissis...

Nell'ambito dell'attività di intercettazione è emersa altresì una telefonata⁴⁸⁷ intercorsa tra PONTORIERO Claudio e FANÌ Andrea⁴⁸⁸ concernente delle borse di importazione che questi avrebbe dovuto confezionare e spedirgli.

In particolare, **mentre PONTORIERO Claudio ha fornito al suo interlocutore le prime indicazioni sulla predisposizione e la spedizione di alcuni articoli** ("spediscili dai spediscili, perché conviene che li spedisci!"; "... mettimi la carta tipo sotto [...]"), "no la carta la metti...", "me la metto io..."), **FANÌ Andrea ha fatto intendere che gli articoli in spedizione erano delle borse** ("non la metto dentro le borse, insomma, la metti tu").

487 R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 7018 del 27/09/2012 (ora: 10:49:57). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A.

488 **FANÌ Andrea** (FNANDR67D15A944L), nato a Bologna il 15.04.1967 e domiciliato ad ARGELATO (BO), via Santo Stefano 35:

- avente partecipazioni nella **AMICA SAS DI FANÌ BERTINO & C.** (P. IVA 00669001208), con sede a Castel Maggiore (BO), via Massarenti 6, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di articoli in pelle;
- identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo 11234 del 03.01.2013 (**all. 28/III**).

Inoltre, quest'ultimo, chiedendo ulteriori chiarimenti sul confezionamento di tale tipologia di articoli ("ascolta su quelle d'importazione il cartellino te lo togli tu vero, dopo?"), **ha ottenuto da PONTORIERO precise indicazioni** ("tu, l'importante che c'è l'etichetta cucita, Navarra ..."), **ancorchè per taluni aspetti ha dimostrato di saper cosa fare:** "sì, sì **io tolgo**" "**.... il made in China dentro** e nh ... l'etichetta ...", "però il cartellino esterno della borsa te lo cucì tu!" (**all. 29/III**).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e FANÌ Andrea (A).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 7018. R.G.N.R. 2463-09. Data: 27/09/2012; ora: 10:49:57.

C: pronto.

A: Claudio buongiorno, sono Andrea ... (Rumori)

C: ciao Andrea!

A: ciao, buongiorno Claudio.

C: come va?

A: acolt tutto bene tu?

C: mah! A parte il raffreddore.

A: eh siamo in tanti col raffreddo (Ride) ascolta Claudio, ti chiedo eh ... se mi confermavi allora se venivi tu o dovevo spedirli?

C: no, no, no sp **no spediscili dai spediscili, perché conviene che li spedisci!**

A: ok, va bene!

C: quanto spendiamo hai detto?

A: nove euro a collo! Abbiamo detto

C: quanti sono? Hai visto quanti sono?

A: uhm

C: otto, nove?

A: ... secondo me sì, più o meno sono così

C: eh!

A: (Incomprensibile)

C: fammi il meno possibile, mettimi la carta

A: sì!

C: **mettimi la carta tipo sotto ...** (Si accavallano le voci)

A: te la metto dopo la carta?

C: no, la carta la metti

A: sì ... io ...

C: **me la metto io...**

A: ... non la metto dentro le borse, insomma, la metti tu

C: no la dividi la dividi, la dividi un pochino in ogni collo, in modo tale che non è molto pesante ogni collo

A: eh

C: eh.. li metti la dentro

A: ascolta su quelle d'importazione il cartellino te lo toglie tu vero, dopo?

C: tu, l'importante che c'è l'etichetta cucita, Navarra

A: **si, si io tolgo**

C: ... poi

A: **il made in China dentro eh ... l'etichetta ... (Incomprensibile)**

C: e mi cuci l'etichetta!

A: esatto!

C: eh!

A: però il cartellino esterno della borsa te lo cuci tu!

C: poi mi fai sapere se ne hai etichette o se te le debbo portare quando vengo su?

A: eh ... Navarra?

C: eh!

A: per adesso eh le stiamo facendo quindi per adesso

C: te ne sono rimaste!

A: ... ne abbiamo

C: eh! Va bene!

A: si, si qualc ... va bene?

C: ok!

A: allora ti spedisco domani o insomma penso domani, ecco.

C: va bè!

...Omissis...

Claudio poi chiede ad Andrea se sta preparando quelle etichette per le borse del campionario di pelle e gli chiede di farne qualcuna in più, in modo tale che se successivamente gli ordina le borse lui gli fa il ciondolino e gli attacca la targhetta sopra.

In altre conversazioni, PONTORIERO, allorché Pfa riferimento a merce (valige e borse) in arrivo, da porre in vendita, o comunque detenuta da loro, ha fatto intendere che la stessa fosse sprovvista di etichette e che queste venissero fornite da terzi allo stesso PONTORIERO per l'applicazione a posteriori.

In particolare, nel corso di una telefonata⁴⁸⁹ con una donna n.m.i., PONTORIERO Claudio, dopo aver domandato alla sua interlocutrice (che utilizza un'utenza del negozio MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C.) **se terzi non meglio specificati avessero consegnato qualcosa** (“[...] hanno consegnato qualcosa?”) **ed aver appreso della consegna di valigie di marca Bric's** (“eh ... le valigie [...] “Bric's”), **le ha chiesto se avessero le “etichette”**.

La donna rispondendo affermativamente, ha specificato che le aveva portate la madre dello stesso PONTORIERO (“si, ce li ha portati tua mamma ieri ...”) (all. 30/III).

Conversazione intercorsa tra PONTORIERO Claudio (P) e donna n.m.i. (D).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 9500. R.G.N.R. 2463-09. Data: 22/11/2012; ora: 19:23:49.

D: Maipon Store buonasera!

P: ciao, Claudio sono!

D: ciao, dimmi!

P: come va?

D: insomma ... tanto passeggiare eh ... poca vendita!

P: uhm ... ma gente ce n'è stata?

D: poca, qualcuno si però ... a passare.

P: uhm ... **hanno consegnato qualcosa?**

D: eh ... **le valigie**, oggi no!

P: le valigie di?

D: **Bric's**.

P: **ah, e le etichette le avevate?**

D: si, ce li ha portati tua mamma ieri ...

P: ah.

D: ... ieri sera, però ...

P: e port...

D: ... ne devono arrivare altri perché abbiamo sia Ghepard, due pezzi di ... di valigie e in più altri trolley... Bric's, abbiamo le etichette pure...

P: ah!

D: ... quindi non hanno consegnato tutto!

P: ho capito!

D: uhm.

⁴⁸⁹ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 9500 del 22/11/2012 (ora 19.23.49). proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

... Omissis ... (dalle ore 19:24:51 fino a termine conversazione).

Altresì in un successivo dialogo⁴⁹⁰, nel corso del quale ANNUNZIATA Rosa Anna ha avvisato suo marito PONTORIERO Claudio dell'arrivo di merce di "Young" ("vedi che hanno scaricato, per errore da me, quattro bancali..." "... o tre o quattro bancali grandi sai, di Young!") chiedendogli dove dove dovessero scaricare i bancali ("dove li dobbiamo scaricare ...tu...nel negozio nuovo o in quello vecchio?), lo stesso PONTORIERO prima ha fatto trasparire che si trattava di merce destinata al nuovo negozio aperto presso i nuovi capannoni del Parco commerciale ANNUNZIATA ("...si...si...si...in quello nuovo!..."), poi ha rivelato che per esse non aveva le etichette in quanto non gliene avrebbero mandate ("ancora non ho nemmeno le etichette, che non me le hanno mandate [...])" (all. 31/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra ANNUNZIATA Rosa Anna (A) e PONTORIERO Claudio (P).

R.I.T. 848/12. Linea n. 5012. Progressivo n. 1793. R.G.N.R. 2463-09. Data: 14/12/2012; ora: 13:39:16.

P: pronto.

A: ciao Claudio.

P: ciao.

A: **vedi che hanno scaricato, per errore da me, quattro bancali....**

P: **eh!**

A: **... o tre o quattro bancali grandi sai, di Young!**

...Omissis... fino al minuto 13:40:32:

A: *...tu a che ora sei là. ...tu ...dov...dove li dobbiamo scaricare ...tu...nel negozio nuovo o in quello vecchio?*

P: *...si...si...si...in quello nuovo!...*

A: *...nel negozio nuovo!...allora, io pomeriggio, quando tu sei qua .. eh... facciamo stò lavoretto capito?... perché magari è roba che ti serve per domani!*

P: ma ancora non ho nemmeno le etichette, che non me le hanno mandate, quindi....

A: *eh bè, telefonate!*

P: *.... mò telefono e vedo se...*

A: *telefonate!*

P: *.... se mi faccio mandare, hanno sblocca... sbloccato la strada?*

A: *sbloccato, sbloccato apposto!*

⁴⁹⁰ R.I.T. 848/12 D.D.A.. Linea n. 5012. Progressivo n. 1793 del 14/12/2012 (ora: 13:39:16). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A.

P: si passa?

A: sì!

P: va bene, ok!

A: ciao.

P: ciao.

Inoltre, nel corso della conversazione⁴⁹¹ tra PONTORIERO Claudio e un soggetto n.m.i. (che utilizza un'utenza del nuovo punto vendita del predetto PONTORIERO), il primo, dopo aver comunicato alla sua interlocutrice di aver ordinato i trolley della RONCATO, gli ha detto di farsi fare "le etichette" al loro arrivo ("i trolley della Roncato li ho ordinati", "eh quelli piccolini eh...dovrebbero arrivare ... poi quando arrivano vi fate fare le etichette...") (all. 32/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (P) e soggetto n.m.i. (commessa del negozio Yumi) (Y).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 16062. R.G.N.R. 2463-09. Data: 20/02/2013; ora: 12:56:52. Durata: 0:02:05.

...Omissis...

P: i trolley della Roncato li ho ordinati

Y: ok

P: **eh quelli piccolini eh...dovrebbero arrivare...poi quando arrivano vi fate fare le etichette...**

Y: sì

P: eh niente...c'è stata gente?

...Omissis...

In merito all'approvvigionamento di etichette si fa riferimento alla conversazione⁴⁹² tra PONTORIERO Claudio e sua moglie ANNUNZIATA Rosa Anna, in cui il primo ha informato la sua interlocutrice della necessità di dover procedere ad un ulteriore ordine di etichette, posto che quelle già in suo possesso (1.500 unità) non erano sufficienti ("debbo, debbo ordinarli le etichette che non mi bastano per queste borse, ne abbiamo 1500"), **specificandole che si tratta delle "etichettine" che devono essere cucite dentro le borse ("debbo ordinare le etichettine da fare, quelle da cucire dentro le borse") (all. 33/III).**

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e ANNUNZIATA Rosa Anna (R).

⁴⁹¹ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 16062 del 20/02/2013 (ora: 12:56:52). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

⁴⁹² R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 12741 del 12.01.2013 (ora: 08.33.32). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 12741. R.G.N.R. 2463-09. Data: 12/01/2013; ora: 08:33:32. Durata: 0:03:48.

...Omissis...

R: alle nove oggi che devi fare?

C: alle.... debbo andare. Alle nove?

R: che devi fare?

C: **debbo, debbo ordinargli le etichette che non mi bastano per queste borse, ne abbiamo 1500**

R: ah....Vabbè, allora certo che che ti sbrighi prima di mezzogiorno, e che devi fare, certo!

C: **debbo ordinare le etichettine da fare, quelle da cucire dentro le borse**

R: ah, ah, ah, ah

C: Mh. E niente, e poi... passo a vedere se c'è il cappellino ...

... Omissis...

Altresì, in altri dialoghi - che PONTORIERO Claudio ha intrattenuto con BRAVETTI Roberta, con VITALI Giorgio⁴⁹³ e con sua moglie ANNUNZIATA Rosa Anna - è trasparso sia che la pratica di etichettare fosse svincolata dal singolo prodotto, sia che taluni articoli oggetto di etichettatura fossero cinesi.

In particolare PONTORIERO Claudio, valutando nel corso di un dialogo⁴⁹⁴ con BRAVETTI Roberta (capatato all'interno del veicolo CHRYSLER VOYAGER, targato EA*910*FD) la possibilità di commercializzare sciarpe, ha evidenziato che la loro indisponibilità di marchi da apporvi fosse il solo limite per l'acquisto ("...anche queste di Laura Biagiotti di particolare non c'hanno niente...queste di Balestra, invece, son belle...si, li fanno in Cina, però son particolari...no, ma il problema è che tu non hai nessun marchio, sennò noi andiamo, ce le compriamo da Paolo e ci cuciamo l'etichetta ... con che cazzo ce li possiamo cucire...hai capito? ...come Lancetti la possiamo usare come Lancetti [...]").

In merito PONTORIERO ha proposto alla sua interlocutrice l'utilizzo del marchio BALESTRA, essendo in possesso sia di fatture afferenti a detto marchio, sia di astucci (confezioni) inviatigli da tale "Euroseta" ("... con chi lo possiamo fare...secondo me con Balestra si può fare ...perche io ne ho fatture...gli ho chiesto quantità industriale..", "...poi di astucci di Renato Balestra, io di confezione regalo ne ho che le debbo bruciare per quanto me ne ha mandate l'Euroseta..."), dicendole che sarebbe bastato far cucire l'etichetta ("...eh eh...no, basta l'etichetta e le facciamo cucire...").

⁴⁹³ **VITALI Giorgio** (VTLGRG48T22D526U), nato il 22.12.1948 a Felino (PR) e domiciliato a Langhirano (PR), piazzale della Pace - pilastro 1. Identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 274/12 D.D.A. Linea n. 4623. Progressivo n. 6305 del 07.09.2012 (al. 34/III).

⁴⁹⁴ R.I.T. 2125/12 D.D.A.. Linea n. 5619. Progressivo n. 96 dell'11/01/2013 (ora: 16:00). Proc. pen. n. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

Altresì PONTORIERO, rispondendo a BRAVETTI che gli aveva chiesto se poteva fare lui l'etichetta ("... eh, si..ma ... l'etichetta chi la paghiamo...tu la puoi far fare?..."), ha lasciato intendere che sapesse già a chi rivolgersi ("...ah, l'etichette ti dico io...ti dico io chi...", "...l'azienda li fa pure a (inc.le)...a Modena...a Reggio Emilia..."), osservando successivamente: "...tanto figurati chi viene a controllare se quelle sciarpe sono di Balestra o meno! No?"

Nel prosieguo, lo stesso ha concordato con la sua interlocutrice di acquistare qualcosa dalla EUROSETA per avere anche "fatture fresche" con cui, in futuro giustificare, la presenza in magazzino di sciarpe "da pochi soldi" (all. 35/III).

Conversazione ambientale intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e BRAVETTI Roberta (R)

R.I.T. 2125/12. Linea n. 5619. Progressivo n. 96. R.G.N.R. 2463-09. Data: 11/01/2013; ora: 16:00.

...Omissis...

C: ..anche queste di Laura Biagiotti di particolare non c'hanno niente...queste di Balestra, invece, son belle...si, li fanno in Cina, però son particolari...no, ma il problema è che tu non hai nessun marchio, sennò noi andiamo, ce le compriamo da Paolo e ci cuciamo l'etichetta ... con che cazzo ce li possiamo cucire...hai capito? ...come Lancetti la possiamo usare come Lancetti ...(inc.le)...

R: ... non so se (inc.le)..

C: ... con chi lo possiamo fare...secondo me con Balestra si può fare ...perche io ne ho fatture...gli ho chiesto quantità industriale..

R: (inc.le) basta fare le etichette qua...

C: ...Balestra ...

R: ...(inc.le)...

C: ...poi di astucci di Renato Balestra, io di confezione regalo ne ho che le debbo bruciare per quanto me ne ha mandate l'Euroseta...

R: ...eh allora si prende la foto e ce le facciamo ..inc.le...

C: ...eh eh...no, basta l'etichetta e le facciamo cucire...

R: ... (inc.le)...

C: ... eh, si..ma ...l'etichetta chi la paghiamo...tu la puoi far fare?...

R: ...si ...

C: ...eh falla fare...(inc.le)...

R:l'ho usata (inc.le) di tessuto da mettere dentro nella fodera

C: ...allora, falle fare...

R: ...eh, solo che io non ho.. non so a chi farle fare..ah si, si... forse si...

C: ...ah, l'etichette ti dico io...ti dico io chi...

R:... ce l'ho un'azienda ...

C: ...l'etichetta è quella che c'è sulla cravatta...tu c'è l'hai la cravatta di Balestra ...

R: ...no... ma l'azienda ...

C: **...l'azienda li fa pure a (inc.le)...a Modena...a Reggio Emilia...**

R: ...(inc.le)...non si può (inc.le)...

C: **...tanto figurati chi viene a controllare se quelle sciarpe sono di Balestra o meno ! no?.....**

C: ...boh...ma tipo se tu volessi fare un completo con la sciarpa ...(inc.le) e sciarpa dovresti chiedere l'autorizzazione?..

R: ...devo chiedere il permesso...

C: ...eh?...

R: ..devo chiedere il permesso...

C: ..a chi?.. alla Balestra o all'Euroseta? ...

R: ...alla Balestra...poi...cioè, io ho il permesso di fare parure ...però devo passare le licenze del marchio ufficiale...

...Omissis ... sino alle ore 16:26:17

C: **Allora, io direi che conviene comprarci ste sciarpe da.. da pochi soldi, o magari qualcosina compro pure dall'Euroseta, 3 o 4 modelli li compro, giusto per avere una fattura fresca, di quest'anno. E poi.... li compriamo e.....**

...Omissis...sino alle ore 16:28:34

C: **...ma ste borse con che cazzo di cartellino ci mettiamo...io lo debbo far fare ... io YUMI non ce l'ho..a meno che..tu non hai un cartellino già fatto...là buttato ...che usavi una volta ..un marchio qualsiasiche non sia ROBERTA ECLETTICA (fon.) ...na cosa qualsiasi ...il cartellino esterno da attaccarlo...senza che vado a fare quello YUMI ... per adesso ...**

R: ...(inc.le) la li facevo col computer (inc.le) del Merylin (fon.)...

C: ...no..non di questi...tipo...nemmeno dei Coloniali ...tipo un nome qualsiasi, hai capito...

R: ...ma non ne ho...perché io non ne ho mai usatoho fatto poche borse (inc.le)...

C: ...ma non delle borse..anche dei portafogli...

R: ... ma non ne uso...nei portafogli non si usano i cartellini, Claudio ...

C: ...è possibile che sopra ... in mezzo a tutti quella cateru ...

R: ...no...

C: **...Amo e Odio?**

R: **..Amo e Odio ne ho tanti ...**

C: **...datemi quelli che gli attacchiamo quelli...**

R: ...li chiamiamo così, Amo e Odio...



C: **...eh, per adesso...per questa volta...gli debbo togliere questo cartellino cinese!...**

...Omissis...

Nel corso di una conversazione⁴⁹⁵ (capitata all'interno del veicolo CHRYSLER VOYAGER, targato EA*910*FD) intercorsa tra PONTORIERO Claudio e VITALI Giorgio, il primo ha suggerito al suo interlocutore di fare "il lavoro delle etichette" a Parma, potendo acquistare le borse ad un minor prezzo ("[...] noi se il lavoro delle etichette ...di tutte queste cose volessimo farle da qualcuno qui a Parmariusciremmo a farlo...perché è probabile che le troviamo a meno le borse...sempre lo stesso genere ...").

Claudio ha proseguito la conversazione specificando che, in questa ipotesi, loro avrebbero dovuto togliere "il made in China" e "cucire le etichette" ("...le borse...però ce le danno....dobbiamo togliere noi il made in China ...noi cucire le etichette ...noi mettere la carta ...fare tutto il lavoro noi ...) (all. 36/III).

Conversazione ambientale intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) BRAVETTI Roberta (R) e VITALI Giorgio (G).

R.I.T. 2125/12 D.D.A.. Linea n. 5619. Progressivo n. 99. R.G.N.R. 2463-09. Data: 11/01/2013; ora: 19:00.

...Omissis...

C: **...ah...sai cosa ti volevo chiedere, Giorgio ...**

G: **...eh...**

C: **...Giorgio?...(rumori in sottofondo)...noi se il lavoro delle etichette ...di tutte queste cose volessimo farle da qualcuno qui a Parmariusciremmo a farlo... perché è probabile che le troviamo a meno le borse ... sempre lo stesso genere ...**

G: **...le borse o l'etichette? ...**

C: **...le borse...però ce le danno....dobbiamo togliere noi il made in China ...noi cucire le etichette ...noi mettere la carta ...fare tutto il lavoro noi ...**

G: **...non so se conviene!...**

C: **...eh...però significa che da 17 le paghi 12...la borsa..di cinque euro ...però bisogna vedere se c'è qualcuno... qua..**

...Omissis...

L'attività di intercettazione ha fatto emergere altresì conversazioni che hanno lasciato intendere pratiche di dubbia liceità riguardo alla commercializzazione di articoli non meglio identificati, anche con riferimento ai loro progetti.

⁴⁹⁵ R.I.T. 2125/12 D.D.A.. Linea n. 5619. Progressivo n. 99 dell'11/01/2013 (ora: 16:00). Proc. pen. n. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

Si fa riferimento alla **conversazione⁴⁹⁶ tra PONTORIERO e BRAVETTI Andrea⁴⁹⁷**, nel corso della quale quest'ultimo, dopo aver riferito al suo interlocutore di aver parlato con Roberta ("... ascolta me, ma... no, la ... la Roberta mi parlava un pò prima..... lì, di NAVARRA, quelle cose lì no?"), **ha evidenziato le sue difficoltà sui portafogli perché** "per marcare oh... YUMI o marcare come cazzo vogliamo.... cioè mi devo mettere in casa le linee anonime, io lo posso fare con una, due linee, però son sempre quelle!".

PONTORIERO ha poi proseguito il dialogo chiedendo a BRAVETTI di produrre articoli anonimi dal campionario in realizzazione afferente a RONCATO o BALESTRA, lasciando intendere che la sua intenzione era di farli marchiare NAVARRA ("tu adesso da quel campionario.... che stai facendo, non ne puoi fare un pochino anonime e li metti dentro?"; "qualcosa di RONCATO, qualcosa di BALESTRA che può stare bene nel.... nel NAVARRA, poi se..se si vendono, si vendono, sennò te le marchi BALESTRA o te li marchi RONCATO o te li manchi... marchi.... come cazzo vuoi!").

Altresi, dopo che BRAVETTI riferisce che Roberta aveva detto di "fare il made in Italy" ([...] la Roberta diceva ... bisogna fare il made in Italy.... ho capito, ma io non lo posso mica fare scusa il made in...."), **PONTORIERO ha fatto trasparire che la sua intenzione era quella di staccare semplicemente l'etichetta made in China** ("noo..... che made in Italy, bisogna fare quelli articoli là..... ah.... e quelli più belli, più curati... quelli più carini, uno poi quando arriva ... che li deve timbrare.... eh..... eh come dire.... NAVARRA, gli tira dentro... quell'etichetta made in China... gli fa la scatola...", "... eh li metti dentro!") (all. 38/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (P) e BRAVETTI Andrea (B).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 15523. R.G.N.R. 2463-09. Data: 07/02/2013; ora: 17:35:36. Durata: 0:14:40.

... Omissis ...

B: ascolta me, ma... no, la ... la Roberta mi parlava un pò prima..... lì, di NAVARRA, quelle cose lì no?

P: uhm!

B: ho detto: "io son d'accordo per le borse, per quelle cose lì, ma per i portafogli io faccio fatica"... perché.... io per avere Navarra, per marcare o... YUMI o marcare come cazzo vogliamo.... cioè mi devo mettere in casa le linee anonime, io lo posso fare con una, due linee, però son sempre quelle!

⁴⁹⁶ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 15523 del 07/02/2013 (ora: 17:35:36). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

⁴⁹⁷ **BRAVETTI Andrea** (BRVNDR68D06D704I), nato il 06.04.1968 a Forlì ed ivi domiciliato in via Gobetti Piero 9, con partecipazioni nelle SIMAR S.R.L. (P. IVA 02078640402). Identificato con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 274/12. Linea n. 4623. Progressivo n. 18215 del 15.04.2013. Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A.. (all. 37/III).

P: che significa sempre quelle, tu adesso da quel campionario.... che stai facendo, non ne puoi fare un pochino anonime e li metti dentro?

B: mah, io le posso anche fare e dico: "va bè, fammeli arrivare neutri, scegliamo le linee del campionario nuovo che... che verrà" che....

P: qualcosa di RONCATO, qualcosa di BALESTRA che può stare bene nel..... nel NAVARRA, poi se..se si vendono, si vendono, sennò te le marchi BALESTRA o te li marchi RONCATO o te li manchi... marchi.... come cazzo vuoi!

B: ah! Io lo posso anche fare sessanta per colore e farli arrivare neutri, quello non è un problema bisogna scegliere le linee e poi.... possiamo anche farle! Faccio uomo e donna eh.... eh li faccio arrivare! Però ecco di quelle linee che noi abbiamo qui, non linee particolari o più belle, perché **la Roberta diceva ... bisogna fare il made in Italy.... ho capito, ma io non lo posso mica fare scusa il made in.....**

P: noo..... che made in Italy, bisogna fare quelli articoli là..... ah.... e quelli più belli, più curati... quelli più carini, uno poi quando arriva... che li deve timbrare.... eh.... eh come dire.... NAVARRA, gli tira dentro... quell'etichetta made in China... gli fa la scatola...

B: sì!

P: na bella scatola, NAVARRA... Milano, NAVARRA.... come cazzo vuole che accia.... eh....

B: (Farfuglia)

P: ... eh li metti dentro!

B: io su.... su.... su quello lì che andrò ad ordinare lo posso già anche fare, ti dico io adesso devo già ordinare..... (Sospira) quattro linee di Nappa devo ordinare.... però non posso fare il sintetico da donna.... il sintetico da donna....

P: ma io infatti il sintetico non lo voglio, io voglio solo la.... voglio mettere solo la pelle!

B: eh!

P: il sintetico no!

B: ok ... (Incomprensibile)

P: ma poi non la Nappa, io voglio quelle cose.... eh.... non il solit....

B: più.... un pò più lavorate!

P: ma non il solito classico perchè i negozi ormai.... i negozi al.... al dett.... ahm..... vogliono più... cosettine un pochino particolari, tanto ne comprano tre, tre, tre, tre prendono.... eh.... quaranta portafogli, ma tre, tre, tre! La Na.... chi vuol la Nappa.... il portafoglio classico di Nappa, io non lo ... (Incomprensibile) eh? Nemmeno quelli in BALESTRA... roba varia, son là! Quelli semplici così.... ne sto vendendo poco!

B: Uhm, uhm! Va bè.... va bene dai, va bene quella roba lì adesso io mi organizzo eh... e tanto... va bè io parto.... (Sospira) quando parto il ventuno, il ventidue.... eh....

P: poi, lei diceva che voleva fare una linea per l'ingrosso... là con (enne) N.... by NAVARRA, (enne) N così.... eh.... da.... da, da distribuire

all'ingrosso, da fare.... ti... eh... no all'i....all'ingrosso, non so come cazzo ha de.... ha detto che vuole fare, tipo come SOPRANI, come BIAGIOTTI lo vuole dare così no?

B: Uhm!

P: ... in distribuzione! E con.... eh... con (enne) N fare... (enne) N di NAVARRA oppure un altro nome.... eh di NAVARRA con NAVARRA scritto piccolo in modo tale che NAVARRA rimane solo per il dettaglio!

B: uhm!

P: ... ha detto... fai come vuoi? Io gli ho detto che secondo me, ne parliamo sempre, bisogna sfruttare qualcosa per iniziare a fare una.... piccola linea per il dettaglio... che ci pagano con l'assegno alla consegna, al corriere.... eh... gestito in quel modo però dove c'è per il dettaglio un total look perché... solo col portafoglio non ti dà retta nessuno, devi fa....

B: no, no quello.... (Si accavallano le voci)

P: devi fa....

B:bisogna fare le borse... bisogna fare....

P: ... bisogna fare le cinture da uomo una, due cinture da donna eh... le cinture da uo.... le cinture da uomo... poi bisogna fare le borse, bisogna fare qualche tracollina da uomo qualche portafogli e qualche sciarpa.... fare un catalogo, fotografare questi articoli in una sala campionaria, fotografarli eh.... e poi le foto fare un catalogo come quello che io ho fatto di Yumi.... da far vedere all... alla alla rappresentante come eh.... come fanno tutti insomma no?

B: si, si!

P: avere....

B: poi...

P: ...un cataloghino da.... da... da dare a.....

B: un pò....

P: tutti....

B: ...un pò.... un pò di tutto.... di un'idea.

P: si, ci vuole.... in modo tale....

B: (Incomprensibile) ma te ce l'hai lì la vendita al dettaglio?

P: **ah! Io ho i rappresentanti che vengono a vendere da me, questi che mi hanno chiesto RONCATO, questi che mi hanno chiesto SOPRANI eh... uno è il rappresentante che lavorava per MIRIADE che adesso... BATTAGLIA, si è organizzato diversamente con MIRIADE e l'ha buttato fuori, questo poverino dice: "io.... loro ve.... ve.... vendevano centottantamila euro a... all'anno di... di... di prodotto eh... vendendolo a cani e porci" ed è vero questo perché lo trovavi LANCETTI, KRIZIA, RB lo trovavi dappertutto, dice: "mi ha dato.... eh... la rappresentanza a me, io in due stagioni, dopo due stagioni ho portato il fatturato quasi a settecentomila euro facendo eh... punti vendita.... dando l'esclusiva" e infatti è venuto da me e ha detto: "se.... la fai tu, io non l'ha do a nessun altro" FABBRI.... anzi no ha fatto Catanzaro, Reggio eh... Lamezia, non aveva solo Cosenza! Dice: "gliel'ho portato a settecento mila, si sono**

congratulati con me e adesso si sono organizzati diversamente perché consegna diverse.... direttamente MIRIADE insomma...." eh....

B: si, si!

P: e dice: "a me mi hanno buttato fuori praticamente..." dice: "ed è scorretto perché io ho una famiglia, io ho investito tanto.... adesso ho un campionario con due linee.... eh... di aziende spagnole".... dice "io sto facendo tutti i miei clienti, ne ho centodieci... clienti che mi compravano..... però sai un conto è andare con eh.... KRIZIA eh.... VALENTINO, RB, un conto è andare con un'azienda spagnola che non conosce nessuno, mi comprano qualcosa, ma non faccio il fatturato, se invece avessi SOPRANI, o avessi RONCATO avessi un marchio di questi, insieme magari anche al tuo NAVARRA...." mi ha detto: "completo, piuttosto che girare questa spagnola, che non la conosce nessuno..." eh.... e dice: "vorrei girare...." eh.... e dice: "perché tutti quei clienti, non dico che farei settecentomila euro, come li facevo con MIRIADE, con i tre marchi", però.... na... naturalmente le seconde linee aveva non le prime linee lui eh! No ROCCOBAROCO....

B: uhm, uhm!

P: prima linea, RB, KRIZIA e VALENTINO!

B: si, si, si chiaro!

P: eh, eh!.... dice: "però se il campionario è va...." è pur vero dice: "che voi avete tutte le cartelle, tutte le tracolle da uomo che il fatturato che uno perde" dice: "con MIRIADE, io vendevo solo borse praticamente, qualche foulard.... borse qualche cintura e qualche portafogli perché cinture e portafogli quasi niente!....

B: si, si!

P: voi invece siete molto forti nei portafogli, quello che perdo con le altre borse che non ho che magari non ci sono in RONCATO, o in SOPRANI però avete cartelle, tracolle e minchiate varie, quindi non dico che si possono fare settecentomila, ma tre -quattrocentomila euro eh... per.... con, con ogni marchio si potrebbero fare!".... eh.... e allora pensavo... ho detto a Roberta, di darli a questi, che è gente seria, che ha già lavorato eh... solo con assegni, pagamento anticipato con assegni, quindi sono già abituati.... eh.... poi c'è il rappresentante della RONCATO della.... di Federica della CIAK RONCATO che pure lui mi ha detto: "eh... se tu mi dai".... dice: "io il... distribuisco le tracolle, le valigie tutta la roba della RONCATO" della RONCATO casa madre e non RONCATO V, la RONCATO CIA.... la RONCATO vostra insomma!

B: si, si, si!

P: dice: "se io avessi pure.... tutta la roba, le borse...." insomma tutta la roba che ha Carlo eh.... dice: "io.... io ho.... ho sessantacinque clienti che mi comprano RONCATO! Valigeria eh... e cartelle!"... eh dice.... questi mi farebbero tutti la piccola pelletteria, perché praticamente io non ne ho, mi farebbero tutti.... son tutti punti vendita che farebbero i portafogli, le cinture e le borse!

B: si!

P: e quindi erano due rappresentanti ho detto: "uno se riusciamo ad averla gli diamo RONCATO, uno gli diamo ro.... SOPRANI" e tra questi due inseriamo pure NAVARRA a quello che è più bravo gli diamo pure il catalogo di Nova.... di NAVARRA per distribuirlo lo incentiviamo, facciamo una riunione, lo incentiviamo con qualche.... magari....

B: uhm!

P:con qualche aiuto, con qualche stimolo in più per distribuire il prodotto... eh... con i clienti che questi hanno che sono... clienti di... diciamo buoni che... il rappresentante della RONCATO è un rappresentante che da trentadue anni che lavora, fa il rappresentante, li conosce tutto voglio dire, perché è un signore che ha... ah... cinquantase, cinquantasette anni non è che....

B: sì!

P: è un ragazzino!

B: eh!

P: Ha BRACCIALINI pure ha gli ombrelli di BRACCIALINI, ha gli ombrelli della MOIA, di LAURA BIAGIOTTI ha le borse della.... MELLUSO eh... ha anche altre aziende eh! Non è che.... però ha detto: "non ho aziende tipo.... come RONCATO o come SOPRANI dove.... dove la... la oh... la stessa azienda mi dà: portafogli, borse, scarpe" eh... eh...dice: ... eh... "la MELLUSO mi dà solo cinture, un'altra azienda Mi dà solo borse non... non... non fanno tipo un total look nell'accessorio e quello mi manca"... eh... dice: "e lo vendono altri praticamente, lo vendono.... pugliesi o siciliani che vengono con altri marchi eh... eh... li comprano da altri" dice: "i miei clienti... se io li avessi!"... e sono clienti naturalmente che questo conosce! Eh... e io avevo pensato, ho detto magari con questi due... eh... eh... riusciamo eh.... dato che il campionario adesso è valido perché tutte le volte che ci siamo messi, siccome gli diamo tre portafogli ad uno, tre cinture ad un altro abbiamo fe.... sempre fatto una cosa un pochino come gli zingari... eh!... mentre invece il rappresentante vuole avere l'immagine.. il supporto... che ci sia dietro come ce l'ha.... come c'è in SOPRANI perché c'è il catalogo, ci sono le borse voglio dire hai capito?... come RONCATO... son belle le borse, il cartellino... ci sono le cinture è tutto..... presentabile dai, quindi....

B: sì, sì, sì!

P: ... sia come vendita programmata, sia come vendita eh.... quasi al pronto si potrebbe.... fare un buon lavoro dato che questi.... questi clienti ce li hanno hai capito? Partire da questi e magari non fai grandi cose, magari in tutto farai cinque seicentomila euro di fatturato!

B: sì, sì.... (Si accavallano le voci)

P: però ci....

B: esatto!

P: cinque seicentomila euro di fatturato ci guadagni il trenta per cento hai capito?... no... il quaranta per cento, no dove ci guadagni niente perché praticamente... un ... un portafogli da cinque euro glielo vendi dieci, non glielo vendi sei e cinquanta! Fai meno fatturato ma più utile.... e da là, magari, iniziare ah.... magari in Emilia Romagna, ho detto a Roberta, tra voi e tra Giorgio non dico tanto ma riusciamo a fare dieci clienti giusto per, per, per... perché poi noi non è che, che poi dobbiamo vivere solo con questo lavoro.... dico... iniziamo a fare un qualcosa, dove lo stanno facendo tutti e magari quando noi più non abbiamo nessuna più "chance" decidiamo di farlo noi però ormai lo stan... o fanno cani e porci perché si stanno tutti orientando così.... hai capito? Lo stanno facendo quasi tutte le aziende... ma anche questi del Center Gross eh!.. tanti! Si stanno orientando così, direttamente al dettaglio dove hanno margini più alti, mettono il rappresentante.... dice... sì.... ma noi non abbiamo rappresentante.... e vorrà dire che ci appoggiamo ad uno studio che ci ricerca questi rappresentanti se vogliamo farlo... noi dobbiamo prima decidere se vogliamo farlo...

B: sì, sì, sì.

P: ... se vogliamo fa... se vogliamo farlo, come lo fanno gli altri Andrea... lo possiamo fare anche noi... e se noi non conosciamo nessuno per la distribuzione, ci saranno degli uffici o degli studi che ti... ti trovano i rappresentanti... eh... eh... ti fanno le indagini, ti trovano... ti danno i nominativi, magari vogliono la percentuale però uno investe due... tre mila euro... quattromila... li paga, questi uffici. e ti trovano degli agenti... ti nominano... ti segnalano degli... degli agenti... ti fanno una selezione... per il dettaglio... perché io non penso che tutte le altre aziende che si mettono a fare la vendita al dettaglio sono tutti che ce li hanno sotto la scrivania gli agenti e domani mattina decidono di fare il dettaglio eh li... e li dicono vabbè domani mattina fate il dettaglio eh... e iniziano a lavorare... si appoggeranno a qualche istituto, a qualche ufficio... qualche studio che ci sarà come c'è nell'ingro... tu... sei più organizzato nell'ingrosso che riesci a trovare eh... voglio dire, questi... come ti posso dire... eh questi... rappresentanti, quando li devi cambiare... sei nel giro... ci sarà pure il giro del dettaglio... penso io... stà solo decidere...

B: va bè dai!

P:sta solo a decidere se noi lo vogliamo fare... eh... e iniziare a farlo oh... se non lo vogliamo fare...

B: adesso ne parlo con la Roberta e domani quando sei in viaggio ti richiamo.

P: va bene, ciao!

B: ok? Ciao, ciao....

P: ciao!

B: ciao, ciao.

Altresi, nel corso di una conversazione⁴⁹⁸ telefonica tra PONTORIERO Claudio e BRAVETTI Roberta, quest'ultima, dopo aver proposto al suo interlocutore pratiche di dubbia liceità riguardo all'emissione di fatture (“[...] no vabbè adesso vediamo dai...qualcosa...io te le sposto...e poi te...poi me ne farai una...me ne fai una...anche te...più avanti...”, “quando ti sei liberato un pò di castelletto.”) **ed aver appreso da PONTORIERO di essere sprovvisti di merce firmata** (“no...ce n'è...ce n'è...merce ce n'è...ci manca solo il firmato...perchè qui da noi purtroppo va il firmato...va RONCATO...SOPRANI...LANCETTI...BIAGIOTTI...questevanno...sta roba firmata ci manca...quelle la appena le metti le vendi...infatti se tu guardi le stampe... “), **ha rivelato la sua intenzione di timbrare degli articoli n.m.i. “con un marchio”, lasciando intendere di poterli giustificare come acquisto in “stock” di modelli vecchi** (“io adesso le prendo...quando que...faccio così...prendo quelle di ROSMINI e poi le timbro con un marchio...cazzo me ne frega...possiamo avere fatto uno stock da qualcuno...modelli vecchi..che ne so io?”; “li...li...li marco...con qualche marchio”).

PONTORIERO, prima ha suggerito di applicare il marchio Renato BALESTRA (“pure Renato BALESTRA!!! che sono borse vecchie...”), **poi ha osservato che il marchio andrebbe applicato bene, lasciando intendere**

⁴⁹⁸ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 18337 del 18/04/2013 (ora: 17:58:07) - Proc. pen. 2463/09 - D.D.A..

che tale pratica venisse posta in essere anche da tale Giorgio⁴⁹⁹ v.m.i., sulle borse - citando quelle "SOPRANI...fatte...con una targhetta" ("[...] però vanno marcate...andrebbero fatte per bene...come le borse giuste...non...così alla cazzo di cane come le fa Giorgio...", "come quelle di SOPRANI...fatte...con una targhetta...").

Proseguendo il discorso PONTORIERO ha proposto una soluzione più semplice a BRAVETTI, che poco prima aveva ribadito la sua disponibilità a "marchiare" gli articoli ("eh le posso...eventualmente le posso marchiare..."): acquistare uno stock da tale Carlo⁵⁰⁰, poiché la carta di Soprani gliela aveva mandata ("ma piuttosto che fare tutto sto giro...bastava che ci stoccava qualcosa ehh... coso...Carlo, perchè la carta ce l'ha mandata di SOPRANI...").

Altresì BRAVETTI, rispondendo al suo interlocutore che le aveva riferito di aver visto la nuova collezione di SOPRANI ("vabbè ma ce le hanno di SOPRANI le belle...io l'ho vista la collezione"), ha osservato che non avrebbero dato loro proprio le nuove borse ("ah ce le hanno sì...le nuove ce ne hanno...", "sono quelle che non ci danno").

In merito PONTORIERO ha suggerito alla sua interlocutrice di farsi spedire qualche articolo "a modo di campione", ("eh...ma pure se" "a modo...a modo di campione a te non te li può mandare e tu quando vieni a giugno me li mandi...tra 1 mesetto?"), lasciando intendere che lo avrebbe posto in vendita lui, unitamente agli altri articoli in sua disponibilità fornitigli dalla stessa BRAVETTI e da Carlo, pur consapevole che non fosse una pratica lecita ("sì ma non viene... ma non viene nessuno più a controllare, perchè tanto scusami...tra quelle che hai mandato tu e quelle che ha mandato Carlo...di SOPRANI ce ne sono...sono brutte però ci sono...quindi...", "di SOPRANI, tra quelle che ha mandato Carlo e quelle quelle che hai mandato tu ce le abbiamo").

Nel prosieguo PONTORIERO ha rivelato di essere già avvezzo a tali pratiche avendo posto in vendita cinture e portafogli ("Io portafogli li ho messi, le cinture le ho messe, perchè le stiamo vendendo tanto...orami...all'inizio son venuti a controllare...ormai non vengono più...ormai l'hanno... l'hanno digerita la cosa...quindi", "perchè praticamente io l'ho rimesse... anche le cinture eh!!! tutte quelle cinture che mi ha dato Carlo le ho messe, le stiamo vendendo...che non abbiamo cinture nere...") (all. 39/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e BRAVETTI Roberta (R).

R.I.T. 274/12 D.D.A. Linea n. 4623. Progressivo n. 18337. R.G.N.R. 2463-09. Data: 18/04/2013; ora: 17:58:07. Durata: 00:08:26.

C: sì

R: eh...sono io che c'è?

⁴⁹⁹ Non si esclude possa trattarsi di **VITALI Giorgio**, nato il 22.12.1948 a Felino (PR).

⁵⁰⁰ Non si esclude possa trattarsi di **TCHENG CHAO JUNG CARLO** (TCHCJN60R05Z210H), nato in Cina il 5.10.1960, rappresentante della **"YOUNG ROMA S.R.L."** (P. IVA 05725291008), società a responsabilità limitata, con sede a Roma, via Gregorio VII 315, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di articoli in pelle.

C: eh...niente (inc.) tu mi hai chiamato...

R: allora...cosa stavam dicendo...**no vabbè adesso vediamo dai...qualcosa...io te le sposto...e poi te...poi me ne farai una...me ne fai una...anche te...più avanti...**

C: e te ne faccio una...ma come?

R: **quando ti sei liberato un pò di castelletto..**

C: si...ma te ne...io però te le ho fatte tutte ormai...hai capito? non ne ho più da fare..

R: ho capi...eh...vabbè...adesso quando ti...siamo un pò più avanti ne farai una...dopo la farò io...la farò anch'io...cioè...voglio dire

C: ehh si...e ma ...ho capito...

R: cerchiamo di calarle piano piano per vedere (inc.)

C: entro dicembre bisogna calarle tutte e rientrare...entro dicembre...

R: si si...no no...anche prima...cioè...cerchiamo adesso di...di ...vedere come fare...facendo sempre un pochettino meno...eh così le..le..insomma le facciamo solo eventualmente in un momento...non so...dai te la faccio una di...però..senza essere così...

C: di estrema necessità...

R: bravo bravo...

C: ma...eehh...non facciamo niente quindi con NAVARRA? non vuoi che dall'autunno prossimo facciamo qualcosa?

R: no...io vorrei...sono le forze che mancano...nel senso che qui non si riesce a stare dietro a niente...per me è da fare perchè...è da fare...adesso io

C: vuoi...

R: anche con Andrea, gliel'ho ridetto...perchè è un marchio che mi piace...che invece di pagar delle royalties io voglio pagar quello, e quindi io lo voglio fare...il problema è che bisogna...bisogna coordinare un attimo...io adesso...appena posso un pò di linee di portafogli io le faccio però...invece di star li a far (inc.) cioè bisogna che ce le abbiamo così diciamo ce le abbiamo da vendere e incominciamo a venderle...adesso gliel' faccio mettere un pò in programma...

C: mmhh

R: capito? però...capito..stare li dopo a fare...cioè ...bisogna che io abbia il materiale in mano e dico Claudio io sono partita c'ho queste 4 linee e così intanto...

C: e poi dovremmo...dovremmo cercare qualcuno...tipo ROSMINI⁵⁰¹ che ci fa le borse che magari pure...me la vedo io...eh

⁵⁰¹ **ROSMINI SRL** (P. IVA 077840018), società a responsabilità limitata, con sede legale in Torino, lungo Dora Napoli 22 bis, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di pelletterie, marocchinerie e art. da viaggio, rappresentata da WU XIUJUN (nato in Cina il 16.08.1969).
Quest'ultimo risulta coniugato con ZHENG XIAO FEN, nata in Cina il 03.02.1970, titolare dell'omonima ditta individuale (P. IVA 1059670012), esercente l'attività di

R: allora...Rosmini mi ha girato...mmhh...adesso te lo inoltro anche a te...

C: eh

R: il campionario sarebbero di 908...adesso Andrea ha detto che probabilmente gli dirà...eehh...che al limite lo scaltiamo...lui ci deve andare...

C: mh

R: e poi mi ha mandato

C: mh

R: no, questa è la spuntatura di questo...invece tu mi hai mandato quello di...

C: io ti ho mandato eehh...tremila e trecento euro

R: si

C: l'acquisto, tremila e sei tremila e sette più IVA...e duecento

R: eehhh adesso vediamo se io me lo faccio...se glielo faccio scalare tutto da Andrea, così non devo neanche girargli niente...sono a posto con lui..

C: mmhh...270 pezzi acquistati e venduti 60/70 pezzi mi pare..a quando abbiamo l'aggiornamento noi eh...

R: eh...cerca di ...cerca di vendere che (inc.) mi fai dei bonifici con la Yumi...dai..ciao

C: eh dopo che paghiamo questi assegni a Maggio te li facciamo...non ti preoccupare..adesso c'è da pagare questi 2 assegni...poi a Maggio viene il turno tuo...ma rimane poco di tuo eh? un diecimila euro...penso (rivolgendosi a persona vicino a lui) quanto dobbiamo mandare alla SIMAR?

R: come?...c'è il nuovo che ti ho mandato...

C: il nuovo, che cos'è il nuovo?

R: quello li delle magliette...quella roba li...

C: eh ma quelle dobbiamo venderle ancora...

R: eh appunto dico...vendi

(si sovrappongono le voci)

C: no...voglio dire, già che ti dobbiamo mandare...(rivolgendosi a persona vicino a sè) quanto gli dobbiamo mandare? di Yumi... cinquemila e due è rimasto...cinquemila e due di marzo e febbraio sono rimasti duemila...settemila euro ti dobbiamo mandare...più aprile...secondo me saranno..alla fine di aprile ...per maggio ti dobbiamo mandare un quindicimila...e a maggio te li mandiamo...12000...13000...così...

R: mh

C: a maggio...a maggio viene il turno tuo...

R: dopo..

C: che adesso

R: dopo...

C: si dovrebbe iniziare a vendere..

R: eh appunto...perchè dai...se...anche Rosmini se io adesso gli dico

C: poi mi sta...mi stanno chiedendo di aprire...

R: sai perchè se gli dico...se gli dico così...adesso vediamo se riusciamo eh?

C: eh

R: tipo (inc.) però se le gira Andrea...così...magari posso dire..guarda mandamene un altro pò..capito? per avere della roba..da vendere...

C: si si si

R: non so che cos'hai?

C: **no...ce n'è...ce n'è..merce ce n'è...ci manca solo il firmato...perchè qui da noi ^{purtroppo} ^{va} ^{il} firmato...vaRONCATO...SOPRANI...LANCETTI...BIAGIOTTI..queste vanno..sta roba firmata ci manca...quelle la appena le metti le vendi...infatti se tu guardi le stampe...**

R: io adesso le prendo...quando que...faccio così...prendo quelle di ROSMINI e poi le timbro con un marchio...cazzo me ne frega...possiamo avere fatto uno stock da qualcuno...modelli vecchi..che ne so io?

C: eehh

R: li...li...li marco...con qualche marchio...

C: pure Renato BALESTRA!!! che sono borse vecchie...

R: mmhh..se non...se son pelle però siamo un pò più a rischio...perchè chi me le...mmh

C: no..sintetico più che altro, però vanno marcate...andrebbero fatte per bene...come le borse giuste...non...così alla cazzo di cane come le fa Giorgio...

R: mmhh...mmhh

C: come quelle di SOPRANI...fatte...con una targhetina...

R: (inc.) quelle che ci può dare ROSMINI...cioè più di tanto non è che gli puoi mettere...eh

C: si si si si

R: eh le posso...eventualmente le posso marchiare...

C: ma piuttosto che fare tutto sto giro...bastava che ci stoccava qualcosa ehh... coso...Carlo, perchè la carta ce l'ha mandata di SOPRANI...

R: mh

C: ci ha mandato delle...delle borse proprio che fan veramente cagare...

R: mh... mh

C: **si che ce le ha vendute a 10 euro...però...voglio dire...io quando andavo la da Susy, con 8...9 euro...10 euro...di Laura BIAGIOTTI stoccavo il fior fiore...**

R: mmhh...mmhh..

C: eh...(inc.)

R: eh ma guarda che adesso anche loro sono messi un pò in (inc.) ...

C: **vabbè ma ce le hanno di SOPRANI le belle...io l'ho vista la collezione.**

R: **ah ce le hanno sì...le nuove ce ne hanno...**

C: eh...eh...

R: **sono quelle che non ci danno**

C: **eh...ma pure se**

R: capito?

C: **a modo...a modo di campione a te non te li può mandare e tu quando vieni a giugno me li mandi...tra 1 mesetto?**

R: **ah io posso chiedergli il campione ...e me lo fa pagare a prezzo pieno...**

C: con lo sconto del 33?

R: e sì...prezzo pieno intendo prezzo di listino con lo sconto del...sì SOPRANI al 33 ???...e invece RONCATO c'ho solo il 30...

C: guarda

R: **eh io posso anche fare finta di...poi dopo però...cioè voglio dire...se le posso mandare...**

C: **si ma non viene... ma non viene nessuno più a controllare, perchè tanto scusami...tra quelle che hai mandato tu e quelle che ha mandato Carlo...di SOPRANI ce ne sono...sono brutte però ci sono..quindi...**

(si sovrappongono le voci)

R: mh

C: **di SOPRANI, tra quelle che ha mandato Carlo e quelle quelle che hai mandato tu ce le abbiamo. Io portafogli li ho messi, le cinture le ho messe, perchè le stiamo vendendo tanto...orami...all'inizio son venuti a controllare...ormai non vengono più...ormai l'hanno...l'hanno digerita la cosa...quindi**

R: eh

C: **perchè praticamente io l'ho rimesse...anche le cinture eh!!! tutte quelle cinture che mi ha dato Carlo le ho messe, le stiamo vendendo...che non abbiamo cinture nere...**

R: certo

C: e le ho messe..quindi...però ci voleva della roba fresca...se c'era un centinaio di borse di RONCATO e un centinaio di SOPRANI fresche, delle tracolline, delle cartelle, tutte ste...noi non abbiamo una cartella...

R: mmh

C: devo vendere quelle della DL...dai...è vergognoso...ho dovuto mettere dentro quelle della DL...quelle della RONCATO

R: quelle della DL???

C: DL...DL valigerie...DL

R: ah

C: quella di Bari

R: e ah...e quelle di amica ti sono arrivate? quelle di renato BALESTRA...di Amica?

C: le borse?

R: eh!

C: si erano 10 per (fonetico)...le ho vendute...che quando la roba è giusta si vende...

R: ah...costavano un botto

C: c'era il baul...un...unico colore...si ...31 euro e 33 euro vanno al pubblico, col 35 % di sconto...

R: mh

C: e le abbiamo vendute

R: madonna, 35 anche...vendevano a 9...10...11 euro al mondial jeans (fonetico)

C: eh si ..ma noi così le abbiamo pagate

R: mh

C: e metti 12 più Iva diventano 15 per 2 ...30...31...eh...dobbiamo stare... eehhh nel 100%..dove possiamo...

R: adesso..

C: dove possiamo, stiamoci dentro...dove non possiamo...già si vende poco

R: provo a chiamare anche un altro...voglio vedere che marchi c'ha...vabbè dai cìà...

C: ciao

In una ulteriore conversazione⁵⁰² intercorsa con BRAVETTI Roberta, PONTORIERO Claudio, parlando di un eventuale acquisto di sciarpe ("le sciarpe vorrei andare con te a fartele vedere, vorrei andare a comprarle a Milano, farti vedere in genere com'è, comprarle li a Milano, portarmele giù [...]") **ha fatto riferimento al fratello di suo suocero (ANNUNZIATA Alfonso), lasciando intendere che si potrebbe occupare di togliere etichette e cartellini e di ricucirne altre nonché di stirare ed inserire in buste personalizzate tali prodotti** ([...] darle al fratello di mio suocero che praticamente lui li... gli toglie

⁵⁰² R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 18807 del 29/04/2013 (ora: 10:03:48). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

tutti i cart... le etichette, tutti i cartellini, gli cuce l'etichetta, te le stira, te le mette nelle buste personalizzate e si prende un euro [...]” (all. 40/III).

Conversazione intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e BRAVETTI Roberta (R).

R.I.T. 274/12 D.D.A. Linea n. 4623. Progressivo n. 18807. R.G.N.R. 2463-09. Data: 29/04/2013; ora: 10:03:48. Durata: 0:25:51.

.... Omissis

C: ... (riferendosi a Carlo n.d.r.)... eh... io a lui lo vorrei tenere dentro perchè siccome loro sono forti nell'abbigliamento e praticamente... l'abbigliamento non ci arriva, perchè bisogna farlo in Cina e in Cina (Incomprensibile) lui è forte, loro sono forti nell'abbigliamento perché è da cinque anni...

R: uhm...

C: e anche nelle scarpe.... io ho il compare di... mio suocero qua, FB, Francesco Boccia, che praticamente a lui... (Incomprensibile) tutte le imitazioni delle migliori firme, perché lui ha una boutique di firme altissime, ha Gucci, Prada, Fendi...

R: uhm, uhm!

C: e poi lui ha una fabbrica a Napoli che produce abbigliamento e calzature, però praticamente vende un vestito... mio suocero vende un vestito... (Incomprensibile) una camicia a 29 euro al pubblico, hai capito? Quindi se uno vuole inserire una linea di abbigliamento, uno si può appoggiare a lui, a lui o al fratello di mio suocero e tu praticamente riesci a fare un complemento di abbigliamento senza (Incomprensibile)fare dei grossi numeri (Incomprensibile)

R: uhm.

C: (Incomprensibile) giacche... e ti fa 24 pantaloni, ti faccio un esempio, qu... quindi... questo..

R: uhm.


C: ... è pure molto importante, dove non hai il problema del pagamento....

... Omissis

C: ...io voglio gestirlo in questo modo, con le conoscenze e le amicizie che abbiamo, che ci danno fiducia e sanno che paghiamo, non mi voglio soffocare a dire... io li sto comprando dalla Cina o da qua e mi devo... no! Voglio comprarle in modo tale che io ho i tre, quattro mesi di pagamenti in Italia, questo qua Francesco, tuo suocero, ce lo fa ad esempio le sciarpe io voglio andarle a comprarle a Milano, mi senti o è caduta la linea?

R: si, si, si, si.

C: **le sciarpe vorrei andare con te a fartele vedere, vorrei andare a comprarle a Milano, farti vedere in genere com'è, comprarle li a Milano, portarmele giù (Incomprensibile) però la pagarle non in contanti, perché la io gliele pago anche a sei giorni ah... a questa cinese, portarmele giù, quelle di Laura Biagiotti, anche quelle di... voglio dire... anche di queste firme, perché lui lavora per le firme, portarle giù, darle al fratello di mio suocero che**



praticamente lui li... gli toglie tutti i cart... le etichette, tutti i cartellini, gli cuce l'etichetta, te le stira, te le mette nelle buste personalizzate e si prende un euro.

R: uhm.

C: quindi va... sì, è tanto... tu dici così: "noi paghiamo la sciarpa tre euro e poi un euro" ...però poi la fai come quella di Combipel che la vende 29... hai capito cosa ti voglio dire? Senza dover andare in Cina, a fare le sciarpe in Cina, tutto sta storia perchè noi non ci stiamo dentr... non è una cosa che possiamo gestire noi, io voglio comprare i 10.000 euro di sciarpe, pagarle 40 per, 40, 40, qu... come ho fatto con Roberta eclettica

R: uhm, uhm.

C: poi darle a questo qua che me le stira, mi... mi cuce le etichette, mi fa questo lavoro e me le porta pronte, però noi lo dovremmo fare per bene, sederci, metterci in macchina, andare a Milano, vedere in modo tale che...

R: ma... anche le, anche le... ma scusa anche le borse ma... eh ... invece di and... cioè... tu dici servono comunque anche quelle le cinesi oh... o... se facciamo delle linee in pelle con dei prezzi giusti eh ... e facciamo solo (Incomprensibile)

C: ma in pelle con dei prezzi giusti, Roberta, tu la borsa più economica di pelle la paghi 30 euro, a pagarla 30 e fare tutto il giro che dobbiamo fare noi eh... e... praticamente e... la devi vendere 45 e non ci stai dentro, con 45 non ci stai dentro, la borsa da 30 la devi vendere 59, devi fare lo sconto (Incomprensibile) del 30%, 59... 60 meno 30 sono 18 vai a 42, tu la paghi 30, praticamente la... la deve... 59 per 2 punto 4, la può (Incomprensibile) 130, 140 hai capito il pubblico?

R: uhm.

C: eh... e... si può fare, ma si può fare una linea, ma proprio bella, curata, di pelle, con la piastrina di metallo all'interno, che ce le può far fare Carlo pure, però il sintetico... il sintetico ci deve fare i campioni Carlo!


R: ah certo!

C: e poi... e poi studiare pure uhm... il... come dire... studiare pure l'abbigliamento e per l'abbigliamento non ti preoccupare, tu appena... io ti faccio vedere tutto il corner di FB, lui produce dalla cravatta, produce... si fa fare da laboratori, lui ha la fabbrica lui, producono loro, però lui taglia fa, compra i tessuti perché lui compra i tessuti tipo Versace originali no? Se li fa fare e poi va... oppure che ti dico? Marzotto oppure Armani, il jeans, il lavaggio uguale a quello di Armani, poi va e se li fa fare e i jeans (Incomprensibile) li vendono 34 e 90 i suoi, li fa in Italia hai capito? Dove se a te servono 24 pantaloni, tu nel giro di una settimana, 10 giorni ce li hai!

R: uhm, uhm, uhm!

C: e poi li fa lui, investe lui, tu gli dici: "io..." ti fa in campionario, investi nel campionario, giri il campionario, dopo che hai girato il campionario e... gli fai l'ordine hai capito? Ma questo è un discorso che si fa più avanti poi non è che si deve fare subito!

R: sì, sì, sì, sì.



C: allora la uno può... puoi... puoi impontr... improntare il corner da... da... da proporre ai negozi, del total look, delle borse, del... però questo fa solo uomo eh! Donna non ne fa, FB!

R: uhm, uhm, uhm!

C: fa solo uomo che è l'i... è l'ideale, perché la donna è quella che... eh crea più difficoltà e fa le scarpe, delle belle scarpe made in Italy che si vendono... di vera pelle che si vendono 59, 69 hai capito?

R: si, si, si ho capito!

C: eh! E voglio dire... puoi fare un corner e poi puoi pure (Incomprensibile) decidere di fare un negozio monomarca.

R: esatto!

C: e in quel caso lo puoi fare il negozio monomarca, con le borse da uomo, le borse da donna eh... eh l'abbigliamento, però se uno non inizia già da adesso ad avere un campionarietto, a vedere 50.000 euro in una stagione... io non dico che dobbiamo vendere 500.000 euro ma anche a vendere 50, 100.000 euro in una stagione, a provare, a darla a questi rappresentanti che sono amici e dire così: "guarda (Incomprensibile) di distribuirmi questo prodotto e c'è un progetto dietro ", dove ci credono, però... non puoi andare con la borsa cinese, comprata da Rosmini, con l'etichetta cucita dentro e gliela porti perché questi rappresentanti, questi studi non è che sono nati ieri, la sanno meglio di te la storia!

R: uhm!

C: quindi e... gli devi far vedere che c'è un impiant... una struttura come quella di Soprani de... dentro!

R: si, si.

C: ci sono le borse studiate, logate, il tessuto logato, tutto come... si... si deve... che poi il lagato viene pure bene con la N di Navarra hai capito? Mica viene male?

R: no, ma infatti io (Incomprensibile) marchio che non... che... che non dobbiamo pagare della sai se... rimane in casa, perché... tutte 'ste firme, qua ci hanno rotto il cazzo!

C: io me la potrei vedere per le sciarpe e poi per l'abbigliamento.

R: va bè!

.... Omissis

In questo contesto si rileva una conversazione ⁵⁰³ intercorsa tra PONTORIERO Claudio e tale Arturo ⁵⁰⁴ (captata nell'ambito del R.I.T. 2125/12,

⁵⁰³ R.I.T. 2125/12 D.D.A.. Linea n. 5619. Progressivo n. 1942 del 29/03/2013 (ora: 13:00) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

⁵⁰⁴ Verosimilmente trattasi di **DONGHI Arturo** (DNGRTR54H07I625Q), nato a Seregno (MI) il 07.06.1954 e domiciliato a Nibionno (LC), via Montello 18, che risulta:
- rappresentante legale della :

all'interno dell'autovettura CHRYSLER targata EA*910*FD), nel corso della quale il primo ha detto al suo interlocutore di aver acquistato uno stock di sciarpe da HM⁵⁰⁵ di Como lasciando intendere però di averle ritirate in un'altra cittadina (mi sono arrivate delle sciarpe...che ho fatto uno stock [...]), “[...] le sciarpe che ce l'aveva l'HM di Como...; “[...] io le ho stoccate.... eehh... dall'HM, me le ha mandate e non mi ha nemmeno... non mi ha emesso ricevute bancarie [...], “[...] A Como non ha niente, sono dovuto andare a...[...]”.

Nel corso del dialogo PONTORIERO ha rivelato di aver fatto realizzare cinquecento cartellini riportanti il marchio “Laura Biagiotti” da una tipografia di un suo amico (“e io son dovuto andare in tipografia qua, da un amico mio, e farmi fare i cartellini Laura Biagiotti, gliene ho portato uno e gli ho detto “fammeli, fammi cinquecento cartellini” e me li ha fatti... senza fare l'impianto eh! Me li ha fatti quelli che li fanno all'(incomp.le)... dove li fanno...”), **facendo trasparire che si tratta di una pratica illecita (“Non si potrebbe fare è vero, se la Finanza glieli trova...”)**.

Dopo che PONTORIERO ha ribadito di aver fatto i cartellini e specificato che “glieli stanno attaccando” (“io sono andato, li ho fatti e glieli stanno attaccando”), **Arturo ha proseguito la conversazione lasciando intendere che il suo interlocutore applicasse le etichette su un prodotto griffato** (“si... poi tu non è che metti Laura Biagiotti su un prodotto...” “anonimo”) (all. 41/III).

Conversazione ambientale intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e Arturo (A).

R.I.T. 2125/12 D.D.A.. Linea n. 5619. Progressivo n. 1942. R.G.N.R. 2463-09. Data: 29/03/2013; ora: 13:00

...Omissis... (da inizio conversazione alle ore 13:03:15)

C: **mi sono arrivate delle sciarpe...che ho fatto uno stock... non ce l'ha più nessuno, in nessun settore... dice... biancheria dice che l'ha lasciata pure...**

A: l'ha lasciata a (incomp.le)...

C: eh, la pelletteria la Parmigiani non la fa più...

A: non la fa più

C: ...eh che amica della Laura Biagiotti, no... **le sciarpe che ce l'aveva l'HM di Como...**

A: di Como

(1) **PIRANDELLO CINQUE SRL** (P. IVA 07010100969), società a responsabilità limitata, con sede legale in Giussano (MB), via L. Pirandello, esercente l'attività di finissaggio dei tessuti;

(2) **NOVARESIN S.P.A.** (P. IVA 00230560138), società per azioni, con sede legale in Nibionno (LC), via Montegrappa 28, esercente l'attività di finissaggio dei tessuti;

(3) **FASTFLOW SRL** (P. IVA 02340830138), con sede legale a Lurago d'erba (CO), via Manzoni 25, esercente l'attività di consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica.

- liquidatore, dal 24.07.2009, della **DONGHI ENRICO E FIGLI S.A.S IN LIQUIDAZIONE** (P. IVA 00202070132), società in accomandita semplice, con sede in Nibionno (LC), via Montello 18, esercente l'attività di tessitura.

⁵⁰⁵ Trattasi della **H.M. & C S.R.L.** (P. IVA 04740610482), società a responsabilità limitata, con sede legale a Lurate Caccivio (CO), in via Repubblica n. 6, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento ed accessori.

C: eh, non le fa più... infatti **io le ho stoccate... eeh... dall'HM, me le ha mandate e non mi ha nemmeno... non mi ha emesso ricevute bancarie, niente**, gli devo fare il bonifico io... non so perché, mi ha detto "no, fammi il bonifico tu" . **A Como non ha niente, sono dovuto andare a...** (incomp.le, la conversazione è possibile ascoltarla solo in GSM con fonia disturbata)... questo praticamente ha detto che non riesce più a pagare... a stare in quei minimi...

A: però sai...

C: però la roba non l'ha fatta adesso, perché sono...

A: no...

C: ...delle sciarpe che io ho comprato due anni... non le ha fatto false...

A: no...

C: ... gli ha tolto l'etichetta...

A: ... probabilmente quello che gli rimaneva (incomp.le)...

C: **e io son dovuto andare in tipografia qua, da un amico mio, e farmi fare i cartellini Laura Biagiotti, gliene ho portato uno e gli ho detto "fammeli, fammi cinquecento cartellini" e me li ha fatti... senza fare l'impianto eh! Me li ha fatti quelli che li fanno all'(incomp.le)... dove li fanno...**

A: (incomp.le)...

C: si... capito? **Non si potrebbe fare è vero, se la Finanza glieli trova...**

A: si, non puoi farli né te né lui, capito?

C: eh, non li posso fare né io né lui! Ma voglio dire... io che ho comprato... che compro della merce, e mi si... rovinano i cartellini e la debbo riprezzare o ricartellinare la merce, i cartellini dove li prendo? L'azienda non te li manda

A: in teoria dovrebbe mandarteli l'azienda...

C: in teoria dovrebbe mandarli l'azienda?

A: in teoria si

C: **io sono andato, li ho fatti e glieli stanno attaccando**

A: si ma... tu sei tu sei sulla distribuzione, non dovresti... cioè

C: sono della rivendita io

A: **si... poi tu non è che metti Laura Biagiotti su un prodotto...**

C: anonimo

A: **anonimo**

C: e ho comprato... cinquecento sciarpe... ne aveva tante però io ho comprato quelle, gli ho detto "guarda, ne porto dieci per... di quelli che mi piacciono e basta

...Omissis... (da ore 13:05:49 a termine progressivo)

Con riferimento ai marchi LAURA BIAGIOTTI e GIANMARCO VENTURI, PONTORIERO, dialogando⁵⁰⁶ con FANÌ Andrea, ha rivelato di fare riferimento ad un soggetto n.m.i. (operante in Cina) per la realizzazione di accessori di abbigliamento tra cui borse (“io ho uno... io ho uno che me li fa in C...”, “... che mi fa tutta proprio la produzione in Cina che fa anche le firme, che mi fa tipo le borse di Gianmarco Venturi, di Laura Biagiotti, anche il logato...”) (all. 42/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e FANÌ Andrea (A).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 18958. R.G.N.R. 2463-09. Data: 02/05/2013; ora: 17:40:12. Durata: 0:08:27.

... Omissis...

C: **io ho uno... io ho uno che me li fa in C...**

A: si

C: **... che mi fa tutta proprio la produzione in Cina che fa anche le firme, che mi fa tipo le borse di Gianmarco Venturi, di Laura Biagiotti, anche il logato...**

A: certo

C: **... cioè faccio le quantità fann... mi fa pure il logato, però io non volevo fare solo quello, perché quello lo faccio, in ogni caso il logato lo voglio fare perché il logato con te è difficile farlo, il logato lo vorrei fare con lui...**

A: eh

C: **... il personalizzato, mentre invece queste anonime che secondo me sono quelle che si vendono di più... queste non... volevo personalizzarle però volevo farle... continuare a farle con te insomma, per fare sia Navarra e sia...**

A: **eh Claudio appe... appena diciamo ho una botta di campioni ti dico qualcosa ecco, io mi sono subito...**

... Omissis... (da ore 17:44:30 a termine conversazione)

Ebbene a seguito di una attività conoscitiva dei titolari e degli eventuali licenziatari dei marchi è stato appurato che il marchio “**Laura Biagotti**” è di proprietà della BIAGIOTTI GROUP S.P.A.⁵⁰⁷, che lo ha concesso in licenza (per quanto concerne foulards, scialli, sciarpe, fazzoletti e cravatte) alla H.M. & C. SRL, fino al 31.12.2011, e successivamente alla OXITALIA S.R.L.⁵⁰⁸ (all. 43/III, 44/III).

⁵⁰⁶ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 18958 del 02/05/2013 (ora: 17:40:12). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

⁵⁰⁷ BIAGIOTTI GROUP S.P.A. (P. IVA 00902901008), con sede legale a Roma, via Condotti 61/A.

⁵⁰⁸ OXITALIA S.R.L. (P. IVA 09826201007), con sede a Monte Vidon Corrado (FM), via del lavoro 1.

Con riferimento al marchio BORBONESE è emersa una conversazione⁵⁰⁹ telefonica tra PONTORIERO e tale Antonella n.m.i., nel corso della quale quest'ultima gli ha rappresentato le lamentele di una cliente, acquirente di una borsa di detto marchio.

In particolare Antonella gli ha riferito che la suddetta cliente, avendo riscontrato la scritta "MADE IN CHINA" all'intermo della borsa, avrebbe contattato l'azienda, la quale le avrebbe garantito che vende solo "MADE IN ITALY" ("ha appena chiamato una cliente, alquanto incazzata nera...", "che ieri ha comprato la borsa BORBONESE qua da noi..."; "stamattina è andata a svuotarla e c'era scritto MADE IN CHINA...", "dice che ha contattato l'azienda e l'azienda le ha garantito che loro vendono solo MADE IN ITALY").

La stessa Antonella ha riferito a PONTORIERO che la cliente le ha comunicato di voler notificare la Guardia di Finanza qualora non le avessero restituito i soldi ("io stasera vengo...o mi date i soldi indietro o vi mando la Finanza..."), **rivelando nel prosieguo il prezzo praticato** ("io la dovevo comprare su...era a 400 euro...adesso l'ho vista a 139 euro e l'ho presa subito!" "ecco perchè era a 139 euro...perchè è marchio Cinese...faceva...è una borsa contraffatta") (all. 45/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e Antonella (A).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 23273. R.G.N.R. 2463-09. Data: 06/08/2013; ora: 12:22:37. Durata: 0:02:00.

(Pontoriero parla con terza persona vicino a sè, mentre il telefono squilla)

A: Claudio, Antonella sono.

C: eh...(rivolgendosi a persona vicino a se) dammi che ti metto il timbro...(poi rivolgendosi all'interlocutrice) sì...dimmi.

A: ascolta...

C: eh

A: ha appena chiamato una cliente, alquanto incazzata nera...

C: eh

A: che ieri ha comprato la borsa BORBONESE qua da noi...

C: mh

A: stamattina è andata a svuotarla e c'era scritto MADE IN CHINA...

C: eehh...che vuole da me?

A: aspetta !!! ...è nera Claudio !!!

C: eh

A: dice che ha contattato l'azienda e l'azienda le ha garantito che loro vendono solo MADE IN ITALY

C: mh

⁵⁰⁹ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 23273 del 06/08/2013 (ora: 12:22:37) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

A: dice, qua è una fregatura allucinante mi faceva...

C: mh

A: io stasera vengo...o mi date i soldi indietro o vi mando la Finanza....

C: eh

A: ma era nera...non mi ha fatto neanche parlare praticamente

C: e digli li con chi, con chi ha parlato...in....in azienda

A: stasera lei passa...lei passa stasera...perchè io le ho detto, io non so che dirle...era al telefono, **mi ha chiamato qua al telefono**

C: mh

A: che stamattina sono andata a prendere la borsa... e c'era scritto MADE IN CHINA

C: mh

A: dice, ho subito contattato l'azienda e l'azienda mi ha garantito che vende solo borse MADE IN ITALY, non MADE IN CHINA.

C: mh

A: ora...

C: e va bene

A: eh, stasera poi...te l'ho detto così poi eri preparato quando arriva la cliente (ride)

C: ma qual è? Quella ragazza che è venuta...che ha preso la luna?

A: la mezzaluna ha comprato ieri...non so cos'è...

C: eh

A: non la ragazza che era con Giuseppe, il fratello di...

C: si si... l'altra..

A: eh...non lo so...era...

C: quella che l'ha comprata con lo sconto?

A: si..si si...a 139 euro

C: eh

A: dice...io la dovevo comprare su...era a 400 euro...adesso l'ho vista a 139 euro e l'ho presa subito!

C: mh

A: ecco perchè era a 139 euro...perchè è marchio Cinese...faceva...è una borsa contraffatta...io le ho detto no è impossibile...

C: eh, ma con chi ha parlato lei in azienda?

A: non lo so!...questo glielo chiediamo stasera..non lo so...

C: mh..va bene

A: io ho contattato subito l'azienda, ha detto, l'azienda mi ha garantito che vende solo il MADE IN ITALY

C: mh va bene...

A: ok

C: ok...ciao

A: ciao

(b) L'acquisto dei trolley SOPRANI

L'attività tecnica del 18.06.2013⁵¹⁰ ha fatto rilevare che alle ore 11.00 circa tale Elena⁵¹¹ n.m.i. della YOUNG⁵¹² (utilizzatrice di un'utenza intestata a TCHENG Chao Jung Carlo⁵¹³) ha notiziato PONTORIERO Claudio dell'arrivo al porto di un container contenente dei trolley ("pronto...ciao Claudio, Elena, Young...", "allora... c'è al porto eh... pronto per la consegna..." "...il piccolo contenitore dei Ryanair, i trollini ...").

PONTORIERO, che ha lasciato intendere alla sua interlocutrice di aver capito a cosa si stesse riferendo per averne parlato con la di lei madre⁵¹⁴, ha fatto trasparire che si trattava di prodotti di marchio "Soprani" ("[...] quello che mi diceva tua mamma, quello di Soprani?").

Allorquando Elena ha chiede al suo interlocutore nei confronti di chi avesse dovuto fatturare ("allora eh...m... a chi devo fare la fattura?), **PONTORIERO prima ha risposto indicando la SIMAR⁵¹⁵, poi, ascoltando la sua interlocutrice che ha riferito le parole di Roberta** ("oh! Roberta mi ha detto chiedi a Claudio perchè dice già arriva il container giù a Gioia Tauro") **e che ha formulato delle osservazioni sull'opportunità di non far viaggiare i documenti** ("poi i documenti ripassano già da... da... da Roma passano giù, da giù ripassano su e poi tanto ripassano di nuovo giù perchè..."), **ha risposto di**

⁵¹⁰ R.I.T. 274/12 D.D.A. Linea n. 4623. Progressivo n. 21253 del 18/06/2013 (ora: 11:05:09). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

⁵¹¹ Non si esclude possa trattarsi della figlia n.m.i. di **TCHENG Chao Jung Carlo** (nato in Cina il 5.10.1960) e **ZHOU Xiao Chai** (nata in Cina il 12.03.1964). Questi ultimi sono stati individuati come marito e moglie attraverso l'interrogazione della banca dati A.T. e SDI in uso al Corpo; in particolare, l'applicativo SDI ha fatto emergere che i predetti soggetti risultano essere stati denunciati il 07.05.2014 per reati tributari, con sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di immobili fino alla concorrenza di euro 2.598.675,24.

⁵¹² Non si esclude possa trattarsi di "**YOUNG ROMA S.R.L.**" (P. IVA 05725291008), società a responsabilità limitata, con sede a Roma, via Gregorio VII 315, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di articoli in pelle, rappresentata da **TCHENG Chao Jung Carlo**, nato in Cina il 5.10.1960.

⁵¹³ **TCHENG Chao Jung Carlo** (TCHCJN60R05Z210H), nato in Cina il 5.10.1960.

⁵¹⁴ **ZHOU Xiao Chai** (ZHOXCH64C52Z210M), nata in Cina il 12.03.1964 e domiciliata a Roma Via dei Durantini 125, rappresentante legale della **F.T. S.R.L.** (P. IVA 04195041001), società a responsabilità limitata, esercente l'attività di valorizzazione e promozione immobiliare, con sede legale a Roma, via Portuense 1551/1555.

⁵¹⁵ **SIMAR S.R.L.** (P. IVA 02078640402), società a responsabilità limitata con sede a Forlì, via Gandhi 22, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di articoli in pelle, rappresentata da B25 S.N.C. DI BRAVETTI Andrea e Roberta & C.(P. IVA 03933910402).

fatturare alla "MAIPON LINE"⁵¹⁶ ("eh vabbè lo puoi fatturare... lo puoi fatturare a me allora a... Maipon eh... lo puoi fare Maipon line").

PONTORIERO, che ha proseguito la conversazione specificando di non aver problemi in merito, ha fatto trasparire l'intenzione di caricare la merce in conto vendita per la Young ("no! carico nell'anagrafica il cliente conto vendita Young").

Atresi Elena, rispondendo alla specifica richiesta di PONTORIERO diretta a conoscere se la merce fosse arrivata a Gioia Tauro, ha chiarito che la merce era stata già sdoganata al porto, segnalandogli che l'avrebbe chiamato Giusy della SAIMA⁵¹⁷ per la consegna ("è già libero, libero per... già sdoganato!", "quindi è libero per la consegna! si!" "va bene dai, comunque ti chiamerà la Saima, la Giusy") (all. 46/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e tale Elena (E).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 21253. R.G.N.R. 2463-09. Data: 18/06/2013; ora: 11:05:09. Durata: 0:02:40.

C: pronto?

E: pronto!

C: si?

E: **pronto...ciao Claudio, Elena, Young...**

C: ah ciao Elena

E: senti...

C: ciao

E: **allora... c'è al porto eh... pronto per la consegna...**

C: si

E: **...il piccolo contenitore dei Ryanair, i trollini ...**

C: si?

E: **trollini e set da...**

C: **valigia! quello che mi diceva tua mamma, quello di Soprani?**

E: si

C: si

E: **allora eh...m... a chi devo fare la fattura?**

C: **alla Simar**

E: **alla Simar!**

⁵¹⁶ Trattasi della "MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C."

⁵¹⁷ SAIMA AVANDERO S.P.A. (P. IVA 00891230153), società per azioni, con sede legale a Pioliello (MI) in via Dante 134 - Fraz. Limoto, esercente l'attività di spedizionieri e agenzie di operazioni doganali, con magazzini, tra gli altri, ad Aprila.



C: penso, chie... chiedi a Roberta...

E: **oh! Roberta mi ha detto chiedi a Claudio perchè dice già arriva il container giù a Gioia Tauro**

C: si

E: **poi i documenti ripassano giù da... da... da Roma passano giù, da giù ripassano su e poi tanto ripassano di nuovo giù perchè...**

C: **eh vabbè lo puoi fatturare... lo puoi fatturare a me allora a... Maipon eh... lo puoi fare Maipon line**

E: Maipon line e poi dopo...

C: si...

E: ...insomma Yumi...

C: si, destinazione Yumi, eh si, destinazione... perchè la ragione sociale per adesso è uguale, l'anno prossimo poi...

E: mmm

C: ...sarà diversa, però per quest'anno rimane così, però luogo di destinazione Yumi, si! puoi farla anche così se per voi va bene io non...

E: mmm

C: ...non ho problemi!

E: non hai problemi?

C: **no! carico nell'anagrafica il cliente conto vendita Young**

E: ah

C: perchè senno la perdiamo la merce dal computer capisci? perchè abbiamo un programma che... se non la carichiamo con la gestione della vendita il controllo ce lo fa non al carico, allo scarico ce lo fa!

E: mmm

C: quando noi la vendiamo, hai capito?

E: ho capito

C: noi abbiamo la bolla in carico di tutto però poi eh... il controllo ce lo fa allo scarico

E: ho capito

C: man mano che noi scarichiamo la merce, quindi... niente eh... facciamo un'anagrafica vostra come Yumi ed è la stessa cosa, non c'è problema!

E: ok dai allora intanto faccio un... un documento alla... alla... alla Maipon

C: eh, mi dici poi quando arriva, quando... si deve scaricare e tutto?

E: no, allora, io lascio i tuoi contatti alla Saima...

C: si?

E: ... e poi dopo la Giusy (fonetico) ti chiamerà per... l... l...

C: ma tu...q...

E: ...l'orario e tutto quanto

C: ma è già arrivato a Gioia Tauro?

E: **è già libero, libero per... già sdoganato!**

C: ah per la consegna?

E: per cui è fermo lì

C: ah! ho capito

E: **quindi è libero per la consegna! si!**

C: va bene oggi non consegnano ormai più, domani?

E: domani mattina

C: sì anche domani va bene

E: eh tanto è piccolo non è tanta roba

C: sì sì sì va bene

E: ok?

C: va bene

E: **va bene dai, comunque ti chiamerò la Saima, la Giusy**

C: va bene

E: va bene?

C: ok

E: ok

C: ciao grazie

E: ciao grazie

C: ciao ciao

E: ciao ciao

Circa dieci minuti dopo, Elena ha chiamato⁵¹⁸ PONTORIERO dicendogli che, avendo cambiato idea, avrebbero fatturato nei confronti della SIMAR, per evitare di “vedere due contabilità” (“senti... qua c'abbiamo ripensato facciamo la fattura alla Simar perchè la contabilità sta tutta dentro la Simar, poi dopo dobbiamo vedere due contabilità, è un casino!”) (all. 47/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e tale Elena (E).

⁵¹⁸ R.I.T. 274/12 D.D.A. Linea n. 4623. Progressivo n. 21256 del 18/06/2013 (ora: 11:16:39). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 21256. R.G.N.R. 2463-09. Data: 18/06/2013; **ora:** 11:16:39. **Durata:** 0:01:08.

C: pronto

E: Claudio?

C: ah Elena! sai cosa ti volevo dire?

E: ciao... eh dimmi!

C: quanti colli sono per sap... per vedere dove li debbo scaricare, sai quanti colli sono?

E: sono... sono duecent... 285 colli...!

C: duecent..

E: i piccoli...

C: eh

E: ...sono cartoni da due...

C: eh

E: ...sono due piccoli dentro un cartone

C: eh si si si si

E: i set sono tre pezzi, il trittico... normale!

C: tre pezzi! quindi so... in tutto, tra piccoli e grandi, sono duecento...?

E: ...85 colli

C: ah va bene

E: ed è un venti piedi

C: si

E: senti... qua c'abbiamo ripensato facciamo la fattura alla Simar perchè la contabilità sta tutta dentro la Simar, poi dopo dobbiamo vedere due contabilità, è un casino!

C: ah va bene

E: quindi...

C: è megl...è meglio pure...

E: quindi niente... mettiamo la Simar destinazione...

C: è meglio pure per me così...

E: eh si

C: ... però tu se me la gi... se me la giri subito, pure a me, io vedo quanti colli sono eh... faccio i prezzi pure così...

E: si

C: ...ce la carichiamo!

E: si si si si si

C: ok? va bene

E: va bene

C: grazie

E: ok ciao

C: ciao ciao

A questo punto si evidenzia la conversazione⁵¹⁹ avvenuta il 10 maggio c.a. tra PONTORIERO e BRAVETTI Roberta, nel corso della quale quest'ultima aveva informato il suo interlocutore di quanto riferitogli da tale Susy⁵²⁰ circa la partenza di un container e la relativa tempistica di arrivo a Gioia Tauro, lasciando intendere che questo contenesse della merce destinata anche a loro ("della Susy che è appena partito il container, comunque fra un mesetto arriva, eh?"; eh, ha detto che è partito da poco... che non erano.... che non le avevano finite ancora, però ha detto ..."fra un mesetto arriva"...a Gioia) (all. 48/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e BRAVETTI Roberta (R).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 19640. R.G.N.R. 2463-09. Data: 10/05/2013; ora: 16:22:07. Durata: 00:02:29.

...Omissis...

C: [...] cosa mi volevi dire?

R: eh, della Susy che è appena partito il container, comunque fra un mesetto arriva, eh?

C: ah, un mese ancora ci vuole?

R: eh, ha detto che è partito da poco... che non erano.... che non le avevano finite ancora, però ha detto...

C: eh

R: ... "fra un mesetto arriva"

C: a Gioia

R: eh

C: eh

...Omissis...

⁵¹⁹ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 21260 del 18.06.2013 (ora: 16:23:29). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

⁵²⁰ Non si esclude possa trattarsi della succitata ZHOU Xiao Chai.

In un'altro dialogo⁵²¹ del 18 giugno, una donna n.m.i. ha chiamato l'utenza in uso a PONTORIERO per conto della SAIMA AVANDERO ("eh...m... la Saima Avandero, buonasera!"), chiedendo della SIMAR (è la Simar?).

La stessa, dopo aver ricevuto una risposta affermativa da parte di PONTORIERO, ha informato il suo interlocutore che doveva consegnare un contenitore da parte della ESSE PI⁵²² di Roma ("salve! senta eh... noi abbiamo un contenitore da consegnarvi da parte della SP di Roma).

Nel prosieguo della conversazione, dopo che la donna ha chiesto conferma circa la data e il luogo della consegna ("giovedì 20", "alle nove? ok, come indirizzo ci hanno dato via Nazionale 111...", "...Yumi, Maipon line"), PONTORIERO ha specificato alla donna che la consegna doveva avvenire presso i magazzini Annunziata di Gioia Tauro (" [...] parco commerciale Annunziata, non da Yumi, nei magazzini Annunziata [...]", "Annunziata, nei magazzini scarico... merce e container Annunziata"), lasciando intendere che lì gli venga abitualmente consegnata la merce ("...nella struttura grande, se vengono dal porto di Gioia Tauro loro lo sanno") (all. 49/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e una donna n.m.i. (S).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 21260. R.G.N.R. 2463-09. Data: 18/06/2013; ora: 16:23:29. Durata: 0:01:15.

C: pronto?

S: **eh...m... la Saima Avandero, buonasera!**

C: si buonasera

S: **è la Simar?**

C: eh

S: è la Simar?

C: si si si pronto...

S: **salve! senta eh... noi abbiamo un contenitore da consegnarvi da parte della SP di Roma**

C: sì?

S: volevo sapere se giovedì mattina va bene per voi

C: giovedì mattina?

S: **giovedì 20, si**

C: va bene, a che ora?

S: eh mi dica lei, come preferisce

⁵²¹ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 19640 del 10.05.2013 (ora: 16:22:07). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

⁵²² **ESSE PI S.R.L.** (P. IVA 03529291001), società a responsabilità limitata, con sede a Roma in via Portuense 1055, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di articoli in pelle, rappresentata da **TCHENG Chao Jung Carlo** (TCHCJN60R05Z210H), nato in Cina il 5.10.1960.

C: alle nove

S: **alle nove? ok, come indirizzo ci hanno dato via Nazionale 111...**

C: 111...par...par...(si accavallano le voci)

S: **...Yumi, Maipon line**

C: **si, parco commerciale Annunziata, non da Yumi, nei magazzini Annunziata deve dire perchè...**

S: allora si...

C: eh

S: ...nei magazzini Annunziata

C: **Annunziata, nei magazzini scarico... merce e container Annunziata**

S: ok

C: **...nella struttura grande, se vengono dal porto di Gioia Tauro loro lo sanno**

S: si perchè sta lì il contenitore quindi viene da lì

C: si si si si

S: allora via Nazionale 111 insomma questa è...

C: si si Yumi però presso i magazzini zona di scarico, presso magazzini Annunziata

S: Annunziata, va benissimo, alle nove ok

C: grazie

S: grazie a lei buonasera

C: arrivederla, salve

L'arrivo della merce presso il Parco commerciale "ANNUNZIATA" è poi emerso dalla conversazione⁵²³ che PONTORIERO ha effettuato con suo suocero per chiedergli conferma sul punto in cui scaricarla ("lo scarichiamo dove c'è la rampa allora?").

Nell'occasione ANNUNZIATA Alfonso, che ha risposto affermativamente a suo genero, ha lasciato intendere che era a conoscenza della consegna ("eh si si si sulla...nella rampa...come abbiamo parlato ieri...") (all. 50/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra ANNUNZIATA Alfonso e il genero PONTORIERO Claudio.

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4617. Progressivo n. 11211. R.G.N.R. 2463-09. Data: 20/06/2013; ora: 08.48:54. Durata: 0:01:11.

A: si Claudio dimmi...

⁵²³ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4617. Progressivo n. 11211 del 20.06.2013 (ora: 08:48:54). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

C: si buongiorno

A: buongiorno...buongiorno...(inc.le)

C: **lo scarichiamo dove c'è la rampa allora?**

(si sovrappongono le voci)

A: ormai siete pronti... state sotto?

C: (inc.le)...no, lui è al bar che si sta prendendo il caffè, l'autista...

A: **eh si si si sulla...nella rampa...come abbiamo parlato ieri...**

C: ah va bene

A: si (inc.)

C: vi volevo dire ...vi volevo dire un'altra cosa...

A: si

C: vedete...non lo so se gli dovete telefonare o glielo dovete dire voi...nel garage...

A: si

C: si sarà rotto qualche tubo nei bagni del negozio...

...Omissis...

Pochi minuti dopo PONTORIERO ha chiamato⁵²⁴ BRAVETTI Roberta per chiederle se la bolla della merce fosse regolare, spiegandole che la Guardia di Finanza stava effettuando un controllo sul contenitore, avendolo seguito (“[...] la bolla è... è regolare no? Perché c'è la Finanza che lo sta controllando qui davanti”, “l'hanno seguito non so perché”).

Proseguendo la conversazione PONTORIERO, prima ha chiesto conferma alla sua interlocutrice se taluni elementi di detto documento andassero bene (“perché è SP, si... è spettabile Simar, destinazione Yumi, va bene?”), **poi le ha riferito che i militari si stessero rapportando con lo spedizioniere per verificare i documenti e riscontrare il contenuto del contenitore** (“Hanno solo chiesto... eh... al... allo spedizioniere, vogliono vedere i documenti.. che cosa c'è, gli hanno detto”).

In merito BRAVETTI ha risposto che per eventuali richieste i militari avrebbero chiamato la ESSE PI, lasciando intendere che fosse la società speditrice della merce (“se gli chiedono qualcosa chiameranno la SP...”) (all. 51/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e BRAVETTI Roberta (R).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 21326. R.G.N.R. 2463-09. Data: 20/06/2013; ora: 09:05:03. Durata: 00:01:43.

C: Roberta?

⁵²⁴ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 21326 del 20.06.2013 (ora: 09:05:03). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

R: si?

C: Claudio sono, ciao

R: ciao ciao ciao

C: ti volevo dire eh... sono arrivati a scaricare il contenitore

R: eh

C: **però... eh... e la bolla è... è regolare no? Perché c'è la Finanza che lo sta controllando qui davanti**

R: eh

C: **l'hanno seguito non so perchè**

R: eh

C: **perchè è SP, si... è spettabile Simar, destinazione Yumi, va bene?**

R: eh, no, destinazione... Yumi non esiste, la Yumi come negozio, doveva essere Maipon

C: si, si no ma è Yumi, Maipon line snc, parco commerciale Annunziata, via Nazionale 111

R: si, dopo al limite ti chiederanno "ah vogliamo veder la fattura" e quindi dovrò farti la fattura...e dico...vabè... non sta neanche che arrivava stamattina

C: no ma a me non hanno chiest... a me non hanno chiesto niente eh! **Hanno solo chiesto... eh... al... allo spedizioniere, vogliono vedere i documenti.. che cosa c'è, gli hanno detto**

R: beh, vabbè, non credo che... dopo dimmi che cosa ti chiedono, se chi...chiedono allo spedizioniere ma lo spedizioniere **se gli chiedono qualcosa chiameranno la SP...**

C: al... all'autista

R: eh ma chiameranno Sp hai capito?

C: eh eh eh

R: normalmente è chi spedisce

C: vabbè ma qua sai controllano perchè... sai di solito trovano sempre che all'interno dei container ci sono altre... altre cose quindi magari è un controllo del genere

R: mmm

C: va bene ok

R: ok

C: ci... ti informo ciao

R: ciao ciao ciao

In questo contesto si segnala che le operazioni di intercettazione effettuate sull'utenza telefonica in uso a BRAVETTI Roberta hanno



permesso di captare, a distanza di dieci minuti dalla predetta conversazione, una comunicazione⁵²⁵ sms ricevuta da un'utenza in uso a suo fratello Andrea, con la quale quest'ultimo la notiziava di essere con tale Dino n.m.i., chiedendo di riferirlo a Carlo⁵²⁶. Andrea ha proseguito il messaggio scrivendo che avevano fatto da cavia, manifestando la sua preoccupazione ("Sono qui con dino non posso parlare molto, dillo con Carlo, ma contera' poco.... Noi abbiamo fatto da cavia, poi ci inculano....") (all. 52/III).

Comunicazione telefonica (SMS) intercorsa tra BRAVETTI Andrea e BRAVETTI Roberta

R.I.T. 969/13 D.D.A.. Linea n. 6283. Progressivo n. 2456. R.G.N.R. 2463-09. Data: 20/06/2013; ora: 09:14:19.

*Sono qui con dino non posso parlare molto, dillo con Carlo, ma contera' poco....
Noi abbiamo fatto da cavia, poi ci inculano....*

In una successiva telefonata⁵²⁷ PONTORIERO ha riferito a BRAVETTI Roberta le domande postegli dalla Guardia di Finanza e le risposte fornite, per poi concordare con lei le eventuali altre risposte da rilasciare circa la provenienza della merce.

In particolare PONTORIERO ha detto alla sua interlocutrice di aver riferito ai militari, interessati a conoscere il destinatario del contratto e l'esistenza di un contratto, di aver comprato le valige direttamente dalla SIMAR che glieli aveva inviati via mare per abbassare il costo di trasporto ("ma mi hanno detto... il destinatario della merce chi è? Sono io... dice allora lei avrà avrà un contratto, qua che cosa ha comprato? eh... ho comprato delle valigie che compro sempre, gli ho detto e questa volta la Simar invece di mandarmeli via gomma che costa troppo il trasporto, mi fa un contenitore e li manda direttamente dato che non sono molti pezzi").

BRAVETTI, non concordando con la risposta fornita da PONTORIERO e ritenendo che non avrebbe dovuto menzionare la SIMAR ma la ESSE PI ("tu non devi dire... si Simar ma è la SP, la...lo sdog... cioè li hanno già sdoganato"), ha rivelato al suo interlocutore che avrebbe chiamato Elena per farsi dare "le cose che servono" ("dopo devo chiamare Elena perchè... dopo mi dici poi io chiamerò Elena e mi farò dare le cose che servono"), lasciando intendere che quest'ultima aveva curato la spedizione e la vendita della merce.

Nel corso del dialogo PONTORIERO, che ha chiesto alla sua interlocutrice indicazioni sulle risposte da fornire ai militari della Guardia di Finanza ("eh ma io il numero di Elena non ce l'ho! ma io voglio dire... se parlo con loro debbo parlare di SP o... dice lei da dove li ha comprati, a chi glieli ha ordinati questi trolley"), le ha detto di aver riferito che aveva ordinato la merce verbalmente ("quelli mi hanno detto ma voi non avete un contratto, sta merce come l'avete ordinata... a voce? io ho detto si come la ordino sempre").

⁵²⁵ R.I.T. 969/13 D.D.A.. Linea n. 6283. Progressivo n. 2456 del 20.06.2013 (ora: 09:14:19). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

⁵²⁶ Non si esclude possa trattarsi di TCHENG Chao Jung Carlo (TCHCJN60R05Z210H), nato in Cina il 5.10.1960.

⁵²⁷ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 21341 del 20.06.2013 (ora: 09:27:09). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

Altresì PONTORIERO, che ha cercato di costruire l'iter della provenienza della merce eventualmente da riferire, ha detto a BRAVETTI (la quale concordava con il suo assunto) che avrebbe sostenuto di averla comprata dalla SIMAR, la quale l'avrebbe ordinata e comprata dalla ESSE PI ("cosa gli debbo dire cioè da chi l'ha comprata lei dalla Simar, chi mi arriva la fattura, da te?", "eh eh e tu l'hai comprata dalla SP, l'hai ordinata alla SP").

Nel prosieguo PONTORIERO, chiedendo conferma a BRAVETTI sulla circostanza che la ESSE PI non fosse titolare del marchio Soprani ("ma la SP non è titolare del marchio Soprani vero?), ha espresso perprelessità sull'opportunità di riferire l'assunto appena costruito ("eh eh però io glielo posso dire l'ho comprata dalla Simar che la Simar l'ha... l'ha ordinata alla SP") **(all. 53/III).**

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e BRAVETTI Roberta (R).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 21341. R.G.N.R. 2463-09. Data: 20/06/2013; ora: 09:27:09. Durata: 00:04:39.

...Omissis ...

R: ... che c'è?

C: non ce lo fanno scaricare

R: perchè?

C: perchè dice che debbono... controllare dei documenti, perchè dice "a voi ve lo doveva consegnare la Saima Avandero mentre invece ve lo sta consegnando"... non lo, un altro corriere, dice "adesso venite in ufficio e dobbiamo fare... il controllo dei documenti e roba varia", mo non lo so come mai...

R: e vabbè ormai...te non ce...

C: però...

R: te non c'entri, dovranno chiamare SP...

C: **ma mi hanno detto... il destinatario della merce chi è? Sono io... dice allora lei avrà avrà un contratto, qua che cosa ha comprato? eh... ho comprato delle valigie che compro sempre, gli ho detto e questa volta la Simar invece di mandarmeli via gomma che costa troppo il trasporto, mi fa un contenitore e li manda direttamente dato che non sono molti pezzi**

R: **tu non devi dire... si Simar ma è la SP, la...lo sdog... cioè li hanno già sdoganato**

C: si la merce è sdoganata e tutto

R: l'ha fermato... cioè l'ha fermato la Finanza?

C: si la Finanza perchè deve controllare quanti colli sono, la merce e ste cose qua, deve vedere se il prodotto è originale, dice... come mai non ve l'ha consegnato la... la Saima Avandero, dice che ve lo sta consegnando un altro...

R: cosa c'entra la Saima Avan... cosa gliene frega loro della Saima Vandero scusa eh?

C: che cazzo so



R: chi è questo corriere che ce l'ha in mano?

C: eh non lo so... a me ieri mi ha chiamato la Saima Avandero, da Roma...

R: eh

C: e mi ha detto "c'è questo contenitore pronto"

R: e questo chi è?

C: adesso non lo so chi è eh... eh...cioè se hanno parl...

R: sarà, sarà, sarà un loro corriere! ma no, ma nella... nei documenti cosa c'è scritto? Saima o no?

C: no non ne ho documenti io, ce li ha la Finanza, glieli ha presi la Finanza, ha detto che deve fare tutti i controlli, sai rompono le palle così per vedere se il prodotto è originale o meno

R: vabbè vabbè dopo... ascolta

C: dimmi che debbo...

R: dopo **devo chiamare Elena perchè... dopo mi dici poi io chiamerò Elena e mi farò dare le cose che servono**

C: **eh ma io il numero di Elena non ce l'ho! ma io voglio dire... se parlo con loro debbo parlare di SP o... dice lei da dove li ha comprati, a chi glieli ha ordinati questi trolley**

R: ma tu perchè devi parlare se... ti hanno detto ti andare la?

C: si eh mi hanno detto che li debbo seguire, dice dovete venire la che dobbiamo prima di chiudere ... chiudetelo... hanno lasciato due a vigilare il contenitore che deve rimanere chiuso, sembra che questi quas che cosa debbono controllare, gli ho detto sono duecentottantacinque colli

R: allora eh...eh... adesso chiamo... io non lo ho neanche visto questo documento, adesso chiamo Elena ciao

C: non hai nemmeno visto che cosa?

R: i documenti

C: ah ma a me Elena mi ha chiamato, mi ha detto è pronto, è sdoganato per... se... pronto per scaricarlo e la Saima Avandero mi ha chiesto...mi ha detto...vedete che il contenitore è pronto da scaricare, è svincolato, è sdoganato e tutto. **quelli mi hanno detto ma voi non avete un contratto, sta merce come l'avete ordinata... a voce? io ho detto si come la ordino sempre**

R: no gli devi dire che c'hai... che... che.. si rompono, loro vogliono i contratti la Finanza, mamma mia...deve essere scritto...

C: **gli ho detto ma io sono un cliente all'ingrosso, gli ho detto che ho... ho comprato... ho comprato questa merce che la compro sempre... gli ho detto ...che la compro in giro in tutti gli ingrossi, adesso l'ho comprata da questa azienda qua perchè... eh... il prezzo è migliore**

R: **mmm vabbè tu gli dici che... l'hai comprata da la... se c'è scritto Simar nei documenti devi dire Simar, adesso io chiedo a Elena...**

C: *si dic... eh si, c'è scritto SP eh... cliente Simar, luogo di destinazione Yumi eh... io cosa gli debbo dire cioè da chi l'ha comprata lei dalla Simar, chi mi arriva la fattura, da te?*

R: *e certo*

C: *eh eh e tu l'hai comprata dalla SP, l'hai ordinata alla SP*

R: *certo*

C: *ma la SP non è titolare del marchio Soprani vero?*

R: *si penso... insomma saranno cavoli suoi, non so... sono loro che dopo devono dimostrare*

C: *eh eh però io glielo posso dire l'ho comprata dalla Simar che la Simar l'ha... l'ha ordinata alla SP*

R: *certo, minimo*

C: *e la SP per... per contenere i costi ha mandato il contenitore direttamente qua senza trasportarli su gomma*

R: *e tu se ti fanno delle domande, il marchio, di chi è, dici... ma io non lo so, io sono...*

C: *io non lo so, io ho comparato da...*

R: *io ho comprato da un'azienda e l'azienda... cioè... loro sono... so che...*

C: *vabbè sono arrivato adesso*

R: *eh*

C: *devo scendere ciao*

R: *non dire...*

Circa quaranta minuti dopo PONTORIERO ha chiamato⁵²⁸ BRAVETTI Roberta chiedendole se potesse fargli la conferma dell'ordine ("ma tu la conferma d'ordine non me la puoi fare..che ti ho ordinato ste cose...mandare quella che hai..non lo so..").

Roberta ha rivelato di non sapere che merce avesse il suo interlocutore ("ah...a sapere ...sapere quello che hai? Perchè te l'han chiesta, vero?"), **lasciando intendere che la decisione di effettuare una vendita passando attraverso più soggetti giuridici fosse stata presa da terzi n.m.i.** ("gli avevo detto..facciamolo diretto!..Loro non lo hanno voluto fare..", "e cioè..che era meglio...che arrivasse da ..SAM⁵²⁹ SP...vabbè sti casini...in SIMAR e poi MAIPON...vabbè adesso glielo dico però intanto a Elena").

⁵²⁸ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 21345 del 20.06.2013 (ora: 09:53:17). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

⁵²⁹ **S.A.M. S.R.L.** (P. IVA 06216000965), società a responsabilità limitata, esercente l'attività di calzature ed accessori, nonché di commercio all'ingrosso di articoli in pelle e di abbigliamento, con sede legale in Roma via via Gregorio VII 315 (stessa sede della succitata "**YOUNG ROMA S.R.L.**"), già stabilita in Roma via Portuense 1555 (Commercium Isola L, 48).

Nel prosieguo PONTORIERO (nel corso della seconda conversazione del medesimo progressivo) **ha interloquito anche con Carlo⁵³⁰, il quale, dopo aver chiesto notizie sul controllo della Guardia di Finanza, ha rivelato di essere già stato contattato dalla Soprani** ("adesso mi ha chiamato la Soprani").

PONTORIERO ha rappresentato anche a quest'ultimo interlocutore l'assunto riferito ai militari circa l'acquisto della merce ("gli ho detto io dovevo ricevere dalla Simar e la Simar ha comprato dalla SP come vedete sul documento") (all. 54/III).

Prima conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e BRAVETTI Roberta (R).

Durata: da inizio progressivo fino alle ore 09.55.26.

Seconda conversazione intercorsa tra PONTORIERO Claudio (P) tale Silvana (S) e tale Carlo (C).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 21345. R.G.N.R. 2463-09. Data: 20/06/2013; **ora:** 09:53:17.

Durata: dalle 09.55.26 a fine progressivo.

Prima Conversazione

R: dimmi

C: ma tu la conferma d'ordine non me la puoi fare..che ti ho ordinato ste cose...mandare quella che hai..non lo so..

R: ah...a sapere ...sapere quello che hai? Perchè te l'han chiesta, vero?

C: no..mi hanno detto che debbono vedere perchè non ha consegnato SAIMA Avandero, che ha consegnato SP, un altro spedizioniere di qua..insomma...non lo so..dice che debbono controllare loro..dice ha sdoganato SAM, ha fatturato SP..dice..il corriere doveva essere uno è un altro..boh..queste sono cose che io non so..io so solo che ho comprato queste cose e basta..

R: beh..e dove controllano a chi chiamano... ? Chiameranno pure (inc.le)

C: penso che chiama...hanno chiamato lo spedizioniere per capire la procedura di sdoganamento come hanno fatto...non lo so...gli ho detto ..io di ste non capisco niente..io ho comprato le valigie e mi hanno chiamato dalla SAIMA Avandero che il contenitore è sdo..dice..si si..è sdoganato e tutto...è il controllo che facciamo noi dopo..dobbiamo verificare i colli..controllare i colli..gli ho detto, la merce è là venite a controllare quello che volete...

R: uh uh uh...

C: dice..la prima fase dobbiamo controllare tutte queste..questo giro di documenti...

R: uhm..che palle..

C: di corrieri..di qua e di la..

R: infatti.. gli avevo detto..facciamolo diretto!..Loro non lo hanno voluto fare..

530 Non si esclude possa trattarsi di **TCHENG Chao Jung Carlo** (TCHCJN60R05Z210H), nato in Cina il 5.10.1960.

C: diretto come?

R: e cioè..che era meglio...che arrivasse da ..SAM SP...vabbè sti casini...in SIMAR e poi MAIPON...vabbè adesso glielo dico però intanto a Elena

C: ehh...si..se vuoi io c'ho la lista con i prezzi se tu...non lo so...vabbè...tu non ce l'hai pure i documenti che ti ha mandato Elena?

R: no ma adesso chiamo lei..dopo vedo..ok?

C: eh eh..perchè ho bisogno di una...tipo...eh..io non ce l'ho..ma io ho solo la lista con i prezzi...se hai bisogno di una conferma d'ordine...mi chiamano da là..ti saluto ...ciao

R: ciao

Seconda conversazione

P: pronto?

S: claudio, ciao sono Silvana...

P: ciao

S: ...della Young ciao come stai?

P: ah ciao Elena, bene tu?

S: sono Silvana!

P: ah Silvana! ciao, ciao

S: ciao, tutto bene e tu?

P: tutto a posto, dimmi tutto

S: eh ma ti è arrivato... ti ha scaricato container?

P: eh... si però ha i documenti adesso... la Finanza perchè ha detto che deve controllare come mai non ha consegnato la Saima avandero, che ha consegnato la SP, no la SP la... un altro spedizioniere, insomma, qua di Gioia Tauro

S: ma c'è la Finanza li da te?

P: eh si, si!

S: eh... gli serve qualche documento allora?

P: eh non lo so! Loro hanno contattato penso la Saima per vedere come mai...

S: si infatti...

P: eh

S: ... Saima, Saima ha contattato noi

P: eh eh

S: eh, e... loro vogliono... come mai, vogliono sapere com'è che non ha consegnato la Saima ma...?

P: eh ma... quest'altro spedizioniere che la, la... la...

S: si, eh aspetta che ti passo Carlo così dici che documenti ti serve ciao



P: ciao

C: pronto

P: si Carlo?

C: si

P: ciao

C: Claudio

P: eh... mi hanno detto come mai non (inc.le) Saima avandero che ha consegnato un altro spedizioniere, un altro trasportatore, qua... e gli ho detto non lo so...

C: eh ma comunque è la Saima sempre eh?

P: eh ma io gliel'ho detto, ho detto vedi che a me ieri mi ha chiamato la Saima, eh...

C: (inc.le)

P: ...da Roma, mi ha detto se può consegnare, sarà un loro... un loro... referente di zona

C: un loro... un loro corrispondente sicuramente

P: eh, eh si, ha detto dobbiamo controllare questo qua perchè dice la merce è tutto a posto, è sdoganata e tutto, dice è solo... noi dobbiamo controllare come mai ci sono questi...

C: vabbè non c'è problema, **adesso mi ha chiamato la Soprani**, e adesso... eh... con qua... con quale fattura... ho capito, adesso gli dico che (inc.le) io dico Soprani e poi (inc.le)

P: eh no, io gli ho detto, dice lei... da chi doveva ricevere? **gli ho detto io dovevo ricevere dalla Simar e la Simar ha comprato dalla SP come vedete sul documento**

C: si va bene (inc.le)

P: dice si, si... si, si dice... lo vedo, dice l'unica cosa è che poi quando scaricate dobbiamo venire a controllare i colli se sono duecentottantacinque

C: e che problema c'è?

P: non c'è nessun problema

C: d'accordo

P: ok?

C: d'accordo

P: ciao, ciao, ciao, ciao

C: ciao, ciao

Ulteriori aspetti concernenti la fornitura dei trolley consegnati il 20.06.2013 sono emersi da conversazioni captate dall'utenza in uso a BRAVETTI Roberta, nei dialoghi con Elena e Carlo n.m.i. e lo stesso PONTORIERO.



In particolare, **nel corso della conversazione⁵³¹ con Elena, quest'ultima, dopo che la sua interlocutrice le ha chiesto le quantità di merce spedita al fine di formularne l'ordine** ("anche perchè se mi chiamano a me..mi dico..se mi dicono..l'ord...mi faccia vedere l'ordine...io non ho niente in mano..quindi dopo magari mi mandi anche..se serve..le quantità..che almeno formulo un ordine..capito?"), **le ha detto di predisporlo con una data risalente al mese di marzo, lasciando intendere che con la SIMAR non abbia formulato alcun ordinativo** ("fallo con data...più o meno..." fa pure marzo..") (all. 55/III).

Conversazione intercorsa tra BRAVETTI Roberta (R) e tale Elena (E).

R.I.T. 969/13. Linea n. 6283. Progressivo n. 2477. R.G.N.R. 2463-09.
Data: 20/06/2013; ora: 09:56:09. Durata: 00:03:37.

...Omissis...

E: pronto...

R: Elena..?

E: ohi...

R: ascolta..ti volevo...cia...ti volevo dire...che hanno fermato il container delle valigie...

E: (inc.le)

R:...là.. a Gioia Tauro prima che arrivasse..la Finanza proprio...

E: uhm

R:...no..te lo volevo avvisare...adesso Claudio l'hanno chiamato là dentro...vabbè...no...come mai che non avete l'ordine..ma chi è..come mai..chi è..perchè dice che..

E: adesso gli forniamo la documentazione perchè ci sta parlando anche papà con Claudio adesso...

R: ah..adess...con Claudio? perchè dice la Finanza..ma perchè non ha sdoganato era la SAIMA, perchè invece c'è un altro corriere, perchè la SAM e poi l' SP..ho detto adesso io li avviso loro...ho detto..ha detto Claudio..guardi..io ho fatto l'ordine e basta..cioè non è che so queste cose...perchè ho detto..parla il meno possibile..nel senso..non è che c'è niente di strano..però sai...rompono le palle dopo sennò..

E: uhm..va bene, adesso gli forniamo tutta la doc...(inc.le)

R: anche perchè se mi chiamano a me..mi dico..se mi dicono..l'ord...mi faccia vedere l'ordine...io non ho niente in mano..quindi dopo magari mi mandi anche..se serve..le quantità..che almeno formulo un ordine..capito?

E: tu hai visto l'ordine...l'ordine è il DDT...

R: ma..a me non l'hai mandato..amore mio...amore mio non l'hai mandato...

E: perchè l'ordine lo dovresti fare tu..

⁵³¹ R.I.T. 969/13 D.D.A.. Linea n. 6283. Progressivo n. 2477 del 20.06.2013 (ora: 09:56:09). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

R: *si..ma io non ce l'ho...*

E: *perchè...è intestata a te con destinazione merce a YUMI no??..*

R: *uhm..*

E: *non c'hai l'ordine...?*

R: *no..*

E: *io...eh..il conteggio che ti ho mandato...*

R: *aspetta..DDT anticipo documento trasporto container 20 piedi in arrivo..*

E: *ecco...*

R: *ok...*

E: *fallo con data...più o meno...*

R: *ah..se è arrivato adesso..ma..giugno...aprile...aprile..*

E: *fa pure marzo..*

R: *ascolta però io ho solo..ho solo il DDT che abbiamo...che voi avete fatto a noi...non ho i prezzi....fa vedere...perchè se loro vogliono...*

E: *marzo..i prezzi sono..*

R: *dopo..sono dopo...*

E: *49 e 17 netto era no??*

R: *49 e 17..quelle che pago io...*

E: *si*

R: *giusto?*

E: *si*

R: *però io se devo..eh...ok..allora lo formulo così...vabbè se me lo chiedono lo formulo così...*

E: *più o meno mar...vabbè intanto inviamelo...ma anche un foglio XL..ci metto io un timbro e una firma e glielo mando via a SAM, insomma*

R: *eh..ascolta..quali sono però eh...*

E: *gli articoli?*

R: *eh...no..gli articoli c'ho la bolla no?..ciò il DDT 17..è uno solo? quanti ne ho di sti DDT*

E: *uno..uno..uno..*

R: *ok..ma...come faccio a sapere quali sono quelli da 49 e quelli da 17?*

E: *49..il tre pezzi..set tre pezzi..*

R: *ok..invece gli altri che sono centimetri 50 solo Soprani nero..faccio tutto da 17?*

E: *si*

R: ok...va bene..adesso te lo faccio..

E: ok..va bene...

R: ciao...

E: grazie...ciao..ciao...ciao

Nel corso del dialogo⁵³² tra BRAVETTI Roberta e tale Carlo, quest'ultimo, rappresentando alla sua interlocutrice l'intenzione di annullare il documento di trasporto della ESSE PI e formulare nuovi documenti con intestazione S.A.M., ha lasciato trasparire la consapevolezza che la ESSE PI non fosse licenziataria del marchio e che potesse operare direttamente a nome della S.A.M. ("io facevo una cosa semplice...modifico quella di SP la faccio quella della SAM, la SAM la fattura..").

Detto intento è stato però smorzato da BRAVETTI che ha spiegato al suo interlocutore che la Guardia di Finanza era in possesso del documento della ESSE PI ("eh Carlo.. loro ce l'hanno quel documento...la Finanza adesso ce l'ha quel documento..quel DDT..come fai") (all. 56/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra BRAVETTI Roberta (R) e tale Carlo (C).

R.I.T. 969/13 D.D.A.. Linea n. 6283. Progressivo n. 2483. R.G.N.R. 2463-09. Data: 20/06/2013; ora: 10:05:18. Durata: 00:01:06.

R: pronto?

C: si

R: si..

C: ti faccio io copia commissione allora..uhmm

R: ah

C: la SAM

R: ah..no io te lo sto già facendo l'ordine..

C: no no...tu fai ordine..fai quel che vuoi..però io intanto..ti faccio..ti faccio **un copia..un copia commissione della SAM...perchè tu..tu là sotto tanto a YUMI gli hai fatturato come SIMA...no?**

R: la..cioè...voi avete fatturato alla SIM..SP ha fatturato alla SIMAR

C: **si..ma io..sennò c'è troppo giri...allora io facevo una cosa semplice...modifico quella di SP la faccio quella della SAM, la SAM la fattura..**

R: **eh Carlo.. loro ce l'hanno quel documento...la Finanza adesso ce l'ha quel documento..quel DDT..come fai (incomprensibile)**

C: il DDT delle SP?

R: eh...

⁵³² R.I.T. 969/13 D.D.A.. Linea n. 6283. Progressivo n. 2483 del 20.06.2013 (ora: 10:05:18). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

C: allora si ce l'ha va bene..lascia stare...

R: eh..però..io..io ho capito così...che lui..cioè..chiedi con Elena...se lei ha fatto partire con quel DDT

C: va bene, ora...

R: adesso loro ce l'hanno in mano...ok?...

C: va bene..d'accordo... ciao

R: ok...ciao ciao ciao

Dopo circa un'ora, BRAVETTI Roberta, informata⁵³³ da PONTORIERO della sua conversazione con Carlo, ha spiegato al suo interlocutore che si stavano "arrangiando".

Altresì allorquando ha riferito le osservazioni dei militari della Guardia di Finanza sul fatto che aveva sdoganato la S.A.M. e avrebbe fatturato la ESSE PI ("[...] ha sdoganato la SAM...fattura la SP [...]"), BRAVETTI ha lasciato intendere che di fatto fossero uno stesso soggetto ("si ma non credo che sia un problema...sarà un contr...è la SAM, son sempre loro...non so...si devono arrangiare loro...non so che dire...") (all. 57/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e BRAVETTI Roberta (R).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 21348. R.G.N.R. 2463-09. Data: 20/06/2013; ora: 10:47:11. Durata: 00:02:04.

R: dimmi

C: e allora?

R: co...

C: l'hai sentito?

R: chi?

C: eh...Carlo...qualcuno?

R: sì...io gli ho mandato l'ordine...penso che lui parlasse...ha parlato anche con te Carlo?

C: sì sì , voleva sapere...il problema qual'era..io gliel'ho detto che mi hanno detto come mai ha consegnato uno spedizioniere invece di un altro...

R: vabbè

C: a me

R: **adesso si stan arrangiando loro...**

C: eh

R: (inc.)

533 R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 21348 del 20.06.2013 (ora: 10:47:11). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

C: io una copia commissione da te la debbo avere?

R: mahh...te se già uscito da li?

C: si sono in negozio...mi hanno detto se dovete andare a lavorare andate che noi attendiamo dei documenti, quando ce li abbiamo veniamo...dice, senza che vi facciamo stare qua..

R: e vabbè dopo senti se devi...eh...dici guardi la devo cercare...ce l'ho in ufficio, me la faccio mandare ...

C: mh

R: poi te la mando

C: mh ...va bene

R: mh... vabbè...s'arrangiano loro...adesso loro poi mi diranno , io...

C: e ma secondo te il problema qual è?

R: mah...che vogliono controllare tutti questi giri...perchè loro fanno da SAM a SP, SP manda alla SIMAR...però...voglio dire...sono cazzi loro...non so...

C: eehh...infatti loro me l'hanno detto, dice...**ha sdoganato la SAM...fattura la SP...ho detto questi sono...sono problemi che mi riguardano...gli ho detto io non lo so...**

R: si ma

C: ma non fanno sempre così loro?

R: si ma non credo che sia un problema...sarà un contr...**è la SAM, son sempre loro...non so...si devono arrangiare loro...non so che dire...**

C: eh...eh...non penso che c'entro io in questa situazione...

R: no no no...ma neanch'io, cioè, mi preoccupa...cioè io ho fatto un ordine alla SP...io che cazzo ne so...cioè...voglio dire...normalmente compriamo...

C: mh

R: voglio dire...no no vabbè...tranquillo...ciao che devo fare, vè

C: ciao

R: c'ho da fare

C: ciao ciao

Orbene, in ordine alle valigie di marchio "Solo Soprani" è stato accertato, a seguito di una pregressa attività, che la Luciano Soprani SRL ha concesso, fino al 31.03.2015, la licenza di produzione e distribuzione di prodotti unicamente alla S.A.M. S.R.L.

Nell'ambito del relativo contratto il licenziante ha concesso alla licenziataria la facoltà di fabbricare i prodotti presso unità produttive situate anche al di fuori del territorio, purchè vengano indicate ad esso le unità produttive, e di incaricare, anche fuori del territorio nazionale, la produzione di taluno dei prodotti o per fasi di lavorazione, previa autorizzazione scritta (punto 6.3 del contratto).



Altresì al punto 10.2. dello stesso documento è stato previsto l'obbligo per la licenziataria di inviare al licenziante le fatture emesse, qualora richieste **(all. 58/III)**.

La S.A.M. S.R.L., interessata da questi Reparti il 26.04.2013, ha riferito con missiva del 19.06.2013 che possiede stabilimenti di produzione a Guangzhou (China) e che importa i prodotti attraverso il porto di Napoli, provvedendo alla distribuzione diretta **(all. 59/III)**.

In merito a detta società è stato appurato che è rappresentata da ZHENG CHAO MING⁵³⁴, unico socio dal 10.04.2013, avendo acquisito due quote nominali di € 5.000,00 rispettivamente da TCHENG Chao Jung Carlo e da TCHENG Shi Jie⁵³⁵ (figlio di Carlo).

Inoltre, la referente della succitata S.A.M. S.R.L. è CARPENTIERI Sabrina⁵³⁶, che risulta attualmente alle dipendenze della suddetta YOUNG ROMA srl.

(c) Aspetti delle relazioni commerciali con TCHENG CHAO JUNG Carlo e Dino

L'attività tecnica espletata ha delineato le relazioni commerciali intrattenute da PONTORIERO Claudio e BRAVETTI Roberta con TCHENG CHAO JUNG Carlo e Dino.

In particolare, si fa riferimento alla conversazione⁵³⁷ tra PONTORIERO Claudio e BRAVETTI Roberta concernente della merce di imminente spedizione dalla YOUNG⁵³⁸ (“[...] Ascolta allora, domani ti parte un... tir dalla Young [...]).

Invero, nel corso del dialogo, BRAVETTI, dopo aver rappresentato al suo interlocutore che la merce include delle borse (“[...] c'ho messo anche le borse nuove!”), ha riferito, in merito a questi ultimi articoli, delle raccomandazioni formulate da tale Dino n.m.i. (verosimile venditore), volte a prendere precauzioni nella loro immissione in vendita.

Nel dettaglio BRAVETTI ha fatto riferimento alla provenienza di dette borse ed al marchio ivi riportato (“allora, però ti chiedo mi raccomando, massima attenzione, perchè allora lui ha detto: "guarda io te l'ho prese al magazzino Young" [...] Dino si è raccomandato, siccome c'è scritto anche Young, ha detto: "va bene che tanto son le nostre, però che ci sia... allora di cavarlo il cellophan e le.. e... le rimarcate nel cartellino”)), che, se non eliminato, avrebbe permesso di risalire al relativo venditore (“Però se dice, se c'è scritto Young...” “... è chiaro che te l'ho venduto io”) **(all. 60/III).**

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e BRAVETTI Roberta (R).

⁵³⁴ **ZHENG CHAO MING** (ZHNCMN66L050210X), nato in Cina il 5.07.1966.

⁵³⁵ **TCHENG SHI JIE**, nato a Roma il 18.06.1984, rappresentante della **S.A.M. S.R.L.** fino al 16.10.2012.

⁵³⁶ **CARPENTIERI Sabrina** (CRPSRN69M50H501C), nata a Roma il 10.08.1969 ed ivi domiciliata in via Cremolino n. 74 sc. B.

⁵³⁷ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 20249 del 27.05.2013 (ora: 16:38:54). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

⁵³⁸ **“YOUNG ROMA S.R.L.”** (P. IVA 05725291008), società a responsabilità limitata, con sede a Roma, via Gregorio VII 315, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di articoli in pelle, rappresentata da **TCHENG CHAO JUNG CARLO** (TCHCJN60R05Z210H), nato in Cina il 5.10.1960.

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 20249. R.G.N.R. 2463-09. Data: 27/05/2013; ora: 16:38:54.

C: pronto?

R: pronto....

C: buongiorno!

R: sono io!

C: ti ho riconosciuta, come stai?

R: ah, eh... uhm.. non c'è male. **Ascolta allora, domani ti parte un... tir dalla Young, c'ho messo anche le borse nuove!**

C: ah!

R: bene!?

C: bene!

R: **allora, però ti chiedo mi raccomando, massima attenzione, perché allora lui ha detto: "guarda io te l'ho prese al magazzino Young", quindi c'è tra l'altro il prezzo che non va bene, perché loro lo mettono già scontato del dieci, i... i prezzi te li mando io che sono i soliti con lo sconto trenta. Ah... Dino si è raccomandato, siccome c'è scritto anche Young, ha detto: " va bene che tanto son le nostre, però che ci sia allora di cavarlo il cellophan e le.. e... le rimarcate nel cartellino.**

C: ah si, si, si, noi....

R: vedete che arrivano con il callophan singolo e lì loro c'hanno messo la loro etichetta Young nel magazzino e c'è il prezzo loro.... (Incomprensibile)

C: no, quello noi non lo mettiamo mai.

R: eh, lo so. Appunto, io ti sto dicendo si è raccomandato di cavarlo perché dice proprio che sia scritto Young fa brutto. Almeno uno dice: " da **dove** cazzo arrivano ? Non lo so"

C: uhm.

R: "glieli avrà venduti qualcuno capito? **Però se dice, se c'è scritto Young....**

C: uhm.

R: ... è chiaro che te l'ho venduto io.

C: tranquilla!

R: **che ancora, loro per un pò si vede che devono far così. Adesso me le mandano però, capito, fanno un pò ed un pò!**

C: uhm.

R: **un pò glielo dicono un pò no.... insomma fanno un pò di misti.**

C: va bene!

R: va bene?

C: va bene, del resto?

R: niente, del resto son qui che sto cercando di far dei lavori, che son stata a Firenze stamattina.... poi ci sentiamo domani e vediamo com'è. Tu?

C: domani torna indietro l'insoluto quindi?

R: eh certo!

C: ah... e tu il bonifico me lo fai per quando?

R: eh ma io vedo già d'incastarlo domani....

C: domani!

R:domani o al massimo il giorno dopo, ma domani!

C: eh!

R: te invece non sai quanto mi fai di bonifico?

C: no. Non so nemmeno quanto c'è sul conto, noi abbiamo un assegno di tremila euro adesso, e basta, da pagare.

R: ah!

C: tutti gli altri te li posso mandare.

R: e ma tutti gli altri.. se sono mille euro non stare neanche a mandarmeli!

C: eh non lo so, adesso vediamo quanti sono... io.... adesso preparo il versamento per domani mattina che non ci sono domani.

R: uhm.... eh.... aspetta ti butto giù che c'ho Dino ancora, ciao.

C: va bene, ciao.

In un altro dialogo⁵³⁹ tra PONTORIERO Claudio e BRAVETTI Roberta, il primo informa la sua interlocutrice della visita dei proprietari del Gruppo Russo n.m.i. al parco commerciale ANNUNZIATA per "l'espansione dei loro centri" ("...sono venuti i proprietari di quel...del Gruppo Russo...", "quelli dei centri commerciali ...che dovevano parlare con mio suocero per il discorso Annunziata, no..."; "e poi sono venuti pure ...hanno voluto vedere sia Maipon Store che Yumi...", [...] è dalle quattro che sono qua ehm..per il progetto espansione nei loro centri...").

Nel prosieguo, PONTORIERO ha raccontato il contenuto del dialogo intrattenuto con i RUSSO, rappresentando che gli era stato riferito di prepararsi per il centro commerciale di Vibo e che lui aveva sottolineato il suo interesse ad uno spazio ("[...] mi ha detto pure...mi ha detto pure ... preparatevi per il centro commerciale di Vibo dice ... perchè ... è questione di giorni mi restituiscono la proprietà perchè si è svincolato da quel fallimento [...] quella è una situazione che... che mi gestisco io ...non vi preoccupate... prenderò uno spazio non molto grande... mi interessa pure a me... fare una situazione del genere... o mi allargo nello spazio che già ho... e prendo uno spazio affianco e lo unifico [...]").

BRAVETTI, rispondendo a PONTORIERO che ha osservato di essere in grado di gestire insieme a lei due o tre negozi ("secondo me due o tre negozi

⁵³⁹ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 21688 del 01.07.2013 (ora: 18:53:57). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

noi saremmo in grado di di di...di seguirli...”), **si è dimostrata scettica in relazione alle loro possibilità economiche, lasciando intendere che si sarebbero forniti da Carlo**⁵⁴⁰ (“ho capito ma...bisogna vedere ... tutti sti...tu.. tutta sta (inc.) che poi insomma bisogna anche pagarla...eehh...capito? è questo il problema... cioè Carlo...”).

Sotto quest’ultimo aspetto, PONTORIERO ha proposto di intraprendere un dialogo con il suddetto Carlo, facendo trasparire che lui fosse un loro fornitore (“no allora ...qua bisogna...no qua fa...bisogna fare...tu eh...cioè bisogna che fai un ...discorso con Carlo a dire...noi ci stiamo impegnando...io mi sto impegnando...eehh...nel divulgare questo tipo di attività commerciale...mi fai un contratto...tu mi segui in questo? Perché praticamente noi vendiamo pure la merce sua...non è che lui la merce sua ce la regala...lui me...ce la vende...lui te la vende a quanto me la vendeva a me con lo sconto del 15...ti farà il 5 per cento in più...non è che ti sta facendo un favore che te la regala Roberta...perchè lui praticamente...” “te la vende..allora tu...tutta sta sta...sto fatto che sembra che ci sta facendo il favore...il favore...per...”) **(all. 61/III)**.

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e BRAVETTI Roberta (R).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 21688. R.G.N.R. 2463-09. Data: 01/07/2013; ora: 18:53:57. Durata: 00:09:03.

R: Pronto...

C: signora ciao...

R: ciao...

C: **...sono venuti i proprietari di quel...del Gruppo Russo...**

R: ah...

C: **quelli dei centri commerciali ...che dovevano parlare con mio suocero per il discorso Annunziata, no...**

R: uhm

C: **e poi sono venuti pure ...hanno voluto vedere sia Maipon Store che Yumi...**

R: ...uhm....

C: **...eh, se ne sono appena andati...è dalle quattro che sono qua ehm..per il progetto espansione nei loro centri...**

...Omissis...

C: **...però...mi ha detto pure...mi ha detto pure ... preparatevi per il centro commerciale di Vibo dice...perchè ... è questione di giorni mi restituiscono la proprietà perchè si è svincolato da quel fallimento, insomma, del gruppo alimentari ...dice, noi abbiamo richiesto la proprietà indietro ...quindi ci restituiscono l'ipermercato... dopodiché dice abbiamo un progetto di**

⁵⁴⁰ **TCHENG Chao Jung Carlo**, nato in Cina il 5.10.1960, rappresentante legale della “**YOUNG ROMA S.R.L.**” (P. IVA 05725291008), società a responsabilità limitata, con sede a Roma, via Gregorio VII 315, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di articoli in pelle.

ristrutturazione... il Comune ci da 3.000 metri per fare un grande parco giochi... dice là viene un gioiellino... e quindi dice, una situazione del genere lì a Vibo alle Cicalè non deve mancare, ha detto... perchè... ci vuole... quindi mi ha già detto... sappiate che... se non è settembre, ottobre, ma là si riapre.. è questione di fare i lavori e riapriamo... dice... io vi voglio la... oltre con il negozio che avete... vi voglio con una situazione... gli ho detto si si si ...**quella è una situazione che... che mi gestisco io ...non vi preoccupate... prenderò uno spazio non molto grande... mi interessa pure a me... fare una situazione del genere... o mi allargo nello spazio che già ho... e prendo uno spazio affianco e lo unifico**, gli ho detto... poi ne discutiamo... ma questo non è un problema... quindi quello di Vibo io lo riesco ad alimentare con la merce di qua... di Gioia...

R: mh...

C: si

R: eh... ma dopo non riesci ad alimentare anche il suo però...dopo sennò diventano due da alimentare...

C: eeehhh...si...bisogna...bisogna vedere come eehh...**secondo me due o tre negozi noi saremmo in grado di di di...di seguirli...**

R: **ho capito ma...bisogna vedere...tutti sti...tu.. tu.. tutta sta (inc.) che poi insomma bisogna anche pagarla...eehh...capito? è questo il problema...cioè Carlo...**

C: no no...bisogna...allora qua allora

R: cioè più di tanto non posso chiedere di aumentare...di incrementare...

C: no no no allora

(si sovrappongono le voci)

R: che dopo lui ti dice, guarda te me la paghi...

C: **no allora ...qua bisogna...no qua fa...bisogna fare...tu eh...cioè bisogna che fai un ...discorso con Carlo a dire...noi ci stiamo impegnando...io mi sto impegnando...eehh...nel divulgare questo tipo di attività commerciale...mi fai un contratto...tu mi segui in questo? Perchè praticamente noi vendiamo pure la merce sua...non è che lui la merce sua ce la regala...lui me...ce la vende...lui te la vende a quanto me la vendeva a me con lo sconto del 15...ti farà il 5 per cento in più...non è che ti sta facendo un favore che te la regala Roberta...perchè lui praticamente...**

R: ah no no questo no...

C: **a te la vende..allora tu...tutta sta sta...sto fatto che sembra che ci sta facendo il favore...il favore...per...**

R: no...

...Omissis...

Pochi minuti dopo PONTORIERO, riprendendo il discorso⁵⁴¹ con BRAVETTI, le ha rivelato che prima delle nuove intraprendenze commerciali riforniva i negozi di Vibo Valentia e Gioia Tauro unicamente con la merce del predetto Carlo, lasciando intendere che quest'ultimo fosse un grossista di grandi dimensioni ("in un magazzino come quello di ...Carlo... di Carlo Young...io voglio dire eh..eh.. riuscivo ad alimentare due negozi...Vibo e Gioia Tauro con l'uno per cento di quello che ha lui in magazzino ... perchè io all'inizio, ehh.....prima di avere tutto quest'altro...io praticamente i due negozi che avevo, Vibo e Gioia ...li portavo avanti solo con la merce di Carlo, si può dire, a parte quattro aziende che...avevo importanti..ma il resto era tutta la merce di Carlo... e io di quello che Carlo aveva eehh, l'incidenza della sua merce non era nemmeno l'uno per cento ...hai capito?...Poco ...") (all. 62/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e BRAVETTI Roberta (R).

R.I.T. 274/12. Linea n. 4623. Progressivo n. 21689. R.G.N.R. 2463-09. Data: 01/07/2013; ora: 19:04:30. Durata: 00:08:05.

...Omissis...

C: ... in un magazzino come quello di ...Carlo... di Carlo Young...io voglio dire eh..eh.. riuscivo ad alimentare due negozi...Vibo e Gioia Tauro con l'uno per cento di quello che ha lui in magazzino ... perchè io all'inizio, ehh.....prima di avere tutto quest'altro...io praticamente i due negozi che avevo, Vibo e Gioia ...li portavo avanti solo con la merce di Carlo, si può dire, a parte quattro aziende che...avevo importanti..ma il resto era tutta la merce di Carlo... e io di quello che Carlo aveva eehh, l'incidenza della sua merce non era nemmeno l'uno per cento ...hai capito?...Poco ...

R: uhm...

...Omissis...

In una conversazione⁵⁴² tra BRAVETTI Roberta e tale Dino n.m.i., la prima, rispondendo al suo interlocutore che le aveva chiesto nei confronti di quale soggetto avesse dovuto fatturare (YUMI⁵⁴³ o SIMAR⁵⁴⁴) ("maaa... alla YUMI o devo fatturare a SIMAR?"), gli ha detto di emettere il documento fiscale nei confronti della MAIPON, con destinazione YUMI, lasciando intendere che si trattasse di un'attività commerciale che afferisse anche a lei ("è MAIPON ancora, perchè non siamo riusciti ancora ... probabilmente lo faremo a fine anno, perchè ormai abbiamo la contabilità sennò spezzata...quindi è MAIPON destinazione YUMI ... dopo te la paga comunque la YUMI, capito? che il conto ce l'abbiamo diviso...", "fattura alla MAIPON... destinazione YUMI però eh...") (all. 63/III).

⁵⁴¹ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 21689 del 01.07.2013 (ora: 19:04:30). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

⁵⁴² R.I.T. 969/13 D.D.A.. Linea n. 6283. Progressivo n. 9064 del 09.08.2013 (ora: 14:23:05) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

⁵⁴³ Trattasi di un negozio della MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C.

⁵⁴⁴ **SIMAR S.R.L.** (P. IVA 02078640402), società a responsabilità limitata, con sede a Forlì, via Gandhi 22, esercente l'attività di commercio all'ingrosso di articoli in pelle, rappresentata da B25 S.N.C. DI BRAVETTI Andrea e Roberta & C.(P. IVA 03933910402).

Conversazione telefonica intercorsa tra Dino n.m.i. (D) e BRAVETTI Roberta (R).

R.I.T. 969/13 D.D.A.. Linea n. 6283. Progressivo n. 9064. R.G.N.R. 2463-09. Data: 09/08/2013; ora: 14:23:05.

R: pronto...

D: Roby...

R: eh!

D: maaa... alla YUMI o devo fatturare a SIMAR?

R: ah...mmmhhh (inc.) non te l'ho detto...non so...puoi fare...vuoi vuoi incominciare a farlo diretto con YUMI ...

D: eh perchè io mi ricordavo che l'altra volta avevi detto...prossima volta...

R: eh infatti

D: facciamo direttamente a YUMI

R: eh

D: cioè...facciamo così?

R: si che dopo poi...cioè...devi metterlo...è MAIPON ancora, perchè non siamo riusciti ancora ...probabilmente lo faremo a fine anno, perchè ormai abbiamo la contabilità sennò spezzata...quindi è MAIPON destinazione YUMI...dopo te la paga comunque la YUMI, capito? che il conto ce l'abbiamo diviso...

D: quindi...io ...a chi fatturo adesso? a MAIPON?

R: fattura alla MAIPON...destinazione YUMI però eh...

D: a Gioia Tauro, no?

R: eh eh

D: va bene..allora fatturiamo a MAIPON...ok

R: vai, vai...ok...

D: vai...ciao

R: ciao ciao ciao ciao

b. Interrogazioni alla banca dati dell'Ufficio Italiano marchi e brevetti

Al fine di verificare eventuali condotte illecite correlate ai marchi emersi dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali è stata interrogata la banca dati dell'Ufficio Italiano marchi e brevetti⁵⁴⁵, effettuando una ricerca per titolare, in relazione ai nominativi degli interlocutori delle conversazioni

⁵⁴⁵ Consultata attraverso il sito internet www.uibm.gov.it.

intercettate, ovvero per denominazione del marchi emersi dagli stessi dialoghi.

Detta attività ha fatto emergere che:

- la MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C. è titolare del marchio "NAVARRA", come da registrazione del 09.03.2009 e del 28.07.2011;
- la SIMAR S.R.L. di Forlì (riconducibile a BRAVETTI Roberta) è titolare del marchio "AMO E ODIO", come da registrazione dell'8.03.2010;
- risultano registrati i marchi "FB" (pur esistendo numerose registrazioni, tra l'altro non riconducibili allo stesso soggetto), "MARAGIÒ", "BRIC'S", "GHEPARD", "LUCIANO SOPRANI", "LAURA BIAGIOTTI", "RENATO BALESTRA" e "SERGIO TACCHINI".

c. Gli accertamenti diretti presso i punti vendita

Nell'ambito dell'attività delegata e alla luce delle predette risultanze, con codesta A.G. è stato concordato l'acquisto da parte di militari di questi Reparti, in maniera anonima e dilazionata nel tempo, di articoli posti in vendita presso i negozi sia riconducibili alla famiglia ANNUNZIATA, sia da questa riforniti, ancorchè facenti capo ad altre società.

In particolare detta attività ha interessato:

- l'ANNUNZIATA S.R.L.;
- il negozio di Vibo Valentia della ditta individuale ANNUNZIATA Alfonso;
- la MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C. a Gioia Tauro;
- il negozio della GROUP SAS DI AMBESI CARMELO & C.⁵⁴⁶ (presso il centro commerciale Marconi più di Rende), che ha tra i fornitori di abbigliamento e corredi l'ANNUNZIATA S.R.L.;
- l'ANNUNZIATA Abbigliamento Corredi presso la BON.DIAL. SRL⁵⁴⁷ di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), rifornita di merce in conto vendita dall'ANNUNZIATA S.R.L..

Di fatto, l'attività investigativa, opportunamente documentata con relazioni di servizio redatte dai militari operanti, ha riguardato 46 articoli, acquistati o fotografati in modo casuale, stante l'elevato numero di marchi presenti nei punti vendita per ciascuna categoria di prodotti (uomo classico, uomo/donna jeans, uomo casual, donna, bambini, intimo, biancheria e corredo) - come si evince, tra l'altro, dal sito web "www.annunziatastore.it" (all. 64/III) - e la connotazione degli stessi che, per qualità e prezzo, non hanno fatto sorgere il sospetto che fossero contraffatti.

⁵⁴⁶ **AMBESI GROUP SAS DI AMBESI CARMELO & C.**, con sede in Varapodio (RC), via Turati e con Unità Locale a Gioia Tauro (RC), S.S. 111- Località Falco e Rende (CS), via G. Marconi snc.

⁵⁴⁷ **BON.DIAL. SRL**, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto (ME), viale Milite ignoto ang v indus., rappresentata da BONINA Immacolato Lucio Antonino.

Per taluni marchi si è proceduto all'acquisto e/o all'effettuazione di rilievi fotografici di più articoli in quanto presenti in punti vendita diversi (ALVIERO MARTINI) o in ragione della corrispondenza con la società licenziataria del prodotto all'uopo interessate per la perizia, fermo restando la connotazione degli stessi che non ha fatto sorgere il sospetto che fossero contraffatti.

A seguito della succitata attività è stata richiesta a 35 società, tra licenziatarie e titolari di complessivi 23 marchi ("HANNY COTTON'S", "DATCH", "LAURA BIAGIOTTI", "RENATO BALESTRA", "SOLO SOPRANI", "SERGIO TACCHINI", "ALVIERO MARTINI", "BASILE", "CHARRO", "CARLA FERRONI", "FILA", "BASSETTI", "REEBOK", "ENRICO COVERI", "BACI & ABBRACCI", "GIANMARCO VENTURI", "FRUTTA", "RONCATO", "LACOSTE", "KRIZIA", "MISSONI", "VALENTINO", "GLI OTTOMANI") una perizia, al fine di verificarne l'eventuale contraffazione, di 26 articoli acquistati e 13 fotografati.

Per ulteriori sette articoli, afferenti a sei marchi, non è stato ritenuto opportuno richiedere la relativa perizia, in ragione:

- di possibili contatti tra indagati e distributori autorizzati alla rivendita di determinate tipologie di articoli afferenti ai marchi "RENATO BALESTRA", "SOLO SOPRANI", "NAZZARENO GABRIELLI" e "PIERRE CARDIN";
- del fallimento della società licenziataria del marchio "GLENFIELD";
- della sopravvenuta comunicazione dell'esito della perizia per altri due articoli dello stesso marchio ("ALVIERO MARTINI") di quello⁵⁴⁸ acquistato successivamente (all. 65/III).

Ad oggi la KRIZIA SPA, interessata per un tris centrini ed un lenzuolo, rispettivamente acquistati e fotografati in data 23.07.2013 presso l'ANNUNZIATA S.R.L., non ha ancora evaso la richiesta formulata, pur essendo stata più volte sollecitata (all. 66/III, 67/III, 68/III, 69/III).


Invece, la BACI & ABBRACCI COLLEZIONI SRL⁵⁴⁹, interessata per vari articoli di seguito meglio specificati, benché abbia preliminarmente comunicato elementi che facevano propendere per la non autenticità degli stessi, ha poi formulato una risposta ambigua, laddove ha comunicato per un verso che "tutti i capi risulterebbero autentici", dall'altro che gli articoli non fossero autorizzati, e che "[...] siano copie di prodotti autentici".

In particolare, in merito ad una polo fotografata in data 06.07.2013 presso l'ANNUNZIATA S.R.L. (outlet), la società (interessata con lettera del 12.07.2013), pur ritenendo che l'articolo fosse di propria produzione, ha evidenziato l'assenza dell'etichetta anticontraffazione (indicata come "univoca" per ogni prodotto autentico) (all. 70/III, 71/III, 72/III).

Invero con successiva e-mail del 16.07.2013 veniva rappresentato alla BACI & ABBRACCI COLLEZIONI SRL che la polo non presentava l'etichetta, inviando nel contempo rilievi fotografici di un'altra maglietta

⁵⁴⁸ Trattasi di un completo culla, acquistato il 05.06.2013 presso l'ANNUNZIATA S.R.L., custodito presso gli uffici del V Gruppo del Nucleo Speciale Polizia Valutaria.

⁵⁴⁹ BACI & ABBRACCI COLLEZIONI SRL (P. IVA 04224300964), con sede in Milano, via Morimondo 26.



(anch'essa sprovvista di etichetta anticontraffazione), acquistata in data 15.07.2013 presso il predetto punto vendita (**all. 73/III, 74/III**).

A seguito dell'ulteriore inoltro fotografico, la società interessata, ha evidenziato, con e-mail del 17.07.2013, controversie interne, rappresentando che:

- “la polo è molto simile a quella da noi prodotte però [...] c'è una lieve differenza sul patch ed il collo è totalmente differente...”;
- per la t-shirt invece sembrerebbe regolare ad eccezione dell'etichetta anticontraffazione” (**all. 75/III**).

In relazione a detta comunicazione, che non chiariva se gli articoli dovessero intendersi contraffatti e non indicava quali fossero i canali ufficiali di distribuzione ovvero la denominazione e gli estremi di registrazione del marchio, con lettera del 24.07.2013 venivano inoltrati ulteriori rilievi fotografici di quattro magliette e un bermuda (effettuati in data 23.07.2013), inviando in visione alla succitata società la maglietta ritenuta regolare, ma sprovvista di etichetta anticontraffazione (**all. 76/III, 77/III, 66/III cit.**).

La BACI & ABBRACCI COLLEZIONI SRL, opportunamente sollecitata il 20.08.2013 e il 26.09.2013 (**78/III, 79/III**) ha comunicato, con e-mail del 26.09.2013 che “tutti i capi risulterebbero autentici”.

Con la medesima comunicazione detta società, dopo aver evidenziato che tutti i prodotti esaminati fossero da considerarsi “non autorizzati” in quanto sprovvisti di etichetta anticontraffazione, ha segnalato che “[...] siano copie di prodotti autentici” (**80/III**).

Altresì la società “GLI OTTOMANI SRL”, interessata in merito ad un centrotavola ed un accappatoio fotografati il 23.07.2013 presso l'ANNUNZIATA S.R.L., ha rappresentato, con e-mail del 25.07.2013, che “le etichette verdi che noi vediamo in fotografia con la scritta Firenze – Italy NON ci appartengono” (**all. 81/III, 82/III, 66/III cit.**), pur confermando che gli articoli sono di sua produzione (benché realizzati in Turchia).

Altresì detta società ha comunicato, con ulteriore e-mail di pari data, l'elenco dei suoi clienti presenti nella Regione Calabria, annoverando tra essi l'ANNUNZIATA S.R.L. (**all. 83/III**).

Cinque delle società interessate (REACT ITALIA SPA, VINCENZO ZUCCHI SPA, ALVIERO MARTINI SPA, BIAGIOTTI GROUP SPA, RENATO BALESTRA HAUTE COUTURE SRL) hanno infine formulato delle comunicazioni che hanno rivelato **la non autenticità dei rispettivi articoli e/o delle relative etichette ovvero che hanno fatto trasparire una dubbia provenienza**, come di seguito indicato.

(1) REACT ITALY

Riguardo alla **maglietta riportante il marchio Reebok, acquistata il 21.05.2013 presso l'ANNUNZIATA S.R.L. – outlet (all. 84/III)**, la REACT ITALY⁵⁵⁰ (per conto di REEBOK INTERNATIONAL LTD), all'uopo interessata con l'invio di rilievi fotografici (**all. 85/III**), ha comunicato, con nota del 22.07.2013, che “[...] non è un articolo originale della produzione reebok atteso che

550 REACT ITALY c/o Ufficio italiano di Milano, via Ponte Vetere 15.

il marchio e gli altri elementi distintivi quali il cartellino pendente, le etichette applicate sul collo della maglietta e le etichette recanti le istruzioni di lavaggio e la composizione dei materiali applicate all'interno della maglietta non corrispondono alle specifiche di prodotto stabilite dalla Reebok International Ltd.

Ciò premesso l'utilizzo del marchio Reebok sulla maglietta esaminata costituisce violazione dei diritti di marchio facenti capo a Reebok International Ltd, come rivendicati con il marchio comunitario n. 2895019 registrato presso l'UAMI in data 14.04.2008 il quale tutela il marchio denominato "RbK", con il marchio comunitario n. 5773031 registrato presso l'UAMI in data 31.01.2008 il quale tutela il marchio figurativo [...] e con il marchio comunitario n. 8202004 registrato presso l'UAMI in data 22.11.2009 il quale tutela il marchio figurativo [...].

La maglietta esaminata è pertanto da ritenersi contraffatta ai sensi della legge penale.

Si specifica altresì che la fedele riproduzione dei marchi registrati da Reebok su tale prodotto potrebbe trarre in inganno il consumatore medio" (**all. 86/III**).

(2) VINCENZO ZUCCHI SPA

*Per quanto concerne i teli spugna, acquistati il 25.05.2013 presso l'AMBESI GROUP SAS DI AMBESI CARMELO & C. BASSETTI (centro commerciale Marconi Più) – che si rifornisce dall'ANNUNZIATA S.R.L., è stata interessata la VINCENZO ZUCCHI SPA, atteso che detti articoli risultano essere posti in vendita anche presso la stessa società fornitrice (**all. 87/III, 88/III**).*

*Detta società, che ha riscontrato la richiesta di questi reparti con lettera del 03.07.2013, ha comunicato che "Rispetto agli articoli rappresentati nei rilievi fotografici allegati alla vostra comunicazione abbiamo delle ragioni per ritenere che gli articoli siano stati quantomeno alterati nell'etichetta: sul retro dell'etichetta, dove sono riportate le indicazioni circa la composizione e le indicazioni per il lavaggio, è riportata anche la dicitura "PRODOTTO IMPORTATO"; la nostra società non ha mai riportato sui prodotti tale dicitura" (**all. 89/III**).*

(3) ALVIERO MARTINI

*Relativamente agli articoli riportanti il marchio ALVIERO MARTINI (bavaglino, acquistato il 15.05.2013 presso l'ANNUNZIATA S.R.L., e telo spugna, acquistato il 01.06.2013 presso il negozio della BON.DIAL. SRL), per i quali è stata interessata la ALVIERO MARTINI SPA⁵⁵¹ (**all. 90/III, 91/III, 92/III, 93/III**), sono pervenuti i riscontri rispettivamente dall'avv. Sabrina RONCHI, che ha fornito anche la documentazione dimostrativa della registrazione del marchio e dalla DI.MA. Centro Difesa Marchi e Brevetti di Anastasia*

⁵⁵¹ **ALVIERO MARTINI S.P.A.** (P. IVA 10271720152), società per azioni, con sede in Milano, via Filippo Argelati 1/A.

Domenico sas (che ha effettuato la perizia del secondo articolo su delega della predetta ALVIERO MARTINI S.P.A.) (all. 94/III).

Più nel dettaglio, in ordine al succitato bavaglino, l'avv. Sabrina RONCHI ha evidenziato, con e-mail del 24 maggio c.a. (inviata dall'indirizzo di posta elettronica "s.ronchi@alvieromartini.it"), che "dalle fotografie ricevute, sembrerebbe che il sacchetto sia originale, e il prodotto falso" (all. 95/III).

La DI.MA. Centro Difesa Marchi e Brevetti di Anastasia Domenico sas ha altresì rappresentato, con lettera del 21.06.2013, che "[...] non sono un prodotto di provenienza ALVIERO MARTINI, né fabbricato o commercializzato su autorizzazione della stessa".

"Gli articoli appaiono composti in parte da un tessuto riprodotto una cartina geografica stilizzata, riportante parte del globo terrestre su sfondo maculato, che costituisce una pedissequa riproduzione del Marchio ALVIERO MARTINI e quindi si tratta di un'evidente ipotesi di contraffazione".

In particolare:

- Analogamente a quanto avviene per i prodotti autentici, gli articoli in sequestro presentano il tipico "effetto maculato", proprio dei marchi registrati.
- Sui prodotti in sequestro sono presenti i meridiani ed i paralleli, elementi caratteristici che ritroviamo, seppur rappresentati in forma leggermente ricurva rispetto ai marchi oggetto di registrazione.
- I contorni degli Stati risultano bene definiti e simili a quelli propri dei prodotti originali

Per quanto sopra esposto, confermo la contraffazione dei marchi di titolarità dell'Alviero Martini S.P.A. ed aggiungo che, per l'aspetto generale, si tratta di articoli che possono trarre in inganno un utente comune (all. 96/III).

A questo punto si evidenzia che l'attività di intercettazione delle comunicazioni tramite posta elettronica relative all'indirizzo "annunziata.srl@libero.it", in uso alla ANNUNZIATA S.R.L., ha fatto emergere che in data 08.08.2013 dall'indirizzo "paolom@tjvestor.it" è stata inviata una e-mail⁵⁵², avente ad oggetto "Documenti - ANNUNZIATA S.R.L." e contenente in allegato la fattura n. 5549/2013/N, emessa in data 08.08.2013, dalla T & J Vestor S.P.A.⁵⁵³ di € 1.276,55, relativa alla fornitura di 20 mt di tessuto e sei tovaglie "Pangea" (all. 97/III).

Orbene il termine "Pangea", associato ai tessuti, richiama il marchio figurativo (la tipica "mappa") registrato dalla ALVIERO MARTINI S.P.A., che dal 2002 lo ha concesso in licenza alla predetta T & J Vestor S.P.A. (all. 96/III cit.).

⁵⁵² R.I.T. 1084/12 D.D.A.. Linea 5127. Progressivo 9407 del 08.08.2013 (ore: 15.37.18). Proc. Pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

⁵⁵³ **T & J Vestor S.P.A.** (P. IVA 00656750122), società per azioni, con sede legale a Golasecca (VA), via Roma 71/B, esercente l'attività di confezionamento di biancheria, rappresentata legalmente da TORRANI Roberto, nato il 24.08.1963 a Somma Lombardo (VA).

L'esplorazione del sito internet "www.annunziatastore.it" ha fatto rilevare che l'ANNUNZIATA S.R.L. offre, tra gli altri, il servizio di "lavorazioni sartoriali" su sette tipologie di articoli (tovaglie a misura, copriletti a misura, "tendaggi", composè "Prima Notte" personalizzati, centri a misura, nascita e battesimo, ricordini).

Altresi la pagina Web afferente detto servizio, che riporta opportune immagini per ciascuna tipologia di articolo, include, nei fotogrammi 6 e 7 degli articoli rientranti nella categoria "nascita e battesimo", il succitato bavaglino acquistato da militari di questo Reparto (**all. 98/III, 99/III**).

La funzionalità del servizio di sartoria presso l'ANNUNZIATA S.R.L. è stata confermata altresì dall'attività tecnica, attraverso la quale è stato possibile appurare inoltre che ivi EPIFANIO Domenica si adoperi per effettuare lavorazioni e che un omologo servizio è attivo anche presso il negozio di Vibo Valentia⁵⁵⁴.

In merito si fa riferimento, tra le altre, alla conversazione⁵⁵⁵ tra ANNUNZIATA Rosa Anna e sua madre EPIFANIO, nel corso della quale la prima le ha fornito indicazioni riguardo a dei lavori sartoriali da effettuare ("sentimi, vedi che nella scrivania mia, ho lasciato.....", "... ahm.... una busta con un cinque pezzi di spugna....", "... marrone.... nella scrivania mia....", "ecco, che c'è scritto là... bisogna mettere le iniziali con gli swarovski, nella spugna!", "che c'è scritto, poi c'è pure un lavoro eh... di quel tessuto dorato... che io ho detto già a Maria di sostituire, di togliere ehm.... quello là....", "... proprio dorato..." "e di mettere l'altro [...]") (**all. 102/III**).

Conversazione telefonica intercorsa tra ANNUNZIATA Rosa Anna (A) e sua madre EPIFANIO Domenica (E).

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4614. Progressivo n. 4219. R.G.N.R. 2463-09. Data: 10/05/2012; ora: 09:09:22.

E: pronto!

A: **sentimi, vedi che nella scrivania mia, ho lasciato.....**

E: eh!

A: **.... ahm.... una busta con un cinque pezzi di spugna....**

E: si!

A: **.... marrone.... nella scrivania mia....**

E: si, si!

⁵⁵⁴ Conversazione intercorsa tra ANNUNZIATA Rosa Anna e AMBESI Carmelo. R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4614. Progressivo n. 4640 del 17/05/2012 (ora: 08:10:29) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A. (**all. 100/III**).

Conversazione intercorsa tra AMBESI Carmelo, CIPRI Giuseppe e Antonietta n.m.i.. R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4622. Progressivo n. 20750 del 07/01/2013 (ora: 17:52:53) - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A. (**all. 101/III**).

⁵⁵⁵ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea 4614. Progressivo 4219 del 10.05.2012 (ore: 09.09.22). Proc. Pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

A: **ecco, che c'è scritto là... bisogna mettere le iniziali con gli swarovski, nella spugna!**

E: **si!**

A: **che c'è scritto, poi c'è pure un lavoro eh.... di quel tessuto dorato... che io ho detto già a Maria di sostituire, di togliere ehm.... quello là....**

E: **eh!**

A: **... proprio dorato...**

E: **si, si!**

A: **.... e di mettere l'altro ehm.... se non capisci....**

E: **ora ve.... ora lo guardo!**

A: **vabbè, se no poi domani ti.... dico io.... ti dico io....**

E: **va bene, va bene!**

.... Omissis ... fino alla fine della registrazione

In un altro dialogo⁵⁵⁶ ANNUNZIATA Rosa Anna ha informato una donna n.m.i. che era pronto il lavoro “[...] ordinato delle cose di sartoria all’Annunziata...Gioia Tauro...” (all. 103/III).

Conversazione telefonica intercorsa tra ANNUNZIATA Rosa Anna (R) e Donna n.m.i. (D).

**R.I.T. 274/12. Linea n. 4614. Progressivo n. 4636. R.G.N.R. 2463-09.
Data: 17/05/2012; ora: 07:56:52. Durata: 0:00:52.**

D: **pronto**

R: **pronto, buongiorno..è la ditta Annunziata di Gioia Tauro ...Vi volevo dire che il lavoro è pronto, signora!...E' tutto pronto!**

D: **chi siete?**

R: **il lavoro...avevate...ehm..ordinato delle cose di sartoria all’Annunziata... Gioia Tauro...**

D: **si...si..e già sta..tutto pronto...**


R: **è tutto prontissimo..l’abbiamo appena finito di stirare ora, signora...**

... Omissis ... (sino al termine della fonia).

Si menziona anche la conversazione⁵⁵⁷ tra ANNUNZIATA Alfonso e sua figlia Marzia⁵⁵⁸, nel corso della quale quest’ultima, dopo aver riferito

⁵⁵⁶ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea 4614. Progressivo 4636 del 17.05.2012 (ore: 07.56.52). Proc. Pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

⁵⁵⁷ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea 4617. Progressivo 3907 del 25.07.2012 (ore: 17.16.06). Proc. Pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..



al suo interlocutore che “[...] bisogna fare quelle cose per la Sicilia”, gli ha chiesto se deve “fare le etichette” per della merce n.m.i. di sartoria (**all. 105/III**).

Conversazione telefonica intercorsa tra ANNUNZIATA Alfonso (A) e sua figlia ANNUNZIATA Marzia (M).

R.I.T. 274/12. Linea n. 4617. Progressivo n. 3907. R.G.N.R. 2463-09.
Data: 25/07/2012; ora: 17:16:06. Durata: 0:00:33.

... **Omissis** ... fino alle 17:16:21:

M: eh..Marzia, sono ...

A: eh..dimmi...

M: ma bisogna fare quelle cose per la Sicilia...vuoi che le facciamo meglio adesso...

A: le stanno facendo loro ... le stanno facendo sopra...Sicchio (fon) con (inc.le)
...

M: eh, ma quella merce di sartoria ...devo fare le etichette ...devo salire io...

A: e allora sali tu...Ottavio è sceso? ...

M: si..Ottavio è qua...

A: e, va bene..sali..così le fai

È PONTORIERO Claudio a rivelare, in un dialogo⁵⁵⁹ telefonico **intercorso con BRAVETTI Andrea mentre lui si trovava in sartoria, che sua suocera stava cucendo con la macchina** (“in sartoria da mia suocera, è mia suocera che cuce con la macchina!”) (**all. 106/III**).

Conversazione telefonica intercorsa tra PONTORIERO Claudio (C) e BRAVETTI Andrea (A).

R.I.T. 274/12. Linea n. 4623. Progressivo n. 24979. R.G.N.R. 2463-09.
Data: 25/09/2013; ora: 19:53:04.

... **Omissis**... (fino alle ore 20:01:07)

A: ma dove sei te?

C: **in sartoria da mia suocera, è mia suocera che cuce con la macchina!**

A: mh...

⁵⁵⁸ **ANNUNZIATA Marzia**, nata l'11.11.1982 a Oppido Mamertina (RC) e residente a Gioia Tauro (RC), via degli ulivi 21. Identificata con verbale di trascrizione di conversazioni telefoniche, di cui al R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4619. Progressivo 29 del 16.02.2012 (**all. 104/III**).

⁵⁵⁹ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo 24979 del 25.09.2013 (ore: 19.53.04). Proc. Pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

C: mh..

A: va bene

... Omissis... (fino alla fine dalla conversazione).

(4) BIAGIOTTI GROUP SPA

In merito al foulard riportante il marchio LAURA BIAGIOTTI, acquistato in data 17.04.2013 **presso il negozio Yumi** della MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C., la OXITALIA S.R.L. (licenziataria della BIAGIOTTI GROUP SPA per la produzione e la distribuzione degli articoli di abbigliamento dal 27.07.2011), all'uopo interessata con lettera del 19.04.2013, ha comunicato che l'articolo inviato da questi Reparti non è di sua produzione "[...] riconoscibile sia dal prodotto, sia dall'etichettatura e personalizzazione" (all. 107/III, 108/III, 109/III, 110/III).

Tuttavia preliminari accertamenti nei confronti della BIAGIOTTI GROUP SPA hanno permesso di appurare che fino al 31.12.2011 l'azienda licenziataria del suddetto marchio per foulards, scialli, sciarpe, fazzoletti e cravatte è stata la già citata H.M. & C. SRL di Lurate Caccivio (CO), la quale ha commercializzato anche la collezione autunno-inverno 2011-2012.

(5) RENATO BALESTRA HAUTE COUTURE SRL


Riguardo ad una cintura riportante il marchio RENATO BALESTRA, acquistata il 24.04.2013 **presso il suddetto negozio Yumi** della MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C., la ALTA MODA BELT SRL (licenziataria della RENATO BALESTRA HAUTE COUTURE SRL⁵⁶⁰), interessata con lettera del 30.04.2013, dopo aver comunicato che l'articolo inviato da questi reparti non è di sua produzione e che il tipo di cartellino non appartiene al suo design, ha ipotizzato che "potrebbe essere un prodotto del precedente licenziatario o un falso" (all. 111/III, 112/III, 113/III).

In merito alle decorrenze delle licenze dei rispettivi licenziatari la RENATO BALESTRA HAUTE COUTURE SRL ha rappresentato che la ALTA MODA BELT SRL è licenziataria dal 01.07.2010 (commercializzando dalla collezione A/I 2010) e che il precedente licenziatario (la SIMAR SRL), aveva commercializzato i prodotti dal 01.01.2008 (a partire dalla collezione P/E 2008) al 30.06.2010 (concludendo con la collezione P/E 2010) (all. 114/III, 115/III).

Per immediata visione dei punti vendita ove si ritiene possibile riscontrare articoli contraffatti o comunque di dubbia provenienza, si propone lo schema sotto indicato, indicativo per ciascuna società o ditta dei marchi in vendita⁵⁶¹.

⁵⁶⁰ **RENATO BALESTRA HAUTE COUTURE SRL** (P. IVA 03512091004), con sede in Roma, via Cola di Rienzo 9/11.

⁵⁶¹ I marchi in grassetto si riferiscono ad articoli acquistati.



“

^^^^

Peraltro, a seguito di un'attività di riascolto da parte della P.G. del compendio intercettivo in atti, la suddetta ricostruzione ha trovato pieno riscontro alla luce del contenuto di due ulteriori conversazioni telefoniche, confluite nei paragrafi dell'annotazione integrativa depositata in data 19.01.2015 e di seguito riportati (pg. 42 ss):

“

b. Gli acquisti di merce cinese

Quanto illustrato da questi Reparti circa l'approvvigionamento da parte della famiglia ANNUNZIATA di merce cinese per la successiva messa in vendita nei propri punti vendita è stata avvalorata da un'altra conversazione⁵⁶² telefonica intercettata e rilevata nel corso dell'attività di riascolto.

*Nel dettaglio **EPIFANIO Domenica**, dialogando con sua figlia **ANNUNZIATA Valeria**⁵⁶³, le manifesta la volontà di acquistare da **FIORE costumi da bagno connotati come "cinesi"** ("siccome da Fiore qua c'erano dei costumi..."; "e.....a due pezzi...belli, cinesi... però non sono proprio quelli e...costano finiti 7 euro"; "e li facciamo un poco dici tu"; "no ma io qua compro tutto a due pezzi da un pezzo niente") (all. 52).*

Conversazione intercorsa tra ANNUNZIATA Alfonso (A), EPIFANIO Domenica (D) (n. 335/258279) e ANNUNZIATA Valeria (V) (334/1596460).

R.I.T. 274/12 D.D.A. Linea n. 4617. Progressivo n. 2135. R.G.N.R. 2463-09. Data: 15/05/2012; ora: 10:30:05. Durata: 0:01:49.

Conversazione con alcuni passaggi in dialetto trascritti in italiano.

..Omissis.. (voci in sottofondo)

A: pronto?

V: ciao papà dimmi mi avete chiamato?

A: ti ha chiamata a.. mamma adesso te la passo...e lì è tutto a posto?

⁵⁶² R.I.T. 274/12 - D.D.A.. Linea n. 4617. Progressivo n. 2135 del 15.05.2012 - Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. - D.D.A..

⁵⁶³ **ANNUNZIATA Valeria** (NNNVLR78T51H224G), nata l'11.12.1978 a Reggio Calabria e residente in Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111, n. 294.

V: e si si

A: ok ciao ciao

V: ok ciao

D: pronto Valeria?

V: dimmi mamma

D: **siccome da Fiore qua c'erano dei costumi...**

V: eh

D: **e.....a due pezzi...belli, cinesi... però non sono proprio quelli e...costano finiti 7 euro**

V: si ma meglio, non prendere roba brutta

D: **e li facciamo un poco dici tu**

V: si ma vedi che a noi quelli che ci mancano... perchè ci mancano più questi da ragazza

D: si

V: perchè quelli da signora

D: eh

V: ce li abbiamo

D: **no ma io qua compro tutto a due pezzi da un pezzo niente**

V: no no pure quelli a vita bassa, triangolini

D: ah

V: ste cose così ci mancano...perchè i buoni vita alta per me per te ce li abbiamo

D: si si

V: per ... per ragazzine magroline (inc.le)

D: ho capito...si ma ti pare che ne prendo assai ne prendo un poco e li dividiamo tra qua e Vibo

V: senti ma maglie...maglieria bella (inc.le)...

D: maglieria bella si ne ho vista 4 o 5 così e gli ho detto io di prendermela di filo che costano 6 euro 7 euro

V: e no pure con quei fiori particolari se ci sono perchè si usano sti così (inc.le)

D: e drovremmo andare pure là noi perchè lui voleva portarci per sceglierli noi là dai cinesi

V: no sai perchè quelli della DERI' (fonetico) perchè quelli della DERI' (fonetico) tutta importazione...tipo quei così con quei fiori che poi si stirano di sopra con quegli spilloni...

...omissis... (fino a fine conversazione)

In merito si evidenzia **che la suddetta conversazione è agganciata dalla cella che copre la via vecchia Sarno in Ottaviano (NA), risultando verosimile che il succitato soggetto chiamato FIORE possa identificarsi in ANNUNZIATA Fioravante⁵⁶⁴ (fratello di Alfonso e già esercente l'attività di commercio all'ingrosso di abbigliamento⁵⁶⁵).**

Di fatto taluni dialoghi captati dall'utenza in uso a quest'ultimo soggetto sono agganciati da celle che coprono le vicine via Palma/Sarno⁵⁶⁶ (distante 7,9 km - 2,1 km)⁵⁶⁷ e Via Paradiso ³⁵⁶⁸ (distante 2,2 km)⁵⁶⁹.

Inoltre a lui hanno fatto riferimento alcuni componenti della famiglia ANNUNZIATA nel corso di alcune conversazioni richiamate nella pregressa corrispondenza, parlando di merce cinese.

Emblematico è il dialogo tra EPIFANIO Domenica e suo marito nel corso del quale la prima (riferendosi a un terzo soggetto n.m.i.) ha chiesto al suo interlocutore se FIORE (suo fratello) sapesse che detto soggetto gli fornisse "questa robetta" ("allora tuo fratello lo sa che ci dà questa robetta a noi?") - ha domandato il motivo di tali sotterfugi ("eh allora come fai, perché tutti sti sotterfugi?").

ANNUNZIATA Alfonso ha proseguito la conversazione⁵⁷⁰ lasciando intendere che non ci siano stati sotterfugi, spiegando che quel soggetto aveva marcato UE "tutte le maglie cinesi e cose", che "quel marchio" (a detta di suo fratello) era stato fatto per lo stesso FIORE e che detti articoli non glieli doveva dare a loro ("sotterfugi che **ha marcato di quella marca, tutte le maglie cinesi e cose, marcate UE**", "lui ha detto, stesso lui ha detto che quello gli ha fatto quel marchio per lui", "non le doveva dare a noi...") (all. 55).

1. LA MERCE COMMERCIALIZZATA DA ANNUNZIATA Fioravante

Nel corso di uno dei dialoghi⁵⁷¹ intercettati dall'utenza in uso ad ANNUNZIATA Fioravante, agganciato dalla cella che copre via Paradiso in Ottaviano, è emerso che quest'ultimo, dopo aver riferito a suo figlio Raffaele⁵⁷² di aver acquistato dei "giubbini" ("niente...mi sono scaricato il furgone stamattina, poi sono andato a Napoli e adesso già sto ad Ottaviano, già sono tornato, sono andato a prendere altri quattro scatoli di giubbini eh"; "perchè questi qua non li ho trovati ieri a Roma hai capito"; a parte il fatto che ho finito pure i soldi), gli ha comunicato di trovarsi ad Ottaviano e di

⁵⁶⁴ Non si esclude possa trattarsi di **ANNUNZIATA Fioravante** (NNNFVN47E11H931I), nato l'11.05.1947 a San Giuseppe Vesuviano (NA) ed ivi residente in via Ugliano n. 34, fratello di ANNUNZIATA Alfonso.

⁵⁶⁵ Già titolare della ANNUNZIATA FIORAVANTE SRL in liquidazione⁵⁶⁵ fino al 03.05.2005 - con luogo di esercizio in San Giuseppe Vesuviano, via Scopari 13 int. 3,

⁵⁶⁶ R.I.T. 969/13, Linea 6281. Progressivi n. 7168 del 01.08.2013; 7887 del 07.08.2013; 9920 del 25.08.2013; 11425 del 06.09.2013; 12606 del 17.09.2013; 13364 del 23.09.2013; 13779 del 26.09.2013; 14177 del 29.09.2013.

⁵⁶⁷ Distanze rilevate dal sito internet "maps.google.it" (all. 53).

⁵⁶⁸ R.I.T. 969/13, Linea 6281. Progressivi n. 5092 del 15.07.2013; n. 5428 del 17.07.2013; 6342 del 25.07.2013.

⁵⁶⁹ Distanze rilevate dal sito internet "maps.google.it" (all. 54).

⁵⁷⁰ R.I.T. 947/12 D.D.A.. Linea n. 5438. Progressivo n. 2396 del 28/12/2012 (ora: 17:00). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A.. Conversazione captata all'interno del veicolo Mercedes S320 targato BC*344*CS, intestato ad ANNUNZIATA Alfonso.

⁵⁷¹ R.I.T. 969/13, Linea 6281. Progressivo n. 14177 del 29.09.2013.

⁵⁷² **ANNUNZIATA Raffaele**, nato a Napoli il 15.04.1978.

essere in procinto di recarsi al magazzino per scaricare la stessa merce (“adesso vado al magazzino li scarico e poi domani mattina alla stireria...”).

Nel prosieguo ANNUNZIATA Fioravante, dopo aver riferito che avrebbe dovuto preparare la merce destinata a vari soggetti (“devo preparare quelli per Aldo, poi quelli per Tommaso e poi la roba che...di Marino Paolo [...]”), *ha rivelato, rispondendo alla specifica domanda del suo interlocutore circa il marchio che avrebbe utilizzato per merce destinata a suo zio Aldo*⁵⁷³ (“ma quelli a zio Aldo come glieli marchi? dallo zio Aldo...a zio Aldo”), *di essere in possesso di etichette e cartellini che gli erano stati già consegnati* (“no mi ha dato già i cartellini, Nazareno Gabrielli”), *lasciando intendere che era una pratica già posta in essere in altre occasioni* (“come l'altra volta”; “si si si, già ho etichette e cartellini”) (all. 56).

Conversazione intercorsa tra **ANNUNZIATA Fioravante, (n. 338/6426190)** e **ANNUNZIATA Raffaele.**

R.I.T. 969/13 - Linea n. 6281. Progressivo n. 14177. R.G.N.R. 2463-09.
Data: 29/09/2013; **ora:** 11:29:54. **Durata:** 0:01:48.

F: pronto?

R: ueh papà!

F: ueh Raffae!

R: dove sei?

F: **niente...mi sono scaricato il furgone stamattina, poi sono andato a Napoli e adesso già sto ad Ottaviano, già sono tornato, sono andato a prendere altri quattro scatoli di giubbini eh**

R: ah ah ho capito va bene dai

F: **perchè questi qua non li ho trovati ieri a Roma hai capito**

R: ah

F: **a parte il fatto che ho finito pure i soldi (ride)**

R: eh

F: **eh, va be e niente sto...adesso vado al magazzino li scarico e poi domani mattina alla stireria...**

R: (inc.)

F: **devo preparare quelli per Aldo, poi quelli per Tommaso e poi la roba che...di Marino Paolo diciamo...e poi (inc.)**

R: **ma quelli a zio Aldo come glieli marchi? dallo zio Aldo...a zio Aldo**

⁵⁷³ **ANNUNZIATA Aldo** (NNNLDA53P11H913S), nato l'11.9.1953 a San Giuseppe Vesuviano (NA) e domiciliato a Nola (CS) CIS NOLA ISOLA 3, rappresentante legale della **RALSA S.R.L.** (P. IVA 0451010217), società a responsabilità limitata, esercente il commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori, con sede legale e negozio presso il citato domicilio e magazzino in San Giuseppe Vesuviano (NA), via Scopari 13, 14, 15.

F: **no mi ha dato già i cartellini, Nazzareno Gabrielli**

R: ah si!

F: **come l'altra volta**

R: ah ah, ah ah

F: **si si si, già ho etichette e cartellini**

R: ho capito

F: eh, ok? quindi non ci sono andato...

R: va bene dai

F: ...da Aldo hai capito, adesso vado dopodomani

R: no no va bene e così è...e Luigi l'hai sentito?

F: si si mi ha chiamato ma io stavo a Napoli

R: ah


F: eh ok?

R: va be ci sentiamo più tardi allora ià

(...Omissis... fino a fine conversazione)

“

Questi, dunque, in sintesi, gli elementi di prova che il P. M. adduce a sostegno delle contestazioni di cui ai capi B) e C) della rubrica imputativa.



7) LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE IN ORDINE AI DELITTI DI CUI AI CAPI B) E C) ED ALLE POSIZIONI DEGLI INDAGATI.

Occorre, preliminarmente, dar conto delle caratteristiche del delitto oggetto di contestazione ai **capi B) e C)** della rubrica, la fattispecie di associazione per delinquere (art. 416 C. p.), nella specie finalizzata alla commissione di un indeterminato numero di reati di cui agli artt. 473, 474, 515 e 517, nonché 648 C. p..

L'obiettivo rilevanza di simili condotte delittuose è stata, di recente, particolarmente avvertita, tanto che, evidentemente in ragione della scarsa efficacia della tutela penale approntata dal legislatore fino a quel momento, con la riforma di cui alla Legge n. 99 del 2009, si è previsto l'inserimento della fattispecie di associazione per delinquere finalizzata a commettere i reati previsti dagli artt. 473 e 474 C. p. tra i delitti di competenza distrettuale, ex art. 51, comma 3 bis, C. p. p..

Ciò premesso, la **fattispecie di cui all'art. 416 C. p.** opera quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, ferma restando la punibilità per il solo fatto di partecipare all'associazione e la previsione di pene distinte per coloro che promuovano o costituiscano od organizzino l'associazione.

Bene – interesse tutelato dall'ordinamento è l'ordine pubblico, inteso come buon assetto e regolare andamento del vivere civile, turbato anche dal solo permanere del vincolo associativo. È, per tale ragione, infatti, che si reputa penalmente rilevante anche il *pactum sceleris* non seguito dalla consumazione dei reati fine, seppur programmati (Cass. pen., sez. I, 3.11.1986; Cass. pen., sez. I, 17.6.1985). Del pari, l'associazione sussiste anche se i delitti programmati siano commessi soltanto da alcuni degli associati (Cass. pen., sez. I, 15.11.1983).

Quanto alle qualifiche soggettive, il diverso apporto al sodalizio muta, per così dire, la qualificazione della condotta e della sanzione connessa, sicché più tenue è il trattamento previsto per il mero partecipe (colui che pone in essere un'attività ad efficacia causale rispetto all'evento tipico) rispetto a quello stabilito nei riguardi dell'organizzatore (per tale intendendosi il soggetto che garantisce l'idoneità della struttura alla sopravvivenza dell'associazione, coordinando le attività, ed occupandosi della gestione delle risorse e del reperimento dei mezzi necessari a realizzare il proposito criminoso) o del soggetto con funzioni di capo o promotore.

In punto di condotta, si rileva che, secondo la costante e condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass. pen., sez. V, sent. n. 42635 del 2004, in motivazione), per potersi ritenere sussistente un'associazione per delinquere, occorre un accordo, tra più persone, di carattere generale e continuativo, per l'attuazione di un programma delinquenziale, affidato ad una stabile organizzazione, con predisposizione, da parte del sodalizio, di attività e di mezzi.

Si pone, pertanto, il problema di distinguere il fenomeno associativo ed il delitto di associazione per delinquere dal concorso di persone nel reato continuato.



La soluzione passa, ovviamente, dalla disamina del carattere dell'accordo criminoso, che, nella seconda ipotesi, si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati determinati (ispirati da un medesimo disegno criminoso, che, tutti, comprenda e preveda), con la realizzazione dei quali, si esaurisce l'accordo dei correi – con cessazione di ogni motivo di pericolo di allarme sociale – mentre, nella prima, l'accordo criminoso risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati – che, come detto, non è richiesta per la sussistenza del reato – (conf., più di recente, Cass. pen., sez. II, sentenza n. 933 del 11/10/2013, rv. 258009).

Diversamente dal fenomeno associativo, dunque, nel concorso di persone nel reato continuato l'accordo criminoso è occasionale e limitato, in quanto diretto soltanto alla commissione di più reati determinati, ispirati da un unico disegno che li prevede tutti (così, Cass. pen., sez. VI, sentenza n. 36131 del 13/05/2014, rv. 260292).

L'associazione, a differenza del concorso, rappresenta essa stessa una struttura idonea a costituire un supporto stabile all'attività criminale, per la permanenza del vincolo, per la stessa consapevolezza, da parte degli associati, dell'insensibilità del vincolo associativo rispetto ai singoli reati (c.d. *affectio societatis scelerum*), ideati successivamente alla formazione del sodalizio.

Vi è, quindi, associazione quando, in primo luogo, il **vincolo** tra i correi si palesa come tendenzialmente permanente, o comunque stabile, destinato a perdurare anche oltre la realizzazione dei reati programmati [un vincolo, in altri termini, fondato sulla consapevolezza di ciascun associato di far parte del sodalizio e di partecipare, con contributo causale, alla realizzazione di un duraturo programma criminale (cfr. Cass., Sez. VI, 12 ottobre 1998, n. 10725)].

Non è, peraltro, necessario che il vincolo associativo abbia carattere di assoluta stabilità, essendo, al contrario, sufficiente che non sia circoscritto a priori alla consumazione di uno o più reati predeterminati (Cass. pen., sez. I, 12 gennaio 1990, n. 134). Ciò in quanto l'**elemento temporale** insito nella nozione stessa di stabilità del vincolo associativo non va inteso come necessario protrarsi del legame criminale, occorrendo soltanto una partecipazione all'associazione, pur se limitata ad un breve periodo (così, Cass. pen., sez. II, sentenza n. 19917 del 15/1/2013, rv. 255914; conf. Cass. pen., sez. V, 28.6.2000; Cass. pen., sez. I, 3.10.1989), ad esempio per effetto precoce scoperta da parte delle forze dell'ordine; la stessa associazione, dunque, può operare per breve tempo (Cass. pen., sez. II, 4.7.1985).

Dalla stessa ragion d'essere dell'associazione si ricava la natura permanente del reato; permanenza che può cessare per scioglimento dell'associazione, arresto di taluni degli associati, se il numero di quelli rimasti in libertà sia inferiore al numero minimo richiesto dalla legge per la sussistenza del reato, o per il recesso anche di un

solo associato se l'associazione sia *ab origine* costituita dal numero minimo di concorrenti.

Il fenomeno organizzativo deve, poi, essere connotato dall'esistenza di una **struttura organizzativa**, sia pur minima: una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, anche priva della distribuzione gerarchica delle funzioni [Cass. pen., sez. I, 10 aprile 2003, n. 17027; conf., più di recente, Cass. pen., sez. II, sentenza n. 20451 del 3/4/2013, rv.256054 (che reputa sufficiente una struttura minima)], non richiedendosi una specifica e complessa organizzazione in tal senso e neppure l'esistenza di un rapporto di subordinazione nonché la presenza di un capo.

In definitiva, l'esistenza della struttura non è messa in discussione né dall'assenza di gerarchie interne e/o di distribuzione di cariche (Cass. pen., sez. VI, 30.3.1998; conf. Cass. pen., sez. I, 1.7.1988; Cass. pen., sez. VI, 27.11.1985) né dall'assenza di un numero notevole di associati, né dalla carenza di una distinzione precisa di ruoli: statuti, atti costitutivi, cariche, sede, sono tratti distintivi di un'organizzazione lecita e non può stupire che essi manchino nelle associazioni per delinquere.

Ciò che conta, piuttosto, è che la struttura risulti adeguata rispetto al conseguimento del programma criminoso.


Alla struttura segue, sul piano descritto dalla fattispecie, **l'indeterminatezza del programma criminoso**, la quale non viene meno per il solo fatto che l'associazione sia finalizzata esclusivamente alla realizzazione di reati di un medesimo tipo o natura (come nella specie, trattandosi di delitti di cui agli artt. 473, 474, 515 e 517 C. p., a ben vedere afferenti alla medesima tipologia), giacché essa attiene al numero, alle modalità, ai tempi, agli obiettivi dei delitti (Cass. pen., sez. I, 15.1.1997).

È indeterminato, il programma, nel caso, ricorrente nella specie, in cui gli associati si prefiggono di cogliere le opportunità che, via via, si presentano, dunque ipotizzando una pluralità indefinita di reati (cfr. Cass. pen., sez. VI, 13.12.2002, Allegri, rv. 223417).

Sul piano, poi, della **riferibilità psicologica**, il delitto è punito a titolo di dolo specifico, caratterizzato dalla volontarietà della condotta associativa, cioè dalla consapevolezza di far parte dell'associazione e dalla volontà di contribuire a tenerla in vita (cfr. Cass. pen., sez. I, 11.12.1992; Cass. pen., sez. VI, 13.6.1989).

Dolo che non è escluso dal fatto che il soggetto agisca, peraltro, per il proprio fine di profitto (così, Cass. pen., sez. II, sentenza n. 46989 del 8/11/2013, rv. 257607).

Spostando l'attenzione sul piano probatorio, la **libertà di forme** in cui si risolve il fenomeno associativo si riflette (con considerazioni che, si è visto, sono state operate anche con riguardo al più peculiare fenomeno associativo mafioso), inesorabilmente, sul dato che esistenza del *pactum sceleris* e condotta partecipativa possono essere desunti, in via indiretta, ovvero per *facta concludentia*, da una serie di elementi sintomatici dell'esistenza del vincolo.



Tra questi, senza dubbio alcuno, la partecipazione ai delitti programmati, il ripetersi di analoghe modalità operative nella commissione dei fatti rilevanti ai fini dell'attuazione del vincolo, la predisposizione dei mezzi, la condivisione di un comune linguaggio criptato [in altri termini (come accaduto in taluni frangenti delle conversazioni oggetto di captazione nel presente procedimento), per celare la natura illecita delle attività], la sintonia operativa tra gli agenti, l'affidamento di un ruolo di fiducia agli accoliti, giustificativo dell'attribuzione di responsabilità che non sarebbero state conferite se non ad un soggetto associato.

Quanto ai diversi criteri di accertamento dell'esistenza del sodalizio, si richiamano, fra altre, Cass. pen., sez. III, 16.10.2008; Cass. pen., sez. VI, sentenza n. 12530 del 24/09/1999, rv. 216391; Cass. pen., sez. I, 23.5.1988; Cass. pen., sez. I, 13.1.1988.

Ovvio – poi – che [cfr. Cass. pen., sez. II, sentenza n. 5424 del 22/01/2010, rv. 246441] la ripetuta commissione, in concorso con i partecipi al sodalizio criminoso, di reati-fine integra, per ciò stesso, gravi, precisi e concordanti indizi in ordine alla partecipazione al reato associativo, superabili solo con la prova contraria che il contributo fornito non è dovuto ad alcun vincolo preesistente e fermo restando che detta prova, stante la natura permanente del reato, non può consistere nell'allegazione della limitata durata dei rapporti intercorsi.

Ciò non esclude, tuttavia, che l'appartenenza al sodalizio criminale possa essere ritenuta anche in base alla partecipazione ad un solo reato fine, laddove il ruolo svolto e le modalità dell'azione presuppongano un sicuro rapporto fiduciario con gli altri compartecipi (nei termini, Cass. pen., sez. III, sentenza n. 43822 del 16/10/2008, rv. 241628).

Ebbene, partendo dai superiori assunti, occorre evidenziare come, nel caso di specie, sussistano elementi indiziari gravemente qualificanti entrambi i delitti associativi oggetto di contestazione ai capi B) e C).

Ai fini che precedono, tuttavia, occorre dar conto, in quanto strettamente necessario alla lettura del materiale indiziario, di alcuni profili inerenti le condotte delittuose che costituiscono oggetto della indeterminata programmazione criminosa dei sodalizi di cui alle imputazioni.

A tal fine, come ben evidenziato nella richiesta, la tutela penale dei marchi registrati è prevalentemente affidata agli artt. 473 e 474 C. p., dai quali va differenziata la fattispecie di cui all'art. 127 C. P. I., che, oltre a riordinare le vigenti sanzioni amministrative poste a tutela dei diritti di privativa industriale, ha introdotto una nuova figura criminosa, punibile a querela di parte, che sanziona con la multa fino a 1.032,91 euro «*chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente, introduce nello Stato oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido ai sensi delle norme del presente codice*». Tali delitti, infatti, divergono da questo già sotto il profilo dell'oggetto di tutela, atteso che, se l'art. 127 C.p.i. è posto a salvaguardia degli interessi patrimoniali del titolare della privativa industriale, la tutela garantita dagli artt. 473 e 474 C. p. è diretta alla garanzia dell'interesse

pubblico preminente della fede pubblica, intesa come affidamento dei consumatori nei marchi, quali segni distintivi della particolare qualità e originalità dei prodotti messi in circolazione.

Corretto, pertanto, l'argomentare del requirente quando evidenzia che non possa parlarsi di reato impossibile per il solo fatto che la grossolanità della contraffazione sia riconoscibile dall'acquirente in ragione delle modalità della vendita (prezzo eccessivamente basso rispetto a quello dei prodotti originali, vendita effettuata in mercatini rionali o ambulanti), in quanto l'attitudine della falsificazione ad ingenerare confusione deve essere valutata non con riferimento al momento dell'acquisto, ma in relazione alla visione degli oggetti nella loro successiva utilizzazione (cfr., Cass. pen. Sez. II, 02/10/2001, n. 39863).

Quasi a compendiare le superiori considerazioni, esplicitando la correttezza di tale argomentare, interviene la giurisprudenza di legittimità che, di recente [Sez. 5, **Sentenza n. 21049 del 26/04/2012** Ud. (dep. 31/05/2012) Rv. 252974], ha evidenziato che, ai fini della configurabilità del reato di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 cod. pen.), nessun rilievo spiega la cosiddetta contraffazione grossolana, considerato che il bene tutelato in via principale e diretta dalla fattispecie incriminatrice, non è la libera determinazione dell'acquirente, ma la pubblica fede, intesa come affidamento dei cittadini nei marchi e segni distintivi, che individuano le opere dell'ingegno e i prodotti industriali e ne garantiscono la circolazione. Si tratta, pertanto, di un reato di pericolo per la cui configurazione non occorre la realizzazione dell'inganno e nemmeno ricorre l'ipotesi del reato impossibile qualora la grossolanità della contraffazione e le condizioni di vendita siano tali da escludere la possibilità che gli acquirenti siano tratti in inganno, similmente a quanto richiesto per l'ipotesi del reato di cui all'art. 474 cod. pen., considerato che ferma la diversità della condotta caratterizzanti le due fattispecie, la "res" oggetto della condotta è la medesima, di guisa che ricorrendo la "eadem ratio" si applica analogo principio.

Si condivide, poi, quanto esposto nella richiesta circa il fatto che la giurisprudenza di legittimità sia costante nello statuire che la tutela penale accordata dagli artt. 473 e 474 C. p. riguardi solo i marchi ed i segni distintivi che siano regolarmente registrati e indicativi della riferibilità di un bene o di un prodotto ad una determinata impresa commerciale o industriale. In sostanza, ai fini della tutela di cui all'art. 473 C. p., occorre che il marchio di fabbrica, nazionale od estero, sia riconosciuto dall'ordinamento italiano e tale riconoscimento si ottiene, per i marchi esteri, attraverso la registrazione presso l'Ufficio internazionale per la proprietà industriale, che comporta l'equiparazione a quelli registrati direttamente in Italia. Pertanto, *“non è sufficiente per la configurabilità del reato che prima della sua consumazione sia stata depositata la domanda tesa ad ottenere il titolo di privativa, ma è invece necessario che questo sia stato effettivamente conseguito”* (cfr., tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 41891 del 04/06/2013; Sez. 5, Sentenza n. 9340 del 12/12/2012).

Si aggiunga che, con recente pronunciamento [Sez. 5, *Sentenza n. 6347 del 16/01/2014 Ud. (dep. 10/02/2014) Rv. 258468*] si è precisato che i reati previsti dagli articoli 473 e 474 cod. pen. tutelano la pubblica fede con riferimento ai segni distintivi di un determinato prodotto ed hanno come presupposto l'attività fraudolenta del soggetto, esplicatasi mediante alterazione o contraffazione di marchi, etichette o sigilli originali, **sicchè, in tale contesto normativo, il riutilizzo di un'etichetta o di un marchio vero su un prodotto non originale rientra nel concetto di contraffazione.**

Più in dettaglio, può dirsi che la condotta incriminata riguarda

- a) la contraffazione, ovvero la riproduzione integrale, in tutta la sua configurazione emblematica, di un marchio o segno distintivo per prodotti affini;
- b) l'alterazione, ovvero la riproduzione parziale, ma tale, comunque, da determinare una confusione col marchio originario o segno distintivo, oppure la manomissione del contrassegno genuino;
- c) l'uso, che ricorre in tutti i casi di impiego commerciale o industriale di marchi o altri segni distintivi falsificati da altri quando non sussista il concorso nella falsificazione e non venga integrata l'ipotesi di cui all'art. 474 C. p. (ad esempio uso in pubblicità o sulla carta commerciale).

La destinazione alla vendita non è invece elemento costitutivo del reato di cui all'art. 473 C. p., essendo sufficiente che l'agente realizzi la contraffazione o **l'alterazione dei segni distintivi o che, comunque, ne faccia uso.**

Per quanto, invece, riguarda l'oggetto materiale dei reati in esame, esso si può distinguere in:

- "marchi", laddove la relativa registrazione è ritenuta, come detto, un elemento essenziale per l'integrazione del reato (in particolare nel concetto di *marchio* rientrano ex art. 7 C.p.i. parole, disegni, lettere, cifre, figure, suoni, forme del prodotto e della confezione, condizioni o tonalità cromatiche, purchè suscettibili di essere rappresentati graficamente ed atte a distinguere i prodotti o servizi di un'impresa rispetto a quelli di altre imprese);
- altri segni distintivi (da intendersi quali tutti i contrassegni dei prodotti industriali diversi dai marchi).

Per quanto riguarda, poi, la previsione normativa di cui all'art. 473, comma 3, C. p., che fa riferimento all'osservanza delle norme poste dalla legge e dalle convenzioni internazionali, tale osservanza rappresenta se non un elemento costitutivo, almeno un presupposto del reato, laddove l'elemento psicologico deve investire anche questo requisito, così come investe ogni altro requisito obiettivo del reato. Di conseguenza, nel reato di contraffazione o alterazione di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, l'elemento psicologico del dolo consiste non solo nella coscienza e volontà della contraffazione o alterazione, ma anche nella consapevolezza da parte

dell'agente che il marchio (o il segno distintivo, ecc.) sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge; con la disposizione di cui al citato terzo comma si intende, difatti, tutelare, oltre al bene della pubblica fede, anche il diritto esclusivo di fabbricazione ed uso acquisito dal privato mediante il brevetto, ai sensi degli artt. 2569 c.c. e 1 r.d. 21 giugno 1942, n. 929.

Quanto alla distinzione tra le fattispecie di cui agli artt. 473 e 474 C. p., nella prima l'uso di marchi e segni distintivi, essendo volto a determinare un collegamento tra il marchio contraffatto e un certo prodotto, precede l'immissione in circolazione dell'oggetto falsamente contrassegnato e, comunque, se ne distingue. L'uso sanzionato dall'art. 474 C. p., invece, è direttamente connesso con l'immissione in circolazione del prodotto falsamente contrassegnato, in quanto presuppone già realizzato il collegamento tra contrassegno e prodotto o, più specificamente, già apposto il contrassegno su un determinato oggetto. Il delitto di cui all'art. 474 C. p. ha, pertanto, presupposto logico nella fattispecie prevista dall'art. 473 C. p. e ne rappresenta naturale sviluppo, sempre in un'ottica di tutela della fede pubblica.

Pacifica, poi, è la configurabilità del concorso tra il reato di cui all'art. 474 C. p. e quello di ricettazione, disciplinato dall'art. 648 C. p.; tale concorso si verifica nel caso in cui le condotte indicate dall'art. 474 C. p. siano state realizzate a seguito dell'acquisto o della ricezione di merce falsamente contrassegnata.

Afferma, quindi, Cassazione, Sez. 2, **Sentenza n. 42934** del 03/10/2012 Ud. (dep. 07/11/2012), Rv. 253818, che il delitto di ricettazione è configurabile anche nell'ipotesi di acquisto o ricezione, al fine di profitto, di cose con segni contraffatti nella consapevolezza dell'avvenuta contraffazione, atteso che la cosa nella quale il falso segno è impresso – e che con questo viene a costituire un'unica entità – è provento della condotta delittuosa di falsificazione prevista e punita dall'art. 473 cod. pen..

Passando, poi, alle altre fattispecie delittuose, il reato di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 C. p.), e non quello di cui all'art. 474 C. p. (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi), è integrato con l'apposizione di una falsa marcatura "CE" su beni posti in commercio che ne siano privi, considerato che la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 515 C. p. fa riferimento al marchio come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche ed è posta a tutela degli acquirenti dei beni, siano essi consumatori finali oppure commercianti intermediari nella catena distributiva, mentre la fattispecie incriminatrice di cui all'art. 474 C. p. fa riferimento al marchio come elemento (segno o logo) idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri (cfr. Sez. 5, Sentenza n. 5068 del 26/10/2012; *ex pluribus*, anche, Sez. 3, Sentenza n. 45916 del 18/09/2014). Il delitto di cui all'art. 515 C. p. è, peraltro, configurabile anche nel caso in cui l'acquirente non effettui alcun controllo sulla merce offerta in vendita, essendo irrilevanti sia l'atteggiamento, fraudolento o meno, del venditore, che la possibilità per l'acquirente di accorgersi della diversità della merce consegnatagli rispetto a quella richiesta (Sez. 3, Sentenza n. 23819 del 30/04/2009).

Inoltre, in tema di frode nell'esercizio del commercio (art. 515 C. p.), mentre la fattispecie consumata è integrata dalla consegna materiale della merce all'acquirente, per la configurabilità del tentativo non è necessaria la sussistenza di una contrattazione finalizzata alla vendita, essendo sufficiente l'accertamento della destinazione alla vendita di un prodotto diverso per origine, provenienza, qualità o quantità da quelle dichiarate o pattuite (Sez. 3, Sentenza n. 45916 del 18/09/2014).

Recente pronuncia, poi, evidenzia come si configuri l'ipotesi delittuosa tentata anche con la sola detenzione presso il magazzino dell'azienda di articoli merceologici contrassegnati da marcatura CE contraffatta, atteso che tale detenzione è prodromica e univocamente rilevatrice della volontà di immettere nella rete distributiva prodotti che presentano caratteristiche diverse da quelle indicate e prescritte dalla legge.

Quanto invece alla configurabilità del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 cod. pen.) – ipotesi che ha per oggetto la tutela dell'ordine economico – è sufficiente la mera **imitazione del marchio**, non necessariamente registrato o riconosciuto, purché idonea a trarre in inganno l'acquirente sull'origine, qualità o provenienza del prodotto da un determinato produttore. Pertanto il reato di cui all'art. 517 cod. pen. è integrato *“dalla somiglianza del segno distintivo tale da creare confusione nel consumatore mediamente diligente sulla provenienza del prodotto, non essendo necessaria né la registrazione o il riconoscimento del marchio, né la sua effettiva contraffazione né, infine, la concreta induzione in errore dell'acquirente sul bene acquistato”* (Sez. 3, Sentenza n. 28905 del 24/01/2013; cfr. anche, Sez. 5, Sentenza n. 9389 del 04/02/2013; Sez. 5, Sentenza n. 23104 del 16/04/2012). In particolare, anche recentemente, nell'ambito di una fattispecie connessa ad un sequestro di portafogli confezionati in Romania con pelle italiana (e recanti stampigliatura "Genuine Leather - Made in Italy"), i giudici di legittimità hanno affermato il principio di diritto per cui in caso di *“vendita di oggetti realizzati con materie prime italiane, ma completamente rifiniti all'estero e corredati dalla dicitura "Made in Italy" è integrato il delitto in esame e ciò “per la potenzialità ingannatoria dell'indicazione sul luogo di fabbricazione del prodotto”* (cfr. Sez. 3, Sentenza n. 39093 del 24/04/2013).

Si rammenti, infine, che Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 23104 del 16/04/2012 Cc. (dep. 12/06/2012) Rv. 252801, ha evidenziato che l'assenza di contraffazione del marchio, per la diversità di quello utilizzato, non esclude di per sé la configurabilità del reato di vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Operata la necessaria premessa giuridica, può, pertanto, passarsi alle conclusioni in ordine alla sussistenza del prescritto quadro di gravità indiziaria inerente l'addebito di cui al **capo B) della provvisoria rubrica**.

La relativa contestazione è mossa ad **ANNUNZIATA Alfonso, ANNUNZIATA Fioravante, EPIFANIO Domenica, ANNUNZIATA Rosa Anna, ANNUNZIATA Valeria, ANNUNZIATA Marzia ed AMBESI Carmelo.**



Le risultanze delle operazioni intercettive vanno valutate alla luce di un dato preliminare.

Tutti costoro sono, anzitutto, legati da **vincoli di carattere parentale** e da **stretti legami economici e commerciali**.

Tutti, infatti, operano all'interno del gruppo imprenditoriale riconducibile alla ANNUNZIATA S. r. l. ed alle altre realtà societarie/ditte individuali che costituiscono buona parte del *Parco Commerciale Annunziata*, in esso avendo sede le articolazioni imprenditoriali preminenti.

Al nucleo intimo costituito dall'ANNUNZIATA Alfonso e dai suoi familiari, la moglie e le figlie destinatarie dell'imputazione, infatti, si aggiungono il fratello del primo, ANNUNZIATA Fioravante, ed uno dei suoi generi, AMBESI Carmelo. Anche costoro, infatti, hanno uno stretto legame commerciale ed economico con le aziende che ruotano intorno ad ANNUNZIATA Alfonso.

Ciò posto, sin dalle operazioni di intercettazione di cui al procedimento c. d. **Maestro** emergevano indizi del coinvolgimento dell'ANNUNZIATA in meccanismi delittuosi in cui l'importazione di merce contraffatta rappresentava strumento di illecita locupletazione.

E, se sotto il versante MOLE', proprio quelle indagini hanno permesso di cristallizzare il coinvolgimento del già nominato collaboratore di giustizia VIRGILGIO Cosimo in attività di tale genere, anche per conto e nell'interesse del MOLE' Rocco, con interazioni specialmente intessute con cittadini cinesi operanti in Italia in settori commerciali proficuamente utilizzabili allo scopo, il versante PIROMALLI, nel suo volto imprenditoriale rappresentato dall'ANNUNZIATA Alfonso, non risulta scevro da analoghi legami e, in ogni caso, da similari meccanismi operativi, che qui appaiono elevati a modalità costantemente adoperata nella conduzione delle aziende operanti specie nei settori dell'abbigliamento ed accessori e della biancheria.

D'altronde, se la sede principale di tali attività è quella di Gioia Tauro, grazie a quell'ottimo ricettacolo di merce contraffatta da porre in vendita che è rappresentato dagli esercizi commerciali sedenti nel Parco Commerciale Annunziata, non può certo trascurarsi di considerare come le compagini interessate abbiano via via esteso la loro attività con punti vendita siti in altri luoghi. Presso la BON.DIAL. S. R. L. di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), infatti, ha sede il negozio **L'ANNUNZIATA Abbigliamento Corredi**, che, ovviamente, è rifornito di merce in conto vendita dall'ANNUNZIATA S.R.L.. A Vibo Valentia, in Loc. Spolentino snc, poi, ha sede un negozio di abbigliamento di proprietà della **Ditta Individuale Alfonso ANNUNZIATA**, che esercita l'attività principale di "*commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento*". Presso il centro commerciale *Marconi più* di Rende, infine, ha sede il negozio della **GROUP SAS DI AMBESI CARMELO & C.** che, tra i fornitori di abbigliamento e corredi, annovera proprio l'ANNUNZIATA S.R.L.

Se, pertanto, Gioia Tauro appare la sede principale delle aziende, queste operano anche a Barcellona Pozzo di Gotto, Vibo Valentia e Rende.

Ebbene, le indagini sopra esposte, permettono di comprendere come il centro determinante per la produzione, la detenzione e la successiva commercializzazione di merce contraffatta (e/o per la messa in vendita della stessa) sia l'esercizio *ANNUNZIATA* sito presso l'omonimo Parco Commerciale, di proprietà della società *ANNUNZIATA s. r. l.*, e come anche gli altri punti vendita con insegna *ANNUNZIATA* possano valere allo scopo.

La comune operatività dei diversi sodali nel settore della contraffazione, che trova linfa nel rapporto di parentela e, in particolare, nella condivisione del campo di operatività commerciale, viene, poi, per taluni, ulteriormente rafforzata dall'attuale e concreta comunanza di interessi economici ruotanti attorno alla società *Annunziata s. r. l.*

Questa, difatti, presenta il seguente organigramma (dal 17.10.2011): *ANNUNZIATA* Alfonso, proprietario con una quota del 26% ed amministratore; *EPIFANIO* Domenica, proprietaria con una quota del 25%; *ANNUNZIATA* Rosa Anna, proprietaria con una quota del 16,34%; *ANNUNZIATA* Valeria, proprietaria con una quota del 16,33%; *ANNUNZIATA* Marzia, proprietaria con una quota del 16,33%.

Se questa, dunque, è la **struttura** di fondo del sodalizio, dalle operazioni di captazione è prepotentemente emersa la dedizione dei predetti indagati, con una compagine operativa che è ancorata a quella aziendale e, pertanto, solida e collaudata, a molteplici delitti di cui agli artt. 473, 473, 515 e 517 C. p..

Dedizione a simili illeciti che è di ampiezza tale (come chiaramente emerge dalle operazioni di intercettazione) da plasticamente inverare quella **indeterminatezza del programma criminoso** che distingue la fattispecie associativa dal concorso di persone nel reato continuato.

Al netto delle risultanze di cui al compendio intercettivo, peraltro, la correttezza della ricostruzione accusatoria viene offerta dai concreti riscontri acquisiti dalla P. G. precedente e, in particolare, dagli esiti delle verifiche effettuate presso le varie società titolari dei marchi oggetto di contraffazione, dopo che si era provveduto riservatamente sia all'acquisto di merce presso i suddetti punti vendita sia all'effettuazione di rilievi fotografici inerenti singoli prodotti esposti all'interno degli stessi.

A mero titolo espositivo delle modalità in cui ha proceduto la Guardia di Finanza, si riporta quanto indicato a pag. 489 e ss.

Nell'ambito dell'attività delegata e alla luce delle predette risultanze, con codesta A.G. è stato concordato l'acquisto da parte di militari di questi Reparti, in maniera anonima e dilazionata nel tempo, di articoli posti in vendita presso i negozi sia riconducibili alla famiglia *ANNUNZIATA*, sia da questa riforniti, ancorchè facenti capo ad altre società.

In particolare detta attività ha interessato:

- l'*ANNUNZIATA S.R.L.*;



- il negozio di Vibo Valentia della ditta individuale ANNUNZIATA Alfonso;
- la MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C. a Gioia Tauro;
- il negozio della GROUP SAS DI AMBESI CARMELO & C. (presso il centro commerciale Marconi più di Rende), che ha tra i fornitori di abbigliamento e corredi l'ANNUNZIATA S.R.L.;
- l'ANNUNZIATA Abbigliamento Corredi presso la BON.DI.AL. SRL di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), rifornita di merce in conto vendita dall'ANNUNZIATA S.R.L..

Di fatto, l'attività investigativa, opportunamente documentata con relazioni di servizio redatte dai militari operanti, ha riguardato **46 articoli**, acquistati o fotografati in modo casuale, stante l'elevato numero di marchi presenti nei punti vendita per ciascuna categoria di prodotti (uomo classico, uomo/donna jeans, uomo casual, donna, bambini, intimo, biancheria e corredo) - come si evince, tra l'altro, dal sito web "www.annunziatastore.it" (**all. 64/III**) - e la connotazione degli stessi che, per qualità e prezzo, non hanno fatto sorgere il sospetto che fossero contraffatti.


Per taluni marchi si è proceduto all'acquisto e/o all'effettuazione di rilievi fotografici di più articoli in quanto presenti in punti vendita diversi (ALVIERO MARTINI) o in ragione della corrispondenza con la società licenziataria del prodotto all'uopo interessate per la perizia, fermo restando la connotazione degli stessi che non ha fatto sorgere il sospetto che fossero contraffatti.

A seguito della succitata attività è stata richiesta a **35 società**, tra licenziatarie e titolari di complessivi **23 marchi** ("HARRY COTTON'S", "DATCH", "LAURA BIAGIOTTI", "RENATO BALESTRA", "SOLO SOPRANI", "SERGIO TACCHINI", "ALVIERO MARTINI", "BASILE", "CHARRO", "CARLA FERRONI", "FILA", "BASSETTI", "REEBOK", "ENRICO COVERI", "BACI & ABBRACCI", "GIANMARCO VENTURI", "FRUTTA", "RONCATO", "LACOSTE", "KRIZIA", "MISSONI", "VALENTINO", "GLI OTTOMANI") una perizia, al fine di verificarne l'eventuale contraffazione, di **26 articoli acquistati e 13 fotografati**.

Per ulteriori sette articoli, afferenti a sei marchi, non è stato ritenuto opportuno richiedere la relativa perizia, in ragione:

- di possibili contatti tra indagati e distributori autorizzati alla rivendita di determinate tipologie di articoli afferenti ai marchi "RENATO BALESTRA", "SOLO SOPRANI", "NAZZARENO GABRIELLI" e "PIERRE CARDIN";
- del fallimento della società licenziataria del marchio "GLENFIELD";
- della sopravvenuta comunicazione dell'esito della perizia per altri due articoli dello stesso marchio ("ALVIERO MARTINI") di quello acquistato successivamente (**all. 65/III**).

Se, come si è avuto modo di cogliere nel riportare la *tranche* della richiesta dedicata a tali riscontri, essi (pur con l'ovvio limite di essere state le uniche investigazioni compatibili con l'esigenza di non effettuare alcuna *discovery* sulle ulteriori indagini in corso a carico di ANNUNZIATA Alfonso e/o di non pregiudicarle) hanno rappresentato un dato di conferma rispetto all'ipotesi d'accusa, è emersa dalle intercettazioni, in particolare, la **consapevolezza di ogni componente l'associazione di far parte del sodalizio criminale e di partecipare con il proprio contributo causale alla realizzazione di un programma criminale duraturo**, per la concretizzazione del quale è stata predisposta **la struttura con i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti**.



Esaminando le singole posizioni, emerge, dunque, quanto segue.

Dalla conversazione tra presenti del 22.11.2012 (RIT n. 947/12, progr. n. 1535), emerge, anzitutto, che, interloquendo con CIPRI Giuseppe, dipendente della ANNUNZIATA s. r. l. dal 2008), l'ANNUNZIATA Alfonso si dimostra perfettamente consapevole del fatto che, per nascondere la provenienza *cinese* di alcune merci in vendita, ovvero giacconi, l'originaria etichetta era stata tolta e sostituita con un'altra ("*MARAJO*"). ANNUNZIATA specificava, inoltre, per un verso, che la cosa importante era che, "*camuffati o no*", i giacconi erano stati venduti, e, per altro verso, facendo, invece, riferimento ad altro articolo (delle maglie), che se esso fosse stato prodotto in Italia avrebbe dovuto porlo in vendita a trenta euro e non già al prezzo di 14/15 euro (come, invece, avvenuto per le maglie in questione).

Ancora, dalla conversazione telefonica del 26.11.2012 (RIT n. 274/12, progr. n. 6379), intercorsa con il fratello ed odierno indagato ANNUNZIATA Fioravante [ovvero il soggetto che – per come palesemente emerso dalle intercettazioni – periodicamente lo riforniva di merce contraffatta e/o comunque recante segni mendaci], facendo sostanzialmente seguito al dialogo di cui sopra, ANNUNZIATA chiedeva al predetto di non utilizzare più l'etichetta "*MARAJO*", in quanto dava "*più un senso di CINESE!*" e, contestualmente, riceveva dal germano assicurazioni in ordine alle successive forniture di strumenti mediante i quali procedere oltre nell'attività di contraffazione, chiarissimo essendo il richiamo alle *etichette da utilizzare allo scopo* ("*F: si come no, come no ... no, no, ma là giù ho tutte le cose, sia l'etichette grosse per i giacconi sia quelle piccole per le maglie!*").

Dalla conversazione tra presenti del 28.12.2012 (RIT n. 947/12 progr. n. 2396), poi, si coglie la comunanza nella gestione dei suddetti rapporti illeciti con la moglie.

Infatti, replicando alla EPIFANIO Domenica, che si lamentava per la qualità, evidentemente ritenuta scarsa (*robeta*), dell'ennesima fornitura effettuata dal cognato Fioravante ("*allora tuo fratello lo sa che ci dà questa robetta a noi?*"), ANNUNZIATA spiegava alla moglie che si trattava di merce di provenienza cinese marcata UE ("*sotterfugi che ha marcato di quella marca, tutte le maglie cinesi e cose, marcate UE*") e che tale pratica illecita aveva, però, permesso (pagando ogni pezzo a 7/8 euro) di rivendere la merce addirittura al doppio del prezzo di acquisto all'ingrosso ("*A: a noi ce l'ha date a 7 Mimma D: ah.. a 7.. perchè lui ha detto a 10; A: la più cara è a 7, 8; D: ah...eh quelle maglie... i gacchettoni? quelli lì? A: si si si e infatti noi a quanto li vendevamo? 18, 16... D: 19 A: 19...e li abbiamo messi tutti al doppio noi. Se è 19, costa nove e cinquanta. Noi li abbiamo messi tutti al doppio*").

In occasione della conversazione telefonica del 14.5.2012 (RIT n. 274/12, progr. n. 2118) con il fratello ANNUNZIATA Fioravante, poi, ANNUNZIATA Alfonso rappresentava a costui di aver dovuto "*togliere dalla vendita*" della merce e riceveva dal predetto assicurazione in ordine al successivo reso della merce stessa ("*ah... eh.. a ... non ci stanno problemi, me li prendo io Alfò. Se, se danno fastidio...*").



Il complessivo tenore dei dialoghi captati, poi, induce a ritenere che la scelta di togliere la merce dalla vendita fosse connessa alla qualità della stessa, nella specie trattandosi di capi di abbigliamento contraffatti molto simili ad altri in vendita nel medesimo negozio (A: *è proprio tale e quale.... e mo....eh... Valeria lo sa. A: da donna, da donna... A: da donna, da donna... F: ah... eh.. a ... non ci stanno problemi, me li prendo io Alfò. Se, se danno fastidio....*”).

Dalla conversazione telefonica del 25.7.2012 (R.I.T. 274/12 D.D.A., Progr. 3907), intercorsa tra ANNUNZIATA Alfonso e la figlia Marzia emerge, poi, che costei chiamava il padre, chiedendogli precise indicazioni in ordine alle “*etichette*” da predisporre per merce destinata al negozio sito in Sicilia, quello di Barcellona Pozzo di Gotto (M: *ma bisogna fare quelle cose per la Sicilia... vuoi che le facciamo meglio adesso...* - A: *le stanno facendo loro ... le stanno facendo sopra...Sicchio (fon) con (inc.le) ...* - M: *eh, ma quella merce di sartoria ...devo fare le etichette ...devo salire io...* - A: *e allora sali tu...Ottavio è sceso?* - M: *si..Ottavio è qua...* - A: *e, va bene .. sali.. così le fai*”).

Dalla conversazione telefonica del 22.5.2013 (RIT n. 274/12, progr. n. 10505) dell’ANNUNZIATA Alfonso con il fratello ANNUNZIATA Aldo, poi, si comprende l’ampiezza del fenomeno illecito in cui i germani erano coinvolti. Emerge, infatti, l’esercizio, da parte di entrambi, come già avvenuto l’anno precedente, di pratiche di dubbia liceità (connesse alla contraffazione e/o alla frode in commercio) in ordine alla commercializzazione ed alla successiva vendita al dettaglio di articoli di abbigliamento (del tipo polo e pantaloni) con marchio “*Gian Marco Venturi*”.

Alla fine della conversazione, poi, era lo stesso Alfonso ANNUNZIATA a dimostrarsi interessato ed a rassicurare il fratello sul fatto che, la settimana successiva, “*Valeria e Carmelo*” (da identificarsi nella figlia ANNUNZIATA Valeria e nel di lei marito AMBESI Carmelo) lo avrebbero raggiunto per accordarsi sulla fornitura.

Si coglie, pertanto, come siano inverate le preliminari considerazioni circa l’essere la struttura associativa fondata sia sulla comunanza del settore di operatività delle varie realtà imprenditoriali in essa coinvolte sia sul legame familiare che esiste fra gli indagati: esemplare la comunicazione dell’ANNUNZIATA al fratello Aldo, a tenore della quale la successiva fornitura di merce sarebbe stata mediata dalla visita della figlia Valeria e del genero.

In buona sostanza, qui richiamate integralmente le emergenze indiziarie descritte nella parte della richiesta che si è riportata in precedenza, può concludersi che, nei termini descritti dalla provvisoria imputazione sub B), considerato il ruolo apicale in seno alla struttura imprenditoriale, ANNUNZIATA Alfonso sia attinto da gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione, con ruolo di capo, promotore ed organizzatore, all’associazione di cui al capo B).

Già la conversazione del 28.12.2012 (RIT n. 947/12 progr. n. 2396) fa emergere la equiparabile posizione della **EPIFANIO Domenica**.

Si rammenta, infatti, che la donna si lamentava per la qualità ritenuta scarsa (*robetta*) dell'ennesima fornitura effettuata dal cognato Fioravante ("*allora tuo fratello lo sa che ci dà questa robetta a noi?*"), palesando, peraltro, con le sue espressioni, la continuità delle forniture del cognato e, in particolare, come si è detto, la sua consapevolezza in ordine alla tipologia di affari illeciti trattati con il marito, che, non a caso, le spiegava trattarsi di merce di provenienza cinese marcata UE ("*sotterfugi che ha marcato di quella marca, tutte le maglie cinesi e cose, marcate UE*") e che tale pratica illecita aveva, però, permesso (pagando ogni pezzo a 7/8 euro) di rivenderla al doppio del prezzo di acquisto all'ingrosso ("*A: a noi ce l'ha date a 7 Mimma D: ah.. a 7.. perchè lui ha detto a 10; A: la più cara è a 7, 8; D: ah...eh quelle maglie... i gacchettoni? quelli lì? A: si si si e infatti noi a quanto li vendevamo? 18, 16... D: 19 A: 19...e li abbiamo messi tutti al doppio noi. Se è 19, costa nove e cinquanta. Noi li abbiamo messi tutti al doppio*").

Altro dato univocamente concludente nel senso sopra esposto è rappresentato dalla conversazione telefonica del 28.12.2012 (RIT n. 1880/12 progr. n. 9357), dalla EPIFANIO intrattenuta con la figlia ANNUNZIATA Valeria, in occasione della quale domandava a costei se dovesse "*spezzare*" (cioè alternare) talune maglie con la pelliccia con altre non meglio identificate, lasciando intendere che ella avrebbe capito bene di cosa stesse parlando, ovvero di una pratica non certo lecita ("*... di questa qua di maglia... scusa di queste maglie... eh.. tipo con la pelliccia cose.. queste spezziamo a quelle che tu.. mi capisci, giusto?*").

Nella conversazione telefonica del 4.6.2013 (R.I.T. 969/13 D.D.A., Linea n. 6284. Progressivo n. 372), poi, la EPIFANIO viene colta a dialogare con la figlia Rosa Anna, che le segnalava, lasciando indelebile traccia delle attività illecite che accomunavano anche lei ai genitori, come una fornitura di lenzuola non presentasse il ricamo inerente il marchio "*TRUSSARDI*". Chiarissimo il senso della conversazione: "*mamma senti, ri.... sono arrivate le lenzuola di TRUSSARDI no? Quelli con...*" "*... i bordi, e non hanno messo il ricamo TRUSSARDI!*". La risposta della EPIFANIO Domenica non lascia adito a dubbio circa il fatto che si trattasse di merce evidentemente contraffatta e, in ogni caso, di provenienza illecita. Infatti, la donna affermava (in tal guisa, ancora una volta, ammettendo la durevole illecita attività nel settore) che la precedente fornitura, al contrario, riportava il suddetto ricamo (segno in astratto distintivo della provenienza della merce dalla TRUSSARDI) affermando: "*però l'altra volta era... erano TRUSSARDI!*". Infine, la EPIFANIO faceva chiaramente risultare che la fornitura non era lecita nel momento in cui precisava che la condizione per non operare un reso (per non restituirla, cioè, al fornitore) era l'invio (da parte di quest'ultimo) della relativa etichetta: "*digli che ti mandino almeno l'etichettina gliela mettiamo noi eh... eh, digli: "o mi mandi un'etichettina ..."*".

Resta, quindi, evidente, come anche la circostanza che le figlie interagissero con la donna, perfettamente consapevole della natura illecita delle attività di commercio di prodotti con segni contraffatti, al fine di ottenere da lei direttive al riguardo, come sopra indicato, siano indici chiaramente illustrativi della partecipazione della **EPIFANIO Domenica** al medesimo sodalizio criminoso imperniato sul nucleo familiare e sulle connesse attività imprenditoriali, quale, al pari del marito, promotrice ed organizzatrice.

Su uno stesso piano operativo, poi, possono essere poste le condotte riconducibili ad **ANNUNZIATA Valeria, Rosa Anna e Marzia**, figlie dei sopra indicati indagati e, si rammenti, formalmente titolari, ognuna, di una quota della società Annunziata s. r. l..

Sono, dunque, tutte e tre partecipi anche alla suddivisione degli utili della predetta società e, per l'effetto, parimenti interessate alla produzione di lucro anche in modalità illecite.

Analogo, poi, il ruolo di **AMBESI Carmelo**. Egli, oltre a partecipare attivamente alla gestione dei punti vendita ANNUNZIATA unitamente alla moglie, ANNUNZIATA Valeria, è socio accomandatario della AMBESI GROUP SAS, società in accomandita semplice, con sede in Varapodio (RC), via Turati. Società che esercita l'attività di commercio al dettaglio di libri, oggettistica, articoli di cartoleria e cartolibreria, nonché commercio all'ingrosso e al dettaglio di tessuti, calzature, abbigliamento, articoli per la casa, elettrodomestici, profumi, ecc.. Presso il centro commerciale *Marconi più* di Rende, come anticipato in premessa, poi, ha sede un negozio della suddetta AMBESI GROUP SAS, che, sempre come detto in precedenza, novera tra i fornitori di abbigliamento e di corredi proprio l'ANNUNZIATA S.R.L..

Orbene, dalla conversazione fra presenti captata il 3.7.2012 tra ANNUNZIATA Valeria ed il figlio minore AMBESI Pietro (R.I.T. 947/12 D.D.A., linea n. 5173, Progr. n. 328), anzitutto, si coglie uno spaccato della complessità e delle reali dimensioni del meccanismo aziendale illecito, che vede, in buona sostanza, impegnare tutte le *filiali* (il termine è atecnico) del gruppo nella distribuzione di merce contraffatta.

Non è, pertanto, casuale che, in occasione di quella conversazione, la ANNUNZIATA Valeria, evidentemente in un momento in cui eventuali timori di essere captata non sono stati minimamente presi in considerazione, atteso che interloquiva con il figlio all'epoca decenne, abbia risposto alle domande di costui in termini semplici ed al contempo di ampio rilievo auto – accusatorio, indicando che i capi di abbigliamento commercializzati presso il punto vendita di Gioia Tauro e presso quello di Barcellona P.G. (“**P: uhm ah! A Barcellona? V: pure!**”) erano, invero, “**merce cinese con un cartellino nuovo**”, ovvero nient'altro che, nei termini precisati sopra, merce contraffatta.



Dalla conversazione telefonica del 23.11.2012 R.I.T. 1880/12 D.D.A. Linea n. 5477. Progressivo n. 3579, registrata tra ANNUNZIATA Valeria, tale Massimo n.m.i. e un altro uomo n.m.i. (che hanno utilizzato l'utenza del CENTRO GRAFICA DI PARRELLO A. E PEDULLÀ G.PPE & C. SNC), poi, si traggono ulteriori conferme dei meccanismi illeciti di che trattasi.

Il citato Massimo n. m. i., rispondendo alla ANNUNZIATA, che gli aveva chiesto se potesse passare (*"posso passare?"*), lasciava intendere che era stato commissionato alla sua tipografia, tra l'altro, un servizio di stampa di etichette non meglio specificate (*"le etichette sono pronte i manifesti stiamo completando la stampa!"*).

Come ben si evidenzia nella richiesta, la citata conversazione conferma, per un verso, la pratica certamente illecita (anche alla luce della citata giurisprudenza) di apporre nuove *"etichette"* sui capi di abbigliamento di diversa origine, qualità e provenienza, in modo da trarre in inganno gli acquirenti finali al dettaglio, e, sotto altro profilo, l'esistenza di una **struttura ben organizzata e collaudata** al fine di perseguire il programma criminoso indeterminato.

Non a caso, infatti, per gli strumenti necessari alla commercializzazione illecita, ci si affidava anche alla *cura tecnica* dei particolari, avvalendosi, allo scopo, del contributo di una tipografia.


Si richiama, poi, la già commentata conversazione telefonica del 28.12.2012 tra EPIFANIO Domenica e la figlia Valeria Annunziata (RIT n. 1880/12 progr. n. 9357), in cui la EPIFANIO domandava alla donna se dovesse *"spezzare"* (cioè alternare) talune maglie con la pelliccia con altre non meglio identificate, lasciando intendere che la figlia avrebbe capito bene di cosa stesse parlando, ovvero di una pratica non certo lecita (*"... di questa qua di maglia... scusa di queste maglie... eh.. tipo con la pelliccia cose.. queste spezziamo a quelle che tu.. mi capisci, giusto?"*).

Ancora, dal dialogo telefonico intercettato il 22.05.2013 (RIT n. 274/12 progr. n. 10505) tra ANNUNZIATA Alfonso ed il fratello Aldo, già sopra commentata, si coglie il duplice ulteriore ruolo della ANNUNZIATA e dell'AMBESI.

Infatti, all'esito della conversazione, i due fratelli Alfonso e Aldo giungevano alla conclusione che vi sarebbe stata, a breve, una *"visita"* di *"Valeria e Carmelo"* in Campania, per accordarsi sulla nuova fornitura da effettuare a beneficio della Annunziata srl.

Che si tratti, in questo caso, di merce ragionevolmente da ritenere contraffatta è desumibile dal tenore stesso della conversazione intrattenuta dai due germani ANNUNZIATA.

Si è, poi, già detto dell'intercettazione della conversazione telefonica del 25.7.2012 (R.I.T. 274/12 D.D.A., Progr. 3907) tra ANNUNZIATA Alfonso e la figlia Marzia, da cui emerge che quest'ultima chiamava il padre, chiedendogli precise indicazioni in ordine alle *"etichette"* da predisporre per merce che era destinata al negozio di Barcellona Pozzo di Gotto (M: *ma bisogna fare quelle cose per la Sicilia... vuoi che le facciamo meglio adesso...* - A: *le stanno facendo loro ... le stanno facendo*



sopra... Sicchio (fon) con (inc.le) ... - M: eh, ma quella merce di sartoria ...devo fare le etichette ...devo salire io... - A: e allora sali tu...Ottavio è sceso? - M: si..Ottavio è qua... - A: e, va bene..sali..così le fai”).

Anche Rosa Anna ANNUNZIATA è coinvolta nelle attività di cui si dice, come si desume dalla già commentata conversazione telefonica del 4.6.2013 (R.I.T. 969/13 D.D.A., Linea n. 6284. Progressivo n. 372). Si ricorda che la EPIFANIO dialogava con la figlia, che le segnalava, lasciando traccia delle attività illecite che accomunavano anche lei ai genitori, come una fornitura di lenzuola non presentasse il ricamo inerente il marchio “TRUSSARDI”. Chiarissimo il senso della conversazione: “*mamma senti, ri... sono arrivate le lenzuola di TRUSSARDI no? **Quelli con...**” “**... i bordi, e non hanno messo il ricamo TRUSSARDI!**”. La risposta della EPIFANIO Domenica non lascia adito a dubbio circa il fatto che si trattasse di merce evidentemente contraffatta e, in ogni caso, di provenienza illecita. Infatti, la donna affermava – come si è detto – che la fornitura precedente, al contrario, riportava il suddetto ricamo, segno in astratto distintivo della provenienza della merce dalla TRUSSARDI (“*però l'altra volta era... erano TRUSSARDI!*”), lasciando, infine, chiaramente risultare che la fornitura non era lecita nel momento in cui precisava che la condizione per non restituirla al fornitore era l’invio da parte di quest’ultimo, della relativa etichetta: “*digli che ti mandino almeno l'etichettina gliela mettiamo noi eh... eh, digli: "o mi mandi un'etichettina ..."*”).*

Chiaro, dunque, come anche ANNUNZIATA Rosa Anna fosse direttamente partecipe, sotto le direttive della madre, delle attività illecite poste in essere in seno alle aziende connesse alla ANNUNZIATA s. r. l..

Inequivocabile, poi, è il contenuto della conversazione telefonica del 30.4.2013 tra AMBESI Carmelo e la moglie ANNUNZIATA Valeria (R.I.T. 1192/12 D.D.A. - Progressivo n. 6974).

I due, dopo avere analizzato le problematiche connesse alla scarsa vendita presso uno dei punti vendita, infatti, venivano colti in conversazioni dall’elevato rilievo indiziario complessivo e, ovviamente, di evidentissima valenza auto-accusatoria:

OMISSIS

V: dovremmo trovare un altro filone..

C: per quanto riguarda la cineseria...

V: si, si.. facciamo troppo schifo....

C: allora..

V: però se..

C: no..V: però sai cos'è mancato sotto pure?... la roba della Marlboro..

C: ti dico una cos... questo sicuro... ti dico una cosa... che ah.. le maglie cinesi... allora...quando fu a Natale, noi abbiamo lavorato assai con quella roba perchè... praticamente.... la gente era convinta che era roba buona a prezzo

scarso.. a prezzo basso.. cioè.. eh... si giocò questa psicosi..come ti devo dire... perchè la gente da noi era abituata... è abituata a comprare merce buona di qualità ed a fare l'affare...era convinta che stava.. eh... poi si è accorta che era merce cinese... ora vedete che..... la stessa merce il cinese la vende a 5 - 6 euro di meno.. eh..

OMISSIS

Non può che condividersi quanto osservato dal P. M. nel momento in cui evidenzia che l'intercettazione in esame non richiede alcun ulteriore commento, chiarissimo essendo il tenore del dialogo in esame.

Che, come correttamente si annota, è di per sé significativo dell'esistenza di un sodalizio criminale nel momento in cui si utilizza, per commentare le pratiche illecite, il termine "NOI", di per sé evocativo dell'esistenza di un gruppo organizzato dedito alle illecite attività oggetto di commento.

La natura sostanzialmente "confessoria" del dialogo quanto alla tipologia di merce in vendita presso i negozi di proprietà di ANNUNZIATA Alfonso e dei suoi più stretti familiari, o comunque gestiti da questi ultimi, pertanto, appare evidente.

Ne consegue la correttezza, allo stato degli atti, dell'imputazione provvisoriamente mossa ai predetti indagati, essendo emerso il ruolo direttivo ed organizzativo espletato in seno all'associazione diretta a commettere i delitti in materia di contraffazione, la cui struttura organizzativa è stata disvelata, poggia sulle realtà imprenditoriali riconducibili agli indiziati, si avvale di mezzi anche tecnici, tanto da far leva chiaramente sulla complicità di una tipografia, ed è diretta alla commissione di un veramente indeterminato programma criminoso nel settore della commercializzazione - lato sensu intesa - di merce contraffatta o con segni distintivi mendaci.

Passando, invece, al ruolo di ANNUNZIATA Fioravante, costui, come si è detto, è il fratello di ANNUNZIATA Alfonso, risiede a San Giuseppe Vesuviano e, come emerge dalle attività di intercettazione ed anche dalla visura personale della Camera di Commercio acquisita in atti, è un soggetto che ha operato ed opera (quale titolare -ed allo stato liquidatore - della *Annunziata Fioravante srl in liquidazione*, con sede in San Giuseppe Vesuviano, via Scopari n. 13) nel settore della "confezione di articoli di abbigliamento e del commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori". La predetta società in liquidazione, poi, ha, non a caso, sede legale presso il medesimo indirizzo (San Giuseppe Vesuviano, via Scopari n. 13) nel quale ha sede legale (e sono ubicati il negozio ed il magazzino) la società RALSA srl (avente il medesimo oggetto sociale e legalmente rappresentata dal fratello Aldo ANNUNZIATA). Egli viene indicato quale partecipe dell'associazione di cui al capo B) della rubrica e ciò, oltre ad emergere inequivocabilmente dal contenuto delle già commentate conversazioni telefoniche e fra presenti (dalle quali risulta come costui sia uno tra i principali ed abituali fornitori dell'Annunziata srl e della ditta individuale del fratello Alfonso), trova inequivoco riscontro nell'ambito di una conversazione intercettata il 29.09.2013 (R.I.T. 969/13 - Progressivo n. 14177) ed intrattenuta con il di lui figlio

Raffaele. Essa, infatti, conferma la frequente e costante pratica illecita dell'ANNUNZIATA Fioravante nel confezionare (mediante l'apposizione di "etichette e cartellini" ed il successivo passaggio in "stireria") e, poi, nel commercializzare all'ingrosso e/o al dettaglio capi di abbigliamento contraffatti (o comunque recanti segni distintivi mendaci).

Si riporta stralcio della citata conversazione del 29.09.2013 (R.I.T. 969/13 - Progressivo n. 14177):

OMISSIS

F: *eh, va be e niente sto...adesso vado al magazzino li scarico e poi domani mattina alla stireria...*

R: *(inc.)*

F: *devo preparare quelli per Aldo, poi quelli per Tommaso e poi la roba che...di Marino Paolo diciamo...e poi (inc.)*

R: *ma quelli a zio Aldo come glieli marchi? dallo zio Aldo...a zio Aldo*

F: *no mi ha dato già i cartellini, Nazzareno Gabrielli*

R: *ah si!*

F: *come l'altra volta*

R: *ah ah, ah ah*

F: *si si si, già ho etichette e cartellini*

OMISSIS

Non può, infine, tacersi che durante una conversazione telefonica⁵⁷⁴ intercorsa il 29.04.2013 tra PONTORIERO Claudio (genere di ANNUNZIATA Alfonso e marito di ANNUNZIATA Rosa Anna) e la sodale BRAVETTI Roberta, in occasione della quale i due stavano parlando di un acquisto di sciarpe ("C: ***le sciarpe vorrei andare con te a fartele vedere, vorrei andare a comprarle a Milano, farti vedere in genere com'è, comprarle li a Milano, portarmele giù [...]***"), è palese ed inequivocabile, ancora una volta, il riferimento al fratello di ANNUNZIATA Alfonso (ovvero all'ANNUNZIATA Fioravante). A costui, secondo quanto riferito dal PONTORIERO all'interlocutrice, poteva essere, infatti, commissionato (al solo prezzo di un euro al pezzo) il compito di togliere le etichette ed i cartellini dalle sciarpe e quello di ricucirne altre (ovviamente contraffatte), nonché, infine, il momento finale, ovvero stirare i prodotti ed inserirli in buste personalizzate (... ***darle al fratello di mio suocero che praticamente lui li... gli toglie tutti i cart... le etichette, tutti i cartellini, gli cuce l'etichetta, te le stira, te le mette nelle buste personalizzate e si prende un euro ...***”).

Va da sé che – come correttamente si annota nella richiesta – la conoscenza da parte del PONTORIERO – nei termini specifici sopra indicati – della circostanza per cui l'ANNUNZIATA Fioravante fornisse servigi di tal genere è dato che non fa altro che riscontrare, ove ve ne fosse bisogno, il compendio intercettivo in atti e che conferma il concreto ruolo rivestito da quest'ultimo nella ipotizzata associazione per delinquere.

⁵⁷⁴ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 18807 del 29/04/2013 (ora: 10:03:48). Proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A..

Sussistono, pertanto, alla luce delle superiori considerazioni tutte, gravi indizi di colpevolezza nei confronti di ANNUNZIATA Alfonso, EPIFANIO Domenica, ANNUNZIATA Rosa Anna, ANNUNZIATA Valeria, ANNUNZIATA Marzia AMBESI Carmelo e ANNUNZIATA Fioravante, in ordine alla partecipazione, con le rispettive posizioni (qualificate o semplice) indicate in rubrica, all'associazione per delinquere di cui al capo B) della rubrica.

Passando, ora, all'altra fattispecie associativa **sub C)**, della stessa sono chiamati a rispondere PONTORIERO Claudio, BRAVETTI Roberta, ancora ANNUNZIATA Rosa Anna, ZINNA' Rosina, BRAVETTI Andrea e FANI' Andrea.

Va, in via preliminare, evidenziato come la suddetta compagine criminosa ipotizzata dall'Ufficio di Procura sia strettamente connessa a quella di cui al capo B), precedentemente ricostruita.

Ed invero, rappresentativi dei profili di connessione sono diversi elementi, primo fra i quali, come anticipato in premessa, il dato che essa opera prevalentemente nello stesso contesto spazio – temporale dell'altra che si è esaminata.

E, in particolare, base operativa appare essere Gioia Tauro e, in particolare, il più volte citato Parco Commerciale Annunziata. Non a caso, infatti, la *MAIPON LINE SNC di Pontoriero Claudio & C.*, che rappresenta lo strumento imprenditoriale utilizzato, fra l'altro, per le attività criminose, con atto del 24/10/2008, ha stipulato con la ANNUNZIATA s. r. l. un contratto di locazione non finanziaria di immobile commerciale al canone annuo di euro 30.000,00, oltre I.V.A..

Il sodalizio ipotizzato dal P. M., poi, si connota per l'essere costituito da soggetti che sono – come si è potuto osservare poco sopra – legati da stretti vincoli parentali.

Ed il dato che rende sicura conferma dell'assunto è, senza dubbio, la contestuale partecipazione ad entrambe le compagini della ANNUNZIATA Rosa Anna, la quale sembra essere vero e proprio *trait d'union*, in un contesto che rivela comunanza di settore illecito di operatività, fra l'associazione per delinquere di cui si è detto e quella che ora si esamina.

Altro, chiarissimo, dato di connessione, infatti, è rappresentato, come si anticipava, dal sostanzialmente analogo programma criminoso e dalle, parimenti speculari, modalità organizzative, che sembrano quasi dar atto di come la roduta esperienza maturata nel contesto illecito visualizzato dalla struttura di cui al capo B) sia stata mutuata e posta a fondamento dell'operare criminoso della seconda associazione per delinquere.

Anche in questo caso devono ritenersi richiamate tutte le considerazioni operate dalla P. G. nel commentare il materiale indiziario riversato nella parte della richiesta che si è riportata e va, pertanto, evidenziato come siano emersi i tratti caratterizzanti

dell'associazione per delinquere per come ricostruiti dalla giurisprudenza di legittimità.

È, in altri termini, emerso come – per quanto anticipato – la struttura operava valendosi per la commercializzazione di merce contraffatta (e/o messa in vendita in frode agli acquirenti) mediante il punto vendita ad insegna *YUMI*, sito all'interno del Parco Commerciale Annunziata, più precisamente nelle adiacenze del negozio di abbigliamento *ANNUNZIATA*.

Punto vendita, questo, di proprietà della società *MAIPON LINE S. n. c. di PONTORIERO Claudio & C.*, che ha quale suo oggetto sociale l'attività di "commercio all'ingrosso di abbigliamento e accessori" e che risulta costituita dal socio ed amministratore (dal 1994, anno di costituzione) PONTORIERO Claudio (genero di ANNUNZIATA Alfonso per averne sposato la figlia ANNUNZIATA Rosa Anna), con una quota sociale pari al 95%, nonché dalla madre del predetto, ZINNA' Rosina, nata a San Calogero il 2.5.1942, con una quota sociale pari al 5%.

Anche in tal caso si denota come la struttura organizzativa si connota per la stabilità e continuità del vincolo associativo, oltre che per l'indeterminatezza del programma criminoso.

Esso, nella fattispecie, era diretto all'integrazione di più delitti di cui agli artt. 473, 473, 515 e 517 C. p..

Quanto alla **struttura** organizzativa, correlata alla stessa struttura aziendale ed alle cointeressenze con altre realtà economiche operanti nel settore i cui gerenti erano in stretta correlazione con il PONTORIERO, occorre evidenziare che essa era dedita all'acquisto di merce (quale abbigliamento, borse ed accessori) in varie parti dell'Italia e del mondo (compresa la Cina) ed alla successiva vendita al dettaglio della stessa previa – talora – l'apposizione sulla stessa di marchi contraffatti o di segni distintivi mendaci.

Ancora una volta, primo momento dimostrativo della sussistenza del vincolo associativo si coglie dalle intercettazioni in atti e, al pari di quanto osservato per la precedente fattispecie esaminata, concreti elementi di riscontro sono stati individuati (per vero con gli stessi limiti – correttamente sottolineati dal P. M. ma chiaramente connaturati alla complessità dell'intero quadro investigativo afferente ANNUNZIATA ed il complesso mondo imprenditoriale che ruota intorno ad esso –) mediante la contestuale attività della P. G. procedente e le verifiche effettuate presso le varie società titolari dei marchi oggetto di contraffazione, e ciò a seguito dell'acquisto di merce presso il punto vendita ad insegna *YUMI* o dei rilievi fotografici ivi effettuati.

Parimenti emerge la **consapevolezza di ciascun indagato di di far parte del sodalizio criminale e di contribuire con il proprio apporto causale alla realizzazione di un programma criminale duraturo**, per la realizzazione del quale è stata predisposta la struttura con i mezzi necessari al raggiungimento degli scopi illeciti.

Elementi su cui si incentra, per come evidenziato dalle riportate intercettazioni, il sodalizio sono **PONTORIERO Claudio e BRAVETTI Roberta**.

Quanto a costei, in particolare, va rilevato che BRAVETTI Roberta ed il fratello Andrea, come emerge dalla visure della Camera di Commercio acquisite in atti, sono soci ed amministratori, con pari quote del 50% ciascuno, della B25 snc di BRAVETTI ANDREA E ROBERTA E C. (P. Iva 03933910402), con sede in FORLÌ, via Piero Gobetti n. 9. Tale società, costituita il 28.02.2011, ha come oggetto sociale, tra l'altro, *“la produzione, il commercio, l'importazione e l'esportazione di pelletteria, valigeria, abbigliamento in genere ed accessori”*

BRAVETTI Roberta ed il fratello BRAVETTI Andrea (nato il 06.04.1968 a Forlì), come emerge dalle visure della Camera di Commercio, sono altresì titolari del 50% ciascuno delle quote della SIMAR S.R.L., società con sede a Forlì, via Gandhi 22. Tale società, posta in liquidazione con atto del 26.5.2014 (l'attuale liquidatore nominato è BRAVETTI Roberta), ha variato in data 28.10.2004 il proprio oggetto sociale, attualmente inerente la *“produzione, il commercio, l'importazione e l'esportazione di pelletteria, valigeria, abbigliamento in genere ed accessori”*. Inoltre, dal 14 - 15/3/2011 e fino al momento in cui non è stato deliberato lo scioglimento e la liquidazione, la società è stata legalmente rappresentata dalla B25 snc di BRAVETTI ANDREA E ROBERTA E C..

La semplice disamina delle molteplici conversazioni telefoniche e tra presenti registrate fra i due indagati rende evidente come, in diverse occasioni, costoro siano stati colti nel pianificare il programma delittuoso (che non scongiurava, finanche, l'avvalersi di fittizie fatturazioni⁵⁷⁵), nella organizzazione e nel concordare nei minimi dettagli le attività criminose propedeutiche alla successiva commercializzazione e vendita al dettaglio di capi di abbigliamento e/o di accessori di vario tipo (dalle sciarpe ai foulard, dalle cinture alle borse in pelle ed ai trolley) recanti marchi contraffatti e/o segni distintivi mendaci.

Solo a titolo esemplificativo delle conclusioni cui, come sopra, si perviene, si rammentano alcune conversazioni, fra le più significative.

A chiarire, anzitutto, il tipo di attività criminosa posta in essere dal PONTORIERO e dai sodali è la conversazione R.I.T. 274/12 D.D.A., linea n. 4623, Progressivo n. 23273 del 06/08/2013, laddove, con riferimento alla vendita di una borsa dal marchio *BORBONESE*, è emerso che tale Antonella comunicava all'indagato le lamentele di una cliente, acquirente di una borsa apparentemente riconducibile al suddetto marchio. La donna riferiva che la cliente, avendo riscontrato la scritta *Made in China* all'interno della borsa, aveva contattato l'azienda, che, al contrario, le aveva garantito di vendere solo prodotti *Made in Italy* (*“ha appena chiamato una cliente, alquanto incazzata nera...”*, *“che ieri ha comprato la borsa BORBONESE*

⁵⁷⁵ R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 18337 del 18/04/2013 (*“[...] no vabbè adesso vediamo dai...qualcosa...io te le sposto...e poi te...poi me ne farai una...me ne fai una...anche te...più avanti...”*, *“quando ti sei liberato un pò di castelletto..”*)

qua da noi...”; “stamattina è andata a svuotarla e c'era scritto MADE IN CHINA...”, “dice che ha contattato l'azienda e l'azienda le ha garantito che loro vendono solo MADE IN ITALY”). La stessa riferiva al PONTORIERO che la cliente le aveva comunicato di voler informare la Guardia di Finanza nel caso non le fossero stati restituiti i soldi (“io stasera vengo...o mi date i soldi indietro o vi mando la Finanza...”), rivelando, nel prosieguo, anche il prezzo praticato (“io la dovevo comprare su...era a 400 euro...adesso l'ho vista a 139 euro e l'ho presa subito!” “ecco perchè era a 139 euro...perchè è marchio Cinese...faceva...è una borsa contraffatta”).

Emerge, quindi, pienamente, il meccanismo fraudolento che presiedeva allo smercio dei prodotti contraffatti, con l'attirare i clienti grazie al prezzo apparentemente da gran saldo, in realtà rivelandosi questo lucro a tutto tondo, posta la falsità del marchio o dei segni distintivi del bene messo in vendita.

Quanto alla natura indeterminata del programma criminoso, poi, si rammenta la conversazione R.I.T. 274/12 D.D.A. Linea n. 4623. Progressivo n. 8177 del 26/10/2012, tra PONTORIERO Claudio e BRAVETTI Roberta, in cui quest'ultima narrava all'interlocutore di aver detto a tale Carlo n.m.i. **“che è una cosa che avrebbe fatto con lo stesso Claudio”** (“io fra l'altro ci ho parlato adesso con Carlo ah eh va bene, lui ha detto che da eh cioè lui ha già capito, ha detto ... comunque giacché ne parliamo bene ... io no no no ... gli ho detto che è una cosa che facciamo io e te ...”). Proseguendo la conversazione, PONTORIERO Claudio proponeva un *modus operandi* per la gestione della nuova attività, nel caso in cui l'avessero avviata insieme, tale che la merce sarebbe stata fornita allo stesso PONTORIERO dalla SIMAR, la quale avrebbe poi pagato un terzo soggetto: “... in ogni casi se dovessimo farla io e te, lui ti dà la merce ... ci dà la merce ... la merce la deve dare a Simar, la manda da me la manda da me, ma la manda ... io ad esempio il bonifico, alla fine il pagamento deve essere fatto a uno tipo a Simar, a te, e poi tu ...”, “.... gliela paghi a lui voglio ... secondo me eh”

Nel corso di un dialogo (R.I.T. 2125/12 D.D.A.. Linea n. 5619. Progressivo n. 217 del 16/01/2013) tra il PONTORIERO Claudio e la moglie ANNUNZIATA Rosa Anna, peraltro, emerge la pratica del prevenuto di applicare un suo marchio su prodotti acquistati senza l'intermediazione altrui (“[...] siccome Kaleidos non è nessuno... è un marchio, è la stessa cosa che **tu, t'inventi un marchio tu, vai in giro, te li prendi e ti attacchi i cartellini tu, come faccio io con i miei** [...]).

In una telefonata (R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 7018 del 27/09/2012), ancora, PONTORIERO Claudio e FANÌ Andrea parlavano di borse di importazione che questi avrebbe dovuto confezionare e spedire al primo. In particolare, mentre PONTORIERO Claudio forniva le prime indicazioni sulla predisposizione e la spedizione di alcuni articoli (“spediscili dai spediscili, perché conviene che li spedisci!”; “.... mettimi la carta tipo sotto [...]”, “no la carta la metti...”, “me la metto io...”), FANÌ faceva intendere che gli articoli in spedizione erano delle borse (“non la metto dentro le borse, insomma, la metti tu”).

Inoltre, chiedendo chiarimenti sul confezionamento di tale tipologia di articoli (“*ascolta su quelle d'importazione il cartellino te lo toglì tu vero, dopo?*”), otteneva dal PONTORIERO precise indicazioni (“*tu, l'importante che c'è l'etichetta cucita, Navarra ...*”), ammettendo, in ogni caso: “*si, si io tolgo ...” “... il made in China dentro e nh ... l'etichetta ...” “però il cartellino esterno della borsa te lo cucì tu!”*

Insomma, una chiara ammissione delle manomissioni dirette a creare un'apparenza che potesse rendere *presentabile* un prodotto come dotato di connotati e di caratteristiche qualitative che non aveva: in poche parole un falso.

Diverse, poi, sono le conversazioni in cui PONTORIERO fa riferimento a merce (valigie e borse) in arrivo, da porre in vendita, o comunque detenuta, rispetto alla quale ammette che fosse sprovvista di etichette e che queste gli venivano, invece, fornite da terzi per una loro applicazione *postuma*.

Nella conversazione di cui al R.I.T. 274/12 D.D.A., Linea n. 4623, Progressivo n. 9500 del 22/11/2012, dialogando con una donna n. m. i., dopo averle domandato (costei utilizzava un'utenza del negozio MAIPON LINE SNC) se terzi non meglio specificati avessero consegnato qualcosa (“*[...] hanno consegnato qualcosa?*”) ed aver appreso della consegna di valigie di marca Bric's (“*eh ... le valigie [...]*” “*Bric's*”), le chiedeva se avessero le “etichette” e la donna (trattasi evidentemente di addetta del negozio stesso) rispondeva in termini positivi, evidenziando che le *etichette* erano state portate loro dalla madre dello stesso PONTORIERO (“*si, ce li ha portati tua mamma ieri ...*”).

In un successivo dialogo (di cui al R.I.T. 848/12 D.D.A., Linea n. 5012, Progressivo n. 1793 del 14/12/2012), ANNUNZIATA Rosa Anna avvisava il marito dell'arrivo di merce di “Young” (“*vedi che hanno scaricato, per errore da me, quattro bancali...*” “*... o tre o quattro bancali grandi sai, di Young!*”) e, nel chiedergli dove dovesse essere scaricata, si sentiva rispondere dal PONTORIERO che era destinata al nuovo negozio aperto presso i nuovi capannoni del Parco commerciale ANNUNZIATA (“*...si...si...si...in quello nuovo!...*”) e, soprattutto, **che per essa non aveva ancora le etichette in quanto non gliene avevano mandate** (“**ancora non ho nemmeno le etichette, che non me le hanno mandate [...]**”).

Insomma, ancora mancava il pezzo fondamentale per reimmetterle in circolazione...

Nella conversazione R.I.T. 274/12 D.D.A., Linea n. 4623, Progressivo n. 16062 del 20/02/2013, poi, PONTORIERO Claudio rivelava ad un soggetto n.m.i. (che utilizzava utenza del nuovo punto vendita dello stesso PONTORIERO), di aver ordinato i trolley della RONCATO e ordinava di farsi fare “le etichette” al loro arrivo (“*i trolley della Roncato li ho ordinati*”, “*eh quelli piccolini eh...dovrebbero arrivare...poi quando arrivano vi fate fare le etichette...*”).

Sempre quanto all'approvvigionamento di etichette, nella conversazione R.I.T. 274/12 D.D.A., Linea n. 4623, Progressivo n. 12741 del 12.01.2013, PONTORIERO Claudio informava la moglie, ANNUNZIATA Rosa Anna, che si doveva procedere ad un ulteriore ordine di etichette, posto che quelle già in suo possesso (1.500 unità)

non erano sufficienti (*“debbo, debbo ordinargli le etichette che non mi bastano per queste borse, ne abbiamo 1500”*), specificando che si trattava delle *“etichettine”* che dovevano essere cucite dentro le borse (*“debbo ordinare le etichettine da fare, quelle da cucire dentro le borse”*).

Anche in questo caso, quindi, si comprende come il sodalizio vantasse appoggi presso una struttura esterna che provvedeva alla realizzazione delle etichette.

In altri dialoghi, poi, PONTORIERO Claudio, parlando con BRAVETTI Roberta, con VITALI Giorgio e con la moglie ANNUNZIATA Rosa Anna, faceva chiaramente emergere che la pratica di etichettare era svincolata dal singolo prodotto e che taluni articoli oggetto di etichettatura erano, peraltro, cinesi. In particolare PONTORIERO Claudio, nel corso di un dialogo (R.I.T. 2125/12 D.D.A.. Linea n. 5619. Progressivo n. 96 dell'11/01/2013) con BRAVETTI Roberta (captato a bordo del veicolo CHRYSLER VOYAGER, targato EA*910*FD), valutando la possibilità di commercializzare sciarpe, evidenziava che la indisponibilità di marchi da apporvi era il solo limite all'acquisto (*“...anche queste di Laura Biagiotti di particolare non c'hanno niente...queste di Balestra, invece, son belle...si, li fanno in Cina, però son particolari...no, ma il problema è che tu non hai nessun marchio, sennò noi andiamo, ce le compriamo da Paolo e ci cuciamo l'etichetta ... con che cazzo ce li possiamo cucire...hai capito? ...come Lancetti la possiamo usare come Lancetti [...]”*). Proponeva, quindi, di usare il marchio BALESTRA, essendo in possesso sia di fatture che in qualche modo erano al suddetto marchio inerenti sia di astucci (confezioni) inviatigli da Euroseta (*“...con chi lo possiamo fare...secondo me con Balestra si può fare ... perche io ne ho fatture...gli ho chiesto quantità industriale..”, “...poi di astucci di Renato Balestra, io di confezione regalo ne ho che le debbo bruciare per quanto me ne ha mandate l'Euroseta...”*): **la soluzione era semplicissima, atteso che sarebbe bastato far cucire l'etichetta** (*“...eh eh...no, basta l'etichetta e le facciamo cucire...”*). PONTORIERO, rispondendo alla BRAVETTI, che gli aveva chiesto se poteva fare lui l'etichetta (*“... eh, si..ma ...l'etichetta chi la paghiamo...tu la puoi far fare?...”*), lasciava intendere che sapesse già a chi rivolgersi (*“...ah, l'etichette ti dico io...ti dico io chi...”, “...l'azienda li fa pure a (inc.le)...a Modena...a Reggio Emilia...”*), osservando successivamente: **“...tanto figurati chi viene a controllare se quelle sciarpe sono di Balestra o meno! No?.....”**.

Insomma, una chiara ammissione della natura illecita della condotta.

Nel prosieguo, lo stesso ha concordato con la sua interlocutrice di acquistare qualcosa dalla EUROSETA per avere anche *“fatture fresche”* con cui, in futuro giustificare, la presenza in magazzino di sciarpe ***“da pochi soldi”***.

Nel corso di una conversazione (captata all'interno del veicolo CHRYSLER VOYAGER, targato EA*910*FD) tra PONTORIERO Claudio e VITALI Giorgio, il primo, poi, suggeriva di fare *“il lavoro delle etichette”* a Parma, potendo acquistare le borse ad un minor prezzo (*“[...] noi se il lavoro delle etichette ...di tutte queste cose volessimo farle da qualcuno qui a Parmariusciremmo a farlo...perché è*

*probabile che le troviamo a meno le borse...sempre lo stesso genere ...”). La conversazione proseguiva col PONTORIERO che specificava che, in questo caso, **avrebbero dovuto togliere “il made in China” e “cucire le etichette”** (“...le borse...però ce le danno....dobbiamo togliere noi il made in China ...noi cucire le etichette ...noi mettere la carta ...fare tutto il lavoro noi ...”).*

Non da ultimo, si rimanda alla lettura dell’informativa della P. G. nella parte in cui si dà atto della circostanza che l’attività di intercettazione aveva fatto emergere conversazioni che hanno lasciato intendere pratiche di dubbia liceità riguardo alla commercializzazione di articoli non meglio identificati, anche con riferimento ai loro **progetti**.

Ad esempio, si richiama la conversazione di cui al progressivo n. 15523 del 07/02/2013, tra PONTORIERO e BRAVETTI Andrea, nel corso della quale quest’ultimo, dopo aver riferito al suo interlocutore di aver parlato con Roberta (“... ascolta me, ma... no, la ... la Roberta mi parlava un pò prima.... lì, di NAVARRA, quelle cose lì no?”), ha evidenziato le sue difficoltà sui portafogli perché *“per marcare oh... YUMI o marcare come cazzo vogliamo.... cioè mi devo mettere in casa le linee anonime, io lo posso fare con una, due linee, però son sempre quelle!”*; PONTORIERO proseguiva chiedendo a BRAVETTI di produrre articoli anonimi dal campionario in realizzazione afferente a RONCATO o BALESTRA, lasciando intendere che la sua intenzione era di farli marchiare NAVARRA (*“tu adesso da quel campionario.... che stai facendo, non ne puoi fare un pochino anonime e li metti dentro?”*; *“qualcosa di RONCATO, qualcosa di BALESTRA che può stare bene nel.... nel NAVARRA, poi se..se si vendono, si vendono, sennò te le marchi BALESTRA o te li marchi RONCATO o te li manchi... marchi.... come cazzo vuoi!”*). Ancora, dopo che BRAVETTI riferiva che Roberta aveva detto di *“fare il made in Italy”* ([...] *la Roberta diceva ... bisogna fare il made in Italy.... ho capito, ma io non lo posso mica fare scusa il made in....*”), emergeva che PONTORIERO aveva intenzione di staccare semplicemente l’etichetta *made in China* (*“noo..... che made in Italy, bisogna fare quelli articoli là.... ah.... e quelli più belli, più curati... quelli più carini, uno poi quando arriva... che li deve timbrare.... eh.... eh come dire.... NAVARRA, gli tira dentro... quell’etichetta made in China... gli fa la scatola...”, “... eh li metti dentro!”*)

Vanno, poi, richiamate le considerazioni della P. G. in merito alla vicenda dei prodotti con marchio SOPRANI.

Occorre, ancora, citare la conversazione (R.I.T. 2125/12 D.D.A.. Linea n. 5619. Progressivo n. 1942 del 29/03/2013) intercorsa tra PONTORIERO Claudio e tale Arturo (captata all’interno dell’autovettura CHRYSLER targata EA*910*FD), nella quale il primo diceva di avere acquistato uno stock di sciarpe da HM di Como, lasciando intendere di averle ritirate in un’altra cittadina (*mi sono arrivate delle sciarpe...che ho fatto uno stock [...]*), “[...] *le sciarpe che ce l’aveva l’HM di Como..;* “[...] *io le ho stoccate.... eeeh... dall’HM, me le ha mandate e non mi ha nemmeno... non mi ha emesso ricevute bancarie [...]*, “[...] *A Como non ha niente,*

sono dovuto andare a...[...]). Il PONTORIERO, poi, rivelava di avere fatto realizzare cinquecento cartellini riportanti il marchio “Laura Biagiotti” dalla tipografia di un suo amico (“*e io son dovuto andare in tipografia qua, da un amico mio, e farmi fare i cartellini Laura Biagiotti, gliene ho portato uno e gli ho detto "fammeli, fammi cinquecento cartellini" e me li ha fatti... senza fare l'impianto eh! Me li ha fatti quelli che li fanno all'(incomp.le)... dove li fanno...*”), ammettendo che si trattava di una pratica illecita (“*Non si potrebbe fare è vero, se la Finanza glieli trova...*”), ribadendo, infine, di aver fatto i cartellini e specificato che “glieli stanno attaccando” (**“io sono andato, li ho fatti e glieli stanno attaccando”**).

Non vi è dubbio, pertanto, che **i due indagati**, avvalendosi del necessario contributo di produttori e fornitori di merce contraffatta o, comunque, di provenienza illecita (quali i menzionati FANI’ Andrea; lo stesso Vitali Giorgio, BRAVETTI Andrea, tale Susy n.m.i. e tale Carlo n.m.i. tra gli altri) **si siano rivelati i capi, promotori ed organizzatori delle attività illecite di cui all’associazione contestata al capo C) della rubrica.**

Come ben osserva il P. M., poi, di rilievo è il contributo causale, quali organizzatori, prestato da ANNUNZIATA Rosa Anna e ZINNA’ Rosina, rispettivamente coniuge e madre del PONTORIERO Claudio.

E, in particolare, ANNUNZIATA Rosa Anna – si è detto inserita anche nella compagine associativa facente capo al padre Alfonso ANNUNZIATA di cui sub B) - ha partecipato concretamente anche al sodalizio promosso dal marito ed era indubbiamente consapevole della natura delittuosa dell’attività svolta da quest’ultimo (per come rivelato dalla conversazione telefonica intercorsa il 12.01.2013, progressivo n. 12741: *R: che devi fare? C: debbo, debbo ordinarli le etichette che non mi bastano per queste borse, ne abbiamo 1500 R: ah...Vabbè, allora certo che che ti sbrighi prima di mezzogiorno, e che devi fare, certo! C: debbo ordinare le etichettine da fare, quelle da cucire dentro le borse*).

Ella, poi, ha fornito il necessario supporto logistico (avvisandolo, in una occasione, dell’avvenuto scarico di alcuni “*bancali*” di merce contraffatta e chiedendo indicazioni sul luogo di materiale posizionamento della merce: “**vedi che hanno scaricato, per errore da me, quattro bancali.... o tre o quattro bancali grandi sai, di Young! ... tu a che ora sei là. ... tu...dov... dove li dobbiamo scaricare ...tu...nel negozio nuovo o in quello vecchio? -**”) e contribuito materialmente alla realizzazione del programma criminoso (proponendo, nella medesima occasione, al marito di vedersi nel pomeriggio per la materiale apposizione delle “*etichette*” sulla merce appena consegnata ed invitandolo più volte a sollecitare la consegna da parte del soggetto che doveva fornire le etichette da apporre illecitamente sui prodotti conseguiti: “**A: nel negozio nuovo!... allora, io pomeriggio, quando tu sei qua .. eh.... facciamo stò lavoretto capito?... perché magari è roba che ti serve per domani! ... P: ma ancora non ho nemmeno le etichette, che non me le hanno mandate, quindi.... A: eh bè, telefonate! P: mò telefono e vedo se... A: telefonate!**”) (cfr. conversazione telefonica intercorsa il 14.12.2012 tra

ANNUNZIATA Rosa Anna e PONTORIERO Claudio - R.I.T. 848/12 - Progressivo n. 1793).

ZINNA' Rosina, oltre ad essere titolare di una parte (seppure minima) delle quote sociali della MAIPON LINE SNC (società che, attraverso l'attività delittuosa in esame, fruisce di cospicui proventi illeciti), è la persona che, in occasione di una conversazione intercettata tra PONTORIERO Claudio ed una donna n.m.i. (che utilizzava l'utenza 0966/51682 del negozio sito in Gioia Tauro della MAIPON e che - come emerge dal tenore della conversazione - è una responsabile dello stesso), viene espressamente indicata dall'interlocutrice del figlio ("**D: sì, ce li ha portati tua mamma ieri ...**") come colei che ha materialmente portato in negozio, il giorno prima, le "**etichette**" (inequivocabilmente contraffatte) da apporre su valigie di marca **Bric's** ivi consegnate in precedenza da terzi n.m.i.

R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 9500 del 22/11/2012 (ora 19.23.49). proc. pen. 2463/09 R.G.N.R. D.D.A.:

D: Maipon Store buonasera!

*P: ciao, **Claudio** sono!*

D: ciao, dimmi!

P: come va?

D: insomma ... tanto passeggio eh ... poca vendita!

*P: uhm ... **ma gente ce n'è stata?***

D: poca, qualcuno si però ... a passare.

*P: uhm ... **hanno consegnato qualcosa?***

*D. eh ... **le valigie, oggi no!***

*P: **le valigie di?***

*D: **Bric's.***

*P: ah, e **le etichette le avevate?***

*D: **sì, ce li ha portati tua mamma ieri ...***

P: ah.

*D: ... **ieri sera, però ...***

P: e port...

*D: ... **ne devono arrivare altri perché abbiamo sia Ghepard, due pezzi di ... di valigie e in più altri trolley... Bric's, abbiamo le etichette pure...***

P: ah!

*D: ... **quindi non hanno consegnato tutto!***


P: ho capito!

D: uhm.

... Omissis ... (dalle ore 19:24:51 fino a termine conversazione).

Risulta, pertanto, evidente la concreta ed attiva partecipazione anche della ZINNA' all'associazione per delinquere in esame promossa dal figlio PONTORIERO Claudio e la piena condivisione del relativo programma criminoso.

Pregnante e concreto risulta, infine, il consapevole apporto fornito da **BRAVETTI Andrea** (fratello di BRAVETTI Roberta e socio-amministratore, unitamente a quest'ultima, delle società B25 snc di BRAVETTI ANDREA E ROBERTA E C. e SIMAR srl) ai fini della compiuta realizzazione dell'indeterminato e duraturo programma criminoso della contestata associazione per delinquere.



In tal senso è indubbiamente sintomatico del contributo reso il contenuto della conversazione telefonica registrata in data 7.2.2013 tra PONTORIERO Claudio e BRAVETTI Andrea, progress. 15523 già commentata, durante la quale quest'ultimo [dopo aver riferito al proprio interlocutore di essersi già confrontato con la sorella Roberta ("**B: ascolta me, ma.... no, la ... la Roberta mi parlava un pò prima.... li, di NAVARRA, quelle cose li no?**")] concordava con il PONTORIERO le modalità di illecita produzione e confezionamento – nonché la tipologia – degli accessori (borse; portafogli etc) contraffatti (e/o recante segni mendaci previa asportazione delle etichette *made in China*) da porre successivamente in commercio attraverso l'impiego di molteplici canali di vendita.

Rileva, infine, la stabile e concreta partecipazione al sodalizio criminoso in esame anche di **FANI' Andrea**.

Emerge dalle operazioni tecniche, infatti (R.I.T. 274/12 D.D.A.. - Progressivo n. 7018 del 27/09/2012), il contributo prestato da quest'ultimo nella fornitura illecita di merce (nelle specie borse in pelle) di produzione e di importazione cinese ("**A: ascolta su quelle d'importazione il cartellino te lo togli tu vero, dopo? ... si, si io tolgo ... il made in China dentro eh ... l'etichetta**"). In particolare, come si desume dalla predetta conversazione del 27.09.2012, il FANI', d'accordo con il PONTORIERO e dopo aver illecitamente asportato l'indicazione "*made in China*" (consumando, pertanto, una evidente condotta delittuosa), si era impegnato a cucire l'etichetta esterna (nel caso *de quo* utilizzando il marchio *NAVARRA*, in precedenza regolarmente registrato dalla MAIPON LINE SNC di Pontoriero Claudio & C.), a confezionare e successivamente a spedire le borse in questione.

Dal dialogo in esame risulta peraltro evidente la sussistenza di un consolidato e stabile rapporto commerciale di natura illecita tra il FANI' ed il PONTORIERO Claudio, laddove quest'ultimo:

- a) per un verso, chiede al proprio interlocutore di fargli sapere se ha necessità di "*etichette*" con il marchio *NAVARRA*, assicurandolo sul fatto che, in caso contrario, gliene avrebbe portate (*C: poi mi fai sapere se ne hai etichette o se te le debbo portare quando vengo su? A: eh ... Navarra? C: eh! A: per adesso eh le stiamo facendo quindi per adesso ... C: te ne sono rimaste! A: ... ne abbiamo*");
- b) per altro verso, chiede a FANI' Andrea se sta preparando etichette per le borse del campionario di pelle, invitandolo a farne qualcuna in più, in modo tale da consentirgli di ordinare successivamente borse del medesimo tipo, sulle quali poter apporre un ciondolino e la relativa etichetta già contraffatta.

Tale elemento probatorio è peraltro corroborato dal contenuto di una conversazione telefonica registrata il 2.05.2013 (R.I.T. 274/12 D.D.A.. Linea n. 4623. Progressivo n. 18958. - 02/05/2013), in occasione della quale il PONTORIERO, dopo aver "confessato" al FANI' di disporre di un canale di importazione dalla Cina di borse

già contraffatte con marchio *Gianmarco Venturi e Laura Biagiotti* (cd. prodotti "logati"), gli rappresenta l'intenzione di volerlo comunque coinvolgere nell'attività delittuosa di produzione e fornitura di borse "anonime" da "personalizzare" con l'apposizione di marchi di vario tipo (Navarra ed altri), nonché di segni distintivi mendaci.

Alla luce delle superiori argomentazioni tutte, pertanto, **devono ritenersi sussistere, nei confronti di PONTORIERO Claudio, BRAVETTI Roberta, ANNUNZIATA Rosa Anna, ZINNA' Rosina, BRAVETTI Andrea e FANI' Andrea, gravi indizi di colpevolezza in ordine all'addebito di partecipazione**, con i rispettivi ruoli descritti nella rubrica imputativa, **all'associazione per delinquere di cui al capo C) della rubrica.**

8) LE ESIGENZE CAUTELARI

Premessi i gravi indizi di colpevolezza nei confronti dei sopra indicati soggetti destinatari della richiesta, quanto alla **sussistenza di esigenze cautelari** tali da giustificare l'emissione delle misure richieste dal P. M., si osserva quanto segue.

Evidenzia il requirente:

“... ”

Alla luce di quanto sopra argomentato, sussistano inoltre le **esigenze cautelari** di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 274 c.p.p., in quanto:

1. vi sono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a **situazioni di concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione e la genuinità della prova**; è, infatti, altissimo il rischio che il suddetto indagato ponga in essere interventi soppressivi di fonti accusatorie già esistenti o -facendo leva sulla forza di intimidazione promanante anche da altri associati, trattandosi di appartenenti alla 'ndrangheta, e sul conseguente stato di soggezione provocato- intimidisca ed intimorisca testi chiave fondamentali del presente procedimento e nel futuro dibattimento, influenzando con minacce, anche indirette, nell'acquisizione e nella genuinità delle prove da assumere; si pensi, in particolare, alle dichiarazioni di chiunque potrebbe avere circostanze rilevanti da riferire e al momento - anche per salvaguardare esigenze di discovery - sia rimasto fuori del procedimento penale, in merito a gravi fatti criminosi, tenuto conto del pericolo, innanzitutto, per la loro vita e incolumità personale e, in secondo luogo e alla luce della novella legislativa dell'art. 500 c.p.p., di dispersione del materiale probatorio raccolto, avendo oramai le esposte dichiarazioni valore essenzialmente endoprocedimentale (**art. 274, lett. a, c.p.p.**). A tal riguardo, l'attività di inquinamento probatorio è suscettibile di raggiungere il massimo grado qualora dovessero filtrare notizie in ordine al reale tenore delle indagini fin qui

svolte. Sul punto la Suprema Corte, in più occasioni, ha ritenuto che *“le esigenze cautelari tutelate dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. non riguardano soltanto quelle investigative in senso stretto, ma concernono anche l'acquisizione della prova e la conservazione della sua genuinità'.* Pertanto, *ai fini della necessita' di prevenire, con la misura della custodia in carcere, il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva la circostanza che le indagini preliminari si siano concluse”* (Cass. Pen. Sez. Unite, sent. n. 19 del 25 ottobre 1994 - 12 dicembre 1994). Tale orientamento, correttamente rapportato alle vicende in esame, consente di affermare che, se ciò vale per indagini già concluse, deve, *a fortiori*, valere per indagini ancora in corso (si pensi alla necessità di reperire l'eventuale documentazione anche contabile all'interno delle società coinvolte), in cui il concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova deve essere ritenuto ancor più frequente ed attuale, o ancora da eseguire.

A tal riguardo giova sottolineare come l'esigenza cautelare in esame sia concreta non solo in ordine alla posizione del prevenuto ANNUNZIATA Alfonso (oggetto della richiesta in ordine ai differenti reati associativo di cui ai capi A) e B) della rubrica), ma anche in ordine a tutti gli altri soggetti cui vengono rispettivamente contestate le fattispecie di associazione per delinquere semplice di cui ai capi B) e C) della rubrica. L'esigenza di non pregiudicare la riservatezza delle indagini - anche tenuto conto del contesto territoriale in cui si svolgono i gravi fatti delittuosi per cui si procede - ha allo stato sostanzialmente “sconsigliato” di escutere a sommarie informazioni soggetti (dipendenti dell'Annunziata srl; fornitori; legali rappresentanti delle società titolari dei marchi etc) che invece potrebbero fornire un utile e proficuo apporto alle indagini e di conseguenza avvalorare il già consolidato quadro probatorio. Va da sé come, nella denegata ipotesi in cui codesto Giudice decidesse di non applicare la misura cautelare richiesta, l'acquisizione o la genuinità della prova rischierebbe di essere definitivamente compromessa;

2. sussiste inoltre il concreto pericolo che gli indagati (in particolare l'Annunziata Alfonso) si diano alla fuga (**art. 274, lett. b, c.p.p.**), sia in considerazione della natura delle imputazioni e dell'entità della pena potenzialmente *irroganda*, sia tenuto conto della personalità, della abitudine a delinquere ed a sottrarsi ai rigori della legge, della sua situazione di vita e delle condizioni economiche che peraltro gli consentirebbero concretamente una agevole fuga anche all'estero;
3. per le specifiche modalità e circostanze del fatto - così come sopra ampiamente illustrate - e per la personalità dell'indagato ANNUNZIATA Alfonso - desunta dalla circostanza che si tratta di soggetto storicamente intraneo alla potente cosca di 'ndrangheta denominata Piromalli (radicata nel territorio di Gioia Tauro) - vi è il concreto **pericolo che il predetto commetta altri delitti della stessa specie di quelli per cui si procede (art. 274 lett. c c.p.p.)**. In particolare le emergenze finora analizzate depongono di per sé in



sensu del tutto negativo in ordine alla personalità dell'odierno prevenuto. L'estrema pericolosità sociale, dimostrata dalla personalità dello stesso e dalla sistematicità delle condotte illecite realizzate, risulta incontrovertibilmente provata. L'analisi della fattispecie criminosa di cui all'art. 416-bis c.p. finora ricostruita in termini di obiettiva inequivocità e la considerazione del complessivo assetto del sistema di relazioni illecite individuato, invero, depongono di per sé in senso del tutto negativo in ordine alla personalità dell'ANNUNZIATA Alfonso. Ed invero, va rammentato che, secondo la giurisprudenza, la **presunzione di pericolosità ai sensi dell'art. 274 lett. c) c.p.p.**, prevista dall'art. 275 comma terzo, c.p.p. per chi è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione ad associazione mafiosa e di concorso esterno nel medesimo reato (per come ribadito, con sentenza n. 57/2013, dal Giudice delle Leggi, che ha escluso l'assolutezza della presunzione di che trattasi solo in relazione alle fattispecie aggravate ai sensi dell'art. 7 Legge 203/1991, richiedendo, in tal caso, una valutazione del caso concreto), può essere vinta solo attraverso l'acquisizione di elementi dai quali emerga che, *in concreto*, non sussistono le dette esigenze. Ne consegue che non possono ritenersi idonei a superare tale presunzione elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il Legislatore ai sensi dell'art. 275 commi primo e secondo c.p.p. ai fini del giudizio di adeguatezza e proporzionalità della misura (cfr. Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 23788 del 27 marzo 2003, in fattispecie in cui la Corte ha escluso che la mancanza di esigenze cautelari potesse desumersi dall'incensuratezza dell'imputato, dal periodo di custodia da lui sofferto o dalla concessione delle attenuanti generiche). Orbene nel caso di specie, non solo non si dispone di indicatori capaci di smentire la presunzione di pericolosità, ma emerge indiscutibilmente la persistenza del contributo dell'indagato in azioni criminose poste in essere avvalendosi della natura mafiosa dell'associazione di cui all'art. 416 *bis* c.p., vista tanto quale organismo unitario, che quale risultante dell'azione delinquenziale esercitata dalle articolazioni di rispettiva appartenenza. In sostanza, non risultano acquisiti elementi idonei, nel senso sopra lumeggiato, a superare la presunzione fissata dall'art. 275, comma 3, del codice di rito nei confronti dell'indagato di che trattasi, ma, al contrario, come si è ampiamente esposto in precedenza, sono emersi positivi elementi in ordine al concreto pericolo di reiterazione delle condotte criminose.

Sotto altro profilo, non è superfluo ricordare, comunque, come, in tema di misure cautelari, ai fini della valutazione del pericolo specifico di commissione da parte degli indagati di ulteriori reati della stessa specie, il requisito della *concretezza* di tale pericolo, cui si richiama l'art. 274, 1 comma lett. c), c.p.p., non si identifica con quello di *attualità* del pericolo; al contrario, il predetto requisito dev'essere riconosciuto allorchè esistono elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'indagato, *verificandosene l'occasione*, potrà commettere reati tra quelli indicati dalla suddetta norma (cfr. in tal senso, Cass. Pen. Sez. I sent. n. 4534 del 1993). Nello stesso senso si è pronunciata, più di recente, la Cassazione sostenendo che in tema

di misure cautelari personali, ai fini della valutazione del pericolo che l'indagato commetta reati della stessa specie, il requisito della *concretezza*, cui si richiama l'art. 274 comma primo, lett.c) c.p.p., non si identifica con quello di *attualità* derivante dalla riconosciuta esistenza di *occasioni prossime favorevoli* alla commissione di nuovi reati, dovendo, al contrario, il predetto requisito essere riconosciuto allorchè esistano elementi concreti sulla base dei quali è possibile affermare che l'indagato potrà commettere reati rientranti fra quelli contemplati nella suddetta norma processuale (cfr. Cass. Sez. III sent. n. 26833 del 26 marzo 2004, Rv. 229911). In concreto, allora, il giudizio prognostico inerente il pericolo di reiterazione di reati della stessa specie è *sganciato* dal requisito dell'attualità, anche perché "non può essere inteso nel senso di una realizzazione delittuosa in itinere" (cfr. Cass. Pen. sez. III, sent. n. 2531 del 4 agosto 1995 e n. 1963 del 1993). Si tratta, infatti, di un giudizio prognostico, nel quale la concretezza va, pur sempre, desunta coerentemente da fatti già accaduti e quindi appartenenti al passato. L'espressione *pericolo* indica, poi, una proiezione verso il futuro ed implica, in modo indispensabile, un apprezzamento di merito (Cass. Pen., sez. III, sent. n. 2531 cit.).

A conferma della correttezza di tale assunto, occorre evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che, ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare di cui all'art. 274 comma primo, lett. c) c.p.p., il concreto pericolo di reiterazione dell'attività criminosa può essere desunto anche dalla molteplicità dei fatti contestati, in quanto essa, considerata alla luce delle modalità della condotta concretamente tenuta, può essere indice sintomatico di una personalità proclive al delitto, indipendentemente dall'attualità di detta condotta e quindi anche nel caso in cui essa sia risalente nel tempo (Cass. Pen., sez. V, sent. n. 45950, del 16 novembre 2005, Rv. 233222). Tale apprezzamento deve tener conto sia delle caratteristiche oggettive e soggettive del fatto-reato, cioè della condotta criminosa e delle conseguenze che ne sono derivate, sia della personalità dell'agente, desunta dalla condotta complessiva, da tutti gli altri parametri enunciati dall'art. 133 c.p. (Cass. Pen., sent. n. 4875 del 1996, sent. n. 1703 del 1993, sent. n. 678 del 1991, sent. n. 919 del 1992, sent. n. 2828 del 1991) ivi comprese, oltre "le eventuali condanne irrevocabili", anche l'esistenza di altri procedimenti già instaurati e non ancora definiti (Cass. Pen., sent. n. 1518 del 1991), "la vita anteatta" (Cass. Pen., sent. n. 3561 del 1991) e "la condotta susseguente al fatto criminoso" (Cass. Pen., sent. n. 4006 del 1996).

La valutazione complessiva della personalità dell'odierno indagato, raggiunti da gravi indizi di colpevolezza per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., secondo i parametri appena enunciati induce a ritenere sussistente l'esigenza di cautela sociale che, per l'accertata pericolosità, legittima l'applicazione delle misura cautelare della custodia in carcere. Esiste, infatti, il concreto ed attuale pericolo di reiterazione di gravi delitti della stessa specie di quelli per cui si procede, di cui alla lett. c) dell'art.274 c.p.p., avuto riguardo alla personalità dell'Annunziata Alfonso ed al contesto mafioso nel quale anche attualmente opera, nell'ambito del quale ha dimostrato di agire in assoluto spregio delle Istituzioni, nonché delle regole che governano il mercato e la libera iniziativa imprenditoriale.

Ancora una volta le argomentazioni spese per l'indagato ANNUNZIATA Alfonso valgono anche in ordine alla posizioni degli altri indagati oggetto della presente richiesta ed alle imputazioni loro rispettivamente contestate.

Vi è infatti, anche rispetto a questi ultimi, il concreto pericolo di reiterazione di condotte criminose della stessa specie, tenuto conto delle modalità spregiudicate e reiterate con cui l'attività delittuosa di natura associativa, meglio descritta ai capi B) e C) della rubrica, è stata posta in essere; essa denota una spiccata pericolosità sociale degli odierni indagati e la fredda determinazione a ottenere fini illeciti ed ingenti guadagni attraverso una condotta fortemente riprovevole, che nel caso di specie - oltre a violare le norme poste a tutela della proprietà industriale e ad alterare le regole del mercato e la libera concorrenza - ha cagionato gravi ed irreparabili danni economici in capo a migliaia di acquirenti finali presso i suddetti punti vendita. Questi ultimi sono stati di fatto gravemente raggirati ed indotti ad acquistare nel corso degli ultimi anni merce contraffatta (talvolta pagandola a prezzi di mercato come se si trattasse di merce di "marca") o comunque avente origine, provenienza e qualità difforme da quella dichiarata o pattuita.

Inoltre le concrete modalità di consumazione delle condotte delittuose in esame denotano, in modo inequivocabile, la circostanza per cui non si tratta di iniziative criminose estemporanee, bensì - come dimostrato dalla stabilità della struttura organizzativa e dai molteplici canali di approvvigionamento della merce (anche all'estero) - dell'attuazione di programmi criminali ben pianificati e messi in atto da soggetti con indubbia esperienza e "professionalità" criminale. A tal riguardo risulta emblematica la conversazione telefonica sopra richiamata, intercettata il 30.04.2013 tra AMBESI Carmelo e la moglie ANNUNZIATA Valeria, laddove i colloquanti - a conferma della estrema gravità delle condotte delittuose consumate e consapevoli di ciò - ammettono di aver fatto "*troppo schifo*" con la cd. "*cineseria*" e di avere raggirato la clientela, ponendo in vendita merce contraffatta e/o comunque recante segni mendaci.

Le specifiche modalità e circostanze dei reati associativi contestati rendono sicuramente concreto ed attuale il pericolo che gli odierni prevenuti, se liberi da vincoli, possano reiterare il reato o commettere ulteriori delitti della stessa specie di quello per cui si procede.

Le esigenze cautelari su specificate devono essere necessariamente salvaguardate mediante l'applicazione:

- a) quanto al reato associativo ascritto al capo A) della rubrica, della misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti dell'indagato ANNUNZIATA Alfonso, imponendo peraltro l'art. 275, terzo comma, c.p.p., in combinato disposto con l'art. 51, co. 3-bis, c.p.p., l'applicazione della predetta misura di massimo rigore; e ciò atteso che la custodia cautelare in carcere risulta essere, in concreto, il solo strumento idoneo a contrastare efficacemente la partecipazione al sodalizio criminale, non essendovi altro modo per recidere il vincolo associativo e far venir meno la connessa attività collaborativa dell'indagato;



- b) quanto al reato associativo ascritto al capo B) della rubrica, della misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti degli indagati ANNUNZIATA Alfonso, EPIFANIO Domenica, ANNUNZIATA Valeria, ANNUNZIATA Rosa Anna, ANNUNZIATA Marzia ed AMBESI Carmelo; e ciò atteso che la custodia cautelare in carcere risulta essere, in concreto, il solo strumento idoneo a contrastare efficacemente - anche atteso il ruolo di vertice ricoperto - la partecipazione al sodalizio criminale, non essendovi altro modo per recidere il vincolo associativo e far venir meno la connessa attività collaborativa dei predetti indagati;
- c) quanto al reato associativo ascritto al capo B) della rubrica, della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti dell'indagato ANNUNZIATA Fioravante; e ciò in considerazione del fatto che la predetta misura risulta essere, in concreto ed allo stato, idonea a contrastare efficacemente la partecipazione al sodalizio criminale in questione;
- d) quanto al reato associativo ascritto al capo C) della rubrica, della misura cautelare personale della custodia in carcere nei confronti degli indagati PONTORIERO Claudio, BRAVETTI Roberta e ANNUNZIATA Rosa Anna; e ciò atteso che la custodia cautelare in carcere risulta essere, in concreto, il solo strumento idoneo a contrastare efficacemente - anche in ragione del ruolo ricoperto - la partecipazione al sodalizio criminale, non essendovi altro modo per recidere il vincolo associativo e far venir meno la connessa attività collaborativa dei predetti indagati;
- e) quanto al reato associativo ascritto al capo C) della rubrica, della misura cautelare personale degli arresti domiciliari nei confronti degli indagati ZINNA' Rosina, FANI' Andrea e BRAVETTI Andrea; e ciò atteso che, anche in ragione dell'età della ZINNA' e del ruolo rivestito dal FANI' e dal BRAVETTI, la predetta misura risulta essere, in concreto ed allo stato, idonea a contrastare efficacemente la partecipazione al sodalizio criminale *de quo*.

...”

Passando, ora, alle valutazioni richieste al decidente, occorre evidenziare, in merito alla posizione di ANNUNZIATA Alfonso, quanto segue.

Per quanto riguarda le **esigenze cautelari di natura probatoria di cui all'art. 274, lett.A), C. p. p.**, di elevatissimo spessore è, in questa delicata fase, la tutela delle fonti di prova dichiarative, nella specie da individuare, in primo luogo, nelle diverse persone che, a vario titolo, sono state interessate dalle vicende che hanno segnato lo *sviluppo* imprenditoriale dell'ANNUNZIATA.

L'attività di inquinamento probatorio, facilmente intellegibile a solo voler fare cenno alla elevata capacità che l'ANNUNZIATA ha dimostrato nel far leva sull'associazione mafiosa verso la quale si è messo a disposizione, è suscettibile di raggiungere il

massimo grado qualora dovessero filtrare notizie in ordine al reale tenore delle indagini fin qui svolte. È, difatti, elevato il rischio che possano essere realizzati interventi soppressivi di fonti di prova esistenti e, quanto meno, che le stesse possano essere destinatarie di minacce – sia dirette sia indirette – anche da parte di altri accoliti del sodalizio mafioso che, d'altronde, ha accresciuto il proprio patrimonio illecito anche grazie alla figura dell'odierno indagato e ben potrebbe attuare interventi quali quelli sopra indicati.

Al riguardo, la Suprema Corte, in più occasioni, ha ritenuto che ***“le esigenze cautelari tutelate dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. non riguardano soltanto quelle investigative in senso stretto, ma concernono anche l'acquisizione della prova e la conservazione della sua genuinità'. Pertanto, ai fini della necessità di prevenire, con la misura della custodia in carcere, il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva la circostanza che le indagini preliminari si siano concluse”*** (Cass. Pen., sez. Unite, sent. n. 00019 del 25/10/1994 – 12/12/1994).

Tale orientamento, correttamente rapportato alle vicende in esame, consente di affermare che se ciò vale per indagini già concluse deve, a maggior ragione, valere per indagini ancora in corso, in cui il concreto ed attuale pericolo per l'acquisizione o la genuinità della prova deve essere ritenuto ancor più frequente ed attuale. Le indagini, infatti, se da una parte hanno consentito di individuare condotte di rilievo penale da ascrivere, allo stato, all'ANNUNZIATA, non possono essere ritenute concluse. L'aver riscontrato in buona parte le fonti di prova fornite dall'attività di indagine preliminare, inoltre, non vale a rendere meno attuali le esigenze appena evidenziate; anche in relazione a tale argomentazione deve evidenziarsi che ***“la formula di cui all'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. (inderogabili esigenze attinenti alle indagini) non deve essere intesa nel senso che, una volta acquisito il riscontro certo di una rilevante prova di accusa, cessa il riferimento ad ogni pericolo per l'acquisizione della genuinità' della prova, ma deve essere interpretata come esigenza assoluta di evitare i rischi attinenti alla completa e corretta salvaguardia del potenziale probatorio, che le indagini possono fornire, onde la tutela da parte del legislatore dell'insieme delle potenzialità probatorie contro il rischio di interventi, da parte dell'indagato, soppressivi di fonti probatorie reali già esistenti o impeditivi nei confronti di persone che sono fonti di prove, il tutto con particolare riguardo alle imputazioni dell'indagato medesimo e ai riflessi che su di essa possono proiettare fatti di terzi, dato che la prova è quella riferita a tutta l'imputazione, compresi i fatti relativi alla punibilità' e alla determinazione della pena”*** (Cass. Pen., sez. VI, sent. n. 03415 del 17/11/1993 – 1/3/1994).

Non ricorre, infine, neanche l'ipotesi tendente ad escludere la ricorrenza delle esigenze cautelari di cui alla lett. A) dell'art. 274 C. p. p. in presenza di indagini già conosciute da tempo da parte dell'indagato, in quanto, allo stato, alcuna *discovery* è stata posta in essere per la parte di maggior rilievo del materiale indiziario. La Suprema Corte, con riferimento a tale profilo, ha evidenziato che tale pericolo ***“non sussiste quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dal momento della conoscenza, da parte dell'indagato, dell'esistenza di indagini a suo carico per alcuni reati, senza che sia***



stata posta in essere alcuna condotta che pregiudichi l'integrità o la genuinità della prova stessa" (Cass. Pen., sent. n. 00786 del 20/02/1996 – 12/03/1996) vedi S.U.: 199396), ipotesi che, nel caso di specie, non può trovare ingresso per la manifesta assenza di qualsivoglia elemento in grado di sostenerne la ricorrenza.

Non può, poi, tacersi la necessità, sotto il profilo sinora segnalato, dell'**indispensabile prosecuzione delle indagini al fine di verificare ulteriori manifestazioni dell'accordo collusivo fra ANNUNZIATA ed i PIROMALLI** (ad esempio con riguardo a taluni profili emersi nel corso delle investigazioni sinora svolte e legati alle irregolarità fiscali che attingono le realtà commerciali allo stesso riconducibili e che possono certamente sottendere altre condotte di rilievo penale poste in essere in esecuzione del programma criminoso associativo) **o altri soggetti allo stesso interessati.**

Quanto sopra evidenziato, pertanto, rende evidente gli elementi in concreto sintomatici dell'attuale inclinazione a porre in essere attività orientate ad alterare l'effettività del compendio indiziario offerto dalle attività d'indagine.

E, sempre in ottica di valutazione concreta, il rischio dell'inquinamento probatorio diviene ancor più rilevante nella prospettiva dell'avanzamento e consolidamento delle indagini, anche mediante l'acquisizione – ai fini sopra indicati – di ulteriori elementi di prova da acquisire [a nulla potendo rilevare il fatto che le attività di indagine possano essere concluse (come, da ultimo, ribadito – in corrispondenza agli arresti già citati – da Cassazione, Sez. 5, sentenza n. 1958 del 26/11/2010, dep. 21/01/2011, Rv. 249093)].

Passando alle **esigenze cautelari di cui alla lettera C) dell'art. 274 C. p. p.**, sono emersi positivi elementi in ordine all'attualità del concreto pericolo di reiterazione di condotte criminose.

Le **specifiche modalità e circostanze dei fatti per i quali si procede** rivelano l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso armata e della relativa articolazione alla quale l'indagato ha dimostrato partecipazione attiva, peraltro in un settore determinante quale quello che è diretto a garantire le finalità di monopolio, mediante il controllo delle attività economiche, in un contesto che vede elevato numero di soggetti relazionarsi al fine di proseguire nell'attività illecita posta in essere in esecuzione del programma criminoso. Quanto sopra, dunque, depone, già di per sé, in senso del tutto negativo in ordine alla personalità dell'indagato.

L'obiettiva gravità del fatto reato e l'elevata pericolosità sociale del prevenuto, quali risultano dall'estremo allarme riconnesso a condotte delittuose poste in essere in modo duraturo e programmato, sono suscettibili di essere maggiormente poste in evidenza se si considera che la commissione dei delitti in contestazione è essenziale alla conservazione ed al rafforzamento della capacità di intimidazione che deriva dal vincolo associativo dell'associazione di tipo mafioso di appartenenza. Tale giudizio negativo, che si riflette inevitabilmente in termini di concretezza e specificità anche sulla valutazione del pericolo di reiterazione di analoghe condotte delittuose, risulta

rafforzato dalla capacità delinquenziale dell'indagato chiaramente palesata dalla determinazione, dalla preordinazione e dalla complessa strutturazione che caratterizzano le condotte delittuose relative al capo di incolpazione sub A).

Al riguardo, invero, la Suprema Corte ha da tempo affermato il principio secondo cui il parametro della concretezza del pericolo di reiterazione di reati della stessa indole non può essere affidato all'apprezzamento di elementi congetturali ed astratti, ma all'intrinseca valenza di dati di fatto oggettivi e indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità dell'indagato, sulla cui base possa affermarsi che quest'ultimo possa facilmente, verificandosene l'occasione, commettere i predetti reati (Sez. 6, n. 38763 del 08/03/2012, dep. 04/10/2012, Rv. 253372): **e, nel caso di specie, le condotte descritte in atti dimostrano, con forza, che ogni occasione si è rivelata per l'ANNUNZIATA utile per l'accrescimento delle proprie risorse poste a servizio dell'associazione mafiosa ed alla stessa direttamente riconducibili.**

Ciò posto, va, ora, rammentato che, secondo la giurisprudenza, la **presunzione di pericolosità, prevista dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. per chi è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di associazione mafiosa, può essere vinta solo attraverso l'acquisizione di elementi dai quali emerga che in concreto non sussistono le dette esigenze.** La Suprema Corte, infatti, ha avuto modo di affermare che *“la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275 comma 3 c.p.p. per chi è raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ad un reato di matrice mafiosa, può essere vinta solo attraverso l'acquisizione di elementi dai quali emerga che in concreto non sussistono le dette esigenze”* (Cassazione, Sezione VI, 27 marzo 2003, n. 23788) e, più di recente, che *“in presenza di gravi indizi di colpevolezza per uno dei reati indicati dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., deve applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere senza la necessità di accertare le esigenze cautelari, la cui sussistenza è presunta per legge, incombando al giudice di merito solo l'obbligo di constatare l'inesistenza di elementi che “ictu oculi” lascino ritenere superata tale presunzione”* (cfr. Cassazione, Sezione VI, 22.1.2008, n. 10318).

Ne consegue che non possono ritenersi idonei a superare tale presunzione elementi cui, ove non operi la predetta presunzione di pericolosità, fa riferimento il legislatore ai sensi dell'art. 275 comma primo e secondo cod. proc. pen. ai fini della adeguatezza e proporzionalità della misura (fattispecie in cui la Corte ha escluso che la mancanza di esigenze cautelari potesse desumersi dall'incensuratezza dell'imputato, dal periodo di custodia da lui sofferto o dalla concessione delle attenuanti generiche) - Cass. Pen., sez. 6, sentenza n. 23788 del 27/03/2003 Cc. (dep. 29/05/2003) -.

Nel caso di specie non solo **non si dispone di indicatori capaci di smentire la presunzione di pericolosità, ma emerge indiscutibilmente la persistenza e continuatività nel tempo del contributo dell'indagato in azioni criminose poste in essere avvalendosi della natura mafiosa dell'associazione di cui all'art. 416 bis C. p.**, in un meccanismo di compenetrazione nella stessa che ha garantito reciproci ingenti vantaggi.

Appare necessario, poi, sottolineare che ogni possibile valutazione in ordine alla caducazione di esigenze cautelari rilevanti ai fini dell'adozione della postulata ordinanza custodiale in ragione dall'avvenuta cattura di soggetti di rango della consorceria (si pensi alla condanna inflitta al PIROMALLI Giuseppe cl. '45, al figlio Antonio o alla stessa restrizione del COPELLI Giovanni) è destituita di fondamento per la natura stessa del vincolo indissolubile che lega i compartecipi ad un'associazione per delinquere di tipo mafioso, vincolo che non cessa ma si trasforma in presenza di eventi traumatici certamente in grado di alterare la scala di priorità cui si ispira l'azione criminosa dei singoli associati. E, se l'intervenuta cattura dei soggetti di vertice è evento di gravità ove rapportato alla vita della cosca, ciò non lo rende comunque portatore di effetti disgreganti sul legame che caratterizza la singola articolazione territoriale. In sostanza, la cattura del soggetto in posizione apicale non mette in crisi la struttura associativa né pregiudica la sua sopravvivenza, non scioglie l'accordo costitutivo né muta il condiviso programma criminoso; impone aggiustamenti nelle strategie conservative ed espansionistiche, prescrive nuovi organigrammi in grado di garantire la fruttuosa gestione di una organizzazione complessa e ramificata e, in particolare, può ricollocare all'interno di tale struttura i vari soggetti, che, proprio per il ruolo già ricoperto, assumono, nel mutato assetto, un ruolo di sicuro rilievo, sicché può agevolmente concludersi il permanere della attualità delle esigenze cautelari anche considerato il tempo trascorso rispetto ai fatti.

E questo è ciò cui si è assistito nel presente procedimento.

* * *

Va, a questo punto, considerato che ANNUNZIATA Alfonso è soggetto ultrasettante ed è destinatario di richiesta di applicazione della misura di rigore.

Si pone, pertanto, la questione di inquadrare, per un verso, la relazione fra la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 C. p. p., di sola adeguatezza della misura custodiale per i soggetti – come il prevenuto – raggiunti da gravi indizi di colpevolezza del delitto di cui all'art. 416 bis C. p., e quella di cui all'art. 275, comma 4, C. p. p., che prevede non possa applicarsi la suddetta misura di rigore nel caso di soggetto – come il prevenuto – ultrasettante, salvo il ricorrere di eccezionali esigenze cautelari.

Il tema, di recente, è stato affrontato da Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 12489, udienza 4/12/2013, depositata il 17/3/2014. Si legge quanto segue:

“...
...”

1. La valutazione del primo motivo di ricorso implica l'analisi del rapporto intercorrente tra la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 - che impone l'applicazione della custodia in carcere quando sussistano gravi indizi in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e non risultano acquisiti elementi di esclusione delle esigenze cautelari - e quella di cui al cit. articolo, comma 4 - che esclude, invece, l'applicabilità della custodia in carcere nei confronti di chi ha superato l'età di settanta anni, a prescindere dalle condizioni di salute in cui versa, salvo la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza.



1.1. Giova premettere che, alla stregua degli arresti di questa Corte (Sez. 1, n. 5840 del 16.01.2008), il secondo inciso dell'art. 275 c.p.p., comma 3, con previsione derogatrice dei principi e criteri generali che disciplinano la materia cautelare, introduce, nell'ipotesi (del concorso di gravi indizi di colpevolezza) di alcuni reati tassativamente indicati, due presunzioni: la prima (relativa) *juris tantum* della sussistenza del *periculum libertatis*, la seconda (assoluta) *juris et de jure* di adeguatezza e di proporzionalità della custodia intramuraria. I successivi commi 4 e 4 bis, sul presupposto di contrarie presunzioni qualificate "in bonam partem" ed, in particolare, **il divieto del comma 4, fondato sulla considerazione di particolari e tassative situazioni soggettive** (età, stato di gravidanza, esigenze di assistenza della prole di età inferiore ai tre anni, padre), **ha carattere relativo: non opera, infatti, quando sussistono "esigenze cautelari di eccezionale rilevanza"**, laddove il divieto della custodia intramuraria, stabilito nell'art. 275 c.p.p., comma 4 bis, nel caso di malattie particolarmente gravi, è assoluto e, malgrado ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, è prescritta (in sostituzione della custodia cautelare in carcere) la misura degli arresti domiciliari presso un luogo di cura di assistenza o di accoglienza. I divieti, di cui all'art. 275 c.p.p., commi 4 e 4 bis, prevalgono sulle presunzioni dell'art. 275 c.p.p., comma 3, in virtù del criterio della "maggiore specificità" delle relative previsioni normative (Sez. 1, n. 5840 del 16.01.2008).

1.2. In alcune pronunce di questa Corte, invero più datate, si afferma, in particolare, che il rapporto tra la presunzione di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3 - che impone per alcuni reati l'applicazione della custodia in carcere, in assenza di elementi che escludano le esigenze cautelari - e la presunzione del comma 4 dell'articolo citato - che vieta l'applicazione della custodia in carcere nei confronti di chi versi in determinate situazioni soggettive, salva la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - opera in termini di "opposizione", sicché la seconda presunzione, "in bonam partem", prevale sulla prima "in malam partem". Da ciò deriva che per mantenere lo stato di custodia carceraria dell'ultrasettantenne, ad esempio, il giudice deve valutare come eccezionali le esigenze cautelari, anche quando sussistano gravi indizi in ordine ai reati di cui al comma 3 dell'articolo citato, dando specifica e adeguata motivazione, e che, nell'assenza di siffatte eccezionali esigenze, ossia in presenza di esigenze cautelari tipiche o normali, è potere dovere del giudice disporre misure coercitive meno afflittive della custodia in carcere (Sez. 6, n. 3506 del 3.11.1999).

1.3. Più recentemente è stato condivisibilmente evidenziato da questa Corte (Sez. 1, n. 5840 del 16.1.2008) che la ratio dei divieti di custodia intramuraria non risiede nella considerazione di circostanze e di profili "antagonisti" o, comunque, di contrasto sul piano fattuale delle presunzioni de quibus, per nulla scalfite dalla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 275 c.p.p., commi 4 e 4 bis: la persona ultrasettantenne o gravemente inferma o in stato di gravidanza o impegnata nella assistenza alla prole ben può essere - ovvero presumersi - pericolosa dal punto di vista criminologico. Invece, esclusa qualsiasi antinomia tra concorrenti presunzioni, è su un piano affatto diverso che la ratio in questione si colloca, trovando fondamento nel giudizio di valore del legislatore in punto di prevalenza, sulla esigenza processuale e sociale della coercizione intramuraria, della tutela dei particolari interessi contemplati dall'art. 275 c.p.p., commi 4 e 4 bis e considerati poziori, in quanto correlati ai fondamentali diritti della persona sanciti dall'art. 2 Cost. (dei quali il diritto alla salute, affermato dall'art. 32 Cost., costituisce speciale esplicazione).

1.4. Nel contesto appena delineato occorre, dunque, collocare la fattispecie in esame che implica la risoluzione della questione in virtù della quale, una volta esclusa la ricorrenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, idonea a vincere il divieto sancito dall'art. 275 c.p.p., comma 4, per l'ultrasettantenne, imputato (o gravemente indiziato) del delitto di cui all'art. 416 bis c.p. ed una volta ritenuto che non siano stati acquisiti elementi dai quali risulti l'insussistenza delle esigenze cautelari, idonei a vincere la presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, il giudice debba, quindi, procedere a valutare specificamente la ricorrenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. e considerare il *periculum libertatis*, l'adeguatezza e la proporzionalità della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari (ovvero di altra misura), stante la condizione di ultrasettantenne dell'imputato (è questa l'interpretazione del ricorrente), ovvero debba direttamente disporre la misura meno afflittiva di quella carceraria, non risultando, comunque, superata la presunzione di pericolosità (è questa l'interpretazione del Tribunale nell'ordinanza impugnata).

Tale ultima interpretazione deve ritenersi quella corretta. Ed invero, la lettura effettuata dal ricorrente del rapporto intercorrente tra le disposizioni di cui all'art. 275 c.p.p., commi 3 e 4,

evidentemente poggia sull'errato sillogismo logico, secondo cui, essendo la custodia cautelare in carcere l'unica misura adeguata a fronteggiare la presunzione di pericolosità per il delitto di associazione di tipo mafioso, in relazione alla quale non è consentita neppure la prospettazione di un "affievolimento" delle esigenze cautelari ed è preclusa l'adozione nei confronti dell'indiziato di una misura meno grave di quella della custodia in carcere (Sez. 6, n. 9249 del 26/01/2005), la "prevalenza" del divieto di custodia inframuraria per l'ultrasettantenne, determina anche il superamento della presunzione di pericolosità dell'imputato, imponendo al giudice di dare precisa motivazione della permanenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza delle misure, diverse dalla carcerazione, necessarie a contenerle.

La presunzione di pericolosità contemplata dal terzo comma dell'art. 275 c.p.p., invece, deve ritenersi più correttamente, come già evidenziato, per nulla scalfita dalla ricorrenza di una delle condizioni soggettive previste dal quarto comma, ben potendo una persona ultrasettantenne essere - ovvero presumersi - pericolosa dal punto di vista criminologico (Sez. 1, n. 5840 del 16/1/2008). Il divieto di custodia inframuraria per l'ultrasettantenne, invero, si fonda esclusivamente su una valutazione di inadeguatezza, effettuata presuntivamente dal legislatore, che ha ritenuto di dover privilegiare la condizione soggettiva derivante dall'"età", rispetto all'esigenza di prevedere la misura più grave della custodia in carcere, fatte salve le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza. Il binomio inscindibile tra pericolosità presunta per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. e custodia in carcere, quale unica misura adeguata a fronteggiarla, per una precisa scelta valoriale del legislatore, nel caso dell'ultrasettantenne (come nelle altre ipotesi del comma 4) trova deroga in favore di misura meno afflittiva di quella carceraria, operando la prevalenza del 4 comma esclusivamente sul versante dell'adeguatezza della misura, non certo sulla pericolosità. È stato evidenziato, in particolare, come l'art. 275 c.p.p., comma 4 si limiti a presumere l'"affievolimento" delle esigenze cautelari in conseguenza dell'età superiore ai settantanni, e tale presunzione comporta solo l'onere di una puntuale verifica della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, che ove riscontrate consentirebbero comunque l'adozione della detenzione carceraria (Sez. 5, n. 43043 del 16/09/2009).

Tuttavia, si ritiene che, piuttosto che sul piano dell'attenuazione delle esigenze, l'art. 275 c.p.p., comma 4 operi in relazione alla precisa scelta normativa di privilegiare particolari condizioni soggettive dell'imputato, ritenute maggiormente meritevoli di tutela.


Alla stregua di quanto evidenziato, pertanto, in linea con le valutazioni in sostanza compiute nel provvedimento impugnato, deve concludersi che, ove non risultino acquisiti per l'imputato (o gravemente indiziato) del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., ultrasettantenne, elementi idonei a vincere la presunzione di pericolosità cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, e nel contempo non ricorrano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, il giudice applica direttamente la misura meno afflittiva di quella carceraria, senza necessità, in virtù della permanenza della presunzione di pericolosità, non vinta, di considerare e specificamente argomentare in merito alla ricorrenza del *periculum libertatis*, dell'adeguatezza e della proporzionalità della misura meno afflittiva.

...”

Se questi sono i presupposti normativi, e se il P. M., nella richiesta, non si diffonde sul punto, occorre evidenziare che, nel caso di specie, può ritenersi la sussistenza di un "*periculum in libertate*" di intensità così elevata e straordinaria da far venire meno il divieto di applicazione della misura custodiale in relazione alla comprovata inidoneità di ogni altra misura a fronteggiare le esigenze cautelari.


Ed invero, se già appaiono sufficienti ad indicare l'eccezionalità delle esigenze cautelari le considerazioni che si sono effettuate in precedenza, occorre, ulteriormente, evidenziare che:

- **l'accordo collusivo che connota la relazione sinallagmatica fra ANNUNZIATA Alfonso ed il sodalizio mafioso PIROMALLI si**



articola lungo un arco temporale assolutamente rilevante: in buona sostanza dagli inizi degli anni '90 ad oggi;

- esso non solo non ha visto alcuna forma di resipiscenza da parte del prevenuto, ma, anzi, in una sorta di progressione criminosa, l'ANNUNZIATA si è reso sempre più disponibile a qualsivoglia condotta necessaria, o anche solo giovevole, all'attuazione del programma del sodalizio PIROMALLI, specie nel settore del controllo delle attività economiche (si trattasse dell'acquisizione dei terreni su cui realizzare le varie parti dell'attuale Parco Commerciale, di avanzare le richieste all'ente comunale per ottenere la modificazione della destinazione urbanistica dei terreni o di consentire ad imprese e uomini legati al sodalizio la locupletazione connessa alla realizzazione dei capannoni che lo costituiscono e delle relative opere di urbanizzazione);
- egli è divenuto, come chiaramente denotano le conversazioni con il GIOVINAZZO (confermative del tenore di quelle già captate nell'anno 2009) il soggetto in grado di fungere da *garante ambientale* per gli imprenditori intenzionati ad operare in Gioia Tauro in seno a quella che è, forse, la principale attività commerciale ivi operante, il *parco commerciale* che porta il suo cognome; chiarissimo quanto afferma GIOVINAZZO: *rientriamo che sempre voi dovete ... qualsiasi cosa succede da voi ... siete un punto di riferimento; Annunziata: sì, sì, sì ...la risolviamo la cosa*; con riguardo, poi, all'apertura del supermercato da parte del BONINA, infine, è **RUSSO Antonio** ad affermare *mi diceva Dominic Surace che questi avevano tutti degli agganci. Quindi non avevano problemi su Gioia Tauro se aprivano. Questo vi posso riferire perché tramite Annunziata avevano gli agganci. Così mi ha detto e così io riferisco*;
- l'indiziato, dunque, è divenuto plenipotenziario dei PIROMALLI nel settore imprenditoriale;
- tanto (a riprova della elevata sua caratura criminale e delle assolutamente negative notazioni da rassegnare in ordine alla sua personalità) egli è riuscito a fare anche rivelando, esattamente al pari dei sodali PIROMALLI, una innata capacità di celare l'accordo collusivo, ciò finanche nei riguardi dell'altra costola dell'originario gruppo mafioso unitario, i MOLE', che, in sostanza, sono sempre stati tenuti all'oscuro del patto stesso (RASO Armando, infatti, afferma, quanto ai PIROMALLI, "[...] questi non glielo dicono che sono soci!", "si negano [...]", e, quanto ad ANNUNZIATA, che costui, in più occasioni, aveva negato a Mommo MOLE' l'esistenza di un tale rapporto con i PIROMALLI ("ah...quando c'era Mommo... non erano neanche soci, perchè lui lo ha chiamato cento volte eh... e Annunziata gli giurò su i figli, che se lui viene a sapere una



cosa di queste... oggi o domani lo può fare mortadella, gli ha detto "mi fate mortadella se voi sapete che io sono socio con loro!")];

- RASO Armando, anzi, nel dialogo captato, chiarisce il rinsaldarsi della cooperazione in affari tra ANNUNZIATA ed i PIROMALLI quando sono stati arrestati taluni componenti della 'ndrina MOLÈ: **"Annunziata! Quando a quelli.... questi li hanno arrestati...ai buoni, questi dalla parte dei Molè... quelli ne hanno fatto carne di porco, si sono mischiati insieme ... e avete visto? Hanno fatto un paese"**;
- tale propensione all'artefazione trova conferma nella circostanza che, sentito in sede processuale (in occasione della sua escussione nel processo **Tirreno**), ANNUNZIATA ha escluso rapporti con PIROMALLI Giuseppe cl. '21 che, poi, ha, invece, ammesso nelle conversazioni captate (e similare appare il contegno tenuto in occasione del processo **Cent'Anni di storia**, le sue dichiarazioni essendo state dalla P. G. confutate nei termini esposti in precedenza);
- emergono dati (per vero da approfondire ma comunque) poco tranquillizzanti in ordine alla capacità dell'ANNUNZIATA e, quanto meno di componenti il di lui nucleo familiare, di rapportarsi informalmente all'A. G., per come si evince da quanto censito alle pagine 36 – 37 dell'annotazione di P. G. depositata in data 19.1.2015, qui rilevanti nella parte in cui si fa cenno ad una conversazione del PONTORIERO, genero dell'ANNUNZIATA, con un terzo, cui il predetto rivela quanto riferito, informalmente, da sua suocera EPIFANIO Domenica ad un magistrato in servizio presso il Circondario di Palmi, in occasione del sequestro della loro azienda: **"...Altresì, PONTORIERO ha rappresentato che EPIFANIO, dopo aver illustrato al giudice "[...] tutta la contabilità di 30 anni [...]"**, gli disse che sapeva cosa volesse sentirsi dire da lei, confessando nel contempo che non poteva dire altro per tutelare i propri figli, in assenza dei quali sarebbe stata prima lei a raccontare tutto pur di non sopportare più un tale peso (**"[...] gli feci tutta la contabilità di 30anni..gliela spiegai..questo alla fine..voleva sapere..dice..e mi ascoltava..dice..e si è emozionato pure..quando ho capito che si è emozionato..io quando arrivai alla fine..gli dissi..dottore io lo so lei cosa voleva sentire dalla mia bocca però io ho tre figlie ..se io fossi stata sterile che non avessi avuto tre figli..non vi preoccupate..da mo' che mi ero svuotata lo stomaco..però siccome ho tre figli lo stomaco non me lo posso svuotare.. [...]"**);
- non a caso, ANNUNZIATA Alfonso rivela di essere non solo il gestore dell'intero complesso imprenditoriale di famiglia, ma, soprattutto, il soggetto in grado di controllare i componenti il suo nucleo familiare e ne sono riprova non solo la conversazione di cui sopra ma anche i dialoghi riportati nell'ordinanza in merito agli sfoghi della EPIFANIO Domenica cagionati dalla contiguità del marito alla mafia, cui non aveva saputo opporre alcunché, o altri in cui (ad esempio quelli relativi alla significativa vicenda della realizzazione della villa da parte di



ANNUNZIATA Marzia e di MANGIONE Sergio, in ordine alla quale le indagini tecniche, nonostante i due siano coniugati ed il terreno sia intestato ad ANNUNZIATA Marzia, hanno consentito di documentare come, in concreto, sia ANNUNZIATA Alfonso impegnato nella realizzazione – vd. ff. 322 e ss. dell’informativa depositata il 14.10.2014 –) si comprende come ogni iniziativa economica in ambito familiare debba passare attraverso il *placet* del predetto, ciò che rivela, in buona sostanza, il controllo completo dei familiari di cui egli è capace.

Queste considerazioni, in definitiva, sono in grado di far intendere come la concretezza del pericolo di reiterazione del reato in particolare (ma analoghe sono, per le ragioni espresse in premessa, le considerazioni attinenti il pericolo di inquinamento probatorio) sia connotata da dati di fatto oggettivi, palesemente indicativi delle inclinazioni comportamentali e della personalità negativa dell'indagato, sulla base dei quali può affermarsi che quest'ultimo possa, con estrema facilità, verificandosene l'occasione, commettere ulteriori condotte riconducibili al paradigma di cui all'art. 416 bis C. p..

E se ANNUNZIATA Alfonso ha dimostrato di sapere benissimo muoversi in un contesto mafioso di elevata pericolosità quale quello gioiese, agendo in spregio alle regole che dovrebbero governare il libero mercato e la libera iniziativa imprenditoriale, la riprova migliore della sua pericolosità è la circostanza che, appena ottenuto il dissequestro da parte del Tribunale Misura di Prevenzione, il prevenuto, senza neanche curarsi della contestuale pendenza del secondo grado del giudizio in cui era stato condannato dalla Corte d'Assise di Palmi per concorso esterno in associazione mafiosa, ha avuto modo di dare ulteriore impulso alle sue acquisizioni immobiliari funzionali alla realizzazione del programma associativo mafioso!

Tanto premesso, considerato come in atti non emergano dati che possano indurre a diversa valutazione (anche con riguardo alle sue condizioni di salute), non resta che concludere come **le esigenze cautelari ravvisabili nei confronti dell'ANNUNZIATA, peraltro capo e promotore della diversa associazione per delinquere di cui al capo B)**, ciò che ne evidenzia ulteriormente la spiccata propensione a delinquere intimamente connessa alla sua attività imprenditoriale, **debbano essere qualificate come eccezionali e come tali tutelabili solo con la misura della custodia cautelare in carcere.**

* * *

Richiamati i principi generali sopra esposti, può passarsi ad esaminare le **esigenze cautelari inerenti i restanti indagati.**

Esistono, anzitutto, quelle **di cui alla lettera C) dell'art. 274 C. p. p.**

Ed invero, in tal senso depongono, anzitutto, le **specifiche modalità e circostanze dei fatti** e, in specie, l'esistenza di due pericolosi sodalizi diretti a conseguire fini illeciti ed ingenti guadagni attraverso condotte sistematiche, continue, elevate a sistema, fortemente riprovevoli, tenute in violazione delle norme poste a presidio

della proprietà industriale e dirette ad alterare le regole del mercato e la libera concorrenza, con la determinazione di gravi ed irreparabili danni economici non solo (e non tanto) in capo ai titolari dei segni distintivi della proprietà industriale ma anche (e soprattutto) in capo a centinaia di acquirenti finali, che si recavano e si recano presso i punti vendita ai predetti indagati riconducibili (o da essi riforniti di merce falsa), i quali sono stati raggirati ed indotti ad acquistare, nel corso degli ultimi anni, merce contraffatta (peraltro pagandola a prezzi di mercato come se si trattasse di merce originale) o, comunque, merce avente origine, provenienza e qualità difformi da quella dichiarata. In particolare, le concrete modalità di consumazione delle condotte delittuose in esame denotano, in modo inequivocabile, la circostanza per cui non si tratta di iniziative criminose estemporanee, ma, come dimostrato dalla stabilità della struttura organizzativa e dai molteplici canali di approvvigionamento della merce (anche dall'estero), della vera e propria attuazione di programmi criminali ben pianificati e messi in atto da soggetti con indubbia esperienza e professionalità criminale. Come ben si osserva nella richiesta, chiarificatrice, in tal senso, è la conversazione telefonica intercettata il 30.04.2013 tra AMBESI Carmelo e la moglie ANNUNZIATA Valeria, in cui, a conferma dell'estrema gravità delle condotte delittuose consumate e della loro consapevolezza delle stesse, i due indagati ammettono di aver fatto *“troppo schifo”* con la *“cineseria”* e di avere raggirato la clientela, ponendo in vendita merce contraffatta e/o comunque recante segni mendaci.

Il complesso reticolo di collegamenti palesati da entrambi i sodalizi di cui ai capi B) e C), peraltro, rende ancor più evidente la professionalità delle condotte delinquenziali di cui si dice, sicché non resta che concludere come quanto precede [pur in presenza di una condizione di sostanziale incensuratezza di tutti gli indagati, ad eccezione dell'ANNUNZIATA Alfonso (per il quale, ovviamente, valgono le considerazioni di cui al punto che precede)] renda sicuramente concreto ed attuale il pericolo che gli indagati possano commettere ulteriori delitti della stessa specie di quelli per cui si procede (ovvero reati di criminalità organizzata).

Quanto, poi, alle esigenze cautelari di cui alla lettera A) dell'art. 274 C. p. p., richiamate le considerazioni generali prima rassegnate, se, ai fini della loro sussistenza, come evidenziato dalla giurisprudenza, a nulla rileva il fatto che le attività di indagine risultino già concluse (vd., ad es., Sez. 5, n. 1958 del 26/11/2010, dep. 21/01/2011, Rv. 249093), nel caso di specie, per contro, come bene si evidenzia nella richiesta, la necessità di non pregiudicare la riservatezza delle indagini, anche tenuto conto del contesto territoriale, ha imposto di non escutere i dipendenti dell'ANNUNZIATA s. r. l., i fornitori ed i legali rappresentanti delle società titolari dei marchi, che, invece, potrebbero, con la loro audizione, offrire elementi utili ad una più compiuta ricostruzione dei fatti già accertati e, dunque, avvalorare il già consolidato quadro probatorio. Chiaro è, pertanto, anche tenuto conto dello sfondo complessivo nel quale hanno operato le due associazioni per delinquere, che i sopra indicati soggetti da escutere ben potrebbero essere fatti segno di minaccia o raggiunti al fine di rendere versioni fallaci o edulcorate, con l'ovvia conseguenza che

l'acquisizione e/o la genuinità della prova rischierebbero di essere definitivamente compromesse.


Passando, pertanto, alla valutazione in ordine alle **misure da concretamente applicare a costoro**, occorre evidenziare che Corte Costituzionale, sentenza 3.5.2012 n. 110, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 275, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., nella parte in cui (nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., realizzato allo scopo di commettere i delitti previsti dagli artt. 473 e 474 cod. pen. – come nel caso di specie –, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari) non fa salva, altresì, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Ebbene, gli indagati **EPIFANIO Domenica**, **ANNUNZIATA Valeria**, **ANNUNZIATA Rosa Anna**, **ANNUNZIATA Marzia**, **AMBESI Carmelo**, quanto al sodalizio sub B), la stessa ANNUNZIATA Rosa Anna, **PONTORIERO Claudio** e **BRAVETTI Roberta**, quanto all'associazione di cui al capo C), rivestono, nei rispettivi costituiti associativi, ruolo apicale e/o organizzativo.

Orbene, appare evidente che, nei riguardi dei predetti indagati, le sopra ravvisate esigenze cautelari (considerata la misura adottata nei confronti di chi appare il vero e proprio *dominus* del sistema complessivo, ovvero l'ANNUNZIATA Alfonso, e la contestuale misura di natura reale applicata) possano essere soddisfatte, in ossequio al dettato del Giudice delle Leggi, mediante la misura cautelare degli arresti domiciliari, con le ulteriori prescrizioni di cui al dispositivo.

Il reticolo di rapporti che sussiste in seno alle strutture imprenditoriali e che sono stati posti in risalto dalle indagini e, in particolare, la stretta cointeressenza fra tali apicali esponenti delle stesse (e dei connessi sodalizi criminali) ed i loro interlocutori fa ritenere inidonee misure cautelari connotate da libertà d'azione, che consentirebbero la reiterazione di condotte criminose, che, considerata la pervicacia dei predetti indagati nel delinquere, nonché la rete di conoscenze della quale si avvalgono al fine di commettere i delitti oggetto del programma criminoso, stante il contesto nel quale sono inseriti, non potrebbe essere impedita con una misura meno gravosa.

Considerata, pertanto, la gravità dei fatti e la sanzione che si ritiene possa essere irrogata per chi riveste, in seno ai sodalizi, la posizione apicale, difettando concreti elementi da cui poter desumere che misura diversa sia in grado di fronteggiarle, ne consegue come debba a costoro applicarsi la misura **degli arresti domiciliari accompagnata dalle prescrizioni del divieto di comunicare con qualsiasi mezzo con persone diverse dai familiari che con loro coabitano o che li assistono e dai rispettivi difensori.**



Quanto, invece, agli indagati ANNUNZIATA Fioravante, partecipe del sodalizio di cui al capo B), al pari di ZINNA' Rosina, FANI' Andrea e di BRAVETTI Andrea, partecipi di quello di cui al capo C), invece, va considerato il ruolo di diverso rilievo (partecipi, appunto) rispetto a quello dei predetti indagati, che, di per sé, sottolinea l'adeguatezza alle esigenze cautelari, nel caso concreto, di misura diversa e più tenue.

Quanto precede rende evidente come le esigenze cautelari anche a loro carico ravvisate possano essere tutelate mediante misure meno gravose e, in particolare, con riferimento ad ANNUNZIATA Fioravante, BRAVETTI Andrea e FANI' Andrea, con la misura cautelare dell'**obbligo di dimora nel comune di loro attuale domicilio** (che, limitandone la capacità di interazioni commerciali, appare idonea ad impedire ulteriori condotte della stessa specie di quella per cui si procede).

Quanto, invece, alla posizione di ZINNA' Rosina, invece, la tipologia del contributo offerto, considerata la contestualmente applicata misura cautelare reale in relazione alle realtà imprenditoriali governate dal figlio PONTORIERO Claudio (di una delle quali ha percentuale minima di proprietà) e dalla nuora ANNUNZIATA Rosa Anna e quelle coercitive a costoro irrogate, fanno intendere come non si ravvisi necessario applicare alcuna misura cautelare.

Consegue, pertanto, il **rigetto della richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti della ZINNA' Rosina.**

* * *

Non è dato, poi, rinvenire, allo stato, nella fattispecie, alcuna delle ipotesi previste dall'art. 273, secondo comma, C. p. p..

Ritenuto, infine, che, avuto riguardo all'entità della pena in astratto prevista, non appare che agli indagati, in caso di condanna, possa essere concesso (in ragione della sanzione prevista per i delitti loro contestati) il beneficio della sospensione condizionale della pena.

Né, per vero, tenuto conto dell'elevata sanzione edittale prevista per i delitti in contestazione, appare che alcuno degli indagati possa riportare, in caso di condanna, una sanzione inferiore o pari a tre anni di pena detentiva.

9) IL SEQUESTRO PREVENTIVO

Osserva il P. M., nel caso di specie, quanto segue:

“...

Orbene la prova della sussistenza del *fumus commissi delicti*, in relazione alla richiesta di sequestro preventivo avanzata nei confronti dei suddetti indagati può essere ampiamente desunta dagli esiti dell'attività d'indagine.

L'obbligatorietà della confisca, a mente dell'art. 416-bis, comma 7, c.p., esime infatti da qualunque valutazione circa la sussistenza di un


“*periculum in mora*”, che è, invece, richiesto nel caso della confisca facoltativa. Ed, infatti, per l’operatività dell’art. 321 comma 2, c.p.p., “*non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma per il sequestro preventivo tipico, ma è sufficiente il presupposto della confiscabilità. Ciò che si richiede, ma solo nel caso della confisca facoltativa, è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui si è avvalso, il che può avvenire anche mediante il semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato, finalità nella quale deve ritenersi ricompresa l’esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata od alienata*” (Cass. Pen. Sez. VI n. 1022 del 17.03.1995, FRANCESCHINI).

Ciò premesso, richiamate integralmente le argomentazioni esposte in ordine alla sussistenza a carico dell’odierno prevenuto Alfonso Annunziata di gravi indizi della commissione tra gli altri del reato di associazione mafiosa (con condotta dal marzo 1994 e permanente fino all’attualità), vi sono i presupposti e le condizioni per poter procedere – ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 321, co. 2, c.p.p. e 416-bis, co. 7, c.p. – ad un sequestro preventivo, finalizzato alla confisca obbligatoria, dei beni mobili ed immobili di seguito meglio indicati. Si tratta infatti di beni – intestati, oltre che ad ANNUNZIATA Alfonso, alla moglie EPIFANIO Domenica, nonché alle figlie di questi ultimi Valeria, Rosa Anna e Marzia ANNUNZIATA – che inequivocabilmente costituiscono il prodotto, il profitto e comunque l’impiego del delitto di associazione mafiosa contestato al capo A) della rubrica.

Occorre peraltro aggiungere che, in ogni caso, per taluni beni – nella specie, tra gli altri, le quote sociali relative alle imprese nella piena disponibilità rispettivamente degli indagati AMBESI Carmelo e PONTORIERO Claudio, nonché la ditta individuale Alfonso Annunziata e le quote sociali dell’Annunziata srl e dell’Annunziata Group srl (comprese quelle formalmente intestate alla moglie ed alle figlie di Alfonso ANNUNZIATA) – sussistono i requisiti per procedere altresì ad un sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321, co. 1, c.p.p. finalizzato ad una confisca anche facoltativa; ricorre infatti nel caso *de quo*, oltre che il *fumus commissi delicti*, il cd. “*periculum in mora*”, ovvero il concreto pericolo che la libera disponibilità delle predette società (e/o ditte individuali), e nella specie la prosecuzione delle relative attività di impresa, possa aggravare o protrarre le conseguenze dei reati associativi contestati ai capi A), B) e C) della rubrica e comunque agevolare la commissione di altri reati anche della medesima specie.

Peraltro uguali considerazioni - in ordine alla sussistenza nel caso di specie dei presupposti per procedere ad un sequestro preventivo anche ai sensi del comma 1 dell’art. 321 c.p.p. – si impongono quanto agli altri beni mobili e alla disponibilità degli odierni indagati (in particolare conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni ed altri valori mobiliari etc); si tratta infatti di cose pertinenti ai reati per cui si procede, la cui libera disponibilità può senza dubbio agevolare la consumazione di altri delitti.

...”



L'intero patrimonio facente capo all'imputato, alla luce della ricostruzione operata sulla scorta delle emergenze investigative, finisce con il ricadere sotto la lente investigativa in relazione, anzitutto, al disposto di cui all'art. 416 bis comma 7 C. p..

Orbene, come è noto, con l'art. 1 della legge n. 646 del 13 settembre 1982 (c.d. legge Rognoni – La Torre), veniva introdotta la fattispecie di cui all'art. 416 bis C. p., il cui comma 7 statuisce: *Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.*

La norma, derogando a quanto previsto in via generale dall'art. 240 C. p., relativamente al delitto di cui all'art. 416 bis C. p., ha

- per un verso, **esteso alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato o che ne sono il prodotto od il profitto l'obbligatorietà della confisca**, prevista dall'art. 240, comma 2, n. 1, C. p. per il solo prezzo del reato;
- per altro verso, **ampliato l'oggetto delle cose confiscabili, introducendo la confisca obbligatoria anche per le cose che costituiscono l'impiego del provento** (prezzo, prodotto e profitto) **del reato.**

Quanto alla natura giuridica di questa confisca va, senz'altro, condivisa l'opinione dominante in dottrina secondo cui l'obbligatorietà della confisca anche al di fuori dei casi di pericolosità intrinseca della cosa tende a caratterizzare questo tipo di confisca più come pena accessoria atipica con funzione afflittiva e general-preventiva che come misura di sicurezza.

Primo presupposto di operatività di tale confisca è che il **soggetto abbia riportato una condanna per il delitto, di cui all'art. 416-bis C. p.**, mentre non è possibile, in mancanza di un'espressa previsione normativa, estenderne l'operatività in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 C. p. p..

Circa la competenza a disporre la confisca la Suprema Corte ha affermato che *la confisca può essere disposta soltanto dal giudice che pronuncia la condanna dell'imputato nel caso in cui sia facoltativa ovvero dal giudice dell'esecuzione nel caso di sua obbligatorietà per legge, come nelle ipotesi di cui all'art. 240 comma 2° cp ed all'art. 416-bis comma 7° cp* (Cass. n. 5617 del 15.02.1994, DI MATTEO ed altri).

Altro presupposto di operatività è che **i beni da confiscare siano legati da un nesso pertinenziale con il delitto associativo.**

La circostanza è stigmatizzata in alcune sentenze della Corte di Cassazione, secondo cui, infatti,

- *In caso di condanna per associazione di tipo mafioso la confisca non concerne tutti i beni comunque acquistati dai singoli associati in un determinato periodo, ma va riferita esclusivamente ai beni che servirono o furono destinati a commettere il reato ed a quelli che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego* (Nella fattispecie il

giudice di merito, condannando gli imputati per il delitto di associazione di tipo mafioso commesso a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'art. 416 bis cp, aveva rigettato per genericità la richiesta del pubblico ministero di disporre la confisca di tutti gli immobili acquistati dagli imputati dopo tale data. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del pm, osservando che l'acquisto degli immobili da parte degli imputati a far tempo dalla data di entrata in vigore della legge 13 settembre 1982 n. 646 non è elemento rivelatore sufficiente a far ricomprendere detti beni tra quelli per i quali deve essere disposta la confisca)(Cass. Sez. I n. 6784 dell'1.04.1992, BRUNO ed altri);

- L'attività di amministratore, svolta da soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, non è sufficiente di per sé a far ritenere che i beni oggetto dell'amministrazione siano stati provento di delitti ovvero finanziati con provento di delitti, ben potendo l'attività delittuosa attribuita all'indagato essere separata da quella lecitamente svolta. Ai fini della confiscabilità dei beni in questione occorre che sia positivamente dimostrata una qualsivoglia correlazione (come ad esempio la contitolarità delle quote societarie, la comproprietà dei beni, l'assunzione da parte di terzi delle indicate qualità per conto dell'indagato) tra i beni medesimi e l'attività illecita attribuita all'indagato del delitto di cui all'art. 416 bis cp (Cass. Sez. I n. 3392 del 16.07.1993, ACCIARITO);
- In tema di sequestro preventivo di un bene immobile, la misura disposta è legittima se vi sia una relazione specifica e stabile tra l'immobile e l'illecito che testimoni l'esistenza di rapporto strutturale e strumentale e ciò anche in presenza di un caso di confisca obbligatoria come quello previsto dall'art. 416 bis comma 7° cp, in quanto la obbligatorietà della confisca non comporta alcuna presunzione sotto il profilo della strumentalità delle cose che s'intendono sequestrare(Cass. Sez. II n. 9954 del 4.03.2005, DE GREGORIO).

Si è osservato in dottrina come un tale requisito di strumentalità rispetto al reato associativo in sé e non già ai delitti-scopo sia tale da ridurre considerevolmente l'operatività della misura.

In realtà, una corretta applicazione della norma la rende tutt'altro che marginale nel contrasto patrimoniale alle organizzazioni mafiose, ove si consideri

- per un verso, che la maggior parte dei beni pertinenti ai delitti-fine sono legati da un nesso pertinenziale con lo stesso delitto associativo,
- per altro verso, che possono essere legati da un nesso pertinenziale con il delitto associativo anche dei beni non legati da analogo nesso con delitti-fine.

E, infatti, le cose che servono o furono destinate a commettere il reato associativo non sono altro che i beni mobili od immobili facenti parte del patrimonio associativo e destinati all'attuazione del programma criminoso, che, com'è noto, può riguardare la realizzazione, attraverso l'utilizzazione del metodo mafioso (consistente nell'avvalersi della forza d'intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva),

- sia di delitti
- sia di attività di controllo economico (come nel caso di specie), di acquisizione di commesse pubbliche, di alterazione dei meccanismi

elettorali, che, pur non integrando sul piano formale alcun tipo di delitto, acquisiscono disvalore giuridico per il solo fatto che vengono poste in essere con metodo mafioso.

Ovviamente non potrà ritenersi legato da un vincolo pertinenziale con il delitto associativo quel bene utilizzato solo occasionalmente per la commissione di un delitto-fine o di altra attività anche lecita rientrante nel programma criminoso. Si pensi, ad esempio, al caso dell'autovettura di un associato utilizzata per la commissione di un omicidio o di un immobile di proprietà di un associato utilizzato per un *summit* mafioso.

Analogamente a quanto detto per i beni strumentali, va senz'altro condiviso, in relazione al provento del reato (prodotto, profitto e prezzo), quell'orientamento dottrinario secondo cui, **per cose che costituiscono il prezzo, il prodotto od il profitto del reato associativo ben potranno intendersi**

- sia gli **oggetti dell'indebito arricchimento conseguito dall'associazione attraverso la commissione dei vari delitti-scopo**
- sia i **beni che siano stati conseguiti dall'associazione attraverso attività economiche formalmente lecite, ma gestite mercé l'esercizio della forza d'intimidazione mafiosa**, salvo il principio di proporzione.

La confiscabilità è, infine, estesa anche alle **cose che costituiscono impiego del provento del reato associativo, cioè reinvestimento successivo di tale provento sia in attività illecite che in attività lecite.**

Va rilevato che tali beni, frutto di una sostanziale attività di riciclaggio, solo parzialmente coincidono con quelli di cui all'aggravante del c.d. riciclaggio prevista dal comma 6° dell'art. 416 bis C. p..

Infatti, la coincidenza riguarda quei beni, che, provenendo da un delitto-fine rientrante nel programma criminoso dell'associazione, vengano utilizzati dall'associazione per finanziare in tutto od in parte le attività economiche, di cui gli associati intendono mantenere il controllo.

Per il resto si deve ritenere che

- sono suscettibili di confisca ai sensi del comma 7 dell'art. 416 bis C. p., ma non rientrano tra i beni di cui all'aggravante di riciclaggio, i beni che siano stati conseguiti dall'associazione attraverso attività economiche formalmente lecite, ancorché gestite mercé l'esercizio della forza d'intimidazione mafiosa, e ciò in quanto l'aggravante riguarda solo il provento di delitti e non il provento di lecita attività d'impresa, sia pure rientrante nelle finalità di controllo di cui al 3° comma dell'art. 416 bis C. p.;
- non sono suscettibili di confisca ai sensi del comma 7 dell'art. 416 bis C. p. quei beni provenienti da delitti posti in essere da soggetti estranei



all'associazione, che si rivolgano alla medesima per il riciclaggio dei relativi proventi.

Un altro profilo problematico che presenta la confisca di cui al comma 7 dell'art. 416 bis C. p. riguarda la **confiscabilità dei beni appartenenti a persone estranee al reato associativo**.

In proposito, in mancanza di diversa disposizione di legge, deve ritenersi applicabile la norma di cui al 3° comma dell'art. 240 C. p., secondo cui non sono confiscabili le cose appartenenti a persona estranea al reato.

Ovviamente **non può ritenersi estraneo al reato chi si presti ad essere un mero intestatario fittizio di beni che sono però nella disponibilità dell'associazione**.

Ed, infatti, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Sent. n. 6 del 26.10.1985, PIROMALLI) ha affermato che *La confisca nel procedimento penale, conseguente all'accertamento del delitto previsto dall'art. 416-bis cp, ha natura di misura di sicurezza patrimoniale e si applica obbligatoriamente a tutti i beni, anche se ne siano titolari terzi estranei al delitto di cui all'art. 416 bis cp, qualora sussistano le condizioni in base alle quali debba presumersi che l'intestazione a terzi sia fittizia, avendo in effetti il controllo diretto ed indiretto dei beni il condannato per detto reato, sempre che essi siano collegabili all'attività delittuosa.*

Può ritenersi nella sostanza in linea con tale valutazione la più recente sentenza della Cass. n. 949 del 22.02.1999, BOLDRINI E., secondo cui *... Appare astrattamente corretta e, se confortata da adeguata motivazione, incensurabile in sede di legittimità, la decisione del giudice di merito che, assolto un imputato per difetto di dolo dal delitto associativo (ritenendo il suo ruolo circoscritto al solo gioco di azzardo), abbia poi disposto la confisca di somma di denaro che lo stesso deteneva, in quanto provento di attività illecita, riferibile all'associazione suddetta.*

Orbene, anche di recente, Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 6766 del 2014, segnala che, ai fini del sequestro e della successiva confisca, è necessario **che venga positivamente dimostrata una qualsivoglia correlazione** (come, ad esempio, la contitolarità delle quote societarie, la proprietà dei beni, l'assunzione da parte di terzi delle indicate qualità per conto dell'indagato, ecc.) **tra i beni medesimi e l'attività illecita attribuita agli indagati del delitto di cui all'art. 416 bis c.p.** (Sez. 1[^], n. 3392 del 16/07/1993, dep. 23/09/1993, Rv. 195180). Secondo la giurisprudenza di legittimità – si osserva – il sequestro preventivo di un bene è legittimo se vi sia una **relazione specifica e stabile tra detto bene e la realizzazione dell'illecito**, sì da evidenziare al riguardo l'esistenza di un rapporto connotato da elementi strutturali: la dimostrazione dell'esistenza di tale rapporto è necessaria anche in caso di confisca obbligatoria, come quello previsto dall'art. 416 bis c. p., comma 7, in quanto la obbligatorietà della confisca non comporta alcuna presunzione sotto il profilo della strumentalità delle cose che si intendono assoggettare ad un vincolo cautelare reale (da ultimo, v. Sez. 6[^], n. 27750 del 21/05/2012, dep. 12/07/2012, Rv. 253113).

Un criterio direttivo, quello or ora enunciato, che presuppone l'accertamento, e la correlativa congrua indicazione, della presenza di **concreti e significativi elementi di collegamento fra la gestione dell'azienda che si intende porre sotto sequestro**

e le attività riconducibili all'ipotizzata associazione criminale di stampo 'ndranghetistico (chè, nella specie, tale era la vicenda oggetto di attenzione).

Altro recente arresto di legittimità [Corte di Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 39911 del 04/06/2014 Ud. (dep. 26/09/2014) Rv. 261588], in merito a patrimonio personale ritenuto – nella sostanza – integralmente strumentale alla realizzazione del delitto associativo o, comunque, integralmente provento dell'attività delittuosa o reimpiego della stessa, ha evidenziato che, secondo il consolidato insegnamento dello stesso giudice di legittimità (espresso in tema di sequestro funzionale alla confisca ex art. 416 bis C. p., comma 7) **ai fini dell'adozione del provvedimento ablatorio in via cautelare del patrimonio di un'azienda amministrata da un soggetto indagato del delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, occorre dimostrare una correlazione, specifica e concreta, tra la gestione dell'impresa alla quale appartengono i beni da sequestrare e le attività riconducibili all'ipotizzato sodalizio criminale**, non essendo sufficiente, di per sè, il riferimento alla sola circostanza che il soggetto eserciti le funzioni di amministrazione della società (Cass. Sez. 6[^], n. 6766 del 24/01/2014, S.D. Costruzioni S.r.l., Rv. 259073, al pari di quella, poco sopra citata, ric. ACCIARITI).

Ebbene, questi essendo i principi posti a fondamento della postulata ablazione, sotto il primo profilo, quello del *fumus commissi delicti*, è sufficiente richiamare in questa sede, *per relationem*, la parte dell'ordinanza in cui si è detto della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'addebito di natura associativa mafiosa mosso all'ANNUNZIATA, il quale, **sin dall'inizio delle sue fortune imprenditoriali, si appalesa**, sulla scorta delle emergenze procedurali passate in rassegna, **essere stato la longa manus nel settore commerciale dei PIROMALLI**.

Ciò, in altri termini, sin dai primi anni '90 e a far data, comunque, dal 1992, data dell'acquisto, in *contitolarità* con il PIROMALLI Giuseppe classe '45, del terreno sul quale avrebbe iniziato a realizzare il complesso commerciale attuale, divenuto volano delle sue ed altrui fortune economiche, sicché appare chiaro come già questo cespite, sulla scorta delle risultanze conseguite nella presente indagine (e che ben divergono da quanto si era evidenziato nel processo *Tirreno*) debba essere sottoposto a sequestro, alla luce dei presupposti prima esaminati.

L'evoluzione stessa degli acquisti di immobili e della realizzazione delle molteplici attività imprenditoriali dell'ANNUNZIATA, si è visto, passa sempre lungo l'asse del suo legame con i PIROMALLI ed è chiaro come le vicende cristallizzate nel procedimento *Cent'Anni di Storia* e, poi, nelle indagini che si sono esaminate indichino l'essere tuttora ben presente il collegamento fra la suddetta cosca e l'ANNUNZIATA in ogni sua evoluzione commerciale.

E si giunge, addirittura, all'essere l'ANNUNZIATA divenuto il *garante ambientale*: colui il quale, per suo stesso dire, deve provvedere a offrire le giuste garanzie rispetto alla presenza della 'ndrangheta ed ai suoi effetti potenzialmente negativi a chi intenda investire nel parco commerciale che porta il suo nome.

Si ha, dunque, una continuità di commistione che viene icasticamente rappresentata nell'intercettazione fra presenti che riguarda RASO Armando, il quale spiega, in altri termini, come ANNUNZIATA ed i PIROMALLI siano **soci**.

Ecco, quindi, che, qui richiamate tutte le considerazioni svolte ex art. 273 C. p. p. (ed è noto che il *fumus* richiesto ai fini della cautela reale richieda ben meno), risulta anche dimostrata, nei limiti di questa fase, la sussistenza di **più che concreti e significativi elementi di collegamento fra la gestione dell'intero complesso societario e di ditte individuali che connota l'ANNUNZIATA e le attività a lui riconducibili all'associazione criminale di tipo mafioso.**

Parimenti deve dirsi, ovviamente, per le quote sociali e le possidenze immobiliari risultate intestate alla moglie EPIFANIO Domenica, ed alle figlie, Valeria, Rosa Anna e Marzia ANNUNZIATA.

Se, quanto alle quote sociali delle realtà imprenditoriali di cui è titolare pure l'ANNUNZIATA Alfonso ed alle sue possidenze immobiliari non vi è altro da aggiungere rispetto alle superiori proposizioni, le medesime *res* formalmente in capo alle altre componenti il nucleo familiare ben possono essere considerate, allo stato degli atti, ovviamente derivate dalle locupletazioni dell'ANNUNZIATA connesse alla sua interazione con i PIROMALLI.


E non a caso a costui esse fanno sempre capo, talora anche per operazioni che dovrebbero riguardarle singolarmente (come si è visto sopra affrontando le esigenze cautelari ravvisate a suo carico).

Pertanto, occorre convenire che i beni oggetto di richiesta, intestati, oltre che all'ANNUNZIATA Alfonso, alla moglie EPIFANIO Domenica, ed alle figlie, Valeria, Rosa Anna e Marzia ANNUNZIATA, rappresentano inequivocabilmente il prodotto, il profitto e, comunque, l'impiego del delitto di associazione mafiosa contestato al capo A) della rubrica.

Sicché, nei limiti che saranno a breve precisati, possono essere sottoposti a sequestro.

Non va, poi, trascurato di considerare che sussistono i presupposti per il sequestro di detti beni (il riferimento vale per quelli connessi alle realtà imprenditoriali) anche a termini dell'art. 321, comma 1, C. p. p., trattandosi, anzitutto, di imprese la cui libera disponibilità da parte dell'indagato o di suoi emissari potrebbe permettere – in linea con la ricostruzione che si è operata – di portare ad ulteriori conseguenze il delitto di cui al capo A).

Si tratta, infatti, delle imprese utilizzate da indagato intraneo al sodalizio mafioso per la commissione del reato di cui all'art. 416 bis C. p., e, quindi, per realizzare il programma criminoso del delitto associativo [e, infatti, come si è detto in precedenza, le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato associativo non sono altro che i beni facenti parte del patrimonio associativo e destinati all'attuazione del programma criminoso, come può ritenersi nella fattispecie].



Le imprese suddette, pertanto, risultano confiscabili anche ai sensi dell'art. 240, comma 1, C. p., in quanto, le stesse possono ritenersi *cosa servita per commettere il reato* associativo.

Quanto, infatti, alla confisca ai sensi dell'art. 240, comma 1, C. p. p., occorre considerare che l'art. 240, comma 1, C. p., dispone che: *Nel caso di condanna il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto od il profitto.*

Per “*cose che servirono a commettere il reato*” devono intendersi quelle impiegate nell'esplicazione dell'attività punibile.

Per “*cose che furono destinate a commettere il reato*” devono intendersi quelle predisposte dal colpevole per conseguire lo scopo delittuoso, ma che per una qualche ragione non vennero effettivamente impiegate.

Per “*prodotto*” del reato deve intendersi ogni cosa creata, trasformata od acquistata con la condotta illecita (Cass. n. 1022 del 17.03.1995, FRANCESCHINI) o più in generale << il risultato cioè il frutto che il colpevole ottiene direttamente dalla sua attività illecita >>(Cass. Sez. Un. n. 9149 del 3.07.1996, CHABNI SAMIR).

Per “*profitto*” del reato deve intendersi << il lucro, cioè il vantaggio economico che si ricava per effetto della commissione del reato >>(Cass. Sez. Un. n. 9149 del 3.07.1996, CHABNI SAMIR).

Il prodotto ed il profitto vanno poi distinti dal “prezzo” del reato, per il quale è previsto dall'art. 240 comma 2° n. 1 C. p. la confisca obbligatoria.

Il “*prezzo del reato*” <<rappresenta il compenso dato o promesso per indurre, istigare o determinare un altro soggetto a commettere il reato e costituisce, quindi, un fattore che incide esclusivamente sui motivi che hanno spinto l'interessato a commettere il reato >>(Cass. Sez. Un. n. 9149 del 3.07.1996, CHABNI SAMIR).

Ciò posto, ai fini del sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, C. p. p., si deve ritenere che tale disposizione si riferisca sia alla confisca obbligatoria che a quella facoltativa.

Circa le condizioni di applicabilità del sequestro preventivo previsto dall'art. 321, comma 2, C. p. p. *non occorre necessariamente la sussistenza dei presupposti previsti dal primo comma per il sequestro preventivo tipico, ma è sufficiente il presupposto della confiscabilità. Ciò che si richiede, ma solo nel caso della confisca facoltativa, è che il giudice dia ragione del potere discrezionale di cui si è avvalso, il che può avvenire anche mediante il semplice riferimento alla finalità di evitare la protrazione degli effetti del reato, finalità nella quale deve ritenersi ricompresa l'esigenza di non consentire che la cosa confiscabile sia modificata, dispersa, deteriorata, utilizzata od alienata* (Cass. Pen. Sez. VI n. 1022 del 17.03.1995, FRANCESCHINI).

Per l'applicazione del sequestro preventivo di un bene suscettibile di confisca facoltativa ex art. 240 comma 1 C. p., è, dunque, necessario motivare adeguatamente in ordine alla sussistenza dei presupposti per un corretto esercizio del potere discrezionale di confisca.

Sotto tale profilo la Suprema Corte di Cassazione ha costantemente affermato:

- che << la confisca facoltativa di cui all'art. 240 comma 1° cp, è legittima ove sia dimostrato il diretto carattere strumentale della cosa oggetto della confisca in relazione al compimento del reato e si possa formulare una prognosi sulla pericolosità sociale derivante dal mantenimento del possesso della cosa da parte dell'imputato >> (Cass. Pen. Sez. IV n. 9937 del 29.02.2000, ILIADIS A.; in senso analogo vedi Cass. Pen. Sez. VI n. 34088 del 7.07.2003, LOMARTIRE; Sez. IV n. 13298 del 30.01.2004, PANI; Sez. IV n. 43937 del 20.09.2005, CURRAJ)
- ed ancora che << in tema di confisca facoltativa, il principio di cui all'art. 240 comma 1° cp, per il quale il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono a commettere il reato, non deve essere inteso nel senso dell'intrinseca pericolosità dell'oggetto da confiscare, nel qual caso opera la confisca obbligatoria ex-art. 240 comma 2° cp, bensì nel senso che tale oggetto ove lasciato nella disponibilità del condannato potrebbe costituire per quest'ultimo un incentivo a commettere ulteriori reati ed è con riguardo a quest'ultimo aspetto che il giudice deve fornire adeguata motivazione >> (Cass. Pen. Sez. II n. 838 del 3.12.2003, LUYDERER).

E, nel caso di specie, come si è detto, appare evidente come le compagini imprenditoriali in particolare potrebbero avere ruolo determinante ai fini dell'ulteriore perpetrazione del delitto di cui al capo A).

Fin troppo ovvio, poi, che le medesime realtà imprenditoriali, intimamente connesse al delitto associativo di cui al capo B), potrebbero permettere, qualora se ne consentisse l'ulteriore disponibilità in capo agli indagati o a loro rappresentanti e/o emissari, di protrarre le conseguenze illecite del suddetto delitto ovvero di consumare altri reati dello stesso tipo di quelli per cui si procede.

Analoghe, in ogni caso, sono le considerazioni da svolgere in merito ad altri beni oggetto della richiesta, che (al pari di quelle riferibili ad ANNUNZIATA Alfonso ed al suo nucleo familiare) sono riconducibili ai due generi, AMBESI e PONTORIERO.

Rispetto ad essi, infatti, occorre evidenziare come le realtà sottese alle ditte individuali a costoro riferibili ovvero quelle sociali di cui sono titolari di quote hanno la peculiarità di essere state piegate ai meccanismi criminosi sottesi alle fattispecie di cui ai capi B) e C), sicché la possibilità di continuare ad averne la disponibilità si rivela essere, a tutto tondo, occasione per la protrazione delle conseguenze illecite dei reati ovvero per la consumazione di reati dello stesso tipo di quelle per cui si procede.

Ne consegue, pertanto, come la richiesta di sequestro preventivo debba essere accolta, atteso che, al di là della possibilità di ritenere che quanto oggetto di istanza sia, come si è detto, profitto, prodotto o frutto dell'impiego del delitto di cui all'art. 416 bis C. p., le compagini sociali e ditte individuali operanti in seno al Parco Commerciale Annunziata (ed anche al di fuori dello stesso) riconducibili agli indagati dei delitti di cui ai capi A), B) e C) possono certamente, se non sottoposte a



cautela, determinare il protrarsi o l'aggravarsi delle conseguenze dei suddetti delitti e, comunque, agevolare la commissione di reati similari.

La richiesta, per contro, va disattesa con riferimento ai beni immobili di titolarità di EPIFANIO Domenica di cui al punto 5) del dispositivo della richiesta del P. M., limitatamente ai beni immobili acquistati fra il 26/7/1984 ed il 3/4/1987, in quanto non vi è prova di relazione pertinenziale con i delitti per cui si procede (neanche con quello di cui al capo A) considerata l'epoca di acquisto, antecedente alla data in cui si è concretizzato il patto collusivo fra il marito ed i PIROMALLI).

Analogamente dicasi per i beni immobili di proprietà di PONTORIERO Claudio, di cui al punto 12) del dispositivo della richiesta del P. M. per i quali pure si coglie, allo stato, difetto di relazione pertinenziale rispetto alla contestazione mossa (non emergendo, con pienezza, se trattasi di profitto del delitto contestatogli al capo C).

Evidente essendo la necessità che le suddette società, ditte individuali e beni immobili siano sottoposti ad amministrazione, deve esser disposta la nomina di custodi - amministratori, con il compito di provvedere alla custodia, alla conservazione ed all'amministrazione dei beni oggetto di sequestro.

Nomina che, attesa la complessità dell'amministrazione, anche legata al numero dei beni posti in sequestro ed alle relative esigenze di gestione, deve essere operata nei confronti di più di un professionista e, in particolare, dei dottori commercialisti ed avvocati indicati nella parte dispositiva del presente provvedimento.

P.Q.M.

Visti gli artt. 273, 274, 275, 280 e segg. C. p. p.,

1) Accoglie la richiesta del P. M. e, per l'effetto,


a) APPLICA, in relazione ai reati provvisoriamente contestatigli, la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di:

- 1) ANNUNZIATA Alfonso**, nato a San Giuseppe Vesuviano (NA) il 05.04.1943

Ordina agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria che l'indagato predetto sia catturato ed immediatamente condotto in un istituto di custodia per ivi rimanere a disposizione dell'autorità giudiziaria.

b) APPLICA, in relazione ai reati loro provvisoriamente contestati, la misura cautelare degli arresti domiciliari, presso le rispettive abitazioni di residenza (o presso il domicilio che verrà indicato all'atto della notifica della presente ordinanza), caratterizzata dall'assoluto divieto di comunicare, con qualsiasi mezzo, con persone diverse da quelle che con loro coabitano o li assistono e dai rispettivi difensori, nei confronti di:

- 2) EPIFANIO Domenica**, nata ad Oppido Mamertina (RC) il 02.01.1951;
- 3) ANNUNZIATA Valeria**, nata a Reggio Calabria l'11.12.1978;
- 4) ANNUNZIATA Rosa Anna**, nata a Reggio Calabria il g. 18/11/1972;



- 5) **ANNUNZIATA Marzia**, nata a Oppido Mamertina (RC) il g. 11/11/1982;
- 6) **AMBESI Carmelo**, nato a Scilla (RC) il 17/5/1974;
- 7) **PONTORIERO Claudio**, nato in Svizzera il 22/6/1969;
- 8) **BRAVETTI Roberta**, nata a Forlì il 10/2/1967;

c) APPLICA, in relazione ai reati loro provvisoriamente contestati, la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di loro dimora abituale nei confronti di

- 9) **ANNUNZIATA Fioravante**, nato a San giuseppe Vesuviano (NA) il g. 11/5/1947;
- 10) **BRAVETTI Andrea**, nato a Forlì il 6/4/1968;
- 11) **FANI' Andrea**, nato a Bologna il 15/4/1967;

prescrivendo loro di non allontanarsi, senza l'autorizzazione di questa A. G., dal territorio del comune di loro dimora abituale e, ai sensi dell'art. 283, comma 3, c. p. p., di dichiarare all'autorità di polizia gli orari ed i luoghi in cui saranno quotidianamente reperibili per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti;

2) rigetta la richiesta di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di ZINNA' Rosina;

Gli ufficiali o gli agenti incaricati di eseguire l'ordinanza provvederanno, oltre che agli incumbenti espressamente previsti dall'art. 293 C. p. p., a trasmettere immediatamente il verbale di esecuzione al pubblico ministero ed al giudice che ha emesso l'ordinanza.

INOLTRE,

visti gli artt. 321 e segg. C. p. p., 104 D.L.vo 271/89,

3) DISPONE il sequestro preventivo dei seguenti beni (con tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale inclusi gli immobili, i crediti, gli articoli risultanti dall'inventario, i beni strumentali, la denominazione aziendale, l'avviamento, le autorizzazioni all'esercizio dell'attività commerciale, le autovetture etc):

- 1) **Ditta individuale ANNUNZIATA Alfonso** (P. IVA 00163750805), con sede a Gioia Tauro, via Nazionale 111, e unità locale di Vibo Valentia, S.S. – località Spoletino;
- 2) **Quote sociali di proprietà di ANNUNZIATA Alfonso e, nella specie,:**
 - (1) quota di proprietà pari ad € 26.161,20 (26%) della "ANNUNZIATA S.R.L." (P. IVA 01356300804), società a responsabilità limitata, con sede legale a Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111 n. 220;
 - (2) quota pari ad € 30.000,00 della "SIM S.P.A." (02152090805), società per azioni, con sede legale in Gioia Tauro (RC), via Aspromonte 8;



- (3) quota pari ad € 16.000,00, della “GEIM SERVICE S.R.L. (P. IVA 021944290801), società a responsabilità limitata, con sede legale a Gioia Tauro, via Napoli 5”;
- (4) quota pari ad euro 25.822,84 della “CENTRO PIÙ ANNUNZIATA DI ANNUNZIATA ALFONSO E C. S.N.C.” (P. IVA 02588241212), società in nome collettivo, con sede legale a San Giuseppe Vesuviano (NA), via Scopari Palazzo Annunziata;

3) Immobili, in tutto o in parte, di proprietà di ANNUNZIATA Alfonso:

Catasto (*)	Titolarità		Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita	Partita	Note
	Data	Quota										
F	27.02.2003	Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni	San Giuseppe Vesuviano (NA) via scopari, piano 1 int. 2	4	4	9	cat. A/2	6	7,5 vani	€ 929,62	1006182	(1)
F	27.02.2003	Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni	San Giuseppe Vesuviano (NA) via Scopari, 13 piano s1 int. 2	4	4	29	cat. C/2	1	290 mq	€1.377,91		(1)
F	27.02.2003	Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni	San Giuseppe Vesuviano (NA) via scopari, 13 piano t	4	4	101	cat. A/10	1	4 vani	€1.229,17		(1)
F	27.02.2003	Proprietà per 1/4 in regime di comunione dei beni	San Giuseppe Vesuviano (NA) via scopari, 15 piano s1 int. 6	4	4	33	cat. C/2	1	48 mq	€228,07	4055	(1)
F	27.02.2003	Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni	San Giuseppe Vesuviano (NA) via scopari, 15 piano t	4	4	102	cat. C/2	2	520 mq	€2.900,42		(1)
F	27.02.2003	Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni	San Giuseppe Vesuviano (NA) via scopari, 15 piano 2	4	4	19	cat. C/2	1	190 mq	€902,77	4055	(1)
F	27.02.2003	Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni	San Giuseppe Vesuviano (NA) via scopari, 17 piano t	4	4	103	cat. C/2	2	830 mq	€4.629,52		(1)

Catasto (*)	Titolarità		Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita	Partita	Allegati e Note
	Data	Quota										
F	20.12.1993 (2)	Proprieta'	Gioia Tauro (RC) Contrada Falco, snc piano t	34	1310	1	cat. D/8			€29.345,08		(3)
F	20.12.1993 (2)	Proprieta'	Gioia Tauro (RC) Contrada Falco, snc piano t	34	1465		cat. D/1		(10)	€ 82,63		C (1), (3)
F	29.04.1992 (11)	Proprieta' per l'area	Gioia Tauro (RC) Contrada Falco, snc piano t-s1	34	1510	1			(12)			C (4), (15)
F	05/07/2001 (7) (8)	Proprieta' per 1/2	Gioia Tauro (RC) Via Nazionale 111, 202 piano 1 (6)	34	245	15	cat. A/2	2	11,5 vani	€ 712,71		(5)
F	05/07/2001 (7) (8)	Proprieta' per 1/2	Gioia Tauro (RC) Via Nazionale 111, 202 piano 1 (6)	34	245	16	cat. A/2	2	11 vani	€ 681,72		(5)
F	05/07/2001 (7) (9)	Proprieta' per 1/2	Gioia Tauro (RC) Via Nazionale 111, 202 piano 2-3 (6)	34	245	8	cat. A/2	3	23 vani (13)	€ 1.722,38		C (5)
F	05/07/2001 (9)	Proprieta' per 1/2 (per 1/4 di detta proprieta')	Gioia Tauro (RC) Via Nazionale 111, 204 piano t-s1 (6)	34	245	14	cat. D/8			€ 8.812,00		C (5)
F	05/07/2001 (7) (8)	Proprieta' per 1/2	Gioia Tauro (RC) Via Nazionale 111, 220 piano 1 (6)	34	245	17	cat. A/2	2	10 vani	€ 619,75		(5)
F	05/07/2001 (7) (9)	Proprieta' per 1/2	Gioia Tauro (RC) Via Nazionale 111, 220 piano 2 (6)	34	245	9	cat. A/2	2	10 vani (14)	€ 619,75		(5)
F	05/07/2001 (7)	Proprieta' per 1/2	Gioia Tauro (RC) via Riace, snc piano s1	34	245	11	cat. C/6	2	341 mq	€651,61		(5)
F	05/07/2001 (7)	Proprieta' per 1/2	Gioia Tauro (RC) via Riace, snc piano s1	34	245	13	cat. C/2	2	152 mq	€298,31		(5)

Catasto (*)	Titolarità		Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita	Partita	Note e Allegati
	Data	Quota										
F	26.07.2000	Proprietà per 1/1 comunione de residuo	Ricadi (VV) contrada Campi, piano s1	19	799	8	cat. A/3	2	5,5 vani	€ 298,25	1575	(1)
F	26.07.2000	Proprietà per 1/1 comunione de residuo	Ricadi (VV) contrada Campi, piano t	19	799 966	5	cat. A/3	2	7 vani	€ 379,60	1575	
F	26.07.2000	Proprietà per 1/1 comunione de residuo	Ricadi (VV) contrada Campi, piano t	19	799	6	cat. A/3	2	5 vani	€ 271,14	1575	
F	26.07.2000	Proprietà per 1/1 comunione de residuo	Ricadi (VV) contrada Campi, piano t	19	799 966	7 3	cat. A/3	2	5,5 vani	€ 298,25	1575	
F	26.07.2000	Proprietà per 1/1 comunione de residuo	Ricadi (VV) contrada Campi, piano t	19	966 980	2	cat. A/3	2	4,5 vani	€ 244,03	1575	
F	26.07.2000	Proprietà per 1/1 comunione de residuo	Ricadi (VV) contrada Campi, piano 1	19	799	3	cat. A/3	2	5,5 vani	€298,25	1575	(3)
F	26.07.2000	Proprietà per 1/1 comunione de residuo	Ricadi (VV) contrada Campi, piano 1	19	799	4	cat. A/3	2	6 vani	€325,37	1575	C
F	22.07.2010 (2)	Proprietà per 1/1	Vibo valentia (VV) strada statale 18, snc piano t	46	643		zona1 cat. D/8		(4)	€ 59.424,00		(1)
T	19.12.2005	Proprietà per 1/1 comunione de residuo	Vibo Valentia (VV)	46	413		uliveto	1	1 ha 40 are 25 ca	R.D. € 90,54 R.A. € 61,57		(1)
T	02.10.2002	Proprietà per 1/1 comunione de residuo	Vibo Valentia (VV)	46	587		uliveto	1	1 ha 25 are 80 ca	R.D. € 81,21 R.A. € 55,22 (valore € 226.000,00)		(1)

4) Quote sociali di proprietà di EPIFANIO Domenica:

(1) quota di proprietà pari ad € 25.155,00 (25%), della "ANNUNZIATA S.R.L." (P. IVA 01356300804), società a responsabilità limitata, con sede legale a Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111 n. 220;

5) Immobili, in tutto o in parte, di proprietà di EPIFANIO Domenica:



Catasto (**)	Titolarità		Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita	Note
	Data	Quota									
F	05/07/2001 (1), (3)	Proprietà per ½	Gioia Tauro (RC) Via Nazionale 111, 202 Piano 1 (4)	34	245	15	cat. A/2	2	11,5 vani	€ 712,71	(2)
F	05/07/2001 (1), (3)	Proprietà per ½	Gioia Tauro (RC) Via Nazionale 111, 202 Piano 1 (4)	34	245	16	cat. A/2	2	11 vani	€ 681,72	(2)
F	05/07/2001 (1), (5)	Proprietà per ½	Gioia Tauro (RC) Via Nazionale 111, 202 Piano 2-3 (4)	34	245	8	cat. A/2	3	23 vani	€ 1.722,38	(2)
F	05/07/2001 (1), (3)	Proprietà per ½	Gioia Tauro (RC) Via Nazionale 111, 220 Piano 1 (4)	34	245	17	cat. A/2	2	10 vani	€ 619,75	(2)
F	05/07/2001 (5)	Proprietà per ½	Gioia Tauro (RC) Via Nazionale 111, 220 Piano 2 (4)	34	245	9	cat. A/2	2	10 vani	€ 619,75	(2)
F	05/07/2001 (1)	Proprietà per ½	Gioia Tauro (RC) VIA RIACE, SNC Piano S1	34	245	11	cat. C/6	2	341 mq	€ 651,61	(2)
F	05/07/2001 (1)	Proprietà per ½	Gioia Tauro (RC) VIA RIACE, SNC Piano S1	34	245	13	cat. C/2	2	152 mq	€ 298,31	(2)
F	05/07/2001 (1) (9)	Proprietà per ½ (per ¼ di detta proprietà) (7)	Gioia Tauro (RC) Via Nazionale 111, 204 piano t-s1 (6)	34	245	14	cat.D/8			€ 8.812,00	C (5)
F	14.05.1987 (7)	Proprietà	Palmi (RC), Contrada Pietre nere snc	6	315	2	Cat. A7	(8)	8 vani		(6)
F	29.07.1988	Proprietà	Palmi (RC), Contrada Pietre nere snc	6	315	1	Cat. C2	(8)	6 mq		(6)

6) Quote sociali di proprietà di ANNUNZIATA Rosa Anna:

(1) quota di proprietà pari ad € 16.441,30 (16,34%), della “ANNUNZIATA S.R.L.” (P. IVA 01356300804), società a responsabilità limitata, con sede legale a Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111 n. 220;

(2) quota pari ad € 60.000,00, della “ANNUNZIATA GROUP S.R.L.” (P. IVA 02787710801), società a responsabilità limitata, con sede legale e luogo d’esercizio a Gioia Tauro (RC), rispettivamente in via Nazionale 111 n. 294 e in via Nazionale 111 località Falcò;

7) Quote sociali di proprietà di ANNUNZIATA Valeria:

(1) quota di proprietà pari ad € 16.431,25 (16,33%), della “ANNUNZIATA S.R.L.” (P. IVA 01356300804), società a responsabilità limitata, con sede legale a Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111 n. 220;

8) Quote sociali di proprietà di ANNUNZIATA Marzia:

(1) quota di proprietà pari ad € 16.431,25 (16,33%), della “ANNUNZIATA S.R.L.” (P. IVA 01356300804), società a responsabilità limitata, con sede legale a Gioia Tauro (RC), via Nazionale 111 n. 220;

9) Immobili, in tutto o in parte, di proprietà di ANNUNZIATA Marzia:

Catasto (C)	Titolarità		Ubicazione	Foglio	Particella	Sub	Classamento	Classe	Consistenza	Rendita
	Data	Quota								
T	17.06.2010 (1)	Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni	Gioia Tauro (RC)	28	657		Uliveto	2	4 are 48 ca	R.D. € 1,85 R.A. € 1,74
T	17.06.2010 (1)	Proprieta' per 1/1 in regime di separazione dei beni	Gioia Tauro (RC)	28	658		Uliveto	2	5 are 75 ca	R.D. € 2,38 R.A. € 2,23

10) Quote sociali di proprietà di PONTORIERO Claudio:

(1) quota pari a euro 9.812,69 (95%) della MAIPON LINE SNC DI PONTORIERO CLAUDIO & C.” (P. IVA 01970730790), società in nome collettivo, con sede legale a San Calogero (VV), via Berto 2 e due unità locali rispettivamente a Ionadi (VV), località Concilia snc e Gioia Tauro (RC), strada Statale 111 snc;

(2) quota di proprietà pari ad € 3.000,00, della “QUBIPEL S.R.L.” (P. IVA 04146490406), società a responsabilità limitata, con sede legale a Forlì via Gandhi 22;

11) Ditta individuale PONTORIERO Claudio (P. IVA 03207280797), con domicilio fiscale in San Calogero (VV), via Berto snc e luogo d’esercizio in Mileto (VV), località S. Maria;

12) Ditta individuale AMBESI Carmelo (P. IVA 0131400809), con domicilio fiscale in Gioia Tauro (RC) via Nazionale 111 n. 294 e luogo d’esercizio in Varapodo, via san Rocco 30.

13) Quote sociali di proprietà di AMBESI Carmelo:

(1) Quota pari a euro 2.940,00 della “PIT STOP S.A.S. DI CARMELO AMBESI & C.” (P. IVA 02366210801), società in accomandita semplice, con sede legale a Varapodio (RC). C.da Campo Strada Prov. Amato Ferr.;

(2) Quota pari ad euro 2.080,00 della “AMBESI GROUP SAS DI AMBESI CARMELO” (P. IVA 01511230805), società in accomandita semplice, con sede legale a Varapodio (RC), via Turati snc;

14) tutti i conti correnti, libretti di deposito al portatore e/o nominativi, contratti di acquisto di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni, intestati presso istituti di credito pubblici o privati, casse rurali, direzioni provinciali P.T., società assicuratrici, finanziarie o fiduciarie, società di intermediazione mobiliare, intestati alle ditte e/o alle società sopra indicate, nonché agli odierni indagati, purché con saldo attivo non inferiore ad € 1.000,00.

NOMINA AMMINISTRATORI GIUDIZIARI DEI SUDETTI BENI:

- il Dr. Comm. Gianluca FALZEA,

- la Dr.ssa Comm. Rita COSOLETO,

- l’Avv. Sergio LABOZETTA,


- l’Avv. Rosa SGRO’,

loro demandando il compimento delle attività necessarie per l’attribuzione al Fondo Unico Giustizia e, per esso, ad EQUITALIA GIUSTIZIA SPA delle somme di denaro, nonché incaricandoli specificamente di corredare la prima relazione descrittiva da una stima relativa al valore attuale dei beni, oltre che da quanto indicato dall’art. 36 D. Lgs. 159/2011;

4) Rigetta, nel resto, allo stato, la richiesta di sequestro preventivo.

Visti gli artt. 92, 104 e 104 bis disp. att. C. p. p.,

manda alla Cancelleria di trasmettere immediatamente la presente ordinanza all’Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale in Sede, Direzione




Distrettuale Antimafia, che ha richiesto le misure, per gli adempimenti concernenti l'esecuzione (anche relativi alle annotazioni di cui all'art.104 Disp. Att. C. p. p.).

Manda alla Cancelleria per quant'altro di competenza.

Reggio Calabria, 10 marzo 2015.

Il Giudice per le indagini preliminari

D. Domenico Santoro



Uffici Giudiziario
M. P. C. P. A. C. O.
M. P. C. P. A. C. O.

Esportato in carcere.
oggi 10 marzo 2015
M. P. C. P. A. C. O.